GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1918

parte 1

VO ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma 1918

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1918

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 dic. 1914	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1362, sulla cedibilità degli stipendi degli impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato.	461	843
16 sett. 1917	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto luogotenenziale n. 1665, col quale il ministro per le armi e munizioni è autorizzato ad assumere la gestione diretta dell'ente autonomo « Azienda per la costruzione e l'esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica delle sorgenti del Volturno, di trasformazione, di conduttura e di distribuzione di energia elettrica », costituito in Napoli	88	191
9 nov. 1917	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale viene costituita una commissione centrale tecnico-amministrativa per l'aeronautica.	89	192
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 2161, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal comando del 14° reggimento artiglieria da campagna, e ne approva lo statuto organico.	189	346
6 dic. 1917	PENSIONI — ARMA DEI CARABINIERI REALI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto-legge luogotenenziale n. 2150, che stabilisce norme circa la liquidazione delle pensioni per anzianità di servizio e di quelle privilegiate, spettanti ai sot-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ufficiali e militari di truppa dell'arma dei reali carabinieri.	55	124
6 dic. 1917	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1999, riguardante il trattamento economico degli impiegati di ruolo, degli avventizi e dei pensionati dello Stato, richiamati alle armi col grado di carabiniere o guardia di finanza, oppure di appuntato in uno dei due corpi.	199	362
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 2049, circa indennità di alloggio degli ufficiali dei carabinieri reali.	8	31
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 2000, relativo al trattamento economico degli impiegati di pubbliche amministrazioni chiamati alle armi e destinati come operai negli stabilimenti militari, ausiliari e privati.	45	99
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 2142, che costituisce in ente morale la donazione fatta dagli ufficiali e militari di truppa del corpo di armata territoriale di Bari, a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa, appartenenti al detto corpo di armata morti o feriti in guerre nazionali, e ne approva lo statuto organico.	127	266
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 2104, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal comm Giovanni Pelleschi, a favore della bandiera del 35° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico.	128	268
20 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati dal servizio effettivo sotto le armi	6	23
20 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 2037, che dà esecuzione alla conven-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	zione tra Italia e Inghilterra, dell'11 dicembre 1917, per la prestazione del servizio militare dei cittadini dei due Stati e stabilisce disposizioni speciali pei renitenti e disertori che regolino la loro posizione giusta la detta convenzione — Norme di applicazione	35	83
29 dic. 1917	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . .	28	78
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 2084, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918	14	45
30 »	DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n 2047, circa le polizze gratuite a favore dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ad unità o reparti che partecipano alle azioni di guerra, o compiono servizi ad esse direttamente inerenti . . . . . ,	220	409
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Legge n. 2045, che proroga il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, circa l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno finanziario 1917-918, sino a quando i medesimi non siano approvati per legge	9	32
2 genn 1918	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899, arruolate in seguito a nuova visita, ed anticipazione della visita e della chiamata alle armi dei residenti in Francia ed in Inghilterra . .	1	

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 genn. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Provvedimenti tributari.	2	17
2 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Razione viveri per le truppe territoriali . . .	3	18
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari dell'arma dei carabinieri reali ricoverati negli ospedali militari .	10	33
3 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale recante disposizioni circa la distinzione dei nastrini relativi alle medaglie nazionali per le quali siano istituiti gradi diversi di merito, quando sono portati con l'uniforme militare, . .	4	20
3 »	RECLUTAMENTO. — Disposizioni per la conferma della dispensa dalla chiamata alle armi o della esonerazione dal servizio, nei riguardi di militari appartenenti alle provincie occupate dal nemico . . . ,	5	20
3 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 2, col quale si stabiliscono nuove norme circa la costituzione e la procedura dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra e circa il personale della giustizia militare	11	33
5 »	RECLUTAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme esecutive del decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917, che revoca le dispense e le esonerazioni e ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892	7	25
6 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 15, che estende le disposizioni del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1045.	15	46
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n 28, concernente il trattamento economico del personale di campi di riordinamento	30	89
6 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale n. 13,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	concernente l'assoggettamento a nuova visita degli ufficiali dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare o a servizio militare incondizionato.	37	90
8 genn. 1918	STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO — Norme per la nuova visita d'ufficiali parzialmente o totalmente inabili al servizio militare	38	92
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione del carico dei materiali del genio dei quali non si conosce l'ente consegnatario.	12	40
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi — Edizione 1917 (Pubblicazione n. 194)	13	43
10 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481	16	46
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 151, recante modificazioni al decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626, relativo alla consegna, vendita e requisizione di merci scaricate da navi poste a disposizione dell'amministrazione dello Stato	251	453
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Stampati. — Carta da corrispondenza — Oggetti di cancelleria — Catalogo degli stampati . . .	17	69
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale apportante un'aggiunta a quello del 7 agosto 1917, che proroga fino al 31 ottobre 1917 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio . . .	29	79
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 35, che istituisce una commissione d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità degli avvenimenti militari, determinanti il ripiegamento sul Piave	310	544

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 genn. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Oggetti di vestiario ed equipaggiamento, dichiarati fuori servizio e fuori uso . .	18	71
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Uso dei vaglia cambiari.	19	72
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1918 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio	30	80
13 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Legge n. 17, che autorizza il Governo ad aumentare i soprassoldi dei militari e degli ex-militari, decorati dell'Ordine militare di Savoia e della medaglia d'oro e d'argento al valor militare e ad istituirli pei militari insigniti della medaglia di bronzo.	129	269
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Invalidi di guerra assunti in servizio dall'amministrazione militare.	20	72
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n 54, che determina la competenza del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, agli effetti dell'art. 1 lettera *d*) del decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, circa l'applicazione delle leggi 25 marzo e 18 luglio 1917, nn. 481 e 1143	200	363
17 »	AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Trattamento dei militari della classe 1884 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale . . . . . ,	21	72
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie. . . . . , . .	22	73
17 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	23	73
17 «	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MI-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	LITARI, — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	24	74
17 genn. 1918	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ispettorato dei mitraglieri, ispettorato dei bombardieri e reparto artiglieria contro-aerei	25	76
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali.	26	76
17 »	RECLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari per la durata della guerra.	27	76
17 »	STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 34, relativo al raddoppiamento del supplemento vitto ai militari di truppa che non possono convivere al rancio per ragioni di servizio.	3	95
17 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 62, concernente disposizioni varie circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali. . . .	46	103
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 206, col quale è istituito un diploma d'onore alla memoria dei militari di terra e di mare che, nella presente guerra, caddero combattendo o perirono in seguito a ferite	149	290
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 205, col quale è stata istituita la croce al merito di guerra (con una tavola di disegno	171	324
20 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	31	80
23 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che approva le norme di procedura da seguirsi nella presentazione e		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	decisione di ricorsi in materia di vertenze economiche collettive davanti ai comitati di mobilitazione industriale .	90	193
24 genn. 1918	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Serie del *giornale militare* dell'anno 1917, tenute in carico dalle diverse autorità militari .	32	81
24 »	SCUOLE MILITARI — AVANZAMENTO. — Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari	33	81
24 »	SERVIZIO SANITARIO — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza relativa al servizio del materiale sanitario . . .	34	82
28 »	PENSIONI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Militari inviati in congedo assoluto per collocamento a riposo con diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo	40	95
31 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — PUBBLICAZIONI MILITARI — Indirizzo della corrispondenza al reparto pubblicazioni militari dell' ufficio d'amministrazione di personali militari vari — Richieste di pubblicazioni militari	41	96
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documento d'identificazione per gli ufficiali ed assimilati.	42	96
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.	43	96
31 »	PENSIONI. — Visite medico-collegiali alle quali devono essere sottoposti i militari inabili per malattie o lesioni dipendenti, o presunte dipendenti, da cause di servizio	44	97
31 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerta all'equipaggio del dirigibile M 10	53	122
31 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerta al tenente Castruccio dott. Giuseppe , . ,	54	122

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 genn. 1918	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di membri civili del comitato regionale di mobilitazione industriale di Torino	184	341
3 febb. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esonero dal pagamento della retta per gli ufficiali e sottufficiali internati negli stabilimenti sanitari militari a scopo contumaciale	47	109
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 122, col quale sono apportate variazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917 918	74	160
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n, 123, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917 1918	75	161
3 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISCIPLINA MILITARE. — Stralcio del decreto luogotenenziale n. 161, che, per la durata della guerra e sino a sei mesi successivi alla dichiarazione di pace, provvede alla militarizzazione dei funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto apportando altresì variazioni al ruolo approvato con la legge 2 luglio 1908, n. 308	116	224
6 »	MATRICOLA. — Sistemazione della posizione dei militari sbandati	48	110
6 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	49	111

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 febb. 1918	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento e di milizia territoriale	50	111
6 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciale corso d'istruzione accelerato per divenire aspiranti ufficiali di complemento piloti aviatori . . .	51	112
6 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreti ministeriali, coi quali si provvede alla costituzione dei comitati regionali di mobilitazione industriale	52	117
10 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 132, che ordina la leva sui giovani nati nel 1900	72	149
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 107, circa gli aumenti di stipendio — Norme per la applicazione	76	161
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto luogotenenziale n. 121, che sostituisce l'art 3 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1225, riflettente il conferimento della carica di ispettore superiore e direttore del servizio tecnico	91	195
10 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — Funzioni di direttore interinale negli stabilimenti di artiglieria	92	195
10 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale n. 264, concernente le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati della medaglia al valore militare.	130	269
10 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SERVIZIO TERRITORIALE. — Decreto luogotenenziale n. 362, che autorizza le		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	autorità civili e militari a richiedere l'opera degli agenti o salariati dei comuni per gravi motivi di ordine pubblico	190	347
10 febb. 1918	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto luogotenenziale n. 213, che demanda al Ministero per le armi e munizioni l'applicazione dei turni di riposo negli stabilimenti industriali che derivano la forza motrice da energia elettrica, e detta altresì altri provvedimenti concernenti la energia elettrica medesima. — Norme per l'applicazione	389	639
12 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 146, concernente il servizio volontario civile per la prestazione d'opera occorrente all'agricoltura ed a determinate industrie, nonchè ai pubblici servizi	150	290
12 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Pagamento di premio al personale della difesa antiaerea di Pontelagoscuro	97	203
13 »	RECLUTAMENTO. — Prova dei diritti alla assegnazione in 2ª e 3ª categoria — Registri di stato civile dei comuni invasi dal nemico	56	125
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria.	71	143
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Denunzie all'autorità finanziaria	57	126
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta di documenti contabili . . .	58	126
14 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918.	59	126
14 »	AVANZAMENTO. — Specchio suppletivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta, per l'anno 1918 .	60	127
14 febb. 1918	AVANZAMENTO — Norme esecutive per la applicazione dell'art. 23 del decreto luogotenenziale del 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare n. 47 *giornale militare* 1918), riguardante il trasferimento nell'arma di fanteria di ufficiali inferiori di artiglieria e genio e di corpo non combattente.	61	127
14 »	AVANZAMENTO. — Applicazione del § 158 del regolamento sull'avanzamento 21 luglio 1907, n. 626	62	128
14 »	CAVALLI. — Scelta e distribuzione di cavalli d'agevolezza	63	128
14 »	DISCIPLINA MILITARE. — Licenze . . .	64	129
14 »	DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie	65	130
14 »	MATRICOLA. — Certificati da rilasciarsi dalle autorità militari per l'esenzione o lo sgravio dal contributo personale straordinario di guerra	66	130
14 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento	67	133
14 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	68	134
14 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari delle classi 1874 e 1885 aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale . .	69	139

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 febb. 1918	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alle scuole d'aviazione	70	141
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n. 139, che dall'esercizio finanziario 1918-919 istituisce due distinti stati di previsione rispettivamente pel Ministero della guerra e per quello delle armi e munizioni	77	170
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari feriti ed ammalati ricoverati negli ospedali militari ed in generale di assegni arretrati a militari trasferiti	78	170
14 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 159, ralativo a provvedimenti che disciplinano la requisizione e le contrattazioni del fieno, in variazione ed in aggiunta a quelli contenuti nei decreti luogotenenziali n. 1053 dell'11 luglio 1915 e n. 1168 del 21 luglio 1917	103	208
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreti luogotenenziali nn. 630 e 1197, per la concessione di una indennità mensile, per la durata della guerra, al personale di ruolo delle amministrazioni civili dello Stato (già pubblicati nelle ciscolari 335 e 618 del 1917), e relative norme esecutive	4	209
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ, — Decreto luogotenenziale n. 196, per la concessione di indennità e soprassoldi speciali per la durata della guerra, agli ufficiali del R. esercito provvisti di stipendio annuo non superiore alle L. 4500 ed ai sottufficiali di tutte le armi, carabinieri reali e guardie di finanza	105	211
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 282, che dichiara in istato di guerra il ter-		

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	ritorio di alcuni comuni della provincia di Foggia	131	270
14 febb. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 214, che istituisce presso il Ministero della guerra una commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra con assuntori di provviste e lavorazioni militari	132	270
14 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 147, che demanda al Ministero dell'agricoltura, per la durata guerra, e fino a tutto l'anno agrario successivo alla pubblicazione della pace, il controllo delle colture e l'organizzazione del lavoro agricolo, deferendo altresì tutte le controversie sorte in conseguenza del decreto medesimo, ad un comitato dei ricorsi	151	299
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 265, col quale è modificata la tabella annessa al decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 746, concernente il ruolo organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni	152	303
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale recante la nomina dell'ispettore superiore e direttore del servizio tecnico del Ministero	502	910
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 238, che istituisce nel Ministero dell'assistenza militare e le pensioni di guerra il consiglio d'amministrazione e di disciplina del personale addetto al Ministero medesimo	201	363
16 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Corrispondenza		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ufficiale riflettente le contabilità in contanti degli esercizi 1912-913 e 1913-914.	79	170
17 febb. 1918	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che stabilisce le norme circa il reclutamento degli ufficiali di complemento della giustizia militare (con due tavole di disegni)	80	171
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 270, che costituisce in ente morale la donazione fatta dai militari dipendenti ed amministrati dal deposito dell' 81° fanteria a favore del reggimento stesso, e ne approva lo statuto organico.	262	454
18 »	RECLUTAMENTO — Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1900	73	149
18 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di premi agli aeronauti.	98	203
18 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta per costituire premi agli aviatori	99	204
18 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta per costituire premi agli aviatori	100	204
18 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta per costituire premi agli aviatori	101	204
18 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta per costituire premi per la difesa antiaerea di Milano . . .	102	205
21 »	AVANZAMENTO. — Applicazione dell'art 2 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, (circolare 752 *giornale militare*, 1916)	81	181
21 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — Distintivi per gli ufficiali promossi per merito di guerra e per gli ufficiali nominati effettivi e di complemento per merito di guerra, per essersi segnalati in azioni compiute sul campo di batta-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	glia ad immediato contatto col nemico. (con due tavole di disegni)	82	181
21 febb. 1918	DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie	83	188
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Richiamo in servizio presso i distretti di ufficiali invalidi di guerra o presunti tali.	84	188
21 »	SCUOLE MILITARI. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, relativo agli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi .	85	189
21 »	TRASPORTI. — Viaggi a riduzione degli impiegati civili dello Stato (e delle persone di loro famiglia), collocati a riposo e riassunti in servizio:	86	189
21 »	TRASPORTI. — Norme per la compilazione dei verbali di magazzino	87	190
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Servizio autonomo per l'assicurazione delle cose che interesseno la difesa dello Stato	93	196
21 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	94	196
21 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarità » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno traslocato la propria sede, ...	95	201
21 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralci di de-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	creti ministeriali che provvedono alla revoca della dichiarazione di « ausiliarità » ad alcuni stabilimenti	96	202
21 febb. 1918	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta della società Gio. Ansaldo e C. per costituire premi agli aviatori	115	222
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ordinamento di reparti autonomi di operai militari	124	242
21 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 290, sulla proposta del ministro della marina, che istituisce un « comando dei servizi della R. marina sul Garda », determinandone le attribuzioni	153	304
24 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 295, concernente i diritti all'assegnazione in 2ª e in 3ª categoria derivanti da militari dispersi — Norme esecutive	133	270
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERLE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 284, contenente provvedimenti per i combustibili nazionali .	202	364
24 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 418, che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, istituisce un altro posto di vice-avvocato generale militare, presso il tribunale supremo di guerra e marina	253	455
26 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per i bovini incettati dall'amministrazione militare . . .	117	224
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Richieste di materiali di casermaggio per uso ospedaliero	106	214
28 »	AVANZAMENTO. — Domande di nomina a		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	sottotenente in servizio attivo permanente dei marescialli dei carabinieri reali	107	214
28 febb. 1918	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento, per l'anno 1918.	108	215
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie	109	217
28 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Istruzioni circa la trasmissione delle domande per l'ammissione nel corpo di complemento della giustizia militare	110	218
28 »	MATRICOLA. — Iscrizione a matricola dei nuovi stipendi degli ufficiali e degli impiegati dipendenti dall'amministrazione militare, per effetto del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.	111	219
28 »	RECLUTAMENTO. — Centri di mobilitazione ai quali devono rimanere effettivi i militari dichiarati permanentemente inabili alle fatiche di guerra.	112	219
28 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri	113	220
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Personale avventizio presso i comandi ed uffici territoriali	114	220
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina della commissione istituita con decreto luogotenenziale n, 214 del 14 febbraio 1918 ed alle norme relative al funzionamento di essa	134	271
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 294, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918.	154	305
28 »	SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRA-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di nuovi consigli d'amministrazione per gli enti aeronautici	165	314
1° mar. 1918	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Premio agli inventori delle palottole incendiarie B. T. S.	125	243
2 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	135	272
2 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Premi ai dirigibilisti	146	285
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreti di scarico per perdite di materiali avvenute per cause di forza maggiore .	118	225
7 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d istruzione e accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento e di milizia territoriale	119	226
7 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per gli ufficiali del R. esercito che prestano servizio presso reparti della R marina (con una tavola di disegno)	120	231
7 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO. — Bracciale ed attestato di dispensa dal servizio militare per ragioni d'agricoltura	121	235
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di fuori residenza agli aspiranti ufficiali	122	241
7 »	UFFICIALI IN CONGEDO — Nomine a sottotenenti di milizia territoriale farmacisti	123	241
7 »	LEGGI E DECRETI RILFETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale n 374, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere polizze gratuite a favore degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. esercito, nonchè a favore		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	di quelli di complemento e della riserva della R. marina	203	371
7 mar. 1918	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 419, che estende ai sudditi inglesi residenti in Italia, precettati per la visita personale e l'arruolamento, le sanzioni penali stabilite dal testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497. — Norme di applicazione	221	410
7 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n 376, relativo alla riduzione dell'anzianità minima di servizio prescritta per la nomina alla carica di guardacolombaia	222	411
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 410, che istituisce una tassa sulle assegnazioni di operai militari	272	492
8 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Premio al tenente Soster Guglielmo, osservatore di pallone frenato.	147	286
10 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n 356, col quale viene modificato l'art 2 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, che istituisce la croce al merito di guerra	172	326
10 »	GIUSTIZIA MILITARE — Decreto luogotenenziale n. 379, che stabilisce norme per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali militari, ordinanti la confisca dei beni del condannato ai sensi dell'art 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917 n. 1952	204	373
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 415, concernente la facoltà di comandare gli ufficiali in armi e corpi diversi da quelli di appartenenza . .	223	411
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 417, circa lo aumento di compensi giornalieri per gli alloggi somministrati dai comuni agli		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ufficiali ed alle truppe del R. esercito e della R. armata e circa l'obbligo da parte dei comuni medesimi a somministrare lo alloggio anche agli ufficiali ed assimilati ivi residenti	254	456
10 mar 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 421, che estende alle truppe estere alleate le disposizioni vigenti in materia di alloggi e di requisizioni per l'esercito e l'armata nazionale.	255	456
10 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 365 che detta norme per il conseguimento di pensioni od assegni di guerra, e per la loro decorrenza	275	496
12 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per l'assegnazione di premi agli allievi delle scuole di bombardamento	148	286
13 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Corsi speciali per comandanti di battaglione o di gruppo	136	273
14 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1900	126	245
14 »	RECLUTAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Ufficiali addetti a comandi, uffici e servizi non mobilitati.	137	274
14 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Premio ai tenenti aerostieri Memmo Dino e Gallese Giulio	166	316
15 »	AVANZAMENTO. — Conferma dell'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali delle armi combattenti	138	276
15 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri di avanza-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	mento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1918	139	277
15 mar. 1918	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Istituzione di una croce al merito di guerra . . .	140	279
15 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	141	280
15 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata di controllo dei militari in licenza di convalescenza illimitata	142	281
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni tecniche del genio. — Parchi zappatori e minatori — Sezione minatori per divisione di cavalleria. — (Pubblicazione n. 195)	143	283
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni tecniche del genio. — Sezione da ponte per divisione di cavalleria — (Pubblicazione n. 196)	144	284
15 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Personale avventizio presso i comandi ed uffici territoriali	145	284
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra (Edizione 1918) (Pubblicazione n. 49)	155	306
15 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Premio Pirelli per i « Cacciatori del Cielo » 1917.	167	317
15 »	SERVIZIO SANITARIO. — Storpi nervosi — Poltrone a ruote per autotrasporto . .	173	326
15 »	SERVIZIO SANITARIO — Rieducazione funzionale e rieducazione professionale degli invalidi per lesioni dell'udito	174	326
16 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza	156	307
17 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito il presidente		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva .	157	308
18 mar. 1918	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente di talune armi e corpi, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento *a scelta*, per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917 n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare* 1917)	158	308
18 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Premi per il bombardamento di Innsbruch.	168	317
18 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Premi offerti dalla rivista « Il Secolo Illustrato » per gli areostieri . .	169	318
18 »	SCUOLE MILITARI. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, relativo agli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi .	175	327
18 »	SCUOLE MILITARI. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, agli allievi dei collegi militari appartenenti alla classe di leva 1900	176	328
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di residenza spettante agli ufficiali per il periodo della prigionia. . .	159	311
19 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	160	311
19 »	DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle lo o famiglie	161	311
19 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Pelli fre-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	sche provenienti dalla macellazione militare	162	312
19 mar. 1918	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata di taluni militari delle classi 1874 e 1875	163	313
19 »	TRASPORTI. — Spedizioni di materiali eseguite abusivamente in conto corrente .	164	313
19 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo per gli ufficiali ed i militari di truppa dei reparti artiglieria controaerei (con 1 tavola di disegno). .	177	331
21 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 426, che modifica l'articolo 1 del decreto luogotenenztale 25 marzo 1917, n 522, circa la giurisdizione militare marittima lungo il litorale adriatico, ed istituisce altresì alcuni comandi di difesa (circolare n. 219 del *giornale militare* 1918)	224	411
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 452, che revoca il sequestro di determinate partite di merci facenti parte del carico del piroscafo austro-ungarico « Moravia »	256	457
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione della contabilità per cessioni di materiale e prestazioni varie fra l'amministrazione militare italiana e le amministrazioni militari delle nazioni alleate.	170	319
25 »	SERVIZIO SANITARIO. — Profilassi antitubercolare nell'esercito	205	374
25 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 522, che stabilisce la giurisdizione dei comandi in capo di dipartimento marittimo, dei comandi militari marittimi, del comando dei servizi della R. marina in Sicilia e della difesa marittima di Gaeta.	219	409
26 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	VARIE. — Offerta per costituire premi agli aeronauti	187	343
26 mar. 1918	SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta Stein per costituire premi agli aeronauti	188	343
26 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per le lane	191	348
27 »	SERVIZIO AREONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE — Premio per il bombardamento di Levico nella notte sul 12 gennaio 1918.	195	356
27 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Pagamento di premi per abbattimenti di apparecchi nemici, nel periodo 22 agosto-31 ottobre 1917 . . .	196	356
27 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta della Società Nicuport-Macchi per premi agli aviatori. . . .	197	358
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione di materiali di vestiario ed equipaggiamento	178	335
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento di fondi	179	335
28 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali ammessi all'esperimento di cui all'art. 23 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare*) per il trasferimento nell'arma di fanteria . . .	180	336
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — EQUIPAGGIAMENTO — AVANZAMENTO. — Distintivo per i sottufficiali e militari di truppa promossi per merito di guerra	181	337
28 »	DISPOSIZIONI VARIE — Cessioni di stipendio (modello 182 T « nuovo » per le cessioni di stipendio)	182	337
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento	183	338
28 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	185	341
28 »	SERVIZIO DEL GENIO. — SOTTUFFICIALI E		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	MILITARI DI TRUPPA — Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia.	186	342
29 mar. 1918	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Trattamento economico ai cappellani provvisti dell'assegno fisso mensile di L. 180.	192	354
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 626, portante norme sulla consegna, vendita e requisizione delle merci sbarcate da navi poste a disposizione dell'amministrazione dello Stato . . .	250	449
30 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta di premi per i dirigibilisti ed aerostieri	216	405
30 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale concernente la composizione della commissione incaricata di dar parere sulla nomina degli ufficiali di complemento della giustizia militare	225	412
1° apr. 1918	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per le vaccinazioni e rivaccinazioni profilattiche .	206	374
2 »	AVANZAMENTO. — Norme per l'avanzamento in applicazione dell'art. 31 del decreto luogotenenziale n. 62 del 17 gennaio 1918, degli ufficiali a carico dei quali sia iniziato procedimento penale o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina.	193	354
4 »	SCUOLE MILITARI. — Invio di autorità ai corsi allievi ufficiali di talune categorie di militari per i quali si era fatta eccezione fino a nuovo ordine	194	354
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Abolizione dell' « ufficio costruzioni edilizie di aeronautica » ed istituzione di un nuovo « reparto costruzioni edilizie » a Napoli e di un sotto reparto a Milano. . . .	198	359
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme riguardanti il trattamento dei professori incaricati presso le regie università od altri istituti scolastici dello Stato, sotto le armi . . . . i	207	375

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 apr. 1918	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla costituzione del comitato regionale per la mobilitazione industriale della Sardegna .	273	492
4 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale n. 483, che reca provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare. . . .	358	592
5 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 401, concernente proroga di termini stabiliti nel decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2 (circolare n. 11 *giornale militare* 1918).	226	412
5 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Decreto ministeriale col quale si autorizzano i militari che abbiano ottenuto il nastrino delle fatiche di guerra ad apporre su di esso tante stellette quanti anni hanno trascorso al fronte in servizio mobilitato.	257	457
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 444, circa gli aumenti dei salari fissi del personale operaio delle amministrazioni dello Stato — Norme per l'applicazione.	243	430
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 471, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918	258	458
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 514, che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1917-1918	276	497
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 515, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Mini-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	steri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-1918 . .	277	497
7 apr. 1918	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 544, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini a favore della compagnia dei carabinieri reali di Cremona, e ne approva lo statuto organico.	311	544
10 »	AVANZAMENTO — Conferma dell'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali delle armi combattenti	208	375
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Addebiti per danni al materiale e per cessioni.	209	376
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Contabilità dei foraggi	210	376
11 »	MATRICOLA. — Tenuta della matricola degli ufficiali e della truppa	211	377
11 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	212	396
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Invio ai comandi ed uffici degl'indici del *giornale militare* dell'anno 1917. — Serie del *giornale militare* dell'anno 1917, tenute in carico dalle diverse autorità militari . .	213	403
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al compendio d'ippologia (edizione 1900).	214	404
11 »	SERVIZIO DEL GENIO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia.	215	405
11 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta della società Fiat per premi agli aviatori	217	405
11 »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi per la formazione di collaudatori aeronautici	218	406

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 apr 1918	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento economico spettante agli impiegati civili addetti all'esercito, durante il ricovero in ospedali	227	413
11 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 457 che stabilisce nuove norme circa l'ordinamento degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare	259	459
11 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n, 459, che stabilisce le norme sul consiglio di revisione della giustizia militare	260	461
11 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 571, che per la durata della guerra e non oltre sei mesi della sua cessazione, sopprime il tribunale militare territoriale di Piacenza	312	546
12 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che nomina i segretari della commissione incaricata di dar parere sulla nomina degli ufficiali di complemento della giustizia militare	228	413
12 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto luogotenenziale n 484. concernente l'ordinamento amministrativo e tecnico del commissariato generale per l'aeronautica .	287	516
12 »	SERVIZIO AERONAUTICO — Decreto luogotenenziale n° 485, col quale vengono disciplinate le modalità di funzionamento dell'ufficio approvvigionamenti e rifornimenti dei materiali necessari alle costruzioni aviatorie	288	518
12 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreti ministeriali che provvedono a sostituzione di membri, nei comitati regionali mobilitazione industriale di Genova e Milano . . .	296	528
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Invio di documenti ai consigli d'amministrazione dei servizi e reparti metropolitani in Libia	261	463

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 apr. 1918	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 561, che dà esecuzione alla « Dichiarazione » del 12 febbraio 1918 relativa all'equivalenza del servizio militare prestato in Italia ed in Francia da coloro che abbiano obblighi militari in entrambi gli Stati. -- Norme esecutive . . .	440	820
15 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta della società Itala per premi ai dirigibilisti ed aerostieri . .	245	433
15 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta delle officine di Villarperosa per premi ai dirigibilisti ed aerostieri	246	433
15 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta della sociotà Luterma Italiana per premi agli aviatori . . .	247	433
15 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Pagamento dei premi alle squadriglie da ricognizione per il 1° semestre 1917 , ...	248	434
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione del decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1918, n. 107, relativo ad aumenti di stipendio	229	414
18 »	AVANZAMENTO. — Promozioni provvisorie a sottotenente di complemento degli aspiranti ufficiali di armi combattenti .	230	414
18 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uniforme grigio verde	231	417
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie	232	417
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra a favore di figli di militari, che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918 . .	233	422

DATA	OGGETTO	Numero della Circolar	Pagina
18 apr. 1918	DISPOSIZIONI VARIE. — Elargizione a favore dell'opera Pro-combattenti . . .	234	422
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soccorso giornaliero alla famiglie bisognose dei militari alle armi	235	423
18 »	SERVIZIO SANITARIO. — Consulenti . .	236	423
18 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	237	424
18 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per la prima raccolta dei militari psicopatici provenienti dalla zona di guerra e successivo sgombero dei medesimi nelle sezioni psichiatriche militari	238	424
18 »	SCUOLE MILITARI — Invio di autorità ai corsi allievi ufficiali di talune categorie di militari pei quali si era fatta eccezione fino a nuovo ordine	239	426
18 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata di talnni militari delle classi 1874 e 1875	240	427
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Riferimento al decreto luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918, circa gli aumenti dei salari fissi del personale operaio delle amministrazioni dello Stato .	241	427
18 »	TRASPORTI, — Bagagli in disguido , . .	242	428
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento di imposte all'erario	244	432
18 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 492, riguardante i colonnelli promossi maggiori generali in arma diversa da quella di provenienza	262	463
18 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte per premi agli aviatori, dirigibilisti ed aerostieri	274	493
18 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Decreto ministeriale che modifica lo specchio *F* annesso al decreto ministeriale 22 maggio 1915, per quel che concerne la dispensa della chiamata alle armi dei giudici conciliatori	289	521

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 apr. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 583, che istituisce in Roma un comitato giurisdizionale per la decisione delle controversie circa gli approvvigionamenti, le precettazioni e le requisizioni	313	546
18 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro civile del comitato regionale mobilitazione industriale di Bologna	342	578
19 »	TRASPORTI. — Modalità di pagamento per per i trasporti effettuati dalle società « Sicilia » e « Marittima Italiana » e della « Società Italiana di servizi marittimi »	263	463
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale concernente la soppressione del soprassoldo di guerra agli ufficiali incaricati di lavori di difesa fuori della zona di guerra o del territorio di giurisdizione delle armate . . .	297	529
20 »	SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di nuovi consigli d'amministrazione per la direzione ricuperi e riparazioni dell'aviazione e per il reparto costruzioni edilizie d'aeronautica , , ...	349	581
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione di personali addetti ad alcuni comandi ed uffici od in posizioni speciali , ...	264	464
21 »	GIUSTIZIA MILITARE, — Decreto luogotenenziale n. 536, che stabilisce nuove pene per il reato di diserzione . . .	278	497
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 587 che sopprime la carica di segretario generale del Comitato centrale di mobili-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	tazione industriale e propone ai relativi servizi un direttore generale	329	568
22 apr. 1918	TRASPORTI. — Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare	249	437
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Specchio riepilogativo dei debiti dei sottufficiali ed uomini di truppa, mod. 9 R. A.	265	466
24 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi, distintivi e mostreggiature per i militari dei reparti mitragliatrici (con 5 tavole di disegno) . .	266	466
24 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Corsi speciali per comandanti di battaglione o di gruppo	267	479
24 »	RECLUTAMENTO. — Termine per la rivisita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 residenti in paesi transoceanici e per la presentazione alle armi di quelli fra essi riconosciuti abili	268	479
24 «	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Servizio dei soccorsi giornalieri ed altri sussidi alle famiglie bisognose dei militari alle armi	269	479
24 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina di sottotenenti di milizia territoriale nei corpi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione	270	480
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Pilone di protesi per gli amputati degli arti inferiori. .	279	501
25 «	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti in favore dei militari che si trovano in speciali condizioni di famiglia	271	481
30 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avan-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	zamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918	280	501
30 apr. 1918	AVANZAMENTO. — Formazione d'un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per gli ufficiali in servizio attivo permanente di talune armi e corpi per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta, per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 . . .	281	504
2 magg. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 581, con cui nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918, è istituito il capitolo 100-IV-A.	315	549
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 618, che devolve al comitato centrale la funzione consultiva su quanto abbia fine di mobilitazione agraria e stabilisce le attribuzioni del commissario agricolo provinciale e di quelli comunali od intercomunali . .	316	549
3 »	CAVALLI. — Cessioni e restituzioni di cavalli	282	506
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Pagamento di gratificazioni a militari riformati	283	506
3 »	SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento o di milizia territoriale.	284	507
3 »	SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Inscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guarda-colombaia	286	516
3 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 665, che istituisce un distintivo speciale di guerra per gli agenti delle fer-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	rovie dello Stato (con 1 tavola di disegno)	413	786
4 magg. 1918	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Pensioni per le decorazioni concesse nell'ordine militare di Savoia e soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare.	285	514
5 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatorii per i bovini incettati dall'amministrazione militare	290	522
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 786, che costituisce in ente morale la donazione della pensione annua annessa alla Commenda dell'Ordine Militare di Savoia fatta da S. E. il tenente generale Carlo Petitti di Roreto, a favore del 50° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico	414	787
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali.	291	524
8 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene nominato un segretario supplente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito. .	330	570
8 »	TRASPORTI. — Decreto dei ministri della guerra, della marina, delle colonie e dei trasporti, relativo ai trasporti militari marittimi, ed istruzioni per la sua applicazione	571	1010
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 623, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918.	317	552
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 620, che istituisce per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità un comitato di revisione presso ciascuno dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni . .	331	570

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 magg. 1918	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 681, che aumenta la paga giornaliera degli aiutanti di battaglia, dei marescialli e sergenti maggiori del R. esercito, nonchè dei capi di prima e seconda classe e dei secondi capi anziani della R. marina	332	571
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale mobilitazione industriale per il Veneto	343	578
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro civile nel comitato regionale mobilitazione industriale di Torino	344	578
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 787, che costituisce in ente morale la fondazione « Mario Alberti », a favore del 3° battaglione eritreo e dell'81° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico.	441	822
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Perdita di materiali per cause di forza maggiore	292	525
10 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* 1918) riguardante la promozione degli ufficiali che hanno riportato ferite, lesioni o malattie.	293	525
10 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 30 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* 1918) riguardante il trasferimento nella propria arma degli ufficiali della specialità treno delle armi di artiglieria e genio.	294	526

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 magg. 1918	TRASPORTI. — Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare.	295	526
11 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro operaio nel comitato regionale di mobilitazione industriale per il Veneto	345	578
11 »	SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di un consiglio d'amministrazione per la scuola allievi ufficiali piloti aviatori	439	816
12 »	DISCIPLINA MILITARE. — Divieto di comunicare agli interessati proposte che costituiscono esercizio di facoltà discrezionali per i superiori	298	530
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale per la nomina dei componenti il comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti.	314	548
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 692, riguardante il trattamento economico dei magistrati militari di truppa stati destinati a funzioni giudiziarie nei tribunali militari ed assimilati al grado di sottotenente . . .	333	571
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni tecniche del genio. — Istruzione sulla costruzione dei ponti e dei porti. (Pubblicazione n. 198)	346	579
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 696, che provvede alla nuova sistemazione del servizio della motoaratura di Stato	374	618
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stralcio di decreto ministeriale emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S E. il ministro delle armi e munizioni,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	relativo alla nomina dei membri del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero delle armi e munizioni .	534	956
15 magg. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stralcio di decreto ministeriale n. 6621, emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro della guerra, relativo alla nomina dei membri del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra	537	959
16 »	AVANZAMENTO. — Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento . . .	299	531
16 »	AVANZAMENTO. — Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera	300	531
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documenti contabili riflettenti gli esercizi finanziari anteriori al 1915-1916	301	532
16 »	DISCIPLINA MILITARE. — Licenze . . .	302	532
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documento d'identificazione per gli ufficiali ed assimilati .	303	533
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte a favore di militari, che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie	304	533
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra a favore dei figli dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918	305	536
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916 (circolare 572 *giornale militare* 1916) concernente il computo della campagna di guerra in corso .	306	536
16 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Scatole di latta della conserva di pomodoro . . .	307	540
16 »	SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO.		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	— Scioglimento dei corsi allievi ufficiali della zona di guerra	308	541
16 magg. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Invio di documenti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari	318	552
16 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 632, che disciplina la requisizione dell'avena, delle fave e delle carrube prodotte nel 1918.	319	553
16 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 633, che estende agli acquisti ed alle requisizioni delle pelli ovine e caprine le disposizioni del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352, relativamente all'obbligatorietà del prezzo	320	553
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale che affida all'autorità militare l'alta direzione dell'esercizio delle ferrovie concesse ed esercitate dalla compagnia reale per le ferrovie sarde . . .	334	572
16 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483 (circolare n. 358 *giornale militare* 1918), portante provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare . . .	415	788
17 »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissioni ad un corso speciale per la formazione di aggiustatori meccanici d'aviazione .	3	541
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 675, con cui sono accettate le dimissioni di un componente la commissione istituita con R. decreto 12 gennaio 1918, n. 35, (circolare 310 *giornale militare* 1918) per l'inchiesta sugli avvenimenti militari che hanno determinato il ripiegamento del R. esercito sul Piave e si nomina in sua voce un nuovo commissario	606	1066
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — In-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	dennità di marcia al personale degli ospedali contumaciali in zona di guerra . .	321	554
18 magg. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stralcio di decreto ministeriale emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro della guerra, interim per le armi e munizioni, relativo alla sostituzione di un membro del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e munizioni	535	956
19 »	AVANZAMENTO. — Compilazione delle note caratteristiche dei sottufficiali e militari di truppa	322	555
19 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 710, concernente le ritenute sugli assegni dei militari dei regi corpi di truppe coloniali che prestano servizio in Libia, puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato . . .	416	798
19 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 769, che estende a tutti i sottufficiali, caporali e soldati metropolitani, nonchè a quelli italiani dei regi corpi di truppe coloniali in Libia, le disposizioni contenute rispettivamente nei decreti luogotenenziali 10 e 30 dicembre 1917, nn. 1970 e 2047, circa la concessione di speciali polizze gratuite di assicurazione e dichiara inoltre applicabile il decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, agli ufficiali che si trovano in Libia	417	800
19 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 776, che approva le tabelle organiche del R. corpo delle truppe coloniali della Somalia italiana	572	1014

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 magg. 1918	DISPOSIZIONI VARIE. — Soccorso giornaliero (circolare n. 40 del 22 aprile 1918, del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra — Servizio dell'assistenza militare).	323	555
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie	324	558
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione di oggetti di corredo	325	559
23 »	TRASPORTI. — Richesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	326	559
23 »	UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI — Visite di revisione per gli ufficiali inabili e riformati	327	560
23 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205 (circolari nn. 171 e 172 del *giornale militare* 1918) relativo all'istituzione della croce al merito di guerra	328	561
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 682, che reca norme circa il funzionamento dei comitati istituiti con decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620, per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità dei Ministeri della guerra e per le armi e munizioni	335	572
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 694, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918	350	583
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 790, che modifica quello n. 1182		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	del 15 luglio 1917, relativo alla produzione e distribuzione della carta . . .	418	800
24 magg. 1918	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Sospensione dell'indennità di carica durante l'aspettativa	336	574
26 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 792, concernente l'avanzamento, durante la guerra, degli ufficiali di complemento delle armi combattenti e del corpo sanitario di qualunque provenienza.	395	77
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 802, col quale sono stabilite penalità a carico dei cittadini che si rifiutino di far parte di commissioni di requisizione, incetta o collaudo	419	80
28 »	UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio. . .	351	58
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per il riparto d'artiglieria controaerei.	442	82
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che designa i funzionari delle amministrazioni militari dipendenti, cui spetta di fare ai comitati di revisione le comunicazioni prescritte dal decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n 682 (circolare n. 335 *giornale militare* 1918)	337	5
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che designa i funzionari delle amministrazioni centrali militari, cui spetta di fare ai comitati di revisione le comunicazioni prescritte dal dal decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 (circolare n. 335 *giornale militare* 1918)	338	6
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — An-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ticipazione agli ufficiali inferiori sulla indennità perdita bagaglio	339	575
30 magg. 1918	DISPOSIZIONI VARIE. — Limitazioni di collegamenti telefonici richiesti dall'amministrazione militare	340	576
30 »	UFFICIALI IN CONGEDO — Nomina a sottotenenti di milizia territoriale e di complemento nei corpi di commissariato, di amministrazione e di sussistenza . . .	341	576
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento del contributo di guerra in tesoreria	347	580
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi all'erario. . . .	348	580
30 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. Decreto n. 813, col quale si apportano modificazioni al precedente R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente l'istituzione della croce al merito di guerra.	396	772
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è tolta alle direzioni dei trasporti e tappe in Libia la gestione del materiale speciale marinaresco per gli imbarchi e sbarchi . ,	494	896
1° giug. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un apposito consiglio d'amministrazione per la gestione dei materiali del genio militare dislocati in Albania ed in Macedonia	443	824
1° »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un apposito consiglio d'amministrazione per la gestione dei materiali dell'officina di costruzioni radiotelegrafiche ed elettrotecniche del genio militare	444	825
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ritenute per cessioni del quinto dello stipendio da effettuarsi agli ufficiali in servizio fuori del Regno	352	584

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 giug. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento d'indennità di rafferma e di premi maturatisi a favore di militari che prestarono servizio parte fra le truppe coloniali e parte fra quelle metropolitane.	353	585
3 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali che provvedono a dichiarare « ausiliari » diversi stabilimenti.	371	604
3 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere « l'ausiliarità » a diversi stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno variato la propria ragione sociale, o che hanno cambiato sede	372	609
3 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali che provvedono alla revoca dell' « ausiliarità » a diversi stabilimenti	373	614
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Atti di morte per le truppe in campagna	354	586
5 »	RECLUTAMENTO. — Richieste di certificati penali per reclute militari appartenenti alle provincie invase	355	587
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ricupero di debiti verso lo Stato sull'indennità dovuta agli ufficiali richiamati e che sono rinviati in congedo . . .	356	587
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento del contributo straordinario di guerra	357	588
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Addebiti per danni e per cessioni di materiali appartenenti al servizio del casermaggio militare e delle sussistenze militari.	375	621
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 780, che riconosce il diritto al risarcimento dei danni di guerra . .	420	801

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 giug. 1918	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 796, che durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pace, autorizza l'assegnazione di militari condannati e di quelli imputati del reato di diserzione a lavori pubblici o privati fuori della sede degli stabilimenti carcerari ed anche all'aperto	376	621
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 770, che concede, in determinati casi, una speciale indennità giornaliera agli impiegati di ruolo, avventizi e pensionati dello Stato richiamati alle armi come carabinieri reali, o guardia di finanza, o come appuntati in detti corpi	377	622
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. -- Decreto-legge luogotenenziale n. 820, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, della grazia giustizia e della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-1918.	397	772
9 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale n. 803, col quale si apportano modificazioni alla costituzione e al funzionamento della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra	398	773
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 811, che istituisce presso la presidenza del Consiglio dei ministri un ufficio per la Sardegna e ne determina le attribuzioni	421	802
9 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 801, che sostituisce l'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 633, circa le controversie concernenti acquisti o requisizioni di pelli ovine e caprine.	422	802
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stral-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	cio del decreto luogotenenziale n. 875 del 19 giugno 1918, riguardante il testo unico delle disposizioni relative al contributo dei centesimi di guerra . . .	445	825
9 giug. 1918	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale num. 863, che apporta modificazioni alla legge 16 dicembre 1914 n. 1362, circa la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni, e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle pubbliche amministrazioni	462	845
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 864, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 16 dicembre 1914 n. 1362 e pel decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, sulla cedibiltà degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e degli operai dipendenti dallo Stato	463	846
10 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per il fieno del raccolto 1918.	378	622
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta dei fondi alle direzioni di commissariato per parte degli enti di artiglieria, del genio e di aeronautica per le spese pel personale, a carico dei capitoli inscritti nel bilancio del Ministero della guerra	359	593
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione delle rimanenze degli esercizi finanziari scorsi	360	594
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi all'erario. . . .	361	594
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Denunzie di pagamento al fisco	362	596
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi provvedimenti tributari	363	596
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	guerra per gli esercizi finanziari 1917-1918 e 1918-1919, in confronto di quelli precedenti	364	598
12 giug. 1918	AVANZAMENTO. — Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali di carriera.	365	599
12 »	CONCORSI. — STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concorso a posti di tenente nel corpo del genio navale militare marittimo	366	599
12. »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione dei rifiuti d'archivio a beneficio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana	367	599
12 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale n. 644, concernente i soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le pensioni relative alle onorificenze nell'Ordine Militare di Savoia.	368	600
12 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Modificazione all'art. 10 dell'istruzione contenuta nel decreto ministeriale 2 giugno 1916, per la concessione del distintivo relativo alle fatiche dell'attuale guerra.	369	600
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Situazione degli impegni rimasti da pagare al 30 giugno 1918	370	601
13 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento degli ufficiali addetti alle commissioni sanitarie centrali	379	623
13 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto luogotenenziale n. 908, che apporta modificazioni all'ordinamento amministrativo della colonia Eritrea, approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507	479	878
14 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento	380	624
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 798, che istituisce i gradi di brigadiere generale e di tenente generale commissario e		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	fissa altresì il numero degli ufficiali generali.	381	624
15 giug. 1918	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. Decreto luogotenenziale n. 806, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, relativamente agli ufficiali esonerati dal comando durante la guerra.	399	773
16 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi di grado per gli ufficiali generali (con due tavole di disegno)	382	625
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale recante la nomina del direttore generale per i servizi della mobilitazione industriale .	503	910
17 »	TRASPORTI. — Libretti di viaggio per gli ufficiali e per i sottufficiali	383	631
18 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 . .	384	631
19 »	SERVIZIO SANITARIO. Tariffa per le cure degli ufficiali, impiegati e delle loro famiglie nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore.	400	775
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione nella trasmissione della contabilità al Ministero	385	631
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contabilità degli impegni a carico del bilancio	386	634
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie . . .	387	637
20 »	TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali inferiori nelle seconde classi dei direttissimi 35 e 36	388	638
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Situazione degli impegni a carico dei capitoli « delle armi e munizioni » e situazione di cassa al 30 giugno 1918. . .	390	642

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 giug. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da seguirsi nei pagamenti da farsi sui capitoli « spese per la guerra » e documenti da inviarsi periodicamente al Ministero	391	644
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919	392	647
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1918-919, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	393	749
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919 . . .	394	753
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale viene stabilita l'indennità di rappresentanza per gli addetti militari ad Atene ed al Cairo	480	880
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 830, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1918 i bilanci delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1918-919	401	776
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento economico agli impiegati ed ai pensionati dello Stato sotto le armi. — Partecipazione della cessazione dal servizio militare alle amministrazioni civili interessate (art. 24 della circolare n. 558 del *giornale militare* 1916)	402	776

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 giug 1918	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 896, che reca disposizioni circa l'acquisto di aree cimiteriali eventualmente occorrenti per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati e la loro manutenzione.	446	828
25 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per la paglia e per i surrogati del raccolto 1918	423	802
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Domande e ricorsi redatti in carta libera o con bollo insufficiente.	403	777
27 »	CAVALLI. — Cavalli di agevolezza. . . .	404	777
27 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Assicurazione del carteggio d'ufficio	405	778
27 »	MATRICOLA. — Tenuta della matricola degli ufficiali.	406	778
27 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Decreto luogotenenziale col quale si provvede alla esonerazione e alla nomina di alcuni componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra.	407	778
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi	408	779
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento del servizio sanitario militare territoriale.	409	779
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario dei prezzi fatti per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno	410	779
27 »	SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.	411	780
27 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Responsabilità dei consegnatari degli stabilimenti		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	di sussistenza, in caso di temporanea assenza, per ciò che si riferisce alla loro gestione	412	784
30 giug. 1918	AVANZAMENTO. — Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera . . .	424	803
30 »	SCUOLE MILITARI. — Norme riguardanti gli allievi della classe 1901, licenziati dai collegi militari nell'anno scolastico 1917-1918	425	803
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 915, che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919.	447	829
30 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 870, che stabilisce norme per la concessione della cittadinanza agli italiani delle terre irredente che durante la guerra abbiano servito nell'esercito o nell'armata	448	829
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 895, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919 . .	457	840
30 »	SERVIZIO AERONAUTICO. - Disposizioni circa la concessione dei militari piloti collaudatori alle ditte produttrici di aeroplani ed idroplani	460	841
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 958, che istituisce il capitolo 90-*ter* nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918 . .	464	858
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 966, che autorizza il trasporto dei residui dallo stato di previsione dei Ministeri della guerra, delle armi e munizioni e della marina, concernenti pensioni privilegiate di guerra		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	a quello del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra . . .	465	858
30 giug. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 933, che nello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919, autorizza il trasporto di somma dal conto dei residui del capitolo 34-*bis* a quello dei residui del capitolo 34-*ter*	475	868
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 934, che aumenta lo stanziamento del capitolo 34-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per lo esercizio finanziario 1918-919	476	868
4 lugl. 1918	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 965, che abroga, per la durata della guerra, l'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento	466	858
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n 955, concernente la misura del soccorso giornaliero spettante ai caporali e soldati in licenza. .	467	859
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n 956, concernente la concessione di una indennità di alloggio agli ufficiali generali dell'arma dei carabinieri reali.	468	859
4 »	STIPENDI, ASSEGNIED INDENNITÀ. —Decreto luogotenenziale n. 957, concernente il trattamento economico spettante ai membri della commissione d'inchiesta circa l'accertamento delle cause del ripiegamento sul Piave, nonchè le indennità spettanti ai testimoni civili chiamati a deporre davanti la commissione medesima.	469	859
4 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1031, che modifica l'art. 2 del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	n 1191, col quale venne istituito il grado di aiutante di battaglia	512	932
4 lugl. 1918	TRASPORTI. — Decreto luogotenenziale n. 962, concernente l'impiego del materiale ferroviario da merci per i trasporti interessanti il R. esercito, la R. marina, le pubbliche amministrazioni ed il commercio privato	513	932
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Opifici militari vestiario ed equipaggiamento.	426	805
5 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro supplettivo d'avanzamento, pel 1918, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente, giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata	427	805
5 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Impostazione raccomandate spedite dagli uffici governativi	428	805
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità agli ufficiali impiegati civili dello Stato nei viaggi per servizio	429	806
5 »	AVANZAMENTO. — Permanenza nel grado di sottotenente delle varie armi . . .	470	860
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ritiro delle monete divisionarie francesi con l'effige di Napoleone III	430	809
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Anticipazioni di somme concesse dai comandi di tappa ad ufficiali di passaggio.	431	810
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione degli ufficiali in aspettativa, in disponibilità in congedo provvisorio o in posizione ausiliaria	432	810
8 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale si stabilisce che la commissione per le ricompense al valor militare può scindersi in due sotto commissioni	433	811

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 lugl. 1918	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici della mobilitazione industriale . . . . . :	477	868
8 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di un membro industriale e di un membro operaio nel comitato regionale mobilitazione industriale di Firenze . .	568	1007
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale apportante aggiunte a quello del 13 gennaio 1918, che proroga sino al 30 giugno 1918 il decreto del 30 giugno 1915, il quale stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio . .	524	946
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che proroga fino al 31 dicembre 1918 il decreto in data 30 giugno 1915, il quale stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio . .	525	947
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro operaio del comitato regionale mobilitazione industriale di Bari.	569	1007
10 »	DISCIPLINA MILITARE. — Segni di lutto .	434	811
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di alcuni oggetti di corredo e di equipaggiamento	435	812
10 »	MATRICOLA. — Variazioni e documenti matricolari.	436	812
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del volume 2° dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito	437	814
11 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale col quale vengono fissati prezzi di calmiere per l'incetta dei vini occorrenti al R. esercito.	438	814

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 lugl. 1918	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1006, riguardante la nomina dei comandanti d'armata e di corpo d'armata.	481	880
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1027, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	495	897
14 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n 1029, relativo all'opzione per la cittadinanza italiana degli stranieri nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555	496	897
14 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1030, che estende, per la durata della guerra, l'obbligo del servizio militare a talune categorie di cittadini. — Norme di applicazione. — Chiamata alle armi.	497	901
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1026, che aumenta lo stanziamento del capitolo 34-*ter* dello stato di previsione della spesa pel Ministero delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919	504	911
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1028, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa pel Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919	505	911
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1071, per la estensione agli ufficiali del R. esercito ed agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, delle disposizioni riguardanti l'indennità di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato.	508	923
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1064, concernente la coniazione delle monete da uno e da		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	due centesimi e la loro valutazione nei pagamenti fatti dalle pubbliche amministrazioni o a favore delle medesime . .	511	934
14 lugl. 1918	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1016, che eleva il limite massimo di stipendio agli effetti dell'aumento sessennale	515	934
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale concernente la concessione di un soprassoldo giornaliero di servizio ai militari degli speciali reparti di assalto	516	935
14 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1107, concernente la reinscrizione nelle liste della leva di terra, l'arruolamento e la chiamata alle armi dei giovani nati nel 1900, già cancellati dalle liste medesime perchè in possesso dei requisiti per concorrere alla leva di mare. — Disposizioni esecutive	526	947
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1077, che, per la durata della guerra, concede l'indennità cavalli a tutti gli ufficiali con diritto a razione foraggio, indipendentemente dal possesso dei cavalli.	527	952
15 »	AVANZAMENTO. — Norme riguardanti lo avanzamento di ufficiali del congedo per l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 (circolare n. 752 *giornale militare* 1916) . . .	449	830
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio	471	860
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Conteggio delle quote di cessione di stipendi e di altre ritenute nella liquidazione delle competenze ad ufficiali reduci dalla prigionia	450	831
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza	451	832

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 lugl. 1918	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Uso di telegrammi per informazioni da richiedere al comando militare di stazione di Siracusa.	452	833
19 »	SCUOLE MILITARI — AVANZAMENTO — Nuovo corso d'istruzione per ufficiali inferiori aspiranti al trasferimento nell'arma di fanteria, a norma dell'articolo 23 decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare n. 46 *giornale militare* 1918)	453	833
19 »	SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	454	834
19 »	TRASPORTI. — Aumento dei prezzi per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato	455	838
19 »	TRASPORTI. — Norme per le spedizioni a carro completo	456	839
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imputazione di spese	458	840
19 »	DISPOSIZIONI VARIE — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni comuni alle amministrazioni della guerra e delle armi e munizioni	459	841
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio d'amministrazione per il servizio del genio militare in Francia	528	952
21 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale relativo alla istituzione in S. Maria Capua Vetere di una sezione del tribunale militare territoriale di Caserta .	482	880
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Militari inabili alle fatiche di guerra	472	861
24 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio ai tecnici e capitecnici in servizio temporaneo straordinario presso la direzione generale di artiglieria	473	861

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 luglio 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzi di cessione e di addebitamenti di materiali d'artiglieria	478	875
25 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1918 1919	474	862
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Libretto personale dei sottufficiali e militari di truppa mobilitati	483	881
27 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale col quale vengono emanate norme per l'applicazione dei prezzi d'imperio nell'incetta dei vini siciliani occorrenti al R. esercito	484	881
28 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1200, che fino a sei mesi dopo la pace istituisce in Livorno un tribunale militare territoriale	556	994
28 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale n. 1274, col quale si riordinano le procedure medico-legali	573	1020
29 »	DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 1108, che costituisce in ente morale la donazione di lire 9000, fatta dagli ufficiali e militari di truppa del 30° reggimento artiglieria da campagna, a favore dei soldati del reggimento stesso, e ne approva lo statuto organico . .	557	994
30 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le norme per l'applicazione del R. decreto 30 maggio 1918, n. 813, che estende la croce al merito di guerra alle campagne di guerra anteriori all'attuale . .	485	882
31 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — SERVIZIO SANITARIO. — Adozione di un tipo speciale di bandoliera per gli ufficiali medici (con una tavola di disegno) . . .	486	883
31 »	RECLUTAMENTO. — Revisione generale dei riformati indetta col decreto luogotenenziale n. 1230, del 12 agosto 1917 — Visite di controllo	487	887

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 lugl. 1918	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti in favore dei militari che si trovino in speciali condizioni di famiglia	488	889
31 »	TRASPORTI. — Applicazione di cartellini ed etichette ai carri ferroviari . . .	489	889
31 »	TRASPORTI. — Varianti all'istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare	490	890
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 (circolare 335 *giornale militare* 1918) .	491	891
31 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale telemetrico di categoria A.	492	893
31 »	SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia.	493	894
1° agos. 1918	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1072, che aumenta l'indennità di trasferta pei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. guardia di finanza .	511	927
1° »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1096, concernente il trattamento economico durante le licenze ordinarie ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti .	529	953
1° »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1129, che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1918-919. . . .	538	960
1° »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1159, contenente disposizioni circa l'esercizio del diritto all'impiego civile da parte dei sottufficiali del R. esercito e della R. marina, durante la guerra attuale . .	545	970
1° »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1132, che		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	dall'esercizio finanziario 1919-920 abroga l'art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 248, relativamente all'obbligo di mantenere distinte in appositi capitoli del bilancio le spese per la corresponsione delle indennità di residenza in Roma al personale delle amministrazioni dello Stato .	558	995
1° agos. 1918	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1187, che estende agli atti occorrenti per le pensioni a favore dei militari, resi inabili dalla guerra, l'esenzione dalla tassa di bollo	559	995
1° »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale 1189, concernente l'estensione del trattamento eccezionale di pensione previsto dalla legge 22 aprile 1909, n. 229, agli agenti delle ferrovie dello Stato nei casi di morte o di invalidità permanente, in seguito a ferite riportate per atti di guerra	560	996
1° »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1114, che condona le sopratasse e pene pecuniarie, incorse e non pagate anteriormente al decreto stesso, e concede inoltre amnistia per le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro e successioni, di bollo e in surrogazione del bollo e del registro raddoppiando altresì, dal 1° gennaio 1919, tutte le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalle leggi medesime.	574	1026
2 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — R. decreto relativo alla nomina del presidente dell'Associazione Italiana della Croce Rossa	530	953
4 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — Decreto luogotenenziale che porta modificazioni ai regolamenti per il reclutamento e per l'avanzamento del personale	539	960
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1168, che au-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	torizza il ministro per le armi e munizioni, in determinati casi, a concedere il pagamento di acconti a fornitori . .	553	991
4 agos. 1918	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1198, che autorizza il Ministero della guerra e quello della marina ad istituire, anche in zona territoriale, depositi speciali d'istruzione per talune categorie di militari	561	996
4 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1205, che detta norme per regolarizzare talune promozioni provvisorie effettuate dal Comando Supremo dell'esercito	583	1035
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale, n. 1206, che per la durata della guerra, apporta modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, circa la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel R. esercito, demandando le relative controversie al comitato giurisdizionale, istituito in Roma con decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583.	586	1038
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documenti di viaggio degli ufficiali coloniali rimpatriati	498	906
5 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . .	570	1007
6 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale relativo alla requisizione delle pelli ovine (agnelli) di produzione nazionale per uso bellico. . .	499	907
8 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Sostituzione della conserva di pomodoro con pomidori freschi, durante la stagione estiva	500	908
8 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — SERVIZIO SANI-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pag.
	TARIO — Giudizi medico-legali relativi agli ufficiali	501	909
8 agos. 1918	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Cinghie di tessuto per fucili e moschetti (con una tavola di disegno)	506	911
8 »	SERVIZIO SANITARIO. — Riordinamento della vigilanza igienico-sanitaria sugli stabilimenti ausiliari — Collaborazione medici militari per controllo assenze dal lavoro	507	915
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione del consiglio di amministrazione presso il « deposito speciale di Padula »	531	954
8 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1195, che stabilisce norme circa l'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore che interruppero la scuola di guerra.	546	970
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale per l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1071, per l'estensione agli ufficiali del R. esercito ed agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, delle disposizioni relative alla indennità di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato . .	509	925
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1071 e del decreto ministeriale 10 agosto 1918	510	926
11 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1083, riguardante l'avanzamento degli ufficiali nel ruolo tecnico di artiglieria	517	935
11 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 1147, relativo alla nomina dell'ispettore generale per gli effetti dell'esercito.	532	954

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 agos. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme per l'istruzione delle controversie in materia di requisizioni di immobili e di autoveicoli	522	940
16 »	CAVALLI. — Scelta e distribuzione di cavalli d'agévolezza	518	935
16 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Recapito di pieghi per mezzo dell'arma dei carabinieri reali	519	936
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.	520	937
16 »	MATRICOLA. — Certificati da rilasciarsi dalle autorità militari per l'esenzione o lo sgravio del contributo personale straordinario di guerra , ...	521	938
16 »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI, — Norme relative alla formazione di piloti collaudatori, capi collaudatori e collaudatori aeronautici	523	941
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione dei consigli di amministrazione presso i comitati regionali di mobilitazione industriale	575	1027
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1169, relativo alla nomina di un delegato del Ministero per gli acquisti da farsi in America	554	991
21 »	SERVIZIO SANITARIO. — Reclami avverso la deliberazione dei consigli d'amministrazione circa la dipendenza dal servizio di ferite, lesioni ed infermità	533	955
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio d'amministrazione presso il deposito czeco-slovacco	576	1027

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 agos. 1918	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 444, circa gli aumenti dei salari fissi del personale operaio	536	956
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 1469, che approva aggiunte e varianti al regolamento di « Servizio in guerra, parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico » e « Organizzazione e funzionamento dei servizi »	620	1088
28 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	540	963
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina il delegato del Ministero per gli acquisti da farsi in America	555	992
28 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale mobilitazione industriale di Bari	666	1173
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, relativo all'arrotondamento dei centesimi nei pagamenti fatti e ricevuti dalle pubbliche amministrazioni	541	963
29 «	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Località di disagiata residenza e relativa indennità in Libia	542	965
29 »	DISCIPLINA MILITARE. — Libretto personale degli ufficiali	543	966
29 »	SERVIZIO SANITARIO. — Statistica dei tubercolosi	544	967
1° sett. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stralcio di decreto ministeriale emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro per la guerra ed *interim* per le armi e munizioni, relativo alla		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	sostituzione di un membro del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e munizioni . . .	619	1085
2 sett. 1918	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento economico dei prigionieri di guerra	547	971
4 »	GIUSTIZIA MILITARE, — Decreto ministeriale che dà facoltà all'avvocato generale militare di istituire temporaneamente una o più sezioni presso alcuni tribunali militari territoriali	548	971
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Addebiti per danni e per cessioni di materiali appartenenti al servizio sanitario militare.	549	972
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc, — (Pubblicazione n. 137)	550	972
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegno bagaglio ed aumento del decimo del prezzo di viaggio	551	974
5 »	TRASPORTI. — Mod. 3 per richiesta ai capistazione di trasporti sotto scorta . . .	552	990
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Composizione dei consigli d'amministrazione dei depositi	562	998
7 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale relativo ai prezzi massimi per l'acquisto e requisizione per uso militare degli stracci di lana, e circa obbligo di cessione all'amministrazione militare	567	1003
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1322, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	584	1036
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1323, che ap-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	porta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919 . .	587	1041
8 sett. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1350, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni; per l'esercizio 1918-919. . .	596	1052
8 »	STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1307, che modifica quello n. 107 del 10 febbraio 1918, concernente l'aumento degli stipendi al personale civile e militare di ciascuna amministrazione dello Stato	634	1108
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la istruttoria dei ricorsi in materia di requisizioni ed incette	563	998
10 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Disposizioni circa il pagamento dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare concesse sul campo e circa il modo di dimostrare, alle richieste delle autorità, il diritto a fregiarsi di onorificenze, medaglie ed altri segni onorifici	564	999
10 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	577	1028
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istituzione di un ufficio di statistica per il dopo guerra	565	1000
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie . . .	566	1001
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia di servizio intestati al Ministero della guerra ed al Comando del corpo di stato maggiore	585	1037
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1311, che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza al per-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	sonale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della R. guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati che si recano in missione	607	1066
14 sett. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio d'amministrazione presso il battaglione radiotelegrafisti	621	1088
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1314, che concede una indennità mensile al personale di ruolo ed a quello straordinario, avventizio od assimilato, civile o militare, in servizio di ciascuna amministrazione dello Stato.	622	1089
14 »	SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizione del commissario generale per l'aeronautica, riguardante la costituzione di un nuovo consiglio d'amministrazione per i servizi aeronautici della Libia	669	1175
15 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1492, che aggiunge alcune voci nello specchio IV annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, relativamente all'indennità per spese di alloggio ad ufficiali generali	623	1091
15 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1568, che apporta modificazioni all'ordinamento degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare	635	1109
15 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1569, riguardante la riscossione delle spese di giustizia dipendenti dalle sentenze di condanna a pene pecuniarie pronunciate dai tribunali militari	644	1149
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ar-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	rotondamento dei centesimi nei pagamenti fatti o ricevuti dalle amministrazioni militari	578	1029
19 sett. 1918	AVANZAMENTO. — Applicazione del § 158 del regolamento sull'avanzamento 21 luglio 1907, n. 626	579	1029
19 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Distribuzione dei telegrammi espresso di Stato.	580	1029
19 »	RECLUTAMENTO. — Arruolamento volontario, per la durata della guerra, di aspiranti motoristi	581	1030
19 »	SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento o di milizia territoriale	582	1032
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1494, che autorizza la fondazione « Mario Alberti » all'accettazione di donazione	692	1204
25 »	SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizione del commissario generale per l'aeronautica, riguardante la costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione per la direzione autoservizi di aviazione. . . .	670	1176
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale che dà norme per l'applicazione dell'altro decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, il quale concede una indennità mensile al personale di ruolo ed a quello straordinario, avventizio od assimilato, civile o militare, in servizio di ciascuna amministrazione dello Stato	656	1160
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Moduli per il pagamento degli assegni agli ufficiali	588	1043
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1440, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capi-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	toli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-1919	598	1053
29 sett. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1443, che aumenta lo stanziamento del capitolo 85-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-1919.	599	1054
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1441, che aumenta lo stanziamento del cap. 34-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919	604	1064
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1442, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919.	605	1064
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1456, che apporta variazioni negli stanziamenti di alcuni capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, guerra e marina, per l'esercizio finanziario 1918-919.	624	1092
30 »	DISPOSIZIONI VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Sostituzione di un membro nell' 8° comitato sanitario regionale	589	1044
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli bovine ed equine crude e conciate e degli estratti tannici . . .	600	1054
1° ott. 1918	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in ser-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	vizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918.	590	104
3 ott. 1918	CAVALLI. — Cavalli di servizio degli ufficiali	591	104
3 »	RECLUTAMENTO. — Arruolamento volontario, per la durata della guerra, di aspiranti allievi piloti.	592	104
3 »	TRASPORTI. — Aumenti delle tariffe pei viaggiatori e per le merci sulle ferrovie dello Stato.	593	104
3 »	TRASPORTI. — Rilascio delle richieste modello *D* per i viaggi delle famiglie degli ufficiali e sottufficiali	594	105
3 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Ufficiali di milizia territoriale autorizzati a domandare l'assegnazione a funzioni amministrative.	595	105
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna pesante-campale, a cavallo e da montagna Volume IV, fascicolo 1 — Caricamento delle vetture da 75/906 delle batterie da campagna — (Pubblicazione n. 121) . .	597	105
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1509, riguardante l'aumento dell'indennità di trasferta per i sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. guardia di finanza	608	107
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1546, concernente il trattamento economico del personale dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore	625	109
6 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1560, che estende alle colonie le disposizioni relative agli aumenti delle paghe e dei salari ai militari di truppa ed ai sottuffi-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ciali dei RR. carabinieri e della Regia guardia di finanza, ai sottufficiali del R. esercito ed agli operai di ruolo, dislocati nelle colonie stesse	645	1149
6 ott. 1918	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1608, che dà al tribunale supremo di guerra e marina la facoltà di sottoporre a revisione le sentenze dei tribunali militari territoriali e dei tribunali di guerra omilitari marittimi. . .	657	1160
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1565, riguardante la istituzione del comitato interministeriale per l'approvvigionamento e la distribuzione di olii e grassi per uso industriale — Decreto del ministro armi e trasporti .	667	1173
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1631, concernente il pagamento delle competenze spettanti, durante la prigionia, ai militari e alle altre persone appartenenti o addette al R. esercito o alla R. marina, fatti prigionieri dal nemico	671	1180
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Aumento del decimo del prezzo di viaggio.		
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio e di mercedi — Versamento delle quote cedute alla cassa depositi e prestiti , ...	601	1061
		602	1061
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Memorie storiche annuali dei comandi territoriali e dei depositi reggimentali	603	1062
13 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Disposizioni esecutive per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1311 e 6 ottobre 1918, n. 1509.	609	1073
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1648, che stabilisce norme circa il pagamento delle somme dovute per soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei sottufficiali e dei militari di truppa chiamati alle armi	718	1240

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 ott. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contributo dei centesimi di guerra. . . .	610	1074
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Addebiti per danni al materiale e per cessioni.	611	1076
17 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918	612	1077
17 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 *giornale militare* 1917).	613	1079
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Concorso, per titoli a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto.	614	1081
17 »	RECLUTAMENTO. — Già riformati arruolati in seguito a visita presso ospedali militari	615	1082
17 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Visite di revisione per gli ufficiali inabili e riformati	616	1083
17 »	TRASPORTI. — Viaggi degli impiegati residenti nel territorio delle operazioni . .	617	1083
17 »	TRASPORTI. — Documenti per viaggi di militari sui tronchi ferroviari Palermo-Corleone e Corleone-S. Carlo	618	1084
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — De-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	creto ministeriale col quale viene aumentata l'indennità di rappresentanza per l'addetto militare a Berna . . .	629	1099
20 ott. 1918	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 1660, concernente disposizioni circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali durante la guerra.	658	1161
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto che apporta varianti al 2° capoverso del n. 41 del servizio in guerra. — Parte I — Servizio delle truppe	643	1145
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ritenuta del 2 % di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 . .	626	1093
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prima ferratura e compenso ferratura quadrupedi.	627	1093
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. - Decreto luogtenenziale n. 1626, che costituisce in ente morale la donazione di lire duemila fatta a favore del 1° reggimento genio, dal maggiore signor Giovanni Pedata e ne approva lo statuto organico.	729	1254
25 »	AVANZAMENTO. — Primo elenco di ufficiali ammessi all'esperimento di cui all'art. 23 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* 1918), per il trasferimento nell'arma di fanteria.	628	1094
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che costituisce un consiglio di amministrazione per il deposito della legione romena	636	1110
26	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese e somministrazioni attinenti ai reparti di truppe czeco-slovacche, ...	630	1100
26	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che dà facoltà all'avvocato generale militare di istituire temporaneamente una sezione del tribunale militare territoriale di Roma in Perugia . . .	637	1110
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenen-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ziale n. 1611, che istituisce il comitato delle pelli	638	1111
27 ott. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1612, che aumenta lo stanziamento del capitolo 85-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	646	1150
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale che nomina il presidente della giunta esecutiva per l'approvvigionamento delle pelli	647	1150
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale che nomina il direttore dell'ufficio pellami	648	1151
27 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1628, col quale fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, si istituiscono tre tribunali militari speciali permanenti con sede a Firenze, Roma e Palermo	659	1164
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1629, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919	668	1174
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che nomina il vice-direttore dell'ufficio pellami	672	1180
27 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1659, concernente i gradi dei sottufficiali e dei graduati di truppa dei personali della Croce Rossa e dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta, che vengono incorporati nel R. esercito.	673	1180
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1685, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919	685	1188

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 ott. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1686, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919	686	1188
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1614, per la concessione di un prestito straordinario di guerra agli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato	706	1224
27 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 1784, circa la rettifica degli atti di morte redatti per i prigionieri dal nemico	730	1255
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto di S. E. il commissario generale col quale si provvede alla sostituzione di un segretario della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . . .	642	1144
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1727, per la proroga di provvedimenti tributari . .	719	1240
31 »	DISCIPLINA MILITARE. — Rilascio di certificati	631	1100
31 »	SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Speciale corso d'istruzione accelerato per la nomina a sottotenente pilota aviatore di complemento o di milizia territoriale	632	1100
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per impianto dei parafulmini sugli edifici militari	633	1105
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Decreto luogotenenziale n. 1788, concernente il trattamento economico spettante ai personali del corpo di spedizione militare italiano in Palestina	707	1230
7 nov. 1918	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazione delle norme di statistica sanitaria	639	1113

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 nov. 1918	STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità cavalli	640	114
7 »	TRASPORTI. — Modalità di pagamento per i trasporti effettuati dalla società « Sicilia » e « Marittima Italiana » e dalla « Società italiana di servizi marittimi ».	641	114
8 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Aumento dei prezzi di tariffa dei timbri ufficiali . .	660	116
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Oggetti di vestiario ed equipaggiamento dichiarati fuori servizio e fuori uso . .	649	115
14 »	PENSIONI. — Compilazione dei processi verbali circa la causa delle lesioni od infermità contratte dai militari	650	115
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'.— Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1311 e 6 ottobre 1918, n. 1509	651	115
14 »	RECLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari per la durata della guerra	652	116
15 »	TRASPORTI. — Trasporti militari sulle linee della società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane.	653	116
15 »	RECLUTAMETTO. — Visite di riformati e rivedibili	654	116
15 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Assegnazione ai corpi dei prigionieri restituiti dal nemico	655	116
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rendiconti modello 80 R. A.	674	118
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1696, che fa obbligo alle ditte le quali abbiano commesse non ancora liquidate e pagate a saldo di opere, lavori, prodotti per conto di amministrazioni militari di farne regolare denunzia.	675	118
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Situazione degli impegni rimasti da pagare al 31 ottobre c. a. ed al 30 novembre c. a.	676	118
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA.' — De-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	creto luogotenenziale n. 1731, per l'aumento del soprassoldo pel generale direttore dello stabilimento di Ciriè. . .	677	1185
17 nov. 1918	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA.' — Decreto luogotenenziale n. 1732, che modifica lo specchio IV delle indennità eventuali	678	1185
17 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1787, che dà facoltà al Ministero della guerra di istituire presso i campi di smistamento dei prigionieri di guerra italiani rimpatriati, uffici di istruzione e ne determina la composizione e le attribuzioni.	693	1204
18 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	679	1185
21 »	CAVALLI. — Cavalli di servizio degli ufficiali	661	1166
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Prelevamento di tenute dall'Unione Militare	662	1166
21 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale che revoca disposizioni sulla requisizione di stracci di lana	663	1170
21 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1919. .	664	1170
21 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale che revoca le disposizioni in corso sulla requisizione lane nazionali .	680	1186
21 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1786, che nomina presso il Ministero della guerra, un ispettore generale per i prigionieri di guerra, determinandone le attribuzioni	694	1205
21 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale col quale viene nominato l'ispettore generale per i prigionieri di guerra	695	1205

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 nov. 1918	RECLUTAMENTO. — Rescissione degli arruolamenti volontari contratti per la durata della guerra	665	1171
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1748, che abroga il decreto 16 giugno 1917, n. 980, relativo alla istituzione del Ministero per le armi e le munizioni, nonchè quelli luogotenenziali 15 settembre e 3 ottobre 1918, nn. 1318 e 1455, per la parte concernente la istituzione e le attribuzioni del Ministero per le armi e i trasporti	731	1255
29 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento degli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918	681	1186
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — CONCORSI. — Concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto	682	1186
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini ed elenchi di variazioni di ufficiali	683	1187
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — « La profilassi antitubercolare nell'esercito — Circolari ed istruzioni per la loro applicazione ». (Pubblicazione n. 199).	684	1187
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio delle assicurazioni di cose che interessano la difesa dello Stato	687	1189
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari dei materiali di artiglieria e genio. — Parte II — Volume II. — (Pubblicazione n. 136)	688	1189
29 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Modificazioni al carro-bagaglio con fucina, per cavalleria.	689	1190
29 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale col quale vengono fissati prezzi di calmiere per l'incetta dei vini occorrenti al R. esercito.	696	1206

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 nov. 1918	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1659 (circolare 673 *giornale militare* 1918) . .	697	1207
1° dic. 1918	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme da seguirsi per il licenziamento di classi dal servizio sotto le armi, ...	690	1191
1° »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alle scuole di aviazione	698	1208
1° »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi di aeroplano	699	1209
1° »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi per la formazione di montatori d'aeroplano	700	1210
2 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Compilazione degli elenchi dei militari d'età minore che hanno prestato servizio presso l'esercito mobilitato	691	1202
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1830, che proroga il termine assegnato alle ditte per la denuncia al Ministero del tesoro delle commesse non ancora liquidate per opere, lavori e prodotti per conto di amministrazioni militari.	708	1230
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Norme per la liquidazione dei conti dei militari di ritorno dalla prigionia.	709	1231
5 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Uso dei telegrammi nella corrispondenza fra le amministrazioni metropolitane ed i Governi dell'Eritrea e della Somalia.	701	1211
5 »	DISCIPLINA MILITARE — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Concessione di attendente.	702	1211

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	cupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati	720	1241
12 dic. 1918	DISPOSIZIONI VARIE — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1888, che stabilisce la nuova assimilazione a grado militare del personale dell'Associazione della Croce Azzurra, destinato alla cura degli equini convalescenti del R. esercito	721	1241
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Stralcio del decreto ministeriale n. 14305 del 14 ottobre 1918, emesse da S. E. il ministro del tesoro, concernente la determinazione dell'indennità mensile da corrispondersi a favore del personale salariato dello Stato — Norme per l'applicazione	722	1242
12 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1954, che ordina il congedo assoluto dei militari aventi diritto per età e reca disposizioni per i soccorsi alle famiglie dei militari licenziati dalle armi Disposizioni esecutive	736	1258
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1909, concernente la soppressione dei commissariati generali per le armi e le munizioni, per l'aeronautica e la istituzione di due nuovi uffici di sottosegretario di Stato, l'uno presso il Ministero del tesoro, l'altro presso quello dell'industria, commercio e lavoro	737	1259
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza	723	1243
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Raddoppiamento delle tasse di bollo di centesimi 5	724	1244
19 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Elenchi dei militari di età minore che		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	hanno prestato servizio presso l'esercito mobilitato	725	1245
19 dic. 1918	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi.	726	1245
19 »	TRASPORTI. — Libretti di viaggio degli ufficiali delle categorie in congedo attualmente in servizio	727	1250
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge n. 1908, che proroga il termine indicato dalla legge 23 giugno 1918, n. 830, circa l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno finanziario 1918-1919, fino a quando i medesimi non siano approvati per legge	738	1260
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1956, che toglie il divieto di circolazione degli autoveicoli per trasporti di persone.	739	1260
22 »	SERVIZIO SANITARIO. — Chiusura dello stabilimento balneo-termale di Casamicciola.	740	1261
26 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1919.	741	1261

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1918

INDICE.

Amministrazione centrale ed impiegati civili	*Pag.*	LXXXIX
Amministrazione e contabilità	»	XC
Arma dei carabinieri reali	»	CVI
Armi, munizioni e bufetterie	»	CVII
Associazione italiana della Croce Rossa	»	CIX
Avanzamento	»	CX
Cavalli	»	CXV
Circoscrizione territoriale militare	»	CXVI
Colonie e ufficiali e truppa all'estero	»	CXVI
Concorsi	»	CXVII
Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	»	CXVII
Disciplina militare	»	CXVIII
Disposizioni varie	»	CXVIII
Divisa degli ufficiali	»	CXXVIII
Equipaggiamento	»	CXXVIII
Giustizia militare	»	CXXIX
Istruzioni ed esercitazioni militari	»	CXXXII
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato	»	CXXXII
Matricola	»	CXXXIV
Mobilitazione e formazione di guerra	»	CXXXV
Onorificenze e ricompense	»	CXXXVII
Ordinamento del R. esercito	»	CXXXIX
Pensioni	»	CXL
Pubblicazioni militari	»	CXLI
Reclutamento	»	CXLIII
Scuole militari	»	CXLVI
Servizio aeronautico	»	CXLVIII
Servizio di artiglieria	»	CLI

Servizio del genio . . . . . Pag. CLIV
Servizio di commissariato. . . . . » CLIV
Servizio sanitario . . . . . » CLVI
Servizio territoriale. . . . . » CLVII
Sottufficiali e militari di truppa . . . . . » CLVIII
Stato degli ufficiali. . . . . » CLX
Stipendi, assegni ed indennità . . . . . » CLXI
Trasporti . . . . . » CLXVIII
Ufficiali in congedo. . . . . » CLXX

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
14 genn. 1918	Decreto luogotenenziale n. 54, che determina la competenza del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, agli effetti dell'art. 1 lettera *d*) del decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, circa l'applicazione delle leggi 25 marzo e 18 luglio 1917, nn. 481 e 1143.	200	363
10 febb. 1918	Decreto luogotenenziale n. 121, che sostituisce l'art. 3 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1225, riflettente il conferimento della carica di ispettore superiore e direttore del servizio tecnico.	91	195
14 »	Decreto ministeriale recante la nomina dell'ispettore superiore e direttore del servizio tecnico del Ministero	502	910
15 »	Decreto luogotenenziale n. 238, che istituisce nel Ministero dell'assistenza militare e le pensioni di guerra il consiglio d'amministrazione e di disciplina del personale addetto al Ministero medesimo.	201	363
21 »	Servizio autonomo per l'assicurazione delle cose che interessano la difesa dello Stato.	93	196
21 apr. 1918	Decreto luogotenenziale n. 587, che sopprime la carica di segretario generale del Comitato centrale di mobilitazione industriale e propone ai relativi servizi un direttore generale	329	568
16 giug. 1918	Decreto luogotenenziale recante la nomina del direttore generale per i servizi della mobilitazione industriale	503	910
19 agos. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1169, relativo alla nomina di un delegato del Ministero per gli acquisti da farsi in America.	554	991
28 »	Decreto ministeriale che nomina il delegato del Ministero per gli acquisti da farsi in America.	555	992

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 sett. 1918	Istituzione di un ufficio di statistica per il dopo guerra	565	1000
28 ott. 1918	Decreto di S. E. il commissario generale col quale si provvede alla sostituzione di un segretario della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	642	1144
24 nov. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1748, che abroga il decreto 16 giugno 1917, n. 980, relativo alla istituzione del Ministero per le armi munizioni, nonchè quelli luogotenenziali 15 settembre e 3 ottobre 1918, nn. 1318 e 1455, per la parte concernente la istituzione e le attribuzioni del Ministero per le armi e i trasporti	731	1255
6 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1832, circa il passaggio al Ministero della guerra di alcuni servizi ora dipendenti dal commissariato generale per le armi e munizioni	710	1231
6 »	Decreto luogotenenziale, n. 1832, relativo al passaggio al Ministero della guerra di alcuni servizi attualmente dipendenti dal commissariato generale per le armi e munizioni	732	1256
15 »	Decreto luogotenenziale n. 1909, concernente la soppressione dei commissariati generali per le armi e munizioni, per l'areonautica e la istituzione di due nuovi uffici di sottosegretario di Stato, l'uno presso il Ministero del tesoro, l'altro presso quello dell'industria, commercio e lavoro	737	1259
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
9 dic. 1917	Decreto luogotenenziale n. 2000, relativo al trattamento economico degli impiegati di pubbliche amministrazioni chiamati alle armi e destinati come operai		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	negli stabilimenti militari, ausiliari e privati	45	99
30 dic. 1917	Decreto luogotenenziale n. 2084, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918.	14	45
31 »	Legge n. 2045, che proroga il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, circa l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno finanziario 1917-918, sino a quando i medesimi non siano approvati per legge	9	32
2 genn. 1918	Provvedimenti tributari	2	17
2 »	Pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari dell'arma dei carabinieri reali ricoverati negli ospedali militari .	10	33
10 »	Sistemazione del carico dei materiali del genio dei quali non si conosce l'ente consegnatario	12	40
12 »	Decreto ministeriale apportante un'aggiunta a quello del 7 agosto 1917, che proroga fino al 31 ottobre 1917 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio . .	29	79
13 »	Oggetti di vestiario ed equipaggiamento, dichiarati fuori servizio e fuori uso . .	18	71
13 »	Uso dei vaglia cambiari	19	72
13 »	Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1918 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio.	30	80
28 »	Militari inviati in congedo assoluto per collocamento a riposo con diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.	40	95
3 febb. 1918	Esonero dal pagamento della retta per gli ufficiali e sottufficiali internati negli stabilimenti sanitari militari a scopo contumaciale	47	109
3 »	Decreto luogotenenziale n. 122, col quale sono apportate variazioni in alcuni ca-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	pitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918.	74	160
3 febb. 1918	Decreto luogotenenziale n. 123, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918.	75	161
14 »	Denunzie all'autorità finanziaria	57	126
14 »	Richiesta di documenti contabili	58	126
14 »	Decreto luogotenenziale n. 139, che dall'esercizio finanziario 1918-919 istituisce due distinti stati di previsione rispettivamente pel Ministero della guerra e per quello delle armi e munizioni.	77	170
14 »	Pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari feriti ed ammalati ricoverati negli ospedali militari ed in generale di assegni arretrati a militari trasferiti	78	170
14 »	Decreto luogotenenziale n. 214, che istituisce presso il Ministero della guerra una commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra con assuntori di provviste e lavorazioni militari.	132	270
16 »	Corrispondenza ufficiale riflettente le contabilità in contanti degli esercizi 1912-1913 e 1913-914.	79	170
21 »	Ordinamento di reparti autonomi di operai militari.	124	242
28 »	Richieste di materiali di casermaggio per uso ospedaliero	106	214
28 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina della commissione istituita con decreto luogotenenziale n. 214 del 14 febbraio 1918 ed alle norme relative al funzionamento di essa.	134	271
28 »	Decreto luogotenenziale n. 294, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918.	154	305
28 febb. 1918	Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di nuovi consigli d'amministrazione per gli enti aeronautici.	165	314
7 mar. 1918	Decreti di scarico per perdite di materiali avvenute per cause di forza maggiore . .	118	225
7 »	Decreto luogotenenziale n. 410, che istituisce una tassa sulle assegnazioni di operai militari	272	492
10 »	Decreto luogotenenziale n. 417, circa l'aumento di compensi giornalieri per gli alloggi somministrati dai comuni agli ufficiali ed alle truppe del R. esercito e della R. armata e circa l'obbligo da parte dei comuni medesimi a somministrare l'alloggio anche agli ufficiali ed assimilati ivi residenti	254	456
10 »	Decreto luogotenenziale n. 421, che estende alle truppe estere alleate le disposizioni vigenti in materia di alloggi e di requisizioni per l'esercito e l'armata nazionale.	255	456
25 »	Liquidazione delle contabilità per cessioni di materiale e prestazioni varie fra l'amministrazione militare italiana e le amministrazioni militari delle nazioni alleate	170	319
28 »	Cessione di materiali di vestiario ed equipaggiamento	178	335
28 »	Prelevamento di fondi	179	335
4 apr. 1917	Norme riguardanti il trattamento dei professori incaricati presso le regie università od altri istituti scolastici dello Stato, sotto le armi.	207	375
7 »	Decreto luogotenenziale n. 471, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918	258	458

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 apr. 1918	Decreto luogotenenziale n. 514, che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1917-1918	276	497
7 »	Decreto luogotenenziale n. 515, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918.	277	497
11 »	Addebiti per danni al materiale e per cessioni	209	376
11 »	Contabilità dei foraggi	210	376
14 »	Invio di documenti ai consigli d'amministrazione dei servizi e reparti metropolitani in Libia	261	463
18 »	Applicazione del decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1918, n. 107, relativo ad aumenti di stipendio	229	414
18 »	Versamento di imposte all'erario	244	432
18 »	Decreto luogotenenziale n 583, che istituisce in Roma un comitato giurisdizionale per la decisione delle controversie circa gli approvvigionamenti, le precettazioni e le requisizioni	313	546
20 »	Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di nuovi consigli d'amministrazione per la direzione ricuperi e riparazioni dell'aviazione e per il reparto costruzioni edilizie d'aeronautica	349	581
21 »	Amministrazione di personali addetti ad alcuni comandi ed uffici od in posizioni speciali	264	464
23 »	Specchio riepilogativo dei debiti dei sottufficiali ed uomini di truppa, mod. 9 R. A.	265	466
2 magg. 1918	Decreto luogotenenziale n. 581, con cui nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918, è istituito il capitolo 100-IV-A.	315	549
9 »	Decreto luogotenenziale n. 623, che aumenta		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918	317	552
9 magg. 1918	Decreto luogotenenziale n. 620, che istituisce per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità un comitato di revisione presso ciascuno dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni	331	570
10 »	Perdita di materiali per causa di forza maggiore	292	525
11 »	Disposizioni del commissariato generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di un consiglio d'amministrazione per la scuola allievi ufficiali piloti aviatori . .	439	816
12 »	Decreto luogotenenziale per la nomina dei componenti il comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti	314	548
15 »	Stralcio di decreto ministeriale emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro delle armi e munizioni, relativo alla nomina dei membri del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero delle armi e munizioni	534	956
15 »	Stralcio di decreto ministeriale n. 6621, emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro della guerra, relativo alla nomina dei membri del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra . . .	537	959
16 »	Documenti contabili riflettenti gli esercizi finanziari anteriori al 1915-1916 . . .	301	532
16 »	Invio di documenti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . .	318	552
18 »	Stralcio di decreto ministeriale emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro della guerra, inte-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	rim per le armi e munizioni, relativo alla sostituzione di un membro del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e munizioni	535	956
23 magg. 1918	Decreto luogotenenziale n. 682, che reca norme circa il funzionamento dei comitati istituiti con decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620, per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità dei Ministeri della guerra e per le armi e munizioni	335	572
23 »	Decreto luogotenenziale n. 694, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918	350	583
28 »	Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per il riparto d'artiglieria controaerei. . .	442	823
29 »	Decreto ministeriale che designa i funzionari delle amministrazioni militari dipendenti, cui spetta di fare ai comitati di revisione le comunicazioni prescritte dal decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 (circolare n. 335 *giornale militare* 1918)	337	574
29 »	Decreto ministeriale che designa i funzionari delle amministrazioni centrali militari, cui spetta di fare ai comitati di revisione le comunicazioni prescritte dal decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 (circolare n. 335 *giornale militare* 1918)	338	575
30 »	Anticipazione agli ufficiali inferiori sulla indennità perdita bagaglio.	339	575
30 »	Versamento del contributo di guerra in tesoreria	347	580
30 »	Versamento dei proventi all'erario . . .	348	580
30 »	Decreto ministeriale col quale è tolta alle direzioni dei trasporti e tappe in Libia		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	la gestione del materiale speciale marinaresco per gli imbarchi e sbarchi . .	494	896
1° giug. 1918	Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un apposito consiglio d'amministrazione per la gestione dei materiali del genio militare dislocati in Albania ed in Macedonia	443	824
1° »	Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un apposito consiglio d'amministrazione per la gestione dei materiali dell'officina di costruzioni radiotelegrafiche ed elettrotecniche del genio militare	444	825
3 »	Ritenute per cessioni del quinto dello stipendio da effettuarsi agli ufficiali in servizio fuori del Regno	352	584
3 »	Pagamento d'indennità di rafferma e di premi maturatisi a favore di militari che prestarono servizio parte fra le truppe coloniali e parte fra quelle metropolitane.	353	585
6 »	Aumento del contributo straordinario di guerra	357	588
8 »	Addebiti per danni e per cessioni di materiali appartenenti al servizio del casermaggio militare e delle sussistenze militari	375	621
9 »	Decreto-legge luogotenenziale n. 820, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, della grazia giustizia e della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-1918	397	772
9 »	Stralcio del decreto luogotenenziale n. 875 del 9 giugno 1918, riguardante il testo unico delle disposizioni relative al contributo dei centesimi di guerra . . .	445	825
12 »	Richiesta dei fondi alle direzioni di commissariato per parte degli enti di artiglieria, del genio e di aeronautica per le spese pel personale, a carico dei capitoli inscritti nel bilancio del Ministero della guerra	339	593

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 giug. 1918	Liquidazione delle rimanenze degli esercizi finanziari scorsi	360	594
12 »	Versamento dei proventi all'erario	361	594
12 »	Denunzie di pagamento al fisco	362	596
12 »	Nuovi provvedimenti tributari	363	596
12 »	Variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1917-1918 e 1918-1919, in confronto di quelli precedenti	364	598
13 »	Situazione degli impegni rimasti da pagare al 30 giugno 1918	370	601
20 »	Modificazione nella trasmissione della contabilità al Ministero	385	633
20 »	Contabilità degli impegni a carico del bilancio	386	634
20 »	Situazione degli impegni a carico dei capitoli « delle armi e munizioni » e situazione di cassa al 30 giugno 1918	390	642
20 »	Norme da seguirsi nei pagamenti da farsi sui capitoli « spese per la guerra », e documenti da inviarsi periodicamente al Ministero	391	644
20 »	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919	392	647
20 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1918-919, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	393	749
20 »	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919	394	753
23 »	Legge n. 830, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1918 i bilanci delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1918-1919	401	776

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 giug. 1918	Trattamento economico agli impiegati ed ai pensionati dello Stato sotto le armi. — Partecipazione della cessazione dal servizio militare alle amministrazioni civili interessate (art. 24 della circolare n. 558 del *giornale militare* 1916) . .	402	776
26 »	Domande e ricorsi redatti in carta libera o con bollo insufficiente	403	777
30 »	Decreto luogotenenziale n 915, che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919	447	829
30 »	Decreto luogotenenziale n 895, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919 . .	457	840
30 »	Decreto luogotenenziale n. 958, che istituisce il capitolo 90-*ter* nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-1918	464	858
30 »	Decreto luogotenenziale n. 966, che autorizza il trasporto dei residui dallo stato di previsione dei Ministeri della guerra, delle armi e munizioni e della marina, concernenti pensioni privilegiate di guerra a quello del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra . .	465	858
30 »	Decreto luogotenenziale n. 933, che nello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919, autorizza il trasporto di somma dal conto dei residui del capitolo 34-*bis* a quello dei residui del capitolo 34-*ter*	475	868
30 »	Decreto luogotenenziale n. 934, che aumenta lo stanziamento del capitolo 34-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919 . . .	476	868

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 lugl. 1918	Opifici militari: vestiario ed equipaggiamento	426	805
6 »	Ritiro delle monete divisionarie francesi con l'effigie di Napoleone III	430	809
8 »	Amministrazione degli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria . . .	432	810
9 »	Decreto ministeriale apportante aggiunte a quello del 13 gennaio 1918, che proroga sino al 30 giugno 1918 il decreto del 30 giugno 1915, il quale stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio .	524	946
9 »	Decreto ministeriale che proroga fino al 31 dicembre 1918 il decreto in data 30 giugno 1915, il quale stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio .	525	947
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1027, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	495	897
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1025, che aumenta lo stanziamento del capitolo 34-*ter* dello stato di previsione della spesa pel Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919	504	911
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1028, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa pel Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919	505	911
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1064, concernente la coniazione delle monete da uno e da due centesimi e la loro valutazione nei pagamenti fatti dalle pubbliche amministrazioni o a favore delle medesime	514	934
18	Vaglia postale di servizio	471	860
19	Conteggio delle quote di cessione di stipendi e di altre ritenute nella liquidazione delle competenze ed ufficiali reduci dalla prigionia	450	831

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 lugl. 1918	Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza	451	832
19 »	Imputazione di spese	458	840
19 »	Disposizioni comuni alle amministrazioni della guerra e delle armi e munizioni .	459	841
20 »	Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio d'amministrazione per il servizio del genio militare in Francia	528	952
24 »	Prezzi di cessione e di addebitamenti di materiali d'artiglieria	478	875
26 »	Libretto personale dei sottufficiali e militari di truppa mobilitati	483	881
31 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 (circolare 335 *giornale militare* 1918)	491	891
1° agos. 1918	Decreto-legge luogotenenziale n. 1129, che apporta variazioni negli istati di previsione della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1918-919	538	960
1° »	Decreto-legge luogotenenziale n. 1132, che dall'esercizio finanziario 1919-920 abroga l'art. 2 della legge 3 luglio 1902, n 248, relativamente all'obbligo di mantenere distinte in appositi capitoli del bilancio le spese per la corresponsione delle indennità di residenza in Roma al personale delle amministrazioni dello Stato.	558	995
1° »	Decreto-legge luogotenenziale n 1114, che condona le sopratasse e pene pecuniarie, incorse e non pagate anteriormente al decreto stesso, e concede inoltre amnistia per le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro e successioni, di bollo e in surrogazione del bollo e del registro raddoppiando altresì, dal 1° gennaio 1919, tutte le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalle leggi medesime.	574	1026
4 »	Decreto luogotenenziale n. 1168, che autorizza il ministro per le armi e munizioni,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	in determinati casi, a concedere il pagamento di acconti a fornitori	553	991
4 agos. 1918	Decreto luogotenenziale, n. 1206, che, per la durata della guerra, apporta modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, circa la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel R. esercito, domandando le relative controversie al comitato giurisdizionale, istituito in Roma con decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583	586	1038
5 »	Documenti di viaggio degli ufficiali coloniali, rimpatriati.	498	906
8 »	Decreto ministeriale che provvede per la costituzione del consiglio di amministrazione presso il « deposito speciale di Padula »	531	954
12 »	Norme per l'istruzione delle controversie in materia di requisizioni di immobili e di autoveicoli.	522	940
17 »	Decreto ministeriale che provvede per la costituzione dei consigli di amministrazione presso i comitati regionali di mobilitazione industriale.	575	1027
21 »	Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio di amministrazione presso il deposito czeco-slovacco.	576	1027
29 »	Applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, relativo all'arrotondamento dei centesimi nei pagamenti fatti e ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.	541	963
1° sett. 1918	Stralcio di decreto ministeriale emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro per la guerra ed *interim* per le armi e munizioni, relativo alla sostituzione di un membro del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e munizioni	619	1085

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 sett. 1918	Addebiti per danni e per cessioni di materiali appartenenti al servizio sanitario militare	549	972
5 »	Composizione dei consigli di amministrazione dei depositi	562	998
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1322, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	584	1036
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1323, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919 . .	587	1041
8 »	Decreto luogotenenziale n 1350, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni; per l'esercizio 1918-919. .	596	1052
10 »	Norme per la istruttoria dei ricorsi in materia di requisizioni ed incette	565	998
14 »	Vaglia di servizio intestati al Ministero della guerra ed al comando del corpo di stato maggiore	585	1037
14 »	Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio di amministrazione presso il battaglione radiotelegrafisti	621	1088
14 »	Disposizione del commissario generale per l'aeronautica, riguardante la costituzione di un nuovo consiglio d'amministrazione per i servizi aeronautici della Libia	669	1175
19 »	Arrotondamento dei centesimi nei pagamenti fatti o ricevuti dalle amministrazioni militari.	578	1029
25 »	Disposizione del commissario generale per l'aeronautica, riguardante la costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione per la direzione autoservizi di aviazione.	670	1176
27 »	Moduli per il pagamento degli assegni agli ufficiali	588	1043

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 sett. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1440, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919	598	1053
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1443, che aumenta lo stanziamento del capitolo 85-*bis* dello stato di previsione dello spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919	599	1054
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1441, che aumenta lo stanziamento pel cap 34-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero d lle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919	604	1064
29 »	Decreto luogotenenziale n 1442, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919 . . .	605	1064
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1456, che apporta variazioni negli stanziamenti di alcuni capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, guerra e marina, per l'esercizio finanziario 1918-919	624	1092
14 ott. 1918	Contributo dei centesini di guerra . . .	610	1074
17 »	Addebiti per danni al materiale e per cessioni.	611	1076
24 »	Ritenuta del 2% di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 . .	626	1093
24 »	Prima ferratura e compenso ferratura quadrupedi	627	1093
25 »	Decreto ministeriale che costituisce un consiglio di amministrazione per il deposito della legione romena	636	1110
26 »	Spese e somministrazioni attinenti ai reparti di truppe czeco-slovacche . . .	630	1100
27 »	Decreto luogotenenziale n. 1612, che aumenta lo stanziamento del capitolo 85-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	646	1150
27 »	Decreto luogotenenziale n, 1629, che au-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	menta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919	668	1174
27 ott. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1685, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919 .	685	1188
27 »	Decreto luogotenenziale n. 1686, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919 . .	686	1188
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1727, per la proroga di provvedimenti tributari .	719	1240
14 nov. 1918	Oggetti di vestiario ed equipaggiamento dichiarati fuori servizio e fuori uso . .	649	1151
15 »	Rendiconti modello 80 R. A.	674	1181
17 »	Decreto luogotenenziale n. 1696, che fa obbligo alle ditte le quali abbiano commesse non ancora liquidate e pagate a saldo di opere, lavori, prodotti per conto di amministrazioni militari, di farne regolare denunzia	675	1181
17 »	Situazione degli impegni rimasti da pagare al 31 ottobre c. a. ed al 30 novembre c. a.	676	1182
2 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n 1830, che proroga il termine assegnato alle ditte per la denuncia al Ministero del tesoro delle commesse non ancora liquidate per opere, lavori e prodotti per conto di amministrazioni militari	708	1230
4 »	Norme per la liquidazione dei conti dei militari di ritorno dalla prigionia .	709	1231
5 »	Concessione di attendente	702	1211
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1883, concernente la soppressione del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e munizioni, istituito col decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620	733	1256

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1885, che apporta variazioni nelle stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-1919	734	1256
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1886, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	735	1257
12 »	Addebiti per danni e per cessione di oggetti di corredo per truppe coloniali .	712	1232
12 »	Verbali per perdite di materiali per causa di forza maggiore, avute durante la guerra	713	1233
12 »	Uso del vaglia postale di servizio per trasmissione di fondi ai comandi, corpi e reparti dell'esercito italiano stanziati in Francia	714	1233
12 »	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati	720	1241
19 »	Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza	723	1243
19 »	Raddoppiamento delle tasse di bollo di centesimi 5	724	1244
19 »	Legge n. 1908, che proroga il termine indicato dalla legge 23 giugno 1918, n. 830, circa l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno finanziario 1918-1919, fino a quando i medesimi non siano approvati per legge.	738	1260
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
6 dic. 1917	Decreto-legge luogotenenziale n. 2150, che stabilisce norme circa la liquidazione delle pensioni per anzianità di servizio e di quelle privilegiate, spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei reali carabinieri	55	124

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
16 sett. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1665, col quale il ministro per le armi e munizioni è autorizzato ad assumere la gestione diretta dell'ente autonomo « Azienda per la costruzione e l'esercizio dell'opere di derivazione di forza idraulica delle sorgenti del Volturno, di trasformazione, di conduttura e di distribuzione di energia elettrica », costituito in Napoli . . .	88	191
23 genn. 1918	Decreto ministeriale che approva le norme di procedura da seguirsi nella presentazione e decisione di ricorsi in materia di vertenze economiche collettive davanti ai comitati di mobilitazione industriale.	90	193
31 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di membri civili del comitato regionale di mobilitazione industriale di Torino . . .	184	341
6 febb. 1918	Stralcio di decreti ministeriali, coi quali si provvede alla costituzione dei comitati regionali di mobilitazione industriale .	52	157
10 »	Decreto luogotenenziale n. 213, col quale si demanda al Ministero per le armi e munizioni l'applicazione dei turni di riposo negli stabilimenti industriali che derivano la forza motrice da energia elettrica, e detta altresì altri provvedimenti concernenti l'energia elettrica medesima. — Norme per l'applicazione	389	639
21 »	Stralci di decreti ministeriali. — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 .	94	196
21 »	Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarità » ad alcuni stabilimenti in		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno traslocato la propria sede	95	201
21 febb. 1918	Stralci di decreti ministeriali che provvedono alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti	96	202
4 apr. 1918	Decreto ministeriale che provvede alla costituzione del comitato regionale per la mobilitazione industriale della Sardegna.	273	492
12 »	Decreti ministeriali che provvedono a sostituzione di membri nei comitati regionali mobilitazione industriale di Genova e Milano	296	528
18 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro civile del comitato regionale mobilitazione industriale di Bologna.	342	578
9 magg 1918	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale mobilitazione industriale per il Veneto	343	578
9 »	Stralco di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro civile nel comitato regionale mobilitazione industriale di Torino	344	578
11 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro operaio nel comitato regionale di mobilitazione industriale per il Veneto. . .	345	578
3 giug. 1918	Stralci di decreti ministeriali che provvedono a dichiarare « ausiliari » diversi stabilimenti	371	604
3 »	Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere « l'ausiliarietà » a diversi stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno variato la propria ragione sociale, o che hanno cambiato sede	372	609
3 »	Stralci di decreti ministeriali che provvedono alla revoca dell'« ausiliarietà » a diversi stabilimenti	373	614
8 lug. 1918	Decreto ministeriale che approva il regola-		

891

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	mento sull'ordinamento degli uffici della mobilitazione industriale	477	868
8 lug 1918	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di un membro industriale e di un membro operaio nel comitato regionale mobilitazione industriale di Firenze	568	1007
9 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro operaio del comitato regionale mobilitazione industriale di Bari	569	1007
8 agos. 1918	Cinghie di tessuto per fucili e moschetti (con una tavola di disegno)	506	911
28 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale mobilitazione industriale di Bari	666	1173
5 dic. 1918	Stralcio di decreto ministeriale che provvede a dichiarare « ausiliari » diversi stabilimenti	703	1213
5 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede a mantenere l' « ausiliarietà » a diversi stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, o che hanno variato la propria ragione sociale ed alla revoca dell'« ausiliarietà » di altri stabilimenti	704	1214
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA		
2 agos. 1918	R. decreto relativo alla nomina del presidente dell'Associazione italiana della Croce Rossa	530	953
4 »	Decreto luogotenenziale che porta modificazioni ai regolamenti per il reclutamento e per l'avanzamento del personale . .	539	960

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AVANZAMENTO.		
6 genn. 1918	Decreto luogotenenziale n. 15, che estende le disposizioni del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1045	15	46
17 »	Trattamento dei militari della classe 1884 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale	21	72
17 »	Decreto luogotenenziale n. 62, concernente disposizioni varie circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali	46	103
24 »	Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari	33	81
14 febb. 1918	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918	59	126
14 »	Specchio suppletivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta, per l'anno 1918	60	127
14 »	Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 23 del decreto luogotenenziale del 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare n. 47 *giornale militare* 1918), riguardante il trasferimento nell'arma di fanteria di ufficiali inferiori di artiglieria e genio e di corpo non combattente	61	127
14 »	Applicazione del § 158 del regolamento sull'avanzamento 21 luglio 1907, n. 626.	62	128
21 »	Applicazione dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, (circolare 752 *giornale militare*. 1916) .	81	181
21 »	Distintivi per gli ufficiali promossi per merito di guerra e per gli ufficiali nominati effettivi e di complemento per merito di guerra, per essersi segnalati in azioni compiute sul campo di battaglia ad im-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	mediato contatto col nemico. (Con due tavole di disegni)	82	181
28 febb. 1918	Domande di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei marescialli dei carabinieri reali.	107	214
28 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento, per l'anno 1918	108	215
15 mar. 1918	Conferma dell'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali delle armi combattenti . . .	138	276
15 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918.	139	277
18 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente di talune armi e corpi, per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento *a scelta*, per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 *giornale militare* 1917) . .	158	308
28 »	Ufficiali ammessi all'esperimento di cui all'art. 23 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare*) per il trasferimento nell'arma di fanteria	180	336
28 »	Distintivo per i sottufficiali e militari di truppa promossi per merito di guerra . .	181	337
2 apr. 1918	Norme per l'avanzamento, in applicazione dell'art. 31, del decreto luogotenenziale n. 62 del 17 gennaio 1918, degli ufficiali a carico dei quali sia iniziato procedi-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	mento penale o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina . .	193	354
10 apr. 1918	Conferma dell'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali delle armi combattenti . .	208	375
18. »	Promozioni provvisorie a sottotenente di complemento degli aspiranti ufficiali di armi combattenti	230	414
18 »	Decreto luogotenenziale n. 492, riguardante i colonnelli promossi maggiori generali in arma diversa da quella di provenienza.	262	463
30 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'inserizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918	280	501
30 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per gli ufficiali in servizio attivo permanente di talune armi o corpi per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'inserizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta, per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 . .	281	504
10 magg. 1918	Norme esecutive per l'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* 1918) riguardante la promozione degli ufficiali che hanno riportato ferite, lesioni o malattie . . .	293	525
10 »	Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 30 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* 1918) riguardante il trasferimento nella propria arma degli ufficiali della specialità treno delle armi di artiglieria e genio	294	4

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 mag. 1918	Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento	299	531
16 »	Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera	300	531
19 »	Compilazione delle note caratteristiche dei sottufficiali e militari di truppa . . .	322	555
26 »	Decreto luogotenenziale n. 792, concernente l'avanzamento, durante la guerra, degli ufficiali di complemento delle armi combattenti e del corpo sanitario di qualunque provenienza	395	772
12 giug. 1918	Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali di carriera	365	599
14 »	Ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, ...	380	624
15 »	Decreto luogotenenziale n. 806, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, relativamente agli ufficiali esonerati dal comando durante la guerra	399	773
18 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918	384	631
30 »	Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera	424	803
4 lugl. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1031, che modifica l'art. 2 del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191, col quale venne istituito il grado di aiutante di battaglia	512	932
5 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento pel 1918, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente, giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata.	427	805
5 »	Permanenza nel grado di sottotenente delle varie armi	470	860
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1006, riguar-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	dante la nomina dei comandanti d'armata e di corpo d'armata	481	880
15 lugl. 1918	Norme riguardanti l'avanzamento di ufficiali del congedo per l'art. 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 (circolare n. 752 *giornale militare* 1916).	449	830
19 »	Nuovo corso d'istruzione per ufficiali inferiori, aspiranti al trasferimento nell'arma di fanteria, a norma dell'art. 23 decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare n. 46 *giornale militare* 1918).	453	833
4 agos. 1918	Decreto luogotenenziale n 1205, che detta norme per regolarizzare talune promozioni provvisorie effettuate dal Comando Supremo dell'esercito	583	1035
8 »	Decreto luogotenenziale n 1195, che stabilisce norme circa l'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore che interruppero la scuola di guerra	546	970
11 »	Decreto luogotenenziale n. 1083, riguardante l'avanzamento degli ufficiali nel ruolo tecnico di artiglieria	517	935
19 sett. 1918	Applicazione del § 158 del regolamento sull'avanzamento 21 luglio 1907, n. 626.	579	1029
1° ott. 1918	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918, — Specchio complessivo dei limiti d'anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918	590	1044
17 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918.	612	1077

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 ott. 1918	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare* 1917) .	613	1079
20 »	Decreto luogotenenziale n. 1660, concernente disposizioni circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali durante la guerra .	658	1161
25 »	Primo elenco di ufficiali ammessi all'esperimento di cui all'art. 23 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* 1918) per il trasferimento nell'arma di fanteria .	628	1094
27 »	Decreto luogotenenziale n. 1659, concernente i gradi dei sottufficiali e dei graduati di truppa dei personali della Croce Rossa e dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta, che vengono incorporati nel R. esercito	673	1180
29 nov. 1918	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento degli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918	681	1186
30 »	Disposizioni esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1659 (circolare 673 *giornale militare* 1918)	697	1207
	CAVALLI.		
14 febb. 1918	Scelta e distribuzione di cavalli d'agevolezza	63	128
3 magg. 1918	Cessioni e restituzioni di cavalli d'agevolezza	282	506

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 giug. 1918	Cavalli di agevolezza	404	772
16 agos 1918	Scelta e distribuzione di cavalli d'agevolezza.	518	935
3 ott. 1918	Cavalli di servizio degli ufficiali	591	1047
21 nov. 1918	Cavalli di servizio degli ufficiali	661	1166
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
6 febb. 1918	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	49	111
19 mar. 1918	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	160	311
28 mar. 1918	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	185	341
28 agos. 1918	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	540	963
	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
19 magg. 1918	Decreto luogotenenziale n. 710, concernente le ritenute sugli assegni dei militari dei regi corpi di truppe coloniali che prestano servizio in Libia, puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato.	416	793
19 »	Decreto luogotenenziale n. 776, che approva le tabelle organiche del R. corpo delle truppe coloniali della Somalia italiana .	572	1014
13 giug. 1918	Decreto luogotenenziale n. 908, che apporta modificazioni all'ordinamento amministrativo della colonia Eritrea, approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507.	479	878
29 agos. 1918	Località di disagiata residenza e relativa indennità in Libia	542	965
6 ott. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1560, che estende alle colonie le disposizioni relative agli		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	aumenti delle paghe e dei salari ai militari di truppa ed ai sottufficiali dei RR. carabinieri e della R. guardia di finanza, ai sottufficiali del R. esercito ed agli operai di ruolo, dislocati nelle colonie stesse	645	1149
	CONCORSI		
12 giug. 1918	Concorso a posti di tenente nel corpo del genio navale militare marittimo	366	599
29 nov. 1918	Concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto	682	1186
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
24 genn. 1918	Corrispondenza relativa al servizio del materiale sanitario	34	82
31 »	Indirizzo della corrispondenza al reparto pubblicazioni militari dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari — Richieste di pubblicazioni militari	41	96
16 febb. 1918	Corrispondenza ufficiale riflettente le contabilità in contanti degli esercizi 1912 1913 e 1913-1914	29	178
27 giug. 1918	Assicurazione del carteggio d'ufficio	405	778
5 lugl. 1918	Impostazione raccomandate spedite dagli uffici governativi	428	805
19	Uso di telegrammi per informazioni da richiedere al comando militare di stazione di Siracusa	452	833

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
16 agos. 1918	Recapito di pieghi per mezzo dell'arma dei carabinieri reali	519	936
19 sett. 1918	Distribuzione dei telegrammi espresso di Stato.	580	1029
8 nov. 1918	Aumento dei prezzi di tariffa dei timbri ufficiali	660	1166
5 dic. 1918	Uso dei telegrammi nella corrispondenza fra le amministrazioni metropolitane ed i Governi dell'Eritrea e della Somalia	701	1211
	DISCIPLINA MILITARE.		
3 febb. 1918	Stralcio del decreto luogotenenziale n. 161, che, per la durata della guerra e sino a sei mesi successivi alla dichiarazione di pace, provvede alla militarizzazione dei funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto, apportando altresì variazioni al ruolo approvato con la legge 2 luglio 1908, n. 308	116	224
14 »	Licenze	64	95
12 magg. 1918	Divieto di comunicare agli interessati proposte che costituiscono esercizio di facoltà discrezionali per i superiori	298	536
16 »	Licenze	302	538
10 lugl. 1918	Segni di lutto	434	811
29 agos. 1918	Libretto personale degli ufficiali	543	966
31 ott. 1918	Rilascio di certificati	631	1106
5 dic. 1918	Concessione di attendente	702	1211
12 »	Decreto luogotenenziale n. 1888, che stabilisce la nuova assimilazione a grado militare del personale dell'associazione della Croce Azzurra, destinato alla cura degli equini convalescenti del R. esercito.	721	1249
	DISPOSIZIONI VARIE.		
16 dic. 1914	Legge n. 1362, sulla cedibilità degli stipendi degli impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato	461	843

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 nov. 1917	Decreto ministeriale col quale viene costituita una commissione centrale tecnico amministrativa per l'aeronautica . . .	89	192
15 »	Decreto luogotenenziale n. 2161, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal comando del 14° reggimento artiglieria da campagna, e ne approva lo statuto organico	189	346
9 dic. 1917	Decreto luogotenenziale n. 2142, che costituisce in ente morale la donazione fatta dagli ufficiali e militari di truppa del corpo di armata territoriale di Bari, a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa, appartenenti al detto corpo di armata morti o feriti in guerre nazionali, e ne approva lo statuto organico	127	266
16 »	Decreto luogotenenziale n. 2104 che costituisce in ente morale la donazione fatta dal comm. Giovanni Pelleschi, a favore della bandiera del 35° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico	128	268
30 »	Decreto luogotenenziale n. 2047, circa le polizze gratuite a favore dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ad unità o reparti che partecipano alle azioni di guerra, o compiono servizi ad esse direttamente inerenti	220	409
10 genn. 1918	Decreto luogotenenziale n. 151, recante modificazioni al decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 620, relativo alla consegna, vendita e requisizione di merci, scaricate da navi poste a disposizione dell'amministrazione dello Stato . .	251	453
11 »	Stampati — Carta da corrispondenza — Oggetti di cancelleria — Catalogo degli stampati	17	69
12 »	R. decreto n. 35, che istituisce una commissione d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle eventuali responsa-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	bilità degli avvenimenti militari determinanti il ripiegamento sul Piave . .	310	544
14 genn. 1918	Invalidi di guerra assunti in servizio dalla amministrazione militare	20	72
17 »	Offerte a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie	22	73
31 »	Documento d'identificazione per gli ufficiali ed assimilati	42	96
31 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie.	43	96
31 »	Distribuzione di offerta all'equipaggio del dirigibile M 10	53	122
31 »	Distribuzione di offerta al tenente Castruccio dott. Giuseppe	54	122
12 febb 1918	Pagamento di premio al personale della difesa antiaerea di Pontelagoscuro . .	97	203
13 »	Concessione di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria	71	143
14 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie	65	130
14 »	R. decreto n. 282, che dichiara in istato di guerra il territorio di alcuni comuni della provincia di Foggia	131	270
17 »	Decreto luogotenenziale n. 270, che costituisce in ente morale la donazione fatta dai militari dipendenti ed amministrati dal deposito dell'81° fanteria a favore del reggimento stesso, e ne approva lo statuto organico.	252	454
18 »	Offerta di premi agli aeronauti	98	203
18 »	Offerta per costituire premi agli aviatori.	99	204
18 »	Offerta per costituire premi agli aviatori.	100	204
18 »	Offerta per costituire premi agli aviatori.	101	204
18 »	Offerta per costituire premi per la difesa antiaerea di Milano	102	205

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 febb. 1918	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie	83	188
21 »	Offerta della società Gio. Ansaldo e C. per costituire premi agli aviatori . . .	115	222
28 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie	109	217
1° mar 1918	Premio agli inventori delle pallottole incendiarie B. T. S.	125	243
2 »	Premi ai dirigibilisti	146	285
8 »	Premio al tenente Soster Guglielmo, osservatore del pallone frenato	147	286
12 »	Norme per l'assegnazione di premi agli allievi delle scuole di bombardamento . .	148	286
14 »	Premio ai tenenti aerostieri Memmo Dino e Gallese Giulio	166	316
15 »	Premio Pirelli per i « Cacciatori del Cielo » 1917	167	317
18 »	Premi per il bombardamento di Innsbruck	168	317
18 »	Premi offerti dalla rivista « Il Secolo Illustrato » per gli aerostieri	169	318
19 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915 e 1918, e delle loro famiglie	161	311
24 »	Decreto luogotenenziale n. 452, che revoca il sequestro di determinate partite di merci facenti parte del carico del piroscafo austro-ungarico « Moravia » . . .	256	437
26 »	Offerta per costituire premi agli aeronauti.	187	349
26 »	Offerta Stein per costituire premi agli aeronauti	188	343
27 »	Premio per il bombardamento di Levico nella notte sul 12 gennaio 1918 . . .	195	356
27 »	Pagamento di premi per abbattimenti di apparecchi nemici, nel periodo 22 agosto-31 ottobre 1917	196	356

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 mar. 1918	Offerta della società Nieuport-Macchi per premi agli aviatori	197	358
28 »	Distintivo per i sottufficiali e militari di truppa promossi per merito di guerra	181	337
28 »	Cessioni di stipendio (modello 182 T. « nuovo » per le cessioni di stipendio)	182	337
29 »	Decreto luogotenenziale n. 626, portante norme sulla consegna, vendita e requisizione delle merci sbarcate da navi poste a disposizione dell'amministrazione dello Stato	250	449
30 »	Offerta di premi per i dirigibilisti ed aerostieri	216	405
7 apr. 1918	Decreto luogotenenziale n. 544, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini a favore della compagnia dei carabinieri reali di Cremona, e ne approva lo statuto organico	311	544
11 »	Offerta della società Fiat per premi agli aviatori	217	405
15 »	Offerte della società Itala per premi ai dirigibilisti ed aerostieri	245	433
15 »	Offerta delle officine di Villarperosa per premi ai dirigibilisti ed aerostieri	246	433
15 »	Offerta della società Luterma Italiana per premi agli aviatori	247	433
15 »	Pagamento di premi alle squadriglie da ricognizione per il primo semestre 1917	248	434
18 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie	232	417
18 »	Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra a favore di figli di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918	233	422
18 »	Elargizione a favore dell'opera Pro combattenti	234	422
18 »	Soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari alle armi	235	423

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 apr. 1918	Offerte per premi agli aviatori, dirigibilisti ed acrostieri	274	493
2 magg 1918	Decreto luogotenenziale n. 618, che devolve al comitato centrale la funzione consultiva su quanto abbia fine di mobilitazione agraria e stabilisce le attribuzioni del commissario agricolo provinciale e di quelli comunali od intercomunali	316	549
3 »	Pagamento di gratificazioni a militari riformati	283	506
5 »	Decreto luogotenenziale n 786, che costituisce in ente morale la donazione della pensione annua annessa alla Commenda dell'Ordine Militare di Savoia fatta da S. E. il tenente generale Carlo Petitti di Roreto, a favore del 50° reggimento fanteria e ne approva lo statuto organico.	414	787
9 »	Decreto luogotenenziale n. 787, che costituisce in ente morale la fondazione « Mario Alberti », a favore del 3° battaglione eritreo e dell' 81° reggimento fanteria e ne approva lo statuto organico.	441	822
12 »	Decreto luogotenenziale n. 696, che provvede alla nuova sistemazione del servizio della motoaratura di Stato	374	618
16 »	Documento d'identificazione per gli ufficiali ed assimilati.	303	533
16 »	Offerte a favore di militari, che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie	304	533
16 »	Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra a favor dei figli dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918	305	536
17 »	Decreto luogotenenziale n. 675, con cui sono accettate le dimissioni di un componente la commissione istituita con R. decreto 12 gennaio 1918, n. 35 (circolare 310		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	giornale militare 1918) per l'inchiesta sugli avvenimenti militari che hanno determinato il ripiegamento del R. esercito sul Piave e si nomina in sua vece un nuovo commissario	606	1066
19 magg. 1918	Decreto luogotenenziale n. 669, che estende a tutti i sottufficiali, caporali e soldati metropolitani, nonchè a quelli italiani dei RR. corpi di truppe coloniali in Libia, le disposizioni contenute rispettivamente nei decreti luogotenenziali 10 e 30 dicembre 1917, nn. 1970 e 2047, circa la concessione di speciali polizze gratuite di assicurazione e dichiara inoltre applicabile il decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, agli ufficiali che si trovano in Libia.	417	800
23 »	Soccorso giornaliero (circolare n. 40 del 22 aprile 1918, del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra — Servizio dell'assistenza militare) . .	323	556
23 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie	324	558
28 »	Decreto luogotenenziale n. 790, che modifica quello n. 1182 del 15 luglio 1917 relativo alla produzione e distribuzione della carta.	418	800
30 »	Limitazioni di collegamenti telefonici richiesti dall'amministrazione militare . .	340	576
5 giug. 1918	Atti di morte per le truppe in campagna.	354	586
8 »	Decreto luogotenenziale n. 780, che riconosce il diritto al risarcimento dei danni di guerra	420	801
9 »	Decreto luogotenenziale n. 811 che istituisce presso la presidenza del Consiglio dei ministri un ufficio per la Sardegna e ne determina le attribuzioni	421	802
9 »	Decreto luogotenenziale n. 863, che apporta modificazioni alla legge 16 dicembre 1914,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	n. 1362, circa la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni, e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle pubbliche amministrazioni	462	845
9 giug. 1918	Decreto luogotenenziale n. 864 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 e del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863 sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e degli operai dipendenti dallo Stato	463	846
12 »	Cessione dei rifiuti d'archivio a beneficio dell'Associazione della Croce Rossa italiana	367	599
20 »	Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie	387	637
23 »	Decreto luogotenenziale n. 896, che reca disposizioni circa l'acquisto di aree cimiteriali eventualmente occorrenti per la inumazione dei militari degli eserciti alleati e la loro manutenzione	446	828
6 lugl. 1918	Ritiro delle monete divisionarie francesi con l'effige di Napoleone III	430	809
11 »	Pubblicazione del volume 2° dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito	437	814
19 »	Disposizioni comuni alle amministrazioni della guerra e delle armi e munizioni	459	841
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1108, che costituisce in ente morale la donazione di lire 9000, fatta dagli ufficiali e militari di truppa del 30° reggimento artiglieria da campagna, a favore dei soldati del reggimento stesso, e ne approva lo statuto organico	557	994
16 agos. 1918	Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie	520	937

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 sett. 1918	Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie	566	10
19 »	Decreto luogotenenziale n. 1491, che autorizza la fondazione « Mario Alberti » all'accettazione di donazione.	692	1
30 »	Sostituzione di un membro nell'8° comitato sanitario regionale	5 9	1
30 »	Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli bovine ed equine crude e conciate e degli estratti tannici.	600	1
6 ott. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1565, riguardante la istituzione del comitato interministeriale per l'approvigionamento e la distribuzione di olii e grassi per uso industriale. — Decreto del ministro armi e trasporti	667	1
10 »	Cessione di stipendio e di mercedi. — Versamento delle quote cedute alla cassa depositi e prestiti	602	1
10 »	Memorie storiche annuali dei comandi territoriali e dei depositi reggimentali . .	603	1
13 »	Decreto luogotenenziale n. 1648, che stabilisce norme circa il pagamento delle somme dovute per soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei suttufficiali e dei militari di truppa chiamati alle armi .	718	1
17 »	Concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto.	614	1
24 »	Decreto luogotenenziale n. 1626, che costituisce in ente morale la donazione di lire duemila fatta a favore del 1° reggimento genio, dal maggiore sig. Giovanni Pedata e ne approva lo statuto organico.	729	1
27 »	Decreto luogotenenziale n. 1611, che istituisce il comitato delle pelli	638	1
27 »	Decreto luogotenenziale che nomina il pre-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	sidente della giunta esecutiva per l'approvvigionamento delle pelli	647	1150
27 ott. 1918	Decreto luogotenenziale che nomina il direttore dell'ufficio pellami	648	1151
27 »	Decreto ministeriale che nomina il vicedirettore dell'ufficio pellami	672	1180
27 »	Decreto luogotenenziale n. 1614, per la concessione di un prestito straordinario di guerra agli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato	706	1224
21 nov. 1913	Prelevamento di tenute dall'Unione Militare	662	1166
21 »	Decreto luogotenenziale n. 1786, che nomina, presso il Ministero della guerra, un ispettore generale per i prigionieri di guerra, determinandone le attribuzioni .	694	1205
21 »	Decreto luogotenenziale col quale viene nominato l'ispettore generale per i prigionieri di guerra	695	1205
29 »	Concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto.	682	1186
29 »	Ruolini ed elenchi di variazioni di ufficiali.	683	1187
29 »	Servizio delle assicurazioni di cose che interessano la difesa dello Stato. . . .	687	1189
5 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1814, concernente il trattamento da farsi al personale addetto agli stabilimenti per i lavori di guerra	728	1251
12 »	Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1918, e delle loro famiglie	715	1233
12 »	Decreto luogotenenziale n. 1888, che stabilisce la nuova assimilazione a grado militare del personale dell'associazione della Croce Azzurra, destinato alla cura degli equini convalescenti del R. esercito . .	721	1241
22 »	Decreto luogotenenziale n. 1956, che toglie il divieto di circolazione degli autoveicoli per trasporti di persone	739	1260

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	DIVISA DEGLI UFFICIALI.		
17 genn. 1918	Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	23	72
21 febb. 1918	Distintivi per gli ufficiali promossi per merito di guerra e per gli ufficiali nominati effettivi e di complemento per merito di guerra, per essersi segnalati in azioni compiute sul campo di battaglia ad immediato contatto col nemico (con due tavole di disegno).	82	181
7 mar. 1918	Distintivo per gli ufficiali del R esercito che prestano servizio presso reparti della R. marina (con una tavola di disegno) .	120	231
19 »	Distintivo per gli ufficiali ed i militari di truppa dei reparti artiglieria controaerei (con 1 avola di disegno)	177	331
18 apr. 1918	Uniforme grigio-verde.	231	417
24 »	Fregi, distintivi e mostreggiature per i militari dei reparti mitragliatrici (con 5 tavole di disegno)	266	466
16 giug. 1918	Distintivi di grado per gli ufficiali generali (con due tavole di di disegno) . .	382	625
31 lugl. 1918	Adozione di un tipo speciale di bandoliera per gli ufficiali medici (con una tavola di disegno)	486	881
	EQUIPAGGIAMENTO.		
17 genn 1918	Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	23	72
7 mar. 1918	Bracciale ed attestato di dispensa dal servizio militare per ragioni d'agricoltura.	121	236
19 »	Distintivo per gli ufficiali ed i militari di truppa dei reparti artiglieria controaerei (con una tavola di disegno).	177	331
28 »	Distintivo per i sottufficiali e militari di truppa promossi per merito di guerra .	181	337

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 mar. 1918	Modificazione alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento	183	338
24 apr. 1918	Fregi, distintivi e mostreggiature per i militari dei reparti mitragliatrici (con 5 tavole di disegno)	266	466
23 magg. 1918	Abolizione di oggetti di corredo	325	559
10 lugl. 1918	Modificazione alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di alcuni oggetti di corredo e di equipaggiamento .	435	812
	GIUSTIZIA MILITARE.		
3 genn. 1918	Decreto luogotenenziale n. 2, col quale si stabiliscono nuove norme circa la costituzione e la procedura dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra e circa il personale della giustizia militare . .	11	33
17 febb. 1918	Decreto ministeriale che stabilisce le norme circa il reclutamento degli ufficiali di complemento della giustizia militare (con due tavole di disegni)	80	171
24 »	Decreto luogotenenziale n. 418, che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, istituisce un altro posto di vice-avvocato generale militare, presso il tribunale supremo di guerra e marina	253	455
28 »	Istruzioni circa la trasmissione delle domande per l'ammissione nel corpo di complemento della giustizia militare .	110	218
10 mar. 1918	Decreto luogotenenziale n. 379, che stabilisce norme per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali militari, ordinanti la confisca dei beni del condannato ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952.	204	373
30 »	Decreto ministeriale concernente la composizione della commissione incaricata		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	di dar parere sulla nomina degli ufficiali di complemento della giustizia militare	225	412
5 apr. 1918	Decreto luogotenenziale n. 401, concernente proroga di termini stabiliti nel decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2 (circolare n. 11 *giornale militare* 1918)	226	412
11 »	Decreto luogotenenziale n. 457, che stabilisce nuove norme circa l'ordinamento degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare.	259	459
11 »	Decreto luogotenenziale n. 459, che stabilisce le norme sul consiglio di revisione della giustizia militare.	260	461
11 »	Decreto luogotenenziale n. 571, che la durata della guerra e non oltre sei mesi dalla sua cessazione, sopprime il tribunale militare territoriale di Piacenza . . .	312	546
12 »	Decreto ministeriale che nomina i segretari della commissione incaricata di dar parere sulla nomina degli ufficiali di complemento della giustizia militare. .	228	413
21 »	Decreto luogotenenziale n 536, che stabilisce nuove pene per il reato di diserzione	278	497
9 giug. 1918	Decreto luogotenenziale n. 796, che durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pace, autorizza l'assegnazione di militari condannati e di quelli imputati del reato di diserzione a lavori pubblici o privati fuori della sede degli stabilimenti carcerari ed anche all'aperto . .	376	621
21 lugl. 1918	Decreto ministeriale relativo alla istituzione in S. Maria Capua Vetere di una sezione del tribunale militare territoriale di Caserta	482	880
28 »	Decreto luogotenenziale n. 1200, che fino a sei mesi dopo la pace istituisce in Livorno un tribunale militare territoriale.	556	994
4 agos. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1198, che auto-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	rizza il Ministero della guerra e quello della marina ad istituire, anche in zona territoriale, depositi speciali d'istruzione per talune categorie di militari, . . .	561	996
4 sett. 1918	Decreto ministeriale che dà facoltà all'avvocato generale militare di istituire temporaneamente una o più sezioni presso alcuni tribunali militari territoriali . .	548	971
15 »	Decreto luogotenenziale n. 1568, che apporta modificazioni all'ordinamento degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare..	635	1109
15 »	Decreto luogotenenziale n. 1569, riguardante la riscossione delle spese di giustizia dipendenti dalle sentenze di condanna a pene pecuniarie pronunciate dai tribunali militari.	644	1149
6 ott. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1608, che dà al tribunale supremo di guerra e marina la facoltà di sottoporre a revisione le sentenze dei tribunali militari territoriali e dei tribunali di guerra o militari marittimi	657	1160
26 »	Decreto ministeriale che dà facoltà all'avvocato generale militare di istituire temporaneamente una sezione del tribunale militare territoriale di Roma in Perugia.	637	1110
27 »	Decreto luogotenenziale n. 1628, col quale fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, si istituiscono tre tribunali militari speciali permanenti con sede a Firenze, Roma e Palermo	659	1164
17 nov. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1787, che dà la facoltà al Ministero della guerra di istituire presso i campi di smistamento d i prigionieri di guerra italiani rimpatriati, uffici di istruzione e ne determina la composizione e le attribuzioni . . .	693	1204

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
14 febb. 1918	Ammissione alle scuole d'aviazione . . .	70	141
11 apr. 1918	Ammissione ai corsi per la formazione di collaudatori aeronautici	218	406
17 magg. 1918	Ammissioni ad un corso speciale per la formazione di aggiustatori meccanici d'aviazione	309	541
13 agos. 1918	Norme relative alla formazione di piloti collaudatori, capi collaudatori e collaudatori aeronautici	523	941
1° dic. 1918	Ammissione alle scuole di aviazione . .	698	1208
1° »	Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi di aeroplano	699	1209
1° »	Ammissione ai corsi per la formazione di montatori d'aeroplano	700	1210
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
3 febb. 1918	Stralcio del decreto luogotenenziale n. 161, che, per la durata della guerra e sino a sei mesi successivi alla dichiarazione di pace, provvede alla militarizzazione dei funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto, apportando altresì variazioni al ruolo approvato con la legge 2 luglio 1908, n. 308	116	224
12 »	Decreto luogotenenziale n. 146, concernente il servizio volontario civile per la prestazione d'opera occorrente all'agricoltura ed a determinate industrie, nonchè ai pubblici servizi	150	290
14 »	Decreto luogotenenziale n. 147, che de-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	manda al Ministero dell'agricoltura per la durata della guerra e fino a tutto l'anno agrario successivo alla pubblicazione della pace, il controllo delle colture e l'organizzazione del lavoro agricolo, deferendo altresì tutte le controversie sorte in conseguenza del decreto medesimo, ad un comitato dei ricorsi . . .	151	299
21 febb. 1918	Decreto luogotenenziale n. 290, sulla proposta del ministro della marina, che istituisce un « comando dei servizi della R. marina sul Garda », determinandone le attribuzioni	153	304
24 »	Decreto luogotenenziale n. 284, contenente provvedimenti per i combustibili nazionali	202	364
7 mar. 1918	Decreto luogotenenziale n. 374, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere polizze gratuite a favore degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. esercito, nonchè a favore di quelli di complemento e della riserva della R. marina	203	371
21 »	Decreto luogotenenziale n. 426, che modifica l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 522, circa la giurisdizione militare marittima lungo il litorale adriatico, ed istituisce altresì alcuni comandi di difesa (circolare n. 219 *giornale militare* 1918)	224	411
25 »	Decreto luogotenenziale n. 522, che stabilisce la giurisdizione dei comandi in capo di dipartimento marittimo, dei comandi militari marittimi, del comando dei servizi della R. marina in Sicilia e della difesa marittima di Gaeta	219	409
16 magg. 1918	Decreto luogotenenziale che affida all'autorità militare l'alta direzione dell'esercizio delle ferrovie concesse ed esercitate dalla compagnia reale per le ferrovie sarde .	334	572
19 »	Decreto luogotenenziale n. 769, che estende		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	a tutti i sottufficiali, caporali e soldati metropolitani, nonchè a quelli italiani dei regi corpi di truppe coloniali in Libia, le disposizioni contenute rispettivamente nei decreti luogotenenziali 10 e 30 dicembre 1917, nn. 1970 e 2047, circa la concessione di speciali polizze gratuite di assicurazione e dichiara inoltre applicabile il decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, agli ufficiali che si trovano in Libia	417	800
30 giug. 1918	Decreto luogotenenziale n. 870, che stabilisce norme per la concessione della cittadinanza agli italiani delle terre irredente che durante la guerra abbiano servito nell'esercito o nell'armata	448	829
11 agos. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1147, relativo alla nomina dell'ispettore generale per gli effetti dell'esercito	532	954
27 ott. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1784, circa la rettifica degli atti di morte redatti per i prigionieri dal nemico	730	1255
	MATRICOLA.		
6 febb. 1918	Sistemazione della posizione dei militari sbandati	48	110
14 »	Certificati da rilasciarsi dalle autorità militari per l'esenzione o lo sgravio dal contributo personale straordinario di guerra	66	130
28 »	Inscrizione a matricola dei nuovi stipendi degli ufficiali e degli impiegati dipendenti dall'amministrazione militare, per effetto del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107	111	219
11 apr. 1918	Tenuta della matricola degli ufficiali e della truppa	211	377
16 magg. 1918	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	circolare 572 *giornale militare* 1916) concernente il computo della campagna di guerra in corso	306	536
27 giug. 1918	Tenuta della matricola degli ufficiali . .	406	778
10 lugl. 1918	Variazioni e documenti matricolari . . .	436	812
16 agos 1918	Certificati da rilasciarsi dalle autorità militari per l'esenzione o lo sgravio dal contributo personale straordinario di guerra	521	938
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
17 genn. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.	24	74
20 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.	31	80
3 febb. 1918	Stralcio del decreto luogotenenziale n. 161, che, per la durata della guerra e sino a sei mesi successivi alla dichiarazione di pace, provvede alla militarizzazione dei funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto, apportando altresì variazioni al ruolo approvato con la legge 2 luglio 1908, n. 308	116	224
6 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento e di milizia territoriale.	50	111
6 »	Speciale corso d'istruzione accelerato per divenire aspiranti ufficiali di complemento piloti aviatori	51	112
10 »	Decreto luogotenenziale n. 362, che autorizza le autorità civili e militari a richiedere l'opera degli agenti o salariati dei comuni per gravi motivi di ordine pubblico	190	347
14 »	Corsi d'istruzione per la nomina a sottote-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	nente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento	67	133
14 febb. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	68	134
14 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari delle classi 1874 e 1885 aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale	69	139
21 »	Decreto luogotenenziale n 290, sulla proposta del ministro della marina, che istituisce un « comando dei servizi della R. marina sul Garda », determinandone le attribuzioni	153	304
7 mar. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento e di milizia territoriale	119	226
13 «	Corsi speciali per comandanti di battaglione o di gruppo	136	273
14 »	Ufficiali addetti a comandi, uffici e servizi non mobilitati.	137	274
15 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	141	280
11 apr. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	212	396
24	Corsi speciali per comandanti di battaglione o di gruppo	267	479
30 sett. 1918	Sostituzione di un membro nell'8° comitato sanitario regionale	589	1044
27 ott. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1784, circa la rettifica degli atti di morte redatti per i prigionieri dal nemico	730	1255
21 nov. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1786, che nomina presso il Ministero della guerra, un ispettore generale per i prigionieri di guerra, determinandone le attribuzioni .	694	1205

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 nov. 1918	Decreto luogotenenziale col quale viene nominato l'ispettore generale per i prigionieri di guerra	695	1205
12 dic. 1918	Ufficiali impiegati ai servizi mobilitati e territoriali	716	1236
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
3 genn. 1918	Decreto ministeriale recante disposizioni circa la distinzione dei nastrini relativi alle medaglie nazionali per le quali siano istituiti gradi diversi di merito, quando sono portati con l'uniforme militare .	4	20
13 »	Legge n 17, che autorizza il Governo ad aumentare i soprassoldi dei militari e degli ex-militari, decorati dell'Ordine militare di Savoia e della medaglia d'oro e d'argento al valor militare e ad istituirli pei militari insigniti della medaglia di bronzo	129	269
19 »	R. decreto n. 206, col quale è istituito un diploma d'onore alla memoria dei militari di terra e di mare che, nella presente guerra, caddero combattendo o perirono in seguito a ferite	149	290
19 »	R. decreto n. 205, col quale è stata istituita la croce al merito di guerra (con una tavola di disegno).	171	324
10 febb. 1918	Decreto luogotenenziale n. 264, concernente le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati della medaglia al valor militare . . .	130	269
10 mar. 1918	R. decreto n. 356, col quale viene modificato l'art 2 del R. decreto 19 gennaio 1918, n, 205, che istituisce la croce al merito di guerra	172	326
15 »	Istituzione di una croce al merito di guerra.	140	279

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 apr. 1918	Decreto ministeriale col quale si autorizzano i militari che abbiano ottenuto il nastrino delle fatiche di guerra ad apporre su di esso tante stellette quanti anni hanno trascorso al fronte in servizio mobilitato	257	457
3 magg. 1918	R. decreto n. 665, che istituisce un distintivo speciale di guerra per gli agenti delle ferrovie dello Stato (con 1 tavola di disegno)	413	786
4 »	Pensioni per le decorazioni concesse nell'ordine militare di Savoia e soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare	285	514
16 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916, (circolare 572 *giornale militare* 1916) concernente il computo della campagna di guerra in corso	306	536
23 »	Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205 (circolari nn. 171 e 172 *giornale militare* 1918) relativo all'istituzione della croce al merito di guerra	328	561
30 »	R. decreto n. 813, col quale si apportano modificazioni al precedente R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente la istituzione della croce al merito di guerra.	396	773
9 giug. 1918	Decreto luogotenenziale n. 803, col quale si apportano modificazioni alla costituzione e al funzionamento della commissione per l'esame della proposta di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra.	398	775
12 »	Decreto luogotenenziale n. 644, concernente i soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le pensioni relative alle onorificenze nell'Ordine militare di Savoia	368	600
12 »	Modificazione all'art. 10 dell'istruzione contenuta nel decreto ministeriale 2 giu-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	gno 1916, per la concessione del distintivo relativo alle fatiche dell'attuale guerra	369	600
27 giug. 1918	Decreto luogotenenziale col quale si provvede alla esonerazione e alla nomina di alcuni componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra	407	778
8 lugl. 1918	Decreto ministeriale col quale si stabilisce che la commissione per le ricompense al valor militare può scindersi in due sottocommissioni	432	811
30 »	Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le norme per l'applicazione del R. decreto 30 maggio 1918, n. 813, che estende la croce al merito di guerra alle campagne di guerra anteriori all'attuale.	485	882
10 sett. 1918	Disposizioni circa il pagamento dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare concesse sul campo e circa il modo di dimostrare, alle richieste delle autorità, il diritto a fregiarsi di onorificenze, medaglie ed altri segni onorifici	564	999
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
17 genn. 1918	Ispettorato dei mitraglieri, ispettorato dei bombardieri e reparto artiglieria contro-aerei	25	76
14 febb. 1918	Decreto luogotenenziale n. 265, col quale è modificata la tabella annessa al decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 746, concernente il ruolo organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni	152	303
21 »	Richiamo in servizio presso i distretti di ufficiali invalidi di guerra o presunti tali .	84	188
4 apr. 1918	Abolizione dell' « ufficio costruzioni edilizie		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	d'aeronautica » ed istituzione di un nuovo « reparto costruzioni edilizie » a Napoli e di un sotto reparto a Milano	198	359
19 magg. 1918	Decreto luogotenenziale n. 776, che approva le tabelle organiche del R. corpo delle truppe coloniali della Somalia italiana.	572	1014
15 giug. 1918	Decreto luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 798, che istituisce i gradi di brigadiere generale e di tenente generale commissario e fissa altresì il numero degli ufficiali generali	381	624
	PENSIONI.		
6 dic. 1917	Decreto-legge luogotenenziale n. 2150, che stabilisce norme circa la liquidazione delle pensioni per anzianità di servizio e di quelle privilegiate, spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei reali carabinieri.	55	124
28 genn. 1918	Militari inviati in congedo assoluto per collocamento a riposo con diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo	40	95
31 »	Visite medico-collegiali alle quali devono essere sottoposti i militari inabili per malattie o lesioni dipendenti, o presunte dipendenti, da cause di servizio . . .	44	97
10 mar. 1918	Decreto luogotenenziale n. 365, che detta norme pel conseguimento di pensioni od assegni di guerra, e per la loro decorrenza.	275	496
16 magg. 1918	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916, (circolare 572 *giornale militare* 1916) concernente il computo della campagna di guerra in corso	306	536
1° agos. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1187, che estende agli atti occorrenti per le pensioni a fa-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	vore dei militari, resi inabili dalla guerra, l'esenzione dalla tassa di bollo	559	995
1° agos 1918	Decreto luogotenenziale n 1189, concernente l'estensione del trattamento eccezionale di pensione previsto dalla legge 22 aprile 1909, n. 229, agli agenti delle ferrovie dello Stato nei casi di morte o di invalidità permanente, in seguito a ferite riportate per atti di guerra . . .	560	996
14 nov. 1918	Compilazione dei processi verbali circa la causa delle lesioni od infermità contratte dai militari	650	1151
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
10 genn. 1918	Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi — Edizione 1917 (Pubblicazione n. 194).	13	43
24 »	Serie del *giornale militare* dell'anno 1917, tenute in carico dalle diverse autorità militari	32	81
31 »	Indirizzo della corrispondenza al reparto pubblicazioni militari dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. — Richieste di pubblicazioni militari . ,	41	96
15 mar 1918	Istruzioni tecniche del genio. — Parchi zappatori e minatori. — Sezione minatori per divisione di cavalleria. — (Pubblicazione n. 195)	143	283
15 »	Istruzioni tecniche del genio. — Sezione da ponte per divisione di cavalleria. — (Pubblicazione n. 196)	144	284
15 »	Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. (Edizione 1918) (Pubblicazione n. 49) . . .	155	306
11 apr. 1918	Invio ai comandi ed uffici degl'indici del *giornale militare* dell'anno 1917. — Serie del *giornale militare* dell'anno 1917,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	tenute in carico dalle diverse autorità militari	213	403
11 apr. 1918	Modificazione al compendio d'ippologia (edizione 1900)	214	404
12 magg. 1918	Istruzioni tecniche del genio. — Istruzione sulla costruzione dei ponti e dei porti. (Pubblicazione n. 198)	346	579
27 giug. 1918	Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *O* presso i corpi.	408	779
27 »	Aggiunte e varianti al regolamento del servizio sanitario militare territoriale . .	409	779
27 »	Prontuario dei prezzi fatti per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno. . . .	410	779
11 lugl. 1918	Pubblicazione del volume 2° dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito. .	437	814
25 agos. 1918 »	Decreto luogotenenziale n. 1469, che approva aggiunte e varianti al regolamento di « Servizio in guerra, parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico » e « Organizzazione e funzionamento dei servizi »	620	1088
5 sett. 1918	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. — (Pubblicazione n. 137).	550	972
3 ott. 1918	Prima serie di aggiunte e varianti al Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume IV, fascicolo I — Caricamento delle vetture da 75/906 delle batterie da campagna — (Pubblicazione n. 121)	597	1052
21 »	R. decreto che apporta varianti al 2° capoverso del n. 41 del « Servizio in guerra. — Parte I — Servizio delle truppe ». .	643	1145
31 »	Norme per impianto dei parafulmini sugli edifici militari	633	1165
29 nov. 1918	« La profilassi antitubercolare nell'esercito — Circolari ed istruzioni per la loro applicazione » (Pubblicazione n. 199) . . .	684	1187
29 »	Modello per gli inventari dei materiali di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	artiglieria e genio. — Parte II — Volume II. — (Pubblicazione n. 136) . .	688	1189
	RECLUTAMENTO.		
20 dic. 1917	Decreto luogotenenziale n. 2037, che dà esecuzione alla convenzione tra Italia e Inghilterra, dell'11 dicembre 1917, per la prestazione del servizio militare dei cittadini dei due Stati e stabilisce disposizioni speciali pei renitenti e disertori che regolino la loro posizione giusta la detta convenzione. — Norme di applicazione	35	83
2 genn. 1918	Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899, arruolate in seguito a nuova visita, ed anticipazione della visita e della chiamata alle armi dei residenti in Francia ed in Inghilterra	1	1
3 »	Disposizioni per la conferma della dispensa dalla chiamata alle armi o della esonerazione dal servizio, nei riguardi di militari appartenenti alle provincie occupate dal nemico	5	20
5 »	Norme esecutive del decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917, che revoca le dispense e le esonerazioni e ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892	7	25
17 »	Arruolamenti volontari per la durata della guerra	27	76
10 febb. 1918	Decreto luogotenenziale n. 132, che ordina la leva sui giovani nati nel 1900 . .	72	149
13 »	Prova dei diritti all'assegnazione in 2ª e 3ª categoria — Registri di stato civile dei comuni invasi dal nemico	56	125
18 »	Istruzioni per l'esame personale ad arruo-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	lamento dei giovani appartenenti alla classe 1900	73	149
24 febb. 1918	Decreto luogotenenziale n. 295, concernente i diritti all'assegnazione in 2ª e 3ª categoria derivanti da militari dispersi. — Norme esecutive	133	270
[illegible]	Centri di mobilitazione ai quali devono rimanere effettivi i militari dichiarati permanentemente inabili alle fatiche di guerra	112	219
7 mar. 1918	Decreto luogotenenziale n. 419, che estende ai sudditi inglesi residenti in Italia, precettati per la visita personale e l'arruolamento, le sanzioni penali stabilite dal testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 — Norme di applicazione.	221	410
14 »	Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1900	126	245
14	Ufficiali addetti a comandi, uffici e servizi non mobilitati	137	274
15 »	Chiamata di controllo dei militari in licenza di convalescenza illimitata . . .	142	285
17 »	Decreto luogotenenziale, col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva	157	309
14 apr. 1918	Decreto luogotenenziale n. 561, che dà esecuzione alla « Dichiarazione » del 12 febbraio 1918 relativa all'equivalenza del servizio militare prestato in Italia ed in Francia da coloro che abbiano obblighi militari in entrambi gli Stati. — Norme esecutive	440	826
24 »	Termini per la rivisita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 residenti in paesi transoceanici e per la presentazione alle armi di quelli fra essi riconosciuti abili	268	479
5 giug. 1918	Richieste di certificati penali per reclute		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	militari appartenenti alle provincie invase	355	587
4 lugl. 1918	Decreto luogotenenziale n, 965, che abroga, per la durata della guerra, l'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento	466	858
14 »	Decreto luogotenenziale n, 1029, relativo all'opzione per la cittadinanza italiana degli stranieri nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 . ,	496	897
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1030, che estende, per la durata della guerra, l'obbligo del servizio militare a talune categorie di cittadini. — Norme di applicazione. — Chiamata alle armi.	497	901
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1107, concernente la reinscrizione nelle liste della leva di terra, l'arruolamento e la chiamata alle armi dei giovani nati nel 1900 già cancellati dalle liste medesime, perchè in possesso dei requisiti per concorrere alla leva di mare — Disposizioni esecutive	526	947
31 »	Revisione generale dei riformati indetta col decreto luogotenenziale n. 1230 del 12 agosto 1917 — Visite di controllo .	487	887
19 sett. 1918	Arruolamento volontario per la durata della guerra, di aspiranti motoristi . .	581	1030
3 ott. 1918	Arruolamento volontario, per la durata della guerra, di aspiranti allievi piloti .	592	1048
17 »	Già riformati arruolati in seguito a visita presso ospedali militari	615	1082
14 nov. 1918	Arruolamenti volontari per la durata della guer a	652	1155
15 »	Visite di riformati e rivedibili	654	1156
22 »	Rescissione degli arruolamenti volontari contratti per la durata della guerra .	665	1171
1° dic. 1918	Norme da seguirsi per il licenziamento di classi dal servizio sotto le armi . . .	690	1191
10 »	Norme speciali da seguirsi pel licenziamento dalle armi dei militari di truppa,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	compresi i sottufficiali, appartenenti a corpi, riparti ed enti mobilitati . . .	705	1217
12 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1954, che ordina il congedo assoluto dei militari aventi diritto per età e reca disposizioni per i soccorsi alle famiglie dei militari licenziati dalle armi. — Disposizioni esecutive.	736	1238
26 »	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1919 . .	741	1261
	SCUOLE MILITARI.		
17 genn. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.	24	74
20 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	31	80
24 »	Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari	33	81
6 febb. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	50	111
6 »	Speciale corso d'istruzione accelerato per divenire aspiranti ufficiali di complemento piloti aviatori	51	112
14	Corsi d'istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento . . .	67	133
14 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complento e di milizia territoriale	68	134
21 »	Norme esecutive per l'applicazione del de-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	creto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, relativo agli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi	85	189
7 mar. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento e di milizia territoriale	119	226
15 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.	141	280
18 »	Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, relativo agli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi.	175	327
18 »	Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, agli allievi dei collegi militari appartenenti alla classe di leva 1900	176	328
4 apr. 1918	Invio di autorità ai corsi allievi ufficiali di talune categorie di militari pei quali si era fatta eccezione fino a nuovo ordine.	194	354
11 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.	212	396
18 »	Invio di autorità ai corsi allievi ufficiali di talune categorie di militari pei quali si era fatta eccezione fino a nuovo ordine.	239	426
3 magg 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.	284	507
16 »	Scioglimento dei corsi allievi ufficiali della zona di guerra	308	511
27 giug. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sotto-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	tenente di complemento e di milizia territoriale	411	780
30 giug. 1918	Norme riguardanti gli allievi della classe 1901, licenziati dai collegi militari nell'anno scolastico 1917-1918	425	803
19 lugl. 1918	Nuovo corso d'istruzione per ufficiali inferiori, aspiranti al trasferimento nell'arma di fanteria a norma dell'art. 23 decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare n. 46 *giornale militare* 1918.	453	833
19 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	454	834
25 »	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1918-1919	474	862
19 sett. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento o di milizia territoriale	582	1032
31 ott. 1918	Speciale corso d'istruzione accelerato per la nomina a sottotenente pilota aviatore di complemento o di milizia territoriale	632	1100
	SERVIZIO AERONAUTICO.		
31 genn. 1918	Distribuzione di offerta all'equipaggio del dirigibile M 10	53	122
31 »	Distribuzione di offerta al tenente Castruccio dott. Giuseppe	54	123
12 febb. 1918	Pagamento di premio al personale della difesa antiaerea di Pontelagoscuro . .	97	203
14 »	Ammissione alle scuole d'aviazione. . .	70	141
18 »	Offerta di premi agli aeronauti	98	263
18 »	Offerta per costituire premi agli aviatori .	99	204
18 »	Offerta per costituire premi agli aviatori .	100	204
18 »	Offerta per costituire premi agli aviatori	101	204

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 febb. 1918	Offerta per costituire premi per la difesa antiaerea di Milano.	102	205
21 »	Offerta della società Gio. Ansaldo e C. per costituire premi agli aviatori	115	222
28 »	Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di nuovi consigli d'amministrazione per gli enti aeronautici.	165	314
1° mar. 1918	Premio agli inventori delle pallottole incendiarie B. T. S.	125	243
2 »	Premi ai dirigibilisti	146	285
8 »	Premio al tenente Soster Guglielmo, osservatore di pallone frenato.	147	286
12 »	Norme per l'assegnazione di premi agli allievi delle scuole di bombardamento .	148	286
14	Premio ai tenenti aerostieri Memmo Dino e Gallese Giulio	166	316
15	Premio Pirelli per i « Cacciatori del Cielo » 1917.	167	317
18 »	Premi per il bombardamento di Innsbruck.	168	317
18 »	Premi offerti dalla rivista « Il Secolo Illustrato » per gli aerostieri	169	318
26 »	Offerte per costituire premi agli aeronauti.	187	343
26 »	Offerta Stein per costituire premi agli aeronauti.	188	343
27 »	Premio per il bombardamento di Levico nella notte sul 12 gennaio 1918 . . .	195	356
27 »	Pagamento di premi per abbattimenti di apparecchi nemici, nel periodo 22 agosto-31 ottobre 1917	196	356
27 »	Offerta della società Nieuport-Macchi per premi agli aviatori	197	358
30 »	Offerta di premi per i dirigibilisti ed aerostieri	216	405
11 apr. 1918	Offerta della società Fiat per premi agli aviatori	217	405
11 »	Ammissione ai corsi per la formazione di collaudatori aeronautici	18	406
12 »	Decreto luogotenenziale n. 484, concernente l'ordinamento amministrativo e tecnico del commissariato generale per l'aeronautica	287	516

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 apr. 1918	Decreto luogotenenaiale n. 485, col quale vengono disciplinate le modalità di funzionamento dell' ufficio approvvigionamenti e rifornimenti dei materiali necessari alle costruzioni aviatorie . . .	288	518
15 »	Offerta della società Itala per premi ai dirigibili ed aerostieri	245	433
15 »	Offerta delle officine di Villarperosa per premi ai dirigibilisti ed aerostieri . . .	246	433
15 »	Offerta della società Luteima Italiana per premi agli aviatori	247	433
15 »	Pagamento di premi alle squariglie da ricognizione per il 1° semestre 1917 . .	248	434
18 »	Offerte per premi agli aviatori, dirigibilisti ed aerostieri	274	493
20 »	Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di nuovi consigli d'amministrazione per la direzione ricuperi e riparazioni dell'aviazione e per il reparto costruzioni edilizie d'aeronautica	349	581
11 magg. 1918	Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di un consiglio d'amministrazione per la scuola allievi ufficiali piloti aviatori . .	439	816
17 »	Ammissioni ad un corso speciale per la formazione di aggiustatori meccanici d'aviazione.	309	541
30 giug. 1918	Disposizioni circa la concessione dei militari piloti collaudatori alle ditte produttrici di aeroplani ed idroplani	460	841
16 agos. 1918	Norme relative alla formazione di piloti collaudatori, capi collaudatori e collaudatori aeronautici	523	941
14 sett. 1918	Disposizione del commissario generale per l'aeronautica, riguardante la costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione per i servizi aeronautici della Libia	669	1175
25 »	Disposizione del commissario generale per l'aeronautica, riguardante la costituzione di un nuovo consiglio di amministra-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	zione per la direzione autoservizi di aviazione	670	1176
1° dic. 1918	Ammissione alle scuole di aviazione . . .	698	1208
1° »	Ammissione ai corsi per la formazione di montatori d'aeroplano	699	1209
1° »	Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi di aeroplano.	700	1210
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.		
16 sett 1917	Decreto luogotenenziale n 1665, col quale il ministro per le armi e munizioni è autorizzato ad assumere la gestione diretta dell'ente autonomo « Azienda per la costruzione e l'esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica delle sorgenti del Volturno, di trasformazione, di conduttura e di distribuzione di energia elettrica », costituito in Napoli . . .	88	191
23 genn. 1918	Decreto ministeriale, che approva le norme di procedura da seguirsi nella presentazione e decisione di ricorsi in materia di vertenze economiche collettive davanti ai comitati di mobilitazione industriale.	90	193
31 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di membri civili del comitato regionale di mobilitazione industriale di Torino	184	341
6 febb. 1918	Stralcio di decreti ministeriali, coi quali si provvede alla costituzione dei comitati regionali di mobilitazione industriale. .	52	117
10 febb. 1918	Funzioni di direttore interinale negli stabilimenti di artiglieria	92	195
10 »	Decreto luogotenenziale n. 213, che demanda al Ministero per le armi e munizioni l'applicazione dei turni di riposo negli stabilimenti industriali che derivano la forza motrice da energia elettrica, e detta altresì altri provvedimenti concer-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	nenti l'energia elettrica medesima. — Norme per l'applicazione	389	639
21 febb. 1918	Stralci di decreti ministeriali. — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . .	94	196
21 »	Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno traslocato la propria sede	95	201
21 »	Stralci di decreti ministeriali che provvedono alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti .	96	202
4 apr. 1918	Decreto ministeriale che provvede alla costituzione del comitato regionale per la mobilitazione industriale della Sardegna.	273	492
12 »	Decreti ministeriali che provvedono a sostituzione di membri, nei comitati regionali di mobilitazione industriale, di Genova e Milano	296	528
18 apr. 1918	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro civile del comitato regionale mobilitazione industriale di Bologna. . . .	342	578
9 magg. 1918	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale mobilitazione industriale per il Veneto	343	578
9 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro civile nel comitato regionale mobilitazione industriale di Torino	344	578
11 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro operaio nel comitato regionale di mobilitazione industriale per il Veneto. . .	345	578
3 giug. 1918	Stralci di decreti ministeriali che provvedono a dichiarare « ausiliari » diversi stabilimenti	371	604

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 giug. 1918	Stralci di decreti ministeriali, che provvedono a mantenere « l'ausiliarietà » a diversi stabilimenti, in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno variato la propria ragione sociale, o che hanno cambiato sede	372	609
3 »	Stralci di decreti ministeriali che provvedono alla revoca dell' «ausiliarietà » a diversi stabilimenti	373	614
8 lugl. 1918	Decreto ministeriale che approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici della mobilitazione industriale	477	868
8 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di un membro industriale e di un membro operaio nel comitato regionale mobilitazione industriale di Firenze	568	1007
9 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro operaio del comitato regionale mobilitazione industriale di Bari	569	1007
31 »	Personale telemetrico di categoria *A* . . .	492	893
28 agos. 1918	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale mobilitazione industriale di Bari	666	1173
29 nov. 1918	Modificazioni al carro-bagaglio con fucina, per cavalleria	689	1190
5 dic. 1918	Stralcio di decreto ministeriale che provvede a dichiarare « ausiliari » diversi stabilimenti	703	1213
5 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede a mantenere « l'ausiliarietà » a diversi stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, o che hanno variato la propria ragione sociale ed alla revoca dell' « ausiliarietà » di altri stabilimenti	704	1214
5 »	Decreto luogotenenziale n. 1814, concernente il trattamento da farsi al personale addetto agli stabilimenti per i lavori di guerra	728	1251

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO DEL GENIO.		
28 mar. 1918	Sottufficiali aspiranti alla carica di guarda-colombaia	186	342
11 apr. 1918	Sottufficiali aspiranti alla carica di guarda-colombaia	215	405
3 magg. 1918	Inscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guarda-colombaia.	286	516
31 lugl. 1918	Sottufficiali aspiranti alla carica di guarda-colombaia	493	894
5 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1814, concernente il trattamento da farsi al personale addetto agli stabilimenti per i lavori di guerra	728	1251
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
2 genn. 1918	Razione viveri per le truppe territoriali .	3	18
14 febb. 1918	Decreto luogotenenziale n. 159, relativo a provvedimenti che disciplinano la requisizione e le contrattazioni del fieno, in variazione ed in aggiunta a quelli contenuti nei decreti luogotenenziali n. 1053 dell'11 luglio 1915 e n. 1168 del 21 luglio 1917	103	208
26 »	Prezzi massimi obbligatori per i bovini incettati dall'amministrazione militare . .	117	224
28 »	Fornitura dei viveri	113	220
19 mar. 1918	Pelli fresche provenienti dalla macellazione militare	162	312
26 »	Prezzi massimi obbligatori per le lane . .	191	348
5 magg. 1918	Prezzi massimi obbligatorii per i bovini incettati dall'amministrazione militare .	290	522
16 »	Scatole di latta della conserva di pomodoro	307	540
16 »	Decreto luogotenenziale n. 632, che disci-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	plina la requisizione dell'avena, delle fave e delle carrube prodotte nel 1918. . .	319	553
16 magg. 1918	Decreto luogotenenziale n. 633, che estende agli acquisti ed alle requisizioni delle pelli ovine e caprine le disposizioni del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352, relativamente all'obbligatorietà del prezzo	320	553
9 giug. 1918	Decreto luogotenenziale n. 801, che sostituisce l'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n, 633 circa le controversie concernenti acquisti o requisizioni di pelli ovine e caprine	422	802
10 »	Prezzi massimi obbligatori per il fieno del raccolto 1918	378	622
25 »	Prezzi massimi obbligatori per la paglia e per i surrogati del raccolto 1918. . .	423	802
27 »	Responsabilità dei consegnatari degli stabilimenti di sussistenza, in caso di temporanea assenza, per ciò che si riferisce alla loro gestione	412	784
11 lugl. 1918	Decreto ministeriale col quale vengono fissati prezzi di calmiere per l'incetta dei vini occorrenti al R. esercito	438	814
27 »	Decreto ministeriale col quale vengono emanate norme per l'applicazione dei prezzi d'imperio nell'incetta dei vini siciliani occorrenti al R. esercito	484	881
6 agos. 1918	Decreto ministeriale relativo alla requisizione delle pelli ovine (agnelli) di produzione nazionale per uso bellico . . .	499	907
8 »	Sostituzione della conserva di pomodoro con pomodori freschi, durante la stagione estiva	500	908
7 sett. 1918	Decreto ministeriale relativo ai prezzi massimi per l'acquisto e requisizione per uso militare degli stracci di lana, e circa obbligo di cessione all'amministrazione militare.	567	1003
21 nov. 1918	Decreto ministeriale che revoca disposizioni sulla requisizione di stracci di lana.	663	1170
21 »	Fornitura dei viveri per le truppe, per gli		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1919.	664	1170
21 nov. 1918	Decreto ministeriale che revoca le disposizioni in corso sulla requisizione lane nazionali	680	1186
29 »	Decreto ministeriale col quale vengono fissati prezzi di calmiere per l'incetta dei vini occorrenti al R. esercito	696	1206
	SERVIZIO SANITARIO		
10 genn. 1918	Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481	16	46
24 »	Corrispondenza relativa al servizio del materiale sanitario	34	82
2 mar. 1918	Cure balneo-termali	135	272
15 »	Storpi nervosi — Poltrone a ruote per autotrasporto	173	326
15 »	Rieducazione funzionale e rieducazione professionale degli invalidi per lesioni dell'udito	174	326
25 »	Profilassi antitubercolare nell'esercito . .	205	374
1° apr. 1918	Norme per le vaccinazioni e rivaccinazioni profilattiche	206	374
4 »	Decreto luogotenenziale, n. 483, che reca provvedimenti a favore dei riformati da servizio militare per tubercolosi polmonare, ...	358	592
18 »	Consulenti	236	423
18 »	Cure balneo-termali	237	424
18 »	Norme per la prima raccolta dei militari psicopatici provenienti dalla zona di guerra e successivo sgombero dei medesimi nelle sezioni psichiatriche militari	238	424
24 »	Pilone di protesi per gli amputati degli arti inferiori	279	501
6 magg. 1918	Cure balneo-termali	291	524

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 magg. 1918	Norme per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483 (circolare n. 358 *giornale militare* 1918), portante provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare	415	788
19 giug. 1918	Tariffa per le cure degli ufficiali, impiegati e delle loro famiglie, nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore	400	775
24 lugl. 1918	Militari inabili alle fatiche di guerra . .	472	861
28 »	Decreto luogotenenziale n. 1274, col quale si riordinano le procedure medico-legali.	573	1020
31 »	Adozione di un tipo speciale a bandoliera per gli ufficiali medici (con una tavola di disegno).	486	883
8 agos. 1918	Giudizi medico-legali relativi agli ufficiali .	501	909
8 »	Riordinamento della vigilanza igienico-sanitaria sugli stabilimenti ausiliari — Collaborazione medici militari per controllo assenze dal lavoro	507	915
21 »	Reclami avverso la deliberazione dei consigli di amministrazione circa la dipendenza dal servizio di ferite, lesioni ed infermità	533	955
29 »	Statistica dei tubercolosi.	544	967
10 sett. 1918	Cure balneo-termali	577	1028
7 nov. 1918	Modificazione delle norme di statistica sanitaria	639	1113
18 »	Cure balneo-termali	679	1185
22 dic. 1918	Chiusura dello stabilimento balneo-termale di Casamicciola	740	1261
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
10 febb. 1918	Decreto luogotenenziale n. 362, che autorizza le autorità civili e militari a richiedere l'opera degli agenti o salariati dei comuni per gravi motivi di ordine pubblico.	190	347
29 nov. 1918	Ruolini ed elenchi di variazioni di ufficiali.	683	1187

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.		
6 dic. 1917	Decreto-legge luogotenenziale n. 2150, che stabilisce norme circa la liquidazione delle pensioni per anzianità di servizio e di quelle privilegiate, spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei reali carabinieri.	55	124
20 »	Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati dal servizio effettivo sotto le armi	6	23
29 »	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	28	78
30 »	Decreto luogotenenziale n. 2047, circa le polizze gratuite a favore dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ad unità o reparti che partecipano alle azioni di guerra, o compiono servizi ad esse direttamente inerenti.	220	409
5 genn. 1918	Norme esecutive del decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917, che revoca le dispense e le esonerazioni e ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892	7	25
7 mar. 1918	Bracciale ed attestato di dispensa dal servizio militare per ragioni d'agricoltura.	121	235
7 »	Decreto luogotenenziale n. 376, relativo alla riduzione dell'anzianità minima di servizio prescritta per la nomina alla carica di guardacolombaia.	222	411
19 »	Invio in licenza illimitata di taluni militari delle classi 1874 e 1875	163	313
28 »	Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia	186	342

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 apr. 1918	Sottufficiali aspiranti alla carica di guarda-colombaia	215	403
18 »	Invio in licenza illimitata di taluni militari delle classi 1874 e 1375	240	427
18 »	Decreto ministeriale che modifica lo specchio *F* annesso al decreto ministeriale 22 maggio 1915, per quel che concerne la dispensa dalla chiamata alle armi dei giudici conciliatori	289	521
24 »	Servizio dei soccorsi giornalieri ed altri sussidi alle famiglie bisognose dei militari alle armi	269	479
25 »	Provvedimenti in favore dei militari che si trovano in speciali condizioni di famiglia.	271	481
3 magg. 1918	Inscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia.	286	516
12 giug. 1918	Concorso a posti di tenente nel corpo del genio navale militare marittimo . . .	366	599
4 lugl 1918	Decreto luogotenenziale n. 965, che abroga, per la durata della guerra, l'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento.	466	858
31 lugl. 1918	Provvedimenti in favore dei militari che si trovino in speciali condizioni di famiglia.	488	889
31 »	Personale telemetrico di categoria *A* . .	492	893
31 »	Sottufficiali aspiranti alla carica di guarda-colombaia	493	894
1° agos. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1159, contenente disposizioni circa l'esercizio del diritto all'impiego civile da parte dei sottufficiali del R. esercito e della R. marina, durante la guerra attuale	545	970
5 »	Decreto ministeriale, che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	570	1007
27 ott. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1659, concernente i gradi dei sottufficiali e dei graduati di truppa dei personali della Croce Rossa e dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta, che vengono incorporati nel R. esercito	673	1180

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 nov. 1918	Assegnazione ai corpi dei prigionieri restituiti dal nemico	655	1158
30 »	Disposizioni esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1659 (circolare 673 *giornale militare* 1918)	697	1207
1° dic. 1918	Norme da seguirsi per il licenziamento di classi dal servizio sotto le armi . . .	690	1191
2 »	Compilazione degli elenchi dei militari di età minore che hanno prestato servizio presso l'esercito mobilitato	691	1202
10 »	Norme speciali da seguirsi pel licenziamento dalle armi dei militari di truppa, compresi i sottufficiali, appartenenti a corpi, riparti ed enti mobilitati.	705	1217
12 »	Licenziamento dal servizio dei sottufficiali già collocati a riposo e trattenuti alle armi per mobilitazione.	717	1230
12 »	Decreto luogotenenziale n. 1954, che ordina il congedo assoluto dei militari aventi diritto per età e reca disposizioni per i soccorsi alle famiglie dei militari licenziati dalle armi. — Disposizioni esecutive.	736	1258
19 »	Elenchi dei militari di età minore che hanno prestato servizio presso l'esercito mobilitato.	725	1245
19 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi.	726	1245
26 »	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1919. . .	741	1261
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
6 genn. 1918	Decreto luogotenenziale n. 13, concernente l'assoggettamento a nuova visita degli ufficiali dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare o a servizio militare incondizionato	37	90

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 genn. 1918	Norme per la nuova visita d'ufficiali parzialmente o totalmente inabili al servizio militare	38	92
17 »	Decreto luogotenenziale n. 62, concernente disposizioni varie circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali	46	103
10 mar. 1918	Decreto luogotenenziale n. 415, concernente la facoltà di comandare gli ufficiali in armi e corpi diversi da quelli di appartenenza	223	411
8 magg. 1918	Decreto ministeriale col quale viene nominato un segretario supplente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito	330	570
23 »	Visite di revisione per gli ufficiali inabili e riformati.	327	560
28 »	Ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio.	351	584
12 giug. 1918	Concorso a posti di tenente nel corpo del genio navale militare marittimo. . . .	366	599
15 »	Decreto luogotenenziale n. 806, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, relativamente agli ufficiali esonerati dal comando durante la guerra	399	773
8 agos. 1918	Giudizi medico-legali relativi agli ufficiali .	501	909
20 ott. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1660, concernente disposizioni circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali durante la guerra.	658	1161
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'.		
6 dic. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1999, riguardante il trattamento economico degli impiegati di ruolo, degli avventizi e dei pensionati dello Stato, richiamati alle armi col grado di carabiniere o guardia di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	finanza, oppure di appuntato in uno dei due corpi	199	362
9 dic. 1917	Decreto luogotenenziale n. 2049, circa indennità di alloggio degli ufficiali dei carabinieri reali	8	31
6 genn. 1918	Decreto luogotenenziale n. 28, concernente il trattamento economico del personale di campi di riordinamento.	36	89
17 »	Razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali .	26	76
17 «	Decreto luogotenenziale n. 34, relativo al raddoppiamento del supplemento vitto ai militari di truppa che non possono convivere al rancio per ragioni di servizio.	39	95
10 febb. 1918	Decreto luogotenenziali n. 107, circa gli aumenti di stipendio. — Norme per l'applicazione	76	161
14 »	Decreti luogotenenziali nn. 630 e 1197, per la concessione di una indennità mensile, per la durata della guerra, al personale di ruolo delle amministrazioni civili dello Stato (già pubblicati nelle circolari 335 e 617 del 1917), e relative norme esecutive	104	209
14 »	Decreto luogotenenziale n. 196, per la concessione di indennità e soprassoldi speciali per la durata della guerra, agli ufficiali del R. esercito provvisti di stipendio annuo non superiore alle lire 4500 ed ai sottufficiali di tutte le armi carabinieri reali e guardie di finanza. .	105	211
28 »	Personale avventizio presso i comandi ed uffici territoriali	114	226
7 mar. 1918	Indennità di fuori residenza agli aspiranti ufficiali	122	241
15 »	Personale avventizio presso i comandi ed uffici territoriali	145	284
16 »	Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza , ...	156	307
19 »	Indennità di residenza spettante agli ufficiali per il periodo della prigionia , .	159	311
29 »	Trattamento economico ai cappellani provvisti dell'assegno fisso mensile di L. 180.	192	359

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 apr. 1918	Norme riguardanti il trattamento dei professori incaricati presso le regie università od altri istituti scolastici dello Stato, sotto le armi	207	275
7 »	Decreto luogotenenziale n. 444, circa gli aumenti dei salari fissi del personale operaio dalle amministrazioni dello Stato. — Norme per l'applicazione.	243	430
11 »	Trattamento economico spettante agli impiegati civili addetti all'esercito, durante il ricovero in ospedali.	227	413
18 »	Riferimento al decreto luogotenenziale n. 444, del 7 aprile 1918, circa gli aumenti dei salari fissi del personale operaio delle amministrazioni dello Stato	241	427
20 »	Decreto ministeriale concernente la soppressione del soprassoldo di guerra agli ufficiali incaricati di lavori di difesa fuori della zona di guerra o del territorio di giurisdizione delle armate.	297	529
9 magg. 1918	Decreto luogotenenziale n. 681, che aumenta la paga giornaliera degli aiutanti di battaglia, dei marescialli e sergenti maggiori del R. esercito, nonchè dei capi di prima e seconda classe e dei secondi capi anziani della R marina	332	57
12 »	Decreto luogotenenziale n. 692, riguardante il trattamento economico dei magistrati militari di truppa stati destinati a funzioni giudiziarie nei tribunali militari ed assimilati al grado di sottotenente .	333	571
18 »	Indennità di marcia al personale degli ospedali contumaciali in zona di guerra .	321	554
19 »	Decreto luogotenenziale n. 710, concernente le ritenute sugli assegni dei militari dei RR. corpi di truppe coloniali che prestano servizio in Libia, puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato .	416	798
24 »	Sospensione dell'indennità di carica durante l'aspettativa	336	574
26 »	Decreto luogotenenziale n. 802, col quale sono stabilite penalità a carico dei cit-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	tadini che si rifiutino di far parte di commissioni di requisizione, incetta o collaudo.	419	801
3 giug. 1918	Ritenute per cessioni del quinto dello stipendio da effettuarsi agli ufficiali in servizio fuori del regno	352	584
5 »	Ricupero di debiti verso lo Stato sull'indennità dovuta agli ufficiali richiamati e che sono rinviati in congedo . . .	356	587
9 «	Decreto luogotenenziale n 770, che concede, in determinati casi, una speciale indennità giornaliera agli impiegati di ruolo, avventizi e pensionati dello Stato richiamati alle armi come carabinieri reali, o guardie di finanza, o come appuntati in detti corpi.	377	622
13 »	Trattamento degli ufficiali addetti alle commissioni sanitarie centrali	379	623
22 »	Decreto ministeriale col quale viene stabilita l'indennità di rappresentanza per gli addetti militari ad Atene ed al Cairo.	480	880
23 »	Trattamento economico agli impiegati ed ai pensionati dello Stato sotto le armi. — Partecipazione della cessazione dal servizio militare alle amministrazioni civili interessate (art. 24 della circolare n. 558 *giornale militare* 1916)	402	776
4 lugl. 1918	Decreto luogotenenziale n. 955, concernente la misura del soccorso giornaliero spettante ai caporali e soldati in licenza.	467	859
4 »	Decreto luogotenenziale n. 956, concernente la concessione di una indennità di alloggio agli ufficiali generali dell'arma dei carabinieri reali	468	859
4 »	Decreto luogotenenziale n. 957, concernente il trattamento economico spettante ai membri della commissione d'inchiesta circa l'accertamento delle cause del ripiegamento sul Piave, nonchè le indennità spettanti ai testimoni civili chiamati a deporre davanti la commissione medesima	469	859

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 lugl. 1918	Indennità agli ufficiali impiegati civili dello Stato nei viaggi per servizio	429	806
6 »	Anticipazioni di somme concesse dai comandi di tappa ad ufficiali di passaggio	431	810
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1071, per l'estensione agli ufficiali del R. esercito ed agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti. delle disposizioni riguardanti l'indennità di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato	508	923
14 »	Decreto-legge luogotenenziale n. 1016, che eleva il limite massimo di stipendio agli effetti dell' umento sessennale. . . .	515	934
14 »	Decreto ministeriale concernente la concessione di un soprassoldo giornaliero di servizio ai militari degli speciali reparti di assalto	516	935
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1077, che, per la durata della guerra, concede l'indennità cavalli a tutti gli ufficiali con diritto a razione foraggio, indipendentemente dal possesso dei cavalli . . .	527	952
19 »	Conteggio delle quote di cessione di stipendi o di altre ritenute nella liquidazione delle competenze ad ufficiali reduci dalla prigionia.	450	831
1° agos. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1072, che aumenta l'indennità di trasferta pei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. guardia di finanza .	511	921
1° »	Decreto luogotenenziale n. 1096, concernente il trattamento economico durante le licenze ordinarie ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti .	529	953
10 »	Decreto ministeriale per l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1071, per l'estensione agli ufficiali del R. esercito ed agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, delle disposizioni ralative alle indennità di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato . .	509	925
10 agos. 1918	Disposizioni esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n 1071 e del decreto ministeriale 10 agosto 1918 . , ...	510	926
22 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n, 444, circa gli aumenti dei salari fissi del personale operaio. .	536	956
2 sett. 1918	Trattamento economico dei prigionieri di guerra	547	971
5 »	Assegno bagaglio ed aumento del decimo del prezzo di viaggio	551	974
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1307, che modifica quello n 107 del 10 febbraio 1918, concernente l'aumento degli stipendi al personale civile e militare di ciascuna amministrazione dello Stato .	634	1108
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1311, che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della R. guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati che si recano in missione	607	1066
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1314, che concede una indennità mensile al personale di ruolo ed a quello straordinario, avventizio od assimilato, civile o militare, in servizio di ciascuna amministrazione dello Stato.	622	1089
15 »	Decreto luogotenenziale n. 1492, che aggiunge alcune voci nello specchio IV annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, relativamente all'indennità per spese di alloggio ad ufficiali generali .	623	1091
26 »	Decreto luogotenenziale che dà norme per l'applicazione dell'altro decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, il		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	quale concede una indennità mensile al personale di ruolo ed a quello straordinario, avventizio ed assimilato, civile o militare, in servizio di ciascuna amministrazione dello Stato	656	1160
6 ott. 1918	Decreto luogotenenziale n 1509, riguardante l'aumento dell'indennità di trasferta per i sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. guardia di finanza.	608	1071
6 »	Decreto luogotenenziale n. 1546, concernente il trattamento economico del personale dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore	625	1092
6 »	Decreto luogotenenziale n. 1560, che estende alle colonie le disposizioni relative agli aumenti delle paghe e dei salari ai militari di truppa ed ai sottufficiali dei RR. carabinieri e della R. guardia di finanza, ai sottufficiali del R. esercito ed agli operai di ruolo, dislocati nelle colonie stesse	645	1149
6 »	Decreto luogotenenziale n. 1631, concernente il pagamento delle competenze spettanti, durante la prigionia, ai militari e alle altre persone appartenenti o addette al R. esercito o alla R. marina fatti prigionieri dal nemico	671	1180
8 »	Aumento del decimo del prezzo di viaggio	601	1061
13 »	Disposizioni esecutive per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1311 e 6 ottobre 1918, n. 1509.	609	1073
19 »	Decreto ministeriale col quale viene aumentata l'indennità di rappresentanza per l'addetto militare a Berna. . . .	629	1099
31 »	Decreto luogotenenziale n. 1788 concernente il trattamento economico spettante ai personali del corpo di spedizione militare italiano in Palestina .	707	1230
7 nov. 1918	Indennità cavalli.	640	1143
14 »	Norme per l'applicazione dei decreti luo-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	gotenenziali 14 settembre 1918 n. 1311 e 6 ottobre 1918, n. 1509	651	1152
17 nov. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1731 per l'aumento del soprassoldo pel generale direttore dello stabilimento di Ciriè . .	677	1185
17 »	Decreto luogotenenziale n. 1732 che modifica lo specchio IV delle indennità eventuali	678	1186
7 dic. 1918	Ricupero dei debiti degli ufficiali all'atto del rinvio in congedo.	711	1232
12 »	Stralcio del decreto ministeriale n. 14305 del 14 ottobre 1918, emesso da S E. il ministro del tesoro, concernente la determinazione dell'indennità mensile da corrispondersi a favore del personale salariato dello Stato — Norme per l'applicazione	722	1242
	TRASPORTI.		
21 febb. 1918	Viaggi a riduzione degli impiegati civili dello Stato (e delle persone di loro famiglia), collocati a riposo e riassunti in servizio	86	189
21 »	Norme per la compilazione dei verbali di magazzino.	87	196
19 mar. 1918	Spedizioni di materiali eseguite abusivamente in conto corrente	164	313
18 apr. 1918	Bagagli in disguido.	242	428
19 »	Modalità di pagamento per i trasporti effettuati dalle società « Sicilia » e « Marittima italiana » e della Società Italiana di servizi marittimi ».	263	463
22 »	Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare	249	437
8 magg. 1918	Decreto dei ministri della guerra, della marina, delle colonie e dei trasporti, re-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	lativo ai trasporti militari marittimi, ed istruzioni per la sua applicazione . .	571	1010
10 magg. 1918	Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare	295	526
23 »	Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale .	326	559
17 giug. 1918	Libretti di viaggio per gli ufficiali e per i sottufficiali.	383	631
20 »	Viaggi degli ufficiali inferiori nelle seconde classi dei direttissimi 35 e 36	388	638
4 lugl. 1918	Decreto luogotenenziale n. 962, concernente l'impiego del materiale ferroviario da merci per i trasporti interessanti il R. esercito, la R. marina, le pubbliche amministrazioni ed il commercio privato .	513	932
19 »	Aumento dei prezzi per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato.	455	838
19 »	Norme per le spedizioni a carro completo.	456	839
24 »	Facilitazioni di viaggio ai tecnici e capitecnici in servizio temporaneo straordinario presso la direzione generale di artiglieria	473	861
31 »	Applicazione di cartellini ed etichette ai carri ferroviari	489	889
31 »	Varianti all'istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare.	490	890
5 sett. 1918	Mod. 3 per richiesta ai capi-stazione di trasporti sotto scorta	552	990
3 ott. 1918	Aumenti delle tariffe pei viaggiatori e per le merci sulle ferrovie dello Stato. . .	593	1049
3 »	Rilascio delle richieste mod. *D* per i viaggi delle famiglie degli ufficiali e sottufficiali	594	1050
17 »	Viaggi degli impiegati residenti nel territorio delle operazioni	617	1083
17 »	Documenti per viaggi di militari sui tronchi ferroviari Palermo-Corleone e Corleone-S. Carlo.	618	1084
7 nov. 1918	Modalità di pagamento per i trasporti effettuati della società « Sicilia » e « Ma-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	rittima Italiana » e dalla « Società italiana di servizi marittimi ».	641	1143
15 nov. 1918	Trasporti militari sulle linee della società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane	653	1155
19 dic. 1918	Libretti di viaggio degli ufficiali delle categorie in congedo attualmente in servizio.	727	1250
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
20 dic. 1917	Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati dal servizio effettivo sotto le armi	6	23
29 »	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	28	78
6 genn. 1918	Norme esecutive del decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917, che revoca le dispense e le esonerazioni e ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892	7	25
6 »	Decreto luogotenenziale n. 13, concernente l'assoggettamento a nuova visita degli ufficiali dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare o a servizio militare incondizionato	37	90
8 »	Norme per la nuova visita d'ufficiali parzialmente o totalmente inabili al servizio militare.	38	92
17 »	Trattamento dei militari della classe 1884 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale	21	72
17 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.	24	74

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 genn. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.	31	80
6 febb. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento e di milizia territoriale.	50	111
6 »	Speciale corso d'istruzione accelerato per divenire aspiranti ufficiali di complemento piloti aviatori	51	112
14 »	Corsi d'istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento. . . .	67	133
14 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di compiemento e di milizia territoriale.	68	134
14 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari delle classi 1874 e 1885 aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale	69	139
7 mar. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento e di milizia territoriale	119	226
7 »	Nomine a sottotenenti di milizia territoriale farma[illegible]ti	123	241
7 »	Decreto luog[illegible]enziale n. 374, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazione ad emettere polizze gratuite a favore degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. esercito, nonchè a favore di quelli di complemento e della riserva della R. marina	203	371
15 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	141	280
11 apr. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottote-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	nente di complemento e di milizia territoriale	212	396
18 apr. 1918	Decreto ministeriale che modifica lo specchio *F* annesso al decreto ministeriale 22 maggio 1915, per quel che concerne la dispensa dalla chiamata alle armi dei giudici conciliatori	289	521
24 »	Nomina di sottotenenti di milizia territoriale nei corpi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione	270	480
3 magg. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	284	507
16 »	Scioglimento dei corsi allievi ufficiali della zona di guerra	308	541
23 »	Visite di revisione per gli ufficiali inabili e riformati	327	560
28 »	Ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio	351	584
30 »	Nomina a sottotenenti di milizia territoriale e di complemento nei corpi di commissariato, di amministrazione e di sussistenza	341	576
12 giug. 1918	Concorso a posti di tenente nel corpo del genio navale militare marittimo . . .	366	599
27 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	411	780
19 lugl. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale	454	834
5 agos. 1918	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	570	1007
19 sett. 1918	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottote-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	uenti di complemento e di milizia territoriale	582	1032
3 ott. 1918	Ufficiali di milizia territoriale autorizzati a domandare l'assegnazione a funzioni amministrative	595	1051
17 »	Visite di revisione per gli ufficiali inabili e riformati.	616	1083
31 »	Speciale corso d'istruzione accelerato per la nomina a sottotenente pilota aviatore di complemento o di milizia territoriale.	632	1100

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Rivista militare italiana per l'anno 1918	22
Pubblicazioni della raccolta delle disposizioni vigenti in materia di concessione di soccorso giornaliero e relativa istruzione	42
Indirizzo da osservarsi per l'invio della corrispondenza alla direzione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari	404
Prontuario delle ritenute sugli assegni ed indennità . . .	567
Concorso per il conferimento della borsa di studio « XI corpo armata » di annue lire 1200	1096
Concorso per il conferimento delle borse di studio per orfane di ufficiali, Fondazione « Anna Saladino »	1097
Calendario generale del Regno pel 1918	1142
Concorso indetto dal Ministero della Marina per la nomina di 40 ufficiali medici subalterni di complemento nel corpo sanitario militare marittimo	1171
Giornale militare e Bollettino ufficiale per l'anno 1918 . .	1250

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale 1918.

Quantità delle tavole	OGGETTO DELLE TAVOLE	Circolare con la quale vennero pubblicate
2	Fregi per berretto, mostrine per le giubbe e bottoni per l'uniforme per gli ufficiali della giustizia militare.	80
2	Distintivi per gli ufficiali promossi o nominati effettivi o di complemento, per merito di guerra	82
1	Distintivo per ufficiali del R. esercito che prestano servizio presso reparti della R. marina.	120
1	Distintivo per reparti contraerei	177
5	Fregi, distintivi e mostreggiature per i militari dei reparti mitragliatrici	266
1	Croce al merito di guerra	171
2	Distintivi per gli ufficiali generali	382
1	Bandoliera per ufficiali medici	486
1	Distintivo speciale di guerra per gli agenti delle ferrovie dello Stato (pubblicato colla dispensa 42ª) .	413
1	Cinghie di tessuto per fucili e moschetti	506

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1918 — 3 gennaio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 1. — 2 GENNAIO 1918. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899, arruolate in seguito a nuova visita, ed anticipazione della visita e della chiamata alle armi dei residenti in Francia ed in Inghilterra. *Pag.* 1

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 3. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899, arruolate in seguito a nuova visita, ed anticipazione della visita e della chiamata alle armi dei residenti in Francia ed in Inghilterra.** — (Direzione generale leva e truppa) — 2 gennaio 1918.

I. Questo Ministero determina che col giorno 15 gennaio 1918 si inizi la chiamata alle armi delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 incluso, le quali sottoposte a nuova visita a senso del decreto luogotenenziale del 12 agosto 1917, n. 1230, siano state arruolate dai consigli di leva dal 1° novembre 1917 in poi.

Tutte quelle che saranno arruolate dai consigli di leva dopo la presente chiamata dovranno presentarsi al distretto isolatamente di giorno in giorno, e quindi i consigli di leva provvederanno per l'immediato loro invio alle armi appena avvenuto l'arruolamento avanti i consiglii stessi.

2. Sono in pari tempo chiamati alle armi i militari stati riformati in rassegna posteriormente all'anno 1912, i quali siano stati già visitati e dichiarati abili dagli ospedali militari, in relazione al n. 30 della circolare 525 ed al n. 2, penultimo comma, della circolare 690 del *giornale militare* 1917.

I militari riformati in rassegna che saranno visitati e dichiarati abili dagli ospedali militari – in relazione alle disposizioni ora citate – posteriormente alla presente chiamata, dovranno presentarsi al distretto isolatamente di giorno in giorno, e quindi le direzioni degli ospedali militari provvederanno per l'immediato loro invio alle armi appena avvenuta la visita.

3. I comandi dei distretti militari, non appena ultimate le operazioni della assegnazione ai corpi delle reclute di cui ai precedenti n. 1 e 2, chiameranno a nuova visita i militari stati riformati in rassegna *posteriormente all'anno* 1912, *e sino a tutto l'*11 *agosto* 1917, i quali – giusta il n. 34 della circolare 525 del *giornale militare* 1917 – debbono essere visitati presso i distretti, restando in loro facoltà di graduarne la chiamata, in quanto sia necessario per poterli visitare accuratamente.

I comandi dei distretti, colle norme di cui sopra, provvederanno per la notificazione dei precetti predisposti a mente del n. 35 della citata circolare, ma avranno cura di far risultare anche sul manifesto il giorno od i giorni che saranno stabiliti per la visita dei militari di ciascun mandamento, affinchè la eventuale mancata precettazione individuale non possa essere eccepita dagli interessati a giustificazione del non avere risposto alla chiamata.

I comandi dei distretti del Veneto che hanno dovuto temporaneamente trasferire altrove la loro sede faranno risultare non solo sui precetti, ma altresì sul manifesto, anche il distretto a cui i riformati onde trattasi dovranno presentarsi per la nuova visita.

Giusta il disposto del n. 3 della circolare 729 del *giornale militare* 1917, quelli dei militari anzidetti che saranno riconosciuti idonei al servizio militare incondizionatamente od anche per i soli servizi sedentari saranno senz'altro considerati come arruolati in 1ª categoria, per ordine del Ministro della guerra, salvo ad essere assegnati in seguito alla 2ª o alla 3ª categoria se il consiglio di leva ne riconoscerà il diritto.

Rimarranno con ciò annullati, senza che occorra alcun altro provvedimento, i relativi atti di rassegna; e si farà uso per i detti militari delle formule indicate nella circolare 729 precitata.

Ad evitare, poi, il grave e non indispensabile lavoro che deriverebbe dal trasferimento sui ruoli della 1ª categoria dei militari già ascritti alla 2ª od alla 3ª categoria, i comandi dei distretti potranno continuare a valersi a loro riguardo dei ruoli di 2ª e 3ª categoria già esistenti, completandoli con le necessarie variazioni; non trascurando però di prendere menzione del loro cognome e nome sui ruoli di 1ª categoria con riferimento all'originario numero di matricola del ruolo di 2ª o 3ª categoria.

Essi però dovranno, naturalmente, essere cancellati dai ruoli di 1ª categoria se i consigli di leva li assegneranno nuovamente alla 2ª od alla 3ª categoria.

E' superfluo avvertire che le stesse norme valgono per i già riformati in rassegna visitati direttamente dagli ospedali militari e dichiarati idonei incondizionatamente.

4. Sono escluse, *fino a nuovo avviso*, dalla chiamata alle armi, le reclute che siano state riconosciute affette da tracoma sia dai consigli di leva che dagli ospedali militari.

Le reclute, le quali, durante la permanenza ai distretti, vengano riconosciute affette dalla predetta infermità, saranno rinviate in congedo, in attesa di nuovi ordini per la loro chiamata alle armi.

Tutte quelle, per le quali verrà accertata la predetta infermità dopo il loro effettivo incorporamento nel R. esercito saranno invece trattenute alle armi, prendendo, beninteso, a riguardo di esse gli stessi provvedimenti che sono stati già applicati agli altri militari sotto le armi affetti da tracoma.

5. I militari stati riformati in rassegna posteriormente all'anno 1912 che siano ritenuti inabili a qualsiasi servizio o semplicemente inabili alle fatiche della guerra saranno dai distretti inviati all'ospedale militare, pel definitivo giudizio.

Per quelli che saranno dichiarati inabili a qualsiasi servizio non occorrerà far luogo ad una nuova rassegna. Basterà che il comando del distretto apponga sui ruoli la varia-

zione di *confermata riforma :* e apponga sul foglio di congedo assoluto la seguente annotazione munita del bollo d'ufficio :

« *Il sottoscritto dichiara che il soldato. . . . . della classe. . . . . del comune di. . . . . essendo stato confermato inabile in data. . . . . deve essere mantenuto nella posizione di militare riformato in rassegna.* »

Qualora l'interessato non sia più in possesso del foglio di congedo assoluto, dovrà essergli rilasciata una apposita dichiarazione analoga a quella sopra menzionata.

Analoghe norme valgono per i riformati in rassegna visitati direttamente dagli ospedali militari e dichiarati inabili a qualsiasi servizio.

Riguardo ai militari che gli ospedali militari abbiano dichiarato inabili assolutamente alle fatiche della guerra ed assegnati ai servizi sedentari in modo permanente, valgono le norme di cui al precedente n. 3.

6. I militari riformati in rassegna posteriormente all'anno 1912 che non possono presentarsi all'ospedale militare od al distretto perchè detenuti dovranno dal comando del distretto, essere dati in nota al prefetto o sottoprefetto, il quale li farà aggiungere sulla lista di leva della classe 1900, avendo cura che siano visitati non appena siano rimessi in libertà e tenendo presente quanto è prescritto coll'ultima parte del n. 11 della circolare n. 525 del *giornale militare* del 1917.

Analogamente si procederà per coloro che non possono presentarsi perchè ammalati e pei quali non sia peranco trascorso il periodo della rivedibilità determinato giusta i n. 29 lettere *b)* e *c)*, e 30 della circolare 277 del *giornale militare* del 1917.

Se invece sia trascorso il periodo della rivedibilità e non si tratti di lieve malattia per cui sia sufficiente una breve dilazione alla visita, i *comandi dei corpi di armata territoriali*, o, secondo i casi, dei *distretti* potranno – in analogia al § 75 della istruzione permanente per le operazioni di leva – farne constatare la inabilità al servizio militare in base a certificati medici ed a tutte quelle altre verifiche che si ritenessero opportune, compresa, ove ne fosse il caso, quella della visita a domicilio per parte dell'ufficiale medico.

Si rammenta che quelli dei predetti militari, i quali, *senza giustificato motivo*, non si saranno presentati a revisione presso l'ospedale militare od il distretto dovranno, giusta i nn. 32 e 35 della circolare 525 del *giornale militare* del 1917, essere dati in nota dai comandi dei distretti ai prefetti e sottoprefetti affinchè li aggiungano sugli elenchi dei riformati chiamati a nuova visita e provvedano perchè il consiglio di leva pronunci a loro riguardo la decisione di renitenza.

7. A senso dell'art. 4 (§ 43) del regolamento sul servizio sanitario, saranno deferite al giudizio del direttore di sanità del corpo d'armata territoriale quelle reclute state arruolate dopo aver subito l'osservazione e che dagli ufficiali medici dei distretti o dei corpi fossero proposte per un nuovo invio in osservazione ai sensi dell'art. 161 del citato regolamento.

8. Le reclute che sono laureate in medicina e chirurgia saranno tutte chiamate alle armi con cartolina-precetto, anche se dichiarate inabili in modo assoluto alle fatiche della guerra e da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente. La loro chiamata alle armi avverrà man mano che il Ministero lo crederà necessario, ed in base agli elenchi nominativi che invierà direttamente ai comandi dei distretti interessati.

Si rammenta che, giusta il n. 8 della circolare 573 del *giornale militare* del 1917, alle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili laureati in medicina e chirurgia non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale del 5 gennaio 1917, n. 7.

9. Le reclute che siano profughe dalle provincie venete sono anch'esse tenute a presentarsi ai distretti il 15 gennaio corrente insieme alle altre reclute chiamate alle armi.

Tuttavia potranno senz'altro essere incorporate quelle che si presentassero ai distretti chiedendo di imprendere subito servizio prima della data suindicata.

Presentazione delle reclute.

10. **Le reclute che si presenteranno ad un distretto cui non appartengono per fatto di leva saranno assegnate insieme alle reclute del distretto cui si presentano. Questo dovrà, beninteso, dare subito partecipazione al distretto di leva dell'avvenuta presentazione, indicando il corpo o centro cui la recluta è stata assegnata, affinchè il distretto di leva possa inviare al corpo o centro stesso il prescritto mod. 59.**

11. Le reclute che si trovano nelle colonie italiane potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale provvederà alla loro istruzione, attenendosi alle direttive dell'autorità superiore della colonia, e facendo le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

12. Le reclute che si trovano a disposizione dei comandi mobilitati come assistenti di operai borghesi, o come operai borghesi, ecc., potranno essere trattenute nel medesimo servizio in qualità di militari, giusta disposizioni adottate dal Comando Supremo. I comandi mobilitati informeranno, beninteso, di tale provvedimento i distretti cui le reclute appartengono.

I distretti considereranno poi giustificato il ritardo alla presentazione di quelle reclute che, trovandosi al servizio dei comandi mobilitati come operai borghesi, indugeranno di qualche giorno a presentarsi e dimostreranno con documenti di essere state in tale spazio di tempo trattenute dai comandi suddetti.

Reclute residenti all'estero.

13. I riformati residenti in Francia ed in Inghilterra, che, per effetto delle disposizioni impartite con la circolare n. 691 del *giornale militare* del 1917, avevano facoltà di presentarsi alla visita di revisione fino al 31 marzo 1918 ed alle armi non più tardi del 30 aprile successivo, dovranno invece essere sottoposte a visita non più tardi del 31 gennaio corrente e gli idonei dovranno presentarsi alle armi non oltre il 9 febbraio successivo.

Nulla è variato delle disposizioni contenute nella predetta circolare pei nazionali residenti in altri paesi.

Dispense dalla chiamata per ragioni d'impiego e di famiglia.

14. Si osserveranno le disposizioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della circolare n. 690 del *giornale militare* del 1917, tenendo peraltro ben presente che le reclute *nate posteriormente al* 1892, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917 (circolare n. 781 del *giornale militare* del 1917), non potranno più ottenere la dispensa.

Ove occorra, si terranno presenti anche le disposizioni contenute nel n. 6 della circolare n. 729 del *giornale militare* del 1917.

Per le dispense ed esonerazioni dei laureati in medicina e chirurgia si osserveranno le disposizioni del decreto luogotenenziale n. 1985 del 1917 e delle relative norme esecutive (circolare n. 811 del *giornale militare* del 1917).

Reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria da ammettere alla dispensa e da considerarsi comandate a prestare servizio presso alcune amministrazioni ferroviarie e tramviarie.

15. Vige il disposto col n. 8 della circolare n. 690 del *giornale militare* del 1917, tenendo presenti, *per le reclute nate posteriormente* al 1892, le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917, citato nel precedente numero.

Reclute di 1ª e 2ª categoria che debbono esser lasciate a disposizione delle amministrazioni ed associazioni a cui appartengono.

16. Le reclute di 1ª e 2ª categoria nate negli anni dal 1884 a tutto il 1892, di cui al numero 13 del manifesto, allegato, n. 1, potranno essere lasciate a disposizione delle amministrazioni ed associazioni a cui appartengono.

Per l'ammissione al trattamento di cui sopra valgono le norme di cui al 1° comma del numero 8 della circolare n. 474 e dell'ultimo comma del n. 8 della circolare n. 690 del *giornale militare* del 1917.

Per quelle di esse reclute che appartengano alla amministrazione postale e telegrafica si osserverà il disposto del 2° comma del numero 8 della circolare n. 474 e dell'ultimo comma del n. 8 della circolare n. 690 del *giornale militare* del 1917.

Reclute appartenenti al personale degli stabilimenti, aziende od imprese che lavorano per conto dell'esercito e dell'armata od a quello degli stabilimenti militari, dei servizi pubblici e dell'economia nazionale.

17. Le reclute di 1ª e 2ª categoria, nate posteriormente all'anno 1881 e fino a tutto il 1892, che facciano parte del personale degli stabilimenti ausiliari o privati che forniscono materiali o lavori per conto del R. esercito o della R. marina, potranno essere lasciate a disposizione degli stabilimenti dove già prestano l'opera loro.

Le reclute che, in seguito alle determinazioni degli organi competenti, saranno ammesse al suaccennato trattamento, verranno assegnate, a seconda dei casi, ad un deposito di fanteria di linea ovvero ad un reparto di milizia territoriale stanziato nella stessa località dove ha sede lo stabilimento, o in località prossima.

Sulla matricola di tali reclute, alla variazione di: « *Chiamato alle armi li* . . . . . » dovrà farsi seguire l'altra di « *Lasciato a disposizione del* . . . . . (stabilimento, ecc.) *ed assegnato al* . . . . . (indicare il deposito o reparto) *n.* 17 *della circolare n.* 1 *del giornale militare del* 1918 *li* . . . . . ».

Eguale trattamento dovrà farsi alle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, delle classi dal 1874 al 1892, addette al personale delle direzioni e degli stabilimenti militari, che, in base a preventiva autorizzazione del *Ministero delle armi e munizioni — ufficio mano d'opera* — saranno date in nota ai distretti dai rispettivi direttori. Anche dette reclute saranno assegnate ad un deposito di fanteria di linea, ovvero ad un reparto di milizia territoriale stanziato nella stessa località dove ha sede la direzione cui esse appartengono od in località vicinior.

18. Le reclute nate negli anni dal 1874 al 1881 incluso e quelle di 3ª categoria nate in anni posteriori al 1881 e sino a tutto il 1892 che prestano l'opera loro presso aziende, stabilimenti od imprese di cui al R. decreto n. 561 ed ai decreti luogotenenziali n. 887 del 1915 e n. 1667 del 1917 e che soddisfacciano ai prescritti requisiti, possono essere ammesse alla *esonerazione temporanea* (circolari 348, 503, 523 del *giornale militare* del 1915; 240, 489 del *giornale militare* del 1916 e 687 del *giornale militare* del 1917).

Dispense ed esoneri per l'agricoltura.

19. Le reclute nate anteriormente al 1893, e riconosciute idonee al servizio incondizionatamente, che proveranno di appartenere ad aziende agricole a conduzione famigliare le quali siano rimaste prive di ogni altro uomo valido tra i 16 ed i 65 anni ed abbiano i requisiti minimi d'importanza stabiliti dal numero 7 della circolare n. 552 del *giornale militare* del 1917, saranno dispensate dal rispondere alla chiamata.

Per le reclute dichiarate idonee ai soli servizi sedentari e che si trovino nelle medesime condizioni di famiglia, la dispensa sarà concessa, sempre negli stessi limiti di classe, anche se non concorrono i requisiti minimi d'importanza suaccennati dell'azienda agricola a cui appartengono.

La dispensa verrà concessa dai comandi dei distretti militari sulla produzione di un certificato o richiesta di dispensa, in carta semplice, conforme al modulo n. 1 annesso alla circolare 552 sopradetta. Tale documento dovrà essere trasmesso ai distretti per mezzo dei comandi locali dell'arma dei carabinieri reali, i quali avranno cura di farvi espressamente risultare che si tratta effettivamente di famiglia colonica.

Le reclute nate anteriormente al 1893 che possano aver titolo all'esonerazione in qualità di direttori di aziende agricole, di direttori di associazioni agrarie cooperative, di direttori degli uffici di collocamento di mano d'opera agricola o di operai agricoli specializzati, dovranno provvedere in tempo acchè le rispettive aziende ne facciano richiesta nei modi consueti, inviando le istanze alle commissioni provinciali d'agricoltura, per procedimento analogo a quello indicato dal n. 8 della più volte menzionata circolare n. 552.

Dato il breve termine intercedente tra l'ordine di chiamata e la data di presentazione alle armi, i comandi di distretto sono autorizzati a concedere una breve proroga per regolarizzare la loro posizione a quelle fra le reclute sopraindicate che non possano esibire in tempo il documento attestante il loro titolo alla dispensa od alla esonerazione. Per avere la proroga però esse dovranno comprovare con mezzi idonei, da valutarsi con prudente arbitrio dai comandi di distretto, di essere effettivamente in possesso di una delle qualifiche da cui può derivare la concessione della dispensa o dell'esonero agricolo.

Di coloro ai quali verrà concessa la proroga i comandi di distretto terranno nota per poter disporre la loro immediata presentazione alle armi qualora allo scadere del termine stabilito non avessero prodotto il prescritto documento.

Ammissione al volontariato di un anno.

20. Le reclute provenienti dalla classe 1899 potranno essere ammesse al volontariato di un anno soltanto nell'arma di fanteria. Invece, le reclute appartenenti a classi anteriori a quella del 1899 fino a quella del 1882 compresa, potranno assumere il volontariato di un anno nelle varie armi e specialità nelle quali avrebbero potuto assumere servizio in tale qualità se si fossero presentate alle armi al tempo della chiamata della propria classe. Le reclute nate dal 1874 al 1881 non potranno essere ammesse al volontariato di un anno.

21. Le reclute che già rivestirono la qualità di volontari di un anno e che furono riformate all'atto della presentazione alle armi o comunque prima di compiere la ferma di un anno, avranno facoltà di riassumere la stessa qualità di volontario di un anno, senza obbligo di pagare una nuova tassa, semprequando questa non sia stata loro restituita. Per accertarsi se tale restituzione di tassa sia stata effettuata oppur no dovranno essere chieste notizie a questo Ministero pei singoli casi.

22. Il numero dei posti di volontario di un anno è stabilito per la presente chiamata a 20 al massimo per ogni deposito. Avvertesi che non tutti i posti devono essere coperti con le prime ammissioni, dovendo esserne riservato qualcuno per coloro che si presenteranno isolatamente alle armi dopo la data fissata per la presente chiamata.

23. Per la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato di un anno si dovranno, in massima, osservare le norme contenute nella circolare 378 del *giornale militare* del 1914.

Per l'ammontare della tassa si rimanda al R. decreto 13 luglio 1914, n. 712, e per il sollecito invio a questo Ministero dei modelli 28 C con le relative quietanze di tesoreria, si ricordano le avvertenze più volte fatte in passato.

Manifesto.

24. Il manifesto di chiamata alle armi da pubblicarsi in data 9 gennaio 1918 sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti, ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute.

Nello stabilire i giorni per la presentazione alle armi delle reclute, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata si svolgano con la maggiore rapidità e si compiano **al massimo entro cinque giorni** e, perciò, potranno regolare l'afflusso del contingente al distretto nel modo che riterranno più opportuno.

Militari temporaneamente inabili anche per i servizi sedentari.

25. Finchè dura lo stato di mobilitazione, i militari temporaneamente inabili anche per i servizi sedentari debbono essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare l'idoneità almeno ai predetti servizi.

A tale norma si farà eccezione soltanto per i militari di 1ª categoria della classe 1899 nati negli anni 1898 e 1899, i quali, giusta il 2° comma del n. 19 della circolare 355 del *giornale militare* del 1917, se riconosciuti temporaneamente inabili anche per i servizi sedentari dovranno essere mandati rivedibili alla leva sulla classe 1900.

Assegnazione delle reclute.

26. I comandi dei distretti di presentazione assegneranno:

a) alla *compagnia di sanità* del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto *cui si presentano*, tutte le reclute che comprovino di trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del n. 15 della circolare n. 474 del *giornale militare* del 1917:

b) alla *compagnia automobilisti d'artiglieria* indicata per ciascun distretto nella *tabella di mobilitazione* n. 29 (colonna relativa ai richiamati), *tutte* le reclute (escluse peraltro quelle della classe 1899) che producano la patente civile di conduttori d'automobili o di motocicli, rilasciata dalle prefetture del regno;

c) al *deposito del* 3° *reggimento genio* (*telegrafisti*) le reclute che si trovino nelle condizioni

di cui alla lettera c) del n. 15 della succitata circolare 474, osservando altresì il disposto col successivo n. 16 della circolare stessa.

Compiute le assegnazioni di cui sopra, tutte le rimanenti reclute verranno assegnate nel seguente modo:

a) quelle nate negli anni dal 1874 al 1878 incluso riconosciute idonee o non alle fatiche di guerra, nonchè quelle nate negli anni dal 1879 al 1899 riconosciute idonee per i soli servizi sedentari in modo permanente, ai *battaglioni o alle compagnie di milizia territoriale di fanteria* che hanno sede nel territorio del corpo d'armata di cui il distretto di presentazione fa parte;

b) quelle nate negli anni dal 1879 al 1899 riconosciute idonee alle fatiche di guerra, ai *depositi dei reggimenti di fanteria di linea* (esclusi i granatieri) stanziati nel territorio del corpo d'armata in cui trovasi il distretto di presentazione.

L'aliquota da assegnarsi a ciascun *riparto di milizia territoriale ed a ciascun deposito di fanteria di linea* sarà stabilita dai comandi dei corpi d'armata territoriali, ai quali i comandi di distretto segnaleranno prontamente il numero delle reclute predette che avranno all'uopo disponibili. *I comandi dei corpi d'armata territoriali predisporranno fin d'ora quanto occorre affinchè tali assegnazioni abbiano luogo nel più breve spazio di tempo possibile.*

Avvertesi che le reclute da assegnare ai depositi dei reggimenti di fanteria di linea dovranno esser destinate a depositi non aventi sede nella stessa città in cui trovasi il distretto cui si sono presentate. Quelle da destinarsi alla milizia territoriale dovranno invece essere, per quanto è possibile, destinate ai riparti di milizia territoriale stanziati nella stessa sede nella quale le reclute hanno i loro interessi, o quanto meno in località viciniore, **eccezione fatta per quelle nate negli anni dal 1874 al 1878 incluso riconosciute idonee alle fatiche di guerra, le quali potranno essere destinate anche ad altri reparti di milizia territoriale, stanziati pur sempre, beninteso, nel territorio del corpo d'armata, di cui fa parte il distretto di presentazione.**

27. I comandi dei distretti tratterranno poi a disposizione del Ministero, escludendone, beninteso, quelle che si trovassero nelle condizioni di cui al § 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, le reclute *nate in anni anteriori al* 1893 che comprovino di esercitare le professioni sottoindicate, e ne segnaleranno quindi *telegraficamente* il numero al Ministero, distinto per professioni, appena ultimata la presentazione:

Motoristi, meccanici, montatori o falegnami ebanisti, armaioli artificieri, meccanici d'automobili, telefonisti o pratici di tecnica telefonica, elettricisti, collaudatori meccanici, tornitori in metallo, fabbri carrozzieri, legatori, tipografi compositori, gommisti, verniciatori, sellai, saldatori autogeni, reclute aventi cognizioni di telegrafia o di radiotelegrafia (escluse quelle al servizio dello Stato che debbono destinarsi al deposito del 3° reggimento genio).

28. In analogia al disposto del § 847 del regolamento sul reclutamento, le reclute provenienti dai già riformati che conseguirono nel R. esercito un grado di sottufficiale o di truppa durante il precedente servizio, lo riacquisteranno sempre quando non lo abbiano perduto per retrocessione e per condanna.

Il conseguimento del grado deve risultare dal ruolo o dal foglio matricolare compilato prima della riforma, non essendo sufficiente l'indicazione del foglio di congedo.

La variazione relativa a tale riacquisto del grado deve essere riportata sul nuovo foglio matricolare dopo quella dell'arruolamento effettuato nella nuova visita ed essere così formulata:

« *Caporale (o sergente, ecc.) in analogia al disposto dal § 847 del regolamento sul reclutamento* ».

Personale da comandarsi ai distretti per la chiamata.

29. Si osserveranno le norme di cui al n. 18 della circolare n. 474 del *giornale militare* del 1917.

Foglio di riconoscimento.

30. Si osserverà il disposto dal n. 19 della circolare n. 474 del *giornale militare* del 1917.

Certificati penali.

31. I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati in modo da poter essere in ordine nel più breve tempo possibile; se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo, anche telegraficamente, il Ministero qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza, e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, potranno eccezionalmente le R. procure trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

Oggetti di corredo e viveri.

32. Si osserveranno le norme di cui ai numeri 21, 22 e 23 della circolare n. 474 del *giornale militare* del 1917.

Norme amministrative.

33. Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute chiamate alle armi con la presente circolare dovranno dai distretti essere osservate le norme di cui ai nn. 73 e 74 della circolare 124 del *giornale militare* del 1917.

Si richiama l'attenzione dei comandanti dei distretti sulle disposizioni di cui ai numeri 8 e 9 del manifesto, allegato 1, affinchè con ogni mezzo si assicurino che l'indennità di trasferta di Lire 2 sia effettivamente corrisposta alle reclute, tanto se si presentino nelle ore antimeridiane, quanto nelle ore pomeridiane.

Soccorsi alle famiglie bisognose.

34. Alle famiglie bisognose delle reclute cui si riferisce la presente circolare potrà essere concesso il soccorso alle condizioni specificate nelle circolari n. 351, n. 706 e n. 750 del *giornale militare* 1915, e n. 291, 508, 640 e 641 del 1917.

RENDICONTO DELLE ASSEGNAZIONI.

35. Ogni comando di distretto nel giorno 20 gennaio 1918 invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma così concepito:

« A tutto il giorno 19 gennaio assegnate reclute n. . . . . .

« Rimaste al distretto in attesa di assegnazione n. . . . . ».

Pel giorno 1° febbraio 1918 tutti i distretti trasmetteranno direttamente al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al seguente modulo:

Numero delle reclute presentatesi		. . .
Numero delle reclute riconosciute inabili ed inviate in licenza di convalescenza o riformate, ammalate, ecc.		. . .
Numero delle reclute dispensate dalla chiamata, esonerate o lasciate a disposizione di amministrazioni, ecc., ecc.		. . .
Numero delle reclute dispensate od esonerate per ragioni di agricoltura		. . .
Numero delle reclute assegnate	alla sanità	. . .
	agli automobilisti d'artiglieria	. . .
	ai telegrafisti	. . .
	ai depositi di fanteria di linea	. . .
	ai battaglioni di milizia territoriale	. . .
	alle varie armi come volontari di un anno. .	. . .
	ai centri indicati dal Ministero come operai .	. . .
Totale uguale al numero dei presentatisi		. . .

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — ALFIERI'

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 arruolate in seguito a nuova visita

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamate alle armi le reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 incluso, le quali in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono state arruolate dal 1° novembre 1917 in poi.

Esse dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Tutte quelle che saranno arruolate posteriormente alla presente chiamata dovranno presentarsi isolatamente al distretto appena avvenuto il loro arruolamento avanti il consiglio di leva.

2. Sono peraltro escluse dalla chiamata, fino a nuovo avviso, le reclute affette da tracoma.

3. Sono in pari tempo chiamati alle armi i militari stati riformati in rassegna posteriormente all'anno 1912, i quali, siano stati già visitati e dichiarati abili dagli ospedali militari, esclusi, peraltro, quelli riconosciuti affetti da tracoma.

I militari riformati in rassegna che saranno visitati e dichiarati abili dagli ospedali militari posteriormente alla presente chiamata, dovranno presentarsi isolatamente al distretto appena avvenuta la loro visita.

4. Le reclute che sono laureate in medicina e chirurgia saranno poi chiamate alle armi con cartolina-precetto, anche se dichiarate inabili alle fatiche della guerra e da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente.

5. Le reclute che siano profughe dalle provincie venete debbono presentarsi alle armi assieme alle altre chiamate col presente manifesto.

Tuttavia potranno senz'altro essere incorporate quelle che si presentassero ai distretti chiedendo di imprendere subito servizio prima della chiamata.

Avvertenza. — I comandi dei distretti militari di Padova, Treviso e Venezia dovranno pubblicare il manifesto soltanto nei comuni tuttora rimasti sotto la giurisdizione della precedente loro sede, apportandovi le variazioni seguenti:

Ai primi due comma del n. 1, sostituire il seguente:

1. Sono chiamate alle armi pel giorno 15 gennaio 1918 le reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 incluso, le quali, in seguito a nuova visita presso i consigli di leva, sono state arruolate dal 1° novembre 1917 in poi.

All'intero n. 6, sostituire il seguente:

6. Le reclute residenti nei comuni compresi nel territorio dei distretti militari di Padova, Treviso e Venezia si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza munite del foglio provvisorio di congedo illimitato per essere riunite in drappelli ed avviate al comando del distretto militare più vicino.

All'intero n. 8, sostituire il seguente:

8. Le reclute giunte al distretto di presentazione, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quello della presentazione.

All'intero n. 9 sostituire il seguente:

9. Alle dette reclute non sono però dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, per le giornate impiegate pel viaggio, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Ad esse sarà corrisposta l'indennità di trasferta di lire 2 soltanto pel giorno della loro effettiva presentazione al distretto.

I comandi dei distretti suindicati ometteranno altresì la pubblicazione dello *specchio indicante i giorni di presentazione alle armi* delle reclute.

Essi faranno poi risultare nella colonna « *Osservazioni* » della *tabella* inserita nel n. 20 del manifesto, anche il distretto presso cui devono presentarsi per la nuova visita i già riformati in rassegna, di cui al n. 3 della circolare.

6. Le reclute, che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno indicato nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Quelle *non residenti nel detto comune* si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza, per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

7. Le reclute hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, le reclute produrranno le richieste mod. *B, color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore di militari.

8. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, l'indennità di trasferta di lire 2.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 2 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata pel viaggio.

9. Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nel rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

10. Saranno *dispensate* dal rispondere alla presente chiamata le reclute nate negli anni anteriori al 1893, le quali trovandosi in alcuna delle condizioni prescritte dal vigente

regolamento sulle dispense, faranno valere presso il distretto il rispettivo titolo nei modi stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione del detto regolamento.

Le reclute nate negli anni 1882 e 1883, quantunque le relative classi non siano ancora ascritte alla milizia territoriale, potranno fruire delle disposizioni del citato regolamento, anche se arruolate in 1ª o in 2ª categoria.

Le reclute nate negli anni dal 1884 al 1892 potranno essere ammesse alla dispensa nei casi previsti dall'articolo 1 del citato regolamento, anche se arruolate in 1ª e 2ª categoria.

Potrà inoltre concedersi eccezionalmente la dispensa dalla presente chiamata anche alle reclute provenienti dai già riformati nati negli anni dal 1874 al 1883 che siano funzionari ed agenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, cui hanno riguardo gli *specchi* allegati al decreto ministeriale 22 maggio 1915, le quali, pur non rivestendo le qualifiche previste dagli specchi stessi, siano però dalla competente autorità responsabile dichiarate *indispensabili ed insostituibili*. Tale dispensa eccezionale potrà essere estesa, alle condizioni suaccennate, anche agli impiegati *amministrativi* e *contabili* ed agli agenti di ruolo delle amministrazioni delle provincie, ai direttori ed insegnanti di scuole pareggiate, agli impiegati *amministrativi* e *contabili di ruolo* delle camere di commercio, agli impiegati ed agenti delle aziende municipalizzate di trasporto, illuminazione ed acqua potabile, ed agli esattori delle imposte e messi esattoriali, *escluso in ogni caso il personale di servizio* (portieri, uscieri, bidelli, inservienti, ecc.)

11. Alle reclute nate in anni anteriori al 1893 che, da *data antecedente al 1° gennaio* 1917, siano funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato e delle amministrazioni ferroviarie e tramviarie comprese negli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 22 maggio 1915, la dispensa sarà concessa, nei casi previsti, mediante la produzione al comando del distretto, non oltre il giorno fissato per la presentazione alle armi, di un certificato comprovante il titolo alla dispensa medesima rilasciato dall'amministrazione interessata.

12. Le reclute, nate anteriormente al 1893 e riconosciute idonee al servizio incondizionatamente, che proveranno di appartenere ad aziende agricole a conduzione famigliare le quali siano rimaste prive di ogni altro uomo valido tra i 16 ed i 65 anni ed abbiano i requisiti minimi d'importanza stabiliti dal numero 7 della circolare 552 *giornale militare* del 1917, saranno dispensate dal rispondere alla chiamata.

Per le reclute dichiarate idonee ai soli servizi sedentari e che si trovino nelle stesse condizioni di famiglia, la dispensa sarà concessa, sempre negli stessi limiti di classe, anche se non concorrano i requisiti minimi di importanza suaccennati dell'azienda agricola a cui appartengono.

La dispensa verrà concessa dai comandi dei distretti militari sulla produzione di un certificato o richiesta di dispensa, in carta semplice, conforme al modulo n. 1 annesso alla circolare 552 sopradetta. Tale documento dovrà essere trasmesso ai distretti per mezzo dei comandi locali dell'arma dei carabinieri reali, i quali avranno cura di farvi espressamente risultare che si tratta effettivamente di famiglia colonica.

Le reclute nate anteriormente al 1893 che possano aver titolo all'esonerazione in qualità di direttori di aziende agricole, di direttori di associazioni agrarie cooperative, di direttori degli uffici di collocamento di mano d'opera agricola o di operai agricoli specializzati, dovranno provvedere in tempo acchè le rispettive aziende ne facciano richiesta nei modi consueti, inviando le istanze alle commissioni provinciali d'agricoltura.

13. *Le reclute di* 1ª e 2ª *categoria* nate negli anni dal 1884 al 1892 che comproveranno presso il distretto, mediante attestazione rilasciata dalle amministrazioni e asso-

ciazioni cui rispettivamente appartengono, di trovarsi nelle sotto indicate condizioni, saranno lasciate a disposizione delle amministrazioni e associazioni stesse affinchè possano continuare nelle funzioni che attualmente esercitano:

a) appartenere al *personale d'assistenza* (direttivo o di truppa) della Croce Rossa, dell'Ordine dei cavalieri di Malta e prestarvi servizio almeno da un anno dalla data del presente manifesto.

Però le reclute confermate inabili in modo assoluto alle fatiche della guerra ed assegnate ai servizi sedentari in modo permanente che siano nate anteriormente al 1893 saranno lasciate a disposizione delle dette istituzioni purchè siano inscritte nei loro ruoli da almeno un anno in qualsiasi qualità, fatta eccezione pel personale di servizio (portieri, uscieri, inservienti, ecc.).

b) essere addetti, quali impiegati od agenti dell'amministrazione postale e telegrafica, alla *Posta militare;*

c) essere addetti, quali funzionari del genio civile, alle direzioni del genio civile di armata, o far parte delle compagnie cantonieri stradali dipendenti dalle stesse direzioni del genio civile;

d) essere ingegneri del Corpo Reale delle miniere;

e) essere sotto-ispettori, sorveglianti o guardie forestali;

f) essere impiegati amministrativi degli arsenali marittimi dello Stato.

14. *Le reclute di* 1ª e 2ª *categoria*, nate posteriormente all'anno 1881 e fino al 1892 incluso, che facciano parte del personale degli stabilimenti che lavorino per l'armamento ed il munizionamento dell'esercito e dell'armata, e che posseggano determinati requisiti di capacità e che siano riconosciute assolutamente necessarie ed insostituibili, potranno essere lasciate a disposizione degli stessi stabilimenti, dove già prestano l'opera loro, sotto l'osservanza di determinate condizioni.

15. Potranno essere ammesse alla *esonerazione temporanea* le reclute, nate negli anni dal 1874 al 1881 incluso e quelle di 3ª categoria nate in anni posteriori al 1881 e fino a tutto il 1892, le quali prestino l'opera loro presso aziende proprie dello Stato, delle provincie e dei comuni o quelle private cui siano affidati servizi pubblici di interesse nazionale o locale, ovvero che provvedano materiali e lavori per conto dello Stato, provincie e comuni, od anche si trovino presso grandi stabilimenti il cui funzionamento interessi l'economia nazionale e l'ordine pubblico, oppure siano adibite a determinati servizi della marina mercantile. La concessione di tale esonerazione temporanea sarà subordinata al riconoscimento della necessità e insostituibilità delle reclute nelle funzioni che disimpegnano.

16. Le reclute che aspirino all'ammissione al volontariato di un anno potranno rivolgersi ai distretti militari per conoscere le modalità per tale ammissione.

17 Le reclute che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzate a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato compenso in danaro

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5 — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6 — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

18. Saranno dispensate dall'obbligo di servizio sotto le armi le reclute nate negli anni 1874-75 che al 16 gennaio 1917 si trovassero in una delle seguenti posizioni:

a) avessero uno o più figli in servizio sotto le armi, o morti sotto le armi, nel R. esercito o nella R. marina.

b) avessero 4 o più figli conviventi in famiglia ed a loro carico.

Per ottenere una delle dispense di cui alle lettere *a*) e *b*) precedenti, gli interessati dovranno inviare o presentare domanda scritta al comando del distretto nel giorno stabilito per la presentazione alle armi, allegando alla domanda stessa, nel caso di cui alla lettera *b*) lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del proprio comune con la dichiarazione attestante il numero dei figli conviventi in famiglia e che, in considerazione della loro età, dovevano ritenersi a carico del militare.

19. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire; e toglie la facoltà di espatriare anche a coloro che fossero già in possesso del passaporto.

Specchio indicante i giorni di presentazione alle armi delle reclute.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

Tutti coloro che saranno arruolati dopo i giorni indicati nel presente manifesto, hanno l'obbligo di presentarsi isolatamente a questo distretto appena avvenuto il loro arruolamento.

---

20. I militari riformati in rassegna *posteriormente all'anno* 1912 *e sino a tutto l'*11 *agosto* 1917, da visitarsi presso il distretto, saranno chiamati con *precetto-personale* al distretto stesso per subirvi la rivisita.

Affinchè l'eventuale mancata precettazione individuale non possa essere eccepita dagli interessati a loro discolpa, si indicano nella seguente *tabella*, i giorni in cui i militari anzidetti debbono presentarsi al distretto:

MANDAMENTI	Data fissata per la rivisita presso il distretto			*Osservazioni*
	Mese	Giorno	Ora	

. . . . addì 9 gennaio 1918

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose delle reclute le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal comune il lunedì di ogni settimana, nella misura sottoindicata.

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0 85	0.75
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0.45	0,40
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,85	0,75
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,40	1,30
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,85	0,75
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni sopra indicate. »	0,45	0,40
g) Per l'avo od ava. . . . . »	0,85	0,75

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Non sarà accordato all'avo od all'ava anche quando al soccorso stesso sia stato ammesso uno solo dei congiunti indicati nelle lettere precedenti. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(3851) Roma, 1918 - Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1918 — 5 gennaio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 2 — 2 GENNAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Provvedimenti tributari . *Pag* 17
» 3. — 2 GENNAIO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Razione viveri per le truppe territoriali *Pag.* 18
» 4 — 3 GENNAIO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale recante disposizioni circa la distinzione dei nastrini relativi alle medaglie nazionali per le quali siano istituiti gradi diversi di merito, quando sono portati con l'uniforme militare . . . . . *Pag.* 20
» 5. — 3 GENNAIO 1918. — RECLUTAMENTO — Disposizioni per la conferma della dispensa dalla chiamata alle armi o della esonerazione dal servizio, nei riguardi di militari appartenenti alle provincie occupate dal nemico . . . . . *Pag.* 20
AVVISO . . . . . *Pag.* 22

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 6. — 20 DICEMBRE 1917. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati dal servizio effettivo sotto le armi . . . . . *Pag.* 28

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 2. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale — Ragioneria) — 2 gennaio 1918.

Si avvertono le amministrazioni militari, interessate che le disposizioni della circolare n. 783 del 1917, con cui si dichiarano imponibili di ricchezza mobile e di contributo di guerra i sussidi concessi ai sottufficiali ed alle loro famiglie, si riferiscono esclusivamente ai sussidi dati dal Ministero a titolo di favore ed in casi eccezionali ai sottufficiali ed alle loro famiglie, e non già ai *soccorsi giornalieri* stabiliti in misura fissa dalla legge a favore delle famiglie dei militari alle armi, i quali soccorsi giornalieri sono sempre esenti da qualsiasi imposta (ricchezza mobile, contributo di guerra e bollo) siano dati a famiglie di caporali e soldati come a famiglia di sottufficiali.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 3. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Razione viveri per le truppe territoriali**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 naio 1918.

Questo Ministero, a modifica di quanto è prescritto alla lettera *c*) capo I della circolare 743 *giornale militare* corrente anno, determina che cinque giorni della settimana venga distribuita alle truppe territoriali una razione di carne bovina fresca o congelata e gli altri due giorni una razione di sostituti di carne, e ci è baccalà o *boiled beef* (carne conservata in scatole) con patate o verdure.

Rimane così in massima soppressa pel primo rancio la somministrazione dei 40 gr. di formaggio e del minestrone o zuppa di legumi di cui alla lettera *c*) già citata; ma tale somministrazione si dovrà naturalmente ricorrere ogni qualvolta non sia possibile per le disponibilità del genere, distribuire la carne o i sostituti.

Il rancio di baccalà o di *boiled beef* sarà costituito da 150 gr. di baccalà o 100 gr. di *boiled beef* e di gr. 120 di patate o gr. 200 di verdure: per il condimento del baccalà dovranno impiegarsi gr 12,5 di olio per conviven e, per quello di *boiled beef* gr. 12,5 di lardo, oltre beninteso l'estratto di pomodoro e gli altri generi di cui alle lettere *c*), *d*) ed del n. 5 della circolare citata.

Rimangono ferme le quantità di gr. 12,5 di lardo od olio da impiegarsi nella confezione del secondo rancio, pei giorni in cui si distribuisce baccalà o *boiled beef*, e la quantità di gr. 10 di olio o lardo pei giorni in cui si distribuisce la carne fresca o congelata.

Per la confezione del *boiled beef*, si dànno le norme nell'apposita nota in fine della presente circolare.

In conseguenza di quanto sopra, la razione viveri giornaliera del soldato viene stabilita come appresso:

A) pane gr. 600.

B) nel mattino:

Caffè: gr. 8 di caffè tostato (o gr. 10 di caffè crudo) e gr. 10 di zucchero.

C) 1° *rancio*: Carne cinque volte la settimana (gr. 200 se fresca, oppure gr. 100 se congelata); sostituti della carne due volte la settimana (baccalà gr. 150 oppure *boiled beef* gr. 100) insieme con 120 gr. di patate oppure con 200 gr. di verdure.

Condimento.

Nei giorni in cui non fosse possibile distribuire la razione di carne o dei sostituti verranno somministrati al primo rancio:

formaggio gr. 40.

zuppa di legumi o minestrone secondo i due seguenti tipi;

1°. — *Tipo di zuppa di legumi:*

a) legumi (fagiuoli, ceci, fave, lenticchie ecc.) gr. 80;

b) pasta gr. 70, o patate gr. 120 o verdure assortite gr. 200;

Condimento.

2°. — *Tipo di minestrone:*

a) pasta o riso gr. 50;

b) legumi gr. 50 o patate gr. 100;

c) verdure assortite gr. 150;

Condimento.

D) — 2° *rancio*: riso gr. 120 con aggiunta di gr. 50 di legumi, o gr. 100 di patate, o gr. 150 di verdure, tre volte la settimana;

Pasta gr. 150, con gr. 50 di legumi o gr. 150 di verdure, due volte la settimana,
Pasta gr. 200 due volte la settimana;
Condimento.

È concessa facoltà ai comandi di corpo ecc. di modificare i quantitativi giornalieri di pasta o riso, legumi, verdure e patate, in modo però che non risulti aumento della quantità dei generi stessi complessivamente stabilita per la razione viver settimanale.

Le quantità di verdure stabilite per i due ranci devono essere intese come quantità alibili della derrata; ossia dovranno essere fornite con una conveniente aggiunta in peso, che corrisponda alla perdita delle verdure per opera della pulitura.

Per quanto riguarda i generi di condimento dovranno essere adoperate le seguenti quantità fisse giornaliere di ogni elemento;

a) lardo od olio gr. 10 per convivente, nei cinque giorni in cui si dà un rancio di carne ed uno di pasta o di riso; olio gr. 12,5 per il primo rancio, olio oppure lardo gr. 12,5 per il secondo nel giorno in cui si distribuisce il baccalà; lardo gr. 12,5 per il primo rancio, olio oppure lardo gr. 12,5 per il secondo nel giorno in cui si distribuisce i *boiled beef*.

Nei giorni in cui eventualmente si dovesse somministrare la zuppa di legumi o il minestrone saranno adoperati complessivamente per tutti e due i ranci gr. 25 di lardo od olio.

b) estratto di pomodoro: se a tripla concentrazione gr. 12; se a doppia concentrazione gr. 15; se a semplice concentrazione gr. 17.

All'estratto di pomodoro potranno sostituirsi pomodori freschi nelle quantità di grammi 100.

c) sale gr. 20;

d) spezie gr. 0,5;

e) cipolle, agli ecc. gr. 10.

f) formaggio da grattugiare gr. 10 due volte la settimana nei due ranci pomeridiani della sola pasta.

Il Ministro — ALFIERI.

Norme per la confezione del rancio con la carne conservata in scatole (boiled beef).

Tale prodotto è costituito di carne bovina già cotta, conservata in scatole di sei o di due libre inglesi (libra inglese = 452 gr.).

Si avverte che per estrarre il contenuto, in modo che la massa di carne possa uscire intera senza frantumarsi, dovrà praticarsi un taglio circolare al sommo della superficie ricurva del guscio in modo da asportare completamente uno dei fondi senza che resti orlo sporgente: per facilitare l'estrazione completa della massa sarà opportuno praticare un foro nel centro dell'altro fondo — capovolgendo quindi la scatola e scuotendala opportunamente.

Le razioni si fanno tagliando il cilindro di carne in dischi e ogni disco in quattro settori, in modo che ciascuno di essi corrisponda alla razione di 100 grammi.

Tali razioni così ottenute e senza ulteriore cottura si porranno nelle gavette versandovi poi il condimento e il contorno di patate o verdure già anteriormente confezionato.

Tale contorno verrà preparato mettendo anzitutto nelle marmitte lardo ben pestato con cipolle tritate e pepe, e facendo soffriggere lentamente fino al colore rosso della cipolla: si aggiunge poi pomodoro fresco o conserva e infine patate tagliate a fette o verdure cuocendo il tutto.

N. 4. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale recante disposizioni circa la distinzione dei nastrini relativi alle medaglie nazionali per le quali siano istituiti gradi diversi di merito, quando sono portati con l'uniforme militare.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 3 gennaio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il regolamento sull'uniforme militare approvato con decreto ministeriale 7 maggio 1907;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1917, col quale si disponeva la distinzione dei nastrini relativi alle medaglie al valor militare, al valor di marina ed al valor civile quando siano portati con l'uniforme militare;

Ritenuta l'opportunità che i nastrini indicanti la concessione di tutte le altre medaglie nazionali per le quali è stabilita una gradazione siano fra loro contradistinti secondo che si riferiscano a medaglie d'oro, d'argento o di bronzo;

DECRETA:

Articolo unico. — I nastrini relativi alle medaglie nazionali per le quali siano istituiti gradi diversi di merito, quando sono portati con l'uniforme stabilita per i militari dell'esercito e assimilati, avranno nella loro parte mediana una stelletta a cinque punte, del diametro di cinque millimetri, rispettivamente in oro o in argento secondo che si riferiscano a medaglie d'oro o di argento; quelli relativi alle medaglie di bronzo non recheranno alcun segno particolare.

Roma, addì 3 gennaio 1918.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 5. — RECLUTAMENTO. — **Disposizioni per la conferma della dispensa dalla chiamata alle armi o della esonerazione dal servizio, nei riguardi di militari appartenenti alle provincie occupate dal nemico.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 gennaio 1917.

Col numero 9 della circolare 782 *giornale militare* 1917 è stato avvertito che i comandi dei corpi e dei distretti militari dovranno segnalare al Ministero della guerra i militari appartenenti alle provincie occupate dal nemico ai quali sarà stata confermata la dispensa dalla chiamata alle armi per ragione di impiego o l'esonerazione temporanea dal servizio o che non si saranno presentati alle armi entro il 15 gennaio 1918.

Per l'applicazione di questa disposizione si terrà presente quanto segue:

1° ai termini del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1918, n. 1954, la dispensa o l'esonerazione temporanea per i militari delle dette provincie nati posteriormente all'anno 1892 potrà essere nuovamente concessa o confermata soltanto nei casi dal decreto stesso consentiti;

2° tutti i militari delle provincie stesse già dispensati dalla chiamata alle armi per ragione di impiego nati anteriormente all'anno 1893 dovranno far pervenire per il detto giorno 15 gennaio 1918 al comando del distretto militare competente una nuova dichiarazione rilasciata dalla stessa autorità che ebbe a chiederne originariamente la dispensa e ratificata nelle forme prescritte, con l'espressa aggiunta che lo speciale servizio in consi-

derazione del quale il militare ottenne la dispensa abbia ripreso a funzionare in nuova sede.

Nell'esaminare le dichiarazioni suddette i comandi dei distretti militari si assicureranno scrupolosamente — in relazione alla qualifica del già dispensato e chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni alle prefetture od all'alto commissariato per i profughi — che esse rispondano alla condizione sopra espressa. Così, a ragion d'esempio, per le amministrazioni comunali ricostituite potrà ratificarsi la dispensa accordata al sindaco ed al segretario comunale: ma, in via di massima, non quelle concesse al medico condotto, al veterinario, al farmacista, al parroco, alle guardie municipali e campestri ed agli impiegati ed agenti daziari e di aziende municipalizzate, la cui funzione è venuta a cessare con lo sgombero. Tuttavia potrà confermarsi la dispensa al medico, al veterinario, al farmacista ed al parroco qualora essi siano stati investiti delle medesime funzioni presso altro comune nelle condizioni volute perchè possa farsi luogo alla dispensa e l'autorità prefettizia competente ne confermi la indispensabilità e la insostituibilità.

Nei casi dubbi dovrà interpellarsi il Ministero.

3° Per la conferma delle esonerazioni temporanee concesse in applicazione dei decreti citati nel n. 3 del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1954, a favore di aziende le quali abbiano ripreso a funzionare in altra sede, sarà necessario che la ditta interessata ne faccia una nuova richiesta alla commissione locale nella cui circoscrizione l'azienda si è trasferita.

4° Non potranno essere ratificate le esonerazioni temporanee concesse ad aziende che abbiano cessato di funzionare o che non abbiano potuto essere trasferite in altra sede.

Qualora il personale di queste ultime avesse trovato occupazione in altra azienda, spetterà, se del caso, alla ditta proprietaria di essa di chiederne per proprio conto la esonerazione temporanea con le norme consuete.

5° I comandi competenti potranno concedere una dilazione a presentarsi alle armi fino al 1° febbraio 1918 a quei militari i quali, pur non potendo comprovare nelle forme prescritte il loro titolo alla dispensa od alla esonerazione temporanea, forniscano una prova sufficiente di possedere il titolo stesso e dimostrino che sono in corso le pratiche per conseguire la dispensa o l'esonerazione.

6° Al 5 febbraio 1918 i comandi interessati trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa — Divisione 2ª leva) un prospetto indicante:

1° il numero dei militari ai quali sarà stata confermata la dispensa dalla chiamata alle armi per ragioni d'impiego;

2° il numero dei militari ai quali sarà stata confermata la esonerazione temporanea dal servizio;

3° il numero complessivo dei militari già ammessi alla dispensa od alla esonerazione i quali si saranno presentati alle armi per aver perduto il titolo relativo;

4° il numero complessivo dei militari i quali, senza aver conseguito la conferma della dispensa o della esonerazione, non si saranno presentati alle armi.

Assieme al detto prospetto trasmetteranno un elenco nominativo dei militari di cui al n. 4 del prospetto medesimo segnando per ciascuno di essi le complete generalità, la classe ed il comune di leva, la ragione per cui avevano conseguito la dispensa o la esonerazione e l'amministrazione o l'azienda a cui appartenevano ed aggiungendo, conformemente al n. 9 della citata circolare 782, se consti che siano rimasti e per qual motivo nel comune in cui risiedevano all'atto della occupazione per parte del nemico.

Il Ministro — ALFIERI.

AVVISO

RIVISTA MILITARE ITALIANA per l'anno 1918

Il prezzo d'abbonamento alla *Rivista militare italiana* è, per l'anno 1918, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e dei sottufficiali, e pei militari del R. esercito in attività di servizio, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere inviate il più presto possibile all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimestre 1917-1918.

Tali domande saranno compilate su apposita richiesta modello 310 a norma del n. 17 della disposizione 3-III fascicolo 9-R, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente. Per gli ufficiali che intendessero abbonarsi direttamente, valgono le norme di cui al n. 20 della disposizione predetta.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di abbonamento è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della *Rivista* destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio, quanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente e direttamente*.

In occasione di variazioni o di combiamento di residenza negli abbonati, il corpo od ufficio cui l'interessato apparteneva, ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore E. Voghera, Via Po, n. 3, Roma.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 6. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati dal servizio effettivo sotto le armi.** — (Ufficio esonerazioni temporanee). — 20 dicembre 1917.

Questo Ministero, d'accordo con quelli della guerra e della marina, è venuto nella determinazione di comprendere la provincia di Venezia nella circoscrizione della commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Padova, la quale pertanto ha competenza per le provincie di Venezia, Padova, Udine, Belluno, Treviso e Rovigo, a partire dal 1° dicembre 1917, restando soppressa la commissione di Venezia.

In tal senso devesi intendere modificata la tabella delle sedi e circoscrizioni delle commissioni locali pubblicata colla circolare n. 626 del *giornale militare ufficiale*, dispensa 63 del 1917.

DALLOLIO — ALFIERI — DEL BONO.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

2854) Roma 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1918 — 7 gennaio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 7. - 5 GENNAIO 1918. — RECLUTAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme esecutive del decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917, che revoca le dispense e le esonerazioni e ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892. . *Pag.* 25

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 7. — RECLUTAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Norme esecutive del decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917, che revoca le dispense e le esonerazioni e ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 gennaio 1918.

1. Per l'applicazione ai militari del R. esercito del decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917, il quale è entrato in vigore col giorno 29 dello stesso mese di dicembre, il Ministro della guerra, d'accordo con quello delle armi e munizioni, dispone siano osservate le norme seguenti:

Dispense dalle chiamate alle armi.

2. In conseguenza delle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917, i comandi di distretto si asterranno d'ora innanzi dal far luogo all'ammissione alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari nati posteriormente al 1892, qualunque sia il titolo per cui tale dispensa venga invocata.

Le ammissioni eccezionali alla dispensa *per evidente necessità e interesse di Stato*, consentite dal secondo comma dell'art. 1 del citato decreto luogotenenziale, saranno disposte direttamente dal Ministro della guerra, seguendo le norme dettate dall'articolo medesimo.

3. In applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto luogotenenziale, i comandi di distretto prenderanno subito in attento esame i registri dei militari dispensati dalla chiamata alle armi e per tutti quelli nati posteriormente al 1892 compileranno le relative cartoline-precetto, indicandovi la data di presentazione alle armi che dovrà *per tutti aver luogo il giorno* 11 *febbraio* 1918.

Nel procedere a tale verifica si dovrà tener presente che giusta la dizione dell'art. 2 anzimenzionato, la revoca riguarda i militari nati posteriormente al 1892, e quindi la precettazione non dovrà aver luogo per i militari arruolati con la classe 1892, ma nati anteriormente all'anno 1893, mentre dovrà riguardare quelli eventualmente arruolati con classi anteriori a quella del 1893, ma nati posteriormente all'anno 1892.

4. Le cartoline precetto saranno recapitate agli interessati pel tramite delle amministrazioni

interessato o dei reali carabinieri e conterranno l'invito a presentarsi ai distretti di residenza per quelli dei militari, di cui si revoca la dispensa, i quali non hanno mai ricevuta istruzione; mentre conterranno l'invito a presentarsi al deposito del corpo di cui già facevano parte per quelli dei militari, i quali già hanno avuta l'istruzione. I militari non istruiti saranno dai distretti assegnati ai corpi in base alle tabelle di assegnazione stabilite per la rispettiva classe e categoria. I militari provenienti dalla Croce Rossa e dal Sovrano militare Ordine di Malta, *qualora posseggano i titoli*, specificati dal n. 1 della circolare a stampa n. 12000 G. in data 30 dicembre 1916, divisione stato maggiore, *per continuare il servizio in sanità*, saranno incorporati nelle compagnie di sanità del corpo d'armata territoriale in cui risiedono con immediata assegnazione alle truppe di complemento. Quelli che si trovano già colle unità delle dette associazioni di soccorso in zona di guerra, e posseggano i requisiti anzidetti, saranno per cura delle autorità mobilitate trasferiti nelle unità sanitarie mobilitate; gli altri saranno fatti affluire al deposito fanteria Bologna per essere assegnati alle truppe di complemento.

5. Le norme di cui al precedente numero per la precettazione dei militari a cui viene revocata la dispensa si seguiranno anche nei riguardi dei militari comandati a prestare servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie secondarie di cui agli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 22 maggio 1915 nonchè per quelli lasciati a disposizione di altre amministrazioni.

Giusta l'eccezione, di cui al 3° comma dell'art. 2 del decreto luogotenenziale suddetto, la revoca della dispensa o di altra concessione simile, e quindi la precettazione, non dovrà aver luogo per i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie secondarie, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 22 maggio 1915, i quali siano addetti *ai servizi attivi* (*movimento, trazione, veicoli e lavori*). I detti funzionari ed agenti che siano compresi nella chiamata alle armi indetta colla circolare n. 1 del *giornale militare* 1918, potranno in analogia conseguire la dispensa quando appartengano ai servizi attivi sopra specificati.

6. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà di non far luogo alla revoca della dispensa che sia stata concessa a militari che esercitino funzioni strettamente attinenti ai servizi per la difesa terrestre e marittima dello Stato. Tali provvedimenti di eccezione saranno effettuati in base alle singole richieste delle amministrazioni interessate, le quali dovranno fornire al Ministero della guerra – *entro il termine improrogabile del* 31 *gennaio* 1918 – tutti gli elementi necessari per un sicuro ed esauriente giudizio.

7. Se *per evidente necessità ed interesse di Stato* fosse ritenuto indispensabile di chiedere nuovamente, in base all'articolo 1° del decreto 9 dicembre 1917, n. 1954, la concessione di dispense state revocate o da revocarsi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso e delle disposizioni della presente circolare, dovrà farsene proposta *non più tardi del* 31 *gennaio* 1918 al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa. Divisione truppa) specificando dettagliatamente le ragioni della richiesta.

I militari pei quali una tale proposta sia stata in tempo inoltrata e che fino al giorno 10 febbraio 1918 non abbiano rilevato dalla *Gazzetta ufficiale* l'avvenuta concessione della dispensa non sono esenti dall'obbligo di presentarsi alle armi il giorno 11 febbraio.

8. Poichè, all'infuori di quelle accennate nei precedenti numeri, nessun'altra eccezione è consentito di fare alla disposizione che determina la revoca della dispensa dal servizio dei militari nati posteriormente al 1892, i comandi di distretti si asterranno dal segnalare al Ministero le richieste che per eccezionali concessioni loro pervenissero dagli interessati o da pubbliche amministrazioni.

Col giorno 15 febbraio 1918 i comandi di distretti faranno conoscere al Ministero della guerra (*Direzione generale leva e truppa — Divisione truppa*) il numero dei militari ai quali sarà stata revocata la dispensa.

Esonerazioni temporanee ed assegnazioni rientranti nella giurisdizione delle commissioni locali per le esonerazioni.

9. In via normale sono vietate pei militari nati dopo l'anno 1892 le esonerazioni temporanee previste dal R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e dai decreti luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 887, e 4 ottobre 1917, n. 1667. Pertanto le commissioni locali si asterranno d'ora in poi dal fare per essi nuove concessioni.

10. *In casi eccezionali di evidente necessità ed interesse di Stato* si potrà concedere l'esonerazione in deroga al divieto oradetto.

Queste concessioni saranno però decise d'accordo tra i Ministri della guerra e delle armi e munizioni. Pertanto, qualora venissero presentate domande, le commissioni locali per le esonerazioni le istruiranno con la maggiore accuratezza e le trasmetteranno quindi, con motivato parere, al Ministero per le armi e munizioni (*Ufficio centrale esonerazioni*), soltanto nel caso che le ritengano meritevoli di accoglimento *in relazione ai criteri restrittivi ai quali è informato il decreto 9 dicembre 1917, n. 1954.*

Per quelle non fondate le commissioni pronunzieranno senz'altro la decisione negativa, restando salva agli interessati la facoltà del ricorso a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

11. Le esonerazioni in corso di godimento cesseranno di avere efficacia, pei militari del R. esercito, col 10 febbraio 1918.

È fatta eccezione per i militari addetti come direttori, capi tecnici ed operai alle miniere, nonchè per quelli addetti con le stesse qualifiche agli stabilimenti di Stato o requisiti, adibiti esclusivamente alla speciale lavorazione delle armi, delle munizioni e degli esplosivi tra i quali sono da comprendersi anche gli stabilimenti d'aviazione.

In casi eccezionali di evidente necessità e interesse di Stato potranno le esonerazioni in corso essere mantenute. Per addivenire a tale mantenimento si dovranno osservare le norme di cui al precedente n. 10. Le relative istanze dovranno essere presentate nel termine perentorio del 15 gennaio 1918. I militari pei quali le commissioni avranno espresso parere favorevole saranno lasciati in provvisoria esonerazione fino alla decisione ministeriale; gli altri dovranno presentarsi alle armi.

12. Qualora però venissero avanzate istanze per proroga di esonerazione in corso di godimento, ma soltanto per un periodo di tempo che non vada oltre il 10 febbraio 1918, le istanze saranno esaminate e decise dalle commissioni locali, seguendo le norme finora in vigore.

13. Le commissioni compileranno un esatto elenco dei militari esonerati nati posteriormente al 1892, con indicazione degli stabilimenti, aziende od imprese cui appartengono, in modo da poter procedere a confronti e controllare e seguire le sorti di ciascun militare contemplato nel decreto luogotenenziale in questione. Tale elenco nominativo dovrà tenersi costantemente al corrente e a disposizione del Ministero per le armi e munizioni.

Copia di tale elenco dovrà trasmettersi al Ministero medesimo (*Ufficio centrale esonerazioni*) assolutamente *non più tardi del 20 gennaio* 1918.

14. Stralci di tale elenco dovranno essere inviati ai comandi di corpo o reparto, o stazione dei carabinieri che hanno in nota gli esonerati ai sensi del n. 22 del regolamento 30 giugno 1915 sul servizio delle esonerazioni (Circolare 533 del *giornale militare* del 1915): successivamente saranno comunicati ai comandi stessi i nomi dei militari che verranno ammessi a continuare nelle esonerazioni eccezionali di cui al precedente n. 11.

15. I comandi di corpo, reparto o stazione dei carabinieri confronteranno gli stralci ora

detti c... i *ruolini speciali degli esonerati* (Mod. F); appianeranno d'accordo con le commissioni di esonerazioni le eventuali divergenze ed a mano a mano vi segneranno le comunicazioni che riceveranno circa i militari lasciati in esonerazione eccezionale.

I comandi stessi avviseranno in tempo utile i militari dipendenti, ai quali non sia stata confermata l'esonerazione, dell'obbligo che loro incombe di presentarsi alle armi *per il giorno 11 febbraio* 1918, e provvederanno senza indugio ad avvisare i militari stessi ai propri centri di mobilitazione, ovvero al distretto più vicino se si tratti di militari non ancora incorporati.

I distretti provvederanno a loro volta all'assegnazione ai corpi secondo le norme di cui al precedente n. 4.

Per gli esonerati che non si presenteranno alle armi il giorno 11 febbraio i comandi predetti assumeranno le notizie necessarie perchè si possa provvedere, se del caso, alla dichiarazione di diserzione.

16. Si avverte, ad ogni buon fine, che il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1954, riguarda tutti i militari del R. esercito, qualunque sia la loro posizione, e quindi *anche i militari comandati o lasciati a disposizione;* pertanto sono applicabili pure a questi le norme della presente circolare.

17. Per quanto riguarda i militari esonerati a vantaggio di aziende agrarie a conduzione familiare, rimaste prive di uomo valido fra i 16 e i 65 anni, di cui alla lettera *E*) della circolare 552 del *giornale militare* 1917, si conferma che non deve aver luogo la revoca dell'esonerazione e pertanto nessun provvedimento dovrà prendersi da parte delle commissioni locali.

18. Le commissioni locali, non appena ricevuta la comunicazione ministeriale dell'avvenuta concessione di esonerazione eccezionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto n. 1954, ne daranno avviso al comune dove ha sede lo stabilimento o l'impresa interessata, affinchè ne sia eseguita la pubblicazione all'albo pretorio; curando poi che i sindaci diano conferma dell'avvenuta pubblicazione. Per l'inserzione nella *Gazzetta ufficiale* provvederà direttamente il Ministero per le armi e munizioni.

19. Col 1° marzo 1918 le commissioni locali trasmetteranno al Ministero per le armi e munizioni (*ufficio centrale esonerazioni*) una relazione sui provvedimenti adottati in virtù del decreto 9 dicembre 1917, n. 1954, e dei risultati ottenuti.

Esonerazioni ed assegnazioni rientranti nella giurisdizione dei comitati regionali di mobilitazione industriale.

20. I militari nati posteriormente al 1892 che ai termini dell'art. 3, comma 2°, del citato decreto luogotenenziale non potranno essere mantenuti come esonerati, comandati od a disposizione presso miniere e stabilimenti industriali o di Stato, dovranno presentarsi alle armi il giorno 11 febbraio 1918 colle seguenti modalità:

a) I militari esonerati, comandati o lasciati a disposizione ai sensi del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dovranno essere inviati ai comandi di corpo o reparto, o stazione dei carabinieri che li hanno in nota, i quali provvederanno senza indugio a farli partire pei rispettivi centri di mobilitazione, o per il distretto più vicino qualora trattisi di militari non incorporati.

b) I militari comandati o lasciati a disposizione ai sensi della circolare 529 *giornale militare* 1916 dovranno essere inviati al reparto cui sono aggregati, che provvederà a farli partire pei rispettivi centri di mobilitazione.

21. I comitati regionali di mobilitazione industriale compileranno colla maggiore possibile sollecitudine l'elenco dei militari del R. esercito di cui al n. 20, che siano addetti agli stabilimenti sottoposti alla loro giurisdizione.

22. Gli elenchi relativi a ciascuna ditta saranno ad essa comunicati *non oltre il 20 gennaio* 1918 e la ditta *entro* 10 *giorni* da tale comunicazione avrà facoltà di richiedere il mantenimento della concessione in corso per quei militari pei quali a suo giudizio ricorrano le ragioni eccezionali di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto 9 dicembre 1917, n. 1954, *in relazione ai criteri restrittivi a cui è informato il decreto stesso.*

23. I comitati regionali, in base ai risultati delle indagini e degli accertamenti eseguiti, servendosi anche delle commissioni costituite ai sensi della circolare n. 43783 – LXXIII – SEM del 13 dicembre 1917, respingeranno le domande che appariscano prive dei voluti requisiti, dandone comunicazione alla ditta interessata, e trasmetteranno al comitato centrale di mobilitazione industriale quelle che risultino fondate, accompagnandole con una motivata relazione e col loro esplicito parere in merito.

I militari pei quali i comitati regionali avranno respinto la domanda dovranno presentarsi alle armi entro il termine stabilito: quelli invece pei quali i comitati abbiano riconosciuta fondata la domanda resteranno presso il rispettivo stabilimento in attesa della decisione definitiva.

24. Le ditte che non intendano fare acquiescenza al deliberato negativo del comitato regionale potranno avanzare, pel tramite del comitato medesimo, regolare ricorso al ministro per le armi e munizioni, che deciderà in via definitiva d'accordo col ministro della guerra. Detto ricorso dovrà essere presentato *nel termine perentorio di giorni 7 dalla partecipazione della deliberazione negativa del comitato regionale.*

25. I comitati regionali e le direzioni degli stabilimenti militari, non appena ricevuta la comunicazione dell'avvenuta concessione eccezionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale n. 1954, ne daranno avviso al comune ove ha sede la ditta o lo stabilimento interessato, affinchè ne sia eseguita la pubblicazione all'albo pretorio, curando poi che i sindaci diano conferma dell'avvenuta pubblicazione. Per l'inserzione nella *Gazzetta ufficiale* provvederà direttamente il Ministero per le armi e munizioni.

26. Le direzioni di stabilimenti militari provvederanno direttamente alla esecuzione delle disposizioni di cui al n. 20 e potranno fare pervenire, sempre non oltre il 20 gennaio 1918, al ministro per le armi e munizioni, le domande per l'eccezionale mantenimento delle concessioni di mano d'opera corredate di motivata relazione. La dichiarazione di indispensabilità sarà fatta sotto l'assoluta *responsabilità personale* del direttore dello stabilimento.

27. Tutti gli operai nati posteriormente al 1892 addetti alle miniere od agli stabilimenti di Stato ausiliari o requisiti che siano adibiti esclusivamente alla lavorazione delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e quegli operai ai quali venga conservata in via eccezionale la concessione a norma dei numeri 22 e seguenti, saranno rivestiti della divisa militare e presi in forza dai reparti autonomi dipendenti dai comitati regionali.

28. Per le nuove concessioni di carattere eccezionale si seguirà la procedura di cui ai nn. 22 e seguenti.

29. I comitati regionali e le direzioni degli stabilimenti militari invieranno col 1° marzo 1918 al Ministero per le armi e munizioni (*Comitato centrale di mobilitazione industriale*) una relazione dei provvedimenti adottati in virtù del decreto e dei risultati ottenuti.

Militari che trovansi presso gli enti, reparti e servizi territoriali.

30. In applicazione dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1954, tutti i militari nati posteriormente al 1892 che trovansi per qualsiasi ragione presso gli enti, reparti

e servizi territoriali, verranno sostituiti nei servizi ed incarichi che attualmente disimpegnano, e *per il giorno* 11 *febbraio p. v.* dovranno :

a) essere rientrati ai rispettivi depositi o centri di mobilitazione, con immediata assegnazione alle truppe di complemento, qualora trattisi di militari idonei alle fatiche della guerra ovvero temporaneamente non idonei ;

b) essere trasferiti ai battaglioni di milizia territoriale stanziati nei singoli corpi d'armata, in qualità di complementi destinati ai battaglioni di milizia territoriale dipendenti dal Comando Supremo, qualora si tratti di militari presunti permanentemente non idonei alle fatiche della guerra ai termini della circolare a stampa 5 giugno 1917, n. 6620 – G, divisione stato maggiore, e *qualunque sia la loro arma e specialità*.

31. Dall'ora accennato trasferimento ai battaglioni di milizia territoriale saranno eccettuati i militari presunti permanentemente non idonei alle fatiche di guerre della sanità e della sussistenza, i quali verranno invece compresi tra i complementi della specialità al pari degli idonei e dei temporaneamente non idonei.

32. Dalla stessa data dell'11 febbraio dovranno considerarsi come complementi destinati ai battaglioni di milizia territoriale dipendenti dal Comando Supremo anche i militari nati posteriormente al 1892, che trovansi già presentemente incorporati nei battaglioni di milizia territoriale stanziati in paese, o perchè presunti permanentemente non idonei alle fatiche della guerra, o perchè provenienti dai riformati dichiarati idonei ai soli servizi sedentari.

33. Non appena iscritti fra le truppe di complemento, e pur essendo da quel momento a disposizione del Comando Supremo, i militari nati posteriormente al 1892 inizieranno presso i rispettivi centri di mobilitazione od i rispettivi reparti un rapidissimo corso d'istruzione per completare la loro preparazione all'impiego nei corpi o servizi mobilitati.

Il Comando Supremo potrà però, qualora lo ritenesse più opportuno, disporre che tale completamento d'istruzione avvenga in zona di guerra, nel qual caso essi saranno mandati ai corpi e servizi mobilitati subito dopo l'11 febbraio p. v.

Ufficiali.

34. Le norme di cui sopra, in quanto siano ad essi applicabili, riguardano anche gli ufficiali: e pertanto coloro cui sia revocata la dispensa o l'esonerazione dovranno presentarsi il giorno 11 febbraio 1918 ai loro depositi, i quali li segnaleranno siccome disponibili per il loro invio in zona di guerra qualunque sia la loro idoneità fisica.

Avvertesi per altro chè gli ufficiali delle *armi speciali (cavalleria, artiglieria e genio)* sono esclusi dal trasferimento ai battaglioni di milizia territoriale di cui alla lettera *b*) del n. 30.

Il Ministro — ALFIERI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(285) Roma, 1918. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1918 — 11 gennaio

MINISTERO DELLA GUERRA

9. — 9 DICEMBRE 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 2049, circa indennità di alloggio degli ufficiali dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 31

10. — 31 DICEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge n. 2045, che proroga il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, circa l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno finanziario 1917-918, sino a quando i medesimi non siano approvati per legge . . . . *Pag.* 32

10. — 2 GENNAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari dell'arma dei carabinieri reali ricoverati negli ospedali militari . . . . *Pag.* 33

11. — 3 GENNAIO 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 2, col quale si stabiliscono nuove norme circa la costituzione e la procedura dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra e circa il personale della giustizia militare . . . . . *Pag.* 33

12. — 10 GENNAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Sistemazione del carico dei materiali del genio dei quali non si conosce l'ente consegnatario . . . . . *Pag.* 40

AVVISO . . . . . *Pag.* 42

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 42

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

13. — 10 GENNAIO 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo 6 presso i corpi — Edizione 1917 (Pubblicazione n. 194) . . . . . *Pag.* 43

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 8. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Decreto luogotenenziale n. 2049, circa l'indennità di alloggio degli ufficiali dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 3, del 4 gennaio 1918).

ART. 1. — Gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, richiamati dal congedo ed assegnati alle legioni (tranne i consegnatari dei magazzini) qualora non possano godere dell'alloggio in natura, o dell'assegno alloggio fornito dalla provincia, perchè conservato — a norma dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6 — da altro ufficiale con famiglia destinato presso l'esercito operante, riceveranno l'alloggio in natura dall'am-

ministrazione militare, oppure — se questa non abbia locali adatti disponibili — una indennità di alloggio fissa, a carico dell'amministrazione medesima, nella misura annua di:

L. 1500 per i colonnelli;

L. 1000 per i tenenti colonnelli, maggiori e primi capitani;

L. 800 per i capitani;

L. 500 per gli ufficiali subalterni.

Tale indennità è anche dovuta agli ufficiali dell'arma in servizio effettivo, fuori quadro e richiamati dal congedo (sempre che non siano consegnatari di magazzini) lasciati in soprannumero a disposizione delle legioni, e qualora non possano trovare alloggio in locali forniti dall'amministrazione militare.

I colonnelli dell'arma attualmente dislocati presso l'esercito operante e provvisti dell'assegno alloggio di L. 1000 in virtù dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1915, n. 1399 e dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, percepiranno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'assegno annuo di L. 1500.

Art. 2. — Gli ufficiali dei carabinieri reali, titolari di comandi territoriali e rivestiti di cariche in organico, ma dislocati presso l'esercito in campagna, qualora conseguano o abbiano conseguito, la promozione, dovranno, senz'altro, essere collocati a disposizione di una legione nel caso che il nuovo grado non sia più corrispondente al comando territoriale ed alla carica di cui sono titolari, e sempre, beninteso, nei limiti del numero dei posti pei quali, secondo le disposizioni organiche vigenti, può avvenire il collocamento a disposizione. Quelli fra detti ufficiali che, avendo famiglia, sono provvisti dell'alloggio o dell'assegno alloggio ai sensi dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, perdono il diritto all'alloggio in natura o all'assegno alloggio ed acquistano diritto all'indennità dell'alloggio stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 3. — Ai maggiori generali preposti ai comandi di gruppi di legione, previsti dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 747, è concessa una indennità annua fissa di alloggio nella misura di L. 2500, a carico dell'amministrazione militare. La stessa indennità è concessa al maggior generale addetto al comando generale per la direzione del gruppo scuole.

Art. 4. — L'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1915, n. 1399, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* (1).

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il 4 gennaio 1918.

N. 9. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 2045, che proroga il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, circa l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno finanziario 1917-918, sino a quando i medesimi non siano approvati per legge.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 31 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 307 del 31 dicembre 1917).

Articolo unico. — Il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1917-918, è prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge.

N. **10**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari dell'arma dei carabinieri reali ricoverati negli ospedali militari.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 2 gennaio 1918.

Risulta che molti ospedali militari, in ispecie quelli territoriali, non si attengono per quanto riguarda i militari dell'arma dei carabinieri reali alle prescrizioni stabilite dalla circolare n. 580 del *giornale militare* dello stesso anno, relativa al pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari feriti ed ammalati ricoverati negli ospedali, la quale cosa dà luogo ad un non lieve carteggio da parte delle amministrazioni delle legioni carabinieri, a numerose domande degli interessati, e spesso ad un inutile invio di denaro.

Ad evitare tutto ciò si richiamano le amministrazioni degli stabilimenti sanitari, sia in zona di guerra che in quella territoriale, all'osservanza delle disposizioni contenute nella suindicata circolare per quanto riflette i militari dell'arma predetta, ai quali pure le disposizioni stesse si riferiscono.

Soltanto nei casi in cui gli ospedali militari non abbiano modo di conoscere esattamente tutte le competenze spettanti ai singoli militari, potranno limitarsi a corrispondere l'assegno giornaliero, ed il soprassoldo di guerra quando spetti, dando comunicazione agli enti interessati di quanto venne corrisposto o lasciando alle amministrazioni legionali di effettuare il pagamento delle altre competenze.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **11**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 2, col quale si stabiliscono nuove norme circa la costituzione e la procedura dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra e circa il personale della giustizia militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 gennaio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 6, dell'8 gennaio 1918).

Art. 1. — Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, nei tribunali militari territoriali si applicheranno le norme dettate dal codice penale per l'esercito e dalle altre disposizioni legislative attualmente in vigore, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.

TITOLO I.

Della costituzione dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra.

Art. 2. — Ciascun tribunale militare sarà composto di un colonnello o tenente colonnello, presidente, e di cinque giudici, dei quali uno, con funzioni di giudice relatore, apparterrà al personale della giustizia militare, effettivo o di complemento, e degli altri, due saranno ufficiali superiori e due capitani, da scegliersi preferibilmente fra laureati in legge.

Il presidente ed i giudici saranno permanenti e dispensati da ogni altro servizio.

Tanto l'uno che gli altri potranno essere scelti fra gli ufficiali in servizio attivo permanente o fra quelli appartenenti a categorie in congedo.

Essi saranno designati dal ministro della guerra, in base a proposta motivata dei comandi di corpo d'armata, secondo le liste che all'uopo gli saranno trasmesse dai comandi predetti. Le liste saranno distinte in due parti: una per i giudici titolari, l'altra per i supplenti. Esse saranno modificate secondo i mutamenti che sopravverranno.

Mancando il presidente, l'ufficiale di grado più elevato o di maggiore anzianità ne farà le veci.

Mancando il giudice relatore, sarà supplito da altro pure appartenente al personale della giustizia militare designato dal ministro della guerra.

Gli altri giudici saranno pure suppliti da ufficiali all'uopo designati dal ministro della guerra fra quelli compresi nella seconda parte delle liste suddette.

Art. 3. — Presso ciascun tribunale vi saranno uno o più istruttori, un avvocato militare con uno o più sostituti, gli uni e gli altri appartenenti al personale della giustizia militare, effettivo o di complemento, nominati dal ministro della guerra.

Le funzioni di ufficiale istruttore potranno essere esercitate da ufficiali inferiori o da ufficiali superiori.

A dette funzioni potranno pure essere assegnati gli ufficiali che non facciano parte del personale effettivo o di complemento della giustizia militare, ma che appartengano od abbiano appartenuto ai ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente ed abbiano superato gli esami di abilitazione alle funzioni istruttorie nei tribunali militari.

Non vi sarà commissione d'inchiesta.

Vi sarà un segretario con funzioni di cancelliere designato dal comando della divisione militare su proposta dell'avvocato militare.

Salvo il disposto dal successivo art. 34, il segretario sarà scelto tra ufficiali inferiori o militari di truppa richiamati alle armi, preferibilmente funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 4. — Dei tribunali militari speciali, che devono costituirsi a norma degli articoli 312, 314 e 315 del codice penale per l'esercito per giudicare gli ufficiali, farà parte di diritto il giudice relatore del tribunale militare ordinario purchè di grado superiore a quello dell'imputato. Egli subentrerà nel posto dell'ufficiale meno elevato di grado, che avrebbe dovuto essere chiamato a comporre il tribunale secondo la tabella annessa all'art. 312 del codice penale per l'esercito.

Qualora il tribunale ordinario abbia più giudici relatori, verrà estratto a sorte, nei modi indicati nel secondo capoverso del citato art. 314, quello che dovrà partecipare al tribunale speciale.

Qualora il giudice relatore sia di grado uguale od inferiore a quello dell'accusato, il tribunale sarà formato come alla tabella annessa all'art. 312 del codice penale per l'esercito ed il giudice relatore interverrà in più con voto consultivo.

TITOLO II.

Delle regole di procedura avanti i tribunali militari territoriali in tempo di guerra.

Sezione I.

Dell'istruttoria preliminare.

Art. 5. — Ogni comandante di corpo o capo di servizio e ogni altra autorità militare preposta a reparti o servizi autonomi, che nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, deve farne denuncia mediante rapporto all'avvocato militare.

Allo scopo di raccogliere subito tutti i dati che possano facilitare l'istruzione, fa procedere ad una inchiesta sommaria da uno degli ufficiali che saranno appositamente incaricati di tali funzioni dallo stesso comandante del corpo presso ogni deposito di reggimento o centro di mobilitazione o altro ente o presidio.

La denuncia all'avvocato militare sarà accompagnata dai verbali dell'inchiesta.

Art. 6. — L'avvocato militare, quando ritenga di dover procedere, richiede l'istruttore di procedere alla istruzione.

Può anche procedere per citazione diretta, eccetto che si tratti di reati puniti con le pene previste nell'art. 4, n. 1 e nell'art. 5, nn. 1 e 2 del codice penale per l'esercito.

Può richiedere l'istruttore di procedere all'istruzione anche dopo che l'abbia richiesto di singoli atti ai fini della citazione diretta.

Art. 7. — Nei procedimenti per citazione diretta, si osserveranno le norme stabilite dal decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1622 in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Art. 8. — Dovendosi in dipendenza di un reato di competenza militare, procedere a visite, perquisizioni od arresti personali in case private od in qualche stabilimento civile, l'ufficiale istruttore potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria, come all'art. 363 del codice penale per l'esercito, oppure potrà procedervi direttamente con l'intervento dell'avvocato militare e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 233, 236 del vigente codice di procedura penale.

Art. 9. — Il n. 4 dell'art. 353 del codice penale per l'esercito è modificato come segue:

« 4°. Dagli ufficiali della polizia giudiziaria contemplati nell'art. 164 del vigente codice di procedura penale e dai pretori ».

Art. 10. — Compiuta l'istruzione, l'istruttore trasmette gli atti all'avvocato militare, che con le sue richieste li restituisce all'istruttore medesimo. Questi pronunzia quindi ordinanza motivata di rinvio a giudizio o di non luogo.

Se l'ordinanza sarà difforme dalle conclusioni del pubblico ministero dovrà entro le 24 ore essere presentata per il visto all'avvocato militare; il quale, in caso di dichiarazione di non luogo, potrà nelle 24 ore successive, a pena di decadenza, proporre ricorso al tribunale supremo di guerra e marina. Il ricorso sarà ammesso solo nei casi previsti nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 431 del codice penale per l'esercito.

Art. 11. — L'istruzione non può durare più di 30 giorni e non più di 15 ove si tratti di indagini ai fini della citazione diretta.

Se l'istruzione presenti difficoltà di indagini, la proroga prima della scadenza dei termini sopra stabiliti può essere chiesta all'avvocato generale militare, il quale invigilerà sull'esatta osservanza della disposizione.

Art. 12. — L'atto di accusa e l'ordinanza di rinvio a giudizio sono a cura del segretario notificati direttamente all'imputato nel modo stabilito dall'art. 430 del codice penale per l'esercito.

Il difensore può essere scelto fra gli ufficiali presenti nella divisione militare nella cui circoscrizione ha sede il tribunale, o tra gli avvocati e procuratori esercenti, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Entro cinque giorni dalla notificazione dell'atto di accusa o della ordinanza di rinvio, l'accusato, anche a mezzo del difensore, deve depositare nella segreteria la lista dei testimoni e periti a difesa con indicazione della posizione o dell'oggetto su cui ciascuno dovrà rispettivamente essere sentito o esprimere il proprio avviso di esperto.

Il presidente può limitare la lista dei testimoni proposti dall'accusato. Questi ha però diritto di ricorrere al collegio.

Non potrà essere ammesso più di un perito, a meno che non occorrano competenze tecniche di diversa natura.

Art. 13. - Quando l'avvocato militare riconosca che dal processo emergano o possano emergere dati e fatti costituenti segreto militare che è necessario tutelare, potrà nell'atto di accusa o nella richiesta all'ufficiale istruttore di rinvio a giudizio, proporre che sia esclusa la difesa borghese. La stessa proposta può essere fatta dall'ufficiale istruttore.

Su di essa provvede, in camera di consiglio, il tribunale militare territoriale anche per i processi di competenza dei tribunali militari speciali con ordinanza non motivata e non soggetta a reclamo.

Tale ordinanza dovrà essere notificata all'imputato unitamente all'atto di accusa od all'ordinanza di rinvio a giudizio.

Art. 14. — Gli atti sono trasmessi al presidente del tribunale il quale, al più presto, fissa l'udienza per la trattazione della causa e ordina la citazione dell'accusato, dei testimoni, dei periti e della parte lesa.

Dal giorno della citazione a quello dell'udienza dovrà intercorrere il termine minimo di cinque giorni con l'aumento di almeno un giorno per ogni 30 chilometri di distanza se l'accusato è a piede libero.

Dalla notificazione dell'avvenuta nomina, e sino a due giorni prima dell'udienza, il difensore dell'accusato e i periti saranno ammessi, sotto pena di nullità, a prendere visione degli atti del procedimento o del corpo del reato nella segreteria del tribunale.

Nello stesso termine il difensore dell'accusato potrà notificare all'avvocato militare la dichiarazione particolareggiata di tutte le nullità che creda di rilevare negli atti di istruzione. In mancanza di tale dichiarazione ogni nullità si intenderà sanata.

Art. 15. — Si spedisce sempre mandato di cattura contro l'accusato, di reato punibile con le pene previste nell'art. 4, n. 1 e nell'art. 5 del codice penale per l'esercito, e quando ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'art. 314 del vigente codice di procedura penale, tenuto conto, ove occorra, ai fini della corrispondenza delle pene comuni alle militari, di quanto dispone l'art. 29 del codice penale per l'esercito e delle norme di coordinamento per l'attuazione del codice penale comune.

Negli altri casi l'imputato può essere interrogato tanto con mandato di comparizione che con mandato di cattura.

Il mandato di comparizione può essere sempre convertito in mandato di cattura.

Art. 16. — Alle persone estranee alla milizia imputate di reati devoluti alla giurisdizione militare perchè commessi in tempo di guerra può essere concessa la libertà provvisoria purchè non ricorrano le ipotesi previste nella prima parte dell'articolo precedente.

Lo stesso beneficio può essere concesso ai militari imputati di reati che sono devoluti alla giurisdizione militare perchè commessi in tempo di guerra, purchè la concessione non sia vietata dal vigente codice di procedura penale.

Art. 17. — Sulla domanda di libertà provvisoria, previe conclusioni del pubblico ministero, provvede l'ufficiale istruttore con ordinanza motivata.

Tale ordinanza può essere impugnata davanti al tribunale militare territoriale dall'avvocato militare quando ritenga che non concorrano gli estremi per la concessione di tale beneficio.

Il ricorso ha effetto sospensivo. Esso deve essere proposto entro le 24 ore. A tal fine

quando l'ufficiale istruttore abbia concessa la libertà provvisoria in difformità dalle conclusioni del pubblico ministero, deve comunicargli l'ordinanza per il visto.

nale provvede sul ricorso in camera di consiglio.

Art. 18. — Sulle domande di libertà provvisoria dei condannati tanto dai tribunali militari territoriali quanto dai tribunali militari speciali, in pendenza del ricorso davanti al tribunale supremo di guerra e marina, provvede lo stesso tribunale supremo con ordinanza da emanarsi in camera di consiglio, udito l'avvocato generale militare.

Art. 19. — Su tutti gli incidenti che concernono l'esecuzione delle sentenze pronunciate sia dai tribunali militari territoriali che dai tribunali militari speciali, su istanza del pubblico ministero e della parte interessata, pronunzia con ordinanza in camera di consiglio il tribunale militare territoriale locale.

Sezione 2ª.

Del dibattimento.

Art. 20. — Invece della lettura della sentenza di accusa e dell'esposizione dell'avvocato militare disposte dall'art. 446 del codice penale per l'esercito si farà luogo alla lettura dell'atto di accusa e dell'ordinanza di rinvio dell'ufficiale istruttore.

Art. 21. — Quando si debba esaminare un testimone che faccia parte dell'esercito operante, il tribunale potrà delegare uno dei propri membri o richiedere direttamente l'istruttore del tribunale di guerra più prossimo al luogo dove si trovi il testimone perchè ne riceva la deposizione.

L'istruttore potrà delegare per maggior sollecitudine l'istruttore reggimentale.

La deposizione sarà assunta con giuramento anche senza l'osservanza delle forme stabilite per l'esame dei testimoni al dibattimento.

Art. 22. — Il perito potrà essere sentito soltanto sull'oggetto per il quale è stato indotto, previo giuramento: « giuro di bene e fedelmente procedere nelle operazioni a me affidate e di non avere altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità ».

Esso esporrà il proprio avviso oralmente.

E' ammesso il contradditorio tra il perito di accusa e di difesa sotto la direzione del presidente.

La discussione peritale non potrà occupare più di un'udienza.

Art. 23. — L'interprete prima di prestare il proprio ufficio giura: « giuro di spiegare fedelmente le domande alla persona che deve essere col mio mezzo interrogata e di riferirne fedelmente le risposte ».

Se trattasi di interpretare un atto o un documento, l'interprete giura con la forma stabilita per il perito.

Art. 24. — La discussione delle eventuali questioni di nullità e di ogni altra questione incidentale dovrà esaurirsi nella stessa udienza in cui sia stata iniziata.

Provvederà il presidente in modo che la parola possa essere data all'accusa e alla difesa entro questo limite.

Quando per l'importanza e molteplicità delle questioni proposte riesca impossibile nella stessa udienza dar la parola al pubblico ministero, il presidente potrà concedergli di svolgere le sue requisitorie nella udienza successiva.

Le decisioni di cui all'art. 448, ultimo capoverso, del codice penale per l'esercito sono sottoscritte dal presidente e dal giudice relatore.

Art. 25. — Non potranno ammettersi all'udienza più di due difensori per ciascun im-

putato, salva la sostituzione a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 73 del vigente co... di procedura penale.

Ogni arringa dovrà essere esaurita nella stessa udienza in cui viene iniziata.

L'avvocato militare e ciascun difensore possono tuttavia chiedere che sia loro riser... vata una intera udienza. Sulla istanza provvede il tribunale con ordinanza non motivata e insindacabile.

Quando i difensori siano in numero superiore a 4, può dal tribunale nel modo anzidetto essere consentito all'avvocato militare di completare lo svolgimento delle sue requi... sitorie in una seconda udienza immediatamente successiva.

Tutte le repliche e controrepliche dovranno esaurirsi in un'unica udienza. Provvederà il presidente in modo che tra l'accusa e tutti i difensori questo tempo sia equamente ripartito.

Il difensore non può abbandonare il proprio ufficio nè allontanarsi dall'udienza, neppure adducendo che siano violati i diritti della difesa. Si applicano le disposizioni sancite negli articoli 77 a 82 del vigente codice di procedura penale.

Sezione 3ª.

Della sentenza.

Art. 26. — Il segretario non assiste alla deliberazione della sentenza.

Art. 27. — Il giudice relatore vota in ogni caso per primo, motivando il suo voto con una breve relazione sulla causa.

Compiuta la votazione il dispositivo della sentenza è estoso dal giudice relatore. Esso contiene tutti gli elementi di cui all'art. 490 del codice penale per l'esercito, tranne i motivi. E' sottoscritto dal presidente e da tutti i giudici ed è pubblicato nel modo dell'art. 491.

Art. 28. — Entro 10 giorni dalla pubblicazione, il giudice relatore stenderà i motivi che saranno firmati dal presidente e dai giudici e depositati entro lo stesso termine in segreteria.

Dell'avvenuto deposito dovrà al difensore, a cura del segretario, essere notificato avviso nel modo stabilito dall'art. 437 del codice penale per l'esercito.

Sezione 4ª.

Delle copie di sentenza.

Art. 29. — Non potranno essere rilasciate copie di sentenze pronunziate dai tribunali militari se non dietro ordine dell'avvocato militare del tribunale che ha pronunziato la sentenza.

Quando nella sentenza si contengano fatti o circostanze comunque attinenti a segreti militari e politici, l'avvocato militare ha facoltà di disporre che la copia richiesta sia rilasciata soltanto nella parte dispositiva, ovvero anche per estratto se l'interessato domandi che gli sia data copia della parte di essa che può essere resa nota.

La stessa facoltà compete all'avvocato generale militare per le sentenze pronunciate dal tribunale supremo di guerra e marina.

SEZIONE 5ª.

Del ricorso in nullità.

Art. 30. — I motivi di nullità menzionati nella prima parte dell'art. 534 del codice penale per l'esercito dovranno essere presentati entro tre giorni dalla notifica dell'avviso di deposito in segreteria dei motivi della sentenza.

Se i motivi siano stati presentati in termine potranno esserne aggiunti altri sino a cinque giorni prima della udienza in cui si discute il ricorso, mediante deposito nella segreteria del tribunale supremo di guerra e marina. Tale termine è perentorio.

Nulla è innovato quanto alla procedura avanti al tribunale supremo.

SEZIONE 6ª.

Della procedura in contumacia.

Art. 31. — In caso di contumacia dell'accusato si fa luogo all'istruttoria, ma non si procederà al dibattimento se non a guerra finita, salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni speciali, o che l'avvocato militare non faccia richiesta motivata all'istruttore di procedere egualmente.

In tal caso si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto; ma l'accusato non può farsi difendere nè presentare liste di testimoni o perito a difesa.

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 32. — L'istruzione dei procedimenti per i quali all'entrata in vigore del presente decreto sia stato già spiccato mandato di comparizione o di cattura, continuerà ad essere regolata dalle disposizioni prima vigenti.

I dibattimenti invece che si inizieranno dopo l'entrata in vigore del presente decreto saranno tutti regolati, senza distinzione, dalle nuove disposizioni.

TITOLO IV.

Del personale della giustizia militare.

Art. 33. — Il personale della giustizia militare fa parte del R. esercito, ed i suoi componenti hanno grado effettivo di ufficiale.

Detto personale si divide in due categorie:

personale in servizio attivo permanente, personale di complemento.

Art. 34. — Gli attuali funzionari di ruolo di segreteria della giustizia militare saranno, previo giudizio di idoneità, destinati alle funzioni di giudice relatore o ufficiale istruttore oppure potranno essere trattenuti nelle funzioni di segreteria col titolo di segretari capi.

Art. 35. — Il ministro della guerra ha facoltà di nominare, sentito il parere di una com-

missione da istituirsi con decreto ministeriale e con le norme che saranno stabilite nel decreto medesimo, ufficiali di complemento del personale della giustizia militare.

Il ruolo degli ufficiali di complemento della giustizia militare non potrà superare il numero di 600.

Le promozioni degli ufficiali di complemento della giustizia militare dai gradi inizialmente conferiti ai gradi successivi non potranno aver luogo se non per titoli o a scelta secondo le norme che saranno stabilite con decreto ministeriale; esse dovranno essere riservate esclusivamente a coloro che per carattere, intelligenza, qualità professionale e coltura, diano pieno affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono essere chiamati a coprire.

Art. 36. — Nulla è innovato al disposto del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1513 concernente l'applicazione di magistrati ordinari ai tribunali militari.

Essi, in caso di chiamata alle armi, saranno nominati ufficiali di complemento della giustizia militare col grado al quale erano assimilati.

Art. 37. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, eccetto che per quanto riguarda:

a) la composizione dei tribunali militari, ivi compreso il giudice relatore;

b) la formazione del ruolo degli ufficiali di complemento; per cui il ministro della guerra provvederà nel termine di tre mesi dalla detta pubblicazione.

N. **12**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sistemazione del carico dei materiali del genio dei quali non si conosce l'ente consegnatario.** — (Direzione generale revisione conti). — 10 gennaio 1918.

Essendosi riconosciuta la necessità di estendere anche per il materiale speciale del genio, le disposizioni date per i materiali d'artiglieria e per quelli dei gruppi A e B colle circolari n. 399 e 490 del *giornale militare* del 1916 – sanzionate dal decreto luogotenenziale n. 633 del 25 marzo 1917 (circolare 305 del *giornale militare* del 1917) –, si dispone quanto appresso:

1. È istituito presso questo Ministero un apposito ufficio stralcio per il materiale speciale del genio, che tutti i consegnatari militari di enti, sia territoriali, che di campagna, abbiano comunque spedito o ceduto, senza aver potuto, per circostanze speciali, derivanti dallo stato di guerra, ottenere dagli enti interessati i documenti occorrenti alla giustificazione dei movimenti di scarico.

2. I consegnatari militari suddetti, che comunque spedirono o cedettero materiali, pei quali non avessero ricevuto in restituzione il documento di scarico quietanzato, segnaleranno tale fatto al predetto ufficio stralcio, trasmettendo la richiesta di scarico non quietanzata, i documenti giustificativi dell'invio fatto (richiesta di spedizione, polizze di carico, ecc.) ed una memoria da cui risulti il corpo, l'unità o il reparto cui i materiali erano destinati, ed un sunto delle pratiche compiute per rintracciare i materiali distribuiti.

3. L'ufficio stralcio si darà carico di tutti i detti materiali, ed inizierà subito le pratiche per rintracciare i materiali stessi, rivolgendosi direttamente a quell'autorità militare che riterrà in grado di poter dare indicazioni atte allo scopo.

4. Quando, in luogo della regolare dichiarazione di ricevuta sulle relative richieste di scarico, si fosse ottenuta una dichiarazione su altro documento non regolare, od in base ad essa si fosse dato corso alla richiesta medesima, questa dovrà essere sostituita con altra da

quietanzarsi dall'ufficio stralcio, al quale si rimetterà pure la dichiarazione di ricevuta di cui si è in possesso.

5. Tutte le amministrazioni territoriali e gli stabilimenti di campagna del genio che avessero per contro ricevuti ed assunti in carico i materiali che non erano accompagnati dal relativo documento di scarico e pei quali non rilasciarono perciò alcuna dichiarazione di ricevuta, dovranno modificare le richieste di carico relative, nel senso di far figurare come ricevuti dall'ufficio stralcio i materiali medesimi, anche quando questi fossero già stati comunque scaricati.

Copie di tali richieste saranno trasmesse allo stesso ufficio stralcio, affinchè questo, in base ad esse, possa compilare la relativa richiesta di scarico, da quietanzarsi dall'amministrazione che ricevette i materiali.

6. Di tutti i materiali che si ricevono senza documenti, e dei quali non si conosce la provenienza, si dovrà subito inviare nota all'ufficio stralcio, a ciò questi possa, in base ad essa, compilare la richiesta di scarico, da quietanzarsi dall'amministrazione depositaria del materiale, regolarizzando così le partite.

7. Qualora nelle verifiche di magazzino si riscontrino nel carico eccedenze delle quali non si riesca a spiegare la causa, le eccedenze stesse dovranno essere date in nota all'Ufficio stralcio, il quale compilerà, come per i materiali ricevuti senza documento, la richiesta di scarico da quietanzarsi dall'amministrazione che segnalò l'eccedenza.

8. Quanto precede non riguarda il materiale proveniente da prede belliche, dovendo esso essere assunto in carico nei modi prescritti dall'istruzione amministrativa delle truppe in campagna.

9. Per la sistemazione del materiale del genio, sono applicabili le disposizioni date colle circolari n. 25 e 190 del *giornale militare* del 1917, riguardanti le norme pel passaggio di materiali fra enti territoriali ed enti di campagna, e lo scarico dei materiali versati nei magazzini di ricupero, di disinfezione e di riparazioni.

Per i materiali di consumo e d'opera distribuiti a reparti mobilitati, verranno allegate alle relative richieste di scarico, i buoni di prelevamento rilasciati dai comandi dei reparti che hanno eseguito il prelevamento stesso, senza che perciò occorra alcuna ricevuta sulle dette richieste di scarico.

I consigli d'amministrazione giustificheranno i predetti scarichi, mediante atti deliberativi, dai quali risultino gli elementi sulla cui base i consigli stessi acquistano la fondata persuasione, che i materiali siano stati regolarmente consumati od impiegati.

10. L'ufficio stralcio, per i suddetti movimenti di carico e scarico, istituirà apposita contabilità, provvedendo a tutti gli incumbenti necessari alla sistemazione definitiva della sua gestione, ed al termine della guerra renderà il suo conto verso lo Stato.

11. Detto ufficio stralcio avrà corrispondenza diretta con tutte le amministrazioni, le quali, a loro volta, potranno rivolgersi ad esso per eventuali schiarimenti ed istruzioni, indirizzando la corrispondenza « all'ufficio stralcio pei materiali del genio presso il Ministero della guerra – Direzione generale revisione dei conti ».

Il Ministro — ALFIERI.

AVVISO

Pubblicazione della raccolta delle disposizioni vigenti in materia di concessione di soccorso giornaliero e relativa istruzione

Allo scopo di rendere più agevole il compito delle autorità preposte alla concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi, il Ministero della guerra ha avuto cura di coordinare e far pubblicare la raccolta delle disposizioni vigenti in materia con relativa istruzione.

Quanto prima la cennata raccolta con istruzione verrà diramata a tutti i comandi di corpo d'armata ed a quelli di divisione militare territoriali, alle prefetture del Regno, ai comandi di deposito di reggimento ed a quelli di distretto militare.

A questi ultimi verrà trasmesso un congruo numero di copie per distribuirle ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 73ª, anno 1917, circolare n. 731.

A pagina 1537, alla riga 6ª *invece di:* « prima del 3 luglio 1913 » *leggasi:* « prima del 13 luglio 1913 ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **13**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi. — Edizione 1917.** — (Pubblicazione n. 194) — (Direzione generale artiglieria). — 10 gennaio 1918.

È stata pubblicata la nuova edizione della *Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.*

I comandi, corpi ed uffici territoriali e mobilitati, cui la pubblicazione interessa, ne chiederanno le copie loro occorrenti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo della pubblicazione è di lire 2,40.

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

2859) Roma 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1918 — 18 gennaio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 14. — 30 DICEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 2084, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . Pag. 45
» 15. — 6 GENNAIO 1918. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 15, che estende le disposizioni del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1045 . . . . . Pag. 46
» 16. — 10 GENNAIO 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481 . . . . . Pag. 46
17. — 11 GENNAIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Stampati. — Carta da corrispondenza. — Oggetti di cancelleria. — Catalogo degli stampati . . . . . Pag. 69
» 18. — 13 GENNAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Oggetti di vestiario ed equipaggiamento, dichiarati fuori servizio e fuori uso . . . . . Pag. 71
» 19. — 13 GENNAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Uso dei vaglia cambiari . . Pag. 72
20. — 14 GENNAIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Invalidi di guerra assunti in servizio dalla amministrazione militare . . . . . Pag. 72
» 21. — 17 GENNAIO 1918. — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Trattamento dei militari della classe 1884 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale . . . . . Pag. 72
» 22. — 17 GENNAIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, o delle loro famiglie . . . . . Pag. 73
» 23. — 17 GENNAIO 1918. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra . . . . . Pag. 73
» 24. — 17 GENNAIO 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale. . . . . Pag. 74
» 25. — 17 GENNAIO 1918. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ispettorato dei mitraglieri, ispettorato dei bombardieri e reparto artiglieria contraerei . . . . . Pag. 76
» 26. — 17 GENNAIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali . . . . . Pag. 76
» 27. — 17 GENNAIO 1918. — REGLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari per la durata della guerra Pag. 76

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 28. — 29 DICEMBRE 1917. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . . . . . Pag. 78

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 14. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 2084, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 30 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 9, dell'11 gennaio 1918).

Le assegnazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri

della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918, sono assegnate delle somme per ognuno di essi indicate;

Cap. n. 85. — Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc.	L.	118.000.000
» » 100-*bis*. — Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	»	830.000.000
» » 100-*ter*. — Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	»	711.500.000
» » 100-*quater*. — Fondi da erogarsi dalla commissione incaricata di sussidiare le famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra	»	500.000
Totale	L.	1.660.000.000

N. **15**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 15, che estende le disposizioni del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1045.** — (Gabinetto del ministro). — 6 gennaio 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 14, del 17 gennaio 1918).

È fatta facoltà al ministro della guerra di estendere con giudizio insindacabile l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo unico del decreto luogotenenziale n. 1045 del 6 agosto 1916 a quegli ufficiali che, per essere stati destinati, in zona di guerra od in territorio ad incarichi che implicano una speciale fiducia dell'autorità superiore, non poterono essere incaricati del comando mobilitato corrispondente al grado superiore a quello del quale sono rivestiti.

N. **16**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481.** — (Direzione generale sanità militare). — 10 gennaio 1918.

Assistenza agli storpi gravi ed ai mutilati.

1. CENTRI DI PRIMA RACCOLTA E SUCCESSIVO SMISTAMENTO. — A Mantova (ed a Bari per le provenienze da Oriente) è istituito un centro chirurgico di prima raccolta e di successivo smistamento regionale in cui, per cura dell'intendenza generale del R. esercito, vengono trasferiti dagli ospedali di primo ricovero i militari con gravi amputazioni od affetti da lesioni osteo-articolari alle quali è da presumere che consegua storpiaggine definitiva, non appena siano trasportabili senza loro pericolo o grave disagio. Esaurito, ove occorra, il periodo di sosta contumaciale, gli infermi, con la maggiore prontezza possibile e con le dovute cautele di trasporto e di accompagnamento, saranno inviati a quella fra le sezioni chirurgiche di primo concentramento, che sia più prossima alla residenza delle rispettive famiglie.

E' ovvio che tale smistamento regionale deve essere limitato ai soli amputati con gravi minorazioni anatomiche ed agli infermi affetti da profonde ed irreparabili lesioni delle grandi articolazioni o da altre lesioni storpianti, per entità equivalenti, per le quali si presumano destinati a diventare dei grandi invalidi definitivi.

Per tutti gli altri infermi affetti da lesioni traumatiche, presuntivamente suscettibili di efficace trattamento e di probabile guarigione, lo smistamento sarà fatto con le norme comuni-

a tutti i feriti, potendo le occorrenti cure chirurgiche e fisioterapiche essere effettuate con i mezzi esistenti presso ciascun corpo d'armata.

Saranno del pari dai centri di prima raccolta di Mantova e Bari, eccettuati dallo smistamento regionale gli *ultra-invalidi ;* quei feriti cioè che per la devastente gravità e molteplicità delle riportate lesioni si presume che non solo non possano più riadattarsi a qualsiasi genere di lavoro proficuo, ma neanche provvedere da sè stessi in futuro alla propria vita vegetativa (cecità completa associata con gravi e molteplici mutilazioni o lesioni storpianti ; grandi mutilazioni o storpiaggini multiple concomitanti, ecc.).

Tali ultra-invalidi, per cura della direzione del centro di prima raccolta, verranno, con tutte le cautele del caso, trasferiti in una apposita sezione in Firenze (ospedale n. 6 della Croce Rossa) in attesa che l'Opera nazionale prenda a loro riguardo provvedimenti definitivi.

Il concentramento degli ultra-invalidi all'ospedale n. 6 della Croce Rossa in Firenze sarà eseguito anche dagli altri ospedali, che eventualmente ricoverassero detti infermi, non appena essi siano divenuti trasportabili senza danno o disagio, sempre quando non si opponga a tale trasferimento la volontà dell'infermo.

2. Sezioni regionali di primo concentramento. — Sono istituite nei territori dei corpi d'armata di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo delle speciali sezioni di *primo concentramento regionale per le cure chirurgiche* destinate a ricoverare e curare i suddetti infermi.

Gli invalidi di cui sopra, le famiglie dei quali sono domiciliate nei distretti del corpo d'armata di Ancona, saranno concentrati nella sezione chirurgica di Bologna ; quelli con domicilio nel territorio del dipartimento marittimo di Spezia, saranno concentrati nella sezione chirurgica del corpo d'armata di Firenze ; quelli con domicilio nel corpo d'armata di Bari, nella sezione di Napoli ; quelli con domicilio nel corpo d'armata di Alessandria, nella sezione di Torino ; quelli infine con domicilio nel dipartimento marittimo di Taranto, nella sezione di Napoli.

I mutilati originarii dai distretti del corpo d'armata di Verona e in genere delle provincie venete, dovranno, fino a nuovo ordine, essere trasferiti alla sezione chirurgica di concentramento di Firenze.

Qualora una sezione di primo concentramento non abbia più posti disponibili, i militari che vi dovrebbero essere destinati saranno, a richiesta della sezione stessa, ricoverati temporaneamente in un reparto chirurgico del più vicino ospedale rimanendo sempre, per la cura, sottoposti alla vigilanza e responsabilità del direttore della sezione di *primo concentramento.*

Eccetto il caso di cui sopra, nessun ospedale, appartenga esso al R. esercito, alla R. marina, alla Croce Rossa o ad altri enti, potrà mai ricoverare o trattenere in cura gli infermi di cui si tratta.

Qualora in uno di tali ospedali comuni della zona territoriale un infermo divenga, per successive complicanze, amputato o comunque grande invalido definitivo, dovrà, appena se ne possa effettuare il trasporto, essere inviato alla sezione chirurgica di primo concentramento del corpo d'armata regionalmente competente a riceverlo.

Le sezioni di *primo concentramento* funzioneranno con le norme stabilite per gli ospedali di riserva ed in esso si continueranno e completeranno tutte le cure necessarie alla guarigione chirurgica.

3. Sezioni regionali di secondo concentramento. — Dalle sezioni di *primo concentramento* i mutilati e gli storpi gravi, non appena il direttore lo ritenga necessario, verranno trasferiti in sezioni di *secondo concentramento* destinate alle cure fisiche ed ortopediche opportune per porre i monconi dei mutilati nelle migliori condizioni di adattamento alla protesi e

di funzionamento: utili a ridurre al minimo possibile i postumi di lesione degli storpi gravi, nonchè a vincere o diminuire le menomazioni funzionali secondarie concomitanti.

In quei territori di corpo d'armata nei quali non esista apposita separata sezione specializzata di secondo concentramento, le dette cure consecutive saranno espletate in reparti distinti della stessa sezione di *primo concentramento*.

Nelle sezioni di *secondo concentramento* i mutilati di arto inferiore saranno altresì provvisti, appena sia possibile, di apparecchi di protesi temporanea, *protesi da ospedale* (in primo tempo, in genere, semplici apparecchi gessati con pilone, staffa, ecc) destinati ad aiutare l'azione delle cure fisico-ortopediche ed a ridurre i danni di un lungo uso delle stampelle.

Per la costruzione di tali apparecchi si istituiranno, presso le sezioni di *secondo concentramento*, delle apposite piccole officine di protesi temporanea.

PREPARAZIONE MORALE DEGLI INVALIDI — **Fino dal periodo di primo concentramento, nei casi in cui sia possibile, e sempre durante il secondo periodo, al precipuo scopo di convincerè gli invalidi della possibilità e convenienza di riapplicarsi ad un proficuo lavoro, si dovrà curare la loro rieducazione psicologica e morale Essi dovranno nello stesso tempo frequentare corsi d'istruzione elementare e saranno adibiti a piccoli lavori manuali che serviranno come complemento di cura e come avviamento ed indizio del genere di rieducazione professionale che meglio ad essi sarà confacente.**

Nell'orientare ed avviare ciascun invalido ad un nuovo mestiere, qualora sia giudicato impossibile di adattarlo all'antico, si avrà speciale cura di considerare non solo le preferenze, ma anche di tener conto dei precedenti di lavoro, delle attitudini individuali e delle speciali condizioni di ambiente nel quale l'individuo è destinato ad esercitare la propria attività: si che questa possa riuscire fruttifera Dai comitati locali di assistenza sarà richiesto in questo campo il più accurato e valido concorso.

I direttori di sanità aggiunti, d'accordo con i direttori di ospedale, provvederanno che, specialmente negli ospedali di *secondo concentramento*, qualche ambiente sia riservato ad uso di scuole e laboratori e che vi sia autorizzato l'accesso di quei componenti i comitati civili di assistenza he siano delegati all'opera di rieducazione e di successivo patronato.

4, ASSEGNAZIONE ALLE SCUOLE DI RIEDUCAZIONE. — Completate le cure fisiche ed ortopediche, i militari invalidi potranno venire dimessi ed inviati, con le norme di cui al seguente n. 7, in licenza per un periodo non superiore ad un mese, in attesa di essere chiamati presso le scuole di rieducazione alle quali sono stati assegnati o presso le quali si compie la costruzione, l'adattamento o l'applicazione dell'apparecchio definitivo di protesi.

Anche l'assegnazione alle scuole di rieducazione deve essere fatta con criteri regionali.

Però, sia pei mutilati che per tutti gli altri invalidi di cui trattano le presenti norme, tale criterio potrà subire qualche eccezione, ove dall' « Opera Nazionale » ne venga fatta proposta motivata alla direzione generale di sanità militare.

Alle scuole specializzate per la rieducazione agricola verranno destinati, fin dall'uscita dalle sezioni di secondo concentramento, tutti quegli invalidi agricoltori che possono, nelle mutate loro condizioni, riadattarsi all'antico mestiere. Per tale assegnazione si avrà cura di scegliere la scuola agricola riconosciuta più vicina all'abituale residenza dell'invalido.

Solamente nei casi eccezionali in cui, a parere del direttore della sezione di cure fisiche ed ortopediche, gli invalidi siano ritenuti assolutamente incapaci di profittare della rieducazione, o quando diano sicuro affidamento di non averne bisogno, o quando infine la invalidità sia tale da non impedir loro di riprendere l'antico mestiere, essi potranno, per decisione del direttore di sanità militare aggiunto, essere dispensati dal frequentare le scuole di rieducazione,

Nei casi eccezionali sopra indicati, il direttore di sanità aggiunto avrà cura di prendere gli opportuni accordi col direttore dell'officina ortopedica e di dare le relative disposizioni, affinchè gli invalidi dispensati dalla rieducazione siano forniti di protesi definitiva o prima di venir dimessi dalla sezione di secondo concentramento, se l'applicazione sia tecnicamente possibile, ovvero allo scadere della licenza, che verrà in questo speciale caso commisurata al periodo necessario (o previsto tale) per la riducibilità del moncone.

5. I mutilati che rientrano dalla licenza per la sola applicazione della protesi si presenteranno anzitutto al direttore della sezione di cure fisiche ed ortopediche; questi, dopo aver giudicato circa la opportunità della applicazione della protesi, o li invierà subito alla officina ortopedica o proporrà per essi una adeguata proroga di licenza.

Durante il periodo di costruzione della protesi questi invalidi non dovranno essere naturalmente ricoverati nelle case di rieducazione, ma saranno presi in forza e ricoverati o presso la sezione di secondo concentramento o presso altro ospedale viciniore.

6. Eccezione fatta per gli invalidi di cui si è fin qui trattato, tutti gli altri mutilati o storpi definitivi, conforme all'art. 1 della legge 25 marzo 1917, dovranno al ritorno dalla licenza, di cui al seguente n. 7, presentarsi al direttore della scuola di rieducazione alla quale sono stati assegnati e dove dovranno sostare per un periodo non minore di quindici giorni.

Durante questo periodo verranno prese le misurazioni ed i modelli per la costruzione dell'apparecchio definitivo. Gli invalidi, sull'esempio dei compagni che già lavorano, comprenderanno frattanto la utilità di provarsi praticamente ora in uno ora in altro esercizio professionale, ed in tal modo persuadersi, se tuttora sfiduciati o dubbiosi, della possibilità od attitudine ad iniziare la propria rieducazione professionale.

7. Licenze ordinarie. — Come si è precedentemente accennato, al termine delle cure fisiche ed ortopediche, i militari invalidi, prima di passare alla scuola di rieducazione, potranno ottenere dal direttore di sanità aggiunto una licenza (non superiore ad un mese) che sarà utile anche per ottenere una maggiore adattabilità del moncone alla protesi.

Sul foglio di licenza verrà loro indicato chiaramente il termine nel quale si dovranno presentare al direttore della scuola di rieducazione cui sono destinati e verranno segnate tutte le altre indicazioni che valgano ad assicurare tale presentazione.

Non si invieranno in licenza mutilati dell'arto inferiore se non siano forniti di un ben adatto apparecchio di protesi provvisoria, *protesi di transizione*, che corrisponda ai requisiti di cui al n. 89; tale apparecchio potrà poi costituire, debitamente modificato, ove occorra, la protesi definitiva.

La fornitura di tali apparecchi provvisori sarà fatta dalla officina di protesi annessa alla scuola di rieducazione viciniore. Occorrerà pertanto che in tempo utile il direttore della sezione di secondo concentramento ne faccia la richiesta con apposito buono alla direzione della officina suddetta. Del buono dovrà rimanere copia presso la direzione della sezione di secondo concentramento agli effetti di controllo amministrativo.

8. Assegni durante la licenza. — Per il trattamento economico da usarsi verso i militari invalidi inviati in licenza dopo le cure fisiche ed ortopediche, prima della decorrenza del congedo assoluto, si applicheranno le disposizioni vigenti circa il pagamento anticipato degli assegni ai sottufficiali, caporali e soldati inviati in licenza di convalescenza per malattie od imperfezioni dipendenti da cause di servizio.

9. Provvedimenti medico-legali. — Prima d'inviare in licenza gli invalidi di cui sopra, la competente direzione di ospedale militare principale dovrà disporre che siano eseguiti gli atti di rassegna e la visita collegiale, secondo le norme della circolare 66 *giornale*

militare 1917, nonchè l'assegnazione della categoria di pensione; tutto ciò affinchè la decisione di riforma dell'invalido sia definita entro i sei mesi destinati alla rieducazione, e l'amministrazione militare non sia esposta a sostenere le spese di ulteriore permanenza degli invalidi ricoverati nelle scuole di rieducazione fino alla data del loro congedo.

10. SCUOLE DI RIEDUCAZIONE. — Nei territori dei vari corpi d'armata funzionano scuole di rieducazione professionale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 marzo 1917, n. 481, nelle quali vengono accolti, a richiesta del direttore di sanità aggiunto, mutilati e storpi gravi che desiderino, nelle mutate condizioni fisiche, riadattarsi all'antica professione o impararne una nuova.

L'assunzione in servizio stipendiato dei mutilati di guerra, per sostituirli a militari scritturali o piantoni, ed il loro collocamento immediato nelle officine di munizionamento o di altro genere, dovrà limitarsi a quei minori invalidi di guerra che, chirurgicamente guariti e non più bisognevoli di alcuna educazione funzionale, non debbano entrare nelle scuole di rieducazione professionale o a quelli, fra gli altri invalidi, per i quali la permanenza nella scuola di rieducazione non è necessaria per i motivi espressi nel n. 4, capoverso quinto.

I direttori di sanità aggiunti, quindi, avranno cura che nelle scuole di rieducazione non vengano ammessi invalidi di cui al citato capoverso quinto del n. 4.

Gli invalidi devono venire mantenuti nelle scuole a spesa dell'amministrazione militare non oltre il periodo di sei mesi stabilito dall'art. 13 della legge 25 marzo 1917, n. 481; a meno che non si sia per eccezionali condizioni potuto, allo spirare di essi, pronunciare il congedo definitivo secondo quanto è prescritto nel presente n. 9.

I sei mesi s'intendono decorrere dalla data del primo ingresso del mutilato nella scuola.

Le direzioni di sanità, ogni qualvolta un militare invalido verrà ammesso nella scuola di rieducazione, dovranno darne comunicazione al comando del deposito reggimentale al quale l'invalido appartiene. D'altra parte i comandi dei depositi dei reggimenti hanno obbligo di comunicare alle direzioni delle scuole di rieducazione tutte le variazioni riguardanti i militari invalidi ad essi effettivi.

11. Le scuole di rieducazione sono istituzioni civili create e funzionanti per opera dei comitati di assistenza e devono essere riconosciute ed autorizzate dall'autorità militare con regolare convenzione formulata in accordo con la competente direzione dello ospedale militare principale; tale convenzione diverrà esecutiva dopo l'approvazione del Ministero della guerra, sentita l'« Opera nazionale ».

Con detta convenzione l'amministrazione militare si obbliga a pagare una determinata retta giornaliera per ciascun invalido ammesso alla scuola come interno, ed una quota di rieducazione per gli allievi esterni.

D'altra parte le direzioni delle scuole di rieducazione si assumeranno l'obbligo:

a) di ricevere e ricoverare negli appositi stabilimenti gli invalidi di guerra che vi saranno destinati dalle direzioni di sanità militare;

b) di ricevere e ricoverare, limitatamente a determinate ore del giorno, gli invalidi di guerra che vivono a casa propria prossimi alla scuola di rieducazione professionale;

c) di provvedere a proprie spese ai locali ed alla loro manutenzione e di destinare alcuni ambienti della scuola ad uso officina di protesi;

d) di provvedere agli arredi destinati alla giacitura dei ricoverati ed alla loro manutenzione;

e) di provvedere al completo mantenimento degli invalidi ricoverati ed alla refezione del mezzodì degli invalidi « esterni »;

f) di provvedere il personale civile di servizio, di assistenza e di sorveglianza;

g) di provvedere con adatte scuole alla rieducazione professionale dei ricoverati e degli « esterni »;

h) di provvedere alla fornitura degli apparecchi di protesi di uso lavorativo, in aggiunta agli apparecchi già forniti dall'amministrazione militare;

k) di provvedere alla cura dei ricoverati che sono già stati effettivamente congedati dal servizio militare e dei non militari che, durante la permanenza nelle scuole, cadessero ammalati.

Potranno però essere ricoverati nuovamente nelle sezioni di primo o di secondo concentramento tutti gli invalidi, compresi anche i non militari, la cui infermità dipenda da cause inerenti alle subite lesioni traumatiche.

Gli invalidi affetti da altre infermità, solo se ancora militari, potranno essere accolti e curati nell'ospedale militare viciniore.

In tutti i casi dalla direzione della scuola si compilerà regolare biglietto d'entrata modello 450;

i) di provvedere il vitto, l'alloggio e la giacitura dei militari di truppa eventualmente comandati nella scuola, nonchè l'alloggio di un ufficiale che vi fosse destinato alla sorveglianza disciplinare;

l) di dare libero accesso nella scuola agli ufficiali delegati per la sorveglianza tecnica e disciplinare.

Gli ospedali militari principali per contro provvederanno, per ciascuna scuola di rieducazione professionale con la quale abbiano stipulata la convenzione di cui sopra:

a) al pagamento della retta giornaliera pattuita per ogni invalido (militare o civile) ricoverato e dell'assegno giornaliero per ciascun militare eventualmente in servizio, a presentazione delle relative richieste documentate;

b) alla prima distribuzione, sostituzione e manutenzione del corredo personale dei militari ricoverati; con l'avvertenza che i ricoverati non militari non dovranno portare distintivi militari;

c) alle spese di trasporto dei ricoverati infermi;

d) alle spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori e di protesi provvisoria e definitiva.

I mutilati di ambedue gli arti inferiori saranno forniti di una seconda coppia di arti artificiali di ricambio

Anche agli storpi dell'arto inferiore la cui minorazione sia tale da non consentire la deambulazione, senza l'uso di un apparecchio di protesi pressochè equivalente agli arti artificiali per le grandi mutilazioni anatomiche, verrà fornito a spese dell'amministrazione militare, un apparecchio di ricambio.

Similmente dovrà essere fornito un doppio apparecchio nei casi di grave lesione del rachide, come anche nelle sindromi paraplegiche per lesioni del sistema nervoso, che ne rendono indispensabile l'uso.

e) in caso di malattia, a ricoverare e curare negli ospedali dipendenti gli invalidi in corso di rieducazione, che non abbiano ancora ottenuto il congedo dal servizio militare.

12. Gli invalidi militari saranno ammessi nelle scuole di rieducazione rientrando dalle licenze di cui ai numeri 3 e 7; ma potranno anche esservi accolti, sempre previa disposizione data caso per caso dal direttore di sanità militare, direttamente dai reparti di cure fisiche od ortopediche o da altri reparti ospitalieri specializzati (centri neurologici, ospedali fisioterapici, ecc.).

Gli invalidi non militari, che l'amministrazione militare deve parimente a proprio carico mantenere nelle scuole di rieducazione per un periodo massimo di sei mesi, dovranno, appena ammessi, essere, per cura della direzione della scuola, notificati alla direzione dell'ospedale militare principale che deve corrispondere la retta.

13. Le spese di trasporto per detti invalidi e per quelli che eventualmente, essendo già stati riformati e collocati in congedo senza aver fruito della rieducazione, desiderassero di essere ammessi in una scuola, dovranno venire sostenute dall'amministrazione militare, la quale richiamerà in servizio i già posti in congedo onde possano essere forniti degli appositi scontrini di viaggio (modello *B*).

Tanto i militari quanto i non militari dovranno poi esser presi regolarmente in forza dalla direzione dell'ospedale militare principale che deve per loro corrispondere la retta alla rispettiva scuola di rieducazione.

14. I vari comitati civili per l'assistenza e la rieducazione degli invalidi corrisponderanno con l'amministrazione militare centrale pel tramite del rispettivo comando del corpo d'armata territoriale e, per urgenti bisogni locali, del comando locale di presidio. I comitati che siano riuniti in federazioni regionali dovranno corrispondere con i detti comandi per mezzo delle presidenze di esse.

15. Alle scuole che ne facciano richiesta per il tramite dell'« Opera nazionale », il Ministero della guerra potrà concedere per le mansioni di direttore tecnico della officina di protesi un ufficiale medico che abbia speciale competenza in ortopedia.

L'autorità militare è anche tenuta a fornire (a termini dell'art. 14 della legge) ufficiali e sottufficiali per la disciplina dei ricoverati scegliendoli esclusivamente fra gli invalidi di guerra e, solo in casi di assoluta indisponibilità, fra altre categorie.

Nessun assegno o trattamento speciale sarà dovuto agli ufficiali medici ed agli ufficiali e sottufficiali comandati presso le scuole di rieducazione.

Per l'alloggio e la mensa dei sottufficiali ed eventualmente degli ufficiali comandati come sopra, saranno date le disposizioni necessarie dal comando del corpo d'armata territoriale nella cui circoscrizione ha sede la scuola di rieducazione.

Agli effetti amministrativi, ufficiali e truppa saranno aggregati ad uno dei corpi che hanno stanza nella località ove essi sono destinati a prestar servizio o nella località viciniore.

La disciplina del personale di governo e dei mutilati ancora iscritti nell'esercito, è affidata al più elevato in grado, o più anziano fra i pari grado, degli ufficiali (medici compresi).

Agli invalidi ricoverati nelle scuole di rieducazione potrà essere concessa la libera uscita per tre delle ore pomeridiane, con norme da stabilirsi di comune accordo fra il comando del presidio e il direttore della scuola.

Con le stesse norme, permessi serali potranno eccezionalmente essere concessi agli invalidi più meritevoli di premio per volontà al lavoro e per buona condotta.

Per fruire di tali libere uscite i mutilati dell'arto inferiore dovranno essere muniti almeno di apparecchio provvisorio ed essere in grado di deambulare senza gravé difficoltà.

Divisa. — Tutti gli invalidi non ancora collocati in congedo dovranno indossare la regolare divisa militare in maniera irreprensibile e tenere un contegno militarmente corretto. Quelli che mancassero a questa prescrizione, verranno immediatamente privati dell'onore di indossare la divisa militare, senza pregiudizio degli ulteriori provvedimenti che potranno essere presi a loro carico.

I mutilati non militari potranno bensì portare una uniforme di foggia militare, purchè si differenzi nettamente da quelle in uso nei vari corpi ed armi dell'esercito.

16. LICENZE STRAORDINARIE DURANTE LA RIEDUCAZIONE. - Secondo l'art. 15 della legge, anche gli invalidi ricoverati presso le scuole di rieducazione possono, in casi eccezionali, essere ammessi a fruire di una breve licenza o di una licenza straordinaria per reali e constatati motivi di famiglia o di salute: il periodo di tempo passato in licenza verrà detratto, a tutti gli effetti, da quello dei sei mesi stabiliti come periodo massimo per la rieducazione.

Le domande di licenza, dirette per il tramite del locale comando di presidio al competente comando di corpo d'armata territoriale, dovranno essere accompagnate dal *nulla-osta* del direttore della scuola e dal parere dell'ufficiale più elevato in grado ivi addetto.

Quando la licenza viene proposta d'iniziativa del direttore della scuola di rieducazione, la richiesta sarà rivolta direttamente al comando del corpo d'armata competente.

I comandi di corpo d'armata delegheranno ai comandi di presidio la facoltà di concedere brevi licenze per motivi urgenti di famiglia.

Le domande di licenza straordinaria, presentate dagli invalidi non ancora in congedo definitivo, saranno trasmesse dai direttori delle scuole di rieducazione insieme con un rapporto che giudichi della opportunità di dimettere definitivamente dagli stabilimenti stessi l'invalido richiedente.

Il comandante del competente corpo d'armata, ricevuta la domanda o la proposta di licenza e sentito su di essa il parere del direttore di sanità aggiunto, giudica inappellabilmente.

Per il trattamento economico da usarsi verso i militari invalidi inviati in breve licenza o in licenza straordinaria dalle scuole di rieducazione professionale prima della decorrenza del congedo assoluto, si applicheranno le disposizioni vigenti circa il pagamento anticipato degli assegni ai sottufficiali, caporali e soldati inviati in licenza di convalescenza, per malattie ed imperfezioni dipendenti da cause di servizio.

Il pagamento dello speciale assegno di cui all'art. 16 della legge, sarà effettuato secondo le norme vigenti per i militari in servizio presso i corpi di truppa, per cura e sotto la responsabilità dell'ospedale militare che ha in forza gli invalidi.

17. INGERENZA DELL'AUTORITA' MILITARE NELLE SCUOLE DI RIEDUCAZIONE. — L'autorità militare, per mezzo del direttore di sanità aggiunto del rispettivo corpo d'armata, eserciterà sopra le scuole di rieducazione aventi convenzione per il ricovero degli invalidi, una sorveglianza igienico-sanitaria e disciplinare tanto sul personale militare ricoverato quanto su quello eventualmente addettovi, e vigilerà anche sull'impianto, sul lavoro e sul rendimento delle officine di protesi annesse alle scuole.

Protesi.

18. Per la provvista degli apparecchi di protesi si osserveranno le seguenti disposizioni:

La fornitura dovrà essere eseguita soltanto dalle officine di protesi autorizzate di cui ai seguenti nn. 1°, 2° e 3°; sono quindi escluse dal concorrervi le officine private.

Le officine autorizzate alla produzione e fornitura degli arti artificiali, di qualunque categorie esse siano, dovranno ordinariamente essere annesse alle scuole di rieducazione e funzionare sotto la direzione e la vigilanza dell'autorità sanitaria militare.

Le officine autorizzate alla fornitura della protesi sono di tre categorie:

1° *Officine nazionali.* — Quelle di carattere permanente e di importanza nazionale, cioè capaci di provvedere non solo ai bisogni del territorio del rispettivo corpo di armata, ma anche alla fornitura di materiale grezzo, stampato o sbozzato occorrente alle officine

di seconda ed a quelle di terza categoria, destinate queste ultime solo alla lavorazione, montaggio e rifinimento degli apparecchi di protesi (pezzi di legno sbozzati, pezzi metallici, gambali di fibra in serie, mani e piedi artificiali, congegni lavorativi, ecc.). I pezzi fondamentali così forniti dovranno portare impressa la marca dell'officina nazionale produttrice.

A richiesta del Ministero della guerra, esse sono tenute altresì ad inviare temporaneamente qualcuno dei propri capi d'arte, o degli operai più esperti, ad aiutare l'impianto e l'avviamento di officine minori.

Esse sono anche tenute a fornire, a richiesta dei direttori dei centri neurologici o degli ospedali che eventualmente ricoverino storpi, gli apparecchi speciali tutori e di protesi occorrenti.

2° *Officine regionali.* — Quelle sufficienti soltanto ai bisogni del territorio del rispettivo corpo d'armata.

Queste officine di seconda categoria non devono, ordinariamente, aver bisogno di ricorrere per fornitura di pezzi fondamentali alle « officine nazionali »; vi ricorreranno soltanto in casi eccezionali di impreviste necessità o difficoltà, oppure quando debbano fornirsi di pezzi in serie da quelle costruiti.

3° *Laboratori di montaggio, adattamento e rifinitura degli apparecchi di protesi.* — Dovranno queste officine di terza categoria limitarsi a richiedere gli apparecchi interi od i pezzi fondamentali alle « officine nazionali » per eseguire il lavoro di montaggio, adattamento individuale e rifinimento, nonchè le piccole riparazioni.

Dette officine dovranno, come le precedenti, disporre di un abile modellatore per poter rilevare le forme dei monconi da inviarsi alle officine nazionali per la costruzione, quando occorra, di pezzi individuali.

Tutte le officine poi, a qualunque categoria appartengano, dovranno essere in grado di produrre, in quantità e qualità adeguate, le scarpe ortopediche.

A garantire la qualità del materiale, l'accuratezza e la tecnica della produzione, il Ministero della guerra, con quelle modalità che saranno volta per volta stabilite, si riserba il diritto di far depositare dalle officine campioni del materiale usato e dei tipi prodotti allo scopo di fare eseguire, quando creda, speciali prove di controllo o di collaudo.

Allo stato attuale degli impianti, appartengono:

alla 1ª categoria – *officine nazionali*;

a) l'officina nazionale di protesi di Milano,

b) l'officina dell'istituto Rizzoli di Bologna;

alla 2ª categoria – *officine regionali*:

a) l'officina presso la scuola di rieducazione di Torino.

b) id. id. id. id. di Firenze (villa Bondi) e officina della Croce Rossa in Pescia.

c) id. id. id. id. di Roma (villa Mirafiori e Quirinale).

d) id. id. id. id. di Napoli;

e) id. id. id. id. di Palermo;

f) l'officina di Venezia, quando sia ricostituita nella sua precedente efficienza nel territorio del corpo d'armata di Firenze (sede provvisoria).

alla 3ª categoria – *laboratori di montaggio ed adattamento* annessi alle case di rieducazione:

tutte le altre officine attualmente esistenti e non nominate nella precedente classificazione.

L'officina nazionale di protesi di Milano sarà tenuta a rifornire le officine delle altre due categorie esistenti nei primi cinque corpi d'armata.

L'officina dell'istituto Rizzoli di Bologna sarà tenuta a rifornire le officine delle altre due categorie esistenti nei restanti sette corpi d'armata.

La classifica di cui sopra si riferisce allo stato presente delle cose.

Il Ministero della guerra si riserba di controllare ulteriormente la potenzialità di ogni singola officina e ben s'intende che le successive constatazioni potranno far salire e scendere di categoria le officine che provino l'accresciuta loro potenzialità ovvero quelle che si dimostrino insufficienti al proprio compito.

19. Gli amputati di coscia ed i disarticolati di ginocchio, non appena espletate le cure fisiche ed ortopediche, devono essere forniti, per cura della direzione delle sezioni 2° concentramento, dell'apparecchio di protesi articolato con cosciale metallico modello « Paoletti ». Il suddetto apparecchio sarà provvisoriamente applicato ancora grezzo e non verniciato.

Muniti di esso, gli invalidi fruiranno del periodo di licenza di cui al n. 4.

L'apparecchio stesso, riadattato, munito di gambale in fibra e di piede articolato ed opportunamente rifinito, diventerà poi l'arto definitivo estetico che, per i mutilati appartenenti alle classi lavoratrici, sarà completato con la fornitura del comune fittone da deambulazione, o da lavoro agricolo, per i mutilati agricoltori.

Gli apparecchi per mutilazione di coscia saranno sempre integrati dai consueti accessori (cinture, brotelle, ecc.) atti a scaricare il moncone di una parte del suo lavoro.

20. I mutilati di gamba dovranno, pure nelle sezioni di 2° concentramento, essere forniti di un apparecchio provvisorio prima di andare in licenza.

Per questi mutilati, l'apparecchio definitivo dovrà essere fornito di cosciale in cuoio con piede estetico articolato; la gamba sarà costrutta di un unico pezzo di legno leggero, stagionato, opportunamente scavato all'interno e lavorato all'esterno, rivestito di pergamena e verniciato in modo da evitare screpolature ed impregnamenti.

21. Il cuoio, come parte sostanziale e specialmente di appoggio, deve essere escluso nella fabbricazione dell'apparecchio definitivo per mutilati di coscia.

Soltanto in via di esperimento potrà essere autorizzata la fornitura di qualche apparecchio di tipo diverso, purchè costruito con legno, metallo, truciolo di legno opportunamente impastato, fibra o qualsiasi materiale non alterabile e deformabile.

Queste speciali forniture dovranno però essere autorizzate volta per volta dal Ministero della guerra.

In ogni caso il cercine superiore del cosciale, per mutilati di coscia, e del gambale, per mutilati di gamba, dovrà essere rivestito di un adatto anello di gomma che offra un morbido appoggio e sia di facile pulizia e ricambio.

22. Per la mutilazione del piede la scarpa ortopedica, che per la prima volta verrà fornita per conto dell'amministrazione militare, sarà adattata caso per caso.

In considerazione che ai mutilati del piede non può essere applicato il pilone, fornito agli amputati dalla gamba e della coscia, oltre l'apparecchio di protesi definitivo, l'amministrazione provvederà a sue spese, come apparecchio di ricambio, una seconda scarpa ortopedica.

Dal modello in gesso, occorrente alla fabbricazione delle scarpe ortopediche, dovrà ricavarsi anche la forma in legno che sarà poi consegnata al mutilato.

23. — Tutti gli apparecchi definitivi dovranno essere consegnati agli invalidi il più tardivamente possibile, quando cioè si giudichi che sia completata la normale riduzione del moncone.

24. PILONE. — All'atto della consegna della protesi definitiva, tutti i mutilati degli arti inferiori saranno altresì provvisti, a spese dell'amministrazione militare, di un semplice ma bene adattato pilone non articolato da servire come protesi di ricambio in caso di guasto dell'apparecchio definitivo; esso sarà fornito di cosciale metallico « Paoletti », costruito sull'identico modello che ha servito all'adattamento dell'apparecchio definitivo. Sono esclusi dalla fornitura del pilone i mutilati di ambedue gli arti inferiori i quali, a mente del n. 11, lettera *d*), delle presenti norme, devono invece essere forniti di una seconda coppia di arti artificiali.

Anche ai disarticolati di coscia ed a quelli amputati di coscia in cui il moncone cortissimo non sia suscettibile, dal punto di vista funzionale, di alcun movimento ed occorra quindi una applicazione di protesi al bacino, anzichè provvedere il pilone di ricambio, che non porterebbe alcun benefizio alla statica del corpo, si fornirà un secondo apparecchio di protesi.

25. Gli apparecchi di protesi per l'arto superiore dovranno essere in cuoio od in fibra, e quando trattisi di mutilati del polso, la mano estetica dovrà essere fissata in modo che sia facile sostituire ad essa semplici ordigni metallici lavorativi. Speciale cura si avrà che il cercine superiore presenti un incavo in maniera che si adatti bene ai movimenti del braccio senza comprimere eccessivamente l'ascella.

26. Nella costruzione degli apparecchi di protesi si avrà cura di contrassegnare con un numero i vari pezzi che li costituiscono, e ciò con lo scopo che si possa facilmente ed economicamente provvedere alle eventuali riparazioni o ricambi mediante la semplice designazione del numero corrispondente al pezzo di ricambio richiesto.

27. Ciascun apparecchio definitivo di protesi dovrà essere costruito od adattato direttamente sul moncone del mutilato. Le officine di terza categoria (ed eventualmente anche quelle di seconda) nel richiedere i pezzi individuali in legno alle officine nazionali, invieranno a queste il modello in gesso, accuratamente rilevato da abile modellatore sul moncone rivestito di calza, o sul bacino, quando si tratti di amputazione molto in alto della coscia.

Sono quindi tassativamente vietate le commissioni di pezzi individuali date su semplice misura in cifre od anche accompagnate da disegni schematici, a meno che non trattisi di pezzi dei quali esistano costruzioni in serie.

28. Nella confezione degli apparecchi di protesi saranno soppresse, per quanto è possibile, le imbottiture, dovendo gli apparecchi essere modellati ed applicati sul moncone rivestito di calza.

29. Ove è possibile utilizzare l'appoggio terminale del moncone, si avrà cura di sottoporre sempre al medesimo una bolla di gomma od un disco di feltro spesso, soffice, facilmente rinnovabile.

30. I tipi di protesi adottati come sopra, dovranno essere mantenuti fino a che l'ulteriore esperienza non ne abbia messi in evidenza altri preferibili.

31. SCHEDA DELLA PROTESI. — Per ciascun apparecchio di protesi definitiva, l'officina fornitrice, a qualsiasi categoria appartenga, dovrà compilare in triplice copia la scheda *A* (simile al modello allegato n. 1).

La prima copia di detta scheda rimarrà nello schedario dell'officina; la seconda copia verrà data in consegna all'invalido che deve valersene per desumerne le indicazioni necessarie alle richieste di riparazione; la terza copia sarà inviata al Ministero della guerra (Dire

zione generale di sanità militare) che ne curerà a suo tempo la trasmissione all'« Opera nazionale ». A tergo delle tre schede dovrà risultare, da indicazione firmata, l'avvenuto collaudo della protesi e la dichiarazione dell'invalido di avere ricevuto l'apparecchio, nonchè il suo consenso od eventuale reclamo alle deliberazioni della commissione di collaudo.

32. SPESE DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE. — Fino a nuova disposizione, quando si renda necessaria la riparazione o la sostituzione di un apparecchio di protesi, l'istanza relativa, contenente le indicazioni desunte dalla scheda di cui al precedente n. 31, dovrà pervenire alla direzione di sanità militare aggiunta del corpo d'armata, ove l'invalido ha dimora abituale.

Dette direzioni, previo accurato accertamento, autorizzeranno direttamente le officine di protesi dipendenti ad eseguire le riparazioni o rinnovazioni necessarie. Il rendiconto di tali riparazioni o sostituzioni dovrà poi essere dalle direzioni di sanità stesse tenuto a parte dalle altre spese che sono di spettanza dell'autorità militare, e trasmesso trimestralmente all'« Opera nazionale » che ne curerà il rimborso.

Le officine che avranno fornite le protesi di sostituzione, o eseguite le riparazioni, compileranno in triplice copia la scheda *B* o la scheda *C* (allegati 2 e 3), a seconda che si tratterà di protesi di sostituzione o di semplice riparazione, attenendosi alle stesse norme indicate nel precedente n. 31.

33. COMMISSIONI DI COLLAUDO. — Il collaudo degli apparecchi sarà fatto d'ora innanzi da cinque commissioni speciali, delle quali:

la *prima*, con sede presso la direzione di sanità militare di Milano, si recherà a collaudare gli apparecchi forniti nei territori dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Genova;

la *seconda*, con sede presso la direzione di sanità militare di Bologna, si recherà a collaudare gli apparecchi forniti nei territori dei corpi d'armata di Milano e Firenze;

la *terza*, con sede presso la direzione di sanità militare di Firenze, si recherà a collaudare gli apparecchi forniti nei territori dei corpi d'armata di Bologna, Ancona, Roma;

la *quarta*, con sede presso la direzione di sanità militare di Napoli, si recherà a collaudare gli apparecchi forniti nel territorio del corpo d'armata di Palermo e del dipartimento marittimo di Taranto;

la *quinta*, con sede presso la direzione di sanità militare di Palermo, si recherà a collaudare gli apparecchi forniti nei territori dei corpi d'armata di Napoli e Bari.

Dette commissioni di collaudo dovranno essere costituite di cinque membri ciascuna:

un generale o ufficiale superiore medico, presidente;

un chirurgo ortopedico di riconosciuta competenza;

un rappresentante delegato dell'« Opera nazionale »;

un ingegnere, insegnante in una scuola di applicazione, come tecnico per l'accertamento della qualità del materiale;

un ufficiale delegato dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Le dette commissioni speciali, oltre che del collaudo della protesi, sono anche incaricate di indicare, per ogni officina, il prezzo dei diversi apparecchi forniti (scarpe ortopediche comprese) tenendo conto delle condizioni locali.

Indicato il prezzo dei vari tipi e delle varie specie di apparecchi, la relativa tariffa dovrà essere comunicata al Ministero, il quale, dopo averla approvata, ne curerà l'applicazione da parte delle varie direzioni degli ospedali militari principali, incaricati del pagamento.

COMMISSIONE CENTRALE PERMANENTE DI COLLAUDO. — Sarà poi costituita una commissione centrale di appello presso il Ministero della guerra, composta:

dell'ispettore capo di sanità militare, presidente;

dell'ispettore straordinario per i servizi militari di assistenza agli invalidi del Regno;

di un chirurgo ortopedico di riconosciuta competenza;

di un rappresentante delegato dell'« Opera nazionale »;

di un ingegnere insegnante in una scuola d'applicazione, come tecnico per l'accertamento della qualità del materiale;

di un ufficiale delegato dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

di un segretario.

La funzione di detta commissione è quella di giudicare su tutti i reclami che dalle direzioni delle officine fornitrici, o dagli invalidi interessati, possono venire avanzati contro le decisioni delle commissioni di collaudo.

Tali reclami non potranno essere presentati oltre i trenta giorni dalla data del giudizio di collaudo.

Le decisioni della commissione centrale sono inappellabili.

I ricorsi sui quali la commissione centrale deve decidere, dovranno essere diretti al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) e presentati alla direzione di sanità aggiunta del corpo d'armata in cui ha sede l'officina fornitrice.

Detta commissione funzionerà anche come commissione permanente per l'esame e lo studio di tutti i problemi inerenti alla protesi anatomica e funzionale che sono in continua evoluzione.

Essa potrà aggregarsi, ove occorra, quei consulenti che, volta per volta, crederà del caso, proponendo tale temporanea aggregazione al Ministero della guerra.

Allo scopo di esaminare tutte le invenzioni e le innovazioni che vengono proposte nel campo della protesi, la commissione terrà delle riunioni periodiche, ogni tre mesi, presso il Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare).

Ospedali di concentramento e scuole di rieducazione per ciechi.

34. I militari feriti agli occhi debbono venire, in seguito alle disposizioni date dalla intendenza generale del R. esercito (art. 51 delle disposizioni di carattere permanente relative al servizio sanitario - 1916), precocemente sgomberati dalla zona di guerra sui tre ospedali di concentramento per militari feriti agli occhi, di Milano, Firenze e Roma.

Da questi ospedali, quando non abbiano più bisogno di speciali cure e siano provvisti, ove occorra, a spese dell'amministrazione militare della protesi oculare, coloro che siano riconosciuti completamente ciechi dovranno, con le debite cautele di accompagnamento, essere trasferiti agli istituti per l'assistenza e la rieducazione dei ciechi, sempre che si tratti di istituti riconosciuti dall'amministrazione militare mediante convenzione approvata, con le consuete norme, dal Ministero della guerra.

35. Il trasferimento dovrà essere ordinato dal direttore di sanità aggiunto del corpo d'armata, il quale avrà cura di assicurarsi, sentito il parere del direttore dell'ospedale di concentramento ed eventualmente quello del direttore della casa viciniore di rieducazione per ciechi, che il militare cieco trovisi moralmente in grado di approfittare della rieducazione e sia materialmente in condizioni da poter lavorare.

Occorre infatti tener presente che non è utile inviare troppo precocemente un cieco alla rieducazione, quando non sia ancora guarito di ferite eventualmente concomitanti alla lesione oculare, e quando ancora sia troppo forte lo *shok* morale subito.

36. Tale trasferimento sarà eseguito concentrando:

nell'istituto dei ciechi in Milano, i ciechi che appartengono ai distretti dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano e Verona;

nella scuola di rieducazione in Firenze (villa Niccolini), i ciechi appartenenti ai distretti del corpo d'armata di Bologna, nonchè a quelli dei corpi d'armata di Genova, Firenze e dei dipartimenti marittimi di Spezia e di Venezia;

nella scuola di rieducazione in Roma (villa Aldobrandini), i ciechi appartenenti ai distretti dei corpi d'armata di Ancona e Roma;

nell'istituto per ciechi in Napoli (Regina Margherita) i ciechi del corpo d'armata di Napoli e Bari;

nell'istituto di Catania (Gioeni), i ciechi del corpo d'armata di Palermo.

37. In conformità del concetto adottato per l'assistenza ai mutilati, e cioè di approfittare del lungo periodo di cura chirurgica per iniziare una prima rieducazione che predisponga moralmente e giovi a rendere più produttivo il periodo prescritto per la rieducazione vera e propria, anche nelle tre sezioni di concentramento per militari ciechi i direttori di sanità militare aggiunti avranno cura di assicurare e favorire l'opera di patronato morale, di prima rieducazione e di collocamento dei ciechi ricoverati, durante tutto il tempo necessario alla guarigione chirurgica; prenderanno accordo a tale scopo con i direttori delle scuole per ciechi e con i presidenti dei comitati di assistenza.

38. Per concessioni di licenze, ammissione alle case di rieducazione o permanenza in queste, saranno osservate le stesse norme che per i mutilati.

Centri stomatojatrici.

39. I militari affetti da gravi mutilazioni della faccia, non appena siano giudicati trasportabili, in primo tempo, passeranno, muniti di adatti apparecchi contentivi ed eventualmente di protesi provvisoria, dai reparti specializzati delle armate ai centri stomatoiatrici territoriali, e precisamente:

i militari appartenenti ai distretti dei corpi d'armata territoriali di Torino, Alessandria, Milano, Genova, al centro stomatoiatrico di Milano;

quelli appartenenti ai distretti dei corpi d'armata territoriali di Verona, Bologna, Firenze e Ancona, al centro di Bologna;

quelli appartenenti ai distretti dei corpi d'armata territoriali di Roma, Napoli, Bari e Palermo, al centro stomatoiatrico di Roma.

S'intende che i piccoli reparti di stomatoiatria o protesi dentaria esistenti nei territori degli altri corpi d'armata continueranno a funzionare, ove occorra, per l'applicazione di apparecchi di protesi meccanica eventualmente necessari negli ultimi tempi della cura, e per le altre necessità terapeutiche locali.

40. — I direttori di sanità aggiunti avranno cura di segnalare, prima della dimissione, ai rispettivi comitati di assistenza, patronato e collocamento, quei militari i cui postumi di lesione siano tanto gravi da meritare speciale considerazione; tenendo sempre presente che si tratta di invalidi, per ovvie ragioni di estetica, degni, non meno degli altri, della maggiore protezione, aiuto e conforto.

Assistenza ai sordi completi per lesioni organiche.

41. Gli infermi con lesioni bilaterali dell'udito dipendenti da cause di guerra, dopo essere stati accolti nel reparto speciale dell'ospedale militare che ricovera tali infermi, o dopo essere stati sottoposti ad osservazione e giudicati abbisognevoli di rieducazione acu-

stica o di insegnamento della lettura labiale, verranno trasferiti negli speciali istituti civili di rieducazione adatti a tali cure.

Siccome però le cure consecutive e prolungate possono ancora apportare un notevole vantaggio per diminuire la limitazione della funzione acustica, detti militari passeranno negli istituti di rieducazione senza che sia stato preso sul loro conto alcun provvedimento medico-legale definitivo.

Trascorso in tali istituti il termine massimo prescritto di mesi sei, tutti i pazienti dovranno essere rinviati all'ospedale militare di provenienza, che provvederà a prendere le ulteriori decisioni in base ad un nuovo periodo di osservazione al quale ogni infermo sarà nuovamente sottoposto.

Le convenzioni fra l'amministrazione militare e gli istituti di rieducazione per gli invalidi dell'udito potranno non differire da quelle prescritte per le comuni scuole di rieducazione per invalidi; tenendo presente che tutte le spese per le applicazioni terapeutiche e protetiche dovranno essere a carico dell'amministrazione militare, la quale dovrà fornire anche un ufficiale medico specializzato per la cura e per la vigilanza ed un graduato di truppa per la disciplina di detti invalidi.

Centri neurologici.

42. Nei corpi d'armata territoriali di Alessandria (in Pavia), Genova, Milano, Firenze (in Siena), Roma, Ancona, Napoli, Bari e Palermo (in Catania), sono istituiti dei *centri neurologici territoriali* suddivisi in sezioni per infermi con lesioni organiche del sistema nervoso (centrale e periferico) e per infermi con lesioni puramente funzionali, con fenomeni cioè di nevrosi o di psicopatia.

Devono considerarsi come dipendenti tecnicamente dal centro stesso anche gli istituti che ricoverano militari affetti da forme demenziali e vesaniche che trovansi nel territorio del corpo d'armata.

Il funzionamento dei centri neurologici territoriali non può, data la diversità dei vari impianti, dei mezzi e del personale tecnico esistente nei suddetti corpi d'armata, venir uniformato ad un unico schema.

In genere il centro neurologico specializzato deve considerarsi suddiviso in due sezioni distinte, onde siano nettamente separati gli infermi affetti da lesioni organiche del sistema nervoso, sia centrale che periferico, da quelli aventi fenomeni puramente funzionali ed una delle due sezioni, preferibilmente quella destinata ad accogliere gli infermi con lesioni organiche, dovrebbe anche servire come reparto di prima osservazione e di smistamento.

La direzione del centro neurologico deve essere affidata ad un medico neurologo di riconosciuta competenza.

Il direttore del centro neurologico in zona territoriale deve essere considerato quale consulente di tutti gli ospedali del corpo d'armata per i casi della sua specialità, ed ha anche l'incarico di sorvegliare e coordinare l'azione dei vari reparti di cure ambulatorie per militari affetti da malattie nervose, eventualmente funzionanti nel corpo d'armata.

In ogni centro neurologico e precipuamente nella sezione dove vengono curati gli infermi con lesioni organiche del sistema nervoso, all'opera del neuropatologo deve essere opportunamente associata quella di un abile chirurgo, tanto meglio se esso sia specializzato in materia, e quindi le direzioni di sanità territoriali aggiunte, a cui spetta la coordina-

zione dei dipendenti servizi sanitari, cureranno in special modo che l'azione di entrambe si esplichi in maniera concorde ed armonica.

43. Allo scopo di ottenere per gli infermi del sistema nervoso centrale e periferico una pronta raccolta ed un conseguente razionale smistamento regionale, sono istituiti due speciali centri neurologici di prima raccolta dalla zona di guerra; il primo a Bologna ed il secondo a Milano, in una speciale sezione autonoma del centro neurologico. Su tali centri di prima raccolta saranno effettuati gli sgomberi degli infermi del sistema nervoso con norme che darà l'intendenza generale a modificazione della sua circolare n. 52551 del 22 agosto 1917.

Parte del centro neurologico di Catania funziona pure come primo ricovero per gli infermi che provengono dall'Oriente.

In questi centri avanzati, sempre che sia possibile, debbono venir concentrati tutti gli infermi con lesioni del sistema nervoso, provenienti dalle unità sanitarie delle armate.

Dai suddetti centri neurologici di primo ricovero, gli infermi del sistema nervoso debbono venire poi traslocati sollecitamente con criterio di smistamento regionale, ad uno degli elencati centri neurologici territoriali di secondo sgombero, servendosi di treni sanitari che abbiano percorrenza adatta, o valendosi, se del caso, di vetture attrezzate da accodarsi ai treni ordinari.

Si terrà presente, nell'esecuzione di tali sgomberi, che mentre sarà utile che i funzionali con fenomeni neurotici o psicotici acuti vengano trattenuti quanto più sia possibile prossimi alla zona di guerra, o entro la zona stessa, ove per ragioni di ambiente la loro guarigione avviene con maggiore facilità, i feriti di sistema nervoso (specialmente quelli con lesioni dei nervi) dovranno invece essere trasferiti il più precocemente possibile in un centro neurologico specializzato, ove possano esser loro prodigate le cure più adatte.

Ove mai feriti di questo genere si trovassero quindi in cura presso comuni ospedali chirurgici, così nella zona di guerra come in quella territoriale, dovranno, sotto la diretta vigilanza delle rispettive direzioni di sanità responsabili, essere ugualmente traslocati al centro neurologico viciniore, appena tale trasporto possa avvenire senza pericolo o grave disagio; tenendo conto che il trascurare o ritardare l'applicazione di tali provvidenze contribuirebbe notevolmente a rendere invalidi definitivi gran numero di coloro che, curati a tempo, potrebbero invece essere del tutto sanati o, quanto meno, rimanere affetti da postumi di minore importanza.

44. Come già si è accennato, lo smistamento nei centri neurologici territoriali dai centri di primo sgombero sarà eseguito, quanto più è possibile, col criterio regionale, provvedendo che:

i militari appartenenti ai distretti dei corpi d'armata di Torino ed Alessandria, vengano concentrati presso il centro neurologico di Pavia:

quelli di Genova a Genova;

quelli di Milano, Verona e dipartimento marittimo di Venezia al centro di Milano,

quelli di Bologna e Firenze e dipartimento marittimo di Spezia al centro di Siena;

quelli di Ancona al centro di Ancona:

quelli di Roma al centro di Roma:

quelli di Napoli al centro di Napoli;

quelli di Bari e dipartimento marittimo di Taranto al centro di Bari;

e quelli di Palermo al centro di Catania.

45. Anche nei centri neurologici i direttori di sanità aggiunti eserciteranno una accurata vigilanza per segnalare tempestivamente gli invalidi definitivi ai comitati di as-

sistenza morale, patronato, collocamento e rieducazione professionale, attenendosi agli stessi concetti ampiamente svolti nella parte riguardante i mutilati e storpi osteo-articolari gravi.

46. Per assicurare anche agli storpi nervosi il beneficio di un adatto apparecchio protetico la officina di protesi viciniore, provvederà, previ accordi con la direzione del centro neurologico, anche alla costruzione degli apparecchi protetici, ad essi occorrenti.

A ciascun paralizzato definitivo di entrambi gli arti inferiori sarà concessa, a spese dell'amministrazione militare, una *poltrona a ruote per autotrasporto*, che deve considerarsi quale apparecchio tutorio per i paraplegici.

Le poltrone saranno fornite dalle direzioni degli ospedali militari principali dei rispettivi corpi d'armata, che se ne provvederanno dalle case produttrici, volta per volta, secondo i bisogni; e pertanto, le richieste alle suddette direzioni dovranno essere tempestivamente inoltrate da quella del centro neurologico, nel quale trovasi ricoverato l'infermo, che ne è abbisognevole, allo scopo di evitare che, nell'attesa dell'apparecchio tutorio, sia prolungato oltre il necessario, il periodo di degenza.

Scheda individuale.

47. Esclusi i due centri chirurgici di prima raccolta (Mantova e Bari), tutti gli stabilimenti sanitari territoriali che ricoverano invalidi, come: le sezioni chirurgiche di primo e secondo concentramento per mutilati e storpi gravi, gli ospedali oftalmici di concentramento per militari ciechi, i centri stomatojatrici, i reparti militari per sordi organici, i centri neurologici, quegli ospedali fisioterapici per lesioni osteo-articolari ove eventualmente venissero a trovarsi degenti degli invalidi gravi definitivi, le sezioni per psicopatici ed i tubercolosari militari e gli altri ospedali tutti che eventualmente ricoverino invalidi per malattia, dovranno compilare, per ogni invalido definitivo dimesso, l'apposita scheda individuale prescritta dall'art. 24 della legge 25 marzo 1917, n. 481, la quale dovrà essere trasmessa in doppio esemplare al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare — ufficio statistica). Un terzo esemplare accompagnerà l'invalido alla scuola di rieducazione professionale, la quale, appena espletato il periodo di rieducazione, lo farà pervenire direttamente all'« Opera nazionale », completato di tutte le necessarie notizie, da segnare nelle *Annotazioni*. A tale scopo serviranno i modelli appositi prescritti dalla circolare n. 601 del 17 febbraio 1917 e già forniti dall'ufficio statistica suddetto.

Sussidi alle famiglie bisognose degli invalidi.

48. Le famiglie bisognose dei militari permanentemente invalidi in conseguenza della guerra, hanno diritto al soccorso di cui all'art. 18 della legge, secondo le norme stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 del R. decreto n. 620, tenute presenti le seguenti avvertenze:

1° Il soccorso alla madre sarà corrisposto qualunque sia la sua età ed anche nel caso di idoneità al lavoro proficuo;

2° La domanda, scritta o verbale, da farsi al sindaco del comune ove risiedono i richiedenti, dovrà essere accompagnata da un certificato in carta libera rilasciato dal direttore o dell'ospedale militare principale o del reparto speciale di cura o dell'istituto o scuola di rieducazione professionale in cui il militare è ricoverato; nel quale certificato si dichiari che il militare è divenuto permanentemente invalido in conseguenza della guerra indicando la data della avvenuta invalidità; il detto certificato, quando non sia rilasciato dal direttore dell'ospedale militare principale competente, dovrà essere da lui vidimato;

3° Il soccorso sarà corrisposto dal giorno in cui il militare divenne invalido, anche se la domanda sia presentata dopo e durerà fino al giorno in cui l'invalido verrà inviato in congedo assoluto.

Quando si tratti di invalidi appartenenti alla R. Marina, nelle disposizioni di cui ai numeri precedenti al 33, alle autorità del R. esercito si intendono sostituite le corrispondenti autorità della R. marina.

Al pagamento dell'assegno giornaliero stabilito dall'art. 16 della legge, provvederà, secondo la corrispondenza dei gradi del R. esercito con quelli dei militari del corpo reali equipaggi, l'autorità incaricata del pagamento degli stessi assegni ai militari del R. esercito coi fondi che le verranno forniti dal comando del deposito del corpo reali equipaggi di Spezia, cui i militari stessi si intendono amministrativamente aggregati.

Invalidi per infermità

49. Le direzioni di tutti gli ospedali militari dovranno poi segnalare alle rappresentanze provinciali dell'« Opera nazionale » tutti gli invalidi per infermità, dei quali non è fatto cenno nelle presenti norme, per i provvedimenti assistenziali stabiliti dalla legge in loro favore.

50. Con la pubblicazione della presente circolare resta abrogata quella n. 9 *giornale militare ufficiale* 1917.

Il Ministro — ALFIERI.

ALLEGATO N. 1.

N. . . . . d'ordine.

Scheda **A** *per protesi di* 1ª *fornitura provvista dall'officina di . . . . . per conto dell'amministrazione militare*

Generalità dell'Invalido.

Cognome, nome e paternità . . . . . .

. . . . . .

Distretto . . . . . Matricola . . . . Classe . . .

Grado. . . . . Corpo . . . . . .

Domicilio abituale . . . . . .

Natura della lesione . . . . . .

. . . . . .

Protesi

Apparecchi . . di protesi fornit . . . . . .

. . . . . .

Numero da . . . apparecchi (1) . . . . . .

Materiali di cui . . . . costituit . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Contrassegno di riconoscimento (2) . . . . . .

. . . . . .

Pezzi costruiti in officina . . . . . .

. . . . . .

Pezzi non individuali provvisti dall'officina nazionale di . . . . . .

. . . . . .

Annotazioni. — . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(1) Il numero indicato nella presente scheda deve corrispondere a quello impresso sull'apparecchio

(2) Il contrassegno di riconoscimento sarà costituito o da etichetta metallica dell'officina costruttrice da inchiodarsi sull'apparecchio, o da marchio a fuoco da imprimersi sull'apparecchio stesso.

A tergo della presente scheda sono contrassegnati con un numero tutti i pezzi componenti l'apparecchio, affinchè sia possibile all'interessato indicare il singolo pezzo da riparare o fare richiesta di quello da sostituire.

Da stamparsi a tergo della scheda A e della scheda B

Indicazioni delle parti costitutive l'apparecchio di protesi consegnato per eventuali richieste di riparazione e di sostituzione

Apparecchi di protesi per mutilati

	Arto Inferiore.	Arto Superiore.
Segmenti	1. Coscia *a*) per disarticolazione *b*) per mutilazione	6. Braccio *a*) per disarticolazione *b*) per mutilazione
	2. Gamba	7. Avambraccio
	3. Piede *a*) totale *b*) parziale	8. Mano *a*) totale *b*) parziale
Pezzi di congiunzione	4. Ginocchio 5. Articolazione del piede	9. Gomito 10. Polso

Mezzi di applicazione e di sostegno.

11. Cintura pelvica	13. Bretelle
12. Cintura toracica	14. Apparecchi lavorativi

Apparecchi ortopedici per storpi

Descrizione dell'apparecchio . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Data di consegna dell'apparecchio . . . . . .

Limite di garanzia . . . . . .

Collaudo avvenuto il . . . . . .

. . . . . .

Firme dei componenti la commissione . . . . . .

V

Dichiarazione di ricevuta dell'apparecchio N. . . . e di consenso al verbale di collaudo o di reclamo e firma dell'invalido. . . . . .

N. B. — I pezzi che non costituiscono l'apparecchio di protesi fornito debbono essere cancellati in inchiostro rosso nella presente scheda dalla direzione dell'officina che ha consegnato l'apparecchio.

ALLEGATO N. 2.

N. . . . . d'ordine.

Scheda **B** *per protesi di sostituzione fornita dall'officina di . . . . . per conto dell' « Opera Nazionale »*

Generalità dell'invalido.

Cognome, nome e paternità . . . . . .

Distretto . . . . . Matricola . . . . . Classe . . .

Grado . . . . . Corpo . . . . . .

Domicilio abituale . . . . . .

Natura della lesione . . . . . .

Protesi.

Apparecchi . . di protesi forniti . . . . . .

Numero de . . . apparecchi (1) . . . . . .

Materiali di cui . . . . costituiti . . . . . .

Contrassegno di riconoscimento (2) . . . . . .

Pezzi costruiti in officina . . . . . .

Pezzi non individuali provvisti dall'officina nazionale di . . . . . .

Annotazioni. — . . . . . .

---

(1) Il numero indicato nella presente scheda deve corrispondere a quello impresso sull'apparecchio.

(2) Il contrassegno di riconoscimento sarà costituito o da etichetta metallica dell'officina costruttrice da inchiodarsi sull'apparecchio, o da marchio a fuoco da imprimersi sull'apparecchio stesso.

A tergo della presente scheda sono contrassegnati con un numero tutti i pezzi componenti l'apparecchio, affinchè sia possibile all'interessato indicare il singolo pezzo da riparare o fare richiesta di quello da sostituire.

ALLEGATO N. 3.

N. . . . . d'ordine.

Scheda C per riparazione di protesi eseguita dall'officina di . . . . . per conto dell' « Opera Nazionale »

Generalità dell invalido

Cognome, nome e paternità . . . . . .

. . . . . .

Distretto . . . . . Matricola . . . . . Classe . . . .

Grado . . . . . Corpo . . . . . .

Domicilio abituale . . . . . .

Dati relativi alla protesi ed alla riparazione.

Descrizione della riparazione . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Pezz . . . costruit . . in officina . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Pezzi non individuali provvisti dall'officina nazionale di . . . . . .

Data della riparazione . . . . . .

La suindicata riparazione fu apportata all'apparecchio di protesi N. . . . . .

. . . . . .

fornito dall'officina di . . . . . .

Annotazioni. — . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Indicazioni da stamparsi a tergo della scheda C

Data di consegna dell'apparecchio di protesi riparato . . . . . .

Limite di garanzia dei pezzi nuovi eventualmente forniti . . . . . .

Dichiarazione di ricevuta dell'apparecchio riparato . . . . . .

N. **17.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Stampati. — Carta da corrispondenza. — Oggetti di cancelleria. — Catalogo degli stampati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 11 gennaio 1918.

1. *Stampati.* — La richiesta ordinaria di stampati che i consigli dei corpi e le altre amministrazioni devono rispettivamente inviare al reclusorio militare nei mesi di *gennaio* e *aprile* corrente anno per i bisogni dell'esercizio finanziario 1918-19 delle truppe non in zona di guerra dovrà *in modo speciale* essere contenuta nei più ristretti limiti possibili essendo assolutamente necessario evitare qualsiasi superfluo consumo di carta da parte del predetto reclusorio e ciò non solo in ossequio agli ordinari criteri di buona amministrazione che devono in ogni tempo essere seguiti, ma anche in vista della grave crisi che attraversa l'industria cartaria e quindi la produzione della carta.

Conseguentemente dovrà osservarsi in modo assoluto quanto appresso:

Non dovranno essere richiesti registri, ruoli, rubriche, bollettari, quaderni ecc. ecc. se prima non siasi bene accertato che oltre a non esservene altri in magazzino o presso gli uffici, quelli incominciati ed in corso d'uso non siano sufficienti per i bisogni del servizio fino al 30 giugno 1919.

Per tutti gli stampati da usarsi a fogli o fascicoli sciolti, dovrà essere fatto accurato computo della quantità occorrente per l'esercizio defalcando da tale quantità quella che trovasi in magazzino e presso i vari uffici del corpo.

Per gli stampati di cui si deve fare uso soltanto in quantità ben determinata come quelli di carattere periodico da usarsi dai vari uffici e dai reparti, la quantità da richiedersi dovrà essere in relazione alle volte che essi dovranno essere adoperati nell'esercizio.

Così per gli stampati da usarsi una volta al mese saranno chiesti soli 12 esemplari; per quelli da usarsi una volta al trimestre, 4 esemplari; per quelli da usarsi una volta al semestre 2 esemplari e per quelli da usarsi una sola volta all'anno, un solo esemplare. Per i modelli di cui occorre conservare copia o fare minuta, le predette quantità saranno raddoppiate.

Particolare attenzione dovrà rivolgersi al computo dei fogli intermedi da richiedersi pei singoli modelli.

Il reclusorio militare, quando non possa distribuire rilegati i vari moduli che secondo il catalogo devono essere richiesti a registri, ruoli ecc., ecc., distribuirà invece il frontispizio ed i fogli intermedi corrispondenti.

Per gli stampati d'uso dei reparti si dovrà poi tener presente che i modelli 36, 38, 40 e 106 R. A. non dovranno essere richiesti che in numero pari (od inferiori se ne esistono in magazzino) ai giornali di contabilità con i quali hanno stretta relazione.

A tutti gli stampati che hanno il secondo mezzo foglio in bianco (compresi gli ordini di riscossione e gli ordini di pagamento) dovrà essere tolto il detto mezzo foglio che sarà usato come carta da corrispondenza.

2. *Carta da corrispondenza.* — La carta per lettere d'ufficio dovrà essere esclusivamente del formato mezzo protocollo ed usata a mezzi fogli. Lo stesso dicasi per gli elenchi di trasmissione. Si avverte però che non dovranno usarsi elenchi di trasmissione per spedire documenti periodici o che comunque portino l'indicazione del corpo che ne fa la spedizione, bastando apporre su di essi la data e il numero di protocollo e l'indicazione della lettera cui si risponde se sono spediti in seguito a richiesta od ordine superiore e non occorra dare spiegazioni o schiarimenti di sorta.

La carta da corrispondenza di formato protocollo esistente presso le amministrazioni sarà dimezzata cioè ridotta a formato mezzo protocollo a meno che sia già predisposta per essere usata senza busta perchè provvista di apposita linguetta di chiusura.

I moduli per lettere d'ufficio (mod. 208 del catalogo) non saranno distribuiti dal reclusorio, dovendo per ora sopperirsi al bisogno con la carta esistente presso le amministrazioni, con quella da ricavarsi dai mezzi fogli in bianco da togliersi ai vari stampati e con i mezzi fogli in bianco che possono ricavarsi dal vecchio carteggio.

La carta per minute dovrà ricavarsi esclusivamente dal vecchio carteggio e da stampati aboliti, semprequando nelle lettere di risposta non sia possibile stendere la minuta a tergo delle lettere stesse.

3. *Oggetti di cancelleria.* — Anche per gli oggetti di cancelleria dovrà usarsi la più stretta parsimonia, sia per il loro elevato costo attuale, sia perchè la produzione nazionale di tali oggetti è molto limitata.

Si eviterà pertanto di ripartire, come comunemente usasi, fra i vari addetti agli uffici gli oggetti acquistati per un dato periodo e si distribuirà invece ogni singolo oggetto di mano in mano che occorra sostituirlo perchè divenuto inservibile.

Sarà evitato pure l'acquisto di ogni oggetto costoso e di ogni oggetto non assolutamente indispensabile. È assolutamente vietato l'acquisto di oggetti che possono considerarsi di lusso.

4. *Catalogo degli stampati.* — Stante le numerosissime varianti state apportate al catalogo in seguito al nuovo sistema di amministrazione e di contabilità, al nuovo prezzo di produzione degli stampati, alla riduzione di moltissimi di essi a mezzo foglio od a formato più piccolo ed all'abolizione di molti moduli il catalogo è stato ristampato affinchè le amministrazioni possano compilare con tutta esattezza le richieste da inviarsi al reclusorio ; sia per quanto riguarda i prezzi, sia per la quantità dei moduli molti dei quali da servire in forma di registro e simili dovranno ora richiedersi esclusivamente già rilegati ed anche perchè molti moduli che prima erano a foglio intero e contenevano due o più modelli, sono adesso distribuiti a mezzi fogli e contengono pertanto un modello solo.

Il catalogo sarà distribuito per cura del reclusorio direttamente ai comandi, depositi ed uffici dando la precedenza ai depositi dei corpi i quali devono inviare la richiesta ordinaria nel corrente mese di gennaio.

Stante l'assoluta necessità di limitare il consumo della carta la distribuzione del catalogo sarà fatta, ed in un solo esemplare, ai soli comandi, depositi ed uffici territoriali, esclusi quindi tutti i comandi, uffici, stabilimenti mobilitati od istituiti in seguito ai bisogni straordinari della guerra.

Alle direzioni territoriali d'artiglieria, del genio, di commissariato militare ed agli ospedali militari principali saranno però distribuiti tre esemplari del catalogo, dei quali due dovranno servire per comunicarli ai comandi ed uffici ed ospedali istituiti in occasione della guerra per i congeneri servizi nel rispettivo territorio di circoscrizione.

All'intendenza generale saranno distribuiti dieci esemplari del catalogo e quattro all'intendenza delle truppe d'Albania e Macedonia.

Il Ministero prescrive ai consigli d'amministrazione e particolarmente ai relatori od a chi ne fa le veci l'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella presente circolare ed avverte che saranno prese severe misure disciplinari e amministrative a carico di tutti coloro che potessero esser ritenuti responsabili della mancata osservanza delle disposizioni date anche per quanto riguarda i più minuti particolari.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 18. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Oggetti di vestiario ed equipaggiamento, dichiarati fuori servizio e fuori uso.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 gennaio 1918.

A seguito e complemento della circolare n. 550 del *Giornale militare* dell'anno 1916 ed a scioglimento della riserva fatta nella circolare n. 5020 in data 26 novembre scorso (diretta ai comandi di corpo d'armata territoriali) questo Ministero prescrive che i materiali dichiarati fuori servizio e fuori uso - ritenuti oppur no suscettibili di riparazione - siano spediti agli opifici militari vestiario ed equipaggiamento qui sotto indicati:

Amministrazioni comprese nel territorio del	Calzature oggetti in cuoio Zaini e tascapani	Oggetti in panno ed in tela	Materiali in ferro ed in legno
	Opificio Militare Vestiario ed equipaggiamento		
Corpo d'Armata:			
di Torino	Torino	Milano	Torino
di Alessandria	Torino	Milano	Milano
di Milano	Torino	Milano	Milano
di Genova	Pontedera	Borgo Panigale	Pontedera
di Verona	Pontedera	Milano	Milano
di Bologna	Saliceta S. Giul.	Borgo Panigale	Pontedera
di Ancona	Firenze	Borgo Panigale	Pontedera
di Firenze limitatamente alla Divis. Firenze	Firenze	Borgo Panigale	Pontedera
di Firenze id. Livorno	Pontedera	Borgo Panigale	Pontedera
di Roma id. Roma e Cagliari	Caserta	Torre Annunz.	Caserta
di Roma id. Perugia	Firenze	Torre Annunz.	Caserta
di Napoli	Caserta	Torre Annunz.	Caserta
di Bari	Caserta	Torre Annunz.	Caserta
di Palermo	Caserta	Torre Annunz	Caserta

I predetti opifici hanno incarico di riattare i materiali che ad essi vengono ceduti.

In conseguenza questo Ministero - abrogando quanto venne disposto dai fogli d'ordine n. 2 del 1913 (n. 4) e n. 3 del 1914 (n. 6) - invita le amministrazioni militari territoriali ad astenersi nel modo più assoluto dal danneggiare o rendere inservibili i materiali stessi, evitando perciò l'applicazione di bolli, segnature e quanto altro possa concorrere a deteriorare gli oggetti.

Le calzature dovranno essere appaiate e legate paio per paio.

La cessione ai predetti opifici deve essere fatta *a numero* oppure *a peso* e giammai *a valore*.

La spedizione, sempre che sia possibile, sarà fatta a vagoni completi, prendendo opportuni accordi fra i corpi del medesimo presidio allo scopo di evitare spedizioni inferiori al carico di un vagone.

Ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata da particolareggiata distinta in doppio esemplare, di cui uno sarà restituito all'amministrazione interessata debitamente firmata dalla direzione dell'opificio militare ricevente.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **19**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Uso dei vaglia cambiari**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 gennaio 1918.

Risulta a questo Ministero che le amministrazioni militari, nel fare la consegna dei vaglia cambiari di cui spesso si servono pei pagamenti, non hanno sempre cura di tener nota delle persone a cui li rilasciano e degli estremi dei vaglia stessi.

In mancanza di ciò accade assai spesso che coloro a cui i vaglia debbono essere rimessi, nei casi di dispersione, non possono nemmeno avere dalle casse militari gli estremi del titolo occorrenti per ottenere il rinnovo.

Si prescrive perciò che, d'ora innanzi, tutti i corpi che si servono di vaglia cambiari tengano un apposito registro in cui tali titoli siano descritti distintamente per gli istituti di emissione e relative sedi, numeri d'ordine, importo e nome delle persone a cui vengono spediti.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **20**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Invalidi di guerra assunti in servizio dalla amministrazione militare**. — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 14 gennaio 1918.

Gli uffici, comandi e stabilimenti militari dovranno comunicare a questo Ministero (Direzione generale personali civili ed affari generali) non oltre il 31 gennaio corrente, il nome degli invalidi della guerra assunti in servizio a tutto il 31 dicembre 1917, con la indicazione, per ciascuno, della paternità, della data e del luogo di nascita, del reggimento al quale appartenne, della motivazione della sua riforma, della data di assunzione in servizio, nonchè delle mansioni alle quali è adibito.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **21**. — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Trattamento dei militari della classe 1884 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore.) 17 gennaio 1918.

Perchè se non fosse intervenuta la mobilitazione generale la classe 1884, avrebbe fatto passaggio col 31 dicembre 1917 alla milizia territoriale, questo Ministero determina che gli appartenenti alla classe anzidetta, nei soli riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale e della assegnazione ad eventuali futuri corsi di istruzione, siano considerati come appartenenti alla milizia territoriale.

Il Ministro - ALFIERI.

N. **22**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** - (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 17 gennaio 1918.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 822 del *giornale militare* 1917, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Comando 5° Raggruppamemto Pesante Campale - Zona di guerra. — L. 180, provenienti da economie fatte durante il passato semestre nella gestione della mensa ufficiali del Raggruppamento, a favore dei mutilati in guerra.

Colonia Italiana di Stockton (California). — L. 3260, a favore degli orfani dei militari morti in guerra.

Sig. Giorgio Chiantella - Brooklin. — L. 385, a quel valoroso, che catturerà la prima bandiera nemica nella controffensiva.

Dott. V. Buffa - New York. — L. 153, a quel soldato che strapperà la seconda bandiera ai barbari invasori, nella controffensiva.

Signora Jennie Mazzetti Haak - Denver (Colorado). — L. 880, per acquisto di tabacco o sigari da distribuirsi ai nostri soldati al fronte.

4° Comando di Raggruppamento d'assedio - Zona di guerra. — L. 137.35, a favore degli orfani dei militari morti in guerra.

Sig. Francesco Paolo Messina - Brooklin. — L. 100 a favore dei soldati della Brigata Regina.

Sig. P. Lantosti - New York. — L. 210, a favore dei nostri combattenti.

Comm. Ing. Giovanni Pelleschi, addetto alla direzione del genio militare della 2ª armata - Zona di guerra. — L. 3000, da erogarsi nelle forme che il Comando generale del genio crederà di stabilire, in favore dei militari del genio ed in occasione della festa annuale dell'Arma.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **23**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra**. - (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 gennaio 1918.

1. — Le norme da seguirsi per il conferimento del distintivo d'onore per i militari feriti in guerra sono d'ora innanzi modificate come appresso.

I capiversi *a*) e *b*) del n. 2 ed il n. 5 della circolare n. 182 del c. a. sono sostituiti co guenti :

a) ferite le quali, sebbene non congiunte a perdite anatomiche o ad imperfezioni diano diritto al distintivo d'onore per mutilati, istituito con R. D. 21 maggio 1916, n. interessino però in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi vitari (escluse, quindi, le ferite molto lievi, le scalfitture, le escoriazioni ecc.). Le dette fe dovranno essere prodotte da mezzi guerreschi avversari, ovvero essere riportate a segu di casi fortuiti o di comuni accidenti avvenuti in combattimento o nello svolgimento di o razioni rivolte direttamente ed immediatamente a scopo di offesa o di difesa.

b) lesioni ed infermità gravi con esiti permanenti (escluse, quindi, le lesioni mo eggiere come le contusioni, le bruciature lievi, ecc.) prodotte esclusivamente da mezzi gu reschi avversari, fra cui vanno naturalmente annoverati anche i vari gas tossici ed i liqu infiammati.

c) congelamenti accompagnati, quale esito finale, da gravi cicatrici aderenti, det panti o con menomazione di funzioni delle parti corrispondenti, purchè sieno riportati ne linee più avanzate entro un limite da designarsi volta per volta dai comandi di armata, base alle esigenze militari del momento.

Allo scopo di eliminare possibili difformità di giudizio, si rammenta il criterio differenzi da tener presente nel distinguere le ferite dalle lesioni :

Per *ferita* s'intende qualsiasi offesa più o méno grave in qualunque parte del corpo, cara terizzata da una *soluzione di continuo nella cute*. Per *lesioni* s'intendono, invece, i cambiamen morbosi sopravvenuti nella continuità degli organi, nella loro situazione, nei loro rapport nella loro conformazione o nella loro struttura intima, *però a cute integra*.

5. La concessione del distintivo d'onore e del relativo certificato, conforme al modell unito, è fatta d'ufficio dal comandante del corpo o deposito, pubblicata all'ordine del giorn per tutti i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) di grado inferiore al comandante del corp o del deposito, ed inscritta sullo stato di servizio del militare con la seguente formula:

Autorizzato a fregiarsi di.....(1) *distintivo d'onore per la ferita* (o lesione, congelamento infermità) *riportata il*..... (circolare 182 *giornale militare* 1917).....

Per i comandanti di corpo o di deposito e per gli ufficiali di grado ad essi superiore la con cessione è fatta con norme analoghe dall'autorità da cui direttamente ciascuno di essi dipende la quale designerà l'ufficiale medico che dovrà emettere il parere circa l'entità delle ferite lesioni ecc., secondo le prescrizioni di cui al numero 2.

II. — *Aggiungere:*

8. Il distintivo d'onore per i militari feriti in guerra può essere portato anche sull'abi civile.

Il Ministro — ALFIERI.

(1) Un *oppure*: un secondo, un terzo, ecc.

N. **24**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 17 gen naio 1918.

1. Per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento ed a sottotenente di milizia territoriale è aperto un concorso per allievi ufficiali delle seguenti armi:

Fanteria: presso la scuola che verrà successivamente indicata e per un numero illimitato di posti;

Artiglieria: presso l'accademia militare di Torino per 300 posti.

2. I corsi avranno inizio il 1° febbraio p. v.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, o della capacità di alloggiamento delle scuole, il Ministero si riserva di decidere se ed in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

3. Sono ammissibili ai corsi:

a) i militari provenienti dalla zona di guerra, che le autorità mobilitate avranno giudicato meritevoli in base al § 6 della circolare n. 34875 in data 30 novembre 1916 del Comando Supremo (corsi allievi ufficiali), e pei quali lo stesso Comando Supremo darà disposizioni:

b) i militari idonei al servizio incondizionato, provenienti dai riformati e dai rivedibili chiamati alle armi colla circolare 690 del *giornale militare* 1917;

c) i volontari di guerra della classe 1900, arruolatisi fino a tutto il 30 novembre 1917.

4. Il titolo minimo di studio richiesto per l'ammissione al concorso dei militari non mobilitati è il passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico.

5. Ai corsi di cui alla presente circolare dovranno essere avviati *d'autorità* tutti i militari appartenenti alle categorie di cui al precedente n. 3 che siano muniti dei titoli di studio indicati nella circolare n. 181 del *giornale militare* 1917 e che non abbiano chiesto di esservi ammessi e tutti quei militari che non poterono prendere parte ai corsi obbligatori delle armi di fanteria ed artiglieria, perchè in licenza di convalescenza, in licenza agricola, in temporaneo esonero o in qualunque altra posizione che abbia impedito il loro invio ai precedenti corsi obbligatori.

L'ammissione avrà luogo con le norme del dispaccio circolare 13200 del 28 maggio 1917.

6. I militari appartenenti alle classi 1878 o anteriori saranno nominati sottotenenti di milizia territoriale. I nati negli anni 1879 e seguenti, ammessi a *domanda* saranno nominati aspiranti ufficiali di complemento, ed in tale caso dovranno, occorrendo, chiedere di fare passaggio per libera elezione nella 1ª categoria, senza peraltro assumere alcuna ferma speciale; gli inviati *d'autorità* saranno nominati sottotenenti di milizia territoriale se delle classi 1879-1884 compreso, oppure di terza categoria se delle classi più giovani, ed aspiranti ufficiali di complemento negli altri casi.

7. Le domande di ammissione dovranno pervenire ai comandi di deposito o di distretto entro il 28 gennaio corrente, salvo a produrre in seguito i documenti richiesti che non fosse possibile allegare stante la brevità di tempo.

8. Per le altre modalità da osservarsi, in quanto, s'intende, siano applicabili al presente concorso, si rinvia alle disposizioni del manifesto, che fa seguito alla circolare 456 del *giornale militare* 1917.

Le dipendenti autorità sono incaricate di dare diffusione alla presente circolare.

Il Ministro — ALFIERI

N. **25**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ispettorato dei mitraglieri, ispettorato dei bombardieri e reparto artiglieria controaerei** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 17 gennaio 1918.

A datare dal 1° febbraio p. v. sono istituiti, per la durata della guerra:

un ispettorato dei mitraglieri e

un ispettorato dei bombardieri,

alla dipendenza dei quali vengono posti rispettivamente i reparti mitraglieri Fiat e 907 F e il deposito scuola bombardieri.

È altresì istituito sotto la stessa data, il reparto artiglieria controaerei.

I predetti enti dipendono dal Ministero della guerra e, in linea disciplinare, dai competenti comandi di corpo d'armata territoriali: essi presiedono al funzionamento degli organi dipendenti e sono altresì incaricati degli studi e delle esperienze relative all'impiego dei materiali della propria specialità.

Con circolari diretta agli enti interessati vengono date particolari disposizioni per il funzionamento degli enti di cui trattasi.

Il Ministro — ALFI R.

N. **26**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali**. — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore.) — 17 gennaio 1918.

A chiarimento della circolare 599 *giornale militare* 1917 si avverte che le disposizioni contemplate dall'art. 6 del decreto ministeriale 7 settembre 1917 per gli ufficiali rientrati dalla zona di guerra, in seguito a determinazione del Comando Supremo, per motivi di inidoneità indipendenti da condizioni fisiche, devono essere applicate a decorrere dalla data del bollettino con cui viene confermato dal Ministero il provvedimento del Comando Supremo.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **27**. — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti volontari per la durata della guerra**. — (Direzione generale leva e truppa). — 17 gennaio 1918.

Allo scopo di rendere l'istituto del volontariato di guerra meglio rispondente alle esigenze attuali, questo Ministero determina che siano in esso introdotte le seguenti varianti:

Premesso che non è consentito abbassare, come da più parti è stato richiesto, il limite minimo di età di 17 anni compiuti, stabilito per gli arruolamenti volontari di guerra, questo Ministero raccomanda però, nei riguardi dell'accertamento della idoneità fisica, che sia usata dalle competenti autorità mediche una maggiore larghezza di criteri, in modo che possano essere ammessi a contrarre l'arruolamento anche quegli aspiranti i quali, pur presentando qualche difetto, imperfezione o mutilazione, dimostrino tuttavia di possedere integra la resistenza fisica alle fatiche della guerra

Essendo poi opportuno evitare ulteriori affluenze di volontari di guerra nelle armi speciali, l'ammissione dei nuovi volontari dovrà essere limitata alla sola arma di fanteria per i nati dopo il 31 dicembre 1873, intendendosi in tal senso modificata la circolare a stampa in data 13 novembre 1917, n. 15075.

I nati anteriormente al 1° gennaio 1874 potranno arruolarsi anche nelle armi speciali.

Tutti i volontari di guerra nuovi arruolati in ciascun corpo d'armata territoriale dovranno essere riuniti presso un deposito della propria arma alla sede del comando del corpo d'armata in apposito reparto, dove sarà loro impartita, anche se contino un precedente servizio militare, un'adeguata istruzione intensiva, che li metta sollecitamente in grado di essere inviati come complementi ai corpi mobilitati.

Si lascia ai comandi di corpo d'armata di fissare le più opportune modalità circa la formazione degli speciali reparti di cui sopra e circa lo svolgimento dell'istruzione.

Il Ministro — ALFIERI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **28.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.** — (Ufficio esonerazioni temporanee). — 29 dicembre 1917.

IL MINISTRO PER LE ARMI E MUNIZIONI
D'ACCORDO CON QUELLO PER LA GUERRA E QUELLO PER LA MARINA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati;

Visti i precedenti decreti ministeriali coi quali fu provveduto a costituire e mantenere al completo la commissione centrale di cui all'art. 4 del decreto-legge predetto;

Ritenuto che il comm. Federico Lippi, già vice-direttore generale nel Ministero della guerra e membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee, essendo stato collocato a riposo con decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, cessò dalle funzioni di membro della Commissione anzidetta;

DECRETA

Il dott. comm. Andrea Zendrini, vice-direttore generale nel Ministero della guerra, è chiamato a far parte della commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Dato a Roma, li 29 dicembre 1917.

DALLOLIO – ALFIERI – DEL BONO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,55

2863) Roma 1918 — Tip E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1918 — 25 gennaio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 29. — 12 GENNAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale apportante un'aggiunta a quello del 7 agosto 1917, che proroga fino al 31 ottobre 1917 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio . . . . . Pag. 79
» 30. — 13 GENNAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1918 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio . . . . . Pag. 80
» 31. — 20 GENNAIO 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale . . . . . Pag. 80
» 32. — 24 GENNAIO 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Serie del *giornale militare* dell'anno 1917, tenute in carico dalle diverse autorità militari . . . . . Pag. 81
» 33. — 24 GENNAIO 1918. — SUOLE MILITARI — AVANZAMENTO — Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari . . . . . Pag. 81.
» 34. — 24 GENNAIO 1918. — SERVIZIO SANITARIO — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza relativa al servizio del materiale sanitario . . . . . Pag. 82
ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 82

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **29.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale apportante un'aggiunta a quello del 7 agosto 1917, che proroga fino al 31 ottobre 1917 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio.** — (Direzione generale revisione conti). — 12 gennaio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DETERMINA:

Al decreto ministeriale del 7 agosto 1917, col quale venne prorogato dal 1° luglio al 31 ottobre 1917 quello del 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio è apportata la seguente aggiunta;

ALLEGATO II. — *Indennità speciali.* — Dopo il n. 30-*bis*, aggiungere quello 30-*ter*, di cui in appresso;

IX	30-*ter*	Roma presidio	Ufficiali incaricati dell'incetta di materiali sanitari e della vigilanza sull'Istituto farmacologico (fuori Porta Maggiore); addetti all'ospedale militare di riserva di Vigna Pia ed agli ospedali militari dislocati nei forti (1). . . .	3	—	—	—	I. E.

(1) L'indennità non è dovuta agli ufficiali provvisti di alloggio demaniale sul posto nel quale si recano a far servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 gennaio 1918.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **30**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1918 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio.** — (Direzione generale revisione conti). — 13 gennaio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DETERMINA:

Il decreto ministeriale 30 giugno 1915 che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1915, mantenuto in vigore con relative aggiunte e varianti fino al 31 ottobre 1917 coi decreti del 30 dicembre 1915, 24 luglio 1916, 13 gennaio 1917, 7 agosto 1917 e 12 gennaio 1918, è prorogato ancora fino al 30 giugno 1918.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 gennaio 1918.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **31**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 gennaio 1918.

Con riferimento alla circolare 24 del *giornale militare* c. a. questo Ministero determina:

1. I corsi allievi ufficiali avranno inizio il 5 febbraio p. v., anzichè il 1°.
2. Gli allievi ufficiali aspiranti all'arma di *fanteria*, mobilitati o no, saranno avviati:

alla scuola allievi ufficiali di complemento di Caserta se appartenenti alle classi 1879-1900;

alla scuola militare di Modena se appartenenti alle classi 1876-77-78.

Per gli appartenenti alle classi 1874-75, questo Ministero si riserva ulteriori disposizioni.

3. Gli allievi ufficiali aspiranti all'arma di *artiglieria*:

se mobilitati saranno avviati direttamente all'accademia militare;

se non mobilitati, avranno quel trattamento che sarà determinato in seguito, appena ricevuti i dati richiesti ai comandi di corpo d'armata territoriale colla circolare n. 20898, del 20 corrente.

4. D'ora innanzi, gli allievi provenienti dalla zona di guerra saranno, di massima, sottoposti presso le scuole, e prima di esservi definitivamente ammessi, ad un facile esperimento inteso a constatarne la coltura generale. Coloro che fossero riprovati, rientreranno ai corpi di provenienza. È però in facoltà del comando della scuola di dispensare dall'esperimento coloro che esibissero titoli di studio giudicati sufficienti.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **32.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Serie del « giornale militare » dell'anno 1917, tenute in carico dalle diverse autorità militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 gennaio 1918.

Con le stesse norme indicate nella circolare n. 789 in data 3 dicembre 1917 (dispensa 81 del *giornale militare*), gli enti in essa indicati sono invitati a trasmettere le raccolte del *giornale militare* dell'anno 1917 non appena provviste di indici.

Risultando poi a questo Ministero che ben pochi comandi, corpi ed uffici, specialmente di distretto e di deposito hanno ottemperato alle prescrizioni contenute nella circolare suaccennata circa al versamento delle raccolte del *giornale militare* degli anni 1915 e 1916, il Ministero invita le autorità superiori a dare disposizioni perchè gli enti suddetti ottemperino al più presto a quanto è stato stabilito.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **33.** — SCUOLE MILITARI — AVANZAMENTO. — **Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 gennaio 1918.

A parziale modificazione delle norme fissate con gli articoli 1 e 2 della circolare 813 del *giornale militare* 1917, ed in analogia a quanto è stato disposto con la successiva circolare 813 del 10 dicembre suddetto anno, questo Ministero determina quanto segue:

1. Gli allievi licenziati dai collegi militari di Roma e di Napoli negli anni scolastici 1915-1916 e 1916-1917 che sono assegnati col grado di sergente ad un deposito di fanteria o di cavalleria, dopo un servizio di due mesi alla fronte, potranno, qualora siano giudicati idonei, essere nominati aspiranti ufficiali di complemento. Dopo il prescritto esperimento di un mese, potranno ottenere la nomina a sottotenente di complemento e, dopo un servizio di altri tre mesi alla fronte col grado suddetto, potranno, a loro do-

manda. essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali effettivi, purchè ottengano concorde parere favorevole dalle competenti commissioni di avanzamento.

2. Il secondo alinea del comma I della ricordata circolare 13 *giornale militare* 1917, si intende modificato come appresso: Dopo tre mesi di servizio alla fronte come sottotenenti di complemento, potranno ottenere, a loro domanda, il trasferimento nel ruolo degli ufficiali effettivi, previo concorde parere favorevole delle competenti commissioni di avanzamento.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **37**. SERVIZIO SANITARIO. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza relativa al servizio del materiale sanitario.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 gennaio 1918).

Il Ministero avverte che dal 1° febbraio p. v. tutta la corrispondenza relativa al servizio del materiale sanitario dovrà essere indirizzata alla direzione generale di sanità militare. — Divisione materiale sanitario.

Il Ministro — ALFIERI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 5ª, anno 1918, circolare n. 23.

A pag. 74. riga 1ª, *invece di:* « n. 182 del c. a. », *leggasi:* « n. 182 *giornale militare* anno 1917 ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(2365) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1918 — 30 gennaio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 35. — 20 DICEMBRE 1917. — RECLUTAMENTO — Decreto luogotenenziale n 2037, che dà esecuzione alla convenzione tra Italia e Inghilterra, dell'11 dicembre 1917, per la prestazione del servizio militare dei cittadini dei due Stati e stabilisce disposizioni speciali pei renitenti e disertori che regolino la loro posizione giusta la detta convenzione. — Norme di applicazione . . . . . *Pag.* 83

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **35**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 2037, che dà esecuzione alla convenzione tra Italia e Inghilterra, dell'11 dicembre 1917, per la prestazione del servizio militare dei cittadini dei due Stati e stabilisce disposizioni speciali pei renitenti e disertori che regolino la loro posizione giusta la detta convenzione. — Norme di applicazione.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 304, del 27 dicembre 1917).

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione annessa al presente decreto, conchiusa a Londra l'11 dicembre 1917 fra il Governo italiano e il Governo britannico, per l'adempimento degli obblighi militari da parte dei cittadini italiani e britannici che risiedono, rispettivamente, nella Gran Bretagna e in Italia.

Art. 2. — Le disposizioni dell'art. 1 del Nostro decreto 10 dicembre 1917, n. 1952, si applicano ai disertori che si trovano nella Gran Bretagna, quando si sieno presentati alle Regie autorità consolari entro il 9 febbraio 1918 ed abbiano compiuto quant'altro occorra per regolare la loro posizione di fronte agli obblighi militari, ovvero abbiano adempito alle prescrizioni che saranno date dalle competenti autorità britanniche per la prestazione del servizio militare nella Gran Bretagna, giusta l'annessa convenzione.

Le stesso disposizioni si applicano a coloro che già prestino servizio nell'esercito britannico, od a coloro che, essendo nella condizione prevista dal 1° comma dell'art. 5 o dall'art. 6 della convenzione, assumeranno servizio volontario nel detto esercito.

Art. 3. — Ai disertori che, trovandosi nella Gran Bretagna, non abbiano adempito a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del Nostro decreto predetto.

Il giudizio avrà luogo nel Regno, ancorchè vi sia stato giudizio all'estero, davanti il tribunale militare nella cui giurisdizione ha sede il distretto militare o il compartimento marittimo dell'imputato.

La confisca riguarderà soltanto i beni che il condannato abbia nel Regno.

Art. 4. — I renitenti e gli omessi che, trovandosi nella Gran Bretagna, regoleranno la loro posizione nei modi e termini indicati all'art. 2 del presente decreto, saranno esenti dal procedimento o dalla pena comminata per il reato in cui sono incorsi.

Art. 5. — Il ministro della guerra e il ministro della marina hanno facoltà di emanare le disposizioni occorrenti per l'arruolamento e la prestazione del servizio nell'esercito o nell'armata italiana, a norma degli articoli 2 e 4 dell'annessa convenzione, dei cittadini britannici residenti in Italia che entro il 9 febbraio 1918 non sieno tornati in patria per l'adempimento dei loro obblighi di servizio militare.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo con l'Inghilterra circa il servizio militare.

Il Governo Reale d'Italia e il Governo di Sua Maestà Britannica, stimando di comune interesse, in ordine alla presente guerra, disporre in guisa che i cittadini di uno dei due Stati, residenti nel territorio dell'altro, adempiano i propri obblighi di servizio militare, o nell'esercito del proprio paese o in quello del paese in cui si trovano, hanno conchiuso a questo fine il presente accordo.

Art. 1. — Ogni cittadino britannico che si trovi in Italia, in età fra i 18 e i 41 anni, che sarebbe tenuto a prestar servizio nell'esercito britannico se risiedesse nella Gran Bretagna, e ogni cittadino italiano che si trovi nella Gran Bretagna, in età fra i 18 e i 41 anni, obbligato a prestar servizio militare secondo le leggi italiane, dovrà – salvo il disposto dell'art. 5 del presente accordo – o tornare in patria o servire nell'esercito del paese in cui resta, a meno che fosse munito di un certificato di esenzione (non-liability), dispensa od esonero (exemption) rilasciatogli dall'ambasciatore del proprio paese, o da chi per esso.

Art. 2. — Ogni cittadino britannico o italiano, che entro 60 giorni dalla data di questo accordo non abbia lasciato l'Italia o la Gran Bretagna per tornare in patria, e non possegga il certificato di esenzione, dispensa od esonero di cui all'art. 1, sarà tenuto, allo spirare del detto termine, a prestar servizio, rispettivamente, nell'esercito italiano o britannico.

Per coloro che alla data predetta fossero minori di 18 anni, questo termine decorrerà dal giorno in cui avranno compiuto il 18° anno.

Art. 3. — Il governo italiano e il governo britannico, rispettivamente, non saranno in alcun modo obbligati a sostener le spese del ritorno in patria dei cittadini britannici dall'Italia, e dei cittadini italiani dalla Gran Bretagna; ma le autorità competenti accorderanno le facilitazioni opportune a ogni cittadino britannico in Italia, e a ogni cittadino italiano nella Gran Bretagna, che desideri di rimpatriare in conformità del disposto dell'art. 1.

Art. 4. — Il governo italiano o il governo britannico adotteranno i necessari provvedimenti legali, affinchè ogni cittadino britannico in Italia e ogni cittadino italiano nella Gran Bretagna, che, a termini di quest'accordo, sia tenuto a servire, rispettivamente, nell'esercito italiano e britannico, presti realmente servizio.

I cittadini di una delle due parti contraenti che, a termini di quest'accordo, sieno tenuti a prestare servizio nell'esercito dell'altra, saranno trattati come i cittadini del paese della loro

attuale dimora, per tutto quanto concerne stipendi, assegni, pensioni, licenze e congedi per ragioni di salute od altro.

Art. 5. — Il governo britannico s'impegna a provvedere, a richiesta del governo italiano, perchè i cittadini italiani che giunsero nella Gran Bretagna dopo il 23 maggio 1915, e che a termini delle loro leggi nazionali, sieno disertori, o renitenti, o comunque tenuti al servizio militare, tornino al più presto in Italia.

Esso s'impegna inoltre a consentire che gli italiani in età superiore ai 41 anni, che si trovino nella Gran Bretagna, che sieno tenuti al servizio militare secondo le loro leggi nazionali e non cadano sotto il disposto del primo comma di quest'articolo, possano prestare volontariamente servizio nell'esercito britannico secondo le leggi locali.

Art. 6. — Le disposizioni precedenti non si applicano a coloro che posseggono contemporaneamente la cittadinanza italiana e la cittadinanza britannica, i quali saranno considerati sempre, agli effetti del presente accordo, come cittadini del paese in cui si trovino.

Art. 7. — L'obbligo di servizio militare nell'esercito di una delle due parti, imposto ai cittadini dell'altra in virtù di quest'accordo, cesserà con la fine della presente guerra.

Art. 8. — Il servizio militare prestato nell'esercito dell'uno o dell'altro dei due paesi in conformità del presente accordo sarà considerato come equivalente.

Ciascuno dei due Governi si riserva di determinare con proprie norme gli effetti del servizio comunque prestato dai propri cittadini nell'altro paese, riguardo ai loro obblighi militari, secondo le rispettive leggi nazionali.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma e il loro sigillo al presente atto.

Fatto a Londra in doppio esemplare li 11 dicembre 1917.

IMPERIALI — A. JAMES BALFOUR.

NORME DI APPLICAZIONE.

a) *Renitenti e disertori che regolino la loro posizione rimpatriando o prestando servizio in Inghilterra.*

1. I renitenti e disertori che rientrano nel regno dall'Inghilterra, in applicazione della convenzione italo-britannica dell'11 dicembre 1917, sono dalle apposite commissioni militari di ricevimento presso le stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia, avviati rispettivamente ai consigli di leva e distretti viciniori.

2. Le autorità prefettizie e i comandi di distretto, man mano che si presenteranno loro i su indicati renitenti e disertori, provvederanno perchè ne sia subito sistemata la posizione, con le medesime modalità già osservate riguardo ai renitenti e ai disertori consegnati alle autorità italiane dalle francesi in forza dell'accordo italo-francese del 9 marzo 1916.

Avranno poi cura nelle comunicazioni ai consigli di leva dei circondari d'origine dei renitenti, ed ai comandi dei distretti cui appartengono i disertori, di segnalare espressamente la circostanza che costoro si costituirono alle regie autorità diplomatiche e consolari in Inghilterra entro il termine (9 febbraio 1918) previsto dalla convenzione italo-britannica dell'11 dicembre 1917.

3. I renitenti e disertori i quali non siano obbligati a rimpatriare, perchè riconosciuti inabili al servizio militare nella visita cui siano stati sottoposti in Inghilterra dalle competenti regie autorità diplomatiche e consolari, o, se idonei e arruolati, perchè ammessi a dispensa o esonero, sono muniti, per cura delle autorità medesime, di apposito certificato, copia del quale sarà subito trasmessa, per le relative comunicazioni, al Ministero della guerra, giusta il prescritto dal § 85 della istruzione per la leva all'estero, unitamente alla partecipazione mod. n. 3.

4. Scaduto il termine previsto dalla detta convenzione italo-britannica, le R. autorità diplomatiche e consolari segnaleranno con appositi elenchi alle competenti autorità del regno (sempre con le modalità del § 85 della istruzione per la leva all'estero) i renitenti e i disertori idonei al servizio militare, cui non spetti dispensa o esonero, i quali entro il termine medesimo (9 febbraio 1918) non abbiano potuto essere avviati in patria, siano pertanto stati posti a disposizione delle autorità britanniche per la prestazione del servizio militare in Inghilterra ed abbiano quindi soddisfatto alle condizioni previste dall'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 2037 del 20 dicembre 1917.

5. Le autorità prefettizie e i comandi di distretto man mano che riceveranno le comunicazioni su accennate, provvederanno subito alle registrazioni, rispettivamente nelle schede personali e liste di leva e nei fogli e ruoli matricolari, dei provvedimenti presi riguardo ai singoli individui sia dalle Regie autorità diplomatiche e consolari, sia dai consigli di leva e distretti di presentazione; e alla loro volta i consigli di leva e i distretti prenderanno, se del caso, i conseguenti provvedimenti di loro competenza (assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, pratiche di rassegna, ecc.). Per coloro che siano incorporati nell'esercito britannico i comandi dei distretti inseriranno nei citati documenti la seguente annotazione: – Ammesso a prestar servizio nell'esercito inglese a mente della convenzione italo-britannica dell'11 dicembre 1917 – dal...

I comandi di distretto daranno quindi sollecitamente in nota gli interessati alla competente autorità giudiziaria militare, perchè possano costoro essere ammessi al trattamento stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale del 20 dicembre 1917. I consigli di leva agli effetti dell'art. 4 del citato decreto cancelleranno in via amministrativa la nota di renitenza.

Le suddette autorità trasmetteranno alla fine di ogni mese al Ministero della guerra (direzione generale leva e truppa) un elenco degli uomini di cui sia stata regolata la posizione durante il mese stesso, con la indicazione sommaria dei provvedimenti presi per ciascuno di essi.

6. Allo scadere del termine prescritto dalla convenzione italo-britannica dell'11 dicembre 1917, le Regie autorità diplomatiche e consolari in Inghilterra avranno cura di notificare alle competenti autorità nel regno (*in separati elenchi, a seconda del distretto al quale appartengono i singoli individui* e sempre con le modalità del § 85 della istruzione per la leva all'estero) le generalità dei disertori residenti nella rispettiva circoscrizione, i quali non siansi costituiti per regolare la loro posizione entro il termine medesimo (9 febbraio 1918).

7. I comandi di distretto, man mano che riceveranno dal Ministero della guerra i detti elenchi, li trasmetteranno, dopo averne fatto prender nota sui relativi fogli e ruoli matricolari, all'avvocato fiscale presso il tribunale militare nella cui giurisdizione ha sede il distretto, perchè possa promuovere il giudizio previsto dall'art. 3 del citato decreto luogotenenziale del 20 dicembre 1917.

b) *Provvedimenti per la prestazione del servizio nel R. esercito da parte dei cittadini inglesi che rimangano in Italia.*

8. Ciascun comando di distretto riceverà dalle autorità consolari inglesi in Italia un elenco dei cittadini inglesi residenti nella sua circoscrizione, i quali siano rimasti obbligati a regolare la loro posizione militare in Italia in base alla convenzione italo-inglese dell'11 dicembre 1917; e per mezzo di precetto personale ordinerà loro di presentarsi all'uopo, entro un congruo termine, al distretto stesso per essere visitati e, se del caso, arruolati nel R. esercito per la durata della guerra. Coloro che non obbedissero a tale ordine, debbono esser dati in nota dal distretto all'arma dei reali carabinieri per l'arresto e la traduzione alla visita suddetta: di ciò dovranno essere avvertiti gli interessati nel precetto personale di presentazione.

9. Il distretto procederà quindi alla visita medica dei sudditi inglesi in parola.

Pronuncierà la riforma di coloro che non risultassero idonei per infermità prevista dall'elenco in vigore (Decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, circolare 488 *giornale militare* 1917).

Pronuncierà l'arruolamento e provvederà alla incorporazione di coloro che risulteranno idonei, con le modalità prescritte per gli arruolamenti volontari per la durata della guerra.

Per coloro infine che esibissero un regolare certificato di esenzione dagli obblighi militari o di dispensa o di esonero dal servizio effettivo, rilasciato dal R. ambasciatore britannico, o da chi per esso, prenderà atto dell'esenzione, dispensa od esonero senza procedere alla loro visita medica.

10. Il distretto avrà poi cura di accertare se alcuno dei sudditi inglesi così arruolati sia inscritto nelle liste di leva del regno o se, pur non essendovi inscritto, si trovi in condizione di poter acquistare la nostra cittadinanza per arruolamento, ai sensi dell'art. 3 della vigente legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, n. 555 (per esser cioè nato in Italia, o anche all'estero da genitori che risiedessero in Italia da almeno dieci anni, o per avere il padre, la madre o l'avo paterno cittadini italiani per nascita).

In tal caso domanderà all'interessato se intenda effettuare con l'arruolamento l'acquisto suddetto. E se la sua risposta sarà affermativa, ne darà subito comunicazione al prefetto o sottoprefetto del circondario dove il giovane è inscritto, o dovrebbe essere inscritto per domicilio o residenza, acciocchè il consiglio di leva, dopo aver provveduto, se del caso, all'inscrizione, prenda atto della dichiarazione del giovane stesso e del suo arruolamento che sarà così trasformato in arruolamento di leva.

11. Per il trattamento dei cittadini inglesi incorporati nel R. esercito sarà provveduto ai termini dell'art. 4 (capoverso) della convenzione italo-britannica.

12. Al termine delle operazioni eseguite in conformità delle norme precedenti, il distretto invierà alle competenti autorità consolari inglesi una copia del foglio matricolare di ciascun arruolato, e farà a questo Ministero una esatta relazione delle operazioni stesse.

c) *Norme per le esonerazioni a militari italiani residenti in Inghilterra.*

13. La esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi, con gli effetti ed obblighi previsti dal R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, in quanto siano applicabili agli italiani residenti nella Gran Bretagna, può essere concessa ai militari del R. esercito o della R. marina, richiamati dal congedo, intendendo per tali anche i militari di 3ª categoria, i quali si trovino addetti, da almeno un mese, in qualità di direttori, capi tecnici, operai specializzati in stabilimenti, imprese o istituti:

a) che provvedano lavori, materiali da guerra e relative materie prime per conto delle forze armate dell'Italia, della Gran Bretagna o delle nazioni alleate;

b) che provvedano lavori, materiali e relative materie prime ad importanti servizi pubblici della Gran Bretagna;

c) che interessino in modo notevole l'economia e l'ordine pubblico dell'Italia o della Gran Bretagna.

14. Per essere ammesso all'esonerazione il militare deve compiere nello stabilimento od impresa opera necessaria ed insostituibile. Criteri per valutare tali requisiti saranno l'importanza dei fini che l'azienda deve raggiungere, la urgenza dei lavori e provviste, la disponibilità di persone idonee e competenti, sia entro lo stabilimento od azienda, sia fuori di essi, la gravità del danno pubblico che potrebbe derivare dall'assenza del militare. Non dovrà però mai perdersi di vista che in tempo di guerra è obbligo precipuo di ogni militare compiere il proprio dovere sotto le bandiere.

A parità di requisiti sarà esonerato preferibilmente il militare appartenente a classe più anziana e che abbia ricevuto minore istruzione militare o civile o sia di minore idoneità fisica alle fatiche di guerra.

La esonerazione dovrà essere di durata prestabilita, non superiore a mesi sei, commisurata al tempo che fondatamente presumesi debbano durare gli scopi e le condizioni dello stabilimento od impresa e quelle personali dell'esonerando che giustificarono la concessione.

Questa potrà essere rinnovata con successive deliberazioni, quando sia riconosciuto che permangano gli scopi e le condizioni ora detti.

15. Di regola le esonerazioni si faranno ricadere sopra militari:

a) nati anteriormente al 1893, a qualsiasi categoria appartengano, quando siano addetti a stabilimenti od imprese previste dalla lettera *a*) del n. 13;

b) nati anteriormente al 1882 (di qualunque categoria), ovvero nell'anno 1882 e posteriormente fino a tutto il 1892 (purchè di terza categoria o inabili alle fatiche di guerra) quando siano addetti a stabilimenti od imprese di cui alle lettere *b*) e *c*) del predetto n. 13.

Soltanto in casi eccezionali di evidente necessità e interesse di Stato potranno concedersi esonerazioni a militari che si trovino, quanto ad obblighi di servizio, in condizioni diverse dalle precedenti; però le relative decisioni sono riserbate al ministro per le armi e munizioni d'accordo, quando sia prescritto dalle norme vigenti nel regno, coi ministri della guerra o della marina.

16. L'esonerazione cessa di pieno diritto: con lo scadere dei termini prefissati, con l'assenza senza giustificato motivo dell'esonerato dallo stabilimento od impresa, col venir meno di una qualsiasi delle condizioni che determinarono l'esonerazione.

L'esonerazione può essere revocata dalle autorità concedenti, per esigenze d'ordine militare e per altri interessi di Stato, o quando i militari esonerati incorrano in mancanze di carattere grave e commettano disordini.

Cessata l esonerazione, i militari sono tenuti, in forza dell'accordo italo-britannico 11 dicembre 1917, a presentarsi entro quindici giorni alla prossima autorità consolare italiana per rimpatriare; ovvero ad un'autorità militare della Gran Bretagna, per prendere servizio nell'esercito inglese.

17. Le esonerazioni ordinarie verranno decise, per delegazione, dalla R. ambasciata d'Italia a Londra.

Della concessione, come delle successive variazioni che avvengano negli esonerati, sarà data comunicazione diretta ai comandi dei distretti militari o capitanerie di porto cui i militari appartengono per fatto di leva. Agli esonerati verrà rilasciato apposito foglietto comprovante la loro posizione militare.

I distretti, avuta notizia della concessa esonerazione, ne faranno annotazione nei ruoli, con la seguente variazione « Ammesso all'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi, fino al... continuando a rimanere nella Gran Bretagna. Circolare 20 dicembre 1917, n. 35 del *Giornale militare ufficiale* del 1918, li... ».

Analoga variazione sarà inscritta a cura delle capitanerie di porto per i militari della R. marina.

18. Si avverte che il ministro per le armi e munizioni, con istruzioni dirette alle R. autorità diplomatiche e consolari italiane residenti nella Gran Bretagna, darà indicazioni relativamente al modo di compilare le istanze ed al procedimento per la loro decisione, agli obblighi dei militari e delle amministrazioni o stabilimenti che hanno avute le concessioni, alla repressione degli abusi o reati commessi ed a quanto altro occorra per il regolare svolgimento del servizio, in armonia delle norme vigenti nel regno e nei limiti di loro applicabilità nella Gran Bretagna.

ALFIERI – DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

2869) Roma 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª **1918** 2 febbraio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 36. — 6 GENNAIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 28, concernente il trattamento economico del personale di campi di riordinamento . . . . . *Pag.* 89
» 37. — 6 GENNAIO 1918. — STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO. Decreto luogotenenziale n. 13, concernente l'assoggettamento a nuova visita degli ufficiali dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare o a servizio militare incondizionato . . . . . *Pag.* 90
» 38. — 8 GENNAIO 1918 — STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Norme per la nuova visita d'ufficiali parzialmente o totalmente inabili al servizio militare. . . . . *Pag.* 92
» 39. — 17 GENNAIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Decreto luogotenenziale n. 34, relativo al raddoppiamento del supplemento vitto ai militari di truppa che non possono convivere al rancio per ragioni di servizio . . . . . *Pag* 95
» 40. — 28 GENNAIO 1918. — PENSIONI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Militari inviati in congedo assoluto per collocamento a riposo con diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo . *Pag.* 95
» 41. — 31 GENNAIO 1918. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Indirizzo della corrispondenza al reparto pubblicazioni militari dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari — Richieste di pubblicazioni militari . . . . . *Pag.* 96
» 42. — 31 GENNAIO 1918 — DISPOSIZIONI VARIE. Documento d'identificazione per gli ufficiali ed assimilati . . . . . *Pag.* 96
» 43. — 31 GENNAIO 1918 — DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie . . . *Pag.* 96
» 44. — 31 GENNAIO 1918 — PENSIONI. — Visite medico-collegiali alle quali devono essere sottoposti i militari inabili per malattie o lesioni dipendenti, o presunte dipendenti, da cause di servizio *Pag.* 97

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 45. — 9 DICEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 2000, relativo al trattamento economico degli impiegati di pubbliche amministrazioni chiamati alle armi e destinati come operai negli stabilimenti militari, ausiliari e privati . . . . . *Pag.* 98

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 36. — STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 28, concernente il trattamento economico del personale di campi di riordinamento.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 6 gennaio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 21, del 25 gennaio 1918).

Art. 1. — Al personale addetto ai campi di riordinamento degli sbandati pel servizio, inquadramento e di polizia spettano le indennità di guerra di cui al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677.

Art. 2. — Ai militari inviati ai campi di riordinamento per essere riordinati spetta, per tutto il tempo che restano in tali campi, l'indennità di marcia.

Art. 3. — Il presente decreto ha effetto dal giorno 15 novembre 1917.

N. **37.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Decreto luogotenenziale n. 13, concernente l'assoggettamento a nuova visita degli ufficiali dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare o a servizio militare incondizionato.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 gennaio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 11, del 14 gennaio 1918.

Art. 1. — L'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare sia degli iscritti di leva che dei militari si applica anche agli ufficiali.

L'inabilità assoluta o temporanea degli ufficiali alle fatiche della guerra, ossia a servizio militare incondizionato, e la loro assegnazione permanente o temporanea ai servizi territoriali o sedentari saranno stabilite a giudizio delle autorità sanitarie in relazione al servizio che gli ufficiali sono chiamati a prestare nelle varie armi, corpi e specialità.

Gli ufficiali affetti da ernia inguinale riducibile e contenibile saranno considerati idonei a servizio incondizionato.

Art. 2. — Il ministro della guerra ha facoltà di sottoporre a nuovi accertamenti sanitari, secondo le norme che saranno da esso stabilite:

a) gli ufficiali di qualsiasi arma, corpo e categoria, appartenenti a classi di leva soggette ad obblighi di servizio militare, che siano stati dichiarati, in qualunque tempo, permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare, o permanentemente inabili a servizio militare incondizionato;

b) gli ufficiali di qualsiasi arma o corpo, delle categorie di cui agli articoli 8, 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. esercito, che, pur non appartenendo a classi di leva soggette ad obblighi di servizio, non abbiano però superati i limiti di età ivi stabiliti, e che siano stati dichiarati, posteriormente al 31 dicembre 1914, permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare, o permanentemente inabili a servizio militare incondizionato.

Art. 3. — Gli accertamenti sanitari, di cui all'articolo precedente, saranno compiuti dai collegi sanitari, che saranno designati per ogni corpo d'armata dal ministro della guerra. Sul giudizio del collegio si pronunzierà in ogni caso il direttore di sanità, il cui giudizio, se conforme a quello del collegio, sarà definitivo. In caso di disformità fra il giudizio del collegio e il giudizio del direttore di sanità, la decisione definitiva spetterà all'ispettorato di sanità.

Tanto il direttore quanto l'ispettorato di sanità giudicheranno in base ai soli documenti, ma potranno, in caso di insufficienza di elementi, invitare il collegio a procedere ad accertamenti supplementari.

I giudizi delle autorità sanitarie potranno essere di idoneità a servizio incondizionato, di idoneità temporanea o permanente ai servizi territoriali presso l'esercito mobilitato o presso

enti territoriali, di idoneità temporanea o permanente ai servizi sedentari, di inidoneità temporanea o permanente a qualsiasi servizio.

Art. 4. — Gli ufficiali, già dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare, che fossero riconosciuti idonei a servizio militare incondizionato:

a) se provenienti dal servizio attivo permanente o dal congedo provvisorio, saranno d'ufficio iscritti fra gli ufficiali di complemento, se appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente o alla milizia mobile, o fra gli ufficiali di milizia territoriale se appartenenti a classi di leva ascritte alla milizia territoriale; ma potranno, a loro domanda, ottenere di essere riammessi in servizio attivo permanente, se, a giudizio insindacabile del ministro della guerra, saranno riconosciuti in possesso degli altri requisiti necessari;

b) se provenienti dal complemento, saranno d'ufficio reiscritti fra gli ufficiali di complemento, se appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente o alla milizia mobile, o iscritti fra gli ufficiali di milizia territoriale, se appartenenti a classi di leva ascritte alla milizia territoriale;

c) se provenienti dalla milizia territoriale, dalla posizione ausiliaria, o dalla riserva, saranno reiscritti nel ruolo della categoria di provenienza.

Art. 5. — Gli ufficiali, già dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare, che siano riconosciuti idonei a servizio militare condizionato;

a) se provenienti dal complemento, saranno d'ufficio reiscritti fra gli ufficiali di complemento, se appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente o alla milizia mobile, o iscritti fra gli ufficiali di milizia territoriale, se appartenenti a classi di leva ascritte alla milizia territoriale;

b) se provenienti dalla milizia territoriale e dalla riserva, saranno d'ufficio reiscritti nel ruolo della categoria di provenienza;

c) se provenienti dal servizio attivo permanente, dalla posizione ausiliaria o dal congedo provvisorio, saranno d'ufficio iscritti nei ruoli della riserva.

Essi saranno impiegati nei servizi per i quali siano stati riconosciuti idonei.

Art. 6. — Gli ufficiali, già dichiarati permanentemente inabili a servizio militare incondizionato, saranno impiegati, nella categoria a cui appartengono, ai servizi per i quali siano riconosciuti idonei in seguito ai nuovi accertamenti, ferme restando per gli ufficiali di riserva il disposto del primo capoverso dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177. Quelli che fossero riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi servizio saranno tolti dai ruoli nei modi di legge.

Quelli che avessero ottenuto il trasferimento nella riserva in virtù dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944 e fossero riconosciuti idonei al servizio incondizionato saranno ritrasferiti nella categoria di provenienza.

Art. 7. — Nel computo dell'anzianità di grado degli ufficiali che saranno nuovamente iscritti nei ruoli a norma degli articoli 4 e 5, dovrà detrarsi il tempo trascorso dalla data in cui cessarono dai ruoli a quella in cui vi saranno nuovamente iscritti.

Gli ufficiali, di qualsiasi anzianità di grado, che, a seguito dei nuovi accertamenti, vengano dichiarati idonei all'avanzamento, non potranno in nessun caso conseguire la promozione con anzianità anteriore alla data degli accertamenti stessi (1).

---

(1) Il presente decreto entra in vigore il 29 gennaio 1918.

N. **38.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — UFFICIALI IN CONGEDO. - **Norme per la nuova visita d'ufficiali parzialmente o totalmente inabili al servizio militare.** — (Direzioni generali personale ufficiali e sanità militare.) — 8 gennaio 1918.

In esecuzione del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 13, il Ministero stabilisce:

A

I. Saranno successivamente sottoposti ai nuovi accertamenti sanitari di cui al decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 13, nell'ordine e con le modalità che saranno a suo tempo indicate:

1° Gli ufficiali appartenenti per età a classi di leva soggette ad obblighi di servizio che in conseguenza di accertamenti sanitari, in qualunque tempo compiuti, siano stati collocati a riposo o dispensati da ogni servizio, o siano stati dichiarati permanentemente inabili a servizio militare incondizionato;

2° Gli ufficiali non appartenenti a classi di leva soggette ad obblighi di servizio, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) ufficiali già in servizio permanente, che alla data del 29 gennaio 1918, non abbiano raggiunta l'età indicata nella tabella di cui all'art. 8 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e che in conseguenza di accertamenti sanitari compiuti posteriormente al 31 dicembre 1914, siano stati collocati a riposo senza inscrizione nella riserva o collcati in riforma;

b) gli ufficiali già appartenenti alla posizione ausiliaria, alla riserva o alla milizia territoriale, che alla data del 29 gennaio 1918 non abbiano raggiunto l'età indicata rispettivamente negli articoli 20 (ausiliaria e riserva) e 21 (milizia territoriale) della legge 2 luglio 1896, n. 254, e che in conseguenza di accertamenti sanitari compiuti posteriormente al 31 dicembre 1914 siano stati tolti dai ruoli;

c) gli ufficiali del congedo provvisorio che in conseguenza di accertamenti sanitari compiuti posteriormente al 31 dicembre 1914, siano stati dichiarati permanentemente idonei soltanto ad alcuni servizi propri della riserva;

d) ufficiali della posizione ausiliaria, della riserva e della milizia territoriale, che alla data del 29 gennaio 1918 non abbiano raggiunto l'età indicata rispettivamente negli articoli 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e che in conseguenza di accertamenti sanitari compiuti posteriormente al 31 dicembre 1914, siano stati dichiarati permanentemente non idonei a tutti i servizi propri della categoria cui appartengono.

Sono pertanto esclusi dai nuovi accertamenti gli ufficiali della riserva (ad eccezione di quelli trasferiti in tale categoria per l'art. 5 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 914) che siano stati dichiarati idonei a tutti i servizi propri della loro categoria, e gli ufficiali del congedo provvisorio appartenenti per età a classi di leva non più soggette ad obblighi di servizio, che siano stati dichiarati idonei a tutti i servizi della riserva.

Sono parimenti esclusi dai nuovi accertamenti gli ufficiali già di complemento, o milizia territoriale, nati negli anni 1874 e 1875, che in seguito ad accertamenti sanitari in qualunque tempo compiuti siano stati dispensati da ogni eventuale servizio, e che abbiano uno o più figli sotto le armi, oppure quattro o più figli conviventi a loro carico.

II. Gli ufficiali del congedo provvisorio appartenenti a classi di leva soggette ad ob-

luoghi di servizio, ove siano riconosciuti idonei a servizio militare incondizionato, potranno essere assegnati d'autorità ai corpi mobilitati con le stesse norme stabilite per gli ufficiali di complemento o di milizia territoriale, secondo che appartengano a classi di leva tuttora iscritte all'esercito permanente o alla milizia mobile o alla milizia territoriale.

B

Per la prima attuazione dei nuovi accertamenti sanitari di cui gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 13, il Ministero prescrive:

1° Saranno ora sottoposti a nuovi accertamenti gli ufficiali appartenenti per età alle classi di leva sotto le armi, pei quali sia stato pronunciato, anteriormente al 1° gennaio 1917, giudizio di inabilità parziale o totale al servizio militare.

2° Saranno ripresi in esame anzitutto gli ufficiali ancora idonei a servizio condizionato, chiamandoli a nuova visita per ordine di arma (ordine stabilito dalla legge d'ordinamento del R. Esercito) e cominciando da quelli delle classi più giovani per risalire fino a quelli della classe 1874.

3° I comandi di corpo d'armata territoriali prepareranno perciò un elenco nominativo completo di detti ufficiali, distinti per arma e ordinati per anno di nascita, in base al quale si procederà agli inviti alla nuova visita.

4° Le visite avranno principio il 16 febbraio 1918 e dovranno essere finite il 31 marzo 1918; e saranno eseguite dalle commissioni sanitarie costituite alla sede di ciascun comando di corpo d'armata territoriale.

5° Gli atti dei singoli accertamenti sanitari compiuti saranno mano mano rimessi per parere al direttore di sanità del corpo d'armata.

6° In caso di disformità di giudizio tra il collegio medico e il direttore di sanità, questi invierà gli atti all'ispettorato di sanità militare per la definitiva decisione.

7° I comandi di corpo d'armata invieranno settimanalmente al Ministero (direzione generale di sanità militare per medici e farmacisti e direzione generale personale ufficiali per tutti gli altri) elenchi nominativi degli ufficiali sottoposti agli accertamenti, distinti per arma e categoria (effettivi, complemento, milizia territoriale, posizione ausiliaria, congedo provvisorio, riserva) con indicazione precisa in apposite colonne: se di idoneità incondizionata, idoneità a servizio territoriale entro o fuori zona di guerra e per quanto tempo, idoneità a servizio sedentario o per quale durata, inabilità assoluta temporanea con l'indicazione del tempo, inabilità assoluta permanente. Nei casi di inabilità parziale o totale, temporanea o permanente, si indicherà anche in apposita colonna l'infermità o imperfezione da cui dipende.

In caso di giudizio disforme tra collegio medico e direttore di sanità, si indicherà nella colonna annotazioni che gli atti sono stati rimessi all'ispettorato di sanità militare per la decisione definitiva.

8° Per i casi sottoposti al suo esame, l'ispettorato di sanità militare trasmetterà al Ministero con il proprio parere tutti gli atti sanitari ricevuti.

C

Dai nuovi accertamenti sono esclusi gli ufficiali, la cui inabilità fu pronunciata in base ad una delle forme morbose seguenti:

1. Elefantiasi.
2. Aneurismi.

3. Alienazione mentale, soltanto quando risulta che l'ufficiale fu riconosciuto inabile con regolari accertamenti medico legali dopo essere stato internato in un manicomio in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria per cura e non per semplice osservazione.

4. Epilessia (sola lettera *a*) art. 22 vecchio elenco.

5. Mancanza di una porzione di ossa del cranio a tutta spessezza.

6. Mancanza del globo di un occhio.

7. Mancanza totale del naso.

8. Perdita di una rilevante porzione della lingua.

9. Perdita di entrambi i testicoli.

10. Perdita totale del pene.

11. Mancanza di una considerevole porzione del pene.

12. Mancanza di una mano o di un piede.

13. Tubercolosi dell'apparato respiratorio di qualsiasi forma ed entità per la quale il giudizio di inabilità è stato pronunciato in epoca posteriore al 1912.

I comandi di corpo d'armata territoriale nell'invitarlo a nuova visita avvertiranno l'ufficiale che qualora la sua inabilità sia stata pronunciata in base ad una delle forme morbose suaccennate, egli non deve presentarsi, ma deve dichiarare per iscritto in base a quale di dette forme morbose sia stata pronunciata la sua inabilità, in quale tempo e da quali autorità sanitarie.

Le commissioni cui sono demandati gli accertamenti sanitari saranno in numero di 13 (una per corpo d'armata, ed una per la divisione di Cagliari).

Esse saranno così composte:

un tenente colonnello medico in servizio attivo permanente;

un maggiore medico in servizio attivo permanente;

due ufficiali medici provenienti del congedo, esperti uno in medicina e l'altro in chirurgia.

Le commissioni si riuniranno presso gli ospedali militari principali in sede di corpo d'armata; nella divisione di Cagliari si riunirà presso l'ospedale di Cagliari.

Le direzioni dei rispettivi ospedali provvederanno pei locali adatti, e pel numero di scritturali occorrenti.

Sarà designato, se il presidente della commissione lo richiederà, un ufficiale medico come segretario, il quale però non avrà voto.

Le commissioni potranno far ricoverare gli ufficiali in osservazione; questa dovrà aver luogo nello stesso ospedale ove le commissioni stesse hanno la loro sede.

L'osservazione sarà fatta coi mezzi propri dell'ospedale o di altri ospedali militari della città, servendosi anche degli ufficiali specialisti per eventuali esami radiografici, e per quelle altre ricerche scientifiche indispensabili. Tali esami saranno fatti sempre alla presenza di almeno uno dei membri della commissione. Il risultato di ogni indagine scientifica sarà firmato dallo specialista che l'ha eseguita ed allegato al verbale della visita.

Le commissioni potranno, in caso eccezionale, far sottoporre a visita gli ufficiali dai professori universitari, generali medici consulenti del corpo d'armata, e da ufficiali medici specialisti. Sia i consulenti che gli specialisti, visitato l'ufficiale, scriveranno il risultato delle loro ricerche senza esprimere alcun giudizio medico legale.

Le loro dichiarazioni saranno allegate al verbale di visita.

Saranno validi i giudizi delle commissioni anche quando saranno presenti solamente due membri, oltre il presidente.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **39**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 34, relativo al raddoppiamento del supplemento vitto ai militari di truppa che non possono convivere al rancio per ragioni di servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 gennaio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 24 gennaio 1918).

Art. 1. — A decorrere dal 1° novembre 1917, il soprassoldo giornaliero di L. 0,40 stabilito dal n. 37 dello specchio III delle indennità eventuali, approvato con decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, è elevato, per la durata della guerra e per sei mesi dopo la conclusione della pace, a L. 0,80.

Art. 2. — Al soprassoldo giornaliero di cui al presente decreto sono applicabili le disposizioni del § 33 (1) delle norme approvate dal R. decreto 4 aprile 1912, n. 647.

(1) Corrisponde al § 34 della ristampa 1915 delle « Indennità eventuali ».

N. **40**. — PENSIONI. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Militari inviati in congedo assoluto per collocamento a riposo con diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 gennaio 1918.

In seguito al decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1741 (circolare 707), pei militari inviati in congedo assoluto con diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo viene disposto il pagamento dell'acconto pensione o dell'assegno a rate mensili anticipate contemporaneamente alla partecipazione ai corpi dell'invio in congedo assoluto.

Conseguentemente viene a cessare la ragione per la quale dal Ministero della guerra veniva concessa ai militari di cui trattasi la continuazione del pagamento anticipato degli assegni di licenza di convalescenza fino al giorno in cui i militari stessi potevano riscuotere la pensione, l'acconto o l'assegno temporaneo, salvo a fargli ritenere sulla pensione o sull'assegno quanto risultasse pagato dopo la data di decorrenza della pensione o dell'assegno stesso.

Le concessioni di tal natura s'intendono quindi revocate ed i corpi comunicheranno *individualmente*, senza indugio, al *Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra* quanto i militari hanno percepito per assegni di licenza dopo la data dell'invio in congedo assoluto.

Dato il sistema del pagamento anticipato mese per mese o quindicina per quindicina degli assegni di licenza, avverrà però molto frequentemente che militari inviati in congedo assoluto trovinsi alla data del congedo stesso ad aver riscosso qualche giornata di assegni di licenza per un periodo di tempo posteriore alla data d'invio in congedo assoluto.

Anche in questo caso si dovrà dare subito partecipazione al *Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra* di quanto risulterà pagato dopo la data del congedo assoluto, affinchè si possa disporre per la relativa ritenuta sulla pensione o sull'assegno temporaneo.

Le somme in ogni caso ricuperate saranno dal tesoro introitate ai propri proventi senza darne perciò rimborso ai corpi.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 71. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Indirizzo della corrispondenza al reparto pubblicazioni militari dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. — Richieste di pubblicazioni militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 gennaio 1918.

Per semplificare e l accelerare, per quanto è possibile, il servizio della distribuzione delle pubblicazioni militari durante il periodo di guerra, si prescrive che d'ora innanzi il carteggio diretto, per tale motivo, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dovrà contenere il seguente indirizzo:

« *All'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (reparto pubblicazioni militari)* **Roma** ».

Rimangono beninteso in vigore le disposizioni vigenti circa le richieste di pubblicazioni militari per esclusivo uso d'ufficio o di servizio in genere, che debbono sempre essere rivolte *al Ministero* (*Divisione stato maggiore*) od eccezionalmente, dai comandi, corpi ed uffici mobilitati, *all'Intendenza generale* (*magazzino regolamenti*).

Le richieste del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* continueranno ad essere rivolte, dai comandi, corpi ed uffici mobilitati, al comando della grande unità dal quale essi dipendono e per il cui tramite dovrà essere fatta la spedizione.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 72 — DISPOSIZIONI VARIE. — **Documento d'identificazione per gli ufficiali ed assimilati.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 gennaio 1918.

In relazionee a seguito delle disposizioni già impartite colle circolari n. 438 e n. 787 *giornale militare*, rispettivamente del 5 luglio 1917 (dispensa 44ª) e del 13 dicembre (dispensa 81ª), questo Ministero determina che ai documenti d'identificazione, per gli ufficiali ed assimilati, rilasciati agli interessati, con data anteriore al 18 novembre 1917, venga apposto subito un nuovo visto sulla fotografia.

Con la circostanza, inoltre, prescrive che, nei casi di smarrimento di tali documenti, la denunzia dell'accaduto dovrà essere rivolta, dagli interessati, ai comandi di corpo o capi ufficio dai quali essi dipendono all'atto della denunzia, i quali, mentre provvederanno a distribuire gli occorrenti documenti, in sostituzione di quelli smarriti, cureranno altresì di informarne i comandi che avessero in precedenza effettuato la distribuzione di questi ultimi.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 73. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 31 gennaio 1918.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 22 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Convalescenziario ufficiali di Gorgo al Monticano. — L. 800, residuo, pervenuto pel tramite del colonnello cav. Luigi Cangitano, di un fondo privato degli ufficiali ricoverati, per circa due anni, nel predetto convalescenziario, a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra.

Avv. Michele Cimbalo. — L. 198 all'« Ufficio centrale doni e propaganda » (istituito a Bologna, in via Mazzini, 46, per la raccolta e la distribuzione delle offerte private alle truppe combattenti ed ai reparti sanitari mobilitati).

Sig. Mario Sioli (Montevideo). — L. 4000, da distribuirsi ai soldati di una brigata di fanteria, che si sia distinta e che più sia giudicata meritevole, secondo il parere del Comando Supremo del R. esercito.

L. 500, da distribuirsi fra commilitoni della batteria di artiglieria, che operava sul Carso nell'ottobre 1917 e della quale faceva parte, col grado di tenente, il sig. Vittorio Sioli, fratello dell'oblatore.

L. 500, da distribuirsi fra commilitoni della batteria di artiglieria, che pure nell'ottobre 1917 operava sul Carso e della quale faceva parte un altro fratello del donante, il sig. Colombo Sioli.

Sig. Axel Nygaard (negoziante a Copenaghen). — Corone 100, quale dono natalizio, ai nostri soldati.

Sig. F. Norgaard (consigliere di Stato a Copenaghen). — Corone 100, quale dono natalizio, ai nostri soldati.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 44. — PENSIONI. — **Visite medico-collegiali alle quali devono essere sottoposti i militari inabili per malattie o lesioni dipendenti, o presunte dipendenti, da cause di servizio.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 gennaio 1918.

Col n. 6 della circolare 66 del *giornale militare* del 1917 si stabilì che i militari sottoposti a rassegna, pei quali sia stata emessa la decisione di invio in licenza straordinaria con assegni, a senso del n. 5 (lettera *b*) della circolare summenzionata, vengano, nello stesso giorno in cui hanno subito la visita di rassegna, sottoposti a nuova visita medico-collegiale, a senso e per gli effetti di cui alle circolari 277 e 373 del *giornale militare* del 1916.

Ciò nonostante risulta che i comandi di deposito non provvedono sempre a pagare anticipatamente ai militari anzidetti gli assegni di cui alla circolare 437 del *giornale militare* del 1917 per la ragione che alcune volte i direttori degli ospedali militari, contravvenendo a quanto è disposto col n. 6 della citata circolare 66 del 1917, omettono di sottoporre i militari stessi alla visita medico-collegiale prescritta dal regolamento sulle pensioni.

È intendimento di questo Ministero che tale inconveniente venga in modo rapido ed assoluto eliminato; e perciò, mentre richiama i direttori di ospedale militare alla più rigorosa osservanza della disposizione ora menzionata, li invita a comunicare immediatamente e in ogni caso ai rispettivi comandi di deposito le decisioni di invio in licenza straordinaria con assegni da essi pronunciate sul conto di militari inabili per malattie o lesioni dipendenti o presunte dipendenti da causa di servizio.

D'altra parte, i comandi di deposito sono invitati a provvedere con scrupolosa puntualità perchè siano sempre corrisposti anticipatamente ai militari anzidetti gli assegni di cui alla citata circolare 437 del 1917, segnalando con biglietto urgente di servizio al Ministero (Direzione generale leva e truppa - 2ª divisione leva - sezione 3ª) tutti quei casi in cui da parte dei direttori di ospedale non sia osservato il disposto del n. 6 della circolare 66 del 1917 e non siano fatte le comunicazioni di cui al precedente comma.

L'arma dei reali carabinieri e i sindaci dei rispettivi comuni segnaleranno inoltre direttamente al predetto ufficio del Ministero tutti i casi in cui risulti che ai militari i quali trovansi nelle condizioni preaccennate non siano regolarmente corrisposti gli assegni.

Le famiglie degli interessati ed in mancanza essi medesimi possono altresì in simili casi ricorrere direttamente al Ministero indicando precisamente le autorità a cui va addebitata la inadempienza.

Infine si interessano i comandanti dei corpi d'armata e tutte le altre autorità militari territoriali ad invigilare sopra le dipendenti autorità per la più rigorosa osservanza delle disposizioni summentovate impedendo preventivamente il verificarsi e il ripetersi degli inconvenienti più volte deplorati e reprimendo quelli che siansi già verificati mediante energici e pronti provvedimenti disciplinari verso coloro che se ne siano resi responsabili.

Il Ministero poi si riserba di adottare verso le autorità morose o inadempienti quei provvedimenti più gravi che fossero ritenuti del caso.

Il Ministro — ALFIERI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **15.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 2000, relativo al trattamento economico degli impiegati di pubbliche amministrazioni chiamati alle armi e destinati come operai negli stabilimenti militari, ausiliari e privati.** — (Comitato centrale mobilitazione industriale). — 9 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 302, del 24 dicembre 1917).

Art. 1. — Gli impiegati e salariati dello Stato, di ruolo o avventizi, compresi gli agenti delle ferrovie dello Stato di ruolo o quelli avventizi di cui al decreto luogotenenziale 3 giugno 1915, n. 858 i quali, richiamati alle armi nel R. esercito o nella R. marina, senza il grado di sottufficiali o ufficiali, siano destinati presso stabilimenti militari, ausiliari o privati in qualità di impiegati od operai o di incaricati comunque di mansioni retribuite, percepiranno la retribuzione civile ovvero la retribuzione inerente alla loro destinazione, secondo che l'una o l'altra sia di importo maggiore, rimanendo esclusa ogni competenza militare. La retribuzione degli avventizi deve considerarsi nella misura prevista dall'art. 2 del decreto legge 13 maggio 1915, n. 620.

Nel caso che rivestano il grado di ufficiali o sottufficiali percepiranno la maggiore retribuzione fra quella loro dovuta per il servizio che prestano negli stabilimenti suddetti e quella che ad essi competerebbe per effetto degli articoli 2 o 5 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, fermo restando le indennità speciali che eventualmente siano ad essi spettanti.

Agli effetti del conguaglio di cui al comma precedenti la retribuzione inerente al servizio che il personale suddetto presta negli stabilimenti sopraindicati deve essere considerata al lordo da ogni ritenuta e senza tener conto del compenso per lavori straordinari o a cottimo, il quale compenso è dovuto dagli stabilimenti indipendentemente dalla retribuzione di cui al comma precedenti.

Al personale di cui al primo comma, destinato a lavorare lontano dalla propria sede e che abbia famiglia a carico, spetterà una indennità giornaliera di L. 2.00 (lire due).

Art. 2. — Se la retribuzione inerente al servizio prestato negli stabilimenti è superiore alla retribuzione civile per il personale di cui al primo comma del precedente articolo, o alla retribuzione che competeva al personale di cui al secondo comma del precedente articolo prima della sua destinazione negli stabilimenti stessi, l'amministrazione civile continuerà a corrispondere la retribuzione civile e gli stabilimenti militari o privati pagheranno la differenza. Se è inferiore, l'amministrazione civile continuerà a corrispondere la retribuzione civile e l'amministrazione militare l'eventuale differenza sino a concorrenza delle competenze dovute.

Art. 3. — Gli stabilimenti industriali ausiliari o privati dovranno versare mensilmente alla tesoreria in conto entrate eventuali del tesoro, l'ammontare intero o residuo della retribuzione dovuta e non corrisposta per effetto del precedente articolo al personale di cui all'art. 1, salvo il prelevamento a favore dell'avente diritto dell'indennità di L. 2, di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 4. — Le disposizioni di cui all'art. 1 sono applicabili agli impiegati o salariati degli enti locali considerati nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1915, n. 1420, e delle aziende dipendenti dai detti enti.

Il pagamento delle competenze dovute al personale suddetto per il servizio che presta negli stabilimenti militari, ausiliari o privati, sarà a carico degli stabilimenti stessi, restando a carico dell'amministrazione alla quale l'impiegato o salariato appartiene il pagamento della eventuale differenza occorrente per raggiungere l'importo della retribuzione spettante giusta il precedente art. 1 nonchè il pagamento della eventuale indennità di cui all'ultimo comma di detto art. 1.

Art. 5. - Il presente decreto entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* (1).

NORME PER L'APPLICAZIONE.

1. Le direzioni degli stabilimenti, che hanno presso di loro militari in qualità di esonerati, comandati o a disposizione o comunque assegnati e retribuiti, i quali, prima del loro richiamo alle armi, facessero parte del personale di ruolo o avventizio delle amministrazioni di cui agli art. 1° e 4° del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917 n. 2000, dovranno compilare un elenco di detti militari mettendo in rilievo:

a) L'amministrazione a cui appartengono;

b) la retribuzione di cui sono provvisti attualmente presso l'amministrazione stessa;

c) gli assegni militari inerenti al loro grado;

d) la paga fissa giornaliera ad essi assegnata dallo stabilimento;

e) il luogo di residenza da borghese;

f) lo stato di famiglia;

g) il trattamento loro spettante a seguito del decreto 9 dicembre 1917, n. 2000;

h) le somme che per ciascun operaio debbono essere versate mensilmente nella tesoreria dello Stato.

(Tali versamenti debbono effettuarsi non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono);

i) Le somme che per ciascun operaio debbono essere versate nella tesoreria dello Stato per il *pro-rata* dal 25 al 31 dicembre 1917.

(Tale rateo dovrà essere versato insieme con la rata del gennaio 1918).

2. Gli elenchi suddetti saranno trasmessi in duplice copia dagli stabilimenti ausiliari e privati ai comitati regionali di mobilitazione industriale e dagli stabilimenti militari al comitato centrale di mobilitazione industriale (ufficio mano d'opera) nel più breve termine possibile.

I comitati regionali, riscontrata la regolarità degli elenchi, li trasmetteranno al comitato centrale.

Il comitato centrale rimetterà un esemplare di tutti gli elenchi relativi a stabilimenti non militari al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) per la vigilanza sui versamenti delle somme dovute dagli stabilimenti suddetti.

Gli stabilimenti militari tratterranno le somme stesse in luogo di versarle alla tesoreria.

3. Le variazioni agli elenchi suddetti dovranno essere immediatamente segnalate come sopra con un nuovo elenco.

4. Per l'esatta applicazione dell'art. 2 del decreto 9 dicembre 1917, si formulano i seguenti casi pratici:

---

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il 25 dicembre 1917.

A) MILITARI DI TRUPPA.

a) *Paga di operaio superiore alla retribuzione civile.*

Tizio percepisce L. 1800 – pari a L. 5 giornaliere – dall'amministrazione ove era impiegato, e L. 6 di paga media giornaliera dallo stabilimento ove lavora. Egli continuerà a percepire l'intiero stipendio civile dall'amministrazione, più una lira dallo stabilimento, il quale verserà in tesoreria L. 5 giornaliere.

b) *Paga di operaio inferiore alla retribuzione civile.*

Tizio percepisce L. 1800 – pari a L. 5 giornaliere dall'amministrazione e L. 4 di paga. Egli continuerà a percepire l'intiero di stipendio civile, e lo stabilimento verserà in tesoreria l'intera paga di L. 4.

B) UFFICIALI E SOTTOFFICIALI.

a) *Paga superiore alle competenze di cui erano provvisti.*

A Tizio spettano L. 1800 pari a L. 5 giornaliere – come impiegato, L. 1,88 come sottufficiale, e L. 6 come operaio. Egli continuerà a percepire l'intiero stipendio civile, più una lira dallo stabilimento, che verserà in tesoreria L. 5 giornaliere.

Oppure:

A Tizio spettano L. 720 - pari a L. 2 giornaliere come impiegato, L. 2000 come ufficiale e L. 6 come operaio. Egli continuerà a percepire L. 720 dall'amministrazione civile, L. 1280 dall'amministrazione militare e L. 0,45 al giorno dallo stabilimento, che verserà in tesoreria L. 5,55 al giorno.

b) *Paga inferiore alle competenze di cui erano provvisti.*

A Tizio spettano L. 1800 pari a L. 5 giornaliere – come impiegato, L. 1,88 come sottufficiale e L. 4 di paga. Egli continuerà a percepire L. 5 di stipendio civile e lo stabilimento verserà in tesoreria l'intiera paga di L. 4.

Oppure:

A Tizio spettano L. 720 – pari a L. 2 giornaliere – come impiegato, L. 2000 – pari a L. 5,55 al giorno – come ufficiale e L. 4 di paga. Egli continuerà a percepire L. 720 di stipendio civile, L. 1280 di assegno militare e lo stabilimento verserà in tesoreria l'intera paga di L. 4.

5. Per l'esatta applicazione dell'art. 4 del decreto 9 dicembre 1917, n. 2000, si formulano i seguenti casi pratici:

A) MILITARI DI TRUPPA.

a) *Paga di operaio superiore alla retribuzione civile.*

Tizio ha L. 5 di paga civile e L. 6 come operaio. Egli percepirà la sola paga di operaio.

b) *Paga di operaio inferiore alla retribuzione civile.*

Tizio ha L. 6 di paga civile e L. 5 come operaio. Egli percepirà L. 5 dallo stabilimento e L. 1 dall'amministrazione civile.

B) UFFICIALI E SOTTUFFICIALI.

a) *Paga superiore alle competenze di cui erano provvisti.*

Tizio ha L. 6 di paga, L. 4 di stipendio civile e L. 3 di assegno militare. Egli percepirà la sola paga dallo stabilimento in L. 6.

Oppure :

Tizio ha L. 6 di paga, L. 4 di assegno militare e L. 3 di stipendio civile. Egli percepirà la sola paga dallo stabilimento in L. 6.

b) *Paga inferiore alle competenze di cui erano provvisti.*

Tizio ha L. 5 di paga, L. 6 di stipendio, L. 2 di assegni militari. Egli percepirà L. 5 dallo stabilimento, L. 1 dall'amministrazione militare e nulla dalla amministrazione civile.

Oppure :

Tizio ha L. 4 di paga, L. 7 di stipendio e L. 2 di assegni militari. Egli percepirà L. 4 dallo stabilimento, L. 2 dall'amministrazione militare e L. 1 da quella civile.

Oppure :

Tizio ha L. 4 di paga, L. 2 di stipendio e L. 5 di assegni militari. Egli percepirà L. 4 dallo stabilimento e L. 1 dall'amministrazione militare.

6. L'indennità di L. 2 prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto, nei casi in cui sia dovuta, andrà in diminuzione della quota da versarsi in tesoreria per parte degli stabilimenti, quando si tratti degli individui di cui all'art. 1 del decreto suddetto, e sarà dovuta dalle amministrazioni civili, quando si tratti di individui di cui all'art. 4 del decreto stesso.

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa L. 0.25

2873) Roma 1918 Tip E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1918 — 9 febbraio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 46. 17 GENNAIO 1918. — AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 62, concernente disposizioni varie circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali . . . . . *Pag.* 103
» 47. — 3 FEBBRAIO 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Esonero dal pagamento della retta per gli ufficiali e sottufficiali internati negli stabilimenti sanitari militari a scopo contumaciale *Pag.* 109
» 48. — 6 FEBBRAIO 1918. — MATRICOLA. — Sistemazione della posizione dei militari sbandati *Pag.* 110
» 49. — 6 FEBBRAIO 1918. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 111
» 50. — 6 FEBBRAIO 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento e di milizia territoriale . . . . . *Pag.* 111
» 51. — 6 FEBBRAIO 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciale corso d'istruzione accelerato per divenire aspiranti ufficiali di complemento piloti aviatori . . . . . *Pag.* 112

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 52. — 6 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Stralcio di decreti ministeriali, coi quali si provvede alla costituzione dei comitati regionali di mobilitazione industriale . . . . . *Pag.* 117

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 53. 31 GENNAIO 1918. SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerta all'equipaggio del dirigibile M 10 . . . . . *Pag.* 122
» 54. 31 GENNAIO 1918 — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerta al tenente Castruccio dott. Giuseppe . . . . . *Pag.* 122

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **46.** — AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 62, concernente disposizioni varie circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 gennaio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 25, del 30 gennaio 1918).

Art. 1. — Il Ministro della guerra ha facoltà di riammettere nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente gli ufficiali delle armi combattenti che, dal principio della guerra all'8 novembre 1917, siano stati dispensati dal servizio attivo in seguito ad esonerazione dal comando tenuto presso l'esercito operante, e che successivamente abbiano tenuto con distinzione, a giudizio insindacabile del ministro stesso, sentito il capo di stato maggiore dell'esercito, un comando, presso l'esercito operante, corrispondente al grado che avevano quando furono esonerati.

Il comando può essere riassegnato, previo consenso dell'interessato, con provvedimento insindacabile del ministro della guerra, sentito il parere di una commissione consultiva e del capo di stato maggiore dell'esercito e tenuto conto delle necessità di servizio.

Art. 2. — L'ufficiale che venga riammesso a norma dell'articolo precedente riprenderà posto nel ruolo della propria arma o in quello dello stato maggiore generale:

a) senza perdere anzianità se l'ufficiale, anche se fosse rimasto in servizio attivo permanente, non avrebbe conseguito grado o vece di grado superiore a quello che aveva all'atto della esonerazione;

b) perdendo tanti dodicesimi della media quinquennale, di cui all'art. 11 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944, delle promozioni avvenute nella propria arma e nel grado in cui venne esonerato, per quanti sono i mesi di servizio prestati dopo l'esonerazione come richiamato in zona di guerra;

c) perdendo tanti sesti della stessa media quinquennale, per quanti sono i mesi trascorsi dopo l'esonerazione senza aver prestato servizio o avendo prestato servizio fuori della zona di guerra.

L'ufficiale riammesso conseguirà il grado e l'anzianità di grado dell'ufficiale che per effetto di tale computo andrà a seguire nel ruolo.

Se l'ufficiale non abbia conseguito dopo l'esonerazione alcun avanzamento la sua riammissione in servizio attivo permanente avrà luogo, subito dopo il giudizio di cui alla prima parte dell'art. 1, col grado o con le veci di grado di cui era investito al momento dell'esonerazione.

Se invece abbia conseguito successivi avanzamenti la sua riammissione sarà differita fino a che dopo un periodo di effettivo esercizio del comando di ciascun grado, o voce di grado, della durata massima di tre mesi, sia stato dichiarato idoneo a conseguire in servizio attivo permanente il grado o i gradi già conseguiti in congedo.

L'ufficiale così riammesso, se abbia grado inferiore a quello che gli spetterebbe a norma della prima parte del presente articolo, potrà essere proposto, se idoneo, per l'avanzamento ai gradi successivi dopo un periodo di effettivo esercizio del comando di ciascun nuovo grado o vece di grado della durata massima di tre mesi.

Dalla maggiore o minore durata dei periodi di effettivo esercizio del comando sopra indicati, non dovrà peraltro derivare alcuna modificazione all'anzianità assoluta e relativa spettante in definitivo, a norma del presente articolo, all'ufficiale riammesso in servizio che sia dichiarato idoneo a tutti i successivi avanzamenti; e fino a che l'ufficiale non abbia compiuto tutti i periodi di esercizio del comando sopra indicati, non saranno a suo riguardo applicabili i limiti di età di cui all'art. 8 della legge 2 luglio 1896, n. 251 sull'avanzamento del R. esercito, modificato con leggi 30 dicembre 1906, n. 647 e 17 luglio 1910, n. 531, salvo che intervenga a suo riguardo dichiarazione di non idoneità ad alcuno dei successivi avanzamenti.

Art. 3. — Gli ufficiali riammessi a norma delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 saranno considerati in soprannumero e come non facenti parte del ruolo ad ogni effetto re

lativo all'avanzamento degli altri ufficiali che siano rimasti al comando di truppe e reparti dell'esercito operante.

Art. 4. — In deroga alle disposizioni dell'art. 19 della legge 8 giugno 1913, n. 601, il ministro della guerra, sentito il parere della commissione consultiva di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto e del capo di stato maggiore dell'esercito, ha facoltà di consentire che, previo loro consenso, vengano ripresi in esame per l'avanzamento gli ufficiali che dal principio della guerra all'8 novembre 1917 ne siano stati definitivamente esclusi e non siano stati eliminati dal servizio attivo per effetto delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944.

Gli ufficiali ripresi in esame che siano giudicati idonei all'avanzamento, riprenderanno nel proprio ruolo il posto stabilito dall'art. 2 lettera *a*) e *b*) e con tutte le modalità in esso stabilite.

Gli ufficiali che esonerati da un comando, abbiano ripreso il comando della unità mobilitata combattente immediatamente inferiore, non subiranno perdita di posti per il tempo trascorso in questo ultimo comando.

Art. 5. — Gli ufficiali riammessi in servizio attivo permanente a norma delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 saranno considerati agli effetti delle leggi sulle pensioni come non aventi mai cessato dal servizio attivo.

Art. 6. — Per la durata della guerra e limitatamente agli ufficiali in congedo delle armi combattenti e del corpo sanitario che abbiano appartenuto od appartengano col grado attuale almeno da 4 mesi ai comandi e riparti mobilitati (escluse, per le armi combattenti, le intendenze ed i servizi) il ministro della guerra è autorizzato a derogare all'art. 17 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e dal 2° comma del § 188 del regolamento per l'applicazione della suddetta legge, effettuando le promozioni di detti ufficiali contemporaneamente a quelle degli ufficiali del corrispondente ruolo in servizio attivo permanente di eguale anzianità di grado.

Art. 7. — Gli ufficiali di qualunque categoria ed i sottufficiali di carriera che non posseggano la incondizionata idoneità fisica richiesta per la promozione rispettivamente dai §§ 137 e 36 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e degli articoli 99 e 38 del regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, potranno, sempre quando siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per le promozioni in via ordinaria degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, conseguire ugualmente due promozioni:

a) se la inidoneità fisica derivi da ferite riportate, comunque, in servizio e a causa di servizio;

b) se la inidoneità fisica derivi da malattie o lesioni organiche riportate in servizio e a causa di servizio, in zona di guerra purchè si tratti di appartenenti a comandi, corpi o servizi dell'esercito operante.

Art. 8. — Gli ufficiali di qualunque categoria ed i sottufficiali di carriera che non posseggano la incondizionata idoneità fisica richiesta per la promozione rispettivamente dai §§ 137 e 36 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e dagli articoli 99 e 38 del regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, potranno, sempre quando siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per le promozioni in via ordinaria degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, conseguire ugualmente una promozione se la idoneità fisica derivi da malattie o lesioni organiche che siano riportate in servizio e a causa di servizio e che non diano luogo al trattamento di cui all'articolo precedente.

1* Art. 9 - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 hanno effetto retroattivo.

... spettanti a senso dei precedenti articoli 7 e 8 dovranno essere computate (fermi rimanendo, a tutti gli effetti, i termini e le anzianità con cui furono concesse le promozioni ottenute, in base ai decreti luogotenenziali 25 maggio 1916, n. 690 e 3 settembre 1916, n. 1200, od a qualsiasi altro titolo, posteriormente alla data in cui la ferita, lesione o malattia risultano contratte, esclusione fatta per le promozioni ottenute o spettanti per titolo maturato anteriormente alla predetta data.

Nei casi singoli in cui l'applicabilità o meno dell'una o dell'altra delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 possa essere dubbia, la decisione è rimessa all'esplicito giudizio, insindacabile, del ministro.

L'ufficiale o il sottufficiale di carriera che abbiano, comunque, usufruito delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8, non potranno usufruirne, per nessun titolo, una seconda volta, e, ad ogni modo, coloro che abbiano usufruito di una qualsiasi delle disposizioni stesse, non potranno usufruire di altra di esse, se non fino a raggiungere il limite massimo di due promozioni complessivamente.

Gli articoli unici dei decreti luogotenenziali 25 maggio 1916, n. 690, e 5 settembre 1916, n. 1200, sono abrogati.

Art. 10. — Agli effetti degli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e disposizioni successive, si intendono computabili nella liquidazione della pensione privilegiata i soli aumenti di stipendio derivanti da promozioni conseguite in base ai requisiti normali richiesti dai §§ 137 e 36 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito e degli articoli 99 e 38 del regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444.

Art. 11. — Gli allievi aspiranti ufficiali di complemento che abbiano incontrato lesioni o infermità per servizio di guerra, potranno conseguire la nomina ad aspiranti, ove siano riconosciuti idonei dalle competenti commissioni, qualunque sia la gravità e la presumibile durata della loro inabilità.

Art. 12. — La mancanza di idoneità fisica non è di ostacolo alla promozione degli ufficiali quando il titolo all'avanzamento si sia maturato prima del sopravvenire della inidoneità.

Art. 13. — Per la durata della guerra il Ministro della guerra ha facoltà di effettuare la nomina provvisoria a sottotenente di complemento degli aspiranti ufficiali di arma combattente che abbiano compiuto un mese di servizio se in zona di guerra e due mesi di servizio se in zona territoriale, ed è autorizzato a delegare tale facoltà ai singoli comandi di corpo o corpi di servizio.

Art. 14. — L'articolo unico del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1524, e l'art. 4 del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, sono sostituiti con effetto dal 18 agosto 1917 dal seguente articolo:

Per la durata della guerra, ai tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali delle armi combattenti meno anziani dell'ultimo ufficiale di pari grado ed arma investito di comando tattico effettivo corrispondente al grado superiore, che siano proposti per l'avanzamento straordinario per merito eccezionale a norma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, modificato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, o per merito di guerra, a norma dell'art. 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601, in luogo della promozione al grado superiore a norma dell'art. 22 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sarà conferito soltanto l'incarico del grado superiore.

L'ufficiale a cui si applichi tale disposizione prenderà nel proprio ruolo il posto imme-

diatamente successivo a quello del meno anziano degli ufficiali di pari grado che si trovi già incaricato delle funzioni del grado superiore nella stessa arma, assumendo ad ogni effetto avvenire pari anzianità di grado.

Art. 15. — I colonnelli, anche se già investiti dell'incarico del grado superiore, possono essere presi in esame per l'idoneità alle cariche del grado superiore in armi diverse dalla propria in qualunque momento prima che giunga il loro turno per la promozione nella propria arma, ma non potranno conseguire la promozione in armi diverse dalla propria prima dei colonnelli meno anziani, che, anteriormente alla data del riconoscimento di tale loro idoneità, avessero già ricevuto l'incarico del grado superiore in quelle armi.

È in facoltà dei colonnelli delle varie armi e di quelli del corpo di stato maggiore, riconosciuti idonei per l'incarico del grado superiore in arma diversa dalla propria, di optare per l'avanzamento nella propria arma.

Art. 16. — Per il periodo della guerra, quando un comandante o capo servizio titolare, appartenente all'esercito mobilitato od agli enti territoriali, venga a cessare dalla propria carica, e fino a che non ne sia designato il successore, i pareri e giudizi demandati ad esso in materia di avanzamento o stato saranno emessi, in tutti i casi ed a tutti gli effetti, dal comandante o capo servizio interinale, salvo che questi abbia già emesso il proprio parere o giudizio in qualità di titolare di un comando o servizio inferiore.

La presente disposizione ha valore retroattivo per i pareri e giudizi emessi come sopra a partire dal 15 luglio 1917.

Art. 17. — Per la durata della guerra, e salva sempre la facoltà concessa al ministro della guerra dal decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 955, la sospensione del giudizio sull'idoneità all'avanzamento, per mancanza di sicuri elementi di giudizio, di cui al § 155 del regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896, n. 254, potrà essere protratta fino a quattro mesi dopo la data sotto la quale all'ufficiale possa spettare l'effettiva promozione al grado superiore, sempre quando però detta mancanza di elementi sia dovuta unicamente alle esigenze che posero l'ufficiale in condizioni da non potere essere preso in esame con sicura conoscenza.

Se allo scadere di tale termine, o prima di esso, l'ufficiale sia giudicato idoneo all'avanzamento, riprenderà l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora fosse stato promosso a turno.

Art. 18. — Al capoverso del § 154 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, è apportata la seguente aggiunta: « La dichiarazione di non idoneità per carattere si applicherà ogni qual volta il carattere dell'ufficiale in esame non sia ritenuto in piena armonia con le esigenze del grado e della carica cui egli dovrebbe essere promosso o anche quando non appaia più in armonia con l'esercizio delle funzioni del grado e della carica di cui l'ufficiale trovasi investito. »

Art. 19. — Per gli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio, i quali si trovino in servizio presso comandi, corpi o reparti dell'esercito operante, sarà sospeso, a domanda, per la durata della guerra, il collocamento a riposo o nella posizione ausiliaria di cui alla legge 3 luglio 1904, n. 302 e al R. decreto 10 novembre 1910, n. 911.

Art. 20. — Per la durata della guerra gli ufficiali dichiarati non idonei agli uffici del grado, che, collocati in congedo provvisorio e richiamati in servizio, diano ottima prova nel disimpegno dei nuovi uffici cui vengano adibiti, potranno, dopo trascorso un anno dal richiamo in servizio dal congedo provvisorio, ottenere, a loro domanda, il passaggio nella posizione ausiliaria, sempre quando abbiano raggiunto i limiti minimi di servizio stabiliti per il passaggio nella posizione ausiliaria dal combinato disposto degli articoli 19 e 9 del

R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. La concessione di tale passaggio sarà peraltro sottoposta al giudizio insindacabile del ministro della guerra.

Art. 21. — Per la durata della guerra il trattamento previsto dagli art. 2 e 3 del decreto luogotenenziale 1719 del 7 dicembre 1916 potrà essere concesso, anche con effetto retroattivo, ai maggiori di stato maggiore provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano compiuti tutti i corsi della scuola di guerra e l'esperimento di stato maggiore, e non siano divenuti capitani di stato maggiore per infermità o per altre cause di forza maggiore, ma non per giudizio di inidoneità al trasferimento al corpo di stato maggiore espresso dalla competente autorità.

Il giudizio insindacabile sulla concessione del trattamento sopra indicato sarà riservato caso per caso alla commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 1398 del 26 agosto 1915.

Art. 22. — L'avanzamento degli ufficiali in congedo della specialità treno delle armi di artiglieria e genio agli effetti dell'art. 17 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento, s'intende subordinato alla condizione della previa promozione al grado superiore degli ufficiali in servizio attivo permanente della stessa arma o specialità.

La disposizione non si applica a quegli ufficiali che siano più anziani degli ufficiali in congedo della stessa specialità pei quali sia già intervenuta la promozione.

Art. 23. — Per la durata della guerra, gli ufficiali inferiori delle armi d'artiglieria e genio e di corpi non combattenti (esclusi gli ufficiali dei carabinieri reali e compresi gli ufficiali farmacisti e quelli della R. guardia di finanza, della Croce Rossa italiana, del Sovrano militare Ordine di Malta e delle milizie volontarie) possono, a domanda e previo apposito esperimento, ottenere il trasferimento nell'arma di fanteria e nella corrispondente categoria col proprio grado e con la propria anzianità di grado.

Art. 24. — Gli ufficiali trasferiti nell'arma di fanteria, in base al precedente art. 23 dovranno essere assegnati a reparti mobilitati; ove chiedano di essere assegnati al corpo aeronautico, potranno esservi destinati soltanto come personale navigante.

Art. 25. — Il Ministro della guerra determinerà le modalità con le quali dovrà essere compiuto l'esperimento di cui al precedente art. 23 e le norme per l'ammissione ad esso.

Art. 26. — Ai subalterni di complemento e di milizia territoriale, appartenenti a corpo non combattente, che abbiano ottenuto il passaggio nelle armi di fanteria o di artiglieria in base alle disposizioni contenute nel § 9 della circolare n. 34875 del 30 novembre 1916 del Comando Supremo (corsi allievi ufficiali), potranno essere attribuiti il grado e l'anzianità di grado posseduti nel corpo di provenienza all'atto del trasferimento.

Art. 27. — Dalla data del presente decreto e fino a quattro mesi dopo la conclusione della pace è conferita ai comandanti di deposito e dei centri di mobilitazione principali che designerà il ministro della guerra la qualità di comandante di corpo con diritto alle relative competenze.

Art. 28. — Alle parole: « degli ufficiali di pari grado ed anzianità della stessa categoria, arma o corpo » di cui al capoverso dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, sono sostituite le parole: « degli ufficiali di pari grado e di qualunque anzianità della stessa categoria, arma o corpo ».

Art. 29. — Le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666 e dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, sono estese ai sottotenenti della riserva i quali si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni stesse.

Art. 30. — Gli ufficiali della specialità treno delle armi di artiglieria e genio (esclusi i

subalterni, per i quali rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666) che abbiano tenuto con distinzione presso l'esercito operante il comando di reparti combattenti, possono essere trasferiti, previo loro consenso, nelle rispettive armi su giudizio insindacabile del ministro della guerra.

Quelli tra essi che abbiano avuta ritardata la promozione per effetto del disposto del § 102 del regolamento sull'avanzamento, e che conseguano il trasferimento di cui sopra, saranno promossi, se dichiarati idonei come combattenti, al grado superiore, con la data e la sede di anzianità che sarebbe loro spettata qualora avessero ottenuta la promozione a loro turno.

Art. 31. — A parziale modificazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1913, n. 601, il Ministro della guerra può disporre, a suo giudizio insindacabile, che l'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina venga ugualmente promosso al grado superiore.

Art. 32. — Per la durata della guerra e non oltre sei mesi dalla fine di essa l'ufficio di segretario presso il comando generale dell'arma dei reali carabinieri sarà tenuto da un colonnello o da un maggiore generale.

Art. 33. — Le parole « sedente presso il Comando Supremo » di cui nella prima parte dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, sono soppresse.

Art. 34. — A seguito della prima parte dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191, relativo all'istituzione del grado di aiutante di battaglia, è aggiunto quanto appresso:

« E' peraltro in facoltà del ministro di concedere, anche prima della fine della guerra, il premio di cui al presente articolo, agli aiutanti di battaglia che siano promossi aspiranti ufficiali od ufficiali, ed a quelli che siano dichiarati invalidi di guerra, a norma dell'art. 2, primo capoverso, della legge 25 marzo 1917, n. 481, o inabili permanentemente alle fatiche di guerra ».

Art. 35. — L'anzianità di grado per la promozione ottenuta in base all'art. 1 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 dagli ufficiali che avevano uguale anzianità nel grado precedente, dovrà essere quella dell'ufficiale della stessa arma, di pari grado ed anzianità, il quale abbia conseguito precedentemente la promozione a senso del predetto articolo.

La presente disposizione avrà effetto retroattivo e si applicherà in seguito a domanda degli ufficiali interessati accompagnata dalla precisa esposizione della loro situazione nei ruoli in rapporto a quella dell'ufficiale del quale dovranno acquistare la stessa anzianità di grado.

Art. 36. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno* (1).

---

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il 31 gennaio 1918.

N. **47**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esonero dal pagamento della retta per gli ufficiali e sottufficiali internati negli stabilimenti sanitari militari a scopo contumaciale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 febbraio 1918.

A soluzione di dubbi sollevati circa l'applicazione delle disposizioni vigenti in ordine al pagamento della retta da parte degli ufficiali e dei sottufficiali internati negli stabilimenti sanitari militari a scopo contumaciale, perchè provenienti da zone infette o ritenute tali, si avverte che i predetti personali devono essere esonerati dal pagamento della retta per tutta la durata della contumacia. Però, se essi vengano poi riconosciuti affetti da malattia, dal giorno in cui debbano essere considerati non più in contumacia, ma in cura, dovranno essere assoggettati al pagamento della retta, salvo che si tratti di militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna per malattia che debba ritenersi determinata dallo intenso lavoro o dai disagi della campagna.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **48**. — MATRICOLA. — **Sistemazione della posizione dei militari sbandati.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 febbraio 1918.

Allo scopo di facilitare la sistemazione definitiva della posizione matricolare dei militari sbandati o comunque ritenuti dispersi, questo Ministero, d'accordo col Comando Supremo del R. esercito, determina che tutti i militari dei quali dalla data degli ultimi avvenimenti svoltisi nell'ottobre dello scorso anno non si ebbe più notizia, (morti, o feriti non accertati – disertori tuttora latitanti in paese ovvero passati al nemico – dispersi comunque tali) siano senz'altro perduti di forza dai corpi o reparti che li avevano effettivi o riversati ai rispettivi depositi, sotto la denominazione provvisoria di militari sbandati avendo però cura di annotarli in apposito ruolino acciò si possa all'occorrenza riprendere in esame la loro posizione per eventuali ricerche.

Per quelli fra essi che risulteranno in seguito morti, dispersi o disertori o comunque incorporati in altri corpi o reparti o che, da notizie attendibili, si presuma che siano prigionieri, i detti depositi provvederanno per le relative annotazioni matricolari, salvo pei prigionieri pei quali non procederanno alle annotazioni stesse se non quando abbiano ricevuto le partecipazioni ufficiali da parte di questo Ministero.

Analogamente i corpi o raparti faranno le occorrenti comunicazioni ai depositi per quelle informazioni riflettenti gli individui già perduti di forza che comunque venissero a loro diretta conoscenza.

Fino a tanto che la posizione dei militari designati come sbandati non sia ben definita, i depositi o centri di mobilitazione faranno risultare nella loro matricola la seguente variazione:

« Sbandato in seguito al fatto d'armi di..... li..... ».

I corpi o reparti che abbiano raccolto militari di altri corpi sono tenuti a fare gli occorrenti accertamenti sulla loro identità personale e sulla loro provenienza con la scorta delle carte personali o delle tessere di riconoscimento. In mancanza di tali documenti gli accertamenti potranno aver luogo in base ad opportune interrogazioni da farsi ai singoli individui, convalidate poscia con opportuni accertamenti presso i rispettivi depositi.

Conosciuta in tal modo la posizione di questi militari, essi dovranno essere inviati ai corpi di origine; ma se per speciali ragioni convenisse farli restare al corpo o reparto che li raccolse, vi dovranno fare effettivo passaggio.

Pei costituitisi a termini dei bandi emanati dal Comando Supremo il 2 e il 14 novembre 1917, alla variazione di sbandato si aggiungerà la seguente:

Raccolto dal..... (indicare il corpo o reparto) e inviato al.....(corpo a cui apparteneva o quello al quale abbia fatto passaggio) li..... ».

Per coloro invece che verranno a risultare morti, dispersi, prigionieri o disertori, si adotterà la formula di variazione corrispondente a tali posizioni.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 49. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 febbraio 1918.

Si porta a conoscenza delle autorità militari la seguente variazione avvenuta nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comando istituito:

Legione Cagliari. — Tenenza di Cagliari.

Il Ministro — ALFIERI

N. 50. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento e di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 6 febbraio 1918.

1. Per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento ed a sottotenente di milizia territoriale è aperto un concorso per allievi ufficiali delle seguenti armi:

Fanteria: presso la scuola di applicazione di fanteria in Parma.

Genio: presso l'accademia militare di Torino.

I corsi avranno inizio ai primi del mese di marzo.

Il Ministero si riserva di precisarne la data e di indicare il numero dei posti messi a concorso nell'una e nell'altra arma.

2. Sono ammissibili ai corsi:

a) i militari del R. esercito mobilitati, esclusi coloro che siano dislocati oltremare, giudicati meritevoli dalle autorità mobilitate in base al § 6 della circolare del Comando Supremo, n. 34875 del 30 novembre 1916;

b) i militari del R. esercito non mobilitati di tutte le classi, ivi compresi i volontari di guerra della classe 1900, che siano stati chiamati alle armi fino a tutto il 31 dicembre 1917 e che si trovino per qualsiasi ragione in zona territoriale;

c) i militari del R. esercito non mobilitati di qualsiasi classe che, pur essendo stati arruolati posteriormente al 31 dicembre 1917, abbiano, in precedenti periodi di tempo, compiuta l'istruzione di recluta;

3. Il titolo minimo di studio richiesto per l'ammissione al concorso sarà probabilmente il passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico; ma il Ministero si riserva in merito ulteriori comunicazioni.

4. Le norme particolareggiate regolatrici del presente concorso saranno pubblicate con successiva circolare; ad ogni modo si invitano i militari interessati a preparare fin d'ora le rispettive domande, che dovranno essere corredate dai documenti che qui di seguito si specificano:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditor agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, e dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del deposito o del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal Sindaco del Comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai Sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) copia del foglio matricolare;

Tutti i documenti, escluso quello della lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 30 giorni a quella in cui è presentato.

Per i militari che avevano la loro abituale residenza nei territori invasi, tutti i documenti prescritti che non possano essere presentati, dovranno essere sostituiti da atti notori, redatti dal pretore del mandamento o da un notaio del paese in cui essi attualmente risiedono.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 51. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Speciale corso d'istruzione accelerato per divenire aspiranti ufficiali di complemento piloti aviatori.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 febbraio 1918.

1. Per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento pilota aviatore è aperto un concorso per 700 posti.

Il corso si svolgerà nel mese di marzo p. v. presso il campo-scuola di Montecelio (Roma). Si fa riserva di comunicarne la data d'inizio.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il commissariato generale per l'aeronautica si riserva di decidere se ed in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili al concorso suddetto.

a) i militari alle armi del R. esercito non mobilitati, di 1ª, 2ª e 3ª categoria, di età non superiore ai 32 anni;

I militari dell'arma dei RR. carabinieri e della R. guardia di finanza, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale di complemento pilota aviatore, saranno prosciolti dalla ferma contratta e considerati come provenienti dall'arma di fanteria.

b) i giovani della classe 1900 che facciano domanda ai rispettivi distretti di reclutamento per essere arruolati in qualità di volontari di guerra in un reggimento di fanteria a senso della circolare 15075 del 13 novembre 1917. La loro ammissione è però subordinata al fatto che restino posti disponibili dopo che siano stati ammessi tutti i concorrenti di cui al comma *a*) ed i giovani pure della classe 1900, le cui domande di ammissione al precedente corso (circolare 764 *giornale militare* 1917), non siano state accolte perchè in numero esuberante. *Per questi ultimi saranno considerate* valide le domande già inviate al commissariato d'aeronautica, semprechè gli interessati rilascino ai rispettivi comandi di distretto nuova esplicita dichiarazione in carta bollata da L. 1, dalla quale risulti la loro volontà di partecipare al presente concorso, e vi alleghino il certificato di buona condotta in data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

3. Sia gli uni che gli altri, qualora riconosciuti idonei a fine del corso conseguiranno la nomina ad aspiranti ufficiali nell'arma di provenienza (nell'arma del genio pei militari che erano già effettivi al corpo aeronautico militare) e saranno nominati piloti aviatori solo all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare.

4. Il titolo minimo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è la licenza ginnasiale o tecnica, o titolo equipollente, purchè conseguito in istituti Regi o pareggiati.

Il titolo massimo per tutti i concorrenti, a qualunque classe appartengano, è il passaggio dal 2° al 3° anno di liceo o dal 3° al 4° anno di istituto tecnico, o titoli equipollenti, conseguiti in istituti Regi o pareggiati.

5. Gli aspiranti al corso di cui trattasi dovranno avere, oltre alla necessaria idoneità ad incondizionato servizio, anche i requisiti fisici speciali di cui alla circolare 828 *giornale militare* 1917.

6. I comandi di deposito e di distretto ed i comandi di legione e di circolo faranno pervenire *direttamente* al commissariato generale per l'aeronautica in Roma, con la massima sollecitudine possibile, le domande e le dichiarazioni, di cui al n. 2, presentate ai comandi stessi fino a tutto il febbraio 1918.

7. Le modalità da osservarsi sono stabilite nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, alla pubblicazione del quale sarà senza indugio provveduto da parte dei comandi di distretto, che ne cureranno altresì la massima divulgazione.

Il Ministro — ALFIERI.

MANIFESTO

per l'ammissione a speciale corso accelerato per aspiranti ufficiali piloti aviatori.

1. D'ordine del Ministero della guerra si notifica che per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento pilota aviatore avrà inizio nel mese di marzo 1918, in giorno da destinarsi, un corso per 700 allievi presso il campo-scuola di Montecelio (Roma.).

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il commissariato generale per l'aeronautica si riserva di decidere se ed in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili al corso suddetto:

a) i militari alle armi del R. esercito non mobilitati di 1ª, 2ª e 3ª categoria, di età non superiore ai 32 anni.

b) i giovani della classe 1900 che facciano domanda per essere arruolati in qualità di volontari di guerra in un reggimento dell'arma di fanteria. La loro ammissione al corso è però subordinata al fatto che restino posti disponibili dopo che siano stati ammessi tutti gli aspiranti di cui al comma *a*) ed i giovani pure della classe 1900, le cui domande di ammissione al precedente corso (circolare 764 *giornale militare* 1917), non siano state accolte perchè in numero esuberante. Per quest'ultimi *saranno considerate valide* le domande già inviate al commissariato generale per l'aeronautica, semprechè gli interessati rilascino ai rispettivi comandi di distretto esplicita nuova dichiarazione in carta bollata da L. 1, dalla quale risulti la loro volontà di partecipare al presente concorso, e vi alleghino il certificato di buona condotta di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

3. I militari di 3ª categoria debbono chiedere di far passaggio per libera elezione nella 1ª categoria senza per altro assumere alcuna ferma speciale, considerando che il passaggio ha luogo soltanto per permettere loro il conseguimento del grado di aspirante ufficiale di complemento e successivamente quello di sottotenente di complemento pilota aviatore.

Le domande di passaggio per libera elezione dalla 3ª alla 1ª categoria saranno presentate ai comandi dei distretti militari, i quali dovranno dar corso ai conseguenti provvedimenti.

4. I giovani della classe 1900 dovranno presentare la domanda di arruolamento volontario ai comandi dei rispettivi distretti insieme alla domanda ed ai documenti di cui ai § 6 e 7, tendenti ad ottenere l'ammissione al concorso di cui trattasi, intendendosi che, qualora essi per esuberanza di concorrenti o per inabilità fisica non potessero essere ammessi al corso per aspiranti piloti aviatori, la domanda per arruolamento in qualità di volontario di guerra sarà considerata nulla e come non avvenuta.

Si specifica inoltre che tutti gli ammessi al corso in questione conseguiranno la nomina ad aspiranti ufficiali nell'arma di provenienza e saranno nominati piloti aviatori solo all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare; e che, ove non fossero riconosciuti idonei alla promozione ad aspiranti, i militari alle armi, compresi quelli appartenenti ai RR. carabinieri ed alla R. guardia di finanza, rientreranno ai rispettivi depositi o reparti di provenienza, ed i giovani della classe 1900 saranno rinviati ai rispettivi centri di mobilitazione nella loro acquisita qualità di volontari di guerra.

5. I concorrenti al corso dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, quale titolo minimo di studio, la licenza ginnasiale o tecnica o titolo equipollente conseguito in istituti Regi o pareggiati;

c) non possedere titolo di studio superiore al passaggio dal 2º al 3º corso di liceo e dal 3º al 4º anno di istituto tecnico o titoli equipollenti conseguiti in istituti Regi o pareggiati, poichè quelli che posseggono la licenza di liceo o di istituto tecnico debbono seguire i corsi allievi ufficiali obbligatori nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, intendendosi applicabili a quei concorrenti che occultassero il titolo di studio superiore pos-

sotto le pene di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale, n. 305 del 22 febbraio 1917.

6. Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo di L. 2, dovranno essere indirizzate al commissariato generale per l'aeronautica e presentate ai comandi di deposito, legione o circolo per i militari alle armi ed ai comandi di distretto per i giovani della classe 1900.

In esse gli aspiranti dovranno esplicitamente dichiarare che accettano indifferentemente l'ammissione al pilotaggio di aeroplani come quella al pilotaggio di idrovolanti. Le domande stesse saranno trasmesse dai predetti comandi *direttamente* al commissariato generale per l'aeronautica.

7. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato redatto da un medico militare dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, immune da precedenti morbosi ereditari ed in possesso dei seguenti requisiti fisici:

1° Vista ottima (Visus 8/10 in entrambi gli occhi senza occhiali);

2° Udito ottimo;

3° Apparecchi circolatorio nervoso e respiratorio ottimi;

4° Peso non superiore ai kg. 80;

b) titolo di studio, avvertendosi che, ove trattisi di studi compiuti in un istituto pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione dovrà essere confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un ginnasio o liceo, e dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in una scuola od istituto tecnico. Se si tratta di studi compiuti all'estero, dovrà essere chiesta, a mezzo del deposito o del distretto, l'autorizzazione del commissariato generale per l'aeronautica.

c) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

d) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Tale attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

e) copia del foglio matricolare.

Tutti i documenti, esclusi quelli di cui alla lettera *a*) ed *e*), sono soggetti alla tassa di bollo; quello di cui alla lettera *d*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quello in cui è presentato.

Per i giovani della classe 1900 profughi dei territori invasi e pei militari che avevano in tali territori la loro residenza abituale, tutti i documenti prescritti che non potessero essere presentati, dovranno essere sostituiti da atti notori, redatti dal pretore del mandamento o da un notaio del paese in cui essi attualmente risiedono.

I richiedenti potranno inoltre unire alle domande quei titoli eventualmente posseduti che siano atti a comprovare la loro attitudine tecnica allo speciale servizio al quale aspirano (brevetto di pilota aviatore, di motorista o di meccanico di aviazione rilasciati od omologati dall'Aereo Club d'Italia o da scuole riconosciute dall'amministrazione militare, licenza di conducenti di automobili, certificati di studio o di pratica elettrotecnica, di motori a scoppio, meccanica etc.)

8. Sull'equipollenza dei titoli presentati dai concorrenti diversi dai titoli normali di studio deciderà caso per caso, con giudizio insindicabile, il commissariato generale per l'aeronautica.

9. Le autorità militari, alle quali le domande di ammissione al concorso saranno presentate, rilasceranno agli interessati ricevuta delle domande stesse e dei documenti annessi.

10. Le autorità anzidette dovranno esprimere il loro motivato parere in merito alle domande, cui aggiungeranno, per quanto riguarda i sottufficiali e i militari di truppa delle classi dal 1886 al 1899 incluso, ed i volontari di guerra della classe 1900 già precedentemente arruolati, i seguenti documenti:

a) dichiarazione del comandante del corpo, dalla quale risulti che l'aspirante non ha subito condanne in base al codice penale militare o condanne pronunciate dai tribunali ordinari per reati d'indole indecorosa o politica;

b) rapporto informativo sulla condotta in genere civile e militare tenuta dal concorrente durante il servizio prestato fino al giorno di presentazione della domanda.

11. Il termine per l'accettazione delle domande è stabilito in maniera improrogabile al 28 febbraio 1918.

Avvertesi che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per l'esibizione del titolo di studio e di tutti gli altri documenti prescritti a corredo delle domande di ammissione.

12. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità al corso degli aspiranti di cui all'art. 2 del presente manifesto sono devoluti al commissariato generale per l'aeronautica.

13. Tanto il commissariato generale per l'aeronautica quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute e lasceranno perciò senza risposta tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione al corso allievi ufficiali piloti aviatori che non si trovassero nelle condizioni stabilite dal presente manifesto.

Il commissariato generale per l'aeronautica non darà corso a reclami infondati o fatti pervenire fuori del prescritto tramite gerarchico.

14. Coloro che saranno ammessi al corso, all'atto della presentazione alla scuola, dovranno essere sottoposti a scrupolosa visita di controllo a cura del gabinetto psico-fisiologico del comando aviatori.

15. Ultimato il corso, gli allievi, che ne saranno giudicati meritevoli, saranno promossi al grado di aspirante ufficiale di complemento nell'arma di provenienza. I militari che erano già effettivi al corpo aeronautico militare saranno nominati aspiranti nell'arma del genio.

16. Gli aspiranti che avranno conseguito il brevetto di pilota militare saranno nominati piloti aviatori militari ed acquisteranno il diritto di fregiarsi del distintivo per essi istituito e di percepire la speciale indennità rispettivamente stabilita.

17. Coloro che saranno ammessi al corso godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata del corso stesso.

18. La nomina a sottotenente di complemento pilota aviatore avverrà di diritto — salvo casi eccezionali dopo un mese dalla nomina ad aspirante per coloro che si troveranno in un reparto mobilitato, dopo due mesi per coloro che si troveranno in un reparto non mobilitato.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **52**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIONI E BUFFETTERIE. — **Stralcio di decreti ministeriali, coi quali si provvede alla costituzione dei comitati regionali di mobilitazione industriale.** — (Comitato centrale mobilitazione industriale). — 6 febbraio 1918.

Decreto ministeriale 9 *novembre* 1917.

Il Comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, con sede in Palermo, è costituito come segue:

Presidente :

Maggior generale Campo cav. Antonino.

Membri civili :

Principe di Trabia, senatore del Regno. — Restivo prof. Empedocle, deputato al Parlamento. — Ovazza comm. prof. Elia. — Ascione prof. Ernesto. — Levi prof. Mario Giacomo. — Zappalà barone Giuseppe.

Membri industriali :

Torrente comm. Giuseppe. — Ducrot comm. Vittorio. — Sulli ing. Francesco. — Fusco ing. Francesco. — Biriaco sig. Giuseppe.

Membri operai :

Nicolosi Lipari Francesco. — Di Giovanni Pasquale. — Sardo Michele. — Rotondo Sebastiano. Scalzo Francesco.

Segretario capo :

Capitano Salibra avv. Vincenzo.

Decreto ministeriale 9 *novembre* 1917.

Il Comitato regionale di mobilitazione industriale per la Campania, con sede in Napoli, è costituito come segue :

Presidente :

Contrammiraglio Borrello comm. Edoardo.

Membri civili :

Masoni prof. ing. comm. Uderico. — D'Agostino comm. ing. Gustavo. — Redina comm. ing. Luigi. — Betocchi comm. prof. Carlo.

Membri industriali :

Ferrari cav. ing. Carlo. — Cutolo comm. Guglielmo. — Fera comm. Alessandro. — Porcinari ing. Ippolito. — Jannon cav. Vittorio.

Membri operai :

Sinigalia Carlo. — Mennella Giovanni. — Aiello Filippo. — Pellegrino Ciro.

Segretario capo :

Capitano Materi ing. cav. Luigi.

Decreto ministeriale 9 novembre 1917.

Il Comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia Centrale, con sede in Roma, è costituito come segue :

Presidente :

Contrammiraglio Lorecchio comm. Stanislao.

Membri civili :

Cencelli conte avv. Alberto, senatore del Regno. — Molina ing. Rodolfo, deputato al Parlamento. — Ciappi prof. Anselmo, deputato al Parlamento. — Luiggi ing. comm. Luigi.

Membri industriali :

Perrone comm. Pio. — Manzi Fè comm. Alberto. — Del Buono cav. ing. Ulisse. — Savoia ing. Umberto.

Membri operai :

Gerardi Alberto. — Nanini Sante. — Orlandi Roberto. — Pesaresi Salvatore.

Segretario capo :

Capitano Fiorentini ing. cav. Filippo.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1917.

Il Comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Emilia, con sede in Bologna, è costituito come segue :

Presidente :

Maggior generale Piana comm. Ettore Luigi.

Membri civili :

Tanari marchese Giuseppe, senatore del Regno. Facchinetti comm. avv. Gaetano, deputato al Parlamento. — Canevazzi prof. Silvio. — Zabban comm. Alessandro.

Membri industriali :

Calzoni ing. Alfonso. — Vaccari Augusto. — Borgnino cav. uff. ing. Camillo.

Membri operai :

Fleughi Pompilio. — Belletti Arturo. — Mussono Raffaello.

Segretario capo :

Maggiore Ballarini ing. Carlo.

Decreto ministeriale 9 novembre 1917.

Il Comitato regionale di mobilitazione industriale per il Veneto, con sede in Venezia, è costituito come segue:

Presidente :

Contrammiraglio Mengoni Ferretti sig. Raimondo.

Membri civili :

S. E. Volpi comm. Giuseppe, ministro Plenipotenziario. — Alessio avv. Giulio, deputato al Parlamento. — Rossi Gaetano, deputato al parlamento. — Ferrero De Gubernatis marchese ing. Emmanuele.

Membri industriali :

Moretti comm. ing. Giuseppe. — Milani ing. Paolo. — Quaiotto dott. Luigi. — Tono avv. Pietro.

Membri operai :

Frizzola Luigi. — De Silvestri Giovanni. — Riola Giovanni. Grandi Achille.

Segretario capo :

Tenente Cavazzi ing. Riccardo.

Decreto ministeriale 9 novembre 1917.

Il Comitato regionale di mobilitazione industriale per la Liguria, con sede in Genova, è costituito come segue:

Presidente:

Contrammiraglio Coltelletti comm. Giuseppe Ettore.

Membri civili:

Bensa prof. Paolo Emilio, senatore del Regno. — Gamba comm. ing. Cesare. — Scribanti prof. ing. Angelo. — Oberti comm. Zaccaria.

Membri industriali:

Omati comm. ing. Antonio. — Moresco comm. ing. Bartolomeo Francesco. — Bocciardo ing. Arturo. — Bocciardo Ettore.

Membri operai:

Ancillotti Ferruccio. — Benato Alcibiade. — Casorati Luigi. — Bartolomai Alberto.

Segretario capo:

Maggiore Bozzo ing. Edoardo.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1917.

Il Comitato regionale di mobilitazione industriale per la Lombardia, con sede in Milano, è costituito come segue:

Presidente:

Maggior generale Sardegna comm. Carlo.

Membri civili:

Esterle comm. ing. Carlo, senatore del Regno. — Salmoiraghi comm. ing. Angelo, senatore del Regno. — Pontiggia comm. ing. Luigi. — Amman comm. Edoardo. — Lepetit comm. Emilio.

Membri industriali:

Candiani dott. Ettore. — Breda comm. ing. Ernesto — Falk comm. ing. Giorgio. — Vanzetti comm. ing. Carlo. — Franchi cav. Attilio.

Membri operai :

Galli Alessandro. — Bartolazzi Ettore. — Falchero Edgardo. Galbiati Guido. — Albizzati Mario.

Segretario capo :

Tenente Garbagni ing. Mario.

Decreto ministeriale 9 novembre 1917 :

Il Comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte, con sede in Torino, è costituito come segue :

Presidente :

Tenente generale Caputo comm. Eugenio.

Membri civili :

Biscaretti di Ruffia conte Roberto, senatore del Regno. — Bonelli comm. ing. Enrico. — De Benedetti comm. ing. Emilio. — Garbagnati cav. ing. Giuseppe. — Olivetti avv. Gino.

Membri industriali :

Ferraris comm. ing. Erminio. — Sclopis comm. ing. Vittorio. — Chiesa cav. ing. Terenzio. — Marchesi cav. uff. ing. Enrico. — Rivetti Oreste.

Membri operai :

Guarnieri Mario. — Buozzi Bruno. — Cravello Guglielmo. — Girando Pietro. — Martino Giovanni Battista.

Segretario capo :

Capitano Fano prof. Gino.

Decreto ministeriale 9 novembre 1917.

Il Comitato regionale di mobilitazione industriale per la Toscana, con sede in Firenze, è costituito come segue :

Presidente :

Tenente generale Carpi cav. Vittorio.

Membri civili :

Ginori Conti principe Piero, deputato al Parlamento. — La Pegna avv. Alberto, deputato al Parlamento. — Dainello comm. ing. Dainello. — Orlando comm. ing. Luigi.

Membri industriali :

Orlando comm. ing. Giuseppe. — Calamai cav. Brunetto. — Valduga ing. Ugo. — Trigona marchese ing. Emanuele.

Membri operai :

Di Dio Guido. — Strobino Ettore. — Carduti. — Puglioli Giuseppe.

Segretario capo :

Tenente Panigatti ing. Umberto.

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **53**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione di offerta all'equipaggio del dirigibile M 10.** — (Gabinetto). — 31 gennaio 1918.

A seguito della circolare n. 760 del 25 novembre 1917 (dispensa 77ª *giornale militare* anno 1917), si comunica che sono stati pagati i premi in essa contenuti.

Il Commissario generale — CHIESA

N. **54**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione di offerta al tenente Castruccio dott. Giuseppe.** — (Gabinetto). — 31 gennaio 1918.

Un anonimo donatore ha offerto, a mezzo della direzione del giornale *Il Secolo Illustrato*, la somma di lire 500 (cinquecento) da assegnarsi in premio al tenente Castruccio dott. Giuseppe, per l'azione che gli valse la medaglia d'oro, in seguito ad un bombardamento eseguito col dirigibile M 10.

Detta somma è stata già pagata al tenente Castruccio.

Il Commissario generale — CHIESA.

Prezzo della presente dispensa L. **0,40**

(2877) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1918 — 15 febbraio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 55. — 6 DICEMBRE 1917 — PENSIONI. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto-legge luogotenenziale n. 2150, che stabilisce norme circa la liquidazione delle pensioni per anzianità di servizio e di quelle privilegiate spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei reali carabinieri . . . . . *Pag* 124

» 56. — 13 FEBBRAIO 1918. — RECLUTAMENTO. — Prova dei diritti all'assegnazione in 2ª e 3ª categoria — Registri di stato civile dei comuni invasi dal nemico . . . . . *Pag.* 125

» 57. — 14 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Denunzie all'autorità finanziaria . . . . . *Pag* 126

» 58 — 14 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Richiesta di documenti contabili . . . . . *Pag.* 126

» 59 — 14 FEBBRAIO 1918. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 . . . . . *Pag.* 126

» 60 — 14 FEBBRAIO 1918. — AVANZAMENTO. Specchio suppletivo dei limiti d'anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta, per l'anno 1918 . . . . . *Pag.* 127

» 61. — 14 FEBBRAIO 1918. — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 28 del decreto luogotenenziale del 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare n. 47 *giornale militare*, 1918), riguardante il trasferimento nell'arma di fanteria di ufficiali inferiori di artiglieria e genio e di corpo non combattente . . . . . *Pag.* 127

» 62. — 14 FEBBRAIO 1918. — AVANZAMENTO. — Applicazione del § 158 del regolamento sull'avanzamento 21 luglio 1907, n. 626 . . . . . *Pag* 128

» 63. — 14 FEBBRAIO 1918 — CAVALLI. — Scelta e distribuzione di cavalli d'agevolezza . *Pag.* 128

» 64. — 14 FEBBRAIO 1918. — DISCIPLINA MILITARE. — Licenze . . . . . *Pag.* 129

» 65. — 14 FEBBRAIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie. *Pag.* 130

» 66. — 14 FEBBRAIO 1918 — MATRICOLA. — Certificati da rilasciarsi dalle autorità militari per l'esenzione o lo sgravio dal contributo personale straordinario di guerra . . . . . *Pag.* 130

» 67. — 14 FEBBRAIO 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI — Corsi d'istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento . . . . . *Pag* 133

» 68. — 14 FEBBRAIO 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA - UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale. . . . . *Pag.* 134

» 69. 14 FEBBRAIO 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari delle classi 1874 e 1875 aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale . . . . . *Pag.* 139

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 140

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 30. — 14 FEBBRAIO 1918 — SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - Ammissione alle scuole d'aviazione . . . . . Pag. 141

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 55. — PENSIONI. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 2156, che stabilisce norme circa la liquidazione delle pensioni per anzianità di servizio e di quelle privilegiate, spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei RR. carabinieri.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 31, del 6 febbraio 1918).

Art. 1. La pensione di riposo, spettante per anzianità di servizio ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'arma dei RR. carabinieri, sarà liquidata sulla base dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio effettivo.

Rimane fermo il disposto dell'art. 1 (16) della legge 31 maggio 1913, n. 596.

Per i primi venti anni la pensione è pari alla metà dell'assegno, aumentata di un quinto. Per ciascun anno di servizio oltre il 20°, fino al 25° incluso, la pensione sarà aumentata di un venticinquesimo dell'assegno goduto durante l'ultimo anno di servizio effettivo.

Art. 2. — Agli effetti della liquidazione delle pensioni privilegiate, spettanti ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri RR., giusta le norme del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, il massimo della pensione, di cui all'articolo 100 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, corrisponde alla somma annua, che loro spetterebbe, in base al precedente articolo, per 25 anni di servizio.

Però, per gli allievi carabinieri, il massimo sarà stabilito dalla tabella seconda, annessa al testo unico suddetto.

Le pensioni privilegiate spettanti ai marescialli maggiori, con uno o più quadrienni, potranno essere liquidate in base alle presenti disposizioni, ove risultino più favorevoli dell'applicazione della tabella, allegato *B*), del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 3. — Le precedenti disposizioni avranno vigore dalla data del presente decreto, restando contemporaneamente abrogati gli articoli 12 e 15 della legge 6 luglio 1911, n. 690, e l'art. 1 (12) della legge 31 maggio 1913, n. 596.

Disposizioni transitorie.

Art. 4. — I sottufficiali dell'arma dei RR. carabinieri che, avendo in base all'art. 14 della legge 6 luglio 1911, n. 690, optato per la legge precedente, si trovino alla data del presente decreto tuttora in servizio, e rispetto ai quali non sia stato emesso provvedimento di collocamento a riposo, potranno nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso, optare fra il trattamento di pensione determinato dai precedenti articoli 1 e 2, e quello stabilito dalle disposizioni che erano in vigore prima della legge 6 luglio 1911, n. 690.

Nel primo caso otterranno grado ed assegno nuovi e saranno collocati a riposo entro due anni, con diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. **55**. — RECLUTAMENTO. — **Prova dei diritti all'assegnazione in 2ª e 3ª categoria. — Registri di stato civile dei comuni invasi dal nemico.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 febbraio 1918.

In tutti quei casi in cui non sia possibile costituire regolarmente la prova dei diritti all'assegnazione in 2ª e 3ª categoria per la mancanza di registri di stato civile rimasti nei territori invasi dal nemico, e tale circostanza risulti confermata da regolare dichiarazione delle autorità prefettizie o comunali già aventi giurisdizione sui territori stessi, gli atti mancanti potranno essere sostituiti da atti notori, redatti nelle debite forme dinanzi al pretore, nei quali dovranno essere contenute in modo preciso tutte le indicazioni che avrebbero dovuto desumersi dagli atti stessi.

Non appena i registri potranno essere ricuperati o ricostituiti, a senso del decreto luogotenenziale n. 102 del 1° febbraio 1918, i singoli uffici di leva dovranno richiedere alle autorità competenti la produzione di regolari atti di stato civile, allo scopo di controllare l'esattezza delle notizie contenute negli atti notori e provocare — quando questi risultino difformi — la revoca delle concesse assegnazioni, a senso dell'ultimo comma del § 399 delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, salva sempre l'azione penale in confronto degli eventuali colpevoli.

A tal fine gli incartamenti relativi alle assegnazioni in 2ª e 3ª categoria così concesse dai consigli di leva dovranno essere conservati con ogni cura ben separati e distinti presso gli uffici di leva, i quali dovranno anche tenerne nota in apposito registro e darne comunicazione di volta in volta al Ministero (divisione 1ª leva).

Identica procedura potrà seguirsi anche a riguardo degli atti di stato civile annotati nei registri dei comuni non invasi dal nemico, ma da designarsi coi decreti ministeriali previsti dall'art. 68 del decreto luogotenenziale succitato.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **57**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Denunzie all'autorità finanziaria**. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 febbraio 1918.

Si avvertono tutte le amministrazioni militari interessate che, allo scopo di facilitare all'autorità finanziaria l'accertamento dei profitti dipendenti dalla guerra conseguiti dagli acquirenti dei prodotti inutilizzabili dall'amministrazione militare (oggetti fuori uso, sottoprodotti della panificazione e della macellazione, ritagli di panno e di cuoio, rottami di ferro, ecc.) debbono essere denunziate all'autorità finanziaria seguendo le norme impartite in materia analoga con le circolari 310 e 613 del 1916 e 481 del 1917; tutte le cessioni a pagamento a commercianti per l'importo superiore alle lire 3000 se si tratta di cessioni eseguite una volta tanto ed alle lire 500 se si tratta di cessioni di carattere periodico continuativo.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **58**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richiesta di documenti contabili**. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 febbraio 1918.

Molto di frequente i corpi richiedono documenti (giornali di contabilità, fogli paga, fogli stipendio, ecc.) già acclusi alle contabilità spedite al Ministero.

Data l'ingente quantità di conti, documenti ecc. che per le attuali eccezionali circostanze, affluiscono a quest'amministrazione centrale, tanto che è stato necessario ricorrere all'affitto di numerosi locali alcuni dei quali anche distanti dalla sede del Ministero, riesce spesso malagevole ricercare siffatti documenti e ad ogni modo ciò produce un aggravio di lavoro che in questi momenti è da evitare.

Pertanto il Ministero, ritenuto che non sempre le richieste sono giustificate da imprescindibili necessità di servizio, raccomanda a tutte le amministrazioni militari di limitare le richieste stesse al puro indispensabile.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **59**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 febbraio 1918).

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi in servizio attivo permanente per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1918, siano i seguenti:

Arma di fanteria: tenenti fino a tutto il 31 agosto 1916.

Arma del genio: tenenti fino a tutto il 1° agosto 1916.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al più presto possibile al Ministero — Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **60.** — AVANZAMENTO. — **Specchio suppletivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta, per l'anno 1918.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 febbraio 1918.

In relazione ai limiti fissati con la circolare n. 59 corrente anno per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pel 1918, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi in servizio attivo permanente per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento a scelta per l'anno 1918, in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 *giornale militare* 1917) siano i seguenti:

Arma del genio: tenenti fino a tutto il 30 settembre 1916.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **61.** — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 23 del decreto luogotenenziale del 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare n. 47 « giornale militare » 1918), riguardante il trasferimento nell'arma di fanteria di ufficiali inferiori di artiglieria e genio e di corpo non combattente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 febbraio 1918.

1. L'esperimento di cui all'art. 23 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* 1918) consiste nella frequenza di un corso allievi ufficiali presso una delle scuole di reclutamento di fanteria e di un successivo periodo di tirocinio di 4 settimane presso reparti di marcia o complementari, dislocati in zona di guerra.

2. Le domande, corredate da particolareggiato rapporto, fatto dalle autorità competenti, circa il servizio prestato dall'ufficiale durante la permanenza nell'arma o corpo cui egli appartiene, circa i titoli di studio posseduti, ecc., dovranno essere *sollecitamente* inviate, con il parere di ogni singola autorità gerarchica, al Ministero della guerra (divisione stato maggiore – sezione 4ª) il quale deciderà inappellabilmente in merito all'accoglimento delle domande e provvederà a renderne informati gli interessati indicando la data di inizio del corso, le modalità di esso, e la scuola alla quale dovranno presentarsi.

Gli ufficiali conserveranno durante il corso il grado che rivestono.

3. Il comando della scuola, alla fine del corso, trasmetterà per ogni ufficiale un rapporto particolareggiato al Ministero della guerra (divisione stato maggiore - sezione 4ª) facendo risultare esplicitamente se ritenga il candidato meritevole di essere inviato in esperimento presso un reparto di marcia o complementare della zona di guerra.

Il Ministero giudicherà inappellabilmente.

4. Dopo 4 settimane di servizio, nelle quali l'ufficiale dovrà essere istruito ed esperimentato in tutti i rami del servizio e più particolarmente nell'impiego del reparto corrispondente al proprio grado e, se molto anziano, anche del grado superiore, il comandante del reparto di marcia inoltrerà gerarchicamente al Ministero (divisione stato maggiore - sezione 4ª) un rapporto particolareggiato sul servizio prestato dal candidato e sulle attitudini da lui dimostrate, dichiarando esplicitamente se egli lo giudichi idoneo al trasferimento. Tali rapporti dovranno essere trasmessi con la *maggior sollecitudine*.

Il ministro della guerra, in base ai risultati ottenuti alla scuola militare e durante il tirocinio compiuto presso un reparto di marcia, si pronuncierà inappellabilmente sulla idoneità al definitivo trasferimento dell'ufficiale nell'arma di fanteria.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **62.** — AVANZAMENTO. — **Applicazione del § 158 del regolamento sull'avanzamento 21 luglio 1907, n. 626.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 febbraio 1918.

Il Ministero determina che, per la durata della guerra, il § 158 del vigente regolamento sull'avanzamento sia applicato anche agli ufficiali delle categorie in congedo richiamati in servizio; e quindi a questi ufficiali dovrà esser comunicato il giudizio di inidoneità all'avanzamento che fosse emesso a loro riguardo dalle commissioni di primo grado, e la relativa motivazione risultante dagli specchi di proposta.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **63.** — CAVALLI. — **Scelta e distribuzione di cavalli d'agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 14 febbraio 1918.

Per ricostituire appositi nuclei di rifornimento di cavalli d'agevolezza, per gli ufficiali non facenti parte di corpi o reparti presso l'esercito mobilitato, e che dovendo necessariamente prestare servizio a cavallo possono essere autorizzati a prelevare cavalli d'agevolezza, a termini delle disposizioni contenute nella circolare 374 del 1917, questo Ministero determina che fra i cavalli a disposizione presso ogni deposito di reggimento di cavalleria e di artiglieria (da campagna, pesante campale ed a cavallo), sia scelto un gruppo di cavalli adatti allo scopo e scevri da difetti che possano menomare l'attitudine allo speciale servizio cui debbono essere destinati.

Fra i cavalli da designare d'agevolezza, dovranno essere compresi, purchè osservino la necessaria attitudine, quelli che presso i corpi, siano ancora rimasti disponibili per la

distribuzione, nonchè quei quadrupedi che, riconosciuti in possesso di tutti i requisiti voluti per il servizio da sella, siano stati restituiti o ceduti da ufficiali anche, in conseguenza delle disposizioni emanate, lo scorso anno, in materia di riduzione o soppressione di razioni foraggio.

Il numero dei cavalli da designare presso ciascun deposito per la distribuzione, sarà di 15 e di essi, sette saranno classificati di 1ª categoria e otto complessivamente di 2ª o 3ª categoria, con le norme di cui all'atto 179 del 1899 ed alla circolare 606 del 1911.

Qualora però il numero dei cavalli ceduti o restituiti, e ritenuti idonei eccedesse quello stabilito per la costituzione del nucleo dei distribuibili, potrà anche essere classificato un numero superiore a quello di cui sopra.

Il prezzo di ciascun cavallo sarà fissato dal consiglio di amministrazione in base al valore reale attuale, tenendo presente, pei cavalli restituiti o ceduti, il prezzo al quale vennero acquistati dall'amministrazione.

I cavalli all'uopo prescelti saranno iscritti sul nuovo ruolo 175-A con la indicazione del numero di matricola, nome categoria e prezzo del cavallo e non più tardi del 1º marzo p. v. il Ministero attende che gli sia rimesso uno stralcio del ruolo medesimo indicante tutti i cavalli designati, i quali, s'intende, non potranno avere diversa destinazione senza previa autorizzazione di questo Ministero.

Qualora presso alcuni corpi, non vi siano disponibili cavalli per costituire il nucleo, dovrà invece riferirsene al Ministero.

Si rammenta poi, con speciale avvertenza, che dovrà essere altresì segnalata al Ministero volta per volta e con semplice specchietto, la autorizzata ed eseguita distribuzione di ciascun cavallo con l'indicazione della data, del nome del quadrupede e dell'ufficiale che ebbe a prelevarlo, nonchè le restituzioni, entro il periodo di guarentigia.

A differenza di quanto prescrive il n. 41 dell'atto 179 del 1899 i cavalli ancora indistribuiti al 1º luglio p. v. non saranno radiati dal ruolo dei disponibili; ma continueranno a rimanere in distribuzione fino a nuovo ordine.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **64**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Licenze**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 febbraio 1918.

Con riferimento alla circolare n. 702 del *giornale militare* 1917, questo Ministero prescrive:

1. Sarà apposta la seguente annotazione in fondo alla prima pagina del biglietto di licenza mod. 95 del catalogo:

« *N. B.* La data della concessione della licenza, la sua durata e la data indicante il giorno in cui il militare deve rientrare al corpo dovranno essere scritte in tutte lettere ».

2. Dovranno pure essere scritte in tutte lettere le date dei documenti che si rilasciano a militari, per giustificare assenze temporanee dal servizio o dalla caserma.

Il Ministro — ALFIERI

... 58. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 14 febbraio 1918.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 43 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero.

Tenente del 5 bersaglieri sig. Albano Parpinelli. — N. 2 cartelle del Prestito Nazionale 5 % (emissione 1918), da L. 100 ciascuna, da destinarsi:

Una a quel bersagliere o graduato di truppa del 5 bersaglieri;

Una a quel bersagliere o graduato di truppa del 5° battaglione ciclisti, (o, in caso di morte degli interessati, alle rispettive famiglie) che, a giudizio dei relativi comandanti, si siano maggiormente distinti in combattimento, nel periodo dal 24 ottobre al 31 dicembre 1917.

Comando della IX Divisione di fanteria. — Zona di Guerra – L. 15.000, da dividersi in parti uguali a favore dei mutilati nell'attuale guerra e degli orfani dei militari morti nell'attuale guerra.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **66**. — MATRICOLA. — **Certificati da rilasciarsi dalle autorità militari per l'esenzione o lo sgravio dal contributo personale straordinario di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 febbraio 1918.

Come è noto, con decreto luogotenenziale del 1° ottobre 1917, n. 1563, mentre è stata sospesa, con effetto del 1° gennaio corrente anno, l'applicazione della imposta sulle esenzioni dal servizio militare di cui al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, ed al decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 231, è stato istituito, per gli anni 1918 e 1919, un contributo personale straordinario di guerra da pagarsi da tutti i contribuenti iscritti sui ruoli delle imposte dirette od, eventualmente, in via sussidiaria, sui ruo'i della tassa di famiglia o sul valore locativo per somme superiori ai minimi stabiliti dalla legge.

Giusta il disposto degli articoli 2 e 6 del citato decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1563 nonchè dell'art. 1° del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1917, n. 1740, sono esenti dal pagamento del contributo o sgravati dal medesimo, tutti coloro che durante il periodo d'applicazione dell'imposta di cui trattasi;

a) si trovino sotto le armi od abbiano sotto le armi uno o più figli, il padre, il coniuge:

b) abbiano essi stessi od uno dei detti congiuti prestato, posteriormente al 23 maggio 1915, effettivo servizio militare per un periodo non inferiore a 12 mesi, od anche per un periodo minore, quando l'anticipata cessazione dal servizio sia derivata da morte o da riforma per cause dipendenti dal servizio stesso;

c) abbiano conseguito posteriormente al 23 maggio 1915, il diritto di fregiarsi della medaglia al valore militare, oppure dei distintivi di ferita riportata in guerra o di fatiche di guerra.

Dovendo la esenzione o lo sgravio dal contributo effettuarsi, secondo il tassativo disposto degli articoli 4 (3° comma) e 6 (penultimo comma) del citato decreto 1° ottobre

1917. in base ad un certificato della competente autorità militare, dal quale risulti che il contribuente si trova in una delle suesposte condizioni, questo Ministero determina che i certificati all'uopo occorrenti vengano dalle varie autorità militari, ed a richiesta dei singoli interessati, rilasciati in carta libera e nel numero necessario di copie su modelli conformi a quello che fa seguito alla presente circolare.

In relazione alle suesposte disposizioni e stante l'imminenza delle pubblicazioni degli avvisi di accertamento da parte delle agenzie delle imposte dirette del regno, le varie autorità militari provvederanno affinchè il rilascio dei suddetti certificati avvenga colla maggiore speditezza possibile; e poichè, per usufruire della esenzione, il contribuente deve esibire i documenti alla competente agenzia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, cureranno anche che, quanto più si avvicina il termine suddetto, sia accelerato il rilascio stesso.

Nelle domande, che potranno anche essere fatte verbalmente, gli interessati dovranno però fornire indicazioni assolutamente esatte riguardo alla persona di cui debbono far risultare la condizione militare.

Qualora poi, per mancanza di elementi, le autorità cui la richiesta è rivolta non potessero compilare i certificati domandati, esse cureranno di informarne per iscritto i richiedenti, non più tardi di dieci giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il Ministro — ALFIERI.

COMANDO DEL (1) . . . . . .

Certificato per l'esenzione o lo sgravio dal contributo personale straordinario di guerra

A richiesta del (2) . . . . . cui è stata rimessa in data . . . . . la notificazione dell'avviso di accertamento del contributo personale straordinario di guerra ed agli effetti degli articoli 2 e 6 del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1563, nonchè dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1917, n. 1740, circa l'esenzione o lo sgravio dal contributo personale straordinario di guerra, si certifica che dagli atti di ufficio risulta che (3)

. . . . . .

. . . . . .

(4) . . . . . .

(5) . . . . . .

. . . . . .

(6) . . . . . .

. . . . . .

(7) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . li . . . . . .

Bollo

IL COMANDANTE DEL . . . . . .

(1) Deposito, distretto, corpo, distaccamento od ufficio.

(2) Nome, cognome e paternità del richiedente o della richiedente.

(3) Grado, cognome, nome, filiazione, data e luogo di nascita, distretto, classe e numero di matricola militare che ha o procura il titolo all'esenzione o allo sgravio dell'imposta.

(4) Indicare se il militare trovasi sotto le armi.

(5) Se il militare è in congedo, indicare la durata del servizio prestato posteriormente al 23 maggio 1915 e, in tal caso, il periodo di permanenza alle armi.

(6) Indicare se il militare ha cessato dal servizio dopo il 23 maggio 1915, in seguito a morte o riforma per cause dipendenti dal servizio.

(7) Indicare se il militare ha conseguito posteriormente al 23 maggio 1915 il diritto di fregiarsi della medaglia al valor militare, oppure dei distintivi di ferita riportata in guerra o di fatiche di guerra.

N. 67. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Corsi d'istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale o a l aspirante ufficiale di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 14 febbraio 1918.

D'ora innanzi non saranno più istituiti in zona di guerra nuovi corsi di allievi ufficiali.

A modificazione pertanto del § 1 della circolare 518 del *giornale militare* 1917, questo Ministero determina:

1. *Allievi dei corsi obbligatori*:

a) I militari inviati di autorità ai corsi allievi ufficiali in base alle disposizioni che regolano i corsi obbligatori d'istruzione, i quali, al termine dei corsi stessi, siano giudicati dalle competenti commissioni di avanzamento *non idonei per deficienze professionali od intellettuali* alla nomina al grado di sottotenente di milizia territoriale o di aspirante ufficiale di complemento, se appartenenti alle classi 1874 1875 saranno fatti rientrare ai reparti di provenienza, se appartenenti invece a classi di leva posteriori al 1875, saranno immediatamente trasferti in zona di guerra ed assegnati ad un reparto mobilitato dell'arma nella quale hanno frequentato il corso Gli uni e gli altri conserveranno il grado che eventualmente avevano all'atto della loro ammissione al corso stesso.

b) I militari invece che, per ragioni di salute o per qualsiasi altra circostanza indipendente dalla propria volontà, non poterono frequentare per intero il corso obbligatorio cui furono inviati, se appartenenti alle classi 1874-1875 saranno rinviati ai reparti di provenienza; se appartenenti a classi di leva posteriori al 1875 saranno fatti rientrare ai propri reparti qualora abbiano frequentato il corso nell'arma di provenienza, oppure saranno destinati ad un reparto dell'arma in cui furono trasferti all'atto dell'ammissione al corso medesimo, reparto che sarà volta a volta designato, nell'ambito della propria giurisdizione, dal comando del corpo d'armata territoriale da cui dipende in via disciplinare la scuola interessata.

Tanto i primi che i secondi saranno trattenuti in zona territoriale fino a che vengano a cessare le cause che determinarono la loro dimissione dal corso rispettivo. Non appena tale condizione si verifichi dovranno essere avviati al corso obbligatorio di più prossimo inizio.

2. *Allievi dei corsi facoltativi*:

Le norme suindicate, in quanto siano ad essi applicabili, valgono anche per gli allievi dei corsi facoltativi, i quali però, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal comma *b*) del precedente § 1 ed appartengano a classi di leva posteriori al 1875, dovranno essere inviati in zona di guerra non appena le condizioni individuali di ciascuno consentano di far luogo al trasferimento.

3. Le disposizioni di cui al § 2 della citata circolare 518 *giornale militare* 1917 restano invariate, intendendosi estese anche agli allievi dei corsi facoltativi.

4. Tutte le disposizioni contrarie alla presente circolare, ivi comprese quelle emanate con la circolare ministeriale n. 13452 del 4 dicembre 1917 e con la circolare n. 30083 C. O. del 2 luglio predetto anno nella parte che si riferiva al ritorno al corpo di provenienza, s'intendono abrogate.

Il Ministro — ALFIERI.

... — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 febbraio 1918.

Con riferimento al preavviso dato con circolare n. 50 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero notifica:

1. Per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento ed a sottotenente di milizia territoriale è aperto un concorso per allievi ufficiali delle seguenti armi:

Fanteria: Presso la scuola di applicazione di fanteria in Parma per 2200 posti pei militari mobilitati o non delle classi dal 1876 al 1900 compresa. (Pei militari delle classi 1874 e 1875 vedi circolare 69 *giornale militare* corrente anno).

Genio: Presso l'accademia militare di Torino per 400 posti, dei quali 100 riservati ai militari provenienti dalla zona di guerra, 200 ai militari provenienti dai reparti territoriali che abbiano preso parte al presente concorso, ed i rimanenti 100 posti ai militari non mobilitati provenienti dall'arma del genio che debbano frequentare un corso d'autorità.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva di decidere se ed in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

2. I corsi si inizieranno il 5 marzo p. v. ed avranno la durata di 4 mesi.

3. Sono ammissibili ai corsi suddetti:

a) I militari mobilitati, esclusi coloro che siano dislocati oltremare, giudicati meritevoli dalle autorità mobilitate in base al § 6 della circolare del Comando Supremo n. 34875 del 30 novembre 1916.

b) I militari di qualsiasi arma o corpo non mobilitati di 1ª, 2ª e 3ª categoria di tutte le classi che siano stati chiamati alle armi o si siano volontariamente arruolati fino a tutto il 31 dicembre 1917.

Dalla facoltà di concorrere sono però esclusi tutti i militari che abbiano già preso parte a precedenti concorsi, o che, pur essendo nelle condizioni di parteciparvi, preferirono di rimanere nella posizione in cui si trovavano.

c) I militari di qualsiasi arma o corpo non mobilitati di 1ª, 2ª e 3ª categoria di tutte le classi, che, pur essendo stati chiamati alle armi posteriormente al 31 dicembre 1917, abbiano, in precedenti periodi di tempo, compiuta l'istruzione di recluta. (S'intendono esclusi i militari che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo alinea del precedente comma *b*).

La loro ammissione è però subordinata al fatto che restino posti disponibili dopo che siano stati ammessi tutti gli aspiranti di cui ai precedenti commi *a*) e *b*).

4. Tutti i concorrenti ai corsi dovranno avere la necessaria idoneità morale e fisica. Soltanto i militari appartenenti alle classi dal 1874 al 1878 compresa potranno essere ammessi anche se temporaneamente inabili ad incondizionato servizio.

I militari *non mobilitati* dovranno inoltre possedere e produrre, quale titolo minimo di studio, il certificato di conseguito passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico o titolo equipollente, conseguiti in istituti regi o pareggiati.

5. Il Ministero si riserva la facoltà di ammettere al solo corso di Parma, in via eccezionale e limitatamente ai posti disponibili, anche quei militari della classe 1884 o di classi

anteriori che, sebbene sprovvisti del titolo minimo di studio prescritto, diano sicuro affidamento, per i loro precedenti e per l'attuale loro posizione sociale, nonchè per intelligenza, coltura, alto spirito militare e doti di carattere e di energia: di poter coprire con decoro il grado di ufficiale e di poterne bene disimpegnare le attribuzioni inerenti.

6. Tanto i militari provenienti dalla zona di guerra, quanto i militari non mobilitati di cui al precedente n. 5, saranno sottoposti presso le scuole, e prima di esservi definitivamente ammessi, ad un facile esperimento, inteso a constatarne la coltura generale. Coloro che non supereranno le prove di esame saranno fatti rientrare ai reparti di provenienza.

I comandi delle scuole hanno però facoltà di dispensare dall'esperimento quei militari provenienti dalla zona di guerra che esibissero titoli di studio giudicati sufficienti. Ad ogni modo ne saranno dispensati coloro che avessero già ottenuto l'ammissione ad un precedente corso della zona di guerra.

7. Le domande di ammissione dei *militari non mobilitati*, redatte in carta da bollo da lire 1.00, dovranno essere indirizzate ai comandi di corpi d'armata territoriali e *presentate ai comandi di depositi, distretti od enti* ai quali gli interessati appartengono. In via assolutamente eccezionale, e quando si tratti di non lasciar trascorrere invano il termine improrogabilmente stabilito col seguente § 11 per l'accettazione delle domande, esse potranno essere presentate a comandi di depositi, distretti od enti diversi da quelli ai quali gli interessati appartengono. I comandi suddetti, constatata l urgente necessità di accettare tali domande, anzichè sollevare eccezioni di incompetenza, le riceveranno senz'altro e ne cureranno l'immediata trasmissione a quei comandi di corpi d'armata dai quali i militari in questione dipendono od ai quali unicamente spetta di esaminarle e di deciderne l'accoglimento.

Per i militari non mobilitati valgono le norme vigenti in materia a senso delle disposizioni precedentemente emanate dal Comando Supremo.

8. I militari non mobilitati aspiranti all'ammissione al corso del genio hanno l'obbligo di chiedere esplicitamente, nella rispettiva domanda, *l'ammissione in via subordinata al corso di fanteria*. Sono dispensati da tale obbligo soltanto quei concorrenti, provenienti dall'arma del genio, che posseggano i titoli di studio previsti dal decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917, e che, ove fossero inviati di autorità ad un corso obbligatorio, resterebbero nell'arma di provenienza, a senso della circolare 13200 del 28 maggio 1917.

9. Le domande di ammissione *dei militari non mobilitati* dovranno essere corredate dai documenti che qui di seguito si specificano:

a) Titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, e dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del deposito o del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra.

b) Certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

c) Attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

d) Copia del foglio matricolare.

Tutti i documenti, escluso quello di cui alla lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentata.

Per i militari che avevano la loro abituale residenza nei territori invasi, tutti i documenti prescritti che non possano essere presentati, dovranno essere sostituiti da atti notori, redatti dal pretore del mandamento o da un notaio del paese in cui essi attualmente risiedono.

10. Per il concorso indetto con la presente circolare debbono ritenersi equipollenti al passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Passaggio al terzo corso delle scuole normali o titolo corrispondente dei corsi magistrali annessi ai R. ginnasi;

Licenza delle R. scuole professionali di secondo grado di Ascoli Piceno, Aquila, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Cagliari, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Cremona, Foggia « S. Altamura », Foligno, Forlì, Imola, Intra, Messina, Novara « Omar », Napoli « Bernini », Napoli « Vanvitelli », Pausula, Pisa, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria, Teramo e Terni;

Licenza conseguita nell'istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna;

Certificato di promozione al 2° anno del corso medio delle seguenti R. scuole professionali di terzo grado: Fermo, R. istituto industriale; Foggia, R. istituto industriale « S. Altamura »; Messina, R. scuola industriale; Napoli « Volta »; Novara « Omar »; Reggio Calabria, R. scuola industriale; Vicenza, R. istituto industriale « A. Rossi »;

Licenza della scuola professionale di Biella;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla R. scuola di tessitura di Napoli;

Licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza della scuola speciale per la chimica tintoria di Prato;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara ed Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza del 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Certificato di ottenuto passaggio al terzo corso delle scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Certificato di iscrizione al secondo corso della sezione inferiore annessa alla R. scuola superiore di commercio di Bari;

Certificato di ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza della scuola di arti e mestieri di Castrovillari;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle R. scuole medie commerciali;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere da l'anno scolastico 1909-1910;

Certificato di promozione al terzo corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato di ammissione al R. istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1912-1914;

Patente di perito-capomastro della scuola di arti e mestieri « Castellini » di Como;

Licenze delle R. accademie e R. istituti di belle arti;

Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno delle scuole tecniche normali;

Licenza dei regi conservatori di musica di Milano, Parma, Firenze (istituto musicale L. Cherubini), Napoli e Palermo;

Licenza dei licei musicali di Roma (Santa Cecilia), di Venezia (Marcello), di Bologna e di Pesaro (Rossini).

Sull'equipollenza dei titoli presentati dai concorrenti diversi dai titoli normali di studio e da quelli di sopra elencati, deciderà caso per caso, con giudizio insindacabile, questo Ministero della guerra.

11. Il termine per l'accettazione delle domande è stabilito **in maniera improrogabile al 25 febbraio 1918.**

Esse saranno accettate anche se mancanti di qualche documento che non fosse possibile di allegare data la brevità di tempo; ma avvertesi che *non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per l'esibizione del titolo di studio.*

12. Le autorità militari alle quali le domande di ammissione al concorso saranno presentate rilasceranno agli interessati ricevuta delle domande stesse e dei documenti annessi.

13. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità al corso dei candidati *non mobilitati*, di cui all'art. 3 commi *b*) e *c*) della presente circolare, sono devolute ai comandi di corpi d'armata territoriali, secondo le norme già in precedenza impartite ai comandi stessi.

Il Ministero avverte pertanto le famiglie degli interessati che non è in grado di dare informazioni sull'esito delle singole domande di ammissione, e che quindi tutte le istanze intese ad ottenerne non possono aver risposta se non dopo che l'interessato stesso ha già avuto tali informazioni dalle autorità militari dalle quali dipende.

14. *Le competenti autorità militari considereranno come non avvenute e lasceranno perciò senza risposta tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione al presente concorso che non si trovassero nelle condizioni stabilite dalla presente circolare.*

15. Ultimato il corso i militari appartenenti alle classi 1878 o anteriori, che ne saranno giudicati meritevoli, saranno promossi al grado di sottotenenti di milizia territoriale. I militari appartenenti invece alle classi dal 1879 al 1900 saranno, qualora idonei, nominati aspiranti ufficiali di complemento, ed in tal caso, dovranno, occorrendo, chiedere di far passaggio per libera elezione nella prima categoria, senza peraltro assumere alcuna ferma speciale.

L'idoneità per la nomina al grado di aspirante ufficiale di complemento o di sottotenente di milizia territoriale non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove, da farsi durante i corsi stessi, intese a constatare le attitudini ed il profitto dei singoli allievi.

16. Coloro che saranno ammessi al corso godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata del corso stesso.

17. I militari non mobilitati dovranno essere avviati alle scuole, a cura dei reparti ai quali essi appartengono, con l'equipaggiamento completo ed in perfetto ordine, ma senza armi e senza buffetterie.

18. I comandi di corpi d'armata territoriali trasmetteranno ai comandi dell'accademia militare e della scuola di applicazione di fanteria di Parma, possibilmente non oltre

il giorno 4 del p. v. mese di marzo, gli elenchi nominativi dei militari inviati rispettivamente al corso del genio ed a quello di fanteria, oltre ai relativi documenti.

19. *Invio di autorità ai corsi.*

Norme per l'invio di autorità *ai corsi indetti con la presente circolare dei militari che non vi abbiano concorso di spontanea elezione e che siano tenuti a frequentarli per effetto del decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917 e dei militari che non abbiano potuto essere inviati a precedenti corsi obbligatori, o che da essi furono dispensati.*

a) Ai corsi di fanteria e del genio di cui alla presente circolare dovranno essere avviati di autorità tutti i militari idonei o temporaneamente non idonei alle fatiche di guerra delle classi 1876-900 di tutte le armi e corpi, chiamati in servizio fino a tutto il 31 dicembre 1917, muniti dei titoli di studio previsti dalla circolare 181 del *giornale militare* 1917, che non potranno per qualsiasi ragione prender parte a corsi obbligatori precedenti, e che non abbiano chiesto di essere ammessi di spontanea elezione al concorso bandito con la presente circolare.

b) Le ammissioni avranno luogo con le norme del dispaccio-circolare 13200 del 28 maggio 1917.

c) I militari che siano stati precedentemente dimessi da un corso obbligatorio per riconosciuta inidoneità fisica non saranno inviati ai corsi in questione, salvo che siano ridivenuti idonei ad incondizionato servizio. La stessa norma valga per quei militari, già dimessi da precedenti corsi obbligatori, che siano stati sottoposti a rassegna e riformati e quindi richiamati in servizio in seguito a nuova visita;

d) I militari inviati d'autorità ai corsi indetti con la presente circolare, saranno, a fine dei corsi stessi, nominati sottotenenti di milizia territoriale se delle classi dal 1876 al 1884 compresa, oppure di terza categoria se delle classi più giovani; ed aspiranti ufficiali di complemento negli altri casi.

20. Le dipendenti autorità sono incaricate di dare la massima divulgazione alla presente circolare.

Il Ministro — ALFIERI.

NOTE.

1. *I militari provvisti di* licenza limitata *di liceo o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica) sono tenuti a farne denunzia perchè essa è parificata, agli effetti legali, alla licenza ordinaria.*

Si rammenta a tale proposito che la licenza limitata può essere conseguita esclusivamente dai candidati che siano stati riprovati soltanto in due materie che non siano l'italiano o la storia; ma che essa non si ottiene ipso jure *da tutti coloro che si trovino in tali condizioni, ma soltanto da coloro che, in seguito ad apposita domanda fatta al preside del rispettivo istituto, ottengano dal collegio dei professori, con deliberazione presa a voto unanime, la dichiarazione di esser meritevoli della licenza limitata. Tale dichiarazione deve risultare da un attestato vero e proprio rilasciato all'uopo agli interessati.*

2. *Gli ufficiali dimissionari o rimossi dal grado non debbono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali poichè essi possono riacquistare il grado perduto soltanto in base al disposto delle circolari* 569 giornale militare 1915 e 176 giornale militare 1916.

3. *Per quanto si riferisce alla dispensa dei militari studenti universitari delle facoltà di medicina, chimico-farmacia e farmacia dal frequentare i corsi di istruzione obbligatori, si richiama l'attenzione dei dipendenti comandi di corpi d'armata sulle disposizioni emanate con la circolare* 25180 *degli* 11 *ottobre* 1917.

N. **69**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari delle classi 1874 e 1875 aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 febbraio 1918.

A fine di sciogliere la riserva di cui al quarto alinea del § 2 della circolare 31 *giornale militare* c. a., ed in relazione al secondo alinea del § 1 della circolare 68 *giornale militare* c. a., questo Ministero determina:

1. È aperto un concorso per la nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria per un numero illimitato di posti.

2. I corsi si svolgeranno presso le sedi dei comandi di corpi d'armata territoriali, ciascuno dei quali, per la parte di sua competenza, darà in proposito le necessarie disposizioni.

3. I corsi si inizieranno il 5 del prossimo mese di marzo ed avranno la durata di tre mesi.

4. Sono ammissibili a tali corsi:

a) I militari delle classi 1874 e 1875, idonei o non idonei ad incondizionato servizio, che concorsero di spontanea elezione ai corsi indetti con la circolare 24 *giornale militare* c. a.

b) I militari delle suddette classi, idonei o non idonei ad incondizionato servizio, che si trovino nelle condizioni previste dai commi *a*) *b*) e *c*) del § 3 della circolare n. 68 del *giornale militare* c. a.

c) I militari delle suddette classi che non abbiano concorso all'ammissione ai corsi indetti con la presente circolare e che siano tenuti a frequentarli per effetto del decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917.

5. Tutti i concorrenti, oltre alla necessaria idoneità morale, dovranno possedere e produrre, quale titolo minimo di studio, il certificato di conseguito passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico o titolo equipollente, conseguiti in istituti regi o pareggiati.

6. Il Ministero si riserva la facoltà di ammettere ai corsi in questione anche quei militari delle classi suddette che, pure essendo sprovvisti del titolo minimo di studio prescritto, diano sicuro affidamento, per i loro precedenti e per l'attuale loro posizione sociale, di poter coprire con decoro il grado di ufficiale e di poterne bene disimpegnare le attribuzioni inerenti. — Essi, prima di essere definitivamente ammessi ai corsi, saranno sottoposti, a cura dei rispettivi comandi di corpi d'armata, ad un facile esperimento inteso a constatarne la coltura generale. Coloro che non supereranno le prove di esame saranno fatti rientrare ai reparti di provenienza.

7. Il termine per l'accettazione delle domande di ammissione è stabilito *in maniera improrogabile al* 25 *febbraio* 1918.

8. Per tutte le altre modalità da osservarsi, in quanto, s'intende, siano applicabili al presente concorso, si rinvia alle disposizioni di cui alla su ricordata circolare n. 68 del *giornale militare* c. a.

9. Le dipendenti autorità sono incaricate di dare la massima divulgazione alla presente circolare.

10. I comandi di corpi d'armata territoriali trasmetteranno a questo Ministero, non oltre il 28 del corrente mese di febbraio, un elenco numerico dei militari delle classi 1874 e 1875 che avranno inoltrato domanda per essere ammessi al presente concorso, o che vi dovranno essere inviati di autorità.

Qualora i concorrenti di taluni corpi d'armata non raggiungessero il numero indispensabile per iniziare un corso autonomo, il Ministero, a senso anche dell'esplicito parere che dovrà essere espresso in merito dai comandi di corpi d'armata interessati, si riserva la facoltà di raggruppare in un unico posto gli appartenenti a due o più corpi d'armata.

Ad ammissioni avvenute saranno trasmessi a questo Ministero gli elenchi nominativi dei concorrenti.

Il Ministro — ALFIERI.

ERRATA CORRIGE.

Dispensa 64ª, anno 1917, pag. 1405.

Nel sommario della circolare n. 630, *invece di:* « 6 settembre 1917 », *leggasi:* « 26 settembre 1917 ».

Dispensa 82ª, anno 1917, circolare n. 809.

A pagina 1634, riga 6ª, dopo le parole:

« *b*) ogni domenica trasmettere . . . . . » *aggiungere le seguenti:* « ai suddetti centri », che furono omesse in alcune copie della circolare suddetta.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA.

N. **70.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione alle scuole d'aviazione** (Ufficio personale). — 14 febbraio 1918.

A modificazione del n. 6 della circolare 828 e del n. 3 della circolare 829 *giornale militare* 1917, si dispone che, in attesa delle decisioni che sulle domande presentate dai militari, che aspirano ai corsi di pilotaggio o di motoristi d'aeroplano, saranno prese dal commissariato generale per l'aeronautica, *questi debbono essere considerati come disponibili* e possono essere allontanati dai rispettivi depositi o centri di mobilitazione.

I comandi dei suddetti depositi o centri di mobilitazione, dovranno però volta a volta comunicare al commissariato generale per l'aeronautica le nuove destinazioni date ai militari di cui sopra, in modo che sia sempre possibile rintracciarli per la loro eventuale assegnazione ad una scuola di pilotaggio o di motoristi.

Il commissario generale — CHIESA.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,40**

(2481) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1918 — 15 febbraio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 71. — 13 FEBBRAIO 1918 — DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria. . . . . Pag. 148

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **71.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concessione di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 febbraio 1918.

Previ accordi col Ministero per l'agricoltura, questo Ministero determina che a partire dal 1° marzo prossimo siano riprese le concessioni ordinarie di mano d'opera militare (comunemente dette *licenze agricole*) con norme analoghe a quelle contenute nel capo II della circolare 552 *giornale militare* 1917, che qui di seguito si riportano con alcune modificazioni.

Disposizioni generali.

1. Le licenze agricole potranno essere richieste e concesse esclusivamente per militari di professione *lavoratori agricoli*, delle classi dal 1874 al 1878 (comprese) e – se inabili alle fatiche di guerra – di qualunque classe, ma non oltre il 1892, i quali si trovino, sì gli uni che gli altri, nella zona territoriale o nelle retrovie della zona di guerra.

Sono esclusi in ogni caso dalla concessione i militari che si trovino in Albania, in Macedonia e nelle colonie.

Le licenze avranno la durata di due mesi, oltre il viaggio, e saranno concesse in cinque turni così delimitati:

1° turno	– *dal*	1° *marzo*	*al*	30 *aprile*
2° »	– *dal*	1° *maggio*	*al*	30 *giugno*
3° »	*dal*	1° *luglio*	*al*	31 *agosto*
4° »	*dal*	1° *settembre*	*al*	31 *ottobre*
5° »	– *dal*	1° *novembre*	*al*	31 *dicembre*

2. Per i militari della zona territoriale le licenze saranno concesse nel primo o nei primi giorni di ciascun turno, pur non essendo escluso che, specialmente per provvedere alla sostituzione degli individui richiesti e non potuti rilasciare dalle autorità militari, la concessione possa essere fatta anche sino al 40° giorno di decorrenza del turno. È resta inteso che qualunque sia la data d'inizio della licenza, questa deve avere sempre la durata stabilita di 60 giorni, oltre il viaggio.

Invece per i militari da trarsi dalle retrovie della zona di guerra le licenze saranno concesse nella misura di almeno 1000 al giorno, sino a raggiungere un massimo di 20.000 licenze per ciascun turno, salvo le eccezioni che fossero imposte dalle necessità della guerra.

Dopo il termine finale di ciascun turno non potranno per verun motivo essere concesse licenze riferibili al turno scaduto.

Tutti i militari inviati in licenza agricola per il 5° turno, sia dalla zona territoriale sia dalle retrovie della zona di guerra, dovranno rientrare ai rispettivi corpi col 31 dicembre quale che sia stata praticamente la durata della licenza.

Nessun militare potrà essere richiesto ed ottenere la licenza agricola per più di due turni, non consecutivi, durante l'anno.

3. – Dal Ministero della guerra sarà fissato in tempo utile il numero complessivo delle licenze agricole da concedersi dalla zona territoriale per ciascuno dei turni. La ripartizione del numero totale di licenze per ogni turno – tanto per quelle da concedersi dalla zona territoriale, quanto per quelle da concedersi dalle retrovie della zona di guerra – verrà fatta per ogni provincia dal Ministero per l'agricoltura, che comunicherà alle dipendenti commissioni provinciali l'aliquota di licenze assegnata alla rispettiva provincia.

Da chi possono essere richieste le licenze.

4. – Le licenze agricole possono essere richieste dai conduttori di aziende a salariati, sia a coltura intensiva che estensiva preferibilmente cerealicola, sempre quando il personale fisso addetto alla rispettiva azienda – o comunque vincolato da contratto annuale o per periodi determinati – sia diminuito, per effetto delle chiamate alle armi, di oltre un terzo: ed il numero delle licenze da richiedere non deve in ogni caso superare quello necessario affinchè il personale dell'azienda raggiunga i due terzi della misura ordinaria.

5. – Possono essere richieste licenze anche da quelle aziende a conduzione famigliare le quali, pur essendo rimaste prive di qualsiasi uomo valido tra i 16 e 65 anni, non abbiano potuto ottenere l'esonerazione di un militare della famiglia, perchè il fondo da esse coltivato non raggiunge l'importanza prevista dal n. 7 capo I della circolare 552 *giornale militare* 1917 a condizione però che per la stagione 1918-19 abbiano a seminare non meno di un ettolitro di frumento o coltivare non meno di un mezzo ettaro di terreno a coltura ortense od arborea industriale.

6. – *In nessun caso è ammesso che le domande per licenza agricola siano fatte direttamente dai militari interessati.*

Procedura da seguire per ottenere le licenze.

7. Le aziende interessate dovranno farne domanda, che redigeranno su carta semplice ed in conformità del modulo n. 2 oppure n. 3 annessi alla presente circolare, a seconda che trattisi di aziende a salariati oppure a conduzione famigliare.

Rammentasi che ha speciale importanza l'esatta indicazione del corpo o reparto del militare richiesto, dipendendo da essa la possibilità di rintracciare sollecitamente il militare stesso e di far luogo quindi alla concessione della licenza.

8. – Redatte le domande nel modo suindicato, le aziende provvederanno a farle vistare sia dai sindaci sia dai comandi di stazione dei carabinieri reali, e le faranno quindi pervenire con la massima sollecitudine alle sottocommissioni provinciali di agricoltura. Si rammenta che delle attestazioni apposte su tali domande i sindaci assumono la piena responsabilità a tutti gli effetti della legge penale.

Tempo utile per la presentazione delle domande.

9. Le domande di licenza agricola devono pervenire alle sottocommissioni provinciali d'agricoltura almeno 30 giorni prima dell'inizio del turno al quale si riferiscono.

Le domande giunte dopo tale termine non potranno essere prese in considerazione che per il turno susseguente.

Per il 1° turno però (dato il breve tempo intercedente fra la pubblicazione della presente circolare e l'inizio del turno stesso) la presentazione delle domande non sarà subordinata ad alcun termine fisso, purchè avvenga anteriormente all'inizio del turno.

Ma qualora il numero delle domande giunte in tempo rimanesse inferiore all'aliquota di licenze assegnata alla rispettiva provincia, le sottocommissioni d'agricoltura potranno accordare le licenze per il 1° turno alle aziende che, avendo richiesto l'esonero, non poterono ottenerlo per essere già coperta l'intera assegnazione di esoneri stabilita per la provincia stessa.

Procedura delle sottocommissioni provinciali d'agricoltura.

10. – Le sottocommissioni provinciali d'agricoltura attenderanno a prendere in esame le domande di licenza sino al giorno successivo a quello stabilito come termine per l'invio delle domande stesse; ne faranno lo spoglio e le esaudiranno fino alla concorrenza della quota stabilita per ogni turno, procedendo dalle aziende di maggiore entità a quelle di entità minore e preferendo, a parità d'importanza, le cerealicole.

Non è ammessa compensazione fra la quota di concessioni stabilite per la zona territoriale e quella fissata per le retrovie della zona di guerra.

11. – Si dovrà procurare di non richiedere per licenza militari che durante l'anno ne abbiano già fruito altra volta. Ma qualora ciò non riesca possibile, sarà consentito alle sottocommissioni provinciali di agricoltura di richiedere per una seconda volta lo stesso individuo, a condizione, beninteso, che la doppia concessione non avvenga per due turni consecutivi.

12. – Per le domande accolte le sottocommissioni provinciali d'agricoltura, a mezzo del rappresentante dell'autorità militare, richiederanno il rilascio dei militari a cui le stesse si riferiscono, servendosi di apposite cartoline distribuite dal Ministero d'agricoltura.

Queste saranno indirizzate tutte al Comando Supremo per i militari che si trovano nelle retrovie della zona di guerra; saranno mandate invece direttamente ai corpi, reparti, servizi od uffici interessati per i militari che si trovano nella zona territoriale.

13. – Le domande di licenza agricola per i militari delle retrovie della zona di guerra devono essere trasmesse al Comando Supremo in modo che vi pervengano almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno a cui si riferiscono: si fa eccezione per le domande relative al 1° turno, per le quali si raccomanda soltanto che la trasmissione al Comando Supremo venga effettuata con la massima sollecitudine possibile.

14. – Per ogni militare richiesto e non potuto concedere dalle autorità militari, le sottocommissioni provinciali d'agricoltura hanno facoltà di richiedere un altro militare in sostituzione, purchè la nuova cartolina-richiesta sia fatta pervenire al Comando Supremo, per gli appartenenti all'esercito mobilitato, o direttamente ai corpi per gli appartenenti alla zona territoriale, almeno 20 giorni prima della fine del turno per il quale la cartolina respinta era stata trasmessa.

Invio in licenza per cura dei corpi.

15. – I corpi e reparti dell'esercito mobilitato effettuano l'invio in licenza secondo le speciali disposizioni loro impartite dal Comando Supremo.

16. – I corpi, reparti, servizi ed uffici territoriali invece, non appena ricevuto le richieste delle sottocommissioni provinciali di agricoltura, vi aderiranno senz'altro, inviando il militare alle aziende interessate e procurando di superare le difficoltà che vi si opponessero.

Qualora l'adesione trovasse grave ostacolo nelle esigenze del servizio o fosse comunque impossibile, le autorità militari dovranno restituire immediatamente le cartoline-richiesta alle sottocommissioni provinciali d'agricoltura, indicando esplicitamente a tergo delle cartoline stesse il motivo della mancata adesione. E ciò sia per norma delle sottocommissioni provinciali d'agricoltura, sia per i controlli che questo Ministero si riserva di eseguire.

17. – Settimanalmente i corpi, reparti e servizi territoriali dovranno segnalare direttamente al rispettivo comando di corpo d'armata il numero dei militari inviati in licenza agricola in base alle richieste loro pervenute dalle sottocommissioni provinciali di agricoltura.

Disciplina e trattamento economico dei militari in licenza.

18. – Per tutta la durata della licenza i militari saranno considerati come « comandati » alla dipendenza disciplinare dell'ufficiale che fa parte di ciascuna sottocommissione provinciale d'agricoltura in qualità di rappresentante dell'autorità militare.

19. – Le sottocommissioni provinciali di agricoltura hanno facoltà di disporre, con precetto personale, a mezzo dell'ufficiale rappresentante l'autorità militare, che i militari in licenza agricola, sempre quando l'opera di ciascuno di loro non sia assolutamente necessaria ed urgente nell'azienda che li ha ottenuti, vadano a prestar servizio temporaneo, sia isolati che in gruppi, presso un'altra azienda agricola. Nel precetto sarà indicata anche la mercede e le condizioni del lavoro, che verranno stabilite dalla stessa sottocommissione.

20. – *Coloro che volontariamente si astenessero dal compiere i lavori agricoli per i quali vennero mandati in licenza saranno fatti rientrare senz'altro al proprio corpo.*

21. – Durante la licenza i militari non percepiranno alcun assegno giornaliero nè quelle indennità di cui fossero provvisti. Però – tranne il caso che lavorino presso la propria famiglia – dovranno ricevere dall'azienda a cui furono concessi una mercede giornaliera ragguagliata a quella della mano d'opera libera locale.

Le spese di trasporto, per l'andata e ritorno, saranno a carico dello Stato (richiesta mod. *B* rosa) ed i militari percepiranno per le giornate di viaggio l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

Alle famiglie dei militari in parola che godessero del soccorso giornaliero, questo dovrà continuare ad essere corrisposto anche durante la licenza.

Il Ministro — ALFIERI.

MOD. N. 2

Comune di . . . . *Provincia di* . . . .

Richiesta di concessione ordinaria di licenza agricola per aziende a salariati

Il sottoscritto (1). . . . . conduttore dell'azienda (2) . . . . . sita in comune di. . . . . frazione di . . . . . di proprietà di (3) . . . . . il cui personale fisso, per effetto della chiamata alle armi, è ridotto in misura inferiore ai due terzi dell'ordinario, richiede la concessione per la durata di 60 giorni del (4) . . . . . classe (5) . . . . appartenente al (6) . . . . . .

Il conduttore dell'azienda

(7) . . . . . .

Visto, si certifica la veridicità di quanto sopra (8).

. . . . . .

. . . . . .

A . . . . ., li . . . . . 1918.

Bollo del Municipio

Il sindaco

. . . . . .

Il sottoscritto comandante la stazione dei carabinieri reali di . . . . . certifica la veridicità di quanto sopra (8).

. . . . . .

. . . . . .

A . . . . ., li . . . . . 1918.

Firma

. . . . . .

(1) Cognome e nome di chi fa la domanda.
(2) Indicare la denominazione dell'azienda.
(3) Indicare cognome e nome del proprietario.
(4) Grado, cognome e nome del militare.
(5) Indicare la classe di leva e aggiungere, se del caso, che trattasi di militare inabile alle fatiche di guerra.
(6) Corpo, reparto o servizio a cui appartiene il militare richiesto.
(7) Firma per esteso del richiedente.
(8) Oppure cancellare le parole *certifica la veridicità di quanto sopra* e sostituire *rettifica come appresso.*

MOD. N. 3

Comune di . . . . *Provincia di* . . . .

Richiesta di concessione di licenza agricola per famiglie coloniche rimaste senza alcun uomo valido

. l . . sottoscritt. . . (1) . . . . . sapo della famiglia colonica rimasta priva, per effetto della chiamata alle armi, di ogni uomo valido tra i 16 e i 65 anni, e che coltiva con l'opera manuale propria e della famiglia il fondo (2) . . . . . in comune di . . . . . frazione di . . . . . di proprietà di (3) . . . . . con (4) . . . . . chiede l'invio in licenza agricola per la durata di 60 giorni, del (5) . . . . . classe (6) . . . . . appartenenente al (7) . . . . .

▲ . . . . . li . . . . . .

Il capo famiglia

(8) . . . . . .

Visto, si certifica la veridicità di quanto sopra (9).

. . . . . .

. . . . . .

▲ . . . . . li . . . . . 1918.

Bollo del Municipio

Il Sindaco

. . . . . .

Il sottoscritto comandante la stazione dei carabinieri reali di . . . . . certifica la veridicità di quanto sopra (9).

Firma

. . . . . .

(1) Nome e cognome di chi fa la domanda.

(2) Denominazione del fondo.

(3) Nome e cognome del proprietario del fondo.

(4) Con semina a grano per il 1917-18 di almeno un ettolitro oppure con coltivazione di almeno mezzo ettaro di terreno ad ortaggio o coltura arborea industriale.

(5) Cognome e nome del militare richiesto.

(6) Indicare la classe di leva ed. occorrendo, aggiungere che il militare richiesto è inabile alle fatiche di guerra.

(7) Corpo, reparto o servizio a cui il militare appartiene.

(8) Firma per esteso del richiedente.

(9) Oppure cancellare le parole *certifica la veridicità di quanto sopra* e sostituire *rettifica come appresso.*

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

2881) Roma 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1918 — 19 febbraio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 72. — 10 FEBBRAIO 1918. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 132, che ordina la leva sui giovani nati nel 1900 . . . . . Pag. 149
» 73. — 18 FEBBRAIO 1918. — RECLUTAMENTO. — Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1900 . . . . . Pag. 149

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 72. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 132, che ordina la leva sui giovani nati nel 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 39, del 15 febbraio 1918).

Articolo unico. — Le operazioni della leva sui giovani nati nel 1900 saranno iniziate nel corrente anno 1918.

Quelli dei giovani stessi che verranno arruolati nella 1ª categoria saranno incorporati senza far luogo all'applicazione dell'art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

N. 73. — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 febbraio 1918.

1. In relazione al decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1918, N. 132, questo Ministero ordina che la sessione della leva sulla classe 1900 sia aperta il giorno 26 febbraio 1918 e chiusa il giorno 31 maggio successivo.

In conseguenza, col 25 febbraio 1918 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1899, ai termini dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Le sedute ordinarie dei consigli di leva per la verificazione delle liste di leva della classe 1900 e per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe stessa avranno principio in tutti i circondari il giorno 26 febbraio 1918 e si svolgeranno, senz'altra interruzione all'infuori dei giorni festivi, entro il periodo di tempo che a ciascun consiglio di leva

sarà assegnato dal comandante del corpo d'armata territoriale, in relazione al numero degli inscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamento (1).

3. Affinchè le operazioni della leva possano ultimarsi nel breve periodo di tempo concesso dalle esigenze del momento, si prescrive quanto segue:

a) Poichè, come risulta dal citato decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1918, n. 132, tutti gli arruolati in 1ª categoria saranno incorporati, anche in questa leva non avrà luogo la estrazione a sorte, e gli inscritti saranno contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva. In conseguenza, la verificazione definitiva delle liste di leva, anzichè eseguirsi prima delle operazioni di visita ed arruolamento di ciascun mandamento, dovrà aver luogo all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il semplice controllo tra le liste di leva della prefettura o sottoprefettura e quelle tenute dai comuni.

In occasione poi della proclamazione delle decisioni emesse in ciascuna seduta dal consiglio di leva, il presidente, a mente dell'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento, inviterà pubblicamente gli astanti a dichiarare se sia incorsa alcuna omissione nella compilazione della lista e, all'occorrenza, provvederà in conformità del citato articolo di legge.

b) Saranno assegnati due ufficiali medici, oltre che ai consigli di leva indicati nel § 8 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, anche ai seguenti:

Ancona, Arezzo, Barletta, Bergamo, Brescia, Caserta, Catania, Como, Cosenza, Girgenti, Lecce, Lucca, Macerata, Messina, Modica, Monza, Novara, Perugia, Pisa, Salerno e Taranto.

c) Per i circondari di Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo sarà costituito, oltre al consiglio di leva ordinario, un consiglio di leva supplementare che funzionerà indipendentemente dall'altro nel medesimo capoluogo ed alla cui costituzione si dovrà provvedere con le norme di cui alla circolare riservata n. 705 del 18 ottobre 1914.

A questi sette consigli di leva supplementari saranno assegnati, al pari di quello ordinario, due ufficiali medici.

Nella tabella delle sedute si indicherà quali inscritti dovranno presentarsi al consiglio di leva ordinario e quali a quello supplementare, provvedendo perchè quelli appartenenti ad uno stesso comune siano tutti chiamati davanti al medesimo consiglio di leva, e la sede del consiglio stesso sia chiaramente indicata nel manifesto e nei precetti personali.

d) In ciascuna seduta i consigli di leva assistiti da un solo ufficiale medico visiteranno 100 giovani, ed i consigli di leva assistiti da due ufficiali medici ne visiteranno 200.

Per raggiungere questo numero potranno precettarsi per una stessa seduta inscritti e riformati appartenenti a diversi comuni ed anche a diversi mandamenti.

4. I prefetti e sottoprefetti inviteranno d'urgenza i sindaci a trasmettere subito i certificati di morte dei giovani nati nel 1900 che risultino deceduti: mentre il Ministero ha già provveduto perchè le capitanerie di porto trasmettano d'urgenza gli elenchi degli inscritti da cancellarsi dalle liste di leva di terra perchè appartenenti alla leva di mare.

5. L'ordine della leva, conforme all'annesso allegato *A*, porterà la data del 18 febbraio 1918, ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia *immediatamente* pubblicato in tutti i comuni.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale provvederà alla destinazione ai consigli di leva degli ufficiali delegati, degli ufficiali medici, di quelli dei carabinieri reali e degli scritturali militari.

---

(1) È superfluo avvertire che, giusta il disposto dall'art. 27 della legge sul reclutamento, sulle liste di leva della classe 1900 devono essere aggiunti in capolista i rivedibili, compresi quelli provenienti dalla revisione dei riformati, e che essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del rispettivo comune.

6. Se a qualche consiglio di leva non possa assegnarsi un ufficiale medico, il prefetto o sottoprefetto, presiedendo, in via eccezionale dal turno fra tutti i sanitari esercenti nel capoluogo del circondario di cui al § 59 del regolamento sul reclutamento, affiderà l'incarico di perito sanitario del consiglio di leva al medico o ai medici che, per servizi precedentemente prestati presso il consiglio di leva o presso le truppe, abbiano, in confronto agli altri, una pratica speciale delle visite di leva.

7. Se, per eccezionali motivi, il sottoprefetto non potesse presiedere qualche seduta del consiglio di leva, la presidenza sarà assunta dal consigliere aggiunto. Resta però inteso che tale facoltà sarà consentita in via assolutamente transitoria ed in casi del tutto eccezionali.

8. L'accertamento della idoneità al servizio militare sarà fatto in base agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio e che danno luogo alla assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente approvati col decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, *n. 1166*.

Dovranno pertanto essere arruolati:

a) gli uomini che raggiungano o superino la statura di m. 1,50;

b) gli uomini *temporaneamente* idonei ai soli servizi sedentari. A loro riguardo i consigli di leva si asterranno dal fare qualsiasi designazione, spettando esclusivamente all'autorità militare di determinarne l'impiego in relazione al giudizio delle commissioni sanitarie centrali;

c) gli uomini affetti da imperfezioni od infermità che, giusta l'elenco *B* approvato col decreto citato, motivano la *inabilità assoluta alle fatiche della guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente*. Tale assegnazione, giusta le avvertenze dell'elenco in parola, può aver luogo soltanto previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione: perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un inscritto sia assolutamente inabile alle fatiche della guerra, lo invieranno pel definitivo giudizio in osservazione presso l'ospedale militare.

Se il direttore dell'ospedale confermerà tale inabilità alle fatiche della guerra e pronuncierà l'*assegnazione* dell'inscritto *ai servizi sedentari in modo permanente*, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento: e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « *Su giudizio del direttore ospedale militare di. . . in data. . . .* « *Abile, arruolato in . . . categoria e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per. . . (infermità)* ».

Analoga annotazione sarà apposta sul foglio matricolare, nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

Se invece il direttore dell'ospedale si limiti a dichiarare che l'inscritto è semplicemente *presunto permanentemente* inabile alle fatiche della guerra, alla decisione di arruolamento il consiglio di leva farà seguire la formula seguente:

« *Presunto permanentemente inabile alle fatiche della guerra dal direttore dell'ospedale militare di. . . per. . . (infermità)* ».

9. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti, per l'osservazione, *all'ospedale militare principale nel capoluogo del corpo d'armata*.

10. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

11. I capilista appartenenti per età alla classe 1896 stati rimandati alla leva sulla classe 1900 quali rivedibili o per altro causa, ove nella visita a cui saranno sottoposti durante la sessione ordinaria risultassero tuttora inabili al servizio per infermità che non possano dar luogo alla riforma se non dopo trascorso il periodo della rivedibilità, non dovranno essere

riformati, ma rimandati ad una o più speciali sedute straordinarie che a questo scopo si terranno negli ultimi giorni del mese di giugno 1918, affinchè possa così compiersi il periodo normale della rivedibilità. Se in queste ultime sedute verranno giudicati ancora inabili, saranno senz'altro riformati.

Eguale procedimento dovrà seguirsi a riguardo dei renitenti ed omessi nati nel 1896 che fossero visitati durante la sessione ordinaria.

Le speciali sedute straordinarie di cui sopra saranno a suo tempo fissate direttamente dai prefetti e sottoprefetti nel numero strettamente rispondente al bisogno e con le norme di cui ai §§ 66 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

12. I capilista, renitenti ed omessi nati negli anni 1897 e 1898 dovranno, se affetti da infermità di breve durata, essere rimandati ad una successiva seduta ordinaria o straordinaria in guisa da poter essere nuovamente visitati non appena siansi ristabiliti.

Quelli affetti da infermità la cui guarigione richieda un lungo periodo di tempo saranno mandati rivedibili alla leva sulla classe 1901.

13. In ordine alla segnalazione ai sindaci, od ai prefetti e sottoprefetti, dei militari in servizio quali arruolati volontari ordinari, di un anno o di guerra, ed alle formule da apporsi a loro riguardo sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli e ruoli matricolari; agli inscritti da ammettersi a visita per delegazione; alla compilazione dei fogli matricolari mod. 59, anche per gli inscritti arruolati nella 3ª categoria; alla richiesta dei certificati penali; al controllo per parte dei distretti militari del numero degli inscritti che saranno stati arruolati nelle tre categorie, si seguiranno le norme di cui ai numeri 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 25 della circolare n. 755 del 12 dicembre 1916.

Per gli inscritti che saranno arruolati dopo la chiamata alle armi che sarà indetta per le reclute della classe 1900 l'ufficiale delegato in 1º si asterrà dal compilare il ruolino mod. 14 di cui al § 188 del regolamento sul reclutamento.

Relativamente ai telegrafisti della compagnia Marconi che chiederanno di essere visitati per delegazione presso il consiglio di leva più vicino al porto del Regno nel quale sosteranno, il consiglio di leva stesso è autorizzato ad effettuare senz'altro la chiesta visita per delegazione, prescindendo dal consenso della autorità prefettizia del circondario nelle cui liste di leva si trova inscritto il visitando.

14. Per quanto riguarda gli arruolamenti volontari di guerra si avverte che questi possono continuare ad essere ammessi fino al giorno in cui l'inscritto dovrebbe presentarsi al Consiglio per l'esame personale ed arruolamento ferme le norme della circolare 27 *giornale militare* corrente anno.

15. I profughi delle provincie venete invase dal nemico, potranno chiedere di essere visitati per delegazione presso il consiglio di leva del circondario in cui hanno stabilito la loro residenza. Tale visita per delegazione dovrà essere eseguita senza chiederne la preventiva autorizzazione alla autorità prefettizia del circondario cui i profughi appartenevano: essendo sufficiente, a tale intento, che alle autorità suddette sia trasmessa la seconda parte del modello 31, in cui dovranno essere indicati con la maggiore possibile precisione le generalità degli interessati.

Per coloro che saranno riconosciuti idonei, il consiglio di leva pronunzierà la decisione di arruolamento, e l'ufficiale delegato in 1ª ne compilerà, per conto del distretto militare a cui appartiene il comune di leva dei profughi, il foglio matricolare modello 59, trasmettendolo al distretto militare alla cui circoscrizione appartiene il circondario nel quale fu proceduto alla visita ed al quale gli arruolati dovranno essere invitati a presentarsi.

16. I diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria di cui all'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento (cioè quelli esistenti all'apertura della leva o che sorgano durante la leva stessa) possono essere invocati nonostante lo stato di guerra: tenendosi presente che i giovani nati negli anni 1896 e 1897 inscritti come capilista della classe 1900, per essere stati rimandati, o per legale motivo o per temporanea inabilità al servizio militare, dovranno, al pari dei nati negli anni 1898 e 1899, essere considerati quali rivedibili ai sensi della legge sul reclutamento, agli effetti dell'accertamento dell'eventuale diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

17. Per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'assegnazione od il passaggio alla 2ª od alla 3ª categoria si terranno presenti le norme contenute nei numeri dal 34 al 42 della circolare del 12 dicembre 1916, n. 755, sulle quali si richiama tutta l'attenzione degli uffici e dei consigli di leva.

18. Si avverte che il termine utile per far valere il titolo all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria scadrà per i residenti nel Regno con la data di chiusura della leva sulla classe 1900. A questo proposito però dovrà tenersi presente che, a norma della circolare n. 10044, l'art. 1 del R. decreto n. 718, del 23 maggio 1915, portante la sospensione dei termini decorrenti, durante la guerra, contro i militari in attività di servizio, deve essere applicato anche agli effetti della costituzione della prova dei diritti all'assegnazione in 2ª e 3ª categoria.

19. Al termine di ogni seduta dei consigli di leva gli ufficiali dei carabinieri reali disporranno perchè gli inscritti e riformati dichiarati renitenti nella seduta stessa siano ricercati ed invitati a presentarsi subito al consiglio.

20. Per i viaggi e le indennità di soggiorno degli inscritti si osserveranno le norme di cui al n. 4 dell'annesso manifesto, allegato *A*.

Servizio della leva all'estero

21. Le operazioni della leva sulla classe 1900 avranno principio anche all'estero il 26 febbraio 1918, così come al n. 2 della presente circolare è stato disposto per il Regno: ed in relazione a ciò le autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe stessa sino al 31 maggio 1918.

Quindi gli inscritti residenti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi della suddetta data del 31 maggio 1918 e presso il consiglio di leva del Regno non più tardi del 1° agosto dell'anno stesso.

22. Le visite per gli inscritti residenti all'estero devono effettuarsi esclusivamente in base ai criteri stabiliti dall'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare per gli inscritti e i militari residenti all'estero (*edizione* 1917) e dalle relative avvertenze.

Si avverte inoltre che le autorità diplomatiche e consolari devono limitarsi a dichiarare se gli inscritti siano o meno idonei al servizio militare, astenendosi dal fare qualsiasi designazione di inabilità alle fatiche della guerra.

23. In relazione al § 19 dell'istruzione pel servizio della leva all'estero, gli inscritti residenti all'estero, qualunque sia la località, potranno far valere i loro diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria entro tutta la leva sulla classe 1900 per i titoli già perfetti all'apertura di questa (26 febbraio 1918) ed entro tutta la leva sulla classe 1901 per i titoli che abbiano a verificarsi durante la leva sulla classe 1900.

24. Durante l'attuale stato di guerra nessun inscritto residente all'estero può fruire della dispensa provvisoria dal servizio militare. Le autorità consolari si limiteranno ad accertare

l'esistenza delle condizioni che darebbero diritto alla dispensa affinchè gli inscritti che trovansi in tali condizioni possano fruirne, quando sarà cessato lo stato di guerra.

25. Gli inscritti che non si presenteranno al consiglio di leva perchè residenti all'estero saranno rimandati alla seduta straordinaria del 1° agosto 1918, per dar loro il tempo di espletare le pratiche per subire la visita.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subìto la visita all'estero saranno dichiarati renitenti.

Dati relativi agli inscritti stati arruolati.

26. *Nel giorno stesso in cui in ciascun circondario saranno ultimate le operazioni della leva i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno al Ministero, con telegramma espresso, un prospetto conforme all'allegato B che fa seguito alla presente circolare, con l'indicazione del numero degli inscritti arruolati nelle tre categorie.*

Gli uffici di leva prenderanno subito speciale nota di tale disposizione, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio di detto prospetto.

Il Ministro — ALFIERI.

ALLEGATO A.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1900

Il Prefetto della provincia di . . . o *Il Sottoprefetto del circondario di . . . . .*

Visto il decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1918, n. 132;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1900 sono chiamati all'esame personale ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli che non si presenteranno senza provare di essersi stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

2. I giovani nati nel 1900 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

3. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da lire una al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

4. Gli inscritti, per recarsi dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario di leva, e per farne ritorno, avranno diritto, sulle ferrovie dello Stato, sulla linea

Brescia-Iseo-Edolo esercita dalla *Società italiana di ferrovie e tramvie* e sulle ferrovie della *Società veneta*, a viaggiare *gratuitamente*, colla semplice esibizione del precetto personale di presentazione. Pei viaggi e pei percorsi che non possano compiersi sulle ferrovie sovramenzionate, essi possono ottenere dall'autorità comunale il documento per fruire (sulle linee ferroviarie non esercitate dallo Stato o dalle Società sovramenzionate, o sulle linee di navigazione) di quelle riduzioni che fossero stabilite pei trasporti militari.

Gl' inscritti assolutamente indigenti possono chiedere all'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva ed il pagamento dei mezzi di viaggio se debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri.

5. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 31 maggio 1918: oppure presentarsi personalmente al consiglio di leva nel Regno entro il giorno 1° agosto 1918.

6. Circa i diritti all'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria, gli inscritti di leva potranno prendere conoscenza delle relative disposizioni della legge sul reclutamento consultando le *avvertenze generali* riportate nel precetto personale per presentarsi al consiglio di leva, o rivolgendosi all'autorità comunale. Per ottenere l'assegnazione medesima gli inscritti chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti; e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

7. Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

8. I profughi delle provincie venete nati nell'anno 1900; quelli nati negli anni dal 1896 al 1899 che furono mandati rivedibili alla leva sulla classe 1900; e quelli che alla leva medesima furono rimandati (qualunque sia il loro anno di nascita) per legali motivi, che risiedono in questo circondario e non sono ancora stati inscritti nelle liste di leva, hanno obbligo di far conoscere subito tale circostanza all'ufficio municipale affinchè possa provvedersi alla loro iscrizione nelle liste di leva del rispettivo comune di nascita.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 18 febbraio 1918.

IL PREFETTO (O SOTTOPREFETTO)

TABELLA indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degl'inscritti della classe 1900.

COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione: 31 maggio 1918.

Seduta speciale per gli inscritti all'estero: 1° agosto 1918.

ALLEGATO B.

CIRCONDARIO DI . . . . . .

PROSPETTO degli inscritti della classe 1900 *stati arruolati.*

CATEGORIA	IDONEI alle fatiche della guerra	IDONEI ai soli servizi sedentari
Prima		
Seconda . . .		
Terza		
Totali		

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(2883) Roma, 1918 – Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1918 — 23 febbraio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 74 — 3 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 122, col quale sono apportate variazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag* 160

» 75. — 3 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 123, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag.* 161

» 76. — 10 FEBBRAIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — Decreto luogotenenziale n. 107, circa gli aumenti di stipendio. — Norme per l'applicazione. . . . . *Pag* 161

» 77. — 14 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 139, che dall'esercizio finanziario 1918-919 istituisce due distinti stati di previsione riapettivamrnte pel Ministero della guerra e per quello delle armi e munizioni . . . . . *Pag.* 170

» 78 — 14 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari feriti ed ammalati ricoverati negli ospedali militari ed in generale di assegni arretrati a militari trasferiti. . . . . *Pag.* 170

» 79. — 16 FEBBRAIO 1918. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - Corrispondenza ufficiale riflettente le contabilità in contanti degli esercizi 1912-913 e 1913-914. . . . . *Pag.* 170

» 80. — 17 FEBBRAIO 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che stabilisce le norme circa il reclutamento degli ufficiali di complemento della giustizia militare (con due tavole di disegni) *Pag.* 171

» 81. — 21 FEBBRAIO 1918. — AVANZAMENTO. - Applicazione dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652. (circolare 752 *giornale militare*, 1916) . . . . . *Pag.* 181

» 82. — 21 FEBBRAIO 1918. — DIVISA DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. - Distintivi per gli ufficiali promossi per merito di guerra e per gli ufficiali nominati effettivi e di complemento per merito di guerra, per essersi segnalati in azioni compiute sul campo di battaglia ad immediato contatto col nemico. (con due tavole di disegni). . . . . *Pag.* 181

» 83 — 21 FEBBRAIO 1818. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie. *Pag.* 188

» 84. — 21 FEBBRAIO 1918. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Richiamo in servizio presso i distretti di ufficiali invalidi di guerra o presunti tali . . . . . *Pag.* 188

85. — 21 FEBBRAIO 1918. — SCUOLE MILITARI. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, relativo agli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi . . . . . *Pag.* 189

86. — 21 FEBBRAIO 1918. — TRASPORTI. — Viaggi a riduzione degli impiegati civili dello Stato (e delle persone di loro famiglia), collocati a riposo e riassunti in servizio. . . . . *Pag.* 189

87. — 21 FEBBRAIO 1918. — TRASPORTI. — Norme per la compilazione dei verbali di magazzino . . . . . *Pag.* 190

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag* 190

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 88. — 16 SETTEMBRE 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto luogotenenziale n. 1665, col quale il ministro per le armi e munizioni è autorizzato ad assumere la gestione diretta dell'ente autonomo « Azienda per la costruzione e l'esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica delle sorgenti del Volturno, di trasformazione, di conduttura e di distribuzione di energia elettrica », costituito in Napoli. . . . . *Pag.* 191

» 89. — 9 NOVEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale viene costituita una commissione centrale tecnico amministrativa per l'aeronautica . . . . . *Pag.* 192

» 90. — 23 GENNAIO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che approva le norme di procedura da seguirsi nella presentazione e decisione di ricorsi in materia di vertenze economiche collettive davanti ai comitati di mobilitazione industriale. . *Pag.* 193

» 91. — 10 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 121, che sostituisce l'art. 8 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1225, riflettente il conferimento della carica di ispettore superiore e direttore del servizio tecnico . . . . . *Pag.* 194

» 92. 10 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Funzioni di direttore interinale negli stabilimenti d'artiglieria . . . . . *Pag.* 195

» 93. — 21 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Servizio autonomo per l'assicurazione delle cose che interessano la difesa dello Stato . . . . . *Pag.* 196

» 94. — 21 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali. — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 196

» 95. — 21 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno traslocato la propria sede *Pag.* 201

» 96. — 21 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali che provvedono alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti . . . . . *Pag.* 202

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 97. — 12 FEBBRAIO 1918 — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Pagamento di premio al personale della difesa antiaerea di Pontelagoscuro . . . . . *Pag.* 203

» 98. — 18 FEBBRAIO 1918 — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta di premi agli aeronauti . . . . . *Pag.* 203

» 99. — 18 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. Offerta per costituire premi agli aviatori. . . . . *Pag.* 204

» 100. — 18 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE — Offerta per costituire premi agli aviatori. . . . . *Pag.* 204

» 101. — 18 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE — Offerta per costituire premi agli aviatori. . . . . *Pag.* 204

» 102. — 18 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta per costituire premi per la difesa antiaerea di Milano . . . . . *Pag.* 205

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 74. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 122, col quale sono apportate variazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministeri della guerra e delle**

armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918. — (Segretariato gene... — Ragioneria). — 3 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 39, del 15 febbraio 1918).

Nello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) lo stanziamento del capitolo n. 1 «Ministero-Personale centrale, ecc.» è aumentato di lire ottomila (L. 8000);

b) sotto la nuova rubrica «Spese del commissariato generale per l'aeronautica» è istituito il capitolo n. 100-VII:

Spese pel funzionamento del commissariato generale per l'aeronautica» con lo stanziamento di lire centoventicinquemila (L. 125.000).

c) lo stanziamento del capitolo n. 100-*bis* «Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni» è diminuito di lire centoventicinquemila (L. 125.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **75.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 123, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 3 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 39, del 15 febbraio 1918).

Le assegnazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentate delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. N. 85. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc.	120.000.000
Cap. N. 100-*bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	780.000.000
Cap. N. 100-*ter*. Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra.	599.500.000
Cap. N. 100-*quater*. Fondi da erogarsi dalla commissione incaricata di sussidiare le famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra. . . .	500.000
Totale. . L.	1.500.000.000

N. **76.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 107, circa gli aumenti di stipendio. — Norme per l'applicazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 36, del 12 febbraio 1918).

Art. 1. — Gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale di ruolo civile e militare, di ciascuna amministrazione dello Stato, compresa quella delle ferrovie, stabiliti dalle disposizioni in vigore, sono elevati nelle misure seguenti:

a) del 30 per cento le prime L. 2000 annue;

b) del 15 per cento la quota eccedente le L. 2000 fino alle L. 4000;

c) del 10 per cento la quota eccedente le L. 4000 ma non le L. 15.000.

Gli stessi aumenti sono applicabili agli ufficiali dell'esercito e della marina richiamati dal congedo durante lo stato di guerra.

In corrispondente misura sono pure elevate le retribuzioni assegnate al personale straordinario, avventizio od assimilato, in servizio all'attuazione del presente decreto.

Con successivo decreto sarà provveduto al miglioramento economico dei salariati dello Stato, tenuto conto degli aumenti da detti salariati conseguiti in data posteriore al mese di maggio 1915.

Art. 2. — La elevazione di cui all'articolo precedente è applicabile anche alle quote di stipendio rappresentate dagli aumenti periodici in godimento all'attuazione del presente decreto.

I termini di tempo fissati dalle disposizioni in vigore per la maturazione degli aumenti periodici non saranno considerati come interrotti dalla elevazione degli stipendi stabilita dall'articolo precedente e gli aumenti stessi saranno valutati in base al nuovo stipendio.

Art. 3. — È abrogato il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967, rimanendo altresì soppresse le disposizioni delle lettere c) (per quanto concerne il ritardo nel godimento del maggiore stipendio), d), e), dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, e dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, nonchè tutte le altre dalle medesime dipendenti.

Art. 4. — È mantenuta in vigore, per la durata della guerra, l'indennità temporanea autorizzata per il personale di ruolo dalle vigenti disposizioni, e tale indennità viene estesa, nella misura stabilita per ciascuna amministrazione, al personale straordinario, avventizio od assimilato, restando conseguentemente abrogato il decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1196.

I limiti di stipendio stabiliti dalle disposizioni vigenti per il diritto all'aumento sessennale, per la concessione della indennità di cui al comma precedente e di quella di residenza in Roma, rimangono fissati in relazione agli aumenti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 5. — Nei casi consentiti dalle disposizioni in vigore, le assunzioni di avventizi, straordinari od assimilati nelle amministrazioni dello Stato saranno autorizzate esclusivamente mediante decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto coi capi delle amministrazioni (ministri o commissari generali) cui si riferiscono i relativi servizi, anche se l'osservanza di tale forma non sia, dalle disposizioni stesse, in modo esplicito stabilita.

Nello stesso modo sarà altresì provveduto a regolarizzare la posizione degli avventizi, straordinari od assimilati in servizio all'atto della applicazione del presente decreto, che non risultino assunti seguendo la indicata formalità.

Ferme il disposto dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, le spese per retribuzioni agli avventizi, straordinari od assimilati dovranno far carico ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione di ciascuna amministrazione.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili agli avventizi delle ferrovie dello Stato per i quali rimangono in vigore norme speciali.

Art. 6. — Agli effetti del disposto dai precedenti articoli 1 (comma 1°), 2 e 4 (quest'ultimo per quanto concerne la indennità temporanea per la durata della guerra) i maestri elementari, iscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 7. — Il personale appartenente ad istituzioni mantenuto con concorsi dello Stato e di enti locali, nominato con decreto Reale o ministeriale, godrà degli stessi aumenti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto.

La maggiore assegnazione all'uopo necessaria sarà ripartita fra i vari enti in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 8. — Le provincie ed i comuni non potranno assegnare ai dipendenti impiegati, compresi i maestri elementari nei comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole, agli agenti e salariati, ancorchè temporaneamente assunti a posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate e privi di titolari, aumenti in misura superiore a quella stabilita per gli impiegati dello Stato con l'art. 1 del presente decreto, tenuto conto dei miglioramenti concessi dopo il mese di maggio 1915.

Rimangono ferme le concessioni maggiori già deliberate dalle provincie e dai comuni e regolarmente approvate.

Per gli scopi di cui al presente articolo, e nei limiti della somma occorrente, le provincie sono autorizzate ad elevare la sovrimposta ai tributi diretti anche oltre il limite indicato nel secondo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

I comuni, invece, potranno far fronte alla spesa dipendente dalla applicazione del presente articolo mediante imposizione della sovrimposta ai tributi diretti in misura non inferiore al limite sopramentovato. In caso d'insufficienza del provento di tale entrata, i comuni sono autorizzati a provvedere gradualmente alla predetta spesa mediante:

a) il prodotto della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e sui domestici nella misura massima portata del decreto 5 agosto 1917, n. 1229, di quella sui pianoforti e sui bigliardi, e di una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia e sul bestiame;

b) l'aumento del dazio consumo governativo e addizionale comunale sulle bevande vinose ed alcooliche fino al limite del 20 per cento delle aliquote applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) mutui da contrarre colle norme e condizioni di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181.

Art. 9 — Il personale di ruolo ed avventizio degli economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno fruirà degli stessi aumenti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto.

Le spese all'uopo necessarie faranno carico ai bilanci speciali delle dette aziende.

Art. 10. — Gli aumenti di stipendio di cui nel presente decreto non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati, e ad essi non sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 11. — Sugli aumenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e sugli altri assegni corrisposti al personale di ruolo civile e militare, di ciascuna amministrazione dello Stato, esclusa quella delle ferrovie, sarà fatta una ritenuta del 2 per cento, destinata ai fini di previdenza a favore delle famiglie degli impiegati i quali premoriano al termine stabilito per la liquidazione della pensione.

Le somme provenienti da tale ritenuta saranno versate in un conto corrente fruttifero presso la Cassa dei depositi e prestiti fino a quando, con successivo decreto, saranno fissate le norme per la gestione dell'opera di previdenza a favore del predetto personale.

Art. 12. — I reclami di qualunque natura, ai quali potrà dar luogo l'applicazione del presente decreto, saranno decisi dal Ministro del tesoro, sentita una commissione nominata con decreto reale e composta da un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente, da un consigliere della Corte dei conti, dal direttore generale dell'amministrazione civile al Ministero dell'interno, da un consigliere di Corte d'appello, da un vice avvocato erariale, da un rappresentante dell'amministrazione del tesoro e da un rappresentante dell'amministrazione interessata, aventi grado non inferiore a capo divisione.

Contro la decisione del ministro non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 13. — Con decreto reale, su proposta del ministro del tesoro, sarà costituita una commissione composta dell'avvocato generale erariale, presidente, di due esperti nelle discipline amministrative ma estranei all'amministrazione dello Stato, di un componente il consiglio di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, del ragioniere generale dello Stato, di un professore ordinario di università o di istituto superiore, del consigliere delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, di un sindaco di uno dei grandi comuni del Regno e di un ufficio di segreteria da costituirsi con decreto del ministro del tesoro coll'incarico di studiare la riforma dell'amministrazione dello Stato, esclusi gli ordinamenti militare, giudiziario e scolastico, sulla base;

a) della semplificazione degli organi di amministrazione e dei controlli conseguibile sia col riordinamento degli uffici e delle relative attribuzioni, sia con soppressione di gradi gerarchici e riduzione di personale in misura non inferiore a un quarto in media per ciascun Ministero e per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, prendendo norma dalla esperienza tratta dal funzionamento dei servizi durante il periodo di guerra;

b) del rafforzamento delle responsabilità individuali dei funzionari;

c) dell'ordinamento organico degli stipendi sulla base del sistema dei ruoli aperti;

d) della riforma dell'ordinamento delle pensioni;

e) del consolidamento della spesa di personale per ciascun Ministero, e della devoluzione a beneficio di detto personale delle economie conseguite sotto il limite della spesa stessa.

La commissione esaminerà inoltre, quegli altri problemi speciali attinenti al riordinamento dell'amministrazione, che, o per indicazione del Governo o di sua iniziativa, ravviserannno opportuno argomento di riforma.

La commissione avrà facoltà di sentire le amministrazioni interessate e di aggregarsi per l'adempimento dei suoi compiti, le persone competenti di ciascuna amministrazione.

Le proposte della commissione saranno presentate entro il 30 giugno 1918.

Art. 14. — Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle varie amministrazioni le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto il quale avrà l'applicazione a decorrere dal 1° febbraio 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Disposizione transitoria.

Art. 15. — Qualora per effetto dell'applicazione, nel periodo dal 1° luglio 1917 al 31 gennaio 1918, della ritenuta stabilita dal decreto luogotenenziale 24 maggio 1917

n. 967, gli aumenti di stipendio siano risultati ridotti ad importo inferiore a quello di altri assegni che vennero a cessare, sarà conferita, per il medesimo titolo e per la durata della ritenuta, la differenza fra gli assegni stessi e la quota di miglioramento di stipendio.

Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

1. L'aumento stabilito dal decreto 10 febbraio è da considerarsi stipendio vero e proprio a tutti gli effetti di legge; epperò le somme relative sono soggette alla ritenuta in conto entrate del tesoro e debbono concorrere, con lo stipendio principale, a costituire nei casi stabiliti, la base per la determinazione di assegni, indennità e competenze accessorie in genere. L'aumento stesso è poi da valutarsi anche sugli assegni personali nel caso che questi abbiano vero e proprio carattere di integrazione di stipendio e siano assoggettati, alle stesse ritenute erariali che colpiscono quest'ultimo.

2. Per effetto del disposto del primo comma dell'art. 2 del decreto, ad un impiegato che, al 1° febbraio 1918, sia provvisto dello stipendio di L. 5000 e del sessennio di L. 500 deve liquidarsi dapprima l'aumento sullo stipendio principale di L. 5000 cioè L. 600 sulle prime L. 2000, L. 300 sulle successive L. 2000 e L. 100 sulle residuali L. 1000: nel complesso un aumento di L. 1000, per cui le L. 5000 risultano elevate a L. 6000. Su questa somma dovrà calcolarsi l'aumento del decimo per sessennio, in L. 600, sì che lo stipendio rimane definitivamente aumentato a L. 6600. Siffatto metodo trova fondamento nella disposizione di cui al secondo comma dello stesso art. 2 in forza della quale, allorquando il termine per la maturazione del diritto all'aumento sessennale scade dopo il 1° febbraio, il decimo è da valutarsi sul nuovo stipendio.

In considerazione della norma ora indicata, un impiegato a lire 3000 che al 1° febbraio 1918 abbia il suo stipendio aumentato di lire 750 (600 sulle prime lire 2000 a lire 150 sulle rimanenti lire 1000) e cioè fissato a lire 3750, qualora al 1° giugno 1918 compisca il sessennio dalla concessione dello stipendio a lire 3000, dovrà percepire un aumento di lire 375 corrispondente al decimo delle indicate lire 3750.

Queste disposizioni non sono applicabili agli aumenti quinquennali degli ufficiali, pei quali il nuovo stipendio deve calcolarsi sulla base degli attuali stipendi quali risultano stabiliti per i singoli gradi e per le singole permanenze nei gradi dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi (circolare 258 del 1908 e 306 del 1912).

3. In conseguenza del disposto di cui al secondo comma dell'art. 4 conservano la indennità temporanea per la durata della guerra e quella di residenza in Roma i personali che già ne usufruiscono, essendo stati elevati i limiti di stipendio stabiliti per l'assegnazione di tali indennità, epperò:

a) la indennità temporanea per la durata della guerra: sarà

per il personale delle amministrazioni civili: di lire 35, se provvisto di stipendio o di retribuzione fino a lire 1950 e di lire 29 se provvisto di stipendio o di retribuzione superiore a lire 1950 fino a lire 5150;

per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata; di lire 35 se provvisti di stipendio fino a lire 3750 e di lire 29 se provvisti di stipendio superiore a lire 3750 ma non oltre a lire 5450;

b) la indennità di residenza in Roma di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, rimane assegnata agli impiegati con stipendio non superiore alle lire 4900.

Il limite massimo per l'assegnazione dell'aumento sessennale è elevato da lire 7000 a lire 8200.

4. La ritenuta del 2 % di cui all'art. 11 del decreto sugli aumenti di stipendio recati dallo stesso decreto è da valutarsi sull'importi lordo di tali aumenti. Essa non è applicabile sugli aumenti delle retribuzioni spettanti agli impiegati avventizi e straordinari.

Oltre che ai detti aumenti la cennata ritenuta è da applicarsi a tutti gli altri assegni corrisposti al personale di ruolo, nonchè a quelli corrisposti agli ufficiali richiamati dal congedo nella condizione che durante lo stato di guerra hanno diritto alle stesse competenze degli ufficiali effettivi.

A riguardo di quelli che debbonno intendersi *assegni* si fa riferimento a quanto stabilisce l'articolo 3 della legge sui provvedimenti finanziari in data 22 luglio 1894, n. 339, sono cioè gravati dalla nuova ritenuta tutti indistintamente gli assegni, soprassoldi, compensi, sussidi, indennità, sia fissi che eventuali, soggetti alla imposta di ricchezza mobile ed al contributo di guerra, e che sono dovuti ad ufficiali od impiegati, esclusi gli avventizi e straordinari.

5. In forza della disposizione di cui all'art. 10 la ritenuta per la costituzione del fondo di garanzia per le cessioni degli stipendi non è applicabile agli aumenti indicati alla lettera *a*), epperò nel computo di cui all'articolo 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, deve prescindersi dagli aumenti stessi.

6. Stante l'abrogazione, di cui all'art. 3, dei decreti 24 maggio 1917, n. 967 (Circolare 489-1917); dell'articolo 1° lettere *c*), *d*), *e*), del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915 n. 1625, (Circolare 865 1915) e dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916 n. 1659 (Circolare 773-1916), a decorrere dal 1° febbraio deve conferirsi l'intero aumento di stipendio, in quanto cessa la ritenuta straordinaria per il primo anno di godimento degli aumenti stessi e cessa altresì ogni ritardo agli effetti economici e giuridici.

7. In relazione a quanto trovasi esposto nell'art. 5 rimane stabilito che niuna assunzione di avventizi, straordinari od assimilati può farsi nelle amministrazioni governative senza l'intervento di un decreto reale da emanare su proposta del ministro del tesoro. Le amministrazioni tutte dovranno quindi, astenersi da assunzioni di detto personale, nei casi in cui esse sono consentite, fino a che non vi abbia aderito il Ministero del tesoro e non risulti adempiuta la cennata formalità.

8. La disposizione transitoria mira a corrispondere agli impiegati le minori somme eventualmente riscosse, rispetto a quelle in precedenza percepite, per effetto della applicazione della ritenuta straordinaria stabilita dall'ora abrogato decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967 (circolare 489,-1917) stante la cessazione di altri assegni verificatisi in dipendenza del conseguito aumento di stipendio. Taluni esempi varranno a meglio chiarire la portata della disposizione.

All'atto della promozione da lire 4500 a lire 5000 cessava per l'impiegato il godimento dell'indennità temporanea per la durata della guerra e cioè di un assegno di lire 29 mensili corrispondente a lire 348 annue, nel mentre nel primo anno l'aumento di lire 500 risultava ridotto a lire 250. Per quell'anno, perciò l'impiegato ha perduto, rispetto alla somma in precedenza assegnatagli, lire 98.

Un altro impiegato se godeva della indennità di residenza in Roma, di cui alla citata legge del 1902, in lire 350 annue, in occasione dalla promozione da lire 4000 a lire 4500, veniva a perdere, per le stesse ragioni suindicate, lire 100.

Ora sono coteste lire 98 e lire 100 che si è ritenuto equo di dover rifondere, beninteso limitatamente al periodo dal 1° luglio 1917 al 31 gennaio 1918, durante il quale il citato decreto luogotenenziale n. 967 ebbe vigore.

9. Sui fogli stipendi (o sull'ordine di pagamento n. 258) non deve essere messa in

evidenza per alcun assegno la ritenuta del 2 % (art. 11 del decreto) provvedendo il Ministero al versamento della ritenuta stessa come delle altre ritenute erariali.

Detta ritenuta sarà invece dimostrata sui documenti pel pagamento delle indennità eventuali, soprassoldi, compensi, ecc. ecc. dovuti agli ufficiali e impiegati, come già si pratica per le ritenute di ricchezza mobile e del contributo di guerra.

10. Nel conteggio dei nuovi stipendi si avverte che la ritenuta per imposta di ricchezza mobile e quella pel contributo di guerra vanno calcolate sullo stipendio depurato dalla ritenuta in conto entrate del tesoro e da quella del 2 % sull'importo lordo dell'aumento stato ora apportato. Così del pari l'importo di ricchezza mobile ed il contributo di guerra dovuti su tutti gli altri assegni imponibili vanno computati dopo dedotta la ritenuta del 2 %.

11. I Corpi o reparti che avessero già compilati i fogli stipendio per il mese di febbraio (o per la 2ª quindicina di febbraio, in zona di guerra) sulla base degli stipendi precedenti, procederanno al pagamento della differenza mediante un semplice elenco nominativo degli ufficiali ed impiegati civili, divisi per grado coll'indicazione per ognuno della somma netta dovuta per differenza fra lo stipendio netto precedente e quello ora aumentato (vedi per i casi più comuni annessa tabella — allegato n. 1).

Da tale differenza dovrà essere detratto l'importo della ritenuta del 2 % sulle competenze accessorie del mese di febbraio (indennità di carica, per servizio speciale, indennità cavalli, soprassoldo di medaglie, soprassoldo di guerra, ecc., ecc.) conteggiate nel foglio stipendio già compilato senza l'applicazione della ritenuta.

L'elenco sarà quietanzato dai creditori e munito delle prescritte marche da bollo (vedi allegato n. 2).

Il Ministro ALFIERI.

ALLEGATO N. 1.

GRADO	Stipendio netto precedente (1)	Stipendio netto con l'aumento (1)	Differenza
Generale d'esercito	1079 69	1,219 19	139 50
Tenente generale	865 90	984 46	118 56
Maggior generale	723 37	827 99	104 62
Colonnello	580 84	671 52	90 68
Tenente colonnello con 1 quinquennio	509 68	593 38	83 70
Tenente colonnello	438 42	515 14	76 72
Maggiore con 1 quinquennio	402 78	476 02	73 24
Maggiore	367 25	437 01	69 76
Capitano con 2 quinquenni	352 85	421 35	68 50
Capitano dopo 25 anni dalla nomina ad ufficiale senza doppio quinquennio	352 85	421 35	68 50
Capitano con 1 quinquennio	324 04	390 07	66 03
Capitano	295 23	358 68	63 45
Tenente con 3 quinquenni	266 12	325 64	68 52
Tenente dopo 15 anni dalla nomina ad ufficiale senza doppio quinquennio	258 84	317 39	58 55
Tenente con 2 quinquenni	258 84	317 39	58 55
Tenente con 1 quinquennio	207 85	259 30	51 45
Tenente e sottotenente dei reali carabinieri con 3 anni di grado e maestro direttore di banda	178 43	225 92	47 49
Sotto tenente	149 01	192 22	43 21
Applicati delle amministrazioni dipendenti *Ufficiali d'ordine dei magazzini militari* (2)			
Con stipendio precedente a 1500	113 38	144 72	31 34
Id. id. id. 1800	134 15	173 20	39 05
Id. id. id. 2100	156 37	200 66	44 29
Id. id. id. 2500	185 78	234 26	48 48
Id. id. id. 2900	215 20	267 65	52 45
Id. id. id. 3200	237 00	292 58	55 58

(1) Sullo stipendio degli ufficiali in congedo non è applicabile la ritenuta di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 (centesimi 10 sino a L. 1500, 20 sino a 3000, 30 sino a 5000, 40 sino a 7000, 50 per gli stipendi superiori). Di altrettanto dev'essere quindi per essi aumentato lo stipendio netto tanto precedente che coll'aumento, per cui la differenza rimane uguale a quella per gli ufficiali effettivi.

(2) Calcolando la ritenuta per ricchezza mobile del 7,50 %.

ALLEGATO 2.

ELENCO degli ufficiali ed impiegati cui è dovuta la differenza per aumento di stipendio del mese di febbraio 1918 *in base al decreto luogotenenziale* 10 *febbraio* 1918 *n.* 107.

Grado	CASATO E NOME	Aumenti di stipendio al netto	Deduzione per ritenuta del 2 °/o sugli altri assegni dimostrati sul foglio stipendio già compilato	Somma da pagarsi al creditore	Firma per quietanza

N. **77**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 139, che dall'esercizio finanziario 1918-919 istituisce due distinti stati di previsione rispettivamente pel Ministero della guerra e per quello delle armi e munizioni.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 42, del 19 febbraio 1918).

A decorrere dall'esercizio finanziario 1918-919 saranno istituiti due distinti stati di previsione, l'uno per le spese del Ministero della guerra e l'altro per le armi e le munizioni.

N. **78**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari feriti ed ammalati ricoverati negli ospedali militari ed in generale di assegni arretrati a militari trasferiti.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 febbraio 1918.

Pervengono a questo Ministero frequenti quesiti da parte delle amministrazioni dipendenti in ordine al pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari feriti ed ammalati ricoverati negli ospedali militari.

Le disposizioni contenute nelle circolari n. 580 del *giornale militare* 1917 e n. 10 del *giornale militare* corrente anno, hanno avuto per iscopo di evitare qualsiasi rimborso alle direzioni degli ospedali da parte degli enti a cui i militari appartengono, nonchè di sopprimere o di diminuire più che possibile a tale riguardo la corrispondenza d'ufficio fra dette amministrazioni.

Rimane pertanto stabilito che ogni qualvolta alle amministrazioni degli stabilimenti sanitari risulti in modo indubbio da documenti di cui si trovino in possesso, senza che ciò abbia a dare luogo a carteggio, che ad ufficiali o militari di truppa ricoverati non siano stati corrisposti assegni loro spettanti anteriormente all'entrata nello stabilimento, dovranno le amministrazioni medesime pagare detti assegni insieme a quelli dovuti per il periodo di degenza.

Tale criterio del resto, che mira a raggiungere la maggiore possibile semplificazione, si intende pure applicabile da qualsiasi ente amministrativo quando si tratti di corrispondere assegni arretrati a militari che, provenienti da altri enti dell'esercito, siano passati a prestare servizio presso l'ente stesso o presso i suoi reparti dovendosi cercare d'evitare, sempre quando sia possibile, le richieste di rimborso o lo scambio di corrispondenza; a maggiore ragione poi le contestazioni sulla competenza ad eseguire i pagamenti.

Si fa presente inoltre che le disposizioni contenute nelle circolari suindicate riguardano gli stabilimenti sanitari del R. esercito sia in zona di guerra che in quella territoriale, esclusi perciò gli ospedali della Croce Rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **79**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Corrispondenza ufficiale riflettente le contabilità in contanti degli esercizi 1912-913 e 1913-914.** — (Direzione generale revisione conti) — 16 febbraio 1918.

In seguito alla temporanea sospensione della revisione delle contabilità militari arretrate presso l'ufficio stralcio istituito alla ragioneria generale dello Stato — Ministero del tesoro —, il Ministero avverte le amministrazioni militari che la corrispondenza ufficiale riguardante le contabilità in contanti, degli esercizi 1912-913 e 1913-914 (richieste e rinvii di documenti, restituzione di rendiconti mod. 21 R. A. di note di osservazioni, ecc.), deve essere indirizzata al « Ministero della guerra — Direzione generale revisione dei conti — Ufficio speciale »

Le amministrazioni dei corpi continueranno pertanto a dar corso a tutte le pratiche e note di osservazioni in pendenza, riflettenti gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914, avendo cura di sistemare in appositi scaffali tutte le carte e documenti relativi a contabilità arretrate per le quali non ebbe finora luogo la revisione, per modo di potere, a suo tempo, essere in grado di corrispondere alla richiesta del Ministero.

I rendiconti stati compilati a cura dell'ufficio sopra indicato e rimessi ai corpi per la trascrizione sul giornale di cassa dell'ammontare complessivo mensile delle spese, come risultano dimostrate al quadro *A* di ciascun rendiconto, dovranno, dopo di averli completati e firmati al quadro *B*, essere restituiti, con tutta sollecitudine, all'indirizzo suaccennato.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **86**. — GIUSTIZIA MILITARE, — **Decreto ministeriale che stabilisce le norme circa il reclutamento degli ufficiali di complemento della giustizia militare** (con due tavole di disegni). — (Direzione generale personali civili e affari generali). 17 febbraio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2;

DECRETA:

Art. 1. — Il ruolo degli ufficiali di complemento del corpo della giustizia militare è formato come segue:

5 tenenti colonnelli;
30 tenenti colonnelli o maggiori;
90 maggiori;
40 maggiori o capitani;
300 capitani;
135 tenenti o sottotenenti.

Art. 2. — Le funzioni alle quali possono essere destinati gli ufficiali di complemento del corpo della giustizia militare sono le seguenti:

avvocati militari (tenenti colonnelli o maggiori);
sostituti avvocati militari (maggiori o capitani);
ufficiali istruttori (maggiori o capitani);
giudici relatori (maggiori o capitani);
sostituti avvocati militari aggiunti e sostituti ufficiali istruttori aggiunti (tenenti e sottotenenti).

Solo in via eccezionale uno o più di detti ufficiali potranno essere assegnati temporaneamente ad altri servizi della giustizia militare o ad uffici legislativi o contenziosi dei ministeri militari su richiesta dell'ufficio interessato sentito l'avvocato generale militare. L'ufficiale o gli ufficiali assegnati a tali servizi od uffici saranno collocati fuori dei quadri e vi potranno rientrare solo nei limiti dei posti che si renderanno vacanti nel loro grado.

Art. 3. Gli ufficiali di complemento della giustizia militare sono scelti e nominati tra gli ufficiali dell'esercito di qualsiasi corpo ed arma, appartenenti alla categoria del complemento o della milizia territoriale, semprechè, durante la presente guerra, abbiano già compiuto almeno sei mesi di servizio in zona di guerra o almeno dodici mesi in zona territoriale; fra gli ufficiali della riserva; fra i sottotenenti assimilati di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 719, che abbiano parimenti prestato almeno sei mesi di servizio in zona di guerra o almeno dodici mesi in zona territoriale (computato in tali periodi anche il precedente servizio militare).

Gli ufficiali di complemento della giustizia militare potranno pure, eccezionalmente, essere scelti o nominati fra i militari di truppa, che, avendo frequentato i corsi allievi ufficiali e trovandosi nel possesso delle altre condizioni stabilite dal presente regolamento, non poterono conseguire il grado di ufficiale perchè riconosciuti permanentemente inabili ai servizi mobilitati o fra quelli che non poterono frequentare detti corsi perchè dichiarati indisponibili.

La nomina è fatta con decreto reale su proposta del ministro della guerra, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, osservato il disposto dell'art. 8.

Art. 4. — La commissione che deve dar parere sulla nomina di cui all'art. 2 è composta come segue:

1° S. E. il sottosegretario di Stato nel Ministero della guerra, *presidente*;

2° S. E. il primo presidente della corte di cassazione di Roma;

3° S. E. l'avvocato generale erariale;

4° S. E. l'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina;

5° il direttore generale del personale ufficiali del Ministero della guerra;

6° il direttore generale dei personali civili del Ministero della guerra;

7° il capo della divisione stato maggiore del Ministero della guerra;

8° il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma o un suo delegato membro del consiglio stesso e professore d'università.

Alla commissione sono addetti due segretari scelti tra i funzionari od ufficiali addetti al Ministero della guerra e designati dal Ministro su proposta, l'uno del capo della divisione stato maggiore, e l'altro del direttore generale dei personali civili.

La commissione potrà deliberare anche con la presenza di soli quattro membri, ivi compreso sempre l'avvocato generale militare.

Art. 5. — Per la formazione dei quadri saranno presi in considerazione senza loro domanda tutti gli ufficiali ed assimilati che siano già addetti al servizio dei tribunali militari e tutti gli altri ufficiali, che, trovandosi nelle condizioni accennate negli art. 3 e 8, ne facciano domanda in via gerarchica entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Le domande con l'indicazione esatta dei requisiti di cui all'art. 3 ed accompagnate dai documenti comprovanti il possesso delle condizioni di cui all'art. 8, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (direzione generale personali civili ed affari generali — divisione personali civili dipendenti e giustizia militare — sezione 2ª).

Art. 6. — La commissione di cui all'art. 4, presi in esame comparativamente tutti

gli aspiranti, e tenuto conto dei titoli professionali, delle attitudini specifiche, del servizio già prestato nei tribunali militari, nonchè delle cariche eventualmente coperte, esprimerà il proprio parere sulla loro idoneità indicando gli ufficiali da nominarsi ed il grado da conferire a ciascuno.

Art. 7. — La destinazione degli ufficiali alle funzioni di cui all'art. 2 sarà fatta per i tribunali territoriali dal Ministro della guerra, sentito l'avvocato generale militare.

Per l'assegnazione ai tribunali della zona di guerra il ministro trasmetterà al Comando Supremo un elenco di ufficiali, scelti di regola fra quelli di classe posteriore al 1883, i quali saranno destinati dai singoli tribunali dal Comando stesso.

Art. 8. — Nel conferimento dei gradi dovranno osservarsi le norme seguenti:

Potranno conseguire la nomina a sottotenente: i laureati in giurisprudenza iscritti nell'albo degli avvocati da almeno 5 anni, o in quello dei procuratori da almeno 8 anni e semprechè abbiano effettivamente esercitata la professione; i segretari di 3ª e 4ª classe del Ministero di grazia e giustizia; i sostituti procuratori erariali di 2ª e 3ª classe.

Potranno conseguire la nomina a tenente: i magistrati di carriera col grado di giudice di 4ª categoria; i laureati in giurisprudenza iscritti nell'albo degli avvocati da almeno 10 anni o in quello degli avvocati ammessi a patrocinare in cassazione da almeno 3 anni, semprechè abbiano effettivamente esercitata la professione; i segretari di 1ª e 2ª classe del Ministero di grazia e giustizia, i sostituti procuratori erariali di 1ª classe.

Potranno conseguire la nomina a capitano: i magistrati di carriera col grado di giudice di 3ª categoria; i sostituti avvocati erariali di 3ª classe; i procuratori erariali; i primi segretari del Ministero di grazia e giustizia; i laureati in giurisprudenza iscritti nell'albo degli avvocati da almeno 15 anni, o ammessi a patrocinare in cassazione da almeno 8 anni, semprechè abbiano effettivamente esercitata la professione; i professori incaricati da almeno 2 anni di materie giuridiche nelle RR. università e nei RR. istituti superiori, e i professori ordinari e straordinari di materie giuridiche nelle università libere; i liberi docenti di materie giuridiche nelle RR. università e nei RR. istituti superiori iscritti nell'albo degli avvocati da almeno 5 anni.

Potranno conseguire la nomina a maggiore: i magistrati di carriera col grado di giudice di 2ª categoria; i capi sezione del Ministero di grazia e giustizia; i professori straordinari di materie giuridiche nelle RR. università e nei RR. istituti superiori; i sostituti avvocati erariali di 2ª classe; i laureati in giurisprudenza iscritti nell'albo degli avvocati da almeno 20 anni od ammessi al patrocinio in cassazione da almeno 13 anni, semprechè abbiano effettivamente esercitata la professione.

Potranno conseguire la nomina a tenente colonnello: i magistrati di carriera con grado non inferiore a quello di giudice di 1ª categoria; i professori ordinari di materie giuridiche nelle RR. università e nei RR. istituti superiori; i funzionari amministrativi del Ministero di grazia e giustizia con grado non inferiore a quello di capo divisione; i funzionari delle avvocature erariali con grado non inferiore a quello di sostituto avvocato erariale di 1ª classe; i laureati in giurisprudenza iscritti nell'albo degli avvocati da almeno 25 anni o da almeno 18 anni ammessi al patrocinio in cassazione. Per i funzionari del Ministero di grazia e giustizia occorre che provengano dalla magistratura.

Nondimeno agli ufficiali già investiti di funzioni giudiziarie nei tribunali militari, semprechè questi siano designati a far parte del corpo di complemento della giustizia militare, non potrà essere conferito grado inferiore a quello posseduto.

Per gli avvocati che sono stati inscritti nell'albo per anzianità, anzichè per esame, il numero di anni d'iscrizione come sopra fissato pel conferimento dei gradi da tenente a tenente colonnello verrà ridotto rispettivamente a 6, 11, 16 e 21.

... a parità di condizioni devono essere nominati a preferenza quelli appartenenti a classi più anziane o che abbiano prestato per maggior tempo servizio militare.

Nella formazione iniziale dei quadri le nomine non potranno eccedere i seguenti limiti per grado:

5 tenenti colonnelli;
120 maggiori;
340 capitani;
135 tenenti e sottotenenti.

Art. 9. — Alle promozioni degli ufficiali di complemento della giustizia militare sarà provveduto in base all'art. 35 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, nei limiti di due terzi dei posti che si faranno vacanti nei quadri di cui all'art. 1.

All'altro terzo dei posti vacanti sarà provveduto con nuove nomine nei modi e nei limiti degli articoli 2 e 8. In mancanza di aspiranti idonei per le nuove nomine i posti vacanti potranno essere coperti con altre promozioni.

Art. 10. — Gli avvocati ed i procuratori non potranno essere destinati a funzioni giudiziarie nei tribunali militari di quelle città, in cui nel quinquennio precedente alla loro chiamata alle armi esercitavano la loro professione.

Art. 11. — Qualora gli ufficiali di complemento della giustizia militare debbano essere sottoposti a consiglio di disciplina, questo sarà costituito come per gli altri ufficiali del R. esercito, salvo che ne farà parte un ufficiale effettivo della giustizia militare.

Art. 12. — L'uniforme per gli ufficiali superiori ed inferiori, effettivi e di complemento, della giustizia militare è uguale a quella prescritta per gli ufficiali commissari, con le seguenti varianti:

a) il berretto porterà il fregio descritto nella unita tavola n. 1;

b) il bavero della giubba nelle uniformi grigio-verde e di combattimento porterà la mostrina descritta nella tavola n. 2;

c) i bottoni della giubba a due petti e del cappotto saranno eguali a quelli descritti nella stessa tavola n. 2;

È obbligatoria l'uniforme di combattimento o la grigio-verde; facoltative le altre uniformi.

S'intende in tal modo modificata la circolare n. 281 del *giornale militare* 1916 per quanto riguarda le uniformi del personale della giustizia militare.

Art. 13. — Ferme le disposizioni sulla sospensione e rimozione dal grado e dall'impiego stabilite per tutti gli ufficiali del R. esercito dalla legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, gli ufficiali di complemento della giustizia militare potranno essere eliminati dal loro ruolo speciale in seguito a loro domanda o per inidoneità tecnica al servizio della giustizia militare ed essere restituiti all'arma o corpo di provenienza col grado che rivestivano anteriormente alla loro nomina nel ruolo speciale.

Quelli che erano sottotenenti assimilati saranno nominati sottotenenti di complemento o di milizia territoriale nell'arma o corpo di provenienza, o, se provenienti dalle compagnie di sanità, nell'arma di fanteria; mentre quelli, fra i detti assimilati, che, avendone i titoli, avessero in passato presentata in tempo utile domanda per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, conseguiranno tale nomina nell'arma allora richiesta.

Il provvedimento sarà effettuato con decreto del ministro della guerra, sentito nel primo caso l'avvocato generale militare e sentita nel secondo caso la commissione di cui all'art. 4.

A favore dell'ufficiale restituito all'arma o corpo di provenienza sarà computato agli effetti della anzianità il servizio prestato come ufficiale di complemento della giustizia militare.

Art. 14. — I funzionari, che a termini del capoverso dell'art. 36 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, debbano essere nominati ufficiali di complemento della giustizia militare, col grado al quale erano assimilati, avranno tale nomina senza bisogno del giudizio della commissione di cui al precedente art. 4 e saranno fuori quadro.

Salvo il disposto dell'art. 2, saranno pure nominati fuori quadro, previo parere sulla idoneità loro da parte della commissione anzidetta, gli ufficiali e sottotenenti assimilati aventi funzioni giudiziarie presso i tribunali militari territoriali, che, all'attuazione del presente regolamento, si trovino già comandati presso i Ministeri militari o il tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 15. — Gli ufficiali già in servizio nei tribunali militari, che sieno funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, saranno mantenuti in servizio colla qualità di segretari.

Qualora divenissero inidonei a tali funzioni, saranno, su proposta dell'avvocato generale militare, rinviati al corpo di provenienza.

Gli ufficiali ed assimilati che, all'attuazione del presente regolamento, esercitino funzioni giudiziarie nei tribunali militari, a senso del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 719, e non vengano compresi, per qualunque ragione che non sia d'indegnità, nel ruolo degli ufficiali di complemento della giustizia militare, resteranno comandati, col loro consenso, nei tribunali militari per le sole funzioni di segretari conservando nel resto la loro attuale posizione; o, se abbiano grado non inferiore a capitano, saranno, dal Ministero della guerra, previa loro domanda, inclusi nelle liste di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2 per le funzioni di giudice.

Art. 16. — I militari che, a mente dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, intendano di essere assegnati a funzioni di segreteria nei tribunali militari, dovranno farne regolare domanda all'avvocato militare del tribunale del proprio corpo d'armata.

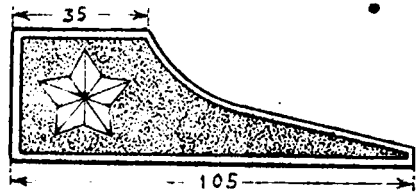
L'avvocato militare farà le sue proposte al comando di divisione competente.

Roma, addì 17 febbraio 1918.

Il Ministro — ALFIERI.

Uniforme per gli ufficiali della giustizia militare.

Mostrina per le giubbe delle uniformi grigio-verde e di combattimento.



(Velluto nero filettato d'oro).

Bottoni per la giubba a due petti e per il cappotto,





N. **81** — AVANZAMENTO. — **Applicazione dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 (circolare 752 « giornale militare » 1916).** — (Direzione generale personali ufficiali). — 21 febbraio 1918.

A risoluzione di quesiti rivolti al Ministero circa l'applicazione dell'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 1652 del 20 novembre 1916 (circolare 752 *giornale militare* 1916), il Ministero in analogia a quanto fu già disposto colla circolare 735 del *giornale militare* 1916 (art. 2) determina che, nel computo dell'anno di servizio in paese, utile per poter concorrere all'avanzamento, deve considerarsi valido il tempo eventualmente trascorso dagli ufficiali in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità legalmente accertate come dipendenti da cause di servizio.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **82**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — **Distintivi per gli ufficiali promossi per merito di guerra e per gli ufficiali nominati effettivi o di complemento per merito di guerra, per essersi segnalati in azioni compiute sul campo di battaglia ad immediato contatto col nemico.** — (con due tavole di disegni). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) 21 febbraio 1918.

1. È adottato il distintivo, il cui disegno è riprodotto nelle unite tavole, per gli ufficiali promossi per merito di guerra, o rivestiti per decreto luogotenenziale o del Comando Supremo delle funzioni del grado superiore per merito di guerra, e per gli ufficiali nominati effettivi o di complemento per merito di guerra, — *per essersi segnalati in azioni compiute sul campo di battaglia ad immediato contatto col nemico* ».

2. Il distintivo sarà ricamato in argento, se l'ufficiale conseguì una promozione o nomina, per merito di guerra, ai gradi di ufficiale inferiore; sarà ricamato in oro se l'ufficiale conseguì una promozione, o nomina, per merito di guerra, ai gradi di ufficiale superiore; sarà ricamato in oro su panno rosso scarlatto se l'ufficiale conseguì una promozione o nomina, per merito di guerra, ai gradi di ufficiale generale; sarà portato, su entrambe le maniche, come risulta dalla unita tavola n. **2**

A ciascuna promozione o nomina ottenuta pel motivo sopra esposto, corrisponderà un distintivo, che l'ufficiale continuerà a portare anche dopo aver ottenute successive promozioni e distintivi.

3. Insieme con la proposta o promozione di nomina per merito di guerra, le autorità militari dovranno eventualmente indicare se all'ufficiale debba essere concesso il distintivo suddetto. La relativa concessione sarà esplicitamente menzionata nel *bollettino ufficiale delle nomine e promozioni* (1) e sarà iscritta sullo stato di servizio dell'ufficiale; sarà comunicata all'interessato con un certificato conforme all'unito modello (allegato A).

4. La concessione del distintivo è anche estesa agli ufficiali che furono promossi o nominati effettivi o di complemento per merito di guerra, per il motivo suddetto, nelle antecedenti campagne di guerra.

(1) Con la seguente formula: « con diritto a fregiarsi del distintivo di cui alla circolare n. 82 *giornale militare* 1918 ».

5. Per gli ufficiali già promossi o nominati effettivi o di complemento, per merito di guerra, nella attuale guerra, la concessione in parola sarà stabilita dal Comando Supremo o dal Ministero della guerra, secondo che gli ufficiali stessi si trovino attualmente alla dipendenza di autorità mobilitate o di autorità militari territoriali; per gli ufficiali promossi o nominati effettivi o di complemento per merito di guerra in altre campagne di guerra sarà stabilita dal Ministero della guerra.

Gli ufficiali aventi titoli alla concessione dovranno presentare domanda su carta semplice, per mezzo del proprio capo di corpo o di servizio, direttamente al Comando Supremo o al Ministero (direzione generale personale ufficiali o direzione generale di sanità militare per tutte le promozioni fino al grado di colonnello; al gabinetto del ministro per quelle nei gradi di generale).

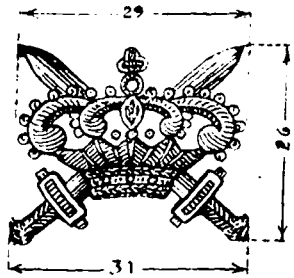
6. È assolutamente proibito a chiunque di fregiarsi del distintivo istituito con la presente circolare se non ne sarà pubblicata sul *bollettino ufficiale* la concessione.

Il Ministro — ALFIERI.

TAVOLA N. 1.

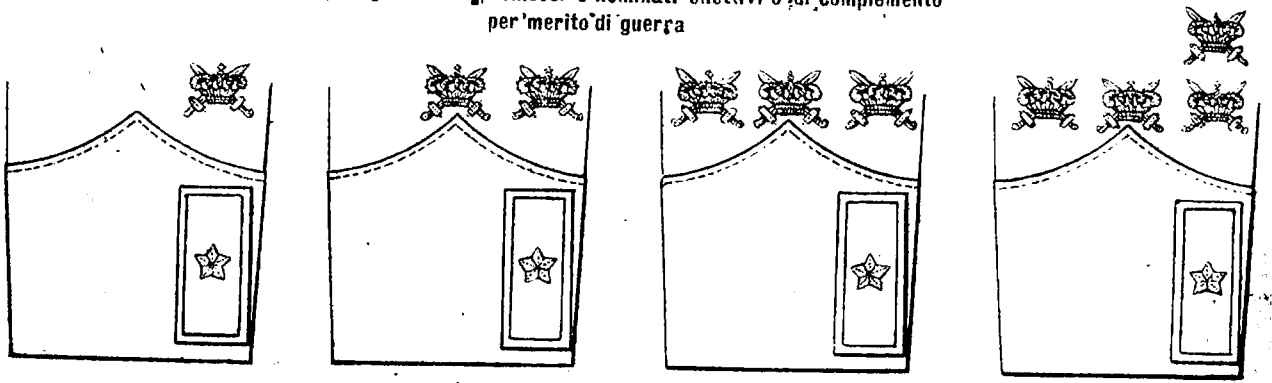
Circolare 82 del 1918.

Distintivo per gli ufficiali promossi o nominati effettivi o di complemento per merito di guerra.

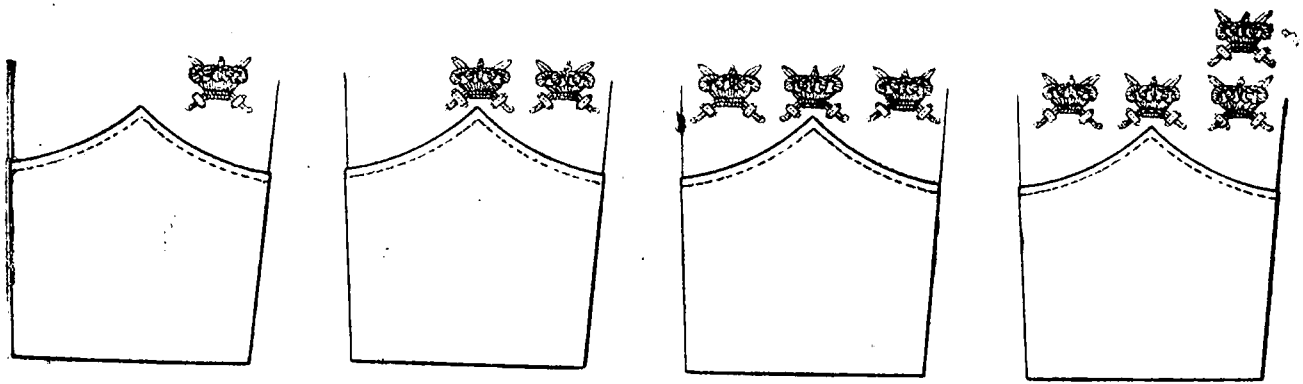


Gli ufficiali cui furono concessi due o più distintivi li porteranno sulle maniche nello stesso ordine col quale furono loro concessi, in modo che l'ultimo dei distintivi rimanga in corrispondenza del distintivo di grado (uniformi grigio-verde (giubba) e di combattimento (giubba e pastrano). La stessa disposizione vale per le giubbe delle altre uniformi.

Distintivo per gli ufficiali promossi o nominati effettivi o di complemento per merito di guerra



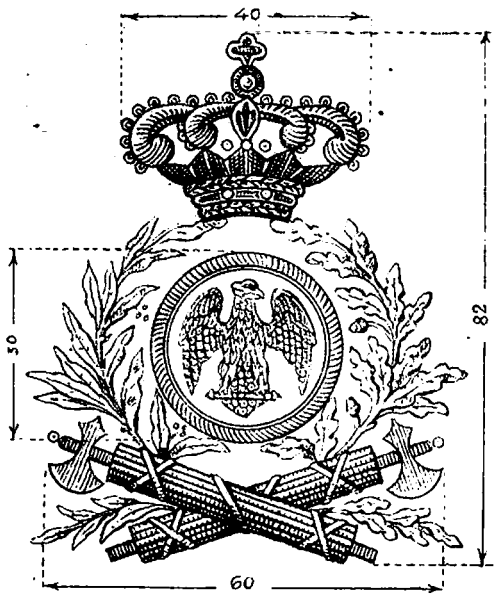
Nella giubba dell'uniforme grigio-verde e nella uniforme di combattimento (giubba e pastrano)



Nella giubba della piccola uniforme, uniforme coloniale

Uniforme per gli ufficiali della giustizia militare.

Fregio per berretto.



(Ricamo in oro, in seta o in lana grigio-verde, secondo l'uniforme. — Aquila ricamata in oro o di metallo dorato su campo nero).

Allegato A.

Formato tessera

REGIO ESERCITO ITALIANO

(1) . . . . . .

Il (2) . . . . . (3) . . . . . che nell'anno 1 . . . (4) . . . . . « per merito di guerra », è autorizzato a fregiarsi del distintivo istituito con la circolare n. 82 del *giornale militare* 1918.

(5) . . . . . .

(6) . . . . . .

(1) Ministero della guerra o Comando Supremo.
(2) Grado dell'ufficiale cui è concessa l'autorizzazione e corpo cui appartiene.
(3) Casato, nome, paternità.
(4) Conseguì la nomina a ufficiale effettivo (o ad ufficiale di complemento). — Conseguì la promozione al grado di . . . . . — Fu rivestito delle funzioni del grado superiore (colonnello o maggior generale, ecc.)
(5) Data.
(6) Il Ministro della guerra o il Capo di S. M. del R. esercito.

Sarà compilato un certificato per ciascuna concessione di distintivo.

N. 83. — DISPOSIZIONI VARIE. **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** - (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 21 febbraio 1918.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 65 si dà notizia delle seguenti altre offerte pervenute a questo Ministero:

Signorina Giovannina Maglio (*Brocchlyn*). — L. 100 per i nostri soldati combattenti alla fronte.

Un militare del deposito del 90° fanteria che desidera rimanere incognito. — *N. 10 cartelle del 5° prestito nazionale*, da L. 100 ciascuna, da distribuirsi ad altrettanti caporali e soldati, appartenenti e presenti al deposito del 90° fanteria, sprovvisti di beni di fortuna, che si siano maggiormente distinti in azioni alla fronte, con preferenza a quelli feriti e con famiglia.

N. 15 cartelle dello stesso prestito e pure da L. 100 ciascuna da distribuirsi ad altrettanti caporali e soldati nelle identiche condizioni di quelli suindicati, che si saranno maggiormente distinti, dal 24 gennaio al 31 maggio 1918, in azioni guerresche alla fronte ed appartenenti a reggimenti amministrati dal deposito del 90° fanteria.

Cittadini di Matino (Terra d'Otranto). — L. 1000 (raccolte per iniziativa del R. commissario del commissariato per le spese di assistenza e propaganda patriottica, dott. Vincenzo Provenzani, e dell'ufficiale sanitario di detto comune, dott. Armando Monastero), per acquisto di lana a favore dei nostri valorosi soldati combattenti.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 84. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Richiamo in servizio presso i distretti di ufficiali invalidi di guerra o presunti tali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 febbraio 1918.

È intendimento del Ministero di destinare in servizio presso i distretti militari un certo numero di ufficiali invalidi di guerra, o presunti tali senza distinzione di arma o corpo o categoria, fino al grado di maggiore incluso, i quali gradiscano tale destinazione, provvedimento questo da considerarsi assolutamente indipendente dalle disposizioni di cui alla circolare 429 del *giornale militare* corrente anno.

Pertanto i comandi di corpo d'armata vorranno interpellare gli ufficiali predetti appartenenti ai corpi dipendenti, per conoscere se accettino la destinazione di cui sopra, all'accennata condizione, intendendosi che la loro posizione giuridica nei riguardi della circolare succitata sarà subordinata all'espletamento delle formalità in essa stabilite.

Intanto la richiesta idoneità degli ufficiali predetti al servizio dei distretti dovrà essere accertata mediante visita collegiale passata presso un ospedale militare.

Le dichiarazioni degli ufficiali che accettano di assumere servizio, corredate dalle relative dichiarazioni mediche, saranno a cura dei comandi dei corpi d'armata trasmesse al Ministero.

Gli ufficiali potranno, nella loro dichiarazione, indicare le destinazioni da essi desiderate in ordine di preferenza, avvertendo peraltro che il Ministero si riserva facoltà di procedere alle assegnazioni secondo le esigenze del servizio.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **85**. — SCUOLE MILITARI. — **Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, relativo agli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore) — 21 febbraio 1918.

Con riferimento ed a parziale modificazione del comma *c*) della circolare n. 813 del *giornale militare* 1917, questo Ministero determina che gli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi, e tenuti, per effetto del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, a raggiungere i rispettivi distretti di reclutamento, abbiano facoltà di scegliere, oltre che l'arma, anche il corpo presso cui dovranno prestar servizio.

Tale facilitazione deve intendersi concessa con effetto retroattivo e quindi estesa anche a quegli allievi che siano già stati precedentemente assegnati di autorità a corpi o reparti senza poter rappresentare le proprie aspirazioni.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **86**. — TRASPORTI. — **Viaggi a riduzione degli impiegati civili dello Stato (e delle persone di loro famiglia), collocati a riposo e riassunti in servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 febbraio 1918.

A seguito di quanto fu stabilito con la circolare n. 608, pubblicata nel *giornale militare* dello scorso anno, in merito ai viaggi a riduzione sulle ferrovie dello Stato degli impiegati civili (e loro famiglie) collocati a riposo e riassunti in servizio, si fa noto che le sottoindicate amministrazioni esercenti ferrovie concesse all'industria privata, hanno aderito ad accordare le facilitazioni stesse:

Ferrovie Economiche Biellesi.
Ferrovia-Gozzano-Alzo.
Ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova.
Tortona-Castelnuovo-Scrivia.
Ferrovie Nord-Milano.
Ferrovia Bergamo-S. Giovanni-Bianco.
Ferrovia Monza-Besana-Molteno.
Società Nazionale Ferrovie e Tramvie.
Ferrovia Ghirla-Ponte-Tresa.
Società Veneta.
Ferrovia Padova-Piazzola.
Ferrovia Reggio Emilia-Ciano D'Enza.
Ferrovia Ostellato-Magnavacca.
Ferrovia Castelbolognese-Riolo.
Ferrovia Sant'Ellero-Saltino.
Ferrovia Massa Marittima-Follonica.
Ferrovia Castelraimondo-Camerino.
Ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola.
Ferrovia Fano-Fermignano.
Ferrovia Mandela-Subiaco.
Ferrovia Civita Castellana-Viterbo.
Ferrovia Roma-Anticoli-Frosinone.
Ferrovia Chieti Stazione-Chieti Città.
Ferrovia Umbertide-Todi-Terni.
Ferrovia Adriatico-Sangritana.
Ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife.
Ferrovia Cancello-Benevento.
Ferrovia Agnone-Pescolanciano.
Ferrovia Bari-Locorotondo.
Ferrovie Salentine.
Direzione esercizio provvisorio governativo della Ferrovia Palermo-Corleone.
Ferrovia Siracusa Ragusa-Vizzini.
Ferrovie Complementari Sarde.
Società Italiana per le strade ferrate secondarie e della Sardegna.
Ferrovia Rimini-Mercatino.
Ferrovia Montepulciano Stazione-Città.
Ferrovia Grignasco-Coggiola.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 87. TRASPORTI. — **Norme per la compilazione dei verbali di magazzino.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) 21 febbraio 1918.

Per disposizioni precedentemente date in merito alla preparazione dei colli contenenti oggetti di vestiario, quelli che vengono confezionati presso le ditte fornitrici sotto il controllo delle apposite commissioni di collaudo, per essere spediti ai vari centri e stabilimenti di riserva di vestiario ed equipaggiamento, devono essere piombati, e portare esteriormente, su speciali cartellini, le indicazioni del contenuto e del peso di ciascun collo.

Si verifica di frequente che tali colli, giunti ai centri e stabilimenti predetti, vengano rispediti ad altri enti, senza essere aperti, e che questi constatino che, non ostante l'integrità dei piombi e l'identità del peso, il numero degli oggetti contenuti non corrisponda a quello indicato sui cartellini.

Ciò stante, perchè, di fronte alla constatazione di deficienze nel contenuto dei colli, si abbia il modo di far risalire – se del caso – alle ditte fornitrici le responsabilità relative, si dispone che nei verbali, che, a norma del n. 89 della istruzione sul servizio trasporti ad economia (ediz. 1912) vengono redatti dagli enti militari riceventi all'atto della verifica del contenuto dei colli, sia fatta esplicita menzione della integrità dei piombi e dell'identità del peso, se l'una e l'altra furono constatate, nonchè delle altre indicazioni risultanti dai cartellini.

Con l'occasione si rammenta a tutti gli enti militari la necessità che, nelle spedizioni a vagone completo, si accerti sempre la perfetta idoneità del carro, offerto dall'amministrazione ferroviaria, in relazione all'uso cui è destinato, declinando, altrimenti, la detta amministrazione ogni responsabilità per danni imputabili alle imperfette condizioni dei carri. Inoltre è indispensabile che, accanto ai piombi di chiusura del vagone dell'amministrazione ferroviaria, vengano *sempre senza eccezione* apposti quelli dell'ente speditore e che alle operazioni di chiusura del carro e di apposizione di tutti i piombi in parola, assista un idoneo incaricato dell'autorità militare speditrice, che, in caso di contestazioni successive, possa far fede del come la spedizione ebbe corso.

In arrivo, poi, è obbligo del destinatario di accertarsi accuratamente, e col concorso del rappresentante del mittente, della esistenza e dello stato dei piombi (militari e ferroviarii), prima di procedere ad ulteriori constatazioni. Di ciò sarà fatta speciale menzione nei verbali che, in caso di ammanchi, vengano redatti a norma della citata istruzione. Della presente circolare sarà presa nota a fianco dei numeri 33 e 90 nonchè dell'allegato 1 della ricordata istruzione.

Il Ministro — ALFIERI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 10ª, anno 1918, pag. 135.

In alcune dispense: al 2° capoverso del n. 7 *invece di:* « Per i militari *non* mobilitati », *leggasi:* « Per i militari mobilitati ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 88 SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. - **Decreto luogotenenziale n. 1665, col quale il ministro per le armi e munizioni è autorizzato ad assumere la gestione diretta dell'ente autonomo « Azienda per la costruzione e l'esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica delle sorgenti del Volturno, di trasformazione, di conduttura e di distribuzione di energia elettrica », costituito in Napoli.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 16 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 248, del 20 ottobre 1917).

Art. 1. — Il ministro per le armi e munizioni è autorizzato, ai sensi del Nostro decreto 4 febbraio 1917, n. 204, ad assumere, a mezzo di un commissario, la gestione diretta dell'ente autonomo costituito in Napoli con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 605, sotto il titolo « Azienda per la costruzione e per l'esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica delle sorgenti del Volturno, di trasformazione, di conduttura e di distribuzione di energia elettrica » e di esercitarla non oltre sei mesi dopo la pubblicazione della pace.

Art. 2. — Il commissario si immetterà nel possesso dell'azienda non appena sia stato notificato all'ente il suo decreto di nomina.

Tanto all'inizio, quanto al termine della gestione del commissario sarà compilato dal commissario stesso, in contraddittorio dell'amministratore dell'ente, un verbale dal quale risulti dettagliatamente la consistenza dell'azienda.

Al termine della gestione, in base alle risultanze dei verbali ed al conto della gestione stessa, saranno sistemate le rispettive ragioni di dare ed avere, fra l'amministrazione militare e l'ente autonomo. In caso di disaccordo provvederà un collegio arbitrale, per la cui costituzione, in mancanza di accordo delle parti, sarà provveduto dal presidente del Consiglio dei ministri.

Lo stesso collegio arbitrale si pronuncierà inappellabilmente su qualsiasi controversia che in dipendenza dell'applicazione del presente decreto sorgesse fra l'amministrazione militare, l'ente autonomo e le società di cui all'art. 4.

Art. 3. — Durante la gestione diretta da parte del commissario, è sospesa l'applicazione delle disposizioni degli articoli dal 19 al 28 del capo II della legge 8 luglio 1904, n. 351, sul risorgimento economico della città di Napoli, del regolamento per la esecuzione del capo II della legge medesima, approvata con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 606, dello statuto dell'ente autonomo, approvato con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 605, e dell'art. 10 della legge 12 marzo 1911, n. 258.

L'attuale consiglio generale rimane in carica soltanto per rappresentare l'ente di fronte all'amministrazione militare, la quale deve mensilmente comunicargli per notizia l'elenco dei provvedimenti presi.

Il consiglio generale ha facoltà di far valere tutte quelle riserve e presentare tutte quelle istanze che ritenga opportuno nell'interesse dell'ente, senza intralciare e ritardare comunque lo svolgimento della gestione militare.

Il consiglio generale ha altresì facoltà di deliberare su quegli eventuali provvedi-

menti che, pur essendo destinati ad essere attuati dopo la cessazione della gestione militare, dovessero essere adottati durante la medesima.

Art. 4. — Gli impegni presi dal commissario non dovranno vincolare l'ente oltre la durata della gestione militare.

Qualora per la distribuzione dell'energia elettrica dell'azienda dell'ente Volturno, occorresse valersi delle Società locali esercenti lo stesso servizio, il commissario è tenuto a prendere tutte quelle misure ed a stabilire tutte quelle garanzie che valgano ad impedire che dopo la cessazione della sua gestione possa essere pregiudicata la situazione dell'azienda nel collocamento, nel territorio del comune di Napoli, dell'energia da essa prodotta.

Art. 5. — È sospesa la concessione di mutui nuovi all'ente da parte della Cassa depositi e prestiti.

Per i mutui concessi, l'annualità dovuta costituirà il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell'azienda per il relativo rimborso ai sensi dell'art. 136 (libro II) del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, 2 gennaio 1914, n. 453.

Art. 6. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **89** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale col quale viene costituita una commissione centrale tecnico-amministrativa per l'aeronautica**. — (Gabinetto del Ministro). — 9 novembre 1917.

IL MINISTRO

Visto il decreto luogotenenziale del 13 giugno 1915, n. 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono:

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, portante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata durante lo stato di guerra;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1917, n. 281; col quale si istituisce la commissione consultiva per l'aeronautica:

Vito il R. decreto del 1° novembre 1917. n. 1813, col quale è stato istituito il regio commissariato generale per l'aeronautica:

Sentito il comitato supremo per i rifornimenti delle armi e delle munizioni:

Ritenuta la necessità di costituire una commissione centrale tecnico-amministrativa per l'aeronautica:

DECRETA:

Art. 1. — La commissione consultiva per l'aeronautica costituita col decreto del ministro della guerra del 20 aprile 1917 è disciolta.

Art. 2. — Presso il Ministero per le armi e munizioni è costituita una commissione centrale tecnico-amministrativa per l'aeronautica presieduta da S. E. il ministro, o in sua assenza dal regio commissario per l'aeronautica.

Art. 3. — Alla detta commissione saranno sottoposti: i programmi della aeronautica;

per l'organizzazione dei relativi uffici e comandi; i progetti delle forniture dei materiali, apparecchi, motori, impianti, ecc., necessari per la medesima e le questioni concernenti i collaudi e l'esecuzione in genere dei contratti.

Potranno pure essere sottoposte dal ministro alla commissione tutte le altre questioni relative all'aeronautica.

Art. 4. — La commissione corrisponderà direttamente con le autorità militari e civili con le quali le abbisognasse di avere rapporti, ed in particolare con la direzione di aeronautica e con la direzione tecnica dell'aviazione militare, e queste autorità presteranno pure direttamente ad essa la necessaria cooperazione.

Art. 5. — La commissione potrà delegare i suoi poteri quando occorra e specialmente per la rapidità del funzionamento, a taluno o a parecchi dei suoi componenti.

Art. 6. — A far parte della commissione sono chiamati i signori:

Senatore Bettoni gr. uff. conte dott. Federico
Senatore Del Carretto gr. cord. marchese Ferdinando
On. deputato Lanza principe di Scalea gr. uff. Pietro
On. deputato Arcà avv. Francesco
On. deputato Somaini Francesco
Ing. Conti gr. uff. Ettore
Ing. Ferraris comm. Dante
Direttore generale di aeronautica
Ispettore dei sommergibili e dell'aviazione regia marina
Direttore della direzione tecnica dell'aviazione militare.

A segretario della commissione è nominato il signor capitano Bompiani dott. Enrico.

Art. 7. — Ogni qualvolta la commissione tratterà questioni fondamentali relative ai programmi ed agli organici od aventi comunque relazione con l'impiego dei mezzi aeronautici, un rappresentante del Comando Supremo interverrà alle adunanze.

Art. 8. — La commissione durerà in carica sino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Roma, addì 9 novembre 1917.

Il Ministro — DALLOLIO.

N. **90** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che approva le norme di procedura da seguirsi nella presentazione e decisione di ricorsi in materia di vertenze economiche collettive davanti ai comitati di mobilitazione industriale.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 23 gennaio 1918.

IL MINISTRO DELLE ARMI E MUNIZIONI

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993 e i decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1277 e 5 luglio 1917, n. 1093;

Vedute le deliberazioni del comitato centrale di mobilitazione industriale in data 29 dicembre 1917,

DECRETA:

Sono approvate le seguenti

Norme di procedura da seguirsi nella presentazione e decisione di ricorsi in materia di vertenze economiche collettive davanti ai comitati di mobilitazione industriale.

Art. 1. — Le richieste delle maestranze nelle materie di cui all'art. 6 del regolamento di mobilitazione industriale devono essere innanzi tutto presentate per iscritto all'industriale per mezzo della commissione operaia interna dove esiste, ed alla quale possono essere aggregati in tal caso altri operai dello stabilimento, oppure per mezzo di una propria rappresentanza costituita caso per caso.

Nel caso che l'accordo, sia raggiunto, un originale del relativo verbale dovrà essere trasmesso al comitato regionale di mobilitazione industriale competente.

Nel caso che venga a mancare l'accordo, la rappresentanza della maestranza, ove questa creda di insistere, produrrà nel termine di 30 giorni ricorso scritto al comitato regionale, al quale la ditta dovrà nello stesso termine far pervenire un esposto contenente le ragioni del mancato accordo.

Art. 2. — Il comitato regionale, nel tentare l'amichevole componimento di cui a 1° comma dell'art. 6 del regolamento di mobilitazione industriale, è sciolto da ogni vincolo di procedura. Dovrà soltanto redigere il processo verbale che verrà comunicato al comitato centrale di mobilitazione industriale.

Se dovrà farsi luogo all'emissione dell'ordinanza, il presidente del comitato fisserà la udienza nella quale saranno udite prima la parte richiedente e poi quella resistente. Qualora il presidente lo ritenga necessario o le parti lo richiedano il presidente stesso potrà indire un contraddittorio fra di esse.

Senza la presenza di queste, il presidente udirà il parere dei membri consultivi del comitato, industriali ed operai.

Dopodichè il comitato, del quale oltre il presidente, dovranno esser presenti almeno due membri effettivi, pronuncerà l'ordinanza, che verrà nella parte dispositiva firmata seduta stante dal comitato decidente e dal segretario.

Art. 3. — L'ordinanza dovrà essere pronunciata nel termine massimo di giorni trenta dalla data di ricevimento del ricorso, e non diverrà esecutiva che trascorso inutilmente il termine per ricorrere avverso di essa al comitato centrale, salvo che il comitato regionale per la specialità della controversia non creda, in via di eccezione, di apporvi la clausola della provvisoria esecuzione.

Art. 4. — L'ordinanza completata con l'esposizione dei motivi di fatto e con le considerazioni di diritto, per le quali il comitato può delegare uno dei suoi membri o un funzionario della segreteria, sarà notificata alle parti nei successivi quattro giorni secondo il disposto del 2° comma del predetto art. 6.

Art. 5. — Nel termine di trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso, il comitato centrale, del quale oltre il presidente o chi ne fa le veci, dovranno esser presenti almeno sei membri, emetterà l'ordinanza la cui parte dispositiva dovrà essere firmata seduta stante.

Il presidente potrà, ove lo stimi necessario, invitare le parti ed esporre singolarmente od in contraddittorio le loro ragioni e potrà disporre tutti quei mezzi istruttori che riterrà del caso.

Art. 6. — L'ordinanza del comitato centrale completata coi motivi di fatto e con le considerazioni di diritto nei modi indicati nell'art. 4, non è soggetta ad alcun gravame ed è per sè stessa esecutiva. Essa dovrà essere notificata alle parti nel termine di dieci giorni dalla pronuncia, nelle stesse forme stabilite per la notifica delle ordinanze dei comitati regionali.

Quando però il comitato non creda di aver raccolti nei trenta giorni di cui all'art. 5 tutti gli elementi necessari per la decisione, potrà ordinare una ulteriore istruttoria con ordinanza non motivata e non soggetta a notificazione.

Art. 7. — Risoluta una vertenza economica o per amichevole accordo o per ordinanza, non potrà essere risollevata.

Potrà sorgere una nuova controversia soltanto nel caso di fatti nuovi verificatisi posteriormente alla risoluzione della controversia precedente e regolarmente documentati.

Art. 8. — Il presente regolamento andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Giornale militare ufficiale*.

Roma, addì 23 gennaio 1918.

Il Ministro. — DALLOLIO.

N. **91.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 121, che sostituisce l'art. 3 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1225, riflettente il conferimento della carica di ispettore superiore e direttore del servizio tecnico.** — (Gabinetto del ministro). — 10 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 38, del 14 febbraio 1918).

Articolo unico. — Allo art. 3 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1225, *viene sostituito il seguente :*

« L'ispettore delle costruzioni di artiglieria, ovvero l'ufficiale generale addetto all'ispettorato delle costruzioni di artiglieria verrà chiamato con decreto ministeriale ad assumere le funzioni inerenti alla carica di ispettore superiore e direttore del servizio tecnico di cui al n. 3 dell'art. 1.

N. **92.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Funzioni di direttore interinale negli stabilimenti d'artiglieria.** — (Ufficio personale tecnico). — 10 febbraio 1918.

A eliminare ogni dubbio sulla interpretazione da darsi alle disposizioni contenute nel regolamento e nella istruzione sul servizio del materiale di artiglieria, relative alla assunzione delle funzioni di direttore interinale negli stabilimenti di artiglieria, in caso di assenza del titolare, questo Ministero, d'accordo col Ministero della guerra, determina che, per il combinato disposto del n. 19 del regolamento di disciplina militare e dei paragrafi 10 e 28 del regolamento e dell'istruzione sul servizio del materiale di artiglieria, le funzioni di direttore interinale, negli stabilimenti dell'arma, siano sempre devolute al vicedirettore, qualunque ne sia il grado e l'anzianità.

Il Ministro — DALLOLIO.

N. **93.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Servizio autonomo per le assicurazioni delle cose che interessano la difesa dello Stato.** — (Gabinetto del ministro) — 21 febbraio 1918.

Con decreto luogotenenziale 30 gennaio u. s., n. 108 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il giorno 13 corrente (n. 37) si è stabilito che il servizio delle assicurazioni delle cose che interessano la difesa dello Stato, di cui ai decreti luogotenenziali 28 novembre 1915, n. 1720 e 16 dicembre 1917, n. 2074, si svolgerà sotto la vigilanza del ministro per le armi e munizioni e del ministro della marina, con gestione autonoma, comprendente le cose di pertinenza così dell'uno come dell'altro Ministero.

La corrispondenza di ufficio riguardante il servizio suddetto dovrà recare il seguente indirizzo: « Ministero armi e munizioni. — Servizio assicurazioni guerra pertinenti difesa Stato. (Piazza di Spagna n. 35) ».

Il Ministro — DALLOLIO.

N. **94.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Stralci di decreti ministeriali. — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 21 febbraio 1918.

Decreto ministeriale 4 novembre 1917.

1. Carlo Rizzardi, stabilimento per la lavorazione del riso. – Via Folla di Sotto, Pavia.
2. Società Molini di Mantova G. Giannantoni & C., molino. – Via Porto, 32, Mantova.
3. Carlo Cazzani, molino e brillatoio di riso. – Via Bigli, 2, località Pila, Sannazzaro dei Burgundi (Pavia).
4. Società Anonima Molini Marzoli, Massari, molino. – Via Alberto da Giussano 12, Busto Arsizio.
5. Società Anonima Molini Marzoli, Massari, molino. – Via Ceresio, Varese.
6. Fratelli Verga di Daniele, molino. – Via Isonzo 14, Milano.
7. Riseria italiana, stabilimento per la pilatura del riso. – Isola Giudecca 781, Venezia.
8. Conceria Rosa Chiara. – Via Piacenza 31, località S. Gottardo. – Genova.
9. Società Anonima per la fabbricazione della calce idraulica e del gesso nello Scandianese, stabilimento in frazione Ventoso, Scandiano (Reggio Emilia).
10. Società Anonima Casalese industria calce e cementi Marchino & C., stabilimento, miniera ed impianti relativi, Ghiare di Berceto.
11. Prospero Genovesi, stabilimento per la fabbricazione delle scatolette di carne in conserva, località di S. Viola 638, frazione di Bertaglia, Bologna.
12. Vetreria Modigliani & Balzaretti, stabilimento in frazione Torretta, Livorno.
13. Giuseppe & Paolo Anselmi, distilleria e raffineria di alcool, Marigliano (Caserta).
14. « Nafta » Società italiana petroli ed affini, stabilimento di Augusta.

Decreto ministeriale 12 *novembre* 1917.

1. Luigi Fiocchi e Figli, molino, Via Isonzo 23, Milano.
2. Società Anonima Molini Besozzi Marzoli, molino, Via Adige 20, Milano.
3. Rodolfo Cantalupi & C., molino, Via Anzani 12, Como.
4. Paolo Giurlani, molino, Lucca.
5. Adolfo Giurlani, molino, Lucca.
6. Società Anonima Molino a cilindri in Trevi già Serafino Bonacca, molino, Trevi.
7. Società Anonima Molino centrale già Fratelli Franco, molino, Via Casilina 15, Roma.
8. Molini Albani, molino, Via Carlo Cattaneo, Pesaro.
9. Serafino e Amedeo Spinelli, molino, Via Faentina 94, Firenze.
10. Società Molini e pastificio Pantanella, stabilimento in via Casilina 3, Roma.
11. Società Molini e pastificio Pantanella, stabilimento in Piazza dei Cerchi 14, Roma.
12. Società Barilli & Gabusi, stabilimento per la pilatura e brillatura del riso, Via del Cimitero 8, Ravenna.
13. Società italo-russa per l'amianto, stabilimento in regione S. Chiara 16, Grugliasco.
14. Società Anonima armati e costruzioni edilizie, cantiere lavori per la costruzione di aeroscalo comprendente hangar, essicatoio e fabbricati di servizio inerenti, Villapizzone in comune di Musocco.
15. Società Lavelli, stabilimento per la fabbricazione di mattoni magnesiaci, Via Provinciale, Borgotaro.
16. Società conserve alimentari Borghese Pomati & C., Monsummano.
17. Società Anonima Ilva, cava di Jeranto, Massa Lubrense.
18. Società Anonima Ilva, cava di Erchie, Maiori.
19. Dotto Andrea & Moronti Guido, cava di Puolo, Sorrento.
20. Officina del gas, Torre Annunziata.

Decreto ministeriale 8 *dicembre* 1917.

1. Chiribiri & C., stabilimento meccanico, Via Caraglio, Barriera S. Paolo, Torino.
2. Società elettro-mineraria, miniera di Vallauria con relativa centrale idroelettrica ed impianti industriali annessi, comune di Tenda.
3. Istituto Rota, stabilimento per la fabbricazione di strumenti chirurgici, Via Virle 4, Torino.
4. Fabbrica automobili Storero, stabilimento in Via Madama Cristina 55, Torino.
5. Società Anonima Vercellese dei concimi artificiali, stabilimento di Vercelli.
6. Vanolli & Aymar, risificio nella frazione di Sostegno, Spessa (Pavia).
7. Pasqualin & Vianna, stabilimento per la lavorazione del ferro e del legno, Via Savona 125, Milano.
8. Società Anonima di elettricità del Ticino, per tutte le cabine di trasformazione e reti di distribuzione situate in provincia di Pavia, sede in Via Aurelio Saffi 25, Milano.
9. Società Pavese di elettricità Alessandro Volta, per le sue centrali idro e termoelettriche, impianti di linee, di distribuzione e trasformazione e cabine dipendenti, situati in Pavia e limitrofi, sede: Via Mazzini 4, Pavia.
10. Agenzia generale forniture aeronautiche A. G. F. A., stabilimento, Via Vignotta, Cusano Milanino (Milano).

11. Fratelli Romanoni & C., molino, Via Tortona 11, Milano.

12. Società di macinazione molini Certosa, molino, Via Umberto I, Torre del Mangano (Pavia).

13. Fabbrica acciai rapidi, stabilimento, Via Mazzini 2, Sesto S. Giovanni.

14. Società Anonima Molini Zopfi, molini eserciti dal consorzio granario provinciale di Bergamo, Via Bartolomeo Bono 13, Bergamo.

15. Figli di Gaetano Mosca, molino, Via Paolo Lomazzo 19, Milano.

16. Dott. Scalini & C., molini, Via Antonio Fratti, Parma.

17. Biovanni & Vittorio Venturi, stabilimento denominato pila Sostegnazzo, frazione Arcoveggio, Bologna.

18. Lazzareschi & Lazzaroni, molino, Via Binanionti, Lucca.

19. Palermo & Leonetti, molino, Via dei Martiri 1, Cosenza.

20. Giuseppe De Feo fu Vincenzo, distilleria alcool, Via Tasselgredo 22, Trani (Bari)

21. Società molino Rapuzzi, molino, Quartiere S. Bernardo, Duemiglia (Cremona).

Decreto ministeriale 8 dicembre 1917.

1. Miniera Garbenna in territorio di Bagnasco e Nucetto (Cuneo) esercita per conto del commissariato combustibili nazionali, sede Genova.

2. Miniere Vignale e Cappellette in territorio di Bagnasco (Cuneo) esercita per conto del commissariato combustibili nazionali, sede Genova.

3. Société gén. des lignites en Italie, per le miniere Valgandino e Leffe in territorio di Cazzano S. Andrea (Bergamo), sede Milano.

4. Società elettrica Riviera di Ponente ing. A. Negri, per la miniera Cadibona in territorio di Quiliano (Genova), sede Savona.

5. Société gen. des lignites en Italie, per le miniere di Caniparola e Sarzanello in territorio di Sarzana (Genova (sede Milano.

6. Giuseppe Bocchese, per la miniera Roviari in territorio d'Arzignano (Vicenza), sede Arzignano.

7. Gerolamo Dalle Ore, per la miniera Pulli in territorio di Valdagno (Vicenza), sede Valdagno.

8. Società Miniere Zenere & C., per la miniera Motofaggiani in territorio di S. Giovanni Ilarione (Vicenza), sede, S. Giovanni Ilarione.

9. Fineschi & Feroci, per la miniera di Sogliano in territorio di Sogliano al Rubicone (Forlì), sede S. Giovanni Valdarno.

10. Tocco Luigi E., per le miniere del gruppo Pesaro site nei territori di S. Agata Feltria e S. Leo (Pesaro) sede Savignano di Romagna.

11. Società Veneta costruzioni ed esercizio ferrovie secondarie, per le miniere Monteliffi e Montegelli in territorio di Sogliano al Rubicone (Forlì), sede Padova.

12. Avv. Gargiolli Vittorio, per la miniera Casalina in territorio di Fivizzano (Massa Carrara), sede Genova.

13. Ing. Piero Janer, per le miniere Fizzano Sietina e Campalli in territorio Castelina in Chianti (Siena), sede Milano.

14. Miniere carbonifere italiane di Pienza, per la miniera Copaccio in territorio di Pienza sede Milano.

15. Biffoli, Giacchetti & Dilaghi, per la miniera Sottoripa in territorio di Barberino di Mugello (Firenze), sede Firenze.

16. Alfredo Monetti, per la miniera Montelifre in territorio di S. Giovanni d'Asso (Siena), sede Firenze.

17. Giuseppe Caputi, per la miniera Pratantico in territorio di Arezzo, sede Arezzo.

18. Mario Tapparelli, per le miniere Tapparelli: Casino in territorio di Monteriggioni (Siena), Montenero in territorio di Cinigiano (Grosseto), S. Giusto in territorio di Castelnuovo Berardenga (Siena), Montecatini in territorio di Montecatini Val di Cecina (Pisa) e Bosco Tatti in territorio di Volterra (Pisa), sede Siena.

19. Credenti & C., per la miniera Dei Credenti & C., in territorio di Arezzo, sede Arezzo.

20. Fratelli Goti, per la miniera Guiducci e Dei in territorio di Arezzo, sede Arezzo.

21. Società mineraria ed elettrica del Valdarno per le miniere Bossi e Sala in territorio di Castelnuovo Berardenga (Siena), sede Firenze.

22. Miniere italiane carboni fossili, per le miniere Castelnuovo Garfagnana in territorio di Castelnuovo Garfagnana (Massa Carrara), sede Castelnuovo Garfagnana.

23. Società Anonima Ligniti di Cinigiano, per le miniere du Pordenuovo e Montevecchio in territorio di Cinigiano (Grosseto), sede in Cinigiano.

24. Manzi Corrado, per la miniera Casanova e Cortolla in territorio di Montecatini Val di Cecina (Pisa) e Lajatico in territorio di Lajatico (Pisa), sede Saline di Volterra.

25. Ditta Ottavio Marchino, per la miniera Canaloscuro in territorio di Aulla e Licciana (Massa Carrara), sede Parma.

26. Cavallini Giulio, per la miniera Ghivizzano in territorio di Coreglia Antelminelli (Lucca), sede Ghivizzano.

27. Saverio Parisi, per la miniera Gragnano in territorio di Capannori (Lucca), sede Roma.

28. Giovanni Sandrini, per la miniera Sinalunga in territorio di Sinalunga (Siena), sede Sinalunga.

29. Società Solvay & C., per la miniera Acquanera in territorio di Roccastrada (Grosseto), sede Rosignano Marittimo.

30. Rag. Zuccotti & C., per la miniera Staggia in territorio Poggibonsi (Siena), sede Roma

31. Società ligure esercizio miniere lignitifere per la miniera Montepulciano in territorio di Montepulciano (Siena), sede Montepulciano.

32. Giovanni Borasio per la miniera Murlo in territorio di Murlo (Siena) sede Milano.

33. Società Anonima Ilva, per la miniera Monte Bamboli in territorio di Massa Marittima (Grosseto), sede Genova.

34. Società Anonima Ligniti, per la miniera Sassofortino in territorio di Roccastrada (Grosseto), sede Milano.

35. Corsi & Simonini per la miniera Vallecscura in territorio di Bagnone (Massa Carrara), sede Carrara.

36. Tocco Luigi E. per le miniere del gruppo Pesaro in territorio di Sogliano al Rubicone (Forlì), sede Savignano di Romagna.

37. Fineschi e Feroci, per la miniera Branca in territorio Gubbio (Perugia), sede S. Giovanni Valdarno.

38. Gargani Kaled per la miniera S. Secondo in territorio Città di Castello (Perugia) sede Città di Castello.

39. Angelo Boccolini, per la miniera S. Apollinare in territorio Gubbio (Perugia), sede Gualdo Cattaneo.

40. Ing. Alfredo Offredi, per la miniera Gualdo Cattaneo in territorio di Gualdo Cattaneo (Perugia), sede Spoleto.

41. Miniera lignitifera Italo Marconati, per la miniera Capitone in territorio di Narni (Perugia), sede Roma.

42. Miniere lignitifere di Narni, Ricci & Codelbò, per la miniera Fabbruciano in territorio di Narni (Perugia), sede Roma.

43. Miniere Cannetaccio, in territorio di Aspra Roccantica (Perugia) esercita per conto del commissariato combustibili nazionali, sede Genova.

44. Società Anonima Monteponi, per le miniere Terras e Collu in territorio di Connesa (Cagliari), sede Torino.

45. Società Anonima Monteponi, per la miniera Corongiù in territorio di Senis (Cagliari), sede Torino.

46. Del Guzzo Giovanni, per la miniera Fontecchio in territorio di Fontecchio (Aquila), sede Fontecchio.

47. Amministrazione Eredi Cesaroni, per la miniera Pietrafitta in territorio di Piegaro (Perugia), sede Perugia.

48. Giovanni D'Angelo, per la miniera Cognola in territorio Bussi sul Tirino (Aquila), sede Bussi sul Tirino.

49. Miniera di Narnii, in territorio di Narni (Perugia), esercita per conto del commissariato combustibili nazionali, sede Narni.

50. Renghi Celestino, per la miniera Pilonico Paterno in territorio di Perugia, sede Perugia.

51. Società italiana strade ferrate Mediterranee, per la miniera Laino Borgo, in territorio di Laino Borgo (Cosenza) e di Castelluccio Inferiore (Potenza), sede Milano.

52. Società industriale Piccardi, Angelini & Saladini, per la miniera Fornaci, in territorio di Castelluccio Inferiore (Potenza), sede Lagonegro.

53. Bozzo, Aletti & Giordani per la miniera Donnici in territorio di Cosenza, sede Cosenza.

54. Società lignitifera miniera Morcone, per la miniera Morcone, in territorio Morcone (Benevento), sede Napoli.

55. Triboli Giovanni, per la miniera Agnana in territorio di Agnana-Calabra (Reggio Calabria), sede Gerace Marina.

56. Ghelli, Lombardi, ing. Ferroni, per la miniera Monterufoli Senazzano in territorio du Pomarance (Pisa), sede Firenze.

57. Società Quarata, per la miniera Capannori in territorio di Arezzo, sede Arezzo.

Decreto ministeriale 30 *dicembre* 1917.

1. Società franco-italiana esplosivo Cheddite, stabilimento esplosivi, Borgofranco d'Ivrea.

2. Società Anonima riseria italiana, stabilimento per la lavorazione del riso, San Germano Vercellese.

3. Officine Elettrochimiche dott. Rossi, stabilimento di Villadossola.

4. Società Anonima « Fert » fabbrica di candele per motori di aviazione, Via Savona 110, Milano.

5. Società Anonima lavori di aviazione (S. A. L. D. A.), stabilimento sito in Viale Francia, 15, Meda.

6. Alberto Alberto Baertsch, molino, Via degli Operai, Redona (Bergamo).

7. Alberto Baertsch, molino, Via Camozzi 15-17, Bergamo.

8. Augusto Biroli, riseria, Mortara.

9. Montandon & C., stabilimento per la fabbricazione di cemento Portland e cave annesse, Ponte Chiasso (Como).

10. Fonderia elettrica milanese, stabilimento industriale elettrochimico, Viale Monza 54, comuni di Sesto S. Giovanni e Precotto.

11. L. Marazza & C., officina meccanica già Aletti, Via Tibaldi 5, Milano.

12. Battista Dezza, stabilimento per la lavorazione del riso, Via S. Pietro, Melegnano.

13. Antonio Olcese, conceria, Via Olivette 7, Genova.

14. Distilleria Piacentina, distilleria alcool, Mortizza.

15. Società Anonima zuccherificio d'Imola, zuccherificio, Imola.

16. Rocco & la Capria, molino, Castellammare di Stabia.

17. Enrico Martina, stabilimento meccanico, Via Trivio all'Arenaccia, Napoli.

18. Carlo De Martino, stabilimento per la produzione di olio al solfato, Monopoli.

Decreto ministeriale 31 *dicembre* 1917.

1. Società italiana prodotti esplodenti, miniere di pirite di ferro Hérin Camp de Praz (Aosta).

2. Società italiana colori artificiali, fabbrica di colori artificiali, Via Pegnana 5, Rho

3. Pozzi & Morandi, riseria in località detta Madonna delle Pozzole, Garlasco (Pavia)

4. Cameroni & Marziani, riseria, Sartirana (Pavia).

5. Società Anonima fabbrica calce e cementi di Casale Monferrato, stabilimento, Civitavecchia.

6. Scuola pel personale motoaratrici, ippodromo delle Capannelle e reparti annessi, Roma.

7. Industria meccanica napoletana Francesco Carrino (già Godono), stabilimento meccanico, Via Strettola S. Anna alle Paludi, Napoli.

8. Società elettrica di Benevento, per tutte le centrali, impianti di linea, di distribuzione e trasformazione e cabine dipendenti. Sede Piazza Castello 23, Milano.

9. Società Anonima cementi e affini, stabilimento di Monopoli.

10. Cav. Oliviero Licata di Baucina, per la miniera di zolfo Gibisa Ciavoletta in territorio di Favara (Girgenti).

11. Lo Bue Paolo fu Francesco, per la miniera di zolfo Cozzodisi, zona Alta in territorio di Castelterminì (Girgenti).

12. Ugo La Lomia fu Barone Agostino, per la miniera di zolfo Deliella (S. Rosalia-S. Gaetano) sita in territorio di Caltanissetta.

N. 95. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA, ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno traslocato la propria sede.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 21 febbraio 1918.

Decreto ministeriale 9 *novembre* 1917.

Lo stabilimento della società Tubi Mannesmann di Dalmine, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 6 del 26 settembre 1915, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Società Alti Forni, Fonderie, Acciaierie e Ferriere Franchi Gregorini, stabilimento in Dalmine (Bergamo).

Decreto ministeriale 9 novembre 1917.

Lo stabilimento della Società industriale ed elettrochimica di Pont St. Martin dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 208 del 25 luglio 1917, continua a rimanere tale in seguito all'avvenuto trasferimento della sede sociale da Milano a Torino.

Decreto ministeriale 8 dicembre 1917.

Gli impianti della Società Martesana per la distribuzione di energia elettrica, con sede in Milano, dichiarati « ausiliari » con decreto ministeriale n. 159 del 24 gennaio 1917, in seguito a trapasso di proprietà continuano a rimaner tali sotto la nuova ragione sociale: Società anonima per le forze idrauliche di Trezzo sull'Adda Benigno Crespi, con sede in Milano, via V. Hugo, 1.

Decreto ministeriale 30 dicembre 1917.

Lo stabilimento della ditta: R. P. Fratelli Besana, posto in Meda, Via Indipendenza n. 1 dichiarato « ausiliario » per il reparto aviazione, con decreto ministeriale n. 23 in data 2 novembre 1915, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimaner tale sotto la nuova ragione sociale: Società anonima lavori di aviazione (S. A. L. D. A.) intendendosi estesa l'ausiliarietà anche agli altri reparti.

Decreto ministeriale 30 dicembre 1917

Lo stabilimento della Società Asnaghi Besana posto in Meda, Via Cialdini 8, dichiarato « ausiliario » per il reparto aviazione con decreto ministeriale n. 38, in data 29 novembre 1915, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Società anonima lavori di aviazione (S. A. L. D. A.) intendendosi estesa l'ausiliarietà anche agli altri reparti.

N. **96.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Stralci di decreti ministeriali che provvedono alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 21 febbraio 1918.

Decreto ministeriale 8 dicembre 1917.

Lo stabilimento della Società anonima esercizio Molini in via Canaletto 29, frazione Migliarino, Spezia, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 222 del 10 settembre 1917, cessa dall'essere « stabilimento ausiliario ».

Decreto ministeriale 31 dicembre 1917.

L'Ente autonomo del Volturno, Napoli, dichiarato « ausiliario » con decreti ministeriali 16 febbraio 1916, n. 61 e 25 luglio 1917, n. 208, cessa dall'essere « stabilimento ausiliario ».

Decreto ministeriale 31 *dicembre* 1917.

Lo stabilimento della ditta Fratelli Luciano, via Catania 39, Torino, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 29 marzo 1916, n. 76, cessa dall'essere « stabilimento ausiliario ».

Decreto ministeriale 31 *dicembre* 1917.

Lo stabilimento Alberto Stellini & C., salita Terrapieni 1, Genova, dichiarato « ausiliario con decreto ministeriale 4 aprile 1917, n. 181, cessa dall'essere « stabilimento ausiliario ».

Decreto ministeriale 31 *dicembre* 1917.

Lo stabilimento della società Sbaragli & C., Vallecrosia, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 3 giugno 1917, n. 197, cessa dall'essere « stabilimento ausiliario ».

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **97**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pagamento di premio al personale della difesa antiaerea di Pontelagoscuro.** — (Gabinetto) — 12 febbraio 1918.

In seguito a parere della commissione aggiudicatrice dei premi presso il Comando Supremo, questo commissariato ha provveduto al pagamento di un premio di L. 5000 (cinquemila) al personale della difesa antiaerea di Pontelagoscuro per l'abbattimento di un idrovolante austriaco durante l'incursione avvenuta nella notte dal 3 al 4 agosto 1917 su Pontelagoscuro e Ferrara.

Detto premio, secondo le indicazioni del comando del corpo d'armata di Bologna, è stato così ripartito;

5 premi da L. 100 cadauno agli ufficiali delle batterie antiaeree e della stazione fotoelettrica	L. 500
125 premi da L. 32 cadauno al personale di truppa delle batterie e della stazione fotoelettrica	L. 4000
10 premi di L. 32 cadauno ai mitraglieri ed alle vedette.	L. 320
15 premi da L. 12 cadauno ai complementi	L. 180
	L. 5000

La somma necessaria è stata prelevata dall'offerta dell'ingegnere comm. G. Orlando.

Il Commissario generale — CHIESA.

N. **98**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta di premi agli aeronauti.** — (Gabinetto). — 18 febbraio 1918.

La direzione della rivista illustrata di aviazione *La via azzurra* di Napoli ha versato al commissariato generale per l'aeronautica la somma di L. 500 per costituire premi per i navigatori dell'aria, da attribuirsi a giudizio del commissariato stesso.

Il commissario generale — CHIESA.

N. **99**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta per costituire premi agli aviatori**. — (Gabinetto). — 18 febbraio 1918.

La società O. Pomilio ha versato al commissariato generale per l'aeronautica la somma di L. 50 000 per costituire premi ai piloti di apparecchi costruiti dalla casa stessa.

Le modalità dell'assegnazione verranno fissate dal commissariato per l'aeronautica d'accordo col Comando Supremo.

Il commissario generale — CHIESA.

N. **100** — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta per costituire premi agli aviatori**. — (Gabinetto). — 18 febbraio 1918.

I consigli riuniti di amministrazione della società *Fiat-Sia* di Torino hanno deliberato di erogare una cartella del V prestito nazionale (emissione 1918) del valore di L. 1000 (nominali) per ogni velivolo abbattuto entro il 1918 (1° gennaio-31 dicembre).

I premi saranno assegnati a giudizio del commissariato generale e del Comando Supremo.

Il commissario generale — CHIESA.

N. **101**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta per costituire premi agli aviatori**. — (Gabinetto). — 18 febbraio 1918.

La società Aero Marittima di Napoli ha stabilito di offrire un premio di L. 500 (nominali) in cartelle del V prestito nazionale (emissione 1918) ad ogni pilota di idrovolante tipo M 5000 *bis*, che in duello aereo avrà abbattuto un idrovolante nemico.

Il termine utile per concorrere a detto premio va dal 15 febbraio 1918 allo spirare del contratto di fornitura dell'Aero Marittima per la costruzione di detti apparecchi.

Il commissario generale — CHIESA.

N. **102.** — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta per costituire premi per la difesa antiaerea di Milano.** — (Gabinetto). — 18 febbraio 1918.

Il maggiore comm. Nicolini rag. Lorenzo ha offerto la somma di L. 1000 (nominali) in cartelle del V prestito nazionale (emissione 1918) per costituire uno o due premi per la difesa antiaerea di Milano.

L'assegnazione sarà fatta a giudizio del commissario generale per l'aeronautica.

Il commissario generale — CHIESA.

Prezzo della presente dispensa L. 0,55

2887) Roma 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1918 — 2 marzo

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 103 — 14 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Decreto luogotenenziale n. 159, relativo a provvedimenti che disciplinano la requisizione e le contrattazione del fieno, in variazione ed in aggiunta a quelli contenuti nei decreti luogotenenziali n. 1053 dell'11 luglio 1915 e n. 1158 del 21 luglio 1917 . . . . . *Pag.* 208

» 104. — 14 FEBBRAIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreti luogotenenziali nn. 630 e 1197, per la concessione di una indennità mensile, per la durata della guerra, al personale di ruolo delle amministrazioni civili dello Stato (già pubblicati nelle circolari 335 e 618 del 1917), e relative norme esecutive . . . . . *Pag.* 209

» 105. — 14 FEBBRAIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n 196, per la concessione di indennità e soprassoldi speciali per la durata della guerra, agli ufficiali del R. esercito provvisti di stipendio annuo non superiore alle lire 4500 ed ai sottufficiali di tutte le armi, carabinieri reali e guardie di finanza . . . . . *Pag.* 211

» 108 — 28 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Richieste di materiali di casermaggio per uso ospedaliero . . . . . *Pag.* 214

» 107. — 28 FEBBRAIO 1918. — AVANZAMENTO. — Domande di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei marescialli dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 214

» 108. — 28 FEBBRAIO 1918. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento, per l'anno 1918 . . . . . *Pag.* 215

» 109 — 28 FEBBRAIO 1818. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, delle loro famiglie *Pag.* 217

» 110. — 28 FEBBRAIO 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Istruzioni circa la trasmissione delle domande per l'ammissione nel corpo di complemento della giustizia militare . . . . . *Pag.* 218

» 111. — 28 FEBBRAIO 1918. — MATRICOLA. — Inscrizione a matricola dei nuovi stipendi degli ufficiali e degli impiegati dipendenti dall'amministrazione militare, per effetto del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918. n. 107 . . . . . *Pag.* 218

» 112. — 28 FEBBRAIO 1918. — RECLUTAMENTO. — Centri di mobilitazione ai quali devono rimanere effettivi i militari dichiarati permanentemente inabili alle fatiche di guerra . . . . . *Pag.* 219

» 113. — 28 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri . . . . *Pag.* 220

» 114. — 28 FEBBRAIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Personale avventizio presso i comandi ed uffici territoriali . . . . . *Pag.* 220

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 221

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 115. — 21 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta della società Gio. Ansaldo e C. per costituire premi agli aviatori . . . . . *Pag.* 222

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **103**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 159, relativo a provvedimenti che disciplinano la requisizione e le contrattazioni del fieno, in variazione ed in aggiunta a quelli contenuti nei decreti luogotenenziali n. 1053 dell'11 luglio 1915 e n. 1168 del 21 luglio 1917.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 45, del 22 febbraio 1918).

Art. 1. — Per le vendite o cessioni di fieno in quantità non eccedente i dieci quintali, a denunzia di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 21 luglio 1917, n. 1168 può essere fatta nel termine di cinque giorni successivi alla consegna della merce.

Sono soggette all'obbligo di denuncia, prescritto coll'articolo predetto, anche le vendite e le cessioni, a qualsivoglia titolo e per qualsiasi quantità, di fieno proveniente da raccolti successivi a quello del 1917.

Art. 2. — Nelle contrattazioni di fieno fra privati è consentito ai commercianti di aggiungere ai prezzi massimi fissati per la indetta per l'esercito, applicabili soltanto ai produttori e per merce sul luogo di produzione, un sovraprezzo che, in ogni caso, non potrà eccedere lire tre per ogni quintale di fieno.

Art. 3. — Le spese per il sopraluogo della commissione provinciale, nelle requisizioni, effettuate, a norma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 21 luglio 1917, n. 1168, per sopperire ai bisogni dei servizi pubblici o d'interesse pubblico, devono essere rimborsate alla stessa commissione provinciale nella misura fissa di lire cinque per ogni quintale di fieno dagli enti o dai privati esercenti i servizi predetti.

Art. 4. — Alla disposizione di cui al secondo capoverso dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053 è sostituita la seguente:

La commissione provinciale è composta di tre membri:

di un ufficiale superiore o capitano, che la presiede,

di un rappresentante gli interessi agricoli e di un rappresentante gli interessi commerciali.

Per la nomina dei due rappresentanti deve essere sentito il parere, rispettivamente, della cattedra ambulante di agricoltura e della Camera di commercio.

Art. 5. — Le infrazioni alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente decreto sono punite a norma del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 6. — Nulla è innovato circa le disposizioni recate dai decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1053, 4 maggio 1916, n. 538 e 21 luglio 1917, n. 1168 in quanto non siano modificate dalle disposizioni del presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno* (1).

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il giorno 22 febbraio 1918.

N. **104.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Decreti luogotenenziali nn. 630 e 1197, per la concessione di una indennità mensile, per la durata della guerra, al personale di ruolo delle amministrazioni civili dello Stato (già pubblicati nelle circolari 335 e 618 del 1917), e relative norme esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 febbraio 1918.

Decreto luogotenenziale 23 *aprile* 1917, *n.* 630 (*circolare n.* 335 giornale militare 1917).

Art. 1. — A decorrere dal 1° maggio 1917, e per la durata della guerra, viene stabilito quanto appresso:

a) l'indennità temporanea assegnata al personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato considerato nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499, è raddoppiata: (1)

b) al personale predetto provvisto di stipendio superiore a lire 3000 fino a lire 4500, è assegnata una indennità temporanea di lire 24 mensili.

Art. 2. — Le indennità di cui al precedente articolo non riguardano il personale appartenente all'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, e quello delle ferrovie dello Stato, nonchè gli altri personali dipendenti dalle varie amministrazioni per i quali è stato altrimenti provveduto a miglioramenti economici per il disagio conseguente dallo stato di guerra.

Art. 3. — Agli effetti del presente decreto, i maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 4. — Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione in bilancio delle assegnazioni occorrenti al pagamento della indennità di cui al presente decreto.

Rimane fermo il disposto dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 439, per quanto concerne i fondi necessari a corrispondere le indennità ai maestri elementari entro i limiti stabiliti dal decreto medesimo

Art. 5. — Alle indennità di cui al presente decreto è esteso il disposto dall'articolo unico del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 45.

Decreto luogotenenziale 29 *luglio* 1917, *n.* 1197 (*circolare n.* 618 giornale militare 1917).

Art. 1. — A decorrere dal 1° agosto 1917 l'indennità mensile temporanea per la durata della guerra, assegnata al personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato in forza del decreto luogotenenziale 23 aprile 1917 n. 630 è aumentata di lire cinque restando determinata in L. 35 per quello provvisto di stipendio sino a L. 1500 (2) ed in L. 29, per quello provvisto di stipendio superiore alle lire 1500 (2) e fino a L. 4500 (3).

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto predetto.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto i maestri elementari iscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

---

(1) Circ. 718 del 1916.

(2) A decorrere dal 1° febbraio 1918, questo limite è stato elevato a L. 1950 (vedi Circ. 76 c. a.).

(3) A decorrere dal 1° febbraio 1918, questo limite è stato elevato a L. 5450 (vedi Circ. 76 c. a.).

Art. 3. — Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione in bilancio delle assegnazioni occorrenti al pagamento della indennità di cui al presente decreto, alla quale è esteso il disposto dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 45.

Art. 4. — Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili nei riguardi dei funzionari ed agenti delle varie amministrazioni dello stato che si trovano o saranno destinati a prestare servizio in Tripolitania o in Cirenaica col trattamento previsto dal R. decreto 5 giugno 1913, n. 798.

Norme esecutive.

Agli effetti dell'applicazione dei sopraripportati decreti, presi gli opportuni accordi col Ministero del tesoro e con quello delle finanze, si avverte quanto segue:

1. Gli aumenti sessennali, come ebbe a ritenere la Corte dei conti in adunanza del 29 giugno 1914, debbono considerarsi stipendio vero e proprio.

Da ciò consegue che al personale le cui competenze, tra stipendio ed aumenti sessennali, superino le lire 1500, (1) compete la indennità di lire 29 e che a quello fornito di stipendio ed aumenti sessennali per somma superiore a lire 4500 (2) non compete indennità alcuna.

2. L'indennità mensile suddetta deve corrispondersi anche all'impiegato in aspettativa per motivi di salute, prendendo però, come base, per decidere se gli competa la indennità, ed in quale misura, lo stipendio intero e non l'assegno di aspettativa.

3. L'indennità di che trattasi, essendo connessa con lo stipendio civile non spetta a quegli impiegati che, prestando servizio militare come ufficiali, sottufficiali di tutte le armi o militari di truppa dei carabinieri reali o della guardia di finanza, abbiano uno stipendio civile inferiore allo stipendio od assegno del loro grado militare poichè in questo caso essi devono essere, in sostanza, considerati come provvisti di assegni militari, sebbene, in fatto, continuino a percepire dall'amministrazione civile lo stipendio civile, e dall'amministrazione militare soltanto la differenza per raggiungere l'importo degli assegni militari (circolare 558 *giornale militare* 1916, cap. I). L'indennità suddetta non spetta nemmeno agli impiegati civili sotto le armi con uno stipendio civile uguale allo stipendio od assegno militare, dovendo, in tal caso, percepire – qualora si trovino nelle condizioni prescritte – l'indennità o il soprassoldo di cui al decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 196 (Vedi art. 4 del decreto medesimo).

Per conseguenza, l'indennità caro viveri stabilita per gli impiegati civili, spetta loro, solo quando percepiscono uno stipendio civile superiore allo stipendio od assegno militare.

4. L'indennità ha carattere continuativo e quindi l'importo di essa, commisurato ad un anno, deve cumularsi con gli altri cespiti di entrata fissa, allo scopo di stabilire il reddito annuo netto, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e del contributo di guerra.

5. Allo scopo d'impedire che vengano, per errore, corrisposte agli impiegati civili, compresi anche quelli di enti pubblici locali e di aziende private, sotto le armi, come ufficiali, sottufficiali di tutte le armi o militari di truppa dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza le indennità caroviveri civili stabilite dai relativi decreti luogotenenziali, nei casi in cui non sono dovute, le amministrazioni civili da cui dipendono provvederanno al pagamento dell'indennità civile solo dopo che gli interessati avranno fatto loro pervenire una di-

(1) A decorrere dal 1° febbraio 1918, questo limite è stato elevato a L. 1950 (vedi cir. 76 c. a.

(2) A decorrere dal 1° febbraio 1918, questo limite è stato elevato a L. 5450 (vedi cir. 76 c. a.

chiarazione, da essi sottoscritta, e vidimata dall'autorità militare, alla cui dipendenza prestano servizio, da cui risulti che non fruiscono di alcuna delle indennità o soprassoldi concessi dal decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 196 sopraindicato, e che non sono provvisti delle indennità di guerra, nè sono in missione all'estero.

Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'indicazione dell'ammontare dello stipendio od assegno militare inerente al grado militare che l'impiegato riveste e dovrà essere rinnovata trimestralmente, ed anche nel corso del trimestre, a cura delle amministrazioni militari interessate ogni qualvolta avvengano nel personale suddetto variazioni di grado, assegni o indennità militari.

Le presenti norme sono estensibili – salvo speciali disposizioni in contrario – anche a tutti gli altri personali di enti pubblici locali o di aziende private, ai quali fosse stata o sarà concessa una indennità analoga a quella stabilita dal sovraripportato decreto.

Anche per gli impiegati civili in servizio come tali presso l'esercito non si farà luogo al pagamento dell'indennità caroviveri civile se l'amministrazione civile che dovrebbe provvedere a tale pagamento non avrà ricevuto dall'autorità militare alla cui dipendenza i detti impiegati prestano servizio una dichiarazione dalla quale risulti che non godono le indennità di cui al decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, nè sono in missione all'estero. Anche tale dichiarazione sarà rinnovata trimestralmente e se nel corso del trimestre l'impiegato sia ammesso al godimento delle indennità stabilite dall'ora citato decreto, o sia inviato in missione all'estero, l'autorità militare da cui dipende dovrà darne immediato avviso all'amministrazione civile cui appartiene.

6. Le norme esecutive del decreto luogotenenziale 23 aprile 1917, n. 630 (circolare 335) sono abrogate dal 1° agosto 1917.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **105**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 196, per la concessione di indennità e soprassoldi speciali per la durata della guerra, agli ufficiali del R. esercito provvisti di stipendio annuo non superiore alle lire 4500** (2) **ed ai sottufficiali di tutte le armi, carabinieri reali e guardie di finanza**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — **14** febbraio 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 47, del 25 febbraio 1918).

Art. 1. — A decorrere dal 1° agosto 1917 e per tutta la durata della guerra, sarà corrisposta, a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra concernente le spese per la guerra:

a) agli ufficiali del R. esercito (compresi i maestri e direttori di banda) sia in servizio attivo permanente, sia delle categorie in congedo - fino a che siano in servizio - una indennità mensile di lire 35 lorde per quelli con stipendio non superiore a lire 3000 (1) e di lire 29 mensili lorde per quelli con stipendio superiore a lire 3000 (1) ma non a lire 4500 (2);

b) ai sottufficiali di tutte le armi ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, sia in servizio attivo permanente, sia richiamati dal congedo, un soprassoldo giornaliero di centesimi ottanta ed un soprassoldo mensile di lire cinque.

---

(1) A decorrere dal 1° febbraio 1918, questo limite è stato elevato a L. 3750 (vedi cir. 76 c. a.).

(2) A decorrere dal 1° febbraio 1918, questo limite è stato elevato a L. 5450 (vedi cir. 76 c. a.).

Art. 2. — L'indennità di cui alla lettera *a)* del precedente articolo non spetta agli ufficiali.

Inoltre essa non spetta nemmeno agli ufficiali che siano:

1° provvisti di indennità di guerra, compresi i periodi in cui tali indennità rimangono sospese, semprechè la sospensione non oltrepassi i 30 giorni;

2° in missione all'estero;

3° impiegati civili dello Stato (o ad essi equiparati - giusta le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'indennità caroviveri) provvisti di stipendio civile superiore a quello militare;

4° a stipendio sospeso o ridotto, salvo i casi di aspettativa per infermità o di licenza straordinaria per infermità, nei quali l'indennità è dovuta per intero, prendendo, però, come base per stabilire se, ed in quale misura, sia dovuta, lo stipendio intero e non quello ridotto effettivamente percepito.

Art. 3. — I soprassoldi di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 1 sono dovuti solo per le giornate di effettivo servizio. Inoltre non spettano ai sottufficiali di tutte le armi ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che siano:

1° provvisti d'indennità di guerra;

2° impiegati civili dello Stato (o ad essi equiparati - giusta le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'indennità caroviveri) provvisti di stipendio civile superiore a quello militare;

3° ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri in servizio nel territorio delle retrovie.

I suddetti soprassoldi sono cumulabili con le indennità eventuali, con l'indennità giornaliera di lire 2 stabilita dai decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1393 e 10 agosto 1916, n. 1020, coi premi di rafferma, con gli aumenti di assegno e coi soprassoldi stabiliti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 6 luglio 1911, n. 690.

Art. 4. — Gli impiegati civili sotto le armi con uno stipendio civile uguale allo stipendio od assegno militare, potranno percepire - quando si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto - solo l'indennità o i soprassoldi stabiliti dal decreto medesimo.

Per il tempo in cui è ammesso il cumulo degli assegni civili e militari non è consentito il cumulo della indennità caroviveri.

Agli impiegati avventizi dello Stato sotto le armi che si trovino nelle condizioni di cui al presente decreto, anche quando siano provvisti di retribuzione, o quota di retribuzione civile superiore allo stipendio od assegno militare, spettano solo l'indennità o i soprassoldi di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Gli impiegati civili di enti pubblici locali e di aziende private ai quali, giusta le norme vigenti, è stato, o venga esteso, sotto le armi, un trattamento economico analogo a quello degli impiegati civili dello Stato, riceveranno — anche quando abbiano uno stipendio civile superiore allo stipendio o assegno militare - la indennità, o i soprassoldi, di cui al precedente art. 1, se si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto. Però gli impiegati di enti locali non dovranno in tal caso percepire l'indennità caroviveri dalle amministrazioni pubbliche cui appartengono.

Gli impiegati di aziende private, invece, che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 6 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1448, oltre a ricevere i soprassoldi di cui all'art. 1 a norma del comma precedente, continueranno a percepire la quota di indennità caroviveri ai termini della disposizione dello stesso art. 6.

Art. 6. — Nessuna indennità caroviveri, nè militare, nè civile, spetta agli impiegati ci-

vili di cui al presente decreto in servizio presso l'esercito come ufficiali, sottufficiali di tutte le armi, o militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, o nella stessa loro qualità di impiegati civili, durante il tempo in cui godono le indennità di guerra stabilite pei militari del R. esercito, o quelle di cui al decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, qualunque sia lo stipendio civile di cui siano provvisti. Lo stesso dicasi per gli impiegati civili, siano o no addetti all'esercito, durante il tempo in cui sono in missione all'estero.

Art. 7. — Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli ufficiali e sottufficiali ed al personale di truppa della R. guardia di finanza con le norme e le limitazioni stabilite per l'arma dei carabinieri reali.

La spesa pel pagamento delle indennità di cui trattasi continuerà però a far carico al bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Art. 8. — Dal 1° agosto 1917 sono abrogate tutte le disposizioni concernenti il soprassoldo concesso ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali e della R. guardia di finanza contenute nei Nostri decreti 9 luglio 1916, n. 836, 26 novembre 1916, n. 1622 25 aprile e 29 luglio 1917, n. 661 e 1263.

Art. 9. — Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° agosto 1917, all'infuori di quelle di carattere restrittivo contenute negli articoli 2 (n. 1 per quanto riguarda i periodi di sospensione delle indennità di guerra ; e n. 2), 4, 5 e 6 che andranno in vigore nel primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Norme esecutive.

1° Per effetto del decreto sopraripertato rimangono abrogate, a decorrere dal 1° agosto 1917, le circolari 338, 346 e 668 del 1917.

2° Le indennità e i soprassoldi di cui all'art. 1 del decreto sopraripertato, dovendo essere considerati come un complemento dello stipendio o assegno giornaliero, sono dovuti anche per il periodo della prigionia e possono anche essere corrisposti per metà alle famiglie cui spetti metà dello stipendio o assegno giornaliero del militare prigioniero in base al decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273 (circolare 675 del 1915).

3° Le indennità e i soprassoldi predetti sono pure dovuti – colle stesse norme stabilite per gli ufficiali e sottufficiali del R. esercito — ai personali civili estranei all'amministrazione che siano in servizio presso l'esercito o che, in base alle disposizioni vigenti, abbiano diritto a tutte le competenze (stipendi, assegni ed indennità) spettanti agli ufficiali del grado al quale sono equiparati o ai sottufficiali, nonchè agli ufficiali e sottufficiali delle milizie volontarie e delle unità delle associazioni di soccorso costituite a richiesta dell'autorità militare.

4° Per quanto riguarda gli ufficiali provvisti di aumenti quinquennali si fa riferimento alle disposizioni contenute nel n. 1 delle norme riportate nella circolare 104; e per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e del contributo di guerra per i personali provvisti delle indennità di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto sopraripertato, si fa riferimento al n. 4 delle norme della circolare suddetta.

5° I soprassoldi concessi ai sottufficiali di tutte le armi ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali con la lettera *b*) dell'art. 1 del decreto sopraripertato non vanno sottoposti a ritenuta, nè per la imposta di ricchezza mobile, nè pel contributo del centesimo di guerra.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **106**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richieste di materiali di casermaggio per uso ospedaliero.** — (Direzione generale di sanità militare). — 28 febbraio 1918.

Per evitare disguidi delle richieste di materiali di casermaggio per uso ospedaliero o in ogni caso ritardi nella soddisfazione delle richieste stesse, questo Ministero determina che esse vengano d'ora innanzi rivolte direttamente alla direzione generale dei servizi logistici e amministrativi - divisione casermaggio.

I materiali di casermaggio per uso ospedaliero a disposizione di questo Ministero sono i seguenti:

Asciugatoi per infermi di truppa; asciugatoi di lino per ufficiali; berretti di cotone a maglia; calze di cotone; coperte di cotone (lucchesine); camicie di cotone per truppa; camicie di lino per ufficiali, camiciotti di tela per infermieri ed aiutanti di sanità; cappotti di tela bigia per infermi; cappotti di panno con cappuccio per infermi; comodini di ferro; copriletti per infermi di truppa; corsaletti di forza; crine vegetale; fodere di cotone da capezzali per infermi; fodere di cotone da guanciali per infermi; fodere di cotone da materassi per infermi; foderette (federe) da guanciali per infermi; grembiali per infermieri; grembiali a petto per suore; lana; lenzuola di lino per ufficiali; lenzuola di cotone per truppa (casermaggio); letti di ferro; kapok; pianelle di cuoio; pantaloni di tela bigia per infermi; pantaloni di panno per infermi; strofinacci; teli impermeabili per infermi; vesti bianche per ufficiali medici; vesti grigie per farmacisti; coperte di lana (casermaggio); coperte di bavella; farsetti a maglia (p. osped.) fazzoletti; fodere di tela da guanciali con occhielli a spago; fodere di tela da capezzali con occhielli a spago; foderette (federe) da guanciali per ufficiali infermi; mutande di cotone per truppa (felpate e comuni); tovaglioli-tovaglie; fodere da guanciali per ufficiali infermi; vesti bianche per personale femminile (infermiere); vesti scure per personale femminile (fatica); cuffie per personale femminile.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **107**. — AVANZAMENTO. — **Domande di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei marescialli dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 febbraio 1918.

In relazione alle disposizioni esecutive emanate per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 540 riguardanti la nomina dei marescialli dei carabinieri reali a sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma stessa, il Ministero determina che, con le stesse norme contenute nel citato decreto, siano ammessi a far domanda per ottenere l'accennata nomina anche quei marescialli i quali non poterono concorrere alla nomina suddetta, o che avendovi concorso ne furono esclusi, perchè non erano stati classificati ottimi negli ultimi due anni precedenti al decreto succitato.

Tali domande dovranno pervenire a questo Ministero entro il 15 aprile c. a.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **108.** — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento, per l'anno 1918.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 febbraio 1918.

A norma delle prescrizioni contenute nel § 207 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo per essere iscritti sui quadri di avanzamento per l'anno 1918 siano i seguenti:

Maggiori generali a tutto il 31 dicembre 1915
Maggiori generali medici a tutto il 30 novembre 1915
Colonnelli armi combattenti a tutto il 31 dicembre 1915
Colonnelli medici e di commissariato a tutto il 31 dicembre 1913

ARMI E CORPI	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione da comprendere nel quadro d'avanzamento				
Carabinieri reali	31 dicemb. 1914	31 dicemb. 1914	31 dicemb. 1913	31 dicemb. 1914	
Fanteria	21 dicemb. 1916	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1914	31 dicemb. 1915	
Cavalleria	31 dicemb. 1916	31 dicemb 1916	30 dicemb. 1914	31 dicemb. 1915	
Artiglieria	31 dicemb. 1916	20 dicemb. 1916	31 dicemb. 1914	31 dicemb. 1915	
Genio	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1914	31 dicemb. 1915	
Personale permanente dei distretti	2 marzo 1916	31 dicemb. 1915	31 dicemb. 1913	—	
Personale delle fortezze	14 dicemb. 1916	5 novemb. 1916	31 dicemb. 1914	—	
Corpo sanitario militare (1)	14 dicemb. 1916	14 dicemb. 1916	31 dicemb. 1914	31 dicemb. 1915	
Corpo di commissariato militare	21 dicemb. 1916	23 dicemb. 1915	30 dicemb. 1914	31 dicemb. 1915	
Ufficiali di sussistenza	—	17 settemb. 1916	31 dicemb. 1913	31 dicemb. 1913	
Corpo d'amministrazione	9 marzo 1616	14 ottobre 1915	5 dicemb. 1913	31 dicemb. 1915	
Corpo veterinario militare	16 maggio 1915	1 giugno 1916	30 giugno 1911	1 aprile 1913	

(1) Compresi i sottotenenti e tenenti farmacisti.

I limiti sopra indicati si riferiscono agli ufficiali in congedo non richiamati in servizio, a cui si applica il disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 1652 del 20 novembre 1916 (circolare 752 del *giornale militare* 1916).

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero al più presto.

Per semplicità, il Ministero stabilisce che tutti gli ufficiali in congedo, dichiarati idonei per il 1917 e non promossi, vengano riportati sul quadro d'avanzamento per il 1918 senza bisogno di nuovi documenti, e che anzi, per non portarveli, occorra una esplicita proposta negativa. Per coloro, invece, che siano risultati non idonei nel 1917, dovrà sempre essere compilato un nuovo specchio per il 1918, salvo che la non idoneità riportata non sia stata definitiva.

Per gli ufficiali, richiamati alle armi, o ricollocati in congedo dopo aver prestato almeno un anno di servizio durante la guerra, che si trovano nelle condizioni di avanzamento previste degli articoli 1 e 2 e dal secondo comma dell'art. 4 del decreto anzidetto, non si stabiliscono limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento, dovendo essi essere proposti quando si trovino nelle condizioni volute dalle anzidette disposizioni.

Perciò, per i sottotenenti ai quali sia applicabile il terzo comma dell'art. 8 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre 1915 (circolare 874 del *giornale militare* 1915), confermato dall'art. 1 del ripetuto decreto 1652 del 1916, i documenti d'avanzamento dovranno essere compilati e trasmessi di mano a mano che essi compiano 9 mesi di permanenza nel grado. E per i sottotenenti a cui si applica invece l'art. 2 del menzionato decreto 1652 del 1916, si conferma quanto fu prescritto nel n. 3 della circolare 785 del *giornale militare* 1916: i documenti d'avanzamento, per tali ufficiali, devono essere compilati e inviati al Ministero (direzione generale personale ufficiali) di mano in mano che gli ufficiali compiano 18 mesi di permanenza nel grado.

Infine si rammenta che i documenti relativi ai generali, da trasmettersi sollecitamente, debbono essere indirizzati al gabinetto del ministro; gli altri alla direzione generale personale ufficiali ed alla direzione generale di sanità militare, a seconda della rispettiva competenza.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **109**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 28 febbraio 1918.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 83 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

3° *Comando raggruppamento batterie antiaeree presso la 5ª armata.* — L. 2.950,70, raccolte fra il personale del suddetto comando e delle batterie dipendenti, per essere erogate a favore degli orfani dei militari di truppa morti in guerra.

Militari della sezione staccata del genio di Padova e del 3° magazzino avanzato del genio. — L. 29 a favore delle famiglie dei combattenti più bisognose.

55ª *Divisione di fanteria* - Zona di guerra. — L. 12.000 (5ª offerta), da dividersi in parti uguali a favore dei mutilati nell'attuale guerra – dando la preferenza a quelli fra essi, che abbiano figli – e degli orfani dei militari morti nell'attuale guerra.

Militari della batteria Daniele Manin del 5° reggimento artiglieria da fortezza. — **N. 1** cartella del Prestito Nazionale 5 % a favore dei mutilati di guerra.

Militare incorporato nella 9ª compagnia del 123° reggimento fanteria in zona di guerra che desidera serbare l'incognito. — N. 20 cartelle del Prestito Nazionale 5 % da L. 100 ciascuna, al comando del suddetto reggimento, perchè ne disponga, come crede più opportuno, a favore dei soldati appartenenti al reggimento stesso.

Comando artiglieria 2° Settore – Zona di guerra.

1ª offerta (pervenuta per mezzo del maggiore generale cav. Elodio Conso) L. 8.338,97.

2ª » (pervenuta per mezzo del colonnello cav. Leopoldo Fiorasi) L. 780,30; raccolte entrambe fra ufficiali e truppa di alcune batterie delle Giudicarie, per essere erogate a favore dei profughi del Veneto, con preferenza a famiglie di militari.

8° *Reparto volontari ciclisti di Rimini.* — N. 1 cartella del Prestito Nazionale 5 %, da L. 100, a favore del Comitato degli orfani di militari morti in guerra.

48° *Sezione CC. RR.* — L. 51 ai profughi del Veneto.

18° *Battaglione genio zappatori.* — L. 205,80 ai profughi del Veneto.

Militari del comando Q.G. truppe Altipiano. — L. 83 ai profughi del Veneto.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **110.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Istruzioni circa la trasmissione delle domande per l'ammissione nel corpo di complemento della giustizia militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 febbraio 1918.

Le domande dei militari aspiranti a far parte del corpo di complemento della giustizia militare, di cui al decreto ministeriale 17 febbraio 1918 (circolare 80 del *giornale militare*) dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) atto di nascita,
2) certificato penale generale;
3) certificato di buona condotta;

} pei soli militari di truppa.

4) certificato comprovante il servizio militare prestato durante la presente guerra, rilasciato dall'autorità militare da cui direttamente dipende l'aspirante;

5) certificato d'iscrizione nell'albo degli avvocati o dei procuratori rilasciato dal presidente del relativo consiglio, nel quale deve essere esattamente indicato il giorno, mese ed anno della avvenuta iscrizione con dichiarazione espressa che siasi effettivamente esercitata la professione;

6) diploma o certificato di laurea in giurisprudenza per i procuratori;

7) per i magistrati o per gli altri funzionari dello Stato certificato del superiore gerarchico comprovante il possesso del relativo grado civile, ovvero sunto del decreto di nomina all'ultimo ufficio da loro coperto.

La domanda di ammissione ed i documenti anzidetti (eccettuato quello di cui al n. 4 che sarà in carta libera) dovranno essere fatti in carta da bollo e debitamente vidimati a norma delle leggi attualmente vigenti.

Fermo restando il termine stabilito nella circolare n. 80 per la presentazione delle do-

mando, i documenti sopra indicati potranno essere trasmessi anche direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali — Divisione personali civili dipendenti e giustizia militare. Sezione II) entro il 15 marzo 1918.

I militari che prestano già servizio nei tribunali militari, pure essendo esenti dall'obbligo di presentare apposita domanda, dovranno trasmettere i documenti indicati nei numeri 5, 6 e 7 secondo i casi.

Si avverte che non sarà tenuto conto delle domande che siano presentate fuori termine o che non risultino regolarmente documentate.

Roma, 28 febbraio 1918.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **111**. — MATRICOLA. — **Inscrizione a matricola dei nuovi stipendi degli ufficiali e degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare, per effetto del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 febbraio 1918.

Poichè, com'è detto al n. 1 delle « norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 » (circolare n. 76 del *giornale militare* corrente anno) gli aumenti di stipendio, di cui al citato decreto, debbono considerarsi stipendi veri e propri, a tutti gli effetti di legge, questo Ministero prescrive che sugli stati di servizio degli ufficiali e degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare, sia fatto risultare, con apposita variazione, il nuovo stipendio stabilito, per ciascun grado, in relazione agli aumenti stessi.

Pertanto i corpi ed uffici provvederanno, senz'altro, perchè sugli stati di servizio degli ufficiali e degli impiegati civili dipendenti, sia inscritta, tenute presenti le disposizioni contenute nella suindicata circolare, la seguente variazione:

« Aumentato lo stipendio a L. . . . . (indicare la somma lorda *complessivamente* dovuta) a datare dal 1° febbraio 1918, per effetto del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 ».

Tali variazioni dovranno, a cura dei corpi od uffici, essere comunicate a questo Ministero (Divisione matricole) con appositi elenchi individuali mod. 54.

Si avverte che giusta il decreto luogotenenziale in data 17 febbraio 1918, per la concessione di tali aumenti di stipendio non saranno emanati provvedimenti personali.

Il Ministro — ALFIERI

N. **112**. — RECLUTAMENTO. — **Centri di mobilitazione ai quali devono rimanere effettivi i militari dichiarati permanentemente inabili alle fatiche di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 febbraio 1918.

Questo Ministero ha riconosciuto l'opportunità di abrogare le circolari a stampa n. 30219 del 3 settembre 1915 e n. 16414 del 27 marzo 1916 relativi ai militari inabili alle fatiche di guerra.

Ciò stante, d'ora innanzi, i militari di qualsiasi arma, corpo e specialità dichiarati assolutamente inabili alle fatiche di guerra ed assegnati in modo permanente ai servizi se-

dentari, in base all'allegato *B*, al decreto luogotenenziale n. 1156 nel 22 luglio 1917 (circolare 488 *giornale militare* 1917), non dovranno essere ritrasferiti al centro di mobilitazione di prima provenienza.

A tale norma si farà eccezione soltanto per i militari nati prima del 1891, i quali riportarono lesioni e contrassero malattie per cause di servizio che diano loro diritto all'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente a senso del citato allegato *B*.

Tali militari, ove ne facciano domanda, saranno, senza indugio, trasferiti ai centri di mobilitazione più vicini al luogo della loro abituale residenza, e nella variazione matricolare relativa a detto trasferimento si farà cenno della presente circolare.

Il Ministro ALFIERI.

N. **113**. SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 28 febbraio 1918.

Sciogliendo la riserva di cui al n. 17 della circolare 743 del *giornale militare* 1917, questo Ministero determina quanto segue per quanto ha tratto alla conserva di pomodoro:

Le richieste di tale genere dovranno dai corpi ed istituti essere rivolte alla direzione di commissariato militare territoriale il primo di ogni mese pei bisogni del mese successivo.

Le direzioni di commissariato, ricevute tali richieste, dovranno riepilogarle e segnalarle, non più tardi del 5 di ciascun mese, a questo Ministero, il quale provvederà a far loro pervenire le quantità necessarie.

Rimane inteso che è proibito a qualsiasi autorità militare salvo casi di assoluta necessità, di procedere ad acquisti diretti di conserva di pomodoro, o di procurarsi la medesima mediante contratti.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **114**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Personale avventizio presso i comandi ed uffici territoriali.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 28 febbraio 1918.

In relazione al disposto dall'art. 5 del decreto luogotenenziale n. 107 del 10 febbraio 1918, i comandi ed uffici territoriali dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) e non oltre il giorno 10 marzo p. v. un elenco nominativo di tutti gli impiegati avventizi assunti in servizio con retribuzione mensile soggetta ad imposta di ricchezza mobile ed addetti a servizi tecnici od adibiti a lavori amministrativi, contabili, di scritturazione e simili.

In tale elenco, che sarà trasmesso anche se negativo, dovranno, per ciascuno degli avventizi, essere specificate le seguenti indicazioni:

a) Determinazione che autorizzò l'assunzione in servizio.

b) Data dell'assunzione in servizio.

c) Mansioni che disimpegna.

d) Assegno od eventuali indennità straordinarie di cui è provvisto.

e) Ufficio al quale è addetto.

In altro elenco, che dovrà essere inviato a questo Ministero colla maggiore sollecitudine possibile, ma, ad ogni modo, non oltre il 31 marzo p. v. saranno indicati tutti gli avventizi assunti in servizio con la qualifica di operai straordinari, e tutti gli altri retribuiti con mercede giornaliera non soggetta ad imposta di ricchezza mobile, ripetendo per ciascuno di essi i dati richiesti per gli impiegati avventizi con assegno mensile.

I due elenchi sopraccennati comprenderanno, s'intende, tanto il personale maschile quanto il personale femminile.

Non dovranno, però, esservi compresi gli avventizi di altre amministrazioni i quali si trovino sotto le armi, ricevendo, essi, gli assegni da avventizio, a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni.

I comandi od uffici dipendenti, ferme restando le disposizioni di cui al n. 7 della circolare 76 del *giornale militare* corrente anno, per quanto ha tratto all'assunzione di avventizi, straordinari od assimilati, si asterranno dall'assumere nuovo personale salariato che non sia richiesto da imprescindibili ed improrogabili esigenze di servizio, cui non si possa diversamente provvedere.

Ad ogni modo, dovrà sempre essere richiesta la preventiva autorizzazione di questo Ministero, con motivata proposta, indicando nominativamente il personale che si vuole assumere in servizio.

Fin quando non sia stata regolarizzata la posizione degli impiegati avventizi, straordinari od assimilati, in servizio all'atto dell'applicazione del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e che non risultino assunti coll'osservanza delle volute formalità, ed almeno fin quando il Ministero non abbia approvato l'elenco che dovrà trasmettere ogni singola amministrazione, i comandi ed uffici dipendenti non potranno corrispondere, ai medesimi, gli aumenti di retribuzione, nè le maggiori indennità concesse dal citato decreto luogotenenziale.

Per il personale avventizio con paga giornaliera restano ferme le disposizioni precedentemente emanate, sin quando per i medesimi venga in altro modo provveduto.

Il Ministro — ALFIERI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 13ª, anno 1918, circolare n. 82.

A pagina 181 prima riga del n. 3, *invece di:* « 3. Insieme con la proposta o promozione di nomina » *leggasi:* « 3. Insieme con la proposta di promozione o di nomina ».

Dispensa 13ª, anno 1918, pag. 168.

Nello specchio (Allegato n. 1) in corrispondenza del grado: Tenente con 3 quinquenni, (alla colonna differenza) *invece di*: 68.52, *leggasi*: 59.52.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **115**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta della società Gio. Ansaldo e C. per costituire premi agli aviatori.** — (Gabinetto). — **21** febbraio 1918.

La società Ansaldo e C. ha stabilito di mettere a disposizione del commissariato generale la somma di L. 1.000.000 (un milione) in cartelle del nuovo prestito consolidato al 5 % (emissione 1918) per l'istituzione di premi non inferiori a L. 5000 ciascuno, da destinarsi entro il 1918, ai piloti i quali abbatteranno velivoli nemici con apparecchi terrestri od idrovolanti prodotti dalla società stessa.

Il commissario generale — CHIESA.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(2893) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1918 — 8 marzo

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 116 — 3 FEBBRAIO 1918. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — DISCIPLINA MILITARE. — Stralcio del decreto luogotenenziale n. 161, che, per la durata della guerra e sino a sei mesi successivi alla dichiarazione di pace, provvede alla militarizzazione dei funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto, apportando altresì variazioni al ruolo approvato con la legge 2 luglio 1908, n. 308 . . . . . *Pag.* 224

» 117. — 26 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per i bovini accettati dall'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 224

» 118. — 7 MARZO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreti di scarico per perdite di materiali avvenute per cause di forza maggiore . . . . . *Pag.* 225

» 119. — 7 MARZO 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento e di milizia territoriale . . . . . *Pag.* 226

» 120. — 7 MARZO 1918. DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per gli ufficiali del R. esercito che prestano servizio presso reparti della R. marina (con una tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 231

» 121. — 7 MARZO 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO. — Bracciale ed attestato di dispensa dal servizio militare per ragioni d'agricoltura . . . . . *Pag.* 235

» 122. — 7 MARZO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — Indennità di fuori residenza agli aspiranti ufficiali . . . . . *Pag.* 241

» 123. — 7 MARZO 1918. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomine a sottotenenti di milizia territoriale farmacisti . . . . . *Pag.* 241

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 241

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 124. — 21 FEBBRAIO 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Ordinamento di reparti autonomi di operai militari . . . . . *Pag.* 242

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 125. — 1° MARZO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Premio agli inventori delle pallottole incendiarie B. T. S . . . . . *Pag.* 243

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **116**. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISCIPLINA MILITARE. — **Stralcio del decreto luogotenenziale n. 161, che, per la durata della guerra, e sino a sei mesi successivi alla dichiarazione di pace, provvede alla militarizzazione dei funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto, apportando altresì variazioni al ruolo approvato con la legge 2 luglio 1908, n. 308.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). 3 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 48, del 26 febbraio 1918).

Art. 1. — Il ministro della marina è autorizzato ad affidare al personale delle capitanerie di porto tutti quei servizi che riterrà opportuni nell'interesse della difesa militare.

Art. 2. — Durante la presente guerra e per un periodo di sei mesi successivi alla dichiarazione di pace, i funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto si considerano come facenti parte dei corpi militari della R. marina, e sono soggetti, secondo le norme che regolano il corpo di commissariato militare marittimo, alle leggi concernenti lo stato, la disciplina, la posizione di servizio ausiliario, le pensioni degli ufficiali ed anche i limiti di età, che sono però aumentati di due anni per ciascun grado.

N. 117. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatori per i bovini incettati dall'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 febbraio 1918.

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1228 ed a modificazione di quanto fu pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 2 maggio 1917 n. 103:

NOTIFICA.

Il prezzo massimo nelle compre e vendite, nelle requisizioni e nei prelevamenti di bovini pei rifornimenti delle amministrazioni militari è fissato, da oggi e sino a nuova notificazione, nella misura seguente:

1°. Per le provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia, della Toscana, delle Marche e dell'Umbria:

Buoi (maschi castrati con tutti gli incisivi permanenti) L. 280 il Q. di peso vivo
Manzi, giovenchi e giovenche (con almeno due incisivi permanenti. . . . . » 270 » » »
Vacche. . . . . » 260 » » »
Vitelloni (maschi e femmine del peso vivo di almeno 3 quintali con tutti gli incisivi da latte). . . . . » 240 » » »

2°) Per le provincie del Lazio, degli Abbruzzi e Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna:

Buoi (come sopra). . . . . L. 270 il Q. di peso vivo
Manzi, giovenchi e giovenche (come sopra). . . . » 260 » » »
Vacche. . . . . » 245 » » »
Vitelloni (come sopra). . . . . » 230 » » »

Il Ministro — ALFIERI.

N. **118**. — **AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreti di scarico per perdite di materiali avvenute per cause di forza maggiore.** — (Direzione generale revisione conti). — 7 marzo 1918.

Ragioni di opportunità hanno consigliato di affidare all'ufficio stralcio per la sistemazione dei materiali dei gruppi A e B, istituito presso questo Ministero colla circolare n. 490 del 1916, e sanzionato dal decreto luogotenenziale n. 633 del 25 marzo 1917 (circolare n. 305 del 1917), anche il rilascio dei relativi decreti di scarico per perdite per cause di forza maggiore.

Tutte le amministrazioni trasmetteranno, perciò, d'ora innanzi al suddetto ufficio stralcio i verbali per perdite avvenute per causa di forza maggiore, attenendosi alle seguenti norme, che si prega di osservare strettamente, onde evitare perdita di tempo:

1°. I verbali, in duplice copia, debbono essere compilati distintamente a seconda che i danni riguardano oggetti di corredo, oggetti di servizio generale, materiali sanitari, oggetti di casermaggio, ecc.

2°. I materiali debbono essere descritti colla precisa dicitura, coll'indicazione della categoria, sezione, numero categorico, prezzo parziale, ed importo indicati nel Nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi.

3°. I verbali compilati dagli enti non mobilitati debbono contenere il parere, circa l'imputabilità dei danni, dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

4°. Quelli compilati dai corpi mobilitati debbono essere accompagnati da una dichiarazione del comandante la divisione, od anche, per le truppe che operano isolatamente, del comandante le truppe stesse.

5°. Quelli compilati dagli stabilimenti di commissariato di campagna debbono essere redatti con le norme indicate dal § 133 dell'istruzione amministrativa per le truppe in campagna, e contenere il parere della rispettiva direzione di commissariato d'armata.

6°. Eccezionalmente, i verbali riguardanti perdite, cali, ecc. di derrate, debbono essere trasmessi, anzichè al suddetto ufficio stralcio dei materiali dei gruppi A e B, alla direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi (divisione sussistenze); così dicasi per i verbali

di cuoio delle lane ed altre materie in consegna ai magazzini di casermaggio che debbono essere spediti alla stessa direzione generale (divisione casermaggio). Similmente i verbali riguardanti perdite, cali ecc. di derrate e materiali (gruppi A e B) verificatesi e che si verificheranno nei presidi della Libia e dell'Egeo debbono essere trasmessi alla direzione generale predetta (div. colonie) tenendo sempre presenti le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 di questa circolare nonchè quelle della circolare 287 inserta nel *giornale militare* del 1913.

7°. I verbali riguardanti perdite di materiali del gruppo C continueranno ad essere inviati al Ministero per le armi e munizioni, (direzioni generali d'artiglieria o del genio), a seconda che trattasi di materiali assegnati pel servizio dell'una o dell'altra arma.

8°. Per il materiale d'artiglieria d'uso comune a tutti i corpi (armi portatili, buffetterie, carreggio, ecc.) i verbali verranno trasmessi pure alla suddetta direzione generale d'artiglieria.

9°. Per i materiali in semplice consegna, ma in carico verso lo Stato ad altri enti amministrativi dovrà essere indicato a favore di quale ente dev'essere rilasciato il decreto di scarico. Per gli oggetti di casermaggio dovrà essere sempre indicato il magazzino principale che ha in carico gli oggetti perduti, perchè i corpi li hanno solo in semplice consegna.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **119**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 7 marzo 1918.

1. Per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento ed a sottotenente di milizia territoriale è aperto un concorso per allievi ufficiali delle seguenti armi:

FANTERIA — Presso la scuola militare di Modena per 1500 posti pei militari mobilitati o non delle classi dal 1874 al 1900 comprese;

ARTIGLIERIA — Presso l'accademia militare di Torino per 100 posti, dei quali 30 riservati ai militari mobilitati, 40 ai militari provenienti dai reparti territoriali che abbiano preso parte al presente concorso, ed i rimanenti 30 posti ai militari non mobilitati, provenienti dall'arma di artiglieria, che debbano frequentare un corso di autorità.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva di decidere se ed in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

2. I corsi si inizieranno il giorno 8 aprile p. v. ed avranno la durata di 4 mesi.

3. Sono ammissibili ai corsi suddetti:

a) *I militari mobilitati* (1), esclusi coloro che siano dislocati oltremare, giudicati meritevoli dalle autorità mobilitate in base al § 6 della circolare del Comando Supremo n. 34875 del 30 novembre 1916.

---

(1) Si richiama l'attenzione delle autorità mobilitate sull'avvenuta soppressione dei corsi speciali per mitraglieri che si svolgevano in zona di guerra. Pertanto i militari che aspirino alla specialità mitraglieri o che da essa provengano dovranno essere avviati a frequentare il corso nell'arma di fanteria.

b) *I militari di qualsiasi arma o corpo non mobilitati* di 1ª, 2ª e 3ª categoria di tutte le classi che abbiano compiuta, in qualunque periodo di tempo, l'istruzione di recluta.

Dalla facoltà di concorrere sono però esclusi tutti i militari che abbiano già preso parte a precedenti concorsi, o che, pur essendo nelle condizioni di parteciparvi, preferirono di rimanere nella posizione in cui si trovavano.

4. Tutti i concorrenti ai corsi dovranno avere la necessaria idoneità morale e fisica.

Tuttavia i militari che fossero in possesso dei titoli di studio previsti dal decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917 e che, per effetto del decreto stesso, fossero tenuti a frequentare l'ultimo anno di un corso d'istruzione, **potranno partecipare al presente concorso anche se non idonei ad incondizionato servizio.**

In tal caso, all'atto della loro ammissione alle scuole, essi dovranno essere sottoposti alla visita di apposita commissione speciale sanitaria di controllo, che giudicherà insindacabilmente se, per il complesso delle loro condizioni fisiche, essi possano frequentare i corsi d'istruzione, o debbano essere senz'altro rinviati ai reparti di provenienza.

I militari non mobilitati dovranno inoltre possedere e produrre, quale titolo minimo di studio, il certificato di ottenuto passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico o titolo equipollente, conseguiti in istituti regi o pareggiati.

5. Il Ministero si riserva la facoltà di ammettere al solo corso di Modena in via eccezionale e limitatamente ai posti disponibili, anche quei militari, a qualsiasi classe appartengano, che, sebbene sprovvisti del titolo minimo di studio prescritto, diano sicuro affidamento, per i loro precedenti e per l'attuale loro posizione sociale, nonchè per intelligenza, coltura, alto spirito militare e doti di carattere e di energia di poter coprire con decoro il grado di ufficiale e di poterne bene disimpegnare le attribuzioni inerenti.

6. Tanto i militari provenienti dalla zona di guerra, quanto i militari non mobilitati di cui al precedente n. 5, saranno sottoposti presso le scuole, e prima di esservi definitivamente ammessi, ad un facile esperimento, inteso a constatarne la coltura generale. Coloro che non supereranno le prove di esame saranno fatti rientrare ai reparti di provenienza. Però i militari *mobilitati*, aspiranti al corso di artiglieria, che, sottoposti all'esperimento di esame, non ottenessero l'ammissione all'accademia, ma fossero giudicati sufficientemente colti per frequentare un corso di fanteria, potranno ottenere, a loro domanda, il trasferimento alla scuola di Modena.

I comandi delle scuole hanno facoltà di dispensare dall'esperimento quei militari provenienti dalla zona di guerra che esibissero titoli di studio giudicati sufficienti. Ad ogni modo ne saranno dispensati coloro che avessero già ottenuto l'ammissione ad un precedente corso della zona di guerra.

7. Le domande di ammissione *dei militari non mobilitati*, redatte in carta da bollo da lire 1,00, dovranno essere indirizzate ai comandi di corpi d'armata territoriali e *presentate ai comandi di depositi, distretti od enti* ai quali gli interessati appartengono. In via assolutamente eccezionale, e quando si tratti di non lasciar trascorrere invano il termine improrogabilmente stabilito col seguente § 11 per l'accettazione delle domande, esse potranno essere presentate a comandi di depositi, distretti od enti diversi da quelli ai quali gli interessati appartengono. I comandi suddetti, constatata l'urgente necessità di accettare tali domande, anzichè sollevare eccezioni di incompetenza, le riceveranno senz'altro e ne curaranno l'immediata trasmissione a quei comandi di corpi d'armata dai quali i militari in questione dipendono ed ai quali unicamente spetta di esaminarle e di deciderne l'accoglimento.

Per i militari mobilitati valgono le norme vigenti in materia a senso delle disposizioni precedentemente emanate dal Comando Supremo.

8. *I militari non mobilitati* aspiranti all'ammissione al corso di artiglieria hanno l'obbligo di chiedere esplicitamente, nella rispettiva domanda, *l'ammissione in via subordinata al corso di fanteria*. Sono dispensati da tale obbligo soltanto quei concorrenti, provenienti dall'arma di artiglieria, che posseggano i titoli di studio previsti dal decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917, e che, ove fossero inviati di autorità ad un corso obbligatorio, resterebbero nell'arma di provenienza, a senso della circolare 13200 del 28 maggio 1917.

9. Le domande di ammissione *dei militari non mobilitati* dovranno essere corredate dai documenti che qui di seguito si specificano:

a) Titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, e dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del deposito o del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra.

b) Certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

c) Attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

d) Copia del foglio matricolare.

Tutti i documenti, escluso quello di cui alla lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentata.

Per i militari che avevano la loro abituale residenza nei territori invasi, tutti i documenti prescritti che non possano essere presentati, dovranno essere sostituiti da atti notori, redatti dal pretore del mandamento o da un notaio del paese in cui essi attualmente risiedono.

10. Per il concorso indetto con la presente circolare debbono ritenersi equipollenti al passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Passaggio al secondo corso delle scuole normali o titolo corrispondente dei corsi magistrali annessi ai R. ginnasi;

Licenza delle R. scuole professionali di secondo grado di Ascoli Piceno, Aquila, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Cagliari, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Cremona, Foggia « S. Altamura », Foligno, Forlì, Imola, Intra, Messina, Novara « Omar », Napoli « Bernini », Napoli « Vanvitelli », Pausula, Pisa, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria, Teramo e Terni;

Licenza conseguita nell'istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna;

Certificato di promozione al 2° anno del corso medio delle seguenti R. scuole professionali di terzo grado: Fermo, R. istituto industriale; Foggia, R. istituto industriale « S. Altamura »; Messina, R. scuola industriale; Napoli « Volta »; Novara « Omar »; Reggio Calabria, R. scuola industriale; Vicenza, R. istituto industriale « A. Rossi »;

Licenza della scuola professionale di Biella;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla R. scuola di tessitura di Napoli;

Licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle ed affini di Torino;

Licenza della scuola speciale per la chimica tintoria di Prato;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara ed Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza del 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Certificato di ottenuto passaggio al terzo corso delle scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Certificato di iscrizione al secondo corso della sezione inferiore annessa alla R. scuola superiore di commercio di Bari;

Certificato di ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza della scuola di arti e mestieri di Castrovillari;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle R. scuole medie commerciali;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-1910;

Certificato di promozione al terzo corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato di ammissione al R. istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914;

Patente di perito-capomastro della scuola di arti e mestieri « Castellini » di Couo;

Licenze delle R. accademie e R. istituti di belle arti;

Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno delle scuole tecniche normali;

Licenza dei R. conservatori di musica di Milano, Parma, Firenze (istituto musicale L. Cherubini), Napoli e Palermo;

Licenza dei licei musicali di Roma (Santa Cecilia), di Venezia (Marcello), di Bologna e di Pesaro (Rossini).

Sull'equipollenza dei titoli presentati dai concorrenti diversi dai titoli normali di studio e da quelli di sopra elencati, deciderà caso per caso, con giudizio insindacabile, questo Ministero della guerra.

11. Il termine per l'accettazione delle domande **è stabilito in maniera improrogabile al 25 marzo 1918**.

Esse saranno accettate anche se mancanti di qualche documento che non fosse possibile di allegare data la brevità di tempo; *ma avvertesi che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per l'esibizione del titolo di studio.*

12. Le autorità militari, alle quali le domande di ammissione al concorso saranno presentate, rilasceranno agli interessati ricevuta delle domande stesse e dei documenti annessi.

13. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità al corso dei candidati *non mobilitati*, di cui agli articoli 3 e 5 della presente circolare, sono devolute ai comandi di corpo d'armata territoriali, secondo le norme già in precedenza impartite ai comandi stessi.

Il Ministero avverte pertanto le famiglie degli interessati che non è in grado di dare informazioni sull'esito delle singole domande di ammissione, e che quindi tutte le istanze intese ad ottenerne non possono aver risposta **se non dopo** *che l'interessato stesso ha già avuto tali informazioni dalle autorità militari dalle quali dipende.*

14. *Le competenti autorità militari considereranno come non avvenute e lasceranno perciò senza risposta tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione al presente concorso che non si trovassero nelle condizioni stabilite dalla presente circolare.*

15. Ultimato il corso i militari appartenenti alle classi 1878 o anteriori, che ne saranno

giudicati meritevoli, saranno promossi al grado di sottotenenti di milizia territoriale. I militari appartenenti invece alle classi dal 1879 al 1900, saranno, qualora idonei, nominati aspiranti ufficiali di complemento, ed in tal caso, dovranno, occorrendo, chiedere di far passaggio per libera elezione nella prima categoria, senza peraltro assumere alcuna ferma speciale.

L'idoneità per la nomina al grado di aspirante ufficiale di complemento o di sottotenente di milizia territoriale non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove, da farsi durante i corsi stessi, intese a constatare le attitudini ed il profitto dei singoli allievi.

16. Coloro che saranno ammessi al corso godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata del corso stesso.

17. I militari *mobilitati* dovranno esser fatti affluire alle scuole in modo che vi giungano per il giorno *5 di aprile p. v.*

18. I militari *non mobilitati* dovranno essere avviati alle scuole, a cura dei reparti ai quali essi appartengono, con l'equipaggiamento completo ed in perfetto ordine, ma senza armi e senza buffetterie. Essi, se aspiranti al corso di fanteria, dovranno raggiungere la scuola di Modena il *giorno* 8 del suddetto mese di aprile; se aspiranti invece al corso di artiglieria dovranno essere trattenuti presso i rispettivi reparti in attesa delle disposizioni che questo Ministero darà in merito ai comandi di corpi d'armata territoriali.

19. I comandi di corpi d'armata territoriali trasmetteranno ai comandi dell'accademia militare e della scuola militare di Modena, possibilmente non oltre il giorno 31 del corrente mese di marzo, gli elenchi nominativi dei militari inviati rispettivamente al corso di artiglieria ed a quello di fanteria, oltre ai relativi documenti.

20. I militari appartenenti a reparti territoriali che concorrano all'ammissione ai corsi indetti con la presente circolare, dall'atto dell'inoltro della rispettiva domanda fino all'avvenuta loro assegnazione al corso cui aspirano, non dovranno, per alcuna ragione, essere mobilitati. A tale norma di massima si potrà derogare soltanto nei casi in cui, *a giudizio insindacabile dei comandi di corpi d'armata territoriali*, esistano fondati motivi per ritenere che l'inoltro della domanda d'ammissione tenda unicamente ad evitare la mobilitazione od a ritardarla.

21. **Invio di autorità ai corsi.**

Norme per l'invio di autorità ai corsi indetti con la presente circolare dei militari che non abbiano concorso di spontanea elezione e che siano tenuti a frequentarli per effetto del decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917 e dei militari che non abbiano potuto essere inviati a precedenti corsi obbligatori, o che da essi furono dispensati.

a) Ai corsi di fanteria e di artiglieria, di cui alla presente circolare, dovranno essere avviati di autorità *tutti indistintamente i militari idonei* **o non idonei alle fatiche di guerra** delle classi 1874-1900 di tutte le armi e corpi che abbiano, in qualunque periodo di tempo, compiuta l'istruzione di recluta, che siano muniti dei titoli di studio previsti dalla circolare 181 del *giornale militare* 1917 e che non poterono per qualsiasi ragione prender parte a corsi obbligatori precedenti, qualora però non abbiano chiesto di essere ammessi di spontanea elezione al concorso bandito con la presente circolare.

b) Le ammissioni avranno luogo con le norme del dispaccio-circolare 13200 del 28 maggio 1917.

c) I militari che siano stati precedentemente dimessi da un corso obbligatorio per riconosciuta inidoneità fisica non saranno inviati ai corsi in questione, salvo che siano ridivenuti idonei ad incondizionato servizio. La stessa norma valga per quei militari, già dimessi da precedenti corsi obbligatori, che siano stati sottoposti a rassegna e riformati e quindi richiamati in servizio in seguito a nuova visita;

d) I militari inviati d'autorità ai corsi indetti con la presente circolare, saranno, a fine dei corsi stessi, nominati sottotenenti di milizia territoriale se delle classi dal 1874 al 1884 compresa, oppure di terza categoria se delle classi più giovani; ed aspiranti ufficiali di complemento negli altri casi.

e) Si specifica che i militari non idonei ad incondizionato servizio inviati di autorità ai corsi, all'atto della loro ammissione alle scuole, dovranno essere sottoposti alla visita di apposita commissione speciale sanitaria di controllo, che giudicherà insindacabilmente se, per il complesso delle loro condizioni fisiche, essi possano frequentare i corsi d'istruzione o debbano senz'altro essere rinviati ai reparti di provenienza.

S'intendono pertanto abrogate le disposizioni di cui al secondo capoverso del paragrafo 6 della circolare 181 *giornale militare* 1917.

22. Le dipendenti autorità sono incaricate di dare la massima divulgazione alla presente circolare.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **120**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivo per gli ufficiali del R. esercito che prestano servizio presso reparti della R. marina** (con una tavola di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 marzo 1918.

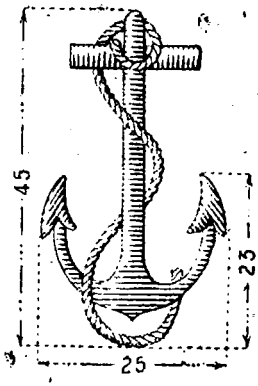
E' adottato il distintivo, il cui disegno è riprodotto nell'unita tavola, per gli ufficiali del R. esercito che prestano servizio presso reparti della R. marina. Esso sarà ricamato in oro e sarà portato sulla manica sinistra della giubba e del pastrano (uniforme di combattimento) e della giubba delle altre uniformi. Gli ufficiali che hanno anche altro distintivo, porteranno questo alquanto più in alto e quello ora adottato alquanto più in basso, in modo che i lembi dei due distintivi stessi distino fra loro di circa 20 mm.

I comandi in capo dei dipartimenti marittimi designeranno gli ufficiali del R. esercito che possono fregiarsi del distintivo suddetto.

Tale distintivo non potrà essere portato che durante il tempo nel quale l'ufficiale presta servizio presso la R. marina.

Il Ministro — ALFIERI.

Distintivo per ufficiali del R. esercito che prestano servizio presso reparti della R marina. -



Da riprodurre con dimensioni ridotte. -

N. 121. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Bracciale ed attestato di dispensa dal servizio militare per ragioni di agricoltura.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 marzo 1918.

Il bracciale di cui alla circolare n. 647 del *giornale militare* 1917 sarà d'ora innanzi portato anche dai militari che furono dispensati dal servizio militare per ragioni d'agricoltura a senso delle circolari n. 745 del *giornale militare* 1917 e numero 1 del *giornale militare* 1918.

All'allestimento ed alla distribuzione gratuita dei detti bracciali provvederanno i comandi di distretto militare. Questi faranno pure stampare speciali attestati di dispensa, conformi all'unito modello, dei quali dovranno essere provvisti i predetti militari dispensati, per essere presentati ad ogni richiesta delle autorità militari, dei carabinieri reali e dei funzionari ed agenti di P. S.

Gli stessi comandi di distretto terranno nota in apposito registro della data della consegna e del numero d'ordine dell'attestato rilasciato ad ogni militare.

Il Ministro — ALFIERI.

R. ESERCITO ITALIANO

Distretto militare di . . . . . .

ATTESTATO DI DISPENSA

dal servizio effettivo sotto le armi per ragioni d'agricoltura

NOTA BENE.

Deve essere presentato ad ogni richiesta delle autorità militari, dei carabinieri reali, dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza.

N. . . .

R. ESERCITO ITALIANO

(1) . . . . . .

Il militare (2) . . . . . .
. . . . . .
figlio di . . . . . e di . . . . . .
nato a . . . . . (prov. di . . . . . .)
è stato temporaneamente dispensato dal servizio effettivo sotto le armi per ragioni d'agricoltura.

Addì . . . . . 191 . .

(Bollo d'ufficio)

Il (3) . . . . . .
. . . . . .

Avvertenze.

I. — In caso di smarrimento del presente, occorre informare subito l'Ente che l'ha rilasciato.

II. — Rilasciando un duplicato i Corpi e gli Enti interessati ne faranno cenno nel nuovo attestato e nell'apposito registro da essi tenuto.

(1) Comando del Distretto militare che rilascia l'attestato.
(2) Casato e nome.
(3) Grado e firma di chi rilascia l'attestato.

CONTRASSEGNI PERSONALI

Età anni . . . . . *Segni particolari.*

Statura metri . . . . . .

Capelli . . . . . .

Occhi . . . . . .

Naso . . . . . .

Baffi . . . . . .

Barba . . . . . .

Colorito . . . . . .

FIRMA DEL TITOLARE

. . . . . .

N. **122**. — STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di fuori residenza agli aspiranti ufficiali**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 marzo 1918.

In relazione a quanto è disposto dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1020 (circolare 520 del 1916) circa il diritto alla indennità di fuori residenza dopo il servizio di prima nomina, il Ministero avverte che, per quanto concerne gli aspiranti ufficiali, la nomina ad aspirante va considerata come nomina a sottotenente e che quindi la detta indennità deve incominciare ad essere corrisposta anche agli aspiranti alle scadenze rispettivamente indicate nella circolare 152 del 1916.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **123**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Nomine a sottotenenti di milizia territoriale farmacisti**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 7 marzo 1918.

A modificazione di quanto disponevasi con la circolare 699 del *giornale militare* del 1917, le autorità competenti sono autorizzate a dar corso alle domande per nomina ad ufficiali di milizia territoriale farmacisti dei militari che sieno in possesso di tutti i requisiti per conseguire la nomina predetta, limitatamente però alle domande che già fossero state regolarmente presentate alla data della predetta circolare (28 ottobre 1917) ed alle domande che saranno presentate dai militari appartenenti alle classi dal 1874 al 1884 compreso.

Le domande dovranno pervenire al Ministero per via gerarchica, munite dei documenti e dei pareri all'uopo richiesti.

Il Ministro — ALFIERI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8ª, anno 1918 — circolare n. 28.

Alla pagina 94, terz'ultimo capoverso, *dopo le parole*: dai professori universitari, *aggiungere*: equiparati per gli assegni a rango di.

Dispensa 14ª, anno 1918 — circolare 108.

A pagina 216 (nello specchio) in corrispondenza di: Ufficiali di sussistenza, alla colonna « Tenenti » *invece di*: « 31 dicembre 1913 », *leggasi*: « 31 dicembre 1915 ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **124**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ordinamento di reparti autonomi di operai militari**. — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 21 febbraio 1918.

Attesa la necessità che le maestranze militari destinate alle industrie di guerra rimangano alle dirette dipendenze dei comitati regionali di mobilitazione industriale e che i reparti autonomi, sorti spontaneamente presso quasi tutti i comitati regionali, abbiano una organizzazione eguale e ben definita, si dispone quanto appresso:

1°. Ogni comitato regionale avrà alle sue dipendenze un « reparto autonomo di operai militari », il quale dovrà possibilmente aver sede nello stesso comune del comitato. Quando, per l'esistenza di parecchi centri industriali, apparisse la necessità di costituire più reparti autonomi alle dipendenze di un solo comitato, deciderà in merito il comitato centrale di mobilitazione industriale.

2°. Detti reparti saranno inquadrati da ufficiali, graduati e uomini di truppa, designati dal comando di divisione militare d'accordo col presidente del comitato regionale, e scelti di preferenza tra individui idonei a soli servizi sedentari e nati anteriormente al 1893. Questo personale non sarà sostituito se non d'accordo con il comitato stesso; e così la nomina come l'allontanamento non potrà aver luogo senza l'assenso del Ministero per le armi e munizioni.

3°. A questi reparti passeranno effettivi, per ordine del comitato regionale, tutti i militari operai da sottoporsi ad esperimento o in attesa di assegnazione, quelli dimessi dagli stabilimenti per qualunque motivo o trasferiti, insomma tutti quelli che passano dal corpo all'officina, dall'officina al corpo e da un'officina ad un'altra, nonchè quelli destinati a lavorare nel comune ove ha sede il reparto.

4°. La disciplina interna del reparto è affidata agli ufficiali assegnati al suo inquadramento, essi però non potranno disporre il rinvio al corpo di operai militari senza il consenso del comitato regionale.

5°. Per l'amministrazione e la contabilità del comitato regionale e del dipendente reparto autonomo di operai militari » è istituito, per ogni comitato, un apposito consiglio di amministrazione, composto: del presidente del comitato regionale, presidente, del comandante del reparto, di un altro ufficiale da designarsi dal presidente e di un ufficiale da destinarsi dal Ministero con le funzioni di direttore dei conti o segretario.

Con ciò il comitato cesserà di essere, agli effetti della resa dei conti, alla dipendenza della locale direzione di artiglieria.

Il suddetto consiglio di amministrazione, che formerà l'unità amministrativa tanto del comitato quanto del reparto, avrà le funzioni e le attribuzioni devolute ai consigli d'amministrazione dei depositi dei reggimenti, direzioni, ecc.

I fondi, quindi, saranno richiesti alle direzioni di commissariato della circoscrizione sull'unico capitolo « spese per la guerra » Ministero guerra ». Le scritture saranno trasmesse direttamente al Ministero (ragioneria).

Il tutto cioè, in quanto applicabili, con le norme in vigore per i corpi del R. esercito.

Con i fondi posti a sua disposizione il consiglio di amministrazione provvede:

a) all'affitto dei locali destinati alla sede del reparto autonomo e alla sua amministrazione;

b) all'arredamento necessario;

c) al vestiario dei militari operai aggregati al reparto, dei militari di inquadramento e di quelli del comitato;

d) alla somministrazione del rancio a tutti i suddetti militari che chiederanno di conviverci, salvo rimborso della spesa effettiva per parte dei militari comandati negli stabilimenti;

e) al pagamento della indennità e assegni competenti agli ufficiali e soldati addetti al reparto.

Per tutte le spese, che non rientrassero nelle categorie suddette, come pure per la stipulazione di contratti di locazione pei locali occorrenti per il reparto, occorrerà la preventiva autorizzazione del Ministro per le armi e munizioni.

6°. Le autorità militari territoriali conservano integro il diritto di sorveglianza disciplinare sui reparti autonomi e potranno prendere d'accordo con i comitati regionali i provvedimenti che riterranno opportuni.

Il Ministro — DALLOLIO.

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **125.** — **SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Premio agli inventori delle pallottole incendiarie B. T. S.** — (Gabinetto). — 1° marzo 1918.

In seguito ai rapporti pervenuti dal Comando Supremo sull'ottimo impiego delle cartuccie con pallottole incendiarie B. T. S. sia contro velivoli sia contro palloni osservatori, ho disposto di attribuire tre premi di L. 1000 (mille) cadauno agli inventori delle pallottole suddette:

Magg. BONTEMPELLI cav. Aurelio.

Magg. TALDI cav. Filippo.

Cap. SUPPO sig. Aldo.

La somma occorrente per detti premi, già pagati, è stata prelevata dall'offerta del comm. Gondrand (circolare 758 del *giornale militare* anno 1917).

Il Commissario Generale — CHIESA.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — **1918** — 14 marzo

MINISTERO DELLA GUERRA

N. **126**. — 14 MARZO 1918. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1900. . . . . *Pag.* 245

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **126**. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 marzo 1918.

1. Questo Ministero determina che col giorno 20 marzo corrente si inizi la chiamata alle armi delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1900 (inscritti e capilista) arruolate dai consigli di leva.

2. Tutti coloro che saranno arruolati dai consigli di leva posteriormente alla data fissata per la presente chiamata dovranno presentarsi al distretto isolatamente di giorno in giorno, e quindi i consigli di leva provvederanno per l'immediato loro invio alle armi appena avvenuto l'arruolamento avanti il consiglio stesso.

3. Sono escluse, *fino a nuovo avviso*, dalla chiamata alle armi, le reclute che siano state riconosciute affette da tracoma sia dai consigli di leva che dagli ospedali militari.

Le reclute, le quali, durante la permanenza ai distretti, vengano riconosciute affette dalla predetta infermità, saranno rinviate in congedo, in attesa di nuovi ordini per la loro chiamata alle armi.

Tutte quelle, per le quali verrà accertata la predetta infermità dopo il loro effettivo incorporamento nel R. esercito saranno invece trattenute alle armi, prendendo, beninteso, a riguardo di esse gli stessi provvedimenti che sono stati già applicati agli altri militari sotto le armi affetti da tracoma.

4. **Per le reclute le quali si presenteranno, anzichè al distretto di leva, ad altro distretto, si osserveranno, per quanto riguarda la loro assegnazione, le norme indicate nei §§ 135 e 136 dell'istruzione complementare.**

Si raccomanda ai comandi dei distretti di fare le segnalazioni occorrenti per l'assegnazioni di dette reclute appena queste si presentano e sempre in via telegrafica, e ciò al-

lo scopo di ridurre al minimo possibile la permanenza delle reclute stesse presso il distretto al quale si sono presentate.

5. Si avverte che ai distretti militari del Veneto che hanno dovuto temporaneamente trasferire altrove la loro sede, non dovrà affluire alcuna recluta della classe 1900.

Pertanto, in eccezione alle norme fissate col numero precedente, le reclute appartenenti per fatto di leva ai distretti militari di Padova, Treviso e Venezia e tuttora residenti nei comuni dei distretti stessi, dovranno presentarsi ad uno dei distretti militari più vicini alla loro residenza, i quali dovranno assegnarle ai vari centri per essi stabiliti alla stessa stregua delle reclute che vi appartengono per fatto di leva.

Tutte le reclute profughe dalle provincie venete dovranno invece presentarsi ai distretti aventi giurisdizione nelle località ove attualmente risiedono; ed anche detti distretti provvederanno ad assegnarle ai vari centri alla stregua delle reclute ad essi appartenenti per fatto di leva.

I comandi dei distretti di presentazione provvederanno altresì a compilare per le reclute onde trattasi il foglio matricolare, mod. 59, trasmettendone subito copia tanto al distretto di leva delle reclute quanto ai rispettivi centri di assegnazione.

6. Le reclute che si trovano nelle colonie italiane potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale provvederà alla loro istruzione, attenendosi alle direttive dell'autorità superiore della colonia, e facendo le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

7. Le reclute che si trovano a disposizione dei comandi mobilitati come assistenti di operai borghesi, o come operai borghesi, ecc., potranno essere trattenute nel medesimo servizio in qualità di militari, giusta disposizioni adottate dal Comando Supremo. I comandi mobilitati informeranno, beninteso, di tale provvedimento i distretti cui le reclute appartengono.

I distretti considereranno poi giustificato il ritardo alla presentazione di quelle reclute che, trovandosi al servizio dei comandi mobilitati come operai borghesi, indugeranno di qualche giorno a presentarsi e dimostreranno con documenti di essere state in tale spazio di tempo trattenute dai comandi suddetti.

8. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata territoriale che, qualora, per ragioni sanitarie, ritenessero assolutamente necessario ritardare la chiamata alle armi per qualche comune, dovranno informare prontamente il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), giusta il disposto del § 31 dell'istruzione complementare.

Reclute residenti all'estero.

9. Con richiamo alle disposizioni impartite col n. 21 della circolare n. 73 del c. a., questo Ministero avverte che gli inscritti arruolati presso i consolati, sia dei paesi di Europa, che dei paesi transoceanici, dovranno presentarsi alle armi non più tardi del 1° *agosto prossimo*.

Rimane peraltro sospesa fino a nuovo ordine la presentazione alle armi delle reclute di cui nella presente circolare che risiedono nei seguenti paesi:

Olanda, Bulgaria, Persia, Cina, Giappone, Siam, Messico, Perù, Colombia, Bolivia, Equatore, Isole Filippine, Isole Hawai, Johannesburg, Freetown, Mahè, Mombasa, Porto Louis, Bombay, Calcutta, Colombo, Hong-Kong, Rangoon, Singapore, Beira, Caiena (Guiana Francese), Fort de France (Isola della Martinica), Rufisque (Senegambia francese), Point à Pitre (Isola della Guadalupa), Saint Denis (Isola della Riunione), Dar es Saalam

Africa orientale), Bridgetow (Isole Barbados e Santa Lucia), Georgetown (Guiana inglese), Porto Stanley (Isola Falkland), Trinità (Antille inglesi), Batavia (Indie orientali olandesi), Curaçao (Antille olandesi), Paramaribo (Guiana olandese), Lourenço Marques (possedimento portoghese al Monzambico), Macao (Isola di Macao), Angola (Affrica occidentale), Isola di Tahiti (possedimento francese in Oceania), Katanga, Congo belga, Cocincina, Tonkino e l'isola di S. Thomé.

Reclute da lasciare a disposizione delle ferrovie dello Stato.

10. In via eccezionale, si determina che le reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, le quali siano *allievi fochisti delle ferrovie dello Stato* e quelle di 3ª categoria che siano addette *al servizio di trazione e di movimento* siano lasciate a disposizione delle ferrovie per continuare nel loro impiego.

A tal fine gli interessati dovranno produrre al distretto, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, un certificato analogo a quello prescritto dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.

In base alla produzione di tale documento, i comandi di distretto lasceranno in libertà le reclute delle quali trattasi, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

Comandato a prestar servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato quale allievo fochista (ovvero perchè addetto al servizio di trazione o di movimento) a senso del n. 10 della circolare 126 del giornale militare 1918 li . . . . . .

Dispensa dalla chiamata per ragioni d'impiego, di famiglia e di agricoltura, ed esonerazioni temporanee.

11. Giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917 (circolare n. 781 del *giornale militare* del 1917), nessuna recluta della classe 1900 può ottenere, *per qualsiasi motivo*, la dispensa della chiamata o l'esonerazione temporanea dal servizio militare.

Peraltro, le reclute appartenenti ai personali di cui alla circolare a stampa n. 984 del 6 febbraio 1918 potranno essere ammesse alla dispensa dal servizio in eccezione al disposto dal citato decreto, sempre quando si trovino nelle condizioni volute dal regolamento sulle dispense per fruire della dispensa stessa.

Reclute temporaneamente inabili al servizio od idonee a servizi di carattere sedentario.

12. In analogia a quanto è stato disposto col n. 11 della circolare n. 73 del *giornale militare* del 1918 le reclute della classe 1900 nate nell'anno 1896 le quali risultassero temporaneamente inabili anche ai servizi sedentari per un periodo superiore a due mesi dovranno essere senz'altro riformate; quelle inabili per un periodo inferiore a due mesi saranno invece inviate in licenza di convalescenza fino al 1º giugno 1918, alla quale data, se ancora inabili, dovranno essere anch'esse riformate.

Le reclute di 1ª categoria nate negli anni 1897, 1898 e 1899 che fossero riconosciute temporaneamente inabili anche pei servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere sottoposte a rassegna con proposta di rinvio alla ventura leva quali rivedibili.

2º.

Invece le reclute di seconda e terza categoria riconosciute temporaneamente inabili per i detti servizi sedentari, dovranno essere inviate in licenza di convalescenza qualunque sia il loro anno di nascita.

Sospensione di benefici stabiliti pel solo tempo di pace.

13. Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti e dei corpi su quanto avvertesi col n. 10 del manifesto di chiamata, allegato n. 1.

Per quanto riguarda le assegnazioni alla 2ª o alla 3ª categoria che fossero pronunciate per inscritti che si trovino già sotto le armi, si rammenta che alla relativa variazione matricolare dovrà far seguito quella di « *Trattenuto alle armi per mobilitazione* ».

Per i militari di 2ª categoria, beninteso, tale variazione dovrà trascriversi a datare dal giorno successivo a quello in cui compiranno sei mesi di permanenza alle armi.

Studenti ritardatari ed allievi missionari.

14. Essendo il ritardo del servizio per ragioni di studi limitato al tempo di pace, nessuno dei militari compresi nella chiamata potrà aspirarvi.

Ammissione al volontariato di un anno.

15. Le reclute ora chiamate alle armi che facessero domanda AI DISTRETTI di ammissione al volontariato di un anno, potranno ciò ottenere, MA LIMITATAMENTE ALL'ARMA DI FANTERIA.

16. Il numero dei posti di volontario di un anno è stabilito per la presente chiamata a 20 al massimo per ogni deposito. Avvertesi che non tutti i posti devono essere coperti con le prime ammissioni, dovendo esserne riservato qualcuno per coloro che si presenteranno isolatamente alle armi dopo la data fissata per la presente chiamata.

17. Per la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato di un anno si dovranno, in massima, osservare le norme contenute nella circolare 378 del *giornale militare* del 1914.

Per l'ammontare della tassa si rimanda al R. decreto 13 luglio 1914, n. 712, e per il sollecito invio a questo Ministero dei modelli 28 C con le relative quietanze di tesoreria, si ricordano le avvertenze più volte fatte in passato.

Ammissione nell'arma dei carabinieri reali e nel corpo della regia guardia di finanza.

18. Nessuna recluta potrà essere ammessa a servire nell'arma dei carabinieri reali o nel corpo della regia guardia di finanza.

Manifesto.

19. Il manifesto di chiamata alle armi da pubblicarsi in data 17 corrente sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti, alle capitane-

ria di porto ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute del rispettivo comune.

20. Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione delle reclute alle armi, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata **si svolgano con la maggiore rapidità possibile** e si compiano al **massimo entro otto giorni**. Perciò, a modificazione del § 38 dell'istruzione complementare, potranno regolare l'affluenza del contingente al distretto nel modo che riterranno più opportuno, al fine di poter procedere giornalmente all'assegnazione del maggior numero di uomini.

Permessi e proroghe alla presentazione alle armi.

21. Allo scopo di conseguire le maggiori economie e per sfollare i locali adibiti per le operazioni della chiamata, si raccomanda ai comandanti dei distretti di ridurre *al minimo la permanenza delle reclute ai distretti stessi*; epperciò essi potranno largheggiare nella concessione di *permessi* per ritornare ai rispettivi comuni, in attesa della partenza pei centri, e di *autorizzazioni a pernottare fuori caserma* a quelle residenti nella città sede del distretto.

Pei viaggi delle reclute cui sono accordati i *permessi* di cui sopra, i distretti possono rilasciare le richieste mod. *B gialle* per fruire della tariffa ridotta; *ma il prezzo del biglietto dev'esser pagato dalle reclute.*

22. I comandi dei distretti militari sono autorizzati a prorogare, in via eccezionale, la presentazione alle armi di quelle reclute per le quali, con certificato rilasciato dall'*Ufficio Marconi* e confermato dai capitani di porto, venga comprovato che facciano parte del personale radiotelegrafico dell'Ufficio predetto e che siano imbarcate od in procinto di imbarcare su navi mercantili come assistenti radiotelegrafisti.

Tale proroga s'intende concessa sino a che l'*Ufficio Marconi* notifichi ai singoli distretti che le reclute anzidette hanno cessato definitivamente dal far parte del personale navigante delle navi su cui sono imbarcate.

23. Le reclute che, con documenti autentici rilasciati dalle competenti autorità scolastiche governative o pareggiate, comproveranno di dover sostenere esami nella sessione straordinaria primaverile presso le università, gli istituti e le scuole di istruzione superiore, media e normale (dipendano essi dal Ministero della pubblica istruzione o da quelli della marina, dell'industria e commercio, e dell'agricoltura), dovranno dai distretti, cui debbono presentarsi, essere subito assegnate ai corpi e quindi immediatamente inviate in licenza sino al termine degli esami; ma, ad ogni modo, non oltre il 15 aprile 1918.

Per quelle di esse, peraltro, che dovessero sostenere gli esami del 1° anno di medicina e chirurgia, di farmacia, di chimica e farmacia e di chimica pura e bromatologico, i comandi dei distretti terranno sospesa l'assegnazione sino al termine della licenza che verrà loro concessa, per destinarle allora alle compagnie di sanità nel caso che comprovino di aver superato i predetti esami e di aver preso regolare inscrizione al 2° anno.

Assegnazione ai centri di mobilitazione.

24. Le assegnazioni delle reclute ai vari centri saranno fatte in base alle *tabelle numeriche* d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata territoriale.

25. Le reclute saranno assegnate ai *depositi dei corpi ed ai centri* indicati nelle tabelle stesse e sulla loro matricola sarà inscritta la seguente variazione:

« *Tale nel deposito (o centro di mobilitazione) del . . . . . reggimento . . . . . o battaglione, ecc.*). . . . . *li* . . . . . ».

Appena avute le tabelle, i comandi dei distretti comunicheranno ai vari depositi o centri ai quali debbono fare assegnazioni, la quota di reclute che dovranno ricevere.

26. Non essendo ancora ultimate presso i consigli di leva le operazioni di visita ed arruolamento degli inscritti della classe 1900, e non essendo stato quindi possibile accertare esattamente quale potrà essere l'effettivo contingente disponibile di tale classe, la *quota' complessiva* indicata sulle *tabelle* per i singoli distretti deve intendersi soltanto approssimativa.

Fermo, quindi, restando il principio che le quote fissate per le armi speciali dovranno, ad ogni modo, essere date al completo, si avverte che l'esuberanza o la deficienza di contingente che si verificasse rispetto a quello preventivato con le tabelle, dovrà essere dai distretti ripartita *esclusivamente* fra i depositi di fanteria di linea, in modo proporzionale alle quote indicate per i depositi stessi.

27. Come è detto al precedente numero 5 tutte le reclute appartenenti ai distretti del Veneto che hanno dovuto temporaneamente trasferire altrove la loro sede, devono essere assegnate dai distretti di presentazione alla stessa stregua delle reclute a questi ultimi appartenenti per fatto di leva.

Qualora il numero di tali reclute fosse rilevante, i comandi dei distretti di presentazione sono autorizzati a sorpassare con esse le quote fissate con le relative tabelle per le varie armi e specialità, assegnandovi, in soprannumero, tutte quelle delle dette reclute che presentino spiccate attitudini per le armi e specialità stesse.

28. Stante la brevità dell'intervallo che intercede fra il giorno in cui gl'inscritti sono stati visitati dal consiglio di leva e quello in cui saranno chiamati alle armi, le assegnazioni delle reclute saranno fatte, in massima, in base ai requisiti fisici e professionali che sono indicati sul rispettivo foglio matricolare.

Il Ministero lascia peraltro in facoltà dei comandanti dei distretti di sottoporre le reclute alle visita di cui al § 517 del regolamento sul reclutamento, avvertendo, ad ogni buon fine, che alla visita dovrà però sempre procedersi quando sia invocata dalle reclute stesse o quando sorgessero dubbi circa la idoneità al servizio militare in genere delle medesime, oppure circa la loro idoneità per le armi e specialità cui dovrebbero essere assegnate.

29. Si avverte che le reclute riconosciute idonee ai *soli servizi sedentari in modo permanente o presunte permanentemente inabili alle fatiche di guerra*, dovranno essere assegnate, come quelle *incondizionatamente abili*, ai vari depositi e centri, ove però dovranno essere riunite in apposito reparto.

30. Data l'età giovanile delle reclute, i comandi dei distretti sono autorizzati ad usare la massima tolleranza, per quanto riguarda i requisiti fisici richiesti per l'assegnazione delle reclute alle armi speciali.

31. Le quote fissate per le assegnazioni alle armi e corpi speciali non dovranno essere completate colle prime reclute giunte, ma si dovrà lasciare scoperta una certa aliquota per le assegnazioni di quelle che verranno alle armi successivamente o che saranno segnalate disponibili da altri distretti cui si fossero presentate.

32. Dopo che le reclute siano giunte a destinazione, i comandi dei corpi d'armata territoriali sono autorizzati a destinarne ai depositi e centri succursali una conveniente aliquota,

qualora ritengano opportuno di ciò fare per meglio utilizzare il personale addettovi, o per ragioni di alloggiamento.

Qualora i detti depositi succursali si trovassero stanziati fuori della propria circoscrizione territoriale, i comandi suddetti prenderanno gli opportuni accordi con il relativo comando di corpo d'armata territoriale.

Granatieri.

33. Ai granatieri saranno assegnate le reclute aventi almeno la statura di m. 1,76, stabilita dal § 73 della istruzione complementare fino al limite della quota stabilita per ogni distretto nella relativa tabella.

Le reclute che risultassero esuberanti alle quote saranno assegnate ad altre armi e specialità ed, occorrendo, anche alla fanteria di linea quelle di statura relativamente meno alta.

Fanteria di linea.

34. Per l'assegnazione alla fanteria di linea i comandanti dei distretti militari terranno presenti, nei limiti del possibile, le disposizioni contenute nel § 74 dell'istruzione complementare.

Bersaglieri.

35. Fra gli aspiranti all'assegnazione ai bersaglieri, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza alle reclute che proveranno di essere ciclisti.

Dette reclute debbono assegnarsi ai bersaglieri quand'anche la loro statura raggiunga soltanto il limite minimo di m. 1,62.

In difetto di reclute che abbiano piena attitudine a servire in questa specialità, i comandanti dei distretti vi assegneranno tutte quelle che per le loro condizioni fisiche diano maggiore affidamento di prestare utile servizio nella specialità.

Alpini.

36. A parziale modificazione dei §§ 79 ed 80 della istruzione complementare, si determina che nei mandamenti montani o da considerarsi tali, nella scelta delle reclute sia, *in modo assoluto*, data la precedenza agli alpini ed all'artiglieria da montagna.

Avvertesi che, anche per la presente chiamata, il reclutamento degli alpini è stato esteso anche a taluni altri distretti aventi territori montuosi o di collina, oltre quelli che normalmente forniscono uomini a tale specialità.

Questi distretti aggiunti dovranno scegliere gli alpini a preferenza fra le reclute appartenenti a comuni di montagna e di collina e che posseggano i requisiti di cui al § 76 dell'istruzione complementare e con le modalità stabilite dal successivo § 77.

Qualora un distretto non potesse completare le quote fissate per uno dei battaglioni colle reclute dei mandamenti fissati normalmente pel suo reclutamento, potrà completarle con gli elementi che fossero esuberanti al reclutamento di uno degli altri battaglioni.

Cavalleria.

37. Nella presente chiamata *non si debbono* fare assegnazioni all'arma di cavalleria.

Artiglieria.

38. Le reclute che non abbiano attitudine per la fanteria di linea, se sono carrettieri o addette al governo dei cavalli o muli, possono essere destinate alle *batterie dell'artiglieria da campagna*, anche se la loro statura raggiunga soltanto il limite di m. 1,60.

In tal senso deve intendersi modificato il § 83 dell'istruzione complementare.

39. Le reclute da assegnarsi alle batterie dell'*artiglieria pesante campale* dovranno essere larghe di petto, robuste e bene sviluppate, con statura possibilmente da m. 1,65 a m. 1,75.

I comandanti di distretto procureranno che una metà circa delle reclute da destinarsi alle dette batterie venga scelta fra quelle che, per professione, siano state addette al governo od alla condotta di cavalli e muli.

40. Le reclute assegnate all'*artiglieria pesante campale* saranno dai distretti in parte avviate ai depositi di tale specialità ed in parte ai depositi di alcuni reggimenti di *artiglieria da campagna* e precisamente a quelli del 4°, 5°, 6°, 9°, 11°, 17°, 23° e 28°, secondo le indicazioni delle tabelle numeriche di assegnazione.

41. Le quote fissate per l'*artiglieria da montagna* debbono essere date al completo; epperciò, **qualora** i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le dette quote, sono **autorizzati** a transigere sul limite minimo di statura fissato per tale specialità, scendendo, ove occorra, fino a m. 1.68.

Però, l'aliquota di reclute aventi statura inferiore a m. 1,72, che potrà essere assegnata all'artiglieria da montagna, non dovrà superare mai *un terzo* del contingente fissato con la tabella numerica di assegnazione.

42. In caso di deficienza di personale, l'assegnazione all'*artiglieria da montagna* delle reclute dei comuni di montagna, o da considerarsi tali, non potrà essere variata nemmeno se esse chiedessero di servire in altri corpi in qualità di operai-militari.

43. Anche le quote fissate per l'*artiglieria da fortezza* debbono essere date al completo; epperciò, occorrendo, i comandanti di distretto potranno transigere alquanto sui requisiti fisici fissati per tale specialità.

44. Nessuna assegnazione di reclute dovrà essere fatta al *gruppo specialisti d'artiglieria*.

45. Tutti i distretti assegneranno ed invieranno al deposito del 10° reggimento d'artiglieria da fortezza in Piacenza le reclute che risultino di mestiere *pirotecnici*, *artificieri*, *polveristi* o *cartai di fuochi artificiali*, in eccedenza alle quote fissate nelle tabelle di assegnazione.

Genio.

46. Nell'assegnazione *agli zappatori* dovrà darsi la precedenza alle reclute che, oltre ad avere i requisiti fisici richiesti per tale specialità, sappiano scrivere celeremente ed in modo leggibile sotto dettatura; e, ad ogni modo, i comandanti dei distretti procureranno perchè il numero di questi uomini sia almeno *la metà* della quota indicata nelle tabelle di assegnazione per la specialità in parola.

47. Le reclute di mestiere muratore, minatore, scalpellino, fabbro, bareaiuolo, pescatore, marinaio e segatore, potranno essere assegnate *agli zappatori*, anche se di statura inferiore a m. 1,65.

Uguale tolleranza nella statura potrà applicarsi alle reclute di altro mestiere, qualora fosse indispensabile ricorrervi pel completamento delle quote fissate con le tabelle.

48. Al deposito del 3° reggimento genio (*telegrafisti*) i comandi dei distretti faranno le seguenti assegnazioni di reclute, anche se non riconosciute idonee alle fatiche di guerra:

a) reclute di *professione* telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti o guardafili (ancorchè avventizi) le quali appartengano ad amministrazioni dello Stato, compresa l'amministrazione ferroviaria;

b) reclute pratiche di telegrafia per aver servito come supplenti, od aspiranti supplenti *addetti al telegrafo* negli uffici postelegrafici o per aver frequentato con successo scuole telegrafiche *istituite da enti pubblici* (*escluse quindi quelle private*), nonchè studenti, impiegati e simili, che diano affidamento di poter riuscire buoni telegrafisti frequentando apposito corso presso il deposito suddetto;

c) *elettricisti*, *meccanici* pratici nella lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc.; meccanici di precisione in genere, *motoristi* di motori a benzina.

Le assegnazioni delle reclute di cui alla lettera *a*) saranno fatte indistintamente *senza limite di quota*, da tutti i distretti militari; quelle di cui alle lettere *b*) e c) saranno parimenti effettuate da tutti i distretti, ma *entro i limiti della quota* che sarà fissata con la rispettiva tabella di assegnazione.

Nel procedere alla scelta di queste ultime reclute, i comandanti dei distretti terranno per base unicamente i titoli professionali o di studio abbandonando ogni altro mezzo di selezione, come p. es. il sorteggio, la limitazione della statura, ecc.

Dall'assegnazione ai telegrafisti saranno escluse le reclute le quali posseggano le licenze di liceo, d'istituto tecnico od altro titolo equipollente, dovendo esse seguire, a suo tempo, i corsi obbligatori per aspiranti allievi-ufficiali.

49. I comandanti dei distretti, appena avranno compiute le assegnazioni di cui al precedente numero, segnaleranno al comando del deposito del 3° reggimento genio (*a Firenze*) mediante telegramma il numero complessivo delle reclute destinate pei vari servizi dei telegrafisti, e da esso ricevoranno la indicazione del centro, pel quale le reclute stesse dovranno esser fatte partire.

Nessuna delle reclute da assegnare ai telegrafisti dovrà dai distretti essere fatta sottoporre all'esperimento per l'accertamento delle condizioni visive.

Saranno escluse beninteso, dalla assegnazione stessa le reclute che si trovassero nelle condizioni di cui al § 88 dell'istruzione complementare.

50. I *motoristi* che i comandi dei distretti, giusta le tabelle di assegnazione, sono tenuti a fornire al deposito del 5° reggimento genio, dovranno essere scelti fra le reclute che daranno affidamento di possedere la necessaria abilità tecnica per essere impiegate al funzionamento dei gruppi perforatori.

In conseguenza, nel procedere alle relative assegnazioni, sarà data la preferenza alle reclute che, oltre ad esser *motoristi*, siano anche *meccanici*, nonchè a tutte quelle che comproveranno di esser state addette a stabilimenti minerari od industriali come conduttori di motori a scoppio.

I comandi dei distretti procureranno di fornire le quote fissate per tali professionisti al completo, avvertendo che, trattandosi di uomini da assegnarsi come operai, è sufficiente posseggano la sola idoneità al servizio militare in genere.

51. Le reclute che producano certificati di *abile rematore* o di *abile nuotatore*, rilasciati rispettivamente dal R. Rowing club italiano e dalla Federazione italiana di nuoto Bartolomeo Nantes saranno di preferenza assegnate ai pontieri ed ai lagunari, quand'anche il distretto al quale appartengono non debba fornire nomini a tali specialità.

52. Nessuna assegnazione di reclute dovrà esser fatta al deposito del 6° reggimento genio (*ferrovieri*).

Corpo aeronautico.

53. Nella presente chiamata *non si debbono* fare assegnazioni al corpo aeronautico.

Sanità.

54. I comandi dei distretti assegneranno alla *compagnia di sanità* da essi rispettivamente reclutata, *tutte* le reclute che comprovino con documenti autentici di essere **studenti di medicina e chirurgia, di farmacia, di chimica e farmacia, di chimica pura** e bromatologica, nonchè coloro i quali siano provvisti di regolare diploma che li abiliti alle funzioni di disinfettatore.

Gli studenti sopraccennati potranno conseguire l'assegnazione solo tale qualora, all'atto della presentazione alle armi, ovvero allo scadere della licenza per quelli di cui al precedente n. 23, comprovino, almeno, di avere frequentato le lezioni del 1° anno, superati gli esami consigliati dalla facoltà e presa regolare iscrizione al 2° anno.

A tal fine i comandanti dei distretti avranno cura di esaminare attentamente i certificati rilasciati dalle segreterie delle università agli studenti di cui trattasi, e terranno altresì presente che non hanno titolo all'assegnazione in sanità gli studenti provenienti da altre facoltà o scuole, i quali abbiano presa diretta inscrizione al 2° anno di medicina e chirurgia, senza averne così frequentato il primo anno.

Sussistenza.

55. Nella presente chiamata *non si debbono* fare assegnazioni alle compagnie di sussistenza.

Automobilisti.

56. Alle *compagnie automobilisti d'artiglieria* non deve essere fatta alcuna assegnazione di reclute chiamate alle armi con la presente circolare.

Operai.

57. In massima gli operai, *qualunque sia il mestiere da essi esercitato, non dovranno essere sottoposti all'esperimento* di cui al § 105 dell'istruzione complementare.

I comandanti dei distretti procederanno alla scelta degli operai in base ai documenti che gli aspiranti dovranno produrre, limitando l'invio all'esperimento a quei pochi casi pei quali ciò fosse assolutamente indispensabile.

Verificandosi deficienze nelle assegnazioni di qualche specialità di operai, queste dovranno essere ripartite proporzionalmente fra i vari centri, a cui, secondo le tabelle, i distretti debbono fornire gli operai stessi e ciò allo scopo di non danneggiare troppo il reclutamento di una specialità in confronto alle altre.

58. Per la presente chiamata, i comandanti dei distretti provvederanno *direttamente* all'assegnazione ai vari centri, in conformità delle indicazioni che risulteranno dalle tabelle, di tutti gli operai, *qualunque sia la specialità od il mestiere* da essi esercitato, compresi quindi anche quelli inclusi al terzo comma del § 104 dell'istruzione complementare e pei quali l'assegnazione sarebbe spettata al Ministero.

In conseguenza, per *nessun motivo* dovranno trattenersi reclute al distretto a disposizione del Ministero per una assegnazione speciale e *nessuna segnalazione* dovrà essergli fatta al riguardo.

59. Tutti coloro i quali abbiano ottenuta una destinazione come operaio saranno segnalati in modo speciale al comando del centro cui furono assegnati, indicando per ognuno il rispettivo mestiere o la professione che esercita.

Disertori.

60. A senso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale, n. 187, del 4 febbraio 1917 (circolare n. 169 del *giornale militare* del 1917), essendo sospesi, durante lo stato di guerra, i procedimenti penali di competenza dei tribunali militari a carico dei militari imputati di diserzione, ne consegue che le reclute cui si riferisce la presente chiamata le quali, non presentandosi a tempo debito e non giustificando il motivo del ritardo, siano state imputate di diserzione, dovranno, allorchè si presentino, essere senz'altro avviate al centro cui debbono essere assegnate effettive in base alle tabelle numeriche di cui al n. 24, della presente circolare.

Personale da comandarsi ai distretti per la chiamata.

61. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenere la disciplina, i comandanti di divisione militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa, possibilmente del rispettivo presidio.

Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere, tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata o di assegnazione.

Invio delle reclute ai centri di mobilitazione.

62. L'invio delle reclute ai vari centri sarà iniziato il giorno 27 marzo 1918 ed effettuato in base agli ordini di movimento che verranno emanati dal comando territoriale del corpo di stato maggiore (delegazione trasporti).

Per l'accompagnamento delle reclute ai depositi o centri cui sono assegnate, i comandi di divisione militare territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto ovvero in città viciniori.

Le reclute dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno assegnate ai centri stanziati nell'isola, saranno avviate alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi appena resa definitiva la loro assegnazione.

Foglio di riconoscimento.

63. Si prescrive che il foglio di riconoscimento, che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto della loro partenza per i centri di assegnazione, sia conforme al modello allegato n. 2.

Certificati penali.

64. I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati in modo da poter essere in ordine nel più breve tempo possibile; se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo, anche telegraficamente, il Ministero qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni della assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza, e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, potranno eccezionalmente le R. procure trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

Oggetti di corredo e viveri.

65. Alle reclute di cui trattasi *non dovrà essere distribuito alcun oggetto di corredo, fatta eccezione della gavetta e del cucchiaio da portarsi dalle reclute stesse al corpo o centro cui verranno assegnate.*

Esse terranno perciò i propri abiti sino a che non abbiano raggiunto la rispettiva destinazione; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutte sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . .* (*città sede del distretto*), da portarsi al braccio sinistro.

66. Il pane ed i viveri alle reclute, durante la loro permanenza al distretto, dovranno essere, senza alcuna eccezione, somministrati in natura, in ragione del numero di reclute effettivamente presenti e conviventi al rancio.

I comandi di presidio interessati cureranno che siano assegnati ai distretti soldati rancieri già pratici del servizio, in modo da garantire una buona confezione del rancio.

67. Per il viaggio delle reclute dai distretti ai centri di assegnazione si distribuiranno di massima viveri di viaggio (pane e scatoletta di carne).

Qualora però il viaggio debba prolungarsi oltre 24 ore sarà distribuito un rancio caldo per ogni successiva giornata di viaggio, da somministrarsi, previ opportuni accordi, dalle stazioni di vettovagliamento che distribuiranno pure le razioni di pane spettanti per la giornata.

Norme amministrative.

68. Per l'amministrazione e la contabilità degli uomini chiamati alle armi con la presente circolare, dovranno essere dai distretti osservate le norme degli articoli 749 e seguenti del regolamento di amministrazione e le disposizioni di cui appresso:

a) La contabilità sarà tenuta dal comandante della compagnia provvisoria mediante il giornale di contabilità mod. 63 (R. A.), il quale deve servire per tutta la permanenza degli uomini al distretto, anche se interessi due mesi differenti.

b) Gli uomini saranno giornalmente inscritti nel quadro 3 (*già* 1) comune per comune, assegnando ad ogni comune uno spazio sufficiente per iscrivervi successivamente tutti gli uomini che vi appartengono.

c) Nel quadro 5 le variazioni di arrivo saranno registrate numericamente, ma per comune. Le variazioni di partenza pei corpi saranno pure registrate numericamente, ma distinte per centro di assegnazione.

d) Nel quadro 7 (*già* 6) i rinunciatari al pane ed ai viveri saranno dimostrati nella colonna: *Razioni non dovute per gli ammessi a dieta speciale*, modificandone opportunamente l'intestazione.

e) Gli uomini che dopo la presentazione ai distretti sieno inviati alle case loro in attesa di partire pei centri cui sono assegnati vanno dimostrati fra gli assenti e non hanno diritto ad alcun assegno pei giorni di permesso ottenuti, nè al rimborso delle spese di trasporto.

f) Nei giorni di viaggio per raggiungere il centro di assegnazione gli uomini saranno dimostrati fra gli assenti, in apposita colonna.

g) La compagnia provvisoria per chiedere alla cassa il rimborso degli assegni pagati dovrà fare uso del foglio paga M. 36 (R. A.) per il soldo, del modello 38 (R. A.) per le razioni pane e viveri eventualmente pagate in contanti, e del M. 42 (R. A.) per le indennità di viaggio dovute agli uomini per raggiungere il distretto, sul quale ultimo modello non occorre sia apposta la quietanza dei singoli militari.

h) Le altre indennità di viaggio sono pagate direttamente dalla cassa del distretto contro quietanza del capo drappello.

i) Per il pagamento agli uomini delle indennità loro dovute per raggiungere il distretto, si osserveranno le avvertenze contenute sui ruolini M. 221.

l) I militari comandati al distretto per i lavori di scritturazione inerenti alla chiamata e pel ricevimento delle reclute, saranno dimostrati su di un separato giornale di contabilità M. 63 (R. A.), compilando pure un apposito foglio paga M. 36 (R. A.).

Anche le somme pagate ai detti militari per soldo, assegni personali, indennità di viaggio ed altre competenze, saranno conteggiate dai distretti sul capitolo delle spese di leva senza chiedere alcun rimborso ai corpi.

m) Il prelevamento del pane e dei viveri e di tutte le altre somministrazioni in natura sarà fatto con un solo buono che comprenda tutti gli uomini presenti al distretto, compresi i chiamati. Anche tutte le spese varie che occorressero saranno conteggiate complessivamente.

n) I ruolini di marcia M. 720 saranno allestiti dal comando del distretto in duplice esemplare, di cui uno sarà consegnato al capo drappello, l'altro sarà allegato allo specchio M. 42 (R. A.) sul quale trovansi conteggiate le indennità di viaggio. Sui ruolini devono essere compresi soltanto gli uomini effettivamente partiti per i corpi.

o) L'elenco degli oggetti di corredo eventualmente distribuiti, da consegnarsi al capo drappello, sarà compilato servendosi del consueto M. 255.

Gli oggetti stessi ed i bracciali saranno diminuiti dal carico direttamente dai distretti senza chiedere alcun rimborso ai corpi.

p) Per il conteggio delle razioni pane e viveri somministrate si terranno presenti le norme contenute nella circolare, n. 261 del 1913.

69. Si avverte che gli uomini durante la loro permanenza presso i distretti e nel viaggio per raggiungere il centro di assegnazione, quand'anche vengano a trovarsi in località ove siano corrisposte le *indennità di guerra*, non hanno diritto a tali indennità, ma soltanto al trattamento ordinario da soldato.

Si richiama altresì l'attenzione dei comandanti dei distretti sulle disposizioni di cui ai numeri 7, 8 e 9 del manifesto, allegato 1, affinchè con ogni mezzo si assicurino che l'indennità di trasferta di L. 2 sia effettivamente corrisposta alle reclute, tanto se si presentino nelle ore antimeridiane, quanto nelle ore pomeridiane.

Soccorsi alle famiglie bisognose.

70. Alle famiglie bisognose delle reclute cui si riferisce la presente circolare potrà essere concesso il soccorso alle condizioni specificate nella nuova istruzione sui soccorsi approvata in data 30 novembre 1917.

Reclute aventi il padre alle armi come militare della classe 1874 e 1875.

71. Come è indicato al n. 16 del manifesto, allegato 1, la chiamata in servizio di una recluta della classe 1900 non può dar sorgere titolo al rinvio in congedo del padre, militare della classe 1874 o 1875.

RENDICONTO DELLE ASSEGNAZIONI.

72. Ogni comando di distretto nel giorno 28 marzo corrente invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma espresso così concepito:

« A tutto il giorno 27 corrente assegnate reclute n. . . . . .

. . . . . .

« Rimaste al distretto in attesa di assegnazione n. . . . . ».

Pel giorno 25 aprile 1918 tutti i distretti trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo (ristampa 1914 o 1915), indicando complessivamente nell'ultima colonna (quota effettivamente assegnata) il numero totale delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria assegnato ai vari centri.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro ALFIERI.

ALLEGATO N. 8

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

PER LA CHIAMATA ALLE ARMI DELLE RECLUTE DI 1ª, 2ª e 3ª CATEGORIA DELLA CLASSE 1900.

Secondo gli ordini emanati dal Ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamati alle armi gli inscritti ed i capilista della classe 1900 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva in 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fu seguito al presente manifesto.

Tutti quelli che saranno arruolati posteriormente alla presente chiamata dovranno presentarsi isolatamente a questo distretto, appena avvenuto il loro arruolamento avanti il consiglio di leva.

2. Sono peraltro escluse dalla chiamata, fino a nuovo avviso, le reclute riconosciute affette da tracoma.

Avvertenza. — I comandi dei distretti militari di Padova, Treviso e Venezia dovranno pubblicare il manifesto soltanto nei comuni tuttora rimasti sotto la giurisdizione della precedente loro sede, apportandovi le variazioni seguenti:

Al primo due comma del n. 1, sostituire il seguente:

1. Sono chiamati alle armi pel giorno 20 marzo 1918 gli inscritti ed i capilista della classe 1900 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva in 1ª 2ª e 3ª categoria.

All'intero n. 5, sostituire il seguente:

5. Le reclute residenti nei comuni compresi nel territorio dei distretti militari di Padova, Treviso e Venezia si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza munite del foglio provvisorio di congedo illimitato per essere riunite in drappelli ed avviate al comando del distretto militare più vicino.

All'intero n. 7, sostituire il seguente:

7. Le reclute giunte al distretto di presentazione, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 pel giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata pel viaggio.

All'intero n. 8, sostituire il seguente:

8. Alle dette reclute non sono però dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, per le giornate impiegate pel viaggio, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del «Visto per la partenza» e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Ad esse sarà corrisposta l'indennità di trasferta di lire 2 soltanto pel giorno della loro effettiva presentazione al distretto.

I comandi dei distretti suindicati ometteranno altresì la pubblicazione dello *specchio indicante i giorni di presentazione alle armi* delle reclute.

I comandi dei distretti militari di Belluno e di Sacile *non devono* pubblicare il presente manifesto.

3. Si avverte, per opportuna norma, che le reclute arruolate presso i consolati, sia dei paesi di Europa, che dei paesi transoceanici dovranno presentarsi alle armi non oltre il 1° agosto 1918.

Per quelle però residenti in paesi pei quali è temporaneamente sospesa la presentazione alle armi di militari in congedo rimane sospesa fino a nuovo ordine la presentazione stessa.

4. Le reclute che, con documenti autentici rilasciati dalle competenti autorità scolastiche, governative o pareggiate, comproveranno presso il distretto, cui sono tenute a presentarsi, di dover sostenere esami nella sessione straordinaria primaverile presso le università, gli istituti e le scuole di istruzione superiore, media e normale potranno ottenere di essere inviate in licenza, immediatamente dopo la loro presentazione alle armi, sino al termine degli esami stessi; ma, ad ogni modo, non oltre il 15 aprile 1918.

5. Le reclute, che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno indicato nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Quelle *non residenti nel detto comune* si presenteranno in tempo opportuno al sindaco pel comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

6. Le reclute hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, le reclute produrranno le richieste mod. *B, color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore dei militari.

7. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, l'indennità di trasferta di lire 2.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 2 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata pel viaggio.

8. Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

9. Le reclute provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di lire 2 al giorno, dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, semprechè giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle che fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione.

10. Si avverte che, per disposizione di legge, durante lo stato di guerra, non è ammessa la concessione del congedo provvisorio, che può essere accordata soltanto in tempo di pace, alle reclute aventi fratelli sotto le armi per compiere la ferma di leva, nè la surrogazione tra fratelli, come non sono ammessi ritardi dalla chiamata per ragione di studi.

11. Il termine utile per far valere presso i consigli di leva i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria (titoli esistenti all'atto dell'arruolamento o sorti precedentemente) non scadrà che all'apertura della leva sulla classe 1901; ma il riconoscimento di tali diritti non darà luogo, finchè duri lo stato di guerra, al congedamento del militare.

12. Per effetto del disposto col decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917, nessuna recluta della classe 1900 può ottenere, *per qualsiasi motivo*, la dispensa dalla chiamata alle armi o l'esonerazione temporanea dal servizio militare.

13. Le reclute che aspirino all'ammissione al volontariato di un anno potranno rivolgersi ai distretti militari per conoscere le modalità per tale ammissione.

14. Le reclute della classe 1900 non possono far domanda di ammissione nell'arma dei carabinieri reali o nel corpo della R. guardia di finanza.

15. *Si avverte ad ogni buon fine che la presentazione da parte delle reclute di certificati di idoneità* **rilasciati da scuole private di telegrafia** *non dà loro titolo a conseguire* **di diritto** *l'assegnazione al deposito del 3º reggimento genio (telegrafisti).*

16. Si avverte che la chiamata in servizio di una recluta della classe 1900 non può far sorgere titolo al rinvio in congedo del padre, militare della classe 1874 o 1875, perchè, giusta l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 7 del 5 gennaio 1917, la presenza del figlio alle armi doveva sussistere al momento della chiamata alle armi dei militari delle classi 1874 e 1875.

17. Le reclute che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzate a servirsene, e ne riceveranno anzi **adeguato compenso in danaro.**

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per *un farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio *di mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

18. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine

di partire; e toglie la facoltà di espatriare anche a coloro che fossero già in possesso del passaporto.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

Tutti gli inscritti che saranno arruolati dopo i giorni indicati nel presente manifesto, hanno l'obbligo di presentarsi isolatamente a questo distretto appena avvenuto il loro arruolamento avanti il consiglio di leva.

. . . . . addì 17 marzo 1918. IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose delle reclute le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal comune il lunedì di ogni settimana, nella misura sottoindicata.

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
a) per la moglie . . . . . L.	0 85	0.75
b) per ogni figlio legittimo e legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0.45	0.40
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,85	0,75
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoor. . . »	1.40	1,30
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,85	0,75
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni sopra indicate. »	0,45	0,40
g) Per l'avo od ava . . . . . »	0,85	0.75

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Non sarà accordato all'avo od all'ava anche quando al soccorso stesso sia stato ammesso uno solo dei congiunti indicati nelle lettere precedenti. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

ALLEGATO N. 2

Distretto militare di. . . . . . .

FOGLIO DI RICONOSCIMENTO

di . . . . . *figlio di* . . . . . .

e di . . . . . *nato il* . . . . . .

nel comune di . . . . . *circondario di* . . . . . .

Inscritto di leva nel comune di . . . . . .

mandamento di . . . . . *distretto militare di* . . . . . .

classe . . . . *categoria* . . . . . *numero d'estrazione* . . . . . .

Professione o condizione . . . . . *sa* { *leggere* . . . . . / *scrivere* . . . . . }

Assegnazione avuta . . . . . .

li . . . . . 1918.

Il Comandante del Distretto.

Bollo d'ufficio

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

3301) Roma 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1918 — 16 marzo

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 122. — 9 DICEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 2142, che costituisce in ente morale la donazione fatta dagli ufficiali e militari di truppa del corpo di armata territoriale di Bari, a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa, appartenenti al detto corpo di armata morti o feriti in guerre nazionali, e ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 266

» 128. — 16 DICEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 2014, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal comm. Giovanni Pelleschi, a favore della bandiera del 35° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 268

» 129. — 13 GENNAIO 1918 — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Legge n 17, che autorizza il Governo ad aumentare i soprassoldi dei militari e degli ex militari, decorati dell'Ordine militare di Savoia e della medaglia d'oro e d'argento al valor militare .e ad istituirli pei militari insigniti della medaglia di bronzo . . . . . *Pag.* 269

» 130. — 10 FEBBRAIO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale, n. 264, concernente le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati della medaglia al valor militare . . . . . *Pag.* 269

» 131. — 14 FEBBRAIO 1918 — DISPOSIZIONI VARIE — R. decreto n. 282, che dichiara in istato di guerra il territorio di alcuni comuni della provincia di Foggia . . . . . *Pag.* 270

» 132. — 14 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 214, che istituisce presso il Ministero della guerra una commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra con assuntori di provviste e lavorazioni militari . . . . *Pag.* 270

» 133. — 24 FEBBRAIO 1918. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 295, concernente i diritti all'assegnazione in 2ª e 3ª categoria derivanti da militari dispersi — Norme esecutive . . . *Pag.* 270

» 134. — 28 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina della commissione istituita con decreto luogotenenziale n. 214 del 14 febbraio 1918 ed alle norme relative al funzionamento di essa . . . . . *Pag.* 271

» 135. — 2 MARZO 1918. — SERVIZIO SANITARIO — Cure balneo-termali. . . . . *Pag.* 272

» 136. — 13 MARZO 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Corsi speciali per comandanti di battaglione o di gruppo . . . . . *Pag.* 273

» 137. — 14 MARZO 1918. — RECLUTAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — Ufficiali addetti a comandi, uffici e servizi non mobilitati . . . . . *Pag.* 274

» 138. — 15 MARZO 1918. — AVANZAMENTO. — Conferma dell'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali delle armi combattenti . . . . . *Pag.* 276

» 139. — 15 MARZO 1918. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918 . . . *Pag.* 277

» 140. — 15 MARZO 1918 — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Istituzione di una croce al merito di guerra . . . . . *Pag.* 279

» 141. — 15 MARZO 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA - UFFICIALI IN CONGEDO - SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale . . . . . *Pag.* 280

» 142. — 15 MARZO 1918. — RECLUTAMENTO — Chiamata di controllo dei militari in licenza di convalescenza illimitata . . . . . *Pag* 281

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 282

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 113 - 15 MARZO 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Istruzioni tecniche del genio. — Parchi zappatori e minatori. — Sezione minatori per divisione di cavalleria. — (Pubblicazione n 195) . . *Pag* 283
» 114. — 15 MARZO 1918. PUBBLICAZIONI MILITARI — Istruzioni tecniche del genio. — Sezione da ponte per divisione di cavalleria. - (Pubblicazione n 196) . . . . . *Pag.* 284
» 115. — 15 MARZO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Personale avventizio presso i comandi ed uffici territoriali . . . . . *Pag.* 284

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 116. — 2 MARZO 1918. - SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Premi ai dirigibilisti *Pag.* 285
» 117. — 8 MARZO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Premio al tenente Soster Guglielmo, osservatore di pallone frenato . . . . . *Pag* 286
» 118. — 12 MARZO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per l'assegnazione di premi agli allievi delle scuole di bombardamento . . . . . *Pag.* 286

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **127** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 2142, che costituisce in ente morale la donazione fatta dagli ufficiali e militari di truppa del corpo di armata territoriale di Bari, a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa, appartenenti al detto corpo di armata, morti o feriti in guerre nazionali, e ne approva lo statuto organico.** (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 9 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 27, del 1° febbraio 1918).

Art. 1. — La donazione di L. 8100, fatta dagli ufficiali e dai militari di truppa del corpo di armata territoriale di Bari è costituita in ente morale, sottoposta alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di quattordici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

STATUTO ORGANICO

della « Fondazione ufficiali e truppa del corpo d'armata territoriale di Bari ».

Art. 1. — Ha il nome di « Fondazione ufficiali e truppa del corpo d'armata territoriale di Bari » l'ente costituito col residuo delle somme offerte spontaneamente nella fine dell'anno 1915, da ufficiali e militari del corpo d'armata di Bari, per provvedere di indumenti di lana i militari dell'XI corpo d'armata mobilitato.

Art. 2. — La fondazione ha lo scopo di erogare, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, sussidi alle famiglie bisognose dei militari di truppa appartenenti per fatto di leva ai distretti o centri di mobilitazione del corpo d'armata di Bari, morti o feriti in guerre nazionali.

Art. 3. — Il capitale iniziale della fondazione è investito in n. 3 cartelle del prestito nazionale al 5 % godenti la rendita di L. 405 in due scadenze semestrali e depositate presso la direzione di commissariato militare di Bari.

Analogo investimento riceveranno le somme che perverranno in avvenire all'ente e i residui eventuali delle erogazioni.

Art. 4. — L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio d'amministrazione della direzione di commissariato militare di Bari.

Le cartelle in cui è investito il capitale potranno convertirsi in altri titoli dello Stato italiano o da questo garantiti; per tale conversione occorre preventiva autorizzazione della commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 5. — La ripartizione ed assegnazione dei sussidi è devoluta ad una speciale commissione composta di ufficiali e generali superiori che siano comandanti di brigata, comandanti di corpo o capi di servizio residenti in Bari.

La commissione è presieduta dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano; assiste alle sedute, in qualità di segretario senza voto deliberativo, il direttore dei conti della direzione di commissariato.

Art. 6. — L'assegnazione dei sussidi, secondo le norme degli articoli seguenti, ha luogo due volte l'anno, nei mesi di febbraio e di agosto.

La commissione di cui all'art. 5 ripartisce di volta in volta la rendita semestrale del capitale in sussidi di ammontare invariabile, tenendo presente il numero e i bisogni delle persone da soccorrere.

Art. 7. — Chiunque voglia partecipare al beneficio del sussidio deve presentare domanda in carta libera entro il 31 gennaio o il 31 luglio al comando del corpo d'armata di Bari.

Alla domanda dovrà unirsi:

a) l'indicazione degli atti di valore compiuti dal militare morto o ferito, delle campagne o combattimenti cui ha partecipato, corredandola possibilmente di documenti (diplomi di ricompensa al valore, fogli di congedo, ecc.).

b) il certificato di povertà in carta libera rilasciato dal sindaco del comune.

c) il certificato in carta libera dello stato civile che attesti il grado di parentela o il seguito matrimonio col militare morto o ferito in guerra, e che indichi il numero e l'età dei figli.

Art. 8. — Il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno il segretario della commissione rivolge invito alla stampa locale di Bari e Catanzaro di notificare l'opera dell'ente e le modalità di concorso stabilito dal precedente art. 7.

Art. 9. — Possono partecipare all'assegnazione del premio soltanto il coniuge e i parenti entro il secondo grado del militare morto o ferito in guerra.

Art. 10. — La commissione, di cui all'art. 5, esaminate le domande ed assunte le informazioni, che crederà del caso, procede all'assegnazione dei sussidi, secondo il suo prudente criterio, tenendo presente lo stato bisognoso in cui si trova chi domanda il sussidio e il grado di parentela con cui è legato al militare morto o ferito, nonchè le benemerenze di questi.

Le assegnazioni dei sussidi e le esclusioni deliberate dalla commissione sono insindacabili.

Art. 11. — La votazione in seno alla commissione ha luogo per sì e per no sulle proposte che può fare ciascun membro. Si ritiene approvata la proposta accettata da metà più uno dei votanti; e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente della commissione.

La votazione è valida se vi parteciparono almeno cinque membri.

Art. 12. — Le decisioni della commissione son fatte risultare da apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti alla seduta. Di esso è trasmessa immediatamente copia al consiglio di amministrazione della direzione di commissariato militare di Bari, che provvederà al pagamento del sussidio alle persone designate entro i dieci giorni dalla data del verbale.

Art. 13. — Annualmente, avvenuta la erogazione dei sussidi per cura del consiglio d'amministrazione della direzione di commissariato militare di Bari, sarà redatto un rendiconto della gestione dell'ente, e trasmesso al Ministero della guerra ed alla commissione di cui all'art. 6.

Disposizione transitoria.

Art. 14. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite, riducendo all'uopo o ritardando congruamente la prima distribuzione dei premi.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **128**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 2014, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal comm. Giovanni Pelleschi, a favore della bandiera del 35° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 16 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 16, del 19 gennaio 1918).

Art. 1. — La donazione di lire tremila, fatta dal comm. Giovanni Pelleschi a favore della bandiera del 35° reggimento fanteria, è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

STATUTO ORGANICO

della « Fondazione comm. Giovanni Pelleschi ».

Art. 1. — La donazione fatta a favore della bandiera del 35° reggimento fanteria dal commendatore Giovanni Pelleschi, già soldato del reggimento nel 1866, avrà il nome di « Fondazione del comm. Giovanni Pelleschi ».

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di lire tremila investita in tre cartelle del prestito nazionale al 5 % depositato nella cassa di riserva del deposito del 35° reggimento fanteria.

Art. 3. — L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio d'amministrazione del reggimento stesso.

Art. 4. — Con la rendita annuale dell'ente saranno costituiti due premi da lire 75 ciascuno, da assegnarsi a quei militari che a giudizio del comandante del reggimento saranno ritenuti meritevoli per essersi maggiormente distinti per atti di valore, e per esemplare disciplina.

Art. 5. — Annualmente avvenute le distribuzioni dei premi il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 6. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvede il donatore comm. Giovanni Pelleschi. La prima assegnazione dei premi avrà luogo nel corrente anno 1917.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **129.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Legge n. 17, che autorizza il Governo ad aumentare i soprassoldi dei militari e degli ex militari, decorati dell'Ordine militare di Savoia e delle medaglia d'oro e d'argento al valor militare e ad istituirli pei militari insigniti della medaglia di bronzo.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 13 gennaio 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 16, del 19 gennaio 1918).

Articolo unico. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare provvedimenti in virtù dei quali i soprassoldi di cui fruiscono i militari e gli ex militari decorati dell'Ordine militare di Savoia e della medaglia d'oro e d'argento al valor militare, siano accresciuti nella misura che sarà stabilita per decreto Reale.

Un soprassoldo annuo sarà stabilito anche a favore dei militari insigniti della medaglie di bronzo al valor militare.

Dovranno restar ferme le disposizioni relative alla trasmissibilità di tali soprassoldi, da corrispondersi nella misura in cui verranno nuovamente determinati alle vedove ed agli orfani dei decorati.

N. **130.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale n. 267, concernente le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati della medaglia al valor militare.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 10 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 58, del 9 marzo 1918).

Articolo unico. — Le pensioni per le decorazioni concesse nell'ordine militare di Savoia e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare sono stabiliti come appresso:

ORDINE MILITARE DI SAVOIA.

Lire	350	annue per il grado di	cavaliere;
»	500	» »	ufficiale;
»	800	» »	commendatore;
»	1500	» »	grand'ufficiale;
»	2000	» »	gran croce.

MEDAGLIE AL VALORE MILITARE.

Lire 100 annue per la medaglia di bronzo;
» 250 » » » d'argento;
» 800 » » » d'oro.

N. **131**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Regio decreto n. 282, che dichiara in istato di guerra il territorio di alcuni comuni della provincia di Foggia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 febbraio 1918. (*Gazzetta ufficiale* n. 58, del 9 marzo 1918).

Articolo unico. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, il territorio dei comuni di San Severo, San Marco in Lamis, Apricena, San Giovanni Rotondo, Carpino, Riguano Garganico, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Torre Maggiore, in provincia di Foggia, è dichiarato in stato di guerra. (1).

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il 10 marzo 1918.

N. **132**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 214, che istituisce presso il Ministero della guerra una commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra con assuntori di provviste e lavorazioni militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 28 febbraio 1918).

Art. 1. E' istituita presso il Ministero della guerra una commissione alla quale è domandato l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra con assuntori di provviste e di lavorazioni militari, limitatamente ai servizi dipendenti dal Ministero suddetto.

Sulle proposte della commissione il ministro deciderà senza sentire altre autorità o corpi consultivi.

Art. 2. — Con decreti del ministro della guerra sarà provveduto alla nomina della commissione ed alla determinazione delle norme relative al funzionamento di essa.

Art. 3. Alla spesa derivante dal presente decreto, compresa quella per compensi dei lavori istruttori delle controversie, si provvederà con apposito stanziamento, da effettuarsi con decreto del ministro del tesoro nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra.

N. **133**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 295, concernente i diritti all'assegnazione in 2ª e 3ª categoria derivanti da militari dispersi. — Norme esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). 24 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 61, del 13 marzo 1918).

Art. 1. — Agli effetti della determinazione dei titoli all'assegnazione in seconda o terza categoria previsti dagli articoli 63 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497, e dagli articoli 2 e seguenti della legge 5 luglio 1908 n. 348, debbono considerarsi non esistenti in famiglia i militari scomparsi dopo un fatto d'armi.

Art. 2. — La prova di tale scomparsa sarà data dalla dichiarazione di irreperibilità da redigersi dalla competente autorità militare dopo trascorsi due mesi dalla scomparsa, a senso dell'art. 2 della legge 2 luglio 1896 n. 256 (1) e dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915 n. 1103.

Art. 3. — Le assegnazioni così concesse saranno revocabili entro il periodo di un decennio se in qualche modo verrà a risultare l'esistenza in vita dello scomparso.

Norme esecutive.

1. Gli uffici di leva dovranno segnalare in modo speciale alle autorità comunali le assegnazioni alla seconda e terza categoria concesse a senso del decreto luogotenenziale n. 295 del 24 febbraio 1918, dando circa lo scomparso tutte le indicazioni che si desumeranno dai documenti prodotti.

2. Le autorità comunali dovranno in uno speciale registro tenere nota delle assegnazioni così concesse e delle generalità dello scomparso. Se di questi, entro un decennio dalla concessa assegnazione, verrà in qualche modo a risultare l'esistenza in vita, le autorità predette dovranno darne subito comunicazione alle autorità prefettizie.

3. Le autorità prefettizie, ricevendo tale comunicazione, o se in qualsiasi altro modo avranno notizia dell'esistenza in vita dello scomparso, provocheranno subito dal competente consiglio di leva la revoca della concessa assegnazione in seconda o terza categoria.

4. Il comando del distretto militare competente, non appena ricevuta partecipazione dell'avvenuta revoca, provvederà di conseguenza sia per le variazioni matricolari sia per l'eventuale ulteriore compimento dell'obbligo di ferma del militare interessato, precettandolo, se in congedo, a presentarsi alle armi insieme con gli uomini della prima classe a chiamarsi.

Pel computo del servizio già prestato dovrà tenersi presente quanto è disposto dal secondo capoverso dell'art. 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497. Non dovrà però farsi luogo a trasferimento di classe.

5. L'assegnazione in 2ª o 3ª categoria non sarà più revocabile dopo trascorso un decennio dalla data in cui l'assegnazione è stata dichiarata.

6. Per effetto del decreto luogotenenziale n. 295 del 24 febbraio 1918, resta abrogata la circolare n. 1036 del 18 maggio 1916 con la quale si determinava di tenere sospesa fino ad ulteriori disposizioni qualsiasi decisione sulle domande di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria motivate dalla non computabilità in famiglia di un militare disperso.

Non appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva dovranno invitare le famiglie di coloro, per i quali le dette domande sono rimaste sospese, a completare le domande stesse nel senso indicato dal decreto anzidetto.

Il Ministro — ALFIERI.

(1) Legge recante modificazioni alle leggi di leva marittima.

N. **134**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina della commissione istituita con decreto luogo-**

tenenziale n. 214 del 14 febbraio 1918 ed alle norme relative al funzionamento di essa. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 febbraio 1918.

Art. 1. — La commissione di cui è cenno all'art. 1 del decreto luogotenenziale sopra citato, sarà costituita da:

S. E. Tommasi gr. uff. Donato Antonio, tenente generale nella giustizia militare, avvocato generale militare, *presidente*;

Corradini gr. uff. Camillo, consigliere di Stato, *membro*;

Bernardi gr. cr. Paolo, ragioniere generale dello Stato, *membro*;

Falconi cav. Adelchi, vice-avvocato erariale, *membro*;

Barale comm. Carlo, vice-direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi, *membro*.

Fungeranno da segretari l'ispettore amministrativo Fiory dott. Alfredo ed il tenente Finzi prof. Enrico.

Art. 2. — La commissione ha sede presso gli uffici della direzione generale dei servizi logistici e amministrativi.

Gli assuntori i quali intendono sottoporre all'esame della commissione le controversie di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale sopra citato, rivolgono istanza al ministro della guerra, allegando gli elementi giustificativi della domanda. Il ministro trasmette alla commissione gli atti, elencati e numerati analiticamente con una relazione illustrativa della vertenza e con gli apprezzamenti che la riguardano. Le parti possono esser chiamate a dare schiarimenti.

La commissione si pronuncia con motivato parere. Qualora il ministro non ne accolga le conclusioni, rinvia ad essa nuovamente gli atti, con le sue osservazioni, prima di emettere la sua decisione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1918.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 135. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione sanità militare). — 2 marzo 1918.

Il Ministero determina che per la prossima stagione estivo-autunnale funzionino, per le cure balneo-termali, i seguenti stabilimenti: Acqui — Casciana — Ischia per ufficiali e truppa; Casamicciola per la sola truppa.

Le mute per gli stabilimenti saranno nove, della durata di 15 giorni ciascuna; avranno inizio il 25 aprile e dureranno fino al 30 settembre p. v., come dallo specchio annesso alla circolare n. 122 del *giornale militare* 1912.

Negli stabilimenti suddetti potranno essere accolti soltanto i militari affetti da reliquati di ferite, lesioni o malattie riportate nell'attuale guerra.

Le relative proposte di ammissione, compilate sul mod. 458, dovranno essere trasmesse a questo Ministero — Direzione generale di sanità militare, Div. 2, — e ciò in esecuzione del decreto ministeriale del 20 dicembre 1917 (circolare 304), con le consuete

norme, tenendo presente però, che per le prime mute, le proposte stesse dovranno pervenire non più tardi del 25 marzo p. v.

Si richiama poi l'attenzione di tutte le direzioni di sanità, dei corpi interessati e degli ufficiali medici, alla esatta osservanza delle disposizioni emanate con la circolare 84 del *giornale militare* 1911.

Il Ministero si riserva di dare ulteriori disposizioni per l'eventuale apertura degli stabilimenti di Salsomaggiore e di Chianciano.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **136**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Corsi speciali per comandanti di battaglione o di gruppo.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 marzo 1918.

Con riferimento alle disposizioni emanate dal Comando Supremo con sua circolare 24 gennaio c. a., n. 3050, ufficio affari generali, allo scopo di dare anche agli ufficiali superiori *mobilitabili* della zona territoriale (ten.-colonnelli o maggiori) appartenenti alle armi di fanteria, artiglieria, genio, od al corpo di stato maggiore, il mezzo di migliorare le proprie cognizioni tecnico-professionali e di sviluppare la conoscenza dell'impiego delle varie armi nel combattimento, in relazione anche alle continue innovazioni derivanti dalla esperienza della guerra, questo Ministero, d'accordo con il Comando Supremo, determina quanto segue:

I comandi dei corpi d'armata territoriali, potranno avviare ad ogni corso, a partire da quello del 27 corr. e subordinatamente alle esigenze del servizio, 4 ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori) di fanteria, 2 d'artiglieria, 1 del genio: il Ministero della guerra ne potrà avviare 6 di fanteria, 4 d'artiglieria, 1 del genio ed il Ministero per le armi e munizioni 2 di artiglieria ed 1 del genio.

Detti ufficiali dovranno essere scelti fra quelli idonei alle fatiche di guerra ed anche fra quelli temporaneamente non idonei, purchè prossimi alla scadenza del periodo di inabilità e comunque in condizioni tali da far ritenere che possano in breve essere completamente ristabiliti.

Nelle cifre suindicate, potranno anche essere compresi ufficiali superiori di stato maggiore e in servizio di stato maggiore, i quali parteciperanno ai corsi insieme con gli ufficiali delle armi di provenienza.

I corsi si svolgeranno in zona di guerra, sotto l'alta direzione dei comandi di armata e saranno della durata di 15 giorni, di cui 10 in comune alle varie armi e 5 speciali per ciascuna arma: i prossimi corsi avranno inizio il 27 corr., il 12 aprile ecc., in località opportunamente designate da ciascun comando di armata.

La presentazione degli ufficiali alle direzioni dei singoli corsi, dovrà avvenire il mattino del giorno precedente a quello dell'inizio dei corsi stessi.

Gli ufficiali porteranno seco il loro bagaglio ridotto allo stretto indispensabile, una coperta, e si faranno seguire dai rispettivi attendenti.

Le singole direzioni dei corsi, ai quali gli ufficiali saranno avviati, provvederanno al loro alloggiamento e al vitto; gli ufficiali interverranno alle mense. Gli attendenti saranno presi in sussistenza da quei reparti che saranno designati dalle direzioni dei corsi.

I comandi dei corpi d'armata territoriali informeranno tempestivamente il Ministero del numero di ufficiali, distinti per arma, che saranno avviati a ciascun corso, per le eventuali necessarie partecipazioni al Comando Supremo.

Questo Ministero si riserva di comunicare telegraficamente a ciascun comando di corpo d'armata territoriale, la località di avviamento degli ufficiali che dovranno frequentare i corsi dei quali è oggetto la presente circolare.

Il Ministro ALFIERI.

N. **137**. — RECLUTAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Ufficiali addetti a comandi, uffici e servizi non mobilitati.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 14 marzo 1918.

(La presente sostituisce la circolare 77 del *giornale militare* 1917 che rimane abrogata).

Il Ministero della guerra d'intesa con il Comando Supremo, ad integrazione delle già vigenti disposizioni, allo scopo di ottenere che tutti gli ufficiali prendano parte attiva alla guerra e che nessuno si sottragga al contributo che ogni cittadino deve alla Patria, è venuto nella determinazione di inviare alla fronte tutti gli ufficiali delle armi combattenti che non abbiano i requisiti indicati nella presente circolare.

Tali requisiti debbono intendersi quale *minimum* che consenta la presenza dell'ufficiale in zona non di operazioni Essi pertanto non costituiranno affatto un diritto nè alla permanenza nei servizi non mobilitati nè all'avvicendamento dal fronte all'interno del Paese. Le norme per quest'ultimo saranno stabilite dal Comando Supremo in base alle necessità di servizio, e della preparazione bellica, e la misura di questo movimento sarà determinata dal numero di ufficiali che devono essere trasferiti in zona di guerra e che saranno sostituiti col criterio di dare la precedenza, nell'avvicendamento dal fronte all'interno del Paese, a chi, fra gli altri, ha maggiori titoli per poter beneficiare del provvedimento.

Gli ufficiali di arma combattente addetti ai comandi, uffici e servizi non mobilitati, debbono trovarsi in una delle condizioni seguenti:

A) *Ufficiali delle categorie in congedo.*

1. Richiamati dalla posizione ausiliaria, dalla riserva, dal congedo provvisorio; ufficiali superiori di milizia territoriale di classi anteriori al 1870.

2. Ufficiali inferiori di complemento o di milizia territoriale delle classi 1882-1892 incluse che:

a) Abbiano almeno 18 mesi di servizio in reparto o comando di prima linea.

b) Siano stati due volte feriti ed abbiano ottenuto il relativo distintivo.

c) Siano decorati con due ricompense al valore.

d) Siano permanentemente inabili alle fatiche di guerra.

3. Ufficiali inferiori di complemento e di milizia territoriale delle classi 1880-1881 e capitani delle stesse categorie di classi anteriori al 1880 che:

a) Abbiano almeno 12 mesi di servizio in reparto o comando di prima linea.

b) Siano stati una volta feriti ed abbiano ottenuto il relativo distintivo.

c) Siano decorati con due ricompense al valore.

d) Siano permanentemente inabili alle fatiche di guerra.

4. Ufficiali subalterni di milizia territoriale di classi anteriori al 1880, qualunque sia la loro idoneità fisica.

5. Ufficiali subalterni di complemento di classi anteriori al 1880, se fisicamente inabili (permanentemente o per un anno).

6. Ufficiali beneficati dall'ultima parte della circolare 542 *giornale militare* 1916 e circolare 31700 del Comando Supremo.

7. Ufficiali di qualsiasi grado e classe se inabili per ferite riportate in guerra, durante il periodo di loro inabilità.

Le sostituzioni occorrenti per la sistemazione degli ufficiali in base alle norme sopra riportate, vanno iniziate immediatamente, ed ogni comando di corpo d'armata dovrà avviare ogni quindicina ai depositi che saranno indicati con comunicazione a parte, un numero di ufficiali possibilmente eguale a quello rinviato dal Comando Supremo, a cominciare dai più giovani e da quelli che non furono mai alla fronte o vi furono per breve tempo. I nomi dovranno volta a volta essere segnalati al Ministero (Ufficio bollettino mobilitazione).

A completare la quota quindicinale di avvicendamento, provvederà il Ministero con elementi tratti dalle amministrazioni centrali.

B) *Ufficiali in servizio attivo permanente.*

Le misure che si vanno prendendo verso tutte le categorie degli ufficiali perchè nessuno sia sottratto al preciso suo dovere di dare il maggior possibile contributo alla guerra, dovranno essere anche più rigorosamente attuate per gli ufficiali effettivi, per i quali questo dovere è un obbligo personale assunto verso il Paese e verso la propria coscienza.

Degli stessi potranno essere addetti a comandi, uffici o servizi non mobilitati:

a) Quelli di classi anteriori al 1893 purchè fisicamente inabili, per la sola durata dell'inabilità.

b) Quelli di classi anteriori al 1893 fisicamente abili, purchè abbiano compiuto almeno 12 mesi in reparto o comando di prima linea, e solo in quei casi nei quali la loro presenza sia richiesta da assoluta necessità di servizio.

c) Quelli di classi posteriori al 1892 se inabili per ferite riportate in guerra, per la sola durata dell'inabilità.

I signori comandanti dei corpi d'armata segnaleranno d'urgenza la precisa situazione degli ufficiali in servizio attivo permanente impiegati nella giurisdizione del loro co-

mando indicando: funzione — grado attuale — grado all'atto dell'assunzione nell'attuale loro funzione — periodo passato in zona di operazione (dal . . . . . al . . . . .) — data dell'assunzione nell'attuale loro impiego — abilità fisica.

Per gli ufficiali non direttamente dipendenti ma che hanno funzioni nel territorio di giurisdizione, i comandi stessi assumeranno dirette informazioni presso l'ente dove i detti ufficiali prestano servizio.

Speciale segnalazione dovrà essere fatta per quelli che non sono mai stati in reparti o comandi di prima linea (fino al comando di brigata incluso) o che vi siano stati per un periodo inferiore a dodici mesi. Tutti questi, se abili alle fatiche di guerra, dovranno, pur continuando, per ora, nelle attuali loro funzioni, essere considerati a disposizione del Comando Supremo. I comandi dai quali i detti ufficiali dipendono disporranno pertanto per la loro sostituzione in modo che essi possano, senza danno per il servizio, lasciare immediatamente l'attuale loro ufficio quando siano richiesti dal Comando Supremo.

Gli ufficiali che debbono essere sostituiti lo saranno possibilmente con altri delle categorie in congedo, che saranno proposti nominativamente. Qualora per speciali ragioni di ufficio ciò non fosse assolutamente possibile, tali ragioni saranno fatte presenti per gli opportuni provvedimenti.

C) Per la sostituzione degli ufficiali addetti ai servizi di natura prettamente tecnica, e che richiedono speciali cognizioni, dipendenti dal Ministero delle armi e munizioni, lo stesso prenderà accordi diretti col Comando Supremo.

D) Per quanto riguarda gli altri ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria, medici, farmacisti e dei corpi amministrativi permangono le disposizioni attualmente in vigore intendendosi però che anche per tali corpi la presenza degli ufficiali in servizio attivo permanente in zona non di operazioni, e che non si trovino nelle speciali condizioni sopra indicate, dovrà essere esclusivamente ridotta ai casi di assoluta necessità di servizio, che verranno singolarmente segnalati al Ministero della guerra con le relative motivazioni.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 138. — AVANZAMENTO. — Conferma dell'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali delle armi combattenti. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 marzo 1918.

I comandi di corpo d'armata, sia mobilitati che territoriali, ed i comandi minori autonomi invieranno *con tutta sollecitudine* e non oltre il 1° aprile prossimo, direttamente al Ministero della guerra, direzione generale personale ufficiali, la conferma dell'idoneità (che s'intenderà professionale, disciplinare e fisica) all'avanzamento e l'indicazione della attuale posizione dei dipendenti ufficiali, iscritti nei quadri d'avanzamento, i cui documenti d'avanzamento siano stati trasmessi anteriormente al 31 ottobre 1917.

Le conferme di cui sopra dovranno essere raggruppate e distinte per arma e per grado.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **139**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 marzo 1918.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in *servizio attivo permanente*, per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1918, siano i seguenti:

Arma di fanteria. — Maggiori: Fino a tutto il 1° aprile 1917.

Arma di artiglieria. — Ten. colonnelli: 31 maggio 1917 (fino a Bruno Gaetano compreso);
Maggiori: 12 aprile 1917 (fino a Flores Ildebrando compreso);
Capitani: fino a tutto il 1° settembre 1915.

Arma del genio. — Maggiori: 12 aprile 1917 (fino a Di Stefano Pietro compreso).
Capitani: fino a tutto il 5 ottobre 1915.

Ufficiali di sussistenza. — Tenenti: 1° luglio 1916 (fino a Berardi Alessandro compreso).

Corpo d'amministrazione. — Capitani: fino a tutto il 19 settembre 1914.

Corpo veterinario militare. — Ten. colonnelli: fino a tutto il 1° marzo 1916;
Maggiori: fino a tutto l'11 febbraio 1917;
Capitani: fino a tutto il 1° luglio 1912;
Tenenti: fino a tutto il 6 agosto 1914.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati, ed avverte che, data l'ampiezza dei limiti come sopra fissati e dato quindi il notevole tempo che intercederà per le promozioni, si riserva di chiedere a suo tempo, nell'imminenza delle promozioni, la conferma delle dichiarazioni di idoneità.

Colla circostanza, allo scopo di facilitarne la consultazione per parte delle autorità interessate, questo Ministero reputa opportuno pubblicare un quadro complessivo dal quale risultino i limiti attuali d'anzianità per l'iscrizione degli *ufficiali in servizio attivo permanente* sul quadro d'avanzamento:

maggiori generali . . . . . 8 novembre 1917
maggiori generali medici . . . . . 13 dicembre 1915

Per gli altri gradi (Vedi specchio alla pagina seguente).

Il Ministro — ALFIERI

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei QUADRI D'AVANZAMENTO NORMALI E SUPPLETIVI per l'anno 1918 alla data del 15 marzo 1918.

ARMI E CORPI	A scelta		Ad anzianità			
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali	25 giugno 1916	28 novem. 1915	15 giugno 1915 fino a Mascioli Filippo.	1 luglio 1914	15 luglio 1915	Quando hanno 9 mesi di grado.
Fanteria	25 febbraio 1917.	7 ottobre 1917 fino a Martucci Sergio.	1 aprile 1917	21 settemb. 1915	31 agosto 1916	
Cavalleria	1 luglio 1917 fino a Iannelli Filippo.	29 luglio 1917	23 agosto 1917	31 dicemb. 1914 fino a Poggheri Giuseppe.	1 marzo 1916 fino a Busacchia Marino	
Artiglieria	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Bruno Gaetano.	12 aprile 1917 fino a Flores Ildebrando.	1° settemb. 1915	31 luglio 1916	
Genio	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Fragano Antonio.	12 aprile 1917 fino a Distefano Pietro.	5 ottobre 1915	1 agosto 1916	
Personale permanente dei distretti	—	14 dicemb. 1916	26 giugno 1916	31 dicemb. 1914	—	
Personale delle fortezze	—	—	5 novemb. 1916	31 dicemb. 1914	—	
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	15 dicemb. 1916	14 dicemb. 1916	13 maggio 1915	1 maggio 1916	
Corpo di commissariato militare	1 febbraio 1915	21 dicemb. 1916	23 dicemb. 1915	1 dicemb. 1915	18 marzo 1917	
Ufficiali di sussistenza	—	—	17 settemb. 1916	31 dicemb. 1913	1 luglio 1916 fino a Berardi Alessandro.	
Corpo d'amministrazione	—	9 marzo 1916	15 ottobre 1915	19 settemb. 1914	1 luglio 1916	
Corpo veterinario militare	—	1 marzo 1916	11 febbraio 1917	1 luglio 1912	6 agosto 1914	

N. **140**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Istituzione di una croce al merito di guerra**. — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 15 marzo 1918.

Per opportuna conoscenza, e con riserva di pubblicare al più presto, integralmente, il testo delle relative determinazioni sovrane, si rende noto quanto segue:

1. E' stata istituita una croce al merito di guerra, la quale è di bronzo, e porta, da un lato, il motto: « merito di guerra », e sul rovescio una stella in campo raggiato. La forma e le dimensioni di tale croce sono determinate in un disegno, che sarà annesso a una prossima dispensa del *giornale militare*.

2. La croce si porterà al lato sinistro del petto, appesa a un nastro della larghezza di 37 millimetri, formato di tre righe turchino-celesti, larghe nove millimetri ciascuna, alternate con due righe bianche, della larghezza di cinque millimetri.

3. La croce al merito di guerra sarà concessa a coloro che hanno tenuto, nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri, sia marittime od aeree, una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio.

Potranno, quindi, essere proposti per tale distinzione quanti più lungamente, e, in ogni caso, per non meno di un anno, cumulativamente, siano stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico, o siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia diritto al conferimento dell'apposito distintivo, o abbiano onorevolmente partecipato a più fatti d'arme di qualche importanza; coloro che si siano abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare; coloro che abbiano conseguito una promozione o una nomina per merito di guerra.

4. Le concessioni saranno fatte di moto proprio Sovrano, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità, dai comandanti di corpo d'armata, delle armate e dal capo di stato maggiore dell'esercito, dai comandanti in capo di forze navali o di dipartimento e piazze marittime e dal capo di stato maggiore della marina.

5. Le concessioni saranno definitive appena riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti di pubblica ragione.

La croce e il nastro saranno distribuiti gratuitamente a coloro che ottennero la concessione.

Le autorità che procedono all'assegnazione della croce ne daranno mensilmente avviso al Ministero della guerra o della marina, che segneranno a ruolo i decorati.

6. Del conferimento dell'onorifica distinzione farà fede un apposito brevetto, che sarà rilasciato dall'autorità che farà luogo alla concessione.

I brevetti relativi a concessioni fatte dal Sovrano saranno rilasciati dai Ministri della guerra o della marina.

7. La croce al merito di guerra sarà senz'altro accordata dal Ministero competente a quanti abbiano ottenuto una promozione o nomina per merito di guerra o l'encomio solenne con decreto sovrano prima della pubblicazione del regio decreto che provvede all'istituzione di essa, per lodevole condotta non anteriore al 24 maggio 1915.

8. La concessione della croce al merito di guerra potrà essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenza.

Non si potrà, però, mai oltrepassare il numero di tre concessioni. Queste, poi, saranno sempre rappresentate da un'unica decorazione, apponendo successivamente sul relativo

nastro o nastrino una corona reale di bronzo nel mezzo, o due laterali, secondo che si tratti di una seconda o terza concessione.

Il contrassegno, consistente nella corona, avrà la larghezza di sei millimetri.

Nei brevetti riferentisi a concessioni successive si farà sempre risultare il numero progressivo di queste.

9. E' ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo sarà deciso dal Ministero della guerra o della marina, quando le autorità mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le ritengano valide.

In tali casi, come in ogni altro, il Ministero competente potrà, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.

10. Il provvedimento di cui si tratta — che si estende alle colonie — è applicabile anche alle benemerenze acquistate prima della sua emanazione, purchè non anteriori al 24 maggio 1915.

11. Sono estese alla croce al merito di guerra le disposizioni dell'art. 19 del R. viglietto 26 marzo 1833, relativo all'istituzione delle medaglie al valor militare, per quanto riguarda i casi in cui si perde o è sospeso il diritto a fregiarsene.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **141.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 marzo 1918.

Con riferimento alle disposizioni impartite con la circolare 119 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina:

1° I militari che aspirino all'ammissione al concorso bandito con la circolare su ricordata e che intendano di presentarsi ad esami nella sessione straordinaria, la quale avrà inizio, per concessione del Ministero della pubblica istruzione, il 25 del corrente mese di marzo, potranno presentare, *nel termine utile prescritto*, la domanda di ammissione al concorso, *corredata del titolo di studio che già essi posseggono*, facendo *espressa riserva scritta* di esibire il maggior titolo di studio che avessero a conseguire nella sessione straordinaria suddetta.

2° Il termine utile per la presentazione di tale maggiore titolo di studio è *stabilito improrogabilmente al 15 del prossimo venturo aprile.*

3° Ai fini della graduatoria sarà tenuto debito conto del maggior titolo di studio conseguito dai concorrenti nella sessione dianzi ricordata.

4° Le dipendenti autorità militari sono incaricate di dare rapida diffusione alle norme indicate nei tre paragrafi precedenti.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 142. — RECLUTAMENTO. **Chiamata di controllo dei militari in licenza di convalescenza illimitata.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 marzo 1918.

1. Allo scopo di accertare la regolarità della permanenza in licenza di convalescenza illimitata di alcune categorie di militari che si trovano attualmente lontani dai corpi per motivi di salute, questo Ministero determina che entro il mese di marzo, nei giorni che saranno stabiliti dai rispettivi comandi di corpo d'armata, abbia luogo una chiamata generale di controllo alla quale dovranno rispondere:

a) I militari in licenza straordinaria in attesa di esito di rassegna;

b) I militari in licenza straordinaria con assegni in attesa dell'espletamento degli atti medico-legali o del collocamento a riposo.

2. I militari in parola nei giorni fissati dovranno presentarsi al comando dell'arma dei reali carabinieri più vicino al luogo di residenza portando seco il documento giustificativo della loro assenza dai corpi (biglietto di licenza, foglio di via, bassa d'uscita dall'ospedale ecc.)

L'autorità che procede alla verifica accerterà innanzi tutto l'autenticità formale di tali documenti facendo le necessarie indagini nel caso presentassero cancellature, abrasioni, alterazioni, sostituzioni sospette.

3. Si atterrà poi alle seguenti norme:

Qualora i militari di cui alla lettera *a*) del n. 1 si trovassero in attesa dell'esito della rassegna da più di due mesi, dovrà telegraficamente interpellarsi la direzione dell'ospedale, che rilasciò il documento in possesso dell'interessato, circa l'esito della rassegna stessa, e nel caso che la determinazione in rassegna sia stata già emessa, solleciterà pure telegraficamente il comando del deposito del corpo, al quale il militare appartiene, perchè rilasci subito il foglio di congedo assoluto o il regolare biglietto di licenza.

I militari invece in licenza straordinaria con assegno di cui alla lettera *b*) del n. 1 che si trovassero in tale posizione da più di due mesi, saranno segnalati al Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra, per un eventuale sollecito disbrigo della pratica di collocamento a riposo.

4. Sui documenti presentati dai militari controllati verrà apposta una speciale dichiarazione concepita nei seguenti termini, firmata ed autenticata con bollo:

« *Riconosciuta regolare la permanenza in licenza* addì . . . . . .
Il comandante la stazione dei reali carabinieri di. . . . . »

I comandi dell'arma terranno speciale nota dei militari per i quali si richiedono le informazioni di cui al n. 3, capoverso 1°, per poterli al più presto rintracciare nel caso dovessero raggiungere il proprio corpo.

5. Ultimata la chiamata di controllo, ogni comando di corpo d'armata territoriale riassumerà i dati relativi ai militari controllati tenendoli distinti per le categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 1 ed esporrà in una breve relazione al Ministero (divisione 2ª leva) i risultati ottenuti ed i principali inconvenienti e le maggiori irregolarità constatate anche in relazione al n. 11 comma 2° della circolare numero 66 del *giornale militare* 1917.

La chiamata di controllo dovrà essere terminata al massimo col 31 marzo 1918 e le relazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse al Ministero non più tardi del 15 aprile p.

Il Ministro — ALFIERI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 9ª, anno 1918, circolare n. 48.

A pag. 110, sesta riga del testo, *invece di*: reparti che li avevano effettivi o riversati, ecc. *leggasi*: reparti che li avevano effettivi e riversati, ecc.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 143. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni tecniche del genio. — Parchi zappatori e minatori. — Sezione minatori per divisione di cavalleria.** — (Pubblicazione n. 195). — (Direzione generale genio). — 15 marzo 1918.

È stata pubblicata l'istruzione tecnica del genio *Sezione minatori per divisione di cavalleria.*

La distribuzione di detta istruzione, ai comandi, corpi ed uffici, sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, nel numero di copie sottosegnate

Comando del corpo di stato maggiore	N.	10
Comandi d'armata		10
Comando generale dell'arma di cavalleria	»	10
Comando generale del genio	»	20
Ispettorato generale del genio		4
Ispettorato del genio militare per la marina		4
Comandi corpo d'armata e comandi di divisione mobilitati e territoriali		4
Intendenza generale		10
Intendenza delle truppe di Albania e Macedonia	»	6
Comandi del genio, direzioni, sottodirezioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	4
Direzione dell'officina di costruzione del genio militare	»	4
1° reggimento genio (zappatori)	»	50
2° reggimento genio (zappatori)	»	50
3° reggimento genio telegrafisti	»	20
4° reggimento genio pontieri	»	20
5° reggimento genio minatori	»	100
6° reggimento genio ferrovieri		20
Comando d'aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri)		4
Depositi » (» »)	»	4
Comando » (aviatori)		1
Deposito » (	»	4
Istituto centrale d'aeronautica	»	4
Battaglione squadriglie aviatori	»	4
Battaglione scuole aviatori	»	4
Battaglione dirigibilisti		4
Battaglione aerostieri	»	4
Stabilimento costruzioni aeronautiche		4
Direzione tecnica d'aviazione		4
Direzioni ed uffici del genio per la R. marina	»	8
Direzione tecnica automobilistica – Torino		4

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1,70.

Il Ministro — DALLOLIO

N. **144**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni tecniche del genio. — Sezione da ponte per divisione di cavalleria.** — (Pubblicazione n. 196). — (Direzione generale genio). — 15 marzo 1918.

È stata pubblicata l'istruzione tecnica del genio: « Sezione da ponte per divisione di cavalleria ».

La distribuzione di detta istruzione ai comandi, corpi ed uffici, sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel numero di copie sottosegnate:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	10
Comandi d'armata	»	10
Comando generale dell'arma di cavalleria	»	10
Comando generale del genio	»	20
Ispettorato generale del genio	»	4
Ispettorato del genio militare per la marina	»	4
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione mobilitati e territoriali	»	4
Intendenza generale	»	10
Intendenza delle truppe di Albania e Macedonia	»	6
Comandi del genio - direzioni - sottodirezioni - uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	4
Direzione dell'officina di costruzione del genio militare	»	4
1° reggimento genio (zappatori)	»	50
2° reggimento genio (zappatori)	»	50
3° reggimento genio (telegrafisti)	»	20
4° reggimento genio (pontieri)	»	100
5° reggimento genio (minatori)	»	20
6° reggimento genio (ferrovieri)	»	50
Comando d'aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri)	»	4
Deposito d'aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri)	»	4
Comando d'aeronautica (aviatori)	»	4
Deposito d'aeronautica (aviatori)	»	4
Istituto centrale d'aeronautica	»	4
Battaglione squadriglie aviatori	»	4
Battaglione scuole aviatori	»	4
Battaglione dirigibilisti	»	4
Battaglione aerostieri	»	4
Stabilimento costruzioni aeronautiche	»	4
Direzione tecnica d'aviazione	»	4
Direzioni ed uffici del genio per la R. marina	»	8
Direzione tecnica automobilistica - Torino	»	4

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1,70.

Il Ministro — DALLOLIO.

N. **145**. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Personale avventizio presso i comandi ed uffici territoriali.** — (Gabinetto). — 15 marzo 1918.

Le disposizioni emanate dal Ministero della guerra con circolare n. 114 del 28 scorso febbraio s'intendono estese anche al personale avventizio dipendente da questo Ministero in servizio in tutti gli uffici e comandi, compresi quelli mobilitati.

Per quanto riguarda gli operai straordinari, le informazioni debbono esser limitate a coloro (uomini e donne) che sono addetti a mansioni di ufficio (dattilografi, aiuti contabili, scritturali e simili).

Il Ministro — DALLOLIO.

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **136**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Premi ai dirigibilisti.** — (Gabinetto). — 2 marzo 1918.

Esaminati i rapporti del Comando Supremo sulle ascensioni di guerra in data 9 dicembre 1917 (Dirigibili M 11) e 7 febbraio 1918 (Dirigibili M 11 e M 14); rilevato il valore bellico e tecnico dei tre equipaggi, lo spirito di sacrificio e l'encomiabile condotta; ho disposto di premiare i componenti degli equipaggi stessi nella misura seguente:

Ascensione dirigibile M 11 — 9 dicembre 1917.

Cap. Berardi, comandante in 1ª	L.	1.000 (in cartelle del V Prestito)
Cap. Amoroso » 2ª	»	600
Maresc. Benvenuto, motorista	»	300
Serg. magg. Parodi »	»	300
Totale	L.	2 200

Ascensione dirigibile M 11 — 7 febbraio 1918.

Cap. Berardi, comandante in 1ª	L	1.200 (in cartelle del V prestito)
Cap. Amoroso » 2ª	»	800
Ten. Molinari, uff. di bordo	»	400
Sottot. Battaglia » »	»	400
Mar. magg Benvenuto, motorista	»	300
Serg. magg. Parodi »	»	300
Totale	L.	3.400

Ascensione dirigibile M 14 — 7 febbraio 1918,

Magg. Gallotti, comandante in 1ª	L.	1.200 (in cartelle del V prestito)
Cap. Calderara » 2ª	»	800
Ten. Sabatini, uff. di bordo	»	400
Ten. Paonessa » »	»	400
Maresc. La Rosi, motorista	»	300
Serg. magg. Alessi »	»	300
Totale	L.	3.400
Totale generale	L.	9.000

La somma necessaria per il pagamento di detti premi (in cartelle del V Prestito Nazionale) è stata prelevata dall'offerta di un cittadino italo-americano qui pervenuta a mezzo dell'Aero Club d'Italia e pubblicata nel *giornale militare ufficiale* 1915 (circolare 589, disp. 47 pag. 1568).

Il commissario generale — CHIESA.

N. **147**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Premio al tenente Soster Guglielmo, osservatore di pallone frenato.** — (Gabinetto). — 8 marzo 1918.

In seguito ai rapporti pervenuti dal Comando Supremo sulla brillante condotta tenuta dal tenente Soster sig. Guglielmo, in occasione di attacchi aerei al suo pallone frenato, sulla singolare tenacia e perizia posta nel servizio di osservatore, sull'indomito amor patrio reso più evidente dalle eccezionali condizioni della sua famiglia profuga dai paesi invasi, ho disposto di concedere al tenente Soster un premio di L. 1000 (mille).

La somma necessaria al pagamento (già avvenuto) del premio è stata prelevata dagli interessi maturati di offerte varie per gli aeronauti.

Il Commissario generale. — CHIESA.

N. **148**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per l'assegnazione di premi agli allievi delle scuole di bombardamento.** — (Gabinetto). — 12 marzo 1918.

Art. 1. — E' istituito un fondo di L. 7000 da prelevarsi dalla offerta del comm. Francesco Gondrand per l'assegnazione di premi ai migliori tiratori nelle esercitazioni di tiro da bombardamento.

Art. 2. — Concorrono ai premi tre distinte categorie di allievi:

1° Piloti ed osservatori destinati alle squadriglie da bombardamento.

2° Osservatori destinati alle squadriglie da ricognizione.

3° Mitraglieri dall'idrovolante destinate alle squadriglie della R. marina.

Art. 3. — Per l'assegnazione dei premi è devoluta ad ogni categoria una aliquota delle lire mille che vengono assegnate ad ogni corso, cioè:

alla 1ª categoria. 6/10
» 2ª » 3/10
» 3ª » 1/10

Art. 4. — L'assegnamento dei premi è fatta in base ai tiri di classifica che ciascuno allievo eseguisce al termine del corso, dopo aver dimostrato sufficiente abilità nei tiri di esercitazione eseguiti durante il corso stesso.

Art. 5. — Tiri di classifica pei tiratori delle tre categorie consistono nel lancio di dieci proiettili di esercitazione sul bersaglio regolamentare con le modalità qui di seguito descritto per ogni singola categoria.

Art. 6. — Gli allievi dalla 1ª categoria eseguiranno il tiro di classifica lanciando dal-

la quota di 3000 m. i dieci proietti, cinque dei quali in successivi passaggi, i rimanenti in un unico lancio in striscia. I dieci proietti dovranno essere lanciati in un solo volo: la rotta dell'apparecchio dovrà essere normale alle dimensioni maggiori del bersaglio, pur lasciando facoltà al tiratore di scegliere il senso.

Art. 7. — Gli allievi della 2ª categoria eseguiranno il tiro osservando le norme descritte nell'articolo precedente con le sole varianti che il lancio sarà eseguito dalla quota di 2000 m. e i proietti potranno essere lanciati in unico volo o in due voli successivi.

Art. 8. — Gli allievi della terza categoria eseguiranno il tiro di classifica con le modalità dell'articolo precedente con la sola variante che il lancio sarà effettuato dalla quota di 1500 m.

Art. 9. - Il computo dei punti per stabilire la classifica verrà fatto secondo il metodo prescritto nel regolamento sul tiro di bombardamento compilato dal comando gruppo scuole speciali, seguendo per le diverse categorie le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 10. — Per gli allievi della prima categoria, piloti e osservatori, verranno costituiti durante il corso, o nei tiri di classifica quando non fosse possibile, equipaggi composti di due piloti e un osservatore o di tre piloti qualora il numero degli osservatori non sia sufficiente per la costituzione dell'equipaggio regolamentare. Ogni equipaggio eseguirà n. 3 tiri secondo le norme dell'articolo 6, e i componenti si alterneranno in modo che ciascuno eseguisca un tiro adoperando il traguardo Mod. *E.* mentre gli altri due provvedono al puntamento in direzione. Per ognuno la classifica finale risulterà dalla media tra la classifica ottenuta nel tiro in gittata adoperando il traguardo di puntamento e la classifica migliore ottenuta nei rimanenti due voli in cui era incaricato della direzione dell'apparecchio.

Art. 12. — Variando continuamente il numero degli allievi delle tre categorie che frequentano il corso di bombardamento, l'assegnazione dei premi verrà fatta per gruppi determinati di altri che hanno ultimato il corso con esito favorevole. Tali gruppi saranno di 40, 30, 20, rispettivamente per la 1ª, 2ª, e 3ª categoria.

Art. 13. — Per ogni categoria di allievi e per ogni gruppo completo sono stabiliti n. 3 premi individuali. In base alla disponibilità dei fondi, la commissione incaricata dell'aggiudicazione dei premi stabilirà le somme da assegnarsi ai tre migliori tiratori di ciascuna categoria.

Art. 14. — A parità di classifica, il premio verrà assegnato al tiratore che avrà messo il maggior numero di colpi nel rettangolo interno del bersaglio: nel caso che non vi siano colpi caduti nel rettangolo interno, dovranno considerarsi quelli compresi nel rettangolo maggiore.

Art. 15. — Le norme precedenti andranno in vigore dal giorno 15 marzo 1918.

Il Commissario generale — CHIESA.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(3302) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1918 — 22 marzo

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 119. — 10 GENNAIO 1918 — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 200, col quale è istituito un diploma d'onore alla memoria dei militari di terra e di mare che, nella presente guerra, caddero combattendo o perirono in seguito a ferite . . . . . *Pag.* 290

» 150. — 12 FEBBRAIO 1918 — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 146, concernente il servizio volontario civile per la prestazione d'opera occorrente all'agricoltura ed a determinate industrie, nonchè ai pubblici servizi . . . . . *Pag* 290

» 151. — 14 FEBBRAIO 1918. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 147, che demanda al Ministero dell'agricoltura, per la durata della guerra, e fino a tutto l'anno agrario successivo alla pubblicazione della pace, il controllo delle colture e l'organizzazione del lavoro agricolo, deferendo altresì tutte le controversie sorte in conseguenza del decreto medesimo, ad un comitato dei ricorsi . . . . . *Pag.* 299

» 152. — 14 FEBBRAIO 1918. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 265, col quale è modificata la tabella annessa al decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 746, concernente il ruolo organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni . . . . . *Pag.* 303

» 153. — 21 FEBBRAIO 1918. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — Decreto luogotenenziale n. 290, sulla proposta del ministro della marina, che istituisce un « comando dei servizi della R. marina sul Garda », determinendone le attribuzioni . . . . . *Pag.* 304

» 154. — 28 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 294, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag.* 305

» 155. — 15 MARZO 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per gli operai *borghesi* dipendenti dal Ministero della guerra. (Edizione 1918) (Pubblicazione n. 49) . . . . . *Pag.* 306

156. — 16 MARZO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza . . . . . *Pag.* 307

» 157. — 17 MARZO 1918. — RECLUTAMENTO. Decreto luogotenenziale, col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva . *Pag.* 308

» 158. — 18 MARZO 1918. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente di talune armi e corpi, per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento *a scelta*, per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare* 1917) . . . . . *Pag.* 308

» 159. — 19 MARZO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Indennità di residenza spettante agli ufficiali per il periodo della prigionia . . . . . *Pag* 311

» 160. — 19 MARZO 1918. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . *Pag.* 311

» 161. — 19 MARZO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915 1918, e delle loro famiglie . . . *Pag* 311

N. 152. — 19 MARZO 1918 — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Pelli fresche provenienti dalla macellazione militare. . . . . Pag.
» 163. — 19 MARZO 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata di taluni militari della classi 1874 e 1875. . . . . Pag.
» 164. — 19 MARZO 1918 — TRASPORTI — Spedizioni di materiali eseguite abusivamente in contrassegno corrente. . . . . Pag.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 165. — 28 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Disposizioni del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di nuovi consigli d'amministrazione per gli enti aeronautici . . . . . Pag.
» 166 — 14 MARZO 1918 — SERVIZIO AERONAUTICO - DISPOSIZIONI VARIE. Premio ai tenenti aviatori Memmo Dino e Gallese Giulio . . . . . Pag.
» 167. — 15 MARZO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO - DISPOSIZIONI VARIE. — Premio Pirelli per i Cacciatori del Cielo 1917 . . . . . Pag.
» 168. — 18 MARZO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE - Premi per il bombardamento di Innsbruck . . . . . Pag.
» 169. — 18 MARZO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE Premi offerti dalla rivista « Il Secolo Illustrato » per gli aerostieri . . . . . Pag.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **149**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 206, col quale è istituito un diploma d'onore alla memoria dei militari di terra e di mare che, nella presente guerra, caddero combattendo o perirono in seguito a ferite.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 19 gennaio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 28 febbraio 1918).

Art. 1. — È istituito un diploma d'onore alla memoria di tutti i militari di terra e di mare che, nella presente guerra, caddero combattendo o perirono in seguito a ferite.

Art. 2. — Il diploma sarà da Noi concesso su proposta del Ministro della guerra o della marina, secondo che il militare apparteneva all'esercito o all'armata.

Art. 3. — I ministri della guerra, della marina e delle colonie stabiliranno, di accordo, le norme per l'esecuzione del presente decreto, il quale è esteso alle Colonie.

N. **150**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 146, concernente il servizio volontario civile per la prestazione d'opera occorrente all'agricoltura ed a determinate industrie, nonchè ai pubblici servizi.** — 12 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 21 febbraio 1918).

...indicate nell'art. 1, nonchè a pubblici servizi governativi, provinciali e co... d'altri enti pubblici esistenti in ciascun comune, compresi gli istituti di credito, ...rmio e di previdenza, e le istituzioni di assistenza civile e di propaganda, sono invi... cittadini di ambo i sessi nati entro il 1° gennaio 1857 ed il 31 dicembre 1903 a voler di...rare se ed in quali di tali industrie e pubblici servizi, esistenti nel comune di propria re...nza, essi offrono di prestare gratuitamente o mercè congrua rimunerazione l'opera loro.

Nel caso di volontarie offerte di prestazione di lavoro presso industrie o pubblici uffici in comuni diversi da quelli ove l'offerente ha la propria residenza, sarà a questo corri...sta che una indennità di viaggio, nella misura che sarà stabilita da apposita tabella ...sporsi dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 2. — Qualora le offerte volontarie di prestazione di lavoro non fossero sufficienti ...ire alle richieste, sarà disposta, limitatamente alle persone di età maggiore e di sesso ...chile, la precettazione coattiva del lavoro da prestarsi nell'agricoltura e presso industrie ...ubblici uffici siti nel comune di residenza del precettato e saranno date le norme per l'ap...azione di tale precettazione coattiva.

Art. 3. — Sono dispensati dal presentare offerte volontarie di prestazione d'opera di ...all'articolo primo:

a) i militari che si trovino sotto le armi, anche se in licenza, compresa la licenza agri...a, ed i militari assegnati a stabilimenti, imprese od aziende in qualità di esonerati, comandati o lasciati a disposizione;

b) gli addetti a lavori negli stabilimenti militari, ausiliari, requisiti od assimilati;

c) gli addetti a lavori agricoli o che prestano comunque la loro opera in servizio dell'agricoltura e nella manipolazione o trasporto dei prodotti agricoli;

d) gli impiegati e i salariati presso pubblici uffici governativi, comunali e provinciali ...altri enti pubblici;

e) gli inabili a qualsiasi lavoro;

f) i medici, i veterinari, i farmacisti e gli infermieri che esercitano la loro professione.

Art. 4. — Le industrie per le quali è richiesta l'offerta di prestazione di opera volonta...sono le seguenti:

a) *Industria agricola.*

Si intendono compresi tutti i lavori di qualsiasi specie attinenti all'agricoltura, alla manipolazione ed al trasporto dei prodotti agricoli.

b) *Industrie estrattive del sottosuolo.*

Miniere di combustibili fossili — Miniere di minerali metallici — Miniere di zolfo.

c) *Industrie del legno.*

Abbattimento piante — Fabbricazione carbone vegetale — Lavorazione meccanica del legno in rapporto ai bisogni di guerra (costruzione baracche, casse da imballaggio, proiettili, infissi, casse per armi da fuoco).

d) *Industrie alimentari.*

Pilerie riso — Mulini — Panifici — Pastifici — Fabbriche di conserve alimentari — Carnifici — Pesca.

e) *Industrie spoglie animali.*

Concerie — Calzaturifici — Sellerie.

f) *Industrie che lavorano ed utilizzano i metalli.*

Stabilimenti siderurgici — Stabilimenti metallurgici — Fonderie — Stabilimenti per costruzioni meccaniche — Trafilerie — Fabbriche di proiettili — Fabbriche d'armi — Cantieri navali — Fabbriche d'automobili — Stabilimenti per costruzioni aeronautiche.

g) *Industrie della lavorazione dei minerali.*
(metalli esclusi).

Fornaci da calce — Fornaci da cemento — Fornaci da laterizi — Fabbriche di materiale refrattario — Vetrerie — Fabbriche di stoviglie.

h) *Industrie per la lavorazione delle fibre tessili.*

Cotonifici — Canapifici — Jutifici — Lanifici — Tessiture — Stabilimenti per cotoni idrofili e garza — Laboratori per la confezione di indumenti militari.

i) *Industrie chimiche.*

Stabilimenti per la produzione di sali e acidi — Raffinerie di zolfo — Fabbriche di colla e concimi — Fabbriche di fosforo — Fabbriche di fiammiferi — Fabbriche di prodotti esplodenti — Distillerie e raffinerie di petrolio — Distillerie di catrame — Distillerie e raffinerie di alcool — Fabbriche e raffinerie di zucchero — Stabilimenti per la lavorazione dei grassi — Fabbriche di sapone — Fabbriche di candele — Fabbriche di carboni elettrici — Stabilimenti per prodotti farmaceutici — Stabilimenti per la produzione di idrogeno ed ossigeno — Fabbriche di carburo di calcio — Fabbriche di calciocianamide — Stabilimenti per la lavorazione dei tabacchi — Stabilimenti per la lavorazione ed utilizzazione del caucciù e gutta-percha — Fabbriche di combustibili conglomerati.

l) *Industrie e servizi rispondenti a bisogni collettivi e generali.*

Aziende per la produzione e distribuzione di gas illuminanti — Aziende per la produzione e distribuzione di energia elettrica — Fabbriche di ghiaccio e magazzini frigoriferi — Cartiere — Industrie poligrafiche — Aziende per la distribuzione di acque potabili — Aziende per servizi di trasporto e comunicazione.

m) *Industrie delle costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche.*

Tutti i lavori di interesse pubblico ordinati dallo Stato, dalle provincie, da comuni o da altri enti pubblici.

Art. 5. — Con pubblico manifesto da affiggersi nelle località più frequentate del comune, il sindaco inviterà le persone di cui all'art. 1 a presentare le proprie offerte nei giorni che saranno stabiliti per tutto il Regno dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

...fatti anche altri mezzi di pubblicità ritenuti opportuni, e fra essi la pubblicazione ...ti nei giornali locali.

Art. 6. — Il manifesto di cui all'articolo precedente, il quale potrà essere redatto conformemente all'allegato n. 2, deve contenere l'invito ai nati fra il 1° gennaio 1857 ed il 31 dicembre 1903, e non esentati in conformità dell'art. 3, a voler dichiarare con la massima precisione e specificazione possibili, il genere di lavoro che essi offrono di prestare mercè rimunerazione o gratuitamente, e se per tutta la giornata lavorativa o per determinate ore, nelle industrie di cui all'art. 4 o nei pubblici servizi indicati all'art. 1 siti nel comune di propria residenza.

Il manifesto deve contenere anche l'invito a dichiarare se l'offerente sia disposto a prestare servizio anche presso industrie o pubblici uffici siti fuori del comune di propria residenza, e indicare le relative località, con avvertenza che, in tal caso, gli sarà corrisposta l'indennità di cui al secondo alinea dell'art. 1.

Art. 7. — Le offerte volontarie di lavoro possono essere fatte per lettera, oralmente mercè apposite schede.

Esse dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1. Cognome, nome e paternità;
2. Sesso;
3. Età: anni compiuti;
4. Nazionalità;
5. Residenza abituale;
6. Professione, arte, mestiere, od occupazione esercitati presentemente;
7. Se l'offerente sia presentemente disoccupato,
8. Industria o pubblico ufficio presso cui il dichiarante offre di prestare la propria opera, specificando la qualità del lavoro che offre,
9. Se l'offerta si estende a tutta la giornata lavorativa o se è limitata solo ad alcune ore. In questo caso dovranno indicarsi le ore nelle quali si offre di prestare il lavoro;
10. Se l'offerta è fatta gratuitamente o mercè congrua rimunerazione;
11. Se il dichiarante sia disposto ad offrire la propria opera fuori del comune di propria residenza e indicare eventualmente i comuni nei quali è disposto a prestarla;
12. Data ed indirizzo preciso.

Art. 3. — Le offerte fatte per lettera saranno inviate per mezzo postale od altrimenti alla sede comunale o agli altri uffici comunali indicati nel manifesto di cui all'art. 5.

Le offerte orali possono essere fatte sia presso i predetti uffici comunali, sia presso le altre località indicate nel manifesto del sindaco.

Nei predetti uffici e località le offerte orali saranno trascritte nelle apposite schede dal personale a ciò incaricato dal comune.

Art. 9. — Quando le offerte sono fatte su schede, queste debbono essere conformi all'allegato modello. Di tali schede i sindaci cureranno una conveniente distribuzione o faranno depositare un congruo numero, oltre che negli uffici comunali, anche presso i comitati di assistenza civile e di propaganda, presso gli uffici, le ricevitorie e le collettorie postali e presso le rivendite di generi di privativa, i quali cureranno di fornirle ai richiedenti.

Le schede riempite saranno consegnate agli uffici od incaricati comunali, o trasmesse con qualsiasi mezzo al municipio.

Se inviate per posta in busta aperta godono della franchigia postale.

Art. 10. — Le schede conformi al modello allegato, occorrenti nei comuni capiluoghi di provincia o di circondario, saranno stampati a cura dei rispettivi comuni.

i quali ne invieranno ai comuni stessi quel numero che ritenessero sufficiente al bisogno.

Le spese di stampa sono a carico dello Stato.

Art. 11. — Decorso il termine per la presentazione delle offerte, i comuni avranno cura di farne lo spoglio ripartendole per industrie o per pubblici uffici e formando in ciascuna categoria altrettanti gruppi di schede, distinti per sesso, secondo che l'offerta sia fatta per tutta la giornata lavorativa o per parte di essa, o per lavoro da prestarsi nella propria residenza o fuori di essa.

Art. 12. — Il sindaco di ciascun comune o un commissario da lui nominato, ed ove sia ritenuto opportuno, un comitato anche da lui nominato, provvederà a quanto occorre per il conveniente funzionamento, nell'ambito del proprio comune, del servizio volontario civile disciplinato dal presente decreto.

A cura del sindaco o del commissario o del presidente del comitato di cui al precedente comma sarà trasmesso sollecitamente alla commissione provinciale un elenco delle persone che abbiano offerto di prestare la loro opera in comune diverso da quello della loro residenza, ma compreso nella provincia. Tale elenco dovrà contenere il preciso indirizzo degli offerenti lavoro e le altre indicazioni risultanti dalla scheda.

Analogo elenco riguardante le persone che abbiano offerto di prestare la loro opera fuori provincia sarà inviato alla commissione centrale.

Quando nelle offerte risultino specificatamente indicati comuni diversi da quello della residenza dell'offerente, nei quali egli offre di prestare la propria opera, dovranno di ciò informarsi anche i sindaci di tali comuni.

Art. 13. — Le richieste di mano d'opera da parte degli esercenti le industrie indicate nell'art. 4 come anche le richieste di impiegati da parte di pubblici uffici devono essere presentate al sindaco, al commissario, o al comitato di cui all'articolo precedente, corredate delle necessarie notizie circa l'industria o l'ufficio per cui la prestazione d'opera è richiesta e circa le principali condizioni della prestazione stessa.

Il sindaco, il commissario o il comitato predetto si interesserà per il collocamento degli offerenti presso coloro che ne hanno fatta richiesta.

La misura della rimunerazione, le eventuali prestazioni in natura e gli altri patti di lavoro sono convenuti fra le parti interessate e non possono essere inferiori o menó favorevoli di quelli vigenti localmente per concordati di tariffa e contratti collettivi di lavoro.

Per il licenziamento delle persone assunte al lavoro in applicazione del presente decreto si osserveranno le consuetudini locali in quanto non sia diversamente convenuto fra le parti.

Art. 14. — Qualora nel comune non siano disponibili tanti offerenti di prestazione d'opera quanti ne sono stati richiesti dagli enti pubblici e dagli industriali a norma della prima parte dell'articolo precedente, le relative domande rimaste totalmente o parzialmente insoddisfatte saranno a cura del sindaco, del commissario o del comitato comunale, trasmesse al presidente della commissione provinciale di cui all'art. 15.

Così pure saranno a cura del presidente della commissione provinciale trasmesse al presidente della commissione centrale di cui all'art. 16 le domande degli industriali e degli enti pubblici le quali non abbiano potuto avere accoglimento da parte della commissione stessa per l'insufficiente numero delle offerte di prestazione di opera nella provincia.

Art. 15. — Presso ogni provincia è istituita una commissione provinciale pel servizio volontario civile, di cui fanno parte:

il prefetto o un suo delegato anche estraneo alle pubbliche amministrazioni, che la presiede;

due esercenti le industrie di cui all'art. 4;

due operai delle industrie di cui all'art. 4;

un funzionario dell'amministrazione governativa, o comunale o provinciale o di altri enti pubblici;

un ufficiale del R. esercito;

un rappresentante del comitato regionale di mobilitazione industriale, nei capoluoghi di provincia in cui esista tale comitato;

un rappresentante della commissione locale per le esonerazioni temporanee, nei capoluoghi di provincia in cui esista tale commissione;

un rappresentante della commissione provinciale di agricoltura;

un componente di un comitato locale di assistenza civile;

il segretario provinciale delle opere federate di assistenza e propaganda nazionale.

La commissione provinciale è nominata dal prefetto.

Spetta alla commissione provinciale di invigilare sul conveniente funzionamento del servizio volontario civile e di promuoverne lo sviluppo nell'ambito della provincia.

Essa darà anche al Ministero le indicazioni necessarie e farà le proposte ritenute più opportune per l'intensificazione del servizio.

La commissione provinciale avrà un proprio ufficio di segreteria, il cui personale sarà nominato dal prefetto e scelto preferibilmente tra gli offerenti di lavoro contemplati nel presente decreto, tra i cittadini particolarmente esperti, tra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo e fra ufficiali o militari dichiarati non idonei alle fatiche di guerra. La nomina del personale suddetto non potrà in nessun caso aver effetto per un tempo ulteriore a quello della conclusione della pace.

Art. 16. — Presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, è istituita una commissione centrale pel servizio volontario civile, nominata con decreto Reale su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'accordo col ministro per le armi e munizioni per quanto riguarda i rappresentanti del comitato centrale di mobilitazione industriale e della commissione centrale per le esonerazioni temporanee.

La commissione centrale per il servizio volontario civile sarà composta di 16 membri, fra cui:

due esercenti le industrie di cui all'art. 4;

due operai delle industrie di cui all'art. 4;

un membro scelto fra i funzionari dell'amministrazione governativa, provinciale o comunale, o di altri enti pubblici;

il direttore generale del lavoro o un suo delegato;

l'ispettore generale dell'industria o un suo delegato;

un ispettore dell'industria e del lavoro;

un rappresentante del comitato centrale di mobilitazione industriale;

un rappresentante della commissione centrale per le esonerazioni temporanee;

un rappresentante del comitato centrale di mobilitazione agraria;

un rappresentante del comitato centrale delle opere federate di assistenza e propaganda nazionale.

Con lo stesso decreto sarà nominato il presidente della commissione, scelto fra i suoi componenti.

Alla commissione centrale spetta la vigilanza del servizio volontario civile in tutto il

Regno. Essa presenterà al ministro le proposte ritenute più idonee per lo sviluppo e l'intensificazione dei servizi ed esaminerà le questioni che dal ministro le verranno presentate.

La commissione centrale avrà un proprio ufficio di segreteria, i cui componenti saranno nominati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e scelti preferibilmente fra le persone di cui all'ultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 17. — Le persone assunte al lavoro in base alla loro offerta volontaria godranno tutti i benefici delle leggi di protezione sul lavoro e di previdenza sociale nelle identiche condizioni degli altri operai ed impiegati e salariati.

Esse potranno ottenere un attestato del servizio volontario prestato e fregiarsi di un distintivo le cui caratteristiche saranno stabilite con provvedimento preso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro di concerto col ministro della guerra.

Art. 18. — La corrispondenza e gli stampati relativi all'applicazione del presente decreto godranno della franchigia postale e telegrafica nei limiti da stabilirsi con decreto luogotenenziale promosso dal ministro delle poste e telegrafi, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 19. — Tutti gli atti fatti in applicazione del presente decreto sono esenti da tasse di registro e bollo e da qualsiasi altra tassa.

Art. 20. — Per le spese necessarie all'applicazione del presente decreto è stanziata la somma di un milione di lire in apposito capitolo del bilancio del Ministero per l'industria il commercio e il lavoro.

Art. 21. — Nulla è innovato alle disposizioni relative alla mobilitazione industriale di cui ai Regi decreti 26 giugno 1915, n. 993, 22 agosto 1915, n. 1277 e 3 luglio 1917, n. 1093.

Art. 22. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà vigore fino alla conclusione della pace.

Allegato n. 1.

Comune di . . . . . provincia di . . . . .

Scheda individuale per le offerte di prestazione di opera nelle industrie di cui nel retroscritto elenco od in pubblici servizi governativi, provinciali, comunali o di altri enti pubblici compresi gli Istituti di credito, di risparmio e di previdenza e le istituzioni di assistenza civile e di propaganda.

1. Cognome, nome e paternità . . . . . .
2. Sesso . . . . . .
3. Età: anni compiuti . . . . . .
4. Nazionalità . . . . . .
5. Residenza abituale, comune di . . . . . .
6. Professione, arte, mestiere ed occupazione esercitati presentemente . . . . . .
7. Se l'offerente sia presentemente disoccupato . . . . . .
8. Industria indicata nel retroscritto elenco o pubblico ufficio presso i quali il dichiarante offre di prestare la propria opera, specificando la qualità del lavoro che offre . . . . .
9. Se l'offerta si estende a tutta la giornata lavorativa o è limitata solo ad alcune ore. In questo caso dovranno indicarsi le ore nelle quali si offre di prestare lavoro. . . . .
10. Se l'offerta è fatta gratuitamente o mercè congrua rimunerazione . . . . . .

3). Se il dichiarante sia disposto ad offrire la propria opera fuori del comune di propria residenza e indicare eventualmente i comuni nei quali è disposto a prestare la propria o-pera . . . . . .

Data ed indirizzo preciso . . . . . .

N. B. — La presente scheda, dopo riempita, se sarà inviata al municipio in busta a-perta godrà della franchigia postale.

(Da stamparsi nel retro della scheda).

ELENCO delle industrie per le quali è richiesta l'offerta di prestazione d'opera

a) *Industria agricola.*

Si intendono compresi tutti i lavori di qualsiasi specie attinenti all'agricoltura, alla manipolazione ed al trasporto dei prodotti agricoli.

b) *Industrie estrattive del sottosuolo.*

Miniere di combustibili fossili — Miniere di minerali metallici — Miniere di zolfo.

c) *Industrie del legno.*

Abbattimento piante — Fabbricazione carbone vegetale — Lavorazione meccanica del legno in rapporto ai bisogni della guerra (costruzione baracche, casse da imballaggio proiettili, infissi, casse per armi da fuoco).

d) *Industrie alimentari.*

Pilerie riso — Mulini — Panifici — Pastifici — Fabbriche di conserve alimentari — Caseifici — Pesca.

e) *Industrie spoglie animali.*

Concerie — Calzaturifici — Selleria.

f) *Industrie che lavorano ed utilizzano i metalli.*

Stabilimenti siderurgici — Stabilimenti metallurgici — Fonderie — Stabilimenti per costruzioni meccaniche — Trafilerie — Fabbriche di proiettili — Fabbriche d'armi — Cantieri navali — Fabbriche d'automobili — Stabilimenti per costruzioni aeronautiche.

g) *Industrie della lavorazione dei minerali.*
(metalli esclusi).

Fornaci da calce — Fornaci da cemento — Fornaci da laterizi — Fabbriche di materiale refrattario — Vetrerie — Fabbriche di stoviglie.

h) *Industrie per la lavorazione di fibre tessili.*

Cotonifici — Canapifici — Jutifici — Lanifici — Tessiture — Stabilimenti per cotoni idrofili e garze — Laboratori per la confezione di indumenti militari.

i) Industrie chimiche.

Stabilimenti per la produzione di sali e acidi – Raffinerie di zolfo – Fabbriche di colla concimi – Fabbriche di fosforo – Fabbriche di fiammiferi – Fabbriche di prodotti esplodenti – Distillerie e raffinerie di petrolio – Distillerie di catrame – Distillerie e raffinerie di alcool – Fabbriche e raffinerie di zucchero – Stabilimenti per la lavorazione dei grassi – Fabbriche di sapone – Fabbriche di candele – Fabbriche di carboni elettrici – Stabilimenti per prodotti farmaceutici – Stabilimenti per la produzione di idrogeno ed ossigeno – Fabbriche di carburo di calcio – Fabbriche di calciocianammide – Stabilimenti per la lavorazione ed utilizzazione del caucciù e guttaperca – Fabbriche di combustibili, conglomerati.

l) Industrie e servizi riferentisi a bisogni collettivi e generali.

Aziende per la produzione e distribuzione di gas illuminanti – Aziende per la produzione e distribuzione di energia elettrica – Fabbriche di ghiaccio e magazzini frigoriferi – Cartiere – Industrie poligrafiche – Aziende per la distribuzione di acque potabili – Aziende per servizi di trasporto e comunicazione.

m) Industrie delle costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche.

Tutti i lavori di interesse pubblico ordinati dallo Stato, dalle provincie, da comuni e da altri enti pubblici.

Allegato n. 3.

Municipio di . . . . . .

Servizio volontario civile.

In conformità del decreto luogotenenziale relativo al servizio volontario civile sono invitati cittadini di ambo i sessi residenti in questo comune, nati entro il 1° gennaio 1857 ed il 31 dicembre 1903 e non esentati a mente dell'art. 3 del decreto stesso, a voler dichiarare se ed in quali delle industrie indicate nell'elenco riportato a piedi del presente manifesto (compreso qualsiasi lavoro attinente all'agricoltura, alla manipolazione ed al trasporto dei prodotti agricoli) e se ed in quali pubblici uffici governativi, provinciali, comunali o di altri enti pubblici, industrie o pubblici uffici siti nel comune di residenza dell'offerente, essi offrono di prestare la loro opera.

Le offerte potranno essere fatte anche per lavori da prestarsi in comune diverso dalla residenza dell'offerente ed in caso di tale prestazione, sarà corrisposta la indennità di viaggio di cui al secondo alinea dell'articolo primo del decreto luogotenenziale predetto.

Le offerte debbono essere presentate o fatte pervenire nei luoghi qui appresso indicati dal giorno . . . . . al giorno . . . . . e debbono contenere, con la maggiore precisione e specificazione possibili le seguenti indicazioni:

1. Cognome, nome e paternità.
2. Sesso.
3. Età: anni compiuti.
4. Nazionalità.

5. Residenza abituale.

6. Professione, arte, mestiere od occupazione esercitati presentemente.

7. Se l'offerente sia presentemente disoccupato.

8. Industria di cui all'art. 4 o pubblico ufficio presso i quali il dichiarante offre di prestare la propria opera, specificando la qualità del lavoro che offre.

9. Se l'offerta si estenda a tutta la giornata lavorativa o se è limitata solo ad alcune ore. In questo caso dovranno indicarsi le ore nelle quali si offre di prestare il lavoro.

10. Se l'offerta è fatta gratuitamente o mercè congrua rimunerazione.

11. Se il dichiarante sia disposto ad offrire la propria opera fuori del comune di propria residenza e indicare eventualmente i confini nei quali è disposto a prestarla.

12. Data ed indirizzo preciso.

Le offerte di lavoro possono essere fatte per lettera da inviare per mezzo postale od altrimenti alla sede comunale o ai seguenti uffici comunali . . . . . .

Possono anche essere fatte oralmente nei predetti uffici comunali od alle seguenti altre località . . . . . .

In detti uffici e località le offerte orali saranno trascritte in apposite schede dal personale a ciò incaricato.

Possono anche essere fatte nelle predette schede delle quali il comune curerà una conveniente distribuzione e che, ad ogni modo, gli interessati potranno richiedere presso il comitato di assistenza civile sito in via . . . ., presso il comitato di propaganda sito in via . . . . . e presso gli uffici comunali, le altre località sopra indicate e presso gli uffici, le ricevitorie, le collettorie postali e le rivendite di generi di privativa.

Le schede riempite saranno consegnate agli uffici od incaricati comunali sopra indicati o trasmesse con qualsiasi mezzo al municipio. Se inviate per posta in busta aperta, godono della franchigia postale.

Si avverte in fine, che a mente dell'art. 2 del citato decreto, qualora le offerte volontarie di prestazione d'opera non fossero sufficienti a far fronte alle richieste, sarà disposto, con norme da stabilirsi, limitatamente alle persone maggiori di età e di sesso maschile, la precettazione coattiva del lavoro da prestarsi presso industrie o pubblici uffici siti nel comune di residenza del precettato.

Data . . . . . *Il Sindaco.*

. . . . . .

(Trascrivere l'elenco delle industrie di cui all'art. 4 del D. L.).

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro — CIUFFELLI.

N. 151. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 117, che demanda al Ministero dell'agricoltura, per la durata della guerra, e fino a tutto l'anno agrario successivo alla pubblicazione della pace, il controllo delle colture e l'organizzazione del lavoro agricolo, deferendo altresì tutte le controversie sorte in conseguenza del decreto medesimo, ad un comitato dei ricorsi.** — 14 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 21 febbraio 1918).

Art. 1. - Per la durata della guerra e fino a tutto l'anno agrario successivo a quello cui sarà pubblicata la pace, il Ministero per l'agricoltura, allo scopo di dare incremento alla produzione agraria, provvede al controllo delle colture, all'organizzazione del lavoro agricolo ed altresì alla provvista e più utile distribuzione dei mezzi di lavoro e di produzione.

A tale effetto, il ministro per l'agricoltura, fermi restando i poteri conferitigli dalle disposizioni in vigore, ha facoltà:

a) di promuovere, organizzare od imporre la coltivazione di terre non coltivate, od eccezionali trasformazioni colturali, utili ai bisogni del paese;

b) di provvedere, d'accordo coi ministri della guerra e delle armi e munizioni, alla mobilizzazione, specialmente nei periodi d'intenso lavoro agrario, dei militari e dei prigionieri di guerra disponibili, e alla disciplina delle esonerazioni e delle concessioni di mano d'opera agricola militare, che, su indicazioni di organi da lui dipendenti, verranno pronunziate dalle competenti autorità militari;

c) di facilitare l'impiego, nelle aziende agrarie, di dirigenti e di lavoratori, mediante l'organizzazione delle prestazioni volontarie, e, ove queste siano insufficienti, mediante la precettazione, secondo le norme da stabilirsi con successivo R. decreto;

d) di promuovere l'incremento della fabbricazione dei fertilizzanti, degli antiparassitogamici e delle macchine agricole, nonchè la preparazione e la selezione delle sementi, e di controllarne la produzione ed il commercio;

e) di distribuire mano d'opera, macchine, strumenti da lavoro e materie concimanti e antiparassitogamiche, in modo da assicurarne il maggior rendimento, nonchè di facilitare i trasporti della mano d'opera e di quanto occorre alla produzione agraria;

f) in genere, di adottare ogni provvedimento inteso all'incremento della produzione agraria, e alla tutela delle produzioni alimentari.

I poteri previsti negli alinea *a*), *c*), *e*), *f*), possono essere delegati ai prefetti delle provincie od a commissari speciali.

Art. 2. — Nel caso d'inosservanza dei provvedimenti emanati a norma dell'art. 1, lettera *a*), del presente decreto, come pure nel caso d'inadempienza alla imposizione di coltivazione ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, può essere ordinata l'occupazione temporanea di terre, fabbricati rurali e scorte.

L'occupazione è disposta, per un periodo non superiore ad anni sei, con decreto del prefetto, che stabilisce anche l'indennità. Questa è determinata con criteri equitativi; viene pagata ad anno posticipato e viene rimborsata allo Stato dai conduttori o coltivatori od enti assuntori dell'azienda.

Contro il decreto del prefetto, tanto per l'ordine di occupazione che per la misura dell'indennità, è ammesso ricorso a norma dell'art. 13.

L'accertamento della consistenza dell'azienda, così all'atto della consegna come all'atto del rilascio, è fatto d'ufficio.

Art. 3. — I terreni occupati sono concessi ad enti, associazioni o coltivatori, non esclusi il propietario del fondo, alle condizioni determinate da un atto di concessione, da stipularsi a mezzo dei commissari nominati a norma dell'art. 9, *c*, per loro delega, dal ricevitore del registro.

Il canone corrisposto dai concessionari allo Stato viene depositato in conto speciale, sul quale sarà pagata la indennità dovuta dallo Stato ai proprietari, od altri aventi diritto, giusta il disposto dell'articolo precedente.

La riscossione dei canoni dai concessionari si farà con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte erariali.

Nell'atto di concessione può essere sostituito al canone l'obbligo di corrispondere allo Stato determinate quantità dei prodotti delle colture alimentari da eseguire.

Art. 4. — Ai sensi dell'art. 1, lettera c) possono essere precettati i cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, che attendono abitualmente al lavoro agricolo o che comunque siano ritenuti atti al lavoro stesso.

La mano d'opera precettata è, di preferenza, impiegata localmente.

La misura della rimunerazione, le eventuali prestazioni in natura ed ogni altra condizione di lavoro della mano d'opera precettata, sono convenute fra le parti interessate; e non possono, in alcun caso, essere inferiori a quelle vigenti localmente per concordati di tariffa o contratti collettivi di lavoro. Ove questi non esistano, si dovrà aver riguardo alle condizioni di uso. In mancanza di accordo, decide la commissione mandamentale arbitrale di cui all'art. 16 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871; la quale è pure competente a decidere sui ricorsi contro la precettazione, che i cittadini potranno presentare nel termine di giorni otto dalla avvenuta notificazione.

Contro le decisioni della commissione mandamentale e per la eventuale revisione di esse, è ammesso ricorso alla commissione provinciale di agricoltura.

La precettazione della mano d'opera per l'agricoltura e per le industrie agrarie avrà la precedenza sulla precettazione per ogni altra industria.

Dopo che, in ogni provincia, con la raccolta di offerte volontarie, e dove occorra con susseguente precettazione, sia stato provveduto a soddisfare le richieste di mano d'opera per l'agricoltura e per le industrie agrarie, si farà luogo alle successive operazioni per le altre industrie, secondo le disposizioni dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1918, n. 146.

Art. 5. — Sono organi speciali del Ministero di agricoltura, ai fini del presente decreto:

1° Il comitato centrale di mobilitazione agraria, di cui all'art. 6;

2° il servizio per la mobilitazione agraria, di cui all'art. 7;

3° le commissioni provinciali di agricoltura, a mezzo della propria sezione per la mobilitazione agraria, di cui all'art. 8;

4° i commissari agricoli provinciali, di cui all'art. 9;

5° i commissari agricoli comunali e intercomunali di cui all'art. 10;

6° le cattedre ambulanti di agricoltura, governative, provinciali e consorziali, i comizi agrari e le associazioni agrarie.

Il ministro di agricoltura, con suoi decreti, emanerà le norme per coordinare l'azione degli organi previsti dal presente decreto, con quella degli organi già esistenti, che abbiano scopi analoghi.

Art. 6. — Del comitato centrale di mobilitazione agraria fanno parte: quattro membri scelti fra gli esperti nelle discipline economiche e tecniche concernenti l'agricoltura; due tra i conduttori di opere agricole; due tra i lavoratori agricoli; i direttori generali della agricoltura e del servizio per la mobilitazione agraria; il direttore generale del lavoro; un delegato, per ciascuno, dei Ministeri dell'interno, della guerra, delle armi e munizioni e del commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Il comitato è costituito con decreto Reale, promosso dal ministro per l'agricoltura; ed è presieduto dal ministro e dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

Al comitato possono essere aggregati, dal ministro per l'agricoltura, per la trattazione di singoli affari, senza voto deliberativo, cittadini esperti o funzionari che abbiano speciale conoscenza delle materie da trattare.

Il comitato centrale è chiamato a prendere in esame i provvedimenti concernenti l'applicazione del presente decreto.

Quando si tratti di provvedimenti di competenza di vari Ministeri, e non intervenga l'accordo fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, il comitato sospende di deliberare, e la decisione è devoluta al comitato interministeriale istituito con il decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405.

In via d'urgenza, le attribuzioni del comitato centrale sono esercitate da una Giunta permanente di cinque membri, scelti dal ministro nel seno del comitato stesso, compreso tra essi il direttore generale del servizio.

Art. 7. — Il servizio per la mobilitazione agraria, presso il Ministero per l'agricoltura, è organizzato con decreto del ministro, ed in esso sono fusi gli uffici temporanei che già esistono presso il Ministero stesso, per la mano d'opera militare, per gli approvvigionamenti agrari e per l'incremento della produzione.

A capo del servizio è posto un direttore generale, da nominare, per la durata della guerra, con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, anche fra cittadini estranei all'amministrazione dello Stato.

Il personale occorrente al servizio è costituito da funzionari dello Stato, in attività di servizio o a riposo, da ufficiali e militari di classi anziane o dichiarati non idonei alle fatiche di guerra, da ufficiali di corpi non combattenti e da cittadini esperti, nominati per la durata della guerra dal Ministro per l'agricoltura, i quali assumono i doveri e le responsabilità dei pubblici funzionari e sono considerati tali ad ogni effetto di legge. Gli ufficiali e militari sono comandati, dall'amministrazione militare, presso il Ministero dell'agricoltura, e sono designati col criterio della competenza e delle attitudini.

Art. 8. — Presso ogni commissione provinciale di agricoltura è istituita una sezione per il servizio della mobilitazione agraria, composta del commissario agricolo provinciale di cui al seguente articolo, che la presiede, di un delegato dell'autorità militare (che sarà lo stesso ufficiale che rappresenta detta autorità nella commissione provinciale di agricoltura), e dei sei rappresentanti dei conduttori d'opera agricola e dei lavoratori agricoli di cui, però, quattro come membri effettivi e due come supplenti, scelti in modo paritetico.

Art. 9. — In ogni provincia, per il servizio della mobilitazione agraria, è nominato dal ministro per l'agricoltura, sentito il comitato centrale di mobilitazione agraria, un commissario agricolo, scelto fra privati cittadini esperti o fra funzionari.

Egli entra di diritto a far parte della commissione provinciale di agricoltura, ove non sia nominato fra componenti di essa.

Art. 10. — Il prefetto di ciascuna provincia, sentito il commissario agricolo provinciale, nomina, con proprio decreto, commissari agricoli comunali e intercomunali per il servizio della mobilitazione agraria, determinando la circoscrizione cui ognuno di essi è preposto.

Art. 11. — Fermo quello che è già stato restituito alle sue funzioni, mediante richiamento in congedo o licenza illimitata, il personale tecnico (direttori ed assistenti) delle cattedre ambulanti di agricoltura, governative, provinciali e consorziali, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovi in servizio militare, o che in seguito venga a trovarsi, dovrà essere (salvo che si tratti di nati posteriormente al 1892), entro il termine di giorni 15, comandato a prestar servizio, preferibilmente presso le rispettive cattedre, a tempo indeterminate.

I militari che fruiscono, e fruiranno, dell'esonerazione agricola si intendono comandati, e dipenderanno dal delegato dell'autorità militare presso la commissione provinciale di agricoltura, il quale eventualmente li potrà destinare a dare opera anche fuori del proprio fondo, su richiesta del commissario agricolo provinciale.

delegato dell'autorità militare dovrà proporre la sospensione dello scioglio e il richiamo al servizio militare di chi non adempia, a giudizio della sezione per la mobilitazione agraria, ai fini pei quali l'esonero fu concesso.

Art. 12. — Tutti gli organi della mobilitazione agraria, di cui all'art. 5 del presente decreto, sono ammessi a corrispondere, in franchigia postale e telegrafica, tra loro e col ministero per l'agricoltura, limitatamente alla esclusiva trattazione degli affari della mobilitazione stessa, e nei limiti altresì che saranno stabiliti con decreto Reale promosso dal ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro di agricoltura.

Art. 13. — Contro i provvedimenti e le sanzioni, adottati in conseguenza del presente decreto, non è ammesso gravame, nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Tutti i ricorsi riguardanti i provvedimenti contenuti nel presente decreto, in quanto concernano liquidazione di compensi e indennizzi, sono decisi da un comitato dei ricorsi nominato dal ministro per l'agricoltura e composto di un consigliere di Stato, che lo presiede, di due consiglieri della Corte d'appello di Roma e di due competenti in economia rurale.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salva decisione contraria del predetto comitato, su deliberazione sommaria del ricorso.

Art. 14. — Gli atti inerenti alla esecuzione delle disposizioni del presente decreto, quando per legge siano sottoposti a tassa di bollo e registro saranno esenti da bollo e registrati con la tassa fissa di lire due.

Art. 15. — Le spese tutte di qualsiasi genere, per l'applicazione del presente decreto, fanno carico al bilancio del Ministero per l'agricoltura, nel quale, in apposito capitolo, sarà stanziata la somma di L. 5.000.000, fermo restando e non compreso il conto corrente già aperto per il Ministero predetto, per gli approvvigionamenti agrari di macchine, strumenti, fertilizzanti, come per impianti di produzione e locali di deposito.

I successivi stanziamenti di bilancio saranno stabiliti con decreti Reali promossi dal ministro del tesoro.

Art. 16. — Con successivi decreti Reali, promossi dal ministro per l'agricoltura, di concerto, ove occorra, con gli altri ministri interessati, sentito il Comitato centrale di mobilitazione agraria, di cui all'articolo 6, saranno stabilite le norme per l'attuazione dei provvedimenti indicati negli articoli precedenti.

Art. 17. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **152.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 265, col quale è modificata la tabella annessa al decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 716, concernente il ruolo organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. **59**, dell'11 marzo 1918).

Art. 1. — Per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la conclusione della pace, la tabella annessa al decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 716, che fissa il ruolo or-

ganico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni, è sostituita con la seguente:

NUMERO E QUALITÀ	Grado militare	*Annotazioni*
1 direttore di 1ª classe (comandante del personale)	Colonnello	Con assegni del grado rispettivo.
7 direttori di 2ª classe . . .	Tenente colonnello o maggiore	
8 vicedirettori	Capitano	

Art. 2. — Entro il termine sopraindicato, ed a mezzo di decreto reale, sarà provveduto al riassorbimento in organico degli ufficiali del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni che risulteranno in eccedenza alla normale tabella annessa al decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 746.

N. **153**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale n. 290, sulla proposta del Ministro della marina, che istituisce un « comando dei servizi della R. marina sul Garda » determinandone le attribuzioni**. — 21 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 61, del 13 marzo 1918).

Art. 1. — È istituito un « comando dei servizi della R. marina sul Garda » retto da un ufficiale superiore di vascello, e posto alla diretta dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2. — Per tutto quanto si riferisce alle operazioni terrestri l'anzidetto comando dovrà attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dal comando di grande unità operante del R. esercito, che sarà designato dal Comando Supremo.

Art. 3. — Sono devolute a detto comando le seguenti attribuzioni:

1º le relazioni e gli accordi con le autorità locali del R. esercito intesi all'armonico concorso dei mezzi di offesa e di difesa e degli studi relativi, dei servizi di informazione e di vigilanza, dei trasporti lacuali e stradali, delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche e di tutto quanto possa giovare allo sviluppo ed alla efficienza della preparazione militare del Garda;

2º La direzione di tutti i servizi pertinenti alla R. marina o ad essa aggregati nel tempo di guerra che siano stabiliti sul lago di Garda od in località vicine indicate dal Ministero della marina;

3º Le direttive di impiego delle unità armate costituenti la flottiglia del Garda, l'equipaggiamento, l'approvvigionamento e il raddobbo di dette unità e di tutti i galleggianti che stabilmente dipendono da esso comando;

4º La postazione e l'impiego delle batterie navali e di tutti i mezzi ausiliari ad esso inerenti che dipendo, o dalla R. marina, concorrono all'assetto difensivo del lago,

5° la misura e modalità di concorso di questi mezzi nelle operazioni territoriali segnalate dai comandi dell'esercito mobilitato;

6° la direzione dei servizi logistici lacuali in relazione ai bisogni delle truppe mobilitate operanti nelle adiacenze del Garda;

7° l'organizzazione e la sicurezza dei trasporti attraverso le acque del lago, di truppe, di quadrupedi e materiali da guerra;

8° l'organizzazione e la sicurezza dei trasporti attraverso le acque del lago, delle popolazioni civili, nel solo caso di richieste rivoltegli dalle competenti autorità militari;

9° la requisizione e l'esercizio dei galleggianti di proprietà privata esistenti nelle acque lacuali a seconda dei bisogni delle operazioni;

10° la polizia delle acque del lago per quanto riguarda le norme di navigazione, l'uso delle spiaggie, l'esercizio della pesca e la sicurezza generale delle acque stesse;

11° la direzione tecnica, disciplinare ed amministrativa del personale dipendente.

Art. 4. — Dipendono dal comando dei servizi della R. marina sul Garda:

a) il comandante la squadriglia dei motoscafi armati;

b) il comandante le batterie navali costiere;

c) i comandanti dei rimorchiatori armati e dei piroscafi requisiti;

d) i comandanti di tappe lacuali;

e) gli eventuali comandanti di spiaggia e di convoglio in caso di operazioni.

Art. 5. — Al comandante dei servizi della R. marina sul Garda sono dovute le medesime indennità di carica, ed il soprassoldo di difesa stabiliti per i comandanti di difesa marittima giusta l'articolo 9 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 883.

L'assegno per spese d'ufficio è di L. 300 annue (1).

(1) Il presente decreto entrerà in vigore il 28 marzo 1918.

N. **154**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 294, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 28 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 61, del 13 marzo 1918).

Le assegnazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentate delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 85. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ecc.	L.	123.000.000
Cap. n. 100 *bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	»	750.000.000
Cap. n. 100 *ter*. Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	»	626.500.000
Cap. n. 100 *quater*. Fondi da erogarsi dalla commissione incaricata di sussidiare le famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra	»	500.000
Totale . . .	**L.**	**1.500.000.000**

N. 100. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento, per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Edizione 1918). — (Pubblicazione n. 49). — 15 marzo 1918.

Si è pubblicata una nuova edizione del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, nella quale sono state introdotte le modificazioni apportatevi con decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 1075.

I comandi, corpi ed uffici seguenti ne riceveranno il numero di copie per ciascuno indicato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comandi di corpo d'armata – Comandi di divisione territoriale	» »	2
Ispettorati generali d'artiglieria e del genio	» »	4
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	» »	4
Id. delle truppe da montagna	» »	2
Id. di sanità militare	» »	4
Id. dei servizi di commissariato militare	» »	6
Comandi di artiglieria da campagna – Comandi di artiglieria da fortezza – Comandi delle truppe del genio – Comandi territoriali del genio – Comandi d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri – Aviatori)	» »	2
Comandi dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale	» »	2
Comandi dei reggimenti d'artiglieria da fortezza – Distaccamenti dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale – Gruppo specialisti d'artiglieria	» »	2
Direzioni di artiglieria (comprese quelle di Tripoli e Bengasi)	» »	6
Sezioni staccate d'artiglieria (meno quelle di Firenze, Gaeta, Ancona e laboratorio fotolitografico)	» »	1
Sezioni staccate d'artiglieria di Firenze, Gaeta, Ancona e laboratorio fotolitografico	» »	2
Direzioni degli stabilimenti d'artiglieria	» »	10
Direzione delle esperienze d'artiglieria in Ciriè	» »	4
Comandi dei reggimenti del genio – Distaccamenti dei reggimenti del genio	» »	2
Comando del battaglione dirigibilisti – Comando del battaglione squadriglie aviatori – Comando del battaglione aerostieri – Comando del battaglione scuole aviatori	» »	2
Direzione tecnica dell'aviazione militare	» »	4
Sezione staccata della direzione tecnica dell'aviazione militare	» »	2
Depositi d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri – aviatori)	» »	4
Istituto centrale aeronautico	» »	2
Stabilimento per le costruzioni aeronautiche	» »	4
Direzione del genio (comprese quelle di Tripoli e Bengasi) – Uffici delle fortificazioni del genio	» »	3
Sottodirezione del genio	» »	2
Sezioni staccate del genio	» »	1
Officina di costruzione del genio	» »	6
Distretti militari	» »	1
Direzioni di sanità militare – Ospedali militari principali e succursali	» »	1
Farmacia centrale militare	» »	6

Direzioni di commissariato militare	copie n.	4
Sezioni staccate di commissariato militare	»	2
Stabilimenti di riserva vestiario ed equipaggiamento	»	4
Opifici militari vestiario ed equipaggiamento	»	4
Panifici militari	»	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio – Comando dell'accademia militare	»	3
Comando della scuola di guerra – Comando della scuola d'applicazione di sanità militare	»	2
Comando della scuola militare	»	6
Comandi delle scuole centrali d'artiglieria da campagna e da fortezza	»	2
Comandi dei collegi militari	»	2
Comando degli stabilimenti militari di pena	»	4
Tribunale supremo di guerra e marina – Tribunali militari	»	1
Depositi allevamento cavalli – Sezioni staccate dei depositi allevamento cavalli	»	1
Istituto geografico militare	»	5
Biblioteche militari	»	1
Ufficio d'amministrazioni di personali militari vari	»	1
R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	»	2
Id. id. id. della Somalia italiana	»	2
Id. id. id. per la Tripolitania e la Cirenaica	»	2
Deposito centrale per le truppe coloniali	»	1

La pubblicazione conserva il numero d'ordine 49.

Il prezzo di ogni copia è di L. 1,70.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **156**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 marzo 1918.

Allo scopo di evitare qualsiasi dubbia interpretazione delle disposizioni contenute nei circolari 6 e 718 del *giornale militare* 1916, si avverte che il soccorso giornaliero spettante a norma delle disposizioni ivi riportate, ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri) in licenza è dovuto per tutto il periodo della licenza – quale risulta dal relativo foglio di licenza esclusi soltanto i giorni di viaggio, i quali, nel foglio stesso, sono separatamente indicati.

Perciò, poichè la licenza ordinaria, per i militari mobilitati, nel corrente anno è di 15 giorni, divisa in due periodi e cioè uno di 15 giorni (1° gennaio–30 giugno) ed un altro di 30 giorni, (1° luglio-31 dicembre) oltre i giorni di viaggio, è evidente che ai caporali e soldati quali si trovino nelle condizioni previste dalle sopracitate circolari, il soccorso giornaliero è dovuto per 15 giorni nel primo periodo di licenza e per 10 giorni nel secondo.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **157**. — *RECLUTAMENTO.* — ***Decreto luogotenenziale, col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.*** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 marzo 1918.

Art. 1. — Il tenente generale Morrone cav. Paolo, cessa dalla carica di presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.

Art. 2. — Il tenente generale Vanzo cav. Augusto, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, è nominato presidente della commissione anzidetta.

N. **158**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento *a scelta* per gli ufficiali in servizio attivo permanente di talune armi e corpi, per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta, per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267** (**circolare 531 del «giornale militare» 1917**). — (Sottosegretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 marzo 1918.

In relazione ai limiti fissati con la circolare n. 139 del corrente anno per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pel 1918, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente per poter essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento a *scelta* per l'anno 1918, in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 *giornale militare* 1917) siano i seguenti:

Arma di fanteria. — Maggiori: 1° giugno 1917 (fino a Moleti Pasquale compreso):
Tenenti: fino a tutto il 23 gennaio 1917.

Arma di cavalleria. — Maggiori: fino a tutto il 6 gennaio 1918.

Arma di artiglieria. — Maggiori: fino a tutto il 31 maggio 1917;
Capitani: fino a tutto il 9 novembre 1915;
Tenenti: fino a tutto il 1° agosto 1916.

Arma del genio: — Maggiori: 12 aprile 1917 (fino a Luciano Enrico compreso);
Capitani: fino a tutto il 27 novembre 1915.

Ufficiali di sussistenza. — **Tenenti: fino a tutto il 1° luglio 1916.**

Corpo d'amministrazione. — Capitani: 31 dicembre 1914 (fino a De Palma Adolfo compreso).

Corpo veterinario militare. Maggiori: 13 maggio 1917 (fino a Barletta Gaetano compreso);
Capitani: 31 dicembre 1914 (fino a Liprerì Francesco compreso);
Tenenti: fino a tutto il 27 dicembre 1914.

Con la circostanza, allo scopo di facilitarne la consultazione per parte delle autorità interessate, questo Ministero reputa opportuno pubblicare uno specchio complessivo dal quale risultino i limiti attuali di anzianità per la inscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi nei quadri d'avanzamento suppletivi a *scelta* per l'anno 1918, alla data del 18 marzo 1918.

Le proposte di promozione a *scelta*, compilate secondo le norme di cui alla circolare 548 del *giornale militare* 1917 e delle circolari 3060 del 25 settembre 1917 e 3300 del 15 gennaio 1918 del Comando Supremo, ufficio promozioni speciali, dovranno essere inviate all'*Ufficio promozioni speciali*, BOLOGNA, pel tramite prescritto; e cioè:

direttamente dai comandi d'armata e dai comandi di corpo d'armata territoriale le proposte riguardanti lo stato maggiore generale e la fanteria;

pel tramite dell'ufficio personale ufficiali del Comando Supremo quelle riguardanti lo stato maggiore, od ufficiali in servizio di stato maggiore (le quali debbono esser sottoposte al giudizio della commissione di cui al decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1328);

pel tramite dei rispettivi comandi generali, ispettorati od uffici d'ispezione le altre.

Si rammenta che le autorità proponenti (e non anche quelle gerarchiche) debbono sempre dare *preavviso immediato* delle proposte d'avanzamento a scelta al suddetto *Ufficio promozioni speciali*. Nel preavviso dovrà specificarsi cognome, nome, grado, categoria ed arma dell'ufficiale, nonchè essere esattamente indicata l'autorità proponente.

Il Ministro — ALFIERI.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento suppletivo a *scelta* per l'anno 1918 alla data del 18 marzo 1918.

ARMI E CORPI	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	15 giugno 1915 fino a Bettarelli Giovanni.	15 giugno 1915 fino a Marzocchi Mario.	1° aprile 1916 fino a Valente Alessandro.
Fanteria	1° giugno 1917 fino a Moleta Pasquale	9 novembre 1915 fino a Pestalozza Alberto.	23 gennaio 1917
Cavalleria	6 gennaio 1918.	16 maggio 1915	1° aprile 1916 fino a Scapinelli Giuseppe.
Artiglieria	31 maggio 1917	9 novembre 1915	1° agosto 1916.
Genio	12 aprile 1917 fino a Luciano Enrico.	27 novembre 1915	30 settembre 1916
Personale permanente dei distretti	19 aprile 1917 fino a Bussandri Giacomo.	31 agosto 1915 fino a Birelli Lanfredo.	—
Personale delle fortezze	5 novembre 1916	31 dicembre 1914	—
Corpo sanitario militare	14 gennaio 1917 fino a De Berardinis Luigi.	12 dicembre 1915	5 marzo 1917 fino a Virgona Giuseppe.
Corpo di commissariato militare	27 luglio 1916	14 gennaio 1917 fino a Gervasio Luigi.	(1)
Ufficiali di sussistenza	17 giugno 1917 fino a Barberis Gio. Battista.	31 dicembre 1914	1° luglio 1916.
Corpo d'amministrazione	20 agosto 1916	31 dicembre 1914 fino a De Palma Adolfo.	20 ottobre 1916 (2)
Corpo veterinario militare	13 maggio 1917 fino a Barletta Gaetano.	31 dicembre 1914 fino a Liprieri Francesco.	27 dicembre 1914

NOTA. — **GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO possono essere presi in esame quando abbiano anzianità pari o maggiore dell'ultimo ufficiale del servizio attivo permanente di uguale grado e della stessa arma o corpo inscritto sul quadro d'avanzamento a scelta. La proposta d'avanzamento dovrà però anche indicare esplicitamente se l'ufficiale, nel caso che avanzasse ad anzianità, si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 o dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 1652 del 1916 (circolare 752 *giornale militare* 1916)**

I tenenti farmacisti potranno essere presi in esame per l'avanzamento a scelta quando si trovino negli stessi limiti indicati per i tenenti medici.

(1) I tenenti commissari delle categorie in congedo possono essere proposti per l'avanzamento a scelta qualora compiano i nei limiti d'anzianità fissati pei tenenti di cavalleria.

(2) I tenenti di amministrazione in S. A. P., anche se riconosciuti idonei per l'avanzamento a scelta, non potranno conseguire il grado superiore se non al compimento del terzo anno dalla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente. (Art. 3 del D. L. n. 563 del 1916, circ. 304 G. M.).

N. 159 STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di residenza spettante agli ufficiali per il periodo della prigionia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 marzo 1918.

A chiarimento di quanto è stabilito dall'art. 1 (lettera *a*) del decreto luogotenenziale 1° marzo 1917, n. 414 (circolare 210 del *giornale militare* 1917), si avverte che l'indennità di residenza, dovuta agli ufficiali — a norma di tale disposizione — anche per il periodo della prigionia, se ne erano provvisti all'atto della cattura, non può, in nessun caso, essere corrisposta per il periodo posteriore al 31 dicembre 1916, inquantochè detta indennità è stata soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 1917 anche per tutti gli ufficiali dell'esercito di operazione, in forza dell'art. 17 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, il quale abrogò l'art. 12 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677 (circolare 374 del *giornale militare* 1915), e quindi è ovvio che, a più forte ragione, deve intendersi soppressa dalla stessa data per quegli ufficiali prigionieri che precedentemente si trovavano nella condizione di avervi diritto.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 160. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 marzo 1918.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti varianti avvenute nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI:

Legione Napoli — Compagnia di Casoria.
Tenenza di Afragola.

COMANDI SOPPRESSI:

Legione Napoli — Tenenza di Casoria.

Il Ministro ALFIERI.

N. 161. — DISPOSIZIONI VARIE. **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 19 marzo 1918.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 109 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Delegazione centri militari in riposo dell'esercito e dell'armata argentini, lire 5000, da erogarsi nei modi che S. E. il Ministro riterrà più opportuni.

Comando presidio militare di Mantova, n. 6 cartelle del 5° prestito nazionale, per l'importo complessivo di lire 10.000 (raccolte per sottoscrizione fra le truppe del suddetto presidio ed il personale degli stabilimenti dipendenti dalla sottocommissione di collaudo di artiglieria di Mantova), da destinarsi a favore delle famiglie dei militari morti in guerra.

Sezione C. C. R. R. mobilitata addetta al Comando del V corpo d'armata lire 290 a favore dei profughi.

Personale dell'ospedale militare di tappa di Monselice, n. 1 cartella del prestito nazionale, del valore nominale di lire 100 da destinarsi a favore di famiglie, preferibilmente di militari, profughe del Veneto.

224° *Plotone C.C. R.R. alle dipendenze del Comando truppe Altipiano*, lire 30,60 a favore delle famiglie, preferibilmente di militari, profughe del Veneto.

Militari dell'arma dei C.C. R.R. della 16ª sezione della 1ª armata, lire 158,10 da destinarsi allo scopo suindicato.

Militari del Comando artiglieria a disposizione A del 2° e 54° Comando raggruppamento artiglieria d'assedio e del Comando sbarramento Fondo Valle, lire 6630, offerte pure allo scopo suindicato.

181° *Gruppo artiglieria d'assedio*, lire 163,85, offerte sempre al suaccennato scopo.

Militari del quartier generale della 33ª divisione. L. 4428,10, offerte come sopra.

Militari della 2ª divisione, lire 7221,54, offerte come sopra.

Militari della 4ª compagnia del 301 battaglione di M. T., lire 78,70, offerte come sopra.

Militari del battaglione alpini Cuneo, lire 500, offerte come sopra.

Militari del 2° gruppo cavalleggeri di Piacenza, lire 66,65, offerte come sopra.

Militari della 4ª compagnia telegrafisti del 3° genio presso il XIX corpo d'armata, lire 215,60, offerte come sopra.

Militari della 3ª (A) compagnia presidiaria del 6° reggimento alpini, lire 186,55, offerte come sopra.

Militari del 36° battaglione presidiario dipendenti dall' intendenza della 3ª armata. Lire 135, a favore dei mutilati in guerra.

Scuola normale maschile con annessa scuola elementare di tirocinio, n. 1 cartella del prestito nazionale del valore nominale di lire 100, in omaggio all'eroica brigata Sassari.

Coniugi sigg. comm. prof. Serafino Belfanti e Giuseppina Vorinelli: lire 1000, da dividersi in premi fra i militari di Castelletto Ticino (comune di nascita degli oblatori), i quali abbiano dimostrato o siano per dimostrare, a giudizio del comandante della divisione militare di Novara, di essere degni, per atti di valore, della gratitudine del loro paese.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **162**. SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Pelli fresche provenienti dalla macellazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 marzo 1918.

Con riferimento alla circolare 743 del *giornale militare* 1917 riguardante la fornitura viveri durante l'anno 1918, si avverte che per quanto ha tratto alle pelli fresche provenienti dalla macellazione militare per le truppe, rimangono ferme le disposizioni impartite con le circolari nn. 6, 485, 585, 675 del *giornale militare* 1917.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 163. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in licenza illimitata di taluni militari delle classi 1874 e 1875** — (Direzione generale leva e truppa) — 19 marzo 1918.

Questo Ministero ha determinato di concedere l'invio in licenza illimitata ai sottufficiali e militari di truppa delle classi 1874 e 1875 — già prosciolti e poi nuovamente assoggettati lo scorso anno ad obblighi di servizio militare — che siano venuti o vengano a trovarsi nella condizione di avere uno o più figli in servizio alle armi o morti sotto le armi e facciano domanda di essere licenziati.

Le domande per l'applicazione della presente circolare dovranno essere corredate dello stato di famiglia dei richiedenti e saranno inviate ai distretti militari di leva per cura dei comandi del corpo o reparto, in cui prestano servizio i militari che le presentano.

Per l'accertamento delle condizioni prescritte per fruire della concessione, si osserveranno le norme di cui al n. 12 della circolare n. 16 del *giornale militare* del 1917.

Accertato il titolo all'invio in licenza illimitata, i comandi di distretto provvederanno presso i comandi dei rispettivi corpi o reparti perchè i militari interessati siano subito lasciati in libertà e muniti del foglio di licenza.

Sulla matricola dei militari ammessi a tale concessione dovrà inserirsi la seguente variazione:

« Inviato in licenza illimitata a senso della circolare n. 164 del *giornale militare* del 1918, il . . . . . »

Sono annullati il n. 71 della circolare 126 del *giornale militare* corrente anno ed il n. 16 del manifesto allegato alla circolare stessa.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 164. — TRASPORTI. — **Spedizioni di materiali eseguite abusivamente in conto corrente.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 marzo 1918.

L'ultimo capoverso della circolare n. 753 del *giornale militare* del 1915 disponeva che le autorità militari inviassero quindicinalmente al Ministero un elenco delle richieste mod. 444 emesse per spedizioni *di cui risulti destinatario un privato.*

Si dispone ora che quel capoverso debba considerarsi come abrogato e quindi — fino a nuovo ordine — sia sospeso l'invio dell'elenco in parola.

Il Ministro — ALFIERI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **165.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di nuovi consigli d'amministrazione per gli enti aeronautici.** — (Ufficio personale) — 28 febbraio 1918.

IL COMMISSARIO GENERALE PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 1° novembre 1917, n. 1813 che istituisce il commissariato generale per l'aeronautica;

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803 relativo alla istituzione di nuovi consigli di amministrazione e alle nomine dei nuovi consegnatari;

Visti il R. decreto 28 marzo 1915, n. 348 e il decreto del ministro per le armi e munizioni in data 5 settembre 1917, registrato dalla Corte dei conti addì 8 settembre 1917, reg. n. 58 guerra ed armi e munizioni, f. n. 314, l'uno e l'altro relativi alla costituzione di consigli di amministrazione presso enti e reparti del corpo aeronautico militare;

Visto il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 905, col quale viene procrastinata l'applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 256 sul riscontro effettivo alla gestione dei materiali per i servizi aeronautici e di aviazione;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Considerata l'opportunità di regolarizzare il servizio economico-amministrativo presso gli enti e i reparti del corpo aeronautico militare, tanto per la gestione del materiale quanto per l'amministrazione del personale;

DISPONE:

Art. 1. — Per l'amministrazione del personale (militare, civile ed operai) e per la gestione del materiale relativo al servizio dei rifornimenti di aviazione, dei recuperi e delle riparazioni (esclusi i magazzini e i depositi dipendenti dal deposito centrale di San Giovanni in Persiceto — già Padova) è costituito un consiglio d'amministrazione composto:

da un ufficiale superiore, presidente;

da un ragioniere geometra del genio (o ragioniere d'artiglieria), relatore;

da un ufficiale più elevato in grado, membro;

da un ragioniere geometra del genio o ragioniere d'artiglieria, e da un ufficiale inferiore, segretario.

Il materiale predetto è dato in consegna ad un ragioniere d'artiglieria o ad un ufficiale inferiore che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 2. — Per l'amministrazione del personale (militare e civile) della direzione tecnica di aviazione, per l'amministrazione del personale (militare, civile ed operaio) per e

...mento del materiale della sezione tecnica di Torino e del reparto edilizia di Torino è istituito un consiglio d'amministrazione composto:

da un ufficiale superiore, presidente;

da un ragioniere geometra del genio o ragioniere d'artiglieria, relatore;

da un ufficiale più elevato in grado, membro;

da un ragioniere geometra del genio o ragioniere d'artiglieria, o da un ufficiale inferiore, segretario.

Il materiale predetto è dato in consegna ad un ragioniere di artiglieria o ad un ufficiale inferiore che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 3. — Con la costituzione di cui al precedente articolo e per l'amministrazione del personale e la gestione del materiale dislocato presso le sezioni tecniche di Milano, Genova e Napoli, sono costituiti altrettanti consigli di amministrazione alle cui dipendenze saranno posti — come consegnatari generali del materiale, del quale renderanno i conti giudiziali — rispettivamente tre ragionieri geometri del genio o ragionieri di artiglieria, o ufficiali inferiori.

Art. 4. — Per l'amministrazione del personale (militare, civile ed operaio) e per la gestione del materiale relativo al servizio degli approvvigionamenti di aviazione è costituito un consiglio d'amministrazione composto:

da un ufficiale superiore, presidente;

da un ragioniere geometra del genio o ragioniere d'artiglieria, relatore;

da un ufficiale più elevato in grado, membro;

da un ragioniere geometra del genio o ragioniere d'artiglieria o da un ufficiale inferiore, segretario.

Il materiale in parola è dato in consegna ad un ragioniere d'artiglieria o ad un ufficiale inferiore che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 5 — I due consigli d'amministrazione istituiti presso la direzione tecnica dell'aviazione militare in base all'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1915 n. 348 e dell'art. 4 del Decreto ministeriale 5 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti addì 8 settembre detto Reg. n. 58 guerra ed armi e munizioni F. n. 314 sono aboliti.

Per la liquidazione delle loro gestioni è istituito presso la direzione tecnica d'aviazione un apposito ufficio stralcio il quale non dovrà avere una durata posteriore al 31 dicembre 1918.

Art. 6 — Il consiglio d'amministrazione attualmente esistente presso il battaglione aviatori ed istituito dall'art. 4 del R. decreto 28 marzo 1915 n. 348 avrà l'amministrazione del personale (compresa la gestione delle indennità aeronautiche) e la gestione di tutto il materiale (compreso quello speciale d'aviazione) del comando e di tutte le scuole dipendenti.

Il materiale in carico al detto consiglio sarà dato in consegna ad un ragioniere d'artiglieria o ad un ufficiale inferiore che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 7 — Alla competenza del consiglio d'amministrazione istituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 settembre 1917 registrato alla Corte dei conti addì 8 settembre detto Reg. n. 58 guerra ed armi e munizioni F. n. 314, ferma restando la competenza nell'articolo stesso stabilita, è aggiunta l'amministrazione delle indennità aeronautiche spettanti al personale e la gestione del materiale di aviazione di tutti i reparti territoriali dipendenti (esclusi i magazzini e depositi dipendenti dal deposito centrale di San Giovanni in Persiceto, già Padova).

Il materiale in carico al detto consiglio sarà dato in consegna ad un ragioniere d'artiglieria o ad ufficiale inferiore che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 8 — Il consiglio d'amministrazione stabilito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 5 settembre 1917, continuerà la sua gestione presso il deposito aviatori per l'amministrazione del personale e per la gestione del materiale (escluso quello speciale d'aviazione) del comando aviatori e del deposito aviatori.

Art. 9 — Il consiglio d'amministrazione istituito presso il deposito centrale di Padova ora San Giovanni in Persiceto, dal citato decreto ministeriale 5 settembre 1917, continuerà la sua gestione, per tutto quanto riguarda l'amministrazione del personale, delle indennità aeronautiche e del materiale di tutti i magazzini avanzati, depositi di aviazione, squadriglie mobilitate, ecc., dipendenti dal Comando Supremo.

Art. 10 — Alla competenza del consiglio d'amministrazione istituito dall'art 2 del R. decreto 28 marzo 1915 n. 348, è aggiunta l'amministrazione del deposito dirigibili e aerostati.

Art. 11 — Per l'amministrazione del personale e per la gestione del materiale relativo al servizio d'artiglieria aeronautica, è costituito un consiglio d'amministrazione composto:

del direttore, presidente;

da un ragioniere d'artiglieria o da un ufficiale superiore, relatore;

da un ufficiale più anziano, membro;

da un ragioniere d'artiglieria o da un ufficiale inferiore, segretario.

Il materiale predetto è dato in consegna ad un ragioniere di artiglieria o ad un ufficiale inferiore che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 12 — Con la stessa composizione di cui al precedente articolo è costituito presso l'Istituto centrale aeronautico un consiglio d'amministrazione per l'amministrazione del personale e per la gestione del materiale appartenente all'istituto stesso.

Analogamente ad un ragioniere d'artiglieria o ad un ufficiale inferiore sarà dato in consegna il materiale del predetto istituto.

Art. 13 — La designazione del presidente, del relatore e del segretario dei consigli di amministrazione di cui ai precedenti articoli, sarà fatta con determinazione del commissariato generale per l'aeronautica.

Art. 14 — I predetti consigli inizieranno la loro gestione a datare dal 1° marzo.

Art. 15 — Per quanto non è stabilito nella presente ordinanza, restano in vigore le norme stabilite dal Regio decreto 28 marzo 1915 n. 348 e dal decreto ministeriale 5 settembre 1917, più sopra citati.

La presente ordinanza sarà comunicata alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1918.

Il Commissario generale — CHIESA

N. **166**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Premio ai tenenti aerostieri Memmo Dino e Gallese Giulio**. — (Gabinetto). — 14 marzo 1918.

Per il lodevole esempio dato dai tenenti Memmo sig. Dino e Gallese sig. Giulio nel lanciarsi volontariamente da un pallone osservatorio di nuovo tipo onde mostrare l'efficace impiego del paracadute, ho determinato di attribuire a ciascuno un premio di L. 500 (cinquecento).

La somma necessaria al pagamento (già avvenuto) di detti premi, in titoli del V Prestito Nazionale (emissione 1918) sono state prelevate dalle offerte qui pervenute a mezzo dell' « Aero Club d'Italia ».

Il Commissario generale — CHIESA.

N. **167**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Premio Pirelli per i « Cacciatori del cielo » 1917.** — (Gabinetto.) — 15 marzo 1918.

L'Agenzia Pneumatici Pirelli ha rimesso a questo commissariato, a mezzo della Direzione della rivista « Il Secolo Illustrato », tre premi che sono stati distribuiti, secondo il desiderio dell'offerente, nel modo seguente:

Ten. col. Piccio cav. Pier Ruggero	L. 10.000
Magg. Baracca cav. Francesco	» 5.000
Cap. Ruffo di Calabria sig. Fulco	» 3.000

i quali nel periodo 15 luglio-31 ottobre 1917 hanno raggiunto il massimo numero di abbattimenti di aeroplani nemici.

Il Commissario generale — CHIESA.

N. **168**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Premi per il bombardamento di Innsbruck.** — (Gabinetto) 18 marzo 1918.

La rivista *Il Secolo illustrato* ha offerto L. 500 da dividersi fra i piloti che il 20 febbraio u. s. compirono un'incursione offensiva su Innsbruck. Questo commissariato, aderendo ad una proposta del Comando Supremo, ha integrato la somma precedente con altre L. 200 prelevate da offerte varie per costituire i seguenti premi:

Capitano Palma Di Cesnola sig. Giulio, pilota	L. 100
Capitano Palli sig. Natale, id.	» 100
Sottotenente Orsini sig. Giorgio, id.	» 100
Sergente Arrigoni Bartolomeo, id.	» 100
Soldato Lisa Matteo, motorista	» 50
Soldato Morani Lorenzo, id.	» 50
Soldato Casanova Umberto, id.	» 50
Soldato Mariuzzi Giovanni, id.	» 50
Soldato Scaramagli Amedeo, id.	» 50
Soldato Guglielmoni Giuseppe, id.	» 50
Totale L.	700

Il Commissario generale — CHIESA.

offerti dalla Rivista « Il Secolo Illustrato » per gli aerostieri. — (Gabinetto). — 18 marzo 1918.

In seguito ad offerta della rivista « Il Secolo Illustrato » si è determinato quanto segue:

1° E' istituito un premio di L. 2000 (duemila) da assegnarsi alla sezione aerostatica autocampale che prima abbatta con i suoi mezzi di difesa un velivolo nemico.

2° E' stabilito un premio di L. 2000 (duemila) da dividersi fra gli ufficiali osservatori dal pallone frenato che nel periodo 1° febbraio-30 giugno 1918 abbiano subito durante ascensioni di guerra il maggior numero di attacchi da parte di aerei nemici.

3° Le assegnazioni di detti premi verranno fissate dal Commissariato generale per l'aeronautica, d'accordo col Comando Supremo.

Il Commissario generale — CHIESA.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(3867) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — **1918** — 26 marzo

MINISTERO DELLA GUERRA

N. **170.** — 25 MARZO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Liquidazione delle contabilità per cessioni di materiale e prestazioni varie fra l'amministrazione militare italiana e le amministrazioni militari delle nazioni alleate . . . . . *Pag.* 319

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE **170.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Liquidazione delle contabilità per cessioni di materiali e prestazioni varie fra l'amministrazione militare italiana e le amministrazioni militari delle nazioni alleate.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 marzo 1918.

1. Le cessioni di materiali e le prestazioni varie fra l'amministrazione militare italiana e le amministrazioni militari delle nazioni alleate sono regolate da apposite convenzioni, delle quali sono capisaldi:

a) la restituzione in natura dei seguenti generi ceduti: grano, farina e derivati (pane, pasta, galletta), carne (in piedi — fresca — congelata), caffè, zucchero, avena, fieno, paglia, legna, carbone);

b) il rimborso in contanti di tutti gli altri materiali ceduti e di tutte le spese per prestazioni varie (somministrazioni fondi, assegni di viaggio, assegni di sussistenza, rette d'ospedale, spese di mantenimento di detenuti in stabilimenti carcerari, spese d'imballaggio e di trasporto, ecc.).

2. È istituito presso il Ministero un ufficio speciale che ha l'incarico:

a) di liquidare i conti delle somministrazioni di fondi e di materiali fatte dagli enti militari italiani alle truppe alleate contro rilascio di buoni; le spese eventuali di qualsiasi natura sostenute dagli stessi enti per conto delle amministrazioni militari delle nazioni alleate;

b) di liquidare i conti delle somministrazioni di fondi e di materiali fatte dagli enti militari delle nazioni alleate alle truppe italiane contro rilascio di buoni; le spese eventuali di qualsiasi natura sostenute dagli stessi enti per conto dell'amministrazione militare italiana;

c) di compensare e liquidare i conti dei materiali restituiti in natura dall'amministrazione militare italiana alle amministrazioni militari delle nazioni alleate e dei materiali restituiti in natura dalle amministrazioni militari delle nazioni alleate all'amministrazione militare italiana.

Contabilità delle somministrazioni di fondi e di materiali alle truppe delle nazioni alleate, delle spese eventuali fatte per conto delle amministrazioni militari delle nazioni stesse.

3. *Nei primi dieci giorni di ciascun mese* tutti gli enti militari italiani, territoriali e mobilitati (compresi quelli dipendenti dal Ministero per le armi e munizioni) che hanno somministrato fondi e materiali, che hanno sostenuto spese, di cui al 1° capoverso lettera *a*), trasmetteranno, per ciascuna nazione alleata, al Ministero (Direzione generale dei servizi logistici amministrativi – Ufficio mobilitazione – Conti alleati) un riepilogo — in doppio originale — delle somministrazioni e delle spese *fatte nel mese precedente*, compilato per le somministrazioni con i buoni di prelevamento, che vi saranno allegati in originale, per le spese con i relativi titoli giustificativi da allegarsi in copia conforme.

4. Gli enti di artiglieria si atterranno per dette contabilità alle disposizioni date col foglio d'ordine n. VI, 31 gennaio 1918 (Ministero per le armi e munizioni – Servizio d'artiglieria), trasmettendole alla Direzione generale d'artiglieria, che, fattane la revisione, le invierà subito per la liquidazione alla Direzione generale servizi logistici amministrativi – Ufficio mobilitazione – Conti Alleati.

5. Per le somministrazioni saranno aggiunti sul riepilogo gli eventuali imballaggi, indicandovi le quantità e i prezzi di costo dei sacchi, le quantità, le dimensioni, i prezzi di costo delle casse, dei fusti, ecc.

6. I generi da restituirsi in natura saranno dimostrati sui buoni o sul riepilogo soltanto per quantità (unità di misura il chilogramma).

7. Per tutti gli altri materiali ceduti saranno indicati sui buoni e sul riepilogo i prezzi unitari di acquisto; è fatta eccezione:

a) per i medicinali, gli oggetti da medicatura, ecc. compresi nella tariffa in vigore per l'esercito, edizione 1° luglio 1917 e successive eventuali varianti alla medesima, pei quali saranno applicati i prezzi stabiliti in detta tariffa per le cessioni ai personali indicati all'art. 702 del regolamento d'amministrazione, edizione 1911;

b) pei viveri (da rimborsarsi in contanti) compresi nella circolare ministeriale numero 22000.17700, in data 21 dicembre 1917 – Divisione sussistenze e successive eventuali varianti alla medesima, pei quali saranno riportati sui buoni e sul riepilogo i prezzi di detta circolare.

8. Le spese eventuali saranno riportate in fondo al riepilogo dopo le cessioni dei materiali, indicandone sommariamente le specie (assegni di viaggio — rette d'ospedale — assegni di sussistenza, ecc.) e l'importo per ciascuna specie.

9. Per le somministrazioni e le spese fatte prima del novembre 1917 sarà compilato un unico riepilogo, sempre in doppio originale, per ciascuna nazione, trascrivendovi le cessioni e le spese per ordine di data.

10. Per le somministrazioni e le spese del novembre 1917 e dei mesi successivi saranno compilati distinti riepiloghi mensili, in doppio originale, per ciascuna nazione.

11. I buoni e i riepiloghi, sempre completi ed esatti, non devono avere alterazione alcuna nelle scritture e nelle cifre; per le eventuali correzioni da apportarsi ai medesimi

tener presente il disposto dell'art. 151 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna, edizione 1914, cioè, ripetere su di essi le parole e le cifre corrette e convalidarle con la firma.

12. I buoni riuniti nell'ordine in cui vengono trascritti sul riepilogo, saranno fermati in blocco; altrettanto sarà fatto per i documenti delle spese, riunendo poi tutto in piego ben chiuso e assicurato con spago.

13. Allorquando ciascuna nazione alleata avrà accettato l'addebito delle somministrazioni e delle spese di un dato mese, il Ministero restituirà agli enti, che hanno fatto le somministrazioni e le spese, il secondo originale dei riepiloghi corrispondenti, dando ai medesimi l'autorizzazione per lo scarico dei materiali dai conti verso lo Stato.

Contabilità delle somministrazioni di fondi o di materiali alle truppe italiane delle spese eventuali fatte per conto dell'amministrazione militare italiana.

14. *Nei primi dieci giorni di ciascun mese* gli enti militari italiani, che hanno ricevuto fondi e materiali dagli enti militari delle nazioni alleate, trasmetteranno al Ministero, per ciascuna nazione, un riepilogo, in doppio originale, delle somministrazioni *ricevute nel mese precedente*, compilato con la scorta dei documenti di carico, che vi saranno allegati in copia, o delle matrici dei buoni di prelevamento.

15. Per le somministrazioni ricevute prima del novembre 1917 sarà compilato, per ciascuna nazione, un unico riepilogo in doppio originale, trascrivendovi le somministrazioni stesse per ordine di data.

16. Per le somministrazioni ricevute nel novembre 1917 e nei mesi successivi saranno compilati distinti riepiloghi mensili, in doppio originale, per ciascuna nazione.

Materiali restituiti in natura alle nazioni alleate.

17. *Nei primi dieci giorni di ciascun mese* gli enti militari italiani, che hanno effettuato restituzioni in natura dei materiali indicati al 1° capoverso, lettera *a*) trasmetteranno al Ministero, per ciascuna nazione, un riepilogo, in doppio originale, dei materiali *restituiti nel mese precedente*, indicandoveli per specie e quantità (unità di misura il chilogramma) e allegandovi i documenti di spedizione o le ricevute degli enti ricevitori.

18. A suo tempo, il Ministero restituirà un esemplare del riepilogo con l'ordine di scarico dei materiali dai conti verso lo Stato.

Materiali ricevuti in restituzione dalle nazioni alleate.

19. *Nei primi dieci giorni di ciascun mese* gli enti militari italiani che hanno ricevuto in restituzione materiali, di quelli indicati al 1° capoverso lettera *a*), trasmetteranno al Ministero, per ciascuna nazione, un riepilogo in doppio originale dei materiali *ricevuti nel mese precedente*, allegandovi, in copia conforme, i documenti avuti dai mittenti e quelli di carico.

20. Tutte le contabilità relative a somministrazioni di fondi e di materiali, a prestazioni varie fra l'amministrazione militare italiana e quelle delle nazioni alleate saranno inviate al Ministero direzione generale dei servizi logistici amministrativi, ufficio mobil'tazione, conti alleati; fanno eccezione;

a) le contabilità delle somministrazioni e delle prestazioni fatte dagli enti di artiglieria, che le spediranno, come si è detto in precedenza, alla direzione generale di artiglieria;

b) le contabilità dei trasporti sulle ferrovie, che la direzione generale delle ferrovie di Stato trasmetterà al Ministero direzione generale revisione dei conti;

c) le contabilità per occupazioni e requisizioni d'immobili, per danni fortuiti, che saranno trattenute sino a nuove disposizioni.

La direzione generale d'artiglieria e quella di revisione dei conti, riconosciute esatte e complete le contabilità, le rimetteranno, per la liquidazione, alla direzione generale dei servizi logistici amministrativi, ufficio mobilitazione, conti alleati.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(3308) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1918 — 29 marzo.

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 324. — 19 GENNAIO 1918 — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — R. decreto n. 205, col quale è stata istituita la croce al merito di guerra (con una tavola di disegno). . . . . Pag. 324

» 332. — 10 MARZO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 356, col quale viene modificato l'art. 2 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, che istituisce la croce al merito di guerra. Pag. 326

» 333. — 15 MARZO 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Storpi nervosi. — Poltrone a ruote per autotrasporto . . . . . Pag. 326

» 334. — 15 MARZO 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Rieducazione funzionale e rieducazione professionale degli invalidi per lesioni dell'udito. . . . . Pag. 326

» 335. — 18 MARZO 19 S. — SCUOLE MILITARI. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, relativo agli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi. . . . . Pag. 327

» 336. — 18 MARZO 1918. — SCUOLE MILITARI. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, agli allievi dei collegi militari appartenenti alla classe di leva 1900 . . . . . Pag. 328

» 337. — 19 MARZO 1918. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO — Distintivo per gli ufficiali ed i militari di truppa dei reparti controaerei (con 1 tavola di disegno) . . . . . Pag. 331

» 338. — 28 MARZO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Cessione di materiali di vestiario ed equipaggiamento . . . . . Pag. 335

» 339. — 28 MARZO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prelevamento di fondi. . . Pag. 335

» 340. — 28 MARZO 1918. — AVANZAMENTO. — Ufficiali ammessi all'esperimento di cui all'art. 28 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *Giornale Militare*) per il trasferimento nell'arma di fanteria . . . . . Pag. 336

» 341. — 28 MARZO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE — EQUIPAGGIAMENTO — AVANZAMENTO. — Distintivo per i sottufficiali e militari di truppa promossi per merito di guerra . . . . . Pag. 337

» 342. — 28 MARZO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE — Cessioni di stipendio (modello 182 T. nuovo per le cessazioni di stipendio) . . . . . Pag. 337

» 343. — 28 MARZO 1918. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento . . . . . Pag. 338

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 340

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 344. — 31 GENNAIO 1918 — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di membri civili del comitato regionale di mobilitazione industriale di Torino . . . . . Pag. 341

N. 185. 28 MARZO 1918. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio . . . . . Pag. 341
» 186. 28 MARZO 1918. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia . . . . . Pag. 342

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 187. — 26 MARZO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta per costituire premi agli aeronauti . . . . . Pag. 343
» 188. — 26 MARZO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. Offerta Stein per costituire premi agli aeronauti . . . . . Pag. 343

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **171.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto n. 2495, col quale è stata istituita la croce al merito di guerra** (con 1 tavola di disegno). — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 19 gennaio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 73, del 27 marzo 1918).

Art. 1. — È istituita una croce al merito di guerra.

Art. 2. — Essa sarà di bronzo e porterà, da un lato, il motto: « Merito di guerra », e sul rovescio una stella in campo raggiato. La sua forma e le sue dimensioni sono determinate nel disegno annesso al presente decreto e d'ordine Nostro sottoscritto dai ministri della guerra, della marina e delle colonie.

La croce si porterà al lato sinistro del petto, appesa a un nastro della larghezza di trentasette millimetri, formato di undici righe verticali di uguale larghezza, dei colori turchino celeste e bianco alternati.

Art. 3. — La croce al merito di guerra sarà concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri, sia marittime od aeree, una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio.

Potranno, quindi, essere proposti per tale distinzione quanti più lungamente, e, in ogni caso, per non meno di un anno, cumulativamente, siano stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico, o siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia diritto al conferimento dell'apposito distintivo, o abbiano onorevolmente partecipato a più fatti d'arme di qual he importanza; coloro che si siano abitualmente se-

---

N. B. — **La tavola di disegno verrà pubblicata in una prossima dispensa del « giornale militare ».**

guisti per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare; coloro che abbiano conseguito una promozione o una nomina per merito di guerra.

Art. 4. — Le concessioni saranno fatte di Nostro moto proprio, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità, dai comandanti di corpo d'armata, delle armate o dal capo di stato maggiore dell'esercito, dai comandanti in capo di forze navali o di dipartimento e piazze marittime e dal capo di stato maggiore della marina.

Art. 5. — Le concessioni saranno definitive appena riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti di pubblica ragione.

La croce e il nastro saranno distribuiti gratuitamente a coloro che ottennero la concessione.

Le autorità che procedono all'assegnazione della croce ne daranno mensilmente avviso al Ministero della guerra o della marina, che segneranno a ruolo i decorati.

Art. 6. — Del conferimento dell'onorifica distinzione farà fede un apposito brevetto che sarà rilasciato dall'autorità che fa luogo alla concessione.

I brevetti relativi a concessioni fatte da Noi personalmente saranno rilasciati, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra o della marina.

Art. 7. — La croce al merito di guerra sarà senz'altro accordata dal Ministero competente a quanti abbiano ottenuto una promozione o nomina per merito di guerra o l'encomio solenne con decreto sovrano prima della pubblicazione del presente decreto, per lodevole condotta non anteriore alla data stabilita nel seguente articolo 10.

Art. 8. — La concessione della croce al merito di guerra potrà essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenza.

Non si potrà, però, mai oltrepassare il numero di tre concessioni. Queste, poi, saranno sempre rappresentate da un'unica decorazione, apponendo successivamente sul relativo nastro o nastrino una corona reale di bronzo nel mezzo, o due laterali, secondo che si tratti di una seconda o terza concessione.

Il contrassegno, consistente nella corona, avrà la larghezza di sei millimetri.

Nei brevetti riferentisi a concessioni successive si farà sempre risultare il numero progressivo di queste.

Art. 9. — È ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo sarà deciso dal Ministero della guerra o della marina, quando le autorità mobilitate che avrebbero potuto far luogo alla concessione, prese visione delle ragioni dell'interessato, non le ritengano valide.

In tali casi, come in ogni altro, il Ministero competente potrà, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.

Art. 10. — Il presente decreto, che si estende alle colonie, è applicabile anche alle benemerenze acquistate prima della sua pubblicazione, purchè non anteriori al 24 maggio 1915.

Art. 11. — Sono estese a questa decorazione le disposizioni dell'art. 10 del R. Viglietto 26 marzo 1833, relativo all'istituzione delle medaglie al valor militare, per quanto riguarda i casi in cui si perde o è sospeso il diritto di fregiarsene.

N. B. — *Le disposizioni per l'esecuzione di questo decreto saranno pubblicate prossimamente.*

N. 172 — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 356, col quale viene modificato l'art. 2 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, che istituisce la croce al merito di guerra. — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 10 marzo 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 73, del 27 marzo 1918).

Articolo unico. — Il capoverso dell'articolo 2 del Nostro decreto 19 gennaio 1918, col quale si istituisce una croce al merito di guerra, è modificato nel senso che il nastro relativo alla detta decorazione è formato di tre righe turchino-celesti, larghe nove millimetri ciascuna, alternate con due righe bianche, della larghezza di cinque millimetri.

N. **173**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Storpi nervosi — Poltrona a ruote per autotrasporto.** — (Direzione generale sanità militare). — 15 marzo 1918.

Con riferimento alla circolare n. 16 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero dichiara che le concessioni previste dal n. 46 della circolare stessa vengano estese agli storpi e paraplegici, che già fossero stati posti in congedo, alla data di pubblicazione della circolare sopracitata.

La concessione verrà data, previ gli accertamenti del caso, in seguito a domanda degli interessati rivolta all'autorità militare sanitaria competente.

Ben s'intende che, per gli apparecchi speciali di cui trattasi, verranno applicate tutte le altre disposizioni contenute nella circolare n. 16 per la concessione, riparazione e sostituzione di tutti gli altri apparecchi di protesi.

Il Ministro — ALFIERI

N. **174**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Rieducazione funzionale e rieducazione professionale degl'invalidi per lesioni dell'udito.** — (Direzione generale sanità militare). — 15 marzo 1918.

Con riferimento a quanto viene disposto dal n. 41 della circolare n. 16 del *giornale militare* corrente anno, alcune direzioni di sanità hanno posto il quesito, se agli invalidi per lesioni dell'udito possa venir concesso il prescritto periodo di rieducazione professionale, anche quando abbiano già fruito del periodo di rieducazione funzionale.

Questo Ministero dispone in senso positivo, chiarendo che non è a confondersi la rieducazione labiale od acustica (funzionale) con quella professionale.

La prima è infatti da considerarsi come necessario e doveroso complemento di cura, che non può menomare affatto il diritto per gl'invalidi di guerra alla rieducazione professionale, nei casi in cui questa appaia utile e necessaria.

Spetta naturalmente all'avvedutezza ed alla diligenza delle autorità competenti vigilare che non si abusi di benefiche provvidenze, la cui concessione deve essere, caso per caso, vagliata e commisurata ai giusti e reali *bisogni* degli interessati, nonchè ai fini sociali, che si persegnono con l'assistenza agli invalidi di guerra.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 175. — SCUOLE MILITARI. — **Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, relativo agli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 18 marzo 1918.

A chiarimento ed a parziale modificazione della circolare 813 *giornale militare* 1917. questo Ministero determina;

1°. Gli allievi dei collegi militari appartenenti a classi di leva anteriori al 1900, tanto se abbiano già raggiunto i depositi dei rispettivi corpi, quanto se siano rimasti in collegio per usufruire della sessione straordinaria di esami concessa dal Ministero della pubblica istruzione con ordinanza in data 3 corrente, anzichè raggiungere la zona di guerra per il 1° di aprile p. v., dovranno essere trattenuti rispettivamente presso i depositi o presso i collegi fino al 16 del suddetto mese di aprile.

2°. Tanto gli allievi che conseguano la licenza di liceo o di istituto tecnico nella predetta sessione di esami, quanto quelli che non la ottengano, dovranno essere sottoposti presso i collegi (o presso i depositi dei rispettivi corpi se siano stati dimessi dai corsi in gennaio u. s.) all'apposito esame prescritto dal comma *f*) della circolare 813 per ottenere la promozione al grado di sergente.

3°. Gli allievi che non ottengano tale promozione, dovranno da caporali essere trasferiti a reparti mobilitati dell'arma e del corpo rispettivi.

4°. Per gli allievi invece che conseguano la promozione suddetta, si osserveranno le seguenti norme:

a) Gli allievi che abbiano scelto per prestarvi servizio l'arma di *fanteria*, saranno destinati per il periodo di un mese a reparti di marcia e quindi trasferiti ai reparti mobilitati del corpo che avranno prescelto. Dopo, un altro mese di servizio col grado di sergente presso tali reparti, potranno essere nominati aspiranti ufficiali di complemento, previo parere favorevole delle competenti commissioni di avanzamento, e. dopo il prescritto esperimento di un mese, potranno ottenere la nomina a sottotenente di complemento. Dopo **un servizio complessivo di SEI MESI alla fronte col grado di aspirante e di sottotenente di complemento,** potranno, a loro domanda, conseguire il passaggio nel ruolo degli ufficiali effettivi, purchè abbiano conseguito la licenza di liceo o d'istituto tecnico ed ottengano concorde parere favorevole dalle *competenti* commissioni d'avanzamento.

b) Gli allievi che abbiano scelto invece l'arma di *artiglieria*, del *genio* o quella di *cavalleria*, saranno avviati per un mese a frequentare. rispettivamente presso l'accademia di Torino o presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo. un breve corso speciale d'istruzione tecnica, tendente sopratutto ad addestrarli professionalmente nei particolari del servizio dell'arma prescelta.

Tali corsi avranno inizio il 20 di aprile p. v. e saranno svolti in base alle direttive che questo Ministero ha già impartito ai comandi degli istituti suddetti.

Ai soli allievi che intendano di divenire ufficiali di artiglieria o del genio in servizio attivo permanente si impartirà. durante il corso, lo insegnamento della matematica sul programma contenuto nella circolare n. 6 del *giornale militare* 1915, onde prepararli a superare l'apposito esperimento complementare prescritto dal comma *b*) della circolare 813 *giornale militare* 1917. A tale esperimento non devono essere sottoposti gli allievi che non aspirino al passaggio nei ruoli degli effettivi.

Alla fine dei corsi gli allievi dovranno sostenere un esame pratico e quindi essere **trasferiti tutti** a reparti mobilitati dell'arma rispettiva.

Gli allievi che saranno riconosciuti idonei nell'esame pratico suddetto, dopo un altro mese di servizio alla fronte col grado di sergente, potranno essere nominati aspiranti ufficiali di complemento, previo parere favorevole delle competenti commissioni di avanzamento, e, dopo il prescritto esperimento di un mese, potranno ottenere la nomina a sottotenente di complemento. Quelli tra essi poi che abbiano superato l'esperimento complementare di matematica, di cui sopra è cenno, **dopo un servizio complessivo di SEI MESI alla fronte col grado di aspirante e di sottotenente di complemento**, potranno, a loro domanda, conseguire il passaggio nei ruoli degli ufficiali effettivi, purchè abbiano conseguito la licenza di liceo o d'istituto tecnico od ottengano concorde parere favorevole dalle competenti commissioni di avanzamento.

Gli allievi che non saranno riconosciuti idonei all'esame pratico suddetto non potranno divenire aspiranti ufficiali di complemento, se non dopo aver compiuto un intero corso allievi ufficiali, cui potranno essere ammessi, dopo un congruo periodo di servizio prestato in zona di guerra, se giudicati meritevoli dalle competenti autorità mobilitate.

5°. **La circolare 33 del « giornale militare » corrente anno intendesi abrogata.**

Il Ministro — ALFIERI.

N. **176**. — SCUOLE MILITARI. — **Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, agli allievi dei collegi militari appartenenti alla classe di leva 1900.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 18 marzo 1918.

Per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917 (circolare n. 812 *giornale militare* 1917) agli allievi dei collegi militari appartenenti alla classe di leva 1900, chiamata alle armi con la circolare 126 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero stabilisce le seguenti norme:

1. **Allievi che conseguano la licenza di liceo o d'istituto tecnico nella sessione straordinaria di esami concessa dal Ministero della pubblica istruzione con ordinanza in data 3 corrente:**

a) Gli allievi dei collegi militari, appartenenti alla classe 1900, che conseguano la licenza di liceo o di istituto tecnico nella sessione straordinaria di esami dianzi accennata, dovranno lasciare i collegi stessi, non oltre il giorno 16 del p. v. mese di aprile;

b) Essi avranno facoltà di scegliere l'arma ed il corpo presso cui dovranno prestar servizio, e potranno, previo apposito esperimento d'esame, essere nominati sergenti in data 10 di aprile p. v.;

c) Quelli tra essi che fossero giudicati non idonei in seguito a tale esperimento, saranno nominati caporali in data 10 di aprile p. v. e, come tali, inviati ai depositi dei rispettivi corpi, presso i quali saranno trattenuti fino a quando usciranno dai collegi i loro colleghi non licenziati (vedi il seguente paragrafo 2, comma *d*), venendovi essenzialmente adibiti ad istruzioni e servizi pratici.

Al termine di tale periodo saranno nuovamente sottoposti ad appositi esami per ottenere la promozione al grado di sergente, e dopo, qualunque ne sia stato l'esito, dovranno seguire la sorte dei loro colloghi trattenuti in collegio fino al compimento della sessione ordinaria degli esemi di luglio (vedi seguente paragrafo 2, comma *h*).

d) Gli allievi invece che, in esito all'esperimento di cui al precedente comma *b*), ottengono la promozione a sergente, potranno optare per una delle due seguenti risoluzioni:

1° Raggiungere i depositi dei rispettivi corpi e rimanervi adibiti essenzialmente ad istruzioni e servizi pratici fino a che siano fatti uscire dai collegi i loro colleghi non licenziati (vedi seguente paragrafo 2. comma *d*) per seguirne la sorte.

2° Essere inviati in zona di guerra.

In tal caso essi, se avranno scelto per prestarvi servizio l'arma di fanteria, saranno destinati per il periodo di un mese a reparti di marcia e quindi tra feriti ai reparti mobilitati del corpo che avranno prescelto. Dopo un altro mese di servizio col grado di sergente presso tali reparti potranno essere nominati aspiranti ufficiali di complemento, previo parere favorevole delle competenti commissioni di avanzamento, e, dopo il prescritto esperimento di un mese, potranno ottenere la nomina a sottotenente di complemento. Dopo un servizio complessivo di sei mesi alla fronte col grado di aspirante e di sottotenente di complemento, potranno, a loro domanda, conseguire il passaggio nel ruolo degli ufficiali effettivi purchè ottengano concorde parere favorevole dalle competenti commissini di avanzamento. Se avranno invece scelto le armi di artiglieria, o del genio, o di cavalleria, saranno avviati per un mese a frequentare, rispettivamente presso la accademia di Torino o presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, un breve corso speciale di istruzione tecnica, tendente sopratutto ad addestrarli professionalmente nei particolari del servizio dell'arma e della specialità rispettiva. Durante tale corso gli allievi appartenenti alle armi di artiglieria o del genio che aspirino a conseguire, a suo tempo, il passaggio nei ruoli degli ufficiali effettivi, dovranno anche seguire un corso speciale di matematica per prepararsi all'apposito esperimento complementare che avrà luogo a fine del corso sul programma e con le modalità che saranno stabilite dal Comando dell'accademia militare.

Alla fine dei corsi gli allievi saranno sottoposti ad un esame pratico e quindi trasferiti tutti a reparti mobilitati dell'arma rispettiva.

Gli allievi che saranno riconosciuti idonei all'esame pratico suddetto, dopo un altro mese di servizio alla fronte, col grado di sergente, potranno essere nominati aspiranti ufficiali di complemento, previo parere favorevole delle competenti commissioni di avanzamento, e, dopo il prescritto esperimento di un mese, potranno ottenere la nomina a sottotenente di complemento. Quelli tra essi poi che abbiano superato l'esperimento complementare di matematica, di cui sopra è cenno, dopo un servizio complessivo di sei mesi alla fronte col grado di aspirante e di sottotenente di complemento, potranno, a loro domanda, conseguire il passaggio nei ruoli degli ufficiali effettivi, purchè ottengano concorde parere favorevole dalle competenti commissioni di avanzamento.

Gli allievi che non saranno riconosciuti idonei all'esame pratico suddetto non potranno divenire aspiranti ufficiali di complemento se non dopo aver compiuto un intero corso allievi ufficiali, cui potranno essere ammessi, dopo un congruo periodo di servizio prestato in zona di guerra, se giudicati meritevoli dalle competenti autorità mobilitate.

2. **Allievi che non conseguano la licenza di liceo o di istituto tecnico nella sessione straordinaria di esami concessa dal Ministero della pubblica istruzione con ordinanza in data 3 corrente:**

a) Gli allievi dei collegi militari, appartenenti alla classe 1900, che non conseguano la licenza di liceo o di istituto tecnico nella sessione straordinaria di esami dianzi ac-

cennata, salva intendendosi la facoltà loro devoluta dal susseguente comma *d*), dovranno lasciare i collegi stessi non oltre il giorno 16 del p. v. mese di aprile.

b) Essi avranno facoltà di scegliere l'arma ed il corpo presso cui dovranno prestare servizio, e, se giudicati meritevoli dal comando del proprio istituto in base alle cognizioni militari apprese durante la loro permanenza nei collegi, saranno nominati caporali in data 10 di aprile p. v.

c) Gli allievi che non ottengano la nomina a caporale, inviati ai depositi dei corpi rispettivi, vi seguiranno la sorte dei militari della propria classe.

***d*) E' fatta facoltà a tutti gli allievi nominati caporali che intendano di presentarsi ad esami di licenza o di promozione nella sessione ordinaria di luglio, di rimanere in collegio fino a che siano ultimati gli esami suddetti.**

e) Quelli tra essi che non vogliono restare in collegio, inviati ai depositi dei corpi rispettivi, vi saranno adibiti essenzialmente ad istruzioni e servizi pratici fino a che siano fatti uscire dai collegi i loro colleghi di cui al precedente comma *d*). Al termine di tale periodo, mediante appositi esami, le cui modalità saranno stabilite dai rispettivi comandanti di corpo, essi potranno ottenere la promozione al grado di sergente e seguir poi la sorte dei loro colleghi trattenuti in collegio (vedi seguente comma *h*).

f) Gli allievi che rimarranno in collegio per sottoporsi agli esami della sessione di luglio, se aspiranti alle armi di cavalleria, di artiglieria o del genio dovranno seguire, con le modalità che saranno stabilite dai comandi dei collegi di accordo coi rispettivi comandi di corpi d'armata territoriali, speciali corsi di equitazione e d'istruzione tecnica presso corpi aventi sede nei presidi di Roma e di Napoli, in modo che prima di lasciare l'istituto, essi possano ottenere la promozione al grado di sergente, previo l'esperimento prescritto dall'allegato n. 6 alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. A tale esperimento dovranno intervenire, come membri della commissione esaminatrice, gli ufficiali di cavalleria, di artiglieria o del genio che impartiranno le istruzioni suddette.

Gli allievi aspiranti all'arma di fanteria saranno egualmente, prima di lasciare i collegi, sottoposti ad appositi esami per ottenere la promozione al grado di sergente.

Si specifica che l'esame per la promozione a sergente è del tutto indipendente dal conseguimento o meno da parte degli interessati della licenza di liceo o d'istituto tecnico.

g) Gli allievi che aspirino a divenire ufficiali di artiglieria o del genio in s. a. p. dovranno inoltre seguire un corso complementare di matematica che sarà svolto sul programma contenuto nella circolare 6 del *giornale militare* 1915.

h) Gli allievi che non ottengano la promozione al grado di sergente, appena ultimata la sessione ordinaria di esami di luglio, dovranno da caporali essere trasferti a reparti mobilitati dell'arma o del corpo rispettivi.

Gli allievi invece che conseguiranno la promozione suddetta, se appartenenti all'arma di fanteria, saranno destinati per il periodo di un mese a reparti di marcia e quindi trasferti ai reparti mobilitati del corpo che avranno prescelto. Dopo un altro mese di servizio col grado di sergente presso tali reparti, potranno essere nominati aspiranti ufficiali di complemento, previo parere favorevole delle competenti commissioni di avanzamento, e, dopo il prescritto esperimento di un mese, potranno ottenere la nomina a sottotenente di complemento. Dopo un servizio complessivo di sei mesi alla fronte col grado di aspirante e di sottotenente di complemento, potranno, a loro domanda, conseguire il passaggio nel ruolo degli ufficiali effettivi, purchè abbiano conseguita la licenza di liceo o d'istituto tecnico ed ottengano concorde parere favorevole dalle competenti commissioni di avanzamento,

Se appartenenti invece alle armi di artiglieria o del genio o di cavalleria, saranno avviati per un mese a frequentare, rispettivamente presso l'accademia di Torino o presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, un breve corso speciale di istruzione tecnica, tendente sopratutto ad addestrarli professionalmente nei particolari del servizio dell'arma e della specialità rispettive. Durante tale corso si continuerà ad impartire l'insegnamento della matematica agli allievi che intendano di divenire ufficiali di artiglieria o del genio in servizio attivo permanente, i quali dovranno all'uopo superare l'apposito esperimento, le cui modalità saranno stabilite dal comando dell'accademia militare.

Alla fine dei corsi gli allievi saranno sottoposti ad un esame pratico e quindi *trasferiti tutti* a reparti mobilitati dell'arma rispettiva.

Gli allievi che saranno riconosciuti idonei all'esame pratico suddetto, dopo un altro mese di servizio alla fronte col grado di sergente, potranno essere nominati aspiranti ufficiali di complemento, previo parere favorevole delle competenti commissioni di avanzamento, e, dopo il prescritto esperimento di un mese, potranno ottenere la nomina a sottotenente di complemento.

Quelli tra essi poi che abbiano superato l'esperimento complementare di matematica, di cui sopra è cenno, dopo un servizio complessivo di sei mesi alla fronte col grado di aspirante e di sottotenente di complemento, potranno, a loro domanda, conseguire il passaggio nei ruoli degli ufficiali effettivi, purchè abbiano conseguito la licenza di liceo o di istituto tecnico ed ottengano concorde parere favorevole dalle competenti commissioni di avanzamento.

Gli allievi che non saranno riconosciuti idonei all'esame pratico suddetto non potranno divenire aspiranti ufficiali di complemento se non dopo aver compiuto un intero corso allievi ufficiali, cui potranno essere ammessi, dopo un congruo periodo di servizio prestato in zona di guerra, se giudicati meritevoli dalle competenti autorità mobilitate.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **177**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO — **Distintivo per gli ufficiali ed i militari di truppa dei reparti controaerei** — (con 1 tavola di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 marzo 1918.

È adottato un distintivo per i militari dei *reparti controaerei* da portare nel fregio del berretto, al posto del numero del reggimento, come risulta dall'annessa tavola.

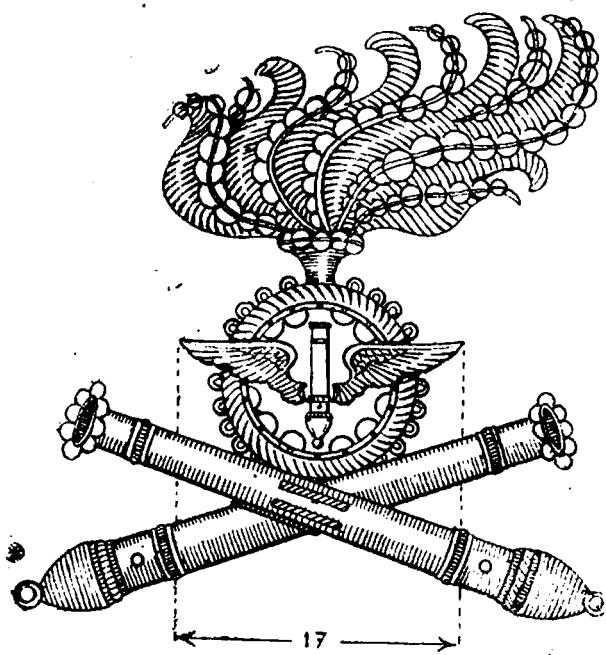
Per gli ufficiali tale distintivo sarà di metallo ossidato nel fregio del berretto delle uniformi di combattimento e grigio-verde e di metallo dorato nel berretto nero; oppure ricamato in lana nera, in seta grigio-verde o in filato d'oro, secondo l'uniforme.

Per i sottufficiali e militari di truppa il distintivo sarà tessuto o ricamato nel fregio stesso.

I corpi interessati potranno provvedersi dei nuovi fregi per sottufficiali e militari di truppa rivolgendo le relative richieste direttamente all'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino, il quale fornirà anche campioni e indicazioni di prezzo ed altro che loro occorresse.

Il Ministro - ALFIERI.

Distintivo per reparti controaerei.





N. **178**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessione di materiali di vestiario ed equipaggiamento** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 marzo 1918.

La facoltà consentite dall'art. 299 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di poter cedere a pagamento agli ufficiali e sottufficiali (comma 1) ed agli impiegati (comma 2) oggetti di corredo ed equipaggiamento di qualsiasi specie, sono sospese per quanto ha tratto a cessioni di qualsiasi genere per parte di corpi, depositi, stabilimenti od enti non mobilitati.

Niuna cessione potrà aver luogo senza l'autorizzazione del Ministero.

Presso gli enti mobilitati, o per cessioni da farsi ad ufficiali ed impiegati presso le truppe mobilitate, saranno emanate particolari norme dalla intendenza generale, ad esclusivo giudizio di questa.

Le cessioni ai capi operai di cui al comma 3 del predetto articolo 299 saranno limitate, sotto la personale responsabilità dei consigli di amministrazione, allo stretto quantitativo riconosciuto occorrente per il servizio delle riparazioni, ed i relativi buoni dovranno portare apposita dichiarazione in tal senso vidimata dal relatore del consiglio.

Le presenti disposizioni avranno immediata attuazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **179**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prelevamento di fondi.** — (Segretariato generale. — Ragioneria). — 28 marzo 1918.

Il Ministero del tesoro ha lamentato che malgrado gli avvertimenti fatti con la circolare n. 7 del *giornale militare* 1917, molti corpi nell'approvvigionarsi dei fondi, prelevano, anche in caso di importi rilevanti, l'intero fabbisogno mensile, di molto superiore a quello occorrente in tempi e condizioni normali, senza curare che esso sia invece frazionato a misura del bisogno; provocando così, con notevole danno dello Stato, la distrazione dalle disponibilità del tesoro di ingenti somme che non sono impiegate in pagamenti immediati e turbando il regolare funzionamento del servizio di cassa.

Si richiamano perciò tutte le amministrazioni militari alla stretta e rigorosa osservanza della citata circolare, e si aggiunge che i singoli corpi e gli altri enti che richiedono i fondi alle direzioni di commissariato, dovranno sempre indicare in quanti ordinativi può essere frazionato l'importo complessivo delle relative richieste. Le direzioni di commissariato emetteranno tutti gli ordinativi contemporaneamente, ma il corpo li riscuoterà a misura del bisogno.

Con l'occasione si torna ad avvertire che quelle amministrazioni le quali avessero depositato le somme esuberanti ai bisogni di cassa presso qualche istituto di credito, devono procedere immediatamente, qualora non l'avessero già fatto, al versamento dell'importo degli interessi, con imputazione al cap. 155 del bilancio dell'entrata (entrate eventuali diverse dei Ministeri), informandone in pari tempo questo Ministero (2ª divisione ragioneria).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 180 — AVANZAMENTO — Ufficiali ammessi all'esperimento di cui all'art. 23 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 «giornale militare» 1918) per il trasferimento nell'arma di fanteria — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 marzo 1918.

1. I seguenti ufficiali sono ammessi a compiere l'esperimento di cui all'art. 23 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 del *giornale militare* 1918):

Capitano	artiglieria		Sodarini Mario (comando 30° artiglieria campagna)
»	sussistenza	S. A. P.	Salvatore Luigi (direzione commissariato Alessandria).
»	»	S. A. P.	Giuliani Pietro (comando 52ª divisione fanteria),
»	»	»	Stracca Paolo (ufficio commissariato C. D. Piacenza)
»	»	»	Montanari Ernesto (comando 3ª divisione cavalleria).
»	amministrazione	»	Cattaneo Carlo (deposito 3° bersaglieri).
»	»	»	Ginobbi Arturo (deposito 4° alpini).
»	»	»	Castelli Giuseppe (deposito 23° fanteria).
»	»	»	Nizzola Guglielmo (deposito 6° alpini).
»	»	»	Tripepi Salvatore (comando territoriale corpo stato maggiore).
»	»	C.	Carlone Enrico (comando XVI corpo armata).
»	commissario	C. R. I.	Buontempo Umberto (comitato centrale C. R. I.).
Tenente	commitsario	C.	Ferrari Carlo (direzione commissariato Bari).
»	»	M. T.	Piacentini Giuseppe (ufficio commissariato C. D. Piacenza)
»	»	»	Cavicchioni Arturo (direzione deposito centrale vettovagliamento Livorno).
»	sussistenza	S. A. P.	Gambacorti-Passerini Gino (sezione commissariato Livorno)
»	»	»	Palazzolo Fabrizio (sezione commissariato militare Catanzaro).
»	amministrazione	»	Arani Dario (deposito 7° bersaglieri).
»	»	»	Malluzzi Mario (deposito 23° fanteria).
»	»	»	Fabris Carlo (deposito 8° bersaglieri).
»	»	»	Meardi Felice Luigi (deposito 57° fanteria).
»	»	C.	Pandolfi Mario (comando XII gruppo alpino).
»	»	C.	Caronia Giuseppe (comando 3ª armata).
»	»	»	Manfrini Ettore (comando XII gruppo alpino)
»	veterinario	S. A. P.	Tassitani Gerardo (comando 47° artiglieria campagna).
»	»	C.	Baldi Francesco (comando XII gruppo alpino).
»	contabile	C. R. I.	Villa Umberto
»	commissario	»	Ferrari Mario
»	»	»	Facchinetti Oliviero
»	»	»	Berrone Giovanni
»	»	»	Rappagliosi Giuseppe
»	»	»	Marini Annibale
»	contabile	»	Borghi Alfeardo
»	commissario	»	Padovan Lorenzo
»	contabile	»	De Zan Pietro
Sottoten.	commis.	»	Bonmartini Giovanni
»	»	»	Pazzuto Antonino
Tenente	»	»	Brunet Cesare

(comitato centrale Croce Rossa Italiana).

Tenente farmacista C. R. I. Briosi Tommaso Gino (comando distretto militare Brescia).
» contabile » Boretti Antonio (direzione ospedale militare principale Genova).
» commissario » Cambellotti Renato (direzione sanità XXII corpo armata).
» della R. G. di Finanza Chipperi di Carlo (comando generale della R. guardia di Finanza).

2. Essi dovranno presentarsi il giorno 8 aprile p. v. al comando della scuola militare in Modena per seguirvi uno speciale corso d'istruzione della durata di 4 mesi.

3. I comandi ed uffici indicati tra parentisi al precedente n. 1 dovranno informarne gli interessati, segnalando eventualmente al comando della scuola predetta il nome di coloro che non vi si potessero presentare tempestivamente e la causa del ritardo.

4. Gli attendenti saranno provveduti a cura del comando della scuola militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **181**. — DISPOSIZIONI VARIE — EQUIPAGGIAMENTO — AVANZAMENTO. — **Distintivo per i sottufficiali e militari di truppa promossi per merito di guerra**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 marzo 1918.

In aggiunta alla circolare n. 574 del *giornale militare* 1912, si prescrive quanto segue:

1. A ciascuna promozione per merito di guerra, sia ai gradi di militare di truppa, sia ai gradi di sottufficiale, corrisponderà un distintivo, che il militare continuerà a portare anche dopo aver ottenuto successive promozioni e distintivi, e beninteso solo per la permanenza nei gradi di militare di truppa e di sottufficiale.

2. I detti distintivi saranno portati nello stesso modo indicato per gli ufficiali nelle tavole 1 e 2 della circolare 82 *giornale militare* corrente anno.

3. — Nella concessione di più distintivi si terrà conto anche delle promozioni conseguito dai militari nelle antecedenti campagne di guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **182**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni di stipendio — (Modello 182 T « nuovo » per le cessioni di stipendio)**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 marzo 1918.

In esecuzione del disposto dall'art. 10 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (circolare n. 76 del 1918) che dichiara non cedibili nè sequestrabili gli aumenti di stipendio concessi ai termini del decreto stesso; si avverte che il modello n. 182 *T* (nuovo) per la cessione di stipendio, allegato alla circolare 413 del 1908 - pag. 1976 - dev'essere compilato tenendo presente lo stipendio che avrebbe goduto l'interessato indipendentemente dall'aumento avuto per effetto del decreto su ricordato e cioè indicando l'ammontare lordo dello stipendio, quindi le varie ritenute e per ultimo l'ammontare reale dello stipendio netto *mensile*.

Il cennato modello 182 *T* (nuovo) dev'essere inoltre completato facendo seguire alla

dizione « *competono mensilmente* » la seguente aggiunta da scriversi a penna con inchiostro rosso: « *tenuto presente il disposto dell'art* 10 *del decreto luogotenenziale* 10 *febbraio* 1918, *n.* 107 » e ciò sino a quando non verranno stampati e distribuiti i nuovi modelli 182 *T* (nuovo).

Con la circostanza il Ministero richiama l'attenzione dei corpi ed uffici sulle varie disposizioni che regolano la materia e specialmente sul pagamento mensile agli enti cessionari delle quote maturate (circolare 168 del 1914) e sull'invio alla nuova amministrazione del conto relativo per la continuazione della ritenuta, e ciò non appena il cedente sia trasferito altrove (art. 44 — ultimo comma — del regolamento per l'esecuzione della legge 30 giugno 1908, n. 335).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **183.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento.** (Direzione generale servizi logistici amministrativi). — 28 marzo 1918.

Le circolari 180 e 632 *giornale militare* 1917 sono abrogate.

A datare dal 1° aprile 1918, e per la durata della guerra, in sostituzione dei prezzi di tariffa portati dalla raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale (n. 100 edizione 1912 e varianti relative), e precisamente delle voci « Mano d'opera ed ogni altra fornitura », verranno pagate per gli oggetti di cui lo specchio che in appresso le tariffe a ciascuno di fianco distinte nell'apposita colonna. Tali tariffe verranno corrisposte anche per tutti i contratti in corso, limitatamente alle consegne in questi stabilite oltre il 1° aprile stesso.

Per tutti gli altri oggetti non contemplati nello specchio, rimangono immutate le tariffe della raccolta anzidetta « mano d'opera ed ogni altra fornitura » aumentate del 10 %

In relazione agli aumenti concessi, viene stabilita una proporzionale tariffa minima di compenso di mano d'opera da corrispondersi, per le operazioni di taglio (ove eseguito a mano), e di confezione, alle maestranze varie che ricevono lavorazioni a tariffa a domicilio per singoli materiali; tali compensi risultano dalle colonne relative dello specchio seguente.

Tutte le concessioni di lavorazioni verranno subordinate al patto espresso della corresponsione di tali compensi, facendo di ciò esplicito cenno nei relativi contratti.

OGGETTI	Tariffa generale di mano d'opera e ogni altra fornitura	Tariffe di compenso		Note
		Per taglio a mano	Per confezione (compreso il filato cucirino)	
Asciugatoi	0.10	0,01	0.05	
Berretto di tela per fatica. . . .	0;15	0,02	0.08	
Cravatte di tela	0,07	0,004	0.05	
Camicia tela.	0,80	0,05	0.55	
» flanella	0,85	0,05	0.60	
Fascia di lana	0,25	0,01	0,06	
Giubba di tela armi a piedi . . .	1.80	0,12	1,25	
» » » a cavallo . .	1,80	0,12	1,25	
Mutande di tela	0,85	0,04	0.45	
Pantaloni di tela armi a piedi . .	1,15	0,08	0,70	
» » » a cavallo .	1,55	0,08	0,95	
Sacchetti per arnesi di vestiario f. u.	0.30	0,01	0,10	
» » gallette.	0,06	0,005	0,04	
» » sale	0,05	0,005	0,025	
Teli per tenda	1.45	0,07	0.85	
Berretto di panno grigio verde . .	0.85	0,05	0,50	
Fasce » » » . .	0,75	0,05	0,04	
Giubbe di panno – fanteria . . .	3 05	0,25	2 20	Senza mostrine
» » – granatieri. . .				
» » – artiglieria. . .	3,20	0,25	2,30	Con id.
» » – genio-treno . .				
» » – bersaglieri . .	3.25	0,27	2,35	Con id.
» » – alpini				
» » bers. ciclisti. .	4,40	0,36	3,30	Con id.
» » – cavalleria. . .	3,00	0,25	2,15	Senza colletto
» » – art. da fortezza e da montagna	3,15	0,25	2,30	Con mostrine
» » – genio				

OGGETTI	Tariffa generale di mano d'opera e ogni altra fornitura	Tariffe di compenso		Note
		Per taglio a mano	Per confezione (compreso il filato cucirino)	
Mantelline di panno	1,70	0.10	0.90	
Panciotti di panno	1,40	0.12	0.95	
Pantaloni di panno – fanteria . .	1,75	0.14	1.10	
» » – granatieri . .				
» » – art. da fortez.				
» » – bers. ciclisti .	1,90	0.14	1.20	
» » – art. da mont.	1,85	0,15	1.15	
» » – alpini . . .				
» » – armi a cavallo	2,40	0,15	1.50	
Pastrano armi a cavallo	5,75	0,37	4,20	

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 18ª, anno 1918 — circolare n. 163.

Al penultimo capoverso, *invece di*: « Inviato in licenza illimitata a senso della circolare n. 164, ecc. », *leggasi*: « Inviato in licenza illimitata a senso della circolare n. 163, ecc. »

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **184**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTRIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di membri civili del comitato regionale di mobilitazione industriale di Torino.** — (Comitato centrale mobilitazione industriale). — 31 gennaio 1918.

Art. 1. — L'avv. cav. uffi. Gino Olivetti, membro civile del comitato regionale di mobilitazione industriale di Torino, viene nominato membro industriale del comitato stesso, in sostituzione dell'ing. comm. Vittorio Sclopis.

Art. 2. — Il comm. ing. Vittorio Sclopis, membro industriale del comitato regionale di mobilitazione industriale di Torino, viene nominato membro civile del comitato stesso, in sostituzione dell'avv. cav. uff. Gino Olivetti.

N. **185**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio**. — (Direzione generale genio). — 28 marzo 1918.

Con assentimento del Ministero della guerra (Segretariato generale — Divisione stato maggiore), alla tabella della circoscrizione territoriale del genio pubblicata con l'atto n. 102 del 1899, e modificata con altri successivi, vengono apportate le seguenti varianti:

Sottodirezioni del genio (dipendenti dalle direzioni del genio)	Ufficio delle fortificazioni (autonomi)	Sezioni	Uffici locali	Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni, le sottodirezioni del genio e gli uffici delle fortificazioni.
Livorno	—	3ª Livorno 4ª Livorno	Cecina-Porto Ferraio-Pisa-Lucca-Siena-Orbetello	Livorno 16ª (eccettuato il distretto di Massa
—	Spezia . .	1ª Spezia . 2ª Spezia .	—	Livorno 16ª distretto di Massa.

Il Ministro — DALLOLIO.

N. 186. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia.** — (Direzione generale genio). — 28 marzo 1918.

In seguito all'esame delle domande inoltrate al Ministero, a senso della circolare n. 792 del 13 dicembre 1917, i qui appresso indicati sottufficiali sono stati iscritti nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia:

Franco Valerio, maresciallo maggiore, 8 reggimento fanteria (deposito).
Matteucci Ugo, id. id., 70 id. id. (id.).
Granchelli Camillo, id. id., 70 id. id. (id.).
Cristiano Ermano, id. id., 143 id. id.
Stefanori Pietro, id. id., 73 id. id.
Di Leo Michele, id. id., 73 id. id.
Taranto Salvatore, id. id., 73 id. id.
Cosmo Francesco, id. id., 127 id. id.
Cubeddu Francesco, id. id., 45 id. id.
Andreone Stefano id. id., 55 id. id.
Aurora Fulvio, maresciallo capo, 85 id. id. (deposito).
Cazora Rosario, id. id., 85 id. id. (id.).
Novelli cav. Roberto, id. id., 217 id. id.
Pizzi Arturo, id. id., 249 id. id.
Boschi Pietro, id. id., 201 id. id.
Tafi Antonio, id. id., 7 id. artiglieria campagna.
Prattillo Pasquale, id. id., 45 id. fanteria.
Bartoli Salvatore, id. id., 33 id. id.
Sciascia Vincenzo, maresciallo, 1 id. genio (deposito).
Bobbio Adolfo, id., id. cavalleria Savoia (3) (id.).
Briga Luigi, sergente maggiore, 73 id. fanteria (id.).

Per abilitare i predetti sottufficiali alla carica cui aspirano sarà svolto in Roma un corso di colombicoltura, che avrà inizio il giorno 8 aprile p. v.

I comandi dai quali i sottufficiali dipendono disporranno perchè i sottufficiali stessi giungano a Roma il 6 aprile p. v. e si presentino, nel mattino del giorno successivo, all'ispettorato generale del genio (via degli Astalli).

Durante la loro permanenza nella Capitale i detti sottufficiali saranno tenuti in aggregazione dal 3° artiglieria fortezza, dove già è predisposto un locale per lo svolgimento dell'istruzione teorica.

Qualora qualcuno dei sottufficiali ammessi non potesse, per qualsiasi motivo, frequentare il corso, il comando dal quale dipende dovrà avvisare in tempo il 3° artiglieria fortezza e l'ispettorato generale del genio, il quale ne darà poi comunicazione al Ministero.

Per tutta la durata del corso i sottufficiali percepiranno, oltre gli assegni ordinari, l'indennità di trasferta per i sottufficiali in servizio isolato.

Appena ultimato il corso, i sottufficiali saranno fatti rientrare ai propri corpi ed il predetto ispettorato trasmetterà al Ministero lo specchio indicante il risultato ottenuto.

Il Ministro — DALLOLIO.

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **187.** — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta per costituire premi agli aeronauti.** — (Gabinetto). — 26 marzo 1918.

La Presidenza della Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ha offerto L. 20.000 (ventimila) per costituire premi a favore degli aeronauti, lasciando al Commissario Generale per l'aeronautica di stabilire le modalità di distribuzione.

Il Commissario generale — CHIESA.

N. **188.** SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta Stein per costituire premi agli aeronauti.** — (Gabinetto). — 26 marzo 1918.

Il sig. Franco Stein, domiciliato a Parigi ha offerto a mezzo della Banca d'Italia la somma di L. 500 per costituire un premio a favore dell'aviatore che abbatterà un aeroplano nemico su una delle città Venete indifese.

Detta somma è stata depositata presso questo commissariato.

Il Commissario generale. — CHIESA.

Prezzo della presente dispensa L. **0,40**

(3312). Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1918 — 5 aprile

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 189. — 15 NOVEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 2161, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal comando del 14° reggimento artiglieria da campagna, e ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 346

» 190. — 10 FEBBRAIO 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SERVIZIO TERRITORIALE. — Decreto luogotenenziale n. 362, che autorizza le autorità civili e militari a richiedere l'opera degli agenti o salariati dei comuni per gravi motivi di ordine pubblico . . . . . *Pag.* 347

» 191 — 26 MARZO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per le lane *Pag.* 348

» 192. — 29 MARZO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. - Trattamento economico ai cappellani provvisti dell'assegno fisso mensile di L. 180. . . . . *Pag.* 354

» 193. — 2 APRILE 1918. — AVANZAMENTO. — Norme per l'avanzamento, in applicazione dell'art. 31 del decreto luogotenenziale n. 62 del 17 gennaio 1918, degli ufficiali a carico dei quali sia iniziato procedimento penale o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina . . . . . *Pag.* 354

» 194. — 4 APRILE 1918. — SCUOLE MILITARI. - Invio di autorità ai corsi allievi ufficiali di talune categorie di militari pei quali si era fatta eccezione fino a nuovo ordine . . . . . *Pag.* 354

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 195. — 27 MARZO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Premio per il bombardamento di Levico nella notte sul 12 gennaio 1918 . . . . . *Pag.* 356

» 196. — 27 MARZO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Pagamento di premi per abbattimenti di apparecchi nemici, nel periodo 22 agosto-31 ottobre 1917 . . . . . *Pag.* 356

» 197. - 27 MARZO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta della società Nieuport-Macchi per premi agli aviatori . . . . . *Pag.* 358

» 198. — 4 APRILE 1918 — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Abolizione dell'« ufficio costruzioni edilizie d'aeronautica » ed istituzione di un nuovo « reparto costruzioni edilizie » a Napoli e di un sotto reparto a Milano . . . . . *Pag.* 359

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **189**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 2161, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal comando del 14° reggimento artiglieria da campagna, e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 15 novembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 60, del 12 marzo 1918).

Art. 1. — La donazione di L. 3000, fatta dal comando del 14° reggimento artiglieria da campagna a favore del reggimento stesso, è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — È approvato lo statuto organico di detta fondazione, formato di otto articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

STATUTO ORGANICO

della « *Fondazione* 8 *agosto* 1916 ».

Art. 1. — Avrà il nome di « Fondazione 8 agosto 1816 » la donazione a favore dei soldati del 14° artiglieria da campagna, fatta dal comando del predetto reggimento mobilitato, allo scopo di lasciare un ricordo dell'azione svolta dal reggimento stesso per la liberazione di Gorizia, combattendo ininterrottamente fin dall'inizio dell'investimento di detta città.

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale iniziale di L. 3000 (lire tremila) – investite in cartelle del prestito Nazionale 5%, intestate alla « Fondazione 8 agosto 1916 » e depositate presso la cassa del predetto reggimento – e da quella che sarà ricavata dall'acquisto di nuove cartelle – da intestarsi allo stesso nome e da depositarsi presso la medesima cassa – mediante i frutti delle cedole del primo consolidato 5% di L. 3000 fino alla fine dell'anno 1919.

Art. 3. — La gestione della fondazione è affidata ad una commissione, presieduta dal comandante del reggimento e composta degli ufficiali superiori di esso e dal direttore dei conti (segretario), tutti con voto deliberativo.

Art. 4. — La rendita annuale dell'ente sarà divisa in premi, non minori di L. 5, nè maggiori di L. 20, con le norme appresso indicate fra gli artiglieri migliori e che se ne renderanno meritevoli anche per disciplina e spirito militare.

Art. 5. — Annualmente la commissione, di cui all'art. 3, nella settimana precedente la festa di S. Barbara – patrona dell'arma – si riunirà per redigere il conto della rendita disponibile, avendo per massima di trattenere a propria disposizione i due terzi della

rendita stessa e di inviare al comandante del reparto di artiglieria da campagna, o – in mancanza – da montagna o d'assedio, che avrà sede in Gorizia, l'altro terzo.

Non potendosi, per imprevedibili cause, effettuare la divisione nel senso suaccennato, tutta la rendita disponibile sarà erogata dalla predetta commissione a favore dei soldati del 14° artiglieria.

Art. 6. — La premiazione si effettuerà, nel giorno di S. Barbara, con solennità, affinchè in armonia all'origine ed allo scopo della istituzione, sia degnamente messa in luce e tramandata la memoria della tenacia, del valore e dello spirito di sacrificio, con cui all'inizio della guerra, gli artiglieri del 14° da campagna, operando sempre nel contrastatissimo settore di Oslavia Podgora, cooperarono validamente alla redenzione di Gorizia dal dominio straniero, entrandovi poi fra i primissimi, e contribuendo ad allontanare il nemico.

Art. 7. — Annualmente, avvenuta la premiazione, il comandante del reggimento, ed eventualmente, quello del reparto di artiglieria da campagna o da montagna o d'assedio, che avrà sede in Gorizia, trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 8. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvede il comandante del reggimento, cav. Cosimo Caruso.

La prima assegnazione dei premi avverrà il 4 dicembre 1920, con la avvertenza che in tale occasione saranno anche erogate le eventuali disponibilità che sugli interessi maturati a tutto il 1919 saranno per risultare dopo l'acquisto delle nuove cartelle di cui all'art. 2.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **190**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Decreto luogotenenziale n. 362, che autorizza le autorità civili e militari a richiedere l'opera degli agenti o salariati dei comuni per gravi motivi di ordine pubblico.** — 10 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 73, del 27 marzo 1918).

Articolo unico. — Per gravi motivi di ordine pubblico i prefetti, i sottoprefetti, i commissari civili ed i comandanti militari potranno richiedere l'opera degli agenti o salariati in genere dei comuni, compresi i pompieri.

La richiesta dovrà essere fatta a mezzo del sindaco, e, quando l'urgenza lo renderà necessario, direttamente, informandone il sindaco.

In caso di inosservanza da parte dei detti agenti o salariati comunali degli ordini all'uopo ricevuti, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 674 (1), quando il fatto non costituisca un reato colpito da maggiore sanzione penale.

---

(1) Riportato nel *giornale militare* 1915 (circolare n. 382).

Saranno inoltre applicabili le disposizioni del decreto luogotenenziale 15 febbraio 1917 n. 293 (1).

---

(1) Testo del decreto luogotenenziale n. 293, del 15 febbraio 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 54, del 6 marzo 1917:

Articolo unico. — Il prefetto può infliggere la sospensione dall'ufficio, prevista dall'art. 168 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico, a tutti gli impiegati e salariati comunali, anche in difformità dal parere della Giunta provinciale amministrativa, quando si tratti di abusi o di gravi negligenze commesse nella distribuzione dei sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi e nel rendimento dei conti relativi, nella esecuzione delle norme in vigore per la protezione e l'assistenza degli invalidi e degli orfani di guerra, nello adempimento delle pratiche spettanti agli uffici comunali per l'assegnazione delle pensioni a coloro che vi hanno diritto in dipendenza della guerra e in generale per ogni colpa in servizi che alla guerra sono attinenti.

In tali casi, su parere conforme della giunta provinciale amministrativa può essere inflitto anche il licenziamento

Il segretario, gli impiegati e salariati, che siano licenziati in forza della presente disposizione, non potranno essere riassunti in servizio da alcun ente pubblico, finchè duri l'efficacia del presente decreto.

Il termine stabilito dall'art. 103 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 è ridotto a giorni dieci.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione ed avrà applicazione per tutta la durata della presente guerra ».

N. 191. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Prezzi massimi obbligatori per le lane. — (Direzione servizi logistici ed amministrativi). 26 marzo 1918 (1).

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 22 aprile 1915 n. 506;

Visto il decreto luogotenenziale 30 maggio 1915 n. 764;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915 n. 993;

Visto il decreto luogotenenziale 6 aprile 1917 n. 569;

Visto il decreto ministeriale 1° maggio 1917 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 maggio 1917 n. 103;

Visto il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 740;

Allo scopo di provvedere anche nel corrente anno alla requisizione e raccolta della lana occorrente all'Amministrazione militare, e di fissarne le modalità:

DETERMINA E NOTIFICA:

Art. 1. — Tutta indistintamente la lana di tosa che verra a prodursi nel territorio nazionale (escluse le colonie), e tutta la lana di concia indistintamente di qualunque provenienza, da pelli nazionali ed estere, s'intende a disposizione dell'Amministrazione militare, che la requisirà per i propri scopi.

Resta pertanto vietato il commercio tra privati di tali lane.

Art. 2. — Per le operazioni di requisizione valgono le disposizioni del decreto ministeriale 1° maggio 1917 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 maggio 1917 n. 103, in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Art. 3. — I prezzi di requisizione sono fissati nella misura seguente, base lavato a fondo:

---

(1) Il presente decreto è inserto nel n. 78, in data 27 marzo 1918, della *Gazzetta ufficiale* del Regno.

QUALITÀ E TIPO	PREZZO di requisizione, base lavato a fondo Lire	NOTE
Tipo Puglia I	16,—	
» » II	15,—	Agnello 1/4 meno-scarto a 1/2.
» » III	12,35	
» » IV (Carfagna)	8,25	
Moscia (tipo Altamura)	7,20	
» (» Leccese)	6,50	
Tipo Molise	12,35	
Tipo Roma I	13,70	
» » II	13,20	Agnello 1/3 meno-scarto a 1/2.
» » III	12,65	
» » IV	10,30	
Tipo Basilicata Calabria e Campania I	12,35	
Tipo Basilicata Calabria e Campania II	11,30	Agnello 1/4 meno-scarto a 1/2.
Tipo Basilicata Calabria e Campania III	9.80	
Tipo Basilicata Calabria e Campania Ordinaria	6.50	
Tipo Abruzzo I	12,—	
» » II	10,80	
Tipo Toscana I	12,55	
» » II	10,80	Agnello 1/3 meno-scarto a 1/2.
» » III	9.80	
Tipo Umbria	11,—	
Tipo Marche	10,50	Agnello e feltrati 1/3 meno.
Tipo Emilia	9,50	

QUALITÀ E TIPO	PREZZO di requisizione, base lavato a fondo Lire	NOTE
Piemonte Liguria Lombardia Veneto	Data la varietà dei tipi e l'estensione del territorio, i prezzi saranno basati a seconda delle qualità, in analogia delle rispettive quotazioni.	
Sicilia Barbaresca	8.25	
» Ordinaria	6,50	
Sardegna: Lana da materasso madricina bianca nera e bigia (considerando tipo normale *la buona media dell'annata*)	6.50	Agnellina e carbonata 1/4 meno.

Lane di concia:

Solofra I	(finezza Puglia I) lunga	L. 13,85
» I	(» » I) corta 1/4 meno	» —
» II	(» » II) lunga	» 11 6.5
» II	(» » II) corta 1/4 meno	» —
» III	(finezza lane Roma, Abruzzo, Basilicata e provincie meridionali) lunga	» 10.20
» III	(» » » » »	corta 1/4 meno —
Cardeso ammantata lunga		» 6,50
Aini calcinati (lanuta)		» 9,10
Bufacchione		» 7,—
Bufacchio		» 5,—
Agnelloni e Aini cardesi		» 5,50
Bufacchio cardese		» 4.50

Mezze lane, 60 % del valore delle lane intiere.

Tosati (scorzi), 45 %. » » » » .

Lane nere delle suddette qualità computate come le bianche.

Lane bigie, 1/3 meno delle bianche.

Per tutti gli altri casi, riduzioni od aumenti secondo le qualità.

La lana moretta di qualunque regione sarà pagata allo stesso prezzo della madricina bianca.

La lana bistosa di 8 *mesi* sarà pagata 1/4 meno della madricina.

La lana bistosa di 4 *mesi* » » 1/2 della madricina.

Il luogo di presentazione della lana non implica necessariamente, l'applicazione dei prezzi stabiliti per quella data località, potendo darsi che lane di una regione siano presentate in un'altra. In questo caso le commissioni si regoleranno esclusivamente sulle proprietà intrinseche della lana presentata, finezza e resa in corrispondenza alle qualità sopra indicate. Ad esempio:

Se in Basilicata sarà presentata lana di finezza Puglia sarà pagata come Puglia; se in Umbria fossero presentate lane di finezza del Lazio saranno pagate come lana di Roma e viceversa.

Le lane di rimanenza del 1917 dovranno essere presentate separatamente da quelle dell'attuale raccolta e saranno periziate in base ai prezzi dello scorso anno.

Il prezzo della lana presentata allo stato naturale (saltata o sucida) si ottiene moltiplicando il prezzo stabilito per la lana lavata a fondo, per la resa di perizia.

Per maggior chiarimento, avuto riguardo alle consuetudini regionali, si dà nella tabella in calce al presente decreto il ragguaglio dei prezzi « del lavato a fondo » per le qualità principali, con le voci usuali di « saltato » e « sucido », in corrispondenza alla media delle rese consuetudinarie, intendendosi naturalmente che se le rese saran giudicate superiori, od inferiori, varieranno corrispondentemente i prezzi.

Si consigliano i produttori a presentare lane allo stato sucido, anzichè « in saltato ».

Art. 4. — Le contestazioni sia sulla classificazione come sulla resa delle lane dovranno essere sollevate esclusivamente all'atto della perizia. Le riserve comunque avanzate in altro modo e fuori del tempo suddetto, sono irricevibili. All'atto della contestazione dovrà procedersi alla formazione di campioni debitamente sigillati e autenticati dalla firma delle parti.

Le contestazioni saranno sottoposte alle decisioni della commissione centrale, rimanendo però sempre salvo il diritto del produttore a valersi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1917 n. 569.

In caso di contestazione il produttore riceverà l'80% del valore attribuito alla lana dalla commissione salvo la liquidazione finale a contestazione risolta.

La condizionatura della lana lavata sarà calcolata al 17 %.

Le spese originate dalle contestazioni, per trasporti, lavature frazionate e quant'altro, saranno poste a carico della parte soccombente.

Art. 5. — Le bisacce di proprietà dei produttori verranno o restituite o pagate in base al prezzo che verrà stabilito dalle commissioni di requisizione sulla base dei prezzi correnti e dello stato di uso.

Art. 6. — Saranno rimborsate le spese di trasporto della lana dal magazzino del detentore sino al magazzino di raccolta, nella misura che a giudizio della commissione di requisizione sarà ritenuto equo e conforme agli usi locali.

Art. 7. — L'associazione dell'industria laniera italiana è incaricata di coadiuvare l'amministrazione militare, sotto il controllo immediato di questa, nelle operazioni di requisizione, pagamento e raccolta della lana.

Detta associazione provvede al ritiro ed alla presa in consegna della lana apprezzata dalle competenti commissioni e pagata, disponendone poi secondo gli ordini e nell'interesse dell'amministrazione militare medesima.

Art. 8. — Per la direzione delle operazioni di requisizione è istituita una commissione centrale nominata con decreto ministeriale. In difetto di altra notifica permane in carica la commissione nominata col decreto ministeriale 8 maggio 1917, inserto nel n. 110 della *Gazzetta ufficiale* del 10 detto mese.

La commissione centrale potrà aggregarsi il personale tecnico che sia necessario.

Art. 9. — Le commissioni di requisizione saranno costituite com' è detto nell'art. 7 del decreto 1° maggio 1917.

I rappresentanti degli agricoltori sono nominati dalla società degli agricoltori italiani.

Quelli della industria laniera dall'associazione per l'industria laniera italiana.

I periti sono proposti con l'accordo dei due membri civili delle commissioni e la nomina è riservata all'amministrazione della guerra.

In caso di ritardo o di mancata designazione di membri civili o di mancato accordo sui periti, provvederà direttamente l'autorità militare.

Art. 10. — Qualunque trasgressione od omissione alle norme del presente decreto, verrà denunciata e punita agli effetti del R. decreto n. 506 del 22 aprile 1915, e del decreto luogotenenziale n. 740 del 6 maggio 1917.

Esempio di conguaglio dei prezzi, base lavato a fondo. — Saltato e sucido.

Prezzo base lavato a fondo Lire	QUALITÀ	SALTATO		SUCIDO	
		Con la resa media del	Prezzo in saltato Lire	Con la resa media del	Prezzo in sucido Lire
16.—	Puglia I	58 %	9.28	43 %	6.88
15.—	» II	60 %	9,—	—	—
12,35	» III	68 %	8.40	—	—
8.25	» IV (Carfagna)	—	—	45 %	3,71
7.20	Moscia tipo Altamura	75 %	5.40	—	—
6,50	» » Leccese	—	—	43 %	2.795
12,35	Tipo Molise	70 %	8.645	—	—
13,70	» Roma I	62 %	8,49	—	—
13,20	» » II	64 %	8,45	—	—
12,65	» » III	62 %	7,84	—	—
10,30	» » IV	67 %	6,90	—	—
12,35	Tipo Basilicata, Calabria e Campania I	67 %	8.27	43 %	5,31
11,30	Tipo Basilicata, Calabria e Campania II	68 %	7,68	—	—
9,80	Tipo Basilicata, Calabria e Campania III	70 %	6.86	—	—
6.50	Tipo Basilicata, Calabria e Campania ordinaria	70 %	4,55	—	—
12,—	Tipo Abruzzo I	65 %	7,80	—	—
10,80	» » II	68 %	7,34	—	—
12,55	» Toscana I	68 %	8,53	—	—
10,80	» » II	70 %	7.56	—	—
9,80	» » III	75 %	7.35	—	—
11.—	» Umbria	68 %	7,48	—	—
10,50	» Marche	72 %	7.56	—	—
9,50	» Emilia	70 %	6,65	55 %	5,225
8,25	Sicilia barbaresca	—	—	50 %	4.125
6,50	» ordinaria	—	—	50 %	3.25
6,50	Tipo Sardegna	—	—	55 %	3.575

Roma, addì 26 marzo 1918.

Il Ministro — ZUPPELLI.

N. **192**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento economico ai cappellani provvisti dell'assegno fisso mensile di L. 180.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 marzo 1918

Per evitare che si effettuino pagamenti di competenze non dovute, si avverte — in conformità di quanto è stato stabilito dal Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) — che le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 10 febbraio u. s. n. 107 (circolare 76) circa gli aumenti di stipendio e la concessione di indennità caroviveri, non sono estensibili ai cappellani militari provvisti dell'assegno fisso di L. 180 mensili a norma dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915 n. 1458 (circolare 762 del 1915).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **193**. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'avanzamento, in applicazione dell'art. 31 del decreto luogotenenziale n. 62 del 17 gennaio 1918, degli ufficiali a carico dei quali sia iniziato procedimento penale o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 aprile 1918.

Per poter determinare circa l'avanzamento, in applicazione dell'art. 31 del decreto luogotenenziale n. 62 del 17 gennaio 1918 (circolare 46 corrente anno), degli ufficiali a carico dei quali sia iniziato procedimento penale o sia stata ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, è necessario, che da parte delle competenti autorità sia pronunziato un giudizio positivo, sia esso favorevole o contrario, in base ai consueti elementi di giudizio, prescindendo completamente dai fatti che provocarono il procedimento penale od il consiglio di disciplina.

Le autorità compilatrici degli specchi di proposta d'avanzamento dovranno indicare nella colonna « annotazioni » che l'ufficiale si trova nelle condizioni di cui al precitato articolo e ciò allo scopo di richiamare in merito l'attenzione delle autorità superiori.

A tali documenti, dovrà essere unito apposito rapporto in cui siano brevemente specificati i motivi che provocarono il giudizio favorevole o contrario.

Qualora a riguardo degli ufficiali in questione sia stato già pronunciato, in conseguenza delle condizioni predette, giudizio sospensivo in merito alla promozione, dovrà tale giudizio essere sostituito con altro di idoneità o di non idoneità con i criteri e le norme suesposti.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **194**. SCUOLE MILITARI. — **Invio di autorità ai corsi allievi ufficiali di talune categorie di militari pei quali si era fatta eccezione fino a nuovo ordine.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 aprile 1918.

1. Sciogliendo la riserva contenuta nel secondo capoverso del n. 8 della circolare 181 *giornale militare* 1917, il Ministero determina che le seguenti categorie di militari alle armi debbano essere avviati a frequentare *di autorità* il corso allievi ufficiali del prossimo venturo mese di maggio, per essere nominati aspiranti o sottotenenti, nell'arma alla quale debbono essere assegnati, in base alla circolare 13200 del 28 maggio 1917:

a) tutti gli studenti, di qualsiasi anno, delle facoltà di medicina e chirurgia, farmacia, chimico-farmacia, chimica pura e bromatologica e veterinaria, inscritti nelle facoltà anzidette negli anni accademici 1914-15 e seguenti, qualora risultino *già laureati in altre facoltà*, o anche semplicemente *provenienti da altre facoltà*, escluse le precedenti;

b) tutti gli studenti delle facoltà di medicina e chirurgia che, alla data della presente circolare, non siano effettivi alle compagnie di sanità e tutti quelli delle facoltà di veterinaria che alla stessa data non siano effettivamente utilizzati nel servizio veterinario a meno che non presentino domanda di trasferimento in una compagnia di sanità o in una infermeria quadrupedi;

c) tutti gli studenti di qualsiasi anno delle facoltà di farmacia, chimico-farmacia, chimica pura e bromatologica, anche se presentemente siano incorporati nelle compagnie di sanità, o comunque utilizzati nel servizio sanitario in genere;

d) tutti i dentisti diplomati che, non essendo laureati in medicina od in chirurgia, possiedano egualmente i titoli di cui al decreto luogotenenziale 305 del 1917 (circolare 180 *giornale militare*), e che non abbiano inoltrato domanda per essere nominati aspiranti dentisti;

e) tutti i sottufficiali, marescialli compresi, delle varie armi, corpi, servizi, associazioni di soccorso, ecc., che siano forniti dei prescritti titoli di studio.

2. Tutti i militari di cui al precedente n. 1, che non siano idonei ad incondizionato servizio, prima di essere avviati alle scuole, verranno sottoposti alla visita della commissione sanitaria centrale di corpo d'armata *anche se dichiarati permanentemente inabili alle fatiche di guerra*. Detta commissione, riunita in seduta plenaria, giudicherà se per il complesso delle loro condizioni fisiche essi possano frequentare i corsi, o se debbano senz'altro essere lasciati ai reparti di provenienza.

Saranno esclusi dalla visita suddetta e non avviati ai corsi, ammenochè non chiedano di sottoporvisi spontaneamente, tutti quei militari la cui inabilità sia stata precedentemente riconosciuta dalla stessa commissione che dovrebbe ora visitarli, o da altra di grado superiore o dall'ispettorato di sanità militare.

3. Continueranno *fino a nuovo ordine* ad essere dispensati dall'invio di autorità ai corsi allievi ufficiali, pur non essendo esenti dall'obbligo di denunziare i titoli di studio posseduti, quei militari alle armi che appartengono ad una delle seguenti categorie:

f) diplomati nelle facoltà di farmacia, chimico farmacia, chimica pura e bromatologica, che alla data della presente circolare, siano effettivi alle compagnie di sanità o siano comunque utilizzati nel servizio sanitario;

g) laureati in veterinaria purchè utilizzati nel servizio veterinario;

h) studenti delle sole facoltà di medicina e chirurgia, anche se sottufficiali, purchè siano effettivi alle compagnie di sanità e studenti di veterinaria, anche se sottufficiali, purchè siano utilizzati nel servizio veterinario;

i) radiologi e addetti a laboratori di batteriologia da almeno due anni prima della chiamata alle armi;

k) ministri di culto, secondo le disposizioni del paragrafo 358 del tomo 3° dell'istruzione per la mobilitazione del R. esercito.

4. I militari che appartengano ad una delle categorie specificate nel n. 1 della presente circolare e che, per una ragione qualsiasi, non potranno partecipare al corso allievi ufficiali del prossimo venturo maggio, dovranno, appena possibile, essere avviati al corso allievi ufficiali di più prossimo inizio.

Il Ministro — ZUPPELLI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **195**. — SERVIZIO AERONAUTICO - DISPOSIZIONI VARIE. — **Premio per il bombardamento di Levico nella notte sul 12 gennaio 1918**. — (Gabinetto). — 27 marzo 1918.

Su proposta del Comando Supremo sono stati concessi i seguenti premi agli equipaggi che nella notte illune sul 12 gennaio u. s. in condizioni particolarmente difficili compirono il bombardamento di Levico:

Maggiore Armani cav. Armando	L. 1,250
Sottotenente Ridolfi Luigi	» 1,250
Capitano Sabbatini Diego.	» 1.250
» Pallotta Natale.	» 1.250
Tenente Garrone Luigi	» 1.250
Sergente Origgi Battista.	» 1.250
Sottotenente Fiaschi Luigi	» 1.250
Sergente Piovesan Silvio.	» 1.250
Totale L.	10.000

La somma occorrente al pagamento, già avvenuto, di detti premi è stata prelevata da una offerta della Società Edoardo Bianchi.

Il Commissario generale - CHIESA.

N. **196**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pagamento di premi per abbattimenti di apparecchi nemici, nel periodo 22 agosto 31 ottobre 1917**. — (Gabinetto). — 27 marzo 1918.

In seguito a rapporto pervenuto dalla commissione aggiudicatrice dei premi agli aviatori presso il Comando Supremo, sono stati pagati i premi appresso indicati per abbattimenti di velivoli nemici avvenuti nel periodo 22 agosto-31 ottobre 1917: le somme e i titoli necessari al loro pagamento (già avvenuto) sono stati prelevati dalle offerte seguenti:

Offerta Officine Villarperosa.

Sergente	Mori Rachele	L.	1.250,00
Mitragliere	Cometto Giovanni	»	1.250,00
Tenente	Benfante Ugo	»	1.250,00
»	Benaglio Eugenio	»	1.250,00
»	Ferraris Andrea	»	1.250,00
»	Ancillotto Giovanni	»	1.250,00
»	Lombardi Carlo	»	1.250,00
»	Barriè Giovanni	»	1.250,00
		Totale L.	10.000,00

(L'offerta delle officine Villarperosa è esaurita con i precedenti pagamenti).

Offerta Società Fiat.

Tenente	Sabelli Giovanni	L.	2.500
»	Ranza Ferruccio	»	2.500
Tenente colonnello	Piccio cav. Pier Ruggero	»	2.500
Tenente	Fochessati Antonio	»	2.500
Sergente	Fanti Luigi	»	1.000
		Totale L.	11.000

Offerta Orlando.

Sergente	Fanti Luigi	L.	4.000
»	Poli Giulio	»	5.000
»	Chiri Antonio	»	5.000
»	Imolesi Attilio	»	5.000
»	Ronella Cosimo	»	5.000
»	Nardini Guido	»	5.000
		Totale L.	29.000

Offerta Metallurgica Bresciana.

Tenente	Parvis Giuliano	L.	2.500,00
»	Parvis Giuliano	»	2.000,00
»	Parvis Giuliano	»	1.666,67
Sergente	Ferrandi Attilio	»	2.500,00
»	Aliberto Gaetano	»	2.500,00
»	Tola Francesco	»	1.666,67
Tenente	Riva Antonio	»	1.616,67
Sergente	Amantea Antonio	»	1.666,66
Tenente	Sabelli Giovanni	»	1.666,67
Sergente	Rizzotto Cosimo	»	1.666,67

Ten. colonnello Piccio cav. Pier Ruggero	L.	1.666,66
Sergente Ferrandi Attilio	»	1.666,67
» Razzi Gaetano	»	1.666,67
Tenente Ancillotto Giovanni	»	1.666,66
» Sanbonnet Guido	»	1.666,67
Sergente Leonardi Alvaro	»	1.666,67
Ten. colonnello Piccio cav. Pier Ruggero	»	2.500,00
Maggiore Baracca cav. Francesco	»	2.500,00
» Baracca cav. Francesco	»	2.500,00
» Baracca cav. Francesco	»	2.500,00
Totale	L.	40.000,00

(L'offerta della Metallurgica Bresciana è esaurita con i precedenti pagamenti).

Offerta Ansaldo.

in cartelle del V prestito nazionale (emissione 1918).

Maggiore Baracca cav. Francesco	L.	5.000
Sergente Dall'Oro Arturo	»	5.000
Tenente colonnello Piccio cav Pier Ruggero	»	5.000
Capitano Zoboli Mario	»	5.000
Tenente colonnello Piccio cav. Pier Ruggero	»	5.000
» » Piccio cav. Pier Ruggero	»	5.000
» » Piccio cav. Pier Ruggero	»	5.000
» » Piccio cav. Pier Ruggero	»	5.000
Maggiore Baracca cav. Francesco	»	5.000
» Baracca cav. Francesco	»	5.000
Capitano Ruffo di Calabria	»	5.000
» Ruffo di Calabria	»	5.000
Tenente Ranza Ferruccio	»	5.000
Capitano Costantini Bortolo	»	5.000
Sottotenente Lombardi Carlo	»	5.000
Capitano Ruffo di Calabria Fulco	»	5.000
» Ruffo di Calabria Fulco	»	5.000
Totale	L.	85.000

(La somma precedente, d'accordo con la direzione della Società Ansaldo, è stata tolta dalla offerta di un milione fatta dalla Società stessa.

Il Commissario generale - CHIESA.

N. **197**. — SERVIZIO AERONAUTICO - DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta della Società Nieuport-Macchi per premi agli aviatori**. — (Gabinetto) 27 marzo 1918.

La società Nieuport-Macchi di Varese ha versato a questo commissariato la somma di L. 20.000 per costituire 20 premi di L. 1000 cadauno per aviatori che con i suoi aeroplani abbiano abbattuto apparecchi nemici od abbiano compiuto atti di singolare valore.

Il Commissario generale — CHIESA.

N. **198** - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Abolizione dell'« Ufficio costruzioni edilizie d'aeronautica » ed istituzione di un nuovo « Reparto costruzioni edilizie » a Napoli e di un sotto reparto a Milano.** — (Ufficio personale). — 4 aprile 1918.

L'ufficio costruzioni edilizie d'aeronautica, istituito con la circolare n. 507 del *giornale militare* 1917, è abolito.

Sono invece istituiti, oltre i reparti già esistenti a Torino, Firenze e Roma, un nuovo « reparto costruzioni edilizie d'aeronautica » con sede a Napoli, ed un « sotto reparto costruzioni edilizie d'aeronautica » con sede a Milano.

Detti reparti e sotto reparti dipenderanno in linea tecnica dal commissariato generale per l'aeronautica (ufficio edilizia), in linea disciplinare dalle autorità militari territoriali (comandi di divisione e di corpo d'armata), in linea amministrativa, infine dal consiglio d'amministrazione della sezione tecnica dell'aviazione militare di Torino per quanto riguarda il reparto di Torino; dal consiglio di amministrazione delle sezioni tecniche di Napoli e di Milano per quanto riguarda rispettivamente il reparto di Napoli ed il sotto reparto di Milano, e dal consiglio di amministrazione del battaglione dirigibilisti per quanto riguarda i reparti di Firenze e di Roma.

Le attribuzioni dei nuovi reparti e sottoreparti di cui sopra, saranno determinate da appositi regolamenti di servizio interno.

La circolare n. 507, del *giornale militare* 1917, è abrogata.

Il Commissario generale — CHIESA.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

3315) Roma 1918 – Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1918 — 13 aprile

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 1999 — 6 DICEMBRE 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1999, riguardante il trattamento economico degli impiegati di ruolo, degli avventizi e dei pensionati dello Stato, richiamati alle armi col grado di carabiniere o guardia di finanza, oppure di appuntato in uno dei due corpi . . . . . *Pag.* 362

» 2000. — 14 GENNAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 54, che determina la competenza del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, agli effetti dell'art. 1 lettera *d)* del decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, circa l'applicazione delle leggi 25 marzo e 18 luglio 1917, nn. 481 e 1143 . . . . . *Pag.* 363

» 201. — 15 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 238, che istituisce nel Ministero dell'assistenza militare e le pensioni di guerra il consiglio d'amministrazione e di disciplina del personale addetto al Ministero medesimo . . . . . *Pag.* 363

» 202. — 24 FEBBRAIO 1918. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 284, contenente provvedimenti per i combustibili nazionali . . . *Pag.* 364

» 203. — 7 MARZO 1918. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale n. 374, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere polizze gratuite a favore degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. esercito, nonchè a favore di quelli di complemento e della riserva della R. marina. *Pag.* 371

» 204. — 10 MARZO 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 379, che stabilisce norme per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali militari, ordinanti la confisca dei beni del condannato ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952 . . . . . *Pag.* 373

» 205 — 25 MARZO 1918 — SERVIZIO SANITARIO. — Profilassi antitubercolare nell'esercito . *Pag.* 374

206 — 1° APRILE 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per le vaccinazioni e rivaccinazioni profilattiche . . . . . *Pag.* 374

» 207. — 4 APRILE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ'. — Norme riguardanti il trattamento dei professori incaricati presso le regie università od altri istituti scolastici dello Stato, sotto le armi . . . . . *Pag.* 376

» 208. — 10 APRILE 1918. — AVANZAMENTO. — Conferma dell'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali delle armi combattenti . . . . . *Pag.* 376

» 209. — 11 APRILE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'. — Addebiti per danni al materiale e per cessione . . . . . *Pag* 376

» 210. — 11 APRILE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'. — Contabilità dei foraggi . . *Pag.* 376

» 211. — 11 APRILE 1918. — MATRICOLA — Tenuta della matricola degli ufficiali e della truppa. *Pag.* 377

» 212. — 11 APRILE 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale . . . . . *Pag* 396

» 213 — 11 APRILE 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Invio ai comandi ed uffici degl'indici del *giornale militare* dell'anno 1917. — Serie del *giornale militare* dell'anno 1917, tenute in carico dalle diverse autorità militari . . . . . *Pag* 403

» 214. — 11 APRILE 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazione al compendio d'ippologia (edizione 1900). . . . . *Pag.* 404

AVVISO. . . . . *Pag.* 404

ERRATA-CORRIGE. . . . . *Pag.* 404

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 215. — 11 APRILE 1918. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia . . . . . *Pag.* 405

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 216 — 30 MARZO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE — Offerta di premi per i dirigibilisti ed aerostieri . . . . . *Pag.* 405
» 217. — 11 APRILE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta della società Fiat per premi agli aviatori . . . . . *Pag.* 405
» 218. — 11 APRILE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi per la formazione di collaudatori aeronautici . . . . . *Pag.* 406

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **199.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1999, riguardante il trattamento economico degli impiegati di ruolo, degli avventizi e dei pensionati dello Stato, richiamati alle armi col grado di carabiniere o guardia di finanza, oppure di appuntato in uno dei due corpi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 302, del 24 dicembre 1917).

Articolo unico. — Agli impiegati di ruolo, agli avventizi ed ai pensionati dello Stato che siano richiamati alle armi col grado di carabiniere o guardia di finanza o appuntato dei carabinieri o delle guardie di finanza, spetta lo stesso trattamento che è stabilito dagli articoli 2, 5 e 7 del Nostro decreto 11 luglio 1915, n. 1064, quali risultano modificati dal successivo Nostro decreto 15 aprile 1917, n. 727, per gli impiegati di ruolo avventizi o pensionati richiamati come sottufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare (1).

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il 9 gennaio 1918.

N. **200.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 54, che determina la competenza del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, agli effetti dell'art. 1 lettera *d*) del decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, circa**

l'applicazione delle leggi 25 marzo e 18 luglio 1917, nn. 481 e 1143. — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 14 gennaio 1918 (*Gazzetta ufficiale* n. 26, del 31 gennaio 1918).

Art. 1. — Agli effetti dell'art. 1, lettera *d*), del decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, spetta al ministro dell'assistenza militare e le pensioni di guerra;

a) la designazione di un suo delegato nel Consiglio dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza degl'invalidi di guerra di cui all'art. 1 della legge 25 marzo 1917, n. 481;

b) la designazione di un suo delegato nel comitato nazionale per la vigilanza degli orfani di guerra di cui all'art. 7 della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

c) l'accertamento delle condizioni di fatto per i militari invalidi di guerra per essere ammessi a godere dei vantaggi concessi dalla citata legge 25 marzo 1917, n. 481;

d) l'assistenza medico legale per la liquidazione della pensione all'invalido, di cui al n. 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1917, n. 481, che sarà esercitata per mezzo degli uffici provinciali del Ministero per l'assistenza militare, il quale si gioverà anche dell'opera degli enti, istituti, comitati, debitamente riconosciuti, che abbiano istituito uffici speciali per tale forma di assistenza;

e) provvedere allo schedario di cui all'art. 24 della legge medesima in concorso col Ministero dell'interno;

f) le richieste da rivolgersi all'ufficiale dello stato civile relative all'annotazione marginale sull'atto di nascita dell'orfano di guerra, di cui all'art. 4 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 2. — Salvo quanto dispone l'articolo precedente, nulla è innovato alla legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione e l'assistenza degl'invalidi di guerra, al relativo regolamento 28 giugno 1917, n. 1158, e alla legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

N. **201**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 238, che istituisce nel Ministero dell'assistenza militare e le pensioni di guerra il consiglio d'amministrazione e di disciplina del personale addetto al Ministero medesimo.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 15 febbraio 1918, (*Gazzetta ufficiale* n. 55, del 6 marzo 1918).

Art. 1. — I provvedimenti disciplinari nei riguardi degli impiegati civili addetti al Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra sono di competenza del ministro e rispettivamente del Consiglio di disciplina e dei capi di ufficio del ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra, quale che sia il ruolo organico al quale il personale appartiene.

Il Ministro dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra può sempre restituire alle amministrazioni, ai cui ruoli organici appartengono, gli impiegati civili ed i militari da esse dipendenti, senza specificare i motivi del provvedimento. Può del pari licenziare il personale avventizio o non appartenente ai ruoli organici di altre amministrazioni, prima

della scadenza del periodo pel quale fu nominato, ma qualora il licenziamento non segua secondo le norme e con la procedura stabilite dalla legge sullo stato degli impiegati civili e del relativo regolamento, agli impiegati licenziati spetterà un preavviso di un mese o un mese di stipendio, qualora il licenziamento abbia effetto immediato.

Art. 2. — Occorrendo disporre sostituzioni o tramutamenti nel personale addetto al Ministero, sarà provveduto con decreto ministeriale, previo accordo fra il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e gli altri ministri interessati e il presidente della Corte dei conti.

Art. 3. — I provvedimenti relativi alla carriera del personale addetto al ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra, che faccia parte dei ruoli organici di altre amministrazioni, rimangono di competenza delle rispettive amministrazioni secondo gli ordinamenti ad esse propri, tenuti presenti le informazioni ed il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra sul merito, sulla condotta e sulla diligenza degli impiegati.

Il ministro dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra nel trasmettere alle amministrazioni, dei cui ruoli organici gli impiegati fanno parte, le informazioni ed i pareri di cui sopra, può aggiungervi il proprio giudizio.

Nei pareri dei consigli di amministrazione e nei provvedimenti riguardanti la carriera, che direttamente o indirettamente riflettano il personale addetto al Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra, deve essere fatta specifica menzione delle informazioni, dei pareri e dei giudizi espressi dal consiglio di amministrazione ed eventualmente dal ministro dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra.

Art. 4. — Nel ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra è istituito il consiglio d'amministrazione e di disciplina che è composto come segue:

del sottosegretario di Stato, *presidente*;

del presidente del comitato di liquidazione, *vice-presidente*;

dei capi servizio del ministero, *membri*.

Alle adunanze del consiglio il presidente potrà invitare ad intervenire, con voto consultivo, il capo del personale della amministrazione cui appartenga l'impiegato del quale il consiglio debba occuparsi.

N. **202**. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 284, contenente provvedimenti per i combustibili nazionali.** — 24 febbraio 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 62, del 14 marzo 1918).

Art. 1. — Lo Stato avoca a sè, con espropriazione degli eventuali diritti esistenti:

a) i giacimenti lignitiferi, le miniere e cave in esercizio nella bassa Valle di Magra e zona costiera da Magra al confine del comune di Carrara;

b) i giacimenti lignitiferi, le miniere e cave in esercizio nel bacino del medio Ombrone nei comuni di Roccalbegna, Campagnatico e Roccastrada, esclusa la miniera di Ribolla;

c) i giacimenti lignitiferi, le miniere e cave in esercizio in regione Quarata alla risvolta d'Arno ed alla sua confluenza con la Chiana.

Il commissario generale dei combustibili nazionali ha facoltà di dichiarare parimenti

avocate allo Stato zone ed aree lignitifere in bacino di Valdarno, che non sieno in regolare coltivazione al momento della pubblicazione del presente decreto anche se facenti parte di miniere esistenti, nonchè zone, aree, miniere e cave in esercizio nel bacino stesso ed altre nel bacino del medio Ombrone, che a suo giudizio sia necessario occupare per l'organizzazione di uno esteso sbancamento.

All'esercizio delle miniere e cave provvede il commissario generale dei combustibili nazionali o direttamente od a mezzo di società o ditte che diano affidamento e garanzia di pronta organizzazione per una estesa coltivazione.

A norma dell'art. 4 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261, tale gestione è estranea ad ogni passività e ad ogni obbligo di gestioni precedenti.

I diritti dei terzi sulle miniere, cave, giacimenti cessano e possono essere fatti valere soltanto sulle indennità di cui agli art. 4 a 11.

Art. 2. — Delle miniere, cave e giacimenti requisiti fanno parte gli impianti, case, edifici, strade, teleferiche, filovie, ferrovie, macchine, utensili, scorte, mobili ed in genere quanto esiste nell'ambito delle aree stesse al momento della pubblicazione del presente decreto

Art. 3. — Sino a quando non intervengano disposizioni del commissario generale, ed in ogni caso non oltre un anno dalla pubblicazione del presente decreto, restano immutati lo stato amministrativo, tecnico e lavorativo delle intraprese avocate allo Stato e le retribuzioni di tutto il personale, compreso quello direttivo

I contratti col personale, vigenti alla data del presente decreto, quando non siano riconosciuti dal commissario generale s'intendono sciolti senza indennizzo da parte dello Stato.

Il personale che resta in servizio e quello di nuova assunzione non acquistano la qualifica di impiegati dello Stato.

Art. 4. — Salvo particolari convenzioni da sottoporsi all'approvazione del ministro del tesoro, l'indennità da corrispondersi per effetto della espropriazione di cui all'art. 1 è stabilita con le norme di cui negli articoli 5, 6, 7, 10, 11:

a) in base agli utili dell'esercizio, ovvero in base al costo di impianto, a scelta dell'avente diritto, per le miniere e cave aperte all'esercizio da almeno 6 anni;

b) in base al costo di impianto negli altri casi.

Art. 5. — L'indennità in base agli utili d'esercizio è costituita:

a) da un'annualità pari al reddito netto dell'esercizio nei 6 anni dal 1912 al 1917, da corrispondersi per la residua durata della concessione, sub-concessione o contratto di disponibilità del sottosuolo, o per la durata dello sfruttamento calcolato in rapporto alla produzione verificatasi nel 1917 quando il giacimento si esaurisca prima, ed in ogni caso, non oltre la durata di anni 15 o di anni 30, secondo che l'esercizio sia soltanto di fatto od in base a titolo legittimo;

b) dall'annualità necessaria per completare nel suddetto periodo l'ammortamento del valore capitale degli impianti, che funzionino da meno di 3 anni e si trovino in condizioni di efficienza;

c) da un compenso speciale da corrispondersi per la rimanente durata della guerra sino a 6 mesi dopo la pubblicazione della pace, e da calcolarsi sulla base della differenza fra l'annualità di cui alla lettera *a*) e il reddito netto dell'ultimo dei 6 anni ivi indicati;

Il reddito netto di cui alla lettera *a*) è desunto per gli anni 1912 a 1916 dagli accertamenti fatti in applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, e per l'anno 1917 è calco-

lato sulla base dell'accertamento dell'anno precedente, con una percentuale di incremento pari a quello verificatosi nel quantitativo della produzione.

Art. 6. — L'indennità in base al valore d'impianto è costituita:

a) dal rimborso delle spese fatte per l'acquisto del diritto al sottosuolo, risultanti da contratti di data certa nel caso di cui all'ultima parte dell'art. 7 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35;

b) dal rimborso delle spese per espropriazioni, occupazioni e per macchinari ed impianti in quanto utilizzabili limitatamente alla parte non ancora ammortizzata e con riguardo allo stato di conservazione: ovvero dal pagamento del prezzo di stima ai sensi dell'art. 7 se ed in quanto la documentazione sia ritenuta insufficiente dal commissario generale;

c) dal rimborso delle spese generali valutate a seconda della maggiore o minore entità dell'intrapresa in misura variabile dal 2 al 5 per cento delle somme di cui al precedente comma;

d) dal premio di cui all'art. 4 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, quando ne sia il caso;

e) da un premio per l'avviamento dell'industria, in nessun caso eccedente l'importo della produzione di un anno fissata in ragione di dodici volte il quantitativo mensile massimo di spedizioni effettuato nel 1917 e valutata al prezzo stabilito dal commissario generale per il prelevamento della produzione stessa ed in mancanza per quello di produzione analoga.

Quando la miniera appartenga al proprietario del suolo, o non si faccia luogo al pagamento di cui alla lettera *a*), o non si tratti di acquisti compensati con la somma di cui alla lettera *b*), e ricorra il caso di cui all'ultima parte dell'art. 7 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, è dovuto anche il diritto di cava a norma dell'art. 16, lettera *b*) per tutta la produzione eccedente quella verificatasi nel 1917.

Art. 7. — Agli effetti del precedente articolo, il periodo di tempo entro il quale deve considerarsi ammortizzabile il valore degli impianti è stabilito:

a) in un numero di anni corrispondenti a quelli di cui all'art. 5 per gli immobili ed impianti fissi;

b) in dieci anni per i macchinari e materiali di esercizio.

Agli effetti dello stesso articolo per la parte del valore che non può essere determinata in base alla erogazione effettiva, la stima è riferita ai prezzi correnti nel tempo in cui gli impianti vennero eseguiti o furono acquistati i macchinari e materiali.

Art. 8. — Le Società che per il fatto della cessazione dell'esercizio deliberino di sciogliersi hanno diritto a ricevere il capitale corrispondente all'annualità di cui all'art. 5 lettere *a*), *b*).

Negli altri casi è in facoltà del ministro del tesoro convertire in capitale le dette annualità, ed in annualità il capitale di cui all'art. 6.

A tutti gli effetti degli articoli 5, 6, 7 e del presente articolo il saggio da adottarsi è stabilito in ragione del 5 per cento.

Art. 9. — Dalla data di presa di possesso di miniere e cave in esercizio sino a quella della definitiva determinazione dell'indennità, sarà corrisposta agli aventi diritto una provvisionale pari alla metà dell'importo della produzione spedita nel 1917 e valutata a norma dell'art. 6, lettera *c*).

Art. 10. — Salvo particolari convenzioni, per le denuncie e ricerche, autorizzazioni

e permessi annullati per effetto della disposizione dell'art. 1, i lavori eseguiti restano acquisiti allo Stato e l'indennità è costituita:

a) dal rimborso delle spese fatte per l'acquisto del diritto al sottosuolo risultanti da contratti di data certa nel caso di cui all'ultima parte dell'art. 7 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35;

b) dal rimborso delle spese fatte per la esecuzione dei lavori, impianti, occupazioni e risarcimenti dei danni ai proprietari dei fondi;

c) dal rimborso delle spese generali valutate a seconda della maggiore o minore entità dell'intrapresa in misura variabile dal 2 al 5 per cento delle somme di cui al precedente comma;

d) dal premio di cui all'art. 4 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, quando ne sia il caso.

Art. 11. — Salvo particolari convenzioni da approvarsi dal ministro del tesoro per le zone, aree e giacimenti lignitiferi di cui all'art. 1 non ancora messe in coltivazione e regolate da legislazioni per le quali la disponibilità del sottosuolo nei riguardi minerari è attribuita al proprietario del fondo, l'indennità è rappresentata da un canone per l'uso degli impianti e dei macchinari ove ne sia il caso e dal diritto di cava di cui all'art. 16, lett. *b*), restando priva di effetto ogni pattuizione per compensi o diritti maggiori fra chiunque intervenuta.

Art. 12. — Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto il commissario generale, inteso il parere di esperti, stabilisce insindacabilmente, in relazione ai mezzi che possano aversi disponibili, l'aumento di produzione che entro determinato termine deve essere conseguito da ciascuna miniera, cava o torbiera.

Decorso il termine senza che l'aumento sia raggiunto, è in facoltà del commissario generale di applicare le disposizioni dell'art. 10 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, o di avocare allo Stato la miniera, cava o torbiera ai sensi ed agli effetti dell'art. 1, nel quale caso, ove il mancato aumento dipenda da colpa dell'esercente, sono ridotte di un terzo le indennità stabilite a norma degli articoli 5, 6 e 7.

Art. 13. — Nei casi di requisizione temporanea di miniere e di giacimenti lignitiferi, a norma dell'art. 4 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261, non dà titolo a richiesta di compenso il cambiamento di sistema di lavorazione, anche se ne sia derivato il completo sfruttamento del giacimento, od uno sfruttamento tale da rendere improficua la prosecuzione della lavorazione.

Art. 14. — Le ditte titolari delle miniere, cave e giacimenti avocati allo Stato restano consegnatarie delle miniere requisite, con obbligo di continuare nell'esercizio per proprio conto sino alla data dell'effettiva consegna.

La presa di possesso da parte del commissario generale ha luogo indipendentemente dalla determinazione delle indennità di requisizione.

Al momento della consegna il commissario generale determina se il combustibile già estratto ed utilizzabile debba essere asportato dalle ditte, o lasciato a prezzo di prelevamento, detratte le spese di trasporto,

Art. 15. — Le lavorazioni di combustibili, a cura oppure col diretto controllo del commissario generale, si eseguono anche con il concorso di drappelli di soldati minatori, estorbatori, boscaiuoli e carbonai concessi dal Comando Supremo, nonchè di soldati territoriali e mezzi di trasporto concessi dal Ministero della guerra.

A richiesta del commissario generale:

a) il Ministero della guerra assume l'approvvigionamento del personale e dei quadrupedi addetti a tali lavorazioni;

b) il Ministero delle armi e munizioni provvede per il servizio degli autocarri e per la fornitura dei materiali occorrenti.

Art. 16. — Le concessioni per la coltivazione dei giacimenti di combustibili fossili, torbiere, oli minerali e gas idrocarburati sono accordate dal commissario generale a chi abbia i requisiti od i mezzi necessari, indipendentemente:

a) da rapporti precedentemente costituiti, da permessi dati, da denuncie e ricerche eseguite, salvi i compensi eventualmente dovuti a norma delle disposizioni vigenti e da liquidarsi fra concessionari ed aventi diritto;

b) da invito e da prelazione dei proprietari dei fondi, e degli aventi diritto alla disponibilità del sottosuolo, ferma restando nel caso di cui all'ultima parte dell'art. 7 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, ed anche nel caso di espropriazione del solo suolo agli effetti della lettera *b*) dell'articolo stesso, la corresponsione per un periodo non superiore ad anni 30, del diritto di cava per le ligniti, antraciti, schisti bituminosi e torbe da determinarsi a norma dell'art. 4 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261, e di un diritto di estrazione non superiore a 50 centesimi per tonnellata di olio grezzo od a 25 centesimi per ogni 1000 mc. di gas estratto.

Art. 17. — Il commissario generale ha facoltà:

a) di avvalersi dell'opera dei profughi su ogni altra utilizzazione agraria od industriale;

b) di avvalersi dell'opera dei prigionieri con preferenza su ogni altra utilizzazione od assegnazione agraria od industriale, determinando paghe, trattamento, ore di lavoro e turni di servizio, di precettare mezzi di trasporto e prestazioni personali anche con la sola pubblicazione di ordinanze e di avvisi, di derogare alle prescrizioni sul lavoro notturno, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ed a quelle per uso delle caldaie a vapore;

c) di prelevare direttamente materiali e macchinari non adibiti a pubblici servizi in esercizio, quadrupedi di riforma, benzina, oli, esplosivi, carburo, pece, coke, derrate non razionate e foraggi non necessari alle lavorazioni di combustibili, salve le limitazioni temporanee stabilite personalmente dal ministro delle armi e munizioni, o dal ministro della guerra per la parte di loro competenza, inteso il commissario generale;

d) di rendere obbligatori raccordi, allacciamenti ed ampliamento di stazioni e fermate in rapporto alle esigenze della produzione ed utilizzazione dei combustibili, promovendone l'immediata esecuzione per mezzo degli organi delle relative amministrazioni ferroviarie e transitorie e assumendone le spese relative;

e) di vietare le modifiche anche temporanee, e gli spostamenti di dotazione del materiale mobile delle ferrovie concesse all'industria privata e delle tranvie che possano compromettere il trasporto di combustibili e di avvalersi, nei riguardi di esse, delle disposizioni del Nostro decreto 13 maggio 1917, n. 824;

f) di derminare insindacabilmente i prezzi e le modalità di pagamento nelle requisizioni di tagli di bosco, in quelle di legna e carbone vegetale, di materiali, macchinari e mezzi di opera, anche se fatte anteriormente a resente decreto; di fissare i prezzi di base per la determinazione del macchiatico nelle diverse regioni per qualunque utilizzazione;

g) di anticipare capitali a Società ed a privati esercenti per l'impianto di miniere, torbiere, stabilimenti e fabbriche di combustibili, e per la intensificazione della produzione di quelle esistenti, assicurandone il graduale rimborso sui prodotti;

h) di rendere obbligatoria la costituzione di Consorzi fra esercenti di miniere, tor-

biere e fabbriche, l'unificazione di gestioni, l'uso in comune di impianti e mezzi di trasporto, lo spostamento di fabbriche o stabilimenti di brichettazione, distillazione e gassificazione da una ad altra località, la corresponsione di premi, anche a carico di enti pubblici, di acquirenti e di utenti, direttamente o sotto forma di sovra-prezzo.

i) di adottare ogni altro provvedimento occorrente per la produzione e distribuzione di combustibili nazionali;

k) di applicare nei riguardi degli accertamenti delle consitenze di combustibili le disposizioni degli articoli 4 e 5 del Nostro decreto 3 gennaio 1918, n. 1.

Il commissario generale fa parte del Consiglio delle miniere e del Consiglio superiore delle acque e foreste con facoltà di farsi rappresentare da un proprio delegato.

Art. 18. — Tutte le miniere, cave e torbiere, stabilimenti e fabbriche di combustibili, e le lavorazioni boschive le quali abbiano almeno 30 operai sono considerati:

a) stabilimenti ausiliari agli effetti dell'art. 5 del Nostro decreto 26 aprile 1917, n. 616, che richiama disposizioni del Nostro decreto 22 agosto 1915, n. 1277, modificato dal Nostro decreto 5 luglio 1917, n. 1093, e dagli articoli 15 e 19 del presente decreto, nonchè agli effetti dell'artico 3 del Nostro decreto 5 agosto 1917, n. 1215;

b) entità separate e distinte dai Comuni nei cui territori si trovano agli effetti degli approvvigionamenti anche delle derrate razionate.

Art. 19. — Su richiesta del commissario generale sono esonerati dal servizio militare, quando non facciano parte dei drappelli di cui all'art. 15:

a) i minatori, estorbatori, carbonai e capi macchia, di qualunque grado, appartenenti alle classi anteriori a quella del 1892, anche se in zona di operazione;

b) i carrettieri, mulattieri, boscaiuoli e meccanici specialisti, per le macchine adibite nelle miniere e nelle ricerche minerarie, in servizio militare che non sieno in zona di operazione, appartenenti sino alla classe 1885 inclusa se abili, ed a quelle posteriori sino alla classe 1892 esclusa, se inabili alle fatiche di guerra.

La necessità della richiesta ed il mestiere degli esonerandi, sono accertati dal commissario generale.

Cessate le lavorazioni per le quali furono richiesti, gli esoneri permangono quando gli esonerati facciano passaggio ad altra lavorazione per ordine del commissario generale.

Sono comandati a prestare servizio presso il commissariato generale i funzionari ed agenti dell'ispettorato delle miniere, dell'ispettorato delle foreste, quando non siano applicati a dirigere lavorazioni di boschi per l'esercito mobilitato, nonchè quelli dell'ufficio speciale delle ferrovie appartenenti a classi anteriori al 1892.

A cura del Comando Supremo e dei comandi di corpi d'armata gli esonerati ed i comandati saranno rinviati e messi a disposizione del commissario generale nel più breve termine possibile.

Art. 20. — La vigilanza disciplinare sul personale nei casi di cui all'art. 18, sugli ufficiali e soldati, sugli esonerati e sui prigionieri adibiti alle lavorazioni è esercitata dall'ufficio militare di vigilanza addetto al Commissariato.

Art. 21. — Il commissario generale esercita le sue attribuzioni:

a) su tutte le fabbriche di agglomerati di combustibili di qualunque natura, salvo accordi con l'amministrazione delle ferrovie di Stato per quelle che dovranno continuare a produrre agglomerati di carbone fossile;

b) su tutti gli impianti di gassificazione e distillazione, salvo accordi col Ministero delle armi e munizioni nei riguardi dei sottoprodotti e nei riguardi di quei gazometri che dovranno continuare ad essere esercitati esclusivamente a carbone fossile.

Allo scopo di assicurare l'esercizio dei gazometri è data facoltà al commissario generale di corrispondere concorsi e sussidi alle imprese esercenti per pareggiarne la gestione.

Per gli impianti, fabbriche e stabilimenti di combustibili, azionati da energia elettrica, è obbligatoria per le ditte fornitrici la somministrazione della energia nella quantità determinata personalmente dal ministro delle armi e munizioni di accordo col commissario generale.

Art. 22. — Entro termini stabiliti dal commissario generale, gli stabilimenti industriali, che ne riceveranno invito, provvederanno a modificare i loro impianti per usare legna, lignite e torbe invece di carbone fossile, fatta eccezione per gli speciali processi di lavorazioni richiedenti definite qualità di combustibili.

I materiali occorrenti per tali modifiche sono prelevati a norma dell'art. 17 lettera *c*) ed introdotti in franchigia se provenienti dall'estero.

Art. 23. — Nelle requisizioni e negli acquisti di tagli di boschi che abbiano luogo dopo due mesi dalla pubblicazione del presente decreto con prevalente utilizzazione a legna da ardere od a legname da lavoro, gli acquirenti sono tenuti a pagare allo Stato, versandola alla cassa depositi e prestiti, una somma pari al decimo del prezzo di macchiatico per la costituzione di un fondo destinato ai rimboschimenti nelle rispettive provincie

Le contravvenzioni ai divieti di pascolo ed alle prescrizioni per la tutela delle piante stabilite dalle leggi forestali e dalle ordinanze del commissario generale sono punite a norma dell'art. 2, comma 3 del Nostro decreto 29 aprile 1917, n. 682.

Art. 24. — Dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e degli ordini del commissario generale sono personalmente responsabili i funzionari ed agenti di qualunque amministrazione, che per ragioni di ufficio debbano provvedere alla loro esecuzione.

Art. 25. — Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da quella sui profitti di guerra:

a) per un quinquennio le nuove fabbriche di combustibili aventi non meno di 4500 calorie, i nuovi impianti di gassificazione e distillazione, le nuove miniere con una produzione media non inferiore a cinquanta tonnellate al giorno e le nuove estrazioni di torba con una produzione media giornaliera non inferiore a 10 tonnellate commerciali, raggiunte entro 6 mesi dalla data del decreto di concessione per le miniere e durante la stagione annua la orativa per le torbiere;

b) le miniere e torbiere esistenti che nell'anno 1918 triplicheranno la loro produzione in confronto di quella verificatasi nel 1917.

In ogni caso agli effetti dell'art. 7 del testo unico 14 giugno 1917, n. 971 sono pareggiati agli impianti ed alle trasformazioni per forniture militari quelli relativi all'aumento della produzione ed utilizzazione dei combustibili nazionali.

Nei contratti di acquisto o di affitto di terreni necessari per l'impianto di nuove miniere, cave e torbiere e per l'ampliamento di quelli esistenti le relative tasse sono applicate indipendentemente dal valore che i terreni hanno per i giacimenti minerari o torbiferi.

Sono esenti da tassa di ricchezza mobile i redditi provenienti da lavorazioni di boschi con una produzione di carbone vegetale per almeno un terzo della legna ricavata, intraprese entro l'anno 1918 e regolarmente condotte.

I combustibili di qualunque natura non possono essere assoggettati a dazio comunale nei luoghi di produzione.

Alle spedizioni di materiali e mezzi di opera autorizzate del commissario generale per miniere, torbiere, lavorazioni di boschi, stabilimenti e fabbriche di combustibili esercitate a cura o sotto il controllo del commissario stesso, sono applicabili le riduzioni di tariffa e le facilitazioni accordate ai trasporti per conto dello Stato sulle ferrovie, tramvie e linee navigabili.

Il termine del 28 febbraio 1918 di cui all'art. 2 del Nostro decreto 5 agosto 1917 n. 1215, è prorogato al 28 febbraio 1919.

Art. 26. — Sono esenti da tassa di registro e bollo:

a) le convenzioni per la determinazione delle indennità e per la definizione dei rapporti dipendenti da requisizione di miniere e cave;

b) le convenzioni per l'esercizio di miniere e cave requisite.

Art. 27. — Le controversie dipendenti dall'applicazione del presente decreto, ed in quanto nel decreto stesso non sia diversamente disposto, sono risolute a norma dell'art. 15 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35 e dell'art. 6 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261.

Art. 28. — Al conto corrente istituito in base all'art. 8 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261, il ministro del tesoro verserà le somme che saranno richieste dal commissario generale sino al limite di lire quaranta milioni, in aggiunta alle assegnazioni autorizzate con precedenti Nostri decreti.

Al conto stesso saranno versate anche le somme di cui all'art. 10, comma 2°, del Nostro decreto 26 aprile 1917, n. 696.

Art. 29. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **203**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Decreto luogotenenziale n. 374, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere polizze gratuite a favore degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. esercito, nonchè a favore di quelli di complemento e della riserva della R. marina.** — 7 marzo 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 79, del 3 aprile 1918).

Art. 1. — L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad emettere le seguenti polizze di assicurazione completamente liberate da ogni obbligo di pagamento dei premi, a favore degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale e della riserva del R. esercito e degli ufficiali di complemento e della riserva della R. marina:

a) per un capitale di L. 1500, pagabile immediatamente dopo la morte degli assicurati, qualora questa avvenga in combattimento, per ferite riportate combattendo, o a causa di malattia dovuta al servizio di guerra.

La somma sopra indicata sarà corrisposta alle persone designate in polizza, senza pregiudizio dell'eventuale diritto alla liquidazione della pensione privilegiata di guerra;

b) per un capitale di L. 5000 pagabile immediatamente dopo la morte degli assicurati:

Qualora questa avvenga durante la guerra e sia dovuta a causa che non dia diritto a liquidazione di pensione privilegiata di guerra;

Qualora la morte avvenga entro 30 anni dalla data della polizza, e ad ogni modo, al termine di detto periodo, all'assicurato stesso superstite.

E' data facoltà agli assicurati di stabilire in polizza che la somma assicurata in caso di morte durante lo stato di guerra sia corrisposta ai beneficiari designati soltanto al termine di 15 o 20 anni.

In tal caso in luogo di L. 1500, sarà corrisposta ai beneficiari designati, rispettivamente, al termine di 15 anni L. 3000, e al termine di 20 L. 3975, e proporzionatamente per le polizze portanti un capitale assicurato di L. 5000.

Art. 2. — Le polizze di cui alla lettera *a*) del precedente articolo saranno conferite soltanto agli ufficiali di cui all'art. 1 appartenenti a truppe o reparti combattenti.

Quelle di cui alla lettera *b*) saranno conferite soltanto agli uffficiali di complemento, appartenenti a truppe o reparti combattenti da almeno un anno.

Le polizze di cui alla lettera *b*), conferite a favore di ufficiali di complemento provvisti di assegni di stipendi o di pensioni a carico del bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Opere pie e di altri enti di diritto pubblico, avranno durata soltanto fino a tre mesi dopo la smobilitazione.

Qualora la morte dell'assicurato che si trovi nelle condizioni sopra indicate, dia luogo a liquidazione di pensione o di indennità, a causa del rapporto di impiego, ne dovrà essere fatta congrua riduzione sul capitale assicurato con la polizza predetta.

In ogni caso sarà corrisposto al beneficiario della polizza almeno un capitale pari a L. 1500

Art. 3. — L'assicurato può designare, come beneficiario della polizza di cui all'articolo precedente, anche persone che non abbiano diritto a liquidazione di pensione privilegiata a causa di guerra.

È ammessa l'attribuzione del beneficio a favore dell'Opera nazionale per i combattenti di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970.

Tale disposizione è estesa alle polizze a favore di militari di truppa dell'esercito e dell'armata di cui al decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970.

Art. 4. — Tutti gli oneri relativi alle polizze di assicurazione di cui al presente decreto faranno carico al bilancio dello Stato.

La gestione relativa, come l'altra inerente alle polizze conferite ai militari di truppa, sarà tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto e nell'interesse dello Stato.

Art. 5. — Nulla restando innovato in ordine alle indennità spettanti agli ufficiali richiamati dal congedo come dalle disposizioni del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, cessata la guerra e dopo 3 mesi data della smobilitazione, gli ufficiali assicurati di cui all'articolo 1 lettera *b*) che intendano completare gli studi, riprendere l'esercizio della professione, sperimentare offerte del mercato del lavoro, o comunque impiegare la propria capacità di lavoro nell'interesse della economia nazionale, avranno facoltà di chiedere all'Opera nazionale per i combattenti, prestiti sino all'ammontare di L. 5000, contro pagamento degli interessi annui in misura non superiore al 5%, contro prestazione di opportune garanzie e nonchè consegna e vincolo della polizza.

Qualora non venissero regolarmente corrisposti gli interessi, la polizza, dopo tre mesi dalla scadenza dell'ultima rata, si intenderà completamente rescissa con la perdita, per l'assicurato, di ogni diritto.

Art. 6. — L'Opera nazionale di cui all'art. 5 del decreto lugotenenziale 10 dicembre

n. 1970, provvederà anche all'assistenza economica finanziaria tecnica e morale ufficiali di complemento contemplati dal presente decreto.

Nella scelta del personale amministrativo e tecnico necessario per il funzionamento dell'Opera nazionale per i combattenti, sarà accordata la preferenza agli ufficiali di complemento provvisti della polizza di assicurazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 1.

Art. 7. — A datare dal 1° gennaio 1918, a favore di tutti gli appartenenti all'esercito mobilitato di terra e di mare, sarà corrisposta da parte del tesoro dello Stato all'istituto nazionale delle assicurazioni la metà del soprappremio dovuto a garanzia del rischio di guerra per contratti di assicurazione di ogni forma stipulati con l'Istituto in vigore alla data del presente decreto, e per quelli che saranno stipulati fino al 31 maggio, nella forma speciale mista, connessa con la sottoscrizione a titoli del 5° prestito nazionale.

Art. 8. Le norme, condizioni e modalità relative alla emissione delle polizze, all'attribuzione del beneficio di esse, al pagamento di capitali assicurati, alla concessione dei prestiti di cui all'art. 4, alle facoltà, ai compiti, ai mezzi e al funzionamento dell'Opera di cui all'art. 5 e in genere alla esecuzione del presente decreto, saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro di concerto con quelli dell'industria e commercio, della guerra, e per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e le colonie.

Art. 9. — Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1918.

N. **204**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 379, che stabilisce norme per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali militari, ordinanti la confisca dei beni del condannato ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 marzo 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 82, del 6 aprile 1918).

Art. 1. — Le sentenze dei tribunali ordinanti la confisca totale o parziale dei beni del condannato, a norma dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1592, dovranno, a cura dell'avvocato militare, essere rimesse in estratto per la esecuzione all'intendenza di finanza della provincia nel cui territorio ha sede il distretto militare di leva del condannato.

L'intendenza di finanza provvederà, per mezzo dei competenti uffici demaniali, all'accertamento dei beni dei condannati sottoposti a confisca, alla loro presa di possesso e alla conseguente gestione ed alienazione.

Ar. 2. — Tutti gli atti di trasferimento o conferimento di diritti a qualsiasi titolo compiuti dalla data di pubblicazione del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, relativamente a beni appartenenti a disertori in danno dei quali venga ordinata la confisca a norma dell'art. 2 del decreto stesso, sono nulli di pieno diritto.

Art. 3. — Il prodotto netto dei beni devoluti allo Stato per effetto delle confische ordinate dai tribunali militari in danno di disertori, sarà ripartito tra il Ministero della guerra e quello della marina, secondo un rapporto da stabilirsi di comune accordo tra essi, e tenuto a loro disposizione in deposito presso la cassa depositi e prestiti, per essere erogato annualmente a favore di istituzioni di ricompensa o assistenza di combattenti, di reduci dalla guerra o di orfani di militari e marinai morti in guerra.

A tale effetto, della gestione dei detti beni sarà tenuta una speciale contabilità, che verrà chiusa alla fine di ciascun anno finanziario.

N. **205.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Profilassi antitubercolare nell'esercito.** (Direzione generale sanità militare). - 25 marzo 1918.

A chiarimento del disposto dalla circolare n. 801 del *giornale militare* 1916, il Ministero ordina che tutti indistintamente i militari che furono ricoverati nei centri sanatoriali, in seguito a fenomeni accertati di tubercolosi polmonare, sia pure incipiente, vengano riformati, dopo espletato il periodo prescritto dalla suddetta circolare per la cura e per la rieducazione antitubercolare.

Soltanto i militari che furono affetti da forme tubercolari extrapolmonari (forme glandolari, ossee, sierose, ecc.) potranno venir inviati ai depositi reggimentali, per essere utilizzati in servizi esclusivamente sedentari quando, per le loro condizioni generali e locali, diano sicuro affidamento di completa guarigione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **206.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per le vaccinazioni e rivaccinazioni profilattiche.** — (Direzione generale sanità militare). - 1° aprile 1918.

Nei riguardi delle vaccinazioni antivaiolosa, antitifica e anticolerica il Ministero dispone che per il corrente anno siano adottate le seguenti norme:

1. — Le reclute della classe 1900 dovranno essere sottoposte alle vaccinazioni antivaiolosa, antitifica e anticolerica non appena giungono ai corpi o reparti, ai quali sono assegnate.

Le vaccinazioni dovranno essere condotte a termine nell'ordine seguente:

a) vaccinazione antivaiolosa;

b) vaccinazione antitifica (con vaccino antitifo-paratifico, tipo unico), da incominciarsi 20 giorni dopo la inoculazione antivaiolosa;

c) vaccinazione anticolerica (secondo le norme della circolare 299 del 23 maggio 1916), da incominciarsi 10 giorni dopo la 3ª vaccinazione antitifica.

2. — I militari delle classi 1876 e precedenti non dovranno essere sottoposti nè alla vaccinazione antitifica, nè alla anticolerica, salvo disposizioni che potranno essere emanate.

3. — Sarà ripetuta la vaccinazione antitifica e anticolerica per tutti i militari dei depositi, che dovranno far parte dei complementi da inviarsi in zona di guerra; tali vaccinazioni dovranno farsi nell'ordine indicato dal n. 1 della presente circolare.

La vaccinazione antitifica non sarà ripetuta in coloro che siano stati vaccinati negli ultimi tre mesi.

La vaccinazione anticolerica non sarà ripetuta in coloro che siano stati vaccinati negli ultimi due mesi.

Dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni stabilite nei numeri 9, 10 e 11 *della* circolare 299 del 23 maggio 1916 *circa la lista nominativa concernente lo stato di vaccinazione e rivaccinazione di ciascun militare e la trascrizione delle vaccinazioni stesse sul contrassegno personale.*

Il Ministro — ZUPELLI

N. **207**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme riguardanti il trattamento dei professori incaricati presso le Regie università od altri istituti scolastici dello Stato, sotto le armi**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 aprile 1918.

A parziale modificazione della circolare 25 agosto 1916, n. 71042 del Ministero del tesoro (circolare n. 558 del *Giornale militare ufficiale* del 1916), questo Ministero, d'accordo con quello del tesoro, ha determinato quanto appresso:

1. L'art. 11 delle *Norme* emanate con la circolare suddetta è abrogato.

2. Ai professori *incaricati* presso le Regie università, od altri istituti scolastici dello Stato, sotto le armi per obblighi di leva, come trattenuti, come richiamati o come volontari, dovranno essere corrisposti *per intiero* dall'amministrazione della guerra gli assegni del grado militare, senza distinguere se essi ricevano o no retribuzione dall'amministrazione civile per l'incarico dell'insegnamento di cui sono rivestiti.

S'intende, però, che, ove si tratti di professori *incaricati*, i quali rivestano, ad un tempo, la qualità di insegnanti di ruolo, impiegati, pensionati o avventizi, essi, in luogo di ricevere dall'amministrazione della guerra gli interi assegni del grado militare, saranno sottoposti, per questa seconda qualità, al trattamento stabilito dalle *Norme* contenute nella circolare sopra citata. In tal caso, nel calcolare l'eventuale differenza di stipendio da corrispondersi dall'amministrazione militare, si dovrà tener conto soltanto dello stipendio per l'impiego di ruolo, della pensione o della retribuzione o quota di retribuzione d'avventizio, indipendentemente dalla rimunerazione per l'effettivo esercizio dell'incarico dell'insegnamento.

3. Le disposizioni che precedono, avendo carattere interpretativo, sono applicabili con effetto retroattivo.

ZUPELLI — NITTI.

N. **208**. — AVANZAMENTO. — **Conferma dell'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali delle armi combattenti.** — (Segretariato generale - Divisione Stato maggiore). — 10 aprile 1918.

A parziale modificazione della circolare 138 del *giornale militare* c. a., si prescrive che i comandi di corpo d'armata, *sia mobilitati che territoriali*, ed i comandi minori autonomi, inviino con *tutta sollecitudine* direttamente al Ministero della guerra, direzione generale personale ufficiali, la conferma dell'idoneità (che s'intenderà professionale, disciplinare e fisica) all'avanzamento e l'indicazione della attuale posizione dei dipendenti ufficiali, inscritti nei quadri d'avanzamento, i cui documenti d'avanzamento siano stati trasmessi anteriormente al 1° *marzo* 1918.

Le conferme di cui sopra dovranno essere raggruppate e distinte per categoria, arma e grado.

Si fa speciale raccomandazione di trasmettere *subito* le conferme concernenti i seguenti gruppi di ufficiali;

tenenti di fanteria	con anzianità	fino al	31 agosto 1916	compreso
tenenti d'artiglieria	»	»	30 aprile 1916	»
tenenti del genio	»	»	18 maggio 1916	»
capitani di fanteria	»	»	12 settembre 1915	»
capitani d'artiglieria	»	»	30 giugno 1915	»
capitani del genio	»	»	18 aprile 1915	»

Il Ministro — ZUPELLI.

N **209**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Addebiti per danni al materiale e per cessioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 aprile 1918.

L'aumento del costo delle materie prime e della mano d'opera occorrente per le lavorazioni dei materiali ed oggetti di corredo e di equipaggiamento, fa sì che i prezzi delle vigenti tariffe ed inventari, che sono anteriori alla guerra e che non sarebbe ora opportuno modificare, siano molto inferiori al valore reale dei materiali ed oggetti stessi, ed a quanto spende perciò l'amministrazione militare che li deve provvedere.

Per limitare il danno che da tale stato di cose deriva all'amministrazione militare, quando si effettuano addebiti di qualsiasi genere, o nella eventuale circostanza di cessioni a pagamento, il Ministero dispone perchè d'ora innanzi, e sino a nuovo avviso, vengano applicati nei casi suindicati i seguenti prezzi di tariffa:

a) Panni e tele. — Panno grigio verde lire 22 al metro; Tela per camicie lire 3; Tela da mutande lire 3,50; Tela bigia da vestiario e tela grigio verde da tende lire 5; Tela da pezzuole lire 3,20; Tela per fodere lire 2. Per tutte le altre materie prime, panni e tele sopra non indicate, prezzo di costo, da richiedersi eventualmente agli stabilimenti vestiario interessati;

b) Oggetti di corredo. — Stivaletti da montagna tipo regolamentare con chiodatura, lire 27 al paio; stivaletti tipo similare ed a gambaletto da fanteria lire 26 al paio.

Oggetti di corredo in panno, od a maglia lana, per un valore doppio del loro prezzo di nomenclatore, ed oggetti in tela ed in metallo per un valore triplo.

Materiali ed oggetti, di tipo, modello, od uso speciale, non compresi nel nomenclatore, al loro prezzo di costo, da richiedersi eventualmente agli stabilimenti vestiario interessati.

Per oggetti usati o di classe, correlative riduzioni prescritte.

Le presenti disposizioni hanno immediata attuazione.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **210**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contabilità dei foraggi** — (Direzione generale revisione conti). — 11 aprile 1918.

Allo scopo di coordinare le disposizioni vigenti, e per rendere uniforme la resa dei conti del foraggio, si riassumono qui appresso le principali prescrizioni date finora, che valgono anche a risolvere quesiti già sottoposti al Ministero.

1° In quei presidi, dove è destinato apposito ufficiale con l'incarico esclusivo della gestione del magazzino foraggio, questo — durante il periodo della guerra — deve ritenersi stabilimento di riserva e quindi autonomo agli effetti della resa dei conti dei materiali.

Pertanto, le contabilità mensili — da compilarsi con le norme delle « Istruzioni amministrative per le truppe in campagna » — vanno trasmesse al Ministero per il tramite delle direzioni di commissariato, alle quali spetta la sorveglianza sull'andamento del servizio e la revisione, in primo grado, delle contabilità medesime.

2° Negli altri presidi, dove il servizio dei foraggi è affidato ad un ufficiale che contemporaneamente gestisce altro magazzino, la relativa contabilità va compresa in quella del materiale che rende tale ufficiale, il quale — all'uopo — continuerà a seguire le stesse norme prescritte per la compilazione e per la trasmissione della propria contabilità. Questi magazzini sono sottoposti alla sorveglianza della direzione di commissariato solo nel caso che siano stabilimenti di sussistenza.

3° Per la resa dei conti in danaro, anche i magazzini autonomi agli effetti della contabilità in materia, debbono considerarsi come distaccamenti di uno stabilimento principale o della direzione di commissariato, come corpo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **211.** — MATRICOLA. — **Tenuta della matricola degli ufficiali e della truppa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 aprile 1918

1. Essendosi rilevato che presso molti distretti e centri di mobilitazione il servizio matricolare non procede con la dovuta regolarità e che anzi in parecchi di essi è da lungo tempo trascurato, questo Ministero, all'intento di porre riparo ad un tale stato di cose, invita i depositi e gli altri centri di mobilitazione, nonchè i distretti di reclutamento, a provvedere, con tutti i mezzi che hanno a loro disposizione, perchè sia posto mano alla riorganizzazione del servizio in parola con la maggiore possibile sollecitudine, e ciò anche nella considerazione che col decorrere del tempo si renderebbero più difficili accertamenti e ricerche.

Per facilitare un tale compito, ed a soluzione anche di alcuni quesiti fatti, il Ministero ha stimato opportuno di chiarire qui appresso alcune delle principali disposizioni che possono giovare all'intento suaccennato e di riassumere quelle più importanti di carattere matricolare emanate dall'inizio della guerra.

Ha inoltre aggiunto alla parte dispositiva alcune formule di variazioni relative a posizioni nuove createsi per gli ufficiali e per la truppa da quando fu indetta la mobilitazione generale, e invita i corpi e i distretti a tenerle a base, sia per rettificare quelle variazioni che non riàpecchiassero esattamente la condizione dei singoli militari, sia per addivenire a nuove inscrizioni matricolari.

Disposizioni relative agli ufficiali.

UFFICIALI DI NUOVA NOMINA.

2. Si è dovuto constatare come per un numero rilevante di ufficiali – molti dei quali nominati da oltre un anno – non siasi ancora provveduto, da parte dei corpi competenti,

all'impianto dei relativi stati di servizio e quindi all'invio al Ministero dei documenti di cui ai §§ 19 e 20 del regolamento sulle matricole.

Siccome tale ritardo non soltanto è esiziale al regolare andamento del servizio matricolare, ma vieno anche ad ostacolare una quantità di provvedimenti di vario genere, tutti di delicato interesse, i quali non possono esser presi, in mancanza appunto dei documenti suaccennati, così è assolutamente necessario che tale inconveniente venga eliminato e che tutti i corpi interessati pongano ogni maggior cura e sollecitudine affinchè la compilazione degli stati di servizio degli ufficiali sia al più presto aggiornata. *S'invitano pertanto i corpi stessi a trasmettere* (non più tardi del 1° luglio p. v.) *a questo Ministero* (divisione matricole), *gli stati di servizio e relativi allegati di tutti quegli ufficiali, pei quali non sia stato ancora impiantato o qui inviato il modello* 53, *non che di quegli altri ufficiali che venissero nel frattempo nominati; ciò quand'anche non fosse da questo Ministero stato comunicato il numero di ruolo.*

3. Per quegli ufficiali nati nelle terre invase dal nemico, pei quali si dovesse ancora compilare lo stato di servizio, qualora non fosse possibile avere l'atto di nascita, i dati dello stato civile da inscriversi nel quadro n. 1 saranno desunti dal modello 59 od anche dall'estratto delle liste di leva.

4. È fatto obbligo ai singoli corpi di riferire dettagliatamente a questo Ministero (divisione matricole), entro la data suddetta, tutti quei casi nei quali particolari ragioni ostacolassero l'impianto dello stato di servizio.

5. Gli stati di servizio modello n. 53 degli ufficiali di nuova nomina saranno sempre compilati dai centri cui essi sono effettivi, con le modalità prescritte dai §§ 19 e 20 del regolamento per le matricole.

Uno dei due esemplari sarà quindi trasmesso all'ente presso il quale l'ufficiale deve compiere il servizio di prima nomina, l'altro sarà inviato al Ministero sempre corredato di tutti i documenti prescritti dal citato § 20.

6. Per gli ufficiali provenienti dai militari di truppa, si rammenta ai corpi perdenti l'obbligo ad essi fatto dal § 85 del regolamento per le matricole, d'inviare il modello 59 intestato alla sezione matricola, al corpo od ufficio cui sono destinati gli ufficiali di nuova nomina.

Tali corpi od uffici, nell'impossibilità di allegare al modello 53 quello 59, vi uniranno in via eccezionale un estratto del ruolo 57, da richiedersi al distretto di leva, al quale dovrà essere comunicata la variazione di nomina ad ufficiale, perchè sia riportata nel ruolo stesso.

Nella compilazione dei modelli 53 relativi ad ufficiali provenienti da militari di truppa, si avrà sempre cura di riportare al quadro n. 4 le annotazioni risultanti dallo specchietto (*d*) del modello 59, unendovi copia dei verbali relativi.

7. Per gl'italiani non regnicoli i quali siano stati nominati ufficiali per la durata della guerra, gli stati di servizio verranno costituiti in base agli elementi che saranno desunti dall'atto di arruolamento volontario, copia del quale sarà richiesta al corpo presso cui avvenne l'arruolamento stesso, per essere allegata al modello 53 da inviarsi al Ministero.

Aspiranti ufficiali.

8. Gli aspiranti ufficiali di complemento, compresi gli aspiranti ufficiali medici, nominati tali per determinazione ministeriale, in base all'art. II del decreto luogotenenziale n. 1652 del 20 novembre 1916 (circolare n. 752), sono considerati come rivestiti dello stato di ufficiale. Conseguentemente dovranno prestare giuramento ed anche per essi verranno impiantati gli stati di servizio; però la copia per il Ministero sarà inviata, al completo di tutte le

variazioni, soltanto dopo la conferma della nomina a sottotenente per parte del Ministero, ovvero dopo un anno dalla nomina ad aspirante, qualora la promozione a sottotenente non abbia avuto luogo.

Atti di giuramento.

9. Gli atti di giuramento datati dal 1° gennaio 1917 in poi, in base alla circolare n. 714 del *giornale militare* 1916, dovranno essere stesi su carta bollata da lire due o quanto meno saranno muniti di marche da bollo, per lo stesso importo, regolarmente annullate.

10. Qualora il modello 55 prima del suo invio al Ministero sia andato smarrito, ma gli elementi relativi alla data ed al luogo ove il giuramento fu effettivamente prestato siano stati riportati sullo stato di servizio, potrà inviarsi un duplicato del relativo atto, il quale avrà la stessa data del precedente e sarà munito delle firme autentiche, senza che però sia necessario sottoporlo alla tassa di bollo.

Una apposita annotazione dell'ufficiale di matricola giustificherà la mancanza di questa formalità fiscale.

Se invece il detto modello sia andato smarrito senza che i relativi dati siano stati trascritti sullo stato di servizio, l'ufficiale dovrà prestare nuovamente giuramento ed il relativo atto sarà sottoposto alla tassa di bollo.

Personale d'assistenza spirituale.

11. Per il personale incaricato dell'assistenza spirituale, il quale ha solamente l'assimilazione a grado militare, non occorre costituire gli stati di servizio, bastando che della sua speciale qualità sia presa nota sul modello 59.

Ufficiali trasferiti dal Comando Supremo.

12. Come fu disposto con la circolare n. 792 del *giornale militare* 1916, gli ufficiali trasferiti per ordine del Comando Supremo o di autorità militari dipendenti, saranno assunti in forza dall'ente al quale furono trasferiti, ma nei riguardi matricolari continueranno sempre ad appartenere al corpo di provenienza, fintantochè il trasferimento non sarà pubblicato nel *bollettino ufficiale*.

Però l'ente o reparto mobilitato, **qualunque esso sia**, nell'assumere l'ufficiale che vi fosse trasferito d'ordine delle dette autorità, dovrà immediatamente darne partecipazione al centro da cui l'ufficiale viene a dipendere ed a quello cui esso apparteneva in base a disposizione del *bollettino ufficiale*.

Variazioni per le campagne di guerra in corso.

13. Per mettere il Ministero in grado di giudicare con esatto criterio se furono sempre esattamente inscritte sugli stati di servizio degli ufficiali le variazioni relative al computo delle campagne di guerra in corso, tutti gli enti mobilitati, compresi i comandi delle grandi unità ed intendenze, sono vivamente interessati ad inviare regolarmente con apposito modello 54 le variazioni di « giunto in territorio dichiarato in istato di guerra » e di « partito. . . . . » indicandone sempre il motivo.

Inoltre sul modello in parola, col quale viene partecipata l'inscrizione della campagna

in corso, dovranno sempre specificarsi le unità mobilitate presso le quali l'ufficiale prestò servizio, ed i periodi di permanenza in ciascuna di esse.

Sul frontespizio del modello 54 o 66, oltre il grado ed il nome dell'ufficiale, dovrà essere sempre indicata la posizione nella quale questi si trova, se cioè in servizio attivo permanente, in posizione ausiliaria, o di riserva, se di complemento o di milizia territoriale.

Analoghe partecipazioni dovranno esser fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dai quartieri generali del Comando Supremo, come di tutte le grandi unità, dalle intendenze e da tutti quegli altri enti mobilitati presso i quali prestano servizio ufficiali che sono in forza all'ufficio stesso.

Disposizioni relative ai militari di truppa.

Variazioni matricolari.

14. Gli uffici matricola richiederanno, quando occorra, ai corpi dislocati in zona di guerra, il regolare invio dei rapporti situazione di compagnia, all'intento di potere da tali documenti rilevare le variazioni (segnatamente quelle concernenti le promozioni), da inscriversi nei fogli matricolari o da comunicarsi ai distretti di leva.

15. Le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante l'elenco modello 62, non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi, a senso del § 101 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

16. Le proroghe alla concessione delle esonerazioni temporanee, di cui è parola nel n. 13 della circolare n. 523 del *giornale militare* del 1915, **dovranno esser fatte** risultare a matricola con apposita variazione nella quale saranno citate le relative deliberazioni, tenendo presente la formula n. 6 qui appresso indicata.

Fogli matricolari dei trasferiti di corpo, dei militari lasciati a disposizione e di quelli assegnati ai battaglioni di milizia territoriale.

17. Nei casi di passaggio da un corpo ad un altro, il corpo perdente, sorvolando sulle formalità di cui al § 79 del regolamento per le matricole, rimetterà senza indugio a quello ricevente, completati delle relative variazioni di trasferimento, i fogli matricolari dei militari trasferiti. Entrambi procederanno poi alle conseguenti cancellazioni ed inscrizioni nei propri ruoli alfabetici.

Quando i corpi, che assumono in forza uomini provenienti da altri corpi, non ricevessero con sollecitudine la relativa matricola, ne faranno urgente richiesta agli enti che sono tenuti a procurarla e trasmetterla.

A tale riguardo si rammenta quanto è stato disposto con la circolare n. 700 del *giornale militare* 1917 per i militari inviati da un corpo ad un reparto per far passaggio dopo breve tempo ad altro corpo. In tali casi i fogli matricolari saranno dal corpo perdente rimessi a quello ricevente, quando ne abbia avuto notizia dai reparti in cui gli uomini sono stati provvisoriamente avviati. Questi reparti avranno cura di tenere esatta nota dei militari in parola con tutte le indicazioni occorrenti per poter procedere alle comunicazioni di cui sopra.

18. Poichè i militari lasciati a disposizione degli stabilimenti industriali autorizzati a fornire materiali per uso dello Stato, debbono passare effettivi ai depositi o centri di mobili-

tazione più prossimi alla località in cui si trovano detti stabilimenti, occorre che la loro matricola sia rimessa ai nuovi enti. Veggasi al riguardo il n. 10 della circolare 529 del *giornale militare* 1916.

I corpi o reparti incaricati della sorveglianza dei militari esonerati temporaneamente dal servizio impianteranno per essi un apposito registro scadenzario, per potere giornalmente conoscere quali sono i militari cui scade l'esonero o quindi provvedere a seconda del caso per la loro presentazione alle armi, ovvero per l'ammissione alla proroga.

19. Nella considerazione che i battaglioni di milizia territoriale non mobilitati, date le loro attribuzioni amministrative, disciplinari e di avanzamento, per le quali si possono ritenere come veri e propri corpi, hanno necessità di avere immediatamente a disposizione i fogli matricolari originali dei militari da essi dipendenti, questo Ministero prescrive che i distretti i quali hanno costituito detti battaglioni, rimettano loro i fogli matricolari dei militari che li compongono, mediante elenco nominativo in doppio esemplare uno dei quali da restituirsi con dichiarazione di ricevuta.

Un ufficiale subalterno sarà delegato presso i battaglioni non mobilitati alla custodia e tenuta al corrente dei menzionati fogli matricolari, in base ai rapporti situazione delle compagnie ed alle direttive da richiedersi all'occorrenza ai distretti di formazione, cui dovranno essere comunicate mensilmente le variazioni matricolari avvenute.

I distretti di formazione verificheranno dette variazioni e, riconosciutele regolari, le inscriveranno nei propri ruoli modello 57, pei militari ivi inscritti, e per gli altri ne faranno oggetto di comunicazione ai distretti ai quali gli individui rispettivamente appartengono per fatto di leva.

Nei casi di cessazione definitiva dal servizio per riforma, collocamento a riposo, morte, ecc., i battaglioni restituiranno i fogli matricolari ai propri distretti di mobilitazione e questi, cancellati i militari dalle proprie rubriche alfabetiche modello 71, li rimetteranno ai distretti di leva.

Quando un battaglione venga mobilitato o disciolto, dovrà curare la restituzione dei fogli matricolari al proprio distretto di formazione.

Resta poi inteso che i distretti debbono funzionare come depositi per tutti i militari dei reparti di milizia territoriale da essi costituiti, essendo loro devoluta nei riguardi matricolari la trattazione delle pratiche di competenza dei depositi.

Fogli matricolari dei militari che cessano dal servizio in seguito a rassegna e per altre cause.

20. Come fu disposto con la circolare, n. 36 del *giornale militare* del 1916, si rammenta che la copia dei fogli di proposta a rassegna (modello 41), con i relativi documenti, inviata dalle direzioni degli ospedali militari ai corpi e ai distretti, dev'essere conservata dai distretti stessi fino ad un anno dopo il proscioglimento definitivo dal servizio della classe di nascita dei militari cui detti fogli si riferiscono o, per coloro che cessino di appartenere all'esercito posteriormente a tale proscioglimento, fino ad un anno dopo di tale cessazione.

21. I fogli matricolari modello 59 dei militari che per qualsiasi causa cessano dal servizio, e di quelli che sono dichiarati irreperibili, debbono essere sollecitamente spediti ai distretti al completo di ogni variazione, acciò essi possano ottemperare al disposto del 85 del regolamento per le matricole

§ Sarà fatta speciale attenzione alle disposizioni della circolare 153 del 1916, contenen-

te le norme da seguirsi nel procedere all'iscrizione delle variazioni matricolari relative ai militari deceduti in guerra, variazioni che ad ogni buon fine vengono qui appresso riportate.

22. Per opportuna norma si fa presente che, per quanto riguarda i militari di 2ª e 3ª categoria, di cui al n. 3 di detta circolare, debbono essere rimessi al Ministero pel tramite dei distretti quelli relativi ai militari morti per ferite o infermità contratte a causa della guerra e dei dispersi in combattimento.

23. Si rammenta poi quanto fu avvertito col n. 7 della circolare 617 del *giornale militare* del 1916, e cioè, che nei casi in cui, in prova delle variazioni di decesso, manchino i verbali modello 147, l'omissione può essere sanata da una dichiarazione rilasciata dal comando dell'ente mobilitato cui il defunto apparteneva, dalla quale risulti in modo esplicito che la morte avvenne in combattimento.

24. I Comandi dei distretti non rimetteranno al Ministero i fogli matricolari dei militari che hanno cessato definitivamente dal servizio, se non dopo essersi accertati che, tanto in essi, quanto sui ruoli siano state inscritte, così le variazioni relative alla campagna di guerra attuale, cui i militari stessi possono aver diritto, come quelle concernenti gli elementi di fatto comprovanti la legittimità di dette annotazioni, in base alla circolare n. 615 del *giornale militare* del 20 ottobre 1916.

25. Pei fogli matricolari fino ad ora inviati a senso del § 85 del regolamento per le matricole, e che sono sprovvisti delle annotazioni relative alle campagne, i distretti, dopo aver fatto gli accertamenti di cui sopra, avranno cura di comunicare le annotazioni stesse al Ministero, con appositi elenchi modello 62 comprendenti le sole annotazioni in parola, avendo cura che i militari siano in essi inscritti per rigoroso ordine alfabetico.

Le annotazioni relative alle ricompense al valore od altre onorificenze, a distintivi, ecc., formeranno oggetto di comunicazioni da effettuarsi nel modo predetto.

Fogli matricolari da rimettersi in casi speciali agli enti mobilitati.

26. In massima a senso del § 148 del regolamento per le matricole non debbono i corpi mobilitati recare con sè, stati di servizio e fogli matricolari. Tuttavia essendo opportuno che pei militari che abbiano subìto condanne o siano andati soggetti ad imputazioni per le quali fu sospesa la pena o il procedimento penale i corpi o reparti mobilitati prendano visione della loro matricola, le autorità competenti faranno pervenire pei detti militari, agli enti mobilitati, uno dei due esemplari dei rispettivi fogli matricolari (quello intestato alla compagnia) dopo averlo debitamente completato, ovvero, qualora si tratti di militari di 2ª e 3ª categoria, altro esemplare, che dovrà essere compilato in base al mod. 59 della sezione matricola o al ruolo modello n. 57 e col sussidio di tutti quegli elementi di cui i depositi o i centri di mobilitazione sono in possesso.

Matricola dei militari destinati in Francia come lavoratori.

27. Gli stati di servizio e i fogli matricolari dei militari inviati in Francia come lavoratori non debbono subire alcuno spostamento, ma debbono invece continuare ad essere conservati dagli enti che attualmente li custodiscono.

Questi enti invieranno ai comandi dei nuclei in Francia i modelli 59 della compagnia, avvertendo i comandi stessi di comunicar loro le variazioni riferentesi ai militari in parola.

A tale scopo i detti depositi corrispondono coi comandi dei nuclei per il tramite dell'ispettorato generale delle truppe ausiliarie italiane in Francia.

Matricola dei militari considerati dispersi, che risultano poi morti o prigionieri.

28. Quando venga a risultare che militari i quali furono considerati come dispersi, sono invece deceduti o si trovano prigionieri del nemico, i corpi ne daranno sollecita comunicazione ai distretti e questi si affretteranno a fare le pratiche occorrenti perchè, nel primo caso si addivenga alla rettificazione della matricola, facendo ove occorra al Ministero le necessarie comunicazioni, perchè possa rettificare in modo analogo i fogli matricolari modello 59; nel secondo caso si richiederanno al Ministero stesso in restituzione i detti fogli matricolari, dovendo essere rimessi ai corpi cui gli individui continuano a rimanere in forza.

Anche i ruoli modello 71 saranno debitamente rettificati tenendo a base la posizione ultima nella quale gli individui risultano trovarsi.

Militari collocati in congedo temporaneo.

29. I militari collocati in congedo temporaneo a senso dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266 (circolare n. 360 del *giornale mititare* 1916) debbono continuare ad essere tenuti in forza dal deposito del corpo a cui appartengono, fino a tanto che non sia definita la loro posizione.

All'atto del licenziamento dalle armi ai detti militari si rilascerà un foglio di congedo illimitato, redatto sull'attuale stampato modello n. 34 del catalogo, opportunamente adattato al caso, modificandone l'intestazione nel seguente modo:

Foglio di congedo temporaneo per la durata di . . . . . anni.

Militari in attesa di essere giudicati o di espiare una pena, che risultano permanentemente o temporaneamente inabili.

30. Essendosi frequentemente verificato il caso di militari in attesa di essere giudicati o di espiare una pena, specialmente pel reato di diserzione, che, arrestati o costituitisi e riconosciuti non idonei al servizio militare, sono stati sottoposti a rassegna e congedati, prima che fosse sistemata la loro posizione di fronte alla giustizia militare, questo Ministero osserva come tale procedimento sia irregolare.

Infatti, a senso del § 6 del regolamento sulle rassegne, per i militari in attesa di giudizio ovvero in attesa di espiare una pena, le direzioni degli ospedali non debbono emettere in rassegna la definitiva determinzione prima che essi siano stati o assolti o graziati od abbiano espiata la pena.

31. Pei militari pei quali fu sospeso il procedimento ponale o l'espiazione della pena e che, per essere giudicati temporaneamente inabili a qualsiasi servizio, sono proposti per la licenza di convalescenza, sarà tenuta presente la circolare 3 agosto 1917, n. 15073, diretta ai comandi dei corpi d'armata territoriali, con la quale fu stabilito che detti militari non debbano essere in alcun caso inviati in licenza di convalescenza in famiglia, ma che debbano essere ricoverati in un deposito di convalescenza per il periodo strettamente necessario per riacquistare l'idoneità almeno ai servizi sedentari meno gravosi.

32. E' stato constatato che per molti militari condannati in contumacia a pene che importano esclusione dal servizio militare, i corpi che li hanno in forza li eliminano dai propri ruoli. Questo Ministero avverte in proposito che detti militari devono continuare a rimanere inscritti nei ruoli stessi, in relazione al disposto dell'art. 517 del codice penale militare, cioè per essere la sentenza soggetta a revisione.

Ciò stante i loro fogli matricolari debbono continuare ad essere conservati presso i depositi o gli altri centri di mobilitazione.

DISERTORI.

33. Come è noto, a termini del § 127 del regolamento per le matricole e del dispaccio circolare in data 22 dicembre 1909, n. 28042 diretto ai comandi dei distretti, questi dovrebbero inviare annualmente al Ministero i fascicoli del registro modello 68 dei militari che incorsero nel reato di diserzione per non aver risposto alle chiamate alle armi della loro classe.

In vista degli svariati e gravosi lavori d'indole matricolare a cui i distretti debbono accudire nel presente momento, questo Ministero, a scopo di semplificazione, e nella considerazione che possiede già per altra via i dati statistici che sopratutto gli occorrono in materia, determina che tali fascicoli non siano più compilati.

Quanto ai disertori dalle armi, siccome con recenti disposizioni è stato stabilito che le relative partecipazioni vengano fatte quindicinalmente al Ministero da parte dei comandi dei corpi d'armata territoriali, così i corpi e i distretti faranno da ora in poi solamente ai comandi stessi le comunicazioni relative alla dichiarazione e denuncia di diserzione, segnalando loro, con la maggiore possibile sollecitudine, in modo speciale, quei casi di diserzione che per le circostanze in cui avvennero, rivestano il carattere di eccezionale gravità, acciò i detti comandi di corpo d'armata possano a loro volta informarne il Ministero per gli eventuali provvedimenti richiesti.

Le successive variazioni relative alla posizione matricolare dei disertori in parola saranno comunicate, a mezzo degli speciali elenchi mensili modello 62, di cui al § 127 del regolamento per le matricole, ai menzionati comandi di corpo d'armata, i quali a loro volta ne daranno partecipazione al Ministero.

34. E' stato mosso il quesito se i militari richiamati per mobilitazione i quali furono dichiarati disertori per non essersi presentati alle armi, debbano continuare a rimanere effettivi ai centri di mobilitazione cui erano stati destinati come militari in congedo, oppure se debbano essere trasferiti ai distretti.

Al riguardo il Ministero significa che ai disertori in parola è applicabile il disposto dal § 121 (lettera c) del regolamento per le matricole, giusta il quale occorre effettuare il loro trasferimento ai distretti, allorquando essi vengono denunciati all'autorità giudiziaria, cioè col 31 dicembre dell'anno in cui ebbe luogo il loro richiamo.

Perciò i depositi e i centri di mobilitazione che non abbiano proceduto a tale trasferimento vorranno senz'altro effettuarlo, acciocchè i distretti che sono generalmente meglio in grado di rintracciare i singoli individui, possano effettuare le pratiche all'uopo occorrenti.

Ciò non toglie però che i depositi e i centri di mobilitazione debbano concorrere nel miglior modo possibile per la ricerca dei disertori di cui sopra, d'accordo coi comandi dei distretti.

35. Per opportuna norma si fa presente che le comunicazioni concernenti i militari resisi colpevoli di diserzione dai corpi o servizi mobilitati, vengono fatte al Ministero a cura del Comando Supremo del Regio esercito.

Per evitare che vengano considerati dispersi individui che siansi invece resi colpevoli di diserzione in zona di guerra, si fa viva raccomandazione ai comandi dei depositi e centri di mobilitazione di farsi comunicare, quando ne è il caso, dai corpi o reparti mobilitati in zona di guerra i nomi e le generalità dei militari che siano eventualmente incorsi in tale reato, e ciò perchè dai rapporti situazione di compagnia, modello 2 *A* del regolamento d'amministrazione, non si può sempre chiaramente rilevare quali fra i militari che risultano mancanti si trovino in tale condizione.

36. Una delle cause più comuni che rendono lento il corso della giustizia dall'atto dell'arresto del disertore alla sua traduzione in giudizio è il ritardo col quale viene trasmesso dagli enti interessati il foglio matricolare mod. 59 relativo al disertore.

Ciò devesi in parte a trascuratezza degli enti stessi, in parte a reali difficoltà di rintracciare il documento che spesso ha dovuto seguire il militare in numerosi passaggi da centro a centro di mobilitazione.

Per il rapido esaurimento dei giudizi penali pendenti a carico dei militari ed in ispecie per i disertori, è della massima importanza che il foglio matricolare sia al più presto rintracciato ed inviato all'ente che lo richieda Perciò le richieste di cui trattasi saranno sempre fatte telegraficamente e ad esse si dovrà rispondere pure telegraficamente anche se la ricerca abbia avuto esito negativo, dando alla pratica carattere di assoluta urgenza.

Numeri di matricola da darsi ai già riformati arruolati in seguito a rivisita.

37. Ritenendosi che negli attuali ruoli matricolari modello 57 non vi sia modo, per essere esauriti i numeri disponibili tra una classe e l'altra, di inscrivere i riformati stati arruolati in seguito a rivisita, si avverte che, analogamente a quanto fu prescritto col n. 4 della circolare 685 del *giornale militare* 1915, si dovrà adottare per essi una numerazione *bis* od, occorrendo, anche una numerazione *ter*.

Dichiarazioni di residenza.

38. Per poter più facilmente rintracciare, in ispecie nelle grandi città, i militari chiamati alle armi i quali non siansi presentati e che non avendo giustificata la loro mancanza sono incorsi nel reato di diserzione, uno dei mezzi più efficaci è quello dato dalla legge 7 luglio 1910, n. 407 e del relativo regolamento, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155, sulle dichiarazioni di residenza.

Sarà pertanto cura degli uffici matricola di verificare se le dichiarazioni di residenza e le relative varianti risultino regolarmente annotate nei fogli e nei ruoli matricolari; qualora vi riscontrino omissioni, interpelleranno in proposito i sindaci dei comuni di nascita o di domicilio, per avere informazioni in merito a quanto risulti loro sulla residen-

za attuale degli individui ricercati, della quale prenderanno nota nei documenti anzi accennati e forniranno in proposito all'arma dei reali carabinieri le informazioni che risulteranno, perchè, d'accordo con l'autorità di P. S., si possa procedere al loro arresto.

COPIE DI FOGLI MATRICOLARI E RICHIESTE DI DATI.

39. I corpi e i distretti dovranno, con sollecitudine, dare esito alle richieste di copie di fogli matricolari fatte per uso di leva da parte dei sindaci, essendosi al riguardo constatati deplorevoli ingiustificati ritardi. Si rammenta in proposito quanto è stato in più occasioni raccomandato e cioè che, pei militari morti in guerra, dette copie possono essere rilasciate anche senza la variazione di morte, quando per qualche circostanza questa non possa essere sollecitamente documentata, riservandosi il Ministero di fornire alle competenti autorità la prova dell'avvenuto decesso.

40. Nelle comunicazioni di qualsiasi genere da farsi ai sindaci, è d'uopo che le autorità militari indichino sempre la paternità e maternità, la classe di leva e di nascita dei militari che ne formano oggetto e forniscano in generale i maggiori dati di cui sono in possesso, all'intento di evitare che a causa di omonimia le notizie riguardanti determinati individui siano attribuite ad altri.

Disposizioni comuni agli ufficiali e alla truppa

VIGILANZA SUL SERVIZIO MATRICOLARE.

41. La vigilanza del servizio matricolare da parte degli uffici matricola dovrà essere effettuata in modo che gli uffici stessi, per la parte che li riguarda, non si limitino a raccogliere gli elementi che loro pervengono, ma si addimostrino invece attivi e solerti curando, quando ve ne è bisogno, la richiesta degli elementi stessi a quelle autorità che debbono fornirli, in guisa da evitare che manchino per lungo tempo le tracce della posizione in cui si sono venuti a trovare i militari in rapporto alle nomine, alle promozioni, ai passaggi di corpo, alle assenze legittime o illegittime dalle armi ecc.

A tale intento solleciteranno, ove occorra, l'invio, da parte delle competenti autorità, dei dati e documenti che sono tenuti a trasmettere rivolgendosi al Ministero nei casi in cui tali sollecitazioni riuscissero infruttuose.

Dal canto loro detti uffici cureranno di fare, a tempo debito, ai corpi e distretti interessati quelle comunicazioni d'indole matricolare che sono prescritte dalle disposizioni in vigore.

MILIZIE VOLONTARIE.

42. Il servizio prestato nel corpo nazionale di V. C. A. e nelle altre milizie volontarie riconosciute dal decreto luogotenenziale 1° luglio 1915, n. 1036 (volontari ciclisti, volontari automobilisti, volontari alpini ecc.), dovendo essere considerato alla stessa stregua di quello reso dai volontari per la durata della guerra (circolare a stampa 25 maggio 1915, n. 2056 2/7, diretta ai comandi dei corpi d'armata territoriali), occorre che sia inscritto a matricola al pari di ogni altro servizio militare.

Tale inscrizione va fatta negli speciali documenti matricolari (per la truppa foglio matricolare modello 59 e ruolo modello 57 *A*) dei quali è parola ai n. 9 e 10 della circolare n. 368 del *giornale militare* del 1915 (per gli ufficiali, stato di servizio modello 53

e ruolo modello n. 63 colonna 3ª). Nelle copie le variazioni saranno riunite per ordine cronologico, insieme con quelle concernenti i servizi prestati per precedente o successiva incorporazione nel regio esercito.

VARIAZIONI OCCORRENTI PER STABILIRE IL DIRITTO O NO ALLE CAMPAGNE DI GUERRA.

43. Pei militari destinati in zona di guerra occorre che sia indicata a matricola se furono assegnati a comandi corpi o servizi mobilitati, oppure a depositi o servizi non mobilitati. Veggansi al riguardo le formule, n. 21 e successive che fanno seguito alla presente circolare.

Con tale criterio, saranno sistemati i ruoli e fogli matricolari per tutti coloro che dall'inizio della guerra si sono venuti a trovare in tali condizioni, e ciò all'intento di potere senza incertezze desumere in ogni tempo il diritto o meno al computo delle campagne di guerra.

I militari che per malattia o ferite entrano in un luogo di cura, ovunque situato, dovranno essere trasferiti al deposito con la stessa data di entrata al luogo di cura.

Di tale trasferimento dovrà rimanere traccia a matricola con la variazione indicata al n. 23 del seguente formulario.

PRIGIONIERI E DISPERSI.

44. A soluzione di quesiti mossi in merito all'applicazione del disposto dal § 1 della circolare n. 800 del *giornale militare* del 1915, questo Ministero avverte che i militari caduti prigionieri del nemico devono esser tenuti in forza dai propri corpi anche durante lo stato di prigionia. Parimenti saranno tenuti in forza dai propri corpi gli scomparsi in seguito a combattimento fino a tanto che non venga definita la loro posizione col rilascio della relativa dichiarazione di irreperibilità, dopo di che la matricola dovrà esser fatta pervenire al Ministero a senso del § 85 del regolamento per le matricole.

Non appena da parte del Ministero vengano fatte comunicazioni di militari di truppa morti in prigionia, i depositi o centri di mobilitazione debbono senz'altro sistemare la relativa matricola nei modi prescritti dal paragrafo suddetto, senza che occorra all'uopo alcun documento giustificativo, dovendo intendersi sufficiente al riguardo la partecipazione ministeriale, della quale sarà presa nota nella relativa variazione che dovrà essere conforme a quella indicata al n. 51 del formulario di cui appresso.

Per quanto concerne invece gli ufficiali, i corpi si atterranno al disposto dal § 147 del regolamento per le matricole.

Quando da fonte attendibile, ma non ufficialmente, venga a risultare che militari ritenuti come dispersi, sono invece prigionieri, gli uffici matricola, pur astenendosi dall'inscrivere la relativa variazione, fino a tanto che non abbiano ricevuto la partecipazione ufficiale della prigionia, prenderanno nota in inchiostro rosso, nel margine degli stati di servizio o fogli matricolari, di quanto è venuto loro a risultare a riguardo dei militari in parola, indicando la fonte della notizia.

DISTINTIVI D'ONORE ED ENCOMI.

45. A maggiore chiarimento del disposto dell'art. 10 della circolare n. 642 del *giornale militare* del 1916, si determina che le autorità alle quali ufficialmente consti che siasi

fatto luogo a concessioni di distintivi di onore per i mutilati, debbono, con la maggiore sollecitudine, dare notizia di ogni singolo provvedimento di concessione ai corpi da cui dipende ciascuno dei militari decorati, affinchè sia eseguita la prescritta variazione matricolare.

Tale comunicazione dovrà farsi sia quando la concessione è stata decisa dal Ministero dietro domanda individuale dell'interessato, istruita secondo le disposizioni contenute nella detta circolare 642, sia nel caso che siasi addivenuto a distribuzioni collettive, in occasione delle maggiori ricorrenze nazionali, o dietro proposte inviate con elenchi al Ministero dai rispettivi corpi d'armata.

Con l'occasione si avvertono le autorità incaricate di tenere al corrente gli stati di servizio e i fogli matricolari, che nessuna variazione dovrà, per ora, inscriversi per le concessioni del distintivo relativo alle fatiche della guerra, istituito col R. decreto 21 maggio 1916, n. 641.

46. A complemento delle disposizioni contenute nel § 137 del regolamento per le matricole, in virtù delle quali sulle carte personali dei militari appartenenti ad un corpo che abbia conseguito un'onorificenza al valore, deve esser presa nota di tale onorificenza adottando, secondo il caso, una delle formule di cui ai nn. 232 – tabella 1ª, e 389 – tabella 2ª, del regolamento per le matricole), quando risulti che i militari stessi abbiano effettivamente preso parte al fatto per cui il corpo ebbe la distinzione, si determina che anche sulle carte personali dei militari appartenenti ad un reparto, cui sia stato tributato l'encomio solenne, venga fatto esplicitamente cenno della loro compartecipazione al fatto per il quale il reparto meritò l'encomio stesso. A tale scopo si adotterà la variazione indicata al n. 61 del seguente formulario.

Medaglia col motto Libia.

47. Per quanto a norma del n. 3 della circolare n. 615 del *giornale militare* 1916, il servizio prestato in Libia posteriormente al 23 maggio 1915 non dia diritto al computo di campagna, qualora sia stato prestato nello stesso anno solare in cui gl'interessati abbiano acquistato o vengano ad acquistare il titolo per il computo della campagna in corso, ciò nullameno i militari che vennero o verranno a trovarsi in tale condizione potranno ugualmente essere proposti per la concessione della medaglia col motto « Libia ».

Corrispondenza.

48. Non pochi uffici matricola nel rivolgersi al Ministero per la soluzione di quesiti matricolari, sogliono rimettergli, senza necessità, voluminosi incartamenti, per modo che il Ministero stesso è costretto a studiare e riepilogare intere pratiche per formarsi un concetto esatto delle questioni che gli vengono sottoposte.

Allo scopo di evitare perdite di tempo per l'esame di tali incartamenti, questo Ministero prescrive agli uffici matricola di limitarsi in massima ad esporre in tali occasioni i dubbi o le divergenze eventualmente sorte, rappresentando succintamente i casi concreti sui quali si invocano decisioni, non senza manifestare in proposito anche il proprio parere, suffragato con dati di fatto e con citazione esatta delle disposizioni che possano avervi riferimento e rimettendo copia dei fogli matricolari, quando i quesiti riguardino la posizione di singoli militari.

Il Ministro — Zupelli.

FORMULE DI VARIAZIONI MATRICOLARI

Militari assolutamente inabili alle fatiche di guerra.

1. Assegnato in modo permanente ai servizi sedentari dal . . . . . perchè affetto da. . . . . (n. . . . dell'allegato *B* al decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917) . . . . . li	Assegnazione ai servizi sedentari.

Militari chiamati o trattenuti alle armi durante la mobilitazione, esonerati, dispensati.

2. Tale nel deposito (o centro di mobilitazione) del. . . . . reggimento . . . . . , (o battaglione ecc.) . . . . . li	Assegnazione delle reclute ai depositi o centri di mobilitazione.
3. Chiamato alle armi per mobilitazione col . . . . . (indicare il decreto) e giunto al . . . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li	Militari destinati a corpi diversi da quelli in cui erano effettivi.
4. Trattenuto alle armi per mobilitazione in base all'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito dal . . . . . 1° gennaio 191	Militari che dopo compiuta la ferma sono trattenuti alle armi.
5. Esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi fino al giorno . . . . . (indicare la disposizione e cioè il R. decreto 29 aprile 1915 n. 561, il decreto luogotenenziale del 17 giugno 1915 n. 887, ovvero la circolare 233 del *giornale militare* del 1917 ecc.).	Esonerazioni temporanee dal servizio (n. 14 circolare 523 del *giornale militare* 1915 e circolare 233 del 1917).
6. Prorogata la concessione suddetta fino al . . . . . li	
7. Riassunto in servizio per cessata esonerazione temporanea li.	
8. Chiamato alle armi a senso della circolare. . . . . e non giunto perchè lasciato a disposizione del. . . . . (indicare la direzione, l'ufficio, l'associazione, lo stabilimento ecc. ed assegnato al. . . . (deposito o centro di mobilitazione) circolare n. . . . . del *giornale militare*. . . . . ovvero dell'ufficio. . . . . li.	Militari chiamati alle armi per mobilitazione e lasciati a disposizione di altre amministrazioni o stabilimenti pubblici e privati.

9. Comandato a prestar servizio presso . . . . . (indicare l'amministrazione, lo stabilimento, l'ufficio. . . . . (citare la disposizione) li	Militari giunti o comandati in altre amministrazioni o stabilimenti pubblici.
10. Dispensato dal servizio sotto le armi e destinato al tribunale militare di. . . . . con le funzioni di. . . . , a senso 2° comma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 719.	Destinazioni a funzioni giudiziarie presso i tribunali militari. Circolare 362 *giornale militare* 1917.
11. Escluso definitivamente dalla assegnazione ad uno stabilimento o dalla concessione della esonerazione temporanea (n. 6 della circolare n. 529 del *giornale militare* 1916).	Esclusioni.

Volontari per la durata della guerra

12. Soldato volontario nel. . . . . (corpo). . . . . per la durata della guerra (art. 101 legge reclutamento) li . . .	Variazioni da inserirsi ne fogli matricolari degli arruolati per la durata della guerra.
13. Volontario nel. . . . . (corpo). . . . . per la durata della guerra (art. 101 legge reclutamento) col grado di. . . categoria, classe. . . . n. . . . . di matricola già . . . (riformato, prosciolto dal servizio . . . . .) li	
14. Ammesso a prestar servizio per la durata della guerra nel . . . . . (corpo) . . . . . (n. . . . . del ruolo A. G.) li.	Variazione da inscriversi nei ruoli matricolari dei militari di 3ª categoria.

Presenza in territori in istato di guerra e nelle piazze forti e fortezze in istato di resistenza dei militari del R esercito e dei personali appartenenti alle milizie volontarie e militarizzati. — (Circolari 738 e 803 del *giornale militare* del 1915).

15. Tale in territorio dichiarato in istato di guerra presso il . . . . . (deposito o altro centro di mobilitazione ovvero presso l'ente mobilitato in zona di guerra) li	Militari che si trovano già in territorio dichiarato zona di guerra.
16. Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra presso il . . . . . (deposito o altro centro di mobilitazione, ovvero presso l'ente mobilitato in zona di guerra) li.	Militari giunti nel territorio suddetto.
17. Destinato alle truppe mobilitate in zona di guerra li . . .	Passaggi dal deposito all'ente mobilitato.
18. Partito da territorio in istato di guerra per. . . . (indicare il motivo) li. . . . (data della partenza).	Militari che cessano di permanere nel territorio in istato di guerra.

19. Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra quale comandato d'ordine del. . . . (indicare il motivo) li. . . . . .

20. Partito dal suddetto territorio per cessazione dell'incarico ricevuto li. . . . . .

Militari giunti in territorio dichiarato in istato di guerra in accompagnamento di truppa o materiali.

Passaggi effettuati in zona di guerra.

21. Tale . . . . . (indicare il corpo o reparto mobilitato) li. . . . . .

Militari che da un corpo non mobilitato in zona di guerra, fanno passaggio a un corpo, o reparto mobilitato.

22. Partito dal. . . . . (corpo o reparto suddetto) e rientrato al. . . . . (deposito o ente non mobilitato a cui il militare già apparteneva) li. . . . . .

23. Passato in forza al deposito perchè ricoverato. . . . . (indicare il luogo di cura) li. . . . .

24. Tale ritornato al . . . . . (indicare il reparto mobilitato) li. . . . . .

Ritorno al corpo o reparto d'origine e di nuovo all'ente mobilitato.

Arruolamento di leva di giovani di una classe in corso già arruolati per la durata della guerra e dei già riformati.

25. Soldato di leva di 1ª (2ª o 3ª) categoria classe. . . . . (pei già riformati indicare quella corrispondente all'anno di nascita) distretto militare di. . . . . continuando il servizio volontario intrapreso per la durata della guerra giusta l'art. 101 della legge li . . . . .

N. B. Pei militari di 1ª categoria vincolati ad obblighi di ferma si aggiungeranno le parole : ma con l'obbligo di compiere la ferma di leva li . . . . .

Militari già in servizio come volontari per la durata della guerra tanto nell'esercito quanto nelle milizie volontarie.

26. Ascritto alla 1ª (2ª o 3ª) categoria della classe . . . . . in seguito al decreto luogotenenziale delli . . . . . come già riformato della classe. . . . . continuando a prestar servizio in qualità di ufficiale di milizia territoriale li. . . . . .

Militari già in servizio come ufficiali di milizia territoriale.

27. Soldato di leva 1ª (2ª o 3ª) categoria classe 18 . . . (anno di nascita) distretto di. . . . . già riformato e rivisitato a senso del decreto luogotenenziale del. . . . lasciato in congedo illimitato li. . . . . .

Ex militari riformati.

Rassegne, Invii in congedo assoluto per inabilità al servizio militare. — Annullamenti.

28. Riformato in seguito a rassegna per. . . . . (indicare la causa ed ove occorra aggiungere : con la gratificazione di lire. . . . . (indicare la somma) li	Militari sottoposti a rassegna e riformati.
29. Annullata la determinazione di riforma con dispaccio ministeriale del. . . . . o con provvedimento del comando del corpo d'armata di . . . . . delli . . . . . a senso della circolare Ris. n. 282 del 9 marzo 1917 o delle circolari 277 e 464 *giornale militare* 1917 o della circolare 525 *giornale militare* 1917 n. 37.	Annullamento di variazioni di riforma.
30. Richiamato alle armi e giunto li	
ovvero	
31. Inviato in licenza di convalescenza di. . . . (indicare la durata) per . . . . . (indicare la causa) il	
32. Inviato in licenza straordinaria con assegni in attesa dell'esito degli atti medico-legali compiuti per infermità (o lesioni) dipendenti da cause di servizio li	Militari inviati in congedo assoluto per essere stati riconosciuti permanentemente inabili al servizio, a senso del decreto luogotenenziale del 2 aprile 1916 n. 486 (circolare 274 del *giornale militare* del 1916).
33. Inviato in congedo assoluto perchè riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare dal. . . . . 1° (o 16). . . . . (mese ed anno).	

Militari partiti per l'Albania, per la Macedonia e per la Francia.

34. Partito per. . . . . (l'Albania o la Macedonia) imbarcandosi a. . . . . li.	Partenza.
35. Partito con le truppe destinate in Francia li	
36. Rientrato in Italia per. . . . . (indicare il motivo e pei reduci dall'Albania e dalla Macedonia aggiungere : e sbarcato a . . . . . li	Ritorno.

Procedimenti penali durante lo stato di guerra

(Circolare 849 *giornale militare* 1915 e 169 *giornale militare* 1917)

37. Sospeso il procedimento penale durante lo stato di guerra (ovvero : sospesa l'esecuzione della sentenza o della pena . . . . . (se del caso indicarla) decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915 n. 1599 (ovvero decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917 n. 187) ed assegnato al. . . . . o rinviato al. . . . . (corpo) il.	Sospensioni.

38. Condannato a . . . . . con sentenza. . . . . (indicarla) e ammesso a scontare la pena a senso dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917 n. 187 . . . li. . . . . } Condanne.

39. Ricoverato nel deposito di convalescenza di. . . . per la durata di. . . . . a senso del n. 31 della circolare n. 211 del *giornale militare* 1918.

Prigionieri invalidi restituiti.

40. Rientrato al corpo essendo stato come invalido liberato dalla prigionia li. . . . . .

Militari sbandati.

41. Sbandato in seguito al fatto d'arme di . . . . . li . . .

42. Raccolto dal' . . . (indicare il corpo o reparto) e inviato al . . . . . (corpo a cui apparteneva o quello a cui abbia fatto passaggio) li . . . . . } Militari sbandati (circolare n. 48 del *giornale militare* del 1918.

Congedamenti dei militari appartenenti alle milizie volontarie
(Circolare **166** del *giornale militare* **1916**)

Variazioni da inscriversi sul ruolo modello 57 speciale per gli arruolati volontari per la guerra.

43. Prosciolto dall'arruolamento volontario contratto per la guerra, perchè congedato dai reparti delle milizie volontarie (Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1915 n. 1545) e licenziato dalle armi, salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe li. . . . . Per i volontari provenienti dai riformati non chiamati a nuova visita in base al decreto luogotenenziale n. 1166 del 1° agosto 1915 sopprimere le parole: « salvo l'obbligo ecc ». — Per coloro che non hanno ancora concorso alla leva e per i riformati non soggetti a nuova visita.

44. Prosciolto dall'arruolamento volontario contratto per la guerra, perchè congedato dai reparti delle milizie volontarie (Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1915 n. 1545) con l'obbligo di presentarsi alle armi colle reclute di . . . categoria della classe. . . . . li. . . . . Per i già riformati chiamati a nuova visita in base al decreto luogotenenziale n. 1166 del 1° agosto 1915, alle parole: « con le reclute di. . . . . categoria ecc. » sostituire: « all'atto della chiamata alle armi dei militari già riformati della sua classe e categoria li. . . . . ». — Per le reclute della classe 1896 di qualsiasi categoria e per i riformati soggetti a nuova visita.

45. Trasferito a sua domanda nel . . . . . (corpo) continuando negli obblighi assunti, li.	Pei volontari che non avendo obblighi di servizio militare desiderano di continuare a prestar servizio nei corpi dell'esercito.
46. Trasferito nel . . . . . (corpo) per compiere gli obblighi di servizio con i militari di 3ª categoria della classe. . . . . li.	Per i militari di 3ª categoria che cessano dai reparti delle milizie volontarie ed appartengono a classi richiamate.
47. Trasferito nel. . . . . (reggimento, scuola, accademia. . . . .) in seguito all'ammissione negli speciali corsi allievi ufficiali di complemento, li.	Per coloro che sono ammessi agli speciali corsi allievi ufficiali.

Variazioni da iscriversi nel ruolo matricolare modello 57.

48. Trasferito nel. . . . . (corpo) per compiere gli obblighi di servizio con i militari di. . . . categoria della classe. . . . . li.	Per coloro che abbiano obblighi di servizio militare da compiere immediatamente.
49. Trasferito nel. . . . . (reggimento, scuola, accademia . . . . .) in seguito alla ammissione negli speciali corsi allievi ufficiali di complemento li.	Per coloro che sono ammessi agli speciali corsi allievi ufficiali.
50. Sergente (o caporale) in detto (Decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1627) li.	Conferimento del grado di sergente o caporale in relazione al grado già rivestito nelle milizie volontarie.

Militari morti in guerra.

(Circolare 153 del *giornale militare* 1916)

51. Morto in combattimento in . . . . . (indicare la località in cui ebbe luogo il combattimento, quale risulta dall'atto di morte e del verbale modello 147) come da atto di morte inscritto al n. . . . . del registro degli atti di morte del. . . . . (indicare il corpo incaricato della tenuta del registro) li. . . . . (data della morte).	Militari deceduti in combattimento.

52. Morto in. . . . . (indicare il luogo di cura quale risulta dall'atto di morte) in seguito a ferite riportate per fatto di guerra, come da atto di morte inscritto al n. . . . . del registro degli atti di morte del. . . . (indicare il corpo incaricato della tenuta del registro) li. . . . . (data della morte).	Militari deceduti nei luoghi di cura, in seguito a ferite riportate per fatto di guerra.
53. Morto per malattia . . . . . (indicare il luogo di cura quale risulta dall'atto di morte) come da atto di morte inscritto al n. . . . . del registro degli atti di morte del . . . . . (indicare il corpo incaricato della tenuta del registro) li. . . . . (data della morte).	Militari deceduti per malattia.
54. Morto prigioniero del nemico a . . . . . (località) dispaccio ministeriale delli . . . . . li	Militari morti in prigionia.
55. Rinvenuta la salma in. . . . (località) come da atto di morte inscritto al n. . . . . del registro degli atti di morte del. . . . (reggimento o reparto mobilitato) li. . . . (data del rinvenimento).	Rinvenimento dei cadaveri di militari già considerati dispersi.

Militari entrati in istituti di rieducazione professionale.
(Circolare n. 9 del *giornale militare* 1917).

56. Entrato nel. . . . (indicare l'istituto o la scuola di rieducazione professionale) per compiervi la rieducazione professionale di cui al decreto luogotenenziale 10 agosto 1916 n. 1012 li.	Ammissioni.
57. Trasferito nel. . . . . (indicare l'istituto o la scuola in cui il militare sia trasferito) per continuare la rieducazione di cui sopra li.	Trasferimenti.
58. Uscitone per aver compiuto la rieducazione di cui sopra li.	Cessazione.

Annotazioni da apporsi negli specchi n. 4 degli stati di servizio e *D* dei fogli matricolari.

59. Campagna 1915.	Campagna della guerra attuale, circolare 615 del *giornale militare* 1916.
60. Campagna 1916 ecc.	
61. Autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con R. decreto 21 maggio 1916 n. 640.	Distintivo d'onore pei mutilati e pei feriti (circolari 642 del *giornale militare* 1916 e 182 del *giornale militare* 1917).
62. Autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore per. . . . (indicare se si tratti di ferita, lesione, congelamento, infermità) riportata li. . . . . (circolare 182 del *giornale militare* del 1917.	

63. Ferito da arma da fuoco o da taglio (indicare in qual parte del corpo) nel fatto d'armi, combattimento o battaglia di. . . . . come da verbale del consiglio d'amministrazione in data. . . . . ovvero come da dichiarazione del . . . . . (circolare n. 169 del *giornale militare* del 1916) ovvero come da dispaccio ministeriale delli.	Militari feriti in guerra.
64. Era presente al. . . . . (indicare il fatto d'armi, combattimento ecc.) per il quale al. . . . . (indicare il reggimento, battaglione, compagnia) fu tributato l'encomio solenne con. . . . . (citare il provvedimento e la relativa data).	Encomi tributati a intere unità combattenti.

N. **212**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 aprile 1918.

1. Per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento ed a sottotenente di milizia territoriale è aperto un concorso per allievi ufficiali delle seguenti armi.

Fanteria. — Presso la scuola allievi ufficiali di Caserta per 2500 posti pei militari mobilitati o non, delle classi dal 1874 al 1900 comprese;

Cavalleria. — Presso la scuola d'applicazione di cavalleria di Pinerolo per 60 posti, dei quali 20 riservati ai militari mobilitati.

Genio. — Presso l'accademia militare di Torino, per 400 posti, dei quali 200 riservati ai militari provenienti dalla zona di guerra e 200 ai militari provenienti dalla zona territoriale;

2. Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva di decidere se ed in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

Qualora poi vi fosse deficienza di candidati provenienti dalla zona di guerra, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare in proporzione il numero dei posti messi a concorso per i militari provenienti dalla zona territoriale.

3. I corsi avranno la durata di quattro mesi; quello di fanteria e quello del genio si inizieranno il giorno 15 maggio p. v.; quello di cavalleria il 1° giugno.

4. Sono ammissibili ai corsi suddetti:

a) *I militari mobilitati*, (1) esclusi coloro che siano dislocati oltremare, giudicati meritevoli dalle autorità mobilitate in base al § 6 della circolare del Comando Supremo n. 34875 del 30 novembre 1916.

b) *I militari non mobilitati* di prima, seconda e terza categoria, delle classi dal 1874 al 1900 comprese, di qualsiasi arma, corpo, servizio ed associazione di soccorso, che

(1) Si richiama l'attenzione delle autorità mobilitate sull'avvenuta soppressione dei corsi speciali per mitraglieri che si svolgevano in zona di guerra. Pertanto i militari che aspirino alla specialità mitraglieri o che da essa provengano dovranno essere avviati a frequentare il corso nell'arma di fanteria.

siano compiuto in qualunque periodo di tempo l'istruzione di recluta o che comunque siano alle armi da almeno *tre mesi*.

c) *Le reclute della classe del* 1900 chiamate alle armi con circolare 126 *giornale militare* 1918 e che comprovino, con apposito certificato, di aver compiuto con profitto l'istruzione militare nei convitti nazionali del Regno o l'istruzione pre-militare, o di aver appartenuto per almeno tre mesi ai « giovani esploratori » o alle « milizie volontarie ».

Le rimanenti reclute della classe del 1900, sono escluse, per ora, dall'ammissione ai corsi allievi ufficiali. In via eccezionale peraltro esse potranno *concorrere* all'ammissione al solo corso di cavalleria, anche se del tutto prive di istruzione militare o pre-militare.

d) I militari di 1ª, 2ª, e 3ª categoria di tutte le classi alle armi, appartenenti alle *truppe ausiliarie italiane distaccate in Francia*.

5. Dalla facoltà di concorrere sono esclusi tutti i militari in possesso dei titoli di studio previsti dalla circolare 181 *giornale militare* 1917, che abbiano già preso parte a precedenti concorsi, o che, pur potendovi prendere parte, tralasciarono di farlo per qualsiasi ragione.

Resta però inteso che essi dovranno essere avviati *di autorità* ai corsi indetti con la presente circolare (cfr. n. 30) a meno che trattisi di militari di artiglieria che, in base alla circolare 13200 del 28 maggio 1917, abbiano diritto di rimanere nell'arma di provenienza.

6. Sono altresì esclusi dall'ammissione ai corsi, e quindi non soggetti a nuova visita sanitaria, i militari riconosciuti inabili in modo assoluto alle fatiche di guerra ed assegnati ai servizi sedentari in modo permanente per una delle infermità elencate nell'allegato *B* alla circolare 448 *giornale militare* 1917 a meno che non siano affetti semplicemente da ernia, nel quale caso dovranno venire assoggettati alla visita di cui al seguente n. 32, non essendo l'ernia, come è noto, sufficiente motivo d'inabilità per l'ufficiale.

7. Il Ministero si riserva di notificare ai comandi di corpo d'armata territoriali quale sia, per il presente concorso, il titolo di studio sufficiente per l'ammissione dei *non mobilitati* all'accademia militare.

8. La graduatoria degli ammissibili al corso di cavalleria sarà invece compilata presso il comando della scuola di Pinerolo, in base all'esito di apposito esperimento di equitazione.

A parità di punti sarà data la preferenza agli aspiranti muniti di titoli di studio più elevati.

9. *Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare o al corso di cavalleria hanno l'obbligo di chiedere nella rispettiva domanda l'ammissione in via subordinata al corso di fanteria.*

Sono dispensati da tale obbligo soltanto quei concorrenti, provenienti dall'arma di cavalleria o da quella del genio, che posseggano i titoli di studio previsti dal decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917 e che, ove fossero inviati di autorità ad un corso obbligatorio, resterebbero nell'arma di provenienza, a senso della circolare 13200 del 28 maggio 1917.

Non è consentito agli aspiranti all'accademia militare di chiedere in via subordinata l'ammissione al corso di cavalleria e viceversa.

10. Tutti i concorrenti ai corsi dovranno essere cittadini italiani (regnicoli od irredenti) ed avere la necessaria idoneità morale e fisica.

Tuttavia i militari che fossero in possesso dei titoli di studio previsti dal decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917, e che, per effetto del decreto stesso, fossero te-

nuti a frequentare d'autorità un corso d'istruzione, *potranno partecipare al presente concorso anche se non idonei ad incondizionato servizio.*

In tal caso, prima di essere avviati alle scuole, essi dovranno essere sottoposti alla visita di cui al seguente comma 32.

11. Per i *militari mobilitati* valgono le norme vigenti in materia a senso delle disposizioni precedentemente emanate dal Comando Supremo.

Ad ogni buon fine si avverte però che tutte le istanze che eventualmente fossero inoltrate direttamente alle scuole militari da comandi, reparti, uffici e servizi vari della zona di guerra, non potranno essere accolte dai comandi delle scuole stesse, le quali si limiteranno a trasmetterle con tutta sollecitudine al Comando Supremo per quelle decisioni che riterrà del caso.

12. Si avverte anche che gli allievi dimessi da un precedente corso con dichiarazione di non idoneità professionale, e rinviati ai reparti mobilitati, non potranno essere ammessi al beneficio della ripetizione del corso, se non abbiano passato almeno altri **tre mesi** *di effettivo servizio in zona di guerra presso reparti combattenti.*

La ripetizione dei corsi potrà essere concessa per una sola volta.

13. Affinchè si possa in tempo utile regolare l'ammissione dei non mobilitati, il Comando Supremo e l'ispettorato delle truppe ausiliarie italiane in Francia sono pregati di far conoscere telegraficamente al Ministero, non oltre il 5 maggio p. v., il numero di militari che rispettivamente dalla zona di guerra e dalla Francia saranno avviati alla scuola allievi ufficiali di Caserta ed all'accademia militare di Torino; non oltre il 20 maggio il numero di quelli che saranno avviati alla scuola di Pinerolo. Detti militari dovranno poi essere fatti affluire alle scuole in modo che giungano a Caserta o a Torino per il 12 del p. v. mese di maggio, a Pinerolo per il giorno 28.

Lo stesso C. S. e l'ispettorato delle truppe ausiliarie in Francia, vorranno altresì compiacersi di disporre affinchè siano trasmessi con sollecitudine, ai comandi delle scuole anzidette ed a questo Ministero, gli elenchi nominativi dei militari che saranno avviati ai corsi, in modo che detti elenchi possano giungere alle scuole qualche giorno prima dell'arrivo dei militari: in detti elenchi dovranno essere segnati a parte i militari che verranno avviati d'autorità.

14. Per l'invio dei *militari non mobilitati* alle varie scuole, il Ministero impartirà disposizioni definitive ai comandi di corpo d'armata territoriali dopo che avrà ricevuto dal Comando Supremo i dati di cui al precedente n. 13 e dagli stessi comandi di corpo d'armata territoriali gli specchi numerici degli ammittendi ai corsi (1).

15. Non appena tali disposizioni saranno pervenute ai comandi di corpo d'armata territoriali, questi trasmetteranno ai comandi delle scuole alli vi ufficiali gli elenchi nominativi ed i documenti vari dei militari che dovranno essere avviati rispettivamente ai corsi di fanteria, di cavalleria e del genio. Gli elenchi nominativi dovranno poi essere trasmessi in copia anche a questo Ministero.

16. Resta sempre stabilito che i *militari non mobilitati* dovranno essere avviati alle scuole, a cura dei reparti ai quali appartengono, con l'equipaggiamento al completo ed in perfetto ordine, senza armi e senza buffetterie.

17. *I militari non mobilitati* dovranno possedere e produrre, quale titolo minimo di studio, il certificato di ottenuto passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico o titolo equipollente, conseguiti in istituti regi o pareggiati.

---

(1) Pertanto i militari non mobilitati dovranno essere trattenuti presso i rispettivi reparti in attesa delle disposizioni di cui sopra.

18. Il Ministero lascia però ai comandi di corpo d'armata ed all'ispettorato generale delle truppe ausiliarie in Francia la facoltà di avviare al solo corso di Caserta, in via eccezionale e limitatamente ai posti disponibili, anche quei militari, a qualsiasi classe appartengano, che, sebbene sprovvisti del titolo minimo di studio prescritto, diano sicuro affidamento, per i loro precedenti e per l'attuale loro posizione sociale, nonchè per intelligenza, cultura, alto spirito militare e doti di carattere e di energia, di poter coprire con decoro il grado di ufficiale e di poterne bene disimpegnare le attribuzioni inerenti.

19. Tanto i militari provenienti dalla zona di guerra, quanto i militari di cui al precedente n. 18, saranno sottoposti presso le scuole, e prima di esservi definitivamente ammessi, ad un facile esperimento, inteso a constatarne la cultura generale. Coloro che non supereranno le prov. di esame saranno fatti rientrare ai reparti di provenienza. Però i *militari mobilitati*, aspiranti al corso di cavalleria od a quello del genio, che, sottoposti all'esperimento di esame, non ottenessero l'ammissione ai corsi anzidetti, ma fossero giudicati sufficientemente colti per frequentare un corso di fanteria, potranno ottenere, a loro domanda, il trasferimento alla scuola di Caserta.

I comandi delle scuole hanno facoltà di dispensare dall'esperimento quei militari provenienti dalla zona di guerra che esibissero titoli di studio ritenuti sufficienti. Ad ogni modo ne saranno dispensati coloro che avessero già ottenuto l'ammissione ad un precedente corso della zona di guerra.

20. Le domande di ammissione dei *militari non mobilitati*, redatte in carta da bollo da L. 1, dovranno essere indirizzate ai comandi di corpo d'armata territoriali e *presentate ai comandi di depositi, distretti od enti* ai quali gli interessati appartengono. In via assolutamente eccezionale, e quando si tratti di non lasciar trascorrere invano il termine improrogabilmente stabilito col seguente n. 24 per l'accettazione delle domande, esse potranno essere presentate a comandi di depositi, distretti od enti diversi da quelli ai quali gli interessati appartengono. I comandi suddetti, constatata l'urgente necessità di accettare tali domande, anzichè sollevare eccezioni di incompetenza, le riceveranno senz'altro e ne cureranno l'immediata trasmissione a quei comandi di corpi d'armata dai quali i militari in quistione dipendono ed ai quali unicamente spetta di esaminarle e di deciderne l'accoglimento.

21. Le domande di ammissione dei *militari non mobilitati* dovranno essere corredate dai documenti che qui di seguito si specificano:

a) *Titolo di studio*, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, e dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del deposito o del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra.

b) *Certificato di nascita* legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

c) *Attestazione di moralità e buona condotta* rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

d) *Copia del foglio matricolare.*

Tutti i documenti, escluso quello di cui alla lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo

e quello di cui alla lettera c) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentata.

Per i militari che avevano la loro abituale residenza nei territori invasi, tutti i documenti prescritti che non possano essere presentati, dovranno essere sostituiti da atti notori, redatti dal pretore del mandamento o da un notaio del paese in cui essi attualmente risiedono.

22. Per il concorso indetto con la presente circolare debbono ritenersi equipollenti al passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Passaggio al secondo corso delle scuole normali o titolo corrispondente dei corsi magistrali annessi ai R. ginnasi;

Licenza delle R. scuole professionali di secondo grado di Ascoli Piceno, Aquila, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Cagliari, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Cremona, Foggia « S. Altamura », Foligno, Forlì, Imola, Intra, Messina, Novara « Omar », Napoli « Bernini », Napoli « Vanvitelli », Pausula, Pisa, Pistòia, Potenza, Reggio Calabria, Teramo e Terni;

Licenza conseguita nell'istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna;

Certificato di promozione al 2° anno del corso medio delle seguenti R. scuole professionali di terzo grado: Fermo, R. istituto industriale; Foggia, R. istituto industriale « S. Altamura »; Messina, R. scuola industriale; Napoli « Volta »; Novara « Omar »; Reggio Calabria, R. scuola industriale; Vicenza, R. istituto industriale « A. Rossi »;

Licenza della scuola professionale di Biella;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla R. scuola di tessitura di Napoli;

Licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza della scuola speciale per la chimica tintoria di Prato;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara ed Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza del 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Certificato di ottenuto passaggio al terzo corso delle scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Certificato di iscrizione al secondo corso della sezione inferiore annessa alla R. scuola superiore di commercio di Bari;

Certificato di ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza della scuola di arti e mestieri di Castrovillari;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle R. scuole medie commerciali;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-1910;

Certificato di promozione al terzo corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato di ammissione al R. istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1912-1914;

Patente di perito-capomastro della scuola di arti e mestieri « Castellini » di Como;

Licenze delle R. accademie e R. istituti di belle arti;

Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno delle scuole tecniche normali;

Diploma di abilitazione all'insegnamento della ginnastica;

Licenza dei R. conservatori di musica di Milano, Parma, Firenze (istituto musicale L. Cherubini), Napoli e Palermo;

Licenza dei licei musicali di Roma (Santa Cecilia), di Venezia (Marcello), di Bologna e di Pesaro (Rossini).

23. Sull'equipollenza dei titoli presentati dai concorrenti diversi dai titoli normali di studio e da quelli di sopra elencati, deciderà caso per caso, questo Ministero della guerra.

24. Il termine per l'accettazione delle domande pei corsi di fanteria e del genio *è stabilito in maniera improrogabile al* 30 *aprile* 1918; per il corso di cavalleria al 15 *maggio*.

Esse saranno accettate anche se mancanti di qualche documento che non fosse possibile di allegare data la brevità di tempo; *ma avvertesi che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per l'esibizione del titolo di studio.*

Le autorità militari, alle quali le domande di ammissione al concorso saranno presentate, rilasceranno agli interessati ricevuta delle domande stesse e dei documenti annessi.

25. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità al corso dei candidati *non mobilitati*, di cui agli articoli 4 e 18 della presente circolare, sono devolute ai comandi di corpo d'armata territoriali, secondo le norme già in precedenza impartite ai comandi stessi.

Il Ministero avverte pertanto le famiglie degli interessati che non è in grado di dare informazioni sull'esito delle singole domande di ammissione, e che quindi tutte le istanze intese ad ottenerne non possono aver risposta se non dopo che l'interessato stesso abbia già avuto tali informazioni dalle autorità militari dalle quali dipende.

26. Le competenti autorità militari considereranno come non avvenute e lasceranno perciò senza risposta tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione al presente concorso che non si trovassero nelle condizioni stabilite dalla presente circolare

27. I militari appartenenti a reparti territoriali che concorrano all'ammissione ai corsi indetti con la presente circolare, dall'atto dell'inoltro della rispettiva domanda fino alla avvenuta loro assegnazione al corso cui aspirano, non dovranno, per alcuna ragione, essere mobilitati. A tale norma di massima si potrà derogare soltanto nei casi in cui, *a giudizio insindacabile dei comandi dei corpi d'armata territoriali*, esistano fondati motivi per ritenere che l'inoltro della domanda d'ammissione tenda unicamente ad evitare la mobilitazione od a ritardarla.

28. Coloro che saranno ammessi al corso godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata del corso stesso.

29. Ultimato il corso i militari appartenenti alle classi 1878 o anteriori, che ne saranno giudicati meritevoli, saranno promossi al grado di sottotenenti di milizia territoriale. I militari appartenenti invece alle classi dal 1879 al 1900, saranno, qualora idonei, nominati aspiranti ufficiali di complemento, ed in tal caso, dovranno, occorrendo, chiedere di far passaggio per libera elezione nella prima categoria, senza peraltro assumere alcuna ferma speciale.

L'idoneità per la nomina al grado di aspirante ufficiale di complemento o di sottotenente di milizia territoriale non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove, da farsi durante i corsi stessi, intese a constatare le attitudini ed il profitto dei singoli allievi.

30. Invio di autorità ai corsi.

Per l'invio di autorità ai corsi indetti con la presente circolare dei militari che non vi abbiano concorso di spontanea elezione e che siano tenuti a frequentarli per effetto del decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917, nonchè dei militari che, per una ragione qualsiasi, non abbiano potuto essere inviati a precedenti corsi obbligatori, o che ne furono dispensati temporaneamente, valgono le seguenti norme:

a) Ai corsi di fanteria, di cavalleria e del genio, di cui alla presente circolare, dovranno essere avviati di *autorità tutti indistintamente i militari idonei o comunque non idonei alle fatiche di guerra* (subordinatamente per questi ultimi all'esito della visita sanitaria di cui al seguente n. 32) delle classi 1874-1900 di tutte le armi, corpi, servizi od associazioni di soccorso, che abbiano in qualunque periodo di tempo *compiuta l'istruzione di recluta*, o che comunque siano *alle armi da almeno tre mesi*; che siano muniti dei titoli di studio previsti dalla circolare 181 del *giornale militare* 1917 e che non poterono, per qualsiasi ragione, prender parte ai corsi obbligatori precedenti, qualora però non abbiano chiesto di essere ammessi di spontanea elezione al concorso bandito con la presente circolare. Dovranno altresì essere avviati di autorità i militari di cui alla circolare 194 *giornale militare* corrente anno.

b) Le ammissioni avranno luogo con le norme del dispaccio-circolare 13200 del 28 maggio 1917.

c) I militari che siano stati precedentemente dimessi da un corso obbligatorio per riconosciuta inidoneità fisica non saranno inviati ai corsi in quistione, salvo che siano ridivenuti idonei ad incondizionato servizio. La stessa norma valga per quei militari, già dimessi da precedenti corsi obbligatori, che siano stati sottoposti a rassegna e riformati e quindi richiamati in servizio in seguito a nuova visita.

d) I militari inviati d'autorità ai corsi indetti con la presente circolare, saranno, a fine dei corsi stessi, nominati sottotenenti di milizia territoriale se delle classi dal 1874 al 1884 compresa, oppure di terza categoria se delle classi più giovani; ed aspiranti ufficiali di complemento negli altri casi.

30. *Fino a nuovo avviso non dovranno essere avviati di autorità ai corsi di nessuna arma, i militari della classe* 1900, *che non siano venuti alle armi in anticipo.*

32. Visita sanitaria pei non idonei ad incondizionato servizio.

Tutti gli ammittendi ai corsi indetti con la presente circolare, *sia che abbiano fatto domanda, sia che debbano esservi inviati d'autorità*, qualora siano non idonei ad incondizionato servizio (1) dovranno, prima di essere avviati ai corsi, essere sottoposti alla visita delle commissioni sanitarie centrali di cui alla circolare 76 del *giornale militare* 1917, se trattasi di militari non mobilitati; alla visita di quella commissione che sarà designata dal Comando Supremo se trattasi di militari appartenenti a corpi, reparti, o servizi della zona di guerra.

Detta commissione, *riunita in seduta plenaria*, giudicherà se, per il complesso delle loro condizioni fisiche, i militari di cui trattasi possano frequentare i corsi.

---

(1) A scanso di equivoci si riportano qui di seguito le varie denominazioni di inabilità che sono più comunemente usate e che, a tenore del presente n. 32, debbono venire sottoposte agli accertamenti delle commissioni sanitarie:

a) militari presunti *permanentemente* inabili alle fatiche di guerra;
b) militari *temporaneamente* inabili alle fatiche di guerra;
c) militari idonei ai servizi territoriali;
d) Id. id. id. sedentari.

Saranno avviati ai corsi in parola tutti quelli che verranno riconosciuti completamente idonei e, per le sole classi dal 1874 al 1878, anche quelli che saranno dichiarati idonei ai soli servizi territoriali, purchè la loro prestanza fisica sia in armonia col grado di ufficiale.

Saranno esclusi dalla visita suddetta e non avviati ai corsi, ammenochè non chiedano di sottoporvisi spontaneamente, tutti quei militari la cui inabilità sia stata precedentemente riconosciuta, *da non oltre tre mesi*, dalla stessa commissione che dovrebbe ora visitarli, o da altra di grado superiore o dall'ispettorato di sanità militare.

Qualora gli accertamenti sanitari dovessero protrarsi tanto da impedire che alcuni militari possano raggiungere i corsi entro il 31 del mese di maggio, i militari stessi saranno rinviati, se del caso, al corso successivo.

S'intendono pertanto abrogate le disposizioni di cui al 2° capoverso del paragrafo 6 della circolare 181 del *giornale militare* 1917.

63. *Le dipendenti autorità sono incaricate di dare la massima divulgazione alla presente circolare.*

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **213.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Invio ai comandi ed uffici degl'indici del « giornale militare » dell'anno 1917. — Serie del « giornale militare » dell'anno 1917, tenute in carico dalle diverse autorità militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 aprile 1918.

A causa dell'attuale crisi della carta, dovendosi limitare l'invio delle pubblicazioni allo strettissimo necessario, il Ministero ha provveduto perchè la stampa degli indici del *giornale militare* del 1917 sia mantenuta nel numero di copie occorse per l'anno 1916.

Pertanto gli enti territoriali, mobilitati e coloniali che ricevono direttamente il *giornale militare*, dovranno trasmettere, al più presto possibile, al Ministero (Divisione stato maggiore - Sezione 2ª) uno specchio dimostrativo del numero di copie d'indici del 1917 occorrenti a loro ed ai comandi ed uffici dipendenti ai quali il *giornale militare* stesso viene fatto recapitare per il loro tramite.

Il Ministero farà inviare, per ora, una sola copia d'indici ai comandi di reggimento e superiori, nonchè agli uffici corrispondenti, mentre si riserva di farne tenere, in seguito, anche a quei comandi ed uffici inferiori pei quali li riterrà necessari.

A parziale modificazione, poi, della circolare del *giornale militare* n. 32 in data 24 gennaio c. a., le raccolte del *giornale militare* dell'anno 1917 dovranno pervenire senza gl'indici all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (Reparto pubblicazioni militari) non più tardi del 27 corrente, con le stesse norme indicate nella circolare n. 789 in data 2 dicembre 1917 (dispensa 81 del *giornale militare*).

L'ufficio predetto trasmetterà al Ministero (Divisione stato maggiore - Sezione 2ª) non oltre il 5 maggio prossimo, un elenco indicante le copie ricevute e l'ente mittente.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 217. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazione al compendio d'ippologia (edizione 1900).** — (Segretariato generale — Ufficio d'ispezione veterinaria). — 11 aprile 1918.

Allo scopo di prevenire nel maggior modo possibile le crepacce alle pastoie negli equini del R. esercito, si dispone che il sesto comma contenuto nella pagina 104 del compendio d'ippologia (edizione 1900) venga così modificato.

« Per aggiustare i crini, taglia in gradazione il pelo troppo lungo che cresce sulla parte « posteriore degli stinchi, pareggiandolo col rimanente della stessa regione. Attorno al « nodello ed al pastorale *taglie soltanto i peli eccessivamente lunghi*, senza rasarli, perchè « essi difendono la pastoia e la corona dal contatto irritante del sudore, della polvere e « del fango i quali possono determinare la formazione delle crepacce. Lascia un piccolo « ciuffo alla parte posteriore della nocca ».

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO

Consta a questo Ministero che molti comandi, direzioni, uffici, ecc., indirizzano all'ufficio di amministrazione di personali militari varî alcune pratiche, che sono di esclusiva competenza di questo Dicastero, e, viceversa, indirizzano a questo Ministero pratiche, che riguardano soltanto il predetto ufficio, originando così una perdita di tempo ed una numerosa, quanto inutile corrispondenza.

Nell'intento pertanto di rimuovere un tale inconveniente si avvertono i predetti comandi, direzioni, uffici, ecc., che l'*Ufficio di amministrazione di personali militari vari* non fa parte integrante di questo Ministero, ma è ufficio *autonomo*, perciò la corrispondenza che viene allo stesso diretta, deve contenere *questo indirizzo*:

Direzione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari — Roma.

Dovrà poi aggiungersi, ogni qualvolta le pratiche riguardano pubblicazioni militari (*Reparto pubblicazioni militari*) giusta quanto venne prescritto colla precedente circolare n. 41 del *giornale militare* corrente anno.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 14ª, anno 1918, circolare n. 109. —

A pag. 217, al secondo capoverso, *invece di*: « 5ª armata », *leggasi*: « 3ª armata ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **215**. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia**. — (Direzione generale genio). — 11 aprile 1918.

In seguito all'esame di altre domande testè pervenute di sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia, il Ministero ha determinato, che siano compresi fra i sottufficiali ammessi al corso di colombicoltura di cui alla precedente circolare n. 186 in data 28 marzo u. s., anche i seguenti marescialli:

Maselli Antonio, maresciallo capo 39° reggimento artiglieria campagna.
Cibelli Enrico, id. id. 24° id. id. id.
Burchianti Andrea, id. id. 3° id. id. montagna.
Milesi Girolamo, id. id. 2° id. id. id.

Il Ministro — DALLOLIO.

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **216**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta di premi per i dirigibilisti ed aerostieri**. — (Gabinetto) — 30 marzo 1918.

La società *Leonardo da Vinci* di Milano ha offerto lire 2.000 per costituire premi a favore dei dirigibilisti ed aerostieri.

Il Commissario generale — CHIESA.

N. **217**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta della società Fiat per premi agli aviatori**. — (Gabinetto). — 11 aprile 1918.

La società *Fiat* ha messo a disposizione del Commissariato generale per l'aeronautica la somma di lire 50.000 (cinquantamila) per costituire premi per l'attività svolta dalle squadriglie da ricognizione nel primo semestre 1918; questa offerta è indipendente dalla precedente di lire 1000 (cartelle del Prestito) per ogni apparecchio abbattuto e già segnalata nella circolare 102, disp. 13 del 23 febbraio 1918.

Il Commissario generale. — CHIESA.

N. **218**. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione ai corsi per la formazione di collaudatori aeronautici.** — (Ufficio personale). — 11 aprile 1918.

Allo scopo di assicurare ai servizi dell'aviazione militare gli occorrenti ufficiali e militari collaudatori, questo commissariato generale dispone quanto segue:

1° Presso l'istituto centrale aeronautico in Roma si svolgono a partire da 1° maggio corrente appositi corsi della durata di circa due mesi, per la formazione di collaudatori aeronautici.

2° Ai detti corsi potranno partecipare gli ufficiali di artiglieria, del genio e del corpo aeronautico militare di grado non superiore a tenente con anzianità di grado non superiore a 12 mesi, i sottufficiali ed i sergenti che si trovino presso i depositi o centri di mobilitazione, a qualunque classe appartengano, ad eccezione di quelle comprese tra il 1896 e il 1900, che abbiano conseguita almeno la licenza ginnasiale o tecnica od altro titolo equipollente, e preferibilmente abbiano pratica tecnica o industriale.

3° Per essere ammesso al detto concorso gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 2, al proprio comandante di deposito o centro di mobilitazione allegandovi i documenti attestanti gli studi compiuti di cui al precedente n. 2) e tutti gli altri documenti di qualsiasi natura attestanti la loro speciale attitudine a seguire proficuamente il corso di cui sopra.

I comandi interessati trasmetteranno direttamente e con la massima sollecitudine al commissariato generale per l'aeronautica in Roma le domande ricevute, munendole del loro esplicito e motivato parere e corredandole dei seguenti documenti:

a) rapporto informativo dei servizi prestati e della condotta tenuta dall'ufficiale o dal sottufficiale durante la sua permanenza al corpo;

b) foglio matricolare n. 59 per i sottufficiali;

c) certificato medico attestante la buona costituzione fisica dell'aspirante.

4° I prescelti per l'ammissione al corso in parola saranno di mano in mano inviati, con ordine diretto del commissariato generale per l'aeronautica all'istituto sperimentale aeronautico, dove riconosciuta la loro idoneità saranno senz'altro destinati a seguire il corso collaudatori.

I non idonei saranno restituiti ai corpi di provenienza.

5° Fra gli aspiranti le cui domande saranno presentate anteriormente al 20 aprile corrente saranno scelti quelli che dovranno frequentare il primo corso.

6° Al termine del corso, compiuto con esito favorevole, gli allievi saranno nominati collaudatori aeronautici con diritto a percepire le indennità inerenti ed a fregiarsi dello speciale distintivo che sarà istituito per tale carica.

7° In qualunque momento, sia durante l'istruzione che dopo aver conseguito la nomina a collaudatore aeronautico, gli ufficiali ed i sottufficiali di cui trattasi potranno essere dimessi dal corso ed esonerati dalla carica con determinazione insindacabile del commissariato generale d'aeronautica e con conseguente perdita di ogni indennità.

8° Nessuna licenza potrà essere concessa durante lo svolgimento del corso in parola.

Il commissario generale — CHIESA.

Prezzo della presente dispensa L. 0,55

(3348) Roma 1918 — Tip. E. Vegbera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1918 — 20 aprile

MINISTERO DELLA GUERRA

219. — 25 MARZO 1917 — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 522, che stabilisce la giurisdizione dei comandi in capo di dipartimento marittimo, dei comandi militari marittimi, del comando dei servizi della R. marina in Sicilia e della difesa marittima di Gaeta . . . . . *Pag.* 409

» 220. — 30 DICEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 2047, circa le polizze gratuite a favore dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ad unità o reparti che partecipano alle azioni di guerra, o compiono servizi ad esse direttamente inerenti . . . . . *Pag.* 409

» 221. — 7 MARZO 1918. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 419, che estende ai sudditi inglesi residenti in Italia, precettati per la visita personale e l'arruolamento, le sanzioni penali stabilite dal testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497. — Norme di applicazione . . . . . *Pag.* 410

» 222. — 7 MARZO 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 376, relativo alla riduzione dell'anzianità minima di servizio prescritta per la nomina alla carica di guardacolombaia . . . . . *Pag.* 411

» 223. — 10 MARZO 1918. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 415, concernente la facoltà di comandare gli ufficiali in armi e corpi diversi da quelli di appartenenza . . . . *Pag.* 411

» 224. — 21 MARZO 1918. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 426, che modifica l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 522, circa la giurisdizione militare marittima lungo il litorale adriatico, ed istituisce altresì alcuni comandi di difesa (circolare n. 219 del *giornale militare* 1918) . . . . . *Pag.* 411

» 225. — 30 MARZO 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale concernente la composizione della commissione incaricata di dar parere sulla nomina degli ufficiali di complemento della giustizia militare . . . . . *Pag.* 412

» 226. — 5 APRILE 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 401, concernente proroga di termini stabiliti nel decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2 (circolare n. 11 *giornale militare* 1918). . . . . *Pag.* 412

» 227. — 11 APRILE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento economico spettante agli impiegati civili addetti all'esercito, durante il ricovero in ospedali . . . . . *Pag* 413

» 228. — 12 APRILE 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che nomina i segretari della commissione incaricata di dar parere sulla nomina degli ufficiali di complemento della giustizia militare . . . . . *Pag.* 413

N. 229. — 18 APRILE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Applicazione del decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1918, n. 107, relativo ad aumenti di stipendio. . . . . Pag 414

» 230. — 18 APRILE 1918. — AVANZAMENTO. — Promozioni provvisorie a sottotenente di complemento degli aspiranti ufficiali di armi combattenti . . . . . Pag. 414

» 231. — 18 APRILE 1918. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — Uniforme grigio verde. . . . . Pag. 417

» 232. — 18 APRILE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie. . Pag. 417

» 233. — 18 APRILE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra a favore di figli di militari, che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918. . . . . Pag. 422

» 234. — 18 APRILE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Elargizione a favore dell'opera Pro-combattenti. Pag. 422

» 235. — 18 APRILE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari alle armi. . . . . Pag. 423

» 236. — 18 APRILE 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Consulenti . . . . . Pag. 423

» 237. — 18 APRILE 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. . . . . Pag. 424

» 238. — 18 APRILE 1918. — SERVIZIO SANITARIO — Norme per la prima raccolta dei militari psicopatici provenienti dalla zona di guerra e successivo sgombero dei medesimi nelle sezioni psichiatriche militari. . . . . Pag 424

» 239. — 18 APRILE 1918. — SCUOLE MILITARI. — Invio di autorità ai corsi allievi ufficiali di talune categorie di militari pei quali si era fatta eccezione fino a nuovo ordine . . . . . Pag. 426

240. — 18 APRILE 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata di taluni militari delle classi 1874 e 1875 . . . . . Pag. 427

» 241. — 18 APRILE 1818. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Riferimento al decreto luogotenenziale n. 444, del 7 aprile 1918, circa gli aumenti dei salari fissi del personale operaio delle amministrazioni dello Stato. . . . . Pag. 427

» 242. — 18 APRILE 1918. — TRASPORTI. — Bagagli in disguido . . . . . Pag. 428

ERRATA CORRIGE . . . . . Pag. 429

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 243. — 7 APRILE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 444, circa gli aumenti dei salari fissi del personale operaio delle amministrazioni dello Stato. — Norme per l'applicazione . . . . . Pag. 430

» 244. — 18 APRILE 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Versamento d'imposte all'erario . . . . . Pag. 432

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 245. — 15 APRILE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta della società Itala per premi ai dirigibilisti ed aerostieri . . . . . Pag. 433

» 246. — 15 APRILE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta delle officine di Villarperosa per premi ai dirigibilisti ed aerostieri . . . . . Pag 433

» 247. — 15 APRILE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta della società Luterma italiana per premi agli aviatori . . . . . Pag. 433

» 248 — 15 APRILE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Pagamento di premi alle squadriglie da ricognizione per il 1° semestre 1917 . . . . . Pag. 434

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **219**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 522, che stabilisce la giurisdizione dei comandi in capo di dipartimento marittimo, dei comandi militari marittimi, del comando dei servizi della R. marina in Sicilia e della difesa marittima di Gaeta**. — 25 marzo 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 82, del 7 aprile 1917).

Art. 1. — All'art. 1 del Nostro decreto in data 21 dicembre 1916, n. 1862, è sostituito il seguente:

« I limiti della giurisdizione dei comandi in capo di dipartimento marittimo, dei comandi militari marittimi, del comando dei servizi della R. marina nella Sicilia e della difesa marittima di Gaeta, sono stabiliti nel modo seguente:

1° dipartimento marittimo di Spezia: dal confine francese fino a Torre Canneto, incluse le isole dell'Arcipelago toscano;

2° difesa marittima di Gaeta: da Torre Canneto alla foce del Volturno, incluse le isole di Ponza, Zannone e Palmarola;

3° dipartimento marittimo di Napoli: dalla foce del Volturno a quella del Mesima, compresi le isole di Ventotene, Santo Stefano e quelle del golfo di Napoli;

4° comando dei servizi della R. marina nella Sicilia: tutto il litorale della Sicilia, le isole adiacenti e quel tratto di costa calabra compreso tra la foce del Mesima e la foce della fiumara Assi;

5° dipartimento marittimo di Taranto; dalla foce della Fiumara Assi fino a Torre Specchia Grande, inclusa;

6° comando militare marittimo di Brindisi: da Torre Specchia Grande, esclusa, alla foce del Trigno comprese le isole Tremiti;

7° dipartimento marittimo di Venezia: dalla foce del Trigno fino al confine austriaco;

8° comando militare marittimo di Maddalena: tutto il litorale della Sardegna e le isole adiacenti.

Art. 2. — Resta abrogato l'art. 2 del Nostro decreto 21 dicembre 1916, n. 1862.

N. **220**. — DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 2047, circa le polizze gratuite a favore dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ad unità o reparti che partecipano alle azioni di guerra, o compiono servizi ad esse direttamente inerenti**, — 30 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 307, del 31 dicembre 1917).

Art. 1. — Avranno diritto ad essere assicurati con le polizze di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1° del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970 (1), tutti i sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ad unità o reparti che partecipano alle azioni di guerra o

che compiono servizi direttamente inerenti alle azioni stesse e che, per le loro mansioni siano esposti alle offese di armi belliche. Tale diritto essi militari acquisteranno sin dal momento in cui avrà avuto attuazione l'ordine di partecipare ad azioni di guerra o di compiere servizi direttamente inerenti alle azioni stesse.

Art. 2. — Resteranno sospesi gli effetti della polizza di cui all'art. 1, lettera *b*) del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, nei casi:

a) di denunzia di diserzione del militare assicurato da parte del comandante del corpo e di riparti;

b) di prigionia di guerra del militare stesso.

Cessato lo stato di guerra ed eseguito l'accertamento delle cause determinanti la prigionia, e qualora risulti che la prigionia sia avvenuta per cause di forza maggiore, e quindi indipendenti dalla volontà del militare assicurato, la polizza riprenderà senz'altro i suoi effetti.

Art. 3. — La polizza di assicurazione sarà di pieno diritto annullata nel caso in cui il militare assicurato verrà condannato da un tribunale di guerra alla pena della reclusione militare o ad altra pena più grave. Gli avvocati militari dovranno trasmettere un estratto della sentenza di condanna all'istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 4. — Una speciale commissione, nominata dal capo di stato maggiore dell'esercito, e della quale farà parte un delegato dell'istituto nazionale delle assicurazioni, deciderà con deliberazione definitiva e non suscettibile di appello o altro qualsiasi gravame, delle controversie e dei reclami relativi alle assicurazioni di cui al decreto 10 dicembre 1917, n. 1970.

Art. 5. — È concessa la franchigia postale e telegrafica per tutte le comunicazioni e per tutte le operazioni da farsi dall'istituto nazionale per la creazione dei contratti di assicurazione di cui al citato decreto 10 dicembre sino alla liquidazione di essi. Parimenti saranno esenti da ogni imposta e tassa o qualsiasi altro onere, tutti gli atti, i documenti richiesti ed i pagamenti eseguiti in dipendenza delle suindicate assicurazioni.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1918.

---

(1) Vedi circolare 814 del *giornale militare* 1917.

N. **221**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 419, che estende ai sudditi inglesi residenti in Italia, precettati per la visita personale e l'arruolamento, le sanzioni penali stabilite dal testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497. — Norme di applicazione.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 marzo 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 87, del 12 aprile 1918).

Articolo unico. — I sudditi inglesi residenti in Italia, i quali essendo stati precettati a presentarsi per la visita personale e l'arruolamento dinanzi ai comandi dei distretti militari, in applicazione della convenzione dell'11 dicembre 1917 tra Italia e Inghilterra per la prestazione del servizio militare dei cittadini dei due Stati, resa esecutiva col nostro decreto 20 dicembre 1917, n. 2037, non ottemperino a tale precetto, saranno passibili delle stesse sanzioni penali stabilite per i renitenti dal testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

Norme di applicazione

In esecuzione di tale Decreto e delle norme di applicazione della convenzione italo-britannica dell'11 dicembre 1917, pubblicata con circolare n. 25 del *giornale militare* del corrente anno, i comandi di distretto, appena un suddito inglese già inadempiente si presenti, sia spontaneamente, sia in istato di arresto alla visita di leva, provvederanno a denunziarlo alla competente autorità giudiziaria per la incorsa renitenza, nei modi prescritti dal paragrafo 642 del regolamento sul reclutamento, e con riferimento al detto decreto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **222.** SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 376, relativo alla riduzione dell'anzianità minima di servizio prescritta per la nomina alla carica di guardacolombaia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 marzo 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 82, del 6 aprile 1918).

Articolo unico. — Per la durata della guerra ed a temporanea modificazione del paragrafo 17 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, è ridotta a quattro anni l'anzianità minima di servizio prescritta per la nomina alla carica di guardacolombaia, alla quale potranno aspirare anche i sergenti maggiori, purchè siano nati anteriormente al 1885 ed abbiano almeno un anno di permanenza alla fronte presso reparti o servizi mobilitati.

N. **223.** — STATO DEGLI UFFICIALI — **Decreto luogotenenziale n. 415 concernente la facoltà di comandare gli ufficiali in armi e corpi diversi da quelli di appartenenza.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 10 marzo 1918. (*Gazzetta ufficiale* n. 87, del 12 aprile 1918).

Art. 1. — Per la durata della guerra è data facoltà al ministro della guerra di comandare, con provvedimento insindacabile, a far servizio in armi e corpi diversi da quelli di appartenenza, gli ufficiali del R. esercito, di qualunque grado e categoria, che risultino, anche temporaneamente, esuberanti ai bisogni della propria arma e corpo e che diano affidamento di ben disimpegnare il servizio che saranno chiamati a prestare.

Il provvedimento sarà effettuato possibilmente a cominciare dalle classi più giovani sotto le armi e potrà limitarsi ai soli ufficiali di una determinata classe.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Il presente decreto è entrato in vigore il 13 aprile 1918.

N. **224.** LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 436, che modifica l'art. 1 del de-**

creto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 522, circa la giurisdizione militare marittima lungo il litorale adriatico, ed istituisce altresì alcuni comandi di difesa (circolare n. 219 del « giornale militare » 1918). — *21* marzo 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 88, del 13 aprile).

Art. 1. — I paragr fi n. 6 e 7 dell'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 522, in data 25 marzo 1917, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

6. Comando militare marittimo Brindisi; da Torre Specchia Grande, esclusa, a Punta Pietre Nere esclusa, comprese le isole Tremiti.

7. Dipartimento marittimo di Venezia; da Punta Pietre Nere, inclusa, sino al confine austriaco.

Art. 2. — Sono instituiti i comandi di difesa marittima del Delta Padano, di Comacchio, di Ortona, di Tremiti, di Viesti, di Bari, di Otranto, di Gallipoli e di Cotrone ai quali sono estese, in quanto applicabili le disposizioni dell'ordinamento e del regolamento approvati col decreto luogotenenziale del 10 giugno 1915, n. 883.

L'assegnazione annua per le spese di ufficio sarà, per ciascuno dei predetti comandi, di L. 300.

Art 3. — Il presente decreto avrà decorrenza dal 16 marzo 1918.

N. **225.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale concernente la composizione della commissione incaricata di dar parere sulla nomina degli ufficiali di complemento della giustizia militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 marzo 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1918:

DECRETA:

Art. 1. — L'art. 4 del decreto ministeriale 17 febbraio 1918 è modificato come segue:

. . . . . 8°: il presidente dell'ordine degli avvocati di Roma, o un suo delegato membro del consiglio stesso.

9°: un professore ordinario di materie giuridiche di una Regia università, designato dal ministro della istruzione pubblica.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **226.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 401, concernente proroga di termini stabiliti nel decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2 (circolare n. 11 del « giornale militare » 1918).** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 5 aprile 1918 (*Gazzetta ufficiale* n. 83, dell'8 aprile).

Art. 1. — Il termine stabilito nell'art. 37 lettera *b*) del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 n. 2 è prorogato di due mesi.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **227**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Trattamento economico spettante agli impiegati civili addetti all'esercito, durante il ricovero in ospedali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 11 aprile 1918.

Per opportuna conoscenza e norma di tutti gli enti interessati, il Ministero, su conforme parere del Consiglio di Stato, avverte che, in mancanza di norme le quali regolino espressamente il trattamento economico spettante agli impiegati civili addetti all'esercito, durante il ricovero in luoghi di cura, sono da applicare, per analogia, quelle che regolano il trattamento dei militari.

Pertanto, l'indennità di missione (intiera o ridotta), concessa agli impiegati civili in servizio presso l'esercito, dovrà essere loro continuata o sospesa, durante il ricovero ospitaliero, secondo che, nelle stesse condizioni, dovrebb'essere continuata o sospesa — secondo le disposizioni vigenti — la corresponsione del soprassoldo di guerra ai militari.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **228**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale che nomina i segretari della commissione incaricata di dar parere sulla nomina degli ufficiali di complemento della giustizia militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 aprile 1918.

IL MINISTRO

Visto il decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 n. 2;
Visti i decreti ministeriali 17 febbraio e 30 marzo 1918;

DECRETA:

Articolo unico. — Le funzioni di segretario della commissione incaricata di dar parere sulla nomina degli ufficiali di complemento della giustizia militare, (art. 4 del precitato decreto ministeriale 17 febbraio 1918), sono assunte dai signori:

1. Mininni cav. Giuseppe, primo segretario del Ministero della guerra.
2. Iurgens cav. Carlo, tenente d'artiglieria, comandato al Ministero della guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **229**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Applicazione del decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1918 n. 107, relativo ad aumenti di stipendio.** - (Segretariato generale - Ragioneria). — 18 aprile 1918.

La nuova ritenuta del 2 % istituita coll'art. 11 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 107 sugli aumenti di stipendio e su tutti indistintamente gli assegni, le indennità di ogni specie, i soprassoldi, i compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile e al contributo di guerra dovuti ad impiegati di ruolo e ad ufficiali sia effettivi che richiamati dal congedo, è entrata in vigore, com'è noto, dal 1 febbraio 1918 (circolare 76 c. a.).

Pertanto il Ministero, mentre si riserva di provvedere direttamente a norma dell'articolo 108 del regolamento di amministrazione al versamento della nuova ritenuta che i corpi avranno operato posteriormente alla pubblicazione della citata circolare, invita le amministrazioni militari a versare direttamente in tesoreria, con applicazione al capitolo 283 *bis* del bilancio dell'entrata, l'importo della ritenuta relativa alle indennità, compensi, soprassoldi di ogni specie corrisposti prima della pubblicazione della circolare stessa e riferentisi, ben s'intende, a servizi compiuti dal 1 febbraio 1918, alla data cioè in cui è entrata in vigore la ritenuta.

Il versamento dovrà essere eseguito a carico del fondo scorta, salvo sollecito rimborso da parte degli ufficiali ed impiegati che hanno percepito le indennità, compensi, ecc.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **230**. — AVANZAMENTO. — **Promozioni provvisorie a sottotenente di complemento degli aspiranti ufficiali di armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 aprile 1918.

In relazione alla facoltà concessa al Ministero dall'art. 13 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918 n. 62 (circolare 46 *giornale militare* c. a.), i comandi di corpo, per comunicare le nomine provvisorie a sottotenente di complemento da essi effettuate per gli aspiranti di arma combattente, dovranno *d'urgenza* trasmettere al Ministero un elenco nominativo contenente i dati descritti nel modulo annesso.

Tali indicazioni dovranno essere fornite anche per gli aspiranti le cui nomine provvisorie a sottotenente siano state già comunicate al Ministero.

I Comandi di deposito ed i capi di servizio, non potranno procedere alla nomina provvisoria a sottotenente di complemento nei riguardi di quegli aspiranti la cui conferma non sia stata pubblicata nel *bollettino ufficiale*.

Gli specchi d'avanzamento porteranno la stessa data dell'ordine del giorno di promozione provvisoria e saranno inviati al Ministero con l'elenco predetto.

Si determina inoltre che le promozioni provvisorie dovranno essere fatte con riserva di anzianità assoluta e relativa, le quali verranno fissate dal Ministero: la prima, sulla base del servizio compiuto al fronte o in territorio nel grado di aspirante ed a datare dal giorno successivo rispettivamente al primo od al secondo mese di servizio; l'altra sarà stabilita in ciascun gruppo di pari anzianità assoluta con le norme dell'art. 48 della legge 2 luglio 1896 n. 254.

Il Ministro — ZUPELLI.

. . . . . addì . . . . . 191 . .

AL MINISTERO DELLA GUERRA
Direzione generale personale ufficiali
Divisione . . . .

COMANDO . . . . . .

ELENCO NOMINATIVO degli aspiranti ufficiali di armi combattenti, nominati provvisoriamente al grado di sottotenente di complemento. — (Articolo 13 del decreto luogotenenziale n. 62 del 17 gennaio 1918, circolare n. 46 del *giornale militare* 1918).

ARMA di . . . . . .

AVVERTENZE.

Si annettono gli specchi d'avanzamento di tutti gli ufficiali indicati nel presente.
Gli ufficiali aviatori dovranno essere compresi nella loro arma di provenienza.
Per ogni arma deve essere compilato apposito elenco.

(Centro di mobilitazione — Comando ecc.).

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Data di anzianità nel grado di aspirante	Grado anteriore alla nomina ad aspirante	Anzianità di servizio e di grado di aspirante	Data di nascita	Servizio eventualmente prestato presso comandi mobilitati	Data di compimento del 2° mese di servizio in paese o del 1° mese in zona di guerra	Indicazioni di eventuali precedenti giudizi di inidoneità
1	2	3	4	5	6	7	8	9

. . . . . 1918.

IL . . . . . .

COMANDANTE DEL . . . . . .

CONCORSO A 330

N. **231**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Uniforme grigio-verde.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 aprile 1918.

È revocato il termine di tempo stabilito nel primo comma della circolare n. 766 *giornale militare* anno 1916, per l'uso della uniforme grigio verde debitamente modificata; essa continua a rimanere facoltativa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **232**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 18 aprile 1918.

A seguito della circolare pubblicata nella dispensa n. 18 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Nobil Casa ducale di Satirana L. 1000, da investire in cartelle del prestito nazionale, che dovranno essere sorteggiate fra tutti i soldati bisognosi reduci dalla zona di guerra e degenti negli ospedali della circoscrizione del Comando del corpo di armata di Alessandria.

Sig. Umberto Camera, n. 1 cartella del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100, a beneficio di un soldato rimasto cieco per la difesa della patria.

Reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°), L. 329,50 a favore delle famiglie, preferibilmente di militari, profughe del Veneto.

634ª *Compagnia mitraglieri*, L. 37.35, offerte come sopra.

16ª *Colonna carreggio*, L. 77,70 » » »

12ª *Colonna munizioni*, L. 164,85 » » »

Intendenza 1ª *armata*, L. 49,85 » » »

77ª *Sezione di sanità*, L. 134,40 » » »

941ª *Batteria controaerei*, L. 150 » » »

Militari dipendenti dal Comando del genio del X corpo d'armata, L. 4200, a favore degli orfani di guerra, dei mutilati e dei profughi.

Militari dipendenti dal Comando del genio del XXIX corpo d'armata, L. 870 a favore dei profughi e dei mutilati,

Soldato Giovanni Ripamonti, n. 1 cartella del Prestito nazionale 5 %, del valore nominale di L. 500, a favore dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.

Ufficiali, impiegati e militari di truppa del distretto militare di Treviso, n. 3 cartelle del Prestito nazionale 5 %, del valore nominale di L. 100 ciascuna, da erogarsi rispettivamente in favore dei mutilati, degli orfani di militari morti in guerra e delle famiglie, preferibilmente di militari, profughe del Veneto.

Ufficiali e militari di truppa del distaccamento di Piossasco, n. 10 cartelle del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, a favore dei mutilati di guerra appartenenti al 49° reggimento fanteria.

Militari dipendenti dal comando difesa antiaerea presso il comando del presidio militare di Vicenza, L. 328,90 a favore delle famiglie, preferibilmente di militari, profughe del Veneto.

Soldato Umberto Menini del 5° stabilimento automobilistico di Parma, n. 1 cartella del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100, da assegnare, per estrazione a sorte, ad un soldato della brigata Sassari.

Guardie di finanza della brigata Villa Nuova, n. 3 cartelle del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, (acquistate mediante il ricavato della vendita della carne di un cinghiale, ucciso da due di dette guardie), a favore degli orfani dei militari del comune di Ostuni, morti nell'attuale guerra.

Giuseppe Sichirollo ed Antonio Vay. Volontari di guerra presso il magazzino di Edolo, n. 2 cartelle del V Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, a due soldati del battaglione Valcamonica, più bisognosi, che nell'arginare l'invasione austriaca siano stati feriti e decorati di medaglia al valor militare.

Soldato Luigi Bianchi dell'11ª compagnia del 78° reggimento fanteria, n. 1 cartella del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 200, a favore delle famiglie dei militari combattenti.

Militari dell'11ª compagnia del 78° fanteria, n. 3 cartelle del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, offerte come sopra.

Militari della 10ª compagnia del 78° fanteria, n. 3 cartelle del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, offerte come sopra.

Cav. Imberti commissario straordinario per gli approvvigionamenti di Cuneo, L. 1000 all'ospedale di riserva di Cuneo, per essere destinato a beneficio dei militari feriti o ammalati più bisognosi.

Militari della 673ª batteria d'assedio. L. 90,20 a favore dei profughi di S. Donà di Piave.

Militari di truppa del 51° raggruppamento d'assedio, L. 241,90, a favore dei mutilati di guerra e dei profughi del Veneto.

Ufficiali e truppa dell'89ª batteria O. P. C., L. 270 offerte come sopra.

Ufficiali del 29° battaglione zappatori del XXIX Corpo d'armata, n. 2 cartelle del Prestito nazionale — una del valore nominale di L. 1000 ed una del valore nominale di L. 500 — a favore delle famiglie di militari profughe del Veneto.

51ª Sezione sussistenza, L. 109,75 offerte come sopra.

Ufficiali e truppa della 1389ª Compagnia mitragliatrici, L. 165 a favore pei profughi e dei mutilati di guerra.

Signora Elisa Ferloni ved. Lermini, n. 2 cartelle del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna: a favore di militari combattenti della 118ª compagnia battaglione Monte Clapier, cui già appartenne il figlio Ugo, morto combattendo in qualità di sottotenente.

798ª Centuria del genio presso il XXV Corpo d'armata, L. 100 a favore dei profughi del Veneto.

807ª Centuria del genio presso il XXV Corpo d'armata, L. 65 offerte come sopra.

Militari dell'89 reggimento fanteria distaccati a Pieve del Cairo, n. 2 cartelle del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 200 ciascuna, a favore dell'opera nazionale pro combattenti.

7ª Colonna del 1° Parco carreggio e salmerie, L. 303.70 a favore dei profughi del Veneto.

11 *reggimento di marcia*, L. 1955 a favore dei mutilati.

Insegnanti ed alunni delle scuole primarie di Revere, n. 1 cartella del Prestito nazionale del valore nominale di L. 100, a favore dei mutilati.

Diolato e Nicola Farlori, Pietro Costantini e Domenico Chiaravini, L. 20 a favore dei militari divenuti ciechi in guerra,

Sig. Giulio Falcio, L. 1025 all'opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

Militari della 44ª Infermeria cavalli da campo, L. 30.45 a favore dei profughi.

Ufficiali, impiegati, militari di truppa e signorine in servizio presso la sede del distretto di reclutamento di Novara, n. 1 cartella del Prestito nazionale 5%, del valore di L. 200, a favore degli orfani dei militari morti in guerra.

Cassa di Risparmio di Piacenza. Premio di una cartella del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100, per ciascuno dei sottufficiali, caporali o soldati, nati o residenti nella città e nella provincia di Piacenza, che si sia distinto o sia per distinguersi durante l'attuale guerra nazionale, ottenendo la medaglia al valore; o l'encomio solenne, o la promozione per merito di guerra. (In caso di morte del militare, che ottemperi ad una delle condizioni suespresse, il premio sarà devoluto a favore della moglie, se convivente, dei figli, o dei genitori od ascendenti).

Militari del comando del 2° Gruppo dell'8 reggimento artiglieria da campagna, L. 371.85 a favore dei profughi e dei mutilati di guerra.

60ª A *Compagnia presidiaria*, L. 117,75 a favore delle famiglie profughe.

Militari della compagnia reclute provenienti dai riformati presso il Distretto militare di Taranto, L. 173 offerte come sopra.

Militari del 276° battaglione M. T. di stanza nella piazza marittima di Taranto, L. 531 offerte come sopra.

Riparti del R. esercito dislocati nel dipartimento marittimo di Taranto, L. 8591,15 offerte come sopra.

1ª *Compagnia minatori*, L. 262,30 offerte come sopra.

13ª *Compagnia minatori* XXXIX *corpo d'armata*, L. 710,15 come sopra.

Militari della 4ª Brigata di marcia, L. 3913.50 offerte come sopra.

Sezione zappatori pompieri della 1ª armata, L. 93,05 offerte come sopra.

Operai del cantiere laboratorio genio di Peri, L. 156,10 offerte come sopra.

29° *Battaglione genio zappatori*. Un certificato di rendita consolidata 5 %, del valore capitale di L. 2000 offerte come sopra.

33° *Autoriparto*, L. 96,75, offerte come sopra.

2° *Battaglione del 12 reggimento fanteria di marcia*, L. 1786.85 a favore delle famiglie bisognose profughe di militari morti e feriti in guerra, che appartennero al 26 reggimento fanteria operante.

Un ufficiale di fanteria che desidera rimanere incognito, L. 1000 da erogarsi, con le modalità che il sig. Comandante della 60ª divisione di fanteria crederà di stabilire, in favore di quei graduati di truppa di fanteria nella detta divisione, che si saranno maggiormente distinti per slancio e bravura nel trascinare all'attacco i propri soldati. Titolo del premio: *Difenda Austria*.

Militari della 72ª compagnia genio, L, 33,90 a favore dei profughi e dei mutilati.

Truppe della 45ª divisione L. 11700, in 115 titoli di rendita, a favore dei mutilati delle brigate Toscana e Trapani.

102ª *batteria da posizione del reparto contraerei* n. 5 cartelle del prestito nazionale, del

valore nominale di L. 100 ciascuna, a 5 militari del 13° reggimento artiglieria da campagna, che versino in condizioni di bisogno.

Ufficiali, militari ed operai borghesi addetti ai lavori della 3ª zona L. 2028,84 a beneficio dei profughi e dei mutilati di guerra.

Militari della 137ª compagnia telegrafisti, L. 207 a favore dei profughi.

Militari della difesa antiaerea Basso Garda, L. 97,10 a favore dei profughi.

Battaglione complementare della brigata Cosenza, L. 200 a favore dei profughi, L. 154,25 a favore dei mutilati di guerra.

Società industriale romana, n. 6 cartelle del prestito nazionale, del valore nominale di L. 1000 ciascuna, da destinarsi ai primi 6 militari di truppa, appartenenti al distretto di Roma, che, a partire dal 1° aprile 1918, saranno decorati di medaglia d'argento o d'oro al valore militare.

Ufficiali e truppa del 30 battaglione presidiario, L. 1100, in cartelle del prestito nazionale al comitato nazionale pro orfani di guerra.

Militari dell' ex presidio di Palmanova, L. 1076,75 offerte come sopra.

Militari del 5° raggruppamento bombardieri, n. 9 cartelle del prestito nazionale, di cui 3 da L. 200 e 6 da L. 100 nominali, a favore dei figli dei militari morti in guerra.

Militari del magazzino viveri del reparto sussistenza presso il panificio di Caprino Veronese, L. 65,30 a favore dei profughi e dei mutilati di guerra.

Ufficiali, sottufficiali e soldati dell' ospedaletto, n. 180 n. 1 cartella del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100, a favore degli orfani dei militari morti in guerra.

Volontario di guerra Francesco Castiglioni del deposito del 1° reggimento artiglieria pesante campale n. 1 cartella del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 a favore dell'opera degli orfani di guerra.

N. 1 cartella, pure del valore nominale di L. 100 a favore dell'opera « Pro combattenti ».

Militari di sanità del X corpo d'armata, n. 17 cartelle del prestito nazionale, di cui 6 da L. 200 e 11 da L. 100 nominali, a favore di militari di truppa di sanità, che siano divenuti ciechi o mutilati, o inabili al lavoro lucrativo, per ferite o malattie riportate durante l'attuale compagna e che abbiano appartenuto ad uno degli ospedaletti 03, 08, 64, 66, 69, 70, o alla 22ª o 23ª sezione di sanità.

Qualora, sei mesi dopo la guerra, rimanga una somma non assegnata, è desiderio degli offerenti che essa sia versata a beneficio di un istituto nazionale di ciechi da sorteggiarsi.

Militari del drappello skiatori di Ollomont n. 1 cartella del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100, a favore di una famiglia profuga bisognosa di militare alpino ferito o meritevole di premio.

Militari dell'ufficio idrico della 6ª armata L. 779,60 a favore delle vedove e degli orfani dei caduti in guerra.

Ufficiali e militari di truppa dell' 11 raggruppamento pesante campale, n. 9 cartelle del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, a favore di nove vedove od orfani di artiglieri caduti nella presente guerra.

Alunni della III A dell' istituto tecnico di Milano, n. 2 cartelle del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, da assegnarsi a quei reparti che più si segnaleranno in eroismo nelle imminenti battaglie alla fronte, oppure a quei soldati che otterranno la massima distinzione sul campo.

Soldato Vittorio Bernacchi L. 1000 all'opera nazionale pro combattenti.

Ufficiali e militari di truppa della 318ª *compagnia genio M. T.*, L. 2000, di cui L. 1000 a favore dei profughi, e L. 1000 a favore dei mutilati in guerra.

Soldati della 1ª *batteria*, 1° *gruppo*, 8° *reggimento artiglieria compale*, L. 78,90 a favore dei mutilati di gue ra L. 64,10 a favore dei profughi.

Ufficiali e militari di truppa dipendenti dal deposito del 42° *reggimento fanteria* n. 7 cartelle del prestito nazionale, del complessivo valore nominale di L. 13600, raccolte per iniziativa del comandante del deposito colonnello Padovani, a favore dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Sei militari della 3ª *compagnia sussistenza*, n. 6 cartelle del prestito nazionale, del complessivo valore nominale di L. 600, offerte come sopra.

Militari del 142° *Reggimento fanteria*, n. 4 cartelle del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, a favore degli orfani di militari morti in guerra.

Militari della 27ª *divisione*, n. 2 cartelle del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 500 ciascuna, e n. 26 da L. 100, a favore dei ciechi e mutilati e degli orfani di militari morti in guerra.

Militari delle Salmerie del 3° *reggimento artiglieria da campagna*, L. 350 a favore delle famiglie profughe.

Ufficiali e truppa dell'ospedale da campo n. 051, L. 137 a favore dei profughi e dei mutilati di guerra.

Personale dell'ospedale da campo n. 0147, L. 194,05 offerto come sopra.

Ufficiali, applicati, sottufficiali, caporali e personale femminile del distretto di reclutamento di Campobasso, n. 2 cartelle del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, da destinarsi ad un orfano, maschio o femmina, senza fratello o sorella, di padre morto in guerra, decorato con medaglia d'argento, della provincia di Campobasso, e, che, preferibilmente, abbia perduto anche la madre.

Militari del 1° *autoparco*, L. 2761, a favore degli orfani dei militari morti in guerra.

Reparti di artiglieria del fronte a mare della piazza marittima di Venezia, n. 64 cartelle del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, a favore di altrettanti militari mutilati, da scegliersi fra quelli che, avendo figliuoli ed essendo colpiti da inabilità assoluta, si trovino nella impossibilità di provvedere col loro lavoro al sostentamento della propria famiglia.

8° Reparto V. C. di Rimini	n. 1 cartella del Pres.	naz.	L.	100		
4° » » di S. Benedetto T.	id.	id.	id.	id.	A favore del Comitato nazionale per gli orfani di guerra.	
6° » » di Vasto	id.	id.	id.	id.		
5° Reparto V. C. di Pescara	n. 2 id.	id.	id.	id.		
3ª » » di Portocivitanova			Lire	500		

Personale dell'ospedale da campo n. 055, L. 175,50, di cui L. 74 a favore dei profughi e L. 101,50 a favore dei mutilati di guerra.

Alcuni ufficiali del 20° *corpo d'armata* che desiderano serbare l'anonimo, n. 5 cartelle del Prestito nazionale del valore nominale di L. 100 ciascuna, a favore dei profughi del Veneto

Militari del distaccamento autonomo della 230ª *compagnia zappatori*, n. 7 cartelle del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, a favore degli orfani dei militari del genio caduti in guerra.

Ufficiali del 2° *battaglione del* 150° *reggimento fanteria*, n. 6 cartelle del Prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, a favore dei mutilati di guerra.

Cav. G. B. Imberti Commissario per gli approvvigionamenti della provincia di Cuneo.

(2ª offerta) L. 1000, distribuite come dono di Pasqua a soldati del presidio di Cuneo all'atto di essere mobilitati.

Militari della 514ª batteria d'assedio, L. 115.85 a favore dei profughi e dei mutilati di guerra.

Militari della 910ª batteria d'assedio, L. 169.50, offerte come sopra.

Generale Cav. Andrea Graziani, L. 50 a favore dei profughi.

2069ª *compagnia mitragliatrici* 907 *F.*, L. 102.35 a favore dei mutilati e profughi di guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **233**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore di figli di militari, che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 18 aprile 1918.

A seguito della offerta pubblicata con circolare n. 666 dello scorso anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Istituto S. Rita delle suore agostiniare in Rocca Monreale (Palermo), n. 4 posti gratuiti (2ª offerta) per bambine povere, figlie di militari morti in guerra, o che abbiano perduto uno dei genitori a causa dell'attuale guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **234**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Elargizione a favore dell'opera Pro combattenti**. — (Segretariato generale). — 18 aprile 1918.

Si è costituito in Roma un comitato formato dai rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato, col nobile intento di raccogliere una somma da offrire all'opera Pro combattenti, mercè tenui oblazioni di lire *una*, *due* o *tre*, per una sola volta, da parte degli ufficiali e degli impiegati civili.

I comandi, corpi, reparti ed uffici, nel dare diffusione alla presente circolare sono pertanto autorizzati ad accettare le offerte che gli ufficiali ed impiegati civili delle amministrazioni dipendenti intendessero fare a favore della suddetta nobile iniziativa.

Le quote sottoscritte dovranno essere dai singoli uffici cassa inviate con vaglia postale di servizio ai rispettivi comandi di corpo di armata insieme con gli elenchi dei sottoscrittori.

I comandi di corpo d'armata riscuoteranno i vaglia ricevuti, e aggiungendovi le offerte raccolte fra i propri dipendenti, convertiranno l'importo complessivo delle oblazioni così raccolte in un unico vaglia di servizio, che trasmetteranno insieme con tutti gli elenchi dei sottoscrittori all'economo cassiere del Ministero della guerra.

Le autorità militari non dipendenti dai comandi di corpo d'armata territoriali trasmetteranno direttamente all'Economo cassiere del Ministero le somme eventualmente raccolte fra gli ufficiali ed impiegati addetti ai comandi ed agli organi ad essi immediatamente dipendenti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **235**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari alle armi.** — (Direzione generale leva e trupp..). — 18 aprile 1918.

È stato constatato che non sempre i sindaci ricevono sollecitamente comunicazione delle variazioni avvenute nella posizione dei militari alle armi le quali possano avere influenza sulla cessazione del soccorso giornaliero alle famiglie dei militari stessi. Questo inconveniente che può recar grave pregiudizio all'erario, perchè le somme pagate alle famiglie non sono di regola ripetibili, deriva dalla inosservanza del disposto del n. 26 dell'istruzione per la concessione del soccorso giornaliero in data 30 novembre 1917, il quale ha riprodotto il n. 7 della istruzione del 3 luglio 1907 (atto 118 del *giornale militare*). S'intende che tale prescrizione è integrata da quello del n. 9 della circolare n. 706 del *giornale militare* del 1915, nel senso che l'incarico delle comunicazioni stesse è affidato ai depositi (o agli altri centri di mobilitazione).

Così pure i detti comandi trascurano talvolta di notificare ai sindaci stessi la data in cui i militari abbiano ripreso servizio per effetto della sospensione di procedimento penale a loro carico o della sospensione dell'esecuzione di condanna da essi riportata, e ciò con grave danno delle famiglie dei militari stessi, che, dalla cennata data rinacquistano il diritto al detto soccorso.

Pertanto, anche in seguito a segnalazione del Ministero per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra, richiamo l'attenzione dei predetti comandi sulla importanza della citata disposizione interessandoli a curarne la stretta osservanza ed a provvedere perchè non abbiano più a verificarsi le lamentate omissioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **236**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Consulenti.** — (Direzione generale sanità militare). — 18 aprile 1918.

A conferma e chiarimento di quanto è prescritto per la nomina dei consulenti nelle Norme per la costituzione degli ospedali di riserva, con l'intendimento di disciplinare la loro funzione in modo da renderla il più possibile libera nella sua esplicazione da qualsiasi ingerenza e pastoia gerarchica e da conferirle altresì il naturale carattere di suprema garanzia scientifica, resta stabilito:

1. Possono ottenere la nomina di consulente solo i professori ordinari titolari della facoltà medico-chirurgica.

2. I consulenti stessi non avranno nè grado nè assimilazione al grado militare.

3. Ai professori ordinari titolari di medicina e chirurgia che già rivestono un grado militare, è lasciata facoltà di optare per la nomina a consulente con la riserva di cui al n. 2, oppure di conservare la funzione inerente all'attuale grado militare.

4 La nomina dei singoli consulenti viene fatta dal Ministero della guerra (direzione generale sanità militare) di sua iniziativa o su proposta del rispettivo direttore di sanità territoriale, sentito il parere dell'ispettorato di sanità militare e previo consenso degl'interessati.

5. Il consulente esplicherà la sua funzione (consulti o visite negli stabilimenti sanitari ecc.) ogni qualvolta sarà invitato dal Ministero della guerra, dal comando del corpo d'armata o di divisione nella cui circoscrizione la sua funzione si esplica, oppure dal direttore di sanità.

6. L'intervento del consulente potrà essere richiesto al direttore di sanità aggiunto

da parte dei direttori degli ospedali di riserva, tutte le volte che dagli stessi o dai dipendenti capi-reparto si ritenga conveniente il consulto per la gravità, la singolarità o peculiarità del caso.

La richiesta *dovrà sempre* essere fatta prima di procedere ad *interventi demolitivi in un arto, ad enucleazione di globo oculare od operazione nell'interno del bulbo oculare.*

7. Al consulente spettano gli assegni e le altre competenze amministrative di maggiore generale medico, per le sole giornate in cui ha prestato servizio con le modalità di cui ai numeri 5 e 6.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **237**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 18 aprile 1918.

Il Ministero determina che con le stesse disposizioni emanate con la circolare n. 135 *giornale militare* c. a., e giusta le indicazioni prescritte dal paragrafo 45 lettera *c*) delle norme per il servizio balneario militare, funzioni per ufficiali e uomini di truppa durante la stagione estivo-autunnale, anche lo stabilimento termale di Salsomaggiore.

Le mute in detto stabilimento saranno 9, della durata di 15 giorni ciascuna; avranno inizio il 1° maggio e dureranno fino al 30 settembre, come dal seguente specchio:

1ª muta	dal 1° maggio	al 15 maggio.
2ª muta	dal 18 maggio	al 1° giugno.
3ª muta	dal 4 giugno	al 18 giugno.
4ª muta	dal 21 giugno	al 5 luglio.
5ª muta	dall'8 luglio	al 22 luglio.
6ª muta	dal 25 luglio	all'8 agosto.
7ª muta	dal 12 agosto	al 26 agosto.
8ª muta	dal 30 agosto	al 13 settembre.
9ª muta	dal 16 settembre	al 30 settembre.

Le relative proposte di ammissione, compilate sul modello 458, dovranno essere trasmesse a questo Ministero, con le consuete norme.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **238**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per la prima raccolta dei militari psicopatici provenienti dalla zona di guerra e successivo sgombero dei medesimi nelle sezioni psichiatriche militari.** — (Direzione generale sanità militare). — 18 aprile 1918.

È stato istituito in Reggio Emilia un Centro di prima raccolta pei militari psicopatici provenienti dalla zona di guerra.

Disciplinarmente ed amministrativamente detto Istituto verrà regolato dalle norme contenute nella circolare del *giornale militare* n. 331, anno 1916, mentre sarà alla diretta dipendenza tecnica del Ministero della guerra.

I militari inviati a tale Centro saranno sottoposti ad un periodo di osservazione, che non potrà avere in genere durata maggiore di giorni 30 e durante il quale saranno pure compiute le indagini profilattiche prescritte per tutti gli infermi provenienti dalla zona di guerra.

In questo periodo per alcuni militari sarà possibile formulare un definitivo giudizio, per altri sarà eventualmente riconosciuta la necessità di una più lunga osservazione.

Verranno a distinguersi così tre distinte categorie di soggetti, per ciascuna delle quali l'ulteriore funzione del Centro si esplicherà secondo quanto segue:

1. Pei militari riconosciuti psicopatici verranno senz'altro iniziate le pratiche di rassegna, frattanto;

a) i non bisognevoli di assistenza manicomiale verranno ricondotti, debitamente accompagnati, sino alla residenza delle famiglie, per essere a queste restituiti, in attesa del congedo temporaneo o assoluto.

b) Quelli invece, per cui necessita detto genere di ricovero, saranno, dopo la riforma, trasferiti, sempre a cura del Centro, ai manicomi civili delle varie provincie, cui spetta provvedere a norma dell'art. 72 del regolamento sui manicomi e sugli alienati, approvato con R. decreto del 16 agosto 1909 n. 615.

Poichè trattasi di individui riformati e non facenti più parte dell'esercito, l'internamento nel manicomio deve avvenire secondo le norme stabilite dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, nonchè dagli articoli 36 e seguenti, sino al 43° incluso, del succitato regolamento.

Qualora l'alienato non potesse sopportare il viaggio sino al manicomio della provincia cui appartiene, saranno fatte le pratiche d'internamento provvisorio nel manicomio di Reggio Emilia, avvalendosi del disposto dell'art. 73 del nominato regolamento.

2. Per gli individui non riconosciuti alienati verranno presi provvedimenti diversi a seconda dei casi: denunzia al tribunale di guerra — rinvio al comando di tappa competente per l'inoltro del militare al proprio riparto — invio in licenza di convalescenza ecc.

3. I militari riconosciuti abbisognevoli di un lungo periodo di osservazione saranno trasferiti alle varie sezioni psichiatriche militari, comprese quelle esistenti presso i manicomi civili.

Le sezioni psichiatriche militari, che non abbiano sede in manicomi civili, disciplinarmente e amministrativamente si atterranno alle norme stabilite dalla circolare 331 del *giornale militare* succitata; tecnicamente invece dipenderanno dal Centro neurologico, del Corpo d'armata. Nei Corpi d'armata ove non esiste un Centro neurologico, per la dipendenza tecnica delle sezioni in parola, disporrà nel modo più opportuno la Direzione di sanità del Corpo d'armata stesso, alla quale fanno capo tutti i servizi sanitari del rispettivo territorio.

Anche le sezioni psichiatriche militari esistenti nei manicomi civili costituiscono veri reparti ospitalieri militari di osservazione psichiatrica.

Pertanto, a seconda della loro ubicazione, saranno alla diretta dipendenza dell'Ospedale militare locale o prossimiore; tecnicamente invece saranno regolate in modo identico a quello esposto più sopra per le altre sezioni psichiatriche militari.

Le suddette sezioni, tutte indistintamente, compiono l'osservazione dei militari supposti alienati, della zona territoriale e di quelli provenienti dal Centro psichiatrico di 1ª raccolta. Ad esse, come in merito si è espresso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, possono essere inviati in osservazione i militari senza autorizzazione dell'Autorità giudiziaria civile, anche se siano annesse a manicomi civili. Pertanto i trasferimenti dal Centro

psichiatrico di Reggio Emilia alle sezioni psichiatriche in questione saranno effettuati, senz'altra autorizzazione, dalla Direzione del Centro stesso.

Le sezioni psichiatriche militari espleteranno l'osservazione entro un periodo di tempo non superiore ad un mese, che solo in casi speciali potrà essere, previa autorizzazione del Direttore di sanità, protratto a tre mesi; provvederanno quindi, a seconda del giudizio emesso, come nei casi di cui è fatto cenno ai n. 1 e 2.

Affinchè il Centro psichiatrico di prima raccolta possa eseguire senza inconvenienti lo smistamento degli infermi, di cui al n. 3 delle presenti norme, tutte le Direzioni delle sezioni psichiatriche militari, siano esse o non annesse a manicomi civili, sono tenute a far pervenire ogni decade a questo Ministero, in duplice copia, l'elenco dei posti che hanno disponibili.

Tale smistamento, compatibilmente colla disponibilità di posti delle sezioni psichiatriche militari, sarà fatto con criterio regionale.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **239** — SCUOLE MILITARI. — **Invio di autorità ai corsi allievi ufficiali di talune categorie di militari pei quali si era fatta eccezione fino a nuovo ordine.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore e direzione generale sanità militare). — 18 aprile 1918.

1. A complemento delle disposizioni emanate con circolare 194 del *giornale militare* lettera *b*) ed in analogia alle prescrizioni della circolare 53143 leva e truppa del 14 giugno 1917, si avverte che il trasferimento alle compagnie di sanità o alle infermerie quadrupedi, può essere consentito, rispettivamente, agli studenti di medicina e chirurgia, o di veterinaria, *non provenienti da altra facoltà, nè laureati in altra facoltà*, nel solo caso in cui all'atto della chiamata alle armi fossero già inscritti al primo anno delle facoltà anzidette, ed abbiano ottenuto in seguito la regolare iscrizione al secondo, per superati esami.

2. Per quanto si riferisce all'invio *di autorità* ai corsi dei sottufficiali, marescialli compresi, delle varie armi, corpi, servizi, associazioni di soccorso (*lettera* e) *circ.* 1914) forniti dei prescritti titoli di studio, resta inteso che detta disposizione non deve applicarsi ai sottufficiali effettivi alle compagnie di sanità o alle associazioni di soccorso, quando si tratti di studenti regolari di medicina e chirurgia, *a meno che non risultino già laureati in altra facoltà o anche semplicemente provenienti da altra facoltà.*

3. Ne consegue che l'esclusione di cui alla lettera *h*) della circolare 194 *giornale militare* va intesa pei militari di qualsiasi grado effettivi alle compagnie di sanità o alle associazioni di soccorso, che siano studenti regolari nelle sole facoltà di medicina e chirurgia, purchè cioè non risultino già *laureati in altra facoltà o anche provenienti da altra facoltà.*

4. A chiarimento poi del n. 2 della circolare n. 194 si avverte che dovranno essere esclusi dalla visita delle commissioni sanitarie centrali di cui alle circolari 76 e 561 *giornale militare* 1917, soltanto quei militari già riconosciuti *inabili in modo assoluto alle fatiche di guerra* ed assegnati ai servizi sedentari in modo permanente, per una delle infermità elencate nell'allegato *B*, alla circolare 488 *giornale militare* 1917, a meno che non siano affetti semplicemente da ernia, nel quale caso dovranno egualmente essere visitati non essendo in tutti i casi l'ernia, com'è noto, sufficiente motivo di inabilità per l'ufficiale

Tutti gli altri casi di menomate condizioni fisiche e cioè militari presunti *permanentemente* inabili alle fatiche di guerra, militari *temporaneamente* inabili e militari idonei ai soli *servizi territoriali o sedentari*, dovranno essere sottoposti agli accertamenti delle anzidette Commissioni sanitarie centrali che *riunite in seduta plenaria*, giudicheranno se per il complesso delle condizioni fisiche dei militari da visitare, essi possano frequentare i corsi o se debbano ancora essere lasciati ai reparti di provenienza.

5. A parziale modificazione del n. 8 della già citata circolare 76 *giornale militare* 1917, si avverte che dovranno essere sottoposti alla visita delle Commissioni sanitarie, centrali anche quei militari pei quali siano in corso pratiche medico-legali (rassegne o visite collegiali), anche appena iniziate.

Dovranno invece essere esclusi dalla visita azidetta tutti quei militari la cui posizione di licenza o di inabilità sia stata pronunziata dai direttori di sanità territoriali o dall'ispettorato di sanità militare, a meno che essi non si trovino nell'ultimo mese di licenza o di inabilità.

Pei militari dimessi dai corsi allievi ufficiali con giudizio d'inabilità pronunziato alle Commissioni sanitarie di controllo presso le scuole militari, valgono le disposizioni contenute nella circolare 1288/49C del 18 marzo u. s. di questo Ministero (Direzione generale di sanità militare) trasmessa ai comandi di corpo d'armata ed alle Commissioni sanitarie centrali.

6. Per le visite in parola dette Commissioni potranno prendere accordi coi comandi di corpo d'armata territoriali, per fare affluire i militari da visitare nella località di normale residenza delle Commissioni stesse.

7. Si avverte poi che, come è detto al n. 4 della circolare 76 *giornale militare* 1917, i giudizi emessi dalle Commissioni sanitarie centrali sono *inappellabili ed hanno valore definitivo*, salvo contraria disposizione da parte solo del Ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

8. Tutte le altre disposizioni che eventualmente non fossero in armonia con quelle della presente circolare, s'intendono abrogate.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **240.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in licenza illimitata di taluni militari delle classi 1874 e 1875** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 aprile 1918.

Ad evitare ogni eventuale dubbio nell'applicazione della circolare n. 163 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero avverte che le disposizioni in essa contenute si riferiscono anche ai già riformati nati negli anni 1874 e 1875 i quali siano stati riconosciuti idonei ed arruolati in seguito a visita di revisione.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **241.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Riferimento al decreto luogotenenziale n 444 del 7 aprile 1918, circa gli aumenti dei salari fissi del personale operaio delle amministrazioni dello Stato.** — (Segretariato generale). — 18 aprile 1918.

Il detto decreto viene pubblicato nella presente dispensa (circolare n. 243, Ministero per le armi e munizioni).

La tabella dei personali salariati dipendenti dal Ministero della guerra ai quali sono da applicare le disposizioni del decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, è la seguente:

Operai a matricola e operai straordinari dell'istituto geografico militare.

Operai a matricola e operai straordinari pel servizio di vestiario ed equipaggiamento (stabilimenti di riserva vestiario ed equipaggiamento in tempo di pace — Magazzini centrali militari — Opifici militari vestiario ed equipaggiamento).

Operai a matricola e operai straordinari pel servizio delle sussistenze militari.

Operai straordinari pel servizio del casermaggio militare.

Operai a matricola e operai straordinari pel servizio dei depositi allevamento cavalli.

Operai a matricola e operai straordinari dell'officina per la stampa dei documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale.

Operai a matricola e operai straordinari della farmacia centrale militare.

Operai a matricola e operai straordinari degli stabilimenti militari di pena.

Capi famigli, famigli, preparatori, cuochi ed altri inservienti degli istituti militari d'istruzione.

Personale indicato nella tabella *A* del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra (Modificazioni approvate con decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 1075).

Operai militari a disposizione.

Per l'applicazione del decreto suddetto le amministrazioni interessate dovranno attenersi alle norme che fanno seguito al decreto stesso stabilite dal Ministero per le armi e munizioni (circolare n. 243 sopra citata).

Il Ministro — ZUPELLI

N. **242**. — TRASPORTI. — **Bagagli in disguido**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 aprile 1918.

È stata istituita una *commissione mista ferroviario-militare pel ricupero dei bagagli militari disguidati* con sede presso il *capannone 5 bis Roma-Termini* ove, a tale scopo, vengono concentrati i bagagli militari in disguido per accertarne i rispettivi proprietari, e quindi effettuarne loro la consegna.

Si avvertono pertanto i corpi ed i singoli interessati che, d'ora in poi, le domande, nonchè le richieste d'informazioni, relative alla ricerca di bagagli militari smarriti, dovranno essere indirizzate direttamente alla nominata commissione, e ciò allo scopo di semplificare e rendere più spedito il lavoro inerente a tali ricerche.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 22ª, anno 1918, circolare n. 212. —

A pagina 397. riga 2ª, *invece di*: « siano alle armi », *leggasi*: « siano alle armi, o in servizio »;

riga 6ª, *invece di*: « giovani esploratori », *leggasi*: « Corpo nazionale dei giovani esploratori »;

riga 23ª, *invece di*: « circolare 448 *giornale militare* 1917 ». *leggasi*: « circolare 488 *giornale militare* 1917 ».

A pagina 402, n. 32, riga 5ª, *invece di*: « alla circolare 76 del *giornale militare* 1917 », *leggasi*: « alle circolari 76 e 561 del *giornale militare* 1917 », riga 9ª *invece di*: « Detta commissione, *riunita in seduta plenaria*, giudicherà », *leggasi*: « Dette commissioni, *riunite in seduta plenaria*, giudicheranno ».

A pagina 403, righe 7ª e 8ª, *invece di*: « da non oltre 3 mesi dalla stessa commissione etc. » *leggasi*: « dai direttori di sanità territoriali o dall'ispettorato di sanità militare, a meno che essi non si trovino nell'ultimo mese di licenza o d'inabilità. (n. 8 circolare 76 *giornale militare* 1917). Pei militari dimessi dai corsi allievi ufficiali con giudizio di inabilità fisica, valgono le disposizioni contenute nella circolare 1288/49 C del 18 marzo u. s. della direzione generale di sanità militare diretta ai comandi di corpo d'armata territoriale ed alle commissioni sanitarie centrali ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 213. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 474, circa gli aumenti dei salari fissi del personale operaio delle amministrazioni dello Stato — Norme per l'applicazione.** — (Direzione generale artiglieria). — 7 aprile 1918 (*Gazzetta ufficiale* n. 86, dell'11 aprile 1918).

Art. 1. — I salari fissi, assegnati al personale delle amministrazioni dello Stato indicato nella unita tabella, sono elevati nella misura di cui appresso:

a) del 30 per cento la quota giornaliera corrispondente ad una somma annua non superiore alle L. 2000,

b) del 15 per cento la differenza in più sulla quota predetta fino a quella giornaliera corrispondente ad una somma annua di L. 4000;

c) del 10 per cento l'ulteriore differenza in più sulla quota giornaliera corrispondente ad una somma annua di L. 4000.

Dette quote saranno determinate, dalle singole amministrazioni, in base ai rispettivi ordinamenti.

Art. 2. — Le quote giornaliere di cui al precedente articolo debbono servire di base per l'aumento percentuale, nella stessa indicata misura, da applicarsi alle retribuzioni spettanti al personale predetto per lavori eseguiti a cottimo od a premio.

Qualora, però, negli ordinamenti delle singole amministrazioni, per il personale che attende a lavori a cottimo, sia stabilita una paga fissa, l'aumento sarà corrisposto soltanto su questa ultima.

Art. 3. — A cura delle singole amministrazioni verrà stabilito l'ammontare o la percentuale media dei miglioramenti nei salari e nelle retribuzioni, già conseguiti dal detto personale in data posteriore al mese di maggio 1915, di cui dovrà tenersi conto agli effetti dell'art. 1, comma ultimo, del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Rimangono ferme le concessioni maggiori già autorizzate.

Art. 4. — Sono mantenute in vigore, per la durata della guerra, le indennità temporanee concesse ai cennati personali.

Art. 5. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale assunto a condizioni fissate di volta in volta, in base alla libera contrattazione.

Art. 6. — La paga giornaliera assegnata ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei reali carabinieri e della R. guardia di finanza è aumentata nella seguente misura:

a) del 30 per cento le prime L. 5,50;

b) del 15 per cento la quota eccedente le L. 5,50.

Art. 7. — I reclami di qualunque natura ai quali potrà dar luogo l'applicazione del presente decreto saranno decisi dal Ministro del tesoro, sentita una Commissione nominata con decreto reale e composta da un consigliere della Corte dei conti, presidente, da un consigliere di Corte d'appello, da un vice avvocato erariale; da un rappresentante dell'amministrazione del tesoro e da un rappresentante dell'amministrazione interessata, aventi grado non inferiore a capo divisione.

Contro la decisione del ministro non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 8. — Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale avrà applicazione a decorrere dal 1° febbraio 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

TABELLA dei personali salariati dipendenti dal Ministero per le armi e munizioni ai quali sono da applicare le disposizioni del decreto luogotenenziale 7 aprile 1918.

Operai borghesi a matricola, straordinari ed operai militari a disposizione delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria, del genio e dell'aeronautica, con mestieri indicati nella tabella *A*, allegata al vigente regolamento operai borghesi.

Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918.

1. Il predetto decreto è applicabile agli operai borghesi di ruolo e straordinari ed agli operai militari *a disposizione*, e cioè sono esclusi gli operai militari *comandati*.

2. Per paghe fisse di cui all'art. 1 del decreto s'intendono quelle regolamentari o commute, conteggiate per l'orario normale di lavoro.

3. Le quote d'aumento sono determinate come in appresso:

Per la mercede	giornaliera	di Lire	0,60	l'aumento è	di Lire	0,18
Id.	id.	»	0,80	id.	»	0,24
Id.	id.	»	1,00	id.	»	0,30
Id.	id.	»	1,50	id	»	0,45
Id.	id.	»	2,00	id.	»	0,60
Id.	id.	»	2,50	id.	»	0,75
Id.	id.	»	3,00	id.	»	0,90
Id.	id.	»	3,50	id.	»	1,05
Id.	id.	»	4,00	id.	»	1,20
Id.	id.	»	4,50	id.	»	1,35
Id.	id.	»	5,00	id.	»	1,50
Id.	id.	»	5,50	id.	»	1,65
Id.	id.	»	6,00	id.	»	1,80
Id.	id.	»	6,50	id.	»	1,95
Id.	id.	»	7,00	id.	»	2,025
Id.	id.	»	7,50	id.	»	2,10
Id.	id.	»	8,00	id.	»	2,175
Id.	id.	»	8,50	id.	»	2,25
Id	id.	»	9,00	id.	»	2,325
Id.	id.	»	9,50	id.	»	2,40
Id.	id.	»	10,00	id.	»	2,475
Id.	id.	»	10,50	id.	»	2,55
Id.	id.	»	11,00	id.	»	2,625
Id.	id.	»	11,50	id.	»	2,70
Id.	id.	»	12,00	id.	»	2,775
Id.	id.	»	12,50	id.	»	2,85
Id.	id.	»	13,00	id.	»	2,925

4. Gli aumenti di cui al precedente art. 3 debbono essere conteggiati sulla paga dovuta per il solo orario normale, e quindi non se ne dovrà tener conto nei compensi per le ore straordinarie e notturne, nei soprassoldi di qualsiasi genere, nelle percentuali, nei premi, nei cottimi ecc.

5. Agli operai che lavorano a cottimo, a premio, o con percentuale pari alla media del guadagno dei cottimisti, l'aumento di cui all'art. 3 va calcolato sulla rispettiva paga che loro spetterebbe se lavorassero ad economia, e sempre per l'orario normale.

6. L'aumento per gli operai di cui all'art. 5 deve essere spesato sul foglio paga come il soprassoldo caro-viveri, ma distintamente quand'anche venga conteggiato nella stessa casella.

7. I conteggi delle paghe aumentate verranno regolarmente eseguiti sui fogli paga a decorrere dal 1° maggio p. v. mentre per gli aumenti dovuti per i mesi di febbraio, marzo ed aprile sarà compilato un unico foglio paga, ove per ogni operaio, però, verrà indicato l'aumento distintamente per mese.

8. Nel foglio paga di cui all'art. 7 dovranno detrarsi le ritenute per contributo di guerra, e per la tassa dei militari non combattenti, che eventualmente i percipienti dovessero pagare come differenza derivante dagli aumenti stessi, in confronto colle competenze già percepite pei mesi di febbraio, marzo e aprile.

Il Ministro – DALLOLIO

N. **244**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento di imposte all'erario**. — (Ragioneria). — 18 aprile 1918.

Con riferimento alla circolare n. 229 pubblicata a cura del Ministero della guerra nella presente dispensa, si avverte che le direzioni e stabilimenti d'artiglieria, del genio e dell'aeronautica e così tutti gli enti amministrativi dipendenti da questo Ministero dovranno provvedere al versamento in tesoreria, con imputazione al capitolo 283-*bis* del bilancio della entrata, della nuova ritenuta del 2 % (circolare 76 del 1918) da effettuarsi su tutte le competenze corrisposte, a datare dal 1° febbraio 1918, agli ufficiali in effettività di servizio e richiamati dal congedo ed agli impiegati civili (esclusi gli straordinari e gli avventizi), astenendosi soltanto dal versare la ritenuta sugli aumenti di stipendio e sugli assegni fissi che si corrispondono col foglio stipendio, perchè al versamento di tale ultima ritenuta provvede direttamente il Ministero.

Coll'occasione e nell'intento di fare affluire il più sollecitamente possibile all'erario le notevoli somme dovutegli a titolo d'imposte sugli assegni e sulle indennità, il Ministero dispone che tutti gli enti d'artiglieria, del genio, dell'aeronautica e gli altri suaccennati nonchè i reggimenti d'artiglieria e del genio, per quanto riguarda il servizio proprio dell'arma, provvedano, d'ora innanzi, direttamente al versamento dell'imposta di ricchezza mobile (8,65 %) e del contributo di guerra (0,375 %) trattenute sopra le indennità, soprassoldi, i compensi di ogni specie, esclusi soltanto, come sopra è detto, gli stipendi e gli assegni fissi con esso corrisposti, cessando pertanto di compilare i modelli 39 (artiglieria) e 95 *bis* (genio).

Eguale procedimento dovrà seguirsi per tutte le ritenute già operate in trimestri le cui contabilità alla pubblicazione della presente, non sono state ancora inviate al Ministero.

Resta inteso che per siffatti versamenti diretti le amministrazioni dovranno conformarsi alle disposizioni della circolare 923-1915 relativa al versamento diretto del contributo di guerra.

Il Ministro — DALLOLIO.

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **245**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta della Società Itala per premi ai dirigibilisti ed aerostieri**. — (Gabinetto). — 15 aprile 1918.

La Società Itala ha versato a questo commissariato la somma di L. 5.000 da assegnarsi a premiare dirigibilisti ed aerostieri entro il 1918.

Il Commissario generale — CHIESA.

N. **246**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta delle officine di Villarperosa per premi ai dirigibilisti ed aerostieri**. — (Gabinetto). — 15 aprile 1918.

La direzione delle officine di Villarperosa ha versato a questo commissariato la somma di L. 10.000 da assegnarsi in premio a quei dirigibilisti ed aerostieri che con atti di valore ne fossero meritevoli.

Il Commissario generale — CHIESA.

N. **247**. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta della Società Luterma Italiana per premi agli aviatori**. — (Gabinetto). — 15 aprile 1918.

La direzione delle Società Anonima Luterma Italiana ha versato a questo commissariato la somma di L. 10.000 che unita ad una precedente offerta di L. 5.000 servirà a premiare quegli atti di valore che si giudicheranno meritevoli di ricompensa.

Il Commissario generale — CHIESA.

N. 248. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pagamento di premi alle squadriglie da ricognizione per il 1° semestre 1917** — (Gabinetto) 15 aprile 1918.

In seguito a verbale pervenuto dalla Commissione aggiudicatrice dei premi presso il Comando supremo d'aeronautica, sono stati pagati i premi sotto-segnati alle squadriglie da ricognizione, per l'attività svolta nel 1° semestre 1917; la somma necessaria di L. 69.000 è stata prelevata dall'offerta della società Fiat.

Tenente Locatelli Antonio	L. 3.000
» Balbi Alberico	» 3.000
Capitano Rocca Pietro	» 2.500
Tenente Bortolotti Giuseppe	» 2.500
Capitano Simoncelli Vito	» 1.500
Tenente Forti Federico	» 1.500
» Bravi Eugenio	» 1.500
» Ballabio Antonio	» 1.500
» Finzi Aldo	» 1.500
» Palli Natale	» 1.500
» Sobrero Paolo	» 1.500
» Cristani Giuseppe	» 1.500
» Scarpa Luigi	» 1.500
» Bambini Raul	» 1.500
» Russo Vincenzo	» 1.500
» Mesina Vincenzo	» 1.500
» De Gasperis Cesare	» 1.500
Sottotenente Michetti Giorgio	» 1.500
» Sarti Giuseppe	» 1.500
Al personale di truppa della squadriglia 41ª	» 1.000
» » » » » 45ª	» 1.000
Aspirante Molino Pietro	» 750
Sergente Durso Mario	» 750
» Ricaldini Michelangelo	» 1.500
» Urbani Innocente	» 1.400
» Corti Carlo	» 1.500
Caporale Castignoni Riccardo	» 600
Sergente Maiocco Luigi	» 600
Caporale	» 600
Soldato Battistini Cesare	» 600
» Lalo Demoz Venanzio	» 600
Operaio Costa Luigi	» 600
» Vidale Giuseppe	» 600
Capitano Pinna Pietro	» 500
Tenente Calmetti N. N.	» 500
» Palli Natale	» 500
» Questa Gaetano	» 500
» Finzi Aldo	» 500

Tenente	Cela Giuseppe	L 500
»	Macchi Giacomo	» 500
»	Lanza Ignazio	» 500
»	Locatelli Antonio	» 500
»	Bravi Eugenio	» 500
»	Badalotti Aldo	» 500
»	Costantini Andrea	» 500
»	Petrazzi Umberto	» 500
»	Zoli Giorgio	» 500
»	Russo Vincenzo	» 500
»	Torre Luigi	» 500
»	Verdoja Mario	» 500
Sottotenente	Grandinetti Carlo Magn	» 500
Sergente	Molino N. N.	» 500
»	Rocca Ermenegildo	» 500
Caporale maggiore	Staccioli.	» 800
Caporale	San Marino	» 200
Soldato	Castaldi	» 200
»	Mezzanino.	» 200
»	Menazzio	» 200
»	Gherardi	» 200
»	Pognante	» 200
»	Stanzani	» 200
»	Massimo	» 200
»	Grassi	» 200
»	Lazzarini	» 200
»	Barbieri.	» 200
»	Panizza.	» 200
»	Riva	» 200
»	Capritti	» 200
»	Stendardi	» 200
»	Pennone.	» 700
»	Brusa	» 200
»	Bianchi	» 200
»	Facchini	» 200
»	Pierleoni	» 200
»	Pinton	» 200
»	Secchi	» 200
»	Pavesi	» 200
»	Orlandini	» 200
»	Procopio	» 200
»	Maioli	» 200
»	Donna	» 200
»	Battaglini	» 200
»	Marchiori	» 125
»	Benedetto	» 159
»	Costantino	» 150

Soldato	Pozzetti	L. 150
»	Bucci	» 150
»	Sartorio	» 150
»	Conforti	» 150
»	Cenani	» 150
»	Bracci	» 150
»	Tinaglia	» 150
»	Berna	» 150
»	Polledro	» 150
»	Iccardi	» 140
»	De Franchi	» 150
»	Vasta	» 100
»	Calzamatta	» 100
»	Brogini	» 100
»	Morosi	» 100
»	Ronchi	» 100
»	Tonon	» 100
»	Rossetti	» 75
»	Dutto	» 75
»	Franzosi	» 75
»	Gandolo	» 50
»	Russo	» 50

Il Commissario generale — CHIESA

Prezzo della presente dispensa L. 0 40

(3332) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1918 — 24 aprile

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 249. - 22 APRILE 1918. — TRASPORTI. — Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare . . . . . Pag. 437

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **249**. — TRASPORTI. — **Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 aprile 1918.

1). **Decreto luogotenenziale n. 1207, concernente le ritenute sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito per addebiti derivanti da irregolarità di viaggio sulle ferrovie.** — 26 luglio 1917 (*Gazzetta ufficiale* n. 186, del 7 agosto 1917).

Art. 1. — Durante la guerra, i militari in viaggio su linee ferroviarie o di navigazione esercitate da amministrazioni che eseguiscono i trasporti militari in conto corrente, i quali siano trovati in possesso di documenti irregolari, potranno essere autorizzati a proseguire il viaggio fino a destinazione, salvo all'amministrazione ferroviaria od all'esercente la linea di navigazione, di rimettere all'autorità militare competente il relativo addebito, che sarà riscosso sugli stipendi, assegni o indennità spettanti ai militari, mediante ritenute da effettuarsi in conformità di quanto è stabilito dagli articoli successivi; e salva rimanendo l'azione penale per la persecuzione delle responsabilità penali eventualmente incorse.

Art. 2. — La autorità, che in base al paragrafo 107 del cap. III del regolamento sui trasporti militari sulle ferrovie del Regno hanno l'obbligo della custodia e del rilascio dei documenti militari di trasporto, saranno tenuti responsabili degli addebiti che verranno fatti ai militari a causa della irregolarità dei documenti di viaggio loro rilasciati.

Art. 3. - Gli ufficiali che, per fatto proprio, siano trovati a viaggiare irregolarmente sulle ferrovie o sui piroscafi, dovranno rifondere l'importo dell'addebito rilevato dagli agenti ferroviari o di navigazione e, qualora non lo potessero fare, saranno assoggettati alla ritenuta del quinto dello stipendio, valutato al netto delle ritenute, fino a completo pagamento della somma loro addebitata secondo le norme dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1908 n. 335.

Art. 4. — I sottufficiali, caporali e soldati che per fatto proprio siano trovati a viaggiare irregolarmente sulle ferrovie o sui piroscafi e non si prestino al pagamento dovuto, se non godono di alcun soprassoldo o indennità, saranno sottoposti alla ritenuta della metà dell'assegno giornaliero; se invece godono di soprassoldo o indennità d'importo superiore alla metà dell'assegno stesso, saranno sottoposti alla ritenuta dell'intero soprassoldo o indennità.

Art. 5. — L'applicazione delle ritenute all'articolo precedente sarà sospesa sino a quando permangano le ritenute derivanti dalle disposizioni dei decreti luogotenenziali 28 novembre 1915 n. 1713 e 6 maggio 1917 n. 713 e altre ritenute per assegni o indennità percepiti in più del dovuto.

Qualora le ritenute di cui al comma precedente non raggiungano l'importo di quelle che si dovrebbero fare in applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto, sarà trattenuta la differenza per versarla a favore dell'amministrazione delle ferrovie o dell'esercente la linea di navigazione.

Art. 6. — L'importo delle ritenute disposte dagli articoli precedenti sarà trimestralmente versato all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che a sua volta, lo rimetterà all'amministrazione ferroviaria o di navigazione interessata.

Art. 7. — Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai militari della R. marina.

Per questi, l'amministrazione ferroviaria o l'esercente la linea di navigazione, comunicherà al Ministero della marina (Servizi dei personali civili e affari generali) i singoli addebiti da praticarsi, ed il Ministero stesso provvederà, affinchè dall'autorità da cui dipendono i militari sia rimessa all'amministrazione ferroviaria, o di navigazione, trimestralmente, l'importo dei singoli addebiti, salva la rivalsa, nei modi consueti, sulle competenze spettanti ai militari stessi.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

2) Decreto luogotenenziale n. 1706, che contiene norme per i viaggi in ferrovia dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza e degli assimilati ed aggregati e determina le relative penalità in caso di trasgressione. — 11 ottobre 1917 (*Gazzetta ufficiale* n. 253, del 21 ottobre 1917).

Art. 1 — I militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza e gli assimilati od aggregati che, a norma dei vigenti regolamenti, possono usufruire nei viaggi ferroviari, di tariffe militari, dovranno valersi delle tradotte in tutti quei casi che verranno indicati nelle norme di cui all'art. 3.

Art. 2. — I militari, assimilati od aggregati, cui sia fatto obbligo di viaggiare in tradotte, e che fossero, invece, trovati a viaggiare nei treni ordinari, sia nella zona di guerra che in quella territoriale, quand'anche avessero acquistato biglietti valevoli per detti treni sia pure a tariffa del pubblico, o fossero in possesso di quelli gratuiti, saranno trattati alla stregua dei viaggiatori sprovvisti di biglietto e quindi verrà loro applicato il disposto dell'art. 33 delle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato. Conseguentemente verrà loro addebitato il doppio dell'importo di un biglietto a tariffa del pubblico corrispondente al percorso indebitamente compiuto fuori tradotta, sotto deduzione dell'eventuale pagamento eseguito.

Art. 3. Per l'applicazione del presente decreto e di quello 26 luglio 1917 n. 1207, il nostro Ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto cogli altri Ministri interessati, compilerà le norme esecutive.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

3). Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali n. 1207 del 26 luglio 1917 e n. 1076 dell'11 ottobre 1917, approvate con decreto ministeriale 20 aprile 1918 e da aver vigore dal 1° maggio successivo. — (*Gazzetta ufficiale* n. 95. del 22 aprile 1918).

1. Gli addebiti elevati dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato a carico di militari, assimilati ed aggregati, per irregolarità di viaggio sulle linee ferroviarie e di navigazione, saranno comunicati dalla delegazione della direzione dei trasporti in Roma — coi consueti elenchi compilati dalle commissioni militari di linea e dall'ufficio dell'ispettore generale delle retrovie — ai comandi superiori mobilitati od alle intendenze di armata per le truppe dell'esercito mobilitato, ed ai comandi di corpo d'armata territoriali per le truppe territoriali. Le dette autorità provvederanno inoltre alla sanzione disciplinare (od, eventualmente, agli atti pel procedimento penale) nonchè alla partecipazione degli addebiti agli interessati.

2. In tutti i casi in *cui sia fatto obbligo* di viaggiare in tradotta, i militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, assimilati ed aggregati, quando anche avessero acquistati biglietti valevoli per i treni ordinari, sia pure a tariffa del pubblico, o fossero in possesso di quelli gratuiti, saranno considerati sempre alla stregua dei viaggiatori sprovvisti di biglietto e quindi verrà loro applicato il disposto dalla nota 1 al terzo capoverso del § 51 del regolamento sui trasporti sulle ferrovie del Regno – edizione 1911 –. Conseguentemente verrà addebitato loro il doppio dell'importo di un biglietto a tariffa del pubblico corrispondente al percorso indebitamente compiuto fuori tradotta – sotto deduzione dell'eventuale pagamento eseguito.

3. Agli effetti della disposizione di cui al numero precedente, l'uso delle tradotte è *obbligatorio*:

a) pei militari di truppa e per gli ufficiali inferiori (primi capitani del R. esercito e gradi corrispondenti della R. marina esclusi), mobilitati o non *viaggianti per licenza*;

b) per i militari di truppa, mobilitati o non, *viaggianti per servizio*, i quali tutti, sulle linee percorse da tradotte, non potranno servirsi di treni ordinari.

c) la stessa norma vale per gli assimilati ed aggregati mobilitati o non, in viaggio per servizio o per quelli mobilitati o non pei viaggi di licenza che compiono gratuitamente.

4. L'uso dei treni ordinari si deve intendere limitato al più breve percorso necessario per raggiungere una tradotta o per defluirne (1), salvo il caso particolarissimo in cui l'intero viaggio da compiere per recarsi alle località di destinazione (calcolato per la via chilometricamente più breve) si svolga completamente fuori del percorso delle prestabilite tradotte.

Potrà inoltre concedersi eccezionalmente l'uso dei treni ordinari ai militari isolati (ed analogamente agli assimilati ed aggregati):

(1) Le autorità militari saranno pertanto tenute a curare la partenza dei militari coi treni coincidenti con le tradotte.

a) per le linee e pei treni che venissero tassativamente indicati dall'intendenza generale (direzione trasporti);

b) *nei viaggi per licenza di ufficiali e truppa, ma per il solo viaggio di andata* – quando specialissime circostanze lo consiglino ai corpi (licenza di convalescenza e per gravi motivi di famiglia);

c) *nei viaggi per servizio dei militari di truppa* – quando particolari condizioni di urgenza lo giustifichino per abbreviare la durata del viaggio;

d) nei viaggi di servizio che i militari di truppa compiono in accompagnamento di ufficiali generali e superiori a loro volta in viaggio di servizio;

e) nei viaggi che i militari (ufficiali e truppa) compiono per accompagnare ufficiali che, per motivi di salute, abbisognino di essere assistiti durante il viaggio;

f) nei viaggi che gli ufficiali inferiori e sottufficiali di carriera – compiono per accompagnare la famiglia viaggiante a tariffa differenziale C, purchè si assoggettino essi stessi a pagare tale tariffa. Analoga concessione, subordinata alle stesse condizioni, viene estesa agli ufficiali inferiori richiamati dal congedo, funzionari dello Stato, che, come tali fruiscono da borghesi, per sè e per la propria famiglia, della tariffa differenziale C.; a meno che si tratti di persone che abbiano – per sè e famiglia – diritto al viaggio gratuito. Gli ufficiali inferiori, richiamati dal congedo, la cui famiglia debba viaggiare a tariffa ordinaria, potranno, anch'essi, viaggiare in accompagnamento della propria famiglia purchè si assoggettino al pagamento della tariffa ordinaria;

g) nei viaggi dei militari membri del Parlamento nazionale, nonchè dei militari mutilati di guerra che, pure essendo inabili alle fatiche di guerra, hanno ripreso servizio presso l'esercito e che, per le loro specialissime condizioni, risentirebbero dannosamente di un lungo viaggio in tradotta.

La facoltà di fruire dei treni ordinari risulterà da annotazione, succintamente motivata e munita di timbro e firma, rilasciata: *da chi accorda la licenza, o da chi ordina il viaggio di servizio*, nei casi di cui ai comma *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*). Da tale annotazione risulterà pure se la facoltà di usare dei treni ordinari debba valere anche pei viaggi di ritorno.

5. Dall'obbligo di servirsi delle tradotte sono escluse in tutti i casi le dame infermiere nonchè le suore addette agli ospedali militari.

6. Allo scopo di semplificazione dei conti, i corpi, reparti, direzioni, ecc. cercheranno di indurre i debitori a pagare in una sola volta gli addebiti; in tal caso la somma riscossa sarà trasmessa *direttamente*, possibilmente con vaglia di servizio, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato – servizio commerciale – in Roma, con riferimento al numero dell'addebito segnato in nero « a compostore » sull'elenco sotto il nome del militare, aggregato ed assimilato.

Qualora poi il debitore non sia in grado di pagare in una sola volta l'integrale addebito, si procederà alle ritenute con le norme di cui agli art. n. 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale n. 1207 del 26 luglio 1917.

Gli importi trattenuti saranno poi accantonati di tre in tre mesi.

7. Se con le ritenute eseguite entro il 1° trimestre l'addebito viene estinto, i corpi, reparti, ecc. ne invieranno l'importo alle ferrovie dello Stato con le modalità di cui al numero 6.

Altrimenti, al termine di ogni trimestre, essi trasmetteranno, con vaglia di servizio, all'ufficio di amministrazione di personali militari vari in Roma, le somme ritenute pel

motivo di cui trattasi ed uniranno a detti vaglia un *elenco dimostrativo* delle quote trattenute, che dovrà specificare:

a) il grado, cognome e nome del militare;

b) l'importo totale dell'addebito;

c) la quota trattenuta nel trimestre;

d) il residuo da pagarsi;

e) il numero relativo ad ogni singolo addebito, unico mezzo questo per rintracciare presso gli organi competenti le singole partite di debito.

Sull'elenco da unirsi ai vaglia di servizio relativi alle ritenute del 2° *trimestre e dei seguenti*, all'indicazione di cui al precedente comma *b*) sarà sostituito *l'importo dell'addebito quale venne residuato per l'antecedente trattenuta.*

8. L'ufficio di amministrazione di personali militari vari rimetterà trimestralmente alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'importo complessivo dei vaglia ricevuti, nonchè gli *elenchi dimostrativi* dianzi accennati, affinchè possa giovarsene nelle variazioni dei suoi registri di debito.

9. Le eventuali proposte motivate di riduzione d'addebito e di annullamento, continueranno ad essere trasmesse, pel tramite gerarchico, alla delegazione della direzione dei trasporti in Roma.

10. Per le irregolarità rilevate sulle linee della « Società Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » valgono le norme di cui sopra.

Invece, quelle accertate su tutte le altre linee ferroviarie e di navigazione affidate all'industria privata, saranno, dalle rispettive direzioni di esercizio, segnalate direttamente al Ministero della guerra per i provvedimenti conseguenziali.

Disposizione transitoria.

Tutte le somme trattenute a militari, che fossero state accantonate prima della pubblicazione delle presenti norme in attesa di raggiungere l'importo totale dell'addebito, dovranno *subito* essere spedite all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, osservando le tassative norme di cui al n. 7, anche per individualizzare chi ha fatto il versamento e l'addebito cui questo si riferisce.

4). Istruzioni pei movimenti dei militari isolati in viaggio per servizio o per licenza sulle ferrovie e sulle linee di navigazione.

I. — Viaggi per servizio.

§ 1. I militari (1) del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza *non in viaggio per ragioni di istituto*; i volontari riconosciuti, nonchè tutti gli altri assimilati ed aggregati del R. esercito o della R. marina, mobilitati o non, quando viaggiano *per effettive ragioni di servizio*, hanno sempre diritto al trasporto gratuito.

(1) Nella locuzione *militari* usata nelle presenti *Istruzioni* si comprendono anche i *militarizzati* e quindi il personale delle capitanerie di porto nonchè quello delle associazioni di soccorso: Croce Rossa Italiana, Sovrano militare Ordine di Malta e Croce Azzurra.

II. — Viaggi per licenza.

§ 2. Si intendono viaggi per *licenza* quelli per recarsi dalla propria sede alla località designata per fruire della licenza stessa e viceversa.

§ 3. Nei viaggi per licenza hanno diritto alla gratuità del trasporto:

a) I militari e militarizzati mobilitati dislocati in zona di guerra dipendenti da autorità mobilitate, qualunque sia il motivo della licenza;

b) I militari e militarizzati non mobilitati, anche se residenti in zona di guerra, e quelli *mobilitati* dipendenti però da *autorità territoriali*, dislocati o non in zona di guerra, soltanto per *licenza di convalescenza* o per *concessione di mano d'opera per lavori agricoli*;

c) Gli assimilati ed aggregati residenti in *zona di guerra* e dipendenti da *autorità mobilitate*, solo nei casi di licenza ordinaria e per gravi motivi di famiglia;

d) Gli assimilati ed aggregati, residenti o non in zona di guerra, e dipendenti o non da autorità mobilitate, per *licenza di convalescenza*.

§ 4. I militari e militarizzati di cui al comma *b)* del precedente paragrafo, salvi i casi ivi previsti, debbono pagare l'importo del biglietto a *tariffa militare*, a meno che non abbiano titolo al viaggio gratuito, usufruendo delle concessioni loro spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

§ 5. Gli assimilati ed aggregati, salvo il caso di cui al § 3 lettere *c)* e *d)* debbono viaggiare a proprie spese ed a tariffa ordinaria, a meno che potessero usufruire della riduzione eventualmente loro consentita quali funzionari od agenti di amministrazioni statali, ovvero della gratuità che loro venisse dalle concessioni ad essi spettanti a norma delle prescrizioni vigenti.

III. — Obbligatorietà di valersi dei mezzi di trasporto stabiliti.

§ 6. Nei viaggi per servizio o per licenza l'impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello prescritto, è assolutamente vietato, nè può venir concesso che nei casi previsti dal § 3 delle norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali n. 1207 del 26 luglio 1917 e n. 1706 dell'11 ottobre 1917.

S'intendo quindi esteso anche alla zona territoriale l'obbligo di servirsi delle tradotte, giusta il disposto dai nn. 26, 27, 28, 1° capoverso, 29, 105 e 126 (1) della circolare del Co-

---

(1) Si riportano le disposizioni:

« 26. — Gli ufficiali generali e superiori, i primi capitani e gli assimilati ai predetti gradi si valgono, anzichè delle tradotte, dei treni ordinari. *I militari membri del Parlamento nazionale possono valersi del loro diritto a viaggiare con qualsiasi treno.* Possono inoltre valersi dei treni ordinari i mutilati di guerra che, pure essendo inabili alle fatiche di guerra, hanno ripreso servizio presso l'esercito mobilitato e che, per le loro specialissime condizioni, risentirebbero dannosamente di un lungo viaggio in tradotta. *Per tutti gli altri militari — ufficiali e truppa — l'uso delle tradotte è obbligatorio*, salvo il caso particolarissimo in cui il viaggio da compiere per recarsi al luogo di licenza si svolga *completamente* fuori del percorso delle prestabilite tradotte.

« 27. — Nessuna autorità può autorizzare i militari non considerati nel numero precedente, a non servirsi delle tradotte, neppure per motivi di salute o per evitare ritardi nel rientrare al corpo.

« Nessun militare — ufficiale o truppa — che debba viaggiare nelle tradotte può va-

mando Supremo n. 130000 del 15 ottobre 1917, e ciò ai sensi del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917 di cui sopra, nell'intesa che le punizioni disciplinari saranno inflitte dall'autorità militare territoriale dipendente.

Il Ministero della guerra distribuirà alle autorità territoriali gli orari delle tradotte.

IV. — Documenti per i viaggi di servizio e per licenza.

A) *Documenti per i viaggi gratuiti.*

§ 7. Nei viaggi *di servizio* i militari debbono produrre:

a) pei percorsi sulle ferrovie dello Stato, sulla Veneta e sulla Brescia, Iseo, Edolo e Rovato-Iseo, il foglio (o certificato) di viaggio — o dichiarazione equivalente — che serve tanto come documento di giustificazione del viaggio, quanto di biglietto;

b) pei percorsi sulle altre ferrovie secondarie e tramvie, che ammettono i trasporti militari in conto corrente, nonchè sulle linee di navigazione, compresi le statali (quando non si adoperino per la traversata piroscafi noleggiati) saranno prodotte, oltre al documento di cui alla lettera *a*), le richieste mod. *B* di *color rosa*, in base alle quali i viaggiatori otterranno i biglietti senza pagamento.

§ 8. Nei viaggi *di licenza* i militari debbono produrre:

a) Nei casi di cui al § 3 lettera *a*) e *c*) — lo speciale foglio di licenza per le truppe mobilitate — o tale documento e la richiesta mod. *B* di *color rosa*, secondo che il viag-

---

lersi, in loro vece, di treni ordinari, neanche pagando il biglietto a tariffa militare od ordinaria; nè può valersi di scontrini gratuiti di viaggio cui avesse eventualmente diritto (famiglie di funzionari ferroviari, famiglie di senatori, deputati, ecc.).

« 28. — Il militare che viaggi indebitamente in treno ordinario, anzichè sulle tradotte, sarà fatto scendere alla stazione più vicina ove esista un comando militare di stazione, a cura del quale sarà fatto rientrare al corpo colla prima tradotta pari, della propria armata, in transito. Se il viaggio è di andata, perderà il diritto alla licenza; se il viaggio è di ritorno, subirà all'arrivo al corpo adeguata punizione disciplinare da fissarsi dal comando d'armata. Gli sarà inoltre fatto pagare l'importo di un biglietto a tariffa del pubblico, corrispondente al percorso, più una sopratassa pari all'importo stesso, sotto deduzione dell'eventuale pagamento eseguito.

« 29. — I militari viaggianti nelle tradotte non possono fare soste durante il tragitto, nè deviazioni dall'itinerario prestabilito.

« I militari scesi momentaneamente dalle tradotte, che non facessero in tempo a risalirvi, proseguono colla tradotta del giorno successivo (o non coi treni ordinari) e sono trattenuti durante tutto il tempo dell'attesa, nei locali della stazione.

« Se l'incidente accadesse nel viaggio di ritorno, i comandi di stazione appongono sul foglio di licenza apposita annotazione per giustificare il ritardo, ma ne riferiranno come sopra è detto per il caso di misure disciplinari.

« 105. — Il militare che si reca in licenza di convalescenza può valersi dei treni ordinari anzichè delle tradotte, solamente quando le autorità sanitarie ritengano ciò indispensabile, per le sue condizioni di salute. In tal caso l'autorizzazione deve essere limitata al solo viaggio di andata e risultare da apposita annotazione sul foglio di licenza, controfirmata dalla stessa autorità che concede la licenza.

« 126. — Le autorità sanitarie ed il personale dei posti di soccorso della Croce Rossa non possono rilasciare autorizzazioni a viaggiare coi treni ordinari ai militari che si annuncino in condizioni da non poter continuare il viaggio. Essi devono, se riconosciuti ammalati, essere ricoverati in un ospedale, altrimenti proseguire il viaggio nella tradotta stessa ».

gio si svolga sui percorsi di cui al § 7 lettera *a*) ovvero in tutto od in parte su quelli di cui alla lettera *b*) del § stesso, escluse le linee di navigazione di Stato;

b) Per la licenza di convalescenza, qualunque sia la posizione del militare, aggregato, ecc., la lettera od il foglio di licenza normale (mod. 94 e 95) – all'uopo motivato – se trattasi dei percorsi di cui al § 7 *a*); se debbano compiere anche percorsi di cui alla lettera *b*) escluse le linee di navigazione dello Stato, riceveranno inoltre la richiesta mod. *B* color rosa.

§ 9. Nei viaggi per concessione di mano d'opera per lavori agricoli devonsi produrre gli stessi documenti di cui al § 8 lettera *a*) se trattisi di militari dipendenti da autorità mobilitate; per tutti gli altri militari il normale foglio di licenza con l'esplicita annotazione della determinante del viaggio.

§ 10. I documenti di cui ai §§ 7 e 8 valgono, sia per le tratte da percorrere in tradotta, sia per quelle da compiere in treno ordinario nei viaggi di afflusso alle tradotte e di deflusso; nonchè pei viaggi che i militari tutti, militarizzati ecc., siano dalle disposizioni vigenti autorizzati a compiere in treno ordinario.

B) *Documenti per i viaggi a pagamento.*

§ 11. Nei viaggi da compiersi a pagamento per norma del § 4, ai partenti dovranno essere rilasciati i normali documenti di licenza e di viaggio stabiliti pel tempo di pace. Nei viaggi di cui al § 5 sarà rilasciata invece solo un'apposita dichiarazione attestante la concessa licenza.

V. — Disposizioni comuni ai capi precedenti.

§ 12. I comandanti dei reparti dovranno ben chiarire ai militari viaggianti l'obbligo di servirsi delle tradotte; le sanzioni disciplinari ed economiche stabilite per quelli che si valgono indebitamente dei treni ordinari per tutto o parte del percorso; infine faranno risultare chiaramente sul documento di viaggio o di licenza l'autorizzazione di valersi dei treni ordinari nei casi previsti dal n. 4 delle norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 26 luglio e 11 ottobre 1917.

§ 13. Qualora si dovessero elevare addebiti a carico di militari, le conseguenze economiche graveranno sui prefati comandanti quando:

a) abbiano apposto ai documenti di viaggio autorizzazioni indebite, sia perchè non ammesse dalle disposizioni vigenti, sia perchè il motivo addotto per giustificarle non risulti poi, dagli ulteriori accertamenti, determinato da indeclinabile necessità;

b) abbiano apposto ai documenti stessi un'autorizzazione non redatta nei termini di cui all'ultimo capoverso del n. 4 delle succitate Norme.

§ 14. Il personale ferroviario e militare incaricato delle controllerie potrà, nei casi dubbi, ritirare il foglio (o certificato o dichiarazione) di viaggio, e riferirne affinchè, all'occorrenza, si possa indagare sulla legittimità e regolarità del viaggio. Inoltre il detto personale potrà far discendere dai treni ordinari i militari che non siano in possesso della dichiarazione di cui al § 4 u. c. delle Norme.

§ 15. Le commissioni militari di linea segnaleranno subito *i casi gravi* alla delegazione della direzione trasporti in Roma, affinchè questa possa rapidamente addivenire alle inchieste del caso e adottare o promuovere tutti i provvedimenti conseguenziali.

§ 16. Le autorità non mobilitate che rilasciano i fogli, i certificati o le dichiarazioni di viaggio determinati *da ragioni di servizio* (1) dovranno curare che questi siano sempre numerati.

Contemporaneamente dovranno compilarare, per ogni foglio (o certificato o dichiazione) di viaggio un foglietto del seguente tenore:

« Rilasciato oggi il foglio (o certificato) di viaggio n. . . . al . . . . . (cognome, nome e grado) per compiere la seguente missione . . . . . (specificarla) ».

Tale foglietto sarà inviato, ad ogni decade, al rispettivo comando di corpo d'armata territoriale, sezione trasporti, il quale dovrà disporre, in tutti i casi dubbi e, saltuariamente, anche pei casi non dubbi, le volute indagini per assicurarsi che il viaggio sia stato determinato da effettive inderogabili necessità di servizio, a norma delle istruzioni suaccennate.

Riscontrando anormalità, ciascun comando adotterà severi provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili e darà diffusione ai provvedimenti stessi affinchè siano di monito agli altri ».

Il Ministro — ZUPELLI.

---

(1) Si richiama sull'argomento quanto risulta dal n. 3 della circolare n. 130000 del 15 ottobre 1917, emanata dal Comando Supremo, così formulato:

« Proibisco severamente di inviare militari in paese con pretesto di fittizie necessità di servizio, munendoli di certificati di viaggio. Tale abuso è biasimevole sotto ogni aspetto, ma specialmente perchè viola ogni criterio di giustizia e perchè esige la colpevole connivenza del superiore con l'inferiore ».

Perciò dovrà invigilarsi perchè, anche nel paese, i viaggi *di servizio* siano effettivamente tali e si eviti ogni movimento di ufficiali o di militari di truppa, che non sia determinato da una indeclinabile necessità (circolare 569, inserta nel *giornale militare* del 1917).

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(3325) Roma 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1918 — 26 aprile

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 250. — 29 MARZO 1917 — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 626, portante norme sulla consegna, vendita e requisizione delle merci sbarcate da navi poste a disposizione dell'amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 449

» 251. — 10 GENNAIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 151, recante modificazioni al decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626, relativo alla consegna, vendita e requisizione di merci scaricate da navi poste a disposizione dell'amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 454

» 252. — 17 FEBBRAIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 270, che costituisce in ente morale la donazione fatta dai militari dipendenti ed amministrati dal deposito dell'81° fanteria a favore del reggimento stesso, e ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 454

» 253. — 24 FEBBRAIO 1918 — GIUSTIZIA MILITARE. Decreto luogotenenziale n. 418, che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, istituisce un altro posto di vice-avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina . . . . . *Pag.* 455

» 254 — 10 MARZO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 417, circa l'aumento di compensi giornalieri per gli alloggi somministrati dai comuni agli ufficiali ed alle truppe del R. esercito e della R. armata e circa l'obbligo da parte dei comuni medesimi a somministrare l'alloggio anche agli ufficiali ed assimilati ivi residenti . . . . . *Pag.* 456

» 255. 10 MARZO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA', — Decreto luogotenenziale n. 421, che estende alle truppe estere alleate le disposizioni vigenti in materia di alloggi e di requisizioni per l'esercito e l'armata nazionale . . . . . *Pag.* 456

» 256. — 24 MARZO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 452, che revoca il sequestro di determinate partite di merci facenti parte del carico del piroscafo austro-ungarico Moravia . . . . . *Pag.* 457

» 257. — 5 APRILE 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Decreto ministeriale col quale si autorizzano militari che abbiano ottenuto il nastrino delle fatiche di guerra ad apporre su di esso tante stellette quanti anni hanno trascorso al fronte in servizio mobilitato. . . . . *Pag.* 457

258. — 7 APRILE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 471, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918. . . . . *Pag* 458

» 259. — 11 APRILE 1918 — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n 457, che stabilisce nuove norme circa l'ordinamento degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare. *Pag* 459

N. 260. — 11 APRILE 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 459, che stabilisce le norme sul consiglio di revisione della giustizia militare. . . . . Pag. 461

» 261. — 14 APRILE 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Invio di documenti ai consigli d'amministrazione dei servizi e reparti metropolitani in Libia. . . . . Pag. 463

» 262. — 18 APRILE 1918. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 492, riguardante i colonnelli promossi maggiori generali in arma diversa da quella di provenienza. . . . . Pag. 463

» 263. — 19 APRILE 1918. — TRASPORTI. — Modalità di pagamento per i trasporti effettuati dalle società « Sicilia » e « Marittima italiana » e della « Società Italiana di servizi marittimi » . . . . . Pag. 463

» 264. — 21 APRILE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Amministrazione di personali addetti ad alcuni comandi ed uffici od in posizioni speciali . . . . . Pag. 464

» 265. — 23 APRILE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Specchio riepilogativo dei debiti dei sottufficiali ed uomini di truppa, mod. 9 R. A. . . . . Pag. 466

» 266. — 24 APRILE 1918. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi, distintivi e mostreggiature per i militari dei reparti mitragliatrici (con 5 tavole di disegno). . . . . Pag. 466

» 267 — 24 APRILE 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Corsi speciali per comandanti di battaglione o di gruppo . . . . . Pag. 479

» 268. — 24 APRILE 1918. — RECLUTAMENTO. — Termini per la rivista dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 residenti in paesi transoceanici e per la presentazione alle armi di quelli fra essi riconosciuti abili. . . . . Pag. 479

» 269. — 24 APRILE 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Servizio dei soccorsi giornalieri ed altri sussidi alle famiglie bisognose dei militari alle armi . . . . . Pag. 479

» 270. — 24 APRILE 1918. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina di sottotenenti di milizia territoriale nei corpi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione . . . . . Pag. 480

» 271. — 25 APRILE 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti in favore dei militari che si trovano in speciali condizioni di famiglia . . . . . Pag. 481

ERRATA CORRIGE . . . . . Pag. 491

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 272. — 7 MARZO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Decreto luogotenenziale n. 410, che istituisce una tassa sulle assegnazioni di operai militari . . . . . Pag. 492

» 273. — 4 APRILE 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla costituzione del comitato regionale per la mobilitazione industriale della Sardegna . . . . . Pag. 492

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 274. — 18 APRILE 1918 — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte per premi agli aviatori, dirigibilisti ed aerostieri . . . . . Pag. 493

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **250**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 626, portante norme sulla consegna, vendita e requisizione delle merci sbarcate da navi poste a disposizione dell'amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 marzo 1917. (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 27 aprile 1917).

Art. 1. — Quando occorra procedere alla discarica di navi che debbono essere poste a disposizione dell'amministrazione dello Stato, la capitaneria di porto ne darà avviso per lettera raccomandata al capitano, all'armatore o a chi lo rappresenta perchè vi provveda in un termine da stabilirsi volta per volta.

Trascorso tale termine, o anche immediatamente in caso di urgenza, la capitaneria di porto, d'accordo con la R. dogana vi provvederà di ufficio, curando che le merci siano sistemate e custodite in depositi o magazzini.

Quelle di dette merci che non siano requisite dalle amministrazioni dello Stato dovranno dalla R. dogana essere date in consegna a coloro che dimostreranno di averne diritto e di aver soddisfatto quanto sulle merci è dovuto.

Art. 2. — Colui che domanda la consegna della merce, se sia nella impossibilità, per speciali circostanze, di presentare tutti i documenti richiesti, ovvero se ritenga eccessive le pretese affacciate per il rilascio di alcuno dei documenti stessi, potrà rivolgersi ad una commissione arbitrale da istituirsi, quando occorra, dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari presso la capitaneria di porto.

La commissione è composta di un giudice di tribunale che la presiede, di un funzionario della capitaneria di porto e di un rappresentante della Camera di commercio, nominati dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari su proposta rispettivamente del presidente del tribunale, del capitano di porto e del presidente della Camera di commercio.

La commissione, esaminati i documenti ed intesa la R. dogana e, ove lo creda, sommariamente le parti interessate, potrà ordinare che la consegna della merce abbia luogo previo deposito di determinata cauzione o prestazione di valida garanzia. Stabilirà in tal caso le modalità e i termini per il deposito o per la garanzia da prestarsi.

La Commissione potrà anche ordinare che la merce sia venduta e che sia depositato il prezzo.

La R. dogana, verificato l'adempimento di quanto la commissione ha stabilito, dà immediata esecuzione al provvedimento.

Contro i provvedimenti della commissione non è ammesso alcun appello o gravame.

Restano salvi i reciproci diritti delle parti da farsi valere davanti alle autorità competenti.

Art. 3. — Le merci non ritirate entro sessanta giorni da quello in cui l'avvenuta discarica delle navi sia posta in nota dalla capitaneria del porto nel foglio annunzi legali della provincia potranno essere vendute all'asta pubblica e, questa non riuscendo, a licitazione privata a cura della R. dogana.

La vendita avrà sempre luogo a licitazione privata per le partite di merci di valore inferiore a lire duemila.

La R. dogana depositerà alla cassa depositi e prestiti per conto di chi spetta il relativo provento depurato dei noli, spese e diritti dovuti all'amministrazione, non compresi i diritti di confine.

Nei casi del secondo capoverso dell'art. 2, la vendita può essere fatta dopo trascorsi i termini della commissione stabiliti.

Art. 4. — Le spese da prelevarsi sul prezzo o da versarsi al momento della consegna delle merci, su cui gravano, sono quelle di discarica, soste su galleggianti, introduzione e sistemazione nei depositi e magazzini, trasporto, magazzinaggio, estrazione e assicurazione sui galleggianti e nei magazzini e ogni altra incontrata nella conservazione, custodia e vendita delle merci, scaricate dalla nave.

Art. 5. — Prima della consegna o vendita della merce, la capitaneria di porto ne darà notizia al Ministero della guerra, perchè proceda, ove occorra, a requisizione per conto proprio o di altre amministrazioni militari o civili.

La capitaneria di porto per tutti gli effetti delle disposizioni relative alle requisizioni, è reputata detentrice di fatto delle merci sulle quali è provvisto dall'art. 1.

Art. 6. — Compiuta la requisizione, la capitaneria di porto compilerà un elenco delle merci requisite, con tutte le indicazioni che valgano a determinarle, con l'annotazione del prezzo stabilito e dell'amministrazione per conto della quale la requisizione è stata eseguita.

L'elenco sarà pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso nell'albo della capitaneria.

Art. 7. — L'indennità di requisizione, dedotte le spese, sarà versata a colui al quale dovrebbero essere consegnate le merci a' sensi del secondo capoverso dell'art. 1.

Se sorga dubbio o controversia, o se l'indennità non sia accettata, questa, dedotte le spese, sarà versata nella cassa depositi e prestiti per conto di chi spetta.

Tale versamento potrà del pari essere fatto se entro il termine di cui all'art. 9 nessuno si presenti a ritirare l'indennità.

Art. 8. — Colui che domanda l'indennità di requisizione, se ricorrano le condizioni previste dalla prima parte dell'art. 2, potrà rivolgersi alla commissione ivi stabilita, la quale disporrà il deposito o il pagamento della somma, stabilendo le opportune garanzie nei modi, nei limiti e per gli effetti tutti disciplinati dall'articolo stesso.

Art. 9. — Il termine di giorni sessanta fissato nella prima parte dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1110, decorre, agli effetti del decreto medesimo, dalla pubblicazione dell'elenco sul foglio degli annunzi legali della provincia, disposta nell'art. 6.

L'istanza per la costituzione del collegio arbitrale ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, è rivolta all'amministrazione per conto della quale la requisizione è stata eseguita.

Art. 10. — Nell'applicazione del presente decreto restano ferme le disposizioni vigenti per i sudditi di Stati nemici o alleati di Stati nemici, e per l'esercizio del diritto di preda.

Art. 11. — Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello degli affari esteri, delle finanze e della guerra, darà le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 12. — I provvedimenti di cui al presente decreto sono emessi dai funzionari

delle capitanerie di porto e delle R. dogane senza alcuna responsabilità loro nè della pubblica amministrazione, e senza pregiudizio dei reciproci diritti delle parti.

Art. 13. — Il presente decreto è applicabile anche alle merci prima di oggi scaricate da navi messe a disposizione dell'amministrazione dello Stato.

In tale caso il termine stabilito dall'art. 3 decorre dalla pubblicazione del decreto stesso.

Per le requisizioni avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, resta fermo il disposto dell'articolo unico del suddetto decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1110.

Art. 14. — Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Norme per l'esecuzione
(decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari 11 maggio 1917).

Art. 1. — Prima di stabilire il termine o l'urgenza agli effetti dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626, la R. capitaneria di porto, presi accordi con la R. dogana, dovrà fare al Ministero dei trasporti le opportune proposte ed attendere le decisioni.

Nel caso di discarica d'ufficio farà pure al Ministero le proposte opportune relativamente al modo della discarica o per appalto o in economia.

Di mano in mano che avverrà la sistemazione nei depositi, ed in circostanze speciali anche sulle banchine all'aperto, sia che la discarica avvenga a cura dell'armatore; sia che avvenga d'ufficio, la R. capitaneria col concorso della R. dogana compilerà un elenco generale di tutte le merci agli effetti dell'art. 5 del citato decreto luogotenenziale, e ne comunicherà una copia al Ministero della guerra e un'altra al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 2. — Le merci non requisite appartenenti a sudditi di Stati neutrali, se siano rimaste sempre in proprietà dei mittenti o risultino passate in proprietà di sudditi italiani o di Stati alleati o neutrali, potranno essere, sotto osservanza delle norme di cui ai due ultimi commi del presente articolo, liberamente importate o rispedite all'estero.

Per le merci di appartenenza nemica non requisite, eccezione fatta per quelle la cui condizione è regolata da altre norme, la R. dogana potrà, sotto osservanza delle formalità e cautele di cui ai due ultimi commi, consentire senza limitazioni la rispedizione all'estero o la introduzione nel Regno di quelle che in base ad attendibili documenti, risultino acquistate e pagate da sudditi di Stati alleati o da italiani anteriormente al 10 febbraio 1916, ovvero da sudditi di Stati neutrali anteriormente al 1° marzo 1915.

Per le merci di cui al precedente comma che non si trovino in tali condizioni non potrà essere consentita la importazione o la riesportazione se non previo deposito alla R. dogana del prezzo delle merci risultante dagli atti di vendita, prezzo del quale la R. dogana dovrà accertare la congruità.

Tale prezzo da versarsi in oro sarà dalla R. dogana depositato presso la cassa depositi e prestiti.

Le rispedizioni all'estero delle merci di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso subordinate alla osservanza delle norme e cautele regolanti in genere l'esportazione ed il transito delle merci.

Prima di procedere allo svincolo delle merci la R. dogana richiederà agli interessati per l'esame, un esemplare della polizza di carico e degli altri documenti attestanti la appartenenza delle merci agli effetti dei commi 1° e 2° del presente articolo. Mancando la polizza di carico potrà essere presentata la fattura rilasciata dalla casa mittente del porto di imbarco, firmata e legalizzata, o altro documento attendibile.

Il rilascio verrà subordinato alla successiva presentazione dell'ordine di consegna del rappresentante locale della compagnia di navigazione interessata.

Art. 3. — Prima della consegna delle merci la R. dogana si accerterà che siano state corrisposte a chi di ragione le spese incontrate ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626.

Art. 4. — Le merci deperibili o pericolose per la salute o incolumità pubblica potranno essere vendute a chiunque appartengano e in qualunque tempo previa perizia del loro stato e valore, chiedendone autorizzazione al Ministero dei trasporti.

Art. 5. — L'avviso di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626, verrà dato dalla R. capitaneria al momento in cui è compiuta la discarica della nave.

Esso indicherà il nome della nave, dell'armatore o di chi lo rappresenta e conterrà una indicazione sommaria sulla natura ed entità della merce scaricata.

Art. 6. — Salvo il caso dell'art. 4, dovrà normalmente per la vendita darsi la precedenza alle merci ingombranti e di poco valore.

Art. 7 — Il Ministero della guerra, ricevuto l'elenco di cui all'art. 1, potrà disporre la sospensione della consegna o della vendita delle merci che possano essere requisite nell'interesse proprio o di altre amministrazioni dello Stato.

Di tale disposizione la R. capitaneria del porto darà immediata notizia alla R. dogana.

L'ordine del Ministero della guerra sospende solamente l'esecuzione della pronuncia emessa o da emettersi dalla commissione arbitrale a termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626, senza impedire il corso del procedimento fino all'emissione della decisione.

Nel caso in cui il Ministero della guerra rinunci alla requisizione di tutte o parte delle merci delle quali aveva ordinato fosse sospesa la consegna o vendita, la R. dogana ne darà notizia a coloro che si erano, nei termini di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale del 29 marzo 1917, n. 626, presentati per ritirarle stabilendo un termine per il ritiro, e procederà senz'altro alla vendita delle altre o di quelle non ritirate nel termine anzidetto.

Art. 8. — Agli effetti dell'art. 5 del decreto luogotenenziale del 29 marzo 1917, n. 626, tutte le amministrazioni civili e militari, per le eventuali requisizioni di merci sbarcate dai piroscafi previsti dal decreto stesso, si rivolgeranno al Ministero della guerra che vi provvederà nell'interesse delle amministrazioni medesime.

Art. 9. — La descrizione della merce requisita e l'eventuale prelevamento di campione saranno eseguiti in confronto della R. capitaneria del porto.

Art. 10. — Il modulo sul quale verrà compilato il verbale di requisizione è stabilito dal Ministero della guerra.

Art. 11. — L'elenco di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626, sarà compilato dalla capitaneria non appena la commissione di requisizione le abbia comunicato la determinazione dell'indennità e data notizia dell'amministrazione per conto della quale la requisizione è stata eseguita.

L'indennità di cui sopra agli effetti degli articoli 7 e 8 del decreto luogotenenziale precitato verrà versata alla R. capitaneria di porto.

Per le merci requisite precedentemente all'entrata in vigore del precitato decreto luo-

gotenenziale, l'indennità verrà egualmente versata alla R. capitaneria tanto nel caso in cui l'indennità stessa sia stata versata dall'amministrazione alla cassa depositi e prestiti, quanto nel caso in cui non sia stata ancora depositata o versata.

Art. 12. — Il pagamento dell'indennità di requisizione sarà fatto dalla R. capitaneria di porto, previo esame, di concerto colla R. dogana, dei documenti di cui all'art. 2 delle presenti norme.

Art. 13. — Agli effetti dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626, il capitano di porto promuoverà, quando occorra, la costituzione della commissione arbitrale raccogliendo le designazioni dal presidente del tribunale e da quello della camera di commercio e comunicandole con la propria al Ministero per i trasporti per la nomina dei membri della commissione stessa.

Art. 14. — Le domande, in carta da bollo, verranno dagli interessati presentate al presidente della commissione il quale stabilirà la somma da depositarsi per le spese e competenze d'arbitri a carico dello istante.

Il funzionario rappresentante la R. capitaneria di porto sarà segretario della commissione e le decisioni da emettersi saranno conservate a sua cura nell'archivio della R. capitaneria del porto.

Il segretario dovrà anche dare immediatamente avviso del dispositivo del provvedimento alla parte interessata e trasmettere copia della decisione alla R. dogana.

Le comunicazioni alle parti sono fatte per lettera raccomandata a cura del segretario.

Art. 15 — Al presidente ed ai membri della commissione sarà corrisposta sui fondi depositati dalle parti una medaglia di presenza di lire 10 per ciascuno e per seduta.

N. **251**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 151, recante modificazioni al decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626, relativo alla consegna, vendita e requisizione di merci, scaricate da navi poste a disposizione dell'amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 gennaio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 48, del 26 febbraio 1918).

Art. 1. — All'art. 3 del decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626, è sostituito il seguente:

« Le merci non ritirate entro 60 giorni da quello in cui l'avvenuta discarica della nave sia stata resa nota dalla capitaneria di porto nel foglio degli annunzi legali della provincia potranno essere vendute a licitazione privata a cura della R. dogana.

« Concorrendo speciali motivi potrà la vendita eseguirsi a trattativa privata previa autorizzazione da darsi caso per caso dal Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

« La R. dogana depositerà nella cassa depositi e prestiti per conto di chi spetta il relativo provento, depurato delle spese, dei diritti e dei noli dovuti all'amministrazione.

« Nei casi del secondo capoverso dell'art. 2 la vendita può esser fatta dopo trascorsi i termini stabiliti dalla commissione ».

Art. 2. — L'art. 7 del decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626, è modificato come segue:

« L'indennità di requisizione, dedotte le spese tra le quali si devono comprendere anche i diritti di dogana, sarà versata a colui al quale dovrebbero essere consegnate le merci ai sensi del secondo capoverso dell'art. 1.

« Se sorga dubbio o controversia, o se la indennità non sia accettata, essa, dedotte le spese, sarà versata nella cassa depositi e prestiti per conto di chi spetta. Si porrà far luogo a tale versamento anche nel caso in cui nel termine stabilito dall'art. 9 non si presenti a ritirare l'indennità.

« Per le merci appartenenti a sudditi di Stati nemici l'importo, dedotte le quote a norma della prima parte del presente articolo, sarà sempre depositato nella cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 643 ».

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N **252**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 270, che costituisce in ente morale la donazione fatta dai militari dipendenti ed amministrati dal deposito dell' 81° fanteria a favore del reggimento stesso, e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 17 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 66, del 19 marzo 1918).

Art. 1. — La donazione di L. 4708, fatta dai militari dipendenti ed amministrati dal deposito dell' 81° fanteria a favore del reggimento stesso, è costituita in ente morale, sottoposta alla vigilanza del ministro della guerra.

Art. 2. — È approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di sudici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Statuto organico della « Fondazione per soccorsi e premi ai militari di truppa dipendenti ed amministrati dal deposito dell' 81° fanteria ».

Art. 1. — Avrà il nome di « Fondazione per soccorsi e premi ai militari di truppa dipendenti ed amministrati dal deposito dell' 81° fanteria » la donazione a favore dell'81° reggimento fanteria, fatta dai militari dipendenti ed amministrati dal deposito del predetto reggimento.

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale iniziale di L. 4708 — investite in cartelle del prestito nazionale 5 % — intestate alla « Fondazione per soccorsi e premi ai militari di truppa dipendenti ed amministrati dal deposito dell' 81° fanteria » e depositate presso la cassa del predetto reggimento — e da quella che sarà ricavata dall'eventuale acquisto di nuove cartelle, da intestarsi allo stesso nome e da depositarsi presso la medesima cassa, mediante altre successive oblazioni.

Art. 3. — La gestione della fondazione è affidata ad una commissione, composta dal comandante del deposito, presidente, dal direttore dei conti, relatore, dal capitano addetto al deposito, membro, e dall'ufficiale pagatore, segretario: tutti con voto deliberativo.

Art. 4. — Il comandante titolare dell'81° fanteria ha la presidenza onoraria della commissione, di cui all'articolo precedente, e, volendo, può prendere parte alle deliberazioni di essa, che, comunque, debbono essere approvate da lui.

Art. 5. — La rendita annuale dell'ente sarà divisa in premi uguali, di L. 20 ciascuno, fra quei militari di truppa (caporali maggiori, caporali e soldati dipendenti ed amministrati dal deposito del suddetto reggimento), che durante l'anno avranno meritato nè

remi o decorazioni per atti di coraggio o di valore, oppure che si siano distinti per disciplina e condotta esemplari nel disimpegno del proprio dovere.

A parità di condizioni, avranno la preferenza i militari di famiglia bisognosa.

Art. 6. — I premi, che in un anno rimangano indistribuiti, saranno depositati nella cassa di risparmio, in libretto postale intestato al reggimento, con la precisa indicazione dello scopo cui sono destinati.

Le somme risultanti dal cumulo di detti premi e dai relativi interessi, saranno impiegate nell'acquisto di nuove cartelle, e di esse sarà *responsabile il comandante del reggimento.*

Art. 7. — Le proposte di premio saranno inoltrate ai comandanti di reparto con un dettagliato rapporto giustificativo e non oltre il mese di dicembre di ciascun anno, al comandante del deposito, e dovranno riferirsi solo ad atti verificatisi entro l'anno che sta per scadere.

Art. 8. — Le deliberazioni della commissione di cui all'art. 3 sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti, interviene per la decisione il presidente onorario.

Art. 9. — Il risultato delle decisioni della commissione, relativamente a quanto dispone l'art. 7, sarà fatto constare mediante apposito verbale firmato dai deliberanti, e sarà portato a conoscenza del reggimento mediante apposito ordine del giorno.

Art. 10. — Annualmente, avvenuta la erogazione dei premi, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 11. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente si provvederà con le prime rendite, riducendo ed all'uopo ritardando congruamente la prima concessione dei premi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **953**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 418, che per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, istituisce un altro posto di vice-avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 87, del 12 aprile 1918.

Art. 1. — È istituito, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, un altro posto di vice-avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina, oltre quello di ruolo.

Il vice-avvocato generale militare ha il grado di tenente generale.

Art. 2. — Al suddetto posto possono essere chiamati i funzionari appartenenti alla magistratura ordinaria di grado non inferiore a consigliere di cassazione.

Il magistrato il quale è nominato vice avvocato generale militare conserva il posto in magistratura a tutti gli effetti di legge compreso quello dell'anzianità.

Durante il tempo in cui il magistrato stesso adempie alle funzioni di vice-avvocato generale militare conserva lo stipendio di cui è provvisto sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3. — Il presente decreto avrà attuazione dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

N. 254. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 417, circa l'aumento di compensi giornalieri per gli alloggi somministrati dai comuni agli ufficiali ed alle truppe del R. esercito e della R. armata e circa l'obbligo da parte dei comuni medesimi a somministrare l'alloggio anche agli ufficiali ed assimilati ivi residenti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 marzo 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1918).

Art. 1. — Per la durata della guerra i compensi giornalieri per gli alloggi somministrati dai comuni agli ufficiali ed alle truppe del R. esercito e della R. armata, stabiliti nella tariffa di cui all'allegato *A* del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, potranno essere aumentati del cinquanta per cento per i comuni capoluogo di divisione e del trenta per cento per gli altri comuni. La determinazione spetta al Ministero della guerra su proposta del competente comando di corpo d'armata territoriale.

Art. 2. — I comandi in capo di dipartimento militare marittimo e i comandi di presidio, sentita l'autorità politica locale, previa autorizzazione del Ministero della marina o della guerra a seconda della rispettiva competenza, potranno rendere obbligatoria per singoli comuni la somministrazione dagli alloggi anche agli ufficiali ed assimilati ivi residenti per ragioni di servizio militare.

Detti ufficiali ed assimilati saranno tenuti a corrispondere unicamente i compensi portati dalla tariffa annessa al decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, oppure quelli aumentati in base all'art. 1 del presente decreto, senza diritto però a rimborso da parte dell'amministrazione militare.

Art. 3. — Tutti i privilegi e le affrancazioni dagli alloggi militari per qualsiasi titolo concessi dai cessati governi ai comuni od a privati cittadini sono abrogati.

Art. 4. — In caso di omissione colpevole o di rifiuto non giustificato da parte delle autorità comunali di eseguire le premesse disposizioni sono applicabili l'esecuzione coattiva e le penalità stabilite dall'art. 8 del decreto-legge sopra menzionato.

Art. 5. — Ferma la competenza del Comando Supremo del R. esercito per il territorio dichiarato in stato di guerra, il ministro della guerra è autorizzato ad emanare, d'accordo con quello della marina, le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto, che avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. (1)

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il 12 aprile 1918.

N. 255. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 421, che estende alle truppe estere alleate le disposizioni vigenti in materia di alloggi e di requisizioni per l'esercito e l'armata nazionale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 marzo 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n 87, del 12 aprile 1918).

Art. 1. Le disposizioni vigenti in materia di alloggi e di requisizioni per i bisogni dell'esercito e dell'armata nazionale, sono applicabili anche agli alloggi ed alle requisizioni per le truppe alleate.

Le richieste di alloggi e di requisizioni dovranno essere fatte dai comandi delle truppe estere alleate per il tramite delle competenti autorità militari nazionali.

Art. 2. — Ferma la competenza del Comando supremo del R. esercito per il territorio dichiarato in stato di guerra, il Ministero della guerra d'accordo con quello della marina, è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto che si applica anche alle requisizioni operate anteriormente a favore delle truppe alleate.

N. **256**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Decreto luogotenenziale n. 452, che revoca il sequestro di determinate partite di merci facenti parte del carico del piroscafo austro-ungarico « Moravia ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 marzo 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 93, del 19 aprile 1918).

Art. 1. — È revocato il sequestro a cui furono sottoposte, in virtù del decreto 30 maggio 1915, n. 814, le sottonotate partite di merci:

25 balle di sacchi tela juta marca O e H — n. 8749/8773 — B. T.
72 balle di tela juta marca P n. 6082/6153.
40 casse e 100 1/2 casse di the marca S e A — Buckarest, via Galatz.
20 casse e 20 1/2 casse di the marca G e H — Buckarest, via Hustendji.
30 casse e 40 scatole di the marca G e Co. — Buckarest, via Braila.
25 casse di the marca H e S — Galatz.
10 casse e 50 scatole di the marca M M — Buckarest, via Braila.
10 casse di the, marca A e K — Batoum.
14 casse di the, marca 78-Z — Batoum.
19 casse di the marca 79/80 - HMA — Batoum.
7 sacchi di the marca M - HRG — Batoum

Art. 2. — Sono estese alle merci indicate nel precedente articolo le disposizioni del decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626, concernenti la consegna delle merci già esistenti a bordo di navi requisite.

N. **257**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale si autorizzano i militari che abbiano ottenuto il nastrino delle fatiche di guerra ad apporre su di esso tante stellette quanti anni hanno trascorso al fronte in servizio mobilitato.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 5 aprile 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 21 maggio 1916 per l'istituzione di un distintivo per le fatiche di guerra;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1916, col quale vennero emanate le disposizioni per l'esecuzione del suddetto R. decreto;

Ritenuta l'opportunità di far constare distintamente gli anni durante i quali il militare sia stato addetto a servizi mobilitati in zona di operazioni;

Di concerto col ministro della marina;

DECRETA:

Art. 1. — Sul nastrino per le fatiche di guerra, istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, saranno contrassegnati, con stellette a cinque punte, in argento, del diametro di cinque millimetri, gli anni interi che i militari, i militarizzati e gli assimilati abbiano trascorsi nelle tassative condizioni stabilite con l'art. 1 dell'istruzione contenuta nel decreto ministeriale 2 giugno 1916.

Art. 2. — Per l'apposizione di ciascuna stelletta si richiede che le autorità, di cui all'art. 6 della ricordata istruzione, rilascino, in seguito a domanda degli interessati, e dopo i più scrupolosi accertamenti, le relative autorizzazioni.

Tali autorizzazioni dovranno risultare da regolare dichiarazione, che può essere aggiunta in calce o a tergo del certificato, rilasciato a norma dell'art. 9 della richiamata istruzione, o da nuovo brevetto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **258**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 471, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918**. — (Segretariato generale. — Ragioneria). — 7 aprile 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 94, del 20 aprile 1918).

Le assegnazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-1918, sono aumentate delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n.	23. Corpi di fanteria — Ufficiali ecc.	L.	2.500.000
»	24. Distretto di reclutamento, ecc.	»	1.500.000
»	25. Corpi di fanteria — Sottufficiali, ecc.	»	8.000.000
»	30. Corpi e servizi del genio — Ufficiali, ecc. . .	»	600.000
»	31. Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, ecc. .	»	1.200.000
»	32. Corpo aeronautico militare, ecc	»	700.000
»	38. Servizi sanitari — Ufficiali, ecc.	»	2 500.000
»	39. Servizi sanitari — Sottufficiali, ecc.	»	500.000
»	40. Servizi di commissariato, ecc.	»	70.000
»	41. Compagnie di sussistenza, ecc.	»	260.000
»	42. Spese di leva, ecc.	»	600.000
»	53. Indennità e spese per viaggi, ecc.	»	8 500.000
»	54. Indennità per servizi, ecc.	»	2.500.000
»	59. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	»	15.500.000

Cap. n.	60. Spese per funzionamento delle scuole, ecc. . .	L.	1.000.000
»	62. Spese generali dei corpi, ecc.	»	3.000.000
»	66. Corredo alle truppe, ecc.	»	2.500.000
»	69. Casermaggio e combustibile, ecc.	»	800.000
»	87. Somme dovute all'erario per ritenute, ecc. .	»	2.000.000
»	100-*bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	»	665.000.000
»	100-*ter*. Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	»	660.770.000
	Totale . . .	L	1.380.000.000

N. **259**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 457, che stabilisce nuove norme circa l'ordinamento degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 aprile 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 92, del 18 aprile).

Art. 1. — Il personale degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare è scelto, pei tribunali militari, tra i funzionari della magistratura ordinaria.

Art. 2. — Ai posti vacanti si provvede per tre quarti col personale appartenente al ruolo della giustizia militare, e per un quarto con funzionari tratti dalla magistratura ordinaria.

Art. 3. — La destinazione dei magistrati ordinari che aspirano al passaggio della giustizia militare è proposta da una commissione, composta da:

S. E. l'avv. generale militare, presidente;

il direttore generale del Ministero della guerra che amministra il personale della giustizia militare;

un consigliere di cassazione designato dal ministro di grazia e giustizia.

Tale passaggio sarà fatto con le seguenti norme:

Al posto di avvocato militare possono essere nominati i consiglieri di appello e parificati ed i giudici e sostituti procuratori del Re di prima e seconda categoria.

Agli altri posti i giudici e sostituti procuratori del Re di terza e quarta categoria.

Art. 4. Il personale degli ufficiali della giustizia militare in servizio attivo permanente, appartenente al R. esercito a norma dell'art. 33 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2 si compone di:

1 avvocato generale militare, con grado e titolo di tenente generale, comandante di corpo d'armata;

1 vice avvocato generale militare, con grado di tenente generale;

4 sostituti avvocati generali militari, con grado di maggiore generale;

10 avvocati militari, con grado di colonnello;

2 sostituti avvocati militari di 1ª classe, con grado di tenente colonnello;

7 sostituti avvocati militari di 2ª classe, id.;

5 sostituti avvocati militari di 3ª classe, con grado di maggiore;

5 sostituti avvocati militari di 4ª classe, con grado di capitano;
5 giudici relatori di 1ª classe, con grado di tenente colonnello;
5 giudici relatori di 2ª classe, con grado di maggiore;
4 giudici relatori di 3ª classe, con grado di capitano;
7 ufficiali istruttori di 1ª classe, con grado di maggiore;
6 ufficiali istruttori di 2ª classe, con grado di capitano.

Gli stipendi di detto personale, giusta il disposto dell'art. 33 del citato decreto del 3 gennaio 1918, n. 2, sono quelli dei rispettivi gradi militari. I sostituti avvocati militari di prima classe sono considerati come tenenti colonnelli che abbiano conseguito il quinquennio.

Le indennità di carica attribuite al personale medesimo hanno le misure seguenti:

Per l'avvocato generale militare le indennità di carica del grado corrispondente stabilita dalla tabella IV della legge sugli assegni fissi per gli ufficiali generali del R. esercito e dal R. decreto sulle indennità eventuali per gli ufficiali generali dell'esercito:

Pel vice avvocato generale militare L. 2400;
Per i sostituti avvocati generali L. 1500.
Per gli avvocati militari L. 1300.
Per i sostituti avvocati militari di 1ª classe L. 1000.
Per i sostituti avvocati militari di 2ª classe L. 800.
Per i sostituti avvocati militari di 3ª classe L. 700.
Per i sostituti avvocati militari di 4ª classe L. 500.
Per i giudici relatori di 1ª classe L. 800.
Per i giudici relatori di 2ª classe L. 700.
Per i giudici relatori di 3ª classe L. 500.
Per gli ufficiali istruttori di 1ª classe L. 700.
Per gli ufficiali istruttori di 2ª classe L. 500.

Art. 5. — Il personale di ruolo della giustizia militare fa parte del R. esercito ed i suoi componenti hanno grado effettivo di ufficiale, secondo le norme stabilite dall'art. 33 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2.

I limiti di età per la cessazione dal servizio attivo permanente sono quelli stabiliti nella seguente tabella:

Tenenti generali	68
Maggiori generali	65
Colonnelli	62
Tenenti colonnelli	58
Maggiori	56
Capitani	53

Art. 6. — I magistrati che in attuazione del presente decreto prenderanno posto nel ruolo del personale effettivo della giustizia militare, avranno facoltà di ritornare nella precedente carriera. A tal uopo a mezzo dell'avvocato generale militare dovranno rivolgere istanza al ministro di grazia e giustizia.

Questi provvederà, sentito il consiglio superiore della magistratura, per la determinazione del grado, della categoria e del posto in graduatoria che è da assegnare ai detti magistrati tenuto conto del grado della categoria e del posto che avrebbero potuto conseguire qualora fossero rimasti in magistratura.

Art. 7. — Per esigenze di servizio, su proposta dell'avvocato generale presso i tribu-

nali militari potranno essere temporaneamente adibiti ufficiali di complemento della giustizia militare.

Art. 8. — I posti di segreteria presso i tribunali militari sono coperti di regola con applicati del Ministero della guerra.

Art. 9. — Le promozioni di grado del personale di ruolo della giustizia militare saranno effettuate con decreto Reale e quelle di classe con decreto del ministro della guerra, previa, però in ogni caso, proposta di una commissione composta del sottosegretario di Stato alla guerra, dell'avvocato generale militare e del direttore generale del Ministero della guerra che amministra il personale della giustizia militare.

Esse saranno effettuate per solo merito anche per ciò che riguarda i passaggi di classe.

La destinazione degli ufficiali di ruolo della magistratura militare alle funzioni di avvocato militare, giudice relatore, ufficiale istruttore, è fatta dall'avvocato generale militare.

Disposizioni transitorie.

Art. 10. — Nella prima attuazione del presente decreto, e non oltre due mesi dalla sua pubblicazione, i funzionari della giustizia militare, riconosciuti non idonei al servizio dalla commissione di cui all'art. 9 saranno collocati a riposo o in posizione ausiliaria. Quelli di essi che non abbiano compiuti gli anni di servizio occorrenti per il conseguimento della pensione avranno diritto al trattamento del congedo provvisorio fino a quando non raggiungeranno i limiti minimi di servizio e di età pel collocamento a riposo.

Art. 11. — Gli attuali funzionari di ruolo di segreteria della magistratura militare saranno, previo giudizio di idoneità dell'avvocato generale militare, destinati alle funzioni di giudice relatore o ufficiale istruttore, oppure potranno essere trattenuti nelle funzioni di segreteria col titolo di segretari capi.

Art. 12. — Per coprire i posti che si renderanno vacanti nella prima attuazione del presente decreto il ministro della guerra ha facoltà di prescindere dalle proporzioni stabilite nell'articolo secondo.

Saranno preferiti, salvo il giudizio della commissione di cui all'art. 3, i magistrati già investiti di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari.

Gli attuali avvocati e sostituti avvocati militari di ruolo come pure gli attuali funzionari di segreteria, potranno, previa proposta dell'avvocato generale militare, conseguire un grado immediatamente superiore a quello in cui si trovano nel momento della prima attuazione del presente decreto.

Art. 13. — La direzione degli uffici di segreteria può essere affidata ai giudici relatori oppure ad ufficiali che appartengano alle segreterie e cancellerie giudiziarie, con preferenza a quelli che prestano attualmente servizio nei tribunali militari.

Art. 14. — Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. **260**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 459, che stabilisce le norme sul consiglio di revisione della giustizia militare** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 aprile 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 92, del 18 aprile 1918).

Art. 1. — L'avvocato generale militare esamina di ufficio tutte le sentenze di condanna emanate dai tribunali di guerra (ordinari, speciali e straordinari), dai tribunali militari marittimi e dai consigli di guerra a bordo, contro le quali non sia ammesso il ricorso in nullità al tribunale supremo di guerra e marina e ha facoltà di denunciarle per la revisione al tribunale medesimo con ricorso motivato.

Questo ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2. — Il comandante il quale ha dato l'ordine di procedere ovvero a termini dell'art. 559 codice penale militare per l'esercito ha convocato il tribunale straordinario, può ordinare la sospensione della sentenza capitale con le norme di cui all'art. 556 del codice stesso, avvisandone immediatamente l'avvocato generale militare al fine del ricorso per revisione.

Parimenti il comandante del dipartimento, ovvero il comandante superiore di cui all'art. 344 del codice militare marittimo, il quale ha ordinato l'istruzione giusta gli articoli 573 e 602 del codice stesso, può sospendere l'esecuzione della sentenza capitale con le norme di cui all'art. 581 stesso codice dandone come sopra immediatamente avviso all'avvocato generale militare.

Art. 3. — Il tribunale supremo di guerra e marina, se ravvisa fondato il ricorso per revisione, riforma in tutto o in parte la sentenza; ma non può modificarla se non in favore del condannato.

Art. 4. — Agli effetti dell'art. 3 il tribunale supremo delibererà in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero sull'esame degli atti del processo.

Il condannato può presentare una memoria a difesa.

La sentenza è pronunciata in udienza pubblica.

Art. 5. — Sui ricorsi per revisione giudica (come organo giurisdizionale del Comando Supremo) una sezione speciale del tribunale supremo composta di un presidente e di sei giudici.

Il presidente è un tenente generale anche in congedo; dei giudici due sono ufficiali generali anche in congedo e, ove il condannato sia un militare di marina, ufficiali ammiragli anche in posizione ausiliaria e degli altri quattro due sono scelti tra i consiglieri di Stato e due tra i consiglieri di cassazione e parificati o tra i consiglieri di appello e parificati.

Possono inoltre essere nominati giudici supplenti in numero non superiore a due per ciascuna delle categorie di funzionari non militari sopraindicate, scegliendoli tra i consiglieri e i referendari del Consiglio di Stato e tra i consiglieri di cassazione e di corte d'appello o nei gradi parificati.

Due per ciascuna delle dette categorie di funzionari non militari addetti come giudici effettivi e due addetti come giudici supplenti alla sezione speciale del tribunale supremo, possono esser messi fuori ruolo a norma e per gli effetti dei decreti luogotenenziali 16 settembre 1917, n. 1524 e 1° giugno 1916, n. 714,

Le nomine sono fatte dal ministro della guerra, di concerto coi ministri interessati, sentito il Comando Supremo e sulla proposta dell'avvocato generale.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **261**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Invio di documenti ai consigli d'amministrazione dei servizi e reparti metropolitani in Libia.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 14 aprile 1918.

Risulta a questo Ministero che non pochi enti in Italia debbono ancora inviare ai consigli d'amministrazione istituiti dal 1° luglio dello scorso anno in Tripoli ed in Bengasi presso gli uffici d'amministrazione per i reparti metropolitani e presso le direzioni dei vari servizi (circolare **432** del *giornale militare* 1917) i documenti di cui in appresso:

a) i conti particolari degli ufficiali e gli stralci dei registri dei cavalli di servizio e di agevolezza;

b) le copie degli stati di servizio degli ufficiali ed impiegati e dei fogli matricolari degli uomini di truppa e gli stati segnaletici dei quadrupedi;

c) le richieste di scarico dei materiali da passarsi, alla data 1° luglio 1917, ai suddetti consigli d'amministrazione.

Tale ritardo creando gravi difficoltà alla regolare esplicazione delle mansioni affidate ai sopra indicati consigli s'invitano gli enti suddetti ad eseguire, senza ulteriore indugio, la trasmissione dei documenti di cui trattasi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **262**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 492, riguardante i colonnelli promossi maggiori generali in arma diversa da quella di provenienza.** — (Gabinetto del Ministro). — 18 aprile 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 98, del 25 aprile 1918).

I colonnelli che abbiano ottenuto la promozione a maggiore generale in arma diversa da quella di provenienza, potranno tornare in questa, purchè consentano a riprendere la posizione che avrebbero avuto se non fossero usciti dalla propria arma, perdendo, se occorra il grado o l'anzianità di grado.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

N. **263**. — TRASPORTI. — **Modalità di pagamento per i trasporti effettuati dalle società « Sicilia » e « Marittima Italiana » e dalla « Società Italiana di servizi marittimi ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 aprile 1918.

Dal 1° maggio p. v., i trasporti militari eseguiti dalle società di navigazione « Sicilia » e « Marittima Italiana » e dalla « Società italiana di servizi marittimi » continueranno ad aver luogo senza che il pagamento del relativo prezzo sia effettuato all'atto dell'imbarco, ma si osserveranno le seguenti norme:

1. Le autorità militari dovranno presentare alle agenzie delle dette società, oltre il consueto *modulo color rosa*, anche una copia di esso compilata su modulo di differente colore, sul quale sia apposta, in modo ben visibile, l'indicazione *copia*.

2. Al pagamento dei prezzi dovuti per tali trasporti dovrà provvedere la direzione o

sezione di commissariato militare, o, in mancanza, il comando del presidio del luogo di imbarco (o di sbarco, se il trasporto ha origine da un porto estero).

3. Per ottenere tale pagamento, le agenzie delle società dovranno, dopo la partenza del piroscafo che ha eseguito il trasporto, presentare alle preaccennate autorità militari le note particolareggiate delle somme dovute, contenenti tutti gli elementi relativi al computo dei noli, corredate dei relativi moduli rosa originali e delle copie di casi, e, per le merci, anche di una copia della polizza di carico.

4. Le dette autorità militari esamineranno tali note e, riconosciutele regolari, sia in confronto dei documenti ad esse allegati, sia riguardo ai noli applicati (che dovranno essere pari a quelli vigenti pel pubblico ridotti del trenta per cento), provvederanno al relativo pagamento, restituendo alle agenzie le *copie* dei moduli rosa.

5. Nel caso si tratti di trasporti pei quali sia dovuto il pagamento del nolo in oro, il ragguaglio in valuta italiana sarà fatto in base al cambio ufficiale del giorno dell'imbarco, o, in mancanza, all'ultimo cambio ufficiale pubblicato precedentemente al detto giorno.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **264**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione di personali addetti ad alcuni comandi ed uffici od in posizioni speciali.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 21 aprile 1918.

A datare dal 1° luglio p. v. l'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari viene esonerato dall'amministrare i personali in appresso indicati, di cui all'articolo 615 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, i quali dalla data suddetta sono amministrati dai consigli per ciascuno a fianco segnati:

PERSONALI	CONSIGLI CHE DEVONO ASSUMERNE L'AMMINISTRAZIONE	
Art. 615 lett. *a*) ufficiali generali, ufficiali superiori ed inferiori di stato maggiore ed in servizio di stato maggiore compresi nell'organico del Ministero della guerra od ivi comandati, nonchè gli altri ufficiali addetti al gabinetto del ministro della guerra e alla divisione stato maggiore;	Ufficio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore.	che già eseguiscono il pagamento degli assegni per conto dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.
» *c*) ufficiali generali designati per un comando d'armata, ufficiali generali comandanti di corpo d'armata e di divisione; ufficiali generali comandanti di brigata;	Depositi dei reggimenti	
» *d*) ufficiali ed impiegati addetti ai comandi dell'arma di artiglieria;	Direzioni d'artiglieria e depositi dei reggimenti d'artiglieria	
» *e*) ufficiali ed impiegati addetti ai comandi dell'arma del genio;	Direzioni del genio o depositi dei reggimenti del genio	
» *f*) ufficiali delle fortezze;	Direzioni d'artiglieria	
» *l*) aiutanti di campo delle brigate di fanteria, alpini e cavalleria;	Depositi dei reggimenti	
» *m*) personale della giustizia militare, compresi gli ufficiali istruttori e sostituti istruttori ed applicati addetti ai tribunali militari;	Distretti di reclutamento	
» *n*) ufficiali in aspettativa ed in disponibilità;	Distretti di reclutamento	
» *o*) ufficiali in congedo provvisorio;	Distretti di reclutamento	
» *p*) ufficiali in posizione di servizio ausiliario.	Distretti di reclutamento	

I consigli d'amministrazione sopracitati debbono pertanto comprendere nelle proprie richieste mensili i fondi occorrenti pel pagamento degli assegni dei personali di cui trattasi e rendere conto alla fine di ogni trimestre delle anticipazioni riscosse nel trimestre stesso, inviando direttamente al Ministero (Direzione generale revisione dei conti) i rendiconti relativi.

S'intende che gli assegni degli ufficiali generali e del personale della giustizia militare debbono essere conteggiati a carico del rispettivo capitolo e che, per la durata della guerra, gli assegni agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio

temporaneo debbono continuare ad essere corrisposti e conteggiati dal corpo presso il quale gli ufficiali stessi prestano tale servizio.

Dal 1° luglio p. v. l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari viene pure esonerato dalla gestione delle spese della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali, di cui al successivo articolo 616 del citato regolamento, la quale gestione dalla data stessa è affidata al consiglio d'amministrazione della legione allievi carabinieri.

Anche il servizio matricolare dei personali di cui è parola (§ 5 del regolamento per le matricole del R. esercito) viene passato, a decorrere dal 1° luglio p. v., dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ai consigli degli enti che debbono amministrarli.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **265**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Specchio riepilogativo dei debiti dei sottufficiali ed uomini di truppa, mod. 9 R. A.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 aprile 1918.

A modificazione di quanto era all'uopo stabilito dal n. 1 della circolare 283 del 1912 si avverte che a cominciare dal mese in corso le compagnie (o reparti equivalenti) sono esonerate dal compilare e presentare a corredo del riepilogo della gestione mensile gli specchi riepilogativi dei debiti dei sottufficiali ed uomini di truppa, mod. 9 R. A.

Gli stati d'addebito per danni al corredo e ad altri materiali che venivano allegati al predetto specchio, saranno allegati invece al quadro 9 del giornale di contabilità, e conservati presso il deposito dall'ufficio d'amministrazione.

Conseguentemente il mod. 9 R. A. dovrà d'ora innanzi essere compilato soltanto dall'ufficio d'amministrazione presso il deposito, il quale oltre a prendervi nota nominativa, come pel passato, dei militari che cessarono dal servizio, dovrà anche farvi risultare nominativamente tutti i debiti che i militari hanno verso la cassa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **266**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi, distintivi e mostreggiature per i militari dei reparti mitragliatrici** (con 5 tavole di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 aprile 1918.

Si riportano qui di seguito le disposizioni in vigore circa i fregi, i distintivi e le mostreggiature del bavero per i militari dei reparti mitragliatrici, contenute in circolari varie di questo Ministero e del Comando Supremo, completandole con alcune aggiunte e varianti.

A. — Uniformi grigio-verde e di combattimento.

Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa vestono la divisa del reggimento cui il loro reparto è organicamente assegnato, oppure, se non fanno parte di un reggimento, quella del corpo di provenienza; con le seguenti modificazioni:

1) *Personale* (ufficiali, sottufficiali e truppa) *dei reparti mitragliatrici (fanteria, granatieri, bersaglieri, alpini, cavalleria).*

a) Se il reparto è assegnato ad una divisione o ad una brigata, o comunque non è organicamente assegnato ad un reggimento, nel fregio del berretto, al posto del numero del reggimento, una piccola mitragliatrice come risulta dall'annessa tavola n. 1. Per gli ufficiali tale distintivo sarà di metallo ossidato, oppure, tessuto o ricamato nel fregio; per i sottufficiali ed i militari di truppa sarà tessuto o ricamato nel fregio stesso.

b) Sul bavero della giubba, le mostreggiature della brigata o del corpo cui il reparto è organicamente assegnato.

I militari dei reparti mitragliatrici assegnati ai comandi di divisione o comunque non assegnati organicamente a reggimenti od a brigate, porteranno, se di fanteria, le mostrine descritte nella unita tavola n. 2 (fig. 1ª), se di altre armi, corpi o specialità, le mostreggiature della rispettiva arma, corpo o specialità.

Tutte le mostreggiature e le mostrine anzidette saranno applicate su fondo di panno turchino scuro, come è indicato nella stessa tavola n. 2 (fig. 2ª).

c) Sulla manica sinistra della giubba dell'uniforme grigio-verde e della giubba e del cappotto o pastrano dell'uniforme di combattimento, il distintivo indicato nell'annessa tavola n. 3 (1). Tale distintivo sarà tessuto o ricamato in lana nera su un rettangolo di panno grigio-verde, da cucirsi sulla manica sinistra, a metà distanza fra l'attaccatura della manica stessa alla spalla e la linea del gomito.

I militari che hanno anche altro distintivo, porteranno questo alquanto più in alto e quello da mitragliere alquanto più in basso, in modo che i lembi dei due distintivi stessi distino fra loro di circa 20 mm.

2) *Personale* (ufficiali, sottufficiali e truppa) *delle squadriglie automitragliatrici.*

a) Nel fregio del berretto, al posto del numero del reggimento, una piccola mitragliatrice con volante, come risulta dall'annessa tavola n. 4. Per gli ufficiali tale distintivo sarà di metallo ossidato, oppure, tessuto o ricamato nel fregio; per i sottufficiali ed i militari di truppa sarà tessuto o ricamato nel fregio stesso.

b) Sul bavero della giubba, le mostrine delle compagnie mitragliatrici assegnate alle divisioni e sempre su fondo di panno turchino scuro, com'è indicato nella tavola n. 2.

c) Sulla manica sinistra della giubba dell'uniforme grigio-verde e della giubba e del cappotto o pastrano dell'uniforme di combattimento, il distintivo indicato nell'annessa tavola n. 5 (1). Tale distintivo sarà tessuto o ricamato in lana nera su un rettangolo di panno grigio-verde da cucirsi sulla manica, com'è detto al comma *c)* del precedente n. 1.

B. — Altre uniformi.

Le stesse uniformi del corpo di provenienza, con le mostreggiature ed i distintivi di cui sopra — modificati come in appresso:

a) Il distintivo nel fregio del berretto, per i reparti non assegnati organicamente ad un reggimento, sarà di metallo argentato oppure ricamato in argento per gli ufficiali e sottufficiali (di metallo dorato o ricamato in oro per gli ufficiali e sottufficiali dei ber-

(1) Il numero distintivo del reparto sarà applicato sulle controspalline della giubba e del cappotto o pastrano.

saglieri, d'artiglieria e del genio); sarà tessuto o ricamato nel fregio stesso per i militari di truppa.

b) Il distintivo di cui al comma c) dei precedenti numeri 1 e 2 sarà ricamato in argento o in oro come sopra per ufficiali e sottufficiali, e ricamato in lana rossa per i militari di truppa: per tutti su panno turchino scuro.

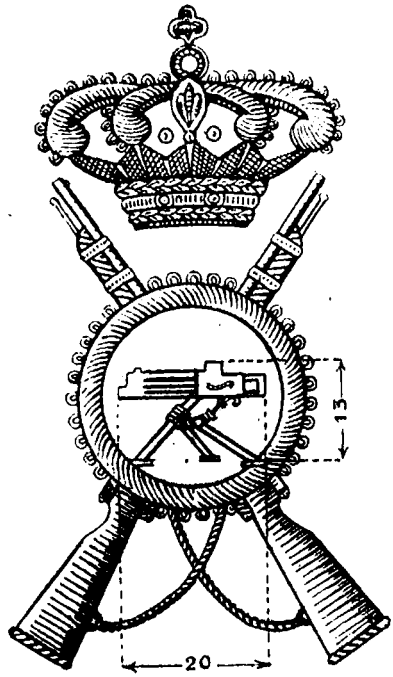
c) Gli ufficiali porteranno il numero distintivo del reparto sulla manica sinistra, sopra il distintivo di mitragliere.

L'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà sollecitamente a fare allestire i campioni dei fregi, distintivi e mostrine sopra descritte; ad esso i corpi interessati potranno dirigersi per avere campioni, indicazioni di prezzo ed altro che loro occorresse.

Sono abrogate le circolari 128 del *giornale militare* 1914 e 235 del *giornale militare* 1915.

Il Ministro — ZUPELLI

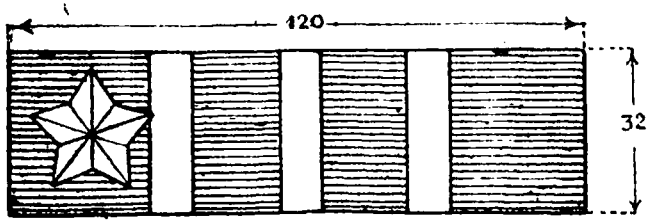
TAVOLA N. 1. *Circolare 266 del 1918.*



(grandezza naturale)

Mostrina per militari di fanteria dei reparti mitragliatrici che non fanno parte organica di brigate e reggimenti.

(Fig. 1ª).



Compagnie mitragliatrici modello 1907-*F* — azzurra con tre striscie verticali bianche.

Id. id. id. F. I. A. T. — rossa con tre striscie verticali bianche.

(Fig. 2ª)

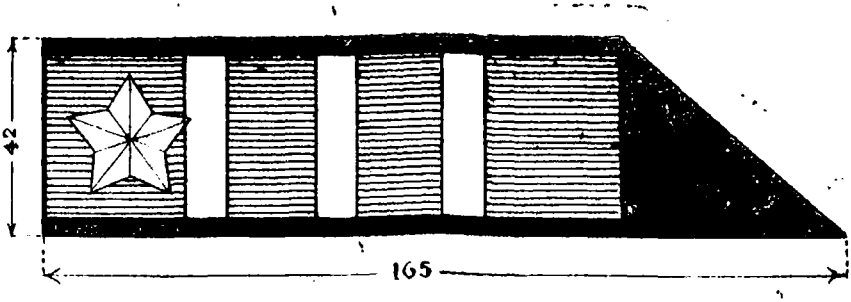
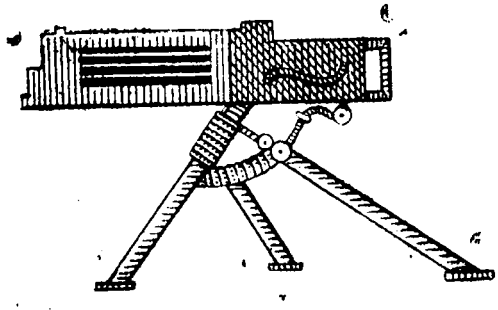


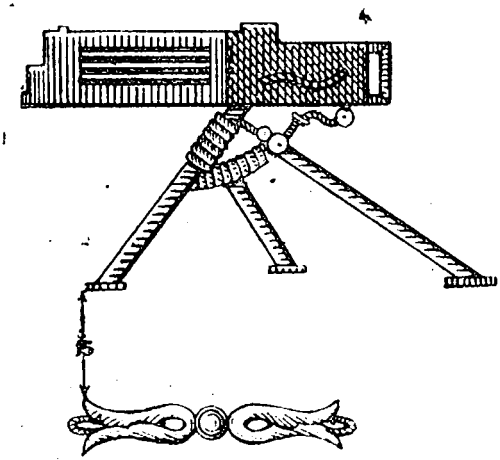
TAVOLA N. 3. *Circolare 266 del 1918.*

Distintivi per militari dei reparti mitragliatrici.



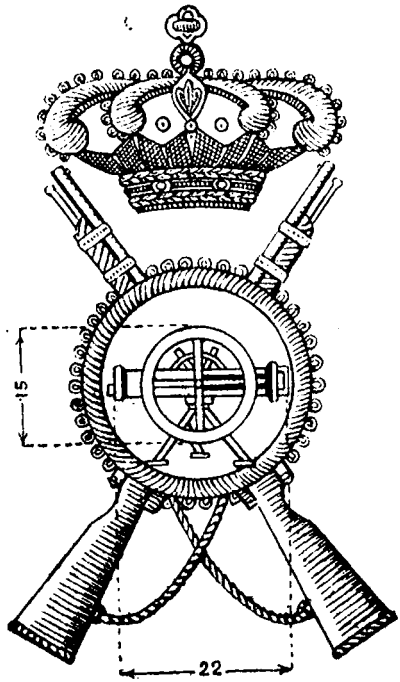
(grandezza naturale)

Mitragliere.



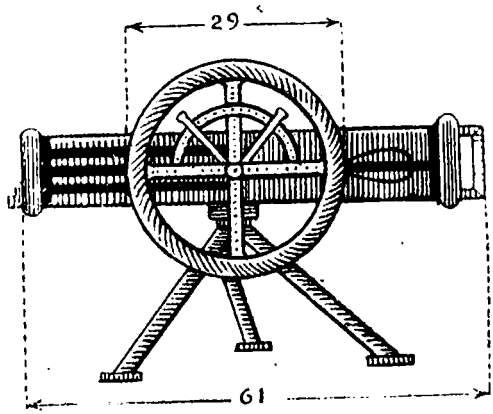
(grandezza naturale)

Mitragliere scelto.



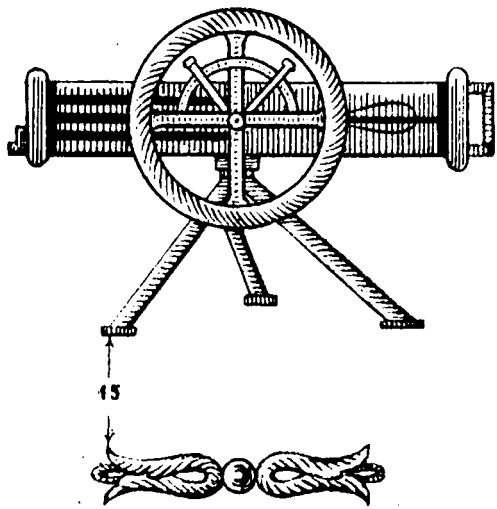
(grandezza naturale)

Distintivi per militari delle squadriglie automitragliatrici.



(grandezza naturale)

Mitragliere.



(grandezza naturale)

Mitragliere scelto.

N. **267**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Corsi speciali per comandanti di battaglione o di gruppo**. — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 24 aprile 1918.

In base ad accordi presi con il Comando Supremo, si comunica che, a modificazione di quanto prescrivevasi con circolare 136 *giornale militare* del 13 marzo c. a., gli ufficiali superiori, che d'ora innanzi si recheranno in zona di guerra per frequentare i corsi speciali per comandanti di battaglione o di gruppo, non dovranno farsi seguire dai rispettivi attendenti.

Le singole direzioni dei corsi provvederanno ad assegnare un soldato, non idoneo alle fatiche di guerra, ad ogni due o tre ufficiali che parteciperanno ai corsi in parola.

Colla circostanza si avverte per norma che, di massima, i corsi si succederanno di 17 in 17 giorni (15 giorni di corso e 2 d'intervallo) e che gli ufficiali dovranno, fino a nuovo avviso, essere sempre avviati nelle località che da questo Ministero sono state indicate ai comandi di corpo d'armata territoriali, con telegramma circolare del 22 marzo ultimo scorso.

Il Ministero della guerra, quello per le armi e le munizioni ed i comandi di corpo d'armata territoriali, qualora avessero deficienza di ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori) da avviare ai corsi, sono autorizzati a completare la corrispondente aliquota stabilita dal secondo comma della già citata circolare 136, con capitani, purchè siano già inscritti sul quadro d'avanzamento per il corrente anno 1918.

Si avverte infine che agli ufficiali comandati ai corsi in parola, per la durata dei corsi stessi, dovrà essere corrisposta l'indennità di guerra e la razione viveri (esclusa beninteso l'indennità di entrata in campagna).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **268**. — RECLUTAMENTO. — **Termini per la rivisita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 residenti in paesi transoceanici e per la presentazione alle armi di quelli fra essi riconosciuti abili**. — (Direzione generale leva e truppa). — 24 aprile 1918.

A modificazione di quanto fu stabilito dai nn. 4 e 5 della circolare n. 691 del 31 ottobre 1917, questo Ministero determina che le visite dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 residenti in paesi transoceanici abbiano termine il 30 giugno prossimo venturo, e che la presentazione alle armi di quelli dei detti riformati riconosciuti idonei abbia luogo non più tardi del 31 agosto successivo.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **269**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Servizio dei soccorsi giornalieri ed altri sussidi alle famiglie bisognose dei militari alle armi**. — (Direzione generale leva e truppa). — 24 aprile 1918.

A decorrere dal 1° aprile 1918 il servizio dei soccorsi giornalieri ed altri sussidi alle famiglie bisognose dei militari alle armi ha cessato di far parte delle attribuzioni del Ministero della guerra per passare nelle attribuzioni del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Avvertasi perciò che tutta la corrispondenza relativa, anche se si riferisca a pratiche iniziate prima della data suddetta, deve essere ora indirizzata al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, via Sicilia n. 159.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **270**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Nomina di sottotenenti di milizia territoriale nei corpi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore e Direzione generale personale ufficiali). — 24 aprile 1918.

1. I militari attualmente alle armi appartenenti alle classi 1874-1884 i quali, compiuti i corsi obbligatori allievi ufficiali, non poterono conseguire la nomina a sottotenente *perchè giudicati fisicamente inabili al servizio in arma combattente*, possono far domanda di essere nominati sottotenenti di milizia territoriale nei ruoli di commissariato, di sussistenza o di amministrazione semprechè siano forniti dei titoli sottoindicati:

Per il corpo di commissariato: laurea in giurisprudenza o in chimica o in scienze naturali o in agraria, diploma in notariato o diploma di istituti superiori di studi commerciali e amministrativi.

Per il corpo di amministrazione: diploma di istituti superiori di studi commerciali e amministrativi o diploma di ragioniere.

Per il ruolo di sussistenza: laurea in agraria o in scienze naturali o diploma di agrimensore o di enotecnico.

Non si ammettono equipollenze.

2. Le domande di ammissione redatte in carta da bollo di lire due dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra e presentate ai comandi di depositi, distretti od enti ai quali gli interessati appartengono. In via assolutamente eccezionale, e quando si tratti di non lasciar trascorrere invano il termine improrogabile stabilito col seguente n. 4 per l'accettazione delle domande, esse potranno essere presentate ai comandi dei depositi, distretti od enti diversi da quelli ai quali gli interessati appartengono. I comandi suddetti, constatata l'urgente necessità di accettare tali domande, anzichè sollevare eccezioni di incompetenza, le riceveranno senz'altro e ne cureranno l'immediata trasmissione a quei comandi di corpo d'armata dai quali i militari in questione dipendono.

3. I concorrenti dovranno nelle rispettive domande attenersi alle seguenti disposizioni:

a) indicare la classe cui appartengono, la specie di inabilità per la quale furono dimessi dal corso allievi ufficiali e il relativo grado militare;

b) impegnarsi fin d'ora di accettare a suo tempo qualsiasi destinazione, anche in zona di guerra;

c) dichiarare il titolo di studio da essi posseduto e la professione esercitata prima del richiamo alle armi, riservandosi, ove occorra, di presentare non oltre il 31 maggio p. v. certificati, diplomi o documenti relativi ;

d) indicare il luogo di abituale residenza.

4. *Le domande dovranno essere presentate non più tardi del* 20 *maggio p. v.* alle autorità militari da cui gli aspiranti direttamente dipendono, le quali dovranno *esprimere il loro motivato parere al riguardo*; aggiungendo alle medesime i seguenti documenti :

a) *Dichiarazione* del comandante di corpo, o del capo servizio, o del capo ufficio, dalla quale risulti che l'aspirante non abbia subìto condanne ;

b) *Rapporto informativo* sulla condotta in genere tenuta dal concorrente durante il servizio prestato, fino al giorno di presentazione della domanda. *Le domande stesse, così completate, dovranno essere trasmesse il più sollecitamente possibile, ai comandi di corpi di armata territoriali che provvederanno a farle pervenire a questo Ministero, come è detto al successivo n.* 6 **non oltre il 31 maggio p. v.**

Ad ogni buon fine si avverte che le domande che saranno presentate posteriormente al 20 *maggio p. v. non potranno essere accolte.*

5. I comandi di corpo d'armata, non appena riceveranno le domande disporranno perchè i singoli concorrenti siano sollecitamente sottoposti alla visita delle commissioni sanitarie centrali di cui alle circolari 76 e 561 *giornale militare* 1917.

Dette commissioni, *riunite in seduta plenaria,* riprenderanno in attento esame la non idoneità dei singoli militari, allo scopo di accertare il grado di essa e giudicheranno se, per il complesso delle loro condizioni fisiche, permangano, pei militari in parola, le ragioni della precedente non idoneità al servizio in arma combattente.

Per ciascun militare sottoposto alla visita, le commissioni sanitarie centrali dovranno compilare apposito verbale dal quale risultino i seguenti dati :

a) per quale specie di inabilità fu dimesso dal corso allievi ufficiali ;

b) se sia tuttora non idoneo al servizio incondizionato in arma combattente;

c) giudizio della commissione sanitaria sulla idoneità al servizio nei corpi amministrativi, tenendo presente che per il commissariato e per la sussistenza, occorre una idoneità maggiore che per l'amministrazione.

6. I verbali di cui al precedente n. 5 dovranno essere sollecitamente trasmessi dai comandi di corpo d'armata a questo Ministero (direzione generale personale ufficiali — Divisione 2ª, sezione 3ª) unitamente alle domande delle quali si è trattato nel n. 4 della presente circolare.

7. Le nomine saranno effettuate in base al fabbisogno dei corpi amministrativi (commissariato, amministrazione, sussistenza) a partire dai candidati delle classi più anziane confermati dalle commissioni sanitarie centrali inabili al servizio incondizionato in arme combattente e riconosciuti idonei al servizio nei corpi amministrativi.

8. Allo scopo di non turbare il normale sviluppo dei corsi allievi ufficiali, si avverte che la presente circolare non è applicabile agli allievi dei corsi in via di svolgimento.

9. Le varie autorità militari provvederanno a dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **271** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Provvedimenti in favore dei militari che si trovano in speciali condizioni di famiglia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 aprile 1918.

Nell'intento di recare sollievo alle famiglie dei militari alle armi che in conseguenza dell'attuale stato di cose siano venute a trovarsi in condizioni meritevoli di particolare considerazione, questo Ministero d'intesa col Comando Supremo ha determinato quanto segue:

1. Potranno essere inviati in licenza illimitata i sottufficiali e militari di truppa delle classi 1874 e 1875, compresi i provenienti dalla revisione dei riformati, che siano venuti o vengano a trovarsi nella condizione di avere 4 o più figli conviventi ed a carico.

Le domande dei militari che si trovano in tali condizioni dovranno essere corredate dello stato di famiglia dei richiedenti e di una dichiarazione del sindaco che attesti che i figli sono conviventi e a carico, e saranno inviate ai distretti militari di leva per cura dei comandi dei corpi o reparti in cui i militari stessi prestano servizio.

I comandi dei distretti militari di leva accerteranno il titolo allegato, attenendosi ai criteri indicati nel n. 12 della circolare n. 16 del *giornale militare* 1917 e comunicheranno la decisione ai comandi dei corpi o reparti, i quali provvederanno perchè i militari il cui titolo sia stato riconosciuto siano subito lasciati in libertà, muniti del foglio di licenza. Nella variazione matricolare di licenziamento dalle armi dovrà citarsi la presente circolare.

2. Potranno essere avvicinati al luogo di residenza delle rispettive famiglie:

a) i sottufficiali e militari di truppa delle classi dal 1876 in avanti che abbiano due o più figli in servizio sotto le armi, considerando come tali anche quelli che siano morti sotto le armi;

b) i sottufficiali e militari di truppa, a qualunque classe appartengano, che si trovino nella condizione di avere 5 o più fratelli (di età minore della loro) sotto le armi, considerando come tali anche quelli che siano morti sotto le armi.

Le domande di avvicinamento alla famiglia saranno redatte in conformità dell'allegato n. 1 e dovranno essere presentate al comando del distretto militare di leva il quale, accertata l'esistenza delle richieste condizioni, vi apporrà l'apposita dichiarazione e le trasmetterà al comando del corpo d'armata territoriale. Questo, riconosciuto il titolo alla concessione, provvederà per il conseguente trasferimento prendendo gli opportuni accordi, a seconda dei casi, o con l'altro comando di corpo d'armata interessato o col Comando Supremo.

3. Potranno essere esonerati dal servizio di 1ª linea, senza però essere esenti dal prestare servizio in zona di guerra, i sottufficiali e militari di truppa che siano figli di madre vedova che abbia oltrepassato il 60° anno di età e non abbiano alcun fratello vivente.

Le domande di esonero dal servizio di 1ª linea saranno redatte in conformità dell'allegato n. 2 e, corredate del certificato di nascita della madre, saranno presentate dalle famiglie interessate al comando del distretto militare di leva, il quale, accertato il titolo alla concessione, ne darà comunicazione per le necessarie disposizioni al Comando Supremo (allegato n. 2, pag. 2) ed al comando del corpo o reparto cui il militare appartiene (allegato n. 2 pag. 3).

4. Per ovvie ragioni le concessioni di cui alla presente circolare non sono applicabili ai sottufficiali di carriera.

5. Nulla è innovato per quanto riguarda l'invio in licenza illimitata e l'esonerazioni dal servizio di 1ª linea previste dalla circolare n. 542 del 1916, ferma restando la circolare n. 129 del *giornale militare* 1917.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO I.

TRASFERIMENTO DI MILITARE

(Circolare n. 271 *giornale militare* 1918)

COMUNE DI . . . . . .
(Provincia di . . . . .)

Al comando del distretto militare
di . . . . . .

. sottoscritt . fa istanza perchè il militare sottoindicato sia avvicinato alla propria famiglia trovandosi nelle condizioni stabilite dalla circolare n. 271 *giornale militare* 1918 perchè (1) . . . . . .
. . . . . .
(2) . . . . . di . . . . . classe . . . .
distretto . . . . . appartenente al (3) . . . . . .
. . . . . .

A . . . . . li . . . . . 1918.

. . . *richiedente*
. . . . . .

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

Il sindaco sottoscritto certifica che dagli atti esistenti in questo municipio e dalle informazioni assunte risulta che il militare . . . . . .
trovasi effettivamente nelle condizioni stabilite dalla circolare . . *giornale militare* 1918 poichè (1) . . . . . .
. . . . . .

COGNOME E NOME dei componenti la famiglia	Relazione di parentela col militare	Data di nascita	*Annotazioni*

Il sindaco
. . . . . .

(Bollo d'ufficio)

A . . . . . li . . . . . 1918.

(1) « Padre di due figli attualmente sotto le armi » oppure « padre di due figli morti sotto le armi », oppure « padre di un figlio attualmente militare e di un altro morto sotto le armi » oppure « prestano attualmente servizio militare cinque suoi fratelli di età minore alla sua ».

(2) Grado, cognome e nome del militare.

(3) Corpo, reparto o servizio a cui il militare appartiene.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

N. . . . di prot.

Al comando del corpo d'armata territoriale

di . . . . . .

Il sottoscritto, fatte le opportune verifiche nei ruoli di questo distretto ed *assunte le necessarie informazioni*, dichiara essere risultato che il militare . . . . . di . . . . . classe . . . . . trovasi nelle condizioni stabilite dalla circolare n. 271 *giornale militare* 1918 per ottenere l'avvicinamento alla famiglia (1) . . . . . .

Il comandante del distretto

. . . . . .

(Bollo d'ufficio)

A . . . . . li . . . . . 1918.

(1) — (Vedi nota 1 nella pagina precedente).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA TERRITORIALE DI . . . . . .

N. . . . di prot.

Al (1) . . . . . .

. . . . . .

Comunicasi che questo Comando ha riconosciuto che il militare . . . . . appartenente al. . . . . trovasi nelle condizioni di cui al n. 2 della circolare n. 271 *giornale militare* 1918 e con foglio in data . . . . . 1918 . . . . . diretto . Il Comando interessato ha disposto per il suo trasferimento al . . . . . in . . . . . .

A . . . . li . . . . . 1918.

Il tenente generale
comandante del corpo d'armata

. . . . . .

(1) Comando Supremo (*Ufficio ordinamento e mobilitazione*); oppure: Comando del corpo d'armata territoriale di . . . . . .

(Spazio riservato per le trasmissioni).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA
TERRITORIALE DI . . . . . .

N. . . di prot. Li . . . . . 1918.

Al comando (1) . . . . . .

OGGETTO. — **Trasferimento**

Comunicasi che il . . . . . (2) . . . . . di . . . . . classe. . . . distretto . . . . . dipendente da codesto comando trovasi nelle condizioni stabilite dal n. 2 della circolare n. 271 del *giornale militare* 1918. Pregasi pertanto di voler disporre, qualora anche il militare confermi il desiderio di essere avvicinato alla famiglia, per il suo trasferimento al . . . . . in . . . . . Pregasi inoltre di far consegnare l'unito certificato debitamente riempito al detto militare che dovrà sempre conservarlo presso di sè come prova dell'ottenuta concessione, facendogli apporre la propria firma, per ricevuta, in calce al presente foglio, il quale dovrà essere trasmesso al (3) . . .

Nel caso non fosse possibile addivenire all'invocato provvedimento, il presente foglio dovrà pure essere trasmesso al comando predetto indicando i motivi della non avvenuta concessione.

Il tenente generale
comandante del corpo d'armata

(Bollo) . . . . . .

Firma del militare
per ricevuta
. . . . . .

(1) Corpo cui appartiene il militare.
(2) Grado cognome e nome del militare.
(3) Comando Supremo — ufficio ordinamento e mobilitazione, *ovvero* comando del corpo d'armata territoriale di . . . . . .

---

(1) . . . . . .

Il militare . . . . . di . . . . . classe . . . distretto . . . . . trovandosi nelle condizioni stabilite dal n. 2 della circolare n. 271 del *giornale militare* 1918 è stato trasferito al . . . . . (comunicazione in data . . . . . n. . . . del comando del corpo d'armata territoriale di . . . . .)

(Bollo d'ufficio) (2) . . . . . .

A . . . . . li . . . . 1918.

NOTA. - Il militare deve conservare sempre presso di sè il presente certificato a prova dell'ottenuta concessione.

(1) Corpo a cui il militare appartiene.
(2) Grado e firma del comandante del corpo.

(Spazio riservato per le trasmissioni).

(Spazio riservato per le trasmissioni).

ALLEGATO II.

ESONERO DAI SERVIZI DI 1ª LINEA

(Circolare . . . *giornale militare* 1918)

COMUNE DI . . . . . .
Provincia di . . . . . .

Al comando del distretto militare
di . . . . .

. . sottoscritt . fa istanza perchè al militare sottoindicato sia concesso l'esonero dai servizi di prima linea trovandosi nelle condizioni stabilite dalla circolare n. 271 del *giornale militare* 1918 quale unico figlio vivente di madre vedova che ha compiuto il 60° anno di età (1). . . . . del fu . . . . . classe . . . distretto . . . . . appartenente al (2) . . . . . .

A . . . . . li 1918

. . . *richiedente*

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

Il sindaco sottoscritto certifica che dagli atti esistenti in questo municipio e dalle informazioni assunte risulta che il militare . . . . . trovasi effettivamente nelle condizioni stabilite dalla circolare n. 271 del *giornale militare* 1918 poichè non ha alcun fratello vivente ed è figlio di madre vedova nata a . . . . . il 18

COGNOME E NOME dei componenti la famiglia	Relazione di parentela col militare	Data di nascita	*Annotazioni*

Il sindaco
. . . . . .

(Bollo d'ufficio)

A . . . . . li 1918

(1) Grado, cognome e nome del militare.
(2) Corpo, reparto o servizio a cui il militare appartiene.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

N. . . . di prot.

AL COMANDO SUPREMO
Ufficio ordinamento e mobilitazione

Il sottoscritto, fatte le occorrenti verifiche nei ruoli di questo distretto ed assunte le necessarie informazioni, dichiara essere risultato che il militare . . . . . del fu . . . . . classe . . . trovasi nelle condizioni stabilite dalla circolare n. 271 del *giornale militare* 1918 per ottenere l'esonero dal servizio di prima linea poichè non ha alcun fratello vivente ed è figlio di madre vedova che ha compiuto il 60° anno di età.

Quanto sopra è stato comunicato al reparto interessato con foglio in data . . . . N. . . . .

Il comandante del distretto

(Bollo d'ufficio)

A . . . . . li 1918

ANNOTAZIONI.
(Spazio riservato al Comando Supremo)

DISTRETTO MILITARE DI . . .

N. . . di prot. Li . . . . 1918.

Al comando (1) . . . . . .

OGGETTO. — **Esonero dai servizi di 1ª linea.**

Comunicasi che il militare . . . . . (2) . . . . . di . . . . . classe . . . distretto . . . . . dipendente da codesto comando trovasi nelle condizioni stabilite dal n. 3 della circolare n. 271 del *giornale militare* 1918. Pregasi pertanto di voler disporre per il suo trasferimento ad un reparto di seconda linea secondo le disposizioni già impartite dal Comando Supremo. Pregasi inoltre di far consegnare al detto militare l'unito certificato, che dovrà sempre conservare presso di sè come prova dell'ottenuta concessione, facendogli apporre la propria firma, per ricevuta in calce al presente foglio, il quale dovrà essere trasmesso al Comando Supremo, ufficio ordinamento e mobilitazione.

Nel caso non fosse possibile addivenire all'invocato provvedimento, il presente foglio dovrà pure essere trasmesso al Comando Supremo (ufficio ordinamento e mobilitazione) indicando i motivi della non avvenuta concessione.

Il comandante del distretto

. . . . . .

(Bollo)

Firma del militare per ricevuta

. . . . . .

(1) Corpo cui appartiene il militare.
(2) Grado, cognome e nome del militare.

(Spazio riservato per le trasmissioni).

(1) . . . . . .

Il militare . . . . . di . . . . . classe . . . distretto . . . . . trovandosi nelle condizioni stabilite dalla circolare n. 271 del *giornale militare* 1918 è stato esonerato dai servizi di prima linea.

(Bollo d'ufficio) (2) . . . . . .

Zona di guerra . . . . . li . . . . . 1918.

NOTA. — Il militare deve conservare sempre presso di sè il presente certificato a prova dell'ottenuta concessione.

(1) Corpo a cui il militare appartiene.
(2) Grado e firma del comandante del corpo.

(Spazio riservato per le trasmissioni).

(Spazio riservato per le trasmissioni).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 23ª, anno 1918, circolare n. 239.

A pag. 426, alla dizione del § 1 *dovrà sostituirsi la seguente*:

1. A complemento delle disposizioni emanate con circolare 194 del *giornale militare* (lettera *b*) ed in armonia alle prescrizioni della circolare 53143 leva e truppa del 14 giugno 1917, si avverte che il trasferimento alle compagnie di sanità può essere consentito agli studenti di medicina e chirurgia *non provenienti da altra facoltà, nè laureati in altra facoltà*, nel solo caso in cui all'atto della chiamata alle armi fossero già iscritti almeno al primo anno della facoltà anzidetta ed abbiano ottenuto in seguito la regolare iscrizione al secondo, per superati esami.

Il trasferimento alle infermerie quadrupedi degli studenti della facoltà di medicina veterinaria può essere del pari consentito ai *non provenienti da altra facoltà, nè laureati in altra facoltà* nel solo caso in cui all'atto della chiamata alle armi fossero già iscritti alla facoltà anzidetta ed abbiano ottenuto in seguito la regolare iscrizione al terzo anno, per superati esami.

Resta inteso però che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 1954 (circolare 781 *giornale militare* 1917), sia gli uni che gli altri, qualora nati posteriormente al 1892 dovranno essere impiegati in zona di guerra in unità ospitaliere mobilitate o nelle infermerie quadrupedi da campo.

A pagina 427, n. 5, riga 4ª, secondo capoverso, *invece di*: « di licenza o di inabilità », *leggasi*: « di licenza o di inabilità o a meno che non chiedano di sottoporvisi spontaneamente ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **272**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 710, che istituisce una tassa sulle assegnazioni di operai militari.** — (Comitato centrale mobilitazione industriale) — 7 marzo 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. **86**, dell'11 aprile 1918).

Articolo unico. — I fogli individuali rilasciati agli operai militari assegnati a stabilimenti ausiliari e privati, anche per il rinnovo dell'assegnazione, sono soggetti a spese delle ditte richiedenti alla tassa di bollo di L. 2 mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa.

Le marche da bollo, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere annullate col bollo dell'ufficio militare che dispone l'assegnazione.

La detta tassa, comprensiva di decimi ed addizionale, dovrà essere corrisposta entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto anche per i fogli individuali già rilasciati ai militari assegnati come comandati e collocati a disposizione.

Per le contravvenzioni si applicano le ordinarie sanzioni della legge sul bollo.

N. **273**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla costituzione del comitato regionale per la mobilitazione industriale della Sardegna.** (Comitato centrale mobilitazione industriale). — 4 aprile 1918.

IL MINISTRO PER LE ARMI E MUNIZIONI,

Visto il R. decreto n. 993 del 26 giugno 1915;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915, che approva il regolamento sulla mobilitazione industriale;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1093 del 5 luglio 1917, che approva il predetto regolamento;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1512 del 9 settembre 1917, che aumenta il numero dei comitati regionali di mobilitazione industriale;

Di concerto coi Ministri dell'interno, della guerra e del tesoro;

DECRETA:

Il comitato regionale di mobilitazione industriale per la *Sardegna*, con sede in *Cagliari*, è costituito come segue:

Presidente:

Tenente generale Pasquale cav. Nicola.

Membri civili;

Sanjust di Teulada on. ing. Edmondo, deputato al Parlamento. — Marongiu cav. Arrigo. — Fadda avv. cav. uff. Antonio. — Cavanna Stefani.

Membri industriali:

Saini cav. Riccardo. — Pes ing. Gavino. — Sorcinelli avv. Ferruccio. — Carlini ing. E.

Membri operai:

Dallolio Pierino. — Pilloni Daniele. — Battelli Alcibiade. — Clemente cav. Gavino.

Segretario capo;

Tenente Costa avv. Mario.

Roma, addì 4 aprile 1918.

DALLOLIO ZUPELLI - ORLANDO NITTI.

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 274. — SERVIZIO AERONAUTICO - DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte per premi agli aviatori, dirigibilisti ed aerostieri.** — (Gabinetto). — 18 aprile 1918.

Si segnalano le seguenti offerte:

1. dalla società anonima costruzioni ferroviarie meccaniche di Arezzo L. 5.000 per premi *agli aviatori*;

2. dalle officine di Savigliano, L. 20.000 per premi *agli aviatori* da assegnarsi entro il 1918;

3. dalle officine elettro ferroviarie di Milano, L. 10,000 per premi *agli aviatori* entro 1918;

4. dalla società Egidio e Pio Gavazzi, L. 10,000 in titoli del V. prestito per premi ai *dirigibilisti ed aerostieri*;

5. dalla ditta Pellegrino e Pontecorvo e C., L. 5,000 per premi *ai dirigibilisti ed aerostieri*.

Il Commissario generale — CHIESA.

Prezzo della presente dispensa L. 0 55

(3537) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1918 — 4 maggio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 225. — 10 marzo 1918 — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 365, che detta norme pel conseguimento di pensioni od assegni di guerra, e per la loro decorrenza . . . . . *Pag.* 496

» 226. — 7 APRILE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 514, che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag.* 497

» 227. — 7 APRILE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 515, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag.* 497

» 228. — 21 APRILE 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 536, che stabilisce nuove pene per il reato di diserzione . . . . . *Pag.* 497

» 229. — 24 APRILE 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Pilone di protesi per gli amputati degli arti inferiori . . . . . *Pag.* 501

» 230. — 30 APRILE 1918. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti d'anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918 . . . *Pag.* 501

» 231. — 30 APRILE 1918. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per gli ufficiali in servizio attivo permanente di talune armi e corpi per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta, per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267. . . . . *Pag.* 504

» 232. — 3 MAGGIO 1918. — CAVALLI. — Cessioni e restituzioni di cavalli d'agevolezza . . *Pag.* 506

233. — 3 MAGGIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE — Pagamento di gratificazioni ai militari riformati. *Pag.* 506

» 234. — 3 MAGGIO 1918. — SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale. *Pag.* 507

» 235. — 4 MAGGIO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare. . . . . *Pag.* 514

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 515

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 2**6. — 3 MAGGIO 1918. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Inscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guarda-colombaia . . . . . Pag. 516

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 2**. — 12 APRILE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto luogotenenziale n. 134, concernente l'ordinamento amministrativo e tecnico del commissariato generale per l'aeronautica . . . Pag. 516

» 2**. — 12 APRILE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — Decreto luogotenenziale n. 485, col quale vengono disciplinate le modalità di funzionamento dell'ufficio approvvigionamenti e rifornimenti dei materiali necessari alle costruzioni aviatorie . . . . . Pag. 518

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 275. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 365, che detta norme pel conseguimento di pensioni od assegni di guerra, e per la loro decorrenza.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 marzo 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 77, del 1° aprile 1918).

Art. 1. — Per conseguire pensioni od assegni per infermità, lesioni o ferite in qualsiasi tempo incontrate per causa di servizio militare, non occorre collocamento a riposo nè invio in congedo.

Art. 2. — Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, per gli ufficiali mantenuti in servizio, i militari trattenuti o richiamati alle armi perchè la loro infermità non è causa di inabilità al servizio militare e provvisti delle pensioni o degli assegni di cui al precedente articolo percepiscono lo stipendio e le altre competenze eventualmente loro spettanti, senza pregiudizio del godimento delle dette pensioni od assegni.

Art. 3. — Le pensioni e gli assegni previsti dal presente decreto decorrono dalla data dell'accertamento sanitario definitivo dell'infermità, della lesione e delle ferite del militare.

I provvedimenti di collocamento a riposo e di invio in congedo, per invalidità dipendenti da causa di servizio, non potranno mai avere una decorrenza anteriore a quella di detto accertamento sanitario.

Nei casi previsti dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1916, n. 876, se al momento della deliberazione di liquidazione non sia possibile il computo della durata del servizio prestato dal militare, la pensione sarà liquidata ai sensi dell'art. 19 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, salvo procedere alla liquidazione definitiva ad istanza dell'interessato.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **276**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Decreto luogotenenziale n. 514, che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). 7 aprile 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 100, del 27 aprile 1918).

Negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra e del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1917-918, sono apportate le seguenti variazioni:

Ministero della guerra:

Cap. n. 100*ter*. « Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra. » — L. 255.324,60.

Ministero dell'interno:

Cap. n. 74. « Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc. » + L. 255.324,60.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **277**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 515, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 7 aprile 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 100, del 27 aprile 1918).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 100*bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni . . . . . L. 300.000.000.—

Cap. n. 100*ter*. Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra . . . . . » 70.000.000.—

Totale . . . L. 370.000.000.—

Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato per spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **278**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 536, che stabilisce nuove pene per il reato di diserzione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 aprile 1918 — (*Gazzetta ufficiale*, n. 101, del 29 aprile 1918).

Art. 1. — È punito di morte previa degradazione:

a) il militare che passi al nemico o che, appartenendo ad un reparto di prima linea, si assenti dal reparto stesso senza autorizzazione;

b) il militare che, essendosi allontanato per motivi di servizio o per altro giustificato motivo da un reparto che era di prima linea all'atto del suo allontanamento, coll'obbligo di farvi ritorno, non vi abbia fatto ritorno, senza giustificato motivo, entro i tre giorni successivi al termine prescrittogli o comunque necessario;

c) il militare che, dovendo raggiungere un reparto di prima linea, della cui dislocazione fosse a conoscenza, non l'abbia raggiunto, senza giustificato motivo, entro i tre giorni successivi al termine prescrittogli o comunque necessario.

Nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi, se il militare abbia raggiunto il reparto entro i tre giorni dal termine prescrittogli o comunque necessario; e se lo abbia raggiunto entro le 24 ore, potrà farsi luogo a semplici punizioni disciplinari. Non potrà però farsi luogo a semplici punizioni disciplinari ove si tratti di militari della Regia marina imbarcati su navi in posizione di armamento, i quali quando manchino, senza giustificato motivo, anche ad una sola chiamata saranno puniti secondo le disposizioni di questo capoverso, salvo le maggiori pene del comma precedente qualora ne ricorra l'applicazione.

Per reparti di prima linea s'intendono quelli situati nella zona occupata dai corpi d'armata (comandi, truppe, servizi), che nello schieramento sono ad immediato contatto col nemico, compresi i reparti di marcia, ovunque dislocati, a disposizione della prima linea, nonchè i reparti che col nemico vengano comunque a trovarsi ad immediato contatto. Per il militare della Regia marina s'intende costituire reparto di prima linea anche la nave in posizione di armamento.

Art. 2. — Il militare che si assenti senza autorizzazione da un reparto, corpo, distaccamento, stabilimento marittimo, mobilitato o non mobilitato, che non sia di prima linea, o da una nave non in posizione di armamento, o che, essendosene allontanato per motivo di servizio o per altro giustificato motivo, non vi faccia ritorno entro le 24 ore successive al termine prescrittogli o comunque necessario, o dovendolo raggiungere non l'abbia raggiunto entro lo stesso termine, è punito con la reclusione ordinaria da 5 a 10 anni, se l'assenza arbitraria non sia stata superiore ai 5 giorni; da 10 a 15 anni se l'assenza arbitraria sia stata superiore ai 5 ma non ai 15 giorni; da 15 a 20 anni se l'assenza arbitraria sia stata superiore ai 15 ma non ai 20 giorni; coll'ergastolo se l'assenza arbitraria sia stata superiore ai 20 ma non ai 30 giorni; colla pena di morte previa degradazione se l'assenza arbitraria sia stata superiore ai 30 giorni.

Se il ritardo senza legittimo impedimento si verifichi rispetto alla prima chiamata alle armi dell'arruolato, i termini previsti dal primo comma del presente articolo per il reato di diserzione e per gli aggravamenti della pena saranno raddoppiati.

Le pene previste dal presente articolo potranno essere diminuite da uno a due gradi, se il colpevole, al momento dell'inizio e per tutta la durata dell'assenza arbitraria, non era, per ragioni di classe o per condizioni fisiche, nè destinato nè destinabile a reparti o servizi mobilitati.

Art. 3. — In caso di più assenze arbitrarie successive, per nessuna delle quali sia stata pronunziata in contraddittorio condanna passata in giudicato, e anche se per alcuna di esse sia intervenuta amnistia o altro provvedimento generale o particolare di condono o commutazione, la pena sarà inflitta secondo la durata complessiva delle assenze in cui il militare sia incorso negli ultimi dodici mesi.

In caso di evasione dal carcere o dalla reclusione militare o di diserzione da reparti disciplinari o di punizione, la pena è aumentata da uno a due gradi, e, dovendosi aumentare la pena dell'ergastolo, si applica la pena di morte previa degradazione, salvo il disposto dell'ultima parte dell'art. 2.

La diserzione commessa di concerto fra tre o più militari è considerata complotto e punita con la pena di morte previa degradazione.

RECIDIVA NEL REATO DI DISERZIONE.

Art. 4. — Il militare dichiarato colpevole di diserzione, all'atto della pronunzia della condanna, che non sia alla pena di morte, sarà ammonito dal presidente del tribunale che, incorrendo per la seconda volta nel reato di diserzione, sarà punito a norma dell'articolo seguente.

Di tale ammonimento dovrà farsi menzione nel verbale di udienza.

Art. 5. — Il militare che, dopo una condanna per diserzione pronunciata in contraddittorio e passata in giudicato e dopo l'ammonimento di cui all'articolo precedente, si renda responsabile di un altro reato di diserzione, anche se per la prima condanna sia intervenuta amnistia od altro provvedimento generale o particolare di condono o commutazione, è punito di morte previa degradazione, se nel secondo reato l'assenza arbitraria sia stata superiore ai cinque giorni.

Se nel secondo reato l'assenza arbitraria non sia stata superiore ai cinque giorni, si applicano le pene stabilite nel presente decreto per la prima diserzione, aumentate da uno a due gradi.

Il militare che incorra per la terza volta nel reato di diserzione, qualunque sia la durata della assenza arbitraria, è punito di morte previa degradazione.

NORME DI PROCEDURA.

Art. 6. — La cognizione del reato di diserzione spetta al tribunale militare nella giurisdizione del quale sia stato eseguito l'arresto o sia avvenuta la costituzione, ovvero, se debbasi procedere in contumacia, al tribunale militare nella cui giurisdizione ha sede il distretto di leva dell'imputato, salvo che risulti che la diserzione abbia avuto luogo da un reparto mobilitato.

In quest'ultimo caso la cognizione del reato, anche se debbasi procedere in contumacia, è devoluta a tribunali, costituiti a norma dei codici penali militari, nelle località da stabilirsi dal Comando Supremo del R. esercito.

Per i militari della R. marina la cognizione del reato di diserzione spetta al tribunale militare marittimo nella giurisdizione del quale è avvenuto l'arresto o la costituzione; ovvero, se debbasi procedere in contumacia, al tribunale militare marittimo o consiglio di guerra nella giurisdizione del quale trovasi la nave, il corpo, il distaccamento o lo stabilimento marittimo che il militare ha abbandonato o non ha raggiunto; ferme restando le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale in data 10 gennaio 1918, n. 90, concernente i militari del corpo reali equipaggi destinati a terra in Albania.

L'eccezione d'incompetenza del tribunale a norma della presente disposizione dovrà essere notificata all'avvocato militare, a pena di decadenza, prima del dibattimento, con particolareggiata dichiarazione, dal difensore dell'accusato, nel termine assegnatogli per proporre le nullità incorse negli atti d'istruzione.

Art. 7. — Per i reati previsti negli articoli precedenti si procede anche in contumacia.

Per i reati medesimi può procedersi in ogni caso con citazione diretta.

La sentenza può ordinare anche la confisca parziale o totale dei beni del condannato, ch verrà immediatamente eseguita, anche se la sentenza sia stata pronunciata in contumacia.

Tale provvedimento è obbligatorio in caso di condanna per i reati previsti nella prima parte dell'art. 1.

Ogni condanna per reato di diserzione anche ad una pena inferiore ai cinque anni, produce la perdita della qualità di elettore e di eleggibile agli effetti della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale.

La sentenza di condanna all'ergastolo, anche se pronunciata in contumacia, produce immediatamente, a carico del condannato, l'interdizione legale, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la privazione della patria potestà, la privazione dell'autorità maritale, la privazione della facoltà di testare e l'annullamento dei testamenti già fatti.

La sentenza di condanna a morte o all'ergastolo sarà affissa alla porta di casa dell'ultima dimora del condannato.

Art. 8. — L'articolo 6 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, è sostituito dal seguente:

« Per la durata della presente guerra, e fino a sei mesi dopo, le disposizioni contenute nell'art. 51, parte prima e primo capoverso, lettere *a*) e *b*), e nell'art. 53 del Regolamento di servizio per il corpo della Regia guardia di finanza approvato con R. decreto n. 125 del 17 gennaio 1909, sono estese agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai carabinieri reali, alle guardie di città, alle guardie di finanza in servizio di pubblica sicurezza, e, quando operino alla dipendenza od in concorso coi suddetti funzionari ed agenti, anche agli altri agenti di pubblica sicurezza indicati nell'art. 18 del testo unico sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690, e ai militari di rinforzo.

Tali funzionari, agenti e militari, non potranno essere sottoposti a procedimento penale per aver fatto uso delle armi in servizio, se non in seguito ad autorizzazione a procedere concessa da una commissione speciale all'uopo costituita presso il Ministero di grazia e giustizia, e composta del procuratore generale della Corte d'appello di Roma, presidente, di un consigliere di Stato, di un rappresentante dell'avvocatura generale militare, di un ufficiale generale del R. esercito e di un consigliere della Corte d'appello di Roma, nonchè di due magistrati di appello, in qualità di supplenti per il caso di impedimento o di assenza di alcuno dei membri effettivi.

La commissione è assistita da un segretario scelto fra i funzionari di carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia.

La nomina dei membri effettivi e supplenti e del segretario della commissione è fatta con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Disposizioni transitorie.

Art. 9. — Le disposizioni del presente decreto, in quanto importino sanzioni più gravi di quelle contenute nelle disposizioni finora vigenti, si applicano anche a coloro, che, trovandosi nello stato di diserzione alla data della pubblicazione del presente decreto, vi rimangano oltre il quindicesimo giorno dalla data stessa.

Art. 10. — Sono abrogati il decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1197, gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 156 e gli articoli 1, 2 e 3 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 187, fermi restando i provvedimenti di sospensione disposti prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 11. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano a coloro i quali, pure avendo obblighi di servizio militare in Italia, siano tenuti a regolare la loro posizione in paesi alleati in forza di apposite convenzioni internazionali; si applicano invece ai cittadini dei paesi alleati i quali, in virtù delle convenzioni medesime, siano arruolati nel R. esercito e nella R. marina.

Art. 12. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e fino a sei mesi dopo la guerra.

N. **279**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Pilone di protesi per gli amputati degli arti inferiori.** — (Direzione generale sanità militare). — 24 aprile 1918.

A complemento delle disposizioni contenute nel n. 24 della circolare n. 16 del *giornale militare ufficiale* c. a., circa la fornitura del pilone agli imputati degli arti inferiori, questo Ministero dispone quanto segue;

1. Il pilone rigido, con cosciale metallico « Paoletti », sarà fornito, con le norme prescritte, agli imputati di coscia ed ai disarticolati del ginocchio.

2. Agli imputati di gamba dovrà essere fornito un pilone con cosciale e gambale in cuoio e con fittone in legno terminato o dalla comune ciabatta per i lavoratori dei campi o da piede grezzo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **280**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 aprile 1918.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in *servizio attivo permanente*, per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1918, siano i seguenti:

Arma dei reali carabinieri. — Tenenti: fino a tutto il 2 marzo 1916.

Personale permanente dei distretti. — Maggiori: fino a tutto il 14 dicembre 1916.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero — Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

***

Colla circostanza, allo scopo di facilitare la consultazione per parte delle autorità interessate, questo Ministero reputa opportuno pubblicare un quadro complessivo dal quale risultino i limiti attuali d'anzianità per l'iscrizione degli *ufficiali in servizio attivo permanente* sul quadro d'avanzamento:

Maggiori generali: 8 novembre 1917.

Maggiori generali medici: 13 dicembre 1915.

Per gli altri gradi vedi specchio alla pagina seguente.

Il Ministro — ZUPELLI.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei QUADRI D'AVANZAMENTO NORMALI E SUPPLETIVI per l'anno 1918 alla data del 30 aprile 1918.

ARMI E CORPI	A scelta		Ad anzianità			
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali	25 giugno 1916	28 novem. 1915	15 giugno 1915 fino a Mascioli Filippo	1 luglio 1914,	2 marzo 1916	Quando hanno 9 mesi di grado.
Fanteria	25 febbraio 1917	7 ottobre 1917 fino a Martucci Sergio	1 aprile 1917	21 settemb. 1915	31 agosto 1916	
Cavalleria	1 luglio 1917 fino a Iannelli Filippo	29 luglio 1917	23 agosto 1917	31 dicemb. 1914 fino a Palieri Giuseppe	1 marzo 1916 fino a Fusacchia Marino	
Artiglieria	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Bruno Gaetano	12 aprile 1917 fino a Flores Ildebrando	1 settemb 1915	31 luglio 1916	
Genio	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Fragano Antonio	12 aprile 1917 fino a Distefano Pietro	5 ottobre 1915	1 agosto 1916	
Personale permanente dei distretti	—	14 dicemb. 1916	14 dicemb. 1916	31 dicemb. 1914	—	
Personale delle fortezze	—	—	5 novemb. 1916	31 dicemb. 1914	—	
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	14 dicemb. 1916	14 dicemb. 1916	13 maggio 1915	1 maggio 1916	
Corpo di commissariato militare	1 febbraio 1915	21 dicemb. 1916	23 dicemb. 1915	1 dicemb. 1915	—	
Ufficiali di sussistenza	—	—	17 settemb. 1916	31 dicemb. 1913	1 luglio 1916 fino a Berardi Alessandro	
Corpo d'amministrazione	—	9 marzo 1916	14 ottobre 1915	19 settemb. 1914	1 luglio 1916	
Corpo veterinario militare	—	1 marzo 1916	11 febbraio 1917	1 luglio 1912	6 agosto 1914	

N. **281**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento *a scelta* per gli ufficiali in servizio attivo permanente di talune armi e corpi per l'anno 1918. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento *a scelta*, per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267**, (circolare 531 del *giornale militare* 1917). — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 30 aprile 1918.

In relazione ai limiti fissati con la circolare n. 280 del corrente anno per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pel 1918, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente per poter essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento a *scelta* per l'anno 1918, in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 *giornale militare* 1917) siano i seguenti:

Arma dei Reali carabinieri. — Tenenti: 1° aprile 1916 (fino a Sublimi Otello compreso).

Personale permanente dei distretti. — Maggiori: fino a tutto il 19 aprile 1917.

Con la circostanza, allo scopo di facilitarne la consultazione per parte delle autorità interessate, questo Ministero reputa opportuno pubblicare uno specchio complessivo dal quale risultino i limiti attuali di anzianità per la iscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi nei quadri d'avanzamento suppletivi a *scelta* per l'anno 1918, alla data del 30 aprile 1918.

Le proposte di promozione a *scelta*, compilate secondo le norme di cui alla circolare 548 del *giornale militare* 1917 e delle circolari 3060 del 25 settembre 1917 e 3500 del 15 gennaio 1918 del Comando Supremo, ufficio promozioni speciali, dovranno essere inviate all'*Ufficio promozioni speciali*, BOLOGNA, pel tramite prescritto, e cioè:

direttamente dai comandi d'armata e dai comandi di corpo d'armata territoriale le proposte riguardanti lo stato maggiore generale e la fanteria;

pel tramite dell'ufficio personale ufficiali del Comando supremo quelle riguardanti lo stato maggiore, od ufficiali in servizio di stato maggiore (le quali debbono esser sottoposte al giudizio della commissione di cui al decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1328);

pel tramite dei rispettivi comandi generali, ispettorati od uffici d'ispezione le altre.

Gli ufficiali della categoria « a disposizione » debbono essere considerati a seconda dell'arma a cui appartengono.

Si rammenta che le autorità proponenti (e non anche quelle gerarchiche) debbono sempre dare preavviso immediato delle proposte d'avanzamento a scelta al suddetto ufficio promozioni speciali. Nel preavviso dovrà specificarsi cognome, nome, grado, categoria ed arma dell'ufficiale, nonchè essere esattamente indicata l'autorità proponente.

Il Ministro — ZUPELLI.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento suppletivo *a scelta* per l'anno 1918 alla data del 30 aprile 1918.

ARMI E CORPI	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	15 giugno 1915 fino a Bertarelli Giovanni	15 giugno 1915 fino a Marzocchi Mario	1° aprile 1916 fino a Sublimi Otello
Fanteria	1° giugno 1917 fino a Moleti Pasquale	9 novembre 1915 fino a Pestalozza Alberto	23 gennaio 1917
Cavalleria	6 gennaio 1918.	16 maggio 1915	1° aprile 1916 fino a Scapinelli Giuseppe
Artiglieria	31 maggio 1917	9 novembre 1915	1° agosto 1916
Genio	12 aprile 1917 fino a Luciano Enrico	27 novembre 1915	30 settembre 1916
Personale permanente dei distretti	19 aprile 1917	31 agosto 1915 fino a Birelli Lanfredo	—
Personale delle fortezze	5 novembre 1916	31 dicembre 1914	—
Corpo sanitario militare	14 gennaio 1917 fino a De Berardinis Luigi	12 dicembre 1915	5 marzo 1917 fino a Virgona Giuseppe
Corpo di commissariato militare	27 luglio 1916	14 gennaio 1917 fino a Gervasio Luigi	(1)
Ufficiali di sussistenza	17 giugno 1917 fino a Barberis Gio. Battista	31 dicembre 1914	1° luglio 1916
Corpo d'amministrazione	30 agosto 1916	31 dicembre 1914 fino a De Palma Adolfo	20 ottobre 1916 (2)
Corpo veterinario militare	13 maggio 1917 fino a Barletta Gaetano	31 dicembre 1914 fino a Lipreri Francesco	27 dicembre 1914

NOTA. — **GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO possono essere presi in esame quando abbiano anzianità pari o maggiore dell'ultimo ufficiale del servizio attivo permanente di uguale grado e della stessa arma o corpo inscritto sul quadro d'avanzamento a scelta. La proposta d'avanzamento dovrà però anche indicare esplicitamente se l'ufficiale, nel caso che avanzasse ad anzianità, si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 o dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 1652 del 1916 (circolare 752 *giornale militare* 1916).**

I tenenti farmacisti potranno essere presi in esame per l'avanzamento a scelta quando si trovino negli stessi limiti indicati per i tenenti medici.

(1) I tenenti commissari delle categorie in congedo possono essere proposti per l'avanzamento a scelta qualora compresi nei limiti d'anzianità fissati pei tenenti di cavalleria.

(2) I tenenti di amministrazione in S. A. P., anche se riconosciuti idonei per l'avanzamento a scelta, non potranno conseguire il grado superiore se non al compimento del terzo anno dalla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente. (Art. 3 del D. L. n. 563 del 1916, circ. 301 G. M.).

N. **282**. — CAVALLI. — **Cessioni e restituzioni di cavalli d'agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 3 maggio 1918.

Per le disposizioni contenute negli articoli 954 e 955 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi l'ufficiale che viene a trovarsi in una delle condizioni indicate negli articoli medesimi *può* cedere o restituire i cavalli d'agevolezza posseduti *se non ha* debito verso il conto rimonta; deve cederli o restituirli *se ha* debito verso il conto rimonta.

Può sorgere però il dubbio se, in quest'ultimo caso, l'ufficiale possa essere esonerato dall'*obbligo* della restituzione dei cavalli d'agevolezza, qualora estingua in una sola volta il suo debito di rimonta. Si rende perciò necessario avvertire che l'estinzione del debito in tal modo effettuata fa cessare senz'altro il vincolo di agevolezza e mette quindi l'ufficiale in facoltà di disporre liberamente dei cavalli di agevolezza solo quando questi siano stati *acquistati dal commercio mediante anticipazione*; ma quando invece si tratta di cavalli *distribuiti dai corpi*, il fatto dell'estinzione del debito non è sufficiente a sciogliere il vincolo, a meno che non siano trascorsi *tre anni* dalla distribuzione (N. 6 dell'atto 179 del 1899).

A maggior chiarimento, è bene soggiungere poi come la facoltà concessa dall'art. 978 del succitato regolamento all'ufficiale — o ai suoi eredi — di ritirare il cavallo (previa estinzione del debito) qualora non fossero soddisfatti del prezzo attribuitogli può farsi valere solo nei casi in cui trattisi di cavalli acquistati dal commercio o, eccezionalmente, quando il cavallo, pur essendo stato prelevato da un corpo, abbia, in seguito subito, per cause estranee al servizio, un deprezzamento, il cui addebito non venga accettato dall'interessato. È infatti evidente che siffatta facoltà non può normalmente estendersi ai cavalli d'agevolezza distribuiti dai corpi, inquantochè l'art. 957 del ripetuto regolamento stabilisce tassativamente quale sia il prezzo massimo che può essere attribuito a quest'ultimi cavalli in caso di restituzione; l'ufficiale (o chi per esso) quindi conosce fin da quando inoltra la domanda di restituzione quale somma potrà essergli corrisposta e non ha perciò alcuna plausibile ragione di dichiararsene poi insoddisfatto.

Pertanto è superfluo avvertire che pei cavalli degli ufficiali morti, prigionieri o dispersi, debbonsi interpellare le famiglie per conoscere se intendono o meno ritirarli quando essi siano stati acquistati con mezzi propri o mediante anticipazione. Quando invece provengano da quelli distribuiti dai corpi, devesi senz'altro far luogo alla loro restituzione a un reggimento o deposito d'armi a cavallo; salvo a regolarizzare, in seguito, con la famiglia, dal punto di vista amministrativo, la restituzione medesima.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **283**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pagamento di gratificazioni a militari riformati**. — (Direzione generale leva e truppa) — 3 maggio 1918.

Per ovviare agli inconvenienti che si verificano nel pagamento di gratificazioni ai militari di truppa riformati il Ministero determina:

1. Le gratificazioni che, giusta il paragrafo 27 del regolamento sulle rassegne, approvato con R. decreto del 23 giugno 1910, vengono concesse dai direttori di ospedale senza alcuna autorizzazione preventiva del Ministero, devono essere sempre pagate dalle dire-

zioni degli ospedali stessi direttamente ai militari riformati all'atto del loro invio in famiglia.

2. Le gratificazioni concesse dal Ministero a mente del paragrafo 26 del regolamento succitato, saranno pure pagate dalle direzioni degli ospedali mediante vaglia di servizio, diretto ai carabinieri del luogo di residenza dei militari riformati.

I comandi dei depositi e dei distretti restano pertanto esonerati da qualsiasi ingerenza in merito al pagamento.

Il Ministero, considerato che le dette gratificazioni si concedono a militari in cattive condizioni finanziarie ed inabili per un certo periodo di tempo al lavoro, e che quindi il provvedimento stesso ha carattere di urgenza, raccomanda la rigorosa osservanza delle norme suesposte.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **284**. — SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 maggio 1918.

1. Per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento ed a sottotenente di milizia territoriale è aperto un concorso per allievi ufficiali delle seguenti armi:

Fanteria. — Presso la scuola allievi ufficiali di Parma per 2400 posti pei militari mobilitati o non, delle classi dal 1874 al 1900 comprese.

Artiglieria. — Presso l'accademia militare di Torino per 150 posti, dei quali 50 riservati ai militari provenienti dalla zona di guerra e 100 ai militari provenienti dalla zona territoriale.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva di decidere se ed in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

Qualora poi vi fosse deficienza di candidati provenienti dalla zona di guerra, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare in proporzione il numero dei posti messi a concorso per i militari provenienti dalla zona territoriale.

2. I corsi si inizieranno il giorno 10 giugno prossimo venturo, ed avranno la durata di 4 mesi.

Il termine utile per la presentazione delle domande è il 25 *maggio* 1918. Coloro che saranno ammessi ai corsi, godranno del trattamento gratuito per l'intera durata dei corsi stessi, a norma delle disposizioni già note ai comandi delle scuole.

3. Sono ammissibili ai corsi suddetti:

a) *I militari mobilitati* (1) e quelli appartenenti alle truppe ausiliarie italiane in Francia.

b) *I militari non mobilitati regnicoli od irredenti*, di 1ª, 2ª e 3ª categoria, delle classi dal 1874 al 1900 comprese, di qualsiasi arma, corpo, servizio ed associazione di soc-

---

(1) Si richiama l'attenzione delle autorità mobilitate sull'avvenuta soppressione dei corsi speciali per mitraglieri che si svolgevano in zona di guerra. Pertanto i militari che aspirino alla specialità mitraglieri, o che da essa provengano, dovranno essere avviati a frequentare il corso nell'arma di fanteria

corso, che abbiano compiuto, in qualunque periodo di tempo, l'istruzione di recluta, o che comunque siano alle armi o in servizio da almeno *tre mesi*.

c) Le reclute della classe del 1900 chiamate alle armi con circolare 126 *giornale militare* 1918 e che comprovino, con apposito certificato, di aver compiuto con profitto l'istruzione militare nei convitti nazionali del Regno o l'istruzione pre-militare, o di aver appartenuto, per almeno tre mesi, al « Corpo nazionale dei giovani esploratori » o alle « Milizie volontarie ».

L'ammissione delle reclute anzidette è però subordinata a quella dei militari di classi più anziane, nel senso che esse non saranno ammesse ai corsi se i posti disponibili verranno coperti con militari di classi precedenti a quella del 1900.

Le reclute della classe del 1900 *che non siano nelle condizioni indicate dal precedente comma c) non potranno neppure partecipare al concorso.*

Prima di ammettere definitivamente ai corsi i militari che si qualificassero *irredenti*, i comandi dei corpi d'armata territoriali per quelli non mobilitati ed i comandi dell'accademia e della scuola di Parma per quelli mobilitati, dovranno chiedere informazioni sul loro conto alla Commissione di patronato dei fuorusciti adriatici e trentini in Roma.

4. **Quarto corso speciale di fanteria (Parma).**

Il titolo di studio minimo per l'ammissione al corso di fanteria dei *militari mobilitati o non* di qualsiasi arma, corpo, servizio ed associazione di soccorso, è il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, titolo equipollente, conseguiti in istituti regi o pareggiati.

Per l'equipollenza dei titoli di studio si rimanda al n. 22 della circolare 212 *giornale militare* corrente anno, avvertendo che per quelli non contemplati neppure in detta circolare, come per quelli conseguiti all'estero, si riserva di decidere, caso per caso, questo Ministero, al quale pertanto dovranno rivolgersi i comandi interessati, facendo cenno del titolo regolare di studio posseduto dai concorrenti stessi, col quale in genere essi avranno ottenuto l'ammissione nelle scuole private nazionali od estere.

Il Ministero lascia però al Comando Supremo e per esso ai Comandi di grandi unità mobilitate, all'Ispettorato delle truppe ausiliarie italiane in Francia ed ai comandi di corpo d'armata territoriali, la facoltà di avviare al solo corso di Parma, limitatamente ai posti disponibili, anche quei *militari di qualsiasi classe, arma, corpo o servizio che, sebbene sprovvisti del titolo minimo di studio prescritto*, diano sicuro affidamento, per i loro precedenti, e per l'attuale loro posizione sociale, nonchè per intelligenza, cultura, alto spirito militare e doti di carattere e di energia, di poter coprire con decoro il grado di ufficiale e di poterne bene disimpegnare le attribuzioni inerenti.

Detti militari però, prima di essere definitivamente ammessi al corso, saranno sottoposti presso la scuola militare di Parma ad un facile esperimento di cultura generale; coloro che non lo supereranno saranno fatti rientrare ai reparti di provenienza.

Il comando della scuola di Parma ha facoltà di dispensare dall'esperimento anzidetto quei militari che presenteranno titoli di studio ritenuti sufficienti. Ad ogni modo ne saranno dispensati coloro che eventualmente avessero già ottenuto l'ammissione ad un precedente corso della zona di guerra.

5. **Terzo corso speciale artiglieria (Torino).**

Dato il numero limitato di posti stabilito per il corso d'artiglieria le ammissioni all'accademia militare si effettueranno per concorso, sulla base dei titoli di studio che saranno presentati dai concorrenti stessi.

Potranno partecipare al concorso:

a) *i militari dell'arma di artiglieria* che abbiano come titolo minimo di studio il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico o titolo equipollente;

b) *i militari di altre armi* (esclusi quelli del genio i quali dovranno invece partecipare ai corsi indetti per la loro arma), corpi, servizi, od associazioni di soccorso, che siano in possesso di titoli di studio universitari, avvertendo che sarà data, la preferenza ai laureati ed agli studenti delle facoltà di ingegneria, matematica, fisica e chimica.

Dovranno essere avviati di autorità al corso di artiglieria i militari che siano nelle condizioni previste dai comma *a*, *b*, *c*, della circolare ministeriale 13200 del 28 maggio 1917.

Il Ministero si riserva di notificare ai comandi di corpo d'armata territoriali quale sia, per il presente concorso, il titolo di studio sufficiente per l'ammissione dei *non mobilitati* all'accademia militare. Il Comando Supremo impartirà ai comandi di armata quelle disposizioni che riterrà del caso per l'ammissione all'accademia dei militari mobilitati.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare appartenenti a reparti non mobilitati hanno l'obbligo di chiedere nella domanda l'ammissione in via subordinata al corso di fanteria.

Sono dispensati da tale obbligo soltanto quei concorrenti, provenienti dall'arma di artiglieria, che posseggano i titoli di studio previsti dal decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917, e che, ove fossero inviati di autorità ad un corso obbligatorio, resterebbero nell'arma di provenienza, a senso della già citata circolare 13200 del 28 maggio 1917.

I militari che fossero in possesso dei titoli di studio anzidetti e che, per effetto del decreto stesso, fossero tenuti a frequentare d'autorità un corso d'istruzione, potranno partecipare al presente concorso anche se non idonei ad incondizionato servizio. In tal caso, prima di essere avviati alle scuole, essi dovranno essere sottoposti alla visita di cui al seguente n. 10.

6. Norme relative ai militari mobilitati

I militari mobilitati verranno avviati alle scuole in base alle disposizioni che saranno impartite dal Comando Supremo e dall'Ispettorato delle truppe ausiliarie in Francia.

L'esame delle relative domande, e le decisioni sull'ammissibilità alle scuole stesse dei concorrenti mobilitati, sono devolute al Comando Supremo, all'Ispettorato delle truppe ausiliarie in Francia ed a quei comandi di grandi unità mobilitate che potranno essere designati dallo stesso Comando Supremo.

Si avverte però ad ogni buon fine che tutte le istanze, che eventualmente fossero inoltrate direttamente alle scuole militari, da comandi, reparti, uffici e servizi vari della zona di guerra, non potranno essere accolte dai comandi delle scuole stesse, le quali dovranno limitarsi a trasmetterle con tutta sollecitudine al Comando Supremo per quelle decisioni che saranno ritenute del caso.

Si avverte anche che gli **allievi dimessi da un precedente corso con dichiarazione di non idoneità professionale**, e rinviati ai reparti mobilitati, non potranno essere ammessi al beneficio della ripetizione del corso se non abbiano prestato almeno altri **tre mesi di effettivo servizio in zona di guerra presso reparti combattenti**.

La ripetizione dei corsi potrà essere concessa per una sola volta.

Affinchè si possa in tempo utile regolare l'ammissione dei non mobilitati, il Comando Supremo e l'Ispettorato delle truppe ausiliarie italiane in Francia sono pregati di far conoscere telegraficamente al Ministero, non oltre il 1° giugno p. v., il numero di militari che rispettivamente dalla zona di guerra e dalla Francia saranno avviati alla scuola allievi ufficiali di Parma ed all'accademia militare di Torino. Detti militari dovranno poi essere

fatti affluire alle scuole in modo che giungano a Parma o a Torino per il 10 del p. v. mese di giugno.

Lo stesso Comando Supremo e l'Ispettorato delle truppe ausiliarie in Francia vorranno altresì compiacersi di disporre affinchè siano trasmessi con sollecitudine, ai comandi delle scuole anzidette, ed a questo Ministero, gli elenchi nominativi dei militari che saranno avviati ai corsi, in modo che detti elenchi possano giungere alle scuole qualche giorno prima dell'arrivo degli interessati: In detti elenchi dovranno essere segnati a parte i militari che verranno avviati d'autorità.

7. Norme relative ai militari non mobilitati

Tutti gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali dovranno essere cittadini italiani (regnicoli od irredenti) ed avere la necessaria idoneità morale e fisica, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del n. 5

Le domande di ammissione dei militari *non mobilitati*, redatte in carta da bollo da lire una, dovranno essere indirizzate ai comandi di corpo d'armata territoriali e *presentate* ai comandi di depositi, distretti od enti ai quali gli interessati appartengono ***non oltre il 25 maggio p. v.***

In via eccezionale, e quando si tratti di non lasciar trascorrere invano il termine improrogabile stabilito per l'accettazione delle domande, esse potranno essere presentate a comandi di depositi, distretti od enti diversi da quelli ai quali gli interessati appartengono: i comandi suddetti, constatata l'urgente necessità di accettare tali domande, anzichè sollevare eccezioni di incompetenza, le riceveranno senz'altro e ne cureranno l'immediata trasmissione a quei comandi di corpo d'armata dai quali i militari in questione dipendono ed ai quali unicamente spetta di esaminarle e di deciderne l'accoglimento.

Le domande di ammissione dei militari *non mobilitati* dovranno essere corredate dai documenti che qui di seguito si specificano:

a) Titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, e dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del deposito o del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra, indicando quale titolo di studio regolare il militare possedeva all'atto dell'ammissione nell'istituto o nella scuola estera da lui frequentata.

b) Certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

c) Attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

d) Copia del foglio matricolare.

e) certificato comprovante l'idoneità fisica o il grado di non idoneità fisica compilato dall'ufficiale medico del corpo.

Detti documenti, ad eccezione degli ultimi due, sono soggetti alla tassa di bollo; quello di cui alla lettera c) dovrà essere di data non anteriore di cinquanta giorni a quella della presentazione.

Per i militari che avevano la loro abituale residenza nei territori invasi, tutti i do-

menti prescritti, che non possano essere presentati, dovranno essere sostituiti da atti notori, redatti dal pretore del mandamento o da un notaio del paese in cui essi attualmente risiedono.

Il termine per l'accettazione delle domande è stabilito in maniera improrogabile al 25 maggio 1918.

Esse saranno accettate anche se mancanti di qualche documento che non fosse possibile di allegare data la brevità di tempo: *ma avvertesi che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per l'esibizione del titolo di studio.*

Le autorità militari, alle quali le domande di ammissione al concorso saranno presentate, rilasceranno agli interessati ricevuta delle domande stesse e dei documenti annessi.

L'esame delle domande, e le decisioni sull'ammissibilità al corso dei candidati non mobilitati, sono devolute ai comandi di corpo d'armata territoriali, secondo le norme già note ai comandi stessi.

Il Ministero avverte pertanto le famiglie degli interessati che non è in grado di dar informazioni sull'esito delle singole domande di ammissione, e che quindi, tutte le istanze intese ad ottenerne non possono avere risposta se non dopo che gl'interessati stessi hanno già avuto tali informazioni dalle autorità militari dalle quali dipendono.

Per l'invio dei militari non mobilitati alle varie scuole, il Ministero impartirà disposizioni definitive ai comandi di corpo d'armata territoriali dopo che avrà ricevuto dal Comando Supremo i dati di cui al precedente n. 6 e dagli stessi comandi di corpo di armata territoriali gli specchi numerici degli ammittendi ai corsi.

Non appena tali disposizioni saranno pervenute ai comandi di corpo d'armata territoriali, questi trasmetteranno ai comandi delle scuole allievi ufficiali gli elenchi nominativi ed i documenti vari dei militari che dovranno essere avviati rispettivamente ai corsi di fanteria e di artiglieria. Gli elenchi nominativi dovranno poi essere trasmessi in copia anche a questo Ministero.

Resta sempre stabilito che i militari non mobilitati dovranno essere avviati alle scuole, a cura dei reparti ai quali appartengono, con l'equipaggiamento al completo ed in perfetto ordine, senza armi e senza buffetterie.

I militari appartenenti a reparti territoriali che concorrano all'ammissione ai corsi indetti con la presente circolare, dall'atto dell'inoltro della rispettiva domanda fino alla avvenuta loro assegnazione al corso cui aspirano, non dovranno, per alcuna ragione, essere mobilitati. A tale norma di massima si potrà derogare soltanto nei casi in cui, *a giudizio insindacabile di comandi di corpi d'armata territoriali*, esistano fondati motivi per ritenere che l'inoltro della domanda d'ammissione tenda unicamente ad evitare la mobilitazione od a ritardarla.

8. Nomina ad aspirante ufficiale di complemento od a sottotenente di milizia territoriale.

Ultimati i corsi i militari appartenenti alle classi 1878 o anteriori, che ne saranno giudicati meritevoli, saranno promossi al grado di sottotenenti di milizia territoriale. I militari appartenenti invece alle classi dal 1879 al 1900, saranno, qualora idonei, nominati aspiranti ufficiali di complemento, ed in tal caso, dovranno, occorrendo, chieder di far passaggio per libera elezione nella prima categoria, senza peraltro assumere alcuna ferma speciale.

L'idoneità per la nomina al grado di aspirante ufficiale di complemento o di sottotenente di milizia territoriale non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei

corsi, ma con opportune prove, da farsi durante i corsi stessi, intese a constatare le attitudini ed il profitto dei singoli allievi.

Nei casi dubbi decideranno le competenti commissioni di avanzamento delle scuole stesse.

9. **Invio di autorità ai corsi.**

Ai militari delle armi di *cavalleria, artiglieria* e *genio* che siano in possesso della licenza di liceo o d'istituto tecnico (o di titolo equipollente) che fa loro obbligo di frequentare un corso allievi ufficiali, si deve sempre lasciare la *possibilità di concorrere a quel corso dell'arma rispettiva, che è indetto dopo che essi abbiano conseguito il titolo di studio sopraccennato ed abbiano almeno tre mesi di servizio militare.*

Coloro, che, avendo avuto tale possibilità, abbiano trascurato di partecipare al concorso per la nomina ad ufficiale nell'arma di provenienza, dovranno essere avviati *di autorità* ai corsi indetti con la presente circolare, secondo le norme contenute nella circolare ministeriale 13200 del 28 maggio 1917.

Ai corsi di fanteria e di artiglieria, di cui alla presente circolare, dovranno pertanto essere avviati di *autorità tutti indistintamente i militari idonei* delle classi 1874-1900 di tutte le armi, corpi, servizi ed associazioni di soccorso, che abbiano in qualunque periodo di tempo *compiuto l'istruzione di recluta*, o che comunque siano *alle armi o in servizio da almeno tre mesi*; che siano muniti dei titoli di studio previsti dalla circolare 181 del *giornale militare* 1917 e che non poterono, per qualsiasi ragione, prender parte a corsi precedenti, qualora però non abbiano richiesto di essere ammessi di spontanea elezione al concorso bandito con la presente circolare.

I militari però che, a senso della citata circolare 13200 del 28 maggio 1917, fossero tenuti a frequentare un corso del genio, non dovranno naturalmente essere avviati ai corsi indetti con la presente circolare.

I militari inviati d'autorità ai corsi saranno a fine dei corsi stessi, nominati sottotenenti di milizia territoriale se delle classi dal 1874 al 1884 compresa, oppure di terza categoria se delle classi più giovani, ed aspiranti ufficiali di complemento negli altri casi. Quelli che, al termine dei corsi stessi, saranno giudicati dalle competenti commissioni di avanzamento *non idonei per deficiente attitudine militare o per deficiente profitto* alla nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento, se appartenenti alle classi 1874-1878 saranno fatti rientrare ai reparti di provenienza; se appartenenti invece a classi di leva posteriori al 1878, saranno immediatamente trasferiti in zona di guerra ed assegnati ad un reparto combattente dell'arma di provenienza. Gli uni e gli altri conserveranno il grado che eventualmente avevano all'atto della loro ammissione al corso stesso.

I militari, che, per ragioni di salute o per qualsiasi altra circostanza indipendente dalla propria volontà, *non poterono frequentare per intero il corso cui furono ammessi d'autorità*, saranno rinviati ai reparti di provenienza e trattenuti fino a che vengano a cessare le cause che determinarono la loro dimissione dal corso rispettivo. Non appena tale condizione si verifichi, dovranno essere avviati a ripetere il corso di più prossimo inizio. La stessa norma valga per quei militari, già dimessi da precedenti corsi obbligatori, che siano stati sottoposti a rassegna e riformati e quindi richiamati in seguito a nuova visita.

Le norme suindicate valgono anche per gli allievi dei corsi facoltativi, i quali però, qualora siano stati dimessi dai corsi per ragione di salute o per qualsiasi altra circostanza indipendente dalla loro volontà ed appartengano a classi di leva posteriori al 1878, po-

tranno essere, *a loro domanda*, avviati a ripetere il corso non appena le condizioni individuali di ciascuno lo consentano; in caso contrario dovranno essi pure essere inviati in zona di guerra.

Fino a nuovo avviso non dovranno essere avviati di autorità ai corsi di nessuna arma, i militari della classe 1900, *che non siano venuti alle armi in anticipo.*

10. — Visita sanitaria pei non idonei ad incondizionato servizio.

Gli ammittendi ai corsi indetti con la presente circolare, non idonei ad incondizionato servizio (1), dovranno, prima di essere avviati ai corsi, essere sottoposti alla visita delle Commissioni sanitarie centrali di cui alle circolari 76 e 561 del *giornale militare* 1917, se trattasi di militari non mobilitati; alla visita di quella Commissione che sarà designata dal Comando Supremo, se trattasi di militari appartenenti a corpi, reparti, o servizi della zona di guerra.

Dette commissioni, *riunite in seduta plenaria*, giudicheranno se, per il complesso delle loro condizioni fisiche, i militari di cui trattasi possano frequentare i corsi o se debbano invece essere lasciati ai reparti di provenienza.

Per le visite in parola dette commissioni potranno prendere accordi coi comandi di corpo d'armata territoriali per fare affluire i militari da visitare nella località di normale residenza delle commissioni stesse.

A parziale modificazione del n. 8 della già citata circolare 76 *giornale militare* 1917, si avverte che dovranno essere sottoposti alla visita delle commissioni sanitarie centrali anche quei militari pei quali siano in corso pratiche medico-legali (rassegne o visite collegiali), anche appena iniziate.

Dovranno invece essere esclusi dalla visita anzidetta tutti quei militari la cui posizione di licenza o di inabilità sia stata pronunziata dai Direttori di sanità territoriali o dall'Ispettorato di sanità militare, *a meno che essi non si trovino nell'ultimo mese di licenza o di inabilità o a meno che non chiedano di sottoporvisi spontaneamente.*

Dovranno essere altresì esclusi dall'ammissione ai corsi, e quindi non soggetti a nuova visita sanitaria, i militari riconosciuti inabili in modo assoluto alle fatiche di guerra ed assegnati ai *servizi sedentari in modo permanente* per una delle infermità elencate nell'allegato *B*) alla circolare 488 *giornale militare* 1917, a meno che non siano affetti semplicemente da ernia, nel quale caso dovranno venire assoggettati alla visita, non essendo in tutti i casi l'ernia, come è noto, sufficiente motivo di inabilità per l'ufficiale.

Pei militari dimessi dai corsi allievi ufficiali con giudizio di inabilità fisica, valgono le disposizioni contenute nella circolare 1288/49 *C.* del 18 marzo u. s. di questo Ministero (Direzione generale di sanità militare) indirizzata ai comandi di corpo d'armata ed alle commissioni sanitarie centrali.

Saranno avviati ai corsi tutti quei militari che verranno riconosciuti fisicamente idonei e, per le sole classi del 1874 *al* 1878, *anche quelli che saranno dichiarati idonei ai soli servizi territoriali o sedentari, purchè la loro prestanza fisica sia in armonia col grado di ufficiale.*

---

(1) A scanso di equivoci si riportano qui di seguito le denominazioni di inabilità che sono più comunemente usate, che, a tenore del presente n. 10, debbono venire sottoposte agli accertamenti delle commissioni sanitarie centrali:

a) militari presunti permanentemente inabili alle fatiche di guerra;
b) militari *temporaneamente* inabili alle fatiche di guerra;
c) militari idonei ai servizi territoriali;
d) id. id. id. sedentari

Qualora gli accertamenti sanitari dovessero protrarsi tanto da impedire che alcuni militari possano raggiungere i corsi entro il 30 del p. v. mese di giugno, i militari stessi saranno rinviati, se del caso, al corso successivo.

Si avverte infine che, come è detto al n. 4 della circolare 76 *giornale militare* 1917, i giudizi emessi dalle commissioni sanitarie centrali sono *inoppellabili ed hanno valore esecutivo*, salvo contraria disposizione da parte solo del Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare).

Con la circostanza si avverte che i militari già allievi dei corsi della zona di guerra o della scuola di Ravenna, dichiarati *fisicamente non idonei per la nomina ad aspirante*, debbono tutti raggiungere i corpi di provenienza in zona di guerra, non essendo di massima da escludere che essi abbiano la idoneità alle fatiche di guerra. Qualora vi fosse su ciò dubbio, i militari stessi dovranno essere sottoposti in zona di guerra alla visita delle giunte sanitarie di armata.

Tutte le disposizioni che eventualmente non siano in armonia con quelle della presente circolare, comprese quelle di cui alle circolari 518 giornale militare 1917 e 67 giornale militare 1918, s'intendono abrogate.

Le dipendenti autorità sono incaricate di dare la massima divulgazione alla presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

NOTE.

1. I militari provvisti di licenza limitata di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) sono tenuti a farne denunzia perchè essa è parificata, agli effetti legali, alla licenza ordinaria.

Si rammenta a tale proposito che la licenza limitata può essere conseguita esclusivamente dai candidati che siano stati riprovati soltanto in due materie che non siano l'italiano o la storia, ma che essa non si ottiene *ipso jure* da tutti coloro che si trovino in tali condizioni, ma soltanto da coloro che, in seguito ad apposita domanda fatta al preside del rispettivo istituto, ottengano dal collegio dei professori, con deliberazione presa a voto unanime, la dichiarazione di essere meritevoli della licenza limitata. Tale dichiarazione deve risultare da un attestato vero e proprio rilasciato all'uopo agli interessati.

2. Gli ufficiali dimissionari o rimossi dal grado non debbono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali poichè essi possono riacquistare il grado perduto soltanto in base al disposto della circolare 569 *giornale militare* 1915 e 176 *giornale militare* 1916.

Per quanto si riferisce alla dispensa per talune categorie di militari dal frequentare i corsi di istruzione obbligatori si richiama l'attenzione sulle disposizioni emanate con le circolari 194 e 239 *giornale militare*, nonchè sull'errata corrige contenuta a pagina 491 *giornale militare* c. a.

N. **285**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 maggio 1918.

Gli aumenti delle pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e dei soprassoldi annessi alle medaglie d'oro e d'argento al valor militare, nonchè i nuovi soprassoldi annessi alle medaglie di bronzo al valor militare, stabiliti dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264 (circolare 130) decorrono dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta ufficiale* (9 marzo 1918) ossia dal 24 marzo 1918.

I corpi quindi, ove già non l'abbiano fatto, potranno da quest'ultima data provvedere senz'altro ai pagamenti.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 17ª, anno 1918, circolare n. 128.

A pagina 268, nel titolo della circolare, *invece di*: « Decreto luogotenenziale n. 2014 », *leggasi*: « Decreto luogotenenziale n. 2104 ».

Uguale correzione dovrà apportarsi a pagina 265, nel sommario di detta circolare.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **286**. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Inscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guarda-colombaia.** — (Direzione generale genio) — 3 maggio 1918.

Per provvedere alla inscrizione di altri sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guarda-colombaia, il Ministero autorizza i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori, che si trovano nelle condizioni volute dal capitolo II del « regolamento sullo stato dei sottufficiali » modificato dal decreto luogotenenziale n. 376 riportato dalla circolare 222 del 7 marzo 1918 e che abbiano compiuto o compiranno il quarto anno di servizio al 20 maggio 1918, ad inoltrare la relativa domanda, per via gerarchica, non oltre tale data.

Per detta inscrizione valgono le norme già emanate con la circolare 792 del 13 dicembre 1917, avvertendo che le domande, corredate dei prescritti documenti, debbono pervenire al Ministero (direzione generale del genio), non più tardi dal 10 giugno p. v.

Il Ministro — DALLOLIO.

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **287**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto luogotenenziale n. 484, concernente l'ordinamento amministrativo e tecnico del commissariato generale per l'aeronautica.** — (Gabinetto) 12 aprile 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 97, del 24 aprile 1918).

Art. 1. — Il commissariato generale per l'aeronautica, istituito con R. decreto del 1° novembre 1917, n. 1813, è formato per la durata della guerra, e per sei mesi dopo la stipulazione della pace, dai seguenti ispettorati direzioni centrali ed uffici, che fanno parte integrante del commissariato medesimo:

1° Ispettore generale.

2° Direzione centrale aviazione con i seguenti comandi, direzioni e depositi:

a) un comando aviatori con comando scuole aviatori, direzione scuole operai d'aviazione e deposito aviatori;

b) una direzione tecnica di aviazione, con sezioni tecniche di aviazione;

c) un comando centri formazione squadriglie;

d) una direzione rifornimenti di aviazione;

e) una direzione ricuperi e riparazioni.

3° Direzione centrale dirigibili e aerostati con i seguenti reparti e servizi:

a) un deposito dirigibilisti e aerostieri;

b) un battaglione dirigibilisti;

c) un battaglione aerostieri;

d) uno stabilimento di costruzioni dirigibili ed aerostati.

4° Ufficio personale.

5° Ufficio difesa aerea.

6° Ufficio armamenti con direzione d'artiglieria aeronautica, con sezioni staccate e con un poligono esperienze.

7° Ufficio edilizia con reparti costruzioni edilizie di aeronautica, ispettorato edilizia, ufficio collaudi.

8° Direzione approvvigionamenti ed ufficio ispezione approvvigionamenti.

9° Ufficio contratti.

10° Ufficio staccato della ragioneria centrale del Ministero per le armi e munizioni ed ufficio speciale di ragioneria per le missioni aeronautiche all'estero.

11° Ufficio di collegamento col Comando Supremo del R. esercito con i ministri della guerra, e della R. marina e con le missioni aeronautiche dell'estero.

12° Direzione sperimentale di aviazione e istituto sperimentale di aeronautica.

Al commissariato generale per l'aeronautica si collega la commissione centrale tecnico amministrativa di cui al decreto ministeriale del 9 novembre 1917, n. 7974.

Art. 2. — I comandi, i corpi, gli stabilimenti e gli uffici del corpo aeronautico militare, pure avendo dipendenza diretta dal commissariato generale per l'aeronautica, secondo quanto risulta dal precedente art. 1, conservano con le autorità militari territoriali tutte le relazioni disciplinari e di servizio in vigore per qualsiasi altro comando, corpo, stabilimento ed ufficio del R. esercito.

Art. 3. — La costituzione organica degli ispettorati, delle direzioni centrali, degli uffici del commissariato generale, nonchè quelli dei comandi, corpi, stabilimenti, ed uffici del corpo aeronautico militare saranno stabilite con determinazioni del commissariato generale per l'aeronautica di concerto col Ministro della guerra.

Il predetto commissario generale fisserà il numero delle sezioni e dei centri necessari per i comandi e per gli uffici di cui all'art. 1° del presente decreto, determinando altresì le rispettive sedi.

Art. 4. — Il personale del commissariato generale e dei comandi, reparti e servizi è costituito da funzionari civili e militari in attività di servizio o a riposo, ed occorrendo, da cittadini esperti, i quali assumeranno i doveri e le responsabilità dei pubblici funzionari e saranno considerati tali ad ogni effetto di legge.

Art. 5. — Con successivi decreti, sentito il commissario generale, d'accordo coi ministri della guerra e del tesoro, saranno stabilite le variazioni da apportare alle varie tabelle annesse al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra ed alla tabella organica della amministrazione centrale della guerra in conseguenza del predetto articolo.

Art. 6. — Il posto di direttore generale istituito dall'art. 5 del testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono, approvato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872, è abolito.

Ugualmente è abrogato l'art. 6 del testo unico stesso. Con successivo decreto saranno apportate le varianti all'art. 1 del citato testo unico per porre l'ordinamento del corpo

aeronàutico militare in armonia con le disposizioni contenute nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 7. — Sono istituiti presso il commissariato generale di aeronautica una commissione permanente ed un ufficio amministrativo di aeronautica civile, posti sotto la presidenza del commissario generale ed in sua rappresentanza di un membro della commissione tecnico-amministrativa, designato dal commissario generale.

La commissione per l'aeronautica civile è composta, oltre il presidente, di uno o più delegati dei seguenti Ministeri: interno, esteri, grazia e giustizia, tesoro, finanze, colonie, marina, lavori pubblici, trasporti, e poste e telegrafi, nonchè dei rappresentanti della presidenza del consiglio dell'istituto nazionale delle assicurazioni e del commissariato generale per l'aeronautica.

Le proposte della commissione per l'aeronautica civile adottate dal commissariato generale sono presentate alla approvazione dei vari Ministeri interessati, secondo le rispettive competenze.

Art. 8. — I fondi per le spese riguardanti i servizi aeronautici saranno inscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero delle armi e munizioni, e saranno amministrati dal commissariato generale.

Art. 9. — Con determinazione del commissario generale saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **288**. SERVIZIO AERONAUTICO. **Decreto luogotenenziale n. 485, col quale vengono disciplinate le modalità di funzionamento dell'ufficio approvvigionamenti e rifornimenti dei materiali necessari alle costruzioni aviatorie**. — (Gabinetto). — 12 aprile 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 97, del 24 aprile 1918).

Art. 1. — L'ufficio approvvigionamenti e rifornimenti dei materiali necessari alle costruzioni aviatorie cessa di essere alle dipendenze della direzione tecnica dell'aviazione militare e passa a quella del commissariato generale assumendo la denominazione di « Direzione degli approvvigionamenti di aeronautica » con gestione autonoma.

Art. 2. — La direzione degli approvvigionamenti ha la sua sede in Torino; previo benestare del commissariato generale per l'aeronautica, potrà istituire uffici in altre località, in cui si rendessero necessari.

Art. 3. — Alla direzione degli approvvigionamenti aeronautici spetta in generale l'approvvigionamento del materiale necessario per le costruzioni aeronautiche, tanto agli enti aeronautici quanto alle ditte private che lavorano per l'aeronautica.

In modo principale è ad essa devoluto:

a) L'acquisto di tutti i materiali necessari per le costruzioni aeronautiche in Italia, tanto allo stato di materie prime che di manufatti;

b) L'acquisto degli stessi materiali all'estero con le modalità del decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 360;

c) La preparazione, lo studio e la presentazione dei fabbisogni dei materiali necessari alla esecuzione dei programmi di aviazione, redatti dagli enti competenti ed in base ai quali la direzione di approvvigionamenti procederà ai relativi acquisti;

d) La distribuzione agli enti aeronautici ed alla industria privata di tutti i materiali ad essi necessari in base ai detti programmi.

La direzione di approvvigionamenti di aeronautica dovrà pure provvedere a tutti indistintamente gli acquisti per l'aeronautica. A cominciare dal 1° maggio 1918 nessun acquisto potrà più farsi se non per il tramite di tale direzione, la quale procederà alla liquidazione e stralcio dell'ufficio acquisti della direzione tecnica dell'aviazione militare di accordo con la direzione stessa.

Il reparto edilizia e lo stabilimento di costruzioni aeronautiche dovranno per i loro acquisti rivolgersi alla direzione degli approvvigionamenti.

Art. 4. — Il commissariato generale per l'aeronautica, stabilito il fabbisogno di ogni singolo programma, autorizzerà la direzione degli approvvigionamenti all'acquisto delle materie prime, occorrenti per il periodo di tempo che dal commissariato stesso verrà indicato e per gli importi approssimativi, dal commissariato approvati e stanziati. Ad ogni fine mese rimetterà al commissariato generale nota degli acquisti eseguiti.

Il cessante reparto approvvigionamenti chiuderà la propria gestione al 30 aprile 1918, facendo relativo inventario. Le risultanze attive della cessata gestione, sia in merce che in valori, andranno in aumento al capitale iniziale assegnato al nuovo ente dall'articolo seguente.

Art. 5. — La direzione degli approvvigionamenti di aeronautica agli effetti del proprio funzionamento dal 1° maggio 1918 riceverà i fondi necessari a mezzo del tesoro e con la istituzione di un conto corrente, nel limite massimo di cinquanta milioni a favore della direzione medesima.

I versamenti delle somme al conto corrente verranno fatti dal tesoro in acconti periodici in relazione al fabbisogno degli approvvigionamenti. La direzione renderà conto della sua gestione trimestralmente con le formalità da stabilirsi con ordinanza del commissariato generale.

Art. 6. — L'ufficio direttivo della direzione approvvigionamenti di aeronautica sarà esercitato dal direttore che potrà delegare, in caso di assenza, le proprie funzioni ad uno dei suoi dipendenti.

Art. 7. — L'opera dell'ufficio direttivo verrà integrata da un consiglio di amministrazione così composto: del direttore degli approvvigionamenti di aeronautica, presidente, e di quattro membri nelle persone di tre ufficiali e di un ragioniere, la designazione dei quali sarà fatta con determinazione del commissariato generale per l'aeronautica.

Oltre al detto consiglio di amministrazione verrà costituito un consiglio di gestione del materiale destinato agli enti aeronautici. Detto consiglio, composto di tre membri, e cioè del relatore, del segretario e del consegnatario del materiale, resta incaricato anche dell'amministrazione del personale.

Art. 8. — La direzione degli approvvigionamenti potrà, previo benestare del commissariato, concedere anticipi in danaro ai suoi fornitori e anticipi in merci ai fornitori della direzione tecnica.

Art. 9. — Tutto il personale civile e militare necessario al funzionamento della direzione degli approvvigionamenti di aeronautica, dipenderà amministrativamente e disciplinarmente dalla direzione stessa e la destinazione e i mutamenti di detto personale si faranno dal commissariato generale per l'aeronautica, sentito il parere del direttore degli approvvigionamenti.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(3382) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1918 — 11 maggio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 289. — 18 APRILE 1918. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Decreto ministeriale che modifica lo specchio *F* annesso al decreto ministeriale 22 maggio 1915, per quel che concerne la dispensa dalla chiamata alle armi dei giudici conciliatori . . . . . *Pag.* 521
» 290. - 5 MAGGIO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatorii pe . bovini incettati dall'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 522
» 291. — 6 MAGGIO 1918. - SERVIZIO SANITARIO. Cure balneo-termali . . . . . *Pag.* 524
» 292. - 10 MAGGIO 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Perdita di materiali per cause di forza maggiore . . . . . *Pag* 525
» 293. — 10 MAGGIO 1918. — AVANZAMENTO. Norme esecutive per l'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* 1918) riguardante la promozione degli ufficiali che hanno riportato ferite, lesioni o malattie . . . . . *Pag* 525
» 294. — 10 MAGGIO 1918. — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 30 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* 1918) riguardante il trasferimento nella propria arma degli ufficiali della specialità treno delle armi di artiglieria e genio. . . *Pag.* 526
» 295. — 10 MAGGIO 1918. — TRASPORTI. — Spedizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare . . . . . *Pag.* 526
ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag* 527

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 296. — 12 APRILE 1918. - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreti ministeriali che provvedono a sostituzione di membri, nei comitati regionali mobilitazione industriale di Genova e Milano . . . . . *Pag.* 528

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **289**. UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che modifica lo specchio F annesso al decreto ministeriale 22 maggio 1915, per quel che concerne la dispensa dalla chiamata alle armi dei giudici conciliatori.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 aprile 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge del 29 marzo 1917, n. 493 che converte in legge il R. decreto del 18 maggio 1915, n. 668;

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprano determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374.

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1915, che determina quali siano le amministrazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali al personale delle quali è concessa la dispensa dalle chiamate e le qualifiche d'impiego, presso le varie amministrazioni che danno titolo alla dispensa stessa;

DECRETA:

Articolo unico. — Lo specchio *F* annesso al decreto ministeriale 22 maggio 1915 sopracitato è modificato per la qualifica « conciliatore » nel modo seguente:

« Conciliatore o vice-conciliatore rimasto solo per la chiamata alle armi o per l'assenza dell'altro giudice di conciliazione, quando sia dichiarato indispensabile con attestato del procuratore del Re ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

Norme esecutive.

Lo scopo cui tende il presente decreto è quello di lasciare ai procuratori del Re discrezionalità di giudizio nel concedere, negare o revocare anche al riguardo dei giudici conciliatori la dichiarazione d'indispensabilità, che costituisce la base della concessione della dispensa dalla chiamata alle armi: tale discrezionalità di giudizio non era ammessa dalla formula usata dallo specchio *F* annesso al decreto ministeriale 22 maggio 1915, secondo la quale per conseguire la dispensa era sufficiente rivestire la qualifica di giudice conciliatore.

Pertanto, in forza della modificazione ora introdotta col su riportato decreto, i comandi di distretto non potranno concedere la dispensa ai conciliatori o vice-conciliatori, se non quando dal certificato del procuratore del Re risulti, oltre la mancanza dell'altro giudice di conciliazione, anche l'indispensabilità della loro opera.

Inoltre, per accordi intervenuti col Ministero di grazia e giustizia e dei culti, saranno impartite dal detto Ministero alle dipendenti autorità giudiziarie istruzioni, per le quali dovranno essere riprese in esame dai procuratori del Re tutte le dispense finora concesse ai giudici di conciliazione, ai quali potranno essere riconfermate soltanto se le dette autorità rilasciano loro un nuovo certificato, in cui ne sia dichiarata l'indispensabilità dell'opera.

Per coloro, ai quali tale nuovo certificato verrà rifiutato, i procuratori del Re ne informeranno i rispettivi distretti di leva, che procederanno senz'altro alla revoca della dispensa.

I comandi di distretto attenderanno, pertanto, le comunicazioni delle regie procure prima di far luogo ad un qualsiasi provvedimento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **290**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatorii per i bovini incettati dall'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 5 maggio 1918.

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1915 n. 1223 ed a modificazione di quanto fu pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 26 febbraio 1918, n. 48.

NOTIFICA.

I prezzi massimi nelle incette, nelle requisizioni e nei prelevamenti di bovini effettuati dalle commissioni provinciali di incetta, tanto per i rifornimenti dell'amministrazione militare, quanto per il consumo della popolazione civile, sono fissati da oggi sino a nuova notificazione, nella misura appresso indicata.

Tali prezzi massimi sono obbligatori, anche per i comuni che, a decorrere dal 15 maggio 1918, provvederanno direttamente all'acquisto od alla requisizione dei bovini per il consumo della popolazione civile in conformità delle disposizioni impartite dal commissario generale per gli approvvigionamenti e i comuni con ordinanza 1° maggio 1918, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del giorno successivo, n. 104.

1°. Per le provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia, della Toscana, delle Marche e dell'Umbria:

Buoi (maschi castrati con tutti gli incisivi permanenti)	L.	330	il Q.	di peso vivo.
Manzi, giovenchi e giovenche (con almeno due incisivi permanenti)	»	320	»	»
Vacche	»	310	»	»
Vitelloni e vitelli (maschi e femmine con tutti gl'incisivi da latte, del peso di almeno 3 quintali se destinati al rifornimento dell'esercito; di peso inferiore fino al limite minimo in vigore in ciascuna provincia se destinati al consumo della popolazione civile)	»	300	»	»

2°. Per le provincie del Lazio, degli Abbruzzi e Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna:

Buoi (come sopra)	L.	320	il Q.	di peso vivo.
Manzi, giovenchi e giovenche (come sopra)	»	310	»	»
Vacche	»	295	»	»
Vitelloni e vitelli (come sopra)	»	290	»	»

3°. Bufalini (da destinarsi esclusivamente al consumo della popolazione civile):

Giovenchi e giovenche (con due incisivi da adulto)	L	230	il Q.	di peso vivo.
Vitelloni e vitelli (maschi e femmine con tutti gl'incisivi da latte di peso non inferiore a 120 kg.)	»	210	»	»
Buoi e Tori (maschi con più di due incisivi da adulto)	»	190	»	»
Vacche	»	180	»	»

Il Ministro · ZUPELLI

N. **291.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale sanità militare). — 6 maggio 1918.

Il Ministero determina che per la prossima stagione estivo-autunnale funzioni — per ufficiali e truppa — anche lo stabilimento idropinico di Chianciano.

Le mute in detto stabilimento saranno 9, della durata di giorni 15 ciascuna; avranno inizio il 1° giugno e dureranno fino al 5 novembre, come dal seguente specchio:

1ª muta	dal 1° giugno	al 15 giugno.
2ª muta	dal 19 giugno	al 3 luglio.
3ª muta	dal 7 luglio	al 21 luglio.
4ª muta	dal 25 luglio	all' 8 agosto.
5ª muta	dal 12 agosto	al 26 agosto.
6ª muta	dal 30 agosto	al 13 settembre.
7ª muta	dal 16 settembre	al 30 settembre.
8ª muta	dal 4 ottobre	al 18 ottobre.
9ª muta	dal 22 ottobre	al 5 novembre.

Le cure nello stabilimento idropinico suddetto sono specialmente indicate nelle seguenti malattie: affezioni del fegato in genere e specialmente calcolosi biliare, postumi di malaria e di ittero infettivo, catarri gastrici ed intestinali in individui deboli o deperiti od in soggetti uricemici, renella urica, calcolosi renale, cistite calcolosa, artrite e diatesi urica.

In detto stabilimento, come negli stabilimenti già in funzione — circolari 135 e 237, corrente anno — saranno ammessi in ordine di precedenza i militari affetti da reliquati di ferite, lesioni o malattie riportate in guerra; e poscia, qualora vi sia disponibilità di posti, anche quelli che hanno contratte malattie per causa di servizio, ed infine i funzionari civili dell'amministrazione militare. Non è superfluo soggiungere che queste due ultime categorie dovranno sopportare tutte le spese della cura.

Per le cure di Salsomaggiore, oltre le prescrizioni di cui al § 45 lettera *e*) delle *Norme per il servizio balneario militare*, dovranno essere tenute presenti le seguenti indicazioni fornite dal direttore di quelle Regie Terme: Reumatismo poliarticolare o muscolare, di origine reumatica o da alterato ricambio organico; sinoviti ed artrosinoviti di natura traumatica, reumatica e linfatica, postumi di pleuriti e polisierositi, manifestazioni terziarie della sifilide, neuriti di origine reumatica e tossica, linfoadeniti suppurate o no, ed altre forme glandolari postinfettive, flebiti di origine infettiva. Per i feriti debbono preferirsi le seguenti forme: Ritardata cicatrizzazione di ferite comunque prodotte in soggetti linfatici, costituzionalmente deboli o sifilitici, infiltrazione di tessuti superficiali e profondi residuanti a guarigione chirurgica della lesione, postumi di fratture semplici o complicate, seni fistolosi, specialmente se conseguenti a lesioni ossee. Sono da escludersi tutte le forme e le lesioni che si trovino comunque in istadio acuto; d'altra parte non trarrebbero nessun giovamento dalle cure salsoiodiche i postumi di lesioni comunque cagionati, i quali non siano più suscettibili anatomicamente e funzionalmente, di modificazioni.

Per maggiore speditezza del servizio, e per alleviare le Direzioni di sanità da un eccessivo lavoro, il Ministero determina che, durante la guerra attuale, i corpi e le direzioni di ospedale gli trasmettano direttamente le proposte modello 455.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **292**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Perdita di materiali per cause di forza maggiore.** — (Direzione generale revisione conti). — 10 maggio 1918.

Per le perdite di materiali per eventi di guerra, parecchie amministrazioni hanno già fatto pervenire a questo Ministero i verbali prescritti dal titolo II, capo II del regolamento di amministrazione, ma ritenendosi che non tutte abbiano ottemperato alle norme date colla circolare ministeriale n. 341 del 19 gennaio u. s. divisione ragioneria, s'invitano quelle che ancora non hanno trasmessi detti verbali ad affrettarne l'invio, e ciò non oltre il 31 maggio corrente.

Nella compilazione e trasmissione di detti verbali occorrerà attenersi strettamente alle disposizioni date con la circolare n. 118 del *giornale militare* del corrente anno.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **293**. AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 «giornale militare» 1918) riguardante la promozione degli ufficiali che hanno riportato ferite, lesioni o malattie.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 maggio 1918.

Per la esatta applicazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* 1918) riguardanti le promozioni spettanti agli ufficiali che hanno riportato ferite, lesioni o malattie, si determina che le autorità militari prendano subito in esame la posizione degli ufficiali da esse dipendenti (invitandoli se del caso a fare opportune dichiarazioni) onde stabilire quali di essi si trovino in condizione di usufruire delle disposizioni di cui ai succitati articoli.

Per tutti coloro che risultino trovarsi nelle condizioni di poter aspirare alla promozione a senso dei precedenti articoli, le autorità militari dovranno aver cura di redigere ed inoltrare con tutta sollecitudine le proposte di avanzamento.

All'uopo si prescrive che la commissione d'avanzamento di primo grado debba nei singoli specchi di proposta indicare alla colonna annotazioni, tutti i dati necessari a precisare la posizione dell'ufficiale; più particolarmente, dovrà essere indicato:

a) in base a quale degli articoli 7 od 8 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918 n. 62, viene fatta la proposta e per quale dei casi negli articoli stessi contemplati;

b) se gli ufficiali che vengono proposti conseguirono già promozioni in base ai decreti luogotenenziali 25 maggio 1916, n. 690 e 3 novembre 1916, n. 1200 o ad altro titolo posteriormente alla data della ferita, lesione o malattia.

Per quanto riguarda la corresponsione degli assegni, non potendo avere applicazione l'art. 13 della circolare 397 *giornale militare* 1917 che ha per oggetto le promozioni ritardate ma non già quelle che in passato non spettavano, gli assegni per le promozioni comunque effettuate in base agli art. 7 e 8 del citato decreto luogotenenziale n. 62 dovranno decorrere *sempre* dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto, salvo che nel decreto sia diversamente disposto; ciò a senso dell'art. 1 § 1 del regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **294**. — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione dell'articolo 30 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 «giornale militare» 1918) riguardante il trasferimento nella propria arma degli ufficiali della specialità treno delle armi di artiglieria e genio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 maggio 1918.

In applicazione dell'articolo 30 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 del *giornale militare* c. a.) riguardante il trasferimento nella propria arma degli ufficiali della specialità treno delle armi di artiglieria e genio, si determina che gli ufficiali i quali non abbiano tenuto presso l'esercito operante il comando di reparti combattenti, possano fare domanda di essere proposti al predetto comando.

Ottenuto il comando in parola, gli ufficiali di cui trattasi dovranno compiervi un periodo di servizio della durata massima di tre mesi; al termine di detto periodo, o anche prima nel caso che vi fossero già elementi sufficienti di giudizio, le autorità militari dovranno trasmettere, per via gerarchica, particolareggiato rapporto in merito, ai rispettivi comandi generali.

I comandi generali, espressa, sulla base del rapporto, il proprio parere circa la opportunità di concedere l'invocato trasferimento, trasmetteranno tutti gli atti al Ministero (Direzione generale personale ufficiali divisione II) per il deliberato definitivo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **295**. — TRASPORTI. — **Spedizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 maggio 1918.

A modificazione delle *Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali n.* 1207 e 1076 *del* 26 *luglio e* 11 *ottobre* 1917, inserte nella circolare n. 249 c. a., agli ufficiali inferiori, mobilitati o non, viaggianti per licenza — ai quali dalle accennate norme era fatto obbligo di *viaggiare esclusivamente* in tradotte — è consentito, **a datare dal 20 corrente**, di far uso anche di qualunque treno ordinario **semprechè si assoggettino al pagamento del biglietto a tariffa del pubblico.** — Così dicasi pei *militarizzati* (personale delle capitanerie di porto nonchè quello delle associazioni di soccorso: Croce Rossa, Sovrano Militare Ordine di Malta e Croce Azzurra) e per gli *assimilati* — quando gli uni o gli altri abbiano grado d'ufficiale od equiparazione ad esso.

Conseguentemente rimangono modificati anche i numeri 26 e 28 della circolare 130000 in data 15 ottobre 1917 del Comando Supremo sulle « *Licenze alle truppe mobilitate* ».

Con la circostanza si fa presente:

a) che nessuna limitazione recavano le ricordate *Norme* circa l'uso dei treni nei viaggi che gli ufficiali possono compiere *per servizio*, e che quindi essi possono valersi di qualunque treno, sia che siano muniti di foglio di viaggio per il trasporto in franchigia, sia che acquistino il biglietto a tariffa militare, se trattisi di viaggio di servizio non in franchigia, perchè nell'interesse di amministrazione diversa di quella militare;

b) che neppure fu fatta alcuna limitazione nell'uso dei treni ordinari pei viaggi che si compiano *nel periodo della licenza*, dopo che l'ufficiale o il militare di truppa abbia raggiunto la località designata per fruire della licenza.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1918, circolare 5. —

A pag. 20, nel titolo della circolare, *invece di*: « 3 genuaio 1917 », *leggasi*: « 3 gennaio 1918 ».

Dispensa 26ª, anno 1918, circolare n. 281. —

A pag. 508, al n. 4, *invece di*: **« Quarto corso speciale di fanteria (Parma) »**, *leggasi*: **« Quinto corso speciale di fanteria (Parma) »**.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **296**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreti ministeriali che provvedono a sostituzione di membri, nei comitati regionali di mobilitazione industriale di Genova e Milano.** (Comitato centrale mobilitazione industriale). — 12 aprile 1918.

IL MINISTRO PER LE ARMI E MUNIZIONI

Visto il R. decreto n. 993 del 26 giugno 1915;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915, che approva il regolamento sulla mobilitazione industriale;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1093 del 5 luglio 1917, che modifica il predetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 241 del 15 novembre 1917, che provvede alla costituzione del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Liguria;

Di concerto con i ministri della guerra, dell'interno e del tesoro;

DECRETA:

A sostituire il comm. Omati ing. Antonio, viene nominato membro industriale del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Liguria, l'avv. Agostino Virgilio.

Roma, li 12 aprile 1918.

DALLOLIO — ZUPELLI — ORLANDO — NITTI.

IL MINISTRO PER LE ARMI E MUNIZIONI

Visto il R. decreto n. 993 del 26 giugno 1915;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915, che approva il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1093 del 5 luglio 1917, che modifica il predetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 242 in data 15 novembre 1917 che provvede alla costituzione del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Lombardia;

Di concerto con i ministri della guerra, dell'interno e del tesoro;

DECRETA:

A sostituire il signor Ettore Bartolozzi, dimissionario, viene nominato membro operaio del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Lombardia il signor Edmondo Rossoni.

Roma, li 12 aprile 1918.

DALLOLIO — ZUPELLI — ORLANDO — NITTI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(3335) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1918 — 17 maggio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 297. — 20 APRILE 1918. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale concernente la soppressione del soprassoldo di guerra agli ufficiali incaricati di lavori di difesa fuori della zona di guerra o del territorio di giurisdizione delle armate . . . . . Pag. 529
» 298. — 12 MAGGIO 1918. — DISCIPLINA MILITARE. — Divieto di comunicare agli interessati proposte che costituiscono esercizio di facoltà discrezionali per i superiori . . . . . Pag. 530
» 299. — 16 MAGGIO 1918. — AVANZAMENTO. — Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento . . . . . Pag. 531
» 300. — 16 MAGGIO 1918. AVANZAMENTO. Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera . . . . . Pag 531
» 301. — 16 MAGGIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' - Documenti contabili riflettenti gli esercizi finanziari anteriori al 1915-1916 . . . . . Pag. 532
» 302. — 16 MAGGIO 1918. — DISCIPLINA MILITARE. Licenze . . . . . Pag. 532
» 303. — 16 MAGGIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Documento d'identificazione per gli ufficiali ed assimilati . . . . . Pag. 533
» 304. — 16 MAGGIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. Offerte a favore di militari, che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie . . . . . Pag. 533
» 305. 16 MAGGIO 1918. - DISPOSIZIONI VARIE. Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra a favore dei figli dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918 . . . . . Pag. 536
» 306. — 16 MAGGIO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916, (circolare 572 *giornale militare* 1916) concernente il computo della campagna di guerra in corso . . . . . Pag. 536
» 307. — 16 MAGGIO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Scatole di latta della conserva di pomodoro . . . . . Pag. 540
» 308. — 16 MAGGIO 1918. SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Scioglimento dei corsi allievi ufficiali della zona di guerra . . . . . Pag. 541
» 309 — 17 MAGGIO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissioni ad un corso speciale per la formazione di aggiustatori meccanici d'aviazione . . . Pag. 541
ERRATA CORRIGE . . . . . Pag 542

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **297.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale concernente la soppressione del soprassoldo di guerra agli ufficiali incaricati di lavori di difesa fuori della zona di guerra o del territorio di giurisdizione delle armate.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 aprile 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO.

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, concernente il trattamento economico dei personali del R. esercito in campagna;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1917 circa i personali esclusi dalle indennità di guerra e circa la concessione di indennità ridotte;

DECRETA:

Art. 1. — Il capoverso dell'articolo 2 del decreto ministeriale 7 febbraio 1917, che concede il soprassoldo di guerra agli ufficiali incaricati dal Comando Supremo di lavori di difesa anche in territorio fuori della zona di guerra o del territorio di giurisdizione delle varie armate, cessa di aver vigore col 1° maggio 1918.

Art. 2. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1918.

Il Ministro della guerra
ZUPELLI.

p. il Ministro del Tesoro
VISOCCHI.

N. **288**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Divieto di comunicare agli interessati proposte che costituiscono esercizio di facoltà discrezionali per i superiori.** — (Gabinetto del Ministro). — 12 maggio 1918

È deplorevole l'uso invalso presso non pochi comandi ed uffici militari di fornire direttamente agli interessati notizia di quelle proposte che costituiscono l'esercizio di facoltà discrezionali da parte dei superiori in materia di avanzamento, di onorificenze e decorazioni, di destinazioni ecc. E la irregolarità giunge sovente a tale che gli interessati non solo conoscono esattamente la data di partenza, il numero di spedizione, i pareri delle varie autorità, ma vengono persino in possesso di copie integrali dei documenti relativi.

Tutto ciò fa si che pervengono al Ministero, con una assillante frequenza, istanze e premure d'ogni genere per la definizione di proposte che o non hanno per anco esaurito il necessario tramite gerarchico o non possono avere immediata attuazione in dipendenza delle norme di carattere generale o per insufficiente istruzione o per altri legittimi impedimenti.

Ad eliminare pertanto l'inconveniente lamentato si invitano le autorità cui spetta l'iniziativa delle proposte accennate ad astenersi in modo assoluto, senza eccezione, dal darne contezza diretta o indiretta agli interessati.

Alle comunicazioni che siano necessarie provvede il Ministero, il quale d'altra parte pone ogni diligenza nella trattazione di tali proposte.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **299.** AVANZAMENTO — **Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 maggio 1918.

In relazione alla circolare 144 del *giornale militare* del 1916, il Ministero determina che, sotto la data del 1° maggio 1916 vengano effettuate le nomine a sottotenente effettivo anche dei sottotenenti di complemento i quali, non avendo compiuto alla data 31 marzo 1916 i sei mesi di servizio da ufficiale di complemento e i quattro mesi di servizio presso truppe operanti, abbiano raggiunto tali requisiti di servizio entro il successivo mese di aprile 1916.

Le domande degli ufficiali i quali si trovino nelle condizioni sopra citate dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) entro il mese di maggio 1918, con le norme indicate nelle circolari del *giornale militare* n. 698 del 1915 e n. 144 del 1916, avvertendo peraltro che dovrà essere unita copia dello stato di servizio dell'ufficiale, parificata alla data dell'invio della domanda.

Si avverte che le domande degli ufficiali che si trovino in tali condizioni, le quali fossero state già presentate non saranno tenute valide, ma dovranno essere ripetute.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **300.** — AVANZAMENTO. — **Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 maggio 1918.

Fermo restando in relazione ai requisiti richiesti per la nomina dei sottufficiali di carriera a sottotenente in servizio attivo permanente, quanto dispongono le circolari del *giornale militare* n. 677, 698 e 726 del 1915, 144 e 786 del 1916, 127 e 451 del 1917, questo Ministero determina:

1° Si effettueranno le nomine a sottotenente effettivo con anzianità corrispondenti alle succitate circolari e cioè: 1° novembre 1915, 1° maggio 1916, 1° gennaio, 1° maggio, 1° settembre 1917, dei sottufficiali di carriera che, entro il 31 dicembre 1917, abbiano ottenuto la nomina ad aspirante e che nei limiti di tempo stabiliti dalle circolari stesse abbiano compiuto 3 anni di servizio da sottufficiale, di cui 4 mesi presso corpi o reparti operanti.

2° Con l'anzianità 1° gennaio 1918 verranno effettuate le nomine a sottotenente effettivo dei sottufficiali di carriera che, dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre 1917, abbiano compiuto 3 anni di servizio da sottufficiale, di cui 4 mesi presso corpi o reparti operanti e abbiano conseguita la nomina ad aspirante.

3° Dal 1° febbraio in poi e fino a nuova disposizione, le nomine dei sottufficiali di carriera ad ufficiali in servizio attivo permanente si effettueranno con l'anzianità assoluta dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avranno raggiunto tutti i requisiti indicati nei numeri precedenti.

4° Le proposte per la nomina con anzianità di cui ai numeri 1) e 2) e 1° febbraio, 1° marzo e 1° aprile 1918, dovranno essere inoltrate al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) entro il mese di maggio 1918.

5° Le proposte per la nomina con anzianità dal 1° maggio 1918 in poi dovranno essere inviate nel mese successivo a quello in cui gli aspiranti alla nomina stessa avranno raggiunto tutti i requisiti prescritti.

(1) vedi errata - corrige pag. 638

6° Gli specchi di proposta di nomina (§ 40 e 42 del regolamento sull'avanzamento) dovranno sempre essere corredati della copia del foglio matricolare mod. 59, parificata alla data dell'invio.

— Per norma si avverte che il servizio eventualmente compiuto dai sottufficiali di carriera come ufficiali di complemento sarà ritenuto valevole nel computo dei prescritti tre anni di servizio.

Il Ministro ZUPELLI.

N. **301**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Documenti contabili riflettenti gli esercizi finanziari anteriori al 1915-1916**. — (Segretariato generale — Ragioneria). 16 maggio 1918.

S'invitano tutte le Amministrazioni dipendenti ad eseguire le più accurate ricerche onde assicurare se nei propri archivi o presso i reparti o gli uffici distaccati si trovino giacenti, per qualsiasi causa, contabilità o separati documenti di spesa riguardanti gli esercizi finanziari anteriori al 1915-916.

Saranno esaminati pure i documenti interessanti il fondo scorta per vedere se vi si trovano eventualmente titoli di spesa stralciati in seguito alla revisione delle contabilità da parte del Ministero e non ancora regolarizzati.

Delle contabilità o dei titoli rintracciati sarà compilato un elenco che sarà inviato al Ministero (ragioneria ufficio speciale) il quale si riserva d'impartire disposizioni in ordine al loro ulteriore corso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **302**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Licenze**. — (Segretariato generale Divisione stato maggiore). — 16 maggio 1918.

Con riferimento alle circolari n. 702 *giornale militare* 1917 e n. 64 e 278 *giornale militare* corrente anno, questo Ministero prescrive che l'*avvertenza n.* 8 del biglietto di licenza mod. 95 del catalogo sia modificata come segue:

« 8. Il militare, che, senza giustificato motivo, ritarda a presentarsi al corpo oltre le 24 ore successive allo spirare della licenza, è considerato disertore, ed è punito con la reclusione da 5 a 20 anni, secondo la durata del ritardo, purchè non superiore ai 20 giorni. Se il ritardo supera i 20 giorni, la pena è dell'ergastolo; e se supera i 30, la pena è della morte previa degradazione (art. 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536) ».

La tipografia degli stabilimenti militari di pena allestirà i nuovi modelli con l'avvertenza n. 8 modificata come sopra è detto; ed intanto preparerà appositi talloncini riportanti il nuovo testo della avvertenza suddetta, per la debita variante ai modelli in distribuzione.

Alla detta tipografia i corpi richiederanno il fabbisogno dei talloncini di cui sopra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **303**. — DISPOSIZIONI VARIE. **Documento d'identificazione per gli ufficiali ed assimilati.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 maggio 1918.

Nonostante le tassative disposizioni già impartite da questo Ministero con le circolari n. 438 e 787 del *giornale militare* 1917, per la distribuzione del documento d'identificazione per gli ufficiali, risulta che molti sottotenenti ed aspiranti di nuova nomina si presentano ai comandi mobilitati ancora sprovvisti del prescritto documento.

Questo Ministero richiama perciò l'attenzione dei comandi territoriali, responsabili della distribuzione del documento in oggetto, affinchè provvedano in tempo, i militari nominati ufficiali od aspiranti, della tessera prescritta, per modo da evitare ai medesimi rilievi e contestazioni allorchè sono inviati in zona di guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **304**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte a favore di militari, che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 16 maggio 1918.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 232 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Avv. Giuseppe Spallanzani. — L. 1000, da dividersi in 2 premi, di L. 500 ciascuno, a favore di due soldati (ed, in caso di loro morte, al rispettivo parente più prossimo) della classe 1900, appartenenti al comune di Reggio Emilia e a Villa Barco, del comune di Bibbiano, che primi conseguiranno una ricompensa al valor militare. Qualora tale condizione non si verificasse, le L. 1000 verranno divise, mediante sorteggio, fra cinque soldati della classe 1900, appartenenti a famiglie povere del comune di Reggio Emilia e di Villa Barco, assunti in servizio militare prima del giugno 1918 e che abbiano tenuto durante tale servizio condotta esemplare. Fra essi avranno diritto di preferenza quelli che abbiano preso parte a fatti d'arme, ed, in mancanza, quelli che, durante il servizio militare, abbiano ottenuto distinzioni speciali, sia militari che civili. Ai premi suddetti non potranno concorrere se non militari appartenenti agli alpini, ai bersaglieri, alla fanteria di linea, ai granatieri.

Sig. Secondo Pollino. — N. 1 cartolla del prestito nazionale del valore nominale di L. 100, all'opera nazionale per la protezione ed assistonza degli invalidi della guerra.

Militari del 5° reggimento fanteria. — L. 691.85 a favore dei profughi e dei mutilati di guerra.

Ufficiali e truppa della 249ª batteria bombarde. — L. 143 a favore dei mutilati di guerra.

Tenente Michele Lanza comandante la 635ª centuria. — N. 1 cartella del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100, a beneficio delle famiglie dei mutilati di guerra.

5° reggimento bersaglieri. — L. 2010,05
75ª compagnia presidiaria. — » 50
Comando 69° bersaglieri. — » 320
} a favore dei profughi.

Soldato dell'81° battaglione di milizia territoriale Angelo Galliano. — N. 3 cartelle del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, a favore del comitato nazionale per gli orfani di guerra.

Soldato Lorenzo Montale dell'81° battaglione di milizia territoriale. — L. 100 all'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Personale dell'ospedale da campo n. 071. — L. 173 a favore dei profughi e dei mutilati di guerra.

Ufficiali e truppa dei carabinieri reali del Comando Supremo. — L. 1831,25 a favore dei mutilati, delle quali L. 75 specificamente ai ciechi di guerra, L. 1285,75 a favore dei profughi.

Ufficiali e truppa della delegazione italiana presso le truppe francesi. — L. 157,50 a favore dei profughi e dei mutilati di guerra.

Militari della 3ª compagnia di sussistenza presso la direzione di commissariato militare di Milano. (2ª offerta). — N. 49 cartelle del prestito nazionale, del complessivo valore nominale di L. 5000, a favore dei mutilati di guerra.

Dieci studenti del liceo Andrea Doria di Genova. — N. 10 cartelle del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, a favore di altrettanti invalidi di guerra ricoverati negli ospedali dipendenti dal corpo d'armata di Genova, scelti fra i più meritevoli per condotta.

Militari della 673ª centuria. — L. 127 a favore dei profughi e dei mutilati di guerra.

Colonnello Torquato Cristofari. — L. 100 a favore dell'opera nazionale per gli orfani dei militari morti in guerra.

Militari di due sezioni fotoelettriche della VI armata. — L. 74,92 a favore dei profughi.

3° battaglione di milizia territoriale. — L. 271,40 a favore dei profughi e degli orfani dei militari morti in guerra.

Militari del 147° battaglione di milizia territoriale. — L. 350 offerte come sopra.

Antonio Primavera (pescatore). — L. 60 a favore dei ciechi di guerra.

Militari del plotone autonomo del distretto militare di Bergamo. — N. 4 cartelle del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, a favore di militari che prendono parte all'attuale campagna e delle loro famiglie.

3° batteria del 1° gruppo 8° reggimento artiglieria campagna. — L. 2[illegible]60 a favore dei profughi e mutilati di guerra.

Ufficiali del 5° raggruppamento pesante campale. — L. 170 raccolte in occasione della prestazione del giuramento, per essere destinate, invece che alla bicchierata d'occasione, a favore dei mutilati di guerra.

Militari dipendenti dal 1° battaglione del 6° reggimento genio. — L. 1107,10 a favore dei mutilati e dei profughi di guerra.

63°	*reggimento di marcia.*	—	L.	1551,20	offerte	come	sopra.	
62°	»	»	»	2297,64	»	»	»	
61°	»	»	»	1420,20	»	»	»	

Militari del 34° battaglione presidiario. — L. 437,65 a favore degli orfani dei militari morti in guerra, dei mutilati e dei profughi.

Capitano della riserva signor Maurilio Bosatto. — N. 4 cartelle del prestito nazionale del valore nominale di L. 100 ciascuna da destinarsi in premio ai bersaglieri del 19° e 20° reggimento bersaglieri, che nei prossimi cimenti si segnaleranno per atti di valore.

Militari del 5° parco autotrattrici. — L. 950 a favore dei profughi e mutilati di guerra.

Ufficiali e truppa del tribunale di guerra del XXIX corpo d'armata. — L. 200 a favore dei mutilati.

Militari della 2ª compagnia d'esercizio Décauville. — N. 5 cartelle del prestito nazionale,

del valore nominale di L. 100 ciascuna, di cui 3 a beneficio dei mutilati e 2 a favore dei profughi di guerra.

Insegnanti ed allievi dei corsi ufficiali subalterni del XXIX° corpo d'armata. — L. 1733,31 di cui L. 1000 a favore dei mutilati e L. 733,31 a favore dei profughi.

Militari del 9° battaglione genio zappatori. — L. 130,70 offerte come sopra.

Militari del 163° fanteria. — L. 100 offerte come sopra.

Militari del 18° reggimento artiglieria da campagna. — L. 296 offerte come sopra.

Dieci studenti del liceo ginnasio Andrea Doria di Genova. — N. 10 cartelle del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, ad altrettanti invalidi di guerra ricoverati negli ospedali dipendenti dal corpo di armata di Genova, scelti tra quelli più meritevoli per condotta e per condizione di famiglia bisognevoli.

Soldato Riccardo De Murtas. — N. 1 cartella del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100, a favore di un soldato sordo, di condizione disagiata, che sia stato decorato di medaglia d'argento durante l'attuale campagna

Ditta Iutificio Centurini di Genova. — N. 50 cartelle del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, da distribuirsi a quei militari dei reggimenti mobilitati amministrati dal deposito del 90° reggimento fanteria, che a tutto giugno 1918 si saranno maggiormente distinti in azioni di valore.

Signor colonnello Novara, comandante del deposito fanteria Genova. — N. 2 cartelle del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, al comitato di provvedimento ai combattenti, promosso a Genova a favore dei combattenti o dei figli dei mutilati ed invalidi.

Sottotenente Vallerino capo del reparto militare carbone. — N. 1 cartella del prestito nazionale del valore nominale di lire 100 come sopra.

Ufficiali e militari di truppa del 1° reggimento artiglieria da campagna e della 629ª centuria. — L. 469,30 a favore dei mutilati e dei profughi.

Reparti dipendenti dal comando del VI corpo d'armata mobilitato. — L. 6952,62 offerto come sopra.

Militari della 2ª batteria del 9° reggimento artiglieria da campagna. — L. 133,10 a favore dei mutilati.

Ufficiali e militari di truppa del 102° battaglione di milizia territoriale. — L. 902,25 a favore dei profughi.

Reparti dipendenti dal 4° comando di raggruppamento batterie controaeree — L. 284,75, di cui L. 124 a favore dei profughi e L. 160,75 a favore dei mutilati.

12ª sezione sussistenza. — L. 260 a favore dei profughi.

Comando 12ª divisione. — L. 317 come sopra.

Ufficiali e truppa dell'82° gruppo da montagna, 152ª, 161ª e 163ª batteria. — L. 878,56, più una cartella del prestito nazionale del valore nominale di L. 100, a favore dei mutilati. — L. 839,20 a favore dei profughi.

Ufficiali e militari di truppa del 4° reggimento fanteria. — N. 39 cartelle del prestito nazionale 5 % del valore nominale di L. 100 ciascuna, da attribuirsi ogni bimestre – a partire dal giugno 1918 e fino a 6 mesi dopo la conclusione della pace – a quei militari di truppa di detto reggimento, che durante il bimestre si saranno distinti per atti di valore, o per condotta irreprensibile, o che avranno dimostrato di avere la famiglia in condizioni economiche pietose ed avranno sempre tenuto ottima condotta.

Se al termine suindicato rimarranno ancora delle cartelle o delle somme disponibili, saranno versate all'Opera Nazionale per i combattenti.

Abate dott. Alcramo Cravosio. - Cappellano del 91° fanteria in zona di guerra. — N. 5 cartelle del prestito nazionale 5 %, del valore nominale di L. 100 ciascuna, perchè, con la rendita relativa, sia costituito un premio unico ed inscindibile, da assegnarsi annualmente nella solennità di Natale o di Pasqua, al soldato, caporale o caporal maggiore del 91 fanteria, che, per essere figlio di ignoti, od unico sostegno della famiglia, o per essere colpito da grave sventura, versi in ristrettezze, a condizione, però, che, nel corso dell'intero anno, abbia dato prova di grande disciplina e correttezza nell'agire e nel parlare, e cioè di abituale osservanza dell'art. 10 n. 49 del regolamento di disciplina.

L. 200, da distribuirsi a cura del comandante del 91° fanteria, in 10 premi di L. 20 ciascuno, ai soldati più anziani per servizio di guerra, da più tempo appartenenti al suddetto reggimento, e di condizione più bisognosa al 31 dicembre 1917.

L. 300, da distribuirsi a cura del comandante del 92 fanteria, in 15 premi da L. 20 ciascuno, ai soldati, caporali o caporali maggiori (esclusi gli attendenti) più anziani per servizio di guerra e per appartenenza al suddetto reggimento al 31 marzo 1918 e nello stesso tempo, più bisognosi e, possibilmente provenienti dal 91 fanteria, i quali abbiano dato costante prova, durante l'attuale guerra, di disciplina, di valore, di bontà, di correttezza nell'agire e nel parlare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **305**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra a favore dei figli dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918.** — (Sottosegretariato generale — Divisione personale del Ministero) — 16 maggio 1918.

A seguito della offerta pubblicata con la circolare n. 66 dello scorso anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Istituto dei ciechi - Livorno (Ardenza). — N. 4 posti gratuiti a sollievo e rigenerazione di fanciulli ciechi orfani di guerra.

L'allievo da ammettere nell'Istituto dev'essere figlio di militare morto nell'attuale guerra.

La relativa domanda dev'essere rivolta all'amministrazione dell'Istituto stesso e dovranno esservi allegati i seguenti documenti, tutti di data recente:

Fede di nascita;

Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco (se il candidato ha compiuto i 12 anni);

Certificato di vaccinazione, di sanità mentale e corporale rilasciato dal medico condotto.

Il candidato, all'atto dell'ammissione nell'Istituto, dovrà pagare la relativa tassa, in L. 100.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **306**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916, (circolare 572 «giornale militare» 1916 concernente il computo della campagna di guerra in corso.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 maggio 1918.

In seguito ai vari quesiti pervenuti circa l'interpretazione del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916 relativo al computo della campagna di guerra in corso, questo Ministero, nello intento di evitare che in una materia così delicata siano seguiti dalle autorità interessate criteri disformi ed inesatti, determina che siano osservate le seguenti norme le quali chiariscono e completano quelle contenute nella circolare n. 615 del *giornale militare* 1916:

1. Agli effetti del computo della campagna di guerra, debbono essere considerati territori o zone di guerra tutti quelli dichiarati tali dai RR. decreti e quelli che potranno in seguito esser dichiarati tali in virtù di analoghe disposizioni, dalla data in cui le dichiarazioni stesse ebbero od avranno effetto.

Debbono pure essere considerati come in zona di guerra il Mare Mediterraneo, l'Oceano atlantico, il Mar Rosso, il golfo di Aden e le coste del Benadir, ma limitatamente alla navigazione in mare aperto.

2. Tra i militari del Regio esercito, i personali civili addettivi e quelli dei corpi o reparti ausiliari delle truppe mobilitate del R. esercito, i quali possono, ai sensi del succitato decreto luogotenenziale, aver diritto al computo della campagna di guerra in corso, occorre distinguere:

A) quelli *appartenenti* o *comandati* presso comandi, corpi e servizi *mobilitati*;

B) quelli *imbarcati*, anche di passaggio con incarichi attinenti alla guerra, su Regie navi, su navi da guerra estere o su navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato o dagli alleati;

C) quelli *appartenenti* o *comandati* presso comandi, corpi, servizi e stabilimenti *territoriali*.

Mentre ai personali di cui alle precedenti lettere *A*) e *B*) è computata, *in via normale*, la campagna in corso, a condizione soltanto che essi siansi trovati anche per una sola frazione d'anno solare nei territori dichiarati in istato di guerra, o nelle zone di mare considerate zone di guerra, o nei territori esteri occupati dal R. esercito o dalla R. marina durante tale occupazione; ai personali, invece, di cui alla lettera *C*) la campagna stessa è computata, *in via eccezionale*, quando, cioè, si sia per essi verificata una delle speciali circostanze indicate nel 2° comma dell'art. 1 del sopra citato decreto luogotenenziale e riportate nel n. 5 della presente circolare.

3. Agli effetti del computo della campagna, debbono considerarsi come *enti mobilitati* soltanto i comandi, corpi e servizi destinati o costituiti per compiere operazioni di guerra, in conseguenza dell'attuale campagna.

Perchè, quindi, un comando, corpo o servizio sia, a tali effetti, da considerarsi *mobilitato*, non basta il solo fatto che esso si trovi in territorio dichiarato in istato di guerra, oppure concorra comunque all'andamento dei servizi delle truppe mobilitate, ma è necessario bensì che effettivamente realizzi la suaccennata condizione e cioè faccia parte dell'esercito di operazione e sia quindi alla dipendenza diretta del Comando Supremo.

In relazione a tale criterio generale sono in ogni caso da considerarsi *enti territoriali*:

a) i depositi e gli altri centri di mobilitazione, pur se risiedano in territorio dichiarato in istato di guerra, ed anche, nella zona delle operazioni;

b) i comandi, corpi e reparti destinati a servizi presidiari nelle piazze forti e marittime;

c) gli elementi della organizzazione difensiva antiaerea e costiera, tranne quelli stabiliti nella zona delle operazioni;

d) i depositi dei reggimenti di artiglieria e cavalleria incaricati del rifornimento quadrupedi alle armate;

e) i depositi di rifornimento uomini, ora aboliti, che funzionarono alla diretta dipendenza delle armate;

f) i panifici territoriali e, in genere, tutti gli altri enti territoriali, preesistenti all'attuale guerra, che comunque concorrano al rifornimento dell'esercito mobilitato;

g) i tribunali militari anche se rivestiti della competenza e del nome di tribunali di guerra (eccettuati, però, i tribunali di corpo d'armata, i quali sono da considerarsi mobilitati)

4. Agli stessi effetti del computo della campagna, debbono considerarsi quali *comandati* presso comandi, corpi e servizi *mobilitati* soltanto coloro che, per ordine di questo Ministero o del Comando Supremo, compiono presso gli enti ora detti, incarichi o missioni strettamente inerenti alle operazioni di guerra.

Non potrà pertanto conferire diritto al computo della campagna in parola qualunque incarico che non emani dal Ministero (direttamente o su proposta del Comando Supremo) e che non sia accompagnato dalla esplicita dichiarazione « che in relazione al servizio affidatogli, l'interessato deve aver computata la campagna di guerra ».

Tale diritto non spetta, per esempio, agli ufficiali comandati al servizio delle tradotte, quando non facciano parte di enti mobilitati, ma siano stati dal Ministero messi a disposizione dei comandi di armata al solo scopo e con l'incarico esclusivo di scortare le tradotte, come pure agli ufficiali incaricati di accompagnare alla fronte battaglioni di marcia o complementi, quand'anche per ragioni inerenti al loro speciale incarico, siano costretti a fermarsi in zona di guerra per qualche tempo, durante il quale restino alla provvisoria dipendenza di comandi mobilitati, a meno che, beninteso, non vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal seguente n. 5, lettera *A*) e *B*).

5. I personali appartenenti o comandati presso comandi, corpi e servizi che non possano ritenersi *mobilitati* secondo i criteri di cui al precedente n. 3, debbono considerarsi, sempre agli effetti del computo della campagna, quali appartenenti o comandati presso *enti territoriali*, anche se, in virtù di speciali disposizioni, essi abbiano percepito, come tali, indennità, e soprassoldi di guerra.

I personali di cui trattasi, quindi, come in genere tutti gli appartenenti o comandati presso comandi, corpi, servizi e stabilimenti territoriali, hanno diritto al computo della campagna solo quando si sia per essi verificata una delle condizioni previste dall'art. 1 (2° comma) del sopraindicato decreto luogotenenziale e cioè:

A) abbiano partecipato ad effettive operazioni di guerra ovunque avvenute;

B) siano stati resi inabili o siano deceduti in seguito a ferite o lesioni comunque e dovunque cagionate da offese nemiche, od in seguito a circostanze di servizio in territori dichiarati in istato di guerra, oppure in seguito a malattie epidemiche, infettive, contagiose od endemiche contratte in zone infette a causa dello stato di guerra.

Nel caso di cui alla lettera *A*) è da tener presente che gli atti normali (e cioè a scopo preventivo) di difesa contro aerei o costiera non possono essere compresi fra quelle effettive operazioni di guerra per le quali si ha diritto al computo della campagna.

Sono invece da considerarsi, a tale scopo, come effettive operazioni di guerra, le azioni di difesa costiera effettivamente impegnate contro attacchi di forze navali nemiche, anche se non vi sia stato alcun tentativo di sbarco; le azioni di difesa contro aerei effettivamente impegnate contro attacchi nemici; i combattimenti aerei avvenuti fra velivoli, aeronavi od aerostati, come pure il semplice intervento di velivoli od aeronavi

nazionali che si sieno alzati per difesa contro attacchi nemici, quand'anche, in quest'ultimo caso, un vero combattimento non sia avvenuto.

6. Per i personali di cui alla lettera *B*) del precedente n. 2 e cioè pei militari del R. esercito, i personali civili addettivi e quelli dei corpi o reparti ausiliari delle truppe mobilitate del R. esercito, i quali siano stati imbarcati, con incarichi attinenti alla guerra, su regie navi, su navi da guerra estere, o su navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato o dagli alleati o comunque provviste di armamento guerresco, e siansi trovati nelle zone di mare considerate zone di guerra o nei territori esteri occupati dal R. esercito o dalla R. marina, la competenza per la relativa concessione del computo della campagna, è devoluta al Ministero della marina. (1)

Pertanto, le autorità militari, dalle quali rispettivamente dipendono i personali ora detti, provvederanno per la compilazione di appositi elenchi individuali di proposta (conformi al mod. 66 modificato nel senso di cui al 2° comma del seguente n. 8) per la concessione del computo della campagna ai personali medesimi (compresi i sottufficiali e i militari di truppa), nei quali dovrà farsi menzione delle date d'imbarco e di sbarco, del nome della nave o del piroscafo in cui gli interessati si trovarono imbarcati, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, e infine della natura dell'incarico, allegando copia di tutti quei documenti che possano comprovare le circostanze di fatto.

Detti elenchi saranno inviati in duplice esemplare a questo Ministero (Divisione matricole) il quale, riconosciuto l'incarico, compiuto dalle persone alle quali gli elenchi stessi si riferiscono, come attinente alla guerra, li trasmetterà a sua volta al Ministero della marina, per le sue decisioni e conseguenti comunicazioni a questo della guerra.

7. Pei personali della R. marina, i quali siano aggregati o comandati presso comandi, corpi o servizi mobilitati del R. esercito, tanto nei territori nazionali dichiarati in istato di guerra quanto nei territori occupati dal R. esercito, la competenza per la relativa concessione del computo della campagna spetta all'Amministrazione del R. esercito.

Per tali personali, quindi, le rispettive autorità militari trasmetteranno a questo Ministero (Divisione matricole) appositi elenchi individuali di proposta (in duplice esemplare) per la concessione del computo della campagna, compilati secondo le norme di cui al 2° comma del numero seguente.

I personali del R. esercito aggregati o comandati presso comandi, corpi o reparti mobilitati della R. marina, avranno diritto al computo della campagna quando tale diritto abbiano anche gli appartenenti ai predetti comandi, corpi o reparti della R. marina. In tal caso, però, la competenza per la relativa concessione spetta all'Amministrazione della R. marina.

8. In base ai criteri suesposti e tenendo conto delle avvertenze contenute nei primi due comma del n. 4 della circolare n. 615 del *giornale militare* 1916 (nonchè delle speciali disposizioni di cui nei precedenti numeri, relative ai personali del R. esercito imbarcati, ai personali della R. marina aggregati o comandati presso comandi, corpi o servizi mobilitati del R. esercito e ai personali del R. esercito aggregati o comandati presso comandi, corpi o reparti mobilitati della R. marina), i comandi dei depositi e degli altri centri di mobilitazione e tutte le altre autorità militari accerteranno il diritto o meno al computo della campagna o delle campagne in dipendenza della guerra in corso per tutti gli uffi-

(1) A meno che, beninteso, non trattisi di personali appartenenti ad unità mobilitate, pei quali la competenza a riconoscere la campagna spetta a questo Ministero, rientrando essi, come mobilitati, nel caso di cui alla lettera *A*) del precedente n. 2.

ciali, i sottufficiali e i militari di truppa ad essi effettivi, nonchè pei personali civili da essi dipendenti.

A parziale modificazione, però, di quanto è stabilito nei due ultimi comma del n. 4 della citata circolare n. 615, le dette autorità militari, mentre provvederanno perchè sui documenti matricolari dei sottufficiali e dei militari di truppa, che vi abbiano diritto, siano inscritte le variazioni relative alla campagna con le formule stabilite nel n. 2 della stessa circolare, per gli ufficiali, invece, e pei personali civili, le variazioni stesse saranno comunicate a questo Ministero (Divisione matricole) con appositi elenchi *individuali* di proposta in duplice copia analoghi al mod. 66, opportunamente modificato (sostituendo, cioè, al numero del catalogo l'altro di 66 *bis* ed alla intestazione l'altra di « Elenco delle variazioni proposte per il computo della campagna in corso »), allegando tutti quei documenti che eventualmente siano stati raccolti per provare il diritto al computo della campagna. In detti elenchi dovranno, in ogni caso, essere specificati gli elementi di fatto che costituiscono il titolo per il computo della campagna, avendo cura, particolarmente, di indicare le unità mobilitate, alle quali gli aventi diritto hanno rispettivamente appartenuto.

Questo Ministero, a sua volta, esaminata la regolarità o meno delle variazioni proposte, mentre provvederà, se del caso, per le relative annotazioni sugli stati di servizio da esso conservati, rinvierà, con le decisioni rispettive, gli elenchi in parola alle autorità proponenti affinchè le stesse annotazioni siano inscritte, se del caso, sulla matricola da esse tenuta.

9. Per quanto poi riguarda le variazioni relative alla campagna in corso che siano state inscritte a matricola anteriormente alla data della pubblicazione della presente circolare, le autorità militari interessate comunicheranno a questo Ministero (Divisione matricole) non più tardi del 30 giugno 1918 un elenco nominativo degli ufficiali e dei personali civili pei quali siano state eseguite le variazioni in parola, indicando, per ciascuno di essi, la data ed il numero dell'elenco mod. 54 col quale fu data partecipazione al Ministero della relativa variazione.

Pei sottufficiali e i militari di truppa, invece, le medesime autorità riprenderanno in esame, in base ai criteri esposti nella presente circolare, le variazioni rispettive già inscritte a matricola, e, mentre faranno ulteriori indagini nei casi in cui le variazioni non siano pienamente giustificate dagli elementi di fatto esistenti in atti, annulleranno senz'altro quelle che non risultassero conformi ai criteri suddetti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **307.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Scatole di latta della conserva di pomodoro.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 maggio 1918.

Questo Ministero dispone che, ogni qual volta venga distribuita conserva di pomodoro in iscatole di latta, le scatole stesse siano, appena vuote, diligentemente ripulite e conservate con ogni cura, per essere poi versate, in congrua quantità, alla direzione di commissariato militare territoriale od a quell'altro ente che sarà dalla medesima indicato.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **308.** — SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Scioglimento dei corsi allievi ufficiali della zona di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 16 maggio 1918.

Per opportuna norma dei comandi, degli uffici e degli enti interessati, si comunica che col giorno **23** aprile c. a. ha cessato di funzionare la direzione dei corsi allievi ufficiali della zona di guerra (Ravenna).

Le questioni di carattere amministrativo continueranno ad essere risolte dal deposito del 28° reggimento fanteria in Ravenna; quelle invece di carattere scolastico e disciplinare (nomine ad aspiranti, ripetizioni dei corsi, pratiche medico-legali, informazioni varie) saranno risolte da questo Ministero (Divisione stato maggiore) presso il quale trovasi già l'archivio e il cartoggio della disciolta direzione dei corsi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **309.** — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissioni ad un corso speciale per la formazione di aggiustatori meccanici d'aviazione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 17 maggio 1918.

1. Allo scopo di provvedere alle necessità dei servizi aeronautici mobilitati è indetto presso l'Istituto centrale aeronautico in Roma un corso speciale accelerato per la formazione di aggiustatori meccanici d'aviazione.

2. Possono partecipare a tale corso tutti i militari presenti ed in forza a reparti del territorio, abili o inabili alle fatiche di guerra delle classi anteriori al **1893** e quelli appartenenti alle classi dal **1893** al **1898**, purchè risultino permanentemente inabili alle fatiche di guerra.

3. Sono esclusi dal corso predetto i sottufficiali in genere, i volontari di guerra e i volontari di un anno.

4. Gli aspiranti al detto corso debbono avere frequentato almeno la 3ª classe elementare e dovranno dimostrare, con appositi certificati rilasciati dalle Ditte, di aver conoscenza della meccanica e di essere in grado di poter eseguire lavori di officina.

5. Per essere ammessi al corso gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera al proprio comandante di deposito o centro di mobilitazione, allegandovi i documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente n. 4.

6. I comandi di deposito o di centro di mobilitazione, nel mentre disporranno affinchè i militari che hanno inoltrato domanda *non siano* per nessun motivo *allontanati* dai propri reparti fino al 10 giugno p. v., *trasmetteranno direttamente e con la massima sollecitudine* al commissariato generale per l'aeronautica — ufficio personale — in Roma le domande pervenute, corredandole di un breve rapporto informativo sulla loro condotta in genere e sui loro precedenti morali e politici e di un certificato medico da cui risulti la idoneità fisica dell'aspirante a compiere lavori d'officina.

7. I prescelti per l'ammissione al corso in parola, con ordine diretto del commissariato generale per l'aeronautica, saranno inviati senza indugio all'istituto centrale aeronautico in Roma — Lungo Tevere Michelangelo — presso il quale subiranno un esperi-

mento pratico prima d'iniziare il corso. Coloro che non riaulteranno idonei all'esperimento saranno senz'altro rinviati ai reparti di provenienza.

8. I comandi di deposito o di centri di mobilitazione cureranno che la presente circolare venga portata a conoscenza di tutte le truppe dipendenti e che l'inoltro delle domande sia agevolato con ogni mezzo.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 20ª, anno 1918, circolare n. 177. —

A pagina 331, nel titolo della circolare e nella prima riga del testo di essa, *invece di*: « reparti controaerei », *leggasi*: « reparti artiglieria controaerei ».

Uguale correzione dovrà apportarsi a pagina 322, nel sommario di detta circolare.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(3337) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1918 — 24 maggio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 340 — 12 GENNAIO 1918 — DISPOSIZIONI VARIE. — R decreto n 35, che istituisce una commissione d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità degli avvenimenti militari, determinanti il ripiegamento sul Piave . . . . . *Pag* 544

» 341 7 APRILE 1918. DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n 544, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini a favore della compagnia dei carabinieri reali di Cremona, e ne approva lo statuto organico . . . *Pag* 544

» 342. — 11 APRILE 1918 GIUSTIZIA MILITARE — Decreto luogotenenziale n. 561, che per la durata della guerra e non oltre sei mesi dalla sua cessazione, sopprime il tribunale militare territoriale di Livorno . . . . . *Pag.* 546

» 343. — 18 APRILE 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Decreto luogotenenziale n. 583, che istituisce in Roma un comitato giurisdizionale per la decisione delle controversie circa gli approvvigionamenti, le precettazioni e le requisizioni . . . . . *Pag.* 546

» 344 — 12 MAGGIO 1918 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Decreto luogotenenziale per la nomina dei componenti il comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti *Pag* 548

» 345. — 2 MAGGIO 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Decreto luogotenenziale n. 581, con cui nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918, è istituito il capitolo 100-IV-*A* . . . . . *Pag.* 549

» 346 2 MAGGIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n 618, che devolve al comitato centrale la funzione consultiva su quanto abbia fine di mobilitazione agraria e stabilisce le attribuzioni del commissario agricolo provinciale e di quelli comunali od intercomunali . . . *Pag.* 549

347. — 9 MAGGIO 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 623, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag* 552

» 348. — 16 MAGGIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Invio di documenti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . . . . *Pag.* 552

» 349. — 16 MAGGIO 1918. - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 632, che disciplina la requisizione dell'avena, delle fave e delle carrube prodotte nel 1918 . . . . *Pag.* 553

» 350. — 16 MAGGIO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 633, che estende agli acquisti ed alle requisizioni delle pelli ovine e caprine le disposizioni del decreto luogotenenziale 20 agosto 1915, n 1352, relativamente all'obbligatorietà del prezzo . . . . . *Pag.* 553

» 351. — 18 MAGGIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Indennità di marcia al personale degli ospedali contumaciali in zona di guerra . . . . . *Pag.* 554

» 352. — 19 MAGGIO 1918. — AVANZAMENTO. — Compilazione delle note caratteristiche dei sottufficiali e militari di truppa. . . . . *Pag* 555

» 353. 23 MAGGIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE — Soccorso giornaliero (circolare n. 40 del 22 aprile 1918, del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra — Servizio dell'assistenza militare) . . . . . *Pag.* 555

» 354. — 23 MAGGIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie. *Pag.* 558

N. 15. — In questa dispensa vie e pubblicata una tavola di disegno, relativa alla circolare n 171 del 1918.

N. 305. — 23 MAGGIO 1918. — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione di oggetti di corredo . . . . Pag 559
» 306. — 23 MAGGIO 1918. — TRASPORTI. — Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . . . . . Pag 559
» 307. — 23 MAGGIO 1918. — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Visite di revisione per gli ufficiali inabili e riformati . . . . . Pag. 560
» 308. — 23 MAGGIO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 19 gennaio 1918, n 205 (circolari nn. 171 e 172 del *giornale militare* 1918) relativo all'istituzione della croce al merito di guerra . . . . . Pag. 561
AVVISO. . . . . Pag. 567
ERRATA CORRIGE . . . . . Pag. 567

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 329. — 21 APRILE 1918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto luogotenenziale n 587, che sopprime la carica di segretario generale del Comitato centrale di mobilitazione industriale, e prepone ai relativi servizi un direttore generale . . . . . Pag. 568

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **310**. DISPOSIZIONI VARIE. **Regio decreto n. 35, che istituisce una commissione d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità degli avvenimenti militari, determinanti il ripiegamento sul Piave.** — 12 gennaio 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 24 gennaio 1918).

Art. 1. — E' istituita una commissione d'inchiesta allo scopo d'indagare e riferire sulle cause e le eventuali responsabilità degli avvenimenti militari, che hanno determinato il ripiegamento del nostro esercito sul Piave, nonchè sul modo come il ripiegamento stesso è avvenuto.

La commissione suddetta è così composta:

1° S. E. Caneva Carlo, generale d'Esercito, senatore del Regno, *presidente*.

2° S. E. Canevaro Felice Napoleone, vice ammiraglio, senatore del Regno.

3° S. E. Ragni Ottavio, tenente generale.

4° S. E. Tommasi avv. Donato Antonio, avvocato generale militare presso il Tribunale Supremo di guerra e marina.

5° Bensa Prof. Paolo Emilio, senatore del Regno.

6° Stoppato prof. avv. Alessandro, deputato al Parlamento.

7° Raimondo avv. Orazio, deputato al Parlamento.

Art. 2. — La commissione è munita di tutti i poteri all'uopo occorrenti. Bensì la richiesta di revisione di atti e documenti militari e la citazione dei testimoni che fanno parte dell'esercito avverranno per il tramite del Ministero della guerra o del Comando Supremo secondo la rispettiva competenza.

N. **311**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 514, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini a favore della compagnia dei carabinieri reali di Cremona, e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 7 aprile 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 105, del 3 maggio 1918).

Art. 1. — Il lascito come sopra disposto dal compianto colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini a favore della compagnia dei carabinieri reali di Cremona è costituito in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di otto articoli, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro della guerra.

STATUTO ORGANICO

della Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini.

Art. 1. — Avrà il nome di « Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini » il legato disposto dal predetto ufficiale superiore a favore della compagnia dei carabinieri reali di Cremona.

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di L. 1100, investito in due cartelle del prestito nazionale 5 % — una di L. 1000 e l'altra di L. 100 — intestate alla « Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini » ed positate presso il comando della legione dei carabinieri reali di Genova, da cui dipende la suddetta compagnia.

Art. 3. — L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio di amministrazione della suddetta legione.

Art. 4. — Con la rendita dell'ente sarà costituito un premio annuale, da assegnarsi ad un militare dell'arma, che durante l'anno si sia distinto in servizio o sia più bisognoso di aiuto e che appartenga alla suddetta compagnia come si trovava costituita territorialmente al momento della morte del donatore, e cioè al 18 agosto 1917.

Tale premio dovrà essere consegnato in ogni anniversario della ricorrenza suaccennata.

Art. 5. — La decisione circa il militare da premiare spetta al consiglio di amministrazione della legione di Genova, su designazione del comando della compagnia dei carabinieri di Cremona, la quale all'uopo unificherà le proposte delle tenenze che la compongono e le farà pervenire al comando della suddetta legione entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 6. — Il comandante della compagnia è responsabile delle somme costituenti i premi non conferiti, le quali debbono essere depositate nella cassa postale di risparmio in libretto intestato alla compagnia, con la precisa indicazione dello scopo cui sono destinate, per essere, poi, a momento opportuno, conferite tutte insieme, sempre secondo le condizioni previste dall'art. 4.

Art. 7. — Annualmente, avvenuta la erogazione del premio, il comando della legione di Genova dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 8. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvedono gli eredi del donatore.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **312**. GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 571, che per la durata della guerra e non oltre sei mesi dalla sua cessazione, sopprime il tribunale militare territoriale di Piacenza.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 aprile 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 107, del 6 maggio 1918).

Art. 1. — Per la durata della presente guerra e non oltre sei mesi dalla sua cessazione, il tribunale militare territoriale di Piacenza è soppresso.

Art. 2. — Per il periodo di tempo indicato nell'articolo precedente la competenza per territorio del tribunale militare territoriale di Cuneo è estesa alla provincia di Porto Maurizio.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **313**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 583, che istituisce in Roma un comitato giurisdizionale per la decisione delle controversie circa gli approvvigionamenti, le precettazioni e le requisizioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 aprile 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 112, del 13 maggio 1918).

Art. 1. Le controversie relative a concessioni o ad acquisti di merci e derrate da parte del commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi, delle autorità militari e dei consorzi provinciali di approvvigionamento per provvedere all'alimentazione del R. esercito, della R. marina e della popolazione civile, nonchè le controversie relative a precettazioni, a requisizioni e ad incette di cose di qualsiasi genere e di prestazioni personali, ordinate dalla autorità civile o militare, comunque vi sia interessata la pubblica amministrazione, sono demandate al giudizio del comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, che ha sede in Roma.

Il comitato giurisdizionale decide inoltre di ogni altra controversia già deferita al giudizio del comitato dei ricorsi, di cui all'art. 6, lettera *b*), del decreto luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 946.

Art. 2. Il comitato si compone di undici membri: due consiglieri della Corte di cassazione di Roma, designati dal primo presidente; cinque designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina e delle armi e munizioni; quattro scelti fra persone di speciale competenza e designati dal presidente del Consiglio dei ministri.

Il comitato sarà costituito con decreto Reale sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina del segretario e due vice-segretari, i quali attenderanno anche alla istruzione dei ricorsi.

Art. 3. — Il ricorso per le controversie, di cui all'art. 1 del presente decreto, deve, a pena di decadenza, essere presentato alla segreteria del comitato nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'atto o del provvedimento impugnato. Può essere trasmesso alla segreteria a mezzo del servizio postale; in tal caso, la consegna del ri-

corso all'ufficio postale, per la spedizione raccomandata, equivale, agli effetti del termine, a presentazione nella segreteria del comitato.

Il termine è aumentato di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Art. 4. — Il ricorso attribuisce al comitato la piena ed esclusiva cognizione del provvedimento impugnato, che può essere anche modificato in danno del ricorrente, quando vi sia in tal senso apposita istanza dell'amministrazione interessata. Tale istanza deve inoltre essere stata contestata al ricorrente per le controdeduzioni.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia, la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi motivi con decreto del comitato o del presidente e previo parere conforme dell'amministrazione interessata.

Nel caso di controversie circa la misura della indennità di requisizione, il comitato o il presidente può disporre il pagamento di una parte della somma liquidata dall'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 5. — Il ricorso è soggetto alla tassa di bollo di lire due.

Le memorie, gli atti e i documenti, le decisioni e qualsiasi provvedimento sono esenti da tassa di bollo o di registro.

Art. 6. — Il comitato, su richiesta delle parti interessate o anche dell'ufficio, può ordinare qualunque mezzo istruttorio, stabilendone le modalità e i termini. Per le perizie, gli accertamenti e le ispezioni, anche mediante accesso sui luoghi, e gli esami testimoniali può delegare un commissario o il segretario o un magistrato del luogo, in cui si deve procedere all'atto istruttorio.

Il comitato ha facoltà di disporre che il ricorrente depositi, prima della esecuzione dei mezzi istruttori, la somma all'uopo approssimativamente necessaria.

Art. 7. — Il comitato, assistito dal segretario, decide, secondo le norme degli articoli 358 e 359 del codice di procedura civile in quanto siano applicabili, con l'intervento dei cinque votanti: del presidente o del vice presidente e di quattro commissari designati per ogni adunanza dal presidente.

In assenza del presidente o del vice presidente, il collegio è presieduto dal commissario designato dal presidente.

Art. 8. — La decisione del comitato è motivata.

Essa statuisce, quando ne sia il caso, anche sulle spese. Ha forza di titolo esecutivo e non è soggetta ad alcuna impugnazione nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente.

La decisione è comunicata a cura della segreteria alla amministrazione interessata ed alla parte ricorrente. L'estratto della decisione, in forma esecutiva, è rilasciato su carta da bollo da lire due a chi abbia diritto di procedere esecutivamente.

Art. 9. — E' ammessa la domanda di revocazione nei casi dall'art. 494 del codice di procedura civile.

La domanda deve essere presentata al comitato giurisdizionale con le forme stabilite dall'art. 3 del presente decreto nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione o, quando ne sia il caso, dalla data stabilita dal capoverso dell'art. 497 del detto codice.

Chi propone la domanda di revocazione deve depositare, in un ufficio del registro la somma di lire cento, che sarà devoluta all'erario dello Stato nel caso di rigetto della domanda. Dal deposito è dispensata l'amministrazione dello Stato.

Art. 10. — Le autorità civili e militari devono dare esecuzione alle disposizioni e alle

richieste, anche di notificazioni, che sono ad esse direttamente impartite o rivolte per l'esercizio delle funzioni regolata dal presente decreto.

Art. 11. — Il presidente del comitato giurisdizionale è autorizzato ad emanare le disposizioni di carattere interno per il funzionamento del comitato.

Art. 12. — Contro gli atti ed i provvedimenti, per i quali alla data di pubblicazione del presente decreto non siano scaduti i termini di ricorso, stabiliti dalle disposizioni vigenti al tempo in cui gli atti od i provvedimenti vennero emanati, è ammesso ricorso al comitato giurisdizionale nel termine perentorio fissato nel precedente art. 3, con decorrenza dalla data in cui entrerà in vigore il presente decreto.

Art. 13. — I ricorsi non ancora decisi alla data di pubblicazione del presente decreto sono deferiti al giudizio del comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti.

Tuttavia i ricorsi, per i quali alla data predetta sia già costituito il collegio arbitrale, saranno da questo decisi.

Art. 14. — Sono abrogate le disposizioni dell'art. 6 lettera *b*) del decreto luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926, dell'art. 3 ultimo capoverso, decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49; ed ogni altre contraria alle norme del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **313**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale per la nomina dei componenti il comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti.** — Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 113, del 14 maggio 1918).

Art. 1. — Sono chiamati a far parte del comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, istituito con l'art. 1 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, i signori:

Avv. Luigi Torrigiani, senatore del Regno; presidente.

Avv. Vito Luciani, deputato al Parlamento; vice-presidente.

Comm. avv. Silvio Longhi, consigliere della Corte di cassazione di Roma.

Comm. avv. Luigi Maggi, consigliere della Corte di cassazione di Roma.

Comm. avv. Bonaventura Graziani, prefetto reggente la direzione generale amministrativa del commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Comm. dott. Valerico Caputo, ispettore generale del debito pubblico, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Comm. dott. Alfredo Fiory, ispettore superiore amministrativo, in rappresentanza del Ministero della guerra.

Comm. Enrico Martinez, maggior generale del genio navale, in rappresentanza del Ministero della marina.

Comm. Adolfo Nardi, direttore generale delle assicurazioni contro i rischi di guerra, in rappresentanza delle armi e munizioni.

Comm. dott. prof. Tito Poggi, libero docente alla R. scuola degli ingegneri di Roma.

Comm. Ugo Vincenzo Mazza, presidente dell'istituto romano dei consumi.

Art. 2. — Sono chiamati alle funzioni di segreteria del comitato giurisdizionale i signori:

Avv. Giovanni del Rio, giudice, segretario.

Dott. Urbano Toscano e avv. Enrico Romano Di Falco, giudici, vice segretari.

N. **315**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 581, con cui nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918, è istituito il capitolo 100-IV-A.** — (Segretariato generale — Ragioneria) — 2 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 106, del 4 maggio 1918).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1017-918, è istituito il capitolo n. 100-IV-**A** « Somme da erogarsi direttamente dai comandi di reggimento a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi » con lo stanziamento di lire due milioni (L. 2.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

NORME CONTABILI-AMMINISTRATIVE

per l'applicazione del sopra riportato decreto luogotenenziale per parte dei depositi ed altri centri amministrativi.

Tutti i centri amministrativi, compresi quelli dislocati in zona di guerra, nel riportare nelle loro scritture i conti dei riparti dipendenti, inscriveranno le spese, oggetto del decreto sopra riportato, al conto « anticipazioni e rendiconti » con applicazione allo speciale capitolo 100 - IV - A di cui nel decreto stesso.

Allo scopo di evitare che, con le richieste di anticipazioni fatte in misura superiore al bisogno, sia esaurito contabilmente lo stanziamento del suddetto capitolo, tutti i centri amministrativi dovranno richiedere le somme occorrenti, soltanto allorchè sia loro noto l'ammontare delle somme erogate dai reparti a carico del capitale stesso, limitando le richieste di fondi alle somme effettivamente spese.

Per le spese e le anticipazioni di cui sopra i centri amministrativi dovranno compilare quindi apposito riepilogo modello 6 R. A., da compilarsi e trasmettersi con le usuali norme.

A loro volta le direzioni di commissariato richiederanno le somme in base alle richieste ricevute dai corpi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **316**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 618, che devolve al comitato centrale la funzione consultiva su quanto abbia fine di mobilitazione agraria e stabilisce le attribuzioni del commissario agricolo provinciale e di quelli comunali od intercomunali.** — 2 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 113, del 14 maggio 1918).

Art. 1. — Ferma restando nella sezione del comitato tecnico dell'agricoltura, di cui all'art. 23 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, la competenza per il disciplinamento dei contratti agrari, è devoluta al comitato centrale di mobilitazione agraria la funzione consultiva su quanto in materia di provvedimenti straordinari per il lavoro agricolo, abbia fine di mobilitazione agraria.

Art. 2. — I commissari prefettizi, nominati ai sensi del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1328, sono aboliti.

La delegazione dei poteri di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147, sarà fatta, normalmente, al commissario agricolo provinciale, salvo quando si tratti di provvedimenti di carattere coercitivo, per i quali la delega sarà fatta al prefetto, che provvederà mediante suo decreto.

Il commissario agricolo provinciale, nell'esercizio delle attribuzioni a lui delegate, dovrà informare preventivamente il prefetto dei provvedimenti che intende adottare. In caso di disaccordo, il prefetto ne riferisce subito, per le sue determinazioni, al ministro per l'agricoltura, il quale provvede, sentita la giunta permanente del comitato centrale di mobilitazione agraria.

Il prefetto e il commissario agricolo provinciale, nell'esercizio delle funzioni rispettivamente ad essi delegate, prendono i provvedimenti previo parere della sezione per il servizio della mobilitazione agraria.

La esecuzione di tutti i provvedimenti adottati in forza del presente articolo è affidata al commissario agricolo provinciale, il quale ha facoltà di richiedere il concorso delle autorità locali.

Art. 3. — La delega al commissario speciale di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147, sarà fatta di concerto, ove occorra, col ministro per l'interno, caso per caso ed avrà carattere temporaneo.

Col decreto di nomina saranno stabilite le facoltà e le modalità per l'adempimento del mandato.

Art. 4. — La sezione per il servizio della mobilitazione agraria, di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147, è chiamata a dar parere nei casi previsti dall'art. 2, nonchè tutte le volte che il commissario agricolo provinciale o il prefetto o il Ministero per l'agricoltura lo richieda.

Essa è chiamata altresì a pronunciarsi:

a) sui provvedimenti relativi alla deficienza o all'esuberanza della mano d'opera agricola rispetto ai bisogni delle coltivazioni locali;

b) sui provvedimenti per una più efficace utilizzazione delle macchine agrarie;

c) sui provvedimenti diretti a conseguire la maggiore utilizzazione dei terreni non coltivati;

d) sui provvedimenti necessari a regolare e agevolare il movimento di migrazione di mano d'opera agraria fra provincia e provincia, d'accordo con le sezioni delle Provincie limitrofe;

e) sulle istruzioni da dare alle istituzioni agrarie della provincia per il coordinamento della loro azione ai fini del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147;

f) sulle proposte presentate e firmate da almeno due dei suoi componenti effettivi.

La sezione è convocata dal commissario agricolo provinciale di propria iniziativa, o su richiesta del prefetto, o su domanda firmata da almeno tre dei suoi componenti effettivi.

Art. 5. — Le attribuzioni relative alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati ed alle licenze agricole, che attualmente sono esercitate, in ciascuna provincia, dalla sottocommissione provinciale d'agricoltura, di cui alla circolare 137 del *giornale militare ufficiale* del 19 febbraio 1917, sono demandate alla sezione per il servizio della mobilitazione agraria. La predetta sottocommissione è abolita.

Art. 6. — Spetta al commissario agricolo provinciale, oltre l'esercizio delle attribuzioni che gli potranno esser delegate in base al precedente art. 2:

a) procedere al censimento agrario delle colture, della mano d'opera e dei mezzi di lavoro;

b) seguire le variazioni nella consistenza superficiale delle singole coltivazioni in provincia;

c) proporre i provvedimenti di cui all'art. 4, c, in genere, tutti quegli altri provvedimenti che siano atti a dare incremento alla produzione agraria.

Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, si può valere, oltre che dei commissari agricoli comunali o intercomunali, del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura, dei delegati antifillosserici, degli enti agrari e delle altre istituzioni agrarie legalmente riconosciute, nonchè dei consorzi e delle associazioni agrarie private che siano incaricati della vendita e distribuzione di materie requisite dallo Stato o che tali materie forniscano allo Stato. Ove questi ultimi consorzi ed associazioni non corrispondano, senza giustificato motivo, alle richieste del commissario, saranno privati delle facilitazioni loro accordate dal Governo. Il commissario avrà, altresì, facoltà di richiedere il concorso delle autorità locali e dei dipendenti dalle amministrazioni comunali e provinciali.

Dipendono direttamente dal commissario agricolo provinciale i commissari per le sementi e i delegati agricoli per la motoaratura.

Art. 7. — I reparti di contingente dei foraggi e del bestiame, da prelevarsi con le incette metodiche per l'esercito, saranno fatti col concorso del commissario agricolo provinciale, che sarà chiamato dal presidente della commissione provinciale di incetta nel seno della stessa commissione, allorchè si tratti di ripartire il contingente provinciale tra le diverse zone della provincia.

La rappresentanza della commissione provinciale di agricoltura, nella commissione provinciale per il servizio volontario civile, spetta al commissario agricolo provinciale.

Art. 8. — L'ufficio di segreteria della commissione provinciale, di agricoltura assume la denominazione di commissariato agricolo provinciale per la mobilitazione agraria.

Art. 9. — I commissari agricoli comunali o intercomunali dipendono direttamente dal commissario agricolo provinciale.

Essi curano la esecuzione delle disposizioni del commissario agricolo provinciale e possono richiedere, ove occorra, il concorso delle autorità locali.

Spetta al commissario agricolo comunale o intercomunale: stare al corrente dello stato di coltura dei terreni ed invigilare alla esecuzione delle imposizioni di coltura eventualmente ordinate; seguire le condizioni della mano d'opera agricola locale; interporsi per il regolare svolgimento dei lavori agricoli in eventuali contrasti; facilitare, con consigli e suggerimenti, l'opera e le iniziative degli agricoltori; agevolare il fornimento dei fertilizzanti, delle sementi e delle macchine e invigilarne l'impiego; agevolare agli agricoltori le richieste per gli esoneri e per le licenze; sorvegliare nelle loro occupazioni i militari esonerati o in licenza; vigilare sull'impiego dei prigionieri di guerra per i lavori agricoli; far tutto quanto, in genere, occorra per la osservanza delle disposizioni date in materia di mobilitazione agraria e avvisare ai mezzi migliori per la intensificazione delle colture; riferire al commissario agricolo provinciale sull'opera svolta in virtù delle sue attribuzioni e segnalargli i provvedimenti che via via si rendessero necessari o opportuni ai fini della mobilitazione.

Sono, infine, devolute al commissario agricolo comunale o intercomunale le funzioni attribuite al Sindaco dagli articoli 10 e 11 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917

n. 871, per la prestazione obbligatoria di quadrupedi, macchine e relativo personale per i lavori agricoli.

Art. 10. — I commissari agricoli provinciali, i commissari agricoli comunali o intercomunali e i commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

Art. 11. — Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **317**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 823, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917 1918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 9 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 116, del 17 maggio 1918).

Le assegnazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentate delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 4.	— Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti . .	6.500
Cap. n. 14.	— Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex-militari di truppa, ecc.	50.000
Cap. n. 76.	— Fitti d'immobili ad uso militare . ecc.	1.500.000
Cap. n. 100-*bis*	— Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni.	550.000.000
Cap. n. 100-*ter*	— Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	698.443.500
	Totale	1.250.000.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **318**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Invio di documenti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 16 maggio 1918.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 264 del *giornale militare* corrente anno, riguardanti l'amministrazione di personali addetti ad alcuni comandi ed uffici od in posizioni speciali, questo Ministero interessa i comandi di deposito e di distretto di reclutamento, nonchè le direzioni d'artiglieria e del genio a trasmettere d'urgenza, ed in ogni modo non più tardi del 15 giugno p. v. all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, un elenco nominativo degli ufficiali (lettera *c*, 2ª alinea e lettere seguenti della succitata circolare) per i quali detto ufficio deve inviare ai consigli che ne assumono l'amministrazione, gli stati di servizio e gli altri documenti contabili.

I corpi ed uffici che hanno in forza ed amministrano ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario o dal congedo provvisorio dovranno inoltre far pervenire al predetto ufficio, per la stessa epoca, un altro elenco in cui sia indicato il distretto di residenza dal quale ciascun ufficiale dipende per effetto dell'ultimo domicilio eletto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **319**. - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. **Decreto luogotenenziale n. 632, che disciplina la requisizione dell'avena, delle fave e delle carrube prodotte nel 1918.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 maggio 1918. (*Gazzetta ufficiale* n. 117, del 18 maggio 1918).

Art. 1. — Le autorità incaricate della requisizione dei foraggi, hanno facoltà di notificare ai produttori, anche prima del raccolto, l'obbligo di custodire e tenere a disposizione delle autorità stesse i quantitativi di avena, di fave (favino, favetta, fave da foraggio, fave cottoie) e di carrube provenienti dal raccolto 1918, fatta eccezione dei quantitativi strettamente necessari ai produttori stessi fino al giorno della requisizione per i soli scopi indicati nell'articolo 3.

Art. 2. — La notificazione di cui nel precedente articolo può essere fatta al singolo produttore, mediante intimazione personale, oppure a tutti i produttori di un comune, mediante pubblico manifesto.

Art. 3. — Sono eccettuate dalla requisizione:

a) le quantità di fave cottole necessarie per l'alimentazione del proprietario, della sua famiglia, dei propri dipendenti salariati fissi ed avventizi, cui debba somministrazioni di vitto o compensi in natura;

b) le quantità di avena e di fave destinate alla semina dei fondi del proprietario,

c) le quantità di avena, di fave da foraggio e di carrube indispensabili per l'alimentazione degli animali da lavoro posseduti dal proprietario della merce requisibile.

Art. 4. — È fatto divieto ai produttori di effettuare qualsiasi vendita o cessione, a qualsivoglia titolo, di avena, di fave e di carrube provenienti dal raccolto 1918.

Sono rescisse di diritto e senza dar luogo ad indennizzo tutte le contrattazioni aventi per oggetto avena, fave e carrube.

Art. 5. — Le infrazioni alle disposizioni precedenti sono punite ai termini del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 6. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed avrà durata per tutta la guerra. (1)

---

(1) Entrato in vigore il 18 maggio 1918

N. **320**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 633, che estende agli acquisti ed alle requisizioni delle pelli ovine e caprine le disposizioni del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915 n. 1352, relativamente all'obbligatorietà del prezzo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 16 maggio 1918 (*Gazzetta ufficiale* n. 117, del 18 maggio 1918).

Art. 1. — Le disposizioni di massima di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale n. 1352 del 29 agosto 1915, relative alla obbligatorietà del prezzo per gli acquisti e le requisizioni di alcune derrate e generi occorrenti all'amministrazione militare, sono estese anche agli acquisti ed alle requisizioni delle pelli ovine e caprine di produzione nazionale occorrenti all'amministrazione militare durante la guerra per l'equipaggiamento dell'esercito, escluse bene inteso, quelle adatte alla fabbricazione delle calzature nazionali per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345.

Art. 2. — I prezzi saranno stabiliti dal Ministero della guerra d'accordo col Ministero per l'industria, commercio e lavoro e con quello per l'agricoltura, mediante notificazione nella *Gazzetta ufficiale* del regno.

Art. 3. — Contro i prezzi che saranno fissati ai sensi dell'articolo precedente è escluso ogni diritto di azione o ricorso, conseguentemente per gli acquisti o requisizioni sopra indicati non ricorre l'applicazione nè della lettera *A* dell'art. 8 e del 3° comma dell'art. 10 del R. decreto 22 aprile 1915 n. 506, nè del 2° comma del nostro decreto 30 ottobre 1915 n. 1570.

Art. 4. — Chiunque sottragga o tenti sottrarre le merci di cui all'art. 1 da esso possedute, sia occultandole, sia procurandosi vendite fittizie o in qualsiasi altro modo operando, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquemila, salvo le pene stabilite dalla legge 21 marzo 1915 n. 273 per chi sottrae, devia, esporta o tenti sottrarre, deviare o esportare merce destinata alla bellica preparazione.

Art. 5. — Ogni controversia che all'infuori del prezzo, potesse sorgere in dipendenza della applicazione del presente decreto, verrà risolta secondo le norme e termini stabiliti dal nostro decreto 26 aprile 1917, n. 699.

Art. 6. — La cessione dei materiali acquistati o requisiti in dipendenza del presente decreto, potrà dall'amministrazione militare essere effettuata oltre che nei limiti stabiliti dal nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 43 in tutti gli altri casi nei quali fosse ritenuta opportuna per quanto concerne i bisogni dell'amministrazione stessa.

Art. 7. — Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione per la durata della guerra.

N. **321**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di marcia al personale degli ospedali contumaciali in zona di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 maggio 1918.

A soluzione di dubbi sollevati in merito all'applicazione dell'art. 1, lett. *b*), del decreto ministeriale 18 maggio 1917 (circolare n. 341 del *giornale militare* 1917), il Ministero avverte che l'indennità di marcia ivi stabilita a favore del personale degli ospedali contumaciali in zona di guerra è dovuta soltanto per i periodi di tempo, in cui detti ospedali *funzionino effettivamente* come contumaciali, con esclusione dei periodi di tempo, durante i quali essi, pur continuando ad essere *considerati* come contumaciali, non abbiano degenti in contumacia.

Le competenti direzioni di sanità dei corpi d'armata territoriali determineranno, nei singoli casi, i periodi di tempo, durante i quali gli ospedali contumaciali compresi nella

loro circoscrizione abbiano diritto all'indennità di marcia, in base al criterio sopra accennato.

Non si farà luogo a ricuperi per l'indennità di marcia che — per diversa interpretazione della suaccennata disposizione — anteriormente alla pubblicazione della presente circolare, fosse stata corrisposta al personale di cui trattasi, in modo continuativo, cioè anche per i periodi, in cui gli ospedali dichiarati contumaciali, in zona di guerra, non ricoveravano realmente alcun degente in contumacia.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **322.** — AVANZAMENTO. — **Compilazione delle note caratteristiche dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 maggio 1918.

Ad evitare un'inesatta interpretazione delle disposizioni contenute nella parte seconda – militari di truppa – del regolamento per le note caratteristiche e ad integrazione delle disposizioni stesse, formulate per il tempo di pace, si stabilisce:.

a) Le disposizioni contenute nel capo 1° debbono intendersi applicabili tanto ai sottufficiali di carriera quanto a quelli richiamati dal congedo come tali o promossi dopo il richiamo.

b) Per i graduati di truppa e militari di carriera (carabinieri, musicanti, ecc.) le note caratteristiche dovranno essere compilate ogni anno nei mesi di novembre e dicembre come per i sottufficiali.

c) Per tutti gli altri militari le note caratteristiche dovranno essere compilate soltanto in occasione di promozioni.

A rendere meno gravoso il lavoro derivante dalle presenti disposizioni si stabilisce inoltre che per la compilazione delle note caratteristiche dei militari richiamati, i corpi interessati richiedano ai distretti competenti i secondi originali dei fogli matricolari mod. 59.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **323.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soccorso giornaliero (circolare n. 40 del 22 aprile 1918, del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra — Servizio dell'assistenza militare.** — 23 maggio 1918.

Il prolungarsi della guerra e il maggior disagio che, di conseguenza, tale prolungamento produce nelle popolazioni, consiglia provvidenze più liberali, circa il soccorso che lo Stato ha creduto doveroso concedere alle famiglie bisognose dei militari alle armi.

Alle autorità dipendenti sono noti i provvedimenti che, dalla dichiarazione della nostra guerra, sono stati presi a volta a volta, sia con l'aumentare la misura del soccorso giornaliero, sia con l'estenderlo alle famiglie di tutti i militari alle armi, sia con interpretazioni sempre più larghe e liberali alle disposizioni che regolano siffatta materia.

Ma allo scopo di sempre più contribuire a dare ai militari combattenti quell'elemento di tranquillità sulla sorte dei propri congiunti che ne deriva certamente dalla sicurezza che il loro allontanamento dalla famiglia non costituisce per i rimasti la miseria e gli stenti, e per

ragioni altresì di suprema equità, questo Ministero ha studiato e risolto alcuni provvedimenti intesi ad estendere il beneficio del soccorso giornaliero, coi criteri seguenti:

FAMIGLIE ILLEGITTIME. — L'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620, (circolare 350 del *Giornale militare* 1915) stabilisce che il soccorso giornaliero, nei casi d'indigenza, è dovuto alle mogli o figli legittimi, di età inferiore ai 12 anni od anche di età superiore, se inabili al lavoro. Con successiva disposizione fu stabilito che il soccorso giornaliero dovesse essere concesso, sempre nei casi di indigenza, anche ai figli legittimati e ai figli naturali legalmente riconosciuti, ai figli adottivi e ai figliastri.

Sono alle armi però, militari che, pur senza aver contrattò, per ragioni varie, il vincolo legale con la donna amata, hanno da tempo con essa costituito di fatto una vera e propria effettiva unione di famiglia, spesso anche rafforzata dalla nascita di figli.

Per considerazioni di alto interesse sociale nei riguardi soprattutto dell'istituto della famiglia legittima, giustamente il legislatore ha voluto che tali unioni non dessero luogo ad alcun riconoscimento giuridico, e che di conseguenza da esse non dovessero scaturire diritti di alcun genere; ma tutte queste doverose considerazioni, non possono distruggere il fatto reale del vincolo stretto e del conseguente stato d'animo nel militare alle armi, che pensa con scoramento — fomite di depressione morale — alla triste sorte serbata ai suoi amati se nessuna provvidenza di Governo soccorre.

Vi sono dei casi in cui la unione legittima non si è potuta effettuare per cause o considerazioni superiori o indipendenti dal buon volere degli interessati, senza che la unione illegittima offenda le leggi della morale o i principii della istituzione legale della famiglia.

A favore di siffatte unioni, questo Ministero determina che si conceda il soccorso giornaliero, quando, bene inteso, concorrano tutte le altre condizioni volute dalle disposizioni vigenti — seguendo le norme dettate per la concessione stessa alle mogli.

Si lascia alla oculata e serena avvedutezza degli organi competenti, l'esame e la deliberazione sui casi singoli di questa delicata materia.

Eppertanto, occorrerà nelle determinazioni tener ben presente che non si vuole, con questo, ammettere al detto beneficio, quelle unioni, sian pure protrattesi da tempo, ma che non rappresentano, per serietà d'intendimenti e onestà di condotta dei conviventi, una vera e propria unione famigliare.

Non è possibile enumerare i singoli casi in cui gli organi competenti dovranno accogliere o respingere le domande, dovendo la valutazione delle circostanze derivare da un troppo complesso ordine di fatti e di considerazioni.

Facile sarà la decisione affermativa *quando si tratti per es. di individui non legati da altra unione legittima, ma fra loro uniti da tempo col solo vincolo religioso, ovvero da una convivenza seria e durevole in modo da essere considerati o ritenuti dalla generalità come coniugi legittimi, specialmente se dalla loro unione essi hanno avuto prole, tanto più se la prole fu riconosciuta.*

Ma su molte altre unioni illegittime saranno le commissioni chiamate a deliberare. Per ciascuna di esse vedano anzitutto se si possa, e cerchino di ottener ciò con tutti i mezzi di persuasione di cui possano disporre, far legalizzare la unione; e dai motivi che gl'interessati adducessero per esimersene, dalle indagini che non mancherà modo di fare eseguire, si formino la convinzione se il militare alle armi consideri la sua famiglia illegale, agli effetti affettivi e di vita materiale, come la sua vera e propria famiglia legale, sentendone i relativi doveri e diritti: nel qual caso soltanto si faccia luogo alla concessione del soccorso. Tenendo altresì presente, che con questo provvedimento, che ha e deve avere carattere unicamente transitorio provvisorio ed eccezionale, non si intende portare alcun turbamento allo istituto famigliare nei suoi effetti di qualunque altra natura.

Nei casi dubbi, le commissioni comunali ne riferiranno alle commissioni provinciali che, permanendo il dubbio, ne riferiranno a questo Ministero, trasmettendo tutti quei documenti e quelle informazioni che possono illustrare i casi stessi, sui quali esprimeranno, ad ogni modo, il loro giudizio.

TROVATELLI ALLE ARMI. — Altra categoria di persone meritevoli, nell'attuale momento di speciale considerazione nei riguardi della concessione del soccorso giornaliero, è quella dei trovatelli.

Si verificano in proposito due casi: o che si trovi alle armi il trovatello senza che sia riconosciuto in lui il diritto di tramandar titolo al soccorso giornaliero a colui che lo ebbe in cura; o che si trovi alle armi invece colui che ha in cura un trovatello inferiore agli anni dodici, oppure anche di età superiore ma inabile a proficuo lavoro, il quale è rimasto in casa senza poter godere del soccorso, che si concede ai figli dei militari alle armi.

Sè è vero che tra i trovatelli e coloro che li allevarono non esiste alcun vincolo di parentela civile o naturale, non è men vero che fra di loro spesso esiste, insieme con un indissolubile vincolo di affetto, che alcune volte non è men saldo di quello che esiste fra genitori e figli, anche il vincolo del materiale sostentamento. I coniugi che allevarono dei trovatelli, riposero in questi tutte le loro cure o si cullarono nella fiducia che, come in un primo tempo essi avrebbero sposa l'opera loro a favore dei senza padre, questi, fatti adulti, avrebbero provveduto a sostenere la loro vecchiaia. E il trovatello che combatte nelle trincee rivolge il pensiero a chi lo allevò con non minore affetto del figlio verso il padre, di cui egli diventò il sostegno spesso unico o principale; come anche chi avesse lasciato in casa il fanciullo non nato da lui, ma come tale considerato o amato, penserà con trepida ansia alla sorte del meschino rimasto senza appoggio e senza aiuto.

Ora, se si tien presente che, nell'assoluta maggioranza dei casi, costoro appartengono alla benemerita classe dei contadini, verso la quale è dovere di Governo largheggiare in provvidenze benefiche, non può sorger dubbio sulla opportunità ed equità di un provvedimento di favore a vantaggio dei disgraziati per nascita.

Eppertanto questo Ministero, riferendosi alle considerazioni esposte a proposito delle famiglie illegittime, e con le medesime finalità d'intendimento, determina che anche alle persone che ebbero cura di trovatelli spetti il godimento del soccorso giornaliero, sia che si trovi alle armi l'allevato (nel qual caso questi sarà considerato, a tale effetto, come un figlio, e chi lo allevò, come un genitore) sia che si trovi alle armi colui che ha in cura il fanciullo rimasto in casa (nel qual caso il militare sarà considerato, a tale effetto, come un genitore alle armi, e l'allevato, come un di lui figlio).

E' superfluo aggiungere che per poter far luogo alla concessione, debbono però sussistere tutte le altre condizioni, richieste dalle disposizioni vigenti.

E' lasciato al prudente giudizio delle commissioni comunali e provinciali lo stabilire i mezzi idonei ad appurare la verità dell'affermazione che motiva la richiesta del soccorso, circa l'effettiva esistenza della condizione richiesta di aver considerato come un figlio il trovatello allevato e non averne fatto oggetto di passeggera speculazione di baliatico.

Anche per questo, nei casi dubbi, sarà dalle commissioni provinciali riferito al Ministero fornendo tutti gli elementi che si fossero potuti raccogliere al riguardo.

FRATELLI E SORELLE DI MILITARI - FIGLI DI GENITORI INABILI A LAVORO PROFICUO. — Accade sovente che viene richiesta l'autorizzazione per la concessione del soccorso giornaliero a favore di fratelli o sorelle di militari alle armi, minori degli anni dodici od inabili al lavoro, aventi un sol genitore vivente, ammesso al detto soccorso per inabilità a lavoro proficuo.

E poichè il comma c) dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620, (circ. 350 cit.)

dispone che il soccorso può esser corrisposto nei casi suddetti, solo se i fratelli e sorelle siano orfani di entrambi i genitori, attenendosi alla lettera della cennata disposizione, il soccorso viene negato.

Richiamando anche per questi casi le sopraesposte considerazioni, ed osservando che, in genere, la legislazione militare considera come non esistente in famiglia l'inabile al lavoro proficuo e ciò con fondatezza di criterio, perchè l'inabile vivente, a differenza del defunto, grava sull'economia domestica, questo Ministero determina che anche ai fratelli e sorelle dei citati militari, minori degli anni dodici, od anche di età superiore se inabili al lavoro proficuo, possa concedersi il soccorso giornaliero, quando il genitore o i genitori viventi siano riconosciuti inabili al detto lavoro e nonostante che al soccorso siano ammessi anche i predetti genitori.

La inabilità del, o dei genitori di questi, in tali casi però, dovrà essere accertata da un ufficiale medico in servizio nel R. esercito o nella R. marina, da destinarsi a cura del comando del distretto militare nella cui giurisdizione si trova il comune di residenza del richiedente il soccorso. L'ufficiale medico incaricato avrà cura di ciò appurare con ogni scrupolo e diligenza, in modo da poter accertare la inabilità assoluta e non relativa dei visitandi.

Anche per questi casi come per i precedenti, dovranno essere applicate, così per la procedura come per le altre condizioni richieste per la concessione di cui trattasi, le norme vigenti in materia di concessione di soccorso giornaliero; avvertendo altresì che nei casi dubbi sarà dalle commissioni provinciali rimessa la decisione al Ministero.

***

Le presenti determinazioni potranno adottarsi da oggi; ben chiaramente avvertendo che trattandosi di provvedimenti eccezionali che traggono la loro ragion d'essere dallo stato speciale del momento, non dovranno per nessuna causa concedersi i detti benefici con effetto retroattivo; non dovranno cioè corrispondersi i soccorsi per il tempo passato, anche quando venissero a risultare preesistenti le condizioni che dànno diritto al beneficio accordato.

Raccomando a tutte le autorità preposte al servizio di che trattasi, di portare la loro sollecita cura alla migliore, più serena ed imparziale applicazione delle presenti disposizioni.

N. **324**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 23 maggio 1918.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 304 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero.

Reparti di artiglieria del fronte a mare della piazza marittima di Venezia. — N. 18 cartelle (2ª offerta) del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, ad altrettanti mutilati di guerra, da scegliersi fra quelli che avendo figliuoli ed essendo colpiti di inabilità assoluta, si trovino nella impossibilità di provvedere col loro lavoro a sostentamento della propria famiglia.

69ª *divisione fanteria in zona di guerra.* — L. 6044,85 da dividersi in parti uguali fra

i militari mutilati nell'attuale guerra — con preferenza a quelli che abbiano figli — e fra gli orfani dei militari morti nell'attuale guerra.

Militari provenienti dai riformati presentatisi al distretto militare di Mantova per il ritiro del bracciale e del certificato di dispensa agricola. — L. 2500 (raccolte per iniziativa del comando del distretto di Mantova), di cui L. 2000, da destinarsi a favore di militari indigenti e famiglie di militari morti o feriti in guerra, appartenenti ai comuni del suddetto distretto. L. 500, da destinarsi a militari del ripetuto distretto appartenenti ai battaglioni di milizia territoriale 86°, 87° e 88° costituiti dal distretto medesimo e che guadagnarono la medaglia al valore.

Sottotenente Rodolfo Tucci L. 50 (elargite in occasione del giuramento prestato presso il deposito del 9° reggimento fanteria) a favore dell'opera nazionale per gli orfani di guerra

22ª	*B*	*Compagnia del*	34°	*battaglione*	*presidiario*	— L. 52,20	a favore dei profughi, dei mutilati e degli orfani di guerra,
25ª	*C*	»	»	»	»	» 174,30	
39ª	*C*	»	»	»	»	» 127,10	
89ª	*D*	»	»	»	»	» 246,85	
20ª		»	32°	»	»	» 69,50	
91°	*Battaglione milizia territoriale*					» 200,—	

215ª *Compagnia lavoratori.* — L. 159,60, di cui 57,20 a favore dei profughi, L. 102,40 a favore dei mutilati.

XI Corpo di armata mobilitato. — L. 24 mila, in cartelle del prestito nazionale 5 %, versate al R. orfanotrofio militare di Napoli, perchè la rendita annua di L. 1200 sia devoluta ad una borsa di studio per istituti medi o superiori, intestate al predetto comando di corpo d'armata, per un figlio od una figlia di ufficiale morto in guerra, restando inteso che, quando la rendita non potrà più essere destinata allo scopo suddetto, l'intero capitale passerà a disposizione dell'ente amministratore per i suoi fini generali di beneficenza.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **325**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione di oggetti di corredo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 maggio 1918.

Il Ministero richiama in vigore le disposizioni già date con la circolare n. 619 inserta in *giornale militare* 1914, e per le quali la fodera di tela grigio verde per giubbette, deve intendersi abolita.

Le fodere disponibili verranno usate fino a consumazione per i bisogni delle truppe mobilitate.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **326**. — TRASPORTI. — **Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e d'identificazione personale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 maggio 1918.

Le circolari del *giornale militare ufficiale* 775 e 825 del 1915 e 61 del 1917, nonchè quelle a stampa n. 12478 del 12 dicembre 1915 e 26684 del 31 ottobre 1916 (Direzione

generale dei servizi logistici amministrativi) prescrivono tassativamente che il prezzo dei documenti di viaggio, di trasporto e d'identificazione personale, che questo ministero cede a pagamento alle dipendenti autorità, sia inviato con *cartolina-vaglia* oppure con *vaglia bancario* o *del Tesoro* intestati al cassiere del Ministero della guerra.

Ciò non ostante, pervengono frequentemente richieste di siffatti documenti accompagnate da biglietti di Stato, talvolta per somme notevoli; il che, oltre ad essere in contrasto con le vigenti disposizioni sulle spedizioni dei pieghi raccomandati, che vietano la inclusione in essi di biglietti di banca, potrebbe essere causa di inconvenienti dipendenti da eventuali smarrimenti o sottrazioni dei biglietti annessi alle richieste stesse.

Si richiamano pertanto le dipendenti autorità ad una più rigorosa osservanza delle disposizioni sopra ricordate, avvertendole che questa centrale amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali smarrimenti di somme che non le fossero trasmesse nel modo stabilito.

Coll'occasione, si raccomanda altresì vivamente agli enti compilatori delle richieste di libretti di viaggio in genere, di riassumerle, possibilmente, in modo da evitare che in uno stesso giorno e da uno stesso corpo ne pervenga più di una — come frequentemente si verifica — ed inoltre che, nel riepilogare le domande dei richiedenti, si scriva in modo ben chiaro ed esatto la categoria ed il nome di ciascuno di essi, seguito da quello dei rispettivi genitori; e ciò sia ad evitare gl'inconvenienti che possono derivare dalle omonimie, sia ad accelerare la concessione dei libretti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **327**. — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Visite di revisione per gli ufficiali inabili e riformati.** — (Direzione generale personale ufficiali — Direzione generale sanità militare). — 23 maggio 1918.

Il Ministro determina che il 5 di giugno p. v. abbiano inizio le visite di revisione di cui alla circolare 37 del *giornale militare* c. a., per gli ufficiali riformati, dispensati da ogni eventuale servizio militare o dichiarati permanentemente inabili al servizio incondizionato fino a tutto il mese di agosto 1917.

I lavori relativi a questo nuovo turno di rivisite, per l'esecuzione delle quali il Ministero si riserva di emanare le norme circa la costituzione delle apposite commissioni sanitarie, dovranno essere ultimati entro il 20 luglio p. v. e si osserveranno all'uopo le stesse norme prescritte in occasione della prima applicazione della circolare predetta (circolare 38 *giornale militare* c. a., circolari 4 marzo 1918 n. 411, 16 marzo 1918 n. 481, 2 aprile 1918 n. 608, 10 aprile 1918 n. 672 e telespresso 14 febbraio 1918 n. 307 direzione generale personale ufficiali ufficio del direttore generale), tenendo presente, altresì, che alla nuova visita debbono essere assoggettati anche gli ufficiali provvisti di pensione privilegiata per infermità proveniente da cause di servizio ovunque contratta.

Con l'occasione, s'invitano i comandi di corpo d'armata a dare assicurazione circa il compimento dei lavori per le rivisite disposte nel primo turno e a comunicare insieme, il più presto possibile, i nomi degli ufficiali che non abbiano potuto essere assoggettati a nuova visita per un qualsiasi motivo che non si riferisca, beninteso, alle esenzioni dalla rivisita stabilite dalla lettera *c*) della circolare 38 c. a.

In questa segnalazione saranno in ispecial modo compresi, disinti per arma, per grado, per categoria e con l'indicazione, possibilmente per tutti, della località ove si trovano gli ufficiali non chiamati a visita di revisione sia perchè comandati in servizio all'estero con speciali incarichi, sia perchè abbiano espatriato in quanto riformati o dispensati da ogni eventuale servizio militare.

Eguale segnalazione dovrà essere fatta a suo tempo per gli ufficiali che verranno ora chiamati a nuova visita in base alla presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **328**. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205 (circolari nn. 171 e 172 del «giornale militare» 1918) relativo all'istituzione della croce al merito di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 23 maggio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205;

Di concerto coi ministri della marina e delle colonie;

DECRETA:

Articolo unico. — È approvata l'unita istruzione per l'esecuzione del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, col quale venne istituita la croce al merito di guerra:

Roma, 20 maggio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

Istruzione per l'esecuzione del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, col quale è stata istituita la croce al merito di guerra.

Art. 1. — Le autorità mobilitate, competenti a concedere, a termini dell'art. 4 del decreto reale 19 gennaio corrente anno, la croce al merito di guerra, terranno esatta nota delle concessioni cui faranno luogo.

Le concessioni dovranno essere individualmente riportate, con numero progressivo, in un apposito registro.

Il brevetto attestante la concessione, che sarà conforme all'unito modello, dovrà portare come numero d'ordine quello stesso che la concessione ha sul registro originale dell'autorità che concede la croce.

Per ogni concessione si dovrà rilasciare al militare decorato un distinto brevetto.

Art. 2. — L'autorità che procedono all'assegnazione della croce, nel dare mensilmente al Ministero della guerra la partecipazione prescritta dall'ultimo capoverso dell'art. 5 del R. decreto d'istituzione, dovranno comunicare il nome e cognome del decorato, la sua paternità, il preciso luogo di nascita, l'arma e il corpo cui il militare stesso appartiene quando la croce gli viene assegnata, la data della concessione, l'autorità che ha fatto luogo a quest'ultima e il numero d'ordine del brevetto rilasciato.

Art. 3. — Per i militari che non si trovino più alla dipendenza di autorità mobilitate, le concessioni saranno fatte dal Ministero della guerra in seguito ad istanza degli interessati o su proposta dei superiori.

Le domande dovranno essere presentate ai comandi di deposito o altri centri di mobilitazione dai quali gl'interessati dipendono.

Qualora questi non abbiano più obblighi di servizio, le domande saranno presentate ai comandi di distretto militare nella cui giurisdizione risiedono.

Le autorità daranno corso alle domande attenendosi alle seguenti norme:

Se si tratta di militari che abbiano riportato ferite dalle quali sia derivato loro il diritto a fregiarsi dello speciale distintivo dei feriti o di quello dei mutilati, le domande, individualmente istruite, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra per il tramite delle autorità gerarchiche territoriali, le quali debbono accertare e confermare esplicitamente il titolo che si deduce a base della richiesta, esprimendo ancora il proprio motivato parere sulla convenienza della concessione, avuto riguardo alle qualità morali del richiedente.

Quando la decorazione è chiesta per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, l'autorità a cui la domanda è presentata nel modo sopradetto, la trasmetterà, senza indugio, direttamente al Ministero della guerra (Segretariato generale) per la necessaria istruttoria, fornendo tutte quelle notizie che eventualmente fosse in grado di dare sia sulla condotta tenuta dal richiedente presso le truppe operanti, sia circa i superiori che potrebbero essere, in proposito, utilmente interpellati. Nelle domande di cui si tratta, gli interessati dovranno, fra l'altro, esattamente indicare le località in cui prestarono servizio al fronte, le date dei fatti d'arme a cui parteciparono, i reparti e servizi a cui erano effettivi o aggregati, e, possibilmente, anche i superiori che potrebbero confermare quanto essi espongono.

Le autorità competenti dovranno unire a ciascun incartamento una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare dell'interessato, al corrente di tutte le variazioni.

Art. 4. — I comandi di corpi d'armata mobilitati, sia di loro iniziativa, sia sul riferimento delle autorità inferiori, possono inoltrare al Ministero proposte riferentisi a militari che siansi trovati alla loro dipendenza, ma che, alla data della proposta, non facciano più parte di corpi o enti mobilitati.

Per questi stessi militari, possono essere inoltrate proposte anche da autorità territoriali. In tal caso, però, si dovranno seguire le norme tracciate nell'articolo precedente.

Art. 5. — I comandi di corpo o capi di servizio trasmetteranno nel più breve tempo al Ministero un elenco dei militari da essi dipendenti, ai quali sia stato concesso un encomio solenne con decreto sovrano.

In tale elenco si farà risultare, oltre al cognome, nome e grado del militare da decorarsi, anche il corpo ed arma cui egli appartiene, la paternità, il luogo di nascita e la matricola, se militare di truppa.

Art. 6. — La procedura per i reclami sarà analoga a quella stabilita per le domande. Sui reclami si pronuncerà, in via definitiva, il Ministero della guerra.

Il termine per reclamare per le benemerenze acquistate durante l'attuale guerra scadrà tre mesi dopo la conclusione della pace.

Per le benemerenze, invece, che si acquistassero in seguito, il termine stesso scadrà tre mesi dopo il verificarsi dei fatti che diano diritto alla concessione in parola.

Art. 7. — Il Ministero potrà accordare la croce al merito di guerra qualora non ritenga accettabile una proposta di ricompensa al valor militare per mancanza dei requisiti richiesti a tal uopo.

Art. 8. — Il Ministero della guerra terrà una rubrica speciale di tutti i decorati. I registri originali delle autorità mobilitate dovranno essere inviati al Ministero appena terminata la mobilitazione.

Art. 9. — Le autorità mobilitate che faranno luogo alle concessioni della croce per merito di guerra daranno immediata notizia dell'avvenuta concessione a ciascun deposito o centro di mobilitazione al quale il militare appartiene.

Delle concessioni fatte di moto proprio Sovrano o dal *Ministero* sarà data pubblica notizia con apposite dispense del *bollettino ufficiale*. In base alle dette comunicazioni delle autorità mobilitate e alle pubblicazioni fatte nel *bollettino ufficiale* le competenti autorità eseguiranno per ciascuna concessione la seguente variazione matricolare:

« Concessa la croce al merito di guerra con determinazione del (*citare l'autorità che conferì la decorazione*) in data . . . . . ».

Nel caso che il conferimento sia stato pubblicato nel *bollettino ufficiale* del Ministero, dovrà citarsi, nella variazione matricolare, la dispensa e la pagina del bollettino medesimo.

Art. 10. — Le croci concesse a militari, che non dipendano più da autorità mobilitate, saranno inviate ai rispettivi depositi o altri centri di mobilitazione, i quali dovranno curarne la consegna agli interessati con la maggiore sollecitudine possibile e con formalità appropriate.

Art. 11. — Per le benemerenze acquistate anteriormente alla data della presente istruzione non può essere concessa che una sola croce al merito di guerra, fatta eccezione per coloro che abbiano ottenuto uno o più encomi solenni con decreto sovrano, ai quali potrà farsi una seconda concessione qualunque sia il numero degli encomi loro conferiti.

Art. 12. — Essendo in corso il provvedimento, col quale, in seguito all'istituzione di un apposito distintivo per i promossi per merito di guerra, viene revocata la disposizione contenuta nel R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, in virtù della quale i promossi per merito di guerra avrebbero avuto, per ciò solo, diritto alla croce, i militari di cui si tratta potranno ottenere la decorazione quando concorra uno degli altri titoli previsti dall'art. 3 del surriferito decreto.

Sono in corso anche disposizioni che estendono la concessione della croce a coloro che, in campagne di guerra antecedenti all'attuale, riportarono ferite o mutilazioni per cui sia stato loro riconosciuto il diritto a fregiarsi degli appositi distintivi, o ebbero un encomio solenne con decreto sovrano. Saranno in seguito emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui si tratta; nel frattempo, quindi, non dovrà darsi corso ad alcuna pratica al riguardo.

Art. 13. — La specificazione dei titoli contenuta nel capoverso dell'art. 3 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, non ha carattere tassativo, ma esemplificativo. Essa, quindi, non esclude che si prendano in considerazione altre benemerenze in cui si ravvisino gli elementi sostanziali racchiusi nella formula generica enunciata nella prima parte del medesimo articolo.

In tali casi però, più che in ogni altro, l'esame delle benemerenze deve esser fatto con rigore, affinchè la nuova decorazione conservi quel valore morale che deve farne premio ambìto pei combattenti.

L'espressione « a contatto col nemico », adoperata nel capoverso dello stesso articolo 3, si riferisce a quanti hanno prestato o prestano servizio sotto l'azione positiva e normale dei mezzi di offesa del nemico, rimanendo così quotidianamente esposti a serio pericolo. È data facoltà al Comando Supremo di impartire al riguardo, alle dipendenti autorità mobilitate, istruzioni più concrete.

ALLEGATO 1.

Numero d'ordine del Registro delle concessioni . . . . . .

REGIO ESERCITO ITALIANO

Il (1) . . . . . .

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205;

DETERMINA:

È concessa al (2) . . . . . .

. . . . . .

la Croce al merito di guerra.

(3) . . . . . .

(4) . . . . . *addì* . . . . . *19* . . .

(5) . . . . . .

(6) . . . . . .

(1) Autorità che conferisce la Croce.

(2) Grado, cognome e nome, paternità e luogo di nascita del decorato, arma e corpo al quale appartiene.

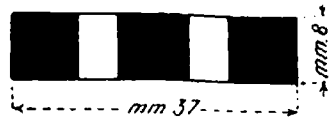
(3) Per le concessioni successive alla prima, indicare se si tratta di seconda o di terza concessione.

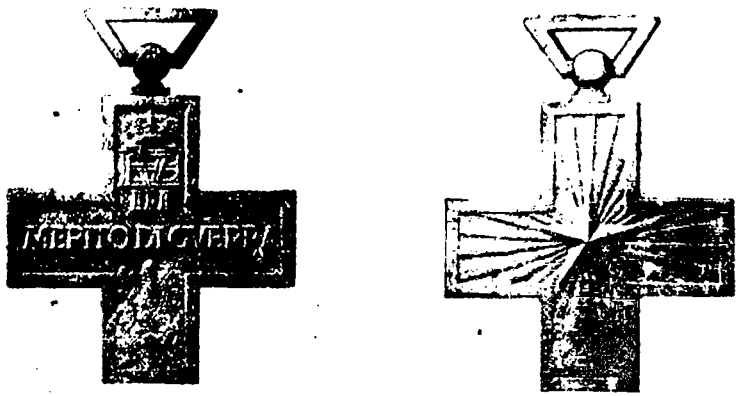
(4) Luogo di residenza dell'autorità che fa la concessione.

(5) Indicazione dell'autorità che fa la concessione.

(6) Firma dell'autorità stessa.

Croce al merito di guerra





(grandezza naturale)

N. B. — Il nastro è formato di tre righe turchino-celesti larghe mm. 9 ciascuna, alternate con due righe bianche della larghezza di mm. 5 (circolare 172 *giornale militare* 1918).

AVVISO

Prontuario delle ritenute sugli assegni ed indennità.

A cura della ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici è stato compilato un prontuario contenente, in unica tavola, le ritenute del 2 % per fondo di previdenza, dell'8,65 per ricchezza mobile e di L. 0,375 per contributo di guerra, con l'indicazione dell'imponibile per queste ultime due, in modo che il prontuario è utile anche per assegni e indennità non soggetti alla prima di dette ritenute.

L'elaborato considera oltre 5000 redditi, con lo sviluppo centesimale progressivo delle ritenute fino a L. 510 di imponibile ed è fornito di una tavola sussidiaria per il calcolo delle ritenute per gli assegni maggiori fino a L. 20.000.

Il prontuario trovasi ora in corso di stampa e potrà essere messo in vendita fra giorni, a cinque lire l'esemplare, a *beneficio dell'opera nazionale di assistenza agli invalidi di guerra*

Per le prenotazioni occorre rivolgersi alla predetta ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici in Roma.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 27ª, anno 1918, circolare n. 295. —

A pagina 526, nel titolo della circolare, *invece di*: « Spedizioni varie ecc. », *leggasi*: « Disposizioni varie ecc. ».

Uguale correzione dovrà apportarsi a pagina 521, nel sommario di detta circolare.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **329**. — AMMINISTRZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — **Decreto luogotenenziale n. 587, che sopprime la carica di segretario generale del comitato centrale di mobilitazione industriale, e prepone ai relativi servizi un direttore generale.** — (Gabinetto) 21 aprile 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 110, del 10 maggio 1918).

Art. 1. — La carica di segretario generale del comitato centrale di mobilitazione industriale di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 luglio 1917, n. 1093, è soppressa.

Alle funzioni di segreteria del comitato centrale provvederà un ufficiale designato dal direttore generale della mobilitazione industriale di cui al seguente art. 2..

Art. 2. — Ai servizi della mobilitazione industriale viene preposto un membro del comitato centrale, nominato per decreto luogotenenziale su proposta del ministro per le armi e munizioni, con titolo e funzioni di direttore generale.

Art. 3. — Tutti gli uffici centrali e regionali appartenenti a detti servizi, passano alla dipendenza del direttore generale di cui all'art. precedente, e ad esso fanno capo tutte le pratiche relative.

Art. 4. — Il Ministro per le armi e munizioni provvederà con proprio decreto al riordinamento organico di tutti gli uffici della mobilitazione industriale in relazione al presente decreto, e darà le disposizioni occorrenti per la sua esecuzione.

Art. 5. — Il predetto Ministro, provvederà con proprio decreto, preso di concerto col ministro del tesoro, e da registrarsi alla Corte dei conti, a fissare l'indennità di carica che verrà corrisposta a titolo di unico ed esclusivo compenso al direttore generale suddetto.

Art. 6. — Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Prezzo della presente dispensa L. **0,40**

(3341) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1918 — 31 maggio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 330. — 8 MAGGIO 1918. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene nominato un segretario supplente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito . . . *Pag.* 570

» 331. — 9 MAGGIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 620, che istituisce per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità un comitato di revisione presso ciascuno dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni . . . . . *Pag.* 570

» 332. — 9 MAGGIO 1918. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 681, che aumenta la paga giornaliera degli aiutanti di battaglia, dei marescialli e sergenti maggiori del R. esercito, nonchè dei capi di prima e seconda classe e dei secondi capi anziani della R. marina . *Pag.* 571

» 333. — 12 MAGGIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Decreto luogotenenziale n. 692, riguardante il trattamento economico dei magistrati militari di truppa stati destinati a funzioni giudiziarie nei tribunali militari ed assimilati al grado di sottotenente . . . . . *Pag.* 571

» 334. — 16 MAGGIO 1918. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale che affida all'autorità militare l'alta direzione dell'esercizio delle ferrovie concesse ed esercitate dalla compagnia reale per le ferrovie sarde . . . . . *Pag.* 572

» 335. — 23 MAGGIO 1918 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Decreto luogotenenziale n. 682, che reca norme circa il funzionamento dei comitati istituiti con decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620, per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità dei Ministeri della guerra e per le armi e munizioni . . . . . *Pag.* 572

» 336. — 24 MAGGIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Sospensione dell'indennità di carica durante l'aspettativa . . . . . *Pag.* 574

» 337. — 29 MAGGIO 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che designa i funzionari delle amministrazioni militari dipendenti, cui spetta di fare ai comitati di revisione le comunicazioni prescritte dal decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 (circolare n. 335 *giornale militare* 1918) . . . . . *Pag.* 574

» 338. — 29 MAGGIO 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che designa i funzionari delle amministrazioni centrali militari, cui spetta di fare ai comitati di revisione le comunicazioni prescritte dal decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 (circolare n. 336 *giornale militare* 1918) . . . . . *Pag.* 575

» 339. — 30 MAGGIO 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Anticipazione agli ufficiali inferiori sulla indennità perdita bagaglio . . . . . *Pag.* 575

» 340. — 30 MAGGIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE Limitazioni di collegamenti telefonici richiesti dall'amministrazione militare. . . . . *Pag.* 576

» 341. — 30 MAGGIO 1918. UFFICIALI IN CONGEDO Nomina a sottotenenti di milizia territoriale e di complemento nei corpi di commissariato, di amministrazione e di sussistenza . . . . . *Pag.* 576

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 342. — 18 APRILE 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro civile del comitato regionale mobilitazione industriale di Bologna . . . . . *Pag.* 578

» 343. — 9 MAGGIO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale mobilitazione industriale per il Veneto . . . . . *Pag.* 578

N. 344. — 9 MAGGIO 1918 — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro civile nel comitato regionale mobilitazione industriale di Torino . . . . . *Pag.* 578

» 345. — 11 MAGGIO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro operaio nel comitato regionale mobilitazione industriale per il Veneto . . . . . *Pag.* 578

» 346 — 12 MAGGIO 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni tecniche del genio — Istruzione sulla costruzione dei ponti e dei porti. (Pubblicazione n. 198) . . . . . *Pag.* 579

» 347. — 30 MAGGIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Versamento del contributo di guerra in tesoreria . . . . . *Pag.* 580

» 348. — 30 MAGGIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Versamento dei proventi all'erario . . . . . *Pag.* 580

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 349. — 20 APRILE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di nuovi consigli d'amministrazione per la direzione ricuperi e riparazioni dell'aviazione e per il reparto costruzioni edilizie d'aeronautica . . . . . *Pag.* 581

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **330.** — STATO DEGLI UFFICIALI — **Decreto ministeriale col quale viene nominato un segretario supplente del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 maggio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500, che dà un nuovo ordinamento al consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il decreto luogotenenziale 11 aprile 1918 col quale il colonnello di fanteria Gotelli cav. Giovanni è stato promosso al grado di maggior generale, decadendo in conseguenza dalla carica di segretario supplente del consiglio di disciplina;

DECRETA:

Il colonnello di fanteria Mengoli cav. Giorgio è nominato segretario supplente del consiglio di disciplina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 maggio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **331.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 620, che istituisce per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità un comitato di revisione presso ciascuno dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni.** —(Segretariato generale — Ragioneria). — 9 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 114, del 25 maggio 1918).

Art. 1. — Presso ciascuno dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni (compreso in questo il commissariato generale per l'aeronautica) è costituito un comitato di revisione il quale eserciterà il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità dei detti Ministeri.

Tale comitato sarà costituito da tre membri, dei quali uno, che funzionerà da presidente, verrà scelto tra i referendari della Corte dei conti, su proposta del presidente della Corte stessa, e gli altri due saranno designati dal ministro del tesoro, di concerto col ministro competente.

Art. 2. — Con decreto reale, promosso dai ministri proponenti, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno 1° giugno 1918 e cesserà di aver effetto un anno dopo la conclusione della pace.

N. 332. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale 641, che aumenta la paga giornaliera degli aiutanti di battaglia, dei marescialli e sergenti maggiori del R. esercito, nonchè dei capi di prima seconda classe e dei secondi capi anziani della R. marina.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 9 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 126, del 29 maggio 1918).

Abbiamo decretato e decretiamo:

La paga giornaliera assegnata agli aiutanti di battaglia, ai marescialli ed ai sergenti maggiori dell'esercito, al netto della quota vestiario, nonchè ai capi di prima e seconda classe ed ai secondi capi anziani della R. marina è aumentata nella seguente misura;

a) del 20 per cento le prime L. 5,50;

b) del 10 per cento la quota eccedente le L. 5,50.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale avrà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

N. 333. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 692, riguardante il trattamento economico dei magistrati militari di truppa stati destinati a funzioni giudiziarie nei tribunali militari assimilati al grado di sottotenente.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 126, del 29 maggio 1918).

Art. 1. — I magistrati di carriera richiamati alle armi quali militari di truppa, destinati a funzioni giudiziarie nei tribunali militari in applicazione del decreto luogotenenziale 28 maggio 1917, n. 719 (1), ed assimilati al grado di sottotenente, non acquistano diritto agli assegni da ufficiali, ma conservano quelli da impiegati civili dello Stato.

---

(1) Circolare 328, 1917.

Art. 2. — Nella sede dei tribunali militari od altri uffici militari cui sono addetti, e non hanno diritto ad alcuna indennità di missione, trovandosi essi, ivi, nella sede del speciale servizio militare cui sono stati chiamati. Solo quando si assentino temporaneamente, per ragioni di servizio, da tale sede, sarà loro corrisposta l'indennità di missione a senso del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840.

Art. 3. — Coloro che in base a diverse interpretazioni finora date alle disposizioni vigenti in materia avessero percepito assegni che, secondo le disposizioni del presente decreto, non avrebbero dovuto percepire, non saranno tenuti ad alcuna restituzione.

N. **334**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale che affida all'autorità militare l'alta direzione dell'esercizio delle ferrovie concesse ed esercitate dalla compagnia reale per le ferrovie sarde.** (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). — 16 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 124, del 27 maggio 1918).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 del citato testo unico di leggi, è affidata all'autorità militare l'alta direzione dell'esercizio delle ferrovie, concesse ed esercitate dalla compagnia reale per le ferrovie sarde, fermo nella compagnia stessa l'obbligo di continuare la propria gestione con gli stessi organi come nei tempi ordinari, e con le relative responsabilità, tranne quello che può derivare dalle disposizioni date dalla autorità militare.

Il ministro della guerra designerà la persona cui dovrà essere affidata l'alta direzione suaccennata.

Il ministro proponente provvederà alla esecuzione del presente decreto.

N. **335**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 682, che reca norme circa il funzionamento dei Comitati istituiti con decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620, per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministeri della guerra e per le armi e munizioni.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 23 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 124, del 27 maggio 1918).

Art. 1. — I contratti e tutti gli altri atti, non esclusa la semplice corrispondenza, recanti comunque impegno di spese a carico dei bilanci del Ministero della guerra e del Ministero per le armi e munizioni, qualora compiuti presso l'amministrazione centrale, presso le direzioni, istituti o stabilimenti militari ed assoggettati, sotto qualsiasi forma, all'approvazione del Ministero, dovranno, a cura degli uffici amministrativi e prima di tale approvazione, essere sottoposti al visto dei Comitati di revisione, istituiti con l'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620.

Nei casi di eccezionale urgenza derivante da imprevedibili esigenze militari il ministro potrà ordinare la esecuzione degli atti di cui sopra prima che siano stati sottoposti al visto dei Comitati. In questi casi gli atti saranno trasmessi nel termine di ventiquattro

al Comitato competente, al quale saranno, in pari tempo, comunicate le ragioni che hanno imposto l'anticipato provvedimento.

I contratti e gli atti suindicati, di competenza degli enti militari dipendenti e non soggettati all'approvazione del Ministero dovranno secondo i casi, essere spediti ai Comitati di revisione in originale, ovvero in copia, sunto od estratto, entro il giorno successivo a quello della loro data.

Entro il termine succennato sarà fornita notizia ai Comitati di revisione, a cura degli enti militari dipendenti, degli impegni assunti senza l'intervento di un atto scritto.

Sono esclusi dalla denuncia di cui sopra i contratti o gli atti d'impegno stipulati dai capi di truppa e dai loro reparti per il mantenimento degli uomini e dei quadrupedi, nonchè per il funzionamento interno dei servizi.

L'azione dei Comitati potrà estendersi anche ai contratti stipulati all'estero ed a quelli degli enti facenti parte dell'esercito di operazione.

Art. 2. — Il visto del presidente del Comitato o, per sua delegazione, di uno dei componenti di esso, ovvero le comunicazioni di cui all'art. 1 non escludono od attenuano alcuna delle responsabilità spettanti ai funzionari delle amministrazioni della guerra e delle armi e munizioni, nè investono alcuno degli attributi degli organi di controllo, ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 3. — Con decreto ministeriale saranno designati i funzionari ai quali spetta di dare al Comitato le comunicazioni di cui all'art. 1.

A coloro di detti funzionari, comunque responsabili di mancate comunicazioni di assunzione d'impegni, a mente dell'art. 1 o di emissione di mandati di anticipazione, ai sensi dell'art. 4 sarà applicato il provvedimento disciplinare stabilito dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672 convertito nella legge 28 giugno 1917, n. 1065.

Art. 4. — I Comitati di revisione dovranno vigilare:

1° che l'uso dei mandati di anticipazione sia contenuto negli stretti limiti delle necessità dei servizi e venga data la preferenza, in tutti i casi possibili, all'impiego del mandato diretto, al quale uopo, saranno loro comunicati i mandati di anticipazione, con le relative richieste, prima dell'invio alla Corte dei conti;

2° che i rendiconti delle spese eseguite con mandati di anticipazione sieno prodotti con ogni sollecitudine e che essi vengano sottoposti a pronta ed accurata revisione;

3° che le annotazioni di addebito dell'importo dei materiali distribuiti alle ditte sieno eseguite con tutta regolarità e che i relativi ricuperi abbiano la più sollecita effettuazione;

4° che non vengano stipulati contratti o comunque assunti impegni per acquisti all'estero, senza il preventivo consenso del Ministero del tesoro.

Art. 5. — I Comitati di revisione hanno facoltà di consultare gli atti e di eseguire verifiche alle scritture dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni oltrechè di tutti gli uffici, stabilimenti od officine dipendenti dalle dette amministrazioni.

Art. 6. — Per l'esercizio del mandato loro affidato i Comitati di revisione possono chiedere tutte le notizie, le informazioni ed i documenti che ritengano necessari.

Art. 7. — I rilievi che, nell'adempimento del loro incarico, occorresse di fare ai Comitati, saranno, a cura del presidente, comunicati ai capi dei rispettivi servizi per i chiarimenti e le eventuali rettifiche del caso.

Art. 8. — I Comitati di revisione dovranno riferire, con apposito rapporto mensile, al

ministro del tesoro intorno ai rilievi che loro occorresse di fare nell'esercizio del pro mandato. Qualora, peraltro, ne riconoscessero l'opportunità, daranno immediata noti dei rilievi occorsi al ministro predetto.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° giugno 1918, e cesserà avere effetto un anno dopo la conclusione della pace.

N. **336**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Sospensione dell'inde nità di carica durante l'aspettativa.** — (Direzione generale servizi logistici a amministrativi). — 24 maggio 1918.

A chiarimento di dubbi sollevati si avverte che l'indennità di carica è dovuta sol mente agli ufficiali che si trovano effettivamente in servizio. Non spetta quindi agli u ciali in aspettativa, anche se in tale posizione conservino l'intero stipendio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **337**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che designa i funzionari delle amministrazioni militari dipendenti, c spetta di fare ai comitati di revisione le comunicazioni prescritte da decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 (circolare n. 335 « gio nale militare » 1918).** — (Segretariato generale — Ragioneria) — 29 maggio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA ED INTERIM PER LE ARMI E MUNIZIONI.

Visto il decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620, col quale presso ciascuno d Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, compreso in quest'ultimo il commis riato generale per l'aeronautica, venne istituito un comitato di revisione con l'incari di esercitare il controllo sulla gestione amministrativa e sulle contabilità dei Minist stessi;

Visto il decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682, che reca le norme relati al funzionamento dei comitati suddetti;

Visto l'articolo 3 di quest'ultimo decreto luogotenenziale, il quale dispone che c decreto ministeriale saranno designati i funzionari cui spetta di fare ai comitati le oppo tune comunicazioni;

DECRETA:

Per le amministrazioni dipendenti, gl'incaricati di fare le prescritte comunicazioni comitati di revisione di cui sopra, saranno: presso gli enti aventi consiglio d'ammi strazione i *relatori* del consiglio; presso gli uffici distaccati e presso gli enti di qualsi specie che non abbiano consiglio d'amministrazione, i comandanti degli enti stessi o c d'ufficio o di servizio.

Roma, li 29 maggio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **338**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale che designa i funzionari delle amministrazioni centrali militari, cui spetta di fare ai comitati di revisione le comunicazioni prescritte dal decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 (circolare n. 335 «giornale militare» 1918).** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 29 maggio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA ED INTERIM PER LE ARMI E MUNIZIONI

Visto il decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620 col quale presso ciascuno dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, compreso in quest'ultimo il commissariato generale per l'aeronautica, venne istituito un comitato di revisione con l'incarico di esercitare il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità dei Ministeri stessi;

Visto il decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682, che reca le norme relative al funzionamento dei comitati stessi;

Visto l'art. 3 di quest'ultimo decreto luogotenenziale, il quale dispone che con decreto ministeriale saranno designati i funzionari cui spetta di fare ai comitati le opportune comunicazioni;

DECRETA:

Per le amministrazioni centrali del Ministero della guerra e delle armi e munizioni, compreso in quest'ultimo il commissariato generale per l'aeronautica, gli incaricati di fare le prescritte comunicazioni ai comitati di revisione di cui sopra, saranno i direttori capi delle divisioni o degli uffici corrispondenti ed i capi degli uffici autonomi che amministrano capitoli del bilancio o che comunque dispongono spese a carico del bilancio dello Stato.

Roma, li 29 maggio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **339**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Anticipazione agli ufficiali inferiori sulla indennità perdita bagaglio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 maggio 1918.

A rimuovere dubbi sollevati a riguardo del pagamento agli ufficiali inferiori, dell'anticipazione sulla indennità perdita bagaglio di cui alle circolari del Comando Supremo in data 1° e 14 febbraio u. s. n. 4454 e 5835, si avverte che la detta anticipazione non potrà essere pagata se non dai corpi o reparti che hanno inviato le domande di indennizzo al Ministero, ancorchè gli ufficiali abbiano avuto in seguito altra destinazione.

Tali corpi o reparti dovranno tenere le partite fra i conti sospesi sino a che non verrà loro inviata dal Ministero l'autorizzazione al pagamento della indennità da effettuarsi previa ritenuta della detta anticipazione e dell'importo degli oggetti di corredo prelevati a pagamento.

Fanno eccezione a tale norma, le anticipazioni d'indennità ad ufficiali dei reparti bom-

bardieri e degli enti e reparti che siano in seguito stati disciolti, le quali potranno essere direttamente concesse dal deposito scuola bombardieri, per i primi; e dai rispettivi centri di mobilitazione per gli enti e reparti disciolti.

In conseguenza di quanto sopra, i corpi si asterranno dal comunicare i cambiamenti di destinazione degli ufficiali.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **340**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Limitazioni di collegamenti telefonici richiesti dall'amministrazione militare**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 maggio 1918.

Data l'attuale deficienza di materiale telefonico, specie del filo di bronzo il di cui approvvigionamento si rende ogni giorno più difficile, si dispone che, d'ora innanzi, le richieste di collegamenti telefonici, fatte dalle dipendenti autorità militari al Ministero delle poste e dei telegrafi, siano limitate ai casi di *assoluta necessità di difesa o di servizio*.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **341**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Nomina a sottotenenti di milizia territoriale e di complemento nei corpi di commissariato, di amministrazione e di sussistenza**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 maggio 1918,

1. I militari delle classi dal 1874 al 1892 compresa, dimessi dai corsi allievi ufficiali **perchè giudicati fisicamente inabili al servizio in arma combattente**, ed i militari delle stesse classi che, **pel medesimo motivo**, non abbiano potuto fino ad ora partecipare ai corsi allievi ufficiali, sono autorizzati a presentare domanda per la nomina diretta a sottotenente di milizia territoriale o di complemento nei ruoli di commissariato, di amministrazione e di sussistenza, purchè siano forniti di uno dei sottoindicati titoli di studio:

Per il corpo di commissariato: diploma in notariato, laurea in giurisprudenza o in chimica o in scienze naturali o in agraria;

Per il corpo di amministrazione; diploma di istituti superiori commerciali, diploma di ragioniere o titoli equipollenti;

Per il ruolo di sussistenza: diploma di agrimensore o di enotecnico; diploma in agraria.

2. Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da lire due, dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra e presentate ai comandi di depositi, distretti od enti ai quali gli interessati appartengono. In via assolutamente eccezionale, e quando si tratti di non lasciar trascorrere invano il termine improrogabile stabilito col seguente n. 4 per l'accettazione delle domande, esse potranno essere presentate a comandi di depositi, distretti od enti diversi da quelli ai quali gli interessati appartengono. I comandi suddetti, constatata l'urgente necessità di accettare tali domande, anzichè sollevare eccezioni di incompetenza, le riceveranno senz'altro e ne cureranno, per l'ulteriore inoltro, l'imme-

detta trasmissione a quei comandi di corpi d'armata dai quali i militari in questione dipendono.

3. I concorrenti dovranno, nelle rispettive domande, attenersi alle seguenti disposizioni:

a) indicare la classe cui appartengono, la specie d'inabilità ed il relativo grado militare;

b) esprimere il loro desiderio circa la destinazione, indicando tre sedi in ordine di preferenza, affinchè il Ministero possa tenerne conto, subordinatamente però alle esigenze di servizio;

c) dichiarare il titolo di studio da essi posseduto e la professione esercitata prima del richiamo alle armi, riservandosi, ove occorra, di presentare non oltre il 30 giugno certificati, diplomi o documenti relativi;

d) indicare il luogo di abituale residenza.

4. Le domande dovranno essere presentate **non più tardi del 30 giugno p. v.** alle autorità militari da cui gli aspiranti direttamente dipendono, le quali dovranno esprimere il loro motivato parere al riguardo, aggiungendo alle medesime i seguenti documenti:

a) dichiarazione del comandante di corpo, o del capo servizio, o del capo ufficio, dalla quale risulti che l'aspirante non abbia subìto condanne;

b) rapporto informativo sulla condotta in genere tenuta dal concorrente, durante il servizio prestato, fino al giorno della presentazione della domanda.

Le domande stesse, così completate dovranno essere trasmesse il più sollecitamente possibile ai comandi dei corpi d'armata territoriali che provvederanno a farle pervenire a questo Ministero, non oltre il 30 giugno p. v.

Ad ogni buon fine si avverte che **le domande presentate posteriormente al 30 giugno p. v. non potranno essere accolte.**

5. I comandi di corpo d'armata, non appena riceveranno le domande, disporranno perchè i singoli concorrenti siano sollecitamente sottoposti alla visita delle commissioni sanitarie centrali, di cui alle circolari 76 e 561 *giornale militare* 1917.

Dette commissioni dovranno compilare per ciascun militare apposito verbale dal quale risulti chiaramente la specie della rispettiva inabilità, aggiungendo il proprio parere al servizio nei corpi amministrativi pei quali è sufficiente che la loro prestanza fisica sia in armonia col grado di ufficiale.

6. I verbali di cui al precedente n. 5 dovranno essere sollecitamente trasmessi dai comandi di corpo d'armata a questo Ministero (direzione generale personali ufficiali — divisione 2ª, sezione 3ª) insieme alle domande delle quali si è trattato nel n. 4 della presente circolare.

7. Le nomine saranno effettuate in base al fabbisogno dei corpi amministrativi, a partire dai candidati delle classi più anziane. I militari di classi comprese fra il 1874 ed il 1884, e quelli di classi posteriori appartenenti alla 3ª categoria, saranno nominati sottotenenti di milizia territoriale; i militari di 1ª e 2ª categoria, di classi posteriori a quella del 1884, saranno invece nominati sottotenenti di complemento.

8. Sono autorizzati ad inoltrare domanda per la nomina a sottotenente nei corpi amministrativi anche i ministri del culto, incorporati nelle compagnie di sanità, che siano in possesso dei titoli di studio indicati nel numero 1 della presente circolare.

9. **Le varie autorità militari provvederanno a dare la massima diffusione alla presente circolare.**

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **342**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro civile del comitato regionale mobilitazione industriale di Bologna.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 18 aprile 1918.

A sostituire il prof. Silvio Canevazzi, viene nominato membro civile del comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Emilia, il prof. Augusto Righi, senatore del Regno.

N. **343**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale mobilitazione industriale per il Veneto.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 9 maggio 1918.

A sostituire il defunto contrammiraglio Mengoni Ferretti sig. Raimondo, viene nominato presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Veneto, il contrammiraglio Fasella sig. Osvaldo.

N. **344**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro civile nel comitato regionale mobilitazione industriale di Torino.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 9 maggio 1918.

A sostituire il defunto comm. ing. Vittorio Sclopis, viene nominato membro civile del comitato regionale di mobilitazione industriale di Torino, il comm. Bona avv. Adolfo.

N. **345**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro operaio nel comitato regionale mobilitazione industriale per il Veneto**. — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 11 maggio 1918.

A sostituire il sig. Rioda Giovanni, dimissionario, viene nominato membro operaio del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Veneto, il sig. Tormene Amedeo.

N. **346**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni tecniche del genio — Istruzione sulla costruzione dei ponti e dei porti.** — (Pubblicazione n. 198). — (Direzione generale genio). — 12 maggio 1918.

È stata pubblicata l'istruzione tecnica del genio « Costruzione dei ponti e dei porti » la quale sostituisce il volume 17° delle istruzioni pratiche del genio, edizione 1899, che rimane perciò abolito.

La distribuzione di detta istruzione ai comandi, corpi ed uffici sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari nel numero di copie sottosegnate:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	10
Comandi d'armata	»	10
Comando generale dell'arma di cavalleria	»	10
Comando generale del genio	»	20
Ispettorato generale del genio	»	4
Ispettorato del genio militare per la R. marina	»	4
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione mobilitati e territoriali	»	4
Intendenza generale	»	10
Intendenza delle truppe di Albania e Macedonia	»	6
Comandi del genio – Direzione – Sottodirezioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	4
Direzione dell'officina di costruzione del genio militare	»	4
1° reggimento genio (zappatori)	»	100
2° reggimento genio (zappatori)	»	100
3° reggimento genio (telegrafisti)	»	20
4° reggimento genio (pontieri)	»	200
5° reggimento genio (minatori)	»	100
6° reggimento genio (ferrovieri)	»	100
Comando d'aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri)	»	4
Deposito d'aeronautica (» »)	»	4
Comando d'aeronautica (aviatori)	»	4
Deposito d'aeronautica (aviatori)	»	4
Istituto centrale d'aeronautica	»	4
Battaglione squadriglie aviatori	»	4
Battaglione scuole aviatori	»	4
Battaglione dirigibilisti	»	4
Battaglione aerostieri	»	4
Stabilimento costruzioni aeronautiche	»	4
Direzione tecnica d'aviazione	»	4
Direzioni ed uffici del genio per la R. marina	»	8
Direzione tecnica automobilistica – Torino	»	4

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2,40.

Il Ministro — DALLOLIO.

N. **347.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento del contributo di guerra in tesoreria.** — (Ragioneria). — 30 maggio 1918.

Si è osservato che non pochi degli enti dipendenti da questo Ministero i quali sono tenuti a versare il contributo di guerra in tesoreria nei quindici giorni successivi ad ogni trimestre (circolare 923 del 1915), effettuano invece i versamenti con ritardo di molti mesi.

È assolutamente necessario che le somme, spesso ingenti, dovute a titolo di contributo di guerra, affluiscano al tesoro colla maggiore possibile sollecitudine e pertanto il Ministero richiama vivamente tutte le amministrazioni dipendenti sull'obbligo tassativo del sollecito versamento, avvertendo che qualora, scaduto il trimestre, non sia possibile per il rilevante numero dei pagamenti ed il ritardo nella chiusura delle contabilità, stabilire con esattezza la somma da versare, dovrà immancabilmente procedersi al versamento di un acconto pari almeno ai 19/20 della somma presumibilmente dovuta, salvo, appena possibile, il versamento del saldo.

Del pari, nella seconda quindicina di giugno, e cioè prima del termine dell'esercizio finanziario dovrà procedersi in conto del quarto trimestre al versamento di un acconto nella misura suesposta.

Il Ministero si riserva di accertarsi caso per caso, della scrupolosa osservanza di quanto sopra, tenendo responsabili personalmente i capi degli uffici competenti della ritardata o mancata esecuzione di queste prescrizioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **348.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Versamento dei proventi all'erario.** — (Ragioneria). — 30 maggio 1918.

È occorso più di una volta di osservare che alcune amministrazioni dipendenti, nonostante le disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato (articoli 43 e 45) che fo obbligo a coloro che riscuotono somme di spettanza erariale di curarne l'integrale e sollecito versamento in tesoreria, si valgono delle somme introitate per vendita e cessione di materiali, ecc., per far fronte alle spese di bilancio per le quali avrebbero dovuto invece richiedere regolari anticipazioni sui medesimi.

È fermo intendimento del Ministero che tale inconveniente sul quale fu già richiamata l'attenzione colle circolari nn. 409 e 665 del 1917, non debba più verificarsi per l'avvenire e pertanto, ancora una volta, invita le amministrazioni dipendenti alla stretta osservanza della legge e cioè al puntuale e sollecito versamento dei proventi avvertendo che data l'eccezionale entità dei medesimi in dipendenza dello stato di guerra, esse, nell'interesse dell'erario, possono versare i proventi mensilmente, anzichè trimestralmente come è prescritto nei casi normali.

Il Ministero si riserva di accertarsi, caso per caso, della scrupolosa osservanza di quanto sopra, tenendo responsabili personalmente i capi degli uffici competenti della ritardata o mancata esecuzione di queste prescrizioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 379. — SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di nuovi consigli di amministrazione per la direzione ricuperi e riparazioni dell'aviazione e per il reparto costruzioni edilizie di aeronautica.** — (Ufficio personale). — 20 aprile 1918.

IL COMMISSARIO GENERALE PER L'AERONAUTICA,

Vista la propria ordinanza in data 28 febbraio 1918, registrata alla Corte dei conti addì 5 marzo 1918 registro n. 79 guerra e armi e munizioni foglio n. 181; considerata l'opportunità di regolarizzare dal punto di vista amministrativo il servizio dei rifornimenti e dei ricuperi nonchè dei reparti e sottoreparti edilizi d'aeronautica;

DISPONE:

Art. 1. — Per l'amministrazione del personale (militare e civile ed operai) e per la gestione del materiale relativo al servizio dei ricuperi e delle riparazioni dell'aviazione è costituito un consiglio d'amministrazione composto:

da un ufficiale superiore, *presidente*;

da un ufficiale superiore o da un ragioniere del genio o d'artiglieria, *relatore*;

da un ufficiale più elevato in grado, *membro*;

da un ragioniere geometra del genio o ragioniere d'artiglieria o da un ufficiale inferiore, *segretario*.

Il materiale predetto sarà dato in consegna ad un ragioniere del genio o d'artiglieria o ad un ufficiale inferiore che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 2. — La gestione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 1 della predetta ordinanza 28 febbraio 1918 resta, in conseguenza del precedente articolo, limitata al personale ed al materiale relativo ai rifornimenti dell'aviazione militare.

Art. 3. — Per l'amministrazione del personale (militare civile ed operaio) e per la gestione del materiale dei reparti costruzioni edilizie d'aeronautica di Torino, Firenze, Roma, Napoli. e del sottoreparto costruzioni edilizie d'aeronautica di Milano, è istituito presso il reparto costruzioni edilizio d'aeronautica di Roma un consiglio d'amministrazione composto;

da un ufficiale superiore, *presidente*;

da un ragioniere geometra del genio o da un ragioniere d'artiglieria o da un ufficiale superiore, *relatore*,

da un ufficiale più elevato in grado, *membro*;

da un ragioniere geometra o ragioniere d'artiglieria o da un ufficiale inferiore, *segretario*.

La gestione pertanto del consiglio d'amministrazione, istituito dall'art. 2 dell'ordinanza predetta, resta limitata all'amministrazione del personale (militare civile ed operaio) e alla gestione del materiale della direzione tecnica dell'aviazione militare e della sezione tecnica di Torino, ed analogamente la gestione del consiglio di amministrazione;

istituito con l'art. 1 del R. decreto 28 marzo 1915 n. 348, resta limitata alla competenza dall'articolo stesso stabilita, escluso tutto quanto si riferisce ai cennati reparti e sotto-reparti costruzioni edilizie d'aeronautica.

Art. 4. — A relatore del consiglio d'amministrazione istituito dall'art. 12 della citata ordinanza 28 febbraio 1918, potrà essere designato indifferentemente oltre che un ragioniere di artiglieria od un ufficiale superiore anche un ragioniere geometra del genio.

Art. 5. — La designazione del presidente, del relatore e del segretario dei Consigli d'amministrazione di cui ai precedenti articoli, sarà fatta con determinazione del commissariato generale per l'aeronautica.

Art. 6. — I predetti consigli inizieranno la loro gestione a datare dal 1° maggio 1918.

Art. 7. — Per quanto non è stabilito dalla presente ordinanza restano in vigore le norme emanate al riguardo con le precedenti determinazioni. La presente ordinanza sarà comunicata alla corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1918.

Il Commissario generale — CHIESA.



Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(3345) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1918 — 7 giugno

MINISTERO DELLA GUERRA.

N. 350. — 23 MAGGIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 694, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag* 583
» 351. — 28 MAGGIO 1918. — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio . . . *Pag.* 584
» 352. 3 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Ritenute per cessioni del quinto dello stipendio da effettuarsi agli ufficiali in servizio fuori del Regno . . . . . *Pag* 584
» 353. — 3 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' - Pagamento d'indennità di raffèrma e di premi maturatisi a favore di militari che prestarono servizio parte fra le truppe coloniali e parte fra quelle metropolitane . . . . . *Pag.* 585
» 354. — 5 GIUGNO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Atti di morte per le truppe in campagna *Pag.* 586
» 355 — 5 GIUGNO 1918. — REGLUTAMENTO. — Richieste di certificati penali per reclute e militari appartenenti alle provincie invase . . . . . *Pag* 587
» 356 — 5 GIUGNO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Ricupero di debiti verso lo Stato sull'indennità dovuta agli ufficiali richiamati e che sono rinviati in congedo. . . . . *Pag* 587
» 357 — 6 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aumento del contributo straordinario di guerra . . . . . *Pag.* 588
ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 589

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 350. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 694, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretaria o generale. — Ragioneria). — 23 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 127, del 30 maggio 1918).

Le assegnazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918 sono aumentate delle somme per ognuno di essi indicate;

Cap. n. 76. Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	1.000.000
Cap. n. 100-*bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	575.000.000
Cap. n. 100-*ter*. Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	904.500.000
Cap. n. 100-*quinquies*. Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania, ed in Cirenaica, ecc.	19.500.000
Totale . . .	1.500.000.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **351**. — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 maggio 1918.

Le disposizioni di cui alla circolare 67 del *giornale militare* 1917 con cui fu stabilita, per la durata della guerra, la concessione di una licenza di convalescenza agli ufficiali richiamati dal congedo, i quali, per infermità non provenienti da cause di servizio, debbono essere collocati in congedo temporaneo o definitivo, dovranno, anzichè ai soli richiamati, essere applicate a tutti gli ufficiali (aspiranti ufficiali compresi) delle categorie in congedo che vengano a trovarsi nelle predette condizioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **352**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Ritenute per cessione del quinto dello stipendio da effettuarsi agli ufficiali in servizio fuori del Regno.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 3 giugno 1918.

Per gli ufficiali che prestano servizio fuori del Regno, in località ove sono loro pagati gli assegni in valuta estera, e che sono sottoposti a ritenuta per cessione di stipendio, i consigli d'amministrazione dei corpi che li amministrano disporranno che le ritenute relative siano effettuate sul foglio stipendio nell'ammontare in valuta estera corrispondente alla somma di lire italiane ceduta.

L'indicazione dell'ammontare in lire italiane sarà posta in margine al foglio stipendio stesso.

Il cambio da usarsi per effettuare la riduzione delle lire italiane nella valuta estera, con la quale è pagato lo stipendio, sarà quello stabilito dall'autorità locali per le simili operazioni.

Nel caso in cui gli assegni ai suddetti ufficiali sieno pagati da enti autonomi agli ef-

fetti dalla resa dei conti, residenti in territorio estero, gli enti stessi, purchè non si tratti di impiegati dello Stato (nel qual caso, al pagamento delle cessioni provvedono direttamente le amministrazioni civili) comunicheranno mensilmente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, le ritenute effettuate per cessioni con apposita dichiarazione specificando:

1° il nome, cognome e grado del cedente;

2° l'ammontare della ritenuta mensile in lire italiane ed in valuta estera;

3° il numero e la data del titolo col quale fu pagato lo stipendio al netto;

4° se la cessione è stata riscattata dal fondo di garanzia oppur no;

5° in questo secondo caso l'esatto indirizzo dell'istituto cessionario.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, provvederà in base alle suddette dichiarazioni al versamento in tesoreria od agli istituti cessionari interessati dello ammontare delle rate di cessione ponendolo a carico del bilancio (capitolo spese per la guerra) e giustificando la spesa con le dichiarazioni rilasciate dai suddetti consigli d'amministrazione insieme con le quietanze dei cessionari o con le copie delle quietanze di tesoreria.

Nel caso, invece, in cui gli enti all'estero non sieno autonomi, ma rendano i conti ai centri amministrativi in Italia, saranno questi centri che dovranno provvedere al versamento od al pagamento, in lire italiane, delle quote di cessione a carico del suddetto capitolo.

Ai detti centri amministrativi i reparti all'estero rimetteranno quindi una dichiarazione simile a quella sopra accennata, perchè in base ad essa i centri stessi possano subito provvedere ai versamenti o pagamenti di cui trattasi.

Tanto la trasmissione delle dichiarazioni quanto il pagamento o il versamento, in Italia, delle quote cedute, dovranno esser fatti colla maggiore sollecitudine possibile per evitare reclamo da parte degli interessati o addebiti d'interessi agli ufficiali nel caso di cessioni riscattate dal tesoro.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 353. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamento d'indennità di rafferma e di premi maturatisi a favore di militari che prestarono servizio parte fra le truppe coloniali e parte fra quelle metropolitane.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 3 giugno 1918.

Fermo rimanendo il principio che l'onere delle indennità di rafferma dei RR. carabinieri e degli altri militari raffermati con premio, nonchè dei premi in genere spettanti ai sottufficiali deve essere ripartito fra i bilanci dei Ministeri delle colonie e della guerra in ragione del tempo utile per la rafferma o per il premio trascorso nelle truppe coloniali o in quelle metropolitane, per semplificare le relative operazioni in conseguenza anche dell'abolizione delle reintegrazioni di fondi, si dispone che per i pagamenti ed i conseguenti rimborsi vengano, *a datare dal* 1° *luglio* 1918 applicate le seguenti norme:

I. — PER LA TRIPOLITANIA E PER LA CIRENAICA:

a) nel caso che l'ente che provvede al pagamento sia un ente metropolitano in colonia o in Italia esso porta in uscita a rendiconti soltanto la somma che deve gravare

sul bilancio del Ministero della guerra, applica al fondo scorta la parte che deve andare a carico di quello delle colonie e ne chiede subito rimborso al comando delle truppe coloniali (ufficio amministrazione) della Tripolitania o della Cirenaica al quale apparteneva il militare prima di passare nelle truppe metropolitane;

b) qualora, invece, l'ente che provvede al pagamento delle somme in parola sia un ente coloniale, dipendente cioè dal Ministero delle colonie, residente in colonia, si regola nel modo sopraindicato e chiede rimborso della quota che deve gravare sul bilancio del Ministero della guerra all'ufficio d'amministrazione per i reparti metropolitani della colonia in cui risiede esso ente pagante;

c) il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli pei pagamenti che fa al personale ad esso effettivo od aggregato proveniente dai RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica chiede rimborso della quota suddetta all'ufficio d'amministrazione pei reparti metropolitani della colonia dalla quale proviene il personale stesso.

II. — PER L'ERITREA:

per i militari appartenenti al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea rimangono in vigore le norme dell'articolo 16 della disposizione 6ª del fascicolo V della raccolta delle disposizioni in vigore per il R. esercito, le quali s'intendono estese anche ai premi in genere spettanti ai sottufficiali.

III. — PER LA SOMALIA:

le stesse norme vigenti per la colonia Eritrea di cui al precedente n. II, saranno applicate dal 1° luglio 1918 nella Somalia pei pagamenti ed i conseguenti rimborsi di cui alla presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 354. — DISPOSIZIONI VARIE. — Atti di morte per le truppe in campagna. — (Direzione generale leva e truppa). — 5 giugno 1918.

La competenza a redigere gli atti di morte dei militari in campagna risulta ben definita in conformità delle norme già impartite al riguardo nel n. 9 della circolare 617 del *giornale militare* anno 1916.

Si ritiene però opportuno rammentare che il criterio essenziale su cui la competenza stessa si fonda è costituito dal carattere proprio dei corpi, servizi e reparti e non dalla loro sede provvisoria.

In conseguenza tutte indistintamente le unità sanitarie mobilitate sono tenute, perchè tali, a redigere gli atti di morte, ad inscriverli sui propri registri e ad inviarne quindicinalmente gli estratti a questo Ministero a norma del n. 25 della vigente istruzione; e ciò anche nel caso in cui le unità sanitarie suddette si trovino a funzionare provvisoriamente nel territorio di un comune.

Per la stessa ragione di competenza gli ospedali territoriali o di riserva dovranno invece astenersi dal compilare gli atti di morte in parola, limitandosi a fare la denunzia al sindaco del comune in cui il decesso è avvenuto, nel termine e nelle forme stabilite dall'articolo 388 del codice civile.

Nulla però è innovato a quanto è disposto nella circolare n. 602 del *giornale militare*, anno 1916, circa l'invio periodico degli estratti dal registro dei defunti, mod. 476.

Il Ministero prega le direzioni di sanità militare dei corpi d'armata mobilitati e territoriali di richiamare al riguardo l'attenzione di tutte le unità dipendenti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **355**. — RECLUTAMENTO. — **Richieste di certificati penali per reclute e militari appartenenti alle provincie invase.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 giugno 1918.

Con decreto luogotenenziale 1° febbraio 1918 n. 102 (articolo 52) è stabilito quanto segue:

« Fino a nuova disposizione l'ufficio del casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia assume il servizio dei casellari giudiziari dei tribunali di Belluno, Conegliano, Pordenone, Tolmezzo e Udine, ed ha facoltà di rilasciare per essi, in luogo dei certificati menzionati negli articoli 621 e 622 del codice di procedura penale e negli articoli 41 a 52 del regolamento 5 ottobre 1913, n. 1178, degli attestati equipollenti, secondo le notizie risultanti dai cartellini conservati nel casellario centrale.

« Ai detti attestati si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati dei casellari giudiziari. Con l'autorizzazione del ministro guardasigilli può darsi corso alla richiesta ed al rilascio di essi in carta libera, tenuto conto della condizione dei richiedenti ».

In conformità di tale disposizione, ogni qualvolta, sia durante le operazioni di leva, sia posteriormente, occorra richiedere certificati penali per reclute e militari appartenenti alle provincie invase, gli ufficiali delegati in 1ª presso i consigli di leva e le altre autorità militari dovranno rivolgere le richieste stesse all'ufficio pel casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia; e gli attestati dall'ufficio stesso rilasciati in loro vece, nelle forme e nei modi accennati, dovranno considerarsi equipollenti per tutti gli effetti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **356**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Ricupero di debiti verso lo Stato sull'indennità dovuta agli ufficiali richiamati e che sono rinviati in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 5 giugno 1918.

Il Ministero del tesoro avverte che l'indennità concessa agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale, e della riserva, all'atto del loro invio in congedo, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1915 n. 1613 (circolare 828, 1915) ha tutti i caratteri dell'indennità per una sola volta concessa in luogo di pensione agli impiegati dello Stato. Perciò su di essa può eseguirsi la compensazione per debiti verso lo Stato, distinguendo due casi, cioè:

Tutte le volte che i debiti accertati abbiano origine da una malversazione o sorgano per effetto di responsabilità amministrativa, o per altra causa nascente dalle funzioni di ufficiale, tale che per il corrispondente ricupero sia applicabile la disposizione dell'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, allora sarà applicabile tale disposizione per la ritenuta del quinto sulla indennità di che trattasi.

Tutte le volte, invece, che i debiti accertati abbiano origine da rate di stipendi e assegni in più percetti, sarà applicabile la disposizione dell'art. 434 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e potrà trattenersi, cioè, in via di compensazione legale, la suddetta indennità sino alla concorrenza dell'intero debito.

Di ogni debito accertato dovrà essere informato il Ministero della guerra, indicando altresì se siasi ricuperato l'intero importo ovvero solo una quota, e di che ammontare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **357**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aumento del contributo straordinario di guerra.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 giugno 1918.

Si avvertono tutte le amministrazioni militari che con decreto luogotenenziale del 26 maggio p. p., n. 693 (*Gazzetta ufficiale* n. 131, del 4 giugno 1918) in articolo unico è stato disposto quanto appresso:

« Il contributo straordinario di guerra di un centesimo per lira, stabilito dall'art. 1 dell'allegato *A* al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, stato raddoppiato col R. decreto 31 maggio 1916, n. 695, è portato a centesimi tre per ogni lira sulle somme che verranno pagate sui bilanci dello Stato con mandati od altri ordini di pagamento emessi posteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, *in corrispettivo di somministrazioni od opere eseguite per le amministrazioni militari*.

« Sono esenti da ogni contributo le somme pagate dallo Stato, dalle provincie, dai consorzi provinciali di approvvigionamento, dai comuni e dalle aziende annonarie da questi esercite, per acquisti fatti direttamente nel pubblico interesse di derrate occorrenti alla alimentazione civile e militare ».

Siccome il suaccennato decreto ha vigore dal 5 giugno 1918, giorno successivo a quello dell'inserzione sulla *Gazzetta ufficiale*, le amministrazioni militari dovranno curare il sollecito ricupero delle somme eventualmente trattenute in meno per tale imposta, sui pagamenti effettuati, in seguito a mandati od altri ordini emessi in detto giorno e posteriormente.

Tali somme ricuperate saranno introitate a proventi, per essere quindi versate in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio di entrata « Contributo del centesimo di guerra » che per l'esercizio 1917-918 ha il n. 20, e sui titoli di pagamento cui si riferisce il contributo applicato in meno sarà fatto riferimento alla quietanza di versamento in tesoreria.

Si avverte poi che col surriferito decreto le derrate esenti dal contributo di guerra sono limitate espressamente a quelle occorrenti alla alimentazione civile e militare (compresi i foraggi). Quindi dal 5 giugno corrente non è consentita più alcuna esenzione, come si era fatto in passato, per es: per la legna carbone, gas illuminante, energia elettrica, e simili che possono servire indirettamente all'alimentazione.

In tal senso sono perciò modificate le norme contenute nelle circolari 719 e 746 del 1916.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 30ª, anno 1918, circolare 338. —

A pagina 569, nel sommario della circolare (in alcune copie), *invece di:* (circolare n. 336 *giornale militare* 1918), *leggasi:* (circolare n. 335 *giornale militare* 1918).

Dispensa 30ª, anno 1918, circolare n. 341. —

A pagina 577, n. 5, 2° capoverso, *invece di:* «aggiungendo il proprio parere al servizio nei corpi amministrativi ecc.», *leggasi:* «aggiungendo il proprio parere sulla idoneità o meno di ciascuno al servizio nei corpi amministrativi ecc.».

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(3345) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1918 — 15 giugno

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 358. — 4 APRILE 1918. — SERVIZIO SANITARIO — Decreto luogotenenziale n. 483, che reca provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare . . . . . *Pag* 592

» 359. — 12 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Richiesta dei fondi alle direzioni di commissariato per parte degli enti di artiglieria, del genio e di aeronautica per le spese pel personale, a carico dei capitoli inscritti nel bilancio del Ministero della guerra. . . . . *Pag.* 593

» 360. — 12 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Liquidazione delle rimanenze degli esercizi finanziari scorsi. . . . . *Pag.* 594

» 361. — 12 GIUGNO 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Versamento dei proventi all'erario. . . . . *Pag.* 594

» 362. — 12 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Denunzie di pagamento al fisco *Pag.* 596

» 363. — 12 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Nuovi provvedimenti tributari *Pag.* 596

» 364. — 12 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1917-918 e 1918-919, in confronto di quelli precedenti. . . . . *Pag.* 598

» 365. — 12 GIUGNO 1918. — AVANZAMENTO. — Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali di carriera . . . . . *Pag.* 599

» 366. — 12 GIUGNO 1918. — CONCORSI — STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concorso a posti di tenente nel corpo del genio navale militare marittimo . . . . . *Pag.* 599

» 367. — 12 GIUGNO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione dei rifiuti d'archivio a beneficio dell'Associazione della croce rossa italiana . . . . . *Pag.* 599

» 368. — 12 GIUGNO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale n. 644, concernente i soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le pensioni relative alle onorificenze nell'Ordine Militare di Savoia . . . . . *Pag.* 600

» 369. — 12 GIUGNO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Modificazione all'art. 10 dell'istruzione contenuta nel decreto ministeriale 2 giugno 1916, per la concessione del distintivo relativo alle fatiche dell'attuale guerra . . . . . *Pag.* 600

» 370. — 13 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Situazione degli impegni rimasti da pagare al 30 giugno 1918. . . . . *Pag.* 601

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 371. — 3 GIUGNO 1918 — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali che provvedono a dichiarare « ausiliari » diversi stabilimenti . . . . *Pag.* 604

» 372. — 3 GIUGNO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere « l'ausiliarietà » a diversi stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno variato la propria ragione sociale, o che hanno cambiato sede . . . . . *Pag.* 609

» 373. — 3 GIUGNO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali che provvedono alla revoca dell' « ausiliarietà » a diversi stabilimenti . . *Pag* 614

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **358**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto luogotenenziale n. 483, che reca provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare.** — (Direzione generale sanità militare). — 4 aprile 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 95, del 22 aprile 1918).

Art. 1. — Per la durata della guerra e per tre anni successivi alla pubblicazione della pace, lo Stato concorrerà, nei modi indicati negli articoli seguenti, alle spese di assistenza negli appositi istituti di cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare, ai quali non debba provvedere l'opera nazionale per gli invalidi della guerra a termini della legge 25 marzo 1917, n. 481, e che per le loro condizioni economiche non possano sostenere in tutto o in parte la spesa di spedalità.

Art. 2. — Salva la competenza passiva delle spese relative, come viene stabilito negli articoli seguenti, l'accoglimento in cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare, può esser fatto, oltre che negli istituti civili di tipo sanatoriale ed ospedaliero, anche negli altri consimili allestiti dalle amministrazioni militari e dalla Croce Rossa, per i quali non ostino speciali ragioni di servizio.

Le norme di ammissione sono stabilite dal ministro dell'interno, di concerto con i ministri della guerra e della marina per gli istituti da essi dipendenti.

Art. 3. — Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per scopo la cura degli infermi, quando abbiano posti disponibili in appositi luoghi o sezioni ospedaliere, hanno l'obbligo di accogliere e curare i riformati per tubercolosi pulmonare anche se questi non abbiano il domicilio di soccorso nel territorio al quale estendono la loro azione a senso delle norme statutarie.

In mancanza di appositi luoghi o sezioni ospedaliere, o nella insufficienza di quelli esistenti, ed all'infuori degli impianti che saranno apprestati dalle amministrazioni militari e dalla Croce Rossa, sia isolatamente, sia col concorso del Ministero dell'interno, le istituzioni anzidette devono provvedere per l'allestimento di speciali reparti per il ricovero e la cura dei tubercolosi.

L'obbligo è dichiarato dal prefetto, intesa l'amministrazione interessata e sentito il medico provinciale.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso entro trenta giorni ricorso al ministro dell'interno che decide definitivamente.

In caso di rifiuto o di ritardo, il prefetto provvede di ufficio.

In ogni caso le istituzioni hanno diritto ai benefici accordati dal decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, la concessione dei quali può anche essere promossa di ufficio dal prefetto.

Art. 4. — Il contributo di cui all'art. 1 viene corrisposto agli istituti indicati negli articoli precedenti, nella misura massima di lire cinque per ogni giornata di presenza.

Con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero dell'interno o gli istituti suddetti, sono stabilite le condizioni per il trattamento da usarsi ai tubercolosi ricoverati e la retta giornaliera da corrispondersi, la quale, per gli ospedali di istituzioni pubbliche di beneficenza, non può superare di più del quarto quella per i malati comuni ricoverati di autorità nei re-

zati di medicina di ciascuna istituzione, ai sensi dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le somme inscritte nei bilanci delle provincie, dei comuni e di ogni altro ente pubblico per la profilassi e la cura della tubercolosi, non potranno per qualsiasi motivo essere diminuite e dovranno essere impiegate per questi scopi nei modi che verranno stabiliti dal comitato provinciale di cui all'art. 6, di accordo con gli enti stessi.

Art. 5. — Il contributo è per metà a carico del Ministero dell'interno, per metà a carico del Ministero della guerra o di quello della marina a seconda che il riformato dal servizio militare per tubercolosi polmonare, cui la quota viene attribuita, provenga dal R. esercito ovvero dalla R. marina.

Con decreti del ministro del tesoro verranno introdotte nei diversi bilanci le variazioni dipendenti dal presente decreto e saranno altresì stanziate le maggiori somme occorrenti per l'esecuzione del decreto stesso nella misura di massima di lire 2.000.000 per ciascun esercizio finanziario.

Art. 6. — In ogni provincia è istituito un comitato provinciale antitubercolare, presieduto dal prefetto.

Il comitato provinciale:

a) promuove la istituzione ed il funzionamento dei congegni antitubercolari necessari ai bisogni locali della profilassi e cura della malattia, in applicazione del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231;

b) veglia alla protezione ed alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolosi, con speciale riguardo ai riformati dal servizio militare, curando che siano rivolte a loro favore le provvidenze delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della malattia;

c) coordina e disciplina, in un armonico programma di propaganda e di azione, le attività ed iniziative delle istituzioni antitubercolari pubbliche e private della provincia, anche nei rapporti con gli uffici sanitari comunali, con gli enti locali di beneficenza, nonchè coi congegni militari di prevenzione e di cura della tubercolosi.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento del comitato per ciascuna provincia saranno stabilite dal ministro dell'interno, di concerto con i ministri della guerra, della marina, dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra, per i rapporti coi servizi di loro rispettiva dipendenza.

Art. 7. — Durante la degenza negli istituti di cura dei riformati tubercolosi di cui all'art. 1 è corrisposto alle loro famiglie un soccorso giornaliero nella misura stabilita dal decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199.

Art. 8. — Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

N. **359**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Richiesta dei fondi alle Direzioni di commissariato per parte degli enti di artiglieria, del genio e di aeronautica per le spese pel personale, a carico dei capitoli inscritti nel bilancio del Ministero della guerra.** — (Segretariato generale. — Ragioneria). — 12 giugno 1918.

Col 1° luglio p. v. gli enti d'artiglieria, del genio e dell'aeronautica, richiederanno i fondi loro occorrenti pel pagamento degli assegni al personale sui capitoli del bilancio

del Ministero della guerra (circolare 401 del *giornale militare* 1917), alle direzioni di commissariato della circoscrizione, con le norme stabilite per i corpi dalla circolare 216 del *giornale militare* del 1914.

I rendiconti da trasmettere al Ministero continueranno ad essere trimestrali.

Per la inscrizione delle dette anticipazioni nelle scritture, valgono le stesse norme che regolano la registrazione dei mandati di anticipazione riscossi presso le tesorerie, con la sola differenza che all'indicazione del numero e della data del mandato, sarà sostituita l'indicazione della direzione di commissariato che concesse la somma e il numero e la data dell'ordine di pagamento relativo.

Al termine dell'esercizio per le deficienze e per le esuberanze sopra i detti capitoli sarà stabilito il credito o debito complessivo per tutti i capitoli stessi e l'importo di tale credito o debito, per chiudere a pareggio tutti i rendiconti relativi, sarà richiesto o versato alla direzione di commissariato, con le norme di cui al 3° comma e seguenti dell'articolo 49 della succitata circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **360.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Liquidazione delle rimanenze degli esercizi finanziari scorsi.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 12 giugno 1918.

Nell'imminenza della chiusura dell'esercizio finanziario 1917-1918 si invitano tutte le amministrazioni militari che ricevono i fondi pel tramite della direzione di commissariato a liquidare i conti colla direzione stessa senza attendere la revisione delle contabilità, comprendendo nella liquidazione anche le spese per la guerra, poichè le disposizioni del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1019 (circolare 575 del 1915), che esimono alcuni enti dal versare all'erario gli eventuali sopravanzi di anticipazione, valgono soltanto per le amministrazioni che ricevono i fondi direttamente dal Ministero mediante mandati d'anticipazione.

Resta superfluo avvertire che le amministrazioni militari che ancora non avessero liquidato colla direzione di commissariato le rimanenze degli scaduti esercizi 1914-1915, 1915-1916, e 1916-1917 dovranno procedere a siffatta liquidazione colla maggiore possibile sollecitudine.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **361.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Versamento dei proventi all'erario.** — (Segretariato generale. — Ragioneria). — 12 giugno 1918.

Nell'intento di fare affluire il più sollecitamente possibile all'erario le notevoli somme che i corpi introitano per proventi in dipendenza dello stato di guerra, il Ministero determina che a datare dal 1° luglio 1918 anche le amministrazioni che per le disposizioni sinora vigenti eseguono il versamento dei proventi solamente dopo ricevuto il mod. 91 R. A. dal Ministero (reggimenti, distretti, scuole e collegi militari, ecc.) effettuino invece il versamento stesso di loro iniziativa mese per mese senza attendere alcun ordine da questo ufficio.

In conseguenza dalla data della pubblicazione della presente circolare, le predette

amministrazioni, nel trasmettere le contabilità non vi uniranno più il modello 102 R. A.; bensì un prospetto dei versamenti eseguiti conforme al modello allegato alla circolare 612 del 1916, al quale alleghe anno gli ordini di riscossione dei proventi cui i versamenti si riferiscono.

Resta inteso che i corpi, che nonostante le tassative disposizioni delle circolari n. 409 e 665 del 1917 e le raccomandazioni fatte, volta per volta, all'atto stesso dell'invio del modello 97 R. A., non avessero ancora eseguito il versamento dei proventi indicati nei modelli stessi già loro inviati, dovranno procedere immediatamente, prima della imminente chiusura dell'esercizio, al versamento.

Il Ministero seguiterà a compilare e ad inviare il modello 97 R. A. per tutte le contabilità che alla data della presente circolare sono già in suo possesso o in corso d'invio affinchè ai corpi interessati effettuare il versamento appena ricevuto detto modello 97 R. A.

S'intende che per questi versamenti fatti ancora in base al modello 97 R. A. non occorre la compilazione del prospetto di cui al 2° comma della presente.

Per quanto riguarda l'imputazione delle somme ai vari capitoli del bilancio dell'entrata i corpi avvertiranno che per l'esercizio 1918-1919, le somme provenienti:

1° dalla vendita di avanzi del rancio, essa, letame, ecc., ed in genere dei rifiuti dei servizi, nonchè dalla vendita di cavalli, muli, buoi riformati od abbattuti, affluiranno al capitolo 160, richiedendo però quietanza a parte per le somme relative a vendite di quadrupedi;

2° dalla vendita di oggetti dichiarati fuori uso, al capitolo 162;

3° dalla vendita o cessione di materiali, robe, ecc. acquistate a carico della parte ordinaria del bilancio, o da ricupero di assegni indebitamente pagati a carico della parte stessa, al capitolo 169;

4° dalla vendita o cessione a pagamento di materiali o robe acquistate a carico della parte straordinaria del bilancio, o da ricupero di assegni, indennità, ecc. pagate a carico della parte stessa, al capitolo 224 (1);

5° dai versamenti volontari a favore del conto rimonta, al capitolo 308.

Le somme eventualmente introitate a proventi per ricupero d'imposta di ricchezza mobile, di contributo di guerra non trattenuto a suo tempo sui pagamenti, debbono affluire rispettivamente ai capitoli 20 e 21 del bilancio dell'entrata 1918-1919.

L'operazione relativa al versamento dei proventi dovrà essere inscritta alle colonne 7-15 del giornale di cassa se il versamento concerne proventi dell'esercizio in corso, altrimenti, se cioè il versamento si riferisce a proventi di esercizi scaduti, l'operazione dovrà essere inscritta alle colonne 7-11 del giornale stesso e ciò perchè la rimanenza del conto proventi deve essere stata trasportata al conto fondo scorta (circolare 216/1914.

Nulla è innovato per quanto riguarda la destinazione delle quietanze ottenute in versamento, per le quali dovranno essere osservate le norme della circolare n. 8 del 1917.

Il Ministero, richiamandosi al tassativo disposto della legge sulla contabilità generale dello Stato (v. circolari n. 409 e 665 del 1917), fa le più vive premure a tutte le amministrazioni militari (comprese quelle che provvedevano già al versamento diretto dei proventi) perchè procedano senz'altro al versamento di che trattasi, anche a scanso delle responsabilità in cui possono incorrere per la non esatta osservanza della detta legge.

Il Ministro — ZUPELLI.

(1) N. B. Nel caso che i corpi non abbiano elementi certi e positivi per stabilire se una somma deve affluire al capitolo 169 o 224, essi senza muovere quesiti al Ministero, la imputeranno, finchè duri lo stato di guerra, al capitolo 224.

N. **362**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Denunzie di pagamenti al fisco.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 12 giugno 1918.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari che per effetto del decreto luogotenenziale n. 654 del 9 maggio, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2[illegible] maggio 1918, n. 120, le disposizioni del testo unico delle leggi sugli extra-profitti di guerra che avevano efficacia fino al 31 dicembre 1918 sono state protratte a tutto il 31 dicembre 1919.

Pertanto, a modificazione di quanto è disposto dalla circolare n. 481 del 1917, le autorità militari dovranno seguitare a dare denunzie al fisco dei pagamenti eseguiti a tutto l'anno 1919.

Il Ministero coglie l'occasione per segnalare ancora una volta alle amministrazioni interessate tutta l'importanza di siffatte denunzie nell'interesse dello Stato e per richiamare quindi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia emanate colle precedenti circolari 310 e 613 del 1916 e 481 del 1917.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **363**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Nuovi provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 12 giugno 1918.

Si trascrivono qui appresso, per norma delle amministrazioni militari, alcune disposizioni del decreto luogotenenziale n. 629 del 21 aprile 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 maggio 1918 e cioè l'art. 6, che entra in vigore il 1° giugno 1918 e che stabilisce i termini per la notificazione dell'avvenuta approvazione dei contratti e per la loro registrazione, e gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 aventi vigore dal 1° luglio 1918 e pei quali, tra l'altro, è stabilita su tutti gli atti stipulati sia in forma pubblica che in forma privata una tassa di archivio pari al 5 % dell'importo della tassa di registro col massimo di lire 100 e col minimo di centesimi cinquanta per ogni atto.

La tassa da porsi, come quella di registro e come i diritti di segreteria, quando del caso, a carico delle parti, verrà liquidata e riscossa dall'ufficio del registro, e le amministrazioni militari dovranno tener calcolo di essa nello stabilire l'importo approssimativo delle spese contrattuali da depositarsi dai fornitori in base al paragrafo 85 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti.

E' da notare anche la disposizione contenuta nell'art. 17; per le scritture private puramente e semplicemente, per quegli atti cioè nei quali non interviene affatto l'opera del notaro o dell'ufficiale rogante, neanche sotto forma di autenticazione delle firme dei contraenti.

Per dette scritture dovrà essere redatto fin dall'inizio un secondo originale, debitamente firmato dai contraenti, redatto in carta da una lira.

Tale secondo originale, dovrà essere presentato all'ufficio del registro, per la registrazione dell'atto, in sostituzione della copia su carta da L. 0,30, che naturalmente resta abolita.

Art. 6. — Agli effetti dell'art. 73, n. 4, quarto comma, della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217, i cancellieri giudiziari ed i segretari delle pubbliche amministrazioni devono notificare alle parti, ai notai e funzionari che hanno stipulato i contratti e

...ta la omologazione od approvazione degli atti e contratti che vi andavano sog-
...la intervenuta omologazione od approvazione, entro cinque giorni dalla emanazione
...i provvedimenti, dandone contemporaneamente partecipazione alla intendenza di
...za della provincia nella quale esiste l'ufficio competente alla registrazione dell'atto.
La notificazione dell'approvazione od omologazione dovrà indicare le parti contraenti,
...tario o funzionario rogante, la data e la natura dell'atto.
Per ogni trasgressione alla presente disposizione i cancellieri giudiziari e i segretari
...le pubbliche amministrazioni incorreranno in proprio in una penale di L. 10.
Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione, le parti, i notai, ed i funzionari noti-
...i dovranno presentare al ricevitore del registro la denuncia della avvenuta omolo-
...zione od approvazione e contravvenendo a tale obbligo andranno soggetti alle soprat-
...tasse di cui all'art. 94 della legge di registro.
Alla denuncia od all'atto approvato dovrà unirsi, per cura delle parti o del notaio o
...funzionario rogante, l'originale o la copia autentica del decreto di approvazione od
...omologazione o della lettera di partecipazione.
Per tutto ciò che, a' termini della legge di registro, fatta eccezione per le successioni
...per i contratti verbali di affitto, è soggetto a denuncia, il pagamento della tassa deve
...essere eseguito entro venti giorni dalla denuncia stessa.
Art. 14. — Sono sottoposti alla tassa d'archivio gli atti in forma pubblica o privata,
...civili, commerciali e amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, in quanto siano soggetti
...a registrazione formale.
Ne sono esenti gli atti che si rilasciano in originale alle parti o, comunque, non sieno
...soggetti alla registrazione formale, e le denuncie di contratto verbale d'affitto.
La tassa d'archivio è a carico delle parti.
Art. 15. — La tassa d'archivio è stabilita nella misura del 5 % del totale delle tasse
...di registro applicate all'atto, decimi e addizionale compresi, escluse le sopratasse e pene
...pecuniarie, col massimo di lire cento e col minimo di centesimi cinquanta. Le frazioni
...eccedenti della tassa di archivio sono sempre arrotondate di cinque in cinque centesimi.
Per quanto concerne le tasse sospese, o a debito, le tasse complementari e suppletive,
...relative procedure coattive, le restituzioni e i rimborsi, la tassa di archivio segue le
...norme della tassa di registro.
Art. 16. — La tassa d'archivio è riscossa dagli uffici del registro che ne rilasciano
...ricevanza contestuale a quella delle tasse di registro.
Art. 17. — Alla copia prescritta dal penultimo capoverso dell'art. 66 della legge di
...registro è sostituito, per le scritture private non autenticate, un secondo originale esteso
...carta bollata da lire 1. Questo originale è esente dalla tassa fissa di registro stabilita
...dai due ultimi comma dell'art. 104 della tariffa annessa alla legge di registro.
Il secondo e gli ulteriori duplicati destinati ad uso delle parti, degli originali degli atti
...in forma privata non sono passibili di tasse d'archivio.
Art. 18. — Il termine stabilito dal penultimo capoverso dell'art. 67 della legge di re-
...gistro e dagli articoli 106, n. 1 e 118 della legge sull'ordinamento del notariato e degli
...archivi notarili, in data 16 febbraio 1913, n. 89, per la trasmissione all'archivio notarile
...delle copie consegnate per la registrazione, ivi compreso il secondo originale obbligatorio,
...che all'articolo precedente, per le scritture private non autenticate, è portato a dieci
...anni.
L'obbligo della trasmissione non riveste le denuncie di contratti verbali di affitto.

Il Ministro · ZUPELLI.

N. **364**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Variazioni introdo nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per esercizi finanziari 1917-918 e 1918-919, in confronto di quelli pred denti.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 12 giugno 1918.

Con circolare 352 del *giornale militare* 1917 furono poste in evidenza le principali v riazioni di forma apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero della guer per l'esercizio finanziario 1917-918, dalle quali derivavano anche modificazioni sostanzi nel modo di richiedere i fondi e nella resa dei conti, ed altre modificazioni di carat amministrativo-contabile, cui le singole amministrazioni militari dipendenti avrebbero d vuto strettamente attenersi.

Ciò non ostante, dalle contabilità del predetto esercizio finanziario finora pervenu al Ministero, si è rilevato che alcuni corpi non si sono attenuti alle norme della suc citata circolare, ed hanno chiesto anticipazioni ed effettuate spese su alcuni capitoli, inve che su altri cui invece dovevano essere imputate.

Siccome la struttura del bilancio del 1917-918 è stata conservata integralmente n nuovo stato di previsione pel 1918-919, la cui ripartizione in articoli sarà pubblicata pr simamente, si richiamano tutte le amministrazioni militari dipendenti all'esatta osservan della ripetuta circolare 352 del 1917, avvertendo che d'ora in avanti, e cioè a comincia dal prossimo nuovo esercizio finanziario, non sarà più dato corso alle contabilità che pr sentassero erronee imputazioni di anticipazioni e spese.

Le contabilità stesse saranno invece senz'altro rinviate ai corpi per le conseguenti r tificazioni e per le eventuali ricompilazioni.

Si richiama inoltre l'attenzione delle amministrazioni militari interessate sul contenut delle circolari:

a) 385 e 560 del 1917, relative alle pensioni spettanti ai sottufficiali richiamati i servizio, il cui stanziamento è stato trasportato dal capitolo « Pensioni ordinarie » a quel degli assegni fissi ai sottufficiali, caporali e soldati e cioè ai capitoli 27, 29, 31, 33, 3 41, 43, 47 e 49 corrispondenti rispettivamente al 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 45 e 47 de l'esercizio 1917-918; analogamente a quanto venne già fatto per gli ufficiali.

b) 264 del 1918, relativa all'amministrazione di alcuni personali che dall' Uffic personali militari vari » è passata ad altri enti: « corpo di stato maggiore, depositi d reggimento, direzioni di artiglieria e del genio, distretti militari, ecc. ».

c) Sulla denominazione del capitolo 59 (57 del 1917-918), che è riservato per com pensi di lavori straordinari concernenti *spese ripartite* iscritte nella parte straordinaria de bilancio, e propriamente per lavori inerenti alla costruzione di fabbricati militari, cui de vono provvedere le direzioni del genio militare.

d) Su quanto è stato già fatto presente a qualche corpo, relativamente al minut mantenimento delle caserme dei presidi ed alle indennità ai comuni per occupazioni tem poranee di locali da parte di ufficiali e truppa, le cui spese finchè dura lo stato di guer devono essere poste a carico del capitolo 100 *ter* e non del 100 *bis*.

e) Sul passaggio del servizio delle pensioni di guerra e del pagamento dei sussi alle famiglie dei militari, al « Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra » in seguito a che è stato soppresso lo stanziamento dei capitoli 19 e 87 (85 del 1917-918) nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1918 919.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **365.** — AVANZAMENTO. — **Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali di carriera.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 giugno 1918.

Il comma 2° della circolare n. 299 del *giornale militare* c. a. ed il n. 4 della successiva circolare n. 300 sono modificati nel senso che le domande degli ufficiali di complemento per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente devono essere presentate non più tardi del 30 giugno 1918 e le proposte riflettenti la nomina dei sottufficiali di carriera a sottotenente in servizio attivo permanente devono essere inviate non più tardi della stessa data 30 giugno 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **366.** — CONCORSI — STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Concorso a posti di tenente nel corpo del genio navale militare marittimo.** — (Direzione generale personale ufficiali e direzione generale leva e truppa). — 12 giugno 1918.

Il Ministero della marina, con sua notificazione del 16 maggio 1918, ha bandito un concorso per esame a sei posti di tenente nel corpo del genio navale militare marittimo con l'annuo stipendio di L. 3060 oltre l'indennità d'arma quale risulta dall'allegato alla detta notificazione.

Potranno partecipare a tale concorso, in seguito a domanda redatta su carta da bollo da L. 2, e da presentarsi non oltre il 30 giugno corrente, i laureati ingegneri (civili, industriali, navali e meccanici) nelle regie scuole di applicazione o politecniche del Regno e nella regia scuola superiore di Genova; gli ufficiali subalterni di artiglieria e genio in S. A. P. e delle categorie del congedo; gli studenti delle scuole d'ingegneria del Regno, della regia scuola superiore navale di Genova e della sezione navale della regia scuola superiore politecnica di Napoli, che abbiano frequentato il penultimo anno di applicazione e superati i relativi esami.

I concorrenti, ufficiali e militari di truppa attualmente sotto le armi, dovranno soddisfare alla condizione di essere nati non prima del 1° luglio 1891.

Per tutte le altre condizioni e norme del concorso si fa riferimento alla suaccennata notificazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **367.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessione dei rifiuti d'archivio a beneficio dell'Associazione della Croce Rossa italiana.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 giugno 1918.

E' stato riferito che non tutti i comandi, corpi ed uffici militari avrebbero ottemperato alle disposizioni del decreto luogotenenziale 30 giugno 1916, n. 219, riprodotto nella circolare, n. 284 del *giornale militare* del 1916, relativo alla cessione delle vecchie carte d'i-

ficio e degli stampati fuori d'uso al comitato nazionale per la raccolta dei rifiuti di archivio, avente sede in Roma, ed ai comitati ed uffici da esso delegati.

Si interessano pertanto i comandi dei corpi ed i capi degli uffici militari, che non ancora l'avessero fatto, ad uniformarsi alle prescrizioni del citato decreto luogotenenziale.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **368**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale n. 647, concernente i soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le pensioni relative alle onorificenze nell'Ordine Militare di Savoia**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 giugno 1918.

Art. 1. — Le variazioni ai soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare ed alle pensioni relative alle onorificenze dell'ordine militare di Savoia, conseguenti dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, sono dichiarate esecutorie ed applicabili secondo la misura fissata dal decreto stesso e a tutti gli effetti dal medesimo stabiliti.

Le amministrazioni dello Stato sono in conseguenza autorizzate a portare le variazioni di cui sopra alle singole partite, restando esonerate dalla emanazione di provvedimenti personali e dalla relativa notificazione agli interessati.

Art. 2. — Gli uffici incaricati di tenere in evidenza le partite di spese fisse relative agli assegni ed alle pensioni in parola, porteranno le necessarie variazioni ai ruoli di spese fisse, senza che si provveda alla emissione di ruoli di variazione.

Art. 3. — I nuovi assegni concessi ai decorati della medaglia di bronzo saranno pagati ai decorati che trovansi in servizio dai corpi od enti cui appartengono. I decorati, invece, di detta medaglia non più in servizio o gli eredi a cui favore sia riversibile l'assegno e cioè la vedova o i figli d'età inferiore ai 15 anni, nel caso in cui il decorato sia premorto, per ottenere il pagamento dell'assegno dovranno far pervenire apposita domanda al Ministero del tesoro, se trattasi di assegno inscritto anteriormente alla guerra italo-turca o indipendentemente da fatti di guerra, ed al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, se la medaglia fu concessa in dipendenza della guerra italo-turca o della presente guerra.

Tale domanda e i documenti annessivi saranno esenti da bollo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **369**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Modificazione all'art. 10 dell'istruzione contenuta nel decreto ministeriale 2 giugno 1916, per la concessione del distintivo relativo alle fatiche dell'attuale guerra**. — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 12 giugno 1918.

A parziale modificazione dell'art. 10 cap. 2 della circolare n. 330 del *giornale militare* 1916, si determina che la quantità di nastro presumibilmente occorrente alle autorità concedenti l'autorizzazione a fregiarsi del nastrino di cui all'art. 2 del R. decreto 21 maggio 1916 debba d'ora innanzi essere dalle autorità medesime richiesta direttamente all'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **370.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Situazione degli impegni rimasti da pagare al 30 giugno 1918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 13 giugno 1918.

Dal 1° luglio p. v. dovrà essere impiantata presso l'amministrazione centrale della guerra una regolare contabilità degli impegni a carico del bilancio.

Con riserva di emanare delle norme per le comunicazioni che le amministrazioni dipendenti dovranno fare, oltre quelle già prescritte per i comitati di revisione, e per quanto altro potrà occorrere allo scopo, si prescrive intanto che nei primi dieci giorni del prossimo mese di luglio *improrogabilmente* le amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra mandino al Ministero, 1ª Divisione ragioneria una situazione delle somme rimaste da pagare al 30 giugno 1918 conforme al modello allegato alla presente, tenendo presente quanto appresso:

1° Sono eccettuati dall'obbligo di cui sopra: gli enti che prelevano i fondi dalle casse militari, le commissioni d'incetta o di requisizione; i corpi di truppa, le scuole e gli ospedali coi loro reparti, tranne che abbiano ricevuto incarico d'eseguire provviste o lavorazioni estranee o in eccedenza a quelle occorrenti pel funzionamento dei propri servizi, nel qual caso si limiteranno a comunicare le somme rimaste da pagare per queste ultime spese;

2° Diversamente da quanto fu prescritto per altre simili comunicazioni, non occorre dare partecipazione d'ogni singolo impegno rimasto, in tutto o in parte, insoddisfatto, ma basterà indicare la somma complessiva rimasta da pagare *divisa però per capitolo di bilancio.* Così pure non è necessario ripartire le somme secondo le presumibili scadenze dei pagamenti; però, se si preveda che qualche pagamento possa essere effettuato al di là dell'esercizio 1918-19, se ne farà speciale annotazione,

3° Sarà fatta pure speciale annotazione per i pagamenti che dovessero farsi all'estero;

4° La situazione dovrà essere compilata e trasmessa al Ministero dagli enti che compilano i rendiconti delle spese cui la situazione si riferisce. Le direzioni di commissariato però dovranno accertarsi che tutti gli stabilimenti od uffici che ne dipendono o su cui hanno obbligo di sorveglianza mandino in tempo debito al Ministero la situazione debitamente compilata e potranno all'uopo prescrivere che la medesima sia inviata pel loro tramite;

5° Gli enti divisi in più uffici o servizi dovranno riassumere in una sola le situazioni che fossero compilate da ciascun ufficio o servizio, dovendo, per ogni capitolo di bilancio, esser data una sola cifra per tutte le spese di cui si rende un solo rendiconto.

Le direzioni di commissariato che effettuano pagamenti e rendono i conti per spese ordinate da altri enti od uffici (magazzini di riserva vestiario e simili) potranno richiedere ai medesimi la situazione delle somme rimaste da pagare per le spese medesime, ma dovranno poi comprendere i risultati nella loro situazione;

6° Si considereranno già pagate, e non saranno quindi comprese nella situazione, le somme per le quali non oltre il 30 giugno sia stato emesso l'ordinativo di pagamento;

7° Si considereranno come impegnate al 30 giugno e dovranno quindi essere comprese, se insoddisfatte, nella situazione, tutte le somme che a quella data, l'amministrazione abbia assunto l'obbligo di pagare per forniture o lavori comunque ordinati, anche verbalmente, comprese quelle per le quali gli atti d'impegno fossero già stati comunicati

al comitato di revisione. Saranno invece escluse le forniture o lavorazioni di cui si sia manifestata la necessità ma per le quali l'amministrazione non si sia ancora impegnata;

8° Quando non sia possibile stabilire l'ammontare esatto di un impegno, si calcolerà l'importo approssimativo.

I signori comandanti di corpo e capi d'ufficio o di servizio vigileranno personalmente perchè siano eseguite esattamente e nel termine prescritto le disposizioni della presente circolare avvertendo che siccome l'importo degli impegni rimasti da pagare formerà uno degli elementi per le future anticipazioni di fondi, è della massima importanza che nessun impegno sia tralasciato nello stabilire la situazione.

Per le amministrazioni dipendenti dal Ministero per le armi e munizioni saranno date disposizioni con altra circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

AL MINISTERO DELLA GUERRA–RAGIONERIA
1ª DIVISIONE

(1) . . . . . .

SITUAZIONE degli impegni rimasti da pagare sui vari capitoli di bilancio al 30 giugno 1918.

CAPITOLI		Somma complessiva rimasta da pagare al 30 giugno 1918	*Annotazioni*
Numero	Denominazione		

(1) Indicazione del corpo, ufficio o servizio.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **371.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUF TERIE. — **Stralci di decreti ministeriali che provvedono a dichiara « ausiliari » diversi stabilimenti.** — (Comitato centrale di mobilitazione industria — 3 giugno 1918.

Decreto ministeriale 12 *gennaio* 1918.

1. Società anonima fabbrica italiana di oggetti smaltati – Stabilimento in Corso I tura 18, Torino.

2. Fabbrica « Aer » aeroplani – Campo d'aviazione sito sulla strada Orbassano-Pie sco, Orbassano.

3. Fabbrica « Aer » aeroplani – Officina meccanica – Via Pollenzo 34, Torino.

4. Fabbrica « Aer » aeroplani – Officina meccanica – Abbadia alpina (Pinerolo).

5. Cesare Saglio – Riseria – Via Folla di Sopra, Pavia.

6. Giuseppe & Pietro F.lli Bellono – Riseria – Olevano (Pavia).

7. Brivio Giuseppe – Stabilimento per la confezione e riattamento delle pellicce Via Quadronno 16, Milano.

8. Brivio Giuseppe – Magazzino per la conservazione e distribuzione delle pellicce Viale Ticinese 14, Milano.

9. Grande conceria e tintoria nazionale di pelliccerie, stabilimento di conceria, lavand e disinfezione – Via Baracca 65, Milano.

10. Società anonima A. Rejna – Stabilimento meccanico – Jerago (Gallarate).

11. Ing. Giovanni Bas – Officina meccanica e fonderia – Palazzolo S. Oglio (Bres

12. Cantieri Cerusa Voltri – Cantiere di Voltri.

13. Società anonima cooperativa per l'esercizio delle arti meccaniche e metallurgich Stabilimento di Terni.

14. Società anonima di Correboi, per la miniera denominata Argentiera, sita in territo di Sassari.

15. Società anonima cooperativa Sulphur Oleum – Stabilimento di Bari.

16. Luigi Mazza per le miniere Santa Caterina, consorzio Petralia Mignino, Santa C rina F.llo sorella Mignino, S. Caterina Colaianni Scotti, site in territorio di Castrogiova

17. Midano Giuseppe & C., per le miniere Camiolo Gervasi sez. I° site in territorio di strogiovanni.

18. F.lli Giuseppe & Orlando Puglisi, per le miniere Carmolo Gervasi sez. II, site in t torio di Castrogiovanni.

19. Truscia Francesco Paolo, per la miniera canale di Vicenza sita in territorio di Ca giovanni.

20. Società anonima laziale di elettricità, per le sue centrali elettriche, linee ed impi di distribuzione d'energia elettrica nelle provincie di Roma e Caserta – Sede: Lungo Te Sanzio 9, Roma.

Decreto ministeriale 26 gennaio 1918.

1. Società anonima ing. Ferraris Stabilimento meccanico – Pella (Lago d'Orta).

2. Società anonima ing. Ferraris Stabilimento meccanico – Bagnella (Omegna).

3. Società Portland Casalesi, per le cave site nelle regioni Costa e Valle Chiesa del Rongone in territorio di Casale Monferrato.

4. Milanese & Azzi, per le cave in territorio di Casale Monferrato.

5. Milanese & Azzi, per le cave in territorio di Coniolo.

6. Levi Treves & C. – Stabilimento per la produzione del riso – Vercelli.

7. Luigi Martinolo & C. – Conceria – Via Carena 24, Torino.

8. Giovanni Bassetti – Stabilimento di tessitura – Strada per Legnano, Rescaldina (Milano).

9. Società anonima acciaierie e ferriere lombarde, per i cantieri dei lavori per la posa della linea di trasporto dell'energia elettrica dagli impianti idroelettrici della Valtellina agli stabilimenti di Sesto S. Giovanni attraverso le provincie di Sondrio, Bergamo e Milano, nonchè per la linea stessa e per gli impianti accessori – Sede: Via Bassano Portone 1 Milano.

10. Alberto Boursier – Officina meccanica – Via Nicola Niccoli ai Ponti rossi, Napoli.

11. Società anonima industriale « San Giorgio » – Stabilimento di Pistoia.

12. Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici – Stabilimento in via Coroglio 104, Bagnoli (Napoli).

13. Società anonima costruzioni aeronautiche « Savoia » – Stabilimento sito in via Felice Cavallotti, Musocco (Milano).

Decreto ministeriale 8 febbraio 1918.

1. Ditta erede di Giuseppe Tron per gli stabilimenti di Perosa Argentina e Meano e per le cave situate nei comuni di Roure, Maniglia e Praly.

2. Istituto geografico De Agostini – Stabilimento di Novara.

3. Costa Ernesto – Conceria – Cascine Vica, Rivoli (Torino).

4. S. I. P. S. – Società italiana prodotti sintetici, cantiere dei lavori dello stabilimento per la fabbricazione dell'acetone – Località denominata Restellone, Sesto S. Giovanni.

5. Colombo & ing. De Bartolomeis – Officina meccanica di costruzioni in ferro – Acquate (Lecco).

6. Consorzio di scolo e di bonifica di Bresega – Stabilimento idrovoro sito in località Voltascirocco, Adria.

7. Aziende municipalizzate acqua, gas, elettricità, acquedotto di Imola.

8. Aziende municipalizzate acqua, gas, elettricità, per tutte le centrali elettriche, impianti di linee, di distribuzione e trasformazione e cabine dipendenti – Sede: Imola.

9. Albano Franchini – Cartoneria sita in Basso Acquar 6, Verona.

10. Società elettrica dell'Italia centrale, per tutte le centrali elettriche, cabine di trasformazione, linee di trasmissione e impianti di distribuzione esistenti nelle provincie di Perugia e di Siena – Sede: Piazza Poli 42, Roma.

11. Società Ligure Picena di elettricità, per le centrali elettriche di Venamartello e Nozzano – Cabine di trasformazione, linee di trasmissione ed impianti di distribuzione esistenti nella provincia di Ascoli Piceno – Direzione: Corso Venezia 15, Milano – Sede: Roma.

12. F.lli Cerrano di Giuseppe – Fabbrica cemento – S. Marinella (Civitavecchia).

13. Società anonima cemento Portland dell'Adriatico – Stabilimento di Senigallia.

14. Società anonima cartuccieria toscana – Stabilimento di Limite S. Arno (Empoli).

15. Segherie Abetina Pigelleto, per tutti gli impianti, segherie, magazzini e depositi – Piancastagnaio (Siena).

16. Segherie Abetina Pigelleto Segheria presso la stazione ferroviaria – Pisa.

17. Società anonima lavorazioni industriali meccaniche ed affini – Stabilimento meccanico – Via Emanuele Gianturco, Napoli.

18. Cino Giuseppe fu Luciano, per la miniera di zolfo denominata Pernice Alfano Vinci in territorio di Racalmuto (Girgenti).

Decreto ministeriale 21 *febbraio* 1918.

1. F.lli Lodi & C. – Vetreria – Via Pisa, Torino.

2. A. Bosso & C. – Fabbrica di cellulosa – Polonghera (Cuneo).

3. R. De Micheli & C. – Officina meccanica – Viale Vigentina 19, Milano.

4. R. De Micheli & C. – Officina meccanica – Viale Vigentina 24, Milano.

5. Cav. Giovanni Marelli – Fabbrica istrumenti chirurgici ed ortopedici – Via Tiraboschi, 9, Milano.

6. Carlo Bononi – Stabilimento meccanico – Via Solari 111, Milano.

7. M. Capelli – Fabbrica lastre per fotografia – Via Contardo Ferrini 16, Via Friuli 31, Milano.

8. Società anonima lombarda cementi armati e costruzioni edilizie, cantieri dei lavori per la costruzione di hangar per dirigibili – Arma di Taggia (Porto Maurizio).

9. Società veneta di macinazione – Molino sito in via Centro 40, Battaglia.

10. Saccheria ravennate Callegari & Chigi – Stabilimento in via G. B. Barbiani 6, Ravenna.

11. Società anonima cementaria italiana – Stabilimento per la fabbricazione di cemento Portland – Livorno.

12. Giovanni Berardi – Deposito legnami – Via della Carra, Firenze.

13. Giovanni Berardi – Stabilimento per la lavorazione del legno – Via Ponte Buovo 35 Firenze.

14. Società italiana di esplosivi e munizioni, cantieri dei lavori per la costruzione dello stabilimento – Frazione Pallerone in comune di Aulla (Lucca).

15. F.lli Stella di Ugo – Fabbrica cemento – Sassoferrato (Ancona).

16. Mario Cinelli – Officine di costruzioni meccaniche – Via Porta Angelica 56, Roma.

17. Puma Arcangelo di Calogero, per la miniera Cozzotondo Buca Tesoro sez. Cannellaro in territorio di Sutera (Caltanissetta).

18. Contino Angelo di Carmelo, per la miniera Volpe Timpanaro in territorio di Castrogiovanni.

19. Barone Gaspare Giudice, per la miniera Stincone in territorio di Serra di Falco.

Decreto ministeriale 5 *marzo* 1918.

1. Fabbrica bollonerie tornite ed accessori per aeronautica – Stabilimento in via Bottacco, Torino.

2. Manifattura di Domodossola – Domodossola.

3. Carlo Bolla – Stabilimento meccanico – Via Bricca 23 e 28, Torino.

4. Ing. G. De Giglio – Stabilimento meccanico – Via Tiepolo 5, Torino.

5. B. B. B. Antonio Badoni & C. Bellani Benazzoli – Stabilimento meccanico in località Ortica – Lambrate (Milano).

6. Piero Besana – Fabbrica di eliche – Meda.

7. Società anonima Cavalli & Poli – Stabilimento per la lavorazione di legnami – Duemiglia (Cremona).

8. Ing. Dotta Marcenaro & G. Venè – Officina meccanica – Corso Cristoforo Colombo, Savona.

9. N. I. C. A. – Società anonima navi italiane cemento armato – Cantiere navale – Via De Ferrari C-10, Lavagna.

10. Cristallerie e vetrerie fiorentine già N. Bruschi & C. – Via Guelfa 67, Firenze.

Decreto ministeriale 28 *marzo* 1918.

1. Ambrosetti Giovanni – Impresa trasporti – Stabilimento di Via Nizza, Torino.

2. Ambrosetti Giovanni – Impresa trasporti – Stabilimento di Via Michelangelo 24-26, Torino.

3. Ambrosetti Giovanni – Impresa trasporti – Stabilimento di via Leonardo da Vinci 12, Torino.

4. Ambrosetti Giovanni – Impresa trasporti – Stabilimento di via Leonardo da Vinci 13-15, Torino.

5. Ambrosetti Giovanni – Impresa trasporti – Stabilimento di via Canova 7, Torino.

6. Ambrosetti Giovanni – Impresa trasporti – Stabilimento di via Balme già Pescarini e Serra, Torino.

7. Bocca Francesco – Stabilimento di costruzioni aeronautiche – Via Beaulard, Torino.

8. Frova Giovanni & C. – Società italiana orologi elettrici. Officina meccanica – Via Vittoria Colonna 23, Milano.

9. Frova Giovanni & C. – Società italiana orologi elettrici – Officina meccanica –Via Monterosa 63-A, Milano.

10. Bestotti Carlo – Stabilimento per costruzioni aeronautiche in località denominata «Cascina Visconta» – Strada provinciale per Oreno Arcore (Milano).

11. Bestotti Carlo – Stabilimento per l'intelatura e la verniciatura degli apparecchi d'aviazione – Strada Provinciale per Oreno-Arcore (Milano).

12. Società anonima A. Rejna – Fabbrica di bardature, finimenti e forniture complete per sellerie – Via Pellegrini 8, Milano.

13. Società anonima Silos di Genova – Stabilimento sito sulla calata S. Limbania 8, Genova.

14. Compagnie sucrerie di Sarmato – Stabilimenti situati in Sarmato (Piacenza).

15. Società Ligure Lombarda per la raffinazione degli zuccheri stabilimento di Montepulciano.

16. Rossi Emilio – Stabilimento in via della Robbia 38 – Firenze.

17. Rossi Emilio – Stabilimento in via della Robbia 41 – Firenze.

18. Rossi Emilio – Stabilimento in via L. Farina – Firenze.

19. Rossi Emilio – Stabilimento in via Jacopo Nardi, Firenze.

20. Società anonima cooperativa per l'esercizio delle arti meccaniche e metallurgiche – Stabilimento di Foligno.

21. Officine romane elettro-meccaniche di Giovanni Colombo & C. – Stabilimento al viale Principessa Margherita 248-B, Roma.

22. Delli Paoli Gustavo – Stabilimento per la lavorazione meccanica del legno – Via S. Francesco di Sales 14, Roma.

23. Delli Paoli Gustavo – Stabilimento per la lavorazione meccanica del legno – Via dei Dalmati 16, Roma.

24. Silvestrelli Enrico – Molino – Civitavecchia.

25. Società per l'illuminazione di Torre Annunziata – Officina gas – Corso S. Giovanni 19, S. Giovanni a Teduccio.

26. Società Valsacco per la fabbricazione dello zucchero – Stabilimento sito in via Poggioreale 165, Napoli.

27. Fabbrica chimica arenella – Stabilimento in via Arenella, Palermo.

Decreto ministeriale 10 *aprile* 1918.

1. Società anonima officine Scirea – Officine meccaniche – Via G. Borgazzi 34, Monza.

2. Impresa Marasi & Gallo – Cantiere dei lavori per la costruzione di un aeroscalo in località San Salvatore, Chiavari.

3. Ing. A. Provera & C. – Società romana cementi armati – Cantiere dei lavori di un hangars ed annessi fabbricati in località Campochiesa Albenga.

4. Geo. G. Blakwell Sons & C. – Stabilimento per la produzione delle leghe di ferro – Via Privata Ottonelli 266, S. Quirico (Genova).

5. Distillerie italiane – Stabilimento di Reggio Emilia.

6. Società italiana carboni elettrici – Stabilimento-fornace di elettrodi – Via di valle d'Inferno 15-A, Roma.

7. Consorzio idraulico della bonificazione pontina – Impianto idrovoro detto Forcellata sul Selcella sito in territorio di Piperno (Roma).

8. Consorzio idraulico della bonificazione pontina – Impianto idrovoro detto dell' « Ufente abbandonato » sito in territorio di Terracina (Roma).

Decreto ministeriale 9 *maggio* 1918.

1. Società piemontese industria carboni – Officina del gas – Moncalvo.

2. Fucine fonderie corpi cavi già officine Durracq proiettili – Fonderia di ghisa, Via Maglio del Lotto, 15 Bergamo.

3. Società anonima Franchi Gregorini – Acciaieria elettrica di forno Allione – Berzo Demo (Brescia).

4. Società anonima Franchi Gregorini – Miniere per l'estrazione dei minerali di ferro e linee teleferiche relativo poste in Vallo d'Allione – Paisco e Loveno, Grumello (Brescia).

5. Società anonima Franchi Gregorini – Impianto elettrico dell'Allione Inferiore e Superiore, e Centrale idroelettrica – Berzo Demo (Brescia).

6. Società anonima italiana ing. Nicola Romeo & C. – Officine meccaniche (già officine Ernesto Wjss) – Via S. Vittore 39, Milano.

7. Rocco Bonaiti – Stabilimento sito in Basso Acquar 5, Verona.

8. Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici – Stabilimento di Pontelagoscuro.

9. E. Bertellotti & C. – di Pocai e Dori - Polverifici denominati « Mulinette, Campo e Macchia », siti in territorio di Stazzema.

10. Società anonima Pila « Pilla » – Stabilimento per la fabbricazione di pile per telefoni telegrafi – Via Riguccio Galluzzi 16, Firenze.

11. Società « Clitumno » - Officine meccaniche fuori porta Garibaldi, Terni.

12. Consorzio di bonifica della campagna Vicana – Stabilimento idrovoro sito in località Vena, Vico di Pantano.

13. Società per le ferrovie napoletane già Cumana - per tutti gli stabilimenti, stazioni, linee, magazzini ed impianti alla stessa appartenenti – Sede: Napoli.

14. Società telefonica delle Puglie - per le linee, cabine, stazioni, reti urbane ed interurbane ed altri impianti esistenti nelle provincie di Bari e Foggia – Sede: Via Beatillo 27-29, Bari.

15. Società catanese di elettricità - per tutte le linee, cabine, stazioni, reti impianti sit in provincia di Catania – Sede: Catania.

16. Società siracusana di elettricità - per tutte le linee, cabine, stazioni, reti ed impianti sit in provincia di Siracusa – Sede: Siracusa.

N. **372.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere «l'ausiliarietà» a diversi stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno variato la propria ragione sociale, o che hanno cambiato sede.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 3 giugno 1918.

Decreto Ministeriale 12 *gennaio* 1918:

Lo stabilimento della Società anonima italiana Koerting di Sestri Ponente, dichiarato «ausiliario» con decreto ministeriale 12 ottobre 1915 n. 12, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Società anonima industriale S. Giorgio.

Lo stabilimento della Società anonima Zust, via S. Eustacchio Brescia, dichiarato «ausiliario» con decreto ministeriale 12 novembre 1915 n. 30, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Società anonima officine meccaniche già Miani, Silvestri & C. e C. A. Grondona, Comi & C.

Lo stabilimento della ditta Giuseppe e Alfonso Clerici di Bolzaneto, dichiarato «ausiliario» con decreto ministeriale 29 novembre n. 39, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale Società anonima officine meccaniche di Bolzaneto.

Lo stabilimento officine e fonderie meccaniche Pietro Siehera, Torino, dichiarato «ausiliario» con decreto ministeriale 4 gennaio 1916 n. 47, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale Fonderie ed officine meccaniche ing. G. Festa & C.

Lo stabilimento officine Clerici di Torino, dichiarato «ausiliario» con decreto ministeriale 15 gennaio 1916 n. 52, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Vetta Giacinto.

Gli stabilimenti ing. Piero Puricelli di Sesto S. Giovanni, dichiarato ausiliario con decreto ministeriale 28 dicembre 1915 n. 47 e Società anonima Puricelli strade e cave, situati in Sesto S. Giovanni e Concorrezzo, entrambi dichiarati «ausiliari» con decreto ministeriale 3

luglio 1916 n. 100 essendosi riuniti in uno stabilimento solo, questo continua a rimanere « ausiliario » con la ragione sociale : Società anonima Puricelli, strade e cave Sesto S. Giovanni.

La miniera Salinella Maggio della ditta Castagna Carlo di Castrogiovanni dichiarata « stabilimento ausiliario » con decreto ministeriale 24 marzo 1917 n. 176, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale : Angelo Pierantoni & C. intendendosi estesa l'ausiliarietà anche alla miniera Sez. Portella di Fulco.

Decreto Ministeriale 12 *gennaio* 1918 :

Lo stabilimento della Società anonima Fiat aeroplani via Chisola Torino, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 12 ottobre 1915 n. 12, continua a rimanere tale sotto la ragione sociale : S. I. A. Società italiana aviazione e nella nuova sede : via Scrivia 6.

L'officina di via Chisola Torino sede precedente della Società anonima Fiat aeroplani, dichiarata « stabilimento ausiliario » con decreto ministeriale 12 ottobre 1915 n. 12, continua a rimanere tale come reparto aggregato alla Società anonima Fiat Centro.

Lo stabilimento della ditta Grassi Cosenza & C. di Napoli, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 8 gennaio 1916 n. 50 continua a rimanere tale assumendo la nuova ragione sociale : Officina meccanica per materiali da guerra.

Gli stabilimenti della Società anonima dei forni elettrici di Terni e Società italiana dell'elettrocarbonium di Narni dichiarati « ausiliari » rispettivamente con decreto ministeriale 9 febbraio 1916 n. 59 e 22 aprile 1917 n. 185, in seguito ad avvenuta fusione continuano a rimanere tali assumendo la nuova ragione sociale : Società italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium con sede in via dell'Umiltà 43, Roma.

Lo stabilimento della ditta Farina Giovanni di Torino dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 15 marzo 1916 n. 71, continua a rimanere tale in seguito all'avvenuto trasloco in Corso Cortona.

Lo stabilimento della ditta suc. Giovanni Pogliano, corso Brescia 25 Torino, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 20 novembre 1915 n. 33 già modificato con decreto ministeriale 30 giugno 1916 n. 99 in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Officine meccaniche ing. Giacinto Festa e C. suc. Giovanni Pogliano.

Gli stabilimenti della ditta Vittorio Miglietta e C. siti in Monterotondo, Fiano Romano, dichiarati « ausiliari » rispettivamente con decreto ministeriale 30 dicembre 1916 n. 151 e 5 gennaio 1917 n. 153 in seguito a trapasso di proprietà continuano a rimanere tali sotto la nuova ragione sociale : Società anonima Ilva, con sede in Genova.

L'officina del gas di Sassari gestita dal comune: dichiarata stabilimento « ausiliario » con decreto ministeriale 26 marzo 1917 n. 178, in seguito all'avvenuta cessione dell'esercizio continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Società anonima per l'illuminazione della città di Sassari.

Decreti ministeriali 26 *febbraio* 1918.

Lo stabilimento della Società anonima trafilerie e Punterie Lombarde in Pinerolo, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 4 marzo 1916 n. 68, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale : Gioacchino Pozzi.

Lo stabilimento della Società Antonio Badoni & C. di Rancio S. Lecco, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 8 aprile 1916 n. 79, in seguito ad avvenuta fusione della ditta

Bellani & Benazzoli, continua a rimanere tale assumendo la nuova ragione sociale : B. B. B. Antonio Badoni & C. Bellani Benazzoli.

Lo stabilimento della Società anonima officine meccaniche Subalpine, via Fiamma 5-7, Milano, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 11 aprile 1916 n. 80, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Officine meccaniche Bassi & C.

Il lanificio Pietro Cazzola di Schio, dichiarato stabilimento ausiliario con decreto ministeriale 15 marzo 1917 n. 75, continua a rimanere tale in seguito all'avvenuto trasloco in via Manzoni, 23, Monza.

Lo stabilimento della ditta Barettoni & Granotto di Santorso, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 31 marzo 1917 n. 180, continua a rimanere tale in seguito all'avvenuto trasloco in via Scarlatti 22, Milano.

Gli impianti della Società forze idrauliche della Maira con sede in Milano, dichiarato « stabilimento ausiliario » con decreto ministeriale 25 luglio 1917 n. 208, continuano ad esserlo in seguito all'avvenuto trasferimento della sede sociale a Genova.

Gli stabilimenti della Società miniere sulferee Trezza Albani posti in Pesaro, Sassoferrato, Pergola, Formignano, Brusca, Cesena e Murano dichiarati « ausiliari » coi decreti ministeriali 28 novembre 1915 n. 37, 4 aprile 1917 n. 181 e 20 agosto 1917 n. 215, in seguito a trapasso di proprietà continuano a rimanere tali sotto la nuova ragione sociale : Società anonima miniere di Montecatini.

Lo stabilimento officine meccaniche già Miani, Silvestri e C. via Benedetto Brin 21, Napoli, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 1915 n. 45, continua a rimanere tale assumendo la nuova ragione sociale: Società anonima officine meccaniche e navali di Napoli.

Gli stabilimenti della ditta Giovanni Farina siti in Corso Tortona, Torino, dichiarati « ausiliari » coi decreti ministeriali 28 dicembre 1915, n. 45 e 15 marzo 1916 n. 71, continuano a rimanere tali assumendo la nuova ragione sociale : Stabilimenti industriali Giovanni Farina.

Lo stabilimento della ditta R. Bassi, Via Trotter 10, Milano, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 4 gennaio 1916 n. 47, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale Società anonima officine elettromeccaniche Alberto Fantini.

Lo stabilimento fonderia bolognese Parenti & C. di Bologna, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 8 gennaio 1916 n. 50 continua a rimanere tale assumendo la nuova ragione sociale : Fucine fonderie corpi cavi (gestione fonderia Parenti e C).

Lo stabilimento della ditta F.lli Ravera e ing. E. Solari di San Sumino, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 11 gennaio 1916 n. 51, continua a rimanere tale assumendo la nuova ragione sociale : ing. E. Solari & C.

Gli stabilimenti della Società Anonima officine elettromeccaniche bergamasche Alberto Fantini & C. sito in via dei Mille 8 e via Paleocapa 8 Bergamo, dichiarati « ausiliari » con decreto ministeriale 31 gennaio 1916 n. 56, continuano a rimanere tali assumendo la nuova ragione sociale ; Società anonima di costruzioni meccaniche S. A. C. E.

Lo stabilimento della ditta Ferretti e Goggi di Tortona, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 31 gennaio 1916 n. 56, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale : Cigerza & Chiesà.

Decreto Ministeriale 4 aprile 1918:

1. Gli stabilimenti minerari per la produzione del mercurio con le relative miniere di Carvacchino e Morone – Santa Fiora – dichiarati ausiliari con decreto ministeriale n. 44 del 18 dicembre 1915, in seguito a trapasso di proprietà, continuano a rimanere tali sotto la nuova ragione sociale: Società Monte Amiata.

2. Lo stabilimento della Società anonima italiana per automobili e motori « Benz » via Casilina 23 Roma, dichiarato ausiliario con decreto ministeriale 18 aprile 1916 n. 82, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: costruzioni meccaniche venete ing. Angelo Del Favero & Segati.

3 Lo stabilimento della ditta A. Volpi & C. di proprietà della ditta Maccia e Marchini fabbrica di motori » via Adige 10 Milano, dichiarato ausiliario con decreto ministeriale 21 maggio 1916 n. 89, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Officine lavorazione munizioni.

4. Lo stabilimento industriale meccanico ing. Giacinto Festa & C. di Asti, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 108 del 14 agosto e n. 119 del 9 settembre 1916, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

5. Lo stabilimento della Società elettro-siderurgica di Lodi, dichiarato ausiliario con decreto ministeriale n. 120 del 21 settembre 1916, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Società italiana ferro-leghe.

6. La miniera di Fontecchio in territorio di Fontecchio (Aquila) della ditta D'el Guzzo Giovanni sede Fontecchio, dichiarato stabilimento ausiliario con decreto ministeriale 250 dell'8 dicembre 1917, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: sindacato idro-minerario abruzzese.

Decreto ministeriale 13 aprile 1918:

Art. 1. — Lo stabilimento della Società anonima prodotti chimici e colori derivati cromo, piombo e zinco – località Lerone – Cogoleto, dichiarato ausiliario con decreto ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1916, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Società accomandita Luigi Stoppani & C.

Art. 2. — Lo stabilimento Vitale & C. via Pier delle Vigne 57, Napoli, dichiarato ausiliario con decreto ministeriale n. 84 del 30 aprile 1916, continua a rimanere tale comprendendo in esso il nuovo reparto: Officina Ex Macri via Pier delle Vigne 131, Napoli.

Art. 3. — Gli impianti elettrici della provincia di Messina, già esercitati dalla società elettrica della Sicilia orientale e dichiarati ausiliari con decreto ministeriale n. 151 del 30 dicembre 1916, in seguito a trapasso di proprietà, continuano a rimanere ausiliari sotto la nuova ragione sociale: Società messinese per imprese elettriche Messina.

Art. 4. — Lo stabilimento P. Forni – via Maragliano 51 – Firenze, dichiarato ausiliario con decreto n. 159 del 24 gennaio 1917, avendo cessata la lavorazione in seguito a dichiarazione di fallimento, cessa dall'essere ausiliario.

Art. 5. — Le miniere carbonifere di « Villaret » e « Preylet » della ditta barone Carlo Franchetti site nel comune di la Thuile, dichiarate ausiliarie con decreto n. 201 del 25 giugno 1917, in seguito a trapasso di proprietà, continuano a rimanere tali sotto la nuova ragione sociale: Società anonima miniere carbonifere del Ruitor.

Art. 6. — Lo stabilimento meccanico della Società anonima l'industriale romana, viale

Castrense, n. 7 Roma, dichiarato ausiliario con decreto n. 207 del 24 luglio 1917, cessa dall'essere tale.

Art. 7. — La ditta Dotta Andrea & Moronti Guido, Cava di Puolo, Sorrento, dichiarata ausiliaria con decreto ministeriale n. 245 del 12 novembre 1917, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Calcare, calce ed industrie affini, Società anonima.

Art. 8. La Società carbonifera Vicentina Bocchese Giuseppe di Arzignano, dichiarata « stabilimento ausiliario » con decreto n. 250 dell'8 dicembre 1917, avendo assunto l'esercizio delle miniere della ditta ing. Zenere & C. pure dichiarate ausiliarie col predetto decreto, continua a rimanere tale per le miniere Roviari (comune Arzignano), Mottofaggiari (comune di S. Giovanni Ilarione); Giacomazzi (comune di Chiampo); Camellini, Corati, Rondini, Bertocchi (comune di Nogarole), nonchè per la fabbrica di agglomerati combustibili di Tavernelle (comune di Altavilla Vicentina).

Decreto Ministeriale 6 maggio 1918:

La fabbrica d'armi Guido Frova – ex officina meccanica Umberto Giglioli & C., Lambrate (Milano), – dichiarata ausiliaria con decreto ministeriale n. 59 del 9 febbraio 1916 e rimasta tale col decreto n. 112 del 31 agosto 1916, in seguito al suo trasloco in via Gluk n. 1, continua a rimanere tale sotto la ragione sociale « Fabbrica d'armi di Milano – Germani Gorla & C. officina meccanica, via Gluk, n. 1 Milano.

Gli stabilimenti della ditta « trafilerie Saracco » siti in Torino, via Giotto n. 47 e via Circonvallazione n. 824, dichiarati ausiliari rispettivamente coi decreti n. 54 del 23 febbraio 1916 e n. 97 del 12 giugno 1916, essendo stata trasformata in Società anonima la ditta proprietaria, continuano a rimanere tali sotto la nuova ragione sociale: Trafilerie Saracco & C.

La Società anonima metallurgica Cuneese – officina meccanica e fonderia – barriera di Nizza, Cuneo, dichiarata ausiliaria con decreto n. 76 del 29 marzo 1916, essendo stata assorbita da altra ditta, rimane tale sotto la nuova ragione sociale: Officine Manfredi Bongioanni – stabilimento di Cuneo.

Lo stabilimento Nazzaro & C. – fabbrica di automobili – Corso Peschiera 250, Torino, dichiarato ausiliario con decreto n. 83 del 23 aprile 1916, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Stabilimento Chiribiri & C. – già Nazzaro).

Lo stabilimento Pasquale Pecorelli – officina meccanica – via Emanuele Gianturco, proprietà Pederzoli, Napoli, dichiarato ausiliario con decreto n. 90 del 23 maggio 1916, in seguito al trasloco avvenuto in via Nuova Poggioreale 44 (zona franca) Napoli, ed a trasformazione in Società anonima della ditta proprietaria, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Officine meccaniche meridionali Pecorelli, Bucci, Ricci & C.

Il calzaturificio Lorenzo Billi di Monsummano (Lucca), dichiarato ausiliario con decreto n. 212 del 9 agosto 1917, cessa dall'essere « stabilimento ausiliario ».

Lo stabilimento meccanico di Bagnella (Omegna) della Società anonima ing. Ferraris & C., dichiarato ausiliario con decreto n. 261 del 26 gennaio 1918, cessa dall'essere « stabilimento ausiliario ».

N. 373. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Stralci di decreti ministeriali che provvedono alla revoca dell'« ausiliarietà » a diversi stabilimenti.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 3 giugno 1918.

Decreti ministeriali 12 *gennaio* 1918.

Le miniere di zolfo esercite dai sottonotati, dichiarati stabilimenti « ausiliari » con decreto ministeriale 25 giugno 1917, cessano dall'esser tali:

Anemolo Giovanni fu F. miniera Serra dei Gessi sez. ovest, Caltanissetta.

Gaglio Giuseppe di S. miniera Falconara Miceli, Cianciana;

Circo Calogero fu G. miniera Gioia sez. Mantollina, Sutera;

Contino Angelo di G. miniera Salinella IV sez. Castrogiovanni;

Zermo Vincenzo fu F. miniera Serra dei Gessi sez. ost, Caltanissetta;

Alaino Di Loro Vincenzo, miniera Gibellini Salvatieri, Racalmuto.

La ditta ing. Piero Janer miniere di Fizzano Sietina e Campalli in territorio di Castellina Chianti, dichiarata « stabilimento ausiliario » con decreto ministeriale 3 dicembre 1917, n. 450, cessa dall'esser tale.

Le miniere Bossi e Sala della soc. mineraria ed elettrica del Valdarno, dichiarate « stabilimento ausiliario » con decreto ministeriale 8 dicembre 1917, n. 250, cessano dall'essertali

Lo stabilimento Ferriere di Udine e Pont S. Martin dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 6 giugno 1916, n. 96, cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento fabbrica di concimi di Pordenone, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 18 febbraio 1917, n. 169, cessa dall'esser tale.

Decreti ministeriali 8 *febbraio* 1918.

Lo stabilimento della ditta F.E.R.V.E.T. fabbrica e riparazioni vagoni e tramways di Castelfranco Veneto, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 28 novembre 1915, n. 37, cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento della Soc. conservazione legno e distillerie catrame di Mestre, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 17 marzo 1916, n. 72, cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento dell'Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici di Padova, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 15 aprile 1916, n. 81, cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento dell'Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici di Este, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 16 aprile 1916, n. 81 cessa, dall'esser tale.

Lo stabilimento della Soc. Veneta per costruzione ed esercizio ferrovie secondarie di Padova, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 23 aprile 1916, n. 83, cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento della ditta Pellegrino Giuseppe, via Cumana a Fuorigrotta Napoli, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 30 aprile 1916, n. 84 cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento della Soc. Carbonifera industriale di Mestre, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 8 giugno 1916, n. 96, cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento della Soc. An. calce e cementi di Venezia, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 9 luglio 1916, n. 101, cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento della ditta Severino e Amedeo Spinelli, via Faentina 94 Firenze, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 12 novembre 1917, n. 245, cessa dall'esser tale.

La miniera Castelnuovo Garfagnana della ditta Miniere Italiane di carboni fossili, con sede in Milano dichiarata « stabilimento ausiliario » con decreto ministeriale 8 dicembre 1917, n. 250, cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento Badoni Antonio e C. di Conegliano dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 26 marzo 1917, n. 178, cessa dall'esser tale.

L'officina comunale del gas di Udine, dichiarata « stabilimento ausiliario » con decreto ministeriale 26 marzo 1917, n. 178, cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento Finzi Edgardo di Portogruaro, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 31 marzo 1917, n. 180, cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento Soc. delle miniere di Montecatini, in Agordo, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 22 aprile 1917, n. 185, cessa dall'esser tale.

Decreti ministeriali 26 *febbraio* 1918.

Lo Stabilimento della ditta f.lli Beccaria e C. via Carmagnola 16, Torino, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 18 dicembre 1915, n. 44, cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento della soc. Ligure per l'industria dell'acido tannico sito in Montaldo (Mondovì) dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 28 dicembre 1915, n. 45, cessa dall'esser tale.

Lo stabilimento della ditta Rocco Bonaiti, Basso Acquar, Verona, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 12 febbraio 1916, n. 60, cessa dall'esser tale.

Decreto ministeriale 9 *maggio* 1918.

La Società Elettrica della sicilia orientale, dichiarata ausiliaria con decreto ministeriale, n. 151 del 30 dicembre 1916, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.



Prezzo della presente dispensa **L. 0,40**

(3354) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1918 — 21 giugno

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 324. — 12 MAGGIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 696, che provvede alla nuova sistemazione del servizio della motoaratura di Stato . . . . . *Pag.* 618

» 325. — 8 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Addebiti per danni e per cessioni di materiali appartenenti al servizio del casermaggio militare e delle sussistenze militari . . . *Pag.* 621

» 326. — 9 GIUGNO 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 798, che durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pace, autorizza l'assegnazione di militari condannati e di quelli imputati del reato di diserzione a lavori pubblici o privati fuori della sede degli stabilimenti carcerari ed anche all'aperto . . . . . *Pag.* 621

» 327. — 9 GIUGNO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 770, che concede, in determinati casi, una speciale indennità giornaliera agli impiegati di ruolo, avventizi e pensionati dello Stato richiamati alle armi come carabinieri reali, o guardie di finanza, o come appuntati in detti corpi . . . . . *Pag.* 622

» 328. — 10 GIUGNO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per il fieno del raccolto 1918 . . . . . *Pag.* 622

» 329. — 13 GIUGNO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Trattamento degli ufficiali addetti alle commissioni sanitarie centrali. . . . . *Pag.* 623

» 330. — 14 GIUGNO 1918. — AVANZAMENTO. — Ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento *Pag.* 624

» 331. — 15 GIUGNO 1918. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — Decreto luogotenenziale n. 798, che istituisce i gradi di brigadiere generale e di tenente generale commissario e fissa altresì il numero degli ufficiali generali . . . . . *Pag.* 624

» 332. — 16 GIUGNO 1918. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi di grado per gli ufficiali generali (con due tavole di disegno) . . . . . *Pag.* 625

» 333. — 17 GIUGNO 1918. — TRASPORTI. — Libretti di viaggio per gli ufficiali e per i sottufficiali *Pag.* 631

» 334. — 18 GIUGNO 1918. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 . . . *Pag.* 631

» 335. — 20 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione nella trasmissione delle contabilità al Ministero . . . . . *Pag.* 631

» 336. — 20 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contabilità degli impegni a carico del bilancio . . . . . *Pag.* 634

» 337. — 20 GIUGNO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 637

» 338. — 20 GIUGNO 1918. — TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali inferiori nelle seconde classi dei direttissimi 35 e 36. . . . . *Pag.* 638

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 638

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 389 — 10 FEBBRAIO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto luogotenenziale n. 213, che demanda al Ministero per le armi e munizioni l'applicazione dei turni di riposo negli stabilimenti industriali che derivano la forza motrice da energia elettrica, e detta altresì altri provvedimenti concernenti l'energia elettrica medesima, - Norme per l'applicazione . *Pag.* 639

» 390. — 20 GIUGNO 1918 - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Situazione degli impegni a carico dei capitoli « delle armi e munizioni » e situazione di cassa al 30 giugno 1918 . . . . . *Pag.* 642

» 391. — 20 GIUGNO 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Norme da seguirsi nei pagamenti da farsi sui capitoli « spese per la guerra » e documenti da inviarsi periodicamente al Ministero *Pag.* 644

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **374**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 696, che provvede alla nuova sistemazione del servizio della motoaratura di Stato.** — 12 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 128, del 31 maggio 1918).

Art. 1. — È istituito, presso il Ministero per l'agricoltura, un comitato superiore incaricato di sopraintendere alla motoaratura di Stato.

Il comitato è presieduto dal ministro per l'agricoltura e composto dei sottosegretari di Stato per l'agricoltura e per le armi e munizioni, di un ufficiale rappresentante del Ministero della guerra, del direttore generale del servizio di mobilitazione agraria, di un tecnico designato dal Ministero per le armi e munizioni, e del funzionario tecnico preposto al servizio della motoaratura, con le funzioni di segretario.

Art. 2. — L'ufficio centrale motoaratrici, del comitato centrale di mobilitazione industriale, è trasferito presso il Ministero per l'agricoltura e costituirà un riparto del servizio di mobilitazione agraria.

Il personale militare addetto all'esercizio della motoaratura di Stato, dipenderà direttamente dal Ministero per l'agricoltura per la parte amministrativa, tecnica e d'impiego, e dal comando del deposito-scuola, di cui all'art. 3 per la parte disciplinare.

Art. 3. — È costituito in Roma un deposito-scuola dei motoaratori che avrà autonomia amministrativa e che terrà in forza tutto il personale militare assegnato al servizio della motoaratura di Stato.

Le speciali norme per l'amministrazione del personale stesso, saranno determinate d'accordo tra i ministri della guerra e dell'agricoltura.

Al comando del deposito-scuola motoaratori sarà preposto un ufficiale superiore, designato dal ministro della guerra col gradimento del ministro per l'agricoltura.

Art. 4. — Ai comitati regionali di mobilitazione industriale spetta di provvedere a tutto quanto sarà loro richiesto dal servizio di mobilitazione agraria nell'interesse della motoaratura di Stato.

Art. 5. — Tra il Ministero per le armi e munizioni ed il Ministero per l'agricoltura saranno regolate le contabilità arretrate, relative alla motoaratura di Stato.

Per le spese inerenti a tale servizio, dopo l'entrata in vigore del presente decreto provvederà il Ministero per l'agricoltura sul conto corrente di cui all'art. 15 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147, tranne che per gli ordinari assegni dovuti al personale, i quali rimarranno a carico del Ministero della guerra.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Norme esecutive.

1. Il deposito-scuola dei motoaratori, di cui nel decreto sopra riportato, s'intenderà costituito col 1° luglio p. v.

Esso ha il compito di addestrare ufficiali e militari di truppa nello speciale servizio della motoaratura e di amministrare tutto il personale comunque adibito al servizio stesso, eccezion fatta per quello addetto all'ufficio centrale di motoaratura militare presso il Ministero per l'agricoltura.

2. Come ente essenzialmente militare, il deposito-scuola ha dipendenza disciplinare dai comandi territoriali, i quali però nei riguardi di esso dovranno regolare la loro azione in guisa da consentirgli la latitudine e l'autonomia indispensabili perchè possa soddisfare alle particolari esigenze dei servizi affidatigli.

Per tutte le questioni non strettamente disciplinari, esso è autorizzato a corrispondere direttamente col Ministero della guerra.

Per ciò che concerne poi l'addestramento tecnico del personale e l'uso dei materiali di motoaratura esso riceve diretti ordini dal Ministero per l'agricoltura, a cui è pure riservata la facoltà di dare destinazioni ed incarichi al personale inviato al deposito-scuola per esservi istruito.

3. Presso il deposito-scuola è costituito apposito consiglio di amministrazione composto: del comandante del deposito-scuola, presidente; di un ufficiale superiore, relatore; di due ufficiali presenti al deposito-scuola, membri e di un capitano d'amministrazione, direttore dei conti, segretario.

Sarà pure assegnato al deposito-scuola un subalterno d'amministrazione per le funzioni di ufficiale pagatore e di matricola.

4. Il deposito terrà in forza tutti gli ufficiali e gli uomini di truppa che deve amministrare e prenderà in carico tutti i materiali riguardanti il servizio generale (casermaggio, oggetti di cucina, ecc.).

Mentre agli ufficiali il deposito corrisponderà sempre gli assegni ordinari loro spettanti sino a quando rimarranno in forza al deposito stesso, agli uomini di truppa invece cesserà di corrispondere qualsiasi assegno dal giorno in cui essi partiranno dal deposito per recarsi ai lavori, giacchè da tale momento essi riceveranno a cura ed a carico del Ministero per l'agricoltura le rimunerazioni speciali all'uopo stabilite.

Parimenti a cura ed a carico dell'ora detto Ministero saranno pagate le indennità speciali spettanti agli ufficiali per il servizio di motoaratura.

5. Durante la degenza in luoghi di cura e sino al ritorno ai lavori gli ordinari as-

segni ai militari di truppa saranno nuovamente corrisposti, a proprio carico, dall'amministrazione militare.

6. Per il pagamento degli assegni a carico del bilancio della guerra e delle spese per il mantenimento della truppa e per il funzionamento dei servizi del deposito-scuola, questo richiederà in anticipazione i fondi alla direzione territoriale di commissariato sul capitolo « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra, e renderà i conti con le norme in vigore per i depositi di reggimento.

7. I comandi di centro e di gruppo di squadre motoaratrici, le squadre motoaratrici e tutti gli altri enti del servizio motoaratura, ovunque dislocati, saranno considerati come altrettanti distaccamenti del deposito-scuola, tanto nei riguardi disciplinari quanto nei riguardi amministrativi.

Tutti gli enti ora indicati, pur non dovendo intendersi sottratti alla normale dipendenza disciplinare anche dalle autorità territoriali aventi giurisdizione sulle località in cui trovansi dislocati, saranno dalle autorità stesse lasciati interamente liberi in tutto ciò che riguarda modo d'impiego, orario di lavoro, trasferimenti ed ogni altro provvedimento di carattere tecnico-lavorativo, per i quali è riservato al Ministero dell'agricoltura (ufficio centrale di motoaratura militare) di dare ogni disposizione e di esercitare la necessaria vigilanza.

8. Gli oggetti di vestiario, di servizio generale e l'armamento sono concessi dall'amministrazione militare in uso gratuito. I prelevamenti dai magazzini sono effettuati, nella misura e con le norme particolari stabilite pei singoli casi dalle autorità preposte al servizio di motoaratura, previ accordi col deposito-scuola, il quale dovrà provvedere alle occorrenti annotazioni ed alla presa in carico dei materiali, salvo a scaricare contemporaneamente gli oggetti di corredo distribuiti.

9. — Agli enti di cui al precedente n. 7 è affidata, per conto del Ministero dell'agricoltura, tutta la gestione industriale dell'azienda motoaratrici e quindi, per tale parte, devono ritenersi alla dipendenza diretta del Ministero predetto, dal quale riceveranno i fondi all'uopo necessari ed al quale renderanno i conti sia del denaro sia del materiale proprio dell'azienda, in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero stesso.

10. — Il deposito-scuola, con gestione separata da rendersi al Ministero dell'agricoltura secondo le norme da questo stabilite, prenderà in carico tutti i materiali dell'azienda motoaratrici esistenti presso la scuola: e se ne darà discarico verso i centri-motoaratrici volta a volta che ne venisse fatto invio ai centri stessi o che comunque fossero asportati dalle squadre mandate ai lavori.

Anche per la spesa di manutenzione del materiale suddetto o per le altre spese di azienda occorrenti presso il deposito scuola, questo funzionerà come ente del Ministero dell'agricoltura, da cui perciò riceverà i fondi necessari ed al quale renderà i conti direttamente.

11. — Col 1° luglio p. v. saranno soppressi l'attuale « Comando del reparto motoaratrici » e la scuola motoaratrici di Foggia.

12. — Tutti i corpi militari che hanno in forza ufficiali ed uomini di truppa assegnati al servizio della motoaratura di Stato dovranno passarli effettivi al deposito-scuola dei motoaratori in Roma sotto la data del 30 giugno corrente.

Il Ministro — ZUPPELLI

N. **375**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Addebiti per danni e per essioni di materiali appartenenti al servizio del casermaggio militare e elle sussistenze militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 8 giugno 1918.

Allo scopo di porre i prezzi di tariffa o di inventario dei materiali delle sussistenze itari, e di quelli di casermaggio anche per ospedale, della biancheria personale o deindumenti di vestiario per infermi (ufficiali e truppa), in corrispondenza con i notevi aumenti di valore, che in seguito alla guerra si sono verificati tanto nelle materie me che nella mano d'opera, il Ministero determina che nei casi di addebiti e di cesni a pagamento dei menzionati materiali il valore ne sia, da ora innanzi, calcolato la misura seguente:

a) Le robe di lana e di panno a prezzo doppio di quello del nomenclatore, triplo elle di lino, canapa o cotone, come pure gli oggetti di metallo, di legno, di vetro, di olica e quadruplo la legna da ardere.

Nella stessa proporzione, a seconda della specie dei materiali suddetti, è pure aumenta la tariffa dei risarcimenti per guasti.

b) I materiali non compresi nel nomenclatore dovranno essere valutati a prezzo di o da richiedersi eventualmente alle competenti direzioni di commissariato.

Per gli effetti usati e di classe potranno accordarsi le riduzioni prescritte.

Si avverte, ad ogni buon fine, che i prezzi di cessione e di addebiti delle derrate quelli fissati dalla circolare a stampa n. 13155-9393 del 3 giugno 1918 (Divisione sistenze).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **376**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 796, che durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pace, autorizza l'assegnazione di militari condannati e di quelli imputati del reato di diserzione a lavori pubblici o privati fuori della sede degli stabilimenti carcerari ed anche all'aperto.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 143, del 18 giugno 1918).

Art. 1. — Durante la guerra, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, i condannati a pene restrittive della libertà personale previste dalle leggi penali militari, e per i quali la esecuzione della condanna non sia sospesa, possono essere, anche di autorità, assegnati, sotto la podestà della pubblica amministrazione, fuori della sede degli stabilimenti carcerari ed anche all'aperto, a lavori pubblici o privati.

Art. 2. — Il Ministero della guerra provvede alla scelta dei condannati e alla loro assegnazione e revoca dal lavoro, ne cura il regime disciplinare, amministrativo e contabile, secondo le norme riflettenti gli stabilimenti militari di pena, e dà le disposizioni occorrenti per la condotta dei lavori, la sicurezza, la vigilanza, l'assistenza sanitaria, la retribuzione dei condannati stessi e le indennità al personale di sorveglianza.

Se i lavori siano richiesti da altri ministeri, enti morali, associazioni o privati, il Ministero della guerra provvederà con apposite convenzioni a regolare il rimborso, a loro carico, delle spese di trasporto, ricovero, arredo e sistemazione dei servizi ed accessori

Art. 3. — Le disposizioni precedenti si applicano anche agli imputati del reato di diserzione, che siano detenuti, dopo il loro interrogatorio.

Il periodo trascorso durante la assegnazione ai lavori sarà, in caso di condanna, computato nella durata della pena temporanea e, se trattasi di condanna all'ergastolo, nella durata delle segregazione cellulare.

Qualora a carico dell'imputato non intervenga sentenza di condanna, sarà a lui corrisposto, per il lavoro come sopra prestato, un salario nella misura determinata dal Ministero della guerra e dalle autorità da questo delegate.

Art. 4. — Il presente decreto, entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **377**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 770, che concede, in determinati casi, una speciale indennità giornaliera agli impiegati di ruolo, avventizi e pensionati dello Stato richiamati alle armi come carabinieri reali, o guardie di finanza, e come appuntati in detti corpi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 139, del 13 giugno 1918).

Articolo unico. — Agli impiegati di ruolo, agli avventizi ed ai pensionati dello Stato, ammogliati, o vedovi con prole, o che abbiano genitori, o fratelli minorenni, o sorelle nubili, seco loro conviventi, ed a loro carico, richiamati alle armi come carabinieri, o guardie di finanza, o come appuntati dei carabinieri, o delle guardie di finanza, è concessa una indennità giornaliera speciale di lire 1,50, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* (1).

La detta indennità non è cumulabile col soprassoldo di guerra, ma quelli che avessero diritto a tale soprassoldo percepiranno anche la differenza che occorre per raggiungere l'importo della detta indennità di lire 1,50.

(1) Il presente decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 giugno 1918.

N. **378**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatori per il fieno del raccolto 1918.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 giugno 1918.

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In base alle disposizioni degli articoli 1° e 2° del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352;

NOTIFICA:

Fermi restando per il fieno del vecchio raccolto 1917, i prezzi massimi recati dalla notificazione pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno del 2 maggio 1917, n. 103, sono fissati i prezzi per i fieni del nuovo raccolto:

Fieno di primo taglio di prato stabile o naturale, ossia polifita:

...ato in balle con apparecchio azionato da motore inanimato, al quintale . . L. 22
...to in balle con apparecchio azionato dall'uomo, al quintale. . . . . » 21
...pressato, al quintale . . . . . » 18

Fieno di prato artificiale di qualunque taglio e composto di trifoglio pratense o di erba medica o di lupinella o sulla:

...sato in balle con apparecchio azionato da motore inanimato al quintale. . . L. 18
...sato in balle con apparecchio azionato dall'uomo, al quintale . . . . . » 17
...pressato, al quintale . . . . . » 14

Detti prezzi si intendono per merce sul luogo di produzione o nel magazzino del detentore e sono da applicarsi, col loro carattere di massimo non oltrepassabile, alle partite di fieno del nuovo raccolto che saranno effettivamente ritirate dalle commissioni, non prima compiuto l'essiccamento sul prato.

Per tutte le partite che saranno invece ritirate in seguito, e dopo almeno venti giorni dalla fienagione, si applicheranno ai prezzi massimi segnati aumenti proporzionali al tempo decorso e al *calo subito*, fino a raggiungere il 30 % dell'intero prezzo dopo trascorsi 90 giorni dalla fienagione, quando il fieno abbia avuto tutto il calo e possa dirsi *fatto*.

Per i ritiri successivi, si applicherà, oltre il 30 % suddetto, un aumento di L. 0,20 per ogni mese a cominciare da quello che avrà principio al 90° giorno dalla fienagione.

La percentuale di aumento da applicarsi ad ogni singola partita di fieno in relazione al tempo decorso e al calo fatto, sarà stabilita a giudizio esclusivo ed inappellabile delle commissioni d'incetta.

L'applicazione concreta del prezzo alle singole partite in armonia con quanto sopra, sarà fatta dalle commissioni d'incetta tenendo il dovuto conto della composizione botanica, del modo e tempo della fienagione, della conservazione e di quanto altro può influire sul valore alimentare del fieno.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **379**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Trattamento degli ufficiali addetti alle commissioni sanitarie centrali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 giugno 1918.

Come è indicato nella circolare 76 del *giornale militare* del 1917, la sede normale di ciascuna commissione sanitaria centrale è nel capoluogo del corpo d'armata nel cui intero territorio essa deve esercitare la sua giurisdizione.

Ciò stante gli ufficiali che costituiscono le commissioni stesse, quando si trovano nella detta sede di servizio, non hanno diritto ad alcuna indennità di trasferta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **380**. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento**. — (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). — 14 giugno 1918.

A chiarimento dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 914 (circolare 397 *giornale militare* 1917) il Ministero significa che allorquando gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento e mantenuti, per determinazione delle autorità mobilitate, al comando di corpi o reparti di truppe operanti, siano allontanati dall'esercito operante per una durata di tempo che, pur frazionata in periodi, raggiunga il termine di quattro mesi, tale allontanamento è da ritenersi definitivo, venendo perciò a cessare la disponibilità degli ufficiali stessi da parte del Comando supremo e, con ciò, l'applicabilità della citata disposizione, essi debbono essere collocati in congedo.

I periodi di inabilità per ferite riportate in guerra non saranno compresi nel computo del termine di quattro mesi di cui sopra.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **381**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 798, che istituisce i gradi di brigadiere generale e di tenente generale commissario e fissa altresì il numero degli ufficiali generali.** — (Segretariato Generale – Divisione Stato Maggiore) — 15 giugno 1918. (*Gazzetta Ufficiale* n. 144, del 19 giugno 1918).

Art. 1. — È istituito il grado di brigadiere generale, il quale nella progressione dei gradi degli ufficiali generali sarà immediatamente inferiore a quello di maggiore generale.

Art. 2. — È istituito il grado di tenente generale commissario.

Art. 3. — Il limite di età per la permanenza in servizio effettivo dei brigadieri generali è di 62 anni.

Lo stipendio del nuovo grado è stabilito in L. 9000. Ai brigadieri generali spettano le indennità ed i soprassoldi attribuiti dalle vigenti disposizioni al grado di maggior generale.

Art. 4. — Il maggior generale, per conseguire la promozione al grado di tenente generale, dovrà d'ora innanzi, essere giudicato dalle competenti autorità idoneo alla carica di comandante di corpo d'armata o di comandante generale dell'arma dei reali carabinieri, di cavalleria, d'artiglieria, o del genio. Il maggior generale medico e il maggior generale commissario per conseguire la promozione a tenente generale medico e a tenente generale commissario dovranno essere giudicati idonei rispettivamente alla carica di ispettore capo di sanità militare e di ispettore capo dei servizi di commissariato.

Il brigadiere generale dovrà, per conseguire la promozione al grado di maggiore generale, essere giudicato idoneo al comando di divisione ovvero a comandante d'artiglieria o del genio d'armata o a comandante in 2ª dell'arma dei reali carabinieri. Il brigadiere generale medico e il brigadiere generale commissario dovranno, per conseguire la promozione a maggiore generale medico o a maggiore generale commissario, essere dichiarati idonei rispettivamente alla carica di ispettore di sanità militare o di ispettore per i servizi e gli stabilimenti delle sussistenze.

Il colonnello medico dovrà, per conseguire la promozione al grado di brigadiere ge

medico, essere giudicato idoneo alla carica di direttore di sanità d'armata. Il colonnello commissario dovrà, per conseguire la promozione a brigadiere generale commissario, essere giudicato idoneo alla carica di ispettore per i servizi e stabilimenti del vestiario.

Art. 5. — La mancata designazione a comandante di corpo d'armata o di divisione alle cariche equivalenti di cui al precedente art. 4 non implica esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 6. — È abrogata per i maggiori generali e per i colonnelli la disposizione dell'art. 14 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62.

Art. 7. — Il numero degli ufficiali generali è quello indicato dall'annessa tabella; però il numero potrà anche non essere raggiunto quando lo consentano le esigenze del servizio.

Restano quindi abrogati, agli effetti del presente decreto, il § 13 del R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito ed il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1017.

Art. 8. — Il capo di stato maggiore dell'esercito prenderà posto nel ruolo dei tenenti generali, agli effetti dell'art. 2 del decreto 23 agosto 1917, n. 1341, prima del comandante d'armata.

Art. 9. — Gli ufficiali generali che cessano di essere rivestiti di una carica che definisce la loro posizione nel ruolo dei generali giusta il decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1341, riprenderanno nel ruolo stesso la posizione che loro compete dalla anzianità assoluta nel grado.

Art. 10. — I colonnelli che alla data della pubblicazione del presente decreto esercitano le funzioni del grado superiore percependone gli assegni, conserveranno, nel passaggio a brigadieri generali, gli attuali assegni finchè esercitano le stesse funzioni presso l'esercito mobilitato o le riprendano dopo l'infermità dipendente da causa di servizio.

Art. 11. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e resterà in vigore fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Tabella organica degli ufficiali generali (art. 7 del decreto luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 798).

Il numero degli ufficiali generali (esclusi gli ufficiali generali del ruolo speciale tecnico) è stabilito come segue:

Generali d'esercito. Tenenti generali .	72	(di cui un tenente generale medico ed uno commissario).
Maggiori generali .	156	(di cui tre maggiori generali medici ed uno commissario).
Brigadieri generali .	167	(di cui 7 brigadieri generali medici ed 1 commissario).
Totale . . .	395	

N. 382. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivi di grado per gli ufficiali generali** – (con due tavole di disegno). — (Segretariato generale — Divisione 2° maggiore). — 16 giugno 1918.

In relazione al decreto luogotenenziale n. 798 del 15 giugno corrente anno, ed a modificazione di quanto è stabilito a pagina 1997 e 1998, n. 3 e 4, ed a pagina 2001, com-

ma *c*) e *d*) della dispensa 75ª (circolare 766) del *giornale militare* 1916 circa distintivi e fregi nelle uniformi grigio-verde e di combattimento per gli ufficiali generali, si prescrive quanto segue:

1° Gli ufficiali generali e mandanti di grandi unità o di brigata o comunque rivestiti di comando tattico effettivo porteranno sulle mani pole della giubba e del pastrano, nel modo indicato nella tavola annessa alla circolare 766 sopra citata, una striscia di gallone d'argento, filettata di panno scarlatto, delle dimensioni di 90 × 38 mm. Sul detto gallone saranno applicati i distintivi di grado e di carica come risulta dalla annessa tavola.

Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito, i comandanti generali di cavalleria, artiglieria e genio, il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re, l'intendente generale, i capi di stato maggiore di armata, il generale addetto al Comando Supremo, i capi di stato maggiore di corpo di armata, gl'intendenti di armata, i sottocapi di stato maggiore di armata, porteranno alle mani pole il distintivo del proprio grado e quello del grado cui appartengono, giusta le modalità sopra indicate.

2. Tutti gli ufficiali generali di cui sopra porteranno sul berretto l'aquila ricamata in lana grigio verde, filettata di panno rosso scarlatto. Il distintivo di grado sul berretto per i brigadieri generali consisterà nel semplice ricamo da generale (N. 16, istruzione per la divisa degli ufficiali, modificato dalla circolare 247 *giornale militare* 1915) senza alcuna trecciuola.

3. Limitato facoltativo con l'uniforme grigio-verde, debitamente modificata (circolare 766 s. c.), l'uso del berretto dell'uniforme grigio-verde stessa (con sopraffascia di panno color rosso scarlatto-robbio — circolare 247 *giornale militare* 1915) fino a quando sarà concesso l'uso della uniforme suddetta (circolare n. 231 *giornale militare* c. a.).

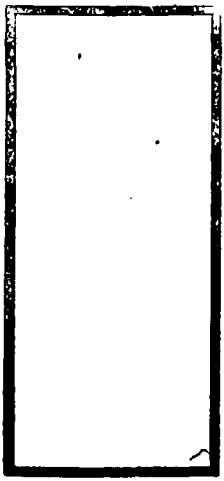
4. Gli altri ufficiali generali non rivestiti del comando di grande unità o di brigata o comunque di un comando tattico effettivo seguiteranno a portare i distintivi alle mani pole ed il fregio per berretto, ora in uso, tranne i brigadieri generali che porteranno al berretto il solo ricamo da generale, senza trecciuola e senza filettatura di panno scarlatto all'aquila.

5. I distintivi di grado e di carica di cui sopra si applicheranno anche alle controspalline della giubba a due petti e di quella da campagna. I brigadieri generali porteranno al berretto nero il ricamo da generale con sopraffascia di panno scarlatto, senza alcuna trecciuola.

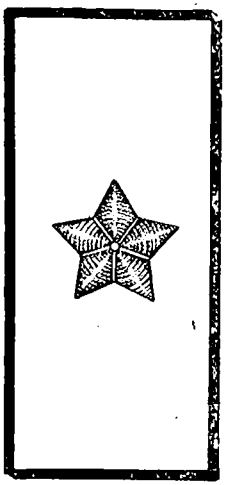
Il Ministro — ZUPELLI.

Distintivi per gli ufficiali generali

Comandanti di brigata.

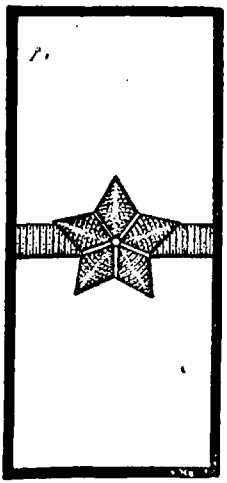


ufficiale generale

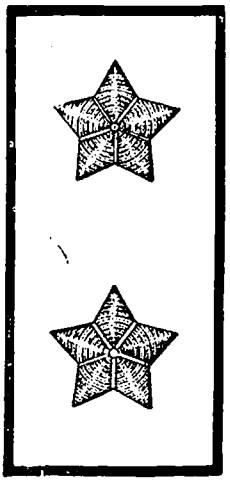


maggiore generale

Comandanti di divisione.

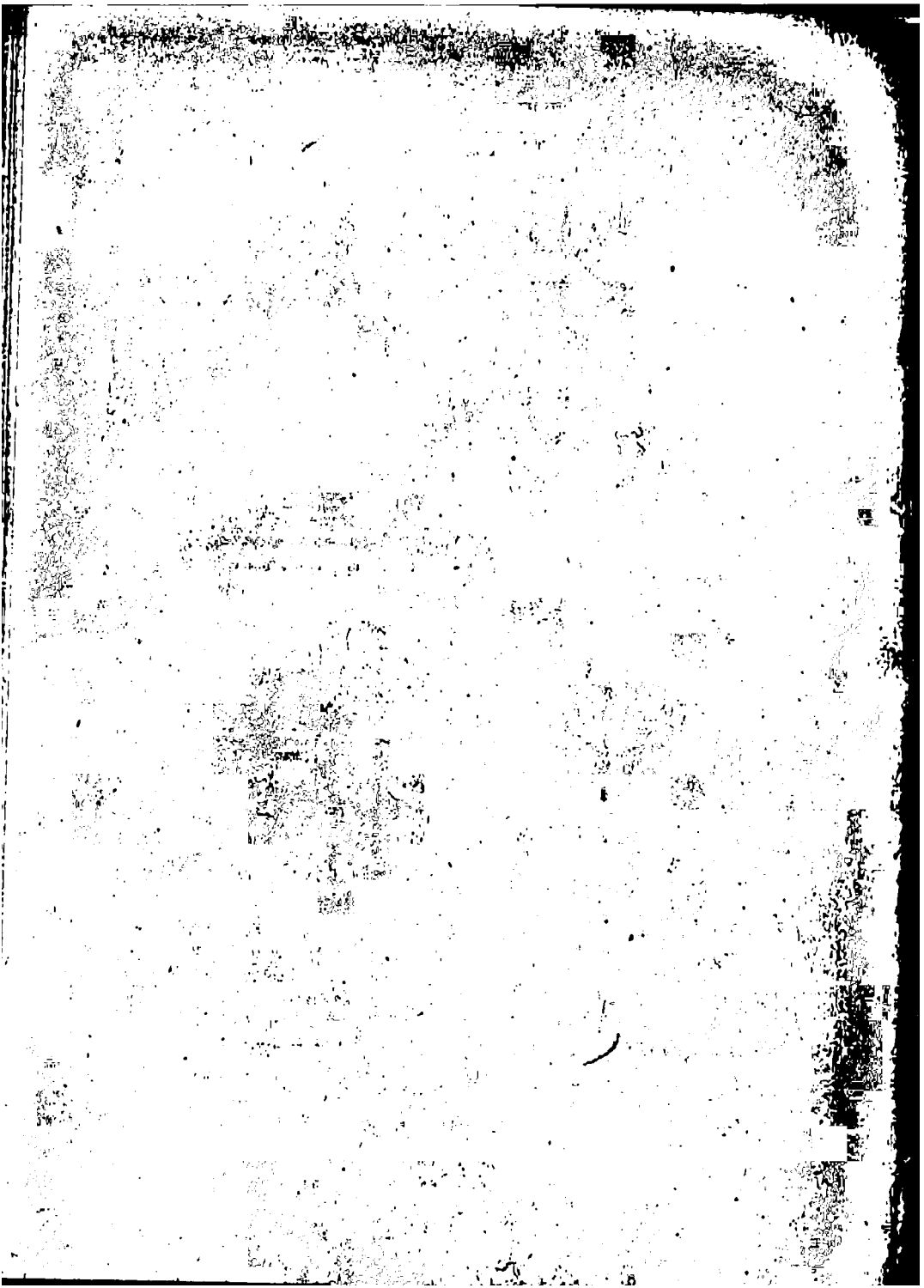


maggiore generale



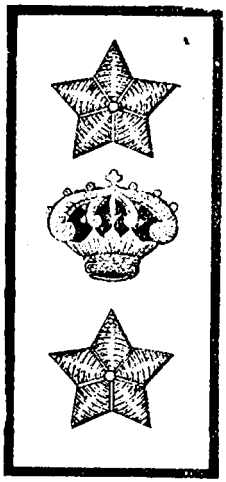
tenente generale

(stellette ricamate in oro — galloncino trasversale tessuto in oro)

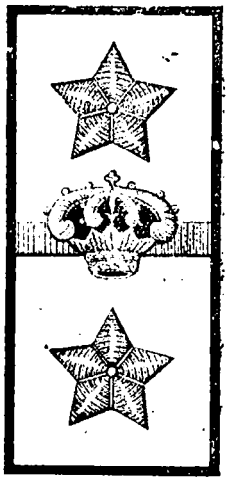


Distintivi per gli ufficiali generali

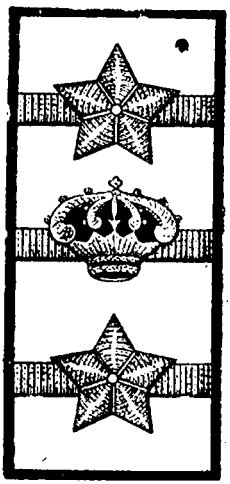
Comandante di corpo d'armata



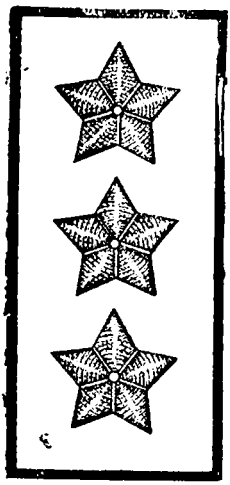
Comandante di armata



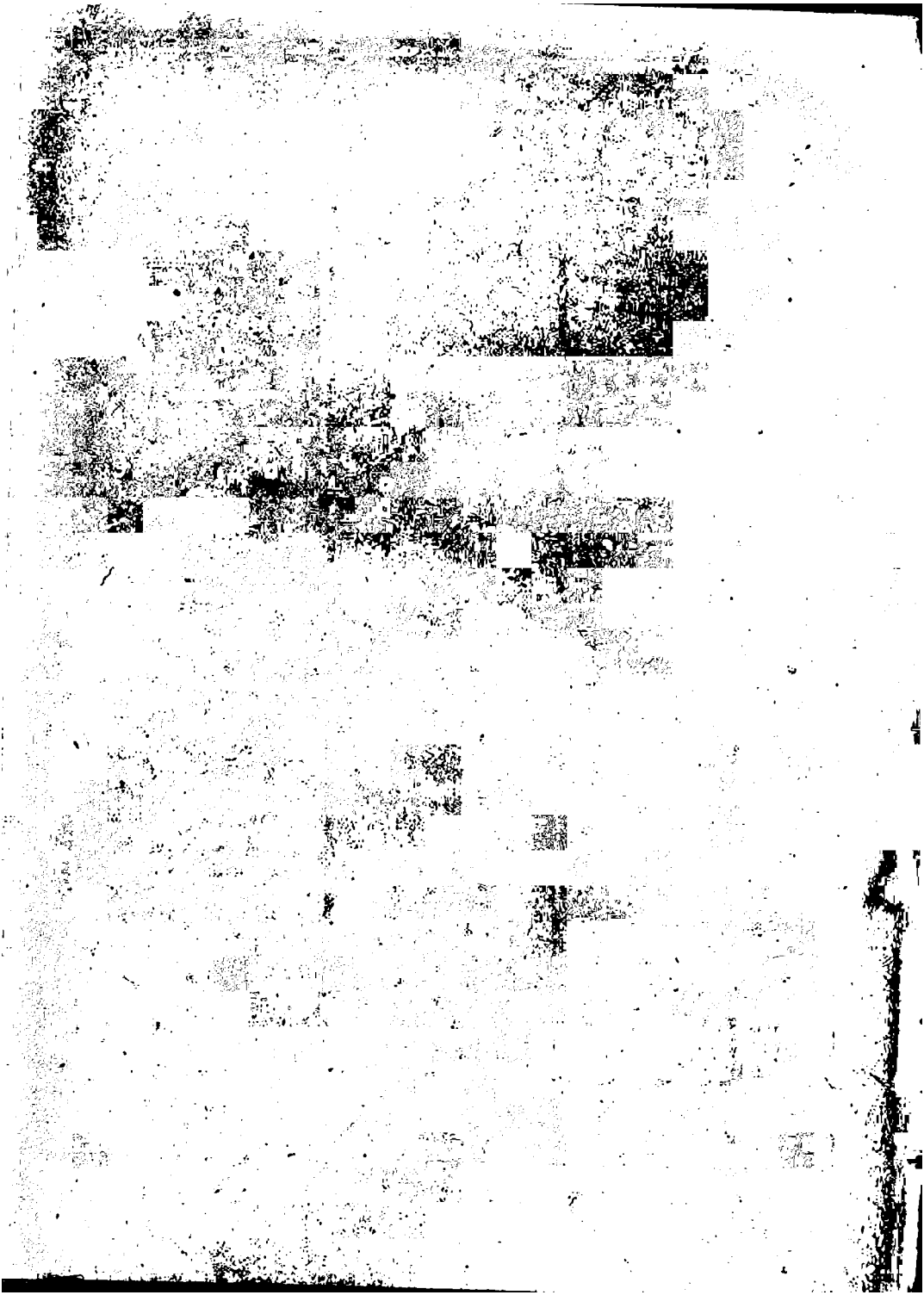
Capo di S. M. dell'esercito



Generale d'esercito



(stellette e corona ricamate in oro — galloncini trasversali tessuti in oro)



N. **383**. — TRASPORTI. — **Libretti di viaggio per gli ufficiali e per i sottufficiali**. — (Direzione generale personali civili ed affari generali). 17 giugno 1918.

Si porta a conoscenza delle autorità militari e di tutti gli interessati che, a datare dal 1° luglio p. v., sarà messo in distribuzione, per gli ufficiali in servizio attivo permanente e per quelli delle categorie in congedo richiamati in servizio, nonchè per i sottufficiali, un tipo unico di libretto di viaggio, con copertina in tela.

Pertanto, da tale data, tutte le richieste dovranno riferirsi unicamente al nuovo tipo di libretto, il cui prezzo unitario è di L. 1.50.

Si raccomanda poi alle dipendenti autorità di astenersi — fino al 30 corrente — dal chiedere documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale. E ciò in analogia a quanto prescrive il n. 10 della circolare n. 32 del *giornale militare ufficiale*, anno 1909.

Le richieste, che fossero già state inoltrate a tale scopo, saranno soddisfatte nel prossimo mese di luglio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **384**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 giugno 1918.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in *servizio attivo permanente*, per potere essere inseriti sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1918, siano i seguenti:

Arma di fanteria — Colonnelli: fino a tutto il 24 maggio 1917.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al *più presto possibile* al Ministero — Direzione generale personale ufficiale.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **385**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione nella trasmissione delle contabilità al Ministero**. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 20 giugno 1918.

Per una indispensabile sistemazione degli uffici del Ministero, le amministrazioni militari, a decorrere dal 1° luglio p. v., dovranno attenersi a quanto appresso per la trasmissione delle contabilità, indistintamente: sia per quelle mensili dei corpi, che per quelle trimestrali degli enti con gestione autonoma, sia per quelle arretrate degli esercizi scorsi, che per quelle del nuovo esercizio 1918-919.

Saranno cioè trasmesse al Ministero della guerra — Direzione generale revisione conti — oltre alle contabilità in materia, come in passato, anche quelle in contanti, che finora venivano indirizzate alla ragioneria del Ministero stesso, escluse soltanto le contabilità speciali delle direzioni di commissariato che continueranno ad essere trasmesse alla ragioneria.

Si avverte però, che le contabilità in contanti dovranno essere costituite, a parziale modificazione di quanto fu stabilito con la circolare 216 del *giornale militare* 1914, n. 16 dai seguenti documenti:

1° Copia del giornale di cassa, limitata a tutta la colonna 17;

2° Situazione di tutti i conti modello 5 o 5 *bis* R. A.;

3° Prospetto dei proventi versati in tesoreria, conforme al modello annesso alla circolare 612 del *giornale militare* 1916, al quale saranno allegati gli ordini di riscossione dei proventi stessi;

4° Riepilogo modello 7 R. A *in duplice copia*;

5° Un prospetto indicante per ogni capitolo di bilancio le singole anticipazioni riscosse, come dall'unito modello, tenendo distinte pel capitolo della guerra, le diverse spese, come sono suddivise nei modelli 6 R. A. Tale prospetto terrà luogo di quello finora inviato dai corpi, in base alla disposizione del n. 7 della circolare 619 del *giornale militare* 1916;

6° Prospetto di ripartizione per servizi delle spese effettuate sul capitolo « Spese per la guerra »;

7° Elenchi modello 6 R. A. coi relativi titoli giustificativi.

Gli stabilimenti di campagna, i commissariati telegrafici, le direzioni del genio civile e gli altri enti i quali compilano le contabilità in modo differente, dovranno unire ai documenti attualmente in uso, anche quello di cui al precedente n. 5, indicandovi però in calce l'ammontare complessivo delle spese per ogni singolo capitolo.

Il Ministro — ZUPELLI.

PROSPETTO DELLE ANTICIPAZIONI RISCOSSE.

DIREZIONE di Commissariato territoriale o Cassa militare	NUMERO e data dell'ordine di pagamento	REPARTO che riscosse l'anticipazione	AMMONTARE

N. 386. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Contabilità degli impegni a carico del bilancio — (Segretariato generale — Ragioneria). — 20 giugno 1918.

Sciogliendo la riserva di cui nella circolare del *giornale militare* n. 370 corrente anno e nella circolare a stampa n. 3323 del 30 maggio 1918 della ragioneria, si dànno alle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra le seguenti norme pel funzionamento, dal 1° luglio 1918, della contabilità degli impegni a carico del bilancio.

1. Per tutte le spese di cui è prescritta la comunicazione ai comitati di revisione, giusta il decreto luogotenenziale 23 maggio 1918 (circolare 335 del *giornale militare*) e la circolare a stampa sopra citata e che debbano essere pagate coi fondi delle anticipazioni saranno chieste alle direzioni di commissariato (o direttamente al Ministero pei corpi con gestione autonoma di cassa) anticipazioni separate dalle altre aggiungendo nella richiesta, dopo l'indicazione del capitolo, le parole « spese impegnate ».

Nei riepiloghi modello 6, o nei rendiconti per le amministrazioni che non usano i detti riepiloghi, le anticipazioni ed i pagamenti inerenti alle spese suddette saranno dimostrati separatamente da quelli delle altre spese del capitolo e ne sarà fatto un totale separato che verrà poi conglobato nel totale generale delle anticipazioni e delle spese del capitolo.

2. Le direzioni di commissariato (contabilità speciale) non chiederanno al Ministero anticipazioni speciali per le spese impegnate; ma indicheranno separatamente sul rendiconto modello 80 le somme passate, pel detto titolo, ai vari enti della circoscrizione comprese le direzioni stesse come corpo.

3. Le richieste di anticipazioni per spese impegnate devono essere contenute nel limite degli impegni assunti e non ancora soddisfatti. In conseguenza le amministrazioni che effettuano pagamenti per spese impegnate terranno un conto, per ogni esercizio finanziario e per ogni capitolo, di tutti gli impegni dipendenti dagli atti trasmessi per il visto al comitato di revisione o da quelli loro inviati dal Ministero già muniti del detto visto e che debbano essere pagati con fondi delle anticipazioni: e un altro conto, pure per esercizio e per capitolo, dei pagamenti effettuati sui detti impegni, in modo d'aver sempre in evidenza l'importo complessivo degli impegni insoddisfatti.

Alla fine dell'esercizio l'importo ora detto sarà trasportato nel conto degli impegni per l'esercizio successivo. Nel conto per l'esercizio 1918-919 la somma da trasportarsi sarà quella data in nota al Ministero ai termini della circolare n. 370.

4. Le predette amministrazioni terranno altresì in evidenza, nelle pratiche relative ad ogni contratto od altro atto d'impegno pagabile coi fondi delle anticipazioni, l'importo dell'impegno assunto dalla ragioneria del Ministero (desumendolo, quando non risulti in somma certa nell'atto, dall'indicazione dell'impegno che sarà apposta empre sul margine superiore esterno del foglio (nel lesinato) e l'importo dei pagamenti effettuati. Segnato l'ultimo pagamento a saldo, se il totale dei pagamenti risulti maggiore o minore dell'importo dell'impegno, sarà presa subito nota della eccedenza o dell'economia in un prospetto conforme al modello allegato alla presente. Alla fine di ogni mese sarà inviato al Ministero (ragioneria) una copia del prospetto medesimo e contemporaneamente sarà aumentata o diffalcata, nel conto degli impegni di cui al n. 3, l'eccedenza o l'economia complessiva risultante dal prospetto.

5. Alla fine dell'esercizio sarà fatto lo spoglio delle somme rimaste da pagare sopra ogni singolo impegno, il cui totale dovrà corrispondere all'importo degli impegni insod-

disfatti ricavato dai conti di cui al n. 3. Tale importo, per ogni capitolo del bilancio, sarà comunicato al Ministero (ragioneria) con un prospetto simile a quello prescritto dalla circolare n 370.

6. Nel caso in cui l'importo di un atto non sia stato compreso fra gli impegni perchè pagabile con mandati diretti e se ne ordini invece il pagamento coi fondi delle anticipazioni, si porterà, prima del pagamento, l'aumento corrispondente nel conto degli impegni. Si porterà invece in diminuzione nel caso inverso.

7. Per accordi presi col comitato di revisione sono eccettuate dall'obbligo della segnalazione al comitato stesso, oltre le spese di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, quelle di funzionamento degli stabilimenti di commissariato eseguite in base all'articolo 567 del regolamento di amministrazione, salvo quelle che, per la loro entità, siano sottoposte all'autorizzazione del Ministero, le quali saranno segnalate a cura del Ministero medesimo. Solo quest'ultime spese, fra quelle di funzionamento degli stabilimenti, dovranno pertanto essere comprese fra le spese impegnate, sempre quando ne debba essere effettuato il pagamento coi fondi delle anticipazioni.

8. Siccome lo scarico degli impegni da parte del Ministero sarà fatto, per gli enti che non hanno gestione autonoma di cassa, in base alle anticipazioni che ricevono dalle direzioni di commissariato, è della massima importanza che queste possano rendere al più presto i loro conti al Ministero e che perciò non solo gli enti che hanno spese impegnate ma altresì *i corpi di truppa e in generale tutte le amministrazioni militari trasmettano subito alla direzione le ricevute modello* 3 *R. A.* (circolare 216 del *giornale militare* 1914).

Il Ministro — ZUPELLI.

AL MINISTERO DELLA GUERRA
(Ragioneria)

(1) . . . . . .

Esercizio . . . . Capitolo . . . .

PROSPETTO delle eccedenze o delle economie verificatesi sugli impegni a carico del capitolo suddetto saldati durante il mese di . . . . . .

Numero dell'impegno della ragioneria del Ministero	CREDITORE	Somma impegnata	Somma pagata	Eccedenze	Economie	*Annotazioni*
	Totale . . .					
	Deducesi il meno dal più . . .					
	Resta l' (2) . . . . di L.					

(1) Corpo, ufficio o stabilimento.
(2) Eccedenza o economia.

N. B. — Questo prospetto sarà inviato mensilmente da tutti gli enti che effettuano pagamenti per spese impegnate, anche se negativo.

N. 387 — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 20 giugno 1918.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 324 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Militari della 48ª *colonna dal* 3° *parco carreggio e salmeria dell' Intendenza* 3ª *armata* L. 46 a favore dei profughi. L. 70,50 a favore dei mutilati.

Signora Margherita Lozio. Palazzolo S. Oglio: N. 1 cartella del prestito nazionale del valore nominale di L. 200 a favore dei combattenti della « brigata Sassari ».

Ufficiali, sottufficiali e truppa del deposito rifornimento cavalli della 3ª *armata*: L. 1000 a favore dei profughi. L. 1032,45 a favore dei mutilati.

Ufficiali, militari e borghesi addetti ai lavori dell'XI zona presso il comando genio della 1ª *armata*: L. 60 a favore dei profughi (3ª offerta).

Militari del 41° *fanteria*: L. 111,65 a favore dei profughi.

Dott. Guido Cibrario, consigliere aggiunto alla prefettura di Torino L. 500 in cartelle del prestito nazionale, al consorzio guide alpini e propriamente in premio alle più valorose fra esse nelle azioni militari.

Militari del deposito del 65 *reggimento, fanteria-Cremona*, a favore dei militari del 65° reggimento fanteria,

Soldato	Virgilio	Angelo	L. 100	in cartelle prestito nazionale	5 %
«	Scotto	Emilio	» 100	»	» »
«	N.	N.	« 100	»	» »
»	Rispetto	Giuseppe	» 100	»	» »
»	Bocchi	Antonio	» 100	»	» »
»	N.	N.	» 100	»	» »
»	N.	N.	» 100	»	» »

All. cap. Manitto Giacinto e Buradero Giuseppe » 200

Soldato Novara Giacomo » 100 in contanti.

Reparti di artiglieria del fronte a mare della piazza marittima di Venezia (3ª offerta): L. 100 in una cartella prestito nazionale 5 p. 100 a beneficio di un mutilato di guerra.

Ufficiali, sottufficiali e truppa della 31° *compagnia zappatori del* 2° *genio*, tre cartelle prestito nazionale 5 % di 100 cadauna a favore di tre mutilati del reggimento stesso, e una cartella prestito nazionale 5 % di L. 100 quale iscrizione del reparto a socio perpetuo della Croce Rossa italiana.

27ª *Divisione-Spacci cooperativi*: L. 5000 a favore dei ciechi e mutilati e dei figli dei morti nell'attuale guerra, quali parziali utili ricavati nel mese di aprile.

3ª *compagnia del* 6° *genio ferrovieri*; L. 183,20 a favore dei mutilati.

Ditta fratelli Ferri di Torino: L. 800 in cartelle prestito nazionale 5 % a favore di militari ricoverati in cura presso il reparto fisioterapico di Torino.

Ufficiali, sottufficiali e truppa della 161ª *compagnia* 2ª *reggimento genio zappatori*: L. 1515,50 a beneficio degli orfani di guerra.

Soldato del 34 *battaglione presidiario-Intendenza della* 3ª *armata*: L. 641,40 a favore dei profughi, dei mutilati e degli orfani di guerra.

Gervasori Pietro, Ghirardelli Angelo e Castagnetto Victor, raccolte tra i connazionali residenti in Vallejo Solano (California): L. 1309,35 a beneficio delle vedove e degli orfani degli italiani caduti in guerra.

N. N.: L. 1000 *a favore di militari ricoverati nel deposito fisioterapico di Camerino che non ricevano danaro dalle loro famiglie, e di militari di passaggio sprovvisti di danaro e di vitto.*

Ufficiali e truppa del deposito 2° reggimento artiglieria da montagna, Vicenza; L. 155,15 a favore di famiglie profughe.

Ufficiali e militari di truppa del deposito del 42 reggimento fanteria Lodi, (2ª offerta) e L. 16,400 a favore degli invalidi della guerra, Rimesse il 1° giugno, giorno compleanno di S. A. R. la principessa Iolanda quale omaggio a S. A. R. educata dalla Madre Augusta ai sensi della più gentile pietà.

Militari della 549ª batteria d'assedio. 5 cartelle prestito nazionale 5 p. 100 da Lire 100 cadauna a favore dei mutilati.

Militari della 1ª batteria del 49 reggimento artiglieria da campagna; L. 176,50 a favore degli orfani di guerra.

5ª *compagnia del 6° reggimento genio ferrovieri*: L. 606,50 a favore dei mutilati.

Istituto tecnico pareggiato « Pitagora » (Taranto): 3 cartelle prestito nazionale da L. 100 cadauna, nella ricorrenza del 3° anniversario della nostra entrata in guerra, a favore di tre soldati rimatutine meritevoli a giudizio di S. E. il capo di stato maggiore dell'esercito.

Caporal maggiore Renzi Egino di Giovanni dell'88ª sezione di sanità: L. 50 a favore di orfani di guerra. Detto militare aveva ricevuto l'indicata somma a titolo di premio dal Comitato pel l'omaggio ai combattenti.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **388** — TRASPORTI. — **Viaggi degli ufficiali inferiori nelle seconde classi dei direttissimi 35 e 36.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 giugno 1918.

In relazione alla circolare 809 del *giornale militare* del 1917 si avverte che è tolto il divieto agli ufficiali inferiori di valersi delle seconde classi dei direttissimi 35 e 36 pel percorso Bologna–Roma e viceversa.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 28ª, anno 1918, circolare n. 299. —

A pag. 531, nella 4ª riga del testo della circolare, *invece di*: « i sei mesi di servizio da ufficiale di complemento e i quattro mesi di servizio presso corpi operanti », *leggasi*: « i sei mesi di servizio da ufficiale di complemento e i quattro mesi di servizio presso corpi operanti ».

Dispensa 28ª, anno 1918, circolare n. 304. —

A pagina 533, 24ª riga della circolare, *invece di*: « 69 bersaglieri », *leggasi*: « 19 bersaglieri ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 389. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto luogotenenziale n. 213, che demanda al Ministero per le armi e munizioni l'applicazione dei turni di riposo negli stabilimenti industriali che derivano la forza motrice da energia elettrica, e detta altresì altri provvedimenti concernenti l'energia elettrica medesima. — Norme per l'applicazione.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 10 febbraio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 49, del 27 febbraio 1918).

Art. 1. — Il Ministero per le armi e munizioni, a mezzo dei comitati regionali di mobilitazione industriale, potrà applicare i turni di riposo settimanale agli stabilimenti industriali che a termine della legge 7 luglio 1907, n. 489, attuano il riposo festivo, se derivano la forza motrice di cui abbisognano da imprese distributrici di energia elettrica.

Tali disposizioni verranno applicate dai comitati suddetti, quando lo ritengano opportuno, anche a quegli stabilimenti industriali che producono, con impianti propri, l'energia elettrica loro occorrente.

Dei provvedimenti presi sarà data comunicazione ai competenti circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro.

Art. 2 — Salvo che per quelle zone dichiarate in istato di guerra, in cui provvede il Comando Supremo, gli spostamenti di orario e le limitazioni di orario o di consumo, nella distribuzione dell'energia elettrica saranno imposte dal Ministero per le armi e munizioni a mezzo dei comitati regionali di mobilitazione industriale.

Il Ministero predetto, a mezzo dei comitati regionali, potrà pure sopprimere o ridurre speciali categorie di utenze d'energia. Analogamente dovrà provvedersi per le nuove forniture d'energia e per gli aumenti delle forniture in corso, quando riguardino potenze superiori ai 10 kilowatt per uso industriale, e ai 2 kilowatt per luce.

Gli scambi di energia, fra distributori di elettricità, anche per periodi di breve durata saranno sottoposti al controllo del Ministero per le armi e munizioni.

È fatta eccezione alle disposizioni del presente articolo a favore delle ferrovie dello Stato.

Art. 3. — Qualora si renda opportuna l'esecuzione di speciali opere o collegamenti per la migliore utilizzazione degli impianti o dell'energia di cui all'art. 1, il comitato centrale di mobilitazione industriale potrà provvedere ai lavori anche direttamente, prendendo gli opportuni accordi col ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legge 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni di acque pubbliche e il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sulla costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica.

Art. 4. — Fermo restando nel territorio dichiarato in istato di guerra la facoltà del Comando Supremo per esigenze derivanti dalle operazioni belliche è di esclusiva competenza del comitato centrale di mobilitazione industriale la requisizione di energia elettrica, resasi disponibile con l'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti.

Art. 5. — Gli esercenti di aziende industriali che in seguito ai provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono obbligati a sospendere in tutto o in parte, l'uso dell'energi

elettrica o a limitarlo a determinati periodi della giornata, hanno la facoltà di attuare quelle deroghe al divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli e alle prescrizioni della durata minima del riposo intermedio, che siano ritenute necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Gli esercenti che si valgano di questa facoltà debbono darne notizia entro due giorni al competente circolo dell'industria e del lavoro e per le provincie di Reggio Calabria, di Catanzaro e della Sicilia al circolo di Napoli.

L'ispettore dell'industria e del lavoro, a richiesta degli operai e, occorrendo, di sua iniziativa, può porre all'attuazione delle deroghe tutte quelle limitazioni e condizioni che ritenga necessarie od opportune.

Art. 6. — I ricorsi contro i provvedimenti presi in base al presente decreto non avranno efficacia sospensiva.

Art. 7. — Con regolamento da emanarsi dal ministro per le armi e munizioni saranno fissate le norme per l'applicazione del presente decreto.

Sarà pure precisato a quali effetti dovrà ritenersi festivo il giorno di riposo compensativo settimanale, e correlativamente a quali effetti dovrà essere considerato feriale il giorno di domenica.

Nel regolamento saranno anche stabiliti i procedimenti per la concessione o l'imposizione delle deroghe alle disposizioni delle leggi vigenti sul disciplinamento o sulla tutela del lavoro di cui all'art. 5.

Art. 8. — I contravventori alle disposizioni che verranno emanate in base al presente decreto saranno puniti coll'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire 100 a lire 2000, e potranno essere privati di ogni ulteriore fornitura di energia elettrica.

Art. 9. — Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale del Regno*, fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Norme per l'applicazione.

Art. 1. — Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 213 i comitati regionali di mobilitazione industriale dovranno ottenere l'approvazione del Ministero armi e munizioni.

In caso di urgenza i comitati potranno prendere di propria iniziativa i provvedimenti necessari informando nel tempo stesso il Ministero armi e munizioni.

Art. 2. — Il riposo intermedio prescritto dall'art. 8 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818 che gli esercenti aziende industriali possono ridurre in base all'art. 5 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 213, non sarà inferiore a mezz'ora, quando la durata dell'orario complessivo di lavoro non supera le ore nove, ed a un'ora quando detta durata è di 12 ore.

Il riposo di mezz'ora potrà effettuarsi a macchine marcianti, dietro autorizzazione del competente circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, quando la durata dell'orario complessivo di lavoro non supera le otto ore.

Art. 3. — Gli esercenti aziende industriali nel dar notizia delle deroghe attuate a norma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 213, debbono specificare:

a) gli orari di lavoro e di riposo intermedio praticati;

b) il numero degli operai occupati durante i singoli orari di lavoro e distinti in maschi di 15 anni compiuti, fanciulli al disotto dei 15 anni, fanciulle minorenni e adulte;

c) il giorno di turno stabilito per il riposo settimanale;

Nel caso che la sospensione o riduzione dell'uso dell'energia elettrica sia stata imposta con singole ordinanze, ne verrà inviata copia al competente circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro.

Per gli stabilimenti industriali contemplati dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 213, l'obbligo dei turni di riposo settimanale e del lavoro domenicale si estende soltanto a quei reparti nei quali il lavoro si svolge con concorso di macchine azionate da energia elettrica soggetta alle limitazioni previste dal citato decreto luogotenenziale e non riguarda quei reparti dello stabilimento che possono funzionare indipendentemente da quelli precedentemente indicati.

Art. 4. — Nel giorno destinato al riposo settimanale potranno eseguirsi i lavori contemplati dall'art. 3 della legge 7 luglio 1907 n. 489.

Se tali lavori richiedono l'uso di energia elettrica soggetta a limitazioni a norma del del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 213 dovrà ottenersi preventiva autorizzazione dal competente comitato regionale di mobilitazione industriale.

Il giorno destinato al riposo settimanale sarà considerato come festivo agli effetti dei supplementi di salario da corrispondere per il lavoro eseguito nel detto giorno di riposo.

Analogamente il lavoro domenicale previsto dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 213, sarà considerato come eseguito in giorno non festivo agli effetti della retribuzione del personale.

Art. 5. — Nei comuni nei quali in seguito ai provvedimenti di cui all'art. 1° del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 213, è attuato il lavoro domenicale, il prefetto ha la facoltà, sentito il circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro di protrarre l'orario di chiusura delle aziende contemplate dall'art. 6 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818.

Art. 6. — I comitati regionali di mobilitazione industriale dovranno comunicare ai competenti circoli d'ispezione, oltre che dei provvedimenti emanati in base all'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 213 di tutte le ordinanze limitanti l'uso dell'energia elettrica a scopo industriale.

Art. 7. — Le imprese di distribuzione di energia elettrica invieranno un elenco completo degli stabilimenti o laboratori, ai quali forniscono energia a scopo industriale, ai circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro nella cui giurisdizione sono situati tali stabilimenti, o laboratori. Nell'elenco sarà indicato: il nome della ditta, la sede precisa dello stabilimento o laboratorio (comune, via o località e numero), la natura dell'industria esercitata e il carico medio in K. W.

Per ognuno degli stabilimenti o laboratori ai quali le limitazioni nell'uso dell'energia elettrica furono prescritti direttamente dalle imprese predette verranno specificate le ore ed i giorni nei quali è vietato l'uso dell'energia stessa.

Dette imprese dovranno inoltre mantenere al corrente i circoli d'ispezione delle variazioni apportate alle accennate limitazioni e fornire sollecitamente quelle altre notizie che venissero richieste per controllare l'applicazione del decreto luogotenenziale.

Art 8. — Gli esercenti di aziende industriali che non si uniformino alle limitazioni e condizioni poste dall'ispettore a termine dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 213, sono considerati come contravventori alla legge cui si riferisce la deroga attuata e puniti a norma delle legge stessa.

Il Ministro — DALLOLIO.

N 390. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Situazione degli impegni a carico dei capitoli « delle armi e munizioni » e situazione di cassa al 30 giugno 1918.** — (Ragioneria). — 20 giugno 1918.

Per poter stabilire la situazione al 1° luglio 1918 degli impegni che verranno a gravare nell'esercizio 1918-1919 e successivi sui capitoli inerenti ai servizi delle armi e munizioni corrispondenti a quelli fissati dal decreto luogotenenziale 8 luglio 1917 n. 1095 (circolare 467 *giornale militare* 1917), compresi in tali impegni anche i pagamenti eventualmente effettuati dalle amministrazioni, riferibili ai detti capitoli, per i quali non si posseggono ancora tutti gli elementi necessari per l'iscrizione della spesa nei rendiconti delle anticipazioni: pagamenti che vengono conteggiati dalle direzioni, stabilimenti ed uffici d'artiglieria, del genio e d'aeronautica a « partite estranee »; questo Ministero prescrive quanto appresso:

Le direzioni, stabilimenti ed uffici d'artiglieria, del genio e d'aeronautica ed i depositi dei reggimenti delle due armi trasmetteranno per ogni capitolo a questo Ministero (ragioneria) per il 20 luglio p. v. i seguenti prospetti anche se negativi:

A) Situazione di ogni singolo contratto, tanto se stipulato da questo Ministero e affidato per l'esecuzione all'ente dipendente, come se stipulato dall'ente medesimo, « rimasto in corso di esecuzione al 30 giugno 1918 ».

B) Prospetto indicante le somme pagate a tutto il 30 giugno 1918 per provviste o lavori, riferibili al capitolo predetto, conteggiate a partite estranee per non essere ancora accertati o completati gli elementi necessari per poterle spesare sui rendiconti delle anticipazioni.

Detti prospetti saranno compilati con tracciato avente le caselle intestate come segue ripartite su due pagine interne di foglio formato processo.

Prospetto *A*:

1. } Numero di repertorio per i contratti stipulati { dal Ministero
2. } { dalla direzione, ufficio, stabilimento o reggimento.
3. Data del contratto.
4. Contraente.
5. Designazione sommaria della provvista o lavoro.
6. Importo della intera spesa impegnata per ogni contratto.
7. Somme pagate a tutto il 30 giugno 1918.
8. Somme che rimangono da pagarsi al 1° luglio 1918.
9. Scadenza della fornitura.
10. Annotazioni (in questa colonna indicare per ogni contratto un numero d'ordine progressivo).

Prospetto *B*:

1. Contraente.
2. Provvista o lavoro cui si riferiscono i pagamenti.
3. Somme pagate.
4. Estremi mandati per poter comprendere i pagamenti nei rendiconti.
5. Pratiche in corso.

6. Data e numero della disposizione in base alla quale si effettuarono i pagamenti.

7. Annotazioni.

Le sopra indicate amministrazioni esclusi i depositi dei reggimenti, uniranno ai due prospetti suindicati una dimostrazione dei fondi esistenti nelle casse alla sera del 30 giugno 1918 da redigersi su un prospetto avente la forma di cui in appresso:

Situazione a denaro alla sera del 30 giugno 1918.

A) Anticipazioni di fondi ricevuto in complesso sui capitoli del bilancio nell'esercizio 1917-1918 per i servizi inerenti alle armi e munizioni	L.	
Spese pagate complessivamente durante l'esercizio 1917-1918 con i fondi di dette anticipazioni	»	
Differenza in più o in meno	L.	L. . . . .
B) Anticipazioni di fondi ricevuto in complesso sui capitoli del bilancio nell'esercizio 1917-1918 per i servizi inerenti il Ministero della guerra.	L.	
Spese pagate complessivamente durante l'esercizio 1917-1918 con i fondi di dette anticipazioni.	»	
Differenza in più o in meno	L.	L. . . . .
C) Proventi casuali rimasti da versare in tesoreria al 30 giugno 1917	L.	
Proventi casuali riscossi nel 1917-1918	»	
Totale	L.	
Proventi versati in tesoreria nel 1917-1918.	»	
Restano da versare	L.	L. . . . .
D) Introiti per partite estranee	L.	
Spese per partite estranee	»	
Differenza in più o in meno	L.	L. . . . .
E) Depositi ricevuti dai fornitori	L.	
Depositi restituiti ai fornitori.	»	
Differenza	L.	L. . . . .
F) Partite varie che eventualmente concorrono nella risultanza del fondo di cassa	L.	
. . . . .	»	
. . . . .	»	
		L. . . . .
Fondo di cassa alla sera del 30 giugno 1918 — presso la sede	L.	L. . . . .
Fondo di cassa alla sera del 30 giugno 1918 — presso gli enti staccati	»	

N. B. Le differenze positive si dovranno scrivere in nero, quelle negative in rosso, le prime dovranno addizionarsi, le seconde sottrarsi.

I depositi dei reggimenti trasmetteranno una situazione di cassa, indicante solamente l'importo complessivo delle anticipazioni ricevute nell'esercizio per i servizi delle armi e munizioni, le somme pagate e la rimanenza a credito o a debito.

Il Ministro. — ZUPELLI.

N. **391.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Norme da seguirsi nei pagamenti da farsi sui capitoli « spese per la guerra » e documenti da inviarsi periodicamente al Ministero.** — (Ragioneria). — 20 giugno 1918).

Pagamenti di contratti. — Premesso che giusta il decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 e la circolare ministeriale 30 maggio n. 3828, la forma normale di pagamento per i contratti dovrà essere di regola il mandato diretto, si dispone quanto appresso:

1° Per i casi eccezionali previsti dal 1. comma dell'articolo 4 di detta circolare, quando cioè non sia possibile adottare il mandato diretto, i pagamenti in conto o a saldo dei contratti stipulati sui capitoli « spese per la guerra » saranno fatte dal 1° luglio 1918 *esclusivamente, qualunque sia il loro ammontare, con ordinativi su mandati d'anticipazione, a favore dei creditori* seguendo le norme stabilite dalla circolare 513 del *giornale militare* 1916, in quanto non siano mutate dalla presente.

A tal uopo la facoltà di emettere ordinativi viene estesa a tutte indistintamente le direzioni, stabilimenti, uffici d'artiglieria, del genio e d'aeronautica che non fanno parte dell'esercito di operazione, aventi consiglio d'amministrazione, esclusi tutti i reggimenti di dette armi.

2° Gli enti in parola chiederanno per i pagamenti di cui al n. 1 anticipazioni complessive distintamente quindicina per quindicina commisurandole allo stretto fabbisogno in relazione alle scadenze dei pagamenti stessi.

Per gli enti d'artiglieria tali anticipazioni costituiscono già la serie: *provviste e lavori ad economia*; gli enti del genio e dell'aeronautica provvederanno con un'apposita e distinta serie d'anticipazione da denominarsi: *pagamento di contratti*.

3° È fatto assoluto divieto di riscuotere anche parzialmente i mandati d'anticipazione di cui al n. 2 sui quali dovrà disporsi soltanto con ordinativi a favore delle ditte contraenti.

4° Gli ordinativi di pagamento, per i quali dovranno tenersi appositi distinti bollettari, dovranno portare sulle parti *A* e *B* la firma dei componenti i consigli di amministrazione, e sulla parte *C* soltanto la firma del relatore.

Sul margine superiore delle parti *A* e *B* dovrà essere segnato, in modo chiaro e preciso, il numero e la data dell'impegno quali risultano dal visto apposto dalla Ragioneria sui singoli contratti in calce all'approvazione. (1)

5° *Il primo ed il sedici di ogni mese* gli enti dipendenti dovranno trasmettere alla *ragioneria per le armi e munizioni*, in piego raccomandato, tutte le matrici degli ordinativi, emessi nella quindicina precedente per pagamento di contratti.

---

(1) Su ciascun ordinativo emesso per pagamenti in conto o a saldo di contratti stipulati prima del 30 giugno 1918, e in corso di svolgimento a tale data, citare il numero progressivo dato al contratto nella colonna annotazioni del prospetto A di cui alla circ. n. 390, nonchè il numero di repertorio.

6° Sono abolite le disposizioni di cui al primo comma del n. 6 della circolare 513 *giornale militare* 1916.

Pagamenti vari. — 1° Anche per gli altri pagamenti da farsi a terzi sui capitoli delle spese per la guerra » — minute spese (artiglieria); spese ad economia a cottimo ed amministrazione (genio e aeronautica) trasporti, ecc. — quando non siano inferiori alle cinquemila, *dovrà provvedersi normalmente* con ordinativi sui mandati avuti sulle consuete serie d'anticipazioni, tenendo presente che sui mandati stessi potranno essere spiccati ordinativi anche a favore del consiglio per i bisogni della gestione dell'ente, giusta il comma 2° del numero 4 della circolare 513 del *giornale militare* 1916.

2° Le matrici degli ordinativi di cui al numero precedente non dovranno essere inviate al Ministero, ma trattenuti dagli enti dipendenti.

3° Distintamente per ogni serie d'anticipazione (minute spese, paghe, picchetti e trasferte, trasporti, spese ad economia, a cottimo od in amministrazione) dovrà essere rimessa alla ragioneria entro *la prima decade di ogni mese una dichiarazione, riguardante le spese fatte su ogni capitolo nel mese precedente*, firmata dal consiglio d'amministrazione conforme al modello seguente:

Spese fatte durante il mese di . . . . .

Il consiglio d'amministrazione dichiara che durante il mese di . . . . . le spese seguite a carico del capitolo n. . . . (denominazione del capitolo) sono state complessivamente le seguenti, come risulta dai documenti giustificativi e dalle scritture della . . . (Direzione, stabilimento, ecc.):

Paghe, picchetti, trasferte, soprassoldi.	L.	. . . . .
Minute spese (artiglieria)	»	. . . . .
Spese in economia, a cottimo od in amministrazione (genio ed aeronautica).	»	. . . . .
Trasporti	»	. . . . .
Totale L.		. . . . .

Situazione di cassa. — Tutti gli enti in discorso dovranno, *entro i primi cinque giorni d'ogni mese*, trasmettere alla ragioneria armi e munizioni la situazione di cassa risultante alla fine del mese precedente, distinguendo le somme esistenti nelle casse dell'ente da quelle disponibili sui mandati d'anticipazione giacenti in tesoreria tenuto conto dei pagamenti già ordinati a carico di essi mandati.

Circa le richieste di assegno. — Quando la provvista o lavoro oggetto di un contratto sia parte di una commessa per la quale siasi già avuto l'assegno necessario, si farà uso di tale assegno con la seguente annotazione da apporsi sul margine superiore esterno dell'atto:

« In conto dell'assegno di L. . . . . di cui all'impegno provvisorio n. . . . . del . . . . . assunto dalla ragioneria del Ministero armi e munizioni sul capitolo . . . esercizio . . . . ».

Identica annotazione dev'esser posta sugli schemi dei mandati d'anticipazione.

***

Il Ministero si riserva di accertarsi mediante ispezioni dell'esatta osservanza delle norme suddette, applicando, ove occorra, rigorose sanzioni verso i responsabili.

Si è già disposto perchè dal comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta

venga inviata a ciascun ente una certa quantità di stampati per ordinativi di pagamento su mandati di anticipazione e per il registro in cui debbono essere descritti gli ordinativi medesimi.

Per gli stampati che occorreranno in seguito, gli enti dovranno rivolgersi direttamente al detto comando.

Ad evitare disguidi e conseguenti ritardi nella trattazione delle pratiche, si raccomanda di indirizzare, a datare dal 1° luglio p. v. alla *ragioneria armi e munizioni* tutta la corrispondenza di natura contabile relativa al bilancio del Ministero per le armi e munizioni.

Il Ministro — ZUPELLI

Prezzo della presente dispensa **L. 0,40**

(3353) Roma, 1918. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1918 — 24 giugno

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 392. — 20 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919 . . . . . *Pag.* 647

» 393. — 20 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1918-919, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 749

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 394. — 20 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e le munizioni, per l'esercizio dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919 . . . . . *Pag.* 753

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **392**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 20 giugno 1918.

Si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero, dei corpi, degli istituti e stabilimenti militari, in attesa che sia approvata con decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti, la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo del bilancio 1918-919 nella quale, per agevolare le attribuzioni degli uffici interessati, si è aggiunta una maggiore specificazione delle varie spese, quali risultano dagli allegati allo stato di previsione.

Se lo stato di previsione per l'esercizio 1918-919 non sarà ancora stato approvato dal Parlamento prima del 30 giugno, le assegnazioni stabilite nello stesso dovranno intendersi ridotte proporzionalmente al periodo pel quale sarà accordato l'esercizio provvisorio; ad esempio, alla metà se l'esercizio provvisorio sarà esteso a tutto il 31 dicembre 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		TITOLO I.	
		Spesa ordinaria	
		CATEGORIA PRIMA.	
		Spese effettive	
		Spese generali.	
1	1	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
		A) Stipendi esclusi quelli del personale subalterno (Ruolo organico approvato con la legge 10 marzo 1911, n. 147, modificato dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872) . . . . . L.	2 044,500. »
		B) Stipendi del personale subalterno, (Ruolo organico approvato con le leggi 10 marzo 1911, n 147, 8 luglio 1912, n 750 e 20 dicembre 1914, n. 1387) . . . . . »	173,400. »
		L.	2,217,900. »
		Presunta economia per eventuali vacanze e per l'applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 961. . . . . »	432 385. »
		L	1,7 5.515. »
		Aumenti per sessenni, computata l'economia per l'applicazione del decreto suddetto. »	15,335. »
		Si aggiunge la differenza fra gli stipendi degli impieghi coperti da ufficiali generali e superiori (a termini dell'art. 2 della legge 10 marzo 1911, n. 147) e le competenze cui questi hanno diritto. . . . . »	13,450. »
		A riportarsi . . L.	1 814,350. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918 19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918 919
		Riporto . . L.		1,614,350. »
		Assegni diversi.		
		a) Al personale civile:		
		Indennità di funzione al Direttore capo della ragioneria. . . . . L.	1,000	
		Indennità di servizio di cassa e di economato . . . . . »	1,300	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . . . . »	300	2,600 »
		b) Al personale militare:		
		Indennità per servizio speciale ad un ufficiale superiore medico . . . »	300	
		Indennità di carica o soprassoldo fisso agli ufficiali generali e superiori sopra indicati . . . . . »	21,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	600	
		Indennità cavalli al ministro, al sottosegretario di Stato e ad ufficiali generali e superiori (direttori generali capi di divisione e capi sezione) »	16,750	38,650. »
		Totale del capitolo L.		1,855,600. »
2	2	Ministero – Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*):		
		A) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 . . . L		72,970. »
		B) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248. . . »		63 730 »
			L.	136,700. »
		Presunta economia per eventuali vacanze . . »		3,000. »
		Totale del capitolo L		133,700. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
10	10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti (*Spesa d'ordine*) L.	9,000. »
11	11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale . . . L.	23,000. »
12	12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.	*per memoria*
13	13	Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio: *A*) Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio L. 76.000 *B*) Sussidi e spese di mantenimento relative agli impiegati ed al personale inferiore compresi gli operai, ammessi a cure negli stabilimenti sanitari » 400	76,400 »
14	14	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi ai militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie:	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		A) Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare . . . . . L.	144,800	
		B) Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio »	9,600	
		C) Sussidi e spese di mantenimento relative a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie »	4,000	
				158,400. »
15	15	Spese casuali . . . . . L.		24,000. »
16	16	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . . . . L.		37,000. »
17	17	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.		34,900. »
		Debito vitalizio.		
18	18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) . . . . . L.		45,151,600. »
19	19	Pensioni privilegiate liquidate in dipendenza della guerra italo-austriaca, in favore di militari del Regio Esercito e di personali ad essi equiparati, e loro famiglie a norma del regio decreto 2 luglio 1914, n. 953 e delle successive disposizioni emanate . . . . . L.		*per memoria*

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
19 *bis*	20	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria indicate nella tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7 del citato decreto) . . . . . L.	*per memoria*
20	21	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) . . . . L.	49,000. »
		Spese per l'esercito.	
21	22	Stati maggiori — (Assegni fissi):	
		A) Case Militari di Sua Maestà il Re e Reali Principi (ufficiali generali e ufficiali fuori quadro):	
		Stipendi agli ufficiali addetti alle Case Militari di Sua Maestà il Re e Reali Principi (ufficiali fuori quadro) tenuto conto delle economie per vacanze e della minore spesa di L. 5000, in applicazione del decreto Luogotenziale 24 maggio 1917 n. 967 . . . . . L.	50,400. »
		Assegni diversi.	
		Indennità cavalli . . . . . L. 8,000 Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare. . » 200	8,200. »
		B) Stato maggiore generale (Tabella I annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 515, art. 8 della legge 10 luglio 1910, n. 443, art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 531, e regio decreto 28 marzo 1915, n. 337):	
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908 n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni degli stipendi degli ufficiali generali, bilanciati ai capitoli 30, 35, 40 e 42 e della minore	
		A riportarsi . . L.	58,600. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		58,600. »
		spesa di L. 40,750 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917 n. 967 . . . . . L.		1,520,250. »
		Assegni diversi.		
		Indennità annua personale al generale d'esercito . . . . . L.	3,000	
		Indennità di carica stabilite dalla Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515, e dal regio decreto 15 aprile 1915, n. 469. . . . . »	315,000	
		Indennità cavalli . . . . . »	21,400	
		Soprassoldo ai decorati di medaglia al valore militare . . »	7,000	446,400. »
		C) Corpo di Stato Maggiore.		
		Stipendi agli ufficiali addetti al Comando del Corpo di Stato Maggiore e ai Comandi di Corpo d'armata e di Divisione militare computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per i comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 56,860 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967:		
		agli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore. . . . . L.	678,000	
		agli ufficiali applicati di Stato Maggiore (ufficiali fuori quadro) . . . . . »	200,000	
		agli ufficiali medici. . . . »	9,500	
		agli ufficiali veterinari . . »	115,600	
		agli ufficiali commissari. . »	13,500	
		agli ufficiali d'amministrazione »	28,800	
		ai disegnatori tecnici . . . »	20,950	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	396,740	1,463,090. »
		A riportarsi . . L.		3,488,340. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		3,428,840. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai colonnelli capi di ufficio ed agli ufficiali superiori capi di servizio presso il comando del corpo di stato maggiore ed indennità di carica ai capi di stato maggiore addetti ai comandi di corpo d'armata e di divisioni, ecc. . . L.	42,600	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali superiori capi d'ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore . . . . . »	6,600	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	1,700	
		Indennità cavalli . . . . . »	120,460	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiale del corpo sanitario »	1,040	172,400. »
		D) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio (a calcolo). . . . . L.		213,400. »
				3,874,140. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi. . . . . »		445,900. »
			L.	3,428,240. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		47,940. »
			Totale del capitolo L.	3,380,300. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
22	23	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del ministero della guerra pel servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (assegni fissi).	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
		Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto della minore spesa di L. 15,500 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967 . »	147,500. »
		Assegni diversi.	
		Indennità di carica a colonnelli e tenenti colonnelli . . . . . L. 1,200	
		Indennità di carica al colonnello veterinario . . . . . » 600	
		Indennità cavalli . . . . . » 10,000	
		Soprassoldo ai decorati di medaglia al valore militare . . . . . » 200	
			12,000. »
		L.	159,500. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . L.	15,700. »
			143,800. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 88 . . . . . L.	1,800. »
		Totale del capitolo L.	142,000. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
23	24	Corpi di fanteria - Ufficiali ed impiegati civili (*Assegni fissi*).		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente (esclusi gli ufficiali generali) ed impiegati civili dell'ispettorato delle truppe da montagna, dei comandi di brigata di granatieri e di fanteria di linea, dei comandi di brigata alpina e dei reggimenti di granatieri, di fanteria di linea, di bersaglieri e di alpini.		
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 579,800 in applicazione del decreto luotenenziale 24 maggio 1917, n. 967:		
		agli ufficiali dell'arma di fanteria . . . . . L.	21,835,800	
		agli ufficiali medici . . . . »	783 195	
		agli ufficiali d'amministrazione . . . . . »	718,700	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	578,400	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . »	610,870	
				24,476,965 »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai comandanti di reggimento (tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515). . . L.	104,400	
		Indennità cavalli agli aiutanti di campo, agli ufficiali d'ordinanza ed a tutti gli altri ufficiali dell'arma (tabella III della legge 6 luglio 1908, n. 362) ed agli ufficiali medici . . . »	1,326,740	
		A riportarsi . . L.	1,431,140	24,476,965. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	1,431,140	24,476,965. »
		Soprassoldo fisso ai capitani di fanteria chiamati alle funzioni di direttore dei conti che rinunziano a tenere il cavallo di servizio (legge 28 giugno 1912, n. 641) . . . . . »	*p. m.*	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	101,040	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	61,000	
		Differenza di indennità cavalli ai colonnelli ed ai tenenti colonnelli di Stato maggiore incaricati del comando di un reggimento . . . . . »	1,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali del corpo sanitario . . . . . »	64,500	
		Onorari ai medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	200,000	
		Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinari militari . . . . »	15,000	
				1,873,680. »
		A riportarsi . . L.		26,350,645. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		26,350,645. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio (a calcolo) . . . . . »		1,366,000. »
			L.	27,716,645. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		3,030,800. »
			L.	24,685,845. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui al capitolo n. 83 . . . . . L.		369,045. »
			Totale del capitolo L.	24,316,800. »
24	25	Distretti di reclutamento — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente del soppresso personale permanente dei distretti e impiegati civili:		
		Stipendi computata l'economia per graduali vacanze e la minore spesa di L. 51,200 in applicazione del decreto luogotenenziale 21 maggio 1917, n. 967:		
		agli ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . L.	749,800	
		A riportarsi . . L	749,800	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	749,800	
		agli applicati delle amministrazioni dipendenti . . . . . »	928,500	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . »	123,520	
				1,806,820. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai comandanti tenuto conto delle vacanze (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515) L.	31,800	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	1,000	
				32,800. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo). . . . . L.		217,700. »
			L.	2,057,320. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi. . . . . »		227,900. »
			L.	1,829,420. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		24,720. »
		Totale del capitolo L.		1,804,700. »
25	26	Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati (*a*) . . . . . L.		17,395,779.75
		A riportarsi . . L.		17,395,779.75

(*a*) Compresi i sergenti maggiori maniscalchi, i sergenti maggiori musicanti, i caporali maggiori musicanti, i marescialli maggiori richiamati in servizio.

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		17,395,779.75
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 46 per assegni ai sottufficiali di governo delle scuole e collegi e sottufficiali allievi della Scuola militare di Modena e della Scuola magistrale di scherma e di educazione fisica . . . . . L.	494,348.90	
		Si deduce e si trasporta ai capitoli nn. 40, 42 e 46 per i soldati aggregati alle compagnie di sanità, di sussistenza ed alle scuole . . . . . »	83,814. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari »	1,540,056,85	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	53,400. »	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza »	630,064. »	
				2,801,683.75
			L.	14,594,096. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali, indicati nell'art. 12 del testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329, dedotto quello pei sottufficiali alle scuole bilanciato al cap. n. 46 . . . . . »		166,240. »
		A riportarsi . L.		14,760,336. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	14,760,836. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n. 660) . . . »	»
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	6,500. »
		L.	14,766,836. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »	217,600. »
		Totale del capitolo L.	14,549,236. »
26	27	Corpi di cavalleria — Ufficiali e impiegati civili Assegni fissi).	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente (esclusi gli ufficiali generali) e impiegati civili dei comandi di brigata di cavalleria, dei reggimenti di cavalleria e dei depositi allevamento cavalli.	
		Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati nel capitolo n. 3 e della minor spesa di L 127,980 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967:	
		agli ufficiali dell'arma di cavalleria . . . . . L. 3,018,400	
		agli ufficiali medici. . . . . » 177,200	
		agli ufficiali veterinari . . . » 221,400	
		agli ufficiali d'amministrazione » 205,500	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . » 131,450	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . » 78,430	
			3,832,480. »
		A riportarsi . . L.	3,832,480. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		3,832,430 »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai colonnelli comandanti di reggimento (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515). L.	26,100	
		Indennità di carica ai direttori e soprassoldo fisso agli ufficiali presso i depositi di allevamento cavalli (Tabella IV come sopra) »	20,000	
		Indennità cavalli agli ufficiali (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362). . . . . »	647,050	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	22,500	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	2,540	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali del corpo sanitario »	20,560	
		Onorari ai medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	15.000	
		Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinari militari . . . . . »	5,000	
		Soprassoldo annuo agli ufficiali medici comandati presso i depositi allevamento cavalli . »	3,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali veterinari addetti ai depositi allevamenti cavalli . . . . . »	10,400	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali di amministrazione addetti ai depositi allevamento cavalli . »	11,000	
				788,150. »
		A riportarsi . . L.		4,615,580. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		4,615,580. »
		B) Personale civile dei depositi allevamento cavalli (legge 9 aprile 1911, n. 306):		
		Stipendi agli agenti e sottoagenti, computata l'economia per vacanze e la minore spesa di L. 2 000 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967 . . . . . L.	25,000	
		Aumenti per sessenni, tenuto conto dell'economia per l'applicazione del decreto suddetto »	2,700	
				27,700. »
		C) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo) . . . . L.		22,300. »
		L.		4,665,580. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		526,600. »
		L.		4,138,980. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		62,280. »
		Totale del capitolo L.		4,076,700. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
27	28	Corpi di cavalleria — Sott'ufficiali caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati (*a*) . . . . . L.		2,831,131 »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 46 per assegni ai sottufficiali di governo delle scuole di cavalleria e d'artiglieria da fortezza e per i sottufficiali allievi delle scuole . . . . L.	87,082.40	
		Si deduce e si trasporta al capitolo 46 per i soldati aggregati alle scuole. . . . . »	4,392. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari . . . . . »	98,680.60	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento. . . . . »	10,000. »	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . . »	110,156. »	310,311. »
			L	2,520,820. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali, indicati nell'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato di sottufficiali approvato con Regio decreto 17 novembre 1912 n. 1329, dedotto quello pei sottufficiali alle scuole, bilanciato al capitolo n. 46 . »		22,200. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 30 giugno 1910, n. 362) . . . »		429,900. »
		A riportarsi . . L.		2,972,920. »

(*a*) Compresi i maniscalchi ed i marescialli maggiori richiamati in servizio.

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		2,972,920. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »		2,500. »
			L.	2,975,420. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		44,320. »
			Totale del capitolo L.	2,931,100. »
28	29	Corpi e servizi d'artiglieria — Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente e impiegati civili dell'ispettorato generale d'artiglieria e dei comandi d'artiglieria (esclusi gli ufficiali generali), dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, dei reggimenti d'artiglieria, delle direzioni, degli stabilimenti e della direzione delle esperienze d'artiglieria.		
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 5, e della minore spesa di L. 302,150 in applicazione del decreto luogotenenziale 21 maggio 1917, n. 967:		
		agli ufficiali dell'arma di d'artiglieria . . . . . L.	7,704,700	
		agli ufficiali medici . . . »	338,300	
		agli ufficiali veterinari . . »	231,100	
		agli ufficiali d'amministrazione »	307,500	
		ai ragionieri d'artiglieria tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . »	458,400	
		ai capi tecnici artiglieria e genio, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . »	824,500	
		A riportarsi . . L.	9,394,500	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	9,394,500	
		ai disegnatori tecnici, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . »	111,750	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	1,151,300	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . »	180,900	
				10,838,450. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica agli ufficiali di cui all'art. 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443 . . L.	117,600	
		Indennità di carica ai comandanti dei reggimenti, al colonnello addetto all'Ispettorato generale d'artiglieria ed agli ufficiali superiori capi di servizio delle Direzioni d'artiglieria (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515) »	51,300	
		Indennità cavalli (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	1,273,810	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente. . . . . »	58,320	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni di artiglieria . . . . . »	3,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	9,980	
		A riportarsi . . L.	1,514,040	10,838,450 »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	1,514,040	10,838,450. »
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali che non hanno diritto a razioni foraggio (articolo 4 della legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	2,800	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali del corpo sanitario »	36,700	
		Onorari ai medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari. . . . . »	15,000	
		Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinari militari . . . . »	5,000	
				1,573,540. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo) . . . . »		420,200. »
			L.	12,832,190. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi e assegni fissi . . . . . »		1,422,100. »
			L.	11,410,090. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . »		166,690. »
			Totale del capitolo L.	11,243,400. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
29	30	Corpi e servizi d'artiglieria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati (1) . . . . . L.		6,433,929.80
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 46 per assegni ai sottufficiali allievi alle scuole . L.	41,431.20	
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 46 per i soldati aggregati alle scuole . . . . . »	6,588. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari. »	1,032,887.60	
		Si deducono gli assegni alle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	15,000. »	
		Si deducono gli assegni pei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza L.	250,073. »	
				1,345,979.80
			L.	5,087,950. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 17 novembre 1912, n. 1329 . . »		64,900. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 30 giugno 1910, n. 362, art. 5; e 27 giugno 1912, n. 660) . . . . . »		49,100. »
		A riportarsi . . L.		5,201,950. »

(1) Compresi i maniscalchi, i capi-operai ed allievi, ed i marescialli maggiori richiamati in servizio.

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		5,201,950. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . L.		4,500. »
		L.		6,206,450. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . »		75,450. »
		Totale del capitolo L.		5,131,000. »
30	31	Corpi e servizi del genio — Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente e impiegati civili dell'ispettorato generale e dei comandi del genio (esclusi gli ufficiali generali), dei reggimenti, direzioni, sottodirezioni e stabilimenti del genio e degli uffici delle fortificazioni.		
		Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 121,450 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967:		
		agli ufficiali dell'arma del genio . . . . . L.	1,935,900	
		agli ufficiali medici. . . . »	41,200	
		agli ufficiali d'amministrazione »	37,500	
		ai ragionieri geometri del genio, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . »	593,850	
		ai capitecnici d'artiglieria e del genio, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . »	32,300	
		A riportarsi . . L.	2,640,750	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . . L.	2,640,750	
		ai disegnatori tecnici, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . »	111,750	
		agli assistenti del genio, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . »	569,700	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	810,150	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . »	36,550	
				4,168,900. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai comandanti di reggimento, al colonnello capo d'ufficio presso l'ispettorato generale ed ai colonnelli o tenenti colonnelli capi di servizio (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515) . . . . . L.	18,600	
		Indennità cavalli (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	295,160	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	12,420	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . »	1,500	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali subalterni che non hanno diritto a razione foraggio (articolo 4 legge 6 luglio 1908, n 362) . . . . . »	1,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali del corpo sanitario . . . . . »	3,600	
				332,280. »
		A riportarsi . . L.		4,501,180. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		4,501,180. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria (a calcolo) . . . . . »		188,500. »
			L.	4,689,680. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . L.		506,450. »
			L.	4,183,230. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		61,030. »
			Totale del capitolo L.	4,122,200. »
31	32	Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati (1) . . . . L.		1,438,221.25
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 46 per assegni ai sottufficiali allievi alle scuole L	27,212.10	
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 46 per gli assegni ai soldati aggregati alle scuole »	3,660. »	
		A riportarsi . . L.	30,872.10	1,438,221 25

(1) Compresi i sergenti maggiori maniscalchi ed i marescialli maggiori richiamati in servizio.

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	30,872.10	1,438,221.25
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima, e per i detenuti nelle carceri preventive militari . . . . . »	206,338.15	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento. . . . . »	4,400. »	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . . . . »	50,267. »	
				291,877.25
			L.	1,146,344. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 17 novembre 1912 n. 1329. . . . . L.		24,156. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n. 660) . . . . L.		29,500. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »		1,000. »
			L.	1,201,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83. . . . . »		17,800. »
			Totale del capitolo L.	1,183,200. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
82	83	Corpo aeronautico militare — Ufficiali e personali civili (Assegni fissi):	
		A) Ufficiali e impiegati civili (escluso il personale specialista tecnico) dei comandi di aeronautica, dei battaglioni dirigibilisti ed aerostieri, dello stabilimento di costruzioni aeronautiche, dei battaglioni squadriglie aviatori e scuole aviatori, della direzione tecnica dell'aviazione militare e dell'istituto centrale aeronautico.	
		Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto degli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 27,700 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967:	
		agli ufficiali fuori quadro del corpo aeronautico militare L. 613,400 agli ufficiali medici . . . » 27,500 agli ufficiali d'amministrazione » 11,600 ai ragionieri geometri del genio, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . » 64,900 ai ragionieri d'artiglieria, tenuto conto degli aumenti sessennali. . . . . » 41,400 ai capitecnici d'artiglieria e genio, tenuto conto degli aumenti sessennali.. . . . » 20,900 ai disegnatori tecnici, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . » 11,700 agli assistenti del genio, tenuto conto degli aumenti sessennali. . . . . » 14,180 ad un segretario economo dell'istituto centrale aeronautico . . . . . » 3,500	
		A riportarsi L. 809,080	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	809,080	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	60,600	
				869,680. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di servizio tecnico (decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 99) . . . . »	51.500	
		Indennità di carica (decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 99 . . . . . L.	6,000	
		Indennità cavalli (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	78,500	
		Soprassoldo ai decorati di medaglia al valore militare . »	2,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali medici . . . L.	3,350	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	780	
				132,130. »
		B) Personale civile specialista tecnico:		
		Stipendi al personale specialista tecnico per l'areonautica, computata la minore spesa di lire 3000 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967. L.		95,000. »
		A riportarsi . . L.		1,096,810. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		1,096,810 »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		123,950. »
		L.		972,860. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83. . . . . »		14,560. »
		Totale del capitolo L.		958,300. »
		Carabinieri reali ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi). *A*) Comando generale dell'arma dei carabinieri reali:		
33	34	Stipendi computata la minore spesa di L. 2,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967 . L.		65,000. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale. . . . . L.	11,900	
		Soprassoldo fisso all'ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma »	600	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare »	300	
		A riportarsi . . L.	12,800	65,000. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	12,800	65,000. »
		Indennità di carica al comandante generale ed agli ufficiali generali addetti al comando . . . . . »	7,200	
		Indennità cavalli. . . . »	5,600	
				25,600. »
		B) Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		14,600. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale. . . . . L.	5,600	
		Indennità cavalli . . . . »	1,600	
				7,200. »
		C) Scuola allievi sottufficiali dei Carabinieri reali.		
		Stipendi . . . . . L.		42,100. »
		Assegni diversi		
		Indennità per servizio speciale. . . . . L.	17,250	
		Indennità cavalli . . . »	5,600	
				22,850. »
		D) Legioni.		
		Ufficiali in servizio attivo permanente e impiegati civili.		
		A riportarsi . . L.		177,850. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		177,350. »
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali a carico del bilancio del Ministero delle Colonie e della minore spesa di L. 65,700 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917 n. 967:		
		agli ufficiali dei Carabinieri reali. . . . . L.	2,570,900	
		agli ufficiali medici. . . »	20,000	
		agli ufficiali veterinari . »	30,000	
		agli ufficiali d'amministrazione . . . . . »	200,800	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti. . . . . »	122,300	
				2,944,000. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	1,030,050	
		Indennità di carica ai comandanti di legione . . . »	12,900	
		Indennità cavalli. . . . »	313,240	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . »	11,200	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	5,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali medici e veterinari. . . . . »	3,150	
				1,375,540. »
		A riportarsi . . L.		4,496,890. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		4,496,890. »
		Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio (a calcolo) . . . . . L.		152,300. »
		E) Ufficiali dei Carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi:		
		Stipendi . . . . . »		16,800. »
		Assegni diversi		
		Indennità per servizio speciale L.	6,700	
		Indennità di residenza . . . »	540	
		Indennità cavalli . . . . . »	2,400	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di ufficiali . . . . »	6,132	
				15,772. »
			L.	4,681,762. »
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i Carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi (Vedi lettera *E*). . . . . »		32,572. »
			L.	4,649,190. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi. . . . . »		509,900. »
			L.	4,139,290. »
		Si deduce pel fondo disposizione di cui al capitolo n. 83. . . . . »		59,990. »
		Totale del capitolo L.		4,079,300. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
34	35	Carabinieri reali — Sottofficiali, appuntati e carabinieri (Assegni fissi).		
		A) Legioni.		
		Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi a piedi ed a cavallo:		
		Assegno giornaliero . . . . . L.		32,344,771.25
		Deduzione per licenze ordinarie, perdite, eventuali vacanze L.	1,124,323.45	
		Deduzione degli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	21,000. »	
		Deduzione degli assegni degli allievi carabinieri e dei carabinieri aggiunti ricoverati nei luoghi di cura . . . »	14,280. »	
				1,159,603.45
			L.	31,185,167.80
		Indennità di rafferma stabilite dalla legge 19 luglio 1909, n. 506 . . . . . L.	4,737,734. »	
		Premi di rafferma stabiliti dalla legge 6 luglio 1911, n. 684 . . . . . »	4,000,000. »	
		Aumento di assegno giornaliero ai marescialli maggiori con uno o più quadrienni di grado . . . »	150,000. »	
		A riportarsi . . L.	8,887,734. »	31,185,167.80

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	8,887,734. »	31,185,167.80
		Aumento di assegno giornaliero agli appuntati con uno o più quadrienni di grado L.	53,300. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri non raffermati . . . . . »	1,247,023. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 40 ai sottufficiali dell'arma a cavallo . . »	158,570. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 20 agli appuntati ed ai carabinieri non raffermati. . . . . »	804,818. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	20,000. »	
				11.171,445. »
		B) Spese pel funzionamento della scuola allievi ufficiali:		
		Spese per la scuola allievi ufficiali dell'arma e cioè compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria e illuminazione, ... L.		48,600. »
		C) Spese pel funzionamento della scuola allievi sottufficiali:		
		Spese per la scuola allievi sottufficiali dell'arma e cioè compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria ed illuminazione . . . . »		28,000. »
		A riportarsi . . L.		42,493,212.80

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		42,433,212.80
		D) Sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio nei regi arsenali marittimi.		
		Assegno giornaliero . . . . L. 374,110. »		
		Deduzione per militari in licenza o ricoverati in luoghi di cura . . . » 100,209.50		
			273,900.50	
		Indennità e premi di rafferma a sottufficiali, appuntati e carabinieri . . . . . »	42,500. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri reali non raffermati . . . . . »	25,951.50	
		Soprassoldo speciale di centesimi 50 al giorno per ciascun sottufficiale, appuntato e carabiniere . . . . . »	68,076. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 20 agli appuntati ed ai carabinieri raffermati . . »	12.000 »	
				422,428. »
				42,855,640 80
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali marittimi. (Vedi lettera *D*) . . . . . L.		422 428. »
			L	42,433,212.80
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		636,212.80
		Totale del capitolo L.		41,797,000 »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918 1919
35	36	Carabinieri reali. Indennità eventuali:		
		A) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (1). Indennità di tramutamento per gli impiegati e loro famiglie e per le famiglie degli ufficiali, sottufficiali e musicanti	L.	835,500. »
		B) Indennità per servizi e posizioni speciali:		
		a) Indennità di residenza agli ufficiali	L. 33,250	
		b) Indennità per prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente e indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio . .	» 25,000	
		c) Soprassoldo ai sottufficiali e agli uomini di truppa previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali	» 575,640	
		d) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	» 70,000	
		e) Soprassoldo giornaliero di carica di centesimi 60 ai marescialli maggiori comandanti di sezione di 2ª classe ed a quelli addetti agli uffici di maggiorità o del comando generale dell'arma (a calcolo).	» 31,109	
				734,999. »
		C) Indennità in contanti per le spese d'alloggio al comandante generale dell'arma (2)	»	7,200. »
			L.	1,577,699. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83	»	23,699. »
			Totale del capitolo L.	1,554,000. »

(1) Comprese le spese di viaggio per gli uomini nuovi arruolati o per gli invii in congedo, in luoghi di cura e in licenza.
(2) Annotazione 1ª allo specchio IV « Indennità eventuali ».

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
36	37	Corpo invalidi e veterani - Ufficiali (assegni fissi).		
		Ufficiali:		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362), computate le economie per vacanze:		
		Agli uffiiciali del corpo invalidi e veterani. . . . . L.	16,800	
		Agli ufficiali d'amministraziane »	2,400	
				19,200. »
		Assegni diversi:		
		Assegno annuo ad un guard'armi »	1,100	
		Indennità di carica al comandante »	600	
				1,700. »
				20,900. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . L.		2,300. »
			L.	18,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		300. »
			Totale del capitolo L.	18,300. »
37	38	Corpo invalidi e veterani - sottufficiali caporali e soldati - (assegni fissi).		
		Sottufficiali caporali e soldati:		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . L.	248,330.95	
		A riportarsi . . L.	248,330.95	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		A riportarsi . . L.	248,330.95	
		Presunta economia per eventuali vacanze L. 1,865.95		
		Si deducono gli assegni per i ricoverati nei luoghi di cura . » 933. »		
		——— L.	2,798.95	
		L.	245,532 »	
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati dall'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 17 novembre 1912 n. 1329 . . . . . L.	15,921. »	
		Aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio - Legge 19 luglio 1906, n. 372. . . »	34,500. »	
		Assegni a un patentato proveniente dai disciolti eserciti . . . . . »	240. »	
		Soprassoldo di medaglia al valore militare . . . . . »	400. »	
		L.	296,593. »	
		———		296,593. »
		L.		296,593 »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 83 . . . . . »		4,093 »
		Totale del capitolo . . L.		292,500. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
38	39	Servizi sanitari. Ufficiali e impiegati civili (assegni fissi).		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente e impiegati civili - (esclusi i farmacisti militari dell'ispettorato e delle direzioni di sanità militare, degli stabilimenti sanitari militari e delle compagnie di sanità).		
		Stipendi computata l'economia per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3, e della minore spesa di L. 59,810 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967.		
		agli ufficiali medici . . . . L.	1,343,805	
		agli ufficiali d'amministrazione »	371,600	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . »	346,900	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . »	26,040	
				2,088,345. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica all'ispettore capo, agli ispettori ed al segretario dell'ispettorato . . . L.	9,000	
		Indennità di carica ai direttori di sanità militare ed ai direttori di ospedali principali . . . »	24,000	
		Indennità per servizio speciale »	75,250	
		Indennità cavalli . . . . . »	51,200	
		A riportarsi . . L.	159,450	2,088,345. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	159,450	2,088,345. »
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	3,740	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare. . »	1,280	
		Onorari a medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	20,000	
		B) Farmacisti militari:		184,470. »
		Stipendi ai farmacisti militari (Ruolo organico approvato con la legge 25 giugno 1911, n. 611) computata la minore spesa di lire 11,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967 . . . . . L.	312,800	
		Aumenti per sessenni computata l'economia per l'applicazione del decreto suddetto . . . . . »		
			312,800	
		Presunta economia per eventuali vacanze. . . . . »	22,350	
				290,450 »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica al chimico farmacista ispettore . . . . . »	600	
		Soprassoldo fisso al direttore della farmacia centrale militare . »	600	
				1,200. »
		A riportarsi . . L.		2,564,465. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		2,564,465. »
		C) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo) . . . . . L.		256,000. »
			L.	2,820,465. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		316,900. »
			L.	2,503,565. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . »		34,165. »
		Totale del capitolo L.		2,469,400. »
39	40	Servizi sanitari. Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità (assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati (1) . . . . . L.		515,562.70
		Presunta economia per eventuali vacanze pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari. L.	87,429.10	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	1,500. »	
		A riportarsi . . L.	88,929.10	515,562 70

(1) Compresi i marescialli maggiori richiamati in servizio.

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	88,929.10	515,562.70
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza L.	37,235.60	126,164.70
			L.	389,398. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'articolo 12 del testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329. L.	18,600. »	
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n. 660). . . »	29,500. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	1,000. »	49,100. »
			L.	488,498. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . L.		6,300. »
		Totale del capitolo L.		482,198. »
40	41	Servizi di commissariato e d'amministrazione. Ufficiali e impiegati civili. (Assegni fissi):		
		A) Direzioni e stabilimenti di commissariato - compagnie di sussistenza:		
		Stipendi, computate le economie per vacanze, tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al cap. n. 3, e della minore spesa di L. 68,500 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967:		

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		agli ufficiali di commissariato e di sussistenza . . . . . L.	1,528,100	
		agli ufficiali d'amministrazione »	289,750	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	538,100	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . »	91,600	
				2,447,550. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica al maggior generale commissario . . . L.	1,200	
		Indennità di carica ai direttori di commissariato . . . . »	7,200	
		Compenso ai controllori addetti alla Commissione centrale per l'esame delle robe presentate ai magazzini centrali militari, e soprassoldi fissi ai controllori dei magazzini stessi . . . »	11,800	
		Indennità cavalli . . . . . »	17,720	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	4,500	
		Soprassoldo di medaglia al valore militare . . . . . »	500	
				42,920. »
		B) Ufficio d'amministrazione di personali militari vari:		
		Stipendi; computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al cap. n. 3, nonchè della minore		
		A riportarsi . . L.		2,490,470. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		2,490,470. »
		spesa di L. 4,800 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967:		
		agli ufficiali d'amministrazione L.	67,000	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti. . »	117,300	
				184,300. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica al direttore dell'ufficio d'amministrazione personali militari vari. . . L.	600	
		Soprassoldo di medaglia al valor militare . . . . . »	100	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	200	
				900. »
		C) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo) . . . L.		495,800. »
				3,171,470. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		343,400. »
			L.	2,828,070. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . L.		35,570. »
		Totale del capitolo . . L.		2,792,500. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
41	42	Compagnie di sussistenza. Sottufficiali, caporali e soldati. (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati (*a*) . . . . . L.		603,764.35
		Presunta economia per eventuali vacanze per il periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari . L.	83,654.85	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento. . . . . »	1,700. »	
		Si deducono gli assegni per i caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . »	35,360.50	
				120,715.35
			L.	483,049. »
		Aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 17 novembre 1912, n. 1329 . . . . . L.	21,190	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . »	500	
				21,690. »
			L.	504,739. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . »		7,300. »
			Totale del capitolo L.	497,439. »

(*a*) Compresi i marescialli maggiori richiamati in servizio.

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
42	43	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti:	
		A) Spese di leva:	
		Spese di leva e per le rassegne che vengono fatte dai distretti, cioè: onorari per i medici civili, spese di stampati, di manifesti, di apparecchi di misura e soprassoldi previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali e spese di viaggio per i servizi di leva; spese di viaggio ed indennità di soggiorno dovute agli inscritti nei casi ed alle condizioni previste dell'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; spese di viaggio per gli inscritti di leva e per i loro parenti mandati in osservazione negli ospedali militari, spese di rimpatrio degli iscritti indigenti chiamati in Italia per obblighi del servizio militare e pel loro ritorno all'estero; spese per la leva all'estero . . . . . L.	698,000. »
		B) Assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza:	
		Assegno giornaliero alle reclute di 1ª e 2ª categoria pel tempo che rimangono presso i distretti L 85,000	
		A riportarsi . L. 85,000	698,000. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	85,000	698,000. »
		Assegno giornaliero agli uomini fuori forza . . . . . »	1,000	
			86,000	
		Si deduce per gli uomini ricoverati in ospedali . . . . . L.	500	
				85,500. »
				783,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . L.		11,800. »
		Totale del capitolo L.		771,700. »
43	41	Chiamate di classi dal congedo per istruzione. Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		*per memoria*
44	45	Scuole e collegi militari - Spese per il personale. (Assegni fissi)		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente e impiegati civili (esclusi i professori e maestri civili) delle scuole e dei collegi militari.		
		Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 61,100 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917 n. 967:		
		agli ufficiali fuori quadro . L.	490,200	
		agli ufficiali dell'arma di fanteria . . . . . »	19,600	
		A riportarsi . . L.	509,800	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L	509,800	
		ugli ufficiali della'arma di cavalleria . . . . . »	145,700	
		agli ufficiali dell'arma di artiglieria. . . . . »	46,400	
		agli ufficiali dell'arma del genio . . . . . »	12,800	
		agli ufficiali medici . . . »	90,000	
		agli ufficiali veterinari . . »	22,000	
		agli ufficiali commissari. . »	13,500	
		agli ufficiali d'amministrazione . . . . . »	85,000	
		ai capotecnici d'artiglieria genio . . . . . »	3 300	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	218,500	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . »	33,900	
				1,180,900. »
		Stipendio ai sottotenenti effettivi, allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, computate le economie per vacanze . . . . . L.		300,000. »
		Assegni diversi		
		Soprassoldo annuo agli ufficiali nominati professori titolari militari . . . . . »	64,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali addetti alle varie scuole (esclusi quelli provvisti di indennità di carica, i professori titolari e gli addetti ai reparti palafrenieri legge 17 luglio 1910, n. 530) »	85,000	
		A riportarsi L.	149,000	1.480.900. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	149,000	1,480,900. »
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente. . . . . L.	22,600	
		Indennità di carica . . . . »	9,900	
		Indennità cavalli . . . . »	76,330	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali del corpo sanitario »	6,650	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	1,000	
				265.480. »
		B) Professori e maestri civili. (Art. 1 della legge 25 giugno 1914, n. 611, modificata dalla legge 16 luglio 1914, n. 679, riguardante i provvedimenti per l'istruzione media, classica, ecc.):		
		Stipendi, tenendo conto della minore spesa complessiva di L. 15,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 21 maggio 1917, n. 967:		
		a) Ai professori titolari di lettere, scienze e di disegno nelle scuole e nei collegi . . . . . L.	108,500	
		b) Ai maestri di scherma e di ginnastica nelle scuole e nei collegi . . . . . »	121,000	
		L.	229,500	
		Aumenti per sessenni, tenuto conto della economia per l'applicazione del decreto suddetto. . . . . »	»	
		L.	229,500	
		Presunta economia per eventuali vacanze . . . . . »	25,500	204,000. »
		A riportarsi . . L		1,950,380. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		1,950,480. »
		Assegni diversi.		
		Soprassoldo fisso ai maestri direttori di scherma e di ginnastica ed ai maestri coadiuatori della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica . . . . L.	6,400	
		Soprassoldo fisso agli applicati ed agli ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi (legge 17 luglio 1910, n, 530) . . . »	18,000	
				24 400. »
		C) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo) . . . . L.		12,900. »
			L.	1,987,680. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		204,600. »
			L.	1,783,080. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n 83 . . . . . »		30,080. »
			Totale del capitolo L.	1,753,000. »
45	46	Scuole e collegi militari - Sottufficiali caporali e soldati (Assegni fissi).		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati (1). L. 790,034.15		
		A riportarsi . . L. 790,034.15		

(1) Compresi i marescialli maggiori richiamati in servizio.

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L		790,034,15	
		Presunta economia per eventuali vacanze . . . L.	50,061.15		
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura . . . . »	17,098. »		
				» 67,154.15	
				L. 722,880. »	
		Aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 17 novembre 1912 n 1329 »		19,870. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . »		1,200. »	
					743,950. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . L.			10,450. »
		Totale del capitolo L.			733,500. »
46	47	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena - Ufficiali ed impiegati civili. (Assegni fissi:			
		Ufficiali in servizio attivo permanente e impiegati civili del comando degli stabilimenti militari di pena.			
		Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto della minore spesa di L. 9,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967:			

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		agli ufficiali fuori quadro. . L.	97,600. »	
		agli ufficiali medici . . . . . »	6,900. »	
		agli ufficiali d'amministrazione »	10,200. »	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	25,900 »	
				140,600. »
		Assegni diversi.		
		Soprassoldo fisso agli ufficiali L.	14,100. »	
		Indennità di carica al colonnello . . . . . »	600. »	
		Indennità cavalli . . . . . »	8,800. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	400. »	
				23,900. »
			L	164,500. »
		Si deduce il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze . . . . . »		35,000. »
			L.	129,500. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 62 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		20,600. »
			L.	108,900. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 3 . . . . . »		1,900. »
		Totale del capitolo L.		107,000. »

Numero nell'esercizi 1917-18	Numero nell'esercizi 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
47	48	Compagnie di disciplina — Stabilimenti militari di pena. — Sottufficiali e caporali del personale di governo. — Reclusi, carcerati ed uomini alle compagnie di disciplina. (Assegni fissi)		
		A) Sottufficiali e caporali del personale di governo:		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali ed ai caporali (1) . L.	134,846.15	
		Presunta economia per eventuali vacanze e per licenze . » 9,290.55		
		Si deducono gli assegni per i caporali ricoverati in luoghi di cura . . . » 2,100. »	» 11,390.55	
			L. 123,455.60	
		Aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 17 novembre 1912 n. 1329. . . . . »	330. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare »	200. »	
			L. 123,985.60	
		A riportarsi . . L.	123,985.60	

(1) Compreso il sottufficiale pel carcere militare di Tripoli.

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L. 123,985.60	
		Si deduce:	
		Il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze alla spesa per il personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena L. 25,400. »	
			98,585 60
		B) Reclusi, carcerati e uomini alle compagnie di disciplina:	
		Pensione alimentaria agli ufficiali condannati al carcere ed alla reclusione militare . . . . . L. 5,000 »	
		Soldati alle compagnie di disciplina speciali ed alle compagnie di disciplina di punizione. . . . L. 11,680. »	
		Si deducono gli assegni per gli appartenenti alla Regia marina, alla Regia guardia di finanza, alle guardie di città ed alle guardie carcerarie presso le compagnie di disciplina, dovendo le spese di mantenimento essere rimborsate dai rispettivi Ministeri . . . . . » 3,066. »	
		8,614. »	
		L. 13,614. »	
		A riportarsi . . L. 13,614. »	98,585.60

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918 919
		Riporto . . L.	13,614. »	98,585.60
		Si deduce per gli uomini ricoverati in luoghi di cura. . . . L.	275.60	13,338.40
				111,924. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . L.		1,624. »
		Totale del capitolo L.		110,200. »
48	49	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario. (Spese fisse):		
		A) Ufficiali in aspettativa ed in disponibilità:		
		Assegni agli ufficiali che si calcolano in aspettativa ed in disponibilità secondo i vari motivi contemplati dalla legge . . L.	925,000	
		Assegni ai capitani che si calcolano in aspettativa speciale (leggi n. 247 del 3 luglio 1902 e n. 493 del 19 luglio 1909) . »	»	
		Assegni ai tenenti colonnelli e maggiori che si calcolano in aspettativa speciale (art. 29 e 30 della legge 8 giugno 1913 n. 601) . . . . . »	270,000	
		Indennità cavalli, soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	33,680	1,228,680. »
		B) Ufficiali in congedo provvisorio:		
		Assegni agli ufficiali in congedo provvisorio		170,000. »
		A riportarsi . . L.		1,398,680. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		1,398,680. »
		C) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Indennità annua per ufficiali in posizione di servizio ausiliario . . . . . »		285,500. »
			L.	1,684,180. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui capitolo n 88 . . . . . L.		24,680. »
			Totale del capitolo L.	1,659,500. »
49	50	Assegni agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva (Assegni fisssi).		
		A) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento di idoneità all'avanzamento o richiamati con le rispettive classi . . . . . L.	2,083,400	
		Indennità giornaliera di servizio ai sottotenenti medici di complemento allievi della scuola di applicazione di sanità militare e sottotenenti veterinari di complemento allievi della scuola di applicazione di cavalleria (per la durata del corso) computate le economie per vacanze. . »	246,000	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti da sottufficiali che contrassero la ferma di 5 anni. »	8,800	
			A riportarsi L. 2,338,200	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	2,338,200	
		Indennità annua di L. 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai congedati con otto o più anni di servizio . »	5,300	2,343.500. »
		B) Ufficiali della milizia territoriale e della riserva:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali della milizia territoriale e della riserva chiamati in servizio per qualunque motivo »	129,300	-
		Indennità di prima vestizione di L. 200 di sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di 5 anni . . . . . »	24,800	154,100. »
		C) *Assegni diversi.*		
		Indennità cavalli, di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione a tutti gli ufficiali compresi nel capitolo . . . . . L.		31,300. »
				2,528,900. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n 82 l'importo delle ritenute per imposta di ricchezza mobile e pel contributo del centesimo di guerra sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		227,600. »
				2,301,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		31,200. »
		Totale del capitolo L.		2,270,100. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
50	51	*Personale della giustizia militare (Assegni fissi).*		
		Ufficiali ed impiegati civili:		
		Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto della minore spesa di L. 15 000 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967:		
		agli ufficiali fuori quadro . L.	48,600	
		al personale civile della giustizia militare tenuto conto degli aumenti sessennali. . »	357,250	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	87,400	
				493,250. »
		Assegni diversi		
		Soprassoldo fisso agli ufficiali istruttori, agli ufficiali sostituti istruttori e sostituti istruttori aggiunti . . . . . L.	12,000	
		Indennità cavalli . . . . . »	4,000	
		Indennità di carica a 5 giudici non militari, cioè, consiglieri di Stato, presidenti di sezione e consiglieri della Corte di appello a L. 1,200 ciascuno. . . . »	6,000	
		Indennità di carica a 3 giudici supplenti non militari, consiglieri di Stato e consiglieri di Corte d'appello a L. 800 ciascuno . . . . . »	2,400	
				24,400. »
			L.	517,650. »
		Si deducono i contributi posti a carico:		
		del Ministero della marina. . . L.	27,000	
		Id. delle finanze . . . »	12,000	
				39,000. »
			L.	478.650 »
		A riportarsi . . . L.		478,650. »

Numero nell'esercizio 1917-18	Numero nell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		478,650. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		54,900. »
			L.	423,750. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		5,850. »
		Totale del capitolo . . . L.		417,900 »
51	52	Personale dell'istituto geografico militare (Assegni fissi):		
		Ufficiali e impiegati civili.		
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto della minore spesa di lire 13.500 in applicazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967:		
		agli ufficiali fuori quadro . . . L.	17,400	
		agli ufficiali d'amministrazione . »	14,450	
		al personale civile tecnico, tenuto conto degli aumenti sessennali »	306,000	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti. . . . . »	36,150	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . »	2,800	
				376,800. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica al direttore in 2ª . . . . . L.	600	
		A riportarsi . . L.	600	376,800. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . . L.	600	376,200. »
		Indennità cavalli . . . . . L.	2,600	
		Retribuzione mensile agli ingegneri geografi e topografi. . . . . »	—	
				3,200 »
			L.	380,000. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi , ... »		45,200. »
				334,800. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		5,300. »
		Totale del capitolo L.		329,500. »
52	53	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse):		
		A) Personale civile della giustizia militare . . . . . L.	1,220	
		B) Professori e maestri civili nelle scuole e nei collegi militari . »	5,635	
		C) Farmacisti militari . . . . »	1,790	
		D) Personali civili tecnici d'artiglieria e del genio. . . . . »	31,815	
		A riportarsi . . . L.	40,460	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	40,460	
		E) Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali di ordine dei magazzini militari . »	119,890	
				160,350. »
		Presunta economia per eventuali vacanze . L.		2,350. »
		Totale del capitolo L		158,000. »
53	54	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 36).		
		A) Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi.		
		a) Esercitazioni con le truppe e con i quadri e permanenza di truppe in alta montagna . . L	2,482,775	
		b) Cambi di guarnigione . . »	*per memoria*	
		c) Cambi di distaccamento . . »	190,300	
		d) Altri movimenti di corpi e reparti . . . . . »	331,300	
				3,004,375. »
		B) Indennità per viaggi e servizi isolati.		
		a) Trasferimenti definitivi (comprese le famiglie) . . . . L.	1,214,575	
		b) Trasferimenti temporanei . »	1,207,000	
		c) Servizi di presidio e soprassoldo agli ufficiali di cui al n. 59 dello specchio III. . . . . »	156,450	
		A riportarsi . . L.	2,578,025	3,004,375. »

Numero degli esercizi 1917-18	Numero degli esercizi 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	2,578,025	8,004,875. »
		d) Esercitazioni con le truppe e coi quadri . . . . . »	135,000	
		e) Indennità e spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli. . . . »	21,100	
		f) Indennità di trasferta e di trasporto ai sottufficiali, caporali e soldati per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza . »	2,621,500	
				5,855,625. »
		C) Indennità di trasferta e spese di viaggio delle reclute e dei congedati:		
		Spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo L.		2,744,900. »
		L.		11,104,900. »
		Si deduce per economia dipendente dall'eliminazione delle spese di viaggio di una classe di leva (1ª e 2ª categoria) chiamata anticipatamente negli esercizi precedenti »		1,450,025. »
		L.		9,654,875. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . »		177,125. »
54	55	Totale del capitolo L.		9,477,750 »
		Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 86).		

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		A) Ufficiali ed impiegati.		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali (tenut.. conto delle successive variazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (escluse le indennità pel servizio di rimonta, per le quali provvede il capitolo n. 71, nonchè il supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero, bilanciato al capitolo n. 68) . . . . . L.	332,200	
		b) Indennità di residenza ad ufficiali . . . . . »	550,000	
		c) Indennità mensile estiva agli ufficiali ed impiegati dei depositi allevamento cavalli . . . . »	8,000	
		d) Soprassoldo agli ufficiali dei plotoni nuotatori di cavalleria . »	1,000	
				891,200. »
		B) Sottufficiali, caporali e soldati:		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del Regolamento per le indennità eventuali (tenuto conto delle successive modificazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (esclusi i soprassoldi inerenti ai servizi		
		A riportarsi . . L.		891,200. »

Numero nell'esercizio 1917-18	Numero nell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		891,200.»
		di leva e le varie mercedi e soprassoldi di lavoro che sono a carico dei capitoli corrispondenti ai vari servizi nonchè il supplemento vitto per i caporali e soldati bilanciato al capitolo n. 67) . . . . . L.	1,284,650	
		b) Indennità mensile ai militari di truppa con famiglia non provvisti d'alloggio . . . . . »	250,000	
		c) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nella amministrazione della guerra »	10,000	
		d) Indennità d'ospedale ai sergenti ricoverati negli ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari ed ai caporali e soldati ricoverati negli stabilimenti balneari militari. . . »	7,000	
		e) Supplemento al soldo ai caporali e soldati del corpo invalidi e veterani ed agli invalidi del corpo stesso. . . . . »	15,000	
		f) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . »	260,000	
		g) Soprassoldo ai militari dei plotoni nuotatori di cavalleria »	1,000	
				1,827,650. »
		A riportarsi . . L.		2,718,850. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	2,718,850. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n 83	43.800. »
		Totale del capitolo L.	2,675,050. »
55	56	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella per il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, bilanciata al capitolo n. 34):	
		Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali indicati nello specchio IV del regolamento sulle indennità eventuali (Regio decreto 9 agosto 1910, n. 726)	329,400 »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . »	5,000. »
		Totale del capitolo L.	324,400. »
56 parte	57	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti . . . . . L.	276,400. »
58	58	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma (esclusi quelli per i carabinieri reali, bilanciati al capitolo n. 35):	
		a) Fanteria . . . . . L. 1,276,300	
		b) Cavalleria . . . . . » 387,800	
		c) Artiglieria . . . . . » 286,700	
		d) Genio . . . . . » 157,000	
		e) Corpo invalidi e veterani . . » 2,000	
		A riportarsi L. 2,109,800	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	2,109,800	
		f) Compagnie di sanità. . . . . »	81,000	
		g) Compagnie di sussistenza . . »	42,500	
		h) Scuole e collegi militari . . »	22,200	
		i) Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . »	49,500	
				2,305,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83		44,500. »
		Totale del capitolo L.		2,260,500. »
59	59	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario:		
		A) Spesa pel mantenimento di ufficiali ed impiegati civili del regio esercito ricoverati in ospedali militari per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizi d'ordine pubblico, in servizi nell'occasione di qualche disastro, o ricoverati per essere sottoposti a visite medico-legali. . . . . L.	5,000	
		B) Spesa pel mantenimento dei ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio e pel mantenimento dei parenti degli inscritti di leva mandati in osservazione negli ospedali militari, acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, strumenti chirurgici, materiale ortopedico, ed altre spese pel servizio degli ospedali e delle infermerie di presidio . . . . . »	3,004,000	
			L. 3,009,000	
		A riportarsi . . L.	3,009,000	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	3,009,000	
		C) Acquisto di materie prime, medicinali, oggetti da medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale militare; spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai . L.	2,367,500	
		D) Spese di funzionamento dei gabinetti scientifici dell'ispettorato di sanità militare . . . . . »	1,200	
		E) Spese di funzionamento del gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . . . . »	1,500	
		F) Acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio (carretti, reggibarella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe dei militari colpiti da malattie infettive) . . . . . »	5,000	
		G) Acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, istrumenti chirurgici, materiali ortopedici, oggetti di vestiario e biancheria per infermi, materiali per le dotazioni degli ospedali, delle infermerie di presidio ed altri stabilimenti sanitari militari, pubblicazioni scientifiche. . . . . L.	1,624,900	
		A riportarsi . . L.	7,009,100	

Numero d'ordine dell'esercizio 1917-18	Numero d'ordine dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	7,009,100	
		H) Spese d'esercizio e manutenzione di automobili pel trasporto degli ammalati . . . . . »	41,600	7,050,700. »
		Economie per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		1,350,000. »
			L	5,700,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . L.		85,600. »
			Totale del capitolo L	5,615,100. »
60	60	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali:		
		Art. 1. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari:		
		a) Scuola di guerra . . . . . L.		152,500. »
		b) Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . »		60,000. »
		c) Accademia militare . . . L.	416,200	
		Si deduce l'importo delle rette e delle quote di primo arredamento a carico degli allievi . . . . . »	130,000	286,200. »
			A riportarsi . . L.	498,700. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . L.		498,700 »
		d) Scuola militare . . . . . L.	739,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	305,000	434,000. »
		e) Scuola d'applicazione di sanità militare . . . . . L.		31,000. »
		f) Scuola d'applicazione di fanteria . »		40,000. »
		g) Scuola d'applicazione di cavalleria . »		42,000. »
		h) Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . . . . »		16,000. »
		i) Collegi militari . . . . . L.	780,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	740,000	40,000. »
		Art. 2. Spese varie per l'istruzione degli ufficiali:		
		a) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. Concorso al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali in Roma . . . . L.	12,000	
		b) Spese pel corso superiore tecnico di artiglieria . . . . »	30,000	
		A riportarsi . . L.	42,000	1,101,700. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	42,000	1,101,700. »
		c) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue, per compiere studi di chimica, di meccanica, di ippologia ed in genere studi di indole tecnica e militare (visite ad arsenali, stabilimenti meccanici, polverifici, depositi di riproduzione di cavalli) . . . . . L.	60,000	
		d) Spese di esami per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi e corpi di personali civili dell'amministrazione militare e pel corso preparatorio degli ufficiali di complemento aspiranti al grado di effettivo »	20,000	
		e) Premi per concorsi tra ufficiali inferiori consistenti nella soluzione di temi d'argomento militare . . . . . »	10,000	
		f) Premi per corse militari (military) spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari ed ai concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzioni di ostacoli) . . . . . »	20,000	
		A riportarsi . . L.	152,000	1,101,700. »

Numero degli esercizi 1917-18	Numero degli esercizi 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	152,000	1,101,700. »
		g) spese per conferenze di presidio inerenti all'istruzione degli ufficiali. . . . . »	1,000	153,000. »
			L.	1,254,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . L.		19,000. »
		Totale del capitolo L.		1,235,700. »
61	61	Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare. . . . . L.		351,700. »
62	62	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari:		
		a) Somme a disposizione dei corpi per: spese d'infermeria e di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; fanfare; bucato e pulizia personale degli uomini di truppa; illuminazione e pulizia delle caserme (escluse le scuderie la cui spesa è bilanciata al capitolo 68); manutenzione ed eventuale sostituzione delle armi portatili (mercedi di lavoro di cui al n. 25 G dello specchio III del Regolamento sulle indennità eventuali) e delle buffetterie, delle biciclette (escluse quelle per i battaglioni ciclisti) e del carreggio; conservazione dei materiali nei magaz-		

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		zini, imballaggi non regolamentari; spese per l'igiene, l'istruzione; acquisto e manutenzione dei mobili: acquisto e manutenzione di oggetti ed utensili di cucina ed eventuale nolo dei medesimi . . . . . L.		4,198,250. »
		b) Assegni fissi ai corpi per:		
		Rimunerazioni per servizi speciali . . . . . L.	112,000	
		Scherma e ginnastica . . . . »	80,000	
		Sale di ritrovo per i caporali e soldati . . . . . »	177,150	
		Musiche dei 96 reggimenti di fanteria . . . . . »	960,000	
		Manutenzione ed eventuale sostituzione delle biciclette per i battaglioni ciclisti . . . . . »	99,000	
				1,428,150. »
		c) Spese generali per i comandi del corpo di stato maggiore, dell'istituto geografico militare e dell'ufficio personali militari vari L.		50,000. »
		d) Spese generali delle legioni carabinieri reali. . . . . »		1,124,300. »
		e) Assegni per spese d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici (eccettuati gli stabilimenti di commissariato, la farmacia centrale, le scuole ed i collegi, gli istituti, le biblioteche ed i depositi allevamento cavalli, le cui spese sono bilanciate ai rispettivi capitoli) . . . . . L.		842,400. »
		f) Assegni ai comandanti di corpo per spese riservate . . . . . »		75,400. »
		g) Acquisto e rinnovazione dei mobili degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici »		45,000. »
		A riportarsi . . L.		7,763,500. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	7,763,500. »
		h) Illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione . . . . . L.	135,000. »
		i) Spese pel museo storico dei bersaglieri »	2,000. »
		l) Sovvenzione al circolo ufficiali della Maddalena . . . . . »	900. »
		m) Somma a disposizione del Ministero per spese generali nell'interesse dei corpi; onorari agli incaricati delle conferenze agrarie; premi di gare di tiro, di sport militari (ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati); di pattuglie e maneggio di armi per la cavalleria; eventuali concessioni ai corpi di spendere, in circostanze eccezionali, più della quota stabilita; eventuali concessioni di sussidi a sottufficiali, caporali e soldati, sussidi ai militari di truppa del corpo invalidi e veterani autorizzati a vestire l'abito borghese; spese per i consigli di disciplina; reintegrazioni al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili . »	861,000. »
		n) Canone annuo da pagarsi in due rate semestrali posticipate, al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo del rilascio dei vaglia di servizio (convenzione in data 4 giugno 1914, approvata con decreto 6 giugno 1914) . . . . . »	5,000 »
		L.	8,767,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui al capitolo n. 83 . . . . . »	137,500. »
		Totale del capitolo L.	8,629,900. »
63	63	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito e spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare. . . L	310,000. »

Numero degli esercizi 1917-18	Numero degli esercizi 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
64	64	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali:	
		Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine. Annuario militare. Regolamenti e pubblicazioni varie:	
		Acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero . . . . . L. 5,000	
		Acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . » 195,000	
			200,000. »
		Si deduce la minore spesa di L. 40,000 in applicazione della legge 21 dicembre 1915, n. 1771. L.	40,000. »
		Totale del capitolo L.	160,000. »
65	65	Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare.	
		Art. 1. Biblioteche militari:	
		Acquisto di libri, giornali, per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili . . . . . L.	44,800. »
		Art. 2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista d'artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:	
		Sovvenzioni per la pubblicazione dei predetti giornali e per spese per opuscoli ed altre pubblicazioni militari . . . . »	79,800. »
			124,600 »
		Si deduce la minore spesa di L. 17 600 in applicazione della legge 21 dicembre 1915, n. 1771. L.	17,600. »
		Totale del capitolo L.	107,000. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
66	66	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:		
		Art. 1. *A*) Spese di 1ª vestizione per gli uomini incorporati in 1ª categoria . . . . . L.	21,502,691	
		Deduzione del valore degli oggetti di corredo ritirati agli uomini che per qualsiasi motivo cesseranno dal servizio prima di compiere la ferma e di quelli agli uomini congedati dai corpi prima di ricevere il vestiario . . . »	317,520	
			L. 21,185,171	
		B) Spesa di 1ª vestizione degli uomini incorporti in 2ª categoria »	3,150,000	
		C) Spesa di vestizione dei sergenti di leva e per i sottufficiali di carriera . . . . . »	248,269	
		D) Spesa per la prima vestizione dei carabinieri reali e per modificazioni e completamenti necessari per le successive promozioni. . . . . »	2,247,000	
		E) Spesa di vestizione degli uomini in congedo da chiamarsi alle armi per istruzione . . . . »	*per memoria*	
		F) Spese di manutenzione e rinnovazione degli oggetti di corredo, e dei materiali d'equipaggiamento (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettere *d*), *e*), specchio III):		
		per militari delle varie armi e corpi, esclusi i carabinieri reali . . »	10,566,740	
		per gli allievi carabinieri . . . »	200,000	
		A riportarsi . . L.	37,597,180	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	37,597,180	
		G) Provvista di materiali per militari di truppa addetti a servizi speciali . . . . . »	274,000	
		H) Provvista e manutenzione di materiali pel servizio generale comune. . . . . »	247,000	
		I) Provvista e manutenzione di oggetti speciali di lana e di equipaggiamento da tenersi in dotazione presso i forti e ricoveri alpini per essere distribuiti alle truppe colà destinate . . . . . L.	16,000	
		L) Maggiori spese di manutenzione e rinnovazione del corredo in contingenze speciali, modificazioni, riduzioni e trasformazioni di oggetti di corredo, ripristino di oggetti ceduti a pagamento . . . . »	838,550	
				38,972,780. »
		Art. 2. Spese di esercizio dei magazzini centrali militari, per provviste ed adattamento dei macchinari; paghe ad operai e uomini di fatica; spese per imballaggi, perizie, modelli; spese per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori; spese eventuali per aste andate deserte, per copiare stampe relative agli atti di asta, sussidi agli operai e loro famiglie e spese per la igiene . . . . . »	432,000	
		A riportarsi . . L.	432,000	38,972,780. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19
		Riporto . . L.	432,000	38,972,730. »
		Spese per perizie, per il riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria, per lavori di copiatura e di fatica per la commissione permanente per i collaudi in appello. . . . »	2,600	
		Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei reggimenti, dei forti, degli uffici ed edifici militari . . . . . L.	7.000	
				441,600. »
		Si deduce:		39,414,330. »
		L'economia per la vestizione di una classe di leva (1ª e 2ª categoria) chiamata anticipatamente negli esercizi precedenti. . L.	24,335,000	
		L'economia per materiali acquistati con fondi straordinari o ritirati agli uomini delle classi congedate e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . »	1,200,000	
				25,535,000. »
			L.	13,879,330. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83. . . . . »		211,230. »
			Totale del capitolo L.	13,668,100. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
67	67	Pane e viveri alle truppe:		
		A) Pane alle truppe:		
		a) Spese di fabbricazione di pane e galletta:		
		Acquisto di grano per la fabbricazione del pane e della galletta (compresi i dazi di confine e i diritti di statistica) . . . . . L.	13,521,740	
		Macinazione e crivellazione . »	300,000	
		Combustibile . . . . . »	716,000	
		Illuminazione ed energia elettrica. . . . . »	70,800	
		Acquisto di macchinari, casse, sacchi . . . . . »	285,000	
		Altre spese di esercizio dei panifici ed altri stabilimenti per la fabbricazione del pane e della galletta (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettera *b*) ed i soprassoldi di cui al n. 12 *d*), *f*), *g*) specchio III Indennità eventuali) . . . . . »	610,000	
		Dazi comunali. . . . . »	12,000	
		Spese di perizie . . . . . »	1,000	
				15,516,540. »
		b) Acquisto di pane dal commercio . . . »		3,743,400. »
		A riportarsi . . L.		19,259,940. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		19,259,940. »
		Si deduce per economia derivante dal grano acquistato con fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo. . . »		13,557,500. »
			L.	5,702,440. »
		B) Spese per i viveri in natura:		
		Parte fondamentale L	31,613,250	
		Parte complementare . . . »	6,040,000	
		Razioni viveri agli allievi carabinieri. . . . . »	429,240	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sanità »	136,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sussistenza . . . . . »	125,000	
		Aumenti di razioni ai granatieri »	110,350	
		Aumenti di razioni ai pontieri »	46,000	
		Aumenti di razioni agli uomini di truppa in marcia, per le truppe in alta montagna o in servizi speciali. . . . . »	270,000	
		Razioni e derrate ceduti a pagamento . . . . . »	400,000	
		Spese pei magazzini di distribuzione (acquisto e manutenzione di utensili) . . . . »	68,000	
		A riportarsi . . L.	39,237,840	5,702,440 ».

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	39,287,840	5,702,440. »
		Dazi comunali . . . . . L.	10,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni d'avvisi d'asta, pel servizio dei viveri) . . . »	20,000	
				39,267,840. »
		Si deduce:	L.	44,970,280. »
		Per consumo di carne in conserva . . . . . L.	1,494,000	
		Per consumo di viveri ordinari di riserva . . . . . »	186,000	
				1,680,000. »
			L.	43,290,280. »
		C) Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva:		
		Spese per la fabbricazione di scatolette di carne in conserva . . . . . L.	1,956,000	
		Premio di garanzia, acquisto di scatolette dei depositi di rifornimento. . . . . »	100,000	
		Rifornimento degli altri viveri delle dotazioni di riserva consumati (esclusa la galletta) »	320,000	
		Acquisti di macchinari ed altre spese di funzionamento degli stabilimenti militari delle sussistenze pel servizio dei viveri di riserva (provviste e manutenzione di materiali, mercedi di lavoro ai militari, paghe al personale borghese, illuminazione). . . . . »	20,000	
		A riportarsi . . L	2,396,000	43,290,280. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	2,396,000	43,290,280. »
		Dazi comunali . . . . . »	120,000	
		Spese di perizie e pubblicazioni d'avvisi d'asta . . . . . »	25,000	
				2,541,000. »
		D) Pane e viveri in contanti:		
		Razioni pane che si presume di pagare in contanti . . . L.	556,100	
		Razioni viveri che si presume di pagare in contanti . . . »	1,522,800	
		Supplemento vitto ai caporali e soldati in servizio isolato . . . . . »	150,200	
				2,229,100. »
			L.	48,060,380. »
		Economia, per derrate acquistate coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		3,797,300. »
			L.	44,263,080. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 83 . . . . . »		665,780. »
		Totale del capitolo . . L.		43,597,800. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
68	68	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.		
		A) Foraggi:		
		Importo delle razioni foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli degli ufficiali e della truppa delle varie armi e corpi, esclusi i carabinieri reali . . . . . L.	27,484,358	
		Importo delle razioni foraggio degli ufficiali e truppa dei Carabinieri reali . . . »	2,443,556	
		Si aggiungono le razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali portati in aumento alle varie tabelle organiche della legge sull'ordinamento del Regio Esercito per effetto dei Regi decreti dal novembre 1914 in poi, tenuto conto delle economie per vacanze . . . . . »	5,301,200	
		Importo delle razioni che si presume saranno pagate in contanti . . . . . »	145,000	35,374,114. »
		Si aggiunge:		
		Compensi alle imprese per servizio durante le esercitazioni di campagna . . . . . L.	120,000	
		Premio alle imprese del 5 per cento sui fondi di scorta . »	400,000	
		Maggior costo delle razioni acquistate dal commercio . »	100,000	
		Perdita a carico dell'amministrazione per cali e avarie dei generi di riserva . . . »	60,000	
		Acquisto di attrezzi e materiali di magazzino . . . »	65,000	
		Spese di perizie, pubblicazioni, avvisi d'asta . . . . . »	2,000	
		A riportarsi . . L.	747,000	35,374,114. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	747,000	35,374,114. »
		Supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero . . . . . »	16,116	
		Razioni supplementari di foraggio . . . . . »	350,000	
		Per foraggi da cedersi a pagamento . . . . . »	170,000	
				1,283,116. »
		B) Spese diverse per quadrupedi di truppa:		
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti d'artiglieria . L.	1,406,500	
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio, compagnie di sussistenza e scuole militari . . . . . »	1,304,680	
		Paglia da lettiera . . . . »	2,783,373	
		Ferratura, medicinali e illuminazione delle scuderie . . »	1,239,000	
		Spese per bardature e pel mantenimento dei cavalli dei Carabinieri reali . . . . . »	222.000	
				6,955,553. »
			L.	43,612,783. »
		Si deduce l'economia per foraggio acquistato coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		26,636,500. »
			L.	16,976,283. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n 83 . . . . . L.		264,183. »
			Totale del capitolo L.	16,712,100. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
69	69	Casermaggio e combustibile per le truppe.		
		Art. 1. Combustibile e giacitura della truppa.		
		A) Combustibile:		
		a) Combustibile per la cottura del rancio . . . . . L.	2,751,702	
		b) Combustibile per il riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia di presidio, dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna, »	770,000	3,521,702. »
		B) Posti letto:		
		a) Spese per la manutenzione del materiale di casermaggio, comprese le mercedi di cui al num. 25 dello specchio III . . . . . L.	1,717,080	
		b) Spese di rinnovazione del materiale di casermaggio. . »	1,265,000	
		c) Spese per i magazzini di casermaggio (costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione e macchinario) . . . »	70,000	
		d) Acquisto di paglia per la giacitura della truppa . . . »	748,625	
		e) Mantenimento e rinnovazione dei mobili, suppellettili ed arredi dei corpi di guardia di presidio, delle camere degli ufficiali e delle mense per ufficiali nei forti . . . . . »	70,000	3,870,705. »
		A riportarsi . . L.		7,392,407. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONI IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19
		Riporto . . L.		7,392,407. »
		Art. 2. Spese diverse:		
		Compensi ai comuni per alloggi forniti alle truppe accantonate . . . . . L.	80,000	
		Compensi ai comuni per alloggi forniti agli ufficiali . . . »	65,000	
		Compensi ai comuni per posti di scuderia ai quadrupedi degli ufficiali e della truppa . . »	15,000	
		Pagamento agli ufficiali che non abbiano ricevuto l'alloggio dai comuni, dei compensi che sarebbero spettati ai comuni: rimborso ai corpi delle spese per alloggio di ufficiali in speciali circostanze . . . . »	25,000	185,000. »
			L.	7,577,407. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		1,557,300. »
			L.	6,020,107. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . »		91,107. »
			Totale del capitolo L.	5,929,000. »
70	70	Spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore:		
		A) Spese per servizio d'informazioni e riservate . . . . . L.	200,000	
		A riportarsi . . L.	200,000	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	200,000	
		B) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione; acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione . . . . . »	122,600	
		C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni; premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . . »	4,000	
		D) Spese per esperimenti di mobilitazione di quadrupedi e veicoli . . . . . »	6,000	
		E) Spese varie di cancelleria, stampa, litografia, fotografia, di rappresentanza, rimborsabili a piè di lista, per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre; per il servizio postale, telegrafico e telefonico straordinario, radiotelegrafico ed automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre) per l'invio di telegrammi all'estero, per l'acquisto e la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore; per viaggi di stato maggiore e per la com-		
		A riportarsi . . L.	332,600	

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	332,600	
		pilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi . . . . L.	250,000	
				582.600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . L.		12,600. »
		Totale del capitolo . . L.		570.000. »
71	71	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:		
		Art. 1. Acquisto e relative spese di trasporto di puledri pei depositi allevamento cavalli (1) . . L.	4,366,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per la scuola di cavalleria . . . . . »	130,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio da parte dei reggimenti di cavalleria. . . . . »	30,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di agevolezza da distribuirsi agli ufficiali (esclusi quelli d'artiglieria). . . . . »	320,000	
		A riportarsi . . L.	4,846,000	

(1) Comprese le indennità di cui al n. 17 dello specchio III.

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	4,846,000	
		Rifornimento di quadrupedi dei corpi di fanteria, delle compagnie di sussistenza, della scuola d'applicazione di fanteria e della scuola militare e acquisto e relative spese di trasporto di asini occorrenti pel trasporto di viveri nella zona alpina . . . . . »	200,000	
		Pagamento di cavalli ceduti e restituiti da ufficiali . . »	50,000	
		Spese di trasporto dei puledri dai depositi di allevamento ai corpi . . . . . »	140,000	
				5,236,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . . . »	1,000,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma del genio . . . . . »	62,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli d'agevolezza da distribuire agli ufficiali d'artiglieria (categoria speciale *B*) . . . . . »	250,000	
		A riportarsi . . L.	1,312,000	5,236,000. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	3,269,900	5,236,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per i carabinieri reali . . . . . »	408,800	
		Compenso agli allevatori pel mantenimento (premi di buon governo) delle cavalle fattrici loro affidate in allevamento. »	360,000	
		Premi d'incoraggiamento e premi agli allevamenti di cavalle fattrici da sella e da tiro e di riproduttori. Incoraggiamento per la trasformazione degli allevamenti privati bradi e stallini e semibradi . . . »	20,000	
		Premi da assegnarsi alle mostre zootecniche . . . . . »	20,000	
		Premi per le migliori fattrici delle isole di Sicilia e Sardegna. . . . . »	10,000	
		Premi per le migliori fattrici del continente. . . . . »	10,000	
		Importo bollette monta delle fattrici idonee alla produzione del cavallo militare. . . . »	10,000	
		A riportarsi . . L.	2,150,800	5,236,000. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto L.	2,150,800	5,286,000. »
		Premi per i migliori cavalli riproduttori. . . . . »	10,000	
				2,160,800. »
		Art. 2. Acquisto di derrate ad economia; affitto di terreni, pascoli, locali e fide di bestiame comprese le spese di trasporto »	1,512,000	
		Spese ad economia (in amministrazione ed a cottimo) per manutenzione di fabbricati e di ponti, per costruzione e manutenzione di paracintati, abbeveratoi, strade, e per tasse e canoni. . . . . »	500,000	
		Spese ad economia per la coltivazione e la raccolta delle derrate, per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi rurali, per l'acquisto e relative spese di trasporto di bestiame e per trasporto di quadrupedi da deposito a deposito . . . . . »	600,000	
		Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario) . . . . . L. 183,900		
		Paghe al personale avventizio . . . . » 128,000	657,900	
		Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . » 346,000		
		A riportarsi . . L.	3,269,900	7,396,800. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	3,269,900	7,396,800. »
		Minute spese, culto, arredi sacri, servizio sanitario, libri, premi ed oggetti di cancelleria per le scuole, mobili e spese di rappresentanza. . . . . »	37,400	
		Infortuni sul lavoro. . . »	6,000	
				3,313,300. »
		Art. 3. Spese per rivista e precettazione quadrupedi . . . . . L.		100,000. »
		Art. 4. Indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina delle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi i carabinieri) (Specchio III. Indennità eventuali) . . . . . L.	15,000	
		Indennità per perdita di cavalli di servizio (esclusi i carabinieri) (Specchio III id.) . »	195,000	
		Versamento all'Erario della parte non ricuperabile di anticipazioni concesse ad ufficiali per provvedersi di cavalli di servizio . . . . . »	5,000	
				215,000. »
			L.	11,025,100. »
		Si deduce l'economia per quadrupedi acquistati con i fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo. . . . »		2,035,700. »
			L.	8,989,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		135,600. »
		Totale del capitolo . . L.		8,853,800. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
75	72	Spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio dell'amministrazione militare:	
		Spese inerenti al trasporto di materiali in servizio dell' Amministrazione militare e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei medesimi, escluse le spese per i trasporti che interessano i depositi allevamento cavalli, bilanciate al capitolo n. 71, quelle pei movimenti di materiali al seguito delle truppe, bilanciate al capitolo n. 54 e quelle per trasporti interessanti i capitoli di parte straordinaria comprese negli stanziamenti dei capitoli medesimi . . . . . L.	3,500,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »	52,500. »
		Totale del capitolo . . L.	3,447,500. »
77	73	Spese di giustizia penale militare (spesa obbligatoria) . . . . . L.	22,000. »
78	74	Spese per l'ordine militare di Savoia, per altri ordini cavallereschi e per soprassoldi di medaglie al valore militare ad enti che non fanno parte dell'esercito (spese fisse):	
		Art. 1 Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia:	
		Ammotare delle pensioni . . L. 247.000	
		Si deduce:	
		L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel dicastero . . . L. 13.900	
		Presunta economia per eventuali vacanze nei gradi dell'ordine . . . . . » 128.600 } 142.500	
			104,500. »
		A riportarsi . . . L.	104,500. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	104,500. »
		Art. 2. Assegno annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875)	1,000 »
		Art. 3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate assieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'ordine.	4,500. »
		Totale del capitolo L.	110,000. »
79	75	Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito:	
		A) Sussidi, contributi e rimborsi ai sodalizi, alle federazioni ed unioni ginnastiche e sportive che contribuiscono all'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito . . . . . L.	21,000. »
		B) Acquisti di medaglie ed oggetti di premi in concorsi e gare diretti al fine sopra indicato . . . . . »	6,000. »
		C) Contributi e rimborsi ai convitti nazionali ed altri istituti di educazione per spese sostenute pei corsi quadriennali di educazione fisica a scopo militare . . »	8,000. »
		D) Spese per lavori e studi speciali, spese riguardanti l'educazione fisica, e spese per acquisti di attrezzi, armi e munizioni allo scopo di propaganda ed incoraggiamento ai sodalizi, istituti e scuole. . . . . »	4,000 »
		Totale del capitolo L.	39,000 »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
80 parte	76	Spese per risarcimento di danni (spesa obbligatoria):	—
		Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone, cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore, sussidi pei titoli anzidetti, risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio . . . . . L.	100,000. »
81	77	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
83	78	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883):	
		A) Spese per nuove costruzioni di poligoni e per sistemazione di quelli esistenti . . . . . L. 690,000	
		B) Spese per gli uffici e le ispezioni degli ispettori provinciali e pel funzionamento della Commissione centrale pel tiro a segno nazionale » 21,600	
		C) Sussidi ordinari e straordinari per le spese di esercizio delle società e dell'unione italiana di tiro a segno » 150,000	
		D) Spese per le gare internazionali, provinciali e straordinarie e spese per le medaglie di benemerenza alle società . . . . . » 68,000	
		E) Spese per i premi alle gare provinciali e straordinarie, alle inaugurazioni di nuovi poligoni e per pubblicazioni » 65,000	994,600. »
		Totale del capitolo . . L.	994,600. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
84	79	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, ed istituzioni analoghe.		
		Art. 1. Sovvenzioni agli organi direttivi del corpo (comitato centrale, sottocomitati nazionali e comitati provinciali e locali) per le spese di funzionamento ed amministrazione, e ad enti analoghi . . . . . L.	50,000	
		Art. 2. Spese per l'istruzione e preparazione militare dei reparti — (Indennità personali ai volontari; spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi; spese per il ricovero negli stabilimenti militari di cura; spese per il tiro a segno; spese varie nei casi di chiamate per esercitazioni, grandi manovre, spese per acquisto e riparazioni di materiali) . »	50,000	
				100,000. »
85	80	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi:		*per memoria*
86	81	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali . . . . . L.		50.000. »
87	82	Somme dovute all'erario per ritenute sugli stipendi ed assegni fissi pagati dai corpi ed istituti militari coi fondi delle anticipazioni: somme trasportate dai capitoli relativi agli stipendi ed assegni fissi per:		
		A) Ritenuta in conto entrate del tesoro . . . . . L.	1,518,700	
		B) Ritenuta per imposta di ricchezza mobile . . . . . »	6,325,300	
		A riportarsi . . . L.	7,844,000	50,000. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . . L. 7,844,000	
		C) Ritenuta per contributo del centesimo di guerra . . . » 273,100	
		D) Ritennta pel contributo al fondo garanzia cessioni . . . » 55,400	
			8,172.500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . L.	83,600. »
		Totale del capitolo . . L.	8,088.500. »
88	83	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito L.	3,449,917.80

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		TITOLO II.	
		Spesa straordinaria	
		CATEGORIA PRIMA.	
		Spese effettive	
		Spese generali.	
89	84	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (spese fisse), ...	*per memoria*
90	85	Personale civile tecnico di artiglieria e genio fuori ruolo (assegni fissi) . . . . . L.	20,000. »
		Spese per la guerra.	
100 ter	85 bis	Spese per la guerra	*per memoria*
100 quater	85 ter	Somma da erogarsi direttamente dei comandi di reggimento a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi	*per memoria*
		Spese per la Tripolitania e la Cirenaica	
100 quinq.	85 quater	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra per conto e nell'interesse dell'Amministrazione coloniale.	*per memoria*

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		CATEGORIA TERZA.	
		Movimento di capitali	
		Accensione di crediti.	
101	86	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511). . . . . L.	1,600.000 »

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919, del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1917-918 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo. (1)

(Articolo 172 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1917 918
N.	DENOMINAZIONE	
87	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per sussidi, indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo.	109
88	Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali (leggi 28 marzo 1912, n. 232; 29 dicembre 1912, n. 1352; 26 giugno 1913, n. 772 e 16 aprile 1914, n. 275). . . .	111
89	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391)	112
90	Spese per la partecipazione del Ministero della guerra all'esposizione di Torino nel 1911 (legge 17 luglio 1910, n. 479)	113
91	Spesa per la commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi d'allevamento cavalli	114

(1) Le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti devono essere in ogni caso autorizzate preventivamente dal Ministero (Ragioneria).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1917-1918
N.	DENOMINAZIONE	
92	Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (art. 2 lett. *d*, della legge 28 luglio 1911, n. 842)	118
93	Spese varie in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915	119
94	Indennità ai funzionari civili di ruolo provvisti di uno stipendio annuo non superiore alle lire 5000 e che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 %. (D. Luogotenenziale 30 maggio 1915, n, 853)	121
95	Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano o saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 di cui all'elenco approvato con R. D. 7 febbraio 1915 n. 72 ed a quelli emanati e da emanare in applicazione dell'art. 1 del R D. 5 febbrio 1915 n 62 (articolo 1 del R. D. 12 febbraio 1915 n. 111 convertito nella legge 1° aprile 1915 n. 476, ed art. 7 della legge stessa), e decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 102)	122
96	Sussidi da corrispondersi alle famiglie bisognose dei volontari alle armi per il periodo della guerra	126

N. **393.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1918-919, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 20 giugno 1918.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)
11	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
20	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
21	Contributo del centesimo di guerra : Art. 1 Contributo sui redditi: *a*) Ruoli; *b*) Versamenti diretti; *c*) Ritenute. Art. 2 Contributo sui pagamenti: *a*) Versamenti diretti. *b*) Ritenute.
24	Imposta personale per i militari non combattenti.
68	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
117	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra: Art. 1. Concorso della Cassa dei depositi e prestiti per la soppressa Cassa militare al pagamento dei premi annui di lire 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887, n. 4759 e 23 agosto 1891, n. 494 e 504). Art. 3. Contributo dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'Amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Chivasso-Aosta. Art. 4. Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 1,102.50 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio.
123	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
138	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, (legge 7 luglio 1901, n. 287 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 n. 1055).
139	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo, articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
160	Entrate diverse dei Ministeri (1).
161	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
162	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
166	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (2).
167	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511): Art. 1. Anticipazioni da altre amministrazioni dello Stato per le spese che nel loro interesse deve sostenere il bilancio della guerra. Art. 2. Anticipazioni da privati, per rimborso di spese da sostenersi dal bilancio della guerra. Art. 3. Anticipazioni dagli allievi degli istituti militari per pensioni presso gli istituti stessi.

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc. ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

(2) Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
169	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive.*
183	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 7 giugno 1911, n. 540).
220	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
223	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo: Art. 1. — Tasse sugli affari. » 2. — Diritti doganali e marittimi. » 3. — Proventi della vendita dei generi di privativa. » 4. — Proventi postali e telegrafici. » 5. — Proventi diversi.
224	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª *Spese effettive.*
237	Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, legge 5 maggio 1901, n. 151, legge 14 luglio 1907, n. 496 e art. 1 decreto luogotenenziale 21 agosto 1916, n. 1055.
292	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908 n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.
293	Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
293 *bis*	Ritenuta 2 per cento sugli aumenti di stipendio di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e sugli altri assegni corrisposti al personale di ruolo civile e militare di ciascuna Amministrazione esclusa quella delle Ferrovie, da versarsi in conto corrente fruttifero presso la cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 11 del decreto medesimo
308	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
311	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **394.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e le munizioni, per l'esercizio dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919.** — (Ragioneria). — 20 giugno 1918.

Si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero, dei corpi, degli istituti e stabilimenti militari, in attesa che sia approvata con decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti, la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo del bilancio 1918-1919 nella quale, per agevolare le attribuzioni degli uffici interessati, si è aggiunta una maggiore specificazione delle varie spese, quali risultano dagli allegati allo stato di previsione.

Se lo stato di previsione per l'esercizio 1918-1919 non sarà ancora stato approvato dal Parlamento prima del 30 giugno, le assegnazioni stabilite nello stesso dovranno intendersi ridotte proporzionalmente al periodo pel quale sarà accordato l'esercizio provvisorio: ad esempio, alla metà se l'esercizio provvisorio sarà esteso a tutto il 31 dicembre 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. B —**Per i capitoli del bilancio dell'entrata cui debbono affluire i versamenti in tesoreria veggasi circolare n. 393, del Ministero guerra.**

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		TITOLO I.	
		Spesa ordinaria	
		CATEGORIA PRIMA.	
		Spese effettive	
		Spese generali.	
1 parte	1	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
		Stipendi del Ministro, del sottosegretario di Stato, del commissario generale per l'aeronautica e del direttore capo di ragioneria. L.	57,000 »
		Assegni diversi.	
		Al personale civile:	
		A) Indennità di funzione al Direttore capo della ragioneria . . . . L. 1,000	
		B) Indennità di servizio di cassa e di economato . . . . . » 1,000	
			2,000 »
		Totale del capitolo L.	59,000 »
2 parte	2	Ministero - Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*):	
		A) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876. n. 3212 . L.	360 »
		B) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 8 luglio 1902, n. 248 . . . »	240 »
		A riportarsi . . L.	600 »

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	600 »
		Presunta economia per eventuali vacanze . »	»
		Totale del capitolo L.	600 »
3 parte	3	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*):	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
		Stipendi agli ufficiali in servizio attivo permanente comandati al Ministero . . L.	60,000 »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:	
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio e comandati al Ministero (a calcolo). . . . . »	43,000 »
		Assegni diversi.	
		C) Impiegati civili:	
		Stipendi ai ragionieri geometri del genio e d'artiglieria, ed agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . L.	57,000 »
		Totale del capitolo L.	160,000 »
4 parte	4	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . L.	12,000 »
5 parte	5	Ministero - Indennità di missione . . . . L.	4,000 »
6 parte	6	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'amministrazione centrale . . . . L.	10,000 »

Riferimento bilancio 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
7 parte	7	Ministero — Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza:		
		A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . . . . . L.	3,500	
		B) Illuminazione e combustibile . »	3,500	
		C) Spese per la litografia e legatoria del Ministero. . . . . »	200	
		D) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari* . »	600	
		E) Spese di vettura . . . . . »	2,200	
		F) Biancheria e pulizia dei locali. »	400	
		G) Mancie . . . . . »	100	
		H) Spese minute . . . . . »	1,200	
		I) Spese di rappresentanza . . . »	300	
				12,000. »
8 parte	8	Spese postali . . . . . L.		500. »
9 parte	9	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:		
		Art. 1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale . . . . . L.	4,000	
		Art. 2. Officina tipografica (spese di stampa riservata) . . . , . . »	5,000	
				9,000. »

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
11 parte	10	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale . . . L.	4,000 »
13 parte	11	Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio . . . . . L.	12,000. »
15 parte	12	Spese casuali . . . . . L.	4,000. »
16 parte	13	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . . . . L.	6,000 »
17 parte	14	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*). . . . . L.	5,000. »
		Debito vitalizio.	
20 *bis*	15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona d'occupazione (*Spese fisse*) (*a*) L.	*per memoria*
		Spese per l'esercito.	
56 parte	16	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti. . . . . L.	50,000. »
57	17	Compensi al personale delle Amministrazioni militari dipendenti determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria »	60,000. »

(*a*) Capitolo istituito per imputarvi eventualmente le spese indicate nella denominazione di esso e che già ebbero a verificarsi negli esercizi finanziari 1916-917 e 1917-918.

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
72	18	Materiali e stabilimenti d'artiglieria:		
		A) Reggimenti d'artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo. L.	506,800	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto agli operai dei reggimenti di artiglieria da campagna, campali pesanti, a cavallo e da montagna . . . . . »	100.000	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto ai telemetristi delle batterie da costa . . . . . »	160,000	
		Paghe orarie, soprassoldi e supplementi di soprassoldo ai capi guardafili e guardafili di artiglieria . . . . . »	63,000	829,800. »
		B) Direzioni di artiglieria:		
		Manutenzione e riparazioni del materiale che hanno in consegna, compreso quello pel tiro preparato. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi. Spese per le scuole di tiro . . . . . L.		2,493,600. »
		C) Stabilimenti militari Produzione del materiale per i servizi di artiglieria propriamente detti:		
		Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni o modificazioni di entità a tutti i materiali di artiglieria. Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro, e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio »		4,820,000. »
		A riportarsi . . L.		8,143.400. »

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	8,143,400. »
		D) Stabilimenti militari. Produzione delle armi portatili e relative munizioni e delle mitragliatrici, strumenti da zappatore, bardature e carreggio per le varie armi:	
		Manutenzione e riparazione dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi. Allestimento di armi per sostituire quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Allestimento di cartucce per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni dell'esercito e delle guardie di finanza e quelle eventualmente dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non vi sia provveduto con fondi delle spese generali . . . . . »	7,321,100. »
		E) Esperienze, studi e spese diverse:	
		Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione delle esperienze. Spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria. Indennità giornaliere e spese di trasporto pel personale delle guardie di finanza che prende parte a speciali istruzioni di tiro. Retribuzioni ad avvocati e periti. Biblioteche speciali. Retribuzioni a specialisti tecnici civili assunti in servizio a senso della legge 30 giugno 1910, n. 387 . . . . »	301,600. »
		F) Laboratorio fotolitografico:	
		Spese per i lavori del laboratorio suddetto . . . . . »	140,000. »
		A riportarsi . . L.	15,906,100. »

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	15,906,100. »
		Economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »	6,832,000. »
		Totale del capitolo L.	9,074,100. »
73	19	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari; materiale mobile e servizi speciali del genio militare.	
		Art. 1. Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari.	
		Riparazioni per conservazione e restauro delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio (compreso il concorso dell'amministrazione militare nelle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro, ad uso promiscuo delle società e delle truppe), linee telefoniche e telegrafiche, strade militari, e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio; retribuzioni ad ingegneri civili, e paghe ed altre spese per gli operai adibiti ai servizi ordinari del genio militare . . L. 6,395,000	
		Piccoli ampliamenti e miglioramenti di fabbricati militari » 953,500	
		Lavori di minuto mantenimento degli immobili militari:	
		A riportarsi . . L. 7,348,500	

Rimanente bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	7,348,500	
		Lavori per piccole riparazioni dipendenti dall'uso degli immobili, come imbianchi, coloriture, riparazioni saltuarie dei pavimenti, abbonamento ai telefoni. . . . . L.	1,100,000	
		Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie:		
		Spese per ispezioni e collaudi, indennità di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, mercedi di lavoro agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, provviste di stampati, oggetti di disegno e di cancelleria, libri, macchine da scrivere, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti, esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio . . L.	131,500	
		Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche, per la provvista ai reggimenti alpini, bersaglieri (compagnie ciclisti) e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio, per la scuola degli assistenti del genio, per il museo storico del genio e per		
		A riportarsi . . L.	8,580,000	

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.	8,580,000	
		mantenimento delle colombaie militari, spese per la ricostituzione di materiali ciclistici, telefonici e telegrafici somministrati a pagamento ai corpi, uffici e personali del R. esercito L.	662,000	
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile dei reggimenti del genio e del materiale del genio in consegna agli altri corpi del R. esercito »	370,000	
		Riparazioni e provviste di materiali ed altre spese in dipendenza di esercitazioni militari »	30,000	
		Concorso nella spesa della Commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno »	600	
		Contributo nelle spese dell'associazione elettrotecnica italiana. . . . . »	200	
		Retribuzione ad un custode del cimitero italiano in Crimea e spese di manutenzione del cimitero . . . . . »	3,400	
		Contributo al municipio di Castelfidardo per la conservazione e custodia del monumento al generale Cialdini. . . . . »	300	
		Spese di funzionamento dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica . . . . . »	35,000	9,681,500. »
		A riportarsi . . L.		9,681,500. »

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Riporto . . L.		9,681,500. »
		Art. 2. Trasporti speciali affidati al genio militare:		
		Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti del battaglione lagunari) L.	300,000	
		Rinnovazione dei natanti del battaglione lagunari . . . »	40,000	
		Spesa per l'esercizio di funicolari e teleferiche . . . . »	40,000	
		Spese per soprassoldi ai militari del reggimento ferrovieri del genio per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre-Pellice . . . . . »	138,000	
		Spese per il funzionamento l'esercizio e la rinnovazione delle vetture-automobili assegnate al Ministero, ai comandi di corpo d'armata, all'ispettorato generale del genio, ad alcuni comandi di divisione ed al reggimento ferrovieri del genio (compresi i soprassoldi alla truppa) »	250,000	
				768,000. »
			L.	10,449,500. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		200,000. »
			Totale del capitolo L.	10,249,500. »

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
76	21	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua:		
		A) Ammontare di fitti e canoni d'acqua in base a contratti L.	1,555,000	
		B) Affitti eventuali ed indennità per occupazioni temporanee . »	100,000	
		C) Rimborso di imposte su immobili ceduti in uso all'amministrazione o gratuitamente o senza un tale corrispettivo da potersi considerare come pigione »	20,000	
		D) Spesa per acqua potabile da provvedere direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi »	240,000	
				1,915,000. »
80 parte	22	Spese per risarcimento di danni (spesa obbligatoria):		
		Risarcimento di danni causati alle proprietà private da esercitazioni militari per servitù di tiro, sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria . . . . . L.		600,000. »
82	23	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry . . . . . »		1,102.50
		Spese del commissariato generale per l'aeronautica.		
74	23 *bis*	Servizi aeronautici:		
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile; manutenzione, miglioramento e adattamento dei cantieri aeronautici e campi di aviazione; istruzioni ed esercitazioni; indennità (compresequelle di cui ai regi decreti 25 settembre 1911 n. 1265, 10 marzo 1912, n. 280 e 6 luglio 1912 n. 873); studi ed esperienze		

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		relative al materiale aeronautico; spese pel museo storico del corpo aeronautico militare; mercedi di lavoro, provvista di stampati; oggetti di disegno e di cancelleria; spese di stampa e di libri; contributi, premi e concorsi ad enti morali ed a persone; rimborsi di spese . . . L.	4,480,000. »
		Riproduzione del naviglio aereo e rinnovazione del materiale mobile . . . . . »	125,000. »
		L.	4,605,000. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »	1,469,500. »
		Totale del capitolo L.	3,135,500. »
100 VII	23 *ter*	Spese pel funzionamento del commissariato generale per l'aeronatica	*per memoria*

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		TITOLO II	
		Spesa straordinaria	
		CATEGORIA PRIMA	
		Spese effettive	
		Spese per l'esercito.	
		(Leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n 404; 22 giugno 1911, n. 591 e 23 giugno 1912, n. 710).	
91	21	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (spesa ripartita):	*per memoria*
92	25	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita):	
		Art. 1. Materiale d'artiglieria.	*per memoria*
		Art. 2. » del genio.	*per memoria*
		Art. 3. » degli stati maggiori. . .	*per memoria*

Riassunto [illegible] 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
		Art. 4. Materiale delle sussistenze	*per memoria*
		Art. 5. » d'ambulanza.	*per memoria*
		Art. 6. » di casermaggio . . .	*per memoria*
		Art. 7. » di forni rotabili	*per memoria*
		Art. 8. » di vestiario	*per memoria*
		Art. 9. Dotazioni di cancelleria	*per memoria*
		Art. 10. Servizio aeronautico.	*per memoria*
93	26	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita):	
		Art. 1. Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi L.	*per memoria*
		Art. 2. Sostituzione delle batterie campali da 75 A. ad affusto rigido, studi, provviste e trasporti relativi (legge 22 giugno 1911, n. 591) . .	*per memoria*
		Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
		(Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404 e 23 giugno 1912 n. 710).	
94	27	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	*per memoria*

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
95	28	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	*per memoria*
96	29	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	*per memoria*
97	30	Armamento delle fortificazioni. Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio. Studi, provviste e trasporti relativi. Spese pel tiro preparato (spesa ripartita) . . . . . L.	*per memoria*
		Spese per costruzioni varie per usi militari.	
98	31	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404; 23 giugno 1912 n. 710 e 11 maggio 1913 n 472) (spesa ripartita) L.	1,925.000. »
99	32	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città . . L.	27,746.88
—	33	Interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento sul residuo di 1.000.000 da rimborsarsi al Municipio di Torino per la costruzione di edifici militari (art. 6 della convenzione approvata con legge 15 agosto 1914 n. 821) (*a*) . .	20.000. »

(*a*) Capitolo di nuova istituzione per imputarvi gli interessi stabiliti dell'art. 6 della convenzione di cui è attasi.

Riferimento bilancio guerra 1917-18	1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-919
100	34	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lett. *a* e 3 della legge 28 luglio 1911 n. 842). . L.	1,000,000 »
		Spese per la guerra (armi e munizioni)	
100 *bis* parte	34 *bis*	Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	*per memoria*
		Spese per la guerra (commissariato generale per l'aeronautica).	
100 *bis* parte	34 *ter*	Spese per la guerra di competenza del commissariato generale per l'aeronautica	*per memoria*
		CATEGORIA TERZA	
		Movimento di capitali	
		Estinzione di debiti.	
102	35	Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli cedutigli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (spesa ripartita) (6ª rata) . L.	200,000 »
		CATEGORIA QUARTA.	
		Partite di giro.	
104	36	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . L.	8,228,116.66

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919, del Ministero per le armi e munizioni per spese residue dell'esercizio 1917-918 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo (1).

(Articolo 472 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio Ministero guerra 1917-918
N	DENOMINAZIONE	
37	Estinzione del debito verso il comune di Napoli, in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1868 per la frana del Monte Echia a Pizzofalcone (legge 2 luglio 1908, n. 395)	108
38	Somma dovuta al comune di Torino per prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (legge 21 luglio 1907, n. 581)	115
39	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n. 85). . . .	117
40	Rifornimenti, lavori ed altre spese di carattere straordinario riguardanti il servizio aeronautico militare (R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11)	120
41	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (spesa ripartita).	123
42	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita)	124

(1) Le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti devono essere in ogni caso autorizzate preventivamente dal Ministero (Ragioneria).

Prezzo della presente dispensa L. 1.30

(3354) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1918 — 28 giugno

MINISTERO DELLA GUERRA

N. **395** — 26 MAGGIO 1918. — AVANZAMENTO — Decreto luogotenenziale n. 792, concernente l'avanzamento, durante la guerra, degli ufficiali di complemento delle armi combattenti e del corpo sanitario di qualunque provenienza . . . . . *Pag* 772

» **396** 30 MAGGIO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n 813, col quale si apportano modificazioni al precedente R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente l'istituzione della croce al merito di guerra . . . . . *Pag* 772

» **397** 9 MAGGIO 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Decreto-legge luogotenenziale n. 820 che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, della grazia e giustizi.. e della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-1918 . . . *Pag.* 772

» **398**. — 9 GIUGNO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. - Decreto luogotenenziale n. 803, col quale si apportano modificazioni alla costituzione e al funzionamento della commissione per l'esame della proposta di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra . . . . *Pag* 773

399 — 15 GIUGNO 1918 AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI Decreto luogotenenziale n 806, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, relativamente agli ufficiali esonerati dal comando durante la guerra . . . . . *Pag* 773

400. 19 GIUGNO 1918. SERVIZIO SANITARIO. - Tariffa per le cure degli ufficiali, impiegati e delle loro famiglie, nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore . . . . . *Pag* 775

» **401** — 23 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge n. 830, che autorizza il governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1918 i bilanci delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1918-919 *Pag* 776

» **402**. — 23 GIUGNO 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Trattamento economico agli impiegati ed ai pensionati dello Stato sotto le armi Partecipazione della cessazione dal servizio militare alle amministrazioni civili interessate (art 24 della circolare n 558 del *giornale militare* del 1916). . . . . *Pag* 776

» **403**. - 26 GIUGNO 1918 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Domande e ricorsi redatti in carta libera o con bollo insufficiente . . . . . *Pag* 777

» **404**. — 27 GIUGNO 1918. CAVALLI — Cavalli di agevolezza . . . . . *Pag* 777

» **405**. 27 GIUGNO 1918. CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — Assicurazione del carteggio d'ufficio . . . . . *Pag* 778

» **406**. 27 GIUGNO 1918. - MATRICOLA. — Tenuta della matricola degli ufficiali *Pag* 778

» **407**. — 27 GIUGNO 1918 ONORIFICENZE E RICOMPENSE. Decreto luogotenenziale col quale si provvede alla esonerazione e alla nomina di alcuni componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra . . . . *Pag* 778

» **408**. — 27 GIUGNO 1918. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi . . . *Pag* 779

» **409**. — 27 GIUGNO 1918 PUBBLICAZIONI MILITARI Aggiunte e varianti al regolamento del servizio sanitario militare territoriale . . . . . *Pag* 779

» **410**. — 27 GIUGNO 1918. - PUBBLICAZIONI MILITARI. - Prontuario dei prezzi fatti per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno . . . . . *Pag.* 779

» **411**. — 27 GIUGNO 1918. SCUOLE MILITARI. — UFFICIALI IN CONGEDO - Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale . . . . . *Pag* 780

» **412**. — 27 GIUGNO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Responsabilità dei consegnatari degli stabilimenti di sussistenza, in caso di temporanea assenza, per ciò che si riferisce alla loro gestione *Pag.* 784

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **395**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 792, concernente l'avanzamento, durante la guerra, degli ufficiali di complemento delle armi combattenti e del corpo sanitario di qualunque provenienza**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 144, del 19 giugno 1918).

Articolo unico. — L'articolo 6 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, è abrogato.

Per la durata della guerra, in deroga all'art. 47 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50, gli ufficiali di complemento delle armi combattenti e del corpo sanitario, di qualunque provenienza, possono essere promossi per anzianità fino al grado di tenente colonnello. Quelli delle altre armi e corpi possono essere promossi fino al grado di capitano.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **396**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 813, col quale si apportano modificazioni al precedente R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente l'istituzione della croce al merito di guerra**. — (Segretariato generale. — Divisione personale del Ministero). — 30 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 24 giugno 1918).

Art. 1 — La croce al merito di guerra, istituita col R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, potrà essere concessa anche a coloro i quali abbiano ottenuto, per azioni guerresche anteriori alla data stabilita nell'art. 10 del R. decreto suddetto, un encomio solenne per Decreto Sovrano, oppure siano in esso rimasti feriti ed abbiano per tal titolo ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dell'apposito distintivo.

Art. 2. — Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 del ricordato Decreto reale 19 gennaio 1918 sono modificate nel senso che le promozioni o nomine per merito di guerra non costituiscono di per sè sole titolo per la concessione della croce al merito di guerra.

N. **397**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 820, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, della grazia e giu-**

stizia e della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-1918. — (Segretariato generale — Ragioneria) — 9 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 24 giugno 1918).

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 13. — Sussidi al personale ecc. (lire seimilaquattrocento) . . . . . L. 6,400

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. 398. — ONORIFICENZE E RICOMENSE. — **Decreto luogotenenziale n. 803, col quale si apportano modificazioni alla costituzione e al funzionamento della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra.** — (Segretariato generale. — Divisione personale del Ministero). — 9 giugno 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 146, del 21 giugno 1918).

Art. 1. — L'articolo 1 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1374, col quale fu costituita la commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte e reclami per ricompense al valor militare e per distinti servizi resi nell'attuale campagna di guerra è modificato nel senso che di detta commissione fanno parte un tenente generale, presidente, quattro ufficiali generali e due ufficiali ammiragli, membri.

Art. 2. — La detta commissione può, per determinazione del ministro della guerra, presa d'accordo col ministro della marina, scindersi in due, di tre membri ciascuna, (due ufficiali generali e un ufficiale ammiraglio), e presieduta dall'ufficiale generale od ammiraglio più anziano fra i componenti di esse. Il tenente generale, presidente dell'intero consesso, può, quando lo creda, assumere la presidenza di una delle due sottocommissioni. In tal caso l'ufficiale generale o ammiraglio, che avrebbe dovuto presiederla normalmente, non potrà prender parte alle deliberazioni.

Art. 3. — I reclami saranno sempre esaminati dall'intero consesso e le relative deliberazioni saranno valide quando vi abbiano partecipato almeno cinque dei componenti della commissione, compreso in questo numero il presidente di essa, o chi ne fa le veci, in caso di sua assenza.

Art. 4. — Le deliberazioni delle due sottocommissioni dovranno tutte portare il visto del presidente dell'intero consesso, o di chi ne fa le veci.

N. 399. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 806, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, relativamente agli ufficiali esonerati dal comando durante la guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 147 del 22 giugno 1918).

Art. 1. — L'art. 1 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 è modificato come segue:

Il ministro della guerra ha facoltà, sentito il parere di una commissione consultiva e sentito il capo di stato maggiore dell'esercito, di riammettere, a suo giudizio insindacabile e previo consenso dell'interessato, nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente gli ufficiali delle armi combattenti che, dal principio della guerra all'8 novembre 1917, siano stati dispensati dal servizio attivo in seguito ad esonerazione del comando tenuto presso l'esercito operante.

Art. 2. — L'art. 2 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 è modificato come segue:

Gli ufficiali riammessi a norma dell'articolo precedente, riprenderanno posto in servizio attivo permanente nel ruolo della propria arma o in quello dello stato maggiore generale, col grado di cui erano rivestiti al momento della esonerazione, previa rinuncia ai gradi che abbiano conseguito nelle categorie in congedo dopo l'esonerazione.

L'ufficiale così riammesso potrà conseguire i gradi ulteriori necessari a raggiungere il grado che gli sarebbe spettato in base alla normale carriera in servizio attivo permanente, dopo che abbia compiuto, per ciascun grado, un periodo di servizio di tre mesi e previo giudizio di idoneità da emettersi con regolare proposta d'avanzamento allo scadere di ciascun periodo di servizio. I periodi di servizio decorreranno, per il primo grado, dal momento della riammissione in servizio attivo e per i gradi successivi dal momento in cui ogni ulteriore grado viene conferito.

L'anzianità, assoluta e relativa, spettante all'ufficiale riammesso, sarà, per ciascun grado, quella che gli sarebbe normalmente spettata se la carriera in servizio attivo permanente non fosse stata interrotta a seguito dell'avvenuta esonerazione.

Ai predetti ufficiali non saranno applicabili i limiti di età di cui all'art. 8 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificato con leggi 30 dicembre 1906, n. 647, e 17 luglio 1910, n. 531, fino a quando essi non abbiano raggiunto il grado che avrebbero posseduto al momento in cui detti limiti si sarebbero dovuti loro applicare e salvo che intervenga dichiarazione di non idoneità ad alcuno dei successivi avanzamenti.

Art. 3. — L'art. 3 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, è abrogato.

Art. 4. — L'art. 4 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, è modificato come segue:

In deroga alle disposizioni dell'art. 19 della legge 8 giugno 1913, n. 601, il ministro della guerra, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 1 del presente decreto e del capo di stato maggiore dell'esercito, ha facoltà di richiamare che, previo loro consenso, vengano ripresi in esame per l'avanzamento gli ufficiali che dal principio della guerra all'8 novembre 1917 ne siano stati definitivamente esclusi e non siano stati eliminati dal servizio attivo per effetto delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944.

Gli ufficiali ripresi in esame che siano giudicati idonei all'avanzamento potranno conseguire i gradi ulteriori necessari a raggiungere il grado che sarebbe loro spettato in base alla normale carriera, dopo che abbiano compiuto, per ciascun grado, un periodo di servizio di tre mesi e previo giudizio di idoneità da emettersi con regolare proposta d'avanzamento allo scadere di ciascun periodo di servizio.

Agli effetti del periodo di servizio di cui al precedente capoverso potrà, per il primo grado, essere computato anche il tempo passato in servizio dopo la esclusione definitiva.

L'anzianità assoluta e relativa spettante all'ufficiale ripreso in esame e giudicato idoneo all'avanzamento sarà, per ciascun grado, quella che gli sarebbe normalmente spettata se non fosse intervenuta l'esclusione definitiva dall'avanzamento.

N. **400**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Tariffa per le cure degli ufficiali, impiegati e delle loro famiglie, nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore.** — (Direzione generale sanità militare). — 19 giugno 1918.

In conseguenza delle notevoli riduzioni concesse anche quest'anno agli ufficiali, impiegati civili di ruolo dello Stato e alle loro famiglie, a tariffa delle cure nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, in gestione diretta del demanio, è per essi stabilita come segue:

	Mattino lire	Pomeriggio lire
A) Abbonamenti a 15 bagni salsoiodici	45 »	30 »
Abbonamenti a 15 bagni ad ora fissa	60 »	45 »
Ogni bagno in più	3 »	2 »
Ogni bagno in più ad ora fissa	4 »	3 »

NB. — La cura normale è di 15 applicazioni, numero che la pratica ha dimostrato essere quello necessario per la sicura efficacia di essa.

	Mattino lire	Pomeriggio lire
Un bagno d'acqua madre	4 »	3 »
Un bagno d'acqua madre ad ora fissa	5 »	4 »
Abbonamento a 15 inalazioni o polverizzazioni o irrigazioni	20 »	15 »
Ogni cura in più	1,25	1 »
Un fango salsoiodico (un secchio)	4 »	3 »
Un fango salsoiodico ad ora fissa (un secchio)	5 »	4 »
Un fango salsoiodico doppio (due secchi)	4,50	3,50
Un fango salsoiodico doppio ad ora fissa (due secchi)	5,50	4,50
B) Applicazioni elettriche semplici — Bagni e docce elettrostatiche — Tremuloterapia — Termofori	L. 2 »	
Correnti ad alta frequenza parziali — Bagno idroelettrico parziale — Terapia elettromagnetica — Calore radiante parziale Dowsing	» 2,50	
Bagno di luce parziale — Esocardio — Transtermia — Elettro-coagulazione.	» 3,50	
Correnti ad alta frequenza generali e D'Arsonvalizzazioni — Bagni idroelettrici generali — Fanghi elettrizzati parziali — Bagno di luce generale — Bagno di acido carbonico	» 4 »	
Ginnastica medica meccanica — Docce d'acqua dolce — Docce scozzesi	» 1,50	
Radioterapia	» 7,50	
Piccolo massaggio parziale	» 1,50	
Massaggio parziale	» 2,50	
Massaggio generale	» 5 »	

Agli effetti dell'applicazione della suesposta tariffa ridotta deve intendersi per « famiglia » soltanto la moglie ed i figli minorenni.

La tariffa è applicabile durante l'intera stagione balneare 1918 (1° aprile-30 settembre).

Per l'ammissione ai regi stabilimenti si richiede la prescrizione medica, che può essere rilasciata su apposito modulo da qualsiasi medico esercente nel Regno.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **401**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 830, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1918 i bilanci delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 23 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 24 giugno 1918).

Articolo unico. — Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1918, i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio 1918-919, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni già comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed è autorizzato altresì a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

N. **402**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Trattamento economico agli impiegati ed ai pensionati dello Stato sotto le armi. — Partecipazione della cessazione dal servizio militare alle amministrazioni civili interessate (art. 24 della circolare n. 558 del « giornale militare » 1916).** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 23 giugno 1918.

Risulta a questo Ministero che per la mancata osservanza da parte dei corpi ed amministrazioni militari dipendenti, delle disposizioni dell'art. 24 delle norme di cui alla circolare del Ministero del tesoro n. 71042 del 25 agosto 1916 riportata nella circolare n. 558 del *giornale militare* 1916, riguardante il trattamento economico da farsi agli impiegati e pensionati dello Stato, comunali, provinciali, ecc., si verifica di frequente il fatto che, nei casi di cessazione dal servizio militare per morte, prigionia, dispersione e simili, le amministrazioni civili interessate proseguono il pagamento dello stipendio alle famiglie dei militari, delegate per la riscossione del medesimo, anche per il tempo posteriore alla cessazione dal servizio militare dell'impiegato o pensionato, non avendone ricevuta partecipazione da parte dei corpi militari interessati.

Si richiama su ciò l'attenzione delle amministrazioni dipendenti, avvertendo che, giusta il disposto dell'art. 24 della circolare sunnominata, nei casi di cessazione dal servizio militare per i motivi suindicati, ed anche nel caso di invio in licenza di convalescenza, per

malattie non provenienti da cause di servizio, le amministrazioni militari e tutti gli altri enti presso i quali prestano servizio impiegati civili o pensionati richiamati alle armi, dovranno darne immediata partecipazione con lettera munita di ricevuta di ritorno, alle delegazioni del tesoro od agli altri uffici incaricati del pagamento degli stipendi civili, i quali dovranno darne a loro volta immediatamente comunicazione alle amministrazioni civili interessate per i provvedimenti di loro competenza.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **403.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Domande e ricorsi redatti in carta libera, o con bollo insufficiente.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 giugno 1918.

Il Ministero del tesoro comunica che sono pervenuti a quegli uffici, ed alla Commissione istituita, ai sensi dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (circolare 76 del *giornale militare*), per l'esame dei ricorsi relativi all'applicazione del decreto stesso, concernente gli aumenti degli stipendi civili e militari, numerosi ricorsi, dei quali non è stato possibile tener conto, perchè redatti su carta libera, o con bollo insufficiente, mentre, a norma dell'art. 84 della tariffa generale allegata ai testi unici delle leggi sulle tasse di bollo, approvati con decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, essi debbono essere stesi su carta bollata da lire 2.

Allo scopo, pertanto, di evitare che istanze di tal genere non debbano essere prese in esame per irregolarità d'ordine fiscale, si ricorda a tutti gli interessati che esse devono essere presentate nelle forme di legge.

Con l'occasione si avverte che neppure sarà dato corso a domande o reclami di qualsiasi genere diretti a questo Ministero, quando, a norma delle vigenti disposizioni, debbano essere redatti su carta bollata, e siano stesi invece su carta libera, o con bollo insufficiente, nei quali casi, nessuna comunicazione verrà fatta in proposito agli interessati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **404.** — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 27 giugno 1918.

Con la circolare N. 374 del *giornale militare* dello scorso anno si prescriveva che le domande di prelevamento di cavalli di agevolezza dovessero per l'avvenire essere corredate di un'annotazione dei rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio dalla quale risultasse la necessità, da parte dell'ufficiale richiedente, di prestare servizio a cavallo.

Poichè la deficienza di cavalli da sella atti al servizio per ufficiali, da concedersi di agevolezza, non solo persiste, ma si rende sempre più sensibile, il Ministero è venuto nella determinazione di limitarne ancora la distribuzione.

A tal fine si avverte che, a datare dalla pubblicazione della presente circolare, i comandanti di corpo o capi di servizio dovranno nell'annotazione di cui sopra dichiarare altresì le ragioni per le quali l'ufficiale richiedente è venuto a trovarsi privo del cavallo

di servizio (di proprietà o di agevolazione) già posseduto; e si fa presente che non saranno accolte quelle domande di prelevamento o di passaggio dalla categoria di agevolezza del cavallo di carica, dalle cui annotazioni risulti che gli interessati abbiano alienato i cavalli di loro proprietà vendendoli al commercio, senza giustificato motivo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **405**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Assicurazione del carteggio d'ufficio**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 giugno 1918.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha constatato che l'abuso dell'assicurazione del carteggio d'ufficio va assumendo proporzioni tali da ingagliare notevolmente il servizio.

Si interessano pertanto i comandi e reparti dipendenti a disporre che l'assicurazione d'ufficio sia limitata ai soli documenti di eccezionale importanza e non duplicabili.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **406**. — MATRICOLA. — **Tenuta della matricola degli ufficiali**. — (Direzione generale leva e truppa). — 27 giugno 1918.

Dopo la pubblicazione della circolare n. 211 del *giornale militare* corrente anno, mentre per taluni uffici sono stati trasmessi i relativi stati di servizio corredati dei documenti prescritti dal paragrafo 20 del regolamento per le matricole, e per altri sono stati inviati in parte tali documenti con riserva di far poi pervenire i mod. 53, per molti ufficiali invece nessun documento è ancora giunto. Si richiama pertanto l'attenzione dei corpi interessati sulla data del 1° luglio p. v. fissata dalla circolare predetta, come quella entro la quale debbono essere trasmessi al Ministero gli stati di servizio al completo di tutti i documenti prescritti.

I depositi ed i centri di mobilitazione, che per mancanza nel bollettino delle nomine, di indicazioni adeguate, incontrassero difficoltà per rintracciare i modelli 59 o gli estratti del ruolo 57 relativi agli ufficiali di nuova nomina, si rivolgeranno all'ente mobilitato rispettivo, per conoscere a mezzo degli ufficiali stessi il loro distretto di leva.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **407**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale col quale si provvede alla esonerazione e alla nomina di alcuni componenti della Commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra**. — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 27 giugno 1918.

Art. 1. — S. E. il generale d'esercito Caneva cav. Carlo e il tenente generale Tornaghi cav. Dionigi sono esonerati, in seguito a loro domanda, rispettivamente dalla carica di presidente e di membro della Commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per l'attuale campagna di guerra.

Art. 2. — Il tenente generale nella riserva Cossu cav. Giuseppe, il tenente generale nella riserva Manfile cav. Luigi, il maggiore generale nella riserva Regondi cav. Giuseppe, il maggior generale nella riserva Colonna dei principi Colonna nob. Fabrizio sono nominati membri della commissione di cui trattasi.

Art. 3. — Il tenente generale Vacqui Paderi cav. nob. don Luigi è nominato presidente della commissione suddetta, in sostituzione di S. E. il generale d'esercito Caneva cav. Carlo.

N. **408**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi**. — (Direzione generale artiglieria), — 27 giugno 1918.

È stata pubblicata la suddetta prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sopra indicata.

I comandi, corpi ed uffici territoriali e mobilitati, cui la pubblicazione interessa, si regoleranno analogamente a quanto venne stabilito con la circolare n. 13 del 10 gennaio 1918.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0.10.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **409**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento del servizio sanitario militare territoriale**. — (Direzione generale sanità militare). — 27 giugno 1918.

Sono state pubblicate alcune aggiunte e varianti al regolamento del servizio sanitario militare territoriale. I comandi, corpi, uffici, direzioni di stabilimenti sanitari, cui la pubblicazione stessa interessa, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (reparto pubblicazioni) che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0,25.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **410**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuario dei prezzi fatti per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 giugno 1918.

Sono stati pubblicati il « Prontuario dei prezzi fatti pel trasporto a tariffa militare a grande e a piccola velocità dei bagagli, generi, materiali, esplosivi, quadrupedi, veicoli ecc. sulle ferrovie dello Stato » per le spedizioni esenti da bollo (pubblicazione n. 117); nonchè lo stesso prontuario per le spedizioni soggette a bollo (pubblicazione n. 117 bis).

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, al quale i comandi e reparti che ne abbiano assoluta necessità, potranno rivolgere le richieste, indirizzandole al *reparto pubblicazioni*. Queste però dovranno essere contenute nel numero di copie *assolutamente indispensabile*, dato che le copie disponibili sono limitate stante il notevole costo della carta e della stampa, tal che dovranno necessariamente ridursi quelle richieste che non trovassero capienza nel numero di copie da distribuire.

È abrogato il precedente prontuario edizione 1913.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 411. — SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 giugno 1918.

1. Il giorno 10 agosto p. v. si inizieranno nuovi corsi allievi ufficiali presso la scuola militare di Modena per aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria, presso l'Accademia militare di Torino per aspiranti alla nomina a sottotenente di artiglieria e del genio.

Il corso di fanteria avrà la durata di 5 mesi, i corsi di artiglieria e del genio di 6 mesi. Alla fine dei corsi gli allievi riconosciuti idonei saranno nominati sottotenenti di complemento o di milizia territoriale a seconda della classe e della categoria alle quali appartengono.

2. *Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in maniera improrogabile al 25 luglio p. v.*

3. **Sesto corso speciale di fanteria (Modena).**

Dovranno essere avviati al corso in parola:

a) i militari mobilitati o non di qualsiasi categoria, delle classi dal 1874 al 1899 comprese, alle armi o in servizio da almeno tre mesi, in possesso di licenza liceale o d'istituto tecnico (licenza limitata compresa) o di titolo equipollente, *a qualsiasi arma, corpo, servizio essi appartengano*, all'infuori dei militari dell'arma di artiglieria (specialità batterie) e dell'arma del genio, i quali dovranno invece essere avviati di autorità a frequentare il corso della propria arma.

Si specifica che i militari delle specialità treno d'artiglieria e del genio, i militari automobilisti e quelli del corpo aeronautico militare, qualora siano in possesso di licenza liceale o d'istituto tecnico, o di titolo equipollente, dovranno essere avviati a frequentare di autorità il corso di fanteria.

Le anzidette categorie di militari potranno peraltro concorrere (come i militari delle armi di fanteria e di cavalleria o quelli dei servizi o delle associazioni di soccorso) all'ammissione al corso del genio, nel solo caso in cui siano in possesso di titoli di studio universitari nelle facoltà di ingegneria, matematica, fisica, chimica.

Pei militari in parola non è ammesso di poter concorrere al corso di artiglieria.

b) i militari dell'arma di fanteria e quelli delle compagnie di sanità mobilitati e non nati nel 1° quadrimestre dell'anno 1900 (1ª, 2ª, 3ª categoria) ed in possesso di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titolo equipollente o superiore, salvo la facoltà di concorrere al corso del genio, riservata a coloro che abbiano almeno il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di università nelle facoltà di ingegneria, matematica, fisica, chimica.

Sono ammissibili *a domanda* degli interessati o *su proposta* delle competenti autorità, i militari *mobilitati o non* delle classi dal 1874 al 1899 comprese, che abbiano compiuto in qualsiasi periodo di tempo l'istruzione di recluta o siano comunque alle armi o in servizio da almeno tre mesi, purchè in possesso del *certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico* o titolo equipollente, conseguiti in scuole regie o parreggiate.

Sono altresì ammissibili al corso di fanteria i *volontari di guerra, volontari ordinari* e *volontari di un anno* di classi anche posteriori a quella del 1899, purchè siano alle armi o in servizio da almeno tre mesi e siano in possesso del titolo minimo di studio sopraccennato.

In via eccezionale il Ministero lascia poi al Comando Supremo e per esso ai comandi di grandi unità mobilitate ed all'Ispettorato delle truppe ausiliarie in Francia, facoltà di avviare al corso di fanteria, limitatatamente ai posti disponibili, anche quei *militari di qualsiasi classe, arma, corpo o servizio che, sebbene sprovvisti del titolo minimo di studio prescritto,* diano sicuro affidamento, per i loro precedenti e per l'attuale loro posizione sociale, nonchè per intelligenza, cultura, alto spirito militare, doti di carattere e di energia, di poter coprire con decoro il grado di ufficiale e di poterne bene di impegnare le attribuzioni inerenti.

Detti militari però, prima di essere definitivamente ammessi al corso, saranno sottoposti presso la scuola militare di Modena ad un facile esperimento di cultura generale; coloro che non lo supereranno saranno fatti rientrare ai reparti di provenienza.

Il comando della scuola di Modena ha facoltà di dispensare dall'esperimento anzidetto quei militari che presenteranno titoli di studio ritenuti sufficienti. Ad ogni modo ne saranno dispensati coloro che eventualmente avessero già ottenuto l'ammissione ad un precedente corso della zona di guerra.

4. Quarto corso speciale artiglieria (Torino).

Dato il numero limitato di posti stabilito per il corso d'artiglieria, l'ammissione è consentita soltanto alle seguenti categorie di militari alle armi o in servizio da almeno tre mesi e in possesso di *licenza liceale o d'istituto tecnico* (*licenza limitata compresa*) *o di titolo equipollente o superiore* :

a) *Militari dell'arma di artiglieria* (*specialità batterie*) mobilitati o non, di qualsiasi categoria, delle classi dal 1874 al 1899 comprese;

b) *Militari dell'arma di artiglieria* (*specialità batterie*) mobilitati o non, di qualsiasi categoria, nati nel 1° quadrimestre dell'anno 1900;

c) *Volontari di guerra, volontari ordinari e volontari di un anno nell'arma di artiglieria* (*specialità batterie*) mobilitati o non, di qualsiasi classe e categoria.

Nessun militare che non appartenga all'arma di artiglieria e che non sia provvisto di

licenza liceale o d'istituto tecnico o che non sia alle armi o in servizio da almeno tre mesi, potrà essere ammesso al corso d'artiglieria indetto con la presente circolare.

I prevedibili vuoti alla fine del corso, n. 50 sottotenenti dovranno essere assegnati alla *specialità bombardieri* e dovranno prendere a Susa lo specifico corso della durata di un mese per l'abilitazione nell'impiego e nel tiro delle bombarde.

5. Terzo corso speciale genio (Torino).

Dovranno essere inviati *di autorità* al terzo corso speciale genio le seguenti categorie di militari alle armi o in servizio da almeno tre mesi e in possesso di *licenza liceale o d'istituto tecnico* (*licenza limitata compresa*) o di *titolo equipollente o superiore.*

a) *Militari dell'arma del genio* (*di tutte le specialità*) mobilitati o non, di qualsiasi categoria, delle classi dal 1874 al 1899 comprese;

b). *Militari dell'arma del genio* (*di tutte le specialità*) mobilitati o non, di qualsiasi categoria, nati nel primo quadrimestre dell'anno 1900;

c) *Volontari di guerra, volontari ordinari* e *volontari di un anno nell'arma del genio* (*di qualsiasi specialità*) mobilitati o non, di qualsiasi classe e categoria.

I rimanenti posti disponibili per il corso in parola sono messi a *concorso* fra le seguenti categorie di militari:

d) Militari di fanteria, cavalleria, artiglieria (specialità treno), automobilisti e del corpo aeronautico militare, nonchè militari addetti ai vari servizi e alle associazioni di soccorso, delle classi dal 1874 al 1900 (1° quadrimestre) che abbiano compiuto in qualsiasi periodo di tempo la istruzione di recluta, o che comunque siano alle armi o in servizio da almeno tre mesi, purchè siano in possesso di *titoli di studio universitari nelle facoltà di ingegneria, matematica, fisica, chimica*, restando inteso che coloro che non potessero ottenere l'ammissione al corso del genio, dovranno senz'altro essere avviati al corrispondente corso di fanteria;

e) *Militari dell'arma del genio* (*di tutte le specialità*) *che appartengano a reparti operanti, in possesso almeno del certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico,* o titolo equipollente, conseguiti in scuole regie o pareggiate, qualora diano affidamento, per la conoscenza pratica del servizio, per i loro ottimi precedenti e per l'attuale loro posizione sociale, nonchè per intelligenza, cultura, alto spirito militare, doti di carattere ed energia, di poter coprire lodevolmente il grado di ufficiale del genio e di poterne bene disimpegnare le relative attribuzioni.

L'ammissione dei militari di cui trattasi nel precedente comma sarà regolata dal Comando Supremo sulla base dei migliori titoli di studio presentati dai concorrenti *avvertendo che essi complessivamente non dovranno superare il centinaio.*

Coloro che non potranno ottenere l'ammissione al corso del genio potranno a domanda essere avviati al corrispondente corso di fanteria.

6. Equipollenza dei titoli di studio.

I titoli di studio *equipollenti alla licenza liceale o d'istituto tecnico* agli scopi dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali, sono quelli indicati nel n. 10 del manifesto annesso alla circolare 772 *giornale militare* 1916, ai quali devonsi aggiungere i seguenti:

— licenza limitata di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

— inscrizione al 2° anno d'università nella facoltà di farmacia o titolo superiore, anche se l'inscrizione sia stata ottenuta senza la esibizione della licenza di liceo o d'istituto tecnico;

— diploma rilasciato dai regi istituti di magistero per l'educazione fisica di Napoli, Roma e Torino.

I titoli di studio *equipollenti al passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico* sono quelli indicati nel n. 22 della circolare 212 *giornale militare* 1918.

Per i titoli di studio pei quali vi sia *dubbio sull'equipollenza*, si riserva di decidere caso per caso questo Ministero, al quale pertanto dovranno rivolgersi i comandi interessati, facendo cenno degli anni di studio complessivamente compiuti dai concorrenti e del certificato col quale essi ottennero l'ammissione nelle scuole private od estere non comprese fra quelle indicate nel n. 22 della già citata circolare 212 *giornale militare*.

7. **Ripetizione dei corsi.**

Gli allievi dimessi da un precedente corso con dichiarazione di non idoneità professionale, e rinviati ai reparti mobilitati, non potranno essere ammessi al beneficio della ripetizione del corso se non abbiano prestato almeno altri tre mesi di effettivo servizio in zona di guerra presso reparti combattenti.

La ripetizione dei corsi potrà essere concessa per una sola volta.

8. **Norme relative ai militari mobilitati.**

L'avviamento dei militari mobilitati alle scuole è disciplinato dalle circolari del Comando Supremo (Ufficio ordinamento e mobilitazione) n. 2190 del 7 maggio, n. 2346 del 17 maggio, n. 2410 del 21 maggio, n. 2857 del 2 giugno 1918.

I comandi d'armata e di grandi unità autonome e l'ispettorato delle truppe ausiliarie in Francia faranno conoscere telegraficamente al Ministero della guerra (Divisione stato maggiore) *non oltre il 1° agosto p. v.* il numero di militari dipendenti che saranno avviati alla scuola militare di Modena (fanteria) e all'Accademia militare (artiglieria e genio).

Detti militari dovranno poi essere fatti affluire alle scuole in modo che vi giungano per il giorno 10 agosto p. v. e possibilmente non prima.

I Comandi succennati e l'Ispettorato delle truppe ausiliarie in Francia, disporranno altresì affinchè siano trasmessi con sollecitudine al comando della scuola di Modena ed a quello dell'Accademia militare, gli elenchi nominativi dei militari che saranno avviati ai corsi, in modo che detti elenchi possano giungere a destinazione qualche giorno prima dell'arrivo dei militari. In detti elenchi dovranno essere segnati a parte coloro che verranno avviati di autorità.

9. **Norme relative ai militari non mobilitati**

Le norme relative ai militari non mobilitati sono quelle stesse contenute nel n. 7 della circolare 284 *giornale militare* 1918.

10. **Visita sanitaria pei non idonei ad incondizionato servizio.**

Sono interamente applicabili le norme contenute nel n. 10 della già citata circolare 284 *giornale militare* 1918, ad eccezione della prescrizione relativa ai militari affetti da ernia inguinale riducibile, i quali dovranno, fino a nuovo avviso, essere esclusi dall'ammissione ai corsi allievi ufficiali e quindi non dovranno essere assoggettati a nuova visita come tutti gli altri militari affetti da una delle infermità comprese nell'allegato *B*) alla circolare 288 *giornale militare* 1917.

11. **Le dipendenti autorità sono pregate di dare la massima diffusione alla presente circolare.**

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 412. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Responsabilità dei consegnatari degli stabilimenti di sussistenza, in caso di temporanea assenza, per ciò che si riferisce alla loro gestione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 giugno 1918,

Questo Ministero ad ovviare possibili divergenze circa la interpretazione del § 30 delle istruzioni dei servizi di commissariato militare (libro I°) determina che, la responsabilità del consegnatario di uno stabilimento di sussistenza, durante la sua temporanea assenza, rimanga integra sul consegnatario stesso, solamente per quanto riguarda la gestione delle materie a lui affidate; mentre la responsabilità dei valori in cassa deve gravare sul nuovo consegnatario, esplicandosi per detti valori un regolare trapasso di consegna documentato da regolare verbale, tra il consegnatario titolare e quello che lo surroga temporaneamente.

Il Ministro — ZUPELLI.

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1918 919
3	3	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*):	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
		Stipendi agli ufficiali in servizio attivo permanente comandati al Ministero . . L.	407,200. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:	
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio e comandati al Ministero (a calcolo) . . . . . »	292,900. »
		C) Ufficiali richiamati dal congedo:	
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali richiamati dal congedo e comandati al Ministero . . . . . »	17,200. »
		Assegni diversi.	
		Indennità per servizio speciale . L. 2,700	
		Indennità cavalli . . . . . » 19,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . » 300	
			22,000. »
		D) Impiegati civili:	
		Stipendi ai ragionieri geometri del genio e d'artiglieria, ed agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . L	368,550. »
		L.	1,107,550. »
		Si deduce e si trasporta al cap. n. 82 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »	147 700. »
		Totale del capitolo L.	959,850. »
4	4	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . L.	12,500. »
5	5	Ministero – Indennità di missione. . . . . L.	19,800. »
6	6	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale. . . . L	56,720. »

Numero dell'esercizio 1917-18	Numero dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1918 919
7	7	Ministero — Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza:		
		A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . . . . . L.	19,000	
		B) Illuminazione e combustibile . »	25,300	
		C) Vestiario uniforme al personale di servizio. . . . . »	7,200	
		D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero. . . . . »	1,150	
		E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari* . »	5,250	
		F) Spese di vettura . . . . . »	10 130	
		G) Biancheria e pulizia dei locali. »	2,840	
		H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizi di trasporto presso il Ministero. . . »	540	
		I) Mancie. . . . . »	440	
		L) Spese minute . . . . . »	3.760	
		M) Spese di rappresentanza . . . »	600	
				76,200. »
8	8	Spese postali. . . . . L.		3,500. »
9	9	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:		
		Art. 1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale L	23,000	
		Art. 2. Officina tipografica (spese di stampa riservata) . . . . . »	31,000	
				54,000. »